SCHEDE FAMILIARI

A

1.

Domini di Agello

Perugia

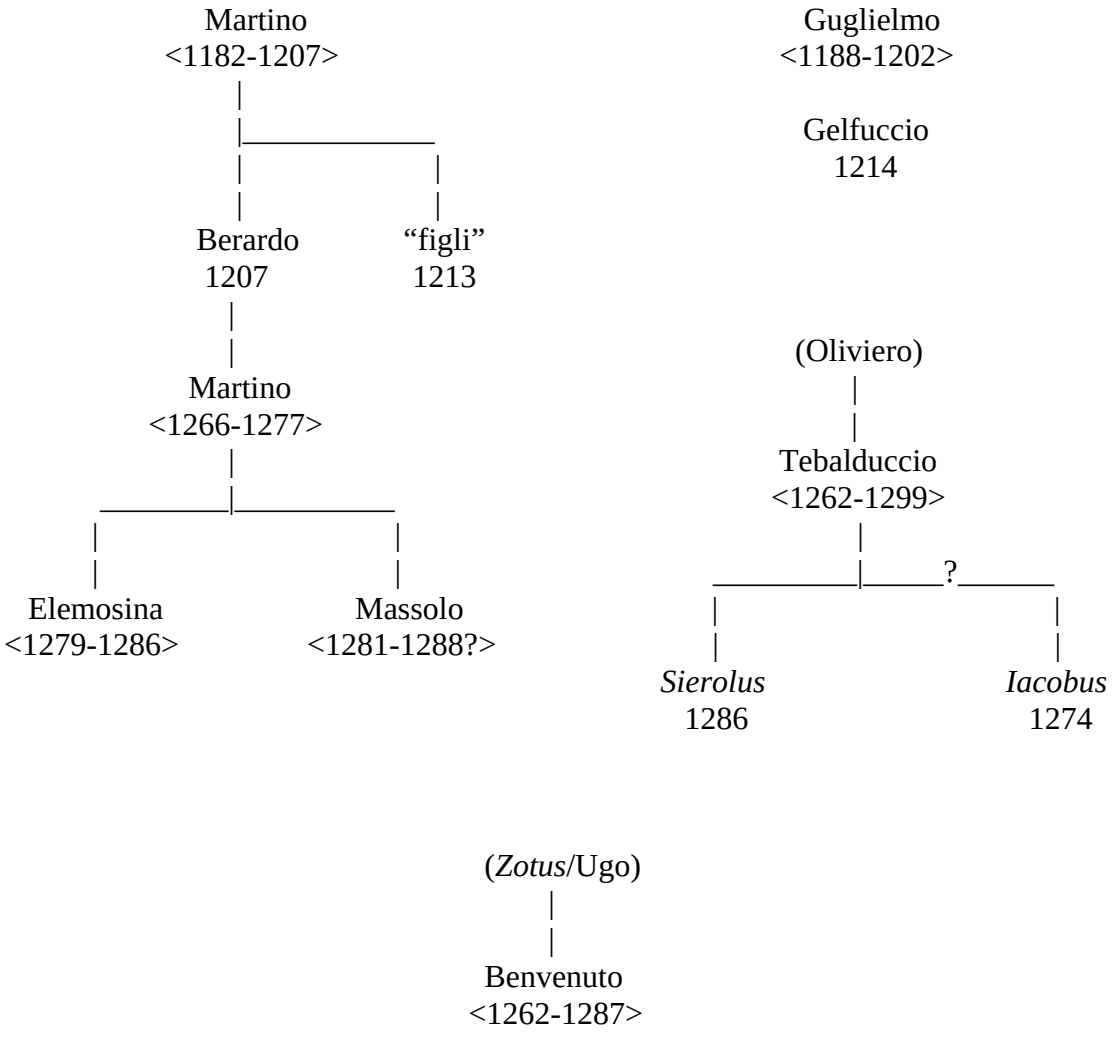

La documentazione perugina più antica presenta vari personaggi. anche in posizione eminente o legati ad enti signorili, i quali aggiungono al loro nome il predicato territoriale *de Agello* o *Agelli*; non è tuttavia possibile, al momento attuale, individuare un qualsiasi rapporto di parentela o affinità tra loro, nè è sempre chiara la loro effettiva appartenenza al gruppo sociale dei *domini* del contado.

1.1 - 1182. Martino *de Agello* compare come testimone nei due atti di cessione che Rainerio *marchio* stipula con S. Maria di Valdiponte riguardo ai beni da lui posseduti nell'area di Rance (DE DONATO II, pp. 50 e 54).

1.2 - 1188. Guglielmo *de Agello* è tra i testimoni dell'atto di sommissione al comune di Perugia del conte Bernardino *Bulgarelli*, per *Castrum Plebis* (CDP, p. 26).

1.3 - 1202. Guglielmo *Agelli* è tra i consoli perugini (CDP, pp. 68 e 71).

1.4 - 1202. Martino *de Agello* è tra i testimoni della sommissione dei marchesi Uguccione e Guido al comune di Perugia (CDP, p. 69).

1.5 - 1207. Martino *Agelli* e suo figlio Berardo sono tra i testimoni ad una sentenza emessa a Chiusi dal vescovo di quella città (PASQUI II, n. 449).

1.6 - 1213. Nicola Seguatano romano fa quietanza al comune di Perugia per la somma di 100 l., delle quali 65 dovute ai figli di Martino *Agelli* e le restanti 35 versate, secondo quanto stabilito da Andrea senatore di Roma, per la *recolta* che il detto Martino doveva a Bartolomeo romano per il conte Bernardino *Manentis** (CDP, n. 54).
*Secondo il Bartoli Langeli il Bernardino di Manente di cui qui si parla apparterrebbe alla famiglia dei signori di Poggio Manente per cui, visto che Martino di Agello aveva prestato fideiussione a suo favore, ciò potrebbe fare ipotizzare che qui *Agelli* non avrebbe il valore di “predicato territoriale” ma di patronimico, essendo attestato un Agello di Rainaldo tra i più antichi esponenti della detta famiglia (ved. scheda *domini* di Poggio Manente-Castiglione Aldobrando, 83.1). In realtà, la collocazione di Bernardino di Manente all’interno di quest’ultimo gruppo signorile è molto improbabile, sia perché sarebbe l'unico a fregiarsi del titolo di conte, mai attribuito prima e dopo ad alcun esponente del lignaggio, sia soprattutto perché in quel torno di tempo è anche attestato un Bernardino, figlio del conte Manente di Sarteano, il quale Bernardino compare nel 1202 tra i contraenti di una pattuizione con il comune di Siena, insieme al padre ed ai fratelli (BANDINI 1965 p. 176). Se poi si tiene conto del fatto che, appena un anno dopo, Tancredi di Sarteano, fratello del detto Bernardino, sottomette ai consoli cittadini tutte le sue terre tra la Chiana e Perugia (CDP, n. 55), allora l'atto del 1213 si inserirebbe in una serie di accordi tra la famiglia comitale toscana e il comune umbro, per cui il *Bernardinus Manentis comes* qui citato dovrebbe essere identificato senz'altro con l'omonimo esponente del lignaggio sarteanese.

1.7 - 1214. Gelfuccio *de Agello, prudens et nobilis vir*, è consigliere (CDP, p. 131 e nota 1).

1.8 - 1262. Tebalduccio *d. Oliverii* di Agello è condannato a 10 l. su richiesta di d. Bartolo di Bonoscagno (BANDITI, n. 809).

1.9 - 1262. Causa civile agitata presso il tribunale del podestà perugino tra Benvenuto *d. Ugonis*, da una parte, e Salvoccio *Ranaldi*, dall’altra: il primo produce alcune testimonianze tese a dimostrare in primo luogo *quod expresse actum fuit et conventum* tra le due parti *eo tempore quod idem*

Benvenutus promisit eidem vendere silvam de qua agitur, quod de dicta venditione et emptione fietur contractum in scriptis inter eos et manu publici notarii; in secondo luogo *quod, postquam dictus Benvenutus primisit sibi* [*Salvuccio*] *vendere dictam silvam, scilicet lignamen dicte silve, idem Salvucium liberavit et absoluit dictum Benvenutum de omni promissione quam idem Benvenutus contra fecerat de dicta silva…et quod ipsum absoluit sub ista condictione, ne alicui in quadriennium vendetur dictam silvam*. Il primo dei testimoni che depone, Benvenuto *notarius de S.Blasio*, riferisce un dialogo avvenuto tra i due litiganti di fronte alla *domus comunis* di Agello, presso la porta del castello: *Salvucius dicebat dicto Benvenuto*: *"Volo quod facias mihi instrumentum venditionis silve predicte sicut mihi promisisti, et ego volo facere tibi instrumentum emptionis sicut tibi promisi*". *Et, cum diceretur dicta verba, Benvenutus dixit ei*:*"Ego non possum tibi vendere, quia homines mei non permittunt, quia dicunt quod non starent in Monticello cum esset magnum preiudicium eis*". *Et idem Salvucius dixit*:*"Tu non facis hac causa, immo facis per imponimentum alterius*": *Et ipse B*[*envenutus*] *dixit* : "*Non facio*". *Et tunc dictus Salvucius dixit ipsi B*[*envenuto*]; "*Promicte mihi quod non vendas dictam silvam alterius, et habeas cum benedictione Dei ipsam silvam, et absolvo te a promissione quam mihi fecisti de venditione facienda, si tu promittis mihi non vendere alicui hinc ad IIII annos*" ; Benvenuto acconsente. Seguono le deposizioni di altri sei testimioni, tra i quali Tebalduccio *d. Uliverii*, i quali tutti essendosi trovati presenti al dialogo sopra riportato, ne confermano i contenuti, pur senza riportare l'accenno al dissenso degli *homines* di Benvenuto alla vendita, di cui sopra si è detto (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 424r-425r).

1.10 - 1264. Venturella *Lorenzi de Sancta Henea* è citato a comparire entro otto giorni presso il giudice del capitano *quia de noturno tempore armata manu de proximo mense februarii…fecit insultum in Ranerolum Valentini hominem Benvenuti d. Ugonis et ipsum mortifice vulneravit*; l'imputato dovrà pagare un'ammenda di 100 libre, pena la messa al bando (SBANDITI 2, c. 223v).

1.11 - 1266. D. Martino *Berardi** è eletto podestà di Chiusi; garantisce per lui d. *Baionus d. Guidonis Oddonis* e d. Elemosina *Benedicti* (RIFORMANZE 6, c. 142v).
*Dovrebbe trattarsi di Martino di Berardo di Agello.

1.12 - 1275. D. Martino *Berardi de Agello*, di P. Eburnea, è tra coloro che sono multati per 10 libre *quia…non foderunt clocanam ante domum eorum, incepte in parofia S.Angeli dicte Porte* [*Eburnee*] (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 124r).

1.13 - 1276. *Iacobus Tebaldi de Agello** è assolto dall'accusa di aggressione presentata da Bartolo *speciarius quia non fuit in culpa repertus* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 18r).
*Figlio di Tebalduccio *d. Oliverii*?

1.14 - 1276. *Benvenutus Zotti de Assolo* e *d. Martinus Asolli* sono menzionati tra i magnati del comitato di P. S.Susanna (NICOLINI Reformationes..., p. XXXII).

1.15 - 1277 (maggio 4). Il podestà perugino proibisce al sindaco della comunità di Agello di imporre date e collette o di fare *aliqua novitas* nei confronti di d. Martino *Berardus*, di Benvenuto *Zoti* o di altri *qui se obligaverunt ad tenendum equos occasione impositionis alicuius date vel colletcte* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 1v).

1.16 - 1277 (maggio 12 e 13). D. Martino *d. Berardi* e Tebalduccio *d. Oliverii*, ambedue di Agello, assegnano un cavallo e dichiarano di tenerlo *pro comuni* [*Perusi*i] (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, cc. 10v e 11r).

1.17 - 1277 (maggio 27). Il podestà ordina al sindaco della comunità di Agello *quod Tebaldutio d. Oliverii, Benvenuto Zoti, d. Martino Bernardi, Andree Iohannis Boneore...per homines dicte terre videlicet ferrarios, ferrationes* [?] *vel aliquos cuiuscumque condictionis non fiat aliqua novitas, prohibitio vel denegatio rerum necessariorum eisdem, nisi ut fiat aliis terreriis dicte terre*, sotto pena di 25 l. (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 2v).

1.18 - 1279. Elemosina *d. Martini* è sindaco e procuratore degli uomini di Agello in un procedimento giudiziario riguardante la comunità. In tale veste, riceve l'ordine dal giudice del capitano del popolo di provvedere alla *destructio bonorum* di Piccardo *canevarius de Axello* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 4, c. 29v; reg. 7, c. 4r).

1.19 - 1281. Massolo *d. Martini de Agello* (P.S.P.) è tra i *milites qui iverunt in servitium d. pape in Romagnam* e, in quanto tale, riceve 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini d'oro, dovuti per il servizio di un mese a un fiorino al giorno. Tuttavia, in base ad un successivo procedimento giudiziario tale somma gli viene decurtata di 26 fiorini, in quanto risulta che egli si era fermato ad Arezzo quattro giorni dopo la partenza da Perugia, in quanto malato, e che di là era tornato indietro, per cui gli spettano solo 4 fiorini per quattro giorni di servizio effettivo (DIPLOMATICO, V 2 265. PODESTA' 1281-1282 [13], c. 84r).

1.20 - 1281. Alluccio *Baronis*, *bailitor* del comune di Perugia, riferisce al podestà di aver ordinato a Tebalduccio *d. Uliverii de Açello*, presente, di corrispondere a *Tadus Simeonis* la somma di denaro a lui dovuta in forza di un atto del notaio Giovanni *Caput Cistonis* (PODESTA' 1281 [12], reg. a, c. 4r).

1.21 - 1284. Masolo *d. Martini de Açello* nega di essere coinvolto in una aggressione avvenuta presso l'ospedale di Fontignano, ai danni di d. Ianne *presbiter ecclesie S.Leonardi de vila Hospitalis Fontignani* e di altri del detto luogo; garantisce per lui Tebalduccio *d. Uliverii*, di P. S.Pietro, parr. di S.Silvestro. Ciononostante, viene condannato a 10 libre, insieme ad altri, *pro portatione spate*, mentre viene assolto dall'accusa di rissa *propter concordiam inde factam* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 2, c. 34r. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 21rv).

1.22 - 1285. Tebalduccio *d. Oliverii* è fideiussore di maestro Giovanni *Orlandini de Agello*, condannato per non aver provato una accusa (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, cc. 70rv, 71r).

1.23 - 1285. Elemosina *d. Martini*, della parr. di S.Severo *de Monte* di P:S:, è allibrato per 500 libre; Benvenuto *Zotti*, della parr. di S.Biagio di P. E., lo è per 2000 libre. Tebalduccio *d. Oliverii*, della parr. di S. Silvestro di P. S.P. , lo è per 600 libre (LIBRA 1285, pp. 244, 271).

1.24 - 1286. Uno dei testimoni che depongono nell'ambito di una *inquisitio* contro d. Angelo *d. Tomasii* di S.Valentino, accusato di aggressione e ferimento, menziona nella sua deposizione un'altra aggressione ai danni di cinque uomini di Montepetriolo, che apparentemente non c'entrerebbe nulla con l'inquisizione in corso, vale a dire quella effettuata da Tebalduccio *d. Oliverii*, suo figlio *Serolus* e un non altrimenti noto *filius Caçanelli de castro "Angeli"**(CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, cc. 14r-16v).
*Così nel testo, starà per "*Agelli*".

1.25 - 1286. Elemosina di d. Martino *de castro Agelli* deve avere dal comune di Perugia:
8 libre e 15 soldi per quattordici giorni di servizio militare da lui prestato, undici giorni con due cavalli e tre con uno, *in cavalcata contra Fulgineum*;
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
35 libre *pro suplemento extimationis sui equi venditi pro comuni* (MASSARI 23 c, c. 31v).

1.26 - 1286. Tebalduccio *Uliverii de castro Agelli* deve avere dal comune di Perugia:
10 libre e 10 soldi per 14 giorni di servizio militare, prestato con due cavalli, *in cavalcata contra Fulgineum*;
26 libre, 13 soldi e 4 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum, quia dictus equus fuit extimatum XL libris denariorum tantum*;
100 soldi *pro residuo et suplementio dicti sui equi venditi pro comune*;
50 soldi *pro V diebus quibus servivit cum uno equo apud Castrum Plebis pro ambasciata d. pape.*
Benvenuto *d.Ugonis cui dictur Benvenutus Çopi* deve avere dal detto comune: 13 libre e 5 soldi per quattordici giorni di servizio con due cavalli nella guerra contro Foligno;
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi;
51 libre *pro residuo et suplementio dicti sui equi venditi pro comune*;
40 soldi da lui prestati *in opere aqueductus* (MASSARI 23 c, c. 35r. DEBITORI, 5, c. 24r).

1.27 - 1287. Benvenuto *d. Ugonis aliax dictus Benvenutus Zotti*, della parr. di S.Biagio di P. Eburnea, insieme a Vegnatolo *Boncontis de Monte Nigro*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo, è fideiussore di *Zacobus d. Gualfreduzii*, inquisito per aver assaltato la parte del *castrum* di Pierle spettante a suo fratello Oddo, ed aver ferito gravemente un *familiaris* di lui (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 74v).

1.28 - 1287. Tribaldo *ser Oliverii*, della parr. di S.Silvestro di P. Eburnea, è fideiussore di *Zolus Avultronus d. Angeli d. Thomasii*, inquisito per aggressione (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 117r).

1.29 -1288. *Mafeus de Agello** è tra i testimoni alla sentenza di condanna comminata contro Ghino di Tacco ed altri in seguito ad una denuncia presentata da Andrea *Guiducii Nigri* (CAPITANO 1288 [13], reg. 3, c. 32r).
*Da identificarsi con Massolo di Martino?

1.30 - 1288. Tebalduccio *d. Oliverii*, della parr. di S.Silvestro di P. S.Pietro, è compreso nell'elenco dei *milites* condannati a 25 libre in quanto *non fuerunt in cavalcata facta contra Fulginates per d. potestatem et capitaneum et comune Perusii ad Spellum die mercuri quinta mensis madii presentis* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 41r-42r, 83v, 85r).

1.31 - 1288. Tebalduccio *d. Uliverii de Agello*, della parr. di S.Silvestro, è tra i *milites* condannati a 25 libre *quia dicebatur…quod omnes predicti milites…non assignaverunt sed vendiderunt equos sibi impositos…per comune Perusii, secundum quod in libris positionum equorum aparet* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 185r).

1.32 - 1296. D. Tebaldo *d. Oliverii de Agello* è testimone ad un atto concernente la posa del *lapis benedictum* per la costruzione della chiesa di S. Domenico (S. DOMENICO, n. 17).

1.33 - 1297. D. Tebaldo *d. Oliverii de castro Agelli* paga alla canonica di S. Lorenzo di Perugia 4 den. come *pensio* per una proprietà non specificata (CENSI 2, c. 227r).

1.34 - 1299. D. Tebaldo *d. Oliverii* paga alla detta canonica la *pensio* per due terreni (CENSI 2, c. 45v)

1.35 - Nel Libro Rosso del 1333, tra i nobili di Porta S. Susanna, compaiono Lello di d. Tebaldo di A., *Sierolus* di d. Tebaldo di A. e Berarduccio di Massolo *d. Martini* di A. (FABRETTI, p. 105) e Pellolo di Paoluccio di d. Martino di A. (Ivi, p. 117). Inoltre, tra i nobili di Porta Eburnea, vi è Agnelello di Mascio di A. (Ivi, p. 121).

2.

Aldobrandini

Gubbio

Sotto quest'unica scheda ho raggruppato due diversi soggetti signorili, forse imparentati (è possibile che il Rainerio di Ildebrandino, il quale insieme alla madre Forestia dona nel 1163 parte del *castrum* e della *curtis* di Castiglione alla canonica eugubina sia nipote di Ildebrando di Gualterio, presupponendo l'esistenza di un altro figlio di Ildebrando, con lo stesso nome del padre).

I)

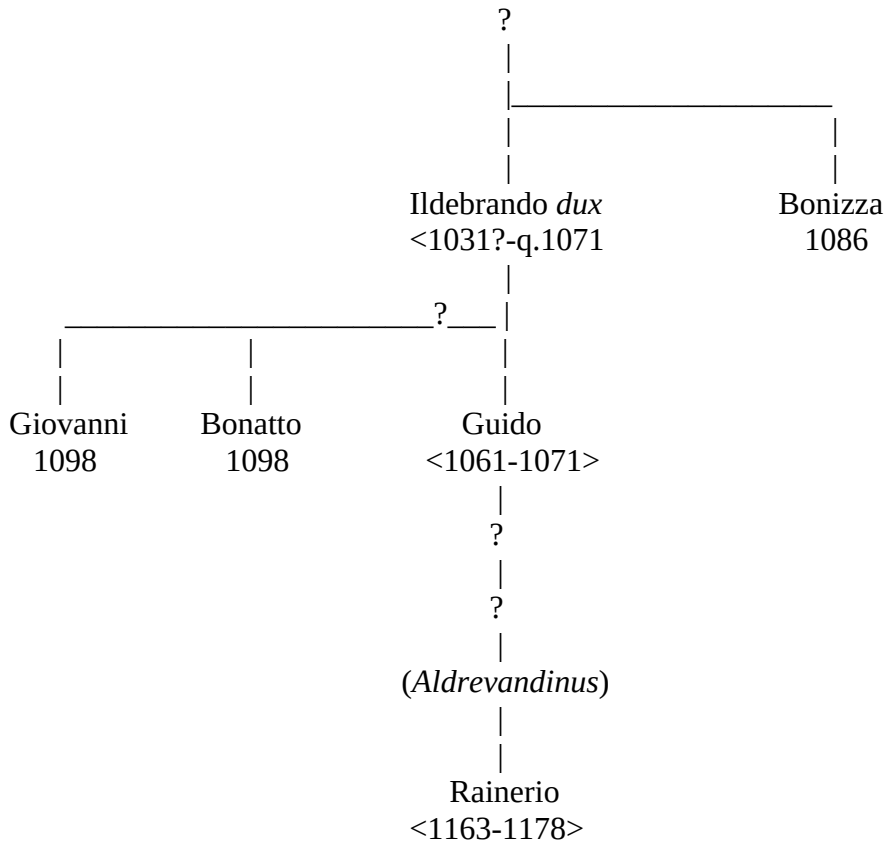

La difficoltà nel costruire questa linea agnatizia risiede nel fatto che forse il nome *Eldebrandus, Ildebrandus dux, Aldebrandi comes* indica persone diverse.

2.1 - 1031. Tra i confinanti di un terreno *in fundo Vineali*, *res de Eldebrando*, per due volte (CENCI, n. 5).

2.2 - 1061. Di un terreno ceduto in permuta e sito *in valle de Calliano*, si dice che fu acquisito dal cedente da Guido figlio di Ildebrando* (CENCI, n. 17).
*Questo Ildebrando si identifica con l'Ildebrando *dux* di cui si parla nei documenti del 1071 e del 1086, e con l'*Eldebrandus* del doc. precedente?

2.3 - 1071. Guido *filius q.Ildebrandi* e sua moglie Rotilda, quest'ultima con il consenso del marito, donano *pro anima* alla canonica e all'episcopio di S.Mariano di Gubbio la metà *de ipsa curte de castro quod dicitur Sasso*, eccettuando *ipso castro et monte cum appendiciis* e *ipso monte Salaiolo et poiora ubi castro edificare possit et feo quod detinet Benzo* (CENCI, n. 29).

2.4 - 1071. Tra i confinanti di un terreno selvato *que dicitur Spiscia*, gli eredi del q.*Ildibrandus dux* (CENCI, n. 30).

2.5 - 1086. Le frazione del *castrum* di Podiolo che viene permutata da Amadore di Tebaldo con il fratello Alerano (ved. *Spada*, 102.3) si dice acquisita da Bonizza, madre dei due fratelli, *de Ildebrando duce*, fratello di lei (CENCI, n. 53).

2.6 .- 1097. Tra i testimoni di un compromesso tra Rainerio *marchio* e i proprietari del *castrum* di Colognola, insieme ad esponenti degli *Spada* e dei *Guelfoni*, *Aldebrandi comes* (CENCI, n. 67).

2.7 - 1098. La canonica di S.Mariano di Gubbio dà in enfiteusi a Giovanni e Bonatto, *filii q.Ildebrandi** un manso *a Galano, sicuti modo teneunt Petrus et Rainerius* (CENCI, n. 69).
*Fratelli di Guido di Ildebrando?

2.8 - 1163. Rainerio *Aldrevandini* e sua madre Forestia donano alla canonica di S.Mariano di Gubbio la loro parte del *castrum* e della *curtis* di Castiglione [Aldobrando], insieme ad alcune famiglie di *homines vel coloni*, oltre a quanto posseggono *in tota curte et castro* di Agello eugubino e *in curte de Lisiano* (CENCI, n. 276).

2.9 - 1173. Tra i confinanti di un terreno *a Raczo*, la *semita aldebrandesca* (CENCI, n. 338).

2.10 - 1178. Tra i testimoni ad una permuta riguardante la canonica di S.Mariano, Rainerio *Aldebrandini* (CENCI, n. 361).

2.11 - 1225. Tra i confinanti di un terreno nel territorio eugubino, in vocabolo *Davena secca*, la *via aldrevandesca* (VALDIPONTE 379).

2.12 - 1231. Tra le proprietà fondiarie nel territorio di Castiglione Aldobrando, cedute da Rainuccio *Guastonis* alla canonica di S.Mariano di Gubbio, vi è la quarta parte delle selve e delle terre *in Monte Lisani e a Saxo Matelde, que fuerunt Rainerii Aldrevandini et Raimundoli Oddonis* (S.MARIANO, XXI 2).

II)

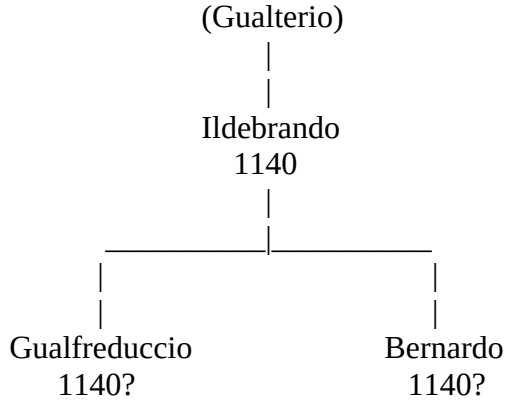

2.13 - 1140. Ildebrando *Gualterii* dona *pro anima* al monastero di S.Maria di Valdiponte *totum suum alodium cum hominibus in comitatu Eugubino, videlicet castellum de Lilio cum sua curte, castellum de Po*[…] *cum sua curte et Lulian cum ecclesiis et suis dotibus et omnibus pertinentiis* (DE DONATO I, n. 57).

2.14 - 1140?. L'abbate di S.Maria di Valdiponte concede in enfiteusi a Gualfreduccio e Bernardo, figli di Aldobrando, tutti i beni donati al monastero dal medesimo Aldobrando, eccetto le chiese con le loro pertinenze, per il canone annuo di due denari *mizingos* (DE DONATO I, n. 58).

3.

Domini di Antognolla

Perugia

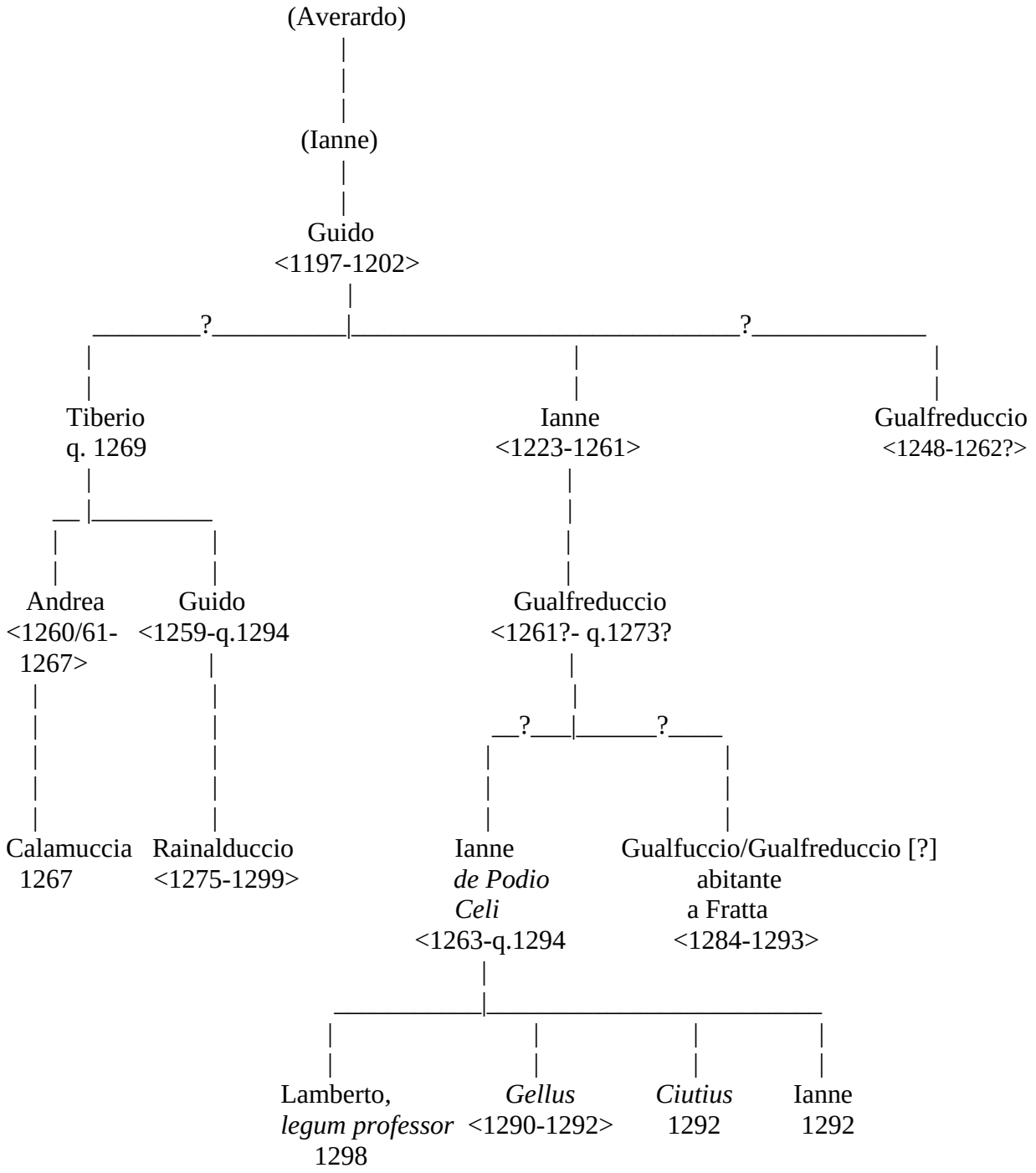

Martolo, 1262 Guido di Pietro di Antognolla
1272

3.1 - 1197. Guido *de Iohanne Averardi* è *investitor* in una donazione di alcune famiglie di servi a Colognola a favore di S. Maria di Valdiponte; l'atto è rogato a Perugia (DE DONATO II, p. 137).

3.2 - 1202. Guido *Iannis Averardi* è tra i confinanti di un terreno a S.Paterniano (VALDIPONTE 191)

3.3 - 1223. Zanni *Guidonis Averardi** è tra i *milites* perugini che giurano l'osservanza dei patti con Città di Castello (CDP, p. 213).
*In questo, come nei casi successivi dovremmo trovarci in presenza di un figlio di Guido *Iannis Averardi*, essendo improbabile che, nel breve spazio di venti anni, si siano succedute senza lasciare traccia due generazioni della famiglia.

3.4 - 1246.D. Ianne *de Antignolla* è teste ad un atto giudiziario (CDP, p. 445).

3.5 - 1248. D. Ianne *Guidonis Averardi de Antingnalla* è eletto arbitro in una controversia che oppone le figlie del q. Bernardino di Spagliagrano *de Podio* ai loro zii Stefano e Ranaldo di Spagliagrano. Tra i testimoni, d. Gualfreduccio *de Antingnalla** (CDP, appendice II n. 19 [regesto]. DIPLOMATICO IV 6 21).
*Per l'identità di costui, ved. 3.6.

3.6 - 1249. L'abbate di S. Maria di Valdiponte costituisce un procuratore per una causa *in curia perusina* con d. Ianne e d. Gualfreduccio* *Averardi de Antignolla*, oltre che con d. Ermanno di Suppolino e con Ugolino di Panzo (VALDIPONTE 640).
*Dovrebbe trattarsi non del figlio di Ianne di Guido, ma di un fratello omonimo di quest'ultimo: sembra infatti poco probabile che padre e figlio siano stati designati con il medesimo patronimico

3.7 - 1250. *Ionta*, *famulus* di d. Ianne *de Antignolla*, è condannato a 60 soldi per aver impedito ai *bailitores* del comune di sequestrare puledri e vacche del suo padrone, su istanza di Matteo *d. Beccarii* (BANDITI, n. 215).

3.8 - 1259. D. Guido di Tiberio *de Antignola** (P. E.) è consigliere (ANSIDEI, p. 245).
*Tiberio, padre oltre che di Guido, anche di Andrea (ved. *infra* 3.73), potrebbe essere un altro figlio di Guido di Ianne di Averardo.

3.9 - 1260. D. Guido *de Antignola* è scelto a sorte per eleggere il podestà di Foligno (ANSIDEI, p. 338).

3.10 - 1260. D. Gualfreduccio* e d. Guido *de Antignola* sono tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes..., p. XXXI).
*Gualfreduccio di Ianne di Guido o Gualfreduccio di Guido?

3.11 - 1261. Gualfreduccio *de Antignalla** è arbitro in una controversia tra il monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano e i fratelli Stefano e Ranaldo del q. d. Spagliagrano. Tra i testimoni, Andrea *d. Tiverii de Antignalla* (ARMANNI, I B 14, cc. 18v-19r).
*Gualfreduccio di Ianne di Guido o Gualfreduccio di Guido?

3.12 - 1261. Una persona è condannata per aver fatto danni nella vigna di d. Giovanni *Antinallie* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 234v).

3.13 - 1262. D. *Martolus* [?]*, d. Gualfreduccio e d. Guido *de Antiniolla* sono tra i fideiussori di Giudo, marchese di Montemigiano invitati a far sì che ritorni *in fortia d. potestatis et in*

captivitatem sicut erat prius, ad penam et bannum quod d. potestats vellet auferre (NICOLINI, Reformationes..., p. 34).
*Come si colloca costui all'interno della famiglia?

3.14 - 1262. Benvenuto di Giovanni *Benintende*, *famulus* dei *domini* Andrea e Guido *de Antinalla*, accusato di aggressione, è assolto, dopo essersi rappacificato con l'accusatore (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 24v).

3.15 - 1262. D. Gualfredo *d. Iohannis** è tra i testimoni a un atto di vendita in cui d. Rainerio di Monte Giuliano cede alla canonica di S. Lorenzo di Perugia dei casalini in città (CENSI 2, 91v).
*Dovrebbe trattarsi di Gualfreduccio di Antognolla.

3.16 - 1263. D. Gualfreduccio *d. Iohannis*, insieme a d. Egidio di d. Simone, è fideiussore di due esponenti della famiglia dei signori di Monte Vibiano, condannati a 100 soldi insieme ad altri per essersi trattenuti in città contro il precetto del podestà e del capitano (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82r).

3.17 - 1263. D. Guido *d. Tiberii de Antignalla* è citato per un debito di 34 libre, a petizione di Paganuccio *Iacobi*, creditore; a margine vi è l'annotazione: "*factum est instrumentum* [*creditori*]" (SBANDITI 2, c. 309v).

3.18 - 1263. D. Ianne *d. Gualfreducii de Podio Celi* [depennato "*de Antignola*"]* è citato a petizione di Benvenuto *Dominici Corboli* per un debito di 500 libre *quas dictus d. Iannes, una et in solido cum Mastinello, d. Andrea** *et d. Mafeo sibi* [*Benvenuto*] *tenetur*; a margine vi è l'annotazione: "*factum est instrumentum* [*creditori*]" (SBANDITI 2, c. 309v).
*Potrebbe trattarsi di un figlio di Gualfreduccio di Ianne, come pure di un figlio di Gualfreduccio di Guido, il quale risulterebbe aver assunto il predicato "*de Podio Celi*", di cui rimane oscura la collocazione territoriale. La sua appartenenza alla famiglia sarebbe suggerita anche dalla vicinanza delle proprietà dei suoi figli con quelle di Rinalduccio di Antognolla (ved. *infra*, 3.65).
**Si tratta di d. Andrea *Guiduci Nigri*, ved. scheda 74. (*Nigri*).

3.19 - 1264. D. Ianne *d. Gualfreducii* viene citato per un debito di 100 libre verso Bonafidanza *Andree* il quale richiedeva la somma *ex suo instrumento de summa CCCCXIII librarum*; a margine vi è la notazione "*factum est instrumentum creditori*" (SBANDITI 2, c. 318r).

3.20 - 1266. D. Guido *de Antignolla*, della parr. di S. Angelo di P. Eburnea, anche per il fratello Andrea e per due *servientes*, ottiene il permesso di portare armi difensive (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 263r).

3.21 - 1267. D. Andrea *de Antinalla*, per sua figlia *Chalamutia*, e d. Gilio *Benedictoli*, per suo figlio *Arlututius*, chiedono ed ottengono dal notaio del podestà licenza di matrimonio per i loro figli (PODESTA' 1266 [4], c. 290v).

3.22 - 1269. D. Guido *q.d. Tiberii de Antinolla* è procuratore del monastero femminile di S. Maria di Colle, in un atto di compravendita riguardante beni immobili a *Fracta filiorum Uberti* (MONTE ACUTO 1, c. 5v).

3.23 - 1269. D. Guido *de Lantiniala* è fideiussore di d. Ugolino di d. Ramberto di Castiglione, sotto accusa per occupazione a mano armata di un terreno (CAPITANO 1263-73 [1], reg.3, c. 149r).

3.24 - 1269. Un tale Giliolo *de Vico qui moratur cum d. Guidone de Antignolla* è tra gli accusati di aver aggredito un uomo di Galera di Monte Acuto, e in tale veste viene citato *ad se excusandum*; sei giorni dopo la citazione viene annullata, avendo l'imputato ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 257v).

3.25 - 1270. *Spithus, qui fuit de Plagentia, famulus* di d. Guido *de Antignolla*, è condannato a 20 soldi per essersi trovato all'aperto dopo il terzo tocco (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 103r).

3.26 - 1272. D. Guido *d. Petri* de Antignola* accusa Ricomanno *Savie* di Fratta dei figli di Uberto *quod. ..fregit sibi pactum* e di essere fuggito, rubando dalla sua casa di Antognolla una tunica di mezzalana fiorentina ed altro. L'accusato è condannato a 10 l. (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 96v).
*Come si colloca costui nella linea agnatizia? Forse "*d. Petri*" è un *lapsus calami* del notaio per "*d. Tiberii*"?

3.27 - 1272. D. Guido *de Antiniolla* fa quietanza a dodici uomini di S. Giuliana per un debito di 10 soldi che ciascuno di essi aveva contratto con lui, *causa mutui* (MONTE ACUTO 1, c. 68v).

3.28 - 1273. D. Guido *de Antinalla* ripete la quietanza già rilasciata l'anno precedente ad alcuni uomini di S. Giuliana (MONTE ACUTO 1, c. 68v).

3.29 - 1273. D. Ugolino *d. Ramberti de Castilione Ugolini* promette a d. Guido *d. Tiberii de Antinalla* e a d. Ianne *q.d. Gualfreducii de Podio Celi* di preservarli indenni da ogni danno che potesse derivar loro dalla fideiussione presentata a suo favore, insieme ad altri, per 299 fiorini d'oro (MONTE ACUTO 1, c. 108r).

3.30 - 1274. Guido *d. Tiberii de Antignalla*, insieme a d. Ugolino *d. Ramberti* e a Ianne *d. Gualfredutii**, avevano promesso la somma di 675 l. dovute dal comune di Gubbio ad alcuni dei signori di Branca per la vendita della loro parte del castello a Iacopuccio di d. Ugolino *de Cuconano* [sarà Coccorano], il quale riceveva la somma per conto degli stessi signori di Branca (ARMANNI, 3 XIX 5).
*È lo stesso *Iannes* del documento precedente?

3.31 - 1275. I beni di d. Guido *de Antignolla* e di suo figlio Rainalduccio vengono messi all'asta per 600 l. (RIFORMANZE 2, cc. 162rv, 164r, 170v, 171r).

3.32 - 1276. Si torna a discutere sulla messa all'incanto dei beni di Guido e di suo figlio Rainalduccio di Antognolla, detti qui *banniti comunis Perusii* (RIFORMANZE, 7, cc. 224v-227v).

3.33 - 1276. Parte del ricavato della vendita dei detti beni è destinata al risarcimento degli eredi di Ugo *Blasii olim habitator castri Fracte* [*filiorum Uberti*], ucciso da Guido e da suo figlio (RIFORMANZE, 7, cc. 259r-262r e 302r-304v).

3.34 - 1276. Il legname e la pietra ricavati dalle case e dalla torre del castello di Antognolla e dalla casa di Fratta dei figli di Uberto, appartenute a Guido e figli e fatte demolire dal comune di Perugia, vengono venduti dal comune stesso (RIFORMANZE, 8, cc. 35rv e 38rv).

3.35 - 1276. D. Giovanni *Pocii Celi* ed altri sono condannati a 100 soldi per non aver demolito le scale che possedevano *extra parietes domorum suarum confinatarum in diffinitionibus factis*. Nel caso di d. Giovanni si parla di scale situate *extra parietes domorum et turris ipsius* (PODESTÀ 1276-77 [9], reg. 2, c. 1rv).

3.36 - 1277. D. Ianne *de Podio* è tra coloro che sono condannati *quia non iverunt ad faciendam promissionem pro auxilio expensarum aque ductus*. La stessa condanna subiscono Guerreria e Benvenuta, abitanti nella casa di d. Guido *de Antignolla*, nella parr. di S. Angelo di P. Eburnea. Una condanna a 5 libre per una infrazione non indicata si riscontra nello stesso anno per il detto Ianne.
Rainalduccio *d. Guidonis de Antignolla* versa a sua volta 100 libre *pro quadam condempnatione et exbannimento facta* [così] *de eo tempore d. Ubertini olim potestatis Perusii et nunc solvenda, secundum formam statuti et reformationis Consilii* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg.6, cc. 71v e 73v. MASSARI 2, c. 3r).

3.37 - 1277. Recabene *Bonaiunte*, baiulo del comune, riferisce al notaio del giudice del podestà di aver ordinato a Giovanni *d. Gualfredutii de Podio*, a Tommaso suo *famulus* e a Guido *de Pantano quod non debeat agravare homines nec sindicum de villa Sportaxani de facto fontis que sit in villa Pantani, et si predicta sentierunt se gravatos…coram d. Legaçano iudice potestatis usque ad diem lune proximum debeant ee presentare* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 6, c. 24v).

3.38 - 1277. Il giudice del capitano dà licenza a Rainalduccio *d. Guidonis de Antignana* di portare armi difensive, cioè *pancera, planela, gorgeria, stivalii* (CAPITANO 1277-78 [4], reg. 3, c. 4v).

3.39 - 1279. D. Filippo *Bernardini iudex* riceve 12 *tornenses grossos de argento pro eo quod expendit in Romana Curia de suis denariis in scripturis exemplandis pro factis comunis Perusii pro questione d. Guidonis de Antignolla*. Nicola di Morico a sua volta riceve 20 soldi come salario per doversi recare ad Assisi per due giorni *causa testificandi in questione quam habet comune Perusii cum d. Guidone de Antignolla* (MASSARI 4, cc. 4v, 64v).

3.40 - 1281. Tra i *milites* di Porta S.Angelo andati *in servitio hominum Civitatis Castelli*, vi è Rainalduccio *d. Guidonis de Antignola*, che riceve dal comune di Perugia 18 libre e 15 soldi per un servizio di 15 giorni a 25 soldi al giorno, con due cavalli (DIPLOMATICO, V 3 291).

3.41 - 1281. Rinalduccio *d. Guidonis de Antignana* (P. S.A.) è tra i *milites qui iverunt in servitium d. pape in Romagnam* e, in quanto tale, riceve 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini d'oro, dovuti per il servizio di un mese a un fiorino al giorno. Per conto di lui, riceve la somma d. Elemosina *d. Benedictoli* (DIPLOMATICO, V 2 265).

3.42 - 1281. D. Rainerio *Iacomini*, per conto di d. Ianne *de Podio*, riceve 40 libre *pro emendatione cuisdam sui equi qui fuit magagnatus in exercitu Romagne* (MASSARI 14, c. 50v).

3.43 - 1282. Rainalduccio *de Antignolla*, insieme a Orlandino *Boverii stipendiarius comunis in masnada Dini de Pescia*, riceve 30 libre *pro mendo unius sui equi scurbii mortui in exercitu facto contra Fulgineum.*
Lo stesso Ranalduccio [di Guido], riceve la somma complessiva di 136 libre, 16 soldi e 9 denari *pro VIII equis assignatis et pro duobus ronçinis et duobus ceteriis* [così] *ronçinis et pro uno mense et decem diebus que aprehendit pro equo quolibet et dicto tempore XIIII libras XIII solidos IIII denarios pro equo, VII libras VI solidos VIII denarios pro quolibet ronçino*. Al medesimo Ranalduccio e a Dino da Pescia vengono versati 7 libre 6 soldi e 8 denari *de denariis retentis de eo paghis duplis, ex eo quod non adimpleverunt eorum conestabiliam et pro ea adimpleverunt eam in civitae Perusii* (CAMERLENGHI 1, cc. 136r, 318r).

3.44 - 1282. D. Ianne *d. Gualfreducii de Podio* [*Celi*] è condannato a 10 l. per non aver ottemperato ad una citazione che gli ordinava di recarsi a palazzo per onorare un debito, non specificato, con Iacopello *d. Simonecti* (CAPITANO 1282 [6 b], reg. 12, c. 227r).

3.45 - 1283. Rainalducio *d. Guidonis de Antignalla*, elencato tra i mobilitati nell'esercito per la villa di Monte Pacciano *pro uno equo*, è condannato a 25 libre essendo tra i *milites* i quali *non consignaverunt equos eis…pro comuni Perusii impositos in exercitu facto contra Fulginates de mensibus maii et iunii* (PODESTA' 1283 [15], c. 2v).

3.46 - [1283]. Dal testo di un *consilium* legale redatto dal giurista eugubino *Ghigensius* su richiesta del capitano del popolo perugino Ugolino *Rubei*, si desume che era in atto un contenzioso giudiziario tra il comune di Perugia e d. Guido *de Antignalla*, presso la Curia romana. Nel parere legale non è specificato l'oggetto del contendere, in quanto si chiedono da parte perugina chiarimenti su alcune questioni di carattere procedurale sollevate da Guido di Antognolla (*prima ratio allegata pro parte ipsius d. G*[*uidonis*] *est appellatio legitime facta, qua pendente nil debeatur innovari nec ad executionem procedi. Secunda, iudicis sive potestatis incompetentia fuit defectus sive excomunicatio impediens. Tertia inique sententie prolatio sive contra non confessum non convictum nec aliquo genere probationis superatum, sed ex sola citatione condepnatum*). Senza dubbio comunque si tratta di un ricorso in appello contro il verdetto emesso nel 1275 per l'omicidio commesso dal detto Guido: si fa riferimento infatti a *d. Ubertinus*, podestà che aveva pronunciato la sentenza contro di lui, da identificare con Ubertino *de Niguarda*, il quale aveva ricoperto questa carica nel 1275-1276 (GIORGETTI, p. 92); si specifica anche che contro tale sentenza erano stati presentati due ricorsi, uno nel 1275 e l'altro nel 1279, e che si trattava di una causa *de homicidio* (CAPITANO 1283 II [7b], reg. 4, carta sciolta [con traccia di sigillo] tra c. 62v e c.63r; reg. 6, c. 17rv [copia]).

3.47 - 1284. Guelfuccio *olim d. Gualfreducii** accusa Oddo e Paoluccio di Giliuccio *olim d. Benvenuti* di non avergli restituito la somma di 220 libre; i due sono condannati a 10 libre, non essendosi trattenuti nel palazzo del capitano sinché non avessero saldato il debito (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 62v, 89r).
*Si tratta di un figlio di Gualfreduccio di Ianne di Guido, o magari di Gualfreduccio di Guido, trasferito a Fratta dei figli di Uberto (ved. anche *infra*, 3.53, 3.62, 3.63)?

3.48 - 1284. Guido *d. Tiberiii de Antignolla* è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto presso il palazzo del capitano sinché non avesse pagato un debito di 300 libre contratto con Bonbarone *Iohannis* e garantito da Iacopello *d. Simonecti*, che sporge denuncia contro Guido; della sentenza vi sono due copie. In margine alla seconda copia del testo della sentenza si legge: *non legatur quia post condempnationem seu pena predictam representaverunt instrumentum concordie factum inter predictum accusatum et acusatorem predictum* (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 89r, 101r).

3.49 - 1285. D. Guido *de Antignalla* è allibrato in P. E., parr. di S. Angelo, per 1000 l. D. Ianne *de Podio* è allibrato in P. S.P, parr. di S.Maria di Mercato, per 5000 libre (LIBRA 1285, pp. 274, 235).

3.50 - 1286. D. Ianne *d. Gualfreducii de Podio*, riscuote delle somme dovute a Micheluccio *d. Rainerii Letoli*, di cui è tutore.
Lo stesso d.Ianne [*d.Gualfreducii*], della parr. di S.Maria *de Foro*, deve avere dal comune di Perugia: 13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio con due cavalli nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium* (MASSARI 23 c, c. 16v. DEBITORI, 2, c. 67v).

3.51 - 1286. D. Ianne *de Podio* è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto nel palazzo del capitano sinché non avesse pagato un debito di 20 corbe di grano a d. Guido *Rainerii* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 350r).

3.52 - 1287. D. Giovanni *de Podio*, della parr. di S.Maria di Mercato, insieme a d. Giovanni *de Monte Sporello*, è fideiussore di d. Oddo *d. Gualfreducii*, cui viene ingiunto dal capitano di ottemperare ai suoi ordini e di non far nulla contro suo fratello *Zacobus*, inquisito per aver assaltato la parte del *castrum* di Pierle a lui spettante ed aver ferito gravemente un suo *familiaris* (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 74r).

3.53 - 1287. Guelfuccio *d. Gualfreducii* è tra gli abitanti di Fratta dei figli di Uberto dei quali si afferma che avrebbero ricevuto dei vantaggi personali dalla costruzione del ponte sul Tevere, possedendo Guelfuccio *ultra flumen tot quod valet centum decem libris et plus, et citra habet tot valentis octocentos libras* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 42r).

3.54 - 1288. Rainalduccio *d. Guidonis de Antignola* è tra coloro che hanno accompagnato *d. Gualopinus socius et miles* del capitano del popolo *ad Montem Rufianum* con due cavalli nel luglio precedente, ricevendo per questo 2 libre (MASSARI 24, c. 61r).

3.55 - 1288. D. Guido *de Antinagia*, della parr. di S.Angelo di P. Eburnea, e suo figlio Rainalducio sono tra i *milites* condannati a 25 libre per non aver mai svolto il servizio di guardia *nocturno tempore in dicto exercitu* [*contra Fulginates*] *ipso exercitu durante*. Gli stessi sono successivamente tra i condannati a 25 libre *eo quod dicebatur eos non fuisse in exercitu facto per comune Perusii contra comune Fulginei…de mense iunii et iulii preteritorum* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 92r, 98v).

3.56 - 1289. *Inquisitio ex officio* contro Casella *Planelli de Castilione filiorum Ugolini*, accusato di aver rubato nel dicembre precedente, dalla casa di d. Guido *de Antygnola*, sita *in castro Antignalle comitatus Porte S.Angeli*, vari oggetti appartenenti a Ranalduccio, figlio di Guido, vale a dire *unam panzeriam ferri et unum gorzille ferri et unum par zirotecharum ferri et unam spatam et unam tunicam panni bigelli, unum tavolacium et unum par calligarum de saygya et unum par subtelariorum de corigio*, il tutto per un valore di 10 libre, *et multa alia furta commisit et fecit in comitatu dicti castri Antignolle et Castionis filiorum Ugolini et per comitatum Perusii* (CAPITANO 1289 [14], reg. 4, cc. 16r-18r).

3.57 - 1290. D. Ianne *d. Gualfreducii de Podio*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo*, è tra i fideiussori di Andruccio *Oddutii de S.Ianne*, accusato di essere il mandante di una aggressione (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 267r-268v).
*Nella *Libra* del 1285 la parrocchia di appartenenza risulta essere quella di S.Maria di Mercato.

3.58 - 1290. *Gellus d. Iannis de Podio* è tra i testimoni citati in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, c. 251r).

3.59 - 1290. Guelfuccio *d. Gualfreducii* è tra i testimoni citati in un procedimento per furto relativo a Fratta dei figli di Uberto (CAPITANO 1290 [15], reg. 3, c. 34r).

3.60 - 1291. Rainalduccio *d. Guidonis* [*de Antignalla*?], della parr. di S.Martino di P. S.Angelo, presenta due fideiussori per avere licenza di portare armi difensive; si tratta di Guidarello *d. Iohannis*, della stessa parrocchia, e di Guido *Symonis*, della parr. di S.Maria del Verzaro in P. S.Angelo (CAPITANO 1291 [16], reg. 5, c. 1r).

3.61 - 1292. *Ciutius*, *Gellus* e Ianne, *filii d. Iannis de Podio Celi*, sono tra i testimoni citati in un procedimento penale contro alcuni uomini accusati di atti di violenza pepetrati *in cavalcata seu congregatione gentium quam fecit et ordinavit dompnus Rubertus abbas monasterii et conventus*

S.Salvatoris…de mense augusti proxime preteriti ad quadam clusam predicti Ranerii [si tratta dell'accusatore] *et filii quam fecerant et construxerant…in loco de Castelare districtu castri Romegii iusta flumen Tiberis et in ipso flumine pro quodam suo molendino* (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 181r-183r).

3.62 - 1293. Gualfreduccio *q.d. Gualfreducii qui moratur in castro Fracte,* versa al sindaco di S. Salvatore di Monte Acuto 5 soldi come *pensio* dei beni che ha in livello dal monastero, per i successivi dieci anni (MONTE ACUTO 1, c. 118v).

3.63 - 1293. Tra i testimoni di un dotalizio, Guelfuccio *d. Gualfreducii de castro Fracte filiorum Uberti* (MONTE ACUTO 1, c. 129rv).

3.64 - 1294. I *sapientes* incaricati di provvedere al reclutamento dei 100 *milites* da inviare in aiuto a papa Bonifacio VIII contro i Colonna, deliberano tra le altre cose *quod requiratur Rainalducius de Antignola et alii qui videbantur potestati, capitaneo et consulibus et scurtetur si possunt invenire ad soldum comunis Perusii stipendiarios et undecumque milites usque in dicta quantitate cum equis et stipendiis*. La paga mensile risulta di 15 fiorini d'oro al mese per ciascun perugino o forestiero che militi con due cavalli (RIFORMANZE 10, c. 300v).

3.65 - 1294. Tra i confinanti di una *silva in districtu Antignolle in loco qui dicitur Salcetu,* pertinente ai *Benedictoli*, i figli del q.Ianne *de Podio* e Rinalduccio *q.d. Guidonis* (CAPITANO 1294 [19], reg. 2, cc. 51r-52v).

3.66 - 1296. *Laydus d. Elemosine* accusa Ranalduccio *d. Guidonis de Antignala* di aver deviato sulle sue terre un corso d'acqua che passava tra di esse e quelle di Ranalduccio, nelle pertinenze di Antognolla; i fatti si sono verificati nell'ottobre del 1293. Fideiussore di Ranalduccio è *Tinolus Maffei ser Latini*. A margine dell'atto di accusa, vi è la notazione "*condempnatus*", come risulta anche dalla relativa sentenza, in forza della quale l'imputato viene condannato ad una pena pecuniaria di 10 libre (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, cc. 61r-62r. CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3, c. 58rv).

3.67 - 1298. Andruccio *de S.Agatha, famulus et serviens Rainaldutii d. Guidonis*, è condannato in contumacia a 100 libre, dietro denuncia del detto Rainalduccio che lo accusa di aver lasciato il suo servizio prima del termine pattuito di un anno, portandosi via anche degli abiti (CAPITANO 1297-98, reg. 5, c. 124v).

3.68 - 1298. Martolo *Iacobelli de castro Campireçani,* accusato da Rainalduccio *d. Guidonis de Antingialla* di essere penetrato furtivamente di notte nella sua casa di Antognolla e di avervi rubato una *panceria de ferro* e una *capa de panno bigii*, viene condannato in contumacia a 200 libre (CAPITANO 1297-98, reg. 5, c. 125r).

3.69 - 1298. Risulta che Margherita *d. Iacobi Ranerii de Glocça districtus Venetie, meretrix,* abitava nella parr. di S.Nicola di P. S.Susanna, *in domo filiorum d. Iannis de Podio,* ove *postribulum retinet contra formam statuti* (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 3, c. 378r).

3.70 - 1298. D. Ugolino *Neroli* e d. Lamberto *d. Iannis de Podio, legum professores et legentes in civitate Perusii omnibus audire volentes* [così], ricevono dal comune di Perugia 300 libre [ciascuno?] come onorario per il loro *officium* di *advocati ipsius civitatis*. In calce alla registrazione contabile si legge "*Re*[*cepit*?] *d. Gualfredutius d. Iohannis d. Balionis*". Più avanti, si fa riferimento ad una sentenza da loro emessa per delega del capitano del popolo e dei consoli (MASSARI 37, cc. 19r, 33r).

3.71 - 1299. Rainalduccio *d. Guidonis de Antignalla* accusa Peruscino *Benvenuti de villa Sumonte* di essere entrato abusivamente due volte in un suo terreno *in pertinentiis Ansolene*; tra i confinanti, da due lati, *Landus d. Elemosine*.
In margine all'atto di accusa si legge: "*condempnatus* [?] *Peruscinus*" (CAPITANO 1299 [24], reg. 2, c. 12rv).

3.72 - 1299. Rainalduccio *d. Guidonis de Antignalla*, dopo aver depositato una cauzione di 25 libre, accusa Bartolo *Blanci de villa Somontis* di aver prodotto falsi testimoni nella causa agitata presso il tribunale del podestà riguardo il possesso di alcuni terreni nelle pertinenze della detta villa di Somonte; tra i confinanti di uno di questi terreni, *heredes d. Egidii Benedictoli* (CAPITANO 1299 [24], reg. 2, cc. 14rv, 21v-24v).

3.73 - S.D. [ma 1260-61]. D. Guido e d. Gualfreduccio *de Antinolla**, insieme a d. Gualfreduccio [*Oddi*?], devono 56 l. a Ciardolo *d. Calfonis*. D. Gualfreduccio *Iannis Averardi de Antignalla* vanta i seguenti crediti: da Andrea *Acerbi*, d. Andrea e d. Guido, 55 l.; da d. Ianne *de Montesporello* e d. Andrea, 30 l.; da d. Ugolino *d. Ramberti*, 200 l.; da d. Andrea *Tiberii de Antignolla pro d. Ugolino*, 6 l.; dal comune di Perugia 22 libre *pro mendo unius equi* e 7 libre *pro servitiis de Fossato et aliis*; da *Giptiolus* e Rusticuccio *Boni* [?], 50 l.; da *Boniohannes*, 80 l. (CATASTI 1, cc. 222v e 233v).
*Gualfreduccio di Ianne o Gualfreduccio di Guido di Ianne?

3.74 - Nel Libro Rosso del 1333 compaiono: Andruccio di Ranalduccio di A., i figli di Ianne di Ranalduccio di A. e Marino di Ranalduccio di A., in P. S.S. (FABRETTI, p. 118).

4.
Archipresbiteri

Perugia

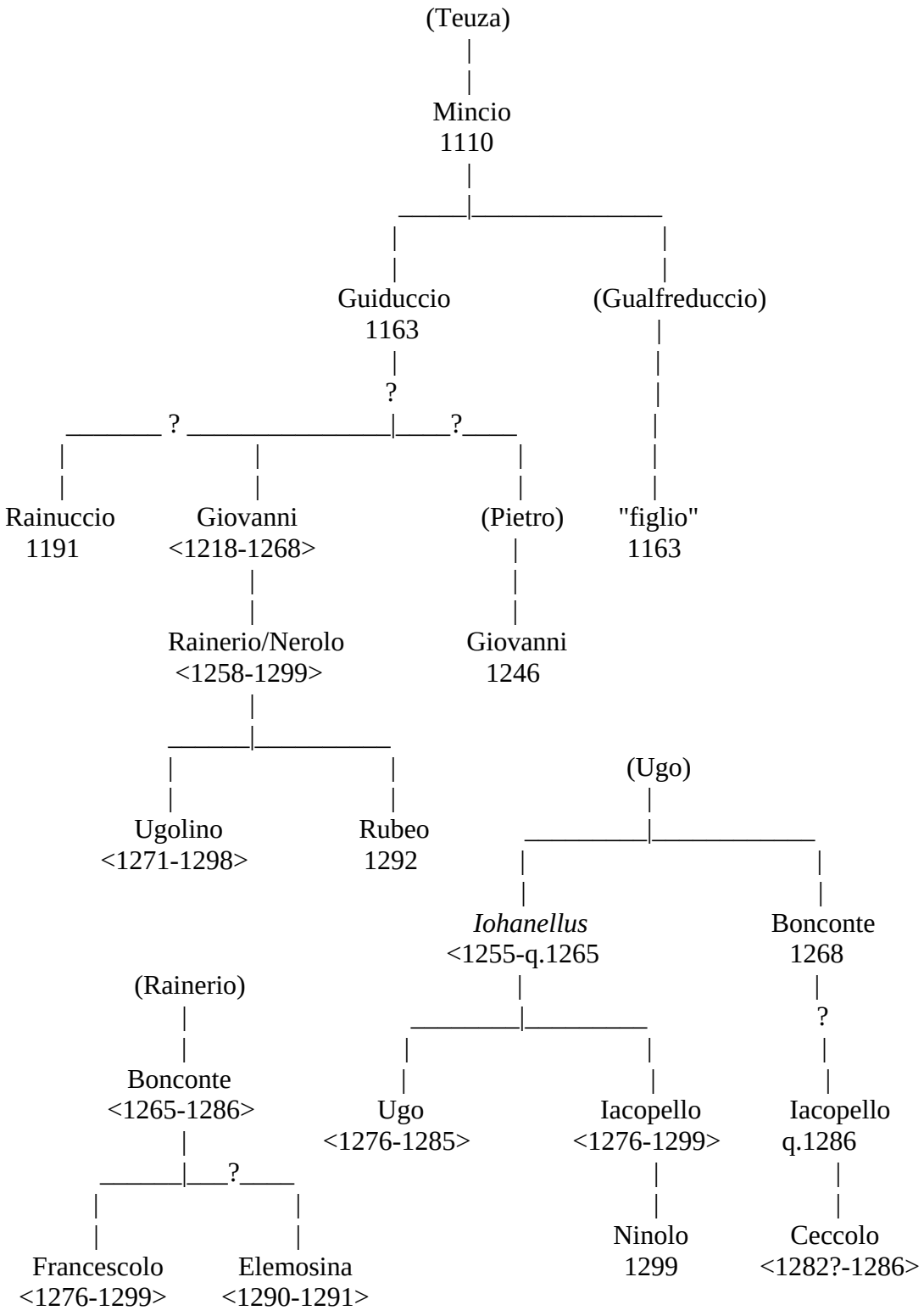

Cristoforo *nepos Archipresbiteri* ?
1214

- I tre nuclei familiari qui delineati hanno antenati comuni (ved. 4.37, ma anche 4.27, 4.31, 4.33, 4.34, 4.35, 4.40, 4.43, 4.44, 4.46, 4.50, 4.87), tuttavia come si configuri precisamente questa discendenza da un unico ceppo le fonti non lo dicono.

4.1 - 1110. Mincio *Teuze* è tra i testimoni al rinnovo di una concessione enfiteutica da parte della canonica di S. Lorenzo di Perugia (S. LORENZO, B1).

4.2 - 1163. Guiduccio *de Mincio de Teuza* dona *pro anima* alla detta canonica, in persona dell'arciprete Bertraimo, tutte le sue proprietà, e cioè: case e *grutte* in P.S.A. (tra i confinanti, il figlio di Gualfreduccio, fratello del donatore); una vigna *in Cessiano*; proprietà non determinate *in Pastina*, *in Via Plana*, *in Bolcatiano, in Casamanzi*, più la casa che ha dalla canonica, già di Bucco. La donazione comprende *homines et terras et vineas et silvas*. L'arciprete retrocede in enfiteusi i beni, precisando che le proprietà *in Pastina* e *in Via Plana*, più la *casa maior*, andranno alla moglie del donatore, Imildina, nel caso che i figli di lei non la trattino come dovuto, dopo la morte del marito (CENSI 1, c. 150r).

4.3 - 1191. Rainuccio *de Guido de Mincio** è *investitor* di un contratto di enfiteusi del monastero di S.Maria di Valdiponte, celebrato a Perugia (DE DONATO II, p. 100).
*Figlio di Guiduccio di Mincio di Teuza?

4.4 - 1214. Cristoforo, *nepos Archipresbiteri**, è testimone ad un atto del comune di Perugia (CDP, p. 131).
**Archipresbiter* è qui un nome proprio, oppure si vuol significare che Cristoforo era nipote di un arciprete?

4.5 - 1218. Giovanni *Guidutii** è uno di coloro che, da parte perugina, giurano l'osservanza del patto di alleanza tra Perugia e Todi (CDP, p. 194).
*Figlio (o nipote?) di Guiduccio *de Mincio de Teuza*?

4.6 - 1224[?]. Giovanni *Archipresbiteri* è uno dei sindaci del comune di Perugia che hanno contratto un mutuo per conto di esso (CDP, p. 259).

4.7 - 1230. Giovanni *Archipresbiteri* è consigliere (CDP, p. 245).

4.8 - 1231. Giovanni *Guidutii Archipresbiteri*, o semplicemente Giovanni *Guidutii*, è tra i sindaci del detto comune riceventi quietanza per vari debiti del medesimo, saldati ai creditori (CDP, pp. 267, 271, 272, 275, 279, 281, 284, 285, 286).

4.9 - 1235 Giovanni *Archipresbiteri, civis perusinus* è menzionato insieme ad altri *cives perusini* (Oddi, signori di Colcello, signori di Rosciano) in calce ad una lunga lista di cittadini assisani che ricevono quietanza, insieme al vicario del podestà, per 250 libre, da alcuni cittadini di Firenze (ASCA, M1, c. 20r. FORTINI 1959, p. 415).

4.10 - 1236. D. Giovanni *Archipresbiteri* è testimone ad un atto del comune di Perugia (CDP, p. 337).

4.11 - 1243. Giovanni degli Arcipreti è eletto rettore del ducato di Spoleto (NICOLINI, Reformationes..., p. 87 n. 1).

4.12 - 1246. D. Giovanni *Petri Archipresbiteri** è tra i testimoni ad un atto giudiziario (CDP, p. 437).
**Lapsus calami* del notaio ("*Petri*" invece di "*Guidutii*"), oppure vi è un altro Giovanni, non altrimenti documentato, figlio di un Pietro *Archipresbiteri*?

4.13 - 1247. D. Giovanni *Archipresbiteri* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 451).

4.14 - 1248. D. Giovanni *de Arciprevedo* è tra i testimoni di un atto di procura del comune di Perugia nei confronti del podestà, nominato plenipotenziario per la politica estera (CDP, p. 478).

4.15 - 1253. D. Giovanni *Archipresbiteri* è tra i testimoni dell'atto di acquisto da parte del comune di Perugia di proprietà fondiarie, alienate da alcuni folignati (CDP, p. 606).

4.16 - 1255. *Iohannellus d. Ugonis* è uno dei *sapientes* delegati per il quartiere di Porta S.Angelo *ad compositionem statutorum* (ANSIDEI, p. 79)

4.17 - 1256. D. Giovanni *Archipresbiteri* è ambasciatore (ANSIDEI, p. 18).

4.18 - 1257. D. Giovanni *Archipresbiteri* è tra i testimoni ad un atto di cessione a favore del monastero perugino di S.Giuliana da parte di Munaldo Coppoli (S.GIULIANA, p. 188).

4.19 - 1258. D. Giovanni *Archipresbiteri* e suo figlio Rainerio sono tra i testimoni alla sommissione dei conti di Coccorano (SOMMISSIONI 2, c. 78v).

4.20 - 1259 [1260] D. Giovanni *Archipresbiteri* è tra i consiglieri eletti per P. S.A. (ANSIDEI, p. 246).

4.21 - 1260. D. Giovanni *Archipresbiteri* è quattro volte ambasciatore e interviene spesso come consigliere (ANSIDEI, pp. 111, 147, 185, 196, 207, 233, 258, 337).

4.22 - 1260. Il Consiglio speciale e generale delibera che gli ambasciatori che devono recarsi a Fabriano si fermino anche a Gubbio per trattare alcune questioni, non specificate, riguardanti d. Giovanni *Archipresbiteri* e un tale Brancuccio. Giovanni è anche tra i fideiussori di Gualfreduccio degli Oddi, eletto podestà di Foligno (ANSIDEI, pp. 301, 339).

4.23 - 1260. D. Giovanni *Archiprebiteri* è fideiussore di d. Andrea *Tiberii*, custode della rocca di Castiglion Chiusino, condannato insieme ad altri per abbandono di posto (RIFORMANZE 4, c. 358r).

4.24 - 1260. D. Giovanni *Archiprebiteri*, insieme ad altri consiglieri, è multato per un fiorino grosso per aver parlato nel Consiglio speciale e generale, nonostante la proibizione del podestà (RIFORMANZE 4, c. 379r).

4.25 - 1262. D. Giovanni *del Arcipreite* è consigliere (NICOLINI, Reformationes..., p. 32).

4.26 - 1263. Pare che d. Giovanni *Archipresbiteri*, insieme a d. Senso *Rainaldi* e ad altri non nominati, fosse *socius* di d. Ugolino *de Monte Sporello* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 186r).

4.27 - 1265. D. Giovanni *Archipresbiteri* e Bonconte *d. Rainerii*, anche a nome degli eredi del q. *Iohannellus d. Ugonis*, versano la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 1, c. 81r e 193r).

4.28 - 1265. D. Giovanni *Archipresbiteri* è uno dei cinque uomini designati dal Consiglio speciale del comune di Perugia per stimare i danni causati alla vigna del monastero di S.Giuliana, posta presso il borgo di P. S.Angelo (S. GIULIANA, p. 220).

4.29 - 1266. D. Giovanni *Archipresbiteri* è consigliere (RIFORMANZE 6, c. 36r).

4.30 - 1266. D. Giovanni *Archipresbiteri* è tra i consiglieri condannati per aver parlato nel Consiglio maggiore, contro il divieto del podestà (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 85v-86r).

4.31 - 1266. D. Giovanni *Archipresbiteri* e Bonconte *d. Rainerii*, anche a nome degli eredi del q. *Iohannellus* di d. Ugo, versano la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 1, c. 205v. CENSI 2, c. 83v).

4.32 - 1266. Conte *d. Rainerii* ottiene licenza di portare armi difensive; garantisce per lui d. Oddo *de Oddis* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 273r).

4.33 - 1267. D. Giovanni *Archipresbiteri*, anche a nome di Conte *d. Rainerii* e dei figli del q. *Iohannellus d. Ugonis*, paga la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 1, c. 250r.).

4.34 - 1268. Nerolo *d. Iohannis* e Conte *d. Rainerii*, anche a nome degli eredi di *Iohannellus d. Ugonis*, pagano la *pensio* c.s. (CENSI 1, cc. 244v-245r).

4.35 - 1268. D. Giovanni *Archipresbiteri*, anche a nome di Bonconte e *Iohannellus* d. Ugonis* e di Conte *d. Rainerii*, pagano la *pensio* c.s. (CENSI 2, c. 22r).
*In realtà, nelle quietanze rilasciate prima e dopo questa data, *Iohannellus* risulta sempre defunto.

4.36 - 1268. Conte *d. Rainerii* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 306v).

4.37 - 1269. Nerolo *d. Iohannis*, anche a nome di Conte *d. Rainerii* e degli eredi di d. *Iohannellus d. Ugonis*, pagano la *pensio* per i beni donati dal loro *antecessor Guidutius de Mincio Teuzi* (CENSI 1, cc. 232v-233r).

4.38 - 1269. Conte *d. Rainerii* fa parte di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S.Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

4.39 - 1270. Conte *d. Rainerii*, insieme a d. Andrea di d. Ugolino *Magioli*, garantisce per due persone che hanno accoltellato in piazza Francesco di d. Sinibaldo (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 151r).

4.40 - 1271. Conte *d. Rainerii* e Ugolino *Neroli d. Iohannis*, anche a nome di Nerolo e degli eredi dell'*olim Iohannellus d. Ugonis* versano la *pensio* per case poste in P.S.A., per una vigna *in Cisciano* e per proprietà non specificate *de Pastini et Via Plana et in Bulcatianum et in Masamanza* [Casamanza], già locate dall'arciprete Bertraimo a *Guidutius de Mincio Teuzi, predecessoribus* [così]* dei detti livellari (CENSI 1, c. 138r).

*Pur trattandosi molto probabilmente di un *lapsus* del notaio per "*predecessori*", è possibile che pure l'arciprete Bertraimo fosse un antenato del gruppo parentale, anche se ci sono più probabilità che il detto arciprete fosse un avo dei *Bertraimi*, sul quale e sui quali ved. *infra*, 9.

4.41 - 1273. Nerolo *d. Iohannis* è tra i fideiussori di Tancredo e Guidarello di d. Andrea e di Marinello di d. Senso, condannati per aggressione e ferimento (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 190v).

4.42 - 1274. Tra i confinanti di un terreno *in pertinentiis Vicoli*, Nerolo *d. Iohannis* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 103rv).

4.43 - 1275. D. Ugolino *Ranerii, qui vocatur Nerolus d. Iohannis Archipresbiteri*, a nome suo, di suo padre e dei suoi *consortes* Conte *d. Rainerii* e figli di *Iovanellus d. Uguiccionis*, pagano la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 2, c. 127r).

4.44 - 1276. Nerolo *d. Iohannis*, anche a nome di Francescolo *Comitis d. Ranerii* e Iacopello *olim Iovanelli d. Ugonis*, anche a nome di suo fratello Ugo, pagano la *pensio* c.s. (CENSI 1, c. 260r).

4.45 - 1277. Conte *d. Raynerii*, d. Ugolo *Neroli* e Nerolo *d. Iohannis* sono membri di varie commissioni di *sapientes*; il primo figura anche tra i consiglieri (RIFORMANZE 8, cc. 123r, 124r, 129r, 131r, 133r, 140r, 144r, 146r, 151r, 152r, 153r, 157r, 159r, 159v. RIFORMANZE 9, c. 206r).

4.46 - 1277. Conte *d. Rainerii* e Nerolo *d. Iohannis*, anche a nome di Pellolo e Ugolo *olim Iovanelli*, pagano la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 2, c. 113v).

4.47 - 1277. Tra gli ambasciatori che si recheranno *apud Curiam pontificis ad coronationem eiusdem*, Contolo *d. Rainerii* (MASSARI 1 bis, c. 138v).

4.48 - [1279, ma 1260]*. Giovanni *Archipresbiteri* risulta essere tra i *consules militum* estensori degli *ordinamenta* riguardanti appunto i *milites* (STATUTI 1, I, p. 268, r. 8).
*Secondo il Bartoli Langeli, che riprende qui l'opinione del Grundmann, questa parte dello statuto si riferirebbe ad un evento datato 1260 (Ivi, pp. 107, 167, 191).

4.49 - 1279. Viene rilasciata dal capitano del popolo una *politia* di 20 soldi a favore di Conte *d. Rainerii* per una ambasceria non specificata (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 7, c. 19r).

4.50 - 1280. Conte *d. Rainerii* e Nerolo *d. Iohannis*, anche a nome di Pellolo e Ugolo *olim Iohanelli*, versano la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 1, c. 315v).

4.51 - 1281. Contuccio *d. Rainerii*, già massaro del comune di Perugia nel trimestre gennaio-marzo dell'anno, viene rimborsato della somma di 80 libre, 5 soldi e 5 denari, da lui anticipati; successivamente, restituisce 285 libre e 10 soldi al massaro in carica. Lo stesso Contuccio riceve 20 soldi per essersi recato a Torgiano e *ad pontem novum* insieme al podestà e al capitano del popolo (MASSARI 14, cc. 10r, 34r. MASSARI 14 bis, c. 1r e segg. MASSARI 15, c. 56r).

4.52 - 1282. *Ceccolus d. Iacobi** risulta coinvolto in una faida che opponeva Sinibaldo di Mastinello ad alcuni membri dei *Bertraimi* (ved. *infra*, 9.76) (PODESTA' 1281-1282 [13], cc. 160r-162r).
*Da identificare con Ceccolo *olim Iacopelli* (4.63)?

4.53 - 1282. *Çeccolus d. Iacobi*, insieme ad altri, è uno degli *offitiales comunis Perusii super dampnis datis a V solidis inferius* per il primo semestre dell'anno; in tale veste, egli versa al detto comune 6 libre, 3 soldi e 4 denari *de summa contingente comuni perusino de condempnationibus factis*.
D. Conte *d. Rainerii*, *qui emit bona Andrutii Actoli qui est in carceribus comunis Perusii pro condempnatione de eo facta per d. Riçardum olim potestatem*, versa al comune di Perugia, per mano di Benvegnate *Actoli*, presumibilmente fratello di Andruccio, 50 libre. Il medesimo Conte, insieme a Bartuccio *d. Tadei*, riceve 6 libre *pro ambasciata quam fecerunt Spelli*; il pagamento compare tra le *expense facte pro exercitu*. Lo stesso Conte, insieme a Oddo di Gilio e a Berardo *marescalcus*, riceve 20 soldi come salario per la sua opera di *extimator equorum masnade comunis Perusii* (altrove la sua mansione viene definita come quella di *extimator equorum nove imposite facte in civitate Perusii*). Lo stesso riceve sempre dal massaro del comune di Perugia 6 soldi e 8 denari *pro piscibus quos ei vendidit pro comuni, acceptis pro Franciscolo Meglorati custode piscium quos invenerunt ire contra formam statuti.*.
D. Ugolino *Neroli*, insieme a d. Guido *Ranaldi* e a Bartolomeo *Gilii*, riceve 8 libre per essersi recato *in servitium dominorum de Glogiana ad civitatem Camerini pro VIII diebus*, a 20 soldi al giorno.
(CAMERLENGHI 1, cc. 1r, 50v, 61v, 109r, 136v, 246r. MASSARI 16, c. 106r. MASSARI 20, c. 1r).

4.54 - 1283. Guidarello di Orlandino, *tubator* del comune di Perugia, riferisce in una sua deposizione di aver ordinato al sindaco degli uomini di Monte Nero *Brignonum* di inviare *decem somarios et saccha ad S.Stefanum de larcella ad domum Nerii d. Iohannis ad defferendum blavam que ibi erat in platea comunis Perusii*; la testimonianza è resa da Guidarello per difendersi dall'accusa di irregolarità nel trasporto del *bladum* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 53r).

4.55 - 1284. Nerolo *d. Iohannis* è fideiussore di due *custodes ville S.Sebastiani* accusati di negligenza; i due vengono condannati a 10 libre; garantisce anche per donna Benvenuta, moglie di *Zonta Acomandoli fabri*, condannata per aggressione (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 24v. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 67r, 189v).

4.56 - 1284. Ceccolo *Comitis d. Rainerii* è condannato a 100 libre per aver sottratto alcuni porci ai baiuli del comune che li avevano sequestrati a coloro che li volevano esportare illegalmente nel territorio cortonese. Tra i fideiussori di Ceccolo, *Hongarutius d. Oddonis* (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 26v-27r).

4.57 - 1284. Nell'ambito di una *inquisitio* generale, finalizzata a sanzionare gli officiali del comune che, nel decennio precedente, si fossero resi colpevoli di malversazioni, di corruzione e di altri simili reati, Conte *d. Rainerii* è condannato a 381 libre e 28 denari, vale a dire al quadruplo della somma di 95 libre, 5 soldi e 7 denari che Conte, al tempo in cui era massaro del comune, vale a dire tra la fine del 1280 e i primi mesi del 1281 (ved sopra 4.51), avrebbe sottratto, depositandoli prima *in tabula et apud…Zeccolum Bonaventure* e successivamente facendoseli versare. Non facilmente comprensibile appare il comportamento tenuto da Conte in questa occasione: egli, stando al testo della sentenza, prima avrebbe sollecitato il sindacato sul suo officio e poi si sarebbe rifiutato di rispondere sugli ammanchi di cassa da lui stesso denunciati (*et post finitum eius officium ipsum Contem fuisse coram syndicis et officialibus comunis Perusii deputatis ad examinandum et syndicandum officiales comunis Perusii*, ***petendo se examinari et sindicari de predicto suo officio et dicendo se aliquid habere de avere de rebus comunis****, et interrogatus ab ipsis officialibus quod eis diceret quid et quantum haberet de rebus comunis* ***non dixit set denegavit eis dicere***) (CAPITANO 1284 II [9], reg. 5, c. 27rv).

4.58 - 1285. *Nerus d. Iohannis* è tra i fideiussori di d. Bonconte di Coccorano accusato di aver colpito con un bastone le insegne del defunto re Carlo d'Angiò, dipinte su di una tavoletta ed esposte in una piazza perugina (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 25r-26r).

4.59 - 1285. Pellolo *Iohannelli d. Uguitionis* e suo fratello Ugolino, della parr. di S.Donato di P. S.A., sono inquisiti *ex officio* per aver preso a pugni *in via publica sive strata de quinque regalibus una, ante ecclesiam S.Donati dicte porte* [*S.Angeli*], Ioannello *Benvenuti de dicta porta*. Dei due, solo Pellolo viene condannato a 10 libre per aggressione; garantisce per lui Corradello *d. Benvenuti*, della parr. di S.Maria di Mercato di P. S.Pietro. Lo stesso Pellolo viene anche condannato a 20 soldi per non aver provato l'accusa di aggressione presentata contro quel Giovannello che era stato invece aggredito da lui; per questa pena pecuniaria garantisce a favore del condannato *Colus* [*Celus*?] *Contis*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo (CAPITANO 1285 [10], reg. 2, cc. 142r-143r; reg. 3, cc. 114r, 121r).

4.60 - 1285. Nero *d. Iohannis*, di P. S.Angelo, già massaro del comune di Perugia, viene citato, insieme a Bucaro Coppoli, affinché si presenti al giudice del capitano *ad excusandum et defendendum se de inquisitione que fit et fieri intenditur* contro di lui *occasione amministrationis sui officii*. Non essendosi egli presentato a difendersi dall'imputazione, viene insieme ad altri ex massari posto *in banno civitati et comitatus Perusii in libris C…secundum reformationem rectorum seu populi Perusii* (CAPITANO 1285 [10], reg. 6, cc. 8v, 23v).

4.61 - 1285. Conte *ser Rainerii*, già massaro del comune di Perugia per P. S.Angelo (ved. 4.51), insieme a Fuzarello *d. Andree*, viene citato dal giudice *occasione amministrationis officii sui* (CAPITANO 1285 [10], reg. 6, c. 26r).

4.62 - 1285. In P. S.A., parr. di S. Donato, sono allibrati: Nerolo *d. Iohannis*, per 4000 l.; Conte *d. Rainerii*, per 1400 l. e Pellolo e Ugolo *Iohannelli d. Ugonis*, per 800 l. (LIBRA 1285, p. 182).

4.63 - 1286. Nerolo *d. Iohannis*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo, deve avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum et pro XVI mensibus*; 13 libre e 10 soldi *pro servitio XVIII dierum quibus servivit in cavalcatis cum duobus equis* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 10 libre, prestate *pro opere fontis platee*; 10 libre *pro ludo quando venit d. papa Perusium*; 24 libre, *pro dampno dato in suis domibus quas habuit cardinalis Hispanus*, in occasione del soggiorno a Perugia di papa Martino IV.
Ceccolus olim Iacobelli d. Boncontis, della stessa parocchia*, deve invece avere: 5 libre e 10 soldi *pro servitio XI dierum quibus servivit cum uno equo in cavalcatis comunis* [c.s.]; 3 libre, prestate *pro opere fontis*.
Conte *d. Rainerii*, stessa parrocchia, deve avere: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum et pro XVI mensibus*; 12 libre e 15 soldi *pro servitio XVII dierum quibus servivit in cavalcatis cum duobus equis* [c.s.]; 5 libre, prestate *pro opere fontis*; 15 libre *pro dampno sibi dato in quidam sua vinea occasione aqueductus pro tribus annis*; 78 libre *pro supplemento extimationis cuiusdam sui equi restituiti et venditi pro comuni*; 7 libre e 10 soldi *pro dampno sibi dato in suis domibus quas habuit cardinalis Hispanus,* in occasione del soggiorno a Perugia di papa Martino IV.
Ceccolo, figlio del detto Conte, deve avere 5 libre *pro dampno passo occasione predicti aqueductus* (DEBITORI, 6, cc. 25r, 28v).
*Si tratta forse di un discendente di Bonconte di Ugo, come farebbe sospettare il comune domicilio nella parrocchia di S.Donato di Porta S.Angelo.

4.64 - 1286. Nerolo *d. Iohannis*, a nome di sua nuora donna Agnese del q.*Peccolus d. Ugolini*, deve avere dal comune di Perugia 100 soldi che il detto *Peccolus* aveva mutuato al detto comune *pro*

opere fontis. Il detto Nerolo è anche procuratore di *Iacobus* di Coccorano e di suo figlio Filippo, che devono anche loro ricevere delle somme dal medesimo comune (MASSARI 23 d, cc. 50r, 51r).

4.65 - 1286. Una aggressione con violenza carnale risulta essere stata consumata *in villa Pilonici in domo Comitis d. Rainerii*, dove abitavano le vittime; Ceccolo *Comitis d. Rainerii*, nella veste di procuratore del padre, proprietario della casa, sporge querela contro gli aggressori (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5. cc. 87r, 107r, 136r).

4.66 - 1286. Nerolo *d. Iohannis*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo, è fideiussore di due uomini di Vitiano, condannati per aggressione (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 25v).

4.67 - 1287. Nerolo *d. Iohannis* è tra coloro cui viene ordinato di accompagnare *equester* il capitano del popolo ad ispezionare l'acquedotto di Montepacciano (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 47r).

4.68 - 1287. Nerolo *d. Iohannis* è tra i fideiussori di d. Oddo *d. Gualfredi de Oddis*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, cc. 58v-59r).

4.69 - 1288. Nerolo *d. Iohannis* e Bartolomeo di Egidio ricevono 5 libre dal comune di Perugia come risarcimento per i danni arrecati ad una loro vigna *in Pastina occasione aqueductus Montis Paçani* (MASSARI 24, c. 72r).

4.70 - 1288. D. Ugolino *Neroli* fa parte di una commissione di *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S.Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto (RIFORMANZE 10, c. 55rv).

4.71 - 1289. Nerolo *d. Iohannis* figura tra gli *assessores comunis Perusii…super assessorie equorum quam super mortuis, magagnatis videndis et cognoscendis et examinadis et etiam iudicandis a kallendis maii proximi*, in forza di una *reformatio* dei rettori delle Arti del 31 dicembre 1288. Egli deve ricevere inoltre 30 fiorini d'oro per un cavallo *quem ipse Nerolus assignavit coram assessoribus equorum comunis Perusii pro exercitu de mense iulii proxime preteriti pro comune Perusii facto contra Fulginates*; il cavallo è stato venduto per conto del comune, tuttavia non risulta fosse magagnato (MASSARI 25, cc. 6v, 8v).

4.72 - 1290. *Iacobus* del q. Ugolino Novello di Coccorano dispone nel suo testamento che suo nipote d. Ugolino *Neroli*, figlio della sua defunta sorella d. Imiglia, abbia un legato di 1000 l. ravennati, nel caso che il suo figlio ed erede universale Filippo muoia senza eredi. Ugolino, insieme a quest'ultimo, è anche nominato fidecommissario ed esecutore testamentario (Archivio del monastero della Beata Colomba di Perugia, Miscellanea, perg. n. 1).

4.73 - 1290 Elemosina *Contis d. Rainerii* qui vulgo vocatur Poppulus*, accusa Ugolo *Iohannelli*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo di aggressione a mano armata nei suoi confronti (CAPITANO 1290 [15], reg. 2, c. 74rv).
*Appartenente al gruppo degli *Archipresbiteri*?

4.74 - 1291. *Popollus* [Elemosina] *Conti/Comitis d. Rainerii* è condannato a 11 libre in quanto *inventus in villa Spine cum una spata, una planella et una gorçera*; garantisce per lui Tommaso *Pagane de villa Spine tabernarius*. Altra condanna successiva per lo stesso reato di porto di armi proibite, questa volta a 40 soldi; in questo caso, si specifica che il condannato abita nella parr. di S.Lucia di P. Sole (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, cc. 46v, 158v).

4.75 - 1291. Tra i testimoni al *codicillum* aggiunto al suo citato testamento da *Iacobus* di Coccorano, d. Ugolino *Neroli*, Nerolo *d. Iohannis* e [....]lo *Neroli* (Archivio del monastero della Beata Colomba di Perugia, Miscellanea, perg. n. 1).

4.76 - 1291. D. Ugolino *Neroli* è tra coloro che versano al comune di Perugia 222 libre e 10 soldi, corrispondenti a 100 fiorini d'oro, in qualità di fideiussori dell'ex podestà Ranaldo di Pontarolo, condannato a tale pena pecuniaria da d. *Iacobus* di d. Tancredi, sindaco del comune *super examinationem dicti d. Ranaldi*; la quota individuale, versata da ciascuno dei fideiussori, in numero di 47, è di 2 fiorini d'oro (MASSARI 28, c. 14r).

4.77 - 1292. Nerolo *d. Iohannis*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo, è fideiussore degli accusati in un procedimento penale contro alcuni personaggi legati all'eremo di S.Nicola di Virgiliano, presso Preggio, imputati di reati quali l'aggirarsi armati nel territorio di questo castello e l'aver dato ospitalità ad uno di essi, accusato di omicidio (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, c. 116v).

4.78 - 1292. Tra i testimoni di un altro *codicillum* aggiunto al testamento di *Iacobus* di Coccorano, d. Ugolino *Neroli*, Nerolo *d. Iohannis* e Rubeo *Neroli* (Archivio del monastero della Beata Colomba di Perugia, Miscellanea, perg. n. 1).

4.79 - 1293. D. Ugolino *Neroli* fa parte di una commissione di *sapientes* eletta *super adventu dominorum cardinalium et curie romane* a Perugia (RIFORMANZE 10, c. 209r).

4.80 - 1294. Nerolo *d. Iohannis* deve svolgere una ambasceria a Gubbio della durata prevista di cinque giorni, a 30 soldi al giorno. Lo stesso Nerolo, come *superstes fontis vie de Voltolis in pede rei Nicolutii Iacobi*, riceve dal comune di Perugia 100 libre *pro ipso fonte fieri faciendo* (MASSARI 33, cc. 5v, 12r).

4.81 - 1294. D. Ugolino *Neroli* fa parte di una commissione di *sapientes*, incaricata di stabilire il tenore della pattuizione tra l'abbate di S.Pietro di Perugia e gli uomini di Casalina, per ciò che riguarda l'acquisizione del terreno per la costruzione delle mura del castello (RIFORMANZE 10, cc. 180v-181r).

4.82 - 1295. D. Ugolino *Neroli*, di P. S.Angelo, accusa Giovannello *d. Rainerii* [?] e Guglielmuccio *Fabruci*, di P. S.Pietro, di non essersi trattenuti a palazzo, sotto pena di 10 libre, sinchè non avessero pagato quanto a lui dovuto; da una annotazione a margine dell'atto di accusa risulta che i due sono stati condannati.
Vi è un'altra analoga denuncia in data successiva, questa volta contro il solo Guglielmuccio *Fabrucii* (PODESTA' 1295 [24], reg. 3, cc. 33rv, 83v).

4.83 - 1296. I due mugnai che gestiscono il mulino di Nerolo *d. Iohannis*, sito sul Tevere, nelle pertinenze di Ramazzano, promettono al comune di Perugia e al capitano del popolo di ottemperare ai loro precetti e di non esportare né lasciare che si esporti *grascia* dal territorio perugino (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3 bis, c. 1v).

4.84 - 1297. D. Ugolino *Nerroli/Neroli* fa parte di tre commissioni di *sapientes* ed è tra i fideiussori del podestà uscente, che si sottopone a sindacato (RIFORMANZE 10, cc. 291v, 297rv, 300r, 310v).

4.85 - 1298. D. Ugolino *Neroli* è tra gli ambasciatori che devono accompagnare il podestà e il capitano del popolo a *castrum Plebis ad venerabilem patrem d. Matheum de Aqua Sparta cardinalem* (MASSARI 37, c. 12r).

4.86 - 1298. D. Ugolino *Neroli* e d. Lamberto *d. Iannis de Podio, legum professores et legentes in civitate Perusii omnibus audire volentes* [così], ricevono dal comune di Perugia 300 libre [ciascuno?] come onorario per il loro *officium* di *advocati ipsius civitatis*. In calce alla registrazione contabile si legge "*Re*[*cepit*?] *d. Gualfredutius d. Iohannis d. Balionis*". Più avanti, si fa riferimento ad una sentenza da loro emessa per delega del capitano del popolo e dei consoli (MASSARI 37, cc. 19r, 33r).

4.87 - 1298. D. Ugolino *Neroli iudex*, per conto di suo padre Nerolo e per Ceccolo *Comitis*, paga la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 2, c. 242r).

4.88 - 1298. D. Ugolino *Neroli* fa parte, per Porta. S.Angelo, di tre commissioni di *sapientes* ed è, insieme a Nerolo *d. Iohannis*, tra i fideiussori del capitano del popolo uscente, sottoposto a sindacato (RIFORMANZE 10, cc. 327r, 340r, 347rv, 352r).

4.89 - 1299. Nerolo *q.d. Iohannis* e Ceccolo *Contoli d. Rainerii* versano la *pensio* dovuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia per i beni già di Guiduccio *de Mincio de Teuza* (CENSI 2, c. 44r).

4.90 - 1299. Ninolo *Pelloli q.Iohannelli d. Ugonis* paga alla canonica perugina la *pensio* di 12 denari a nome di suo padre, per due anni, per proprietà non specificate in città e nel comitato (CENSI 2, c .43v).

4.91 - 1299. Nerolo *Iohannis* acquista dai *superstites bladi* del comune di Perugia per P. Eburnea una corba di grano al prezzo di 50 soldi (MASSARI 39, c. 27v).

4.92 - S.D. [ma 1260-61]. d. Giovanni *Archipresbiteri* ha debiti per un totale di 83 l. e 13 soldi con tre creditori (CATASTI 1, cc. 98r, 229r, 232r).

4.93 - Nel Libro Rosso del 1333 vi sono: *Iohannellus* di d. Rainuccio *archipresbiter* (la minuscola iniziale è del Fabretti) *de S. Valentino* e Conte, "ser" Bartolomeo e Nicola, figli di Ciccolo di Conte, di P. S.A. (FABRETTI, pp. 104 e 114).

SCHEDE FAMILIARI

B

5.

Baglioni

Perugia

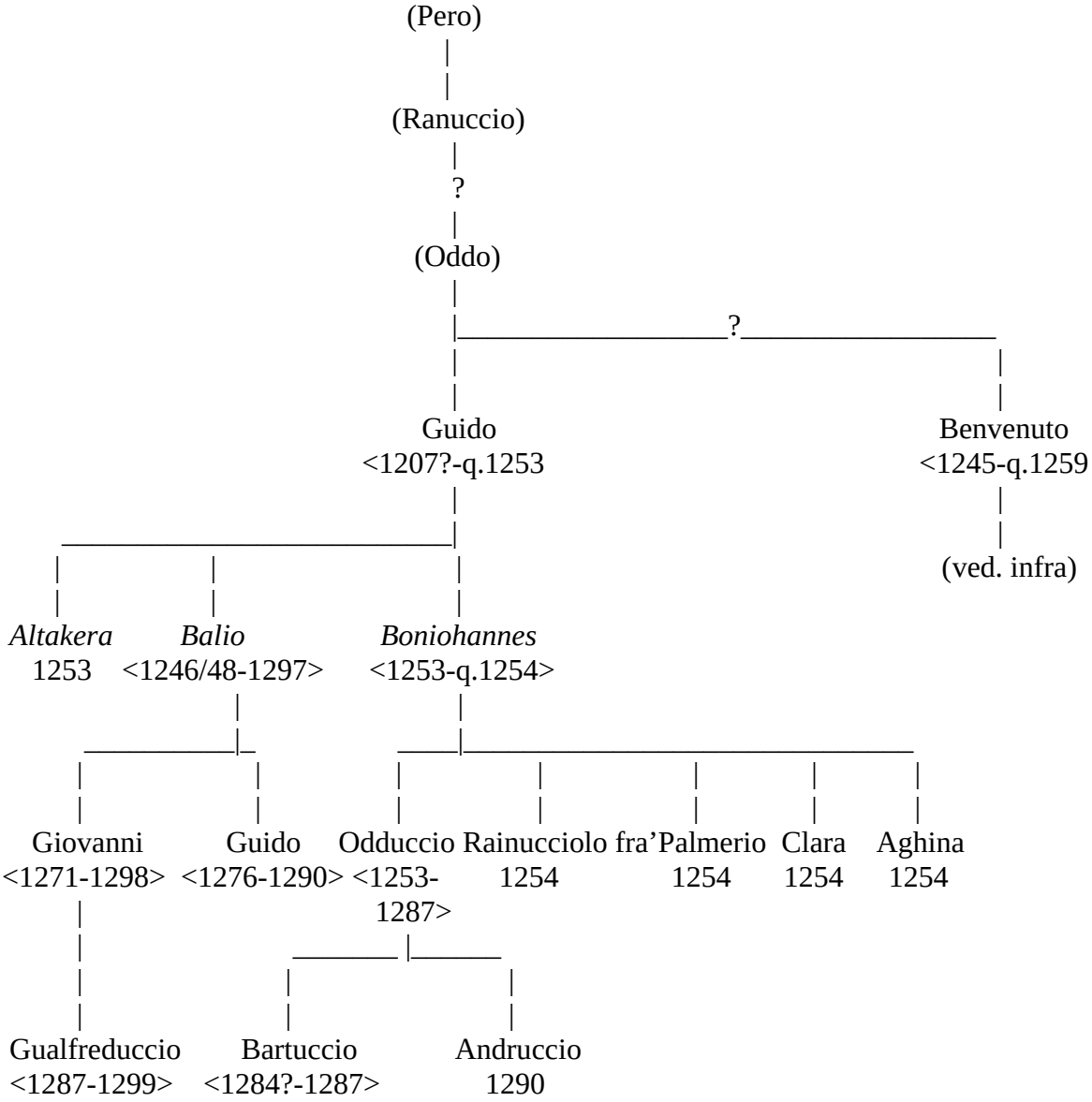

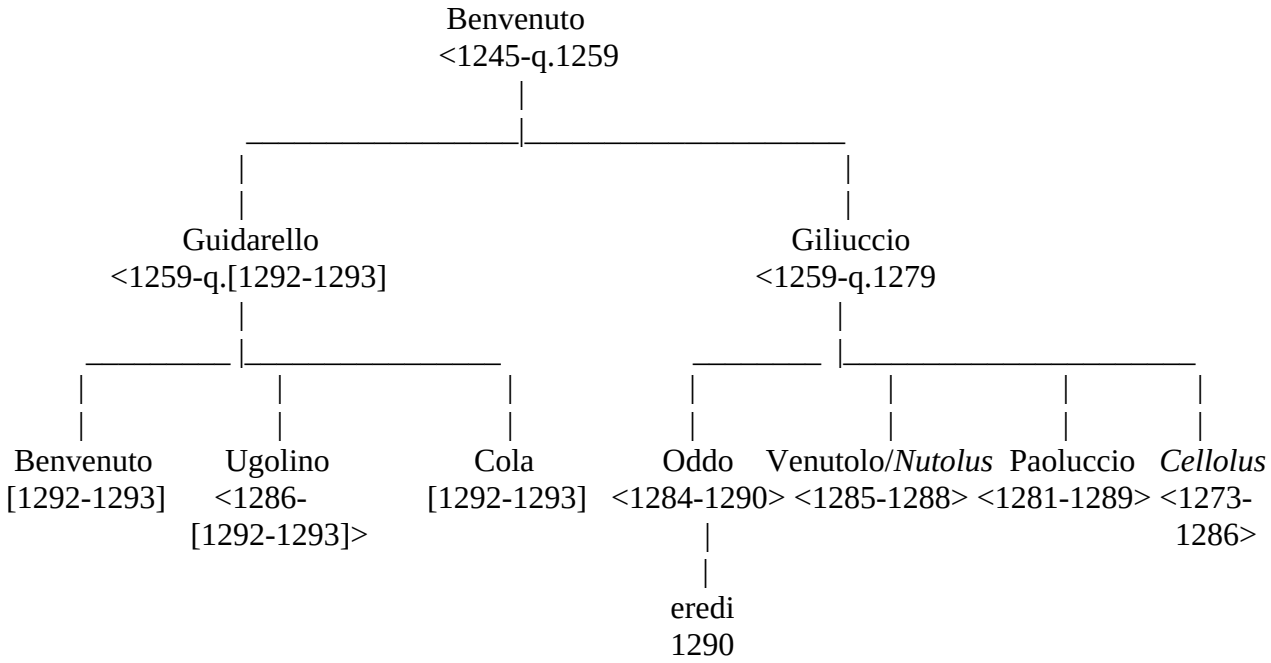

Nel 1244 e nel 1246 è attestato un *Benvenutus Guidonis Oddonis* il quale presenzia come teste a due atti giudiziari (CDP, pp. 437 e 450); lo stesso, nel 1248, è uno degli incaricati dal *Consilium civitatis* di esaminare una vertenza tra S. Maria di Valdiponte e il comune di Perugia (Ivi, p. 471). Vi è poi un *Balglo Oddonis* che, nel 1247, risulta essere proprietario di una casa *iuxta mercatum Perusii*, nella parr. di S.Maria di Mercato (BANDITI n. 31). Il primo di questi due personaggi può essere identificato con il Benvenuto *Oddonis* che parrebbe essere fratello di Guido *Oddonis* e che quindi, in questo caso, sarebbe invece figlio di quest'ultimo? Il secondo è forse un fratello di Guido ed, eventualmente, di Benvenuto?

Recentemente è stata avanzata l'ipotesi che Oddo, avo di d. *Balio*, si identifichi con Oddo di Ranuccio di Pero, fratello di Buonbarone e nipote di Oderisio di Pietro di Ranuccio *Blanci*, personaggi di notevole rilievo nella Perugia dell'età consolare e protopodestarile; questo Oddo sarebbe altresì l'antenato di un'altra grande stirpe magnatizia perugina, quella degli Oddi, per i quali si veda *infra*, 75. (C. CUTINI-S.BALZANI, *Podestà e capitani del popolo a Perugia e da Perugia (1199-1350)*, estr. da *I podestà dell'Italia comunale. Parte prima: reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII secolo-metà XIV secolo)*, a cura di J. C. MAIRE VIGUEUR, Roma, École Française de Rome - Isituto storico italiano per il medio evo, 2000 (Collection de l' École Française de Rome, 268 – Nuovi studi storici, 51), pp. 720-722). A sostegno di questa ipotesi vi è anche il fatto che nel 1185, Oderisio e il nipote Bonbarone ricevono in enfiteusi metà della torre e del *palatium* della chiesa perugina di S. Severo *de platea* e metà di tutte le possessioni della detta chiesa nella citta' e nel territorio in considerazione della loro *fidelitas* e dei molti *servitia* resi al capitolo e che dovranno essere ancora resi in futuro (CENSI 1, c. 30r; regesto in CDP, p.681): orbene, d. *Balio* ed i discendenti di Benvenuto di Oddo risultano essere comproprietari di tale torre e *palatium*, che nel frattempo erano stati locati al comune di Perugia per ospitarvi il capitano del popolo e che poi tra il 1292 e il 1293 sarebbero stati ceduti al detto comune (ved *infra*, 5.150-5.157). Contro questa ipotesi, tuttavia, vi è il documento del 1253 (ved. *infra* 5.4), in cui viene menzionato come testimone *Boniohannes Guidonis Oddonis* ***Carmini*** [o ***Carminii***], che dovrebbe essere il fratello di d. *Balio*; per cui sembrerebbe che l'avo dei due fratelli non sia

Rainuccio di Pero, ma un non meglio identificato *Carminus* o *Carminius*, anche se è possibile che si tratti di un soprannome.
Nel 1282, troviamo un Baglione di Guido di Oddo tra i condomini di Castel Perio che si sottomettono al comune di Orvieto (FUMI, pp. 325-326. MANENTI, p. 317): è un caso di omonimia? Probabilmente le cose stanno così visto che, allo stato delle conoscenze, non risultano tracce della presenza patrimoniale di questa famiglia perugina in territorio orvietano.

5.1 - 1207. Guido *Oddonis** è tra i consoli perugini (CDP, p. 92).
*Da identificare con il padre di *Balio* e *Boniohannes*?

5.2 - [1246-1248]. D. *Baglonus* risulta essere stato tra i *milites* perugini prigionieri in Puglia dopo la disfatta del 1246 ad opera delle truppe di Federico II (NICOLINI, Reformationes..., pp. 87, 88, 92, 94, 99, 103).

5.3 - 1245-1250. D. Benvenuto *Oddonis/Oddi/Odi* è tra i testimoni ad alcuni atti giudiziari (CDP, pp. 443, 474, 493, 499)

5.4 - 1253. Un atto di vendita riguardante parte di un molino presso Ponte S.Giovanni, ceduto al monastero di S.Giuliana da Paolo e Andrea *olim d. Acerbi*, viene rogato *in civitate Perusina, in quadam camera domine Altekere olim d. Guidonis Oddonis, posita iuxta forum eiusdem civitatis*, alla presenza tra gli altri di Iovanello *q.d. Ranaldi Monaldi* e di *Boniohannes Guidonis Oddonis Carminii* (S. GIULIANA, p. 115).

5.5 - 1254. *Domina* Dialta, *uxor q.d. Boniohannis Oddonis*, e Oddo, figlio di lei e di *Boniohannes*, a nome proprio e di Rainucciolo, *frater* Palmerio, *domina* Aghina e *domina* Clara, anch'essi figli dell'attrice e del suo defunto marito, vendono al monastero di S.Giuliana cinque parti su ventinove di un molino in comitato perugino *in flumine Tiberis iuxta Pontem S.Iannis ex parte superiori*, al prezzo di 160 libre di denari minuti in fiorini grossi d'argento (S. GIULIANA, n. 5).

5.6 - 1256. Un atto di quietanza stipulato a favore del monastero perugino di S.Giuliana viene rogato a Perugia *ante cameram d. Balionis* (S. GIULIANA, p. 381).

5.7 - 1257. *Balio Guidonis Oddonis* è tra i testimoni del compromesso tra i comuni di Orvieto e di Todi, che si rimettono all'arbitrato dei magistrati perugini per dirimere le loro controversie (FUMI, pp. 212-213).

5.8 - 1258. Petriolo, *qui consueverat stare cum d. Baione*, è condannato a 100 l. per avere ferito Mafeo *Centurarie in trebio vie que vadit ad turrem d. Baionis* (BANDITI, n. 519).

5.9 - 1259. Pietro *Marci, bailitor* del comune di Perugia, *existens iuxta flumen Tiberis in loco qui dicitur Getola ante domum molendinorum d. Banglonis q.Guidonis Oddonis et Guidarelli et Giliucci olim d. Benvenuti Oddonis et Oddutii d. Boniohannis*, da parte di Armanno giudice del detto comune, ordina a Murico *olim Fendoli, familiaris* del detto d. *Banglo*, ed ai quattro *molendinarii* dei detti molini, presenti, di non apportare alcuna modifica *in dictis molendinis vel in clusa ipsorum…et quod in ipsa clusa et molendinis non fieret aliqua elevatio nec aliqua impositio…nec fiat immissio alicuius assidis seu aliquarum assidum in ragiis ipsorum molendinorum existentium ab utraque parte Tiberis* senza il permesso del detto giudice e finché non

si stabilisca se tali lavori possano arrecare danni al molino del monastero di S.Giuliana e consorti, vale a dire la pieve di Campo e d. Egidio *d. Simonis* (S. GIULIANA, n. 1).

5.10 - 1259. Odduccio *Boniohannis* fa quietanza a Nero *domine Marie*, procuratore di S. Maria di Monteluce riguardo un terreno da lui venduto al monastero per 80 libre (S. MARIA DI MONTELUCE, 73).

5.11 - 1259. D. *Uddutius d. Boniohannis* è eletto nei Cento consiglieri per Porta, in riferimento a Porta S.Pietro (ANSIDEI, p. 247)

5.12 - 1259 [1260]. d. *Baglonus*, di P.S.P., è uno dei Cento consiglieri per Porta (ANSIDEI, p. 248).

5.13 - 1260. D. *Baglonus d. Guidonis Oddonis* è condannato a 10 l., su denucia di *Dinellus* procuratore di d. Uguccio per non aver ubbidito all'ordine del giudice di trattenersi nel palazzo del comune *pro debito quod tenetur idem d. Ugucio* (BANDITI, n. 695).

5.14 - 1260. D. *Baionus* è ambasciatore (ANSIDEI, p. 224).

5.15 - 1261. Tra i confinanti di quattro terreni, tre nelle pertinenze di Cerqueto e uno in quelle di Fratta [*filiorum Azzonis*], *d. Balio pro uxore* (CENSI 2, c. 66r).

5.16 - 1261. D. *Baliono* è tra i testimoni alla costituzione da parte del capitano del popolo perugino di un procuratore per ricevere dal priore di S.Basilio *de Urbe* quietanza per la distruzione da parte del detto comune dei beni del priorato a Pian di Carpine e a S.Maria Rossa (DIPLOMATICO IV 8 74. BARTOLI LANGELI 1969, p. 452).

5.17 - 1261. D. *Baglone Guidonis Oddonis* è tra i testimoni ad alcuni atti riguardanti il saldo di un debito del comune di Perugia nei confronti di due mercanti romani (DIPLOMATICO IV 8 64, 65, 68. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 455, 460, 465).

5.18 - 1262. D. *Balio* è tra i fideiussori di Guido *marchio*, invitati a far sì che il detto Guido ritorni *in fortia d. potestatis et in captivitatem sicut erat prius, ad penam et bannum quod d. potestats vellet auferre* (NICOLINI, Reformationes..., p. 33 nota 3).

5.19 - 1262. D. *Balio* ha un incarico per conto del comune di Perugia nell'ambito di una controversia con i fiorentini (NICOLINI, Reformationes..., p. 58).

5.20 - 1262. Il giudice del podestà ingiunge a d. *Balionus* che, insieme a d. Munaldo *de Coppolis*, a d. Andrea *d. Gualfreducii*, a Iacobello *d. Benvenuti* e a Gentile *d. Armanni*, *solvat hinc ad diem* [spazio bianco] *id in quo condempnatus est presbiter Sacçente olim prior hospitali* [così] *de Colle*. Due mesi dopo i medesimi, meno il detto d. Munaldo, ricevono l'ingiunzione di pagare 100 soldi *V iudicibus comunis Perusii pro salario questionis que fuit inter prior de Colle et d. Filippum sindicum comunis Perusii* (PODESTÀ 1243-62 [2],cc. 183r, 185v).

5.21 - 1262. D. *Baglone* di P.S.Pietro, insieme ad altri, è multato per danni a vigne, dove andava "*ocellando*" (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 245v).

5.22 - 1263. D. *Baionus* è tra coloro cui è stato ordinato dal capitano di lasciare entro la giornata la città, di comunicare il luogo di residenza e di rimanervi sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v).

5.23 - 1263. D. Oddo *de S. Ianne* è condannato all'esilio (INQUISITIONES, p. 566 nota 328).

5.24 - [1264]. Dagli atti di una lunga vertenza giudiziaria tra la comunità di Montecchio, odierna Treja, in provincia di Macerata, e *Ballio*, "figlio di Guido Baglioni" di Perugia, agitata tra il 1278 e il 1296 di fronte al tribunale pontificio, e da altri documenti, risulta che costui era stato nominato ai primi di gennaio di quest'anno podestà del castello; la designazione, avvenuta dietro suggerimento del rettore della Marca, si doveva anche al fatto che *Balio* aveva già ricoperto la carica di "podestà di San Severino, Visso, Bettona, Narni, Cascia, Norcia e capitano militare a Foligno" ed "era stato inoltre invitato a reggere l'ufficio di podestà da Modena, Borgo S.Sepolcro, Spello e dalle capitanerie di Camerino e Parma, ma non aveva accettato tali incarichi"; il valore del suo patrimonio si affermava ascendesse alla somma di *quadraginta milia marcarum argenti*.
Secondo quanto sostenuto dai Montecchiesi *Balio*, poco dopo l'assunzione del suo mandato, avrebbe fatto fuggire segretamente Corrado di Antiochia, nipote di re Manfredi, il quale era stato da essi catturato due mesi prima con uno stratagemma durante l'assedio del castello marchigiano, rimasto fedele alla parte pontificia, da parte delle truppe ghibelline; il fatto sarebbe avvenuto su istigazione del suocero di Corrado, Galvano Lancia, il quale si riteneva avesse corrotto il Baglioni. Appena gli abitanti del luogo si erano resi conto dell'inganno che era costato loro la perdita del prezioso ostaggio, avevano preso d'assalto il palazzo podestarile, al grido di "*moriatur, moriatur, ubi est latro*?" costringendo *Ballio* e la sua *familia* ad una precipitosa fuga e ad abbandonare al saccheggio degli assalitori tutte le sue proprietà. Non potendo catturare il fuggitivo, i Montecchiesi si erano rivolti al pontefice Urbano IV, che allora si trovava ad Orvieto, accusando il nobile perugino "di infedeltà e di tradimento"; alla convocazione del papa *Balio* rispose, come sembra, recandosi alla prima udienza del processo *bene cum trecentis militibus, filiis militum et aliis bonis hominibus equester*, "fra i quali diversi nobili perugini come Gualfreduccio di Antimiano e Oddo e Odduccio degli Oddi"*. La prima fase del procedimento si chiuse con la richiesta da parte del tribunale di garanzie da parte dell'accusato, il quale presentò la fideiussione di ottanta suoi concittadini** (MERIGGI, pp. 86-92).
*Non vi è, per quanto mi consta, alcun "Gualfreduccio di Antimiano" tra la "nobiltà perugina" dell'epoca: forse si tratta di Gualfreduccio di Ianne o di Gualfreduccio di Guido di Antognolla (ved. scheda *domini* di Antognolla, 3.). Quanto poi a "Oddo e Odduccio degli Oddi", essi dovrebbero identificarsi con Oddo di Palmerio e con il suo omonimo figlio (ved. scheda Oddi, 75.).
**Tra costoro, Saraceno "di Lucarello", sarà probabilmente "di Bucarello", dei Montemelini (ved scheda 66.), Gualfredo di Giacomo, degli Oddi? (ved. scheda 75.), Odduccio (ved. nota precedente).

5.25 - [1265]. "Il successore di Urbano IV, Clemente V….stabilì in cuor suo di non dare eccessivo credito né alle giustificazioni del Baglioni, né alle accuse dei Montecchiesi, ma con spirito diplomatico ordinò in un primo momento a Manfredi, vescovo di Verona e Rettore del Ducato di Spoleto e della…Marca, di indagare sui fatti di Montecchio e di punire i colpevoli della fuga di Corrado e, in seguito, comandò a Simone Paltinieri, legato pontificio nella Marca, di inquisire *diligenter* su tutta la questione. Né Manfredi né il cardinale Simone Paltinieri poterono altro rilevare che l'innocenza del Baglioni il quale non poté che essere assolto" (MERIGGI, pp. 92-93).

5.26 - 1265. Tra i confinanti di un casalino nel castello di Cerqueto, Brunaccio *Clarii pro d. Baliono* (CENSI 1, c. 51v).

5.27 - 1265. Tra i confinanti di un casalino nel castello di Cerqueto, *d. Balionus Guidonis Octonis pro uxore sua donna Iacoba* (CENSI 1, c. 57r).

5.28 - 1265. Tra i confinanti di un casalino nel castello di Cerqueto, *filii Clari, homines d. Balionis* (CENSI 1, c. 194v. CENSI 2, c. 81r).

5.29 - 1266. D. *Baionus* è ambasciatore (RIFORMANZE 6, c. 139r).

5.30 - 1266. Odduccio *d. Boniohannis Guidonis Oddonis* chiede al Consiglio speciale e generale di essere rimborsato dei danni dati ad una sua vigna in città, presso il Campo di battaglia (RIFORMANZE 6, c. 113v).

5.31 - 1266. D. *Baionus d. Guidonis Oddonis* è fideiussore di d. Martino *Berardi*, eletto podestà di Chiusi (RIFORMANZE 6, c. 142v).

5.32 - 1266. Tra i confinanti di due casalini a Cerqueto, d. *Balionus* (CENSI 2, c. 210r).

5.33 - 1266. D. *Baionus* è tra coloro che sono multati per aver parlato nel Consiglio maggiore, contro la proibizione del podestà (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 85v-86r, 126v-127r).

5.34 - 1266. D. *Baionus d. Guidonis Oddonis* è tra i fideiussori di d. Oddo *de Oddis*, eletto camerario del comune per sei mesi, e di d. *Iohannellus* di Rainaldo, eletto alla stessa carica per i rimanenti sei mesi (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 278r).

5.35 - [1267]. Clemente IV, dopo aver assolto i Montecchiesi *in foro conscientie*, dall'aver sottratto a Corrado di Antiochia, loro prigioniero, i beni di cui disponeva all'atto della cattura (ved. *sopra*, 5.24), indirizza al podestà del castello una lettera datata 16 dicembre nella quale dichiara "che Corrado era fuggito *aliquorum procurante malitia* mentre Baglioni aveva dato col suo atteggiamento soltanto *materia suspitionis*. Era questa una specie di assoluzione del podestà da parte del papa che più avanti nella lettera perfino lo elogierà [così!] per i suoi meriti" (MERIGGI, pp. 93-94)

5.36 - 1267. Tra i confinanti di un casalino *prope portam Cerqueti*, d. *Balio* (CENSI 1, c. 13v).

5.37 - 1267. D. *Balio d. Guidonis* è tra i testimoni ad un atto giudiziario celebrato a Perugia, *in Consilio maiori comunis Perusii* (DIPLOMATICO, IV 9 91).

5.38 - 1268. D. *Balio* fa parte del Consiglio speciale e generale perugino (RIFORMANZE 6, c. 196rv).

5.39 - 1268. L'otto maggio di quest'anno, il Consiglio speciale perugino delibera all'unanimità, tra le altre cose, *super facto Camarini, quod potestas et capitaneus habeant d. Baglonem et, si placuerit ei quod iterum mictantur littere vel ambaxatores Camarini, mittantur ad suam voluntatem et circa quod sit honor comunis*. Due giorni dopo, il capitano propone al detto Consiglio di deliberare *super ambaxata quam d. Brodarius d. Compagnonis et d. Finaguerra d. Finaguerre, ambaxatores comunis Camerini, tulerint comuni Perusii ex parte ipsius comunis, quod talis fuit: dixerint enim, nomine comunis Camerini, respondendo ambaxate comuni Camarino facte per comune Perusii super facto d. Baglonis, quod parati erant finaliter contra illos de Monteclo facere quicquid placeret comuni Perusii et super guerra movenda et represaliis fatiendis contra illos de Monteclo*, et in omni eo quod placeret et esset honor comunis Perusii*. A tale proposito, il Consiglio delibera all'unanimità *super facto d. Baglonis, quod habeant d. Baglonem potestas, capitaneus et consules, et quicquid per ipsis super eius negotium ordinatum fuit exequtioni mandetur* (RIFORMANZE 6, cc. 194rv, 195r-196r).
*Si fa indubbiamente riferimento ai fatti relativi alla podesteria di d. *Balio* a Montecchio nel 1264; a tale proposito, il Meriggi osserva che "il Baglioni, intenzionato ad avere una riabilitazione completa, dopo la cattiva fama che si era sparsa in tutta la Provincia…in un primo momento *fecit dictum commune* [*Montecli*] *et homines ipsius pluries requiri per licteras suas et ambassiatores*

suos et communis Perusii et quod ipse paratus erat redire ad ipsum castrum cum effitialibus [così, sarà "*offitialibus*"?] *quos habere debebat in dicto et exercere dictam potestariam sicut tenebatur*, avendo avuto interessamento anche *ex parte communis Camerini*, dalla cui diocesi dipendeva il paese, in seguito dato che Montecchio per la brutta esperienza passata non gli rispondeva perché non aveva assulutamente intenzione di farlo ritornare a concludere il suo mandato podestarile, intentò una causa civile contro il Comune per esigere l'intero salario che gli era stato promesso per la carica a cui era stato destinato per un anno e otto giorni, ammontante a ottocento libre ravennati, e altre duecento libre per danni morali e materiali…Il processo iniziò con molto ritardo a causa del succedersi di ben quattro papi nel breve spazio di tempo che andava dal 1268 al 1277" (MERIGGI, pp. 94-95)

5.40 - 1269. D. *Balionus d. Guidonis* si presenta ad una seduta del Consiglio speciale e generale perugino a perorare la causa dei Bettonesi, i quali chiedono che venga loro tolto il bando imposto dal comune per aver spostato dei termini confinari a danno degli abitanti di Deruta (RIFORMANZE 6, cc. 308r-309r).

5.41 - 1269. Odduccio *d. Boniohannis* è tra i testimoni a due atti di citazione (SBANDITI 2, cc. 174v, 175r).

5.42 - 1270. Fr.Nicola, vescovo, di Città di Castello, *auctoritate…commissa et delegata a venerabilibus patribus dominis cardinalibus**, assolve dalla scomunica *d. Balglone Guidonis Oddi*, insieme a d. Andrea *filius q.d. Guiducii Nigri***, *pro eo quod venerunt ad castrum Collis cum fuit destructum in subsidium Guelforum de Civitate Castelli, eo tempore quo erant excommunicati et rebelles Ecclesie Romane* (AVC, 3, c. 177v).
*Siamo ancora in periodo di Sede vacante, dopo la morte di Clemente IV; il testo della delega, del 1269, si trova nel medesimo registro, a c. 147r.
**In margine all'atto vi è la seguente annotazione: *absolutio d. Balionis et d. Andree de Perusio*.

5.43 - 1271. D. *Balio* è tra i confinanti di due casalini a Cerqueto (CENSI 1, c. 139r).

5.44 - 1271. Risulta che d. *Balio* era stato eletto arbitro in una controversia tra i comuni di Perugia e Città di Castello, riguardante danni dati; alcuni atti della composizione di questa controversia sono stipulati a Perugia, *in camera domus d. Balionis in platea civitatis Perusii* (LIBRO NERO, pp. 150, 152, 153, 154, 156).

5.45 - 1271. D. *Balio*, insieme ad altri, garantisce per *Fuzolus d. Benvenuti*, condannato a 45 l. per essersi preso a pugni con d. *Iacobus d. Magistri* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 38v).

5.46 - 1271. *Zoanellus filius d. Baioni* è condannato a 10 l. per porto di coltello proibito; garantisce per lui d. Elemosina *Benedicti* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 2v).

5.47 - 1272. Odduccio *d. Boniohannis* garantisce per d. Marcello *Oddi*, condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 178r).

5.48 - 1273. D. *Baionus* è consigliere e ambasciatore (RIFORMANZE 7, cc. 8r e 12v).

5.49 - 1273. Il *filius d. Balionis* (quale?) è tra i consiglieri multati per essere usciti senza licenza dal *Consilium generalis* (PODESTÀ, 1270-73 [5], c. 81r).

5.49a - 1273. Cellolo di Ziliuccio di d. Benvenuto è multato per essersi trovato all'aperto dopo il terzo tocco; suo fideiussore è *Zacanellus d. Ofredutii Zacani* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 41r).

5.50 - 1274. D. *Ballionus* è ambasciatore (RIFORMANZE 7, c. 124r).

5.51 - 1275. D. *Balionus* è due volte ambasciatore (MISCELLANEA 1, cc. 2v e 56r).

5.52 - 1276. Guidarello *d. Bayonis* e Odduccio *de S. Zanne*, di P. S.P. , sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, c. 71r).

5.53 - 1276. Si propone al Consiglio speciale e generale del comune di Perugina di dar licenza a Pietro di Bartolo di Città di Castello di venire a Perugia *non obstantibus presaliis* per incontrarsi con d. *Ballione* suo fideiussore (RIFORMANZE 3, cc. 24r, 25r).

5.54 - 1276. D. *Balionus* è menzionato per dieci volte tra i componenti delle commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 1v, 2r, 3r, 11v, 14v, 15v, 18v, 19v, 20r, 20v).

5.55 - 1276. Si concede un salvacondotto a d. Ugolino *Ranochii* di Bettona e a Corraduccio *de castro Vaynano de Assisio…occasione compromissi quo habent sub domino Bayono* (RIFORMANZE 8, c. 111v)

5.56 - 1276. D. *Balio* è consigliere (RIFORMANZE 9, c. 166v).

5.57 - 1277. D. *Balio*, insieme a d. Gualfreduccio *d. Petri*, si oppone alla decisione del Consiglio speciale e generale di rendere esecutiva la messa all'asta dei beni di *Nutius*, marchese di Valiano, in seguito al mancato pagamento di una pena pecuniaria (RIFORMANZE 9, cc. 165v-167r).

5.58 - 1277. D. *Balio* fa parte di dieci commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 124v, 128r, 131r, 135r, 136v, 137v, 138v, 149r, 156v, 161r).

5.59 - 1277. Tra coloro che hanno venduto *camere* al comune di Perugia, Odduccio *d. Boniohannis* (DIPLOMATICO, IV 13 182 [c. 7v]).

5.60 - 1277. D. *Balio* riceve dal massaro del comune 20 libre per una ambasceria presso la curia romana *pro canonizatione S.Bevegnatis ultra solutionem quam recepit* (in precedenza, erano stati pattuiti 20 soldi al giorno); riceve inoltre 6 libre per un'altra ambasceria *ad Curiam per d. ducem ultra solutionem quam recepit*; ancora una somma non specificata per una missione *ad d. ducem*, insieme a d. Merlino (MASSARI 1 bis, cc. 10r, 34v, 49v).

5.61 - 1277. Tra gli ambasciatori che sarebbero andati a Roma presso la Curia pontificia, in compagnia del podestà e del capitano, con un compenso di 40 soldi al giorno, d. *Ballionus* (MASSARI 1 bis, c. 130r. MASSARI 3, c. 9r).

5.62 - 1277. Tra gli ambasciatori che si sarebbero recati *apud Curiam pontificis ad coronationem eiusdem*, d. *Ballionus* (MASSARI 1 bis, 138v).

5.63 - 1277. *Balio Guidonis Oddonis* versa al massaro del comune di Perugia 10 libre, come pagamento di una ammenda per una condanna non specificata (MASSARI 2, c. 18v).

5.64 - 1277. D. *Baionus* è fideiussore di Andriolo *Bonaquisti* di Bettona, inquisito per porto di armi proibite (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 2, c. 5v).

5.65 - 1278. Tra i confinanti di due terreni nelle pertinenze di Cerqueto, d. *Ballione* e d. *Ballione pro uxore* (CENSI 1, c. 267v).

5.66 - [1278-1296] A questo lasso di tempo si riferiscono gli atti, ancora inediti, della controversia di cui sopra si è detto (ved. 5.24, 5.25, 5.35, 5.39) tra d. *Balio* e la comunità di Montecchio; in tale vertenza, di cui non si conosce l'esito e che procedette a grande fatica tra molte e prolungate interruzioni, gli interessi dell'attore furono costantemente difesi dal giurista perugino Fomasio di Presenzano (MERIGGI, pp. 93-111)

5.67 - 1279. Odduccio *d. Boniohannis de Turri*, della parr. di S. Donato di P. S.Pietro, insieme a Giovanni di d. Ranaldo, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, garantisce per due uomini di *castrum Grifonis*, accusati di furto (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, c. 234v-235r).

5.68 - 1281. Guidarello *d. Balionis* versa al massaro del comune di Perugia 5 soldi *nomine decimi…pro una condempnatione de d. Balione…in X libris* (MASSARI 14 bis, c. 13r).

5.69 - 1281. "Baglione da Perugia" risulterebbe essere podestà di Gubbio* (CASAGRANDE 2001, p. 87).
*Da identificare con Baglione di Guido di Oddo? La cosa non è certa, anche perché lo storico locale Lucarelli, che dà la notizia, non indica la fonte da cui l'ha tratta (Ivi).

5.70 - 1281. D. *Balio Guidonis Oddonis* è ambasciatore presso Carlo d'Angiò e podestà di Gubbio*; riceve anche: 20 libre per una ambasceria a Viterbo; 40 soldi per un'altra ambasceria di un giorno *in curia romana*; 5 libre per essersi trattenuto cinque giorni a *Castrum Plebis*, insieme al podestà e al capitano del popolo, *occasione regine* (GALLETTI, p. 83 n. 11. MASSARI 15, cc. 22r, 58v).
*Ved. doc. precedente.

5.71 - 1281. D. *Baionus d. Oddonis*, di Porta S.Pietro parr.di S.Donato, viene condannato dal podestà ad una ammenda di 10 libre ed alla riparazione del danno, avendo ostruito e murato abusivamente *quadam viam regalem et vicinalem* sita nella detta Porta, in parr. di S.Donato *et a capite de parrochia S.Lucie*; il fatto è avvenuto nel novembre passato. Garantisce per *Baionus Copolus* di d. Bartolo, di Porta S.Pietro parr. di S.Maria di Mercato.
Il detto d. *Baionus* è anche fideiussore di Crescembene *Maçii*, di P. S.Pietro parr. dell'Ospedale, *superstans et offitialis comunis Perusii super strata Capannarum de Bagnaria*, condannato per estorsione nei confronti delle comunità del comitato tenute a fornire manodopera per i lavori relativi alla detta strada
Paoluccio di Gilio, P. S.Pietro parr.di S.Donato,* è condannato per porto abusivo di armi difensive; suo fideiussore è d. *Zacanus de Zacanis* (PODESTA' 1281 [12], reg. c, cc. 4r, 5r. PODESTA' 1281-1282 [13], c. 146r).
*Sulla probabile identificazione di costui, ved. infra, 5.84.

5.72 - 1282. D. *Balio* è uno dei cinque ambasciatori perugini che partecipano al *parlamentum* convocato a Bevagna dal rettore del ducato di Spoleto (GALLETTI, p. 80 nota 134. CAMERLENGHI 1, c. 97r).

5.73 - 1282. D. *Balgione* è tra i consiglieri che si riuniscono sotto le mura di Foligno assediata, nell'accampamento dell'esercito perugino (GALLETTI, p. 83).

5.74 - 1282. *D. Balio* riceve dal camerario del comune di Perugia 25 libre *pro expendendis et dandis in spiis euntibus in servitio comunis Perusii et pro facto comunis**. Lo stesso riceve anche 3 libre

pro uno tanburello quem retinuit in exercitu facto contra Fulgineum de mense iunii proximi preteriti (CAMERLENGHI 1, c. 290v).
*Un identico pagamento con la stessa motivazione viene fatto allo stesso *Balio* da un altro camerario del comune (Ivi, 315v): c'è stata una frode ai danni della pubblica autorità, in quanto *Balio* si è fatto pagare due volte per lo stesso motivo, o invece si tratta di due pagamenti diversi?

5.75 - 1283. Martino del q. Nicola di Montelabbate costituisce suo procuratore *Iohannellus d. Balionis*, insieme a Rainerio di Favarone, per la causa che ha con *Iacobus* e Blanco di Domenico *Sabboli* (VALDIPONTE 974).

5.76 - 1283. *Iohanellus d. Balionis de Santo Ianne* è fideiussore di un tale Cortonese *de Monte Ruffiano*, inquisito per aver acquistato una quantità di grano superiore a quanto stabilito dagli statuti; svolge la medesima funzione anche a favore di due soggetti accusati di aver acquistato una quantità di pesce superiore al consentito (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 88r. CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 58v-59r).

5.77 - 1283. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Castiglione della Valle *in loco qui dicitur Mestranti, d. Balionus* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, c. 34v).

5.78 - 1283. D. *Balionus de Sancto Zanne* è fideiussore di alcuni componenti del gruppo signorile dei *domini* di Monte Vibiano, sotto accusa per aver invaso dei terreni della chiesa di S.Vito di Montali e di averne sottratto le messi già mietute (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 101v).

5.79 - 1283. D. *Balionus de S.Iohanne* e *Oducius d. Boniohannis de S.Iohanne* sono fideiussori di d. Nicola *olim d. Ugonis*, condannato a 200 libre per adulterio (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 164r).

5.80 - 1284. Bartuccio *Oddoli** è tra coloro che accusano di aggressione a mano armata due abitanti di *villa Pontis S.Ianis*, che vengono condannati a 150 libre ciascuno; i fatti si sono svolti *in ecclesia S.Bartolomei de dicta villa*.
Oddo e Paoluccio di Giliuccio *olim d. Benvenuti* sono accusati da Guelfuccio *olim d. Gualfreducii* di non avergli restituito la somma di 220 libre; i due sono condannati a 10 libre, non essendosi trattenuti nel palazzo del capitano sinché non avessero saldato il debito (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 62v, 89r, 155v).
*Da identificarsi con Bartuccio di Odduccio *Boniohannis*? Lo fa ipotizzare il fatto che l'aggressione sia avvenuta nel contesto territoriale di Ponte S.Giovanni.

5.81 - 1285. Giovanni *d. Balionis* è tra i fideiussori di d. Bonconte di Coccorano accusato di aver colpito con un bastone le insegne del defunto re Carlo d'Angiò, dipinte su di una tavoletta ed esposte in una piazza perugina (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 25r-26r).

5.82 - 1285. D. *Balionus de Sancto Ianne* è fideiussore di Matiolo *Brune* di P. Sole, condannato per aggressione (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 171r).

5.83 - 1285. Odduccio *d. Boniohannis*, *Guolandrellus bubulcus prioris de Colle*, e d. Benvenuto, *prior de Colle*, vengono assolti per non aver commesso il fatto dall'accusa presentata da *Alferonus Andree quod de mense octubris proxime preterito iniuriose et violenter…sine iuris cognitione et licentia curie accesserunt ad quandam petiam terre sibi pertinentem positam ad Pontem S.Iannis…quam petiam terre habebat in tenuta per curiam perusinam et iusto titulo, intrando et laborando dictam petiam terre sibi pertinenti…et laborare faciendo cum bubus et aliis hominibus*

eorum auctoritate propria. A margine è annotato: "*Non fuerunt lecte infrascripte absolutiones*" (CAPITANO 1285 [10], reg. 4, c. 15r).

5.84 - 1285. D. *Balio d. Guidonis* (P.S.P. , parr. di S. Donato) è allibrato per 9000 l., Odduccio *d. Boniohannis* (stessa parr.) per 2500 l., Guidarello *d. Benvenuti* (stessa parr.) per 2000 l. e Venutolo e Paoluccio *Giliutii* (stessa parr.), ambedue per 500 l. *(LIBRA 1285, p. 239).
*Si noti che questi ultimi due allibramenti sono registrati di seguito all'inizio dell'elenco degli allibrati nella parrocchia, subito dopo quelli di d. *Balio*, di Odduccio e di Guidarello: ci sono quindi ragionevoli probabilità che che Paoluccio *Giliutii* possa essere identificato con il figlio omonimo di Giliuccio di Benvenuto di Oddo, mentre Venutolo, registrato con un identico allibramento (frutto di una divisione dei beni paterni?), dovrebbe essere un altro fratello di Paoluccio.

5.85 - 1285. Il podestà e il capitano, col consenso del Consiglio delle arti, nominano procuratori affinchè il comune di Bettona restituisca a d. *Balionus* le terre di sua proprietà nel distretto del castello, per le quali alcuni *nobiles et castellani* del luogo sono in lite con lo stesso *Balionus* (RIFORMANZE 5, c. 186r-187r).

5.86 - 1285. Il comune di Città di Castello paga al papa un'ammenda di 1000 fiorini d'oro per aver tenuto come proprio podestà d. *Balionem civem perusinum, tunc rebellem ipsius Ecclesie*, contro la proibizione della S. Sede, e per aver dato aiuto e consiglio ai Perugini nella guerra contro Foligno (ACC, Filze, III 14).

5.87 - 1286. Guidarello *d. Benvenuti* viene aggredito davanti alla sua casa, che si trova in P.S.Pietro ed è confinante con la casa di d. *Balio*; tra i testimoni citati vi sono due *famuli* del detto *Balio* (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, cc. 162r-163v).

5.88 - 1286. D. *Balio*, insieme ad altri, deve ricevere 11 fiorini d'oro come saldo di quanto gli spetta per una ambasceria presso la curia romana (MASSARI 23 a, c. 5r).

5.89 - 1286. D. *Balio*, qui denominato *d. Balio/Balionus Guidonis Saçarnis/Sançanis*, cioè *Sancti Zannis*, è tra i fideiussori sia di d. Bonifacio *d. Simonis* che del sindaco del comune di Nocera, i quali promettono di ottemperare ai precetti del podestà perugino (MASSARI 23 a, c. 10rv).

5.90 - 1286. Odduccio *d. Boniohannis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, è fideiussore in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, c. 36v).

5.91 - 1286. D. *Balionus*, insieme a Cellolo *d. Elemosine*, è fideiussore di *Iacobus Agnesole qui dicitur Avultronus*, condannato per aver aggredito insieme ad altri il rettore della chiesa di S.Mariano.
Paoluccio *q.Giliucii qui dicitur Bonçus*, insieme a Zucio *q.Iacopi d. Rainerii Bonaguide*, viene condannato per aggressione; garantisce per lui, tra gli altri, Ugucinello *d. Herigeti*, della parr. di S.*Antolinus*, (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 24v, 280v).

5.92 - 1286. D. *Baionus* è tra coloro che sono condannati a 100 soldi in quanto *fuerunt inventi de presenti mense maii habere clocanas sive intracasellas iuxta domos ipsorum per quam seu per quas decurrebat putredo in forum sive plateam comunis Perusii* (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 20r).

5.93 - 1286. d. Giovanni e d. Guido *d. Baionis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, sono tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta multati per 5 soldi per assenza

ingiustificata alla riunione del *Maius Consilium civitatis* del 3 giugno precedente (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 34r).

5.93a - 1286. Venutolo *Giliutii,* della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, deve avere dal comune di Perugia: 5 libre e 5 soldi per aver prestato servizio nella guerra contro Foligno per 11 giorni, con un cavallo; 33 libre 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito…de numero sexcentum militum*, per 16 mesi; 27 libre come saldo del prezzo di un suo cavallo, venduto per conto del comune; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*.
Odduccio *Giliucii*, della stessa parr., deve ricevere dal medesimo comune 5 libre e 10 soldi per aver prestato servizio nella guerra contro Foligno per 11 giorni, con un cavallo, più 20 soldi prestati da lui e dai suoi fratelli *Nutolus* e *Cellolus*, *pro opere aqueductus*
Guidarello *d.Benvenuti* deve avere dal detto comune 11 libre e 15 soldi per 17 giorni di servizio con due cavalli nella guerra contro Foligno, 33 libre 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito…de numero sexcentum militum*, per 16 mesi e 22 libre come saldo del prezzo di un suo cavallo venduto per conto del comune; suo figlio Ugolinuccio deve avere 25 libre *pro equo sibi imposito…de numero sexcentum militum*, per 12 mesi e 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*.
(DEBITORI, 2, cc. 25r, 62v, 42r)

5.94 - 1287. Elemosina, *famulus d. Balionis*, inquisito per aggressione, viene assolto dall'accusa; d. *Balio* non appare coinvolto nella vicenda (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 104v; reg. 5, c. 5r).

5.95 - 1287. Il *nobilis et potens vir dominus Iohannes domini Ball*[*i*]*onis de Sancto Ianne* è podestà di Cagli (Cagli diplomatico, pergamena non inventariata. Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli, *Pergamene*, n. 47)

5.96 - 1287. D. Oddo *de S. Ianne*, accusato insieme ad altri di aver tenuto riunioni sediziose nella sua casa, è condannato al confino a Bologna; tra i suoi fideiussori, d. Guido *d. Balionis* (INQUISITIONES, pp. 563-71).

5.97 - 1287. Bartuccio di Oddo *de S. Ianne* è multato per 10 l. e 10 soldi; la multa è condonata (INQUISITIONES, p. 566 nota 328).

5.98 - 1287. D. *Baionus*, come consigliere, esprime il suo dissenso, insieme a Oddo *de Oddis*, sulla deliberazione del Consiglio speciale e generale di rinviare ai *sapientes* la decisione sulla richiesta di *Iacobus* di Coccorano di procedere contro il comune di Gubbio, colpevole di aver favorito la fuga degli *homines* del detto *Iacobus*. A suo parere, il Consiglio avrebbe dovuto prendere immediatamente la decisione di rispondere positivamente alla petizione (RIFORMANZE 10, cc. 21v-22v).

5.99 - 1287. D. Giovanni *d. Balionis* è fideiussore di alcuni condannati per porto di armi proibite (CAPITANO 1287 [12], reg. 4, c. 34v).

5.100 - 1287. D. Guido *d. Balionis* è fideiussore di *Berreta Romagnolli*, inquisito per porto d'armi proibite (CAPITANO 1287 [12], reg. 8, c. 6v).

5.101 - 1287. Il capitano del popolo ordina a d. Giovanni *d. Baglioni* di versare al massaro 40 soldi *pro libra Bartuzi ser Pizoni* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 7v).

5.102 - 1287. Il capitano del popolo concede a d. Giovanni *filius d. Balionis*, ricevente a nome proprio e di suo padre d. *Balio et omnibus de familia ipsorum*, la facoltà *reprehendendi et*

accipiendi de bonis et rebus hominum de Camerino…secundum quod in sua represalia continetur, eccetto per quanto riguarda gli ambasciatori di Camerino; i beni così acquisiti dovranno anche essere denunciati agli *officiales* del comune (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 7v).

5.103 - 1287. Il capitano del popolo ordina a d. Gualfreduccio *d. Iohannis* di recarsi a *Castrum Plebis* per custodirlo *ad suum risicum et periculum* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 37r).

5.104 - 1287. D. Guido *d. Balionis* è tra i fideiussori di Salomeo *Mafei de Ponte S.Iannis*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 53v).

5.105 - 1287. D. Guido *d. Balionis* è tra i fideiussori di Oddo *d. Gualfredi de Oddis*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, cc. 58v-59r).

5.106 - 1287. D. Giovanni *d. Balionis* è tra i fideiussori di d. Venzolo *q.Uguitionelli* condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 72r).

5.107 - 1287. D. Giovanni *d. Balionis* è fideiussore di *Iacobus Faciolli de burgo S.Petri*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 105v).

5.108 - 1288. Munaldo *Raynalducii* accusa Guidarello *d. Benvenuti*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, di aver preso arbitrariamente possesso di una casa sita nella parr. di S. Maria di Mercato, che aveva in comune con l'accusatore, e di averlo cacciato fuori da essa, prendendolo per i panni e spingendolo fuori dalla porta. Tra i testimoni citati, d. "*Ghido*" *d. Balionis*, d. Gualfreduccio *d. Iohannis* e Vanne *famulus d. Balionis* (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 8r).

5.109 - 1288. D. Guido *d. Balionis*, di P.S. Pietro, è fideiussore di Simoncello *Oradoris, bailitor* del comune di Perugia, condannato a 20 soldi per non aver portato avanti una accusa.
Venutello *olim Giliutii d. Benvenuti** è condannato per aver aggredito d. Paolo *q.d. Acerbi*; Venzolo *d. Revelionis* è tra i suoi fideiussori (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 77v, 152r).
*Sulla collocazione di costui nell'ambito della famiglia, ved. sopra, 5.84

5.110 - 1288. Il Consiglio speciale e generale, su proposta di d. Oddo *de Oddonibus*, delibera di inviare ambasciatori a Bettona, affinchè i beni di d. *Balio de S. Ianne* in quel territorio non siano gravati in alcun modo (RIFORMANZE 10, cc. 53r-54v).

5.111 - 1288. D. Giovanni *d. Balionis* fa parte di una commissione di *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S.Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto. E' anche consigliere (RIFORMANZE 10, cc. 55rv, 65r).

5.112 - 1288. Nell'acquisto del castello di Montalera da d. Andrea *d. Uguiducii Nigri* per 9000 l.(ved. scheda *Nigri*, 74.100), i termini del contratto sono stati definiti *ad arbitrium ipsorum consulum* [*artium*] *et d. Balionis* (MISCELLANEA, 11, c. 10v).

5.113 - 1288. D. Guido *d. Balionis*, come ex capitano della *masnada forensium*, riceve 63 l *pro sua paga et solutione pro XXI diebus…et quia detur ei vexillum quod habet massarius comunis* (INQUISITIONES, p. 566 nota 328. MASSARI 24, c. 32r).

5.114 - 1288. D. Giovanni e d. Guido *d. Balionis* sono tra coloro che hanno accompagnato d. *Gualopinus socius et miles* del capitano del popolo nel luglio precedente, con due cavalli, ricevendo per questo 2 libre ciascuno
D. Giovanni *d. Balionis* deve avere 15 libre per una ambasceria svolta *ad Arete* [*Reate*?] *ad petendum et recuperandum d. Martolum qui est detentus in dicto loco* (ved. scheda Oddi, 75.210) (MASSARI 24, cc. 59r, 61r, 69v).

5.115 - 1288. Gualfreduccio *d. Iohannis d. Balionis* è podestà di *Castrum Plebis, districtus Perusii* (DIPLOMATICO, V 12 548-549)

5.116 - 1289. D. Giovanni *d. Balionis* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 11, c. 46r).

5.117 - 1289. Nel nuovo atto di compravendita del castello di Montalera da parte del comune di Perugia, d. *Balio d. Guidonis de S. Ianne*, insieme a d. *Iacobus* di d. Saracino di Monte Melino, è fideiussore di d. Andrea di d. Guiduccio *Nigri*, venditore (DIPLOMATICO, V 13 555).

5.118 - 1289. D. *Balio de S. Ianni de Perusio q. d. Guidonis* e suo figlio d. Giovanni sono nominati procuratori da Saracino di d. Guido e da suo fratello Guiduccio, marchesi di Valiana, per stipulare una convenzione col comune di Perugia *super portus de Valiana* (DIPLOMATICO, V 13 555).

5.119 - 1289. D. Giovanni e d. Guido, *filii d. Balionis de S. Ianne*, sono testimoni ad un atto di costituzione di procuratori da parte del comune di Perugia (RIFORMANZE 10, c. 12r).

5.120 - 1289. D. Giovanni *d. Balionis* è tra i testimoni, tutti di alto lignaggio, alla solenne dichiarazione resa dall'ambasciatore di Foligno di rimettersi alla volontà del comune di Perugia per ciò che riguarda le *novitates* apportate alle mura della città dopo la guerra del 1282 (RIFORMANZE 10, cc. 12v-15r).

5.121 - 1289. D. *Balionus, miles et nobilis vir*, è fideiussore, insieme ad altri, del comune di Perugia (MISCELLANEA 8, cc. 47r-50r).

5.122 - 1289. Gualfreduccio *d. Iohannis d. Balionis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, è fideiussore di Nesola *Trescolli de villa Pontis S.Iohannis*, attrice in una causa per aggressione e furto (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, c. 82r).

5.123 - 1289. D. Giovanni *d. Bayonis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, è tra i fideiussori di Bernardo *q.Iohannnis Simplicii*, minorenne, attore in una causa per aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 95r, 97r).

5.124 - 1289. D. Guido *d. Baioni*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, è fideiussore degli accusati in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 2, c. 33v).

5.125 - 1290. I marchesi di Valiana rinnovano la procura del 1289 a d. *Balio de S. Ianni de Perusio q. d. Guidonis* (DIPLOMATICO VI 1 602).

5.126 - 1290. D. Giovanni *d. Baionis* deve ricevere 20 soldi per una ambasceria ad Assisi.
Deve anche avere dal comune di Perugia: 3 libre *pro eo quod promisit in comunantiis Fossati libras octingenti denariorum pro vice sua*; 8 libre *pro solutione octo dierum quos ivit et stetit extra civitatem Perusii pro servitio comunis*, per una ambasceria a Roma insieme al podestà e al capitano del popolo (MASSARI 26 cc. 22r, 138r. MASSARI 27, cc. 34r, 40v).

5.127 - 1290. Leonarduccio *d. Crescembenis* accusa Ioannello *Letitie qui vulgo dicitur Avultronus, scutifer seu serviens Andrutii Odutii de S.Ianne*, di averlo percosso e ferito con un bastone *de mandato seu voluntate dicti Andrutii*, il quale viene anche denunciato; il fatto si è verificato *in Porta S.Petri…in via publica qua itur de foro ad campum Batallie*. Sono fideiussori di Andruccio d. Ugolino *d. Lamberti de Castelione*, della parr. di S.Lucia di P. Sole, d. Giovanni *d. Balionis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, d. Ianne *d. Gualfreducii de Podio*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo, d. Alardo *d. Odonis*, della parr. di S.Maria di P. S.Susanna, Nino *d. Iacomini*, della parr. di S.Valentino di P. S.Susanna, Nicoluccio *Pepi*, della parr.di S.Isidoro di P. S.Pietro (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 267r-268v).

5.128 - 1290. D. Giovanni e d. Guido *d. Balionis* sono tra i testimoni citati in un procedimento penale per calunnia nei confronti di *officiales* e *conestabiles* impegnati nel conflitto contro Foligno (CAPITANO 1290 [15], reg. 3, c. 7r).

5.129 - 1292. D. Giovanni *d. Balionis, qui dicit se esse emancipatus a dicto suo patre*, è uno dei fideiussori di un gruppo di uomini di Sigillo, accusati da Federuccio *Oddoli* di aver occupato illecitamente le sue terre sul Monte Cucco (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, cc. 50r-62v).

5.130 - 1292. I rettori delle arti deliberano che i *campsores* incaricati di saldare i debiti del comune verso d. Andrea [*q.d. Uguidicii Nigri*] *seu d. Balioni q. Guidonis et d. Iacobo de Monte Melino*, debbano essere rimborsati dai *superstites bladi Clusii*; si fa qui riferimento al residuo della somma dovuta per l'acquisto di Montalera (MISCELLANEA 13, c. 38r).

5.131 - 1293. D. Giovanni *d. Balionis* fa parte di due commissioni di *sapientes*; è anche tra i ventuno ambasciatori che si recano a Todi insieme al podestà e al capitano del popolo *pro sedandis seditionibus nuper ortis in civitate Tuderti* (RIFORMANZE 10, cc. 187v e 209r. MASSARI 31, c. 4rv).

5.132 - 1294. D. Giovanni *d. Balionis* accusa Tommaso, suo *familiaris et serviens*, di aver portato via da due sue case, una a Perugia in P. S.Pietro, parr. di S.Donato, e un'altra nel comitato perugino *in pertinentiis ville S.Iannis prope Tiberim*, armi, vesti e biancheria da tavola. L'accusato viene condannato a 200 libre. (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 7, cc. 20v-21v; reg. 9, cc. 64v-66r).

5.133 - 1294. D. Giovanni *d. Balionis* deve svolgere una ambasceria a Gubbio della durata prevista di cinque giorni, a 30 soldi al giorno (MASSARI 33, c. 5v).

5.134 - 1295. Nercolo *Venutoli de villa S.Iannis, scutifer, familiaris sive serviens d. Balionis d. Guidonis et d. Iohannis d. Balionis et d. Gualfreducii dicti d. Iohannis*, è accusato, insieme ad un numeroso gruppo di uomini di P. S.Giovanni, da Venturella *Benvenuti* di aver occupato e danneggiato dei terreni appartenenti alla dote di sua nuora; non vengono però chiamati in causa i *domini* di Nercolo. Tra i fideiussori dell'accusatore vi è Massolo *d. Oddonis de Oddonibus* di P. S.Susanna; fideiussori degli accusati (ma non di Nercolo!) d. Giovanni *d. Balionis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, e Coppolo *d. Bucci*, della parr. di S.Maria di Mercato nella stessa Porta (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 5, cc. 15r-24v).

5.135 - 1296. D. *Bagionus de S.Iohanne* riceve 35 libre e 12 soldi *pro solvendis spiis pro comuni*; riceve ancora 24 libre e 6 soldi, e ancora 10 libre come *superstes spiarum*, insieme ad un notaio *super spiis, causa dandi ipsis spiis* (MASSARI 36, cc. 32r, 37r, 49r).

5.136 - 1296. Giovanni *d. Balionis*, insieme a Coppolo *d. Butuli* e a Pietro *Blanchi*, è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto a palazzo sinché non avesse pagato un debito non specificato verso Fomasio *Borgognonis*. A fianco del testo della condanna è annotato:"*predicta condempnatio…non fuit lecta nec publicata, quia fuit scripta erore*" (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 51v; reg. 3, cc. 71v-72r [altra copia]).

5.137 - 1296. D. Gualfreduccio *d. Ballionis*, della parr. di S.Donato di P. S. Pietro, è fideiussore di due uomini di S.Biagio, accusati di omicidio (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, cc. 10v, 13v).

5.138 - 1297. D. *Balio d. Guidonis* riceve 10 libre *ad mictendum spiis* [così] *in servitium dicti comunis extra districtus et comitatus et territorium comunis Perusii* (MASSARI 37, c. 9v).

5.139 - 1297. D. Giovanni *d. Balionis* è fideiussore di d. Pellegrino *Gerardini*, nominato podestà di Nocera; fa inoltre parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 286r e 309r).

5.140 - 1298. D. Giovanni *d. Balionis* (P.S.P.) è tra i componenti di quattro commissioni di *sapientes* ed è una volta ambasciatore (RIFORMANZE 10, cc. 317v, 324r, 327r, 330r, 340r).

5.141 - Inoltre, negli anni 1287, 1288, 1297, 1298, è accertata la presenza dello stesso Giovanni nel Consiglio speciale e generale (RIFORMANZE 10, cc. 27r, 63r, 315r, 318v).

5.142 - 1298. D. Gualfredo *d. Iohannis d. Balionis* è tra gli ambasciatori che si debbono recare *ad Castrum Plebis*, insieme al podestà e al capitano del popolo, *ad venerabilem patrem d. Matheum de Aqua Sparta cardinalem*. Inoltre, in calce ad una annotazione contabile riferita a d. Ugolino *Neroli* e a d. Lamberto *d. Iannis de Podio, legum professores* e *advocati* del comune, che ricevono in questa veste un onorario di 300 libre, si trova l'annotazione "*Re* [*cepit*?] *d. Gualfdredutius d. Iohannis d. Balionis* (MASSARI 37, cc. 11v, 19r).

5.143 - 1298. D. Giovanni *d. Balionis* deve recarsi a Roma come ambasciatore (MASSARI 37, cc. 12r, 20r).

5.144 - 1298. D. Giovanni *Balionis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, accusa Rodolfo *d. Simonis de Tuderto*, abitante a Marsciano, e Ciolo *Gualfredi de eodem loco* di avergli rubato un suo cavallo del valore di 30 fiorini d'oro, il quale si trovava *ad domum ecclesie S.Iohannis eiusdem castri* [*Marsciani*].
Al termine del procedimento, i due accusati vengono condannati a 50 libre ciascuno (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, cc. 3v-4r; reg. 4, c. 34r).

5.145 - 1298. D. Giovanni *d. Balionis*, di P. S.Pietro, è un dei due fideiussori di *Zucius Fuçarelli d. Andree, nobilis natus de prole militari ex paterna linea*, accusato di essere il mandante di una aggressione ai danni di d. Bartolo *Zaonis iudex, popularis et natum de populo perusino* (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, c. 15r).

5.146 - 1299. D. Gualfreduccio *d. Iohannis* è tra gli ambasciatori che devono recersi a Spello *pro pace ipsius castri tractanda/pro statu dicti castri* (MASSARI 41, cc. 56r, 59v).

5.147 - S.D. [ma 1260-61]. D. *Balione* deve 160 l. a Bucaro di d. Bonconte (CATASTI 1, c. 228r).

5.148 - Sec. XIII. Odduccio, *nepos d. Balionis de Cruce S. Iohannis*, è tassato per quattro corbe di grano (MISCELLANEA 17, c. 8v).

5.149 - Vista la sua importanza nella storia artistica e culturale, oltre che politico-istituzionale, della Perugia medievale, mi è sembrato meritevole di specifica menzione un gruppo di documenti pubblicati da Maria Rita Silvestrelli sulle vicende che portarono all'edificazione del *palatium novum Populi*, a partire dalla fine del secolo XIII (SILVESTRELLI, p. 497 e segg.). Tali documenti attestano che "madonna Dialdana", a cui apparteneva la casa-torre che ospitava sin dal 1255 il capitano del popolo e che avrebbe costituito il fulcro intorno cui si sarebbe edificato nel corso del Trecento il palazzo dei priori, era vedova di Ziliuccio *d. Benvenuti Oddonis*, vale a dire del cugino di d. *Balio*, e che anche gran parte della abitazioni su cui sarebbe sorto il detto palazzo erano di pertinenza del gruppo familiare.

5.150 – 1279. *Cum domus et palatium nobilis mulieris domine Dialdane vidue uxoris quondam Giliutii domini Benvenuti Oddonis in quibus dominus capitaneus comunis et populi Perusii cum sua familia moratur et habitat…per comune Perusii detenta fuerint et tempore capitanei domini Guidonis Tuczi Mangi, capitanei dicti populi et comunis, citra et ipsum tempus de pensione sive censu ipsorum, nulla conventione facta inter ipsum comune ac dominam supradictam, sed potius preter voluntatem ipsius domine detemptam, duximus firmiter et inviolabiliter statuendum quod ratio inquiratur et fiat pensionis sive census solute vel soluti ab ipso comune eidem domine, a dicto tempore citra, et quod solvatur et satisfiat et satisfieri debeat eidem domine de omni eo quod restiterit ad solvendum ; et pro tempore futuro, si placebit comuni Perusii, res predicte eidem domine restituantur libere ; vel de quantitate pensionis sive census ipsarum rerum per aliquos bonos, ydoneos, sapientes et discretos viros fide dignos omni suspitione carentes, statuatur ac etiam ordinetur* (SILVESTRELLI, pp. 525-526. STATUTI 1, p. 398, con lievi varianti).

5.151 – 1280. Il Consiglio speciale e generale viene chiamato tra l'altro a prender una decisione sul fatto che, *cum deliberatum fuerit per sapientes ad hoc ellectos quod quinque milia libre darentur heredibus condam Ziliutii pro precio sue partis domus seu hospitii in quo habitat dominus capitaneus et pro pensione ipsius domus pro tempore preterito; et dicta quinque milia libre deberent dari ipsis heredibus ipsis dantibus bonos et ydoneos fideiussores pro evictione et deffensione ipsius domus*, i detti eredi dichiarano di non poter produrre tali fideiussori e che quindi *parati sint dimittere de quantitate dicti precii, libras mille denariorum et vendere illud ius quod habent in predicta domo et promittere de deffensione pro suo dato et facto tantum*. Il Consiglio delibera di demandare ogni decisione in proposito ad altri *sapientes* i quali prendano in esame la situazione insieme al capitano e ai consoli; quanto disposto da costoro dovrà essere infine riportato al *conscilium populi vel ad conscilium maius* (SILVESTRELLI, pp. 527-527).

5.152 – 1286. Mandato di pagamento a favore di Paoluccio *Giliucii domini Benvenuti qui vocatur Boncius* per 100 libre di denari a lui dovute dal comune di Perugia *pro pensione domus sue in qua moratur dominus capitaneus* (SILVESTRELLI, p. 542).

5.153 – 1289. Mandato di pagamento a favore di Paoluccio *Egidiucii et fratres* per 32 libre di denari a lui dovute dal comune di Perugia *pro pensione de camare que est subtus palacium populi, in qua debent reponi libri comunis Perusii pro presenti anno usque ad kallendas februarii proxime venturas* (SILVESTRELLI, p. 547)

5.154 – 1290. Il massaro versa ad Odduccio *condam Giliucii Benvenuti*/*domini Gilucii* 100 libre di denari a lui dovuti *pro pensione cuiusdam sue domus in qua habitat dictus dominus capitaneus et eius famillia secundum pacta et promissiones facta per Bencevene Sappoli sindicum comunis*; una successiva annotazione riguarda un altro mandato di pagamento a favore del medesimo Odduccio, per una somma non indicata, *pro pensione cuisdam camere posite subtus palatium populi in qua sunt libra comunis Perusii* (SILVESTRELLI, pp. 550-551).

5.155 – 1290. Altro mandato di pagamento a favore di *Vinçolo Uguitionis pro Oddutio quondam Giliutii et eius heredes* per una somma di 100 libre di denari, dovute al detto Odduccio da parte del comune di Perugia *pro pensione cuiusdam domus ipsius Oddutii et fratrum ubi habitat dominus capitaneus cum sua familia pro completa solutione huius anni presentis temporis dicti domini capitanei* (SILVESTRELLI, p. 552).

5.156 - [1292-1293]. A questa data, secondo M.R.Silvestrelli (SILVESTRELLI, pp. 495 e 496), risale l'acquisto da parte del comune degli immobili sulla cui area verrà edificato il primo nucleo del *palatium novum populi*; degli atti relativi a tali compere sono conservati alcuni brevi regesti, tra i quali vi sono:
(II) *Sindicatus ad emendum pro comuni et filiis Giliutii domini Boniohannis* et filiis Guidarelli domini Benvenuti et ab aliis domos, turres, palatia, voitamenta et cameras positas in parrochia Sancti Severi*…
(III) *Sindicatus ad emendum pro comuni a filiis Guidarelli domini Benvenuti domos, turres, palatia, voitamenta, cameras et trasannas positas in parrochia Sancti Severi de platea*…
(IV) *Venditio facta per Paolutium, Oddutium et Gilem quondam Giliutii domini Benvenuti et quosdam alios de medietate pro indiviso palatii ubi habitat dominus capitaneus positi in civitate Perusii in parrochia Sancti Severi*…
(V) *Venditio facta predicto comuni per predictos* [*Paolutium, Oddutium et Gilem quondam Giliutii domini Benvenuti*] *et quosdam alios comuni Perusii de quarta parte pro indiviso turris, voitamentorum, cassalinorum, murorum et columpnarum circumstantium ipsi turri in qua est campana populi iuxta ecclesia Sancti Severi*…
(VI) *Venditio et ratificatio facta dicto comuni* [*Perusii*] *per d. Balionum q.d. Guidonis de medietate pro indiviso palatii ubi habitat d. capitaneus situs in parochia S.Severi et de medietate dicte turris et de sexta parte alterius turris pro indiviso et de tota trasanna in qua redditur ius per iudicem et de medietate unius camere superius et inferius; et de medietate unius alterius camere et de medietate aliquarum rerum*…
(VII) *Donatio et cessio facta per dictum d. Baglonum comuni Perusii de quarta parte pro indiviso turri, voitamenti murorum e columpnarum circumstantium ipsi turri comuni Perusii*…
(VIII) *Venditio facta comuni Perusii per dominam Thederinam uxorem quondam Guidarelli domini Bevenuti et per Ugolinum et Colam filios ipsorum Guidarelli et domine Thederine et quosdam alios de medietate unius camere in qua moratur bitius fornarius et sotii posita in parochia Sancti Severi; item de una camera in qua moratur Iacopellus posita in dicta parrochia et aliis rebus*…
*Dovrebbe trattarsi di un *lapsus* per "*domini Benvenuti*", come si evince dai regesti successivi.

5.157 - Nel Libro Rosso del 1333 sono nominati vari esponenti di questa famiglia (FABRETTI, p. 104).

6.

Baroncelli

Gubbio

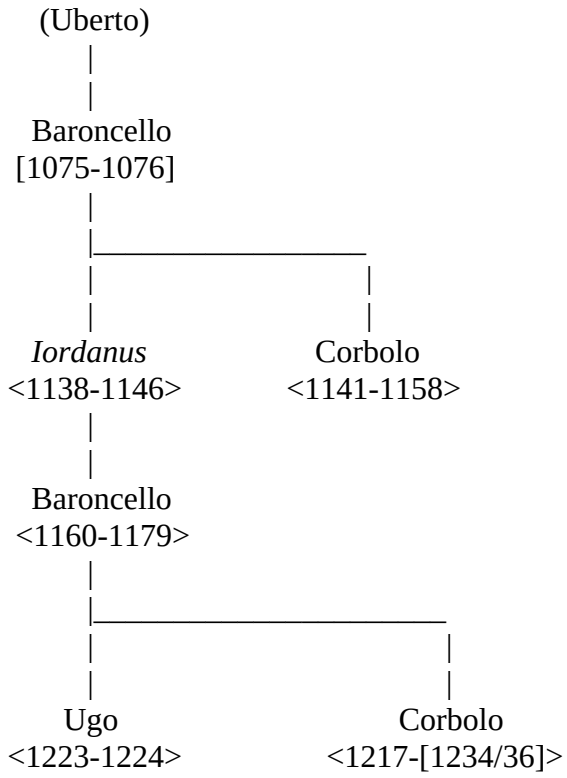

6.1 - [1075-1076]. *Baruncello Uberto filius* è tra i testimoni ad un atto di donazione (CENCI, n. 36).

6.2 - 1138. Tra i confinanti di un terreno *in Stafili, Iordanus Baruncelli* (CENCI, n. 160).

6.3 - 1141. Corbolo *filius cuiusdam Baroncelli* dona alla canonica di S.Mariano di Gubbio le sue proprietà *ex illa parte lo Barco: silicet in curte et castro Bracioli et pertinentia quod ego abeo in ecclesia S.Iohannis, et porcionem…in ranco de Serci et in le Plaie et in valle Sancte Caterine et in Trivio homines et terras et in Barbiano homines et terras et campora, et in Olivole…mansis cum hominibus et cum omnibus illorum pertinentiis abeatis* (CENCI, n. 181).

6.4 - 1146. *Iordanus Baruncelli filius* è tra i confinanti di un terreno *in Fontaula* (CENCI, n. 203).

6.5 - 1158. Corbolo *Baruncelli* è tra i testimoni ad un contratto di compravendita riguardante i *Guelfoni* e l'abbate di S.Donato (CENCI, n. 255).

6.6 - 1160. Baroncello *Iordanis* è tra i confinanti di un terreno *supra stratam Folonice* (CENCI, n. 264).

6.7 - 1168. Baroncello *Iordanis* è tra i testimoni ad un atto di donazione della canonica di S.Mariano (CENCI, n. 295).

6.8 - 1175. È attestato il vocabolo *serra Montis Baruncelli*, probabilmente in territorio eugubino (DE DONATO II, p. 25).

6.9 - 1179. Baroncello *Iordani* è uno dei due consoli di Gubbio (CENCI, n. 367).

6.10 - [1178-1198]. Nelle deposizioni rese nel 1235 da Rainerio *de Serra* e Suppolino *de Serra* nell'ambito di una inchiesta promossa da Alatrino, rettore del ducato di Spoleto, per ciò che riguarda i diritti della Curia romana sul comitato di Gubbio, si afferma che Monte Baroncello era tra i luoghi sotto il controllo del vicario imperiale Corrado di Urslingen e dei suoi vicari* (LIBER CENSUUM, pp. 544-545).
*Per altre notizie in proposito, si vedano le schede *Guelfoni* (54.61) e *domini* Serra (77.40).

6.11 - 1217. Corbolo *Baroncelli* si trova nell'elenco dei cittadini eugubini che giurano di osservare i precetti contenuti nel lodo dettato da Pandolfo podestà di Perugia (CDP, p. 159, r. 85).
.
6.12 - 1223. Ugo *Baruncelli* è tra i confinanti di un terreno *in Noceto* (ARMANNI 1 VIII 4).

6.13 - 1224. D. Ugo *Baroncelli* è tra i testimoni ad un atto della canonica di S.Mariano (S.MARIANO XIX 1).

6.14 - [1234-1236] Corbolo *Baruncelli* è nell'elenco degli Eugubini che distrussero il *castrum* di Montesecco (FONTE AVELLANA, 3, p. 384).

6.15 - 1258. Paganello *Sabboli* e sua moglie donna Servita effettuano una donazione diretta alla canonica di S.Mariano e finalizzata alla fondazione di un ospedale; tra i beni donati, una casa *in villa Montis Baroncielli* (S.MARIANO XXVI 24).

7.

Domini di Bellisio

Gubbio-Sassoferrato

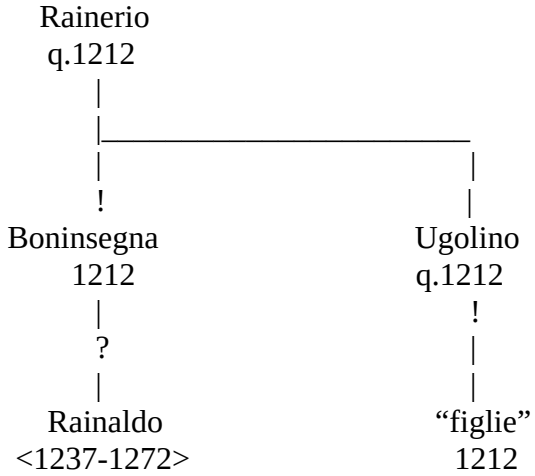

D. *Hivanus* [?]
1260

7.1 - 1212. Boninsegna *quondam filius Raineri de Belnesio* (Bellisio), a nome proprio e delle nipoti, figlie del suo defunto fratello Ugolino, dà in pegno all’eremo di Fonte Avellana ciò che possiede *in castro Litie et curia, et in monte et in plano, possessiones et homines*, per 40 libre lucchesi, donando anche al detto eremo per l’anima propria e dei suoi parenti ogni utile ed usufrutto che potrà ricavarne finchè non restituirà la detta somma (FONTE AVELLANA, 3, n. 406)

7.2 - 1237. D. Rainaldo *de Bellisio** dà e concede al sindaco del comune di Pergola se stesso *nomine castellanie et habitationis*, promettendo di stare *ad modum aliorum nobilium dicti castri*, dando anche i suoi *homines dicti castri Bellisii per castellanos et habitatores perpetuales* del castello. Rainaldo cede anche il suo *castrum ad devastandum, retinendum* e per farne cio che vuole al comune di Pergola, *sicut de alio districtu et curia dicti castri Pergule aliis nobilibus eiusdem castri pertinuere*. Ciò al prezzo di 250 l. ravennati e anconitane, *salvo arbitrio d. Andree Armanni inter dictum Rainaldum et dictum syndicum laudato*. Si eccettua l'impegno assunto da Rainaldo verso il comune di Sassoferrato *pro uno quoque foculare annuatim quia deberet XXIIII denarios*. D. Tornamparte di Serra presta la sua fideiussione a Rainaldo (Gubbio diplomatico, III 13).
*Si tratta di un figlio del Boninsegna di cui all’atto predecente?

7.3 - 1260. D. *Hivanus* [?] *de Bellisio* è tra i testimoni, insieme ad *Anticus d. Armalei* di Serralta, a Ugolino di Griffoleto e ad altri, ad un atto di compravendita tra Vincileone del fu Guido di Fenigli e l'eremo di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 5, n. 791).

7.4 - 1272. Tra i confinanti di un terreno nel comitato di Gubbio, in curia di Bellisio *in Mollis Valentose*, d. Rainaldo *de Bellisio* (FONTE AVELLANA, 6, n. 955).

7.5 – 1280 [?]. In una memoria difensiva presentata dal comune di Gubbio per comprovare i propri diritti sul contado, si afferma tra l'altro che d. Rainaldo *de Bellisio* ha ceduto il suo *castrum* al comune stesso e che gli *homines* di esso appartengono a quest'ultimo *per longissimum tempus* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

8.

Benedictoli

Perugia

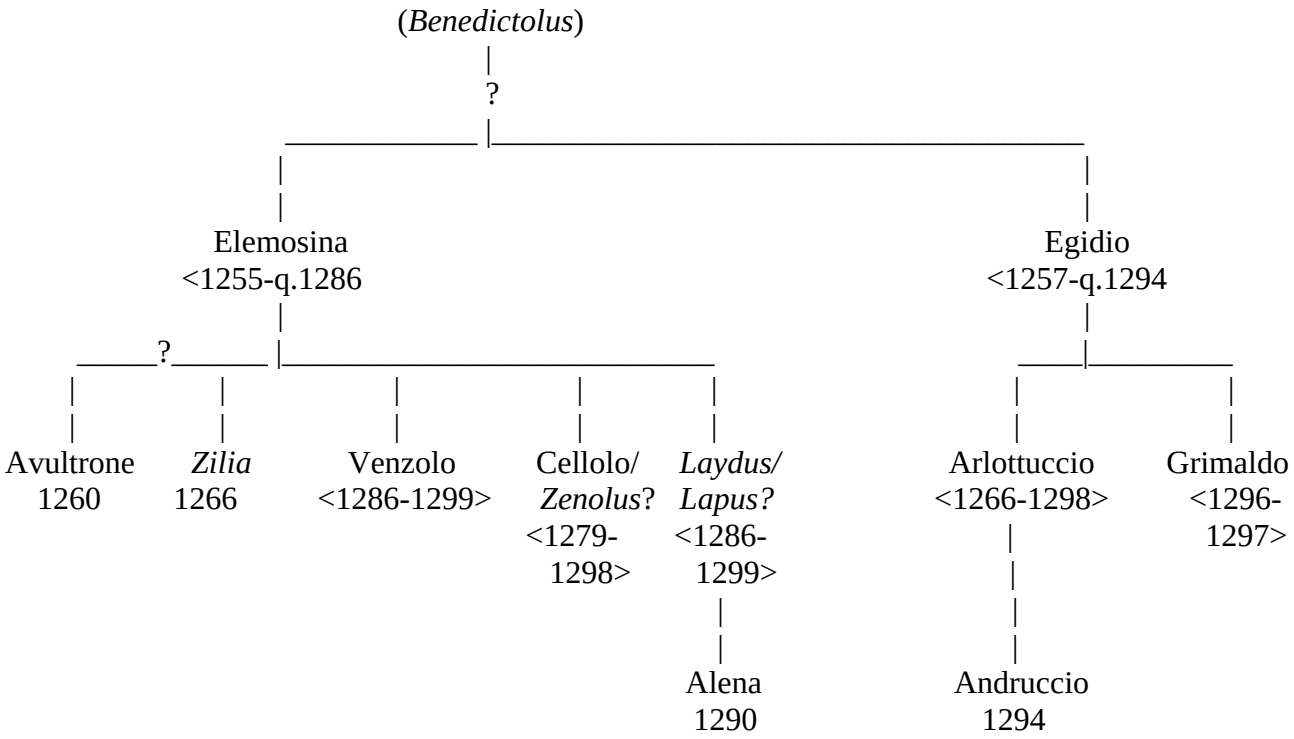

Per ciò che riguarda il capostipite della famiglia, e cioè *Benedictolus*, vi sono vari personaggi di questo nome menzionati nelle fonti perugine più antiche (ved. CDP, *ad indicem*); tra di essi, abbiamo *Benedictolus de Baruncio* (1193, CDP p. 31) e *Benedictolus Dominicelli Bricti* (1193, CDP p. 34), ambedue consoli. Inoltre, abbiamo un *Benedictolus de Peruscio* tra i testimoni all'arbitrato del 1225 tra il comune di Cortona e i figli di Palmerio di Oddo riguardo il castello di Pierle (LUCHERONI, pp. 127 e 129), mentre nel 1248 un *dominus Benedictolus Guidutii* risulta aver dato alloggio a due *famuli* condannati per estrazione indebita di *bladum* (BANDITI, 105). Altri personaggi di questo nome sono in DE DONATO II, *ad indicem*.

Non vi è alcuna certezza su quale sia il personaggio da identificare nel *Benedictolus* eponimo della famiglia: al massimo, si può ipotizzare che si tratti del personaggio che compare a fianco degli Oddi nell'accordo stipulato tra loro e il comune di Cortona, tenendo conto dei legami che dovevano intercorrere tra questa famiglia e i più famosi discendenti di Palmerio di Oddo, legami testimoniati dalle numerose fideiussioni che emergono dalla documentazione.

Non è del tutto sicuro che Elemosina ed Egidio siano fratelli, vista la diffusione del nome e tenuto conto che i due abitano in quartieri diversi della città. Essi comunque, almeno una volta, agiscono insieme [1260-61]; inoltre il loro patrimonio ammonta nel 1285 alla identica (e cospicua) somma di 8000 libre: ciò fa pensare che ci si trovi in presenza di due eguali frazioni ricavate da una comune eredità; per di più, ancora nel 1289, vale a dire dopo la morte di d. Elemosina esistono proprietà terriere indivise tra il probabile fratello di lui, Egidio, e i figli di Elemosina.

8.1 - 1255. D. Elemosina *Benedictoli* è tra i *sapientes* delegati *ad compositionem statutorum*, per Porta Eburnea (ANSIDEI, p. 79).

8.2 - 1257. Tra i confinanti di vari terreni nel comitato perugino, *in plano Loscani* [Oscano?], *in pertinentiis S.Donati de Ancaiano in Tegulario* e *in Ortale*, d. Egidio *Benedictoli* e d. Lemosina *Benedictoli* (S. GIULIANA, pp. 319-320)

8.3 - 1258. D. Egidio *Benedictoli* accusa Tebalduccio *d. Rainerii de Castello Novo* di non aver ottemperato alla citazione relativa ad un debito non specificato (CAPITANO 1258-67 [2], c. 139v).

8.4 - 1259. Tra i testimoni al lodo pronunciato da Tiberio di Rainaldo *de Valcellis*, d. Elemosina *Benedictoli* (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, p. 396).

8.5 - 1259. Tra i testimoni alla presa di possesso del castello di Fossato e di quello di Castiglione Aldobrando da parte del comune di Perugia, d. *Lemosina Benedictoli* (DIPLOMATICO IV 8 52. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 403, 405)

8.6 - 1259. D. *Lemosina Benedictoli* è eletto nel Consiglio speciale del comune di Perugia per Porta S.Susanna (ANSIDEI, p. 246).

8.7 - 1260. D. Elemosina *Bendictoli* è fideiussore di *Avultronus d. Elemosine**, condannato a 10 libre per porto di coltello *malitiosus* (RIFORMANZE 4, c. 352r).
*Figlio di Elemosina?

8.8 - 1260. D. Elemosina *Benedictoli* è tra i *sargentes seu custodes* della rocca di Castiglione Chiugino, al comando di d. Andrea *Tiberii* (RIFORMANZE 4, c. 358r).

8.9 – 1260. D. Elemosina *Benedictoli* è fideiussore di d. Armanno di d. Guglielmo *de Civitella*, custode della rocca di Castiglione Aldobrando (RIFORMANZE 4, c. 358v).

8.10 – 1260. Elemosina *Bendicti*, insieme ad altri, è condannato ad un fiorino grosso per aver parlato in Consiglio speciale contro il precetto del podestà (RIFORMANZE 4, c. 362v).

8.11 - 1260. D. Elemosina *Benedicti*, insieme a Maffeo di d. Offreduccio e ad altri, è condannato a 40 soldi (ma poi assolto) con l'accusa di essere entrato in ora indebita nella canonica di S.Lorenzo di Perugia *tempore rixe canonicorum dicte ecclesie*; suo fideiussore è d. Oddo *Oddonis*. Elemosina a sua volta è fideiussore di due *servientes* che avevano partecipato alla spedizione (RIFORMANZE 4, cc. 404v-405r).

8.12 - 1260. D. Elemosina [*Benedictoli*?] è tra i testimoni all'ordinazione di due *clerici* ai due primi ordini minori da parte del vescovo di Perugia (VALDIPONTE 764)

8.13 - [1260-1261]. D. Lemosina e d. Gilio *Benedictoli* devono 6 libre a *Iacobellus* di Ranuccio (CATASTI 1, c. 102r).

8.14 - 1261. D. Gilio *Bendictoli* risulta aver acquistato da Berardo *Ranaldi de Castilione* dei terreni e due famiglie di servi (CATASTI 1, c. 18v).

8.15 - 1261. Tra i confinanti di un terreno, forse nelle pertinenze di Canneto, d. Elemosina *seu homines suos* (CATASTI 1, c. 148r).

8.16 - 1262. D. Elemosina, di P. S.S., parrocchia di S.Giovanni Rotondo, è multato per danni arrecati a terreni dove, insieme ad altri, andava *ocellando* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 245v)

8.17 - 1263. D. Elemosina *Benedicti* è tra coloro cui viene ordinato dal capitano del popolo di Perugia di uscire dalla città entro la giornata, comunicando il luogo dove si recano e non lasciandolo sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-72, fascicolo 1, c. 146v).

8.18 - 1269. Elemosina *Benedictoli* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 315v).

8.19 - 1266. Un atto notarile viene celebrato *ante camera d. Elemosine Benedictoli* (VALDIPONTE 802).

8.20 - 1266. D. Elemosina *Benedicti* è tra i fideiussori di d. Martino *Berardi*, eletto podestà di Chiusi (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 273r).

8.21 - 1266. D. Elemosina *Benedicti* ottiene il permesso di portare armi difensive; garantisce per lui d. Oddo *de Oddis* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 273r).

8.22 - 1266. D. Elemosina *Bendicti* è tra i fideiussori di d. *Iohannellus* di Rainaldo e di d. Oddo *de Oddis*, eletti camerari del comune di Perugia per i due semestri del 1266 (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 278r).

8.23 - 1266. D. Elemosina *de Benedictolo* chiede ed ottiene licenza a che sua figlia donna *Zilia* sposi Paoluccio *q.Egidii d. Homodei* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 287r).

8.24 - 1266. D. Gilio *Benedicti*, per suo figlio Arlottuccio, e d. Andrea *de Antinolla*, per sua figlia *Chalamutia*, domandano e ottengono licenza di matrimonio per i loro figli (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 290v).

8.25 - 1267. D. *Limosina Benedictoli* è tra i testimoni ad un atto giudiziario celebrato a Perugia, *in Consilio maiori comunis Perusii* (DIPLOMATICO, IV 9 91).

8.26 - 1269. D. Lemosina *Benedictoli* fa parte di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S.Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

8.27 - 1269. D. Egidio *d. Benedicti*, insieme a Bendefende *Deotalevi*, riceve per la seconda volta l'ingiunzione a presentarsi il giorno stesso al giudice *ad faciendum precepta potestatis* (SBANDITI 2, c. 177r).

8.28 - 1270. D. Egidio *Benedictoli*, insieme a d. Egidio *d. Simonis*, riceve l'ingiunzione a presentarsi presso il tribunale per vari debiti, rispettivamente di 300, 60 e 166 libre, a petizione di d. Bartolomeo e di d. Bonconte *Iacobi Verdiane*, creditori (SBANDITI 2, c. 186v).

8.29 - 1271. D. Elemosina *Benedicti* garantisce per *Zoanellus filius d. Baioni*, condannato a 10 libre per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1271-1273-1276 [6], reg. 1, c. 2v)

8.30 - 1271. D. *Limosina Benedicti*, insieme ad altri, tra cui d. *Baionus*, d. Oddo *de Oddis*, *Zacanellus d. Ofredutii*, Nicola *d. Iacobi*, d. Andrea *Ugucii Nigri*, garantisce per *Fuzolus d. Benvenuti* e per *Iacobus d. Magistri*, condannati a 45 libre ciascuno per essersi presi a pugni in piazza (PODESTÀ 1271-1273-1276 [6], reg. 1, c. 38v).

8.31 - 1271. D. *Gilius Benedicti* è tra i fideiussori di d. Merlino *d. Simonis*, condannato a 25 libre per aver voluto parlare in Consiglio, contro il divieto del podestà, *de facendo reverti in civitate Perusii d. Sensum* [*Glutti*] *bannitum comunis Perusii pro omicidio* (PODESTÀ 1271-1273-1276 [6], reg. 6, c. 54r).

8.32 - 1271. D. Elemosina *Benedictoli*, insieme ad *Allevutius Oddonis*, è accusatore di quattro uomini di Pontecuti che hanno ucciso Sinibaldo *Mencoli* (PODESTÀ 1271-1273-1276 [6], reg. 3, c. 184r).

8.33 - 1273. D. Elemosina *Bendicti* è tra i consiglieri multati a 5 soldi per essere usciti senza licenza dal *Consilium Maius* (PODESTÀ 1271-1273-1276 [6], reg. 3, c. 81r).

8.34 - 1273. D. *Ellimosina*, di Porta S.Susanna, è ambasciatore (RIFORMANZE, 7, c. 12v).

8.35 - 1273. D. Elemosina *Benedictoli* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (DIPLOMATICO, IV 11 136).

8.36 - 1274. D. Elemosina, della parr. di S.Giovanni, è condannato a 10 soldi *quia inventa fuit una sua scroffa eundo per plateam comunis Perusii cum pluribus porcellis* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 54r).

8.37 - 1274. D. Egidio *d. Benedicti*, della parr. di S.Andrea di P. Sole, è condannato a 10 soldi *quoniam duo porci eiusdem inventi fuerunt…euntes per plateam comunis Perusii*. Viene anche condannato alla stessa multa Francesco *Zilii*, della stessa parrocchia, *custos porcorum*, in quanto *non acusavit duos porcos d. Egidii d. Benedicti* (PODESTÀ 1274-75 [7], cc. 64v, 68v).

8.38 - 1276. D. Elemosina *Benedicti* fa parte di due commissioni denominate *consilia sapientium Credentie* (RIFORMANZE, 8, cc. 2r, 3r).

8.39 - 1276. D. Elemosina è ambasciatore (MISCELLANEA 1, c. 33v).

8.40 - [1276?] D. Elemosina *Benedicti* è uno dei *milites* di Porta S.Susanna che assegna al comune cavalli *ad exercitum factum super marchionem de Monte Misano et ad Trevium* (MISCELLANEA 1, c. 64r).

8.41 - 1277. D. Egidio *Benedicti*, della parr. di S.Andrera di P. Sole, è fideiussore di *Iohannellus de Parma*, multato per aver venduto vino in recipienti non muniti del sigillo del comune PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 5, c. 3r).

8.42 - 1277. La moglie di d. Elemosina [*Bendictoli*?] è tra le donne che vengono convocate dal giudice del podestà per giustificarsi *quia fuerunt ad mortuum ad ecclesiam S.Petri ad sepulturam d. Rustichelli de Montemelino contra formam statuti comunis Perusii** (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 3r).
*Ved scheda Montemelini (66.137).

8.43 - 1277. D. Egidio *Benedicti*, della parr. di S.Andrea, è fideiussore di Vagnolo *d. Leonardi de Nuçera*, inquisito per porto di *gorçera ferrea*. D. Egidio depone anche come teste nell'ambito della detta *inquisitio*, affermando di conoscere il padre di Vagnolo, *et iam pluries eum* [*patrem*] *vidit in dicta civitate Nucerii*. Aggiunge pure che, quando Vagnolo era stato sorpreso dalla *familia* del podestà con la detta gorgera *tunc paulo ante venerat in civitatem Perusii, et veniebat de Gloçano,*

districtus ducatus. Alla successiva domanda su come sapesse ciò, risponde *quia moratur* [il detto Vagnolo] *cum quedam suo* [di Egidio] *çenero in dicto castro* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 5, cc. 9r-10r).

8.44 - 1277. D. Elemosina *Benedictoli* è fideiussore di *Zuntolus Deotesalve* e Fidanza *Iohannis*, inquisiti per gioco d'azzardo (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 5, c. 39r).

8.45 - 1277. D. Elemosina *Benedicti* è tra i fideiussori del nuovo podestà di Perugia (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 9r).

8.46 - 1277. D. *Gilius d. Bendicti* (Porta Sole, parr. S.Andrea) è tra i fideiussori del conte Bernardino di Marsciano, che dichiara di possedere *bladum* in una data quantità nel comitato di Perugia (MISCELLANEA 3, c. 55r).

8.47 - 1277. D. Elemosina *Benedicti* (P. S.S., parr.S.Maria di Mercato) è tra i fideiussori di *Celle* di d. Bernardino conte di Marsciano, il quale garantisce di non esportare *bladum* (MISCELLANEA 3, c. 60r).

8.48 - 1277. D. Elemosina *Benedicti* fa parte di cinque commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE, 8, cc. 135r, 140v, 150r, 152r, 153v).

8.49 - 1277. D. Egidio *Benedictoli* riceve 40 soldi *pro parte pensionis domus sue in qua est granum comunis*; riceve anche altre 8 libre *pro pensione domus sue in qua fratres de S.Cruce reposuerunt granum comunis*. Lo stesso, *pro filio eius*, paga al massaro del comune di Perugia, un'ammenda di 40 soldi. Lo stesso, insieme ad altri, riceve la sua parte di 16 libre, in ragione di 20 soldi al giorno, per una ambasceria di 4 giorni da svolgersi ad Arezzo *cum d. Bezio olim capitaneus comunis Perusii* (MASSARI 1 bis, c. 197v. MASSARI, 2, c. 62v. MASSARI 3, cc. 9r, 10v, 71r).

8.50 - 1278. D. Elemosina *Benedictoli* è tra i testimoni (il primo) ad una delibera del capitolo di S.Lorenzo di Perugia riguardante l'aumento del numero dei canonici (S.LORENZO, *Libro Verde*, cc. 40r-41v).

8.51 - 1279. Avultrone *Casegle, serviens d. Elimosine Benedictoli,* della parr. di S.Giovanni Rotondo in P. S.Susanna, è assolto dall'accusa di essersi trovato all'aperto dopo la campana del coprifuoco (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 4, c. 5v; reg. 8, c. 13v).

8.52 - 1279. Angeluccio, *bailitor* del comune di Perugia, riferisce al giudice del capitano di aver ordinato a Cellolo *d. Elimosine quod hodie ad tertiam veniat coram dicto iudice ad petitionem Lapi Veluti de Florencia* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 6, c. 19v).

8.53 - 1279. Tra i porci trovati a scorrazzare nella piazza del comune di Perugia, ve ne erano due *mediocres* di d. Gilio *Benedictoli* i quali, non essendo stati rivendicati dal proprietario, vengono condotti *ad stabulum equorum d. capitanei* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 7, c. 33v).

8.54 - 1279. Il *miliarium* di Porta S.Angelo va *usque ad angulum turris que est in campo domini Elemosine Benedictoli in quoddam remboco* (STATUTI 1, n. 123).

8.55 - 1279. D. Egidio *Benedictoli* riceve dal massaro del comune di Perugia 12 libre *pro pensione unius sue domus posite in Porta Solis*, locata al detto comune *in anno preterito causa recondendum bladum comunis Perusii* (MASSARI 4, c. 10v).

8.56 - 1279. D. Elemosina *Bendictoli* versa 10 libre nelle casse del comune di Perugia come *emptor bonorum trium exbannitorum comunis Perusii …sive Ranaldelli de villa Vilesis, Novelletti et Fulcutii de Coceto* (MASSARI 5, c. 29r).

8.57 - [*Ante* 1281] Da alcune deposizioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso tra la fine del 1281 e i primi del 1282 dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del castello, risulta che d. *Hellimosina**, in precedenza, era stato per una volta podestà del luogo (Gualdo Tadino preunitario, 2, perg. n. 1).
*Si tratterà, probabilmente, di Elemosina *Benedictoli*, tenendo conto degli stretti legami di soggezione che univano il comune di Gualdo Tadino a quello di Perugia.

8.58 - 1281. D. Elemosina *Benedictoli* è tra coloro che promettono al capitano del popolo di Perugia di far sì che i conti di Marsciano osservino quanto stabilito dal comune riguardo le controversie tra costoro e i *franki* di Marsciano *occasione venditionis…de iurisdictione castri Marsciani* (MISCELLANEA 4, cc. 46v-47r).

8.59 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam*, vi sono Arlettuccio *d. Egidii* (P. S.) e Cellolo *d. Elimosine* (P. S.S.), che ricevono dal comune di Perugia 67 libre e 10 soldi ciascuno, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno, Cellolo riceve inoltre 40 libre *pro emendatione cuisdam sui equi qui fuit magagnatus in exercitu Romagnole*. Inoltre d. Elemosina *d. Benedictoli* riceve la stessa cifra per conto di Ranalduccio di Guiduccio di Antognolla (DIPLOMATICO, V 2 265. MASSARI 14, c. 53v).

8.60 - 1281. D. Elemosina *Benedictoli* riceve dal massaro del comune di Perugia 5 libre *pro solutione V dierum quibus ivit cum d. potestate et capitaneo ad Castrum Plebis contra dominam Reginam* (MASSARI 14, c. 1r).

8.61 - 1281. D. Egidio *Benedictoli* riceve 12 libre come *pensio* di una sua casa *ubi est bladum comunis Perusii pro Porta Solis*. Lo stesso riceve anche: 40 soldi per una ambasceria di un giorno presso la curia romana, insieme al podestà e ad altri ambasciatori; 5 libre per essersi trattenuto cinque giorni a *Castrum Plebis*, insieme al podestà e al capitano del popolo (MASSARI 14, c. 13v. MASSARI 15, cc. 46v, 58v).

8.62 - 1281. D. Egidio *Benedicti*, parr. di S.Andrea, è condannato ad una multa di 5 soldi per aver tenuto letame davanti alla sua casa (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 31v)

8.63 - 1282. D. Egidio *Benedictoli* è uno dei tre *conestabiles sclere seu aciei balistariorum cum domino comite, de Porta Eburnea*, eletti dal consiglio di guerra riunito dal podestà e dal capitano del popolo di Perugia sotto le mura di Foligno assediata (GALLETTI, p. 85).

8.64 - 1282. D. Elemosina [*Benedictoli*?], insieme ad altri quattro personaggi, tra cui d. *Balio* e d. Ugolino di Castiglione, riceve 40 soldi, essendo stato tra gli *ambasciatores pro comuni* [*Perusii*] *pro duobus diebus quibus iverunt ad parlamentum Mevanie*. Lo stesso Elemosina riceve somme per una ambasceria presso la curia romana (CAMERLENGHI 1, c. 97r. MASSARI 16, cc. 9v,10v).

8.65 - 1283. Un atto notarile viene celebrato a Perugia, *ante camera domini Elemosine* [*Benedictoli*?] (VALDIPONTE 981).

8.66 - 1283. D. Gilio *Benedicti* è tra i fideiussori di d. Paolo *Acerbi*, il quale dichiara di essere a disposizione del podestà e del capitano del popolo *occasione verborum seu rampognarum quas*

habuit cum Petro Blanci et secum fecit sub tentorio comunis coram eisdem potestate et capitaneo hodie et incontinenti [27 maggio] *in exercitu facto contra Fulginates* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 104r).

8.67 - 1283. D. Gilio *Benedicti* è fideiussore del sindaco degli uomini della villa di S.Martino *de Bucaporco*, inquisiti per danneggiamento delle selve comunali di Monte Malbe (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 128v).

8.68 - 1283. D. Elemosina *Benedicti* e d. Egidio *Benedictoli*, insieme a d. *Iacobus de Monte Melino* e a *Finus Uguçonis*, sono fideiussori di alcuni abitanti di Monte Melino accusati di esportazione di *bladum* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, cc. 81v, 83v).

8.69 - 1283. D. Elemosina *d. Benedictoli* è fideiussore di Ugolinello *Benvenuti* di Capocavallo, condannato a 25 libre per lesioni; è anche fideiussore, insieme a d. Munaldo Coppoli, di *Iacopellus Brunacii*, condannato per esportazione di *bladum* (CAPITANO 1283 I I [7 b], reg. 4, cc. 3v, 118r).

8.70 - 1284. D. Elemosina *Benedicti/Benedictoli*, di P. S.Susanna, è fideiussore in vari procedimenti penali (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 79v; reg. 3, c. 260r. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 163r, 198v).

8.71 - 1284. Salvuccio *Iohannis* è stato aggredito *ad quendam casalinum* che possiede *ad pensionem a d. Elemosina Benedictoli…sito in pertinentiis Fontis Novi, cuius fines de antea strata publica et ab aliis res dicti d. Elemosine* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 124r).

8.72 - 1284. Tra i confinanti della via che conduce *ad ecclesiam S.Benvegnatis*, d. Elemosina *Benedictoli* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 127r).

8.73 - 1284. D. Egidio *Benedicti*, della parr. di S.Andrea, è fideiussore di Stefano, *qui aserit se famulus Bondoli d. Castellani de Burgo S.Sepulcri*, condannato per acquisto abusivo di pesce; lo stesso (*d. Gilius Bendictoli*) è garante, insieme a *Comanducius d. Oddonis*, di un gruppo di abitanti di Capocavallo, condannati per aggressione (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 28r, 94r-95v).

8.74 - 1285. D. Elemosina e d. Egidio *Benedicti* sono tra i fideiussori di d. Bonconte di Coccorano accusato di aver colpito con un bastone le insegne del defunto re Carlo d'Angiò, dipinte su di una tavoletta ed esposte in una piazza perugina (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 25r-26r).

8.75 - 1285. *Celus d. Elemosine*, della parr. di S.Giovanni Rotondo di P. S.Susanna, è uno dei due fideiussori di Peruzolo *Merzoli*, condannato per aggressione (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 142r).

8.76 - 1285. D. Elemosina *Benedictoli* (P.S.S., parr.S.Giovanni Rotondo) è allibrato per 8000 libre; la stessa cifra è attribuita a d. Egidio *Benedictoli* (P. S., parr.S.Andrea) (LIBRA 1285, pp. 155, 205).

8.77 - 1286. Tra i confinanti di vari terreni a Migiana, gli eredi, o i figli, di d. Elemosina (CENSI 1, c. 311v).

8.78 - 1286. I figli di d. Elemosina *Benedictoli* devono avere dal comune di Perugia 10 libre e 12 soldi *pro destructione unius terrati et unius tecti super portam et pro fractione murorum et pro fractione et asportatione hostiarum et bancorum et assidum et pro destructione scalarum domus vel domorum in qua stetit et habitavit magister Gualterius tempore domini pape* (MASSARI 23 a, c. 60v).

8.79 - 1286. Cellolo *d. Elimosine* deve avere dal comune di Perugia 6 libre per una ambasceria di sei giorni a Orvieto, e 10 soldi per essersi recato con altri insieme al capitano del popolo *ad pontem Torsciani*.
Lo stesso Cellolo, anche a nome dei suoi fratelli, deve anche avere dal detto comune:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
13 libre e 10 soldi per diciotto giorni di servizio militare prestato da Cellolo con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
10 libre *pro ludo facto a Cellolo, Laido et Vençolo pro eventu d. pape* (MASSARI 23 a, c. 61v. MASSARI 23 b, c. 21v. MASSARI 23 c, c. 17v).

8.80 - 1286. D. Gilio *Bendictoli* riceve 20 libre come *pensio* di una sua casa *in qua repositum est bladum comunis Perusii* (MASSARI 23 a, c. 73 bis v).

8.81 - 1286. D. Egidio *d. Benedictoli* deve avere dal comune di Perugia:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*,
8 libre e 5 soldi per 11 giorni di servizio militare prestatato con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
10 libre *quas mutuavit pro opere fontis*;
33 libre, 6 soldi e 8 denari, per conto del figlio Arlottuccio, *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
10 libre e 10 soldi *quia stetit in servitium comunis in duabus cavalcatis cum duobus equis XIIII diebus*;
10 libre *quia lusit equester quando d. papa venit Perusium*
(MASSARI 23 d, c. 36v).

8.82 - 1286. Cellolo *d. Elemosine*, insieme a d. *Balionus*, è fideiussore di *Iacobus Agnesole qui dicitur Avultronus*, condannato per aver aggredito insieme ad altri il rettore della chiesa di S.Mariano (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 24v).

8.83 - 1286. Bruscolo *Iacobelli de villa S.Martini de Campo* e Ioannello *Deotesalvi de villa Fontis* sono condannati a 40 soldi ed alla rifusione del danno per non essersi presentati in tribunale a difendersi dall'accusa presentata da d. Egidio *Benedictoli* di aver tagliato abusivamente un albero da un suo podere sito *in dicta villa S.Martini* [*de Campo*] (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 38r).

8.84 - 1286. Venzolo *d. Ellimosine*, della parr. di S.Giovanni Rotondo in P. S.Susanna, è fideiussore di *Iacobus dictus Avultronus Casechie*, della parr. di S.Maria di Valle in P. S.Susanna, condannato per violazione di domicilio (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 45r).

8.85 - 1286. Cellolo *d. Ellimosine* è fideiussore di Puzolo *Egidii*, condannato per porto di armi proibite (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 236r).

8.86 - 1286. D. Egidio *Benedicti* è tra i fideiussori di Oddo *marchio de Colle*, il quale viene condannato a 500 libre per aver invaso il territorio perugino, *cum banderiis et vexillis levatis*, con un esercito di duecento *milites* e tremila *pedites*, e per aver catturato Gentiluccio di Montone, trattenendolo poi prigioniero nelle sue terre. Lo stesso d. Egidio è fideiussore di *Pelucius Iohannis*, della parr.di S.Maria di Mercato, condannato per porto di armi proibite (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 241r, 273v).

8.87 - 1286. D. *Zilius Benedicti*, della parr. di S.Andrea di P. Sole, è tra coloro che sono multati per 5 soldi, non avendo rimosso le immondizie presenti davanti alla loro abitazione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 17v).

8.88 - 1286. D. Egidio *Benedictoli*, della parr. di S.Andrea, e *Zenolus d. Elimosine** sono tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta condannati a 5 soldi per assenza ingiustificata alla riunione del *Maius Consilium civitatis* del 3 giugno precedente (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, cc. 37r, 38v).
*Da identificarsi con Cellolo o si tratta di un altro figlio di Elemosina *Benedictoli*?

8.89 - 1287. *Cellolus* [*Zelolus*] di d. Elemosina è tra i fideiussori del comune di Gualdo nei confronti del comune di Perugia; è anche due volte ambasciatore (RIFORMANZE, 5, cc. 259v, 260rv. RIFORMANZE, 10, c. 38r).

8.90 - 1287. Alcuni abitanti di Antognolla vengono accusati da Uguccione, *castaldus et factor* di d. Egidio *Benedictoli*, di aver arrecato danni ad un terreno di proprietà del detto d. Egidio (CAPITANO 1287 [12], reg. 11, cc. 1v, 5v, 13v, 18v).

8.91 - 1287. Cenolo [Cellolo] *d. Elimosine*, della parr. di S.Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, è fideiussore di Peruzolo *Armanni de Scagnano*, condannato per porto di armi proibite (PODESTA' 1287 [18], c. 2v).

8.92 - 1288. Venzolo *d. Elimosine*, deve avere 3 libre come residuo di quanto a lui spettante per una ambasceria svolta a Cagli. Lo stesso è tra coloro che hanno accompagnato nel luglio precedente d. *Gualopinus socius et miles* del capitano del popolo *ad Montem Rufianum*, con due cavalli (MASSARI 24, cc. 26r, 59r, 61r).

8.93 - 1288. D. Egidio *Benedictoli**, di P. Sole, è tra i *milites* condannati a 20 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad circham et pontationem factam per d. Venciolum Ugucinelli confanonerium balistariorum…sub vexillo ipsius d. Vençoli, diebus veneris XXV mensis iunii, die sabati et dominice sequentibus, in exercitu facto per comune Perusii contra Fulginates* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 94r).
*Il nominativo è ripetuto, probabilmente per errore.

8.94 - 1289. Venzolo *q.d. Elemosine* accusa Angelo *Bonagiunte…ville S.Martini Bucaporci* e Venutello *Iannis de plebe S.Firmine* di essere entrati di notte abusivamente, nel febbraio precedente, in un suo terreno selvato *pro indiviso cum fratribus meis* [del querelante] *et d. Egidio Benedictoli*; il terreno e situato nel comitato perugino *in loco ubi dicitur Parzaia* (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 52v-53v, 54r-55r).

8.95 - 1289. Venzolo *q.d. Elimosine*, della parr. di S.Giovanni Rotondo in P. S.Susanna, è fideiussore di Simonello *Oradoris*, attore in un procedimento penale per aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, c. 76v).

8.96 - 1289. Cellolo *d. Elimosine*, della parr. di S.Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, è fideiussore in due procedimenti penali (CAPITANO 1289 [14], reg. 4, cc. 50r, 113v)

8.97 - 1289. Arlottuccio *d. Egidii* deve ricevere dal comune di Perugia 40 soldi per una *cavalcata quam fecit cum duobus equis de mense augusti proximi preteriti* con il *marescalcus* del podestà e con d. *Gualopinus, miles* del capitano del popolo (MASSARI 25, c. 16v).

8.98 - 1290. Giliolo *Homolli de palatio filiorum Benedictoli** è accusato dal *sindicus et procurator sociorum societatis compare silve Montis Malbe* di aver fatto pascolare abusivamente due buoi nella detta selva; fideiussore dell'accusato è d. Gilio *Benedicti*, della parr. di S.Andrea di P. Sole (CAPITANO 1290 [15], reg. 2, cc. 1r-2r).
*Dove si trovasse questo *palatium*, citato solo in questa occasione, rimane ignoto, tuttavia doveva collocarsi sulle pendici di Monte Malbe, forse nei pressi di Capocavallo.

8.98a - 1290. Guidarello *Iacobi Guidonis Donoli* rilascia queitanza a *Laydus d. Elemosine** per la somma di 400 libre *inter denarios et res bene appretiatas*, a lui dovute come dote di donna *Alena*, figlia di *Laydus* e legittima moglie di Lello suo figlio; tra i test. all'atto, che viene stipulato a Perugia *in camera d.Balionis de mercato*, d. Egidio *Benedictoli* (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 47).
*Figlio di Elemosina *Bendictoli*, come emerge anche dai dati contenuti nel *Libro Rosso* del 1333

8.99 - 1291. Un atto di aggressione nei confronti della moglie di Accomanduccio *d. Oddonis* da parte di tale Carluccia *Deotaute* viene consumato nella casa degli eredi del q.d. Elemosina, sita in P. S.Susanna, parr. di S.Giovanni Rotondo; la casa confina tra l'altro con la *domus ecclesie S.Iohannis* (CAPITANO 1291 [16], reg. 2, c. 1r).

8.100 - 1291. Arlottuccio *filius d. Egidii Benedicti*, della parr. di S.Andrea di P. Sole, è condannato a 100 libre, avendo dato man forte agli Oddi nel loro tentativo di invadere il palazzo del capitano del popolo allo scopo di impedire la condanna per omicidio di uno di loro; garantisce per lui Giliolo *Bonaçunte*, della parr. di S.Lucia di P. Sole. In margine alla sentenza vi è però la notazione "*pendet coram exgravatore*" (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 175rv).

8.101 - 1291. D. *Gidius d. Benedictoli* è tra i fideiussori di Bartolo *d. Andree*, che chiede licenza di portare armi difensive (CAPITANO 1291 [16], reg. 6a, c. 5v).

8.102 - 1292. D. *Zilius Benedicti*, della parr. di S.Andrea di P. Sole, è fideiussore di alcuni uomini di Capocavallo, accusati dagli *emptores fructuum Montis Malbe* di aver abusivamente tagliato legna nei boschi da loro appaltati (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 176v, 179r).

8.103 - 1292. Un cavallo già di Venzolo *d. Elemosine et fratri* viene venduto per conto del comune di Perugia (MASSARI 20, c. 9r)

8.104 - 1293. Venzolo *d. Elemosine* è ambasciatore (RIFORMANZE, 10, c. 228rv).

8.105 - 1294. Deodato *Iohannis*, della parr. di S.Fortunato di P. S. Angelo, accusa Bartolino *Bonacolti de villa Pantani* il quale, nel corrente mese di luglio, contro la sua volontà *intravit in quadam silvam* spettante all'accusatore *ex iure reccomendationis et concessionis iuris et dationis…facte et date ab Andrutio Bartutii qui conduxit dictam silvam et fructus redietur ipsius ad tempus X annorum fucturorum a d. Egidio q.Benedictoli ab Arlotucio filio quondam dicti d. Egidii…semel de die semel de nocte incisit ligna de dicta silva et secum asportavit, que silva posita est in districtu Antignole in loco qui dicitur Salcetu*; la selva confina con le proprietà dei figli del q.d. Ianne *de Podio*, di *Laydus q.d. Elemosine* e di Rainalduccio *q.d. Guidonis* (CAPITANO 1294 [19], reg. 2, cc. 51r-52v).

8.106 - 1294. Venzolo *d. Elemosine* viene citato come teste in un procedimento penale (CAPITANO 1294 [19], reg. 2, c. 1r [appendice]).

8.107 - 1294. *Laydus d. Ellimosine*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, è fideiussore di Antonio *Brandi*, di Abbate *d. Merlini* e di Arlottuccio *d. Egidii*, quest'ultimo della parr. di S. Andrea in P. Sole, che ottengono licenza di portare armi difensive. La medesima licenza ottiene Andruccio, figlio del detto Arlottuccio, il quale a sua volta garantisce per Massolo, fratello di Ongaro degli Oddi (CAPITANO 1294 [19], reg. 8, cc. 1v, 2r, 2v, 7r).

8.108 - 1294. Venciolo *d. Elimosine*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, è fidieussore in due procedimenti penali (PODESTA' 1294 [23], reg. 5, cc. 17r, 35v).

8.109 - 1294. Arlottuccio *d. Gilii*, della parr. di S. Andrea, è fideiussore in un procedimento penale (PODESTA' 1294 [23], reg. 5, c. 62r).

8.110 - 1295. Arlettuccio *q.d. Egidii* [*Benedictoli*] rilascia quietanza a Munaldo *olim Oddoli campsor* per la somma di 162 libre e 10 soldi, residuo di 650 libre, credito ceduto a quest'ultimo da Arlettuccio (CENSI 2, c. 190r).

8.111 - 1296. *Laydus d. Elemosine* accusa Ranalduccio *d. Guidonis de Antignala* di aver deviato sulle sue terre un corso d'acqua che passava tra di esse e quelle di Ranalduccio, nelle pertinenze di Antognolla; i fatti si sono verificati nell'ottobre del 1293. Fideiussore di *Laydus* è *Lungarus condam* [spazio bianco], della parr. di S.Antonio di P. Sole; fideiussore di Ranalduccio è *Tinolus Maffei ser Latini*. A margine dell'atto di accusa, vi è la notazione :"*condempnatus*", come risulta anche dalla relativa sentenza, in forza della quale l'imputato viene condannato ad una pena pecuniaria di 10 libre (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, cc. 61r-62r. CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3, c. 58rv).

8.112 - 1296. *Laydus d. Elemosine*, della parr.di S. Giovanni Rotondo in P. S.Susanna, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, c. 73r).

8.113 - 1296. Petruccio *Scagni*, *famulus* di Venciolo *q.d. Elemosine*, della parr. di S. Maria di Valle in P. S.Susanna, è condannato in contumacia a 40 soldi, dietro denuncia di Venciolo, *quia hoc anno de mense aprilis proxime preterito fregit sibi pactum et servitium quod sibi promisit hinc ad unum annum proxime venturum et completum* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3, c. 22r).

8.114 - 1296. Grimaldo *d. Egidii* è condannato a 20 soldi per non aver portato avanti l'accusa, rivolta a Marco *Spenoli de Villa Fontis* e ai suoi due figli Vanzolo e Perolo, di essersi impossesati abusivamente di un suo terreno. I tre imputati, a loro volta, vengono assolti (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 62v; reg. 3, cc. 80v, 92v [altre due copie della condanna], 96v [assoluzione degli imputati]).

8.114.bis - 1296. Risulta che *Vençolus d. Elimosine, magnificus vir,* ricopriva la carica di *comes in civitatibus et comitatibus Eugubii et Nucerie* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.122 [ex 115])

8.115 - 1297. Grimaldo *d. Egidii*, della parr.di S. Andrea di P. Sole, è fideiussore in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 6, c. 29r).

8.116 - 1297. Lello *Sensi de Corçano* è assolto dall'accusa presentata da Venzolo *d. Elemosine de effusione sanguinis et aliis…in accusatione contentis* (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 1, c. 5r).

8.117 - 1297. Comparuccio *Petri de villa Pantani* è condannato a 7 libre, accusato da *Lapus d. Elimosine** di esser entrato abusivamente per due volte in un suo terreno selvato e non selvato (PODESTA' 1297 [27], c. 104r).

*Dovrebbe trattarsi di *Laydus d. Elimosine.*

8.118 - 1297. Arlettuccio *q.d. Egidii Bendictoli* versa alla canonica di S. Lorenzo di Perugia la *pensio* di 6 denari per un terreno nelle pertinenze di S.Martino *Bucaporci* (CENSI 2, c. 230r).

8.119 - 1297. Arlettuccio *d. Egidii* (P.S.) e Venzolo *d. Elimosine* (P.S.S.) fanno parte di una commissione di *sapientes* eletta dai consoli delle arti di Perugia per l'elezione del nuovo podestà. Venzolo inoltre è consigliere (RIFORMANZE 10, cc. 297rv, 315r).

8.120 - 1298. Arlettuccio *d. Egidii* (P.S.) fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 339v-340r).

8.121 - 1298. Venzolo *d. Elimosine* (P.S.S.) fa parte di due commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 327r, 339v-340r).

8.122 - 1298. Arlettuccio *d. Egidii* [*Benedictoli*] versa alla canonica perugina la *pensio* di 6 denari per un terreno nelle pertinenze di S.Martino *Bucaporci* (CENSI 2, c. 242v).

8.123 - 1298. Ioannello *filius d. Iacobi Petri qui dicitur Mançamice* e Isacco *frater Venturucii pictoris*, ambedue della parr. di S.Valentino di P.S. Susanna, *homines male fame et male condictionis et publicos et famosos latrones*, dei quali si dice che *decem annos citra commisisse multa furta et multa latrocinia*, sono condannati in contumacia all'impiccagione in quanto, come risulta da una *inquisitio ex officio* messa in atto dal tribunale capitaneale, *de anno presenti de mense augusti…una cum Paulo Benvenuti Giulie eorum sotio…de nocte iverunt ad domum d. Mathei de Fracta, asserentes falso modo quod Vençolus d. Elemosine* [il quale era del tutto ignaro della cosa] *mictebat eos d. Matheo de Fracta iudice quod micteret sibi corsectum suum de ferro*. Il *corsectum* viene consegnato in buona fede da Matteo ad un suo *famulus*, il quale accompagna i due ladri che lo derubano e si danno alla fuga (CAPITANO 1297-98, reg. 5, c. 160rv).

8.124 - 1298. Venzolo *d. Elimosine* è assolto dall'accusa *super eo quod…de anno presenti et mense iullii missit ad Curiam romanam in diminutionem honoris et status civitatis Perusii et contra preceptum eidem factum…per d. potestatem* (PODESTA' 1298 [29], reg. 2, c. 88v).

8.125 - 1299. Tra i confinanti di due terreni *in pertinentiis ville Semontis*, *Landus d. Elemosine* e gli eredi di d. Egidio *Bendictoli* (CAPITANO 1299 [24], reg. 2, cc. 12rv, 21v-24v).

8.126 - 1299. Venciolo *d. Elemosine* è tra gli ambasciatori che devono recarsi ad Assisi *pro negotiis castri Canarie* (MASSARI 41, c. 5v).

8.127 - 1299. D. *Iacobus d. Gualfreducii, curator* di Arlettuccio *d. Egidii*, paga la *pensio* di 6 denari alla canonica perugina, per un terreno nelle pertinenze della villa di S. Martino *Bucaporci* (CENSI 2, c. 42v).

8.128 - 1333. Discendono da Egidio *Grimaldus d. Egidii de Benedictolis* (P.S.P.) e *Arlectutius d. Egidii de Benedictolis*, con i figli *Andrutius, Lutius* e *Benedictolus* (P.S.). Il ramo di Porta S.Susanna invece assume il "cognome" *de Turri*: *Elemosina* e *Cellolus filii d. Vencioli d. Elemosine de Turri*, *Lellus*, figlio di *Cellolus*, *Cieccolus*, figlio naturale di *Venzolus*, *Benedictolus* e *Nerciolus filii Laydi d. Elemosine* (FABRETTI, pp. 105, 107, 117).

9.

Bertraimi

Perugia

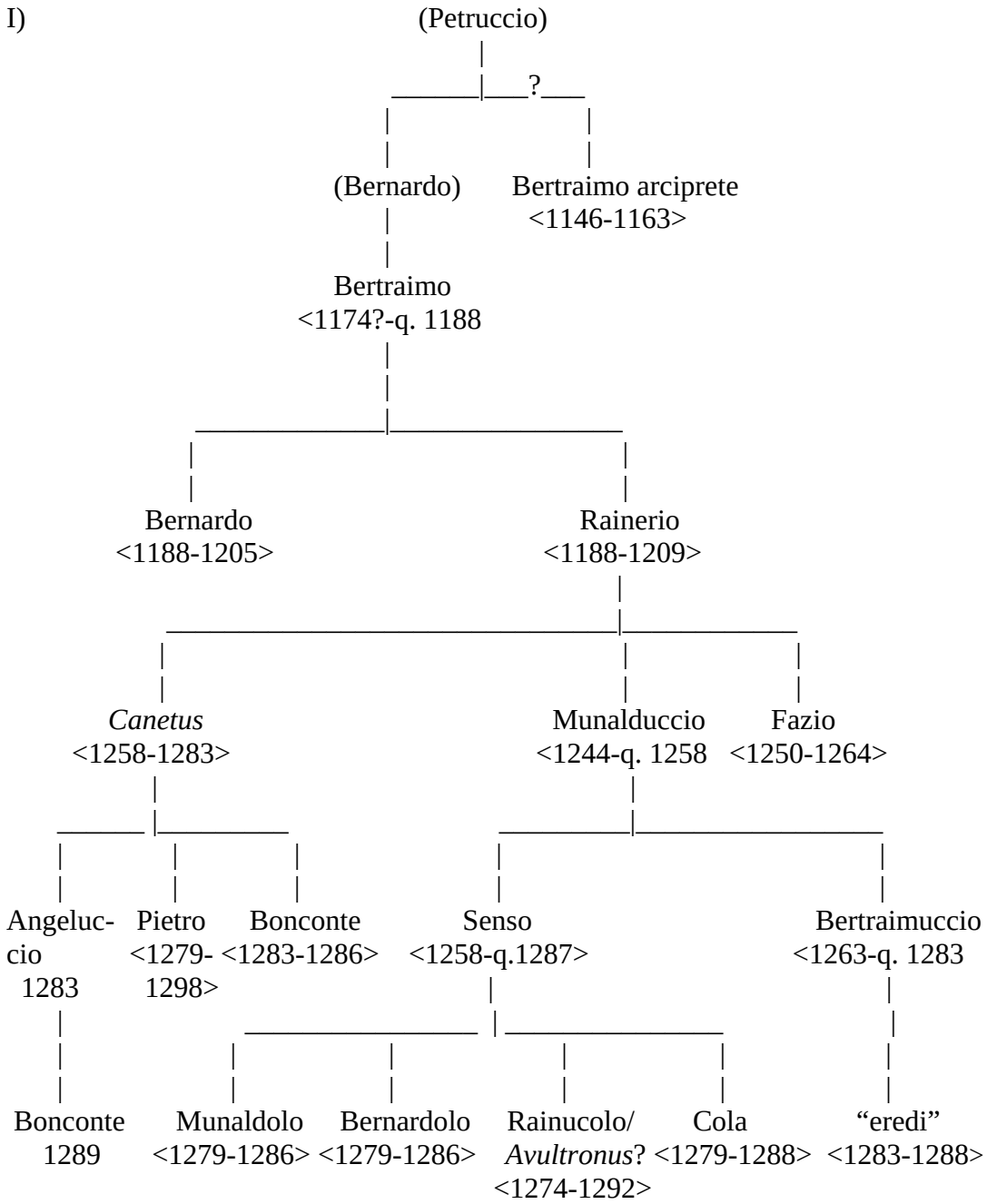

II)

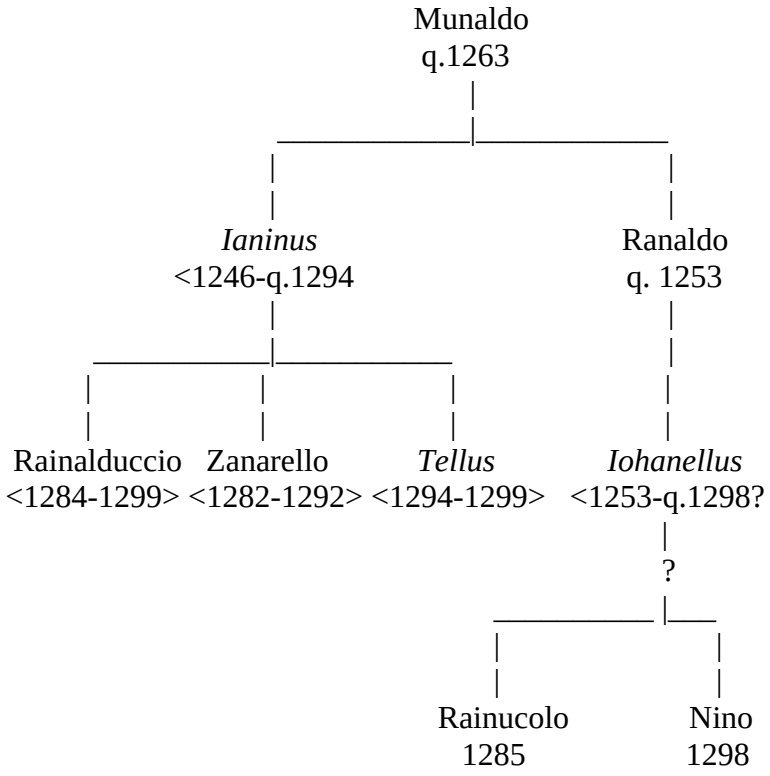

Rainaldo *Oddi, nepos d. Iohannis d. Munaldi,* o "*d. Ranaldi*"

- *Ianinus* di d. Munaldo e *Iohanellus* di d. Ranaldo di Munaldo dovrebbero appartenere allo stesso gruppo parentale dei discendenti di Bertraimo, tuttavia non è possibile precisare gli eventuali reciproci rapporti.

- Nei documenti perugini più antichi sono menzionati vari personaggi che potrebbero essere congiunti di Bernardo e Rainerio di Bertraimo, ma il cui eventuale legame di parentela non è altrimenti provato che dal riproporsi del patronimico *Bertraimi*:
Bartolus Bertraimi: testimone ad atti pubblici, 1201 (CDP, p. 57);
Martholus Bertraimi:testimone c. s., 1201 (CDP, p. 60);
Petrus Bertraimi [*de Tasca*], console e consigliere, <1202-1214> (CDP, pp. 68, 70, 72, 79, 131, 682);
Guido *Martoli Bertraimi*, 1225, VALDIPONTE 385.
Capriolus Bertraimi, testimone ad atti pubblici, console e consigliere, <1230-1237> (CDP, pp. 235, 237, 245, 326, 371, 379, 381);
d. Rolandus Bertraimi, testimone alla sommissione di Gualdo, 1251 (CDP, p. 518).

- È possibile che Bertraimo, arciprete del capitolo di S. Lorenzo di Perugia alla metà del secolo XII (1146-1163, ABBONDANZA, nn. 21, 23, 24), fosse zio di Bertraimo di Bernardo di Petruccio. Si consideri che il castello di Montali, di cui i figli di costui sono condomini, era di pertinenza dell'episcopio perugino.

- Si tenga presente che le fonti perugine della seconda metà del ‘200 menzionano un altro *Iohannellus d. Rainaldi*, che però ha come avo non Munaldo ma *Brandolus* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 30r. CAPITANO 1258-67 [2], c. 11r).

9.1 - 1174. Bertraimo* è uno dei consoli perugini che ricevono la sommissione di Isola Minore (CDP, p. 9).
*Potrebbe trattarsi del padre di Bernardo e di Rainerio tuttavia, vista la diffusione del nome, non se ne può essere sicuri.

9.2 - 1188. Bernardo e Rainerio *filii condam Bertrami Bernardi Petrutii*, insieme a Girardino e Quintavalle *filii condam Girardini* e a Uderigio e *Fortevolia comites filii condam Gentilis Mancini*, con una *carta* di *perpetua securitas*, concedono agli abitanti presenti e futuri del *castrum* di Montali i casalini del castello e, fuori del castello, la terra necessaria per le vigne, gli orti e le capanne; la stessa concessione è fatta al priore di S. Vito di Montali. In cambio, i concessionari dovranno *murare et actare* il castello. L'alienazione dei casalini è strettamente limitata, e comunque vietata in caso di abbandono del castello. I concedenti inoltre si impegnano a mantenere *bonum usum et bonam consuetudinem*, mentre i concessionari per parte loro dovranno versare agli stessi la quinta parte del raccolto di frumento (ASP, *Notarile*, n. 587, pergamena usata come sovracoperta)*.
*Si tratta di una copia notarile inserita in un atto analogo del 1263 (ved. *infra*, 9.23).

9.3 - 1201. Rainuccio *Bertraimi** è uno dei consoli perugini (CDP, p. 58).
* È probabile l'identificazione con *Rainerius Bertraimi*.

9.4 - 1203. Bernardo *Bertraimi* è tra i testimoni al giuramento di cittadinatico dei *boni homines* assisani al comune di Perugia (CDP, p. 78).

9.5 - 1205. Bernardo *Bertrami Bernardi Petrutii* pronuncia lodo arbitrale in una controversia tra il priore di S. Vito di Montali e Gerardo di Albertuccio, il quale aveva ottenuto dal medesimo priore *instrumentum libertatis* (DIPLOMATICO, IV 6 2).

9.6 - 1208. Rainuccio *Bertraimi* è tra i testimoni alla sommissione di Gualdo Tadino (CDP, p. 99).

9.7 - 1209. Rainerio *Bertraimi* è tra i testimoni al lodo tra i comuni di Assisi e Perugia (CDP, p. 114).

9.8 - 1244. Pietro *Parenzi*, già podestà di Perugia, nomina Munalduccio *Raynerii Bertraimi de Perusia* suo procuratore per farsi restituire un cavallo (CDP, p. 440).

9.9 - 1246. D. Ianne *Monaldi* e Munalduccio *Rainerii Bertraimi* sono tra i testimoni ad un atto giudiziario riguardante due uomini di Montali, accusati di aver consegnato le chiavi del castello al re Federico di Antiochia e di avergli prestato giuramento (CDP, p. 449).

9.10 - 1248. Munalduccio *Raynerii Bertraimi* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 470).

9.11 - 1250. Fazio *Rainerii Bertraimi* è condannato a 10 l. per aver lasciato le scala del palazzo, contro l'ordine dei *conestabiles sue porte*, senza aver versato i 20 soldi dovuti *pro quadam custodia quam debebat facere in custodia Castilionis* (BANDITI, n. 170. CDP, pp. 492-93 nota 1).

9.12 - 1251. Fazio *Raineri Bertraimi* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 501).

9.13 - 1253. Un atto di vendita riguardante parte di un molino presso Ponte S.Giovanni, ceduto al monastero di S.Giuliana da Paolo e Andrea *olim d. Acerbi*, viene rogato *in civitate Perusina, in quadam camera domine Altekere olim d. Guidonis Oddonis, posita iuxta forum eiusdem civitatis,* alla presenza tra gli altri di Iovanello *q.d. Ranaldi Monaldi* (S. GIULIANA, p. 115).

9.14 - 1255. Fazio *Rainerii Bertraimi* è condannato a 10 l., *et dicto Gentilutio satisfecerit,* per non essersi presentato al podestà *ut responderet de iure...Gentilutio* [*d. Ranerii*] *aut solveret sibi* 35 l. e 10 soldi (BANDITI, n. 352).

9.15 - 1257. Fazio *Rainerii Bertraimi* è condannato a 10 l. per essersi allontanato dal palazzo, contro il precetto del giudice che gli aveva ordinato di rimanervi finchè non avesse saldato un debito di 3 l. con Taurello notaio (BANDITI, n. 482).

9.16 - 1258. Fazio *Rainerii Bertraimi* è condannato a 10 l. per aver percosso donna Sibilia, moglie di Rainuccio *cultellarius,* la quale *repetebat pelles ipsius sui viri predicto Facio* (BANDITI, n. 556).

9.17 - 1258. Processo in cui *Canetus d. Rainerii Bertraimi,* della parrocchia di S.Stefano, è accusato da Mafuccio *Benvegnate* di averlo percosso, insieme ad altri, sulla porta di casa sua; garantisce per l'accusato, tra gli altri, Giovanni *d. Rainaldi* della stessa parrocchia. Fideiussore di un altro degli accusati, e cioè di Filipuccio *Hugozonis Clare*, è Sensuccio *q.d. Munalducii*, il quale dichiara di essere maggiore di 25 anni. Tra i testi compare *domina* Flora, moglie di *Canetus* (VALLERANI pp. 127, 128, 132, 134, 136, 138, 141, 142)

9.18 - 1259. Fazio *Rainerii Bertrami* è condannato a 100 l. per aver svaligiato la casa di *dompnus* Angelo *de burgo S. Savini* (BANDITI, n. 579).

9.19 - 1260. Andriolo *Plenerie* è condannato a 20 soldi per non aver corrisposto a *Ianinus d. Munaldi* la sua parte del raccolto di orzo, spelta e fave di un campo dello stesso *Ianinus* (BANDITI, n. 677).

9.20 - 1260. *Canetus d. Rainerii* della parrocchia perugina di S. Stefano, insieme al comune e agli uomini della villa *de Miano* [Migliano?], viene condannato ad una multa di 40 libre, non è specificato il motivo (BANDITI, n. 670).

9.21 - 1262. *Ianinus Ranaldi Munaldi*, Ioannello *d. Ranaldi* e donna Alorita *mater Iohannelli* [*d. Ranaldi*?] sono tra i testi citati [*in*] *accusatione facta de Mafuçolo* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 171v).

9.22 - 1262. Bartuccio *bailitor* riferisce al giudice del podestà di aver intimato a d. Ugo *Marchi Agine ut debeat esse in mane coram d. potestate ad dandum consilium in questio Ianini et Sensutii, ex una parte, et homines castri Montalis ex alia**. Alcuni giorni dopo, si intima a Ioannello *Ranaldi Munaldi* di presentarsi presso il podestà (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 186r, 186v).
*E' possibile, se non probabile, che questa *questio* abbia a che fare con l'accordo che sarebbe stato stipulato l'anno successivo (ved. doc. seguente).

9.23 - 1263. Accordo tra la comunità di Montali, rappresentata da Servito sindaco, e i *nobiles Ianinus olim d. Munaldi, Iohanellus q.d. Ranaldi* e Senso e Bertraimuccio *olim Munaldutii*: essi affrancano la comunità dai vari *servitia* che erano dovuti a loro ed ai loro *antecessores et autores*, come contropartita alla concessione di terre e casalini*. I *nobiles* si riservano comunque il diritto di intervenire nella nomina del *consul vel bailitor* del castello, più i due terzi dei proventi dei *bampna*

e la quinta parte dei frutti delle terre lavoratorie (ASP, *Notarile*, n. 587, pergamena usata come sovracoperta).
* A questo punto viene inserita nell'atto la copia del concordato del 1188, ved sopra 9.2.

9.24 - 1263. *Iohanellus d. Rainaldi* è tra i fideiussori di d. Filippo *Rubei Clementini* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 29v).

9.25 - 1263. Francesco *Bonefidei*, accusato da *Iohannellus d. Rainaldi* di aver rubato grano, orzo, spelta e altro da una sua casa *in villa Collis*, è condannato a 25 libre (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, cc. 34v-35r. SBANDITI 2, c. 218v).

9.26 - 1263. Sensuccio *Munaldutii* è tra coloro cui viene ordinato dal capitano di uscire entro la giornata dalla città, comunicando il luogo di residenza e non lasciandolo sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v).

9.27 - 1264. Fazio *Ranerii Bertraimi* è citato per un debito di 40 soldi, a petizione di Gualterio *Bernardini*, creditore; l'ingiunzione viene annullata, essendosi presentato l'imputato presso il tribunale (SBANDITI 2, cc. 223v, 231v).

9.28 - 1264. Martinello/Martino *Forgradi*, *scutifer Sensutii Munaldutii**, riceve l'ingiunzione a comparire entro tre giorni presso il giudice del capitano, pena la messa la bando, *quia denunciatus fuit quia cridavit "Ad ignem! Ad ignem" in P. S. Angeli*. L'ingiunzione viene annullata tre giorni dopo, essendosi l'imputato presentato in tribunale; tra i testi all'atto formale della *rebannitio*, vi è Sensuccio *Munaldutii* (SBANDITI 2, cc. 223v, 231r).
*Sembra essere stato depennato l'appellativo "*dominus*", inizialmente attribuito a Sensuccio.

9.29 - 1264. Sensuccio *Munalducii* è fideiussore di un *bailitor* citato dal giudice del capitano (SBANDITI 2, c. 319v).

9.30 - 1265. Iovanello *d. Ranaldi Munaldi* è uno dei cinque uomini designati dal Consiglio speciale del comune di Perugia per stimare i danni causati alla vigna del monastero di S.Giuliana, posta presso il borgo di P.S. Angelo (S.GIULIANA, p. 220).

9.31 - 1266. Tra i componenti del *Consilum maius* non intervenuti alla seduta del 26 agosto, e perciò multati, d. Senso *Munaldutii*, di P. S. P. (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 121r-126r).

9.32 - 1266. *Iohanellus d. Rainaldi* è stato derubato di grano in un suo campo a Bagnaia (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 174v).

9.33 - 1266. D. *Iohannellus Rainaldi*, eletto camerario del comune di Perugia per i primi sei mesi dell'anno, presenta come fideiussori, tra gli altri, d. *Baionus*, d. Guido marchese di Valiana, d. Elemosina *Benedicti*, d. Mafeo *Fredutii*, d. Andruzolo *d. Iacobi*. Lo stesso Ioannello, come camerario del comune, è tra i testimoni ad un atto di permuta di terreni tra il detto comune e il monastero di S.Giuliana (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 278r. S. GIULIANA, p. 244).

9.34 - 1268. Iohannello *d. Raynaldi*, o *d. Monaldi*, è tra i componenti del Consiglio speciale e generale (RIFORMANZE 6, cc. 196rv, 225v).

9.35 - 1269. Senso *Munalducii* accusa Martino *Forgradi* di Montali di aver rubato da una sua casa nel castello cinque mine di grano; l'accusato è assolto *quia non est probatum* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. non numerate).

9.36 - 1269. Bertraimuccio *Munalducii,* che ha insultato suo fratello *Sensullus,* e il detto Sensolo, danno garanzia al podestà di eseguire ogni suo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 2, c. 4r).

9.37 - 1269. Risulta che Ioannello *d. Ranaldi* ha denunciato un abitante di S.Martino in Colle per aver dato ospitalità a Uguccionello *Bernardini,* sbandito dal comune (SBANDITI 2, c. 170r).

9.38 - 1269. Sensuccio e Bertraimuccio *filii olim Munalducii* vengono citati per difendersi da accuse non specificate loro rivolte da d. Suppolino e d. Abadingo, *rectores* delle chiese di S.Simone [?] e di S.Anastasio, sotto pena di 20 libre*. L'ingiunzione viene annullata due giorni dopo, in quanto gli imputati si sono presentati presso il tribunale (SBANDITI 2, cc. .173v, 175r).
*Ved. infra, 9.42, 9.43.

9.39 - 1269. Ioannello *Ranaldi Munaldi* fa parte del Consiglio speciale e generale ed è sindaco del comune di Perugia (RIFORMANZE 6, cc. 276v-278r, 285v).

9.40 - 1269. Si propone al Consiglio speciale e generale di concedere diritto di rappresaglia, tra gli altri, a Ioannello *Ranaldi Munaldi contra Urbevetanos, tam de iniuriis …personaliter factis quam de rebus…ablatis hoc anno*; tra i consiglieri intervenuti nel dibattito, il detto Ioannello, il quale tra l'altro afferma *quod comune et populus perusinus debeatur facere de facto suo illud quod sit maior honor comunis Perusii*. Il Consiglio delibera a maggioranza di inviare ambasciatori ad Orvieto, a spese del comune, per chiedere soddisfazione dei torti inflitti ai *cives perusini* (RIFORMANZE 6, cc. 308r-309r).

9.41 - 1270. Tra i confinanti di alcune selve del monastero di S. Arcangelo, danneggiate da trenta uomini di Montali, che per questo sono condannati, i *domini de castro Montalis* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 126v).

9.42 - 1270. Bertraimuccio *q.Munalducii* è condannato a 10 l. per non aver pagato un debito di sei mine di grano a *dompnus* Abadengo (SBANDITI 2, c. 1r).

9.43 - 1270. Sensuccio *Munalducii* subisce la stessa condanna per non aver pagato un debito in grano allo stesso don Abadengo (SBANDITI 2, c. 7r).

9.44 - [1270] Tra gli *iura hominum civitatis et districtus Perusii contra bona exbannitorum vel condempnatorum comunis per P. S. Subsanne* esaminati dal giudice del capitano del popolo di Perugia in un giorno imprecisato del 1280, vi è un atto datato 15 settembre 1270 *in quo continetur quod Uguitio Tebaldi de Castro Novo et Aldovrandinus Mafei promiserunt dare Iohannello d. Munaldi X libras ex causa mutui*. C'è anche un altro atto stipulato lo stesso giorno in forza del quale il detto Uguccione *promisit conservare indempnem dictum Aldovrandinum a dicta obligatio* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 11, c. 1v).

9.45 - 1271. Sensuccio *q.Munalducii* è condannato a 100 soldi per aver detto a suo fratello Bertraimuccio, in presenza dei giudici del podestà *quod ascurtaret sibi linguam* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 68r).

9.46 - 1271. Ioannello *d.* [*Ranaldi*?] *Munaldi* viene citato per un debito di 60 libre, a petizione di Ianne *Aldovrandini,* creditore (SBANDITI 2, c. 197r).

9.47 - 1273. Ioannello *d. Raynaldi Munaldi*, per P. Eburnea, è ambasciatore (RIFORMANZE 7, c. 12v)

9.48 - 1273. Tre uomini di Montali sono condannati a 300 l. ciascuno per aver sottratto 20 corbe di grano dalla casa di *Ianinus d. Munaldi* nel castello di Montali (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 36r).

9.49 - 1274. Sensuccio *Munaldutii* risulta aver aggredito *Canetus d. Rainerii** (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 91r).
*Dovrebbe trattarsi dello zio paterno di Sensuccio.

9.50 - 1274. Pietro *Intencioli* è assolto dall'accusa, presentata da Bertramuccio *Munalducii*, *de introytu cuisdam silve eius…quia non est probatum aliquid contra eum* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 34r).

9.51 - 1274. Senso *Munalducii* è tra coloro che sono multati per 5 soldi *quia inventi fuerunt…non fecisse spacari* [così] *nec remundari vias ante domos eorum ut debebant* (PODESTÀ 1274-75 [7], cc. 54v-55r).

9.52 - 1274. Sensuccio *d. Munalducii* e suo figlio Rainucolo sono condannati a 35 libre ciascuno in seguito all'accusa presentata da Avultrone *d. Egidii d. Simonis, cum auctoritate dicti d. Egidii*, per averlo aggredito e percosso *in foro comunis Perusii*. Prestano fideiussione per i condannati Recabene *d. Guidonis*, della parr. di S. Maria di Colle, *Bayonus Pegolotti*, della parr. di S.Anastasio, e Munaldo *Bevegnatis*, della parr. di S. Silvestro (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 79v).

9.53 - 1276. *Iohanellus d. Ranaldi Munaldi* è tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro i marchesi di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, c. 66v).

9.54 - 1276. *Iohannellus d. Ranaldi Munaldi* è consigliere; è anche nominato sindaco dal comune di Perugia per acquistare dai nipoti di Andrea *Iacobi* la loro parte del castello di Valiano (RIFORMANZE, 7, cc. 226v, 271rv, 272r).

9.55 - 1277.*Iohanellus d. Ranaldi* versa 40 soldi nelle casse del comune di Perugia *quos restituit pro ambaxiata*. Lo stesso, insieme ad altri, riceve la sua parte di 16 libre, in ragione di 20 soldi al giorno, per un'altra ambasceria di 4 giorni da svolgersi ad Arezzo *cum d. Bezio olim capitaneus comunis Perusii* (MASSARI 1, c. 55r. MASSARI 3, c. 9r).

9.56 - 1277. Giovanni *d. Ranaldi Munaldi*, insieme a d. Merlino, viene incaricato di una ambasceria di 8 giorni a Camerino, in ragione di 20 soldi al giorno, e riceve una libra per essersi recato, insieme ad altri, *cum potestate et capitaneo ad videndum castrum Torsciani et pontem*, per due giorni (MASSARI 1 bis, c. 65v. MASSARI 3, cc. 68r, 106r1277. PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 5, c. 22r).

9.57 - 1277. Giovanni *d. Ranaldi* [*Monaldi*] è consigliere (RIFORMANZE 9, c. 165r).

9.58 - 1277. *Iohannellus d. Munaldi** della parr. di S. Angelo, insieme a *Iohannelus d. Iacobi*, è fideiussore di d. Paolo *Acerbi*, condannato a 10 l. per aggressione. Lo stesso *Iohannellus* è procuratore di un tale d. Benvenuto in una causa con il comune di Perugia e risulta essere tra i *custodes grassie* del detto comune. (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 51v. MASSARI 2, c. 31v. MASSARI 3, cc. 39r, 57r, 61r).
*Si tratta di *Ianinus d. Munaldi* o di *Iohannelus d. Ranaldi Munaldi*?

9.59 - 1277. Tra i testimoni citati da una donna di Montali in una causa contro un *baylitor* del comune di Perugia, Sensuccio *Monaldutii* (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 81v).

9.60 - 1277. Senso *Munaldutii* accusa due abitanti di Montali di aver ospitato per due mesi Bonora, bandito per omocidio (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 104v).

9.61 - 1277. Rainucolo *Sensutii Munaldutii* si difende dall'accusa di essersi trovato in strada di notte, affermando di essere *scolarius Pucii et continue morari in scola dicti Pucii tamquam alii sui scolarii*. Inoltre in quel momento stava tornando alla scuola (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 4, c. 198r).

9.62 - 1277. Angelo *Iuriande* e Bonora *Iacobi* si presentano al giudice del podestà *in questionem quam habent cum Sensso* [così] *Munaldutii* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 6r).

9.63 - 1277. Marco *domine Floris*, a nome proprio e della madre donna Fiore, *presentavit se ad Sensucium Monalducii suum adversarium*. Successivamente, il detto Sensuccio viene citato dal giudice del podestà per chiarire *si volebat contradicere rebannitioni quam petit fieri Raynucius Nicolle procurator Marci domine Floris et ipsius domine Floris, quia dicit coram iudicem dictum Marcum esse clericum* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 15v; reg. 4, c. 24r).

9.64 - 1277. *Iohannellus d. Rainaldi Munaldi* è tra i fideiussori del nuovo podestà (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 9r).

9.65 - 1277. *Magister Muçus* è eletto dal giudice del podestà *magister ad videndum domus d. Sensi Munaldutii et Bertraimutii eius fratris, si domus eorum inducit ruynam*. Nello stesso giorno, il detto giudice ordina a Bertraimuccio *Monaldutii* di non lasciare il palazzo del comune *quando* [così] *solvat magistro Mutio salarium quod habere debet de domo sua* e ancora *quando* [così] *prestet et det securitatem Senso Monaldutii, ut iudex precipit dicto Bertraimucio*. Questo ultimo precetto viene rinnovato due giorni dopo a Bertraimuccio, quando gli si ingiunge *quod ante quam dictus iudex discedat de banco, debeat prestare et dare securitatem de Sensutio Munaldutii de domo sua* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 6, cc. 30r, 30v).

9.66 - 1277. Bertraimuccio *Munaldutii se presentavit* [al giudice del podestà] *contra Sensum Munaldutii fratrem eius*, non è detto il motivo (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 48v).

9.67 - 1277. Bertraimuccio *Munalducii* paga al massaro del comune di Perugia un’ammenda di 50 libre, senza che ne sia specificata la motivazione (MASSARI 1, c. 54r).

9.68 - 1279. Giovanni *d. Ranaldi* [*Munaldi*], riceve dal comue di Perugia 30 soldi per un’ambasceria svolta presso *Castrum Plebis, pro factis secretis comunis Perusii*. Lo stesso, insieme ad altri, riceve ancora 20 libre per un’altra ambasceria *ad curiam d. pape* della durata di 10 giorni, in ragione di 40 soldi al giorno (MASSARI 4, cc. 39r, 58v).

9.69 - 1279, febbraio 16. *Sensus Munaldutii produxit coram d. Aldrico* infrascripta instrumenta, quibus uti vult contra Bertraimucium Munaldi eius fratrem in causa quam habent simul: in primis, unum instrumentum libelli seu emphiteosis…de duobus petie* [così] *terre positis in pertinentiis castri Montalis, factum per manus Petri Bonifatii notarii die X decembris millesimo CCLXXVIII. Item produxit unum instrumentum locationis de comeditate** castri Montis Açelli et cetera, scriptum per manus Matey notarii die XIIII iulii millesimo CCLX***. Item* [*produxit*] *unum instrumentum de predicta locatione facta per eundem notarium, die et millesimo; item unum instrumentum tenute et possessionis date a d. episcopo Bernardo de duabus petie terre posite in pertinentiis castri Montalis, factum manu Andree notarii die novem mensis ianuarii de presenti millesimo; item unum instrumentum procure d. episcopi perusini, factum manu Petri Bonifatii notarii die VII intrante ianuario millesimo CCLXXVIIII.*

*Die IIII februarii redite sunt ille VI carte Munaldoli Sensi quas mihi dederat*****(CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 5, c. 6r).
*Dovrebbe trattarsi del giudice del capitano del popolo.
**Così nel testo, forse sta per *comunitate*.
***O *millesimo CC*? La cifra *LX* pare depennata.
****Questa notazione si trova subita di seguito al resoconto delle carte prodotte da Sensucio di Munalduccio e dovrebbe essere parte della dichiarazione della stesso Sensuccio. Quanto all'identità di Munaldolo *Sensi*, invece che di Munaldello figlio del Sensuccio qui dichiarante, potrebbe trattarsi di un omonimo, cioè di Munaldo *Sensi* della parr. di S.Severo *de Monte* (CAPITANO 1286 I [11 a] reg. 3, c. 59r, 1286).

9.70 - 1279, aprile 28. Sensuccio *Monaldutii*, della parr. di S.Anastasio in P.S. Pietro, e Cola, Munaldello e Bernardello, *eiusdem Sensutii filii*, da una parte, e Bertraimuccio *Monaldutii*, della stessa parrocchia, dall'altra, vengono assolti dall'*inquisitio ex officio* del capitano del popolo *de mense februarii proxime preteriti super eo quod dicebatur unam partem insultum fecisse contra alteram et iniuriasse et verba turpia dixisse et offendisse unam partem alteram et alia plurima fecisse inter se* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 4, c. 15r).

9.71 - 1279. Il giudice del capitano ordina a Paoluccio *selarius* [*quod*] *debeat extimari targam Sensi Monaldutii, quam habebat Lunardus picheronus et Iohannes de Spoleti*. Lo stesso giorno, Angelo *Martini, baylitor* del comune, riferisce al giudice di aver citato Andrea *scutelarius quod incontinenti veniat coram dicto iudice ad petitionem Sensi Monaldutii* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, cc. 30r, 30v).

9.72 - 1279. Tra i *baylitores* del comune di Perugia cui viene ingiunto dal giudice del capitano di presentarsi a lui *ad solvendum denarios baylie eorum pro VI mensibus presentis anni*, vi è Senso *Munaldi*, della parr. di S.Anastasio (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 7, c. 19v).

9.73 - 1279. Si accenna ad una *questio* tra *Canetus d. Rainerii*, procuratore di suo figlio Petruccio, e d. Leo, sindaco e procuratore del comune di Perugia, *utrum quedam petitio sit admictenda vel non*; non si entra nel merito della *petitio*, in quanto il testo è mutilo (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 7, c. 21r).

9.74 - 1281. Giovanni *d. Ranaldi* [*Munaldi*] riceve 10 soldi *pro solutione unius diei quo ivit cum potestate et capitaneo aput Torscianum*; lo stesso riceve 5 libre *pro vice promissionis quam fecit in bonis Petri Tramandate de castro filiorum Fusci exbanniti comunis Perusii*; versa ancora al massaro del comune un'ammenda di 40 soldi per conto di *Iohannellus famulus comitum de Marxano* (MASSARI 14, cc. 9v, 19r, 43v).

9.75 - 1281.Giovanni *d. Rainaldi* è uno dei cinque *conestabiles militum* che vengono multati per 5 soldi anvendo tardato eccessivamente nel recarsi dal podestà *occasione eligendi capitaneum militum qui ire debet ad servitium d. pape* (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 26r).

9.76 - 1282. Puccio di Giovanni, *vagabundus qui fuit de Fulginio, qui consuevit stare cum Ricuçio Frangepanis et hiis diebus stabat ad domum Sinibaldi filii Mastinelli d. Sinibaldi*, e il detto Sinibaldo vengono condannati in contumacia a forti pene pecuniarie: il primo, per aver bastonato nel dicembre precedente davanti alla chiesa di S. Maria Nuova *equester cum uno bastone Zovanellus d. Ranaldi* (nel caso non avesse pagato l'ammenda, lo si condannava al taglio della mano destra); il secondo come mandante dell'aggressione, in quanto *dictus Sinibaldus denuntiatus foret fecisse fieri predictum insultum et predictas feritas predicto Puzio…ad vendictam iniurie sibi Sinibaldo alio tempore facte et illate per Cecolum d. Iacobi* ad petitionem et mandato* [così]

Zanareli Ianini fratris consobrini sive patruelis dicti Zovaneli (PODESTA', 1281-1282, n. 13, cc. 160r-162r).
*Degli *Archipresbiteri* (ved. sopra, 4.52)?

9.77 - 1283. Senso *Munalducii*, di P. S. Pietro, parr. di S. Anastasio, accusa, di fronte al capitano del popolo e al suo giudice, Santuccio *Farolfi de castro Montalis* e suo figlio Puccio di essersi introdotti contro la sua volontà varie volte in un suo pezzo di terra selvato e non selvato, sito nelle pertinenze del detto castello *in loco qui dicitur Radem, cui ab uno eredes Bertraimutii, ab alio Iohannes d. Munaldi*. I due accusati, prima contumaci, si presentano successivamente in giudizio, indicando due fideiussori (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, cc. 68v-69v).

9.78 - 1283. *Petruçolus de Caneto*, di P. S. Pietro, parr.di S. Stefano, depone come testimone in un processo per aggressione (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 8v).

9.79 - 1283. Pietro *Caneti*, Angeluccio e Bonconte *filii Caneti*, *Ciminellus Bonaiunte de Monte Aguto* e tale "*Scarpenteria*" sono condannati a 40 libre ciascuno *quia constat d. capitaneo per confessionem eorum predictorum de mense maii precedenti…proximi preteriti tempore potestarie d. Iohannis Arçonis olim potestatis Perusii, de nocte armata manu insultasse in Gualterucium et dompnum Benvenutum clericos ecclesie S. Rofini inferendo in eos…ad locum predictum religiosum*, la pena di 40 libre è raddoppiata in quanto l'aggressione è avvenuta *ad locum religiosum*, ed ancora raddoppiata perché avvenuta di notte; il detto *Scarpetteria* deve a sua volta versare ancora in più la quarta parte della somma complessiva in quanto contumace. *Canetus d. Rainerii* è fideiussore per tutti i condannati, mentre Ventura *Benvignatis*, della parr. di S. Stefano, garantisce per Bonconte, Bonifazio di d. Simone per Pietro, *Gabriellus Abrunamontis*, della parr. di S.*Iacobus*, per Ciminello (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 261v).

9.80 - 1283, dicembre-1284, gennaio. Il tribunale del capitano del popolo di Perugia inquisisce *ex officio* il sindaco e i *custodes graxie* del castello di Montali e *omnes et singulas personas que reperirentur culpabiles…super eo quod fuit Senso Munaldutii domus sua de Monte Alio fracta et furtive subtractum nocturno tempore bladum quod habebat in dicta domo, quod dampnum extimatum XV libris denariorum, qui petit* custodes predictos cogi quod asignent qui dictum dampnum dederit sibi seu emendent predictum dampnum*; i confini della detta casa sono: *ab uno via, ab alio heredes Bertraimutii, ab alio idem Sensus*; i fatti sono avvenuti nel mese di dicembre allora corrente. Dall'interrogatorio degli accusati invece risulterebbe che il *bladum* era stato in realtà venduto da Rainucolo, figlio di Senso di Munalduccio a un tale Ceccolo *Bonagure*, il quale conferma tale versione, affermando di aver effettuato l'acquisto da *Avultronus Sensi Munaldutii*** e di aver fatto ciò *palam et videntibus pluribus personis* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 2, cc. 24r-25r).
*Pur trattando di una *inquisitio ex officio*, sembrerebbe che ci sia stata anche una denuncia da parte del preteso danneggiato.
**Dovrebbe trattarsi di un soprannome di Rainucolo.

9.81 - 1284. Senso *Munalducii* accusa presso il tribunale del capitano del popolo *comune et homines universitatis castri Montalis quia retinent et receptant exbannitos comunis Perusii pro malleficiis ab eis commissis, silicet furtis et homicidiis, videlicet Bonahore Iohannis bovaterii, Vanellum tegularius, Trengolum Iohannis Giulie et Zuntolum Verdiane, sive de mense decembris, ianuarii presentis*. Tra i testimoni da lui citati, *Ianinus d. Munaldi, Rainalducius Ianini, Iohanellus d. Ranaldi* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, cc. 7v-8v).

9.82 - 1284. *Dompnus* Nicola, *rector ecclesie S. Ysidori* [di P. S. Pietro], accusa Sensuccio *Munalducii*, della parr. di S. Anastasio di P. S. Pietro, di aver tirato pietre *in tectum et super tecto*

celle sive domus dicte ecclesie in qua ipse d. Nicola moratur, rompendo le tegole; è fideiussore per l'accusato d. Tancredo *d. Sensi* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 122r).

9.83 - 1284. Ventura *Iohannis*, sindaco degli uomini di Castelnuovo, *ad excusationem sui et dicti comunis* [*Castri Novi*], denuncia presso il tribunale del capitano del popolo che il giorno 27 del mese corrente, cioè agosto, *in pertinentiis et territorio dicti castri in loco qui dicitur Rius Certaius* [?] *iuxta pilastrum quod est in confinibus dicti castri et Montis Qualandri…Zacominum Deotesalvi Cinte de Monte Gualandro in persona Raynucoli Sensuci Munalduci qui, secundum quod dicitur, eum* [*Rainucolum*] *percussit de una spata in pectore et ipsum vulneravit et sanguis exivit*. L'accusato, cioè *Zacominus*, si presenta al tribunale e respinge l'accusa, negando di possedere armi; per lui si fa garante, tra gli altri, Nicola *Zacobi*, della parr. di S.Stefano di P.S. Susanna (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, c. 112rv).

9.84 - 1284. Munaldolo *Sensucii*, della parrocchia di S. Anastasio, è condannato a 20 soldi per aver violato il coprifuoco (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 5r).

9.85 - 1284. Sensuccio *Munalducii*, di P.S. Pietro, parr. di S.Anastasio, è uno dei due fideiussori di *Zenaius Alevoli qui moratur in castro Montalis*, condannato per aver percosso un altro abitante di Montali (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 68v).

9.86 - 1285. Pietro *de Caneto*, della parr. di S.Stefano di P. S. Pietro, è inquisito per aver preso a pugni e bastonato Giovanni *Anticuli curtixanum*; l'accusato si giustifica affermando che l'aggredito non gli aveva restituito i denari che gli doveva
Lo stesso Pietro è fideiussore di Pellolo *q.Ugolini*, condannato a 20 soldi per porto d'armi abusivo (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 81r; reg. 2, c. 50v).

9.87 - 1285. Rainucolo *d. Iohannis de Ranocello*, Rainaldo *Oddi, nepos Iohannis d. Munaldi** e altri vengono inquisiti per essersi introdotti con la forza nella chiesa di S. Vito di Montali, aggredendo il priore e i suoi *familiares* e portando via tutti i libri (*videlicet bibliam unam, antifonarium unum, missale unum, digestum unum vetus et multos alios libros*); gli aggressori hanno anche preso prigionieri due *familiares* della chiesa, trattenendoli legati per vari giorni.
Il giudice del capitano condanna a 400 libre, insieme agli altri, anche Rainaldo, detto nella sentenza "*Rainaldus Oddi nepos Iohannis d. Ranaldi*" (non "*Munaldi*"), mentre nulla si dice di Rainucolo (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 204r; reg. 3, c. 89rv).
*Il primo di questi due personaggi dovrebbe identificarsi con un figlio di *Iohannellus* di Ranaldo di Munaldo: si tenga conto a questo proposito della presenza signorile della famiglia nel castello di Montali. Ranaldo *Oddi* dovrebbe essere figlio di una sorella di *Iohannellus* di Ranaldo, una volta indicato con il nome del nonno, un'altra con quello del padre; è possibile invece che il padre di questo Ranaldo sia Ranaldo di Gualfreduccio, indicato con il nome "di famiglia" ormai largamente usato in questo periodo da ambedue i rami del gruppo parentale (ved. scheda Oddi, 75.).

9.88 - 1285. *Petruzius Caneti*, della parr. di S.Stefano di P. S. Pietro, è assolto da un'accusa non specificata presentata da *Ranerolus* [?] *Recabene*, per non aver commesso il fatto (CAPITANO 1285 [10], reg. 4, c. 6r)

9.89 - 1285. Gli eredi di Bertraimuccio (P. S. P. , parr. di S. Anastasio) sono allibrati per 500 l.; Sensuccio *Munalducii* (c. s.) lo è per 1000 l.; *Iohanellus d. Munaldi** (P.E. , parr. di S. Angelo) per 200 l.; Bonconte *Caneti* (P. S. P. , S.Stefano *a puteo supra*) per 100 l. (LIBRA 1285, pp. 238, 249, 274).
*Si tratta di *Ianinus d. Munaldi*? Si tenga conto che vi è anche un allibramento relativo a *Ianinus e Iohannes d. Ranaldi* nella parr.di S. Stefano di P. Eburnea (LIBRA 1285, p. 271).

9.90 - 1286. *Iohannellus d. Munaldi**, della parr. di S. Angelo di Porta Eburnea, deve avere dal comune di Perugia: 50 soldi per aver servito undici giorni come fante nella guerra contro Foligno del 1282; 20 soldi, prestati *in opere fontis*
Bonus Comes Caneti, della parr. di S. Stefano in P. S. Pietro, deve avere dal detto comune 15 soldi per aver servito tre giorni come fante nella guerra contro Foligno
(DEBITORI, 5, cc. 21v, 24v).
*Ved. doc. precedente.

9.91 - 1286. Senso *Munalducii* accusa Romanello *Andree* e Venutolo *Luçiane de castro Montalis* di essere entrati indebitamente in un suo terreno nelle pertinenze di Montali (*ante portam castri Montalis*) e di averlo lavorato *cum bestiis*; tra i confinanti del terreno, gli eredi di Bertraimuccio. Ambedue gli accusati vengono condannati per non essersi presentati a difendersi dalla detta accusa, oltre che da un'altra accusa, quella di aver portato armi proibite *per castrum Montalis*, rivolta loro dal medesimo Senso. Vi è poi una nuova condanna per l'imputazione di aver lavorato abusivamente il terreno del querelante (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 1, c. 42r. CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 64v-65r, 93r).

9.92 - 1286. Munaldolo *Sensi,* Sensuccio *Munalducii* e Bernardolo *Sensi* sono tra i testimoni citati in un procedimento per furto riferito a Montali; manca però il testo della loro testimonianza (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, c. 81r).

9.93 - 1286. Petruccio *Caneti,* della parr. di S. Stefano di P. S. Pietro, è fideiussore di Bonagiunta *Iohannis notarius* e di Andruzolo *d. Guidonis de Poço* [*de Podio Manentis*?], inquisiti per rissa (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, c. 85v).

9.94 - 1286. Petruccio *Caneti* è fideiussore di Ceccolo *Sinalie*, condannato per porto d'armi proibite (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 6v).

9.95 - 1286. *Colla* [Nicola] *Sensutii Munaldutii* di P. S. Pietro è tra coloro che sono inquisiti *ex officio* in quanto correva voce che *se armaverunt in Campo batalie civitatis Perusii et etiam preliati fuerunt die dominico XIIII aprilis contra formam statutorum comunis et populi Perusii*; seguono le deposizioni dei testi.
Il 18 aprile Senso *Munalducii* garantisce per *Colla filius suus* che quest'ultimo ottempererà ai mandati del capitano, il quale ingiunge all'inquisito di recarsi a *Castrum Plebis* e di rimanervi sino a nuovo ordine, presentandosi ogni giorno al capitano del castello; provvedimenti simili vengono presi anche contro gli altri accusati (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, cc. 113r-116v).

9.96 - 1286. Un gruppo di sei abitanti di Monestevole* sono assolti dall'accusa di aver saccheggiato la casa posseduta nel detto castello da Giovanni *d. Ranaldi* e *Ianinus d. Munaldi* (CAPITANO 1286 II [11 b] reg. 4, c. 7r).
*Si tenga presente che Girardino e Quintavalle di Girardino, condomini di Montali nel XII secolo insieme agli antenati dei *Bertraimi*, si fregiavano del "predicato territoriale" *de Monesteolo* (ved. scheda *Girardini*, 50.). E' però tuttavia anche possibile che "Monestevole" rappresenti qui un *lapsus* del notaio per "Montali"

9.97 - 1286. Risulta che Rainucolo *Sensucii Munalducii*, insieme a Mafuccio *Raspulii*, della parr. di S. *Iacobus*, si sia scontrato a mano armata con Angeluccio *Bartoli qui dicitur Macta* e con Vannolo *filius Benencase furnarii*, rimanendo anche ferito alla testa; i fatti sono avvenuti nell'agosto dell'anno precedente *in Campo batallie prope stradellam*. Tutti i contendenti sono condannati a

pene pecuniarie, in forza di una *inquisitio ex officio*; garantisce per Rainucolo Pellolo *Mafei*, della parr. di S.Savino (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 23rv).

9.98 - 1286. *Colla Sensutii Munaldutii* è tra coloro che sono multati per 20 soldi, essendosi trovati in strada dopo il coprifuoco *sine lumine* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 235r).

9.99 - 1286. Bonora *Detifece de castro Montalis* è condannato a 4 libre per non essersi presentato a difendersi dall'accusa a lui rivolta da Sensuccio *Munalducii* di aver danneggiato una sua vigna nelle pertinenze di Montali (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 363r).

9.100 - 1287. Andrea *Reserbate*, sindaco e procuratore del comune e degli uomini del castello di Montali, *ratificavit et aprobavit responsionem et omnes processus et acta factos et facta, subsecutos et subsecuta super quadam inquisitione facta contra dictum comune… ex eo quo non ceperunt et in fortia comunis Perusii non consignaverunt Romanellum Andree Petri et Venutolum Luziane et Bertarellum Zacopi Angeli qui hoc anno de mense octubris proxime preterito interfecerunt in dicto castro Sensucium Munalducii et alia prout plenius in dicta inquisitione continetur* (CAPITANO 1287 [12], reg. 7).

9.101 - 1288. Petruccio *Caneti* è tra i testimoni citati in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 38v).

9.102 - 1288. Donna Clara *Ranucii* accusa *Colla* e Ranuzolo, fratelli e figli dell'*olim* Sensuccio, di non essersi trattenuti a palazzo sinché non avessero saldato un debito di 25 libre (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, cc. 116v-117r).

9.103 - 1288. Gli eredi di Sensuccio *Munalducii*, della parr. di S. Anastasio, sono tra i *milites*, condannati a 40 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad custodiam noctis in loco deputato per familiam d. capitanei ad circham et pontationem factam, die iovis XXIIII mensis iunii in exercitu facto contra Fulginates per comune Perusii*; tale pena pecuniaria viene versata da Pietro *Caneti* (annotazione a margine). Gli stessi sono successivamente condannati a 25 libre in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad circham et pontationem generalem factam de eis die dominico in mane quarto mensis iulii, in campo ante civitate Fulginei, in separatione exercitus facti per comune Perusii contra Fulginates predictos, nec etiam inventi fuerunt ad custodiam aliquam faciendam nocturno tempore*. A loro volta, gli eredi di Bertraimo, della parr. di S. Anastasio, sono condannati a 10 libre con le stesse motivazioni, tuttavia nei loro confronti non viene sollevata l'accusa di essersi sempre sottratti al servizio di guardia (CAPITANO 1288 [13], reg. 3, cc. 85r, 88v, 90v).

9.104 - 1289 (3 marzo). *Inquisitio ex officio* contro Rainucolo *q. Sensutii Munalducii*, della parr. di S. Anastasio di P. S. Pietro, il quale è accusato di aver aggredito a mano armata *Iacobus olim d. Bartoli*, della parr. di S. Antonino di P. S. Susanna, e di averlo ferito; dall'atto di accusa risulta che i fatti si sono verificati nell'allora corrente mese di marzo, la sera seguente la festa di S. Ercolano, e che l'accusato disponeva del permesso di portare armi *ad suam defensionem* (CAPITANO 1289 [14], reg. 3, cc. 18r-20v).

9.105 - 1289 (23 aprile). Il comune di Perugia versa 32 soldi di denari a d. *Iacobus Servodei, que fecit aportari lapides a domo Ranucoli Sensucii Monalducii, banniti comunis Perusii, ad palatium comunis Perusii*. Trenta baiuli del comune ricevono un compenso *de eo quod steterunt ad scarcandum tegulas et tigiles domus Ranucoli olim Sensutii Munaldutii baniti comunis Perusii*; altre spese a tale proposito vengono registrate di seguito (MASSARI 25, cc. 37r, 38v-39r).

9.106 - 1289. Bonconte *Agnelutii Caneti* accusa Omodeo *Floris de castro Montalis* e Castiglione, *famulus ecclesie S. Viti de Montalio*, di essere entrati abusivamente, nel precedente mese di maggio in un suo terreno vignato e non vignato, sito nelle pertinenze di Montali, e di avervi fatto danni *in ceresis existentibus in dicta vines*; l'accusatore precisa di tenere il terreno *in coptumum ad non modicum tempus*. Tra i confinanti del terreno il *filius Ianini* (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 55v-56v).

9.107 - 1289-1290. Pietro *Caneti notarius*, della parr. di S. Stefano di P. S. Pietro, esercita la funzione di fideiussore in vari procedimenti penali (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 42v, 44r; reg. 2, cc. 48v, 49v; reg. 3, cc. 60v, 62v; reg. 5, c. 28r. CAPITANO 1290 [15], reg. 1, c. 282r)

9.108 - 1290. La madre ed erede di *Iacobus Bartolli*, ucciso da Rainucolo *q.Sensutii Munaldutii* riceve 145 libre costituenti la terza parte della pena pecuniaria inflitta all'omicida (MASSARI 26, c. 58r).

9.109 - 1290. Pietro *Caneti* deve ricevere dal comune di Perugia 8 libre *pro eo quod promisit in comunantiis Fossati libras mille pro vice sua*. Lo stesso Pietro, come *custos carceris*, deve avere 3 libre *pro remunitione necessarii carceris* (MASSARI 27, cc. 31r, 39v).

9.110 . 1291. Pietro *Caneti notarius*, della parr. di S. Stefano di P. S. Pietro, riceve l'ingiunzione a pagare la pena pecuniaria, non specificata, inflittagli dal tribunale perugino (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, c. 16r).

9.111 - 1291. Vagnolo *Bonoscagni* di P. S. Pietro, parr. dell'Ospedale, accusa Rainucolo *Sensi*, della parr.di S. Stefano di P. S. Pietro*, di averlo aggredito in casa sua armato di coltello.
Da una nota a margine risulta che l'accusatore è condannato a 10 soldi *de acusa non prosecuta*, come risulta anche dalla sentenza (CAPITANO 1291 [16], reg. 2, cc. 39r-40r; reg. 4, c. 49v).
*Da identificarsi con Rainucolo di Sensuccio di Munalduccio? La cosa pare dubbia, sia tenendo conto del bando da cui quest'ultimo era stato colpito sia dal fatto che la parrochia di appartenenza è diversa.

9.112 - 1291. Romanello *Romiti de villa Hospitalis Fontignani* è condannato ad una forte pena pecuniaria per aver aggredito, ferito e derubato Ianarello *Ianini d. Munaldi* di P. Eburnea (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, cc. 11r, 90v-91v).

9.113 - 1291. Pietro *Caneti*, della parr. di S. Stefano di P. S. Pietro, è uno dei fideiussori di Accomanduccio *d. Oddonis*, il quale chiede licenza di poter portare armi difensive (CAPITANO 1291 [16], reg. 5, c. 3r).

9.114 - 1291. *Zanarellus Iohannis, pedagerius pro medietate castri Montalis* promette al notaio del capitano di obbedire ai precetti di quest'ultimo e di rispettare gli statuti sui pedaggi (OBBLIGAZIONI, 8, c. 4v).

9.115 - 1292. Zagnarello *Zanini*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, è fideiussore di alcuni uomini di Montali, imputati per porto d'armi proibite, e di due abitanti di Fontignano, accusati di aggressione (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, c. 120r; reg. 6, cc. 14r, 17r).

9.116 - 1292. Giagnarello, *Tellus* e Ranalduccio *Ianini* di P. Eburnea sono condannati a 10 libre per insolvenza (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, c. 14r).

9.117 - 1292. Ceccolo e Guidarello di d. *Iacobus d. Bartoli* devono avere 145 libre, costituenti la terza parte del valore della pena pecuniaria di 400 libre (*banni et condepnationis*)* inflitta all'omicida del loro padre, Rainucolo *q. Sensutii Munaldutii* (ved. 9.104, 9.105, 9.108), i cui beni *vendita fuerunt ad bannimenta et stabilita a Petro Caneti pro libris triginta quinque…Qui Nerus*** *dedit et soluit denarios dicte condempnationis predicto massario, videlicet libras quattuor centum.* La precedente polizza di pagamento, emessa due anni prima a favore della madre dell'ucciso viene quindi annullata, come da delibera del consiglio generale del popolo, per essere applicata ai due figli di *Iacobus*, non è detto per quale motivo: forse perché divenuti maggiorenni? (MASSARI 29, c. 5r).
*La cifra dovrebbe essere comprensiva sia della terza parte della pena pecuniaria propriamente detta sia della corrispondente frazione del valore dei beni del condannato messi all'incanto.
**Non essendo menzionato altrove alcun *Nerus*, è probabile che ci si trovi in presenza di un *lapsus calami* del notaio, che ha scritto *Nerus* invece che *Perus*.

9.118 - 1294. Due sindaci del comune di Perugia ed altre tre persone promettono in solido a Ranalduccio e *Tellus q. Ianini*, stipulanti anche per Giovanni *Rainaldi* di versare loro la somma di 91 l., 12 soldi e 6 denari cortonesi, divisi in cinque rate annuali, come prezzo della vendita da essi fatta al comune di alcuni pedaggi non specificati; dovrebbe comunque trattarsi del pedaggio di Montali (S. PIETRO, *Inediti del sec. XIII*, n. 16).

9.119 - 1294. *Tellus Zanini*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1294 [19], reg. 7, c. 8r).

9.120 - 1294. Pietro *de Caneto*, della parr. di S. Stefano di P. S. Pietro, è tra coloro che sono multati per 5 soldi, non avendo provveduto a sgomberare *lapides et terram* di fronte alla loro abitazione (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 1, c. 10v).

9.121 - 1294. Pietro *Caneti*, della parr. di S. Stefano, viene condannato a 10 libre per essere fuggito di fronte alla *familia* del podestà che svolgeva il suo giro di ronda alla ricerca di portatori di armi proibite (PODESTA' 1294 [23], reg. 2, c. 23v).

9.122 - 1294-1295. Nino *q.Iohannelli*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea*, accusa *Tellus q.Ianini*.e maestro Giovanni *Bonincontri*, della stessa parrocchia, di averlo aggredito a mano armata nel precedente mese di novembre (la denuncia è del dicembre 1294) *pro quadam petia terre posita in comitatu Perusii in pertinentiis ville Pille…dicto tempore et loco quo* [gli accusati] *dampnificabant et dampnum dabant dicto Nino devastando et subtrexando et destruendo bladum quod erat in dicta terra, quam terram idem Ninus habuit et possedit iam sunt sex menses et plus.* L'atto di accusa viene trascritto nel registro del nuovo podestà Guglielmo *de Garxonibus* e viene dibattuto a partire dal 12 luglio 1295; fideiussore degli accusati è Rainalduccio *Ianini*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, per l'accusatore invece garantisce Contulo *d. Tallassi*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna.
In una carta sciolta tra le cc. 14v e 15r, vi è una memoria difensiva di *Tellus Ianini*, il quale sostiene in sostanza che il terreno in questione era pervenuto a lui e al fratello Rinalduccio tramite compravendita; successivamente, il detto *Tellus* accusa Nino *q.Iohannelli* di aver occupato abusivamente il detto terreno, da lui posseduto in comune con Lello *Guidarelli* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 1, cc. 27r-29v, 39r-40r).
*Figlio di Ioannello *q.Ranaldi*?

9.123 - 1295. *Tellus Ianini* è fideiussore di Lello *Guidarelli*, il quale accusa Buccarello *Blaxii* di aver occupato abusivamente un suo terreno *in villa Pille* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 1, c. 45r).

9.124 - 1296. Pietro *Caneti*, della parr. dell'Ospedale in P. S. Pietro, fa parte di un gruppo di persone accusate di aver assaltato a mano armata e saccheggiato la chiesa di S. Martino *de Collibus* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, cc. 33r-34v).

9.125 - 1298. Pietro *d. Caneti*, della parr. di S. Stefano di P. S. Pietro, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 2, c. 28v).

9.126 - 1299. *Telle* e Rainalduccio *olim Iagnini*, di P. Eburnea, parr.di S. Stefano, ricevono dal comune di Perugia 11 libre come *pensio* per una loro casa *in qua est et fuit bladum comunis Perusii pro anno presenti* (MASSARI 41, c. 24v).

9.127 - Nel Libro Rosso del 1333, Mucciolo *Barltraimutii* [?] (FABRETTI, p. 106).

10.

Bonizoni-Fondatori del monastero di S.Paolo di Valdiponte

Perugia

Lo stato delle fonti non consente di delineare la precisa fisionomia sia del gruppo magnatizio che nel secolo XII assume il “nome di famiglia” di "Bonizoni", denominazione ereditata dal centro castrense di Civitella *Bonizonum*, sia della consociazione di possessori che promuove nella seconda metà del secolo XI la fondazione del monastero di S. Paolo di Valdiponte. Riunendone comunque in un'unica scheda le notizie, per la verità assai frammentarie, riguardanti questi due soggetti intendo sottolineare l'ipotesi, se non di una identità, quanto meno di una contiguità e di un sovrapporsi, almeno parziale, tra di essi; ciò in base alla comune residenza e alla presenza, tra i fondatori di S. Paolo, di un Giovanni *Bonizonis.*

10.1 - 995. Tra i testimoni convocati da Giovanni detto Gregorio per presenziare alla dettatura del suo testamento, Bonizo *iudex,* Bonizo *vir magnificus de Monte Martelli**, Bonizo *de Roderico* e Bonizo "germano" del testatore; quest'ultimo è anche suo fidecomissario ed esecutore (DE DONATO I, n. 2).
*Si tenga presente che il monastero di S. Paolo di Valdiponte era edificato presso Monte Martello, una bassa altura nei pressi di Civitella *Bonizonum*! (DE DONATO I, n. 35).

10.2 - 1068. Giovanni *filius Petri iudicis*, insieme alla moglie, dona a S. Maria di Valdiponte due terreni, uno *prope castellum de Civitella* e un altro *intus in la fracta de Geneperitulo*; tra i testimoni, Rainerio *Bonizoni filius* e Bonizone *Rustico filius* (DE DONATO I, n. 21).

10.3 - 1071. Giovanni *Baruncelli filius* insieme alla moglie Gisla e a Baroncello *filius q.Sassi*, dà in enfiteusi a terza generazione a Perusio di Druda e a Giovanni del q. Bruno *terram et casam que est edificata prope carbonariam de Civitecula*. L'atto è rogato a Perugia (DE DONATO I, n. 22).

10.4 - 1109. In seguito al giudizio dei cardinali Bonifacio e Divizone, i monasteri di S. Maria e S. Paolo di Valdiponte giungono ad un accordo riguardo i beni donati o lasciati per testamento da: Giovanni *Baruncelli*, Gisla sua moglie, *D*[…]*dile* sua figlia, Rodolfo suo figlio, che era stato monaco di S. Paolo; Baroncello *de Sasso* [*de Monte Martello*] e suo figlio Fulco, che era stato monaco di S. Maria; Guidone *filius Açonis Guinizonis*; Munaldo *de Godino* e Berta *filia Godini**. Tali beni vengono suddivisi tra le parti (DE DONATO I, n. 35).
*Costei dovrebbe identificarsi con la Berta moglie di Giovanni che compare nel documento del 1110 (ved. *infra*, 10.5).

10.5 - 1110. Pasquale II pone sotto la protezione della sede apostolica il monastero di S. Paolo di Valdiponte, di cui vengono elencati i fondatori *propriis sumptibus edificantes*: Rodolfo *Iohannis Baroncelli*, Baroncello *Sassonis*, Munaldo, Rodolfo *Frugerii*, Ugo e Guido *filii Pagani*, Rainerio *iudex* e Giovanni suo fratello, Berta moglie di quest'ultimo, Giovanni *Petri iudicis*, Ugo *de Corbino*, Giovanni *Bonizonis*, *Illibrandus*, Azzo e Pagano *filii Guinizolis*, Rainerio *filius Bernonis.* Costoro,

all'atto della fondazione, avevano devoluto il monastero *in ius proprium* alla Santa Sede. La dotazione del cenobio, confermata dal pontefice, consiste in frazioni variabili dell'eredità dei fondatori, costituite da proprietà non specificate *in castro de Civitella sive in Ramazano vel in Columella aut in Colo Arboris sive in Collicello vel in Monte Acuto...et in castro S. Cristine et in Morleschi et in Fracta de Adamo et in Fracta de Gempiritulo et in Ville Gemini...et in civitate Perusina*, più le chiese di S. Giovanni *iuxta Forum* a Perugia, di S. Pietro *in Brisciana*, di S. Sergio, di S. Angelo *iuxta Lacum Perusinum in Campianum*, la quarta parte della pieve di S. Feliciano e l'ospedale *de Montione* (PFLUGK HARTTUNG, II, pp. 200-201).

10.6 - 1128. I *Bonizoni* sono tra i confinanti di una casa a Civitella (DE DONATO I n. 48)

10.7 - 1174. Tra i confinanti di un terreno *in fundo Civitelle Bonizonis* c'è il *communale de Bonicionis* (DE DONATO II n. 111).

10.8 - 1186. Rodolfo *presbiter* e Amabile suo fratello donano al monastero di S. Maria di Valdiponte tutto ciò che detengono in Civitella *Bonizonum* e nel suo territorio da parte del loro defunto padre Baruncio *de Bonizo de Iudice* e del loro defunto zio Ubaldo *presbiter*. Si tratta di tre terreni per intero e della metà di altri nove; tra i confinanti, i *filii Bonci* e, in un caso, la *communantia monasteriorum... S. Marie et S. Pauli et Bonizonum* (DE DONATO II, n. 140).

10.9 - 1201. Tra i confinanti di una *clausura* in vocabolo *Sassi de Bonci, li Bonci* (VALDIPONTE 188).

10.10 - 1207. Nelle pertinenze di Colcello c'è il vocabolo *Colle de Bonci* (VALDIPONTE 248).

10.11 - 1207. Nelle pertinenze di Colombella c'è il vocabolo *ad Boscum Boncii* (VALDIPONTE 250).

10.12 - Sec. XIII. Viene concessa in enfiteusi da S. Maria di Valdiponte, tra l'altro, la metà pro indiviso del sito del molino *quod dicitur quondam fuisse in flumine* [*Ventie*] *quod nominatur molendinum Bonciorum* (VALDIPONTE 1154).

Da questa nebulosa di personalità eminenti e di nuclei familiari ho ritenuto di enucleare la seguente linea agnatizia, intorno alla quale nel corso del secolo XII si andò probabilmente cristallizzando il prestigio sociale del gruppo parentale:

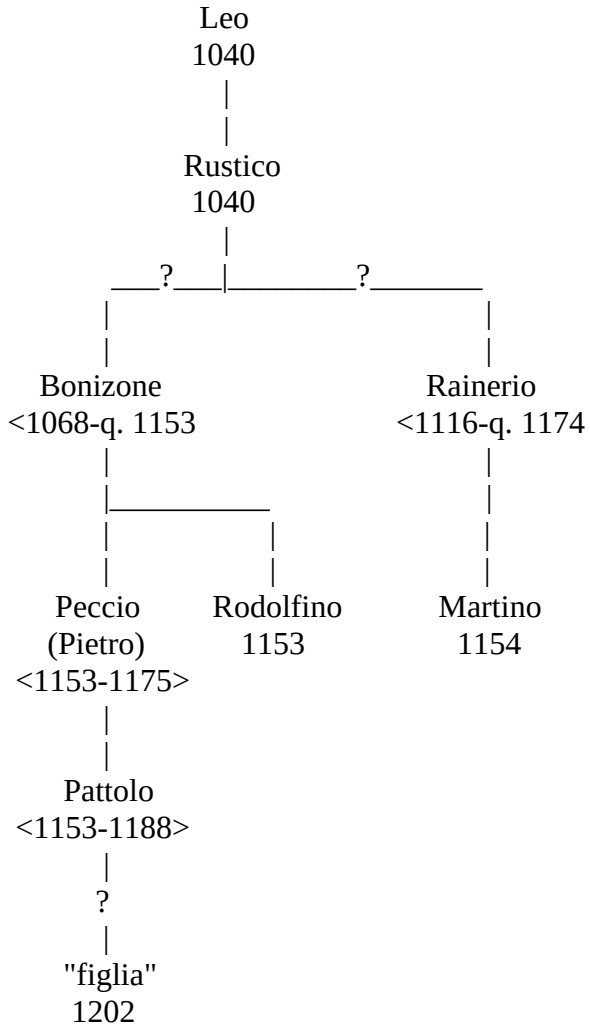

10.13 - 1040. Forse Rustico *de Leo* che, insieme al padre Leo, dona a S. Maria di Valdiponte due terreni *pro anima*, è lo stesso Rustico padre di Bonizone e Rainerio (DE DONATO I, n. 4).

10.14 - 1068. Bonizone *Rustico filio* è tra i testimoni dell'atto di donazione di Giovanni di Pietro giudice (ved. sopra, 10.2) (DE DONATO I, p. 46).

10.15 - 1109. Bonzo *filius Rustici* è tra i testimoni del citato compromesso tra S. Paolo e S. Maria di Valdiponte (DE DONATO I, p. 71).

10.16 - 1116. Bonizo e Rainerio *filii Rustico* refutano a S. Maria di Valdiponte la chiesa di S. Ilaria in Campagnano e metà di una chiusa presso la chiesa, già tenuta dal prete Pietro di Citerna, a patto che tali proprietà rimangano sempre dominicali del monastero, senza possibilità di alienazione (DE DONATO I, n. 36).

10.17 - 1153. Pecco e Rodolfino *q.filii de Bonco de Rustio* e *Pactulus** danno in enfiteusi a Pietro *de Ugo de Pecco* due terreni nella curia di Civitella; Simeone *presbiter* è *investitor* (DE DONATO I, n. 72).
**Pactolus* dovrebbe essere figlio di Pecco (ved. *infra*, 10.18).

10.18 - 1154. Guido *filius Rainaldi de Monte Bagniolo,* col consenso dei genitori, dona *pro anima* alla chiesa di S. Maria *de Ponte* nella persona dei rettori di essa, e cioè il prete Simone e Pietro *de Boncio**, un terreno *in Plano Merici* (DE DONATO I, n. 73).
*Pietro, o Peccio, di Boncio è identificabile con l'omonimo che compare nell'atto precedente? Da notare che in questa sede compare tra i testimoni un altro Pietro di Boncio.

10.19 - 1154. Raino *de Rusticello**, insieme al figlio Martino, vende alla chiesa di S. Maria *de Ponte* e all'*opera eiusdem pontis*, nella persona di Simone, cappellano della chiesa e *minister operis eiusdem pontis,* e di Pietro *de Boncio,* un terreno *in Plano de Meraci a l'Arenario*, per 14 soldi (DE DONATO I, n. 74).
*Raino di Rustichello è fratello di Bonzo di Rustico? Lo si può identificare con colui che compare nel 1116?

10.20 - 1156. Rainuccio detto *Blancus* dona per l'anima del suo *dominus*, propria e dei propri parenti, all'*opera pontis quod dicitur S. Marie de Ponte, quod est situm ad honorem Dei et S. Marie Vallis Pontis*, nelle persone di d. Simeone sacerdote e di Pietro *de Bonizo, servitores illius loci*, un terreno presso lo stesso ponte (DE DONATO I, n. 77).

10.21 - 1158. Bastardo *de Ubaldino*, per conto della moglie Celsa, vende alla chiesa di S. Maria *de Ponte*, all'ospedale a all'*opera ipsius pontis*, nella persona del *presbiter* Simone, *minister eiusdem opere*, e di Peccio *Bonci*, due terreni presso il ponte, per sei soldi (DE DONATO I, n. 80).

10.22 - 1174. Tra i testimoni di un atto di donazione a S. Maria di Valdiponte, Pattolo *de Petio de Bonzo* (DE DONATO II, p. 17).

10.23 - 1175. In un arbitrato tra S. Paolo e S. Maria di Valdiponte, uno degli oggetti del contendere sono i beni di Raino *Rustici*, che S. Maria rivendicava a sè e che gli arbitri sentenziano doversi dividere a metà tra le due parti; evidentemente, Raino è morto. Tra i testimoni, Peccio *Bonci* (DE DONATO II, n. 112).

10.24 - 1183. Una donazione pro anima è diretta a S. Maria *de hospitali de Ponte de Pecio de Bonzo*; il *dominus* dell'ospedale che riceve la donazione è *Puzarellus* (DE DONATO II, n. 135).

10.25 - 1188. Pattolo *de Peccio de Boncio* dona *pro anima* a S. Maria di Valdiponte la casa a Civitella *Bonizonum*, in cui abita, la metà di un molino sulla Ventia*, la sua parte di bosco *in Valle Maiori* e vari *homines. ..prefati monasterii per capitantiam***; c'è divieto di alienazione, pena la liberazione degli *homines* e la reintegrazione delle proprietà (DE DONATO II, n. 149).
*Il molino di cui si parla si identifica certamente col molino "dei Bonci" di cui si è detto sopra (10.12).
**Gli *homines* in questione appartenevano a Pattolo o al monastero?

10.26 - 1202. Nel sottomettere se stesso, 12 famiglie e i suoi beni alla canonica di S. Mariano di Gubbio, Ugolino *de Petroio* eccettua la parte che darà a suo figlio Rolandino *qui propter uxorem suam, videlicet filiam Pactoli*, que actinet monasterii S. Marie* [*Vallis Pontis*?] *tenetur servire*. In

caso di scioglimento del matrimonio Rolandino, se lo vorrà, potrà porsi nella stessa condizione del padre (S. MARIANO XIV 5. Ved. anche scheda conti di Coccorano, 25.).
*Si tratta di una figlia di Pattolo di Peccio? Se il monastero di S. Maria di cui si parla è quello di Valdiponte, è assai probabile.

10.27 - 1232. Nel testamento di Pietro di d. Omodeo si stabilisce tra l'altro che *de rebus hominum quas Pactolus donavit* [a S. Maria di Valdiponte] *in curia Civitelle et Ramazani...quod fratres mei sint ad preceptum abbatis pro mea parte* (VALDIPONTE 425. Ved. anche scheda *Omodei*, 76.).

10.28 - Sec. XIII [ma 1246-1267, pontificato di Ercolano abbate]. *Assignat nobis donne Herculane arbitratori dompnus Herculanus abbas monasterii S. Marie Vallis Pontis has res infrascriptas fuisse de rebus et bonis quos donavit Pactolus monasterio S. Marie Vallis Pontis*; segue una elencazione di proprietà alcune delle quali al momento in possesso dei figli di Egidio di Omodeo. Da mettere in relazione col doc. successivo, in quanto la concessione enfiteutica di cui ivi parrebbe essere frutto di un arbitrato ad opera dell'abbate Ercolano (VALDIPONTE 1151).

10.29 - Sec. XIII. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in permuta a donna *Bellaontuccia*, vedova del q. Egidio di Omodeo, una casa a Civitella *Bonizonum*, un terreno nel territorio di essa e il sito di un molino chiamato *molendinum Bonciorum*, tutte proprietà che furono di Pattolo *Pecci Bonci* (VALDIPONTE 1154. Ved. scheda *Omodei*, 76.).

Forse è una propaggine del gruppo parentale dei "Bonizoni" il seguente nucleo familiare, che doveva risiedere, almeno inizialmente, a Morleschio, appena dietro Civitella *Bonizonum*:

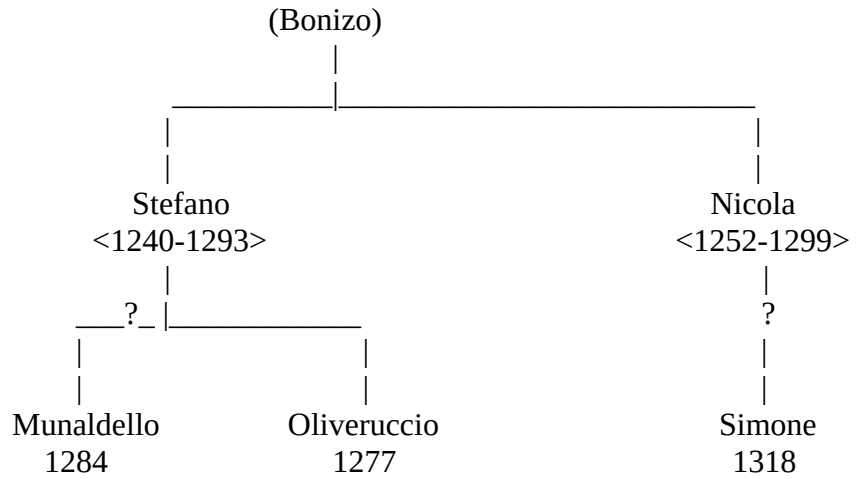

10.30 - 1240. Stefano *d. Bonizi* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi rogato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 555).

10.31 - 1241. Stefano *Bonizi*, insieme ad altri, versa 2 denari allo stesso abbate *pro refirmatione quam recepit* da lui (VALDIPONTE 562).

10.32 - 1252. Nicola *d. Bonizi* è tra i testimoni della nomina di un nuovo priore per la chiesa di S. Maria di Rance da parte del detto abbate (VALDIPONTE 601).

10.33 - 1254. Tra i confinanti di un terreno a Morleschio, Stefano e Nicola *d. Bonizi* (VALDIPONTE 673).

10.34 - 1264. Nicola *dompni Boniçi* e Trasmunduccio *Peri* vengono citati per non aver testimoniato presso il tribunale del comune di Perugia, a petizione di Mancia; tre giorni dopo, l'ingiunzione viene annullata, avendo gli imputati ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 316r)

10.35 - 1266. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Morleschio, i figli di d. Bonizo (VALDIPONTE 799).

10.36 - 1277. Andrea *Finaguerre*, procuratore di Iacopello *Dominici de Monte Abbatis* si presenta al giudice del podestà *contra Stephanum dompni Bonizi et filium suum Oliverucium* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 6v).

10.37 - 1277. Tra i confinanti di un casalino a Morleschio, concesso in terza generazione dall'abbate di S. Maria di Valdiponte, Stefano *d. Bonizi et frater*; Stefano compare anche tra i testimoni all'atto (VALDIPONTE 928).

10.38 - 1277-78. Stefano *d. Bonizi* compare tra i testimoni di tre contratti di enfiteusi stipulati dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 933, 934, 940).

10.39 - 1281. Nicola *dompni Boniçi*, in veste di procuratore del sindaco degli uomini di Morleschio, versa al massaro del comune di Perugia 5 libre e 8 soldi a titolo di imposta per il pagamento del salario del capitano del popolo (MASSARI 14bis, c. 68v).

10.40 - 1282. Il camerario del comune di Perugia *dedit et soluit Bevenuto Boninsigne procuratori Nicole d. Boniçi notarii…superstantis et Martini Guidi superstantis bladi comunis in Clusio…pro eorum salario pro XV diebus quibus stare debent in Clusio ad eorum offitium exercendum* 7 libre e 10 soldi, in ragione di 5 soldi ciascuno al giorno. Successivamente, ricevono 11 libre e 17 soldi per 17 giorni, questa volta insieme a Nicoluccio di Boncompagno *mensurator* (CAMERLENGHI 1, c. 278v, 432r).

10.41 - 1284. Nicola *de Morlesco** notaio accusa Andruccio *Ianuarii*, Ceccolo *Petregnani* e Perusio *Scagni*, tutti della parr. di S. Cristoforo di P. S. Angelo, di averlo aggredito *in strata regali sive publica dicte Porte, prope domum olim Martinelli et domum dicti Andrucii*. A sua volta, Andrea *Ianuarii* accusa Munaldello *Stefani de Morlesco*** di aver aggredito suo figlio Andruccio *in via publica porte S. Angeli parrochie S. Christofori, ante domum Deotacomandi Forgradi*. Garantisce per Munaldello d. Guido *Benvegnatis*, di P. S. Susanna, parr. di S. Giovanni Rotondo. Nel registro delle condanne del capitano del Popolo *Andrionus Ianuarii* risulta condannato a 150 per l'aggressione nei confronti di Nicola, mentre non risulta alcuna sanzione per Munaldello di Stefano, evidentemente scagionato (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, cc. 59v-60r, 66v. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 104r-105r).
*Dovrebbe trattarsi di Nicola di Bonizo, vista la professione notarile e la provenienza.
**Figlio di Stefano di Bonizo? La cosa è probabile, tenendo conto, oltre che della provenienza di Munaldo, anche del fatto che l'accusa a lui rivolta, in quanto formulata dal padre di uno di coloro che erano stati in precedenza accusati da Nicola di Morleschio, ha tutta l'aria di una ritorsione contro un componente del gruppo familiare dell'accusatore.

10.41a - 1285. Nicola *donni Boniçi* è allibrato nella parr. di S. Cristoforo in P. S. Angelo per 300 l. (LIBRA, p. 199)

10.42 - 1286. Nicola *dompni Bonizi* deve avere dal comune di Perugia: 20 soldi per aver servito per due giorni con un cavallo nella guerra contro Foligno del 1282; 20 soldi prestati *in opere fontis* (DEBITORI, 6, c. 56r).

10.43 - 1289. Stefano *d. Bonizi* compare tra i testimoni di una quietanza rilasciata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 1033).

10.44 - 1293. Stefano *d. Bonizi* è tra i testimoni di un atto con cui alcuni uomini promettono al medesimo abbate di versare alcune somme *pro libertate eis. ..concessa* (VALDIPONTE 1070).

10.45 - 1293. Tra i confinanti di un terreno a Morleschio, Nicola *d. Bonizi* (VALDIPONTE 1073).

10.46 - 1295. Tra i creditori del monastero di S. Maria di Valdiponte per un mutuo di 600 fiorini d'oro, Nicola *d. Bonizi*, definito *civis perusinus* (VALDIPONTE 1087).

10.47 - 1296. Nicola *d. Bonizi* è notaio del massaro del comune (MASSARI 36, c. 13r).

10.48 - Nicola *d. Bonizi* è un notaio i cui atti compaiono nel cartario valpontese dal 1259. A partire dal 1269, egli a volte si sottoscrive come abitante a Perugia in P. S. A., parrocchia di S. Fortunato; appare attivo sino al 1299.
Forse Nicola ebbe un figlio, Simone, che segui anche lui la professione paterna: lo si evince da una autenticazione a una copia notarile da un originale dello stesso Nicola, sottoscritta da Simone del q. Nicola di P. S. A., parr. di S. Fortunato (VALDIPONTE 956, a.1281 [la copia è stata effettuata in data 1318, febbraio 28]).

11.

Domini di Branca

Gubbio-Perugia

-Discendenti di Ugolino di Branca:

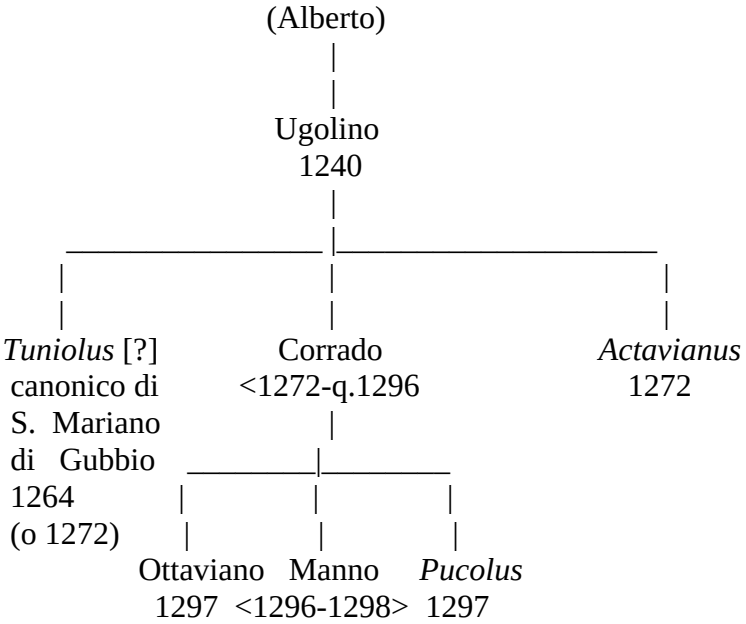

-Discendenti di Albrico di Branca:

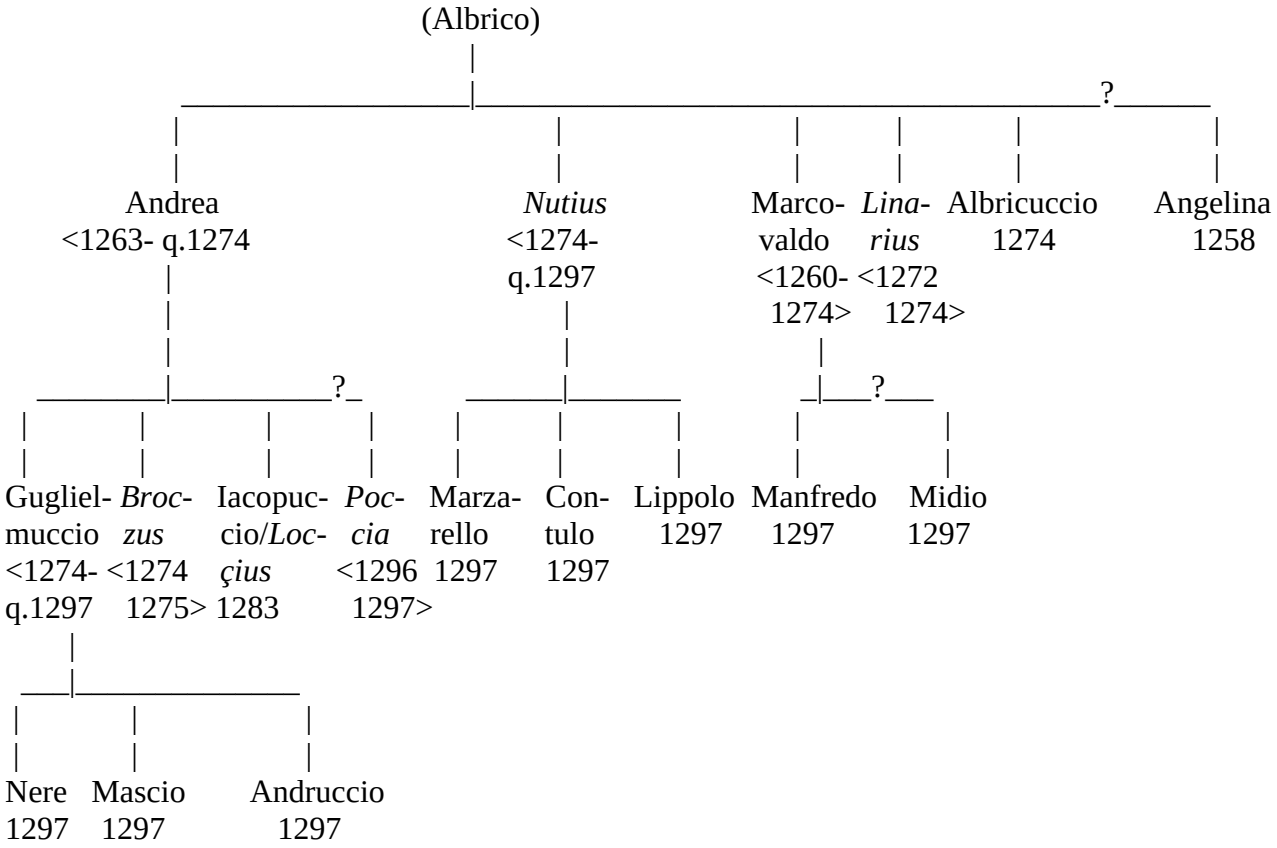

-Le fonti non chiariscono quali siano i rapporti tra questi due soggetti signorili: parentela? Condominio? Il fatto che nel 1264 si parli di *filii domini Ugolini de Branca*, senza menzionare i discendenti di Albrico, rende ipotizzabile una non consanguineità tra i due gruppi familiari, i quali tra l'altro agiscono separatamente nell'alienare al comune di Gubbio le loro frazione del castello eponimo (1272, 1274).

- Tra i *cives et districtuales eugubini…habentes terras et possessiones in territorio castri Sigilli et castri Fossati districtus Perusii* che vengono condannati nel 1286 a 100 libre dal podestà perugino per non essersi presentati a lui *ad faciendam libram suam de dictis terris et possessionibus*, vi è d. Albrico *Iacobi* (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 37rv)¸ è estremamente improbabile che si tratti del capostipite, non altrimenti conosciuto, della famiglia, in quando non si capirebbe come mai di lui non si sia fatta parola nei citati atti di vendita del castello di Branca di dodici anni prima. Lo si potrebbe invece identificare con il d. Albrico *Iacobi iudex* che compare tra i testimoni all'atto di compravendita stipulato dai discendenti dell'altro Albrico, signore di Branca, nel 1274.

- In un elenco di "governatori di Viterbo" realizzato dal Bussi, viene menzionato per il 1189 un Orazio *de Branca da Gubbio podestà* (ISTORIA DI VITERBO, p. 385): allo stato attuale, ignoro come e se lo si possa collocare all'interno di questo raggruppamento signorile; forse "*de Branca*" è un patronimico, non un predicato territoriale.

11.1 - 1240. D. Ugolino *Salinguerre* cede una vigna posta *in Murale* a d. Ugolino *Alberti de Branca* come dote di donna Margherita, rispettivamente figlia e moglie dei contraenti (S. MARIANO, XXIII 7).

11.2 - 1258. Donna Angelina *d. Albrici** è moglie di Uguccionello *d. Munaldi Supoli* e, come tale ratifica la vendita da parte del suocero, del marito e del cognato Guido del castello di Giomici al comune di Gubbio (SASG, *Liber Oblungus*, cc. 56r-57r).
*Figlia di Albrico di Branca?

.

11.3 - 1260. D. Marcovaldo *d. Albrici* risulta essere capitano di *castrum Leççe* (ARMANNI, 2 XV 3).

.

11.4 - 1263. D. Andrea *de Branca* è tra i testimoni all'atto con il quale il comune di Gubbio nomina un procuratore per stipulare un accordo con gli uomini di Montesecco; è anche menzionato come tale in una quietanza rilasciata al detto comune (SASG, *Libro Rosso*, c. 49r, 50v).

11.5 - 1264. I *filii domini Ugolini de Branca* sono tra i confinanti di due terreni *in colle S. Donati de Colle Bassano* (FONTE AVELLANA, 5, n. 813).

11.6 - 1264 (o 1272) *Tuniolus* [?] *d. Ugolini de Branca* risulta essere canonico del capitolo di S. Mariano di Gubbio (S. MARIANO, XXVIII 3, 4, 7, 12)

11.7 - 1272. Corradello *d. Ugolini de Branca*, *salva pensione monasterii S. Marie de Alfiolo cui* [*est*] *proprium*, vende al comune di Gubbio la terza parte di due torri nel castello di Branca (tra i confinanti di una di esse vi è *Linarius d. Albrici*), un casalino *in pede turris superioris*, due case *sine tecto* (tra i confinanti di ambedue, *filii d. Saxonis*) e la terza parte di un terreno sempre nel castello, *pro indiviso cum filiis d. Saxonis et d. Albrici de Branka*; tutto ciò insieme alla terza parte delle fortificazioni e della giurisdizione, *sive a foveis et carbonariis intus.* Il prezzo è 200 l. Il venditore, in età minore, promette comunque di procurare il consenso del fratello *Actavianus* (ARMANNI 3 XVIII 10).

11.8 - 1274. D. Marcovaldo, d. *Linarius*, *Nutius* e Albricuccio *d. Albrici de Branca* e donna Imiglia, moglie del q.d. Andrea *d. Albrici de Branca*, con la presenza e il consenso dei figli di lei e del suo defunto marito, Gugliemuccio e *Brocçus*, vendono al comune di Gubbio, *salva pensione cuius est proprietas**, la terza parte del castello di Branca *et omnes res et ius que habent pro indivisi et indiviso in ipso castro, cum omni iure et iurisdictione*. In particolare il *casalinum sive solum in quo fuit olim palatium predictorum filiorum d. Albrici, cum hedifitio et muro* (tra i confinanti, *res olim Corradelli et nunc possessa per comune Eugubii*, i *predicti filii d. Albrici*, la *platea que fuit comunis dominorum de Branca* e, *de super*, *casalina que fuerunt Corradelli et predictorum filiorum Albrici*); la terza parte *cuiusdam torronis in quo est citerna, olim pro indiviso cum filiis d. Griffonis et Corradello et nunc cum dicto comuni…quam nunc habet domina Ymigla prenominata* (tra i confinanti, *d. Linarius et olim d. Andreas d. Albrici*); un casalino *sive solum ubi fuit olim domus d. Linarii et d. Andree et nunc dicte domine Ymigle* (tra i confinanti, *casalinum olim Corradelli nunc detemptum per comune Eugubii*); la terza parte di una torre (tra i confinanti, *res olim Corradelli nunc detempta per comune Eugubii*). Il prezzo è 675 l. Tale somma era stata promessa da d. Ugolino *d. Ramberti*, da Ianne *d. Gualfredutii* e da Guido *d. Tiberii de Antignalla* a Iacopuccio *d. Ugolini de Cuconano* (sarà Coccorano), che la riceve a nome e per conto dei venditori. Infine d. *Linarius* e *Nutius* presentano il consenso all'atto delle loro mogli, donna Valsiverina e donna Imiglia *d. Atti*; il consenso era necessario, stanti i diritti dotali delle stesse sui beni alienati (ARMANNI, 3 XIX 5).

*Un anno dopo, il comune di Gubbio riceve in enfiteusi il castello, per un censo annuo simbolico, dall'abbate di S. Maria di Alfiolo, che ne era il signore eminente (Ivi, 3 XIX 6).

11.9 - 1275. *Brocçus, filius olim d. Andree d. Albrici de Branca*, dà il suo consenso alla vendita di cui sopra (SASG, *Libro Rosso*, 66r).

11.10 - 1277. Tra i testimoni ad una *appellatio* del procuratore del comune di Gubbio al rettore del ducato di Spoleto, Corradello *d. Ugolini* (Gubbio diplomatico, XII 1)

11.11 - 1280 [?]. In una memoria difensiva presentata dal comune di Gubbio presso la curia romana, per comprovare i propri diritti sul contado, si afferma tra l'altro che i *domini et nobiles de Branca*, insieme ad altri, *sint et eorum antecessores fuerunt cives civitatis Eugubii et ipsum comune dicte civitatis habuit et possedit predictos et eorum antecessores pro suis et predicte civitatis civibus et subiectis, per tempus cuius non extat memoria* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

11.12 - 1283, settembre 7. Iacopuccio, *filius olim d. Andree de Branca, qui alias Locçius vocatur*, vende a Suppolo *Iacobi unam domum muratam sine alio edifitio* posta nel quartiere di Sant'Andrea per il prezzo di 20 lire di denari ravennati e anconetani: tra i confinanti, i figli di d. Nicola. La vendita viene effettuata *hoc pacto apposito inter eos, quod si murus sive muri siti inter ipsam domum vendita et domum filiorum d. Nicole sint communes inter ipsum Lacçum et dictos filios d. Nicole, comuniter vendidit, et si non sunt comunes vendidit ius quod in eis habet*. Il venditore si impegna tra l'altro a procurare il consenso dela madre donna Imilia
1283, settembre 26. *Domina* Imilia, madre di Iacopuccio, venditore della casa di cui al doc. precedente, acconsente alla vendita rinunciando a ogni suo diritto sulla casa stessa, *tam occasione suarum dotium quam alia qualibet*. L'atto viene rogato nel comitato di Gubbio, *in castro Serre Farolfi, in domo Bocci d. Andree* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.100 [ex 93])

11.13 - 1286. Tra i *cives et districtuales eugubini…habentes terras et possessiones in territorio castri Sigilli et castri Fossati districtus Perusii* condannati a 100 libre per non essersi presentati al podestà *ad faciendam libram suam de dictis terris et possessionibus*, d. Corrado *d. Ugolini* (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 37rv).

11.14 - 1294. *Misser Currado da la Branca da Gobio capitano* [di Siena] *per VI mesi* (CRONACHE SENESI, p. 228)

11.15 - 1294. Corrado *d. Ugolini* [di Branca?] è tra i cittadini eugubini che promettono di far sì che il comune di Gubbio obbedisca ai comandi della Chiesa, soprattutto per ciò che riguarda la tutela della *ecclesiastica libertas* (S. MARIANO, XXXIV 9).

11.16 - 1295. Corrado di Branca da Gubbio è podestà di Viterbo (ISTORIA DI VITERBO, p. 386).

11.17 - 1296. Manno *q.d. Corradi de Branca* vende a Bartolello *Golate de Colle Staciario* una clausura *in villa Alfioli prope ecclesiam S. Blasii ville predicte*, al prezzo di 120 libre di denari ravennati e anconitani. L'atto è rogato a Gubbio *in claustro filiorum d. Conradi d. Ugolini de Branca* (ISTRUMENTI 2, c. 16rv. ARMANNI, B I 13, c. 133rv).

11.18 - 1296.*Pocçus d. Andree**, insieme a Federuccio *Oddoli***, dichiara di aver ricevuto da *Boçenellus d. Nicole*** 50 fiorini d'oro e si impegna a restituirli (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.151 [ex 144]).
*Figlio di Andrea di Albrico? Ved. doc. successivo.

**Ved scheda Guelfoni, 54.152.

11.19 - 1297. I vari componenti del gruppo signorile di Branca vendono al comune di Gubbio le loro quote del *pedagium de castro et curia castri Brance*: Marzarello q. *Nutii d. Albrici de Branca*, anche a nome dei fratelli Lippolo e Contulo, 1\18 per 650 l.; Poccia *q.d. Andree d. Alberti* [o *Albrici*?] *de Branca*, rappresentato da Rigo *Porci* suo procuratore, 1\36 per 650 l.; Manno *d. Corradi*, anche a nome dei fratelli *Pucolus* e Ottaviano, la terza parte per 216 l., 6 soldi e 8 denari; Nere *q.Guilielmutii d. Andree*, anche a nome dei fratelli Mascio e Andruccio, 1\36 per 18 l. e 13 denari; Manfredo *d. Marcovaldi*, 1\18 per 650 l.; Midio *d. Marchi* [*Marcovaldi*?] *de Branca*, rappresentato anche lui da Rigo *Porci*, 1\18 per 36 l. e 26 denari (REGISTRUM, cc. 45rv, 46r. 46v, 48r, 55rv)*.
*Da sottolineare l'inspiegabile, ed a volte enorme, discordanza di prezzo per frazioni di pedaggio della medesima entità.

11.20 - 1297. Manno *d. Corradi de Branca*, insieme a d. Rainerio *q.d. Rigotii*, confessa di aver ricevuto in deposito da *Boctengolus* del q. Tommaso *Tarabocti* di Gubbio 300 libre di denari ravennati e anconitani (ISTRUMENTI 2, c. 44r. ARMANNI, I B 13, c. 152rv).

11.21 - 1297. Manno *d. Corradi* dà *ad laboritium* a Puccio *Salimbeni* un manso *in villa Colbrischi* per tre anni; il *laborator* si obbliga a fornire ogni anno la metà dei frutti, trasportandoli anche presso l'abitazione del proprietario, a Gubbio (ISTRUMENTI 2, c. 35rv. ARMANNI I B 13, c. 169r).

11.22 - 1297. *Durellus* di Tommaso confessa di aver avuto da Manno *d. Corradi de summa mille stariorum grani in quibus dictus q. Corradus et magister Andreas Iacobi se obligaverunt eidem Durello* (ISTRUMENTI 2, c. 37v. ARMANNI I B 13, c. 173r).

11.23 - 1297. *Zonolinus* del q. Ianne di Firenze, anche a nome degli eredi di *Barotius* di Lapo di Firenze, abitanti a Gubbio nel quartiere di S. Giovanni, promette di non muovere lite contro Manno *d. Corradi*, o contro Ceccolo di Andruccio (ISTRUMENTI 2, c. 23r. ARMANNI I B 13, c. 178rv).

11.24 - 1297. Mannolo *d. Corradi* e Matiolo di d. Pietro *d. Saxonis* confessano di aver ricevuto in deposito da *Zanolinus* di Ianne di Firenze 25 libre di denari ravennati e anconitani (ISTRUMENTI 2, c. 23r. ARMANNI I B 13, cc. 178v-179r).

11.25 - 1298. Manno *d. Corradi de Branca* è tra i *cives eugubini* che vengono scomunicati *quia non obedierunt nec observaverunt monitionem, indutionem, preceptum et mandatum eis…factum…ex parte vicarii* [*generalis Ducatus Spoleti*] *pro eo quo non satisfecerunt d. Iordano de Spoleto M florenos de auro secundum monitionem factam eisdem*. La scomunica è solennemente notificata nella cattedrale eugubina il 18 ottobre, dopo una lunga procedura che occupa i mesi precedenti (ARMANNI, 4 XXV 3, 6, 7, 8)

11.26 - Sec. XIII. Manno di d. Corrado di Branca (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) è tra gli *homines* che devono far parte dell'esercito perugino *contra intrinsecos asisinates** (MISCELLANEA 16, c. 10r).
*Sulla probabila attribuzione della lista di questi *homines* al secolo XIV, si veda la scheda *Glutti*, 52.121

11.27 - Nel Libro Rosso del 1333, d. Corrado di d. Pietro di Branca e suo fratello, non nominato (FABRETTI, p. 112).

12.

Bulgarelli di Fossato

Perugia-Gubbio

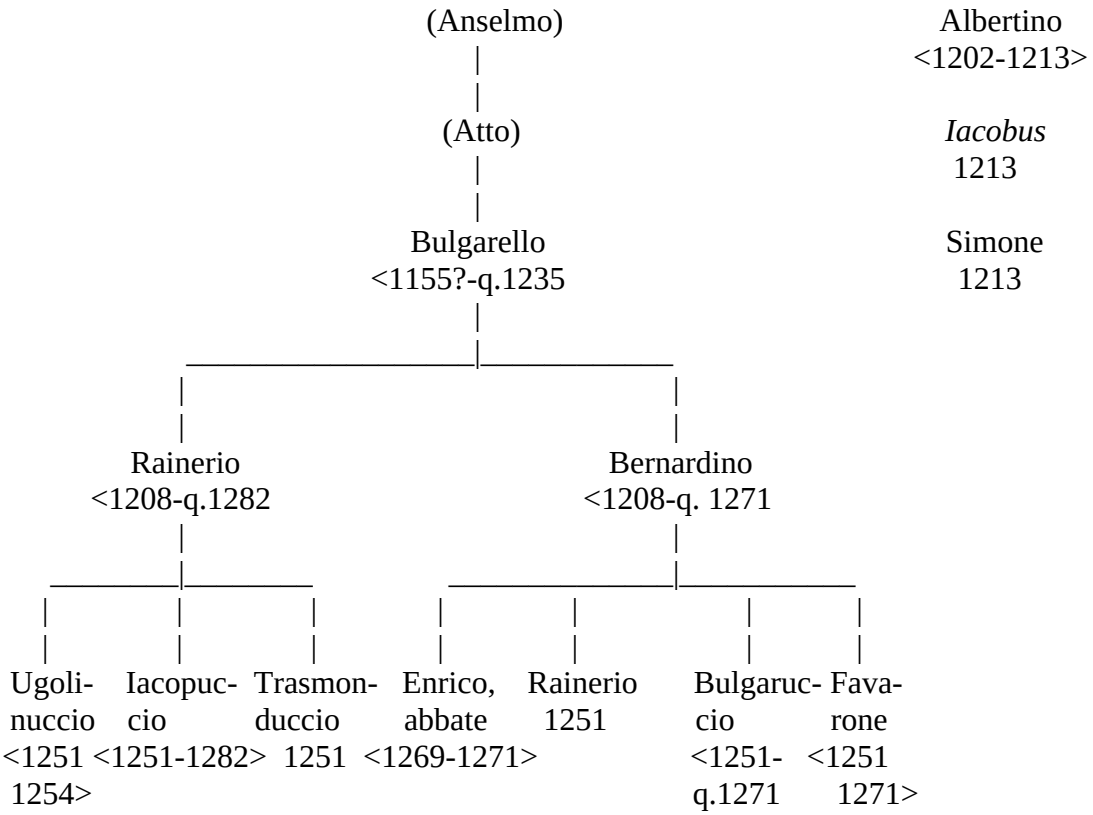

- Non è chiara la collocazione nell'albero genealogico di Albertino, *Iacobus* e Simone, dei quali si parla solo nei documenti pubblicati dal Fortini. Forse Albertino era fratello di Bulgarello di Attone di Anselmo, tuttavia ritengo più credibile l'ipotesi che Albertino e Bulgarello, che insieme sottomettono al comune di Assisi nel 1203 il castello di *Serpilianum* siano semplicemente condomini di esso, senza per questo essere necessariamente legati da un vincolo di parentela: infatti in tale atto solo Bulgarello è detto *de Fossato*, mentre Albertino agisce anche per conto di un fratello non nominato, che non può essere Bulgarello

12.1 - 1155. Si parla di un Bulgarello di Fossato tra gli aderenti ad una coalizione su cui Gubbio riportò una vittoria in quell'anno (ALFIERI, p. 19).

12.2 - 1181. Bulgarello *Attonis Anselmi* sottomette al comune di Gubbio il castello di Fossato e la sua curia *et specialiter montanearum et passadiis* [così] *largitatem* (CENCI, appendice U p. 362)*.
*A proposito di questo documento, G. Casagrande evidenzia alcuni problemi, sia di datazione che in generale di autenticità (G. CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio nel secolo XII*, in *Nel segno del Santo protettore: Ubaldo vescovo, taumaturgo e santo*, atti del Convegno internazionale di studi, Gubbio, 15-19 dicembre 1986, a cura di S. Brufani e E.Menestò, Firenze, La Nuova Italia, 1990 [Quaderni del Centro per il Collegamento degli Studi Medievali ed Umanistici dell'Università degli Studi di Perugia, 22], pp. 43-44).

12.3 - 1203. Bulgarello *de Fossato* [*de Fosso*, nella sottoscrizione notarile], e Albertino, che stipula *pro se et fratre*, dichiarano *fecisse* [*se*] *cives Asisii* e promettono di essere *perpetuales cives*, di tenere *castrum Serpiliani* per il comune assisano e di far pace e guerra a tutti i nemici di esso. Bulgarello per proprio conto eccettua da questo obbligo gli eugubini [*salvo sagramento...cum Eugubinatis*] e promette di non chiedere agli Assisani più di un denaro a salma *pro passipedium*; lo stesso si impegna anche a dare 100 libre *in aquisto in civitate Asisii vel comitatus* (ASCA, M1, c. 1v. FORTINI, III, p. 553)

12.4 - 1208. Nella sommissione di Gualdo a Perugia, si stabilisce tra l'altro che *de guerra Bulgarelli dabimus* [i Perugini] *vobis* [ai Gualdesi] *adiutorium et consilium, salvo quod, si volueritis esse ad nostrum preceptum, possimus eum* [*Bulgarellum*] *recipere* (CDP, p. 98).

12.5 - 1208. Bulgarello *de Bulgarellis de Fossato* e i suoi figli Rainerio e Bernardino sottomettono il castello di Fossato con le sue pertinenze al comune di Perugia (CDP, n. 46).

12.6 - 1213. Bulgarello [di Fossato] e *Iacobus* rilasciano quietanza al comune di Assisi per il *servitium* da loro reso, *tamquam Albertinus et Simon fecerunt* (ASCA, M1, c. 3v. FORTINI, III pp. 581-582)

12.7 - 1214. Quintavalle *Fantonis* e suo figlio Raino danno in pegno a Rainerio *Bulgarelli*, stipulante anche per il padre Bulgarello*, i loro possessi nel contado di Nocera *in curte Caterii*, in garanzia di un debito di 20 l. (S. MARIANO, XVI 23).
*Se si tratta, come sembra, dei signori di Fossato, Bulgarello, già attivo secondo l'Alfieri nel 1155, avrebbe raggiunto un'età assai tarda!

12.8 - 1226. Rainerio e Bernardino *Bulgarelli* sono tra i testimoni all'atto di sommissione al comune di Fabriano dei signori di Rocca d'Appennino; inoltre Rainerio risulta investito di funzione arbitrale in una controversia riguardante un manso, di cui si parla nel documento; il medesimo, insieme a d. Guarino di Oddo, si assume l'onere di far sì che Trasmondo, fratello minorenne di due dei *domini* attori, ratifichi il patto una volta raggiunta l'età legale (LIBRO ROSSO, pp. 119-122, 125, 127, 129, 193, 194-195).

12.9 - 1235. D. Bernardino *olim Bolgarelli* dona *inter vivos* a *Petrus Beneveniatis* un campo della sua terra posto *iuxta plebem Sancte Felicitatis*; la donazione viene effettuata *quia* [il donatore] *confitetur se recepisse a dicto Petro bonum et idoneum servitium* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.n. 27 [ex 23]).

12.10 - *ante*1235. In una raccolta di deposizioni recepite da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, nell'ambito di una inchiesta volta a verificare i diritti della Curia romana nel comitato eugubino, Ugolino *Gelfoni*, riferendosi a fatti relativi alla reggenza di Corrado di Urslingen, vicario imperiale nel ducato di Spoleto, afferma che Bulgarello *de Fossato* era stato tra i fideiussori offerti dal detto Corrado a Guelfone, padre di Ugolino, e ad Armanno per un debito di 200 libre lucchesi in garanzia del quale era stato ceduto ai creditori metà del *castrum* di Monte S. Ippolito. Inoltre, nella successiva deposizione di d. Suppolino *de Serra*, si afferma che il castello di Fossato era tra i luoghi che il vicario imperiale Corrado di Urslingen *tenebat tamquam dominus* * (LIBER CENSUUM, p. 544).
*Ved. schede Guelfoni, 54.61, e *domini* di Serra, 77.40.

12.11 - 1250. Il conte Gualterio di Palearia, vicario generale dell'impero nella Marca, nel riconoscere i diritti e i possessi, gli statuti e gli ordinamenti del comune di Fabriano, dispone anche:
di rimettere a d. Rainerio *Bulgarelli*, oltre che a Zaccaria *d. Petri Simonis*, dei signori di Rocca d'Appennino, e a Deotesalve di Simone, tutti e tre *castellani Fabriani*, le pene, in modo che *dominus Rainerius supradictus tam per dominum imperatorem quam per vicarium Ducatus in possessionem reducatur partis sue castri Fossati;*
de robaria facta hominibus de Fabriano per Benardinum Bulgarelli de Fossato et suos complices et fautores, di fornire allo stesso comune tutto l'appoggio affinché il furto sia emendato; in caso contrario, si dà licenza ai Fabrianesi di rivalersi sui beni di Bernardino (LIBRO ROSSO, p. 13).

12.12 - 1251. Rainerio *Bulgarelli*, insieme ai figli Iacopuccio, Ugolinuccio e Trasmunduccio, e suo fratello Bernardino, con la moglie Aiguina e i figli Rainerio, Bulgaruccio e Favarone, vendono al comune di Gubbio per 4000 l. il castello di Fossato, col dominio e la giurisdizione sul castello medesimo e sulla sua curia, con molti *homines* e i loro mansi e tenimenti (sono elencati 92 capifamiglia e 129 altre persone), e con tutte le loro proprietà site all'interno dei confini specificati (DIPLOMATICO, IV 7 26. ARMANNI 2 XII 6).

12.13 - 1251. D. Rainerio *Bulgarelli* è tra i testimoni ad un atto di procura stipulato dal comune di Gubbio (SASG, *Libro Rosso*, c. 20v).

12.14 - 1254. Ugulinuccio *Raynerii Bulgarelli, nobilis castri Fabriani*, insieme a Franco *d. Guarnerii*, anche lui nobile di Fabriano, vende al detto comune *totum podium castri Collamati…cum omnibus munitionibus castri predicti*, eccetto le case e le *platee usque in zilium ripe*, insieme a *omnes et singulos homines quos ipsi seu alter eorum…habent et tenent in districtu et curia Fabriani* ed ai loro diritti *in proventibus et introytibus comunis*: ciò al prezzo di 150 libre di denari ravennati e anconetani. Il giorno successivo, Valsiverina, madre di Ugulinuccio, insieme a Riccafina, madre di Franco, rinuncia ad ogni diritto vantato sui beni di Collamato (LIBRO ROSSO, pp. 189-191).

12.15 - 1260. Iacopuccio di Bulgarello *de Foxato* promette al podestà di Gubbio di custodire per sei mesi il castello di Metola; tra i suoi fideiussori, d. Tiverio *d. Ugonis*, d. Benencasa *Bentevolii*, d. Pietro *Suppolini*, d. *Buzone*, d. Guido *Armanni*, d. *Iacobus Mariani* (ARMANNI, 2 XV 3).

12.16 - 1266. Il Cosiglio speciale e generale perugino si occupa ripetutamente degli atti di violenza compiuti dai signori di Fossato contro gli abitanti del castello (RIFORMANZE 6, cc. 87r-88r, 100rv, 112v-113r, 118v).

12.17 - 1269. *Coadunato conscilio consulum mercatorum civitatis Perusii et quorundam aliorum sapientium virorum eiusdem civitatis in ecclesia S. Severi de Perusii* [così]*…venit d. abbas S. Salvatoris* [spazio bianco per il nome, si tratta comunque di Enrico] *dicens et postulans cum hoc*

iustitia suadeat quod per comune Perusii permittatur et concedatur fratribus suis carnalibus qui dicuntur de Fossato quiete et pacifice habere et tenere vel possidere possessiones et terras et molendina et res, territoria et podere quas et que habent et habere solent et debentur in pertinentiis castri de Fossato, et quod erant parati venire ad habitandum in civitate Perusii et tamquam cives facere et sustinere onera et servitia comunis et civitatis Perusii sicut alii cives, dum modo permictetur eos tenere et possidere predictas res tamquam debet, aut quod per comune Perusii eis detur in cambium et permutationem alias terras et possessiones, secundum quod ius esset habendas et possidendas quiete, aut saltem quod res predictas per comune Perusii ab eisdem fratribus emeretur et eisdem solutio fietur de rebus predictis, cum sint parati res predictas vendere comuni Perusii. Si delibera all'unanimutà che il capitano del popolo, con i consoli dei mercanti e i *sapientes* che vorrà scegliere, debba *inquirere, providere et tractare…cum predicto d. abbate et eius fratribus de Fossato super emptione predictarum terrarum et rerum*, riferendo poi i risultati della trattativa *in consilio sapientium et alibi*, secondo quanto gli sembrerà opportuno (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

12.18 - 1271. Amatuccio di Angelo di Simone di Perugia dona *inter vivos* a d. Enrico, abbate di S. Salvatore di Monte Acuto e figlio del q.d. Bernardino *de Fossato*, ricevente per sè e per Foscardo *d. Iohannis de Arsena*, suo *cognatus*, tutti i diritti, cedutigli da Foscardo, sui beni che furono del q. Bulgaruccio *d. Bernardini de Fossato*, nella curia del detto castello, *ex iure sibi Foscardo cesso a Favarono d. Bernardini, quod ius habuit cessum a Bolgarutio predicto*... (MONTE ACUTO 1, c. 64v).

12.19 - 1273. Il Consiglio speciale e generale delibera di accettare la proposta dei *domini olim de Fossato* di acquistare *terras, possessiones, bona et res et iurisdictiones* che hanno a Fossato per 1600 l. *et quod rebanpniantur* (RIFORMANZE 7, c. 87r).

12.20 - 1275. Il Consiglio speciale e generale delibera il pagamento dell'onorario del notaio Branduccio *Iacobi*, per gli atti *que fecit confinium terrarum castri Fossati*, acquistate dal comune dai *domini* di Fossato (RIFORMANZE 2, c. 97v).

12.21 - 1279. *Domini et familie dominorum qui retinuerunt olim castrum Fossati contra comune Perusii cives et habitatores Perusii esse non valeant ullo modo nec habitatores esse valeant dicti castri* (STATUTI 1, I, p. 366).

12.22 - 1282. Iacopuccio *d. Rainerii Burgarelli de Fossato* depone nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del castello. Iacopuccio, tra le altre cose dichiara *quod olim d. Rainerius pater eius…fuit potestas castri Gualdi…per duas vices et quod ipse testis fuit cum eo quando preerat regimini dicti castri per ipsas duas vices, set electioni ipsius non interfuit*; sostiene inoltre di aver partecipato più volte *a tempore XLV annorum et plus* all'elezione del podestà del luogo, effettuata tramite *electores in arengo*, ed afferma di avere sessanta anni *et plus.* La duplice podesteria di Rainerio *Burgarelli* viene anche ricordata da altri testi, senza tuttavia indicazioni cronologiche precise su quando essa si sarebbe svolta (Gualdo Tadino preunitario, 2, perg. n. 1).

SCHEDE FAMILIARI

C

13.

Calfi

Perugia

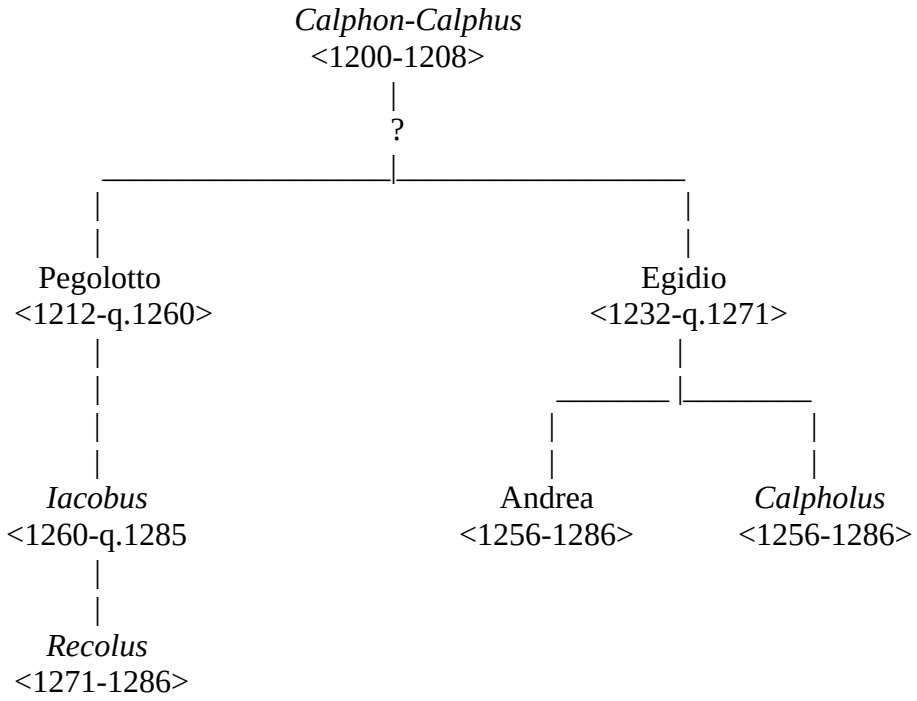

Oltre ai personaggi sotto riportati, individuati come possibili esponenti di questo gruppo familiare, ve ne sono anche altri che dal punto di vista onomastico, potrebbero essere accostati ad esso; *Boniohannes Calfi* (1230, CDP, p. 245), *Calfon Negozantis* (1245, CDP, p. 671), Rainuccio *d. Pegolotti* ([1260-61], CATASTI 1, c. 190r), *Ciardolus d. Calfonis* ([1260-61], CATASTI 1, c. 222v; 1262, S. GIULIANA, p. 285; 1264, SBANDITI 2, c. 319v).

13.1 - 1200. *Calphon – Calphus* è un dei tre baili delle comunanze chiamati a giudicare, su delega dei consoli perugini, della controversia tra il sindaco delle comunanze cittadine e i più antichi esponenti conosciuti dei Montemelini (ved. scheda, 66.81) (CDP, pp. 51-52, 54).

13.2 - 1208. *Calfus* rappresenta il quartiere perugino di Porta S. Angelo nell'indicare le terre che il comune di Perugia dovrà cedere alla cattedrale di S. Lorenzo *pro resturamento palatii* (CDP, p. 105).

13.3 - 1212. Pegolotto *Calfi* è console (CDP, p. 121).

13.4 - 1214. Pegolotto *Calfi* è tra i testimoni ad un atto del comune di Perugia (CDP, p. 131).

13.5 - 1223. D. Pegolotto *Calfi* è tra i testimoni alla concessione enfiteutica di proprietà presso S. Egidio effettuata dall'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto a favore della famiglia Coppoli (S. GIULIANA, p. 155).

13.6 - 1232. Pegolotto e Gilio *Calfi* sono tra i testimoni al testamento di Pietro di Omodeo (ved. scheda *Omodei*, 76.11) (VALDIPONTE 425).

13.7 - 1237. D. Pegolotto *Calfi* è tra i 48 componenti del Consiglio speciale e generale che giurano l'osservanza dei patti tra Perugia, Todi e Foligno (CDP, p. 381).

13.8 - 1256. Gilio *q.Calfi* e suo figlio Calfuccio, anche a nome dell'altro figlio di Gilio, Andrea, vendono all'abbadessa di S. Giuliana di Perugia *terras silvatas et non silvatas positas in comitatu perusino, in pertinentiis S. Filçani, in agio Rie, in loco qui dicitur Viscianum*, al prezzo di 160 libre in fiorini d'argento (S. GIULIANA, nn. 45, 46).

13.9 - 1258. In riferimento all'accusa contro Pietro *Actoli*, Andrea *d. Egidii* lo qualifica come *laborator* del suo *homo Maffuzolus* e lo accusa di aver sostenuto che le terre da lui tenute erano di sua proprietà. L'accusato viene assolto (CAPITANO 1258-67 [2], c. 164v).

13.10 - 1258. Due persone sono assolte dall'accusa di Andrea *d. Egidii* di aver rubato orzo, grano, sei pecore e una scrofa, più nove libre, dalla casa di *Maffuzolus*, suo *homo*. In un altro registro giudiziario, l'accusa viene ripetuta, con la precisazione che la casa si trova nelle pertinenze di Colombella (PODESTÀ 1258 [3], c. 227r. CAPITANO 1258-67 [2], cc. 163v-164v).

13.11 - 1258. Ugolinuccio *d. Oderisi* è assolto dall'accusa di d. Egidio *Calfi* di aver rubato spelta da un suo terreno di S. Apollinare (PODESTÀ 1258 [3], c. 289r).

13.12 - 1260. Ugolino e Rainalduccio *domini Oderixii*, accusati da *Iacobus olim d. Pegolocti* di non aver restituito del denaro, vengono condannati a 10 libre; a fianco vi è tuttavia la notazione "*absoluti*" (RIFORMANZE, 4, c. 392r)

13.13 - 1260-1261. Catasto di Andrea *d. Egidii Calfi*, ove costui assegna una serie di crediti per un totale di 63 libre e 8 soldi (CATASTI 1, c. 230v).

13.14 – 1261. Da una testimonianza relativa al sindacato del podestà Bernardo di Castelnuovo, risulta che Andrea *Gidii Calfi* era consigliere del comune di Perugia (NICOLINI, *Reformationes*, p. 109).

13.15 - 1270. D. *Iacobus d. Pegolocti* e Andrea *d. Egidii* sono testimoni ad un atto della canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 1, c. 74v).

13.16 - 1271-1272. Andrea *olim d. Gilii Calfi*, insieme a Recolo *Pegolotti** e a Guidarello *Fucioli*, viene citato per due debiti, uno di 100 e un altro di 180 libre, a petizione di Ranaldo *d. Ugolini*, creditore; la citazione viene ripetuta alcuni mesi dopo (SBANDITI 2, cc. 198v, 204r).
*Dovrebbe identificarsi con Recolo *d. Iacobi Pegolocti* (ved. *infra*, 13.19)

13.17 - 1277. *D. Iacobus Pegolocti* è tra i membri di varie commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 123r, 136r, 140r, 143v, 147v, 150r, 154r, 156r).

13.18 - 1285. Gli eredi di *d. Iacobus d. Pegolocti* sono allibrati per 800 libre, *Calfolus d. Egidii* per 350 libre e Andrea *d. Egidii* per 800; tutti abitano nella parrocchia di S. Donato di Porta S. Angelo ed i loro allibramenti sono registrati di seguito (LIBRA 1285, p. 181).

13.19 - 1286. Andrea *d. Egidii*, della parrocchia di S. Donato di Porta S. Angelo, deve avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero sexcentum et pro XVI mensibus*; 8 libre e 10 soldi *pro servitio quod fecit in cavalcatis* [contro Foligno] *cum uno equo pro XVII diebus*; 3 libre prestate al comune *pro opere fontis. Calfus d. Egidii* deve invece avere solo 20 soldi, prestati al comune per lo stesso motivo. *Recolus d. Iacobi Pegolocti*, della detta parrocchia, deve avere: 31 libre e 5 soldi *pro equo quem retinuit de numero sexcentum, extimatum LV libris*; 9 libre *pro servitio XVIII dierum quod fecit eius pater in cavalcatis cum uno equo*; 3 libre prestate al comune *in opere fontis*; 18 libre *pro suplemento equi eius comuni restituti et venditi pro comuni* (DEBITORI, 6, cc. 5r, 31r).

13.20 - 1286. Andrea *d. Egidii* riceve dal massaro del comune di Perugia 17 libre *pro pensione cuisdam sue gripte…pro grano comunis reponendo ibidem* [*in qua repositus est bladum comunis Perusii qui ducitur a Clusio pro anno presenti*] (MASSARI 23a, cc. 16r, 58 bis v).

14.

Domini di Campetri

Gubbio

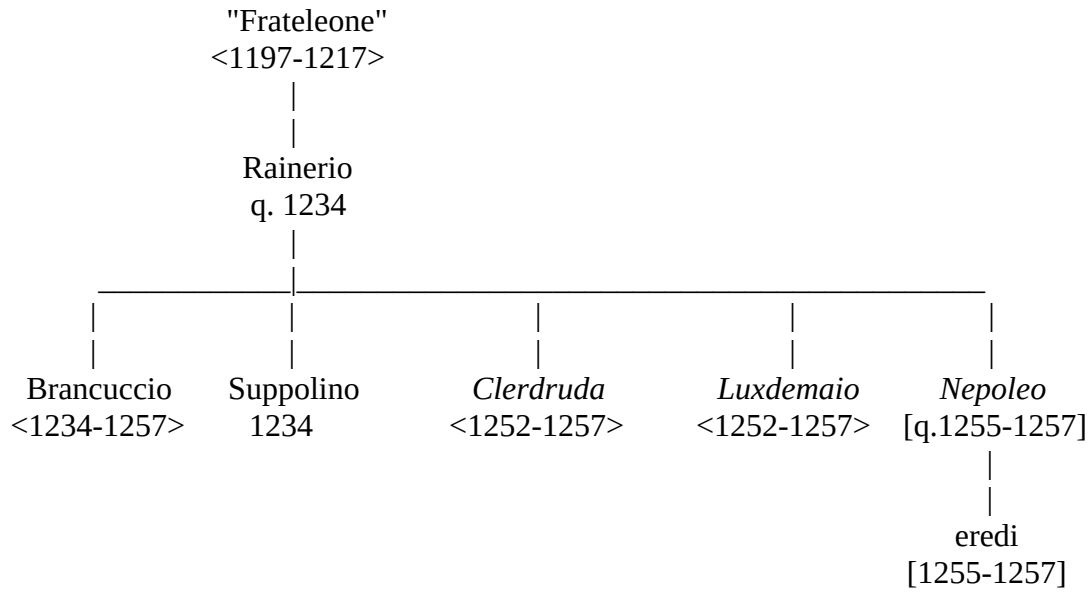

14.1 - 1197. Il baiulo del giustiziere della Marca anconetana immette l'eremo di Fonte Avellana nel possesso del *tenimentum Campetri et eius curie*, della parte (o di tutto?) il castello, dei beni già proprietà di Rainaldo di Tebaldo e tenuti da Pietro *Actolie*, della *possessio in plano Campetri* e della *clausura in eodem plano*. Questi beni erano detenuti da *frater Leo** ed erano stati recuperati da Fonte Avellana tramite azione giudiziaria (FONTE AVELLANA 2, n. 359).
*Così Pierucci-Polverari nell'edizione delle carte avellanite; il Bartoli Langeli invece lo trascrive in una sola parola, come nome proprio (ved. *infra*, 14.2). Di fatto, esistono discendenti legittimi, come pare, di questo "Frateleone", cosa che renderebbe poco credibile una sua condizione monastica.

14.2 - 1217. Nel secondo lodo di Pandolfo *de Sigura*, tra le altre cose, si ordina agli eugubini di permettere a *Frateleo* di *reficere castrum Campetri et reducere homines et familias qui fuerunt in dicto castro tempore destructionis ipsius castri et sinant eum dictum castrum quiete possidere et non faciant eius condictionem deteriorem* (CDP, p. 173 e nota 1).

14.3 - 1234. Il baiulo del *comes* del comitato nocerino ed eugubino, su mandato del rettore del ducato di Spoleto, immette l'eremo di Fonte Avellana nel possesso di *castellum Campetri per ruczatam eiusdem castelli*, e in generale di tutte le proprietà ad esso pertinenti, compresi *homines et ecclesie*. Ciò in esecuzione del lodo pronunciato da d. Andrea *Armanni* nella controversia tra l'eremo e Brancuccio e Suppolino del q. Rainerio *fratris Leonis* [così]. La pena per i *contraddictores et rebelles* è di 100 l., *si miles fuerit*, e di 50 l., *si pedestres* (FONTE AVELLANA 3, n. 557).

14.4 - 1252. D. Brancuccio, *domina Kerdruda* e *domina Luxmai domini Rainerii Fratris Leonis* promettono al priore e al sindaco dell'eremo di Fonte Avellana di *non facere aliquam iniuriam vel violentiam vel vim per se vel alium vel alios in partibus eidem ecclesie adiudicatis per arbitrium d. Andree Armanni, de castro Campetri, palatio, turre et eius curte*. A loro volta, i rappresentanti avellaniti si obbligano a *non facere eis iniuriam aliquam vel violentiam vel vim per se vel alium vel alios in illis partibus de castro Campetri, palatio, turre et curte eiusdem de quibus non fuit questio coram d. Andrea Armanni et de quibus non fuerunt ab ipso condempnati*. Armaleo *domini Saxxonis* e Alberto *Bonebranche* di Serralta si fanno garanti di Brancuccio e delle sorelle per sette anni (FONTE AVELLANA, 4, n. 701).

14.5 - 1253. Innocenzo IV a istanza del *dilectus filius nobils vir Brancucius civis perusinus*, e a seguito della vertenza tra lo stesso Brancuccio e sorelle da una parte e il sindaco dell'eremo di Fonte Avellana dall'altra, a proposito di una parte del castello di Campetri e di una sentenza promulgata dagli ufficiali di Enrico VI imperatore, si rivolge al rettore del ducato di Spoleto, ordinandogli di procedere nella suddetta causa. Brancuccio sosteneva che la sentenza imperiale, emessa dal vicario Marcovaldo (di Anweiler) era nulla, in quanto *prefati officiales* [*imperatoris*] *non potuerunt, prout fecerant, in terra Ecclesie sententiam promulgare*, mentre la controparte, vale a dire l'eremo evellanita, *negando respondit quod non nisi a viginti annis circa Ecclesie Romane fuerunt Marchia et Ducatus*, per cui la sentenza era valida in quanto promulgata in un momento precedente; il papa, tenendo conto *quod super dominio et iure que ibidem Romana Ecclesia obtinuit ab antico certam et publicam autentica privilegia efficiunt notionem*, dispone che si vada avanti nel procedimento senza tenere conto dell'obiezione sollevata (FONTE AVELLANA, 4, n. 717).

14.6 - [1255-1257]. Il sindaco dell'eremo di Fonte Avellana chiede al rettore del ducato di Spoleto che venga eseguita la sentenza definitiva pronunciata a suo tempo da Roberto e Gentile, giudici costutiti nella Marca da Marcovaldo di Anweiler, *tunc in eadem provincia presidentem*, contro d. Brancuccio e *domina Luxdemaio* e *domina Clerdruda*, in qualità di figli ed eredi di d. Rainerio *Fratris Leonis*, ed anche di eredi del loro fratello *Nepoleo*, a proposito dei tre quinti di una metà del castello di Campetri e della sua curia, e di 170 libre lucchesi che il detto Frate Leone era stato condannato a pagare all'eremo avellanita; si chiede anche la restituzione dei tre quinti e un quarto della metà del castello e della sua curia (FONTE AVELLANA, 5, n. 768).

15.

Domini di Cantiano-*Comites COLLIS MATRANI*?

Gubbio

- *Domini* di Cantiano

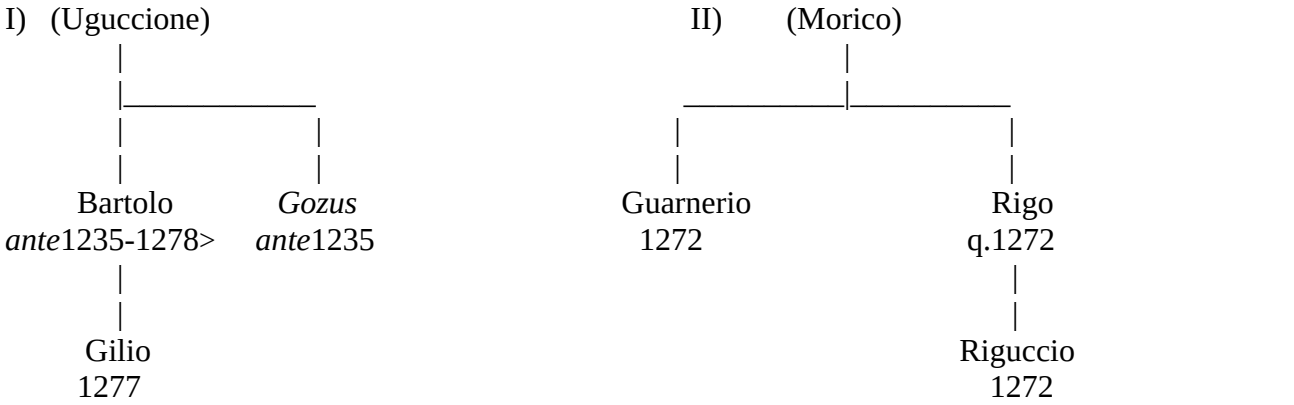

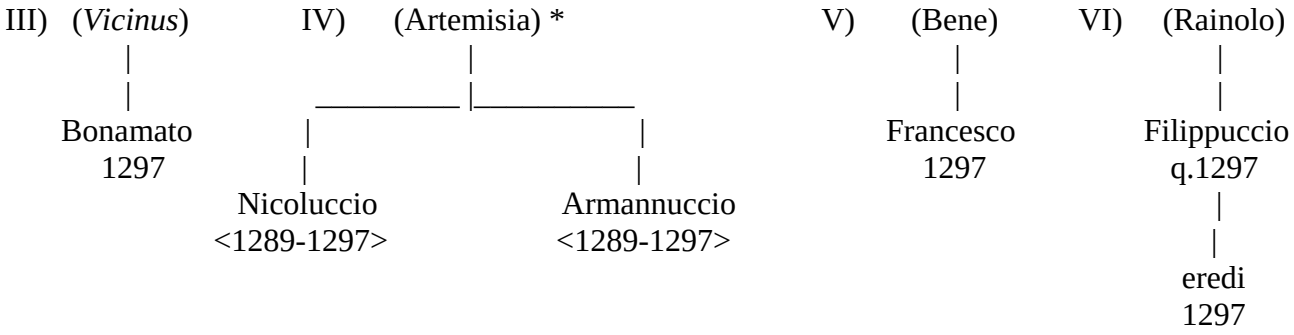

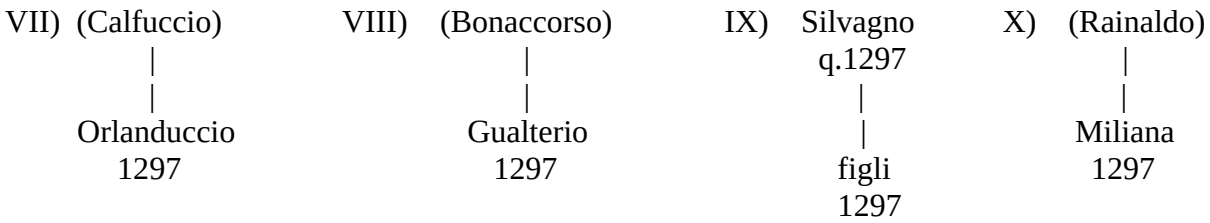

* In realtà, la madre di Armannuccio e Nicoluccio si chiamava *Diamaria* (ved. 15.5), per cui il matronimico "*Artemisie*" dovrebbe aver valore "cognominale"

15.1 - *ante* 1235. Nell'ambito di una inchiesta condotta nel 1235 da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, per accertare i diritti della Curia romana sul comitato eugubino *et de aliis locis dictum tangentibus*, d. Forestico *Guilielmini* afferma sotto giuramento *quod vidit Perum Pocaterre et filiios…stare sub dominio et signoria d. imperatoris et ducis qui erat in ducatu pro imperatore dum terra fuit imperii, et servire sicut alii de curia serviebant, cum terra sua et hominibus suis; et postquam ducatus pervenit ad Ecclesiam similiter fecit nuntiis Ecclesie donec ivit in civitatem Eugubii et homines sui respondebat nuntiis curie…illud idem dicit de podere Bartoli et Gotii Uguitionis et aliorum dominorum de Cantiano et hominibus suis et cum podere quod olim fuit Senebaldi et Naimerii.* La medesima testimonianza è resa da d. Ugolino *de Tecle* (LIBER CENSUUM, p. 544).

15.2 - 1272. D. Bartolo *Uguitionis de Cantiana*, per quattro parti su dieci, Guarnerio *Morici* e Riguccio *filius q.Rigonis Morici*, per una parte, sono condomini, insieme ad alcuni esponenti dei *Guelfoni* (ved. scheda, 54.83), di *castrum Cantiane*, come appare dall'atto di vendita del medesimo castello al sindaco del comune di Cantiano (Gubbio diplomatico, IX 9).

15.3 - 1277. Gilio *d. Bartoli* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Cantiano (Gubbio diplomatico, XII 3 [2]).

15.4 - 1278. D. Bartolo *d. Uguitionis* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Cantiano (Gubbio diplomatico, XIII 10).

15.5 - 1289. *D. Rubeus Petri domini Gabrielis* vende a *Stantiolus coniux Corbutie*, per metà, e a *Armannutius Autemigis* [*Artemisie*], ricevente anche per il fratello Nicoluccio, per l'altra metà, un pezzo di terra *sive unum tenimentum terreni*, nel comitato di Gubbio, curia di *castrum Cantiane, in vocabulo ubi dicitur Planum Spinete*, e un altro pezzo di terra nella stessa curia *in Plageis Favani* [?], *sub vocabulo Plani Spinete*, al prezzo di 200 libre ravennati e anconitane. Lo stesso *Stantiolus*, insieme al fratello Gilio e a *domina Diamaria*, madre dei detti Armannuccio e Nicoluccio, avrebbero venduto dei beni al detto Rubeo, come, secondo quanto affermano apperirebbe da un atto notarile *manu Palonis notarii* (FONTE AVELLANA, 6, pp. 317-318)

15.6 - 1297. Il comune di Gubbio acquista le seguenti frazione del pedaggio di Cantiano:
da *Bonamatus Vicini de Cantiano*, la quinta parte, per 40 libre di denari ravennati e anconetani;
da Nicoluccio *Artemisie*, che agisce anche a nome del fratello Armannuccio, l'ottava parte, per 25 libre c. s. ;
da Francesco *Bene*, dagli eredi di Filippuccio *Rainoli*, da Orlanduccio *Calfutii*, da Gualterio *Bonaccursi*, dai figli di *Silvagnus* e da donna Miliana *Rainaldi*, oltre che da esponenti dei "Guelfoni", la terza parte, per 66 libre 13 soldi e 4 denari c. s. .
Pochi giorni prima, esponenti dei Gabrielli avevano alienato la terza parte dello stesso pedaggio (ved. scheda, 45.50) (REGISTRUM, cc. 52v-54v).

15.7 - *Comites COLLIS MATRANI*

L’accostamento di tale soggetto signorile al raggruppamento magnatizio dei *domini* di Cantiano è dovuto al fatto che, come pare, i due centri abitati di Cantiano e Colle Matrano costituissero praticamente un unico plesso insediativo, distando l’uno dall’altro poche decine di metri (MENICHETTI, pp. 116 e segg). Ritengo quindi corretto unificare in un’unica scheda la trattazione di questa complessa realtà consortile, la cui interna struttura risulta comunque poco decifrabile, soprattutto per ciò che riguarda la natura dei rapporti tra le sue componenti.
Chi fossero poi precisamente questi “conti” lo stato delle fonti, almeno per quanto rientra nelle mie conoscenze, non consente di chiarirlo, anche se si può sospettare che alcuni di essi si celino, per così dire, all’interno dei dieci nuclei familiari che sono stati raggruppati sotto il “predicato territoriale” di Cantiano, eccettuato forse il primo, in quanto menzionato per proprio conto nella deposizione di Forastico *Guilielmini.*

15.8 - *ante* 1235. Nella testimonianza resa da d. Forastico *Guilielmini* relativamente all’obbedienza prestata da possessori di *homines* in comitato eugubino, prima ai vicari imperiali, poi ai rettori pontifici (ved sopra, 15.1), tra tali possessori vengono anche menzionati i *comites Collis Matrani* (LIBER CENSUUM, p. 544).

16.

Domini di Carestello

Perugia-Gubbio

I)

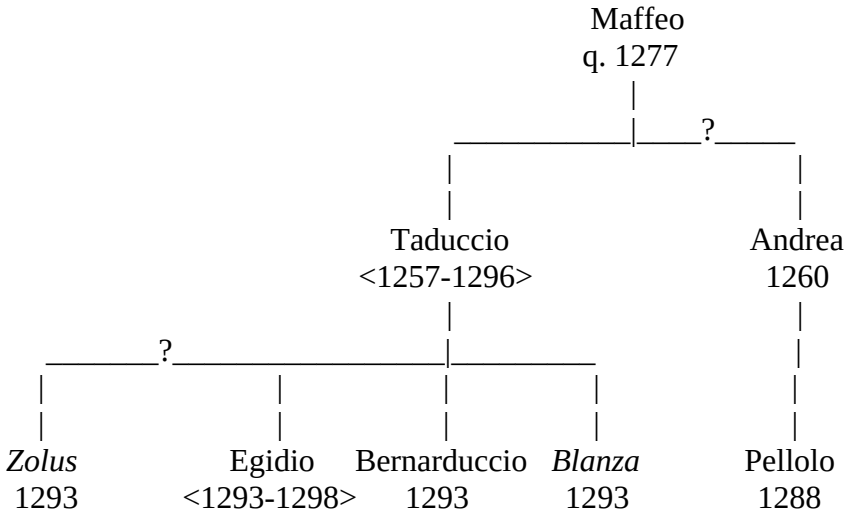

Gualfreduccio di Carestello
<1160-1168>

Suppolino di Carestello
<1204-1205>

Gualterio di Carestello
<1204-1231>

Iacobus
q.1226

?

Rainerio *domine Rose*
<1226-1267>

"figli"
1267

- Ignoro quali fossero i rapporti tra questi soggetti signorili, comunque assimilati dal comune predicato "*de Carestello*" o anche "*Caristelli*"

16.1 - 1160. Gualfreduccio *Caristelli* è tra i testimoni ad un contratto di enfiteusi della canonica di S. Mariano (CENCI, n. 259).

16.2 - 1163. Gualfreduccio *Caristelli* è tra i testimoni a due atti di donazione alla canonica di S. Mariano di Gubbio, uno dei quali ha come oggetto terre ed *homines* nei territori di Castiglione [Aldobrando], Agello eugubino e *Lisanum* (CENCI, nn. 269, 276).

16.3 - 1167. Gualfreduccio *de Carestello* è tra i testimoni all'autenticazione notarile della copia di un atto del 1084 (CENCI, n. 47).

16.4 - 1168. Gualfreduccio *de Caristello* è tra i testimoni di due atti di donazione e uno di compravendita riguardante la canonica di S. Mariano di Gubbio (CENCI, nn. 295, 300 e 305).

16.5 - 1204. Supolino e Gualterio *de Carestello* sono testimoni ad un atto non specificato (ARMANNI, I B 15, c. 33r).

16.6 - 1205. Gualterio *Carestelli* e Suppolino *Carestelli* sono rispettivamente testimone e *investitor* in una compravendita tramite la quale Alberto di Maurizio vende alla canonica di S. Mariano una famiglia con il suo manso *in curte Agelli* (S. MARIANO XIV 17).

16.7 - 1205. Gualterio *Carestelli* e Suppolino *Carestelli* sono testimoni a due atti riguardanti la canonica di S. Mariano (S. MARIANO, XIV, 17 e 20).

16.8 - 1217. Gualterio *de Carestelle* è tra i cittadini eugubini che giurano il rispetto del lodo di Pandolfo *de Sigura* tra Perugia e Gubbio (CDP, p. 158).

16.9 - 1226. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi a Rainerio *domine Rose** ed ai suoi figli e nipoti vari diritti e possessi *in curia Carestelli*, tra cui i diritti del monastero avverso i signori di Fibino e ciò che possedeva il defunto *Iacobus Gualterii*, tra cui quanto aveva *de iure vel usum in toto comitatu Eugubini, homines cum omnibus earum aliis rebus, servitiis et utilitatibus* (VALDIPONTE 395).
*In una notazione coeva, ma di altra mano, sul retro della pergamena, costui viene denominato *Rainerius Iacobi de Carestello.* È allora possibile che lo *Iacobus Gualterii* cui Rainerio succede nel possesso di *homines* sia suo padre, mentre il *Gualterius* di cui qui si parla dovrebbe identificarsi con Gualterio di Carestello, che però in questa data era ancora vivo.

16.10 - 1231. Gualterio *de Carestello* depone come testimone in un procedimento giudiziario celebrato a Gubbio (S. MARIANO, XXI 1).

16.11 - 1257. *Thadeus d. Mafei* è tra i confinanti di un terreno *in plagia Carestelli* (VALDIPONTE 728).

16.12 - 1260. Taduccio e Andrea *de Carestello** sono tra i magnati del contado di P. Sole (RIFORMANZE, 4, c. 163r).
*Anche lui figlio di Maffeo?

16.13 - 1260. Taduzolo *d. Mafei* è tra i confinanti di due terreni nelle pertinenze di Ramazzano (CATASTI 1, c. 68v).

16.14 - 1261. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Montelabbate, Taduccio *d. Mafei* (VALDIPONTE 769).

16.15 - 1263. Taddeo/Taduccio *d. Mafei* è tra i testimoni di un accordo tra l'abbate di Valdiponte e la vedova di Egidio di Omodeo (VALDIPONTE, 776, 1154).

16.16 - 1267. Del *podium* di Carestello, di cui la dodicesima parte viene concessa a Oddo di Leonardo di Fibino, si dice che *quod podium possidet Rainerius Iacobi et filii eius*; tra le altre cose, viene concesso a Oddo *partem quam habuit Ranerius Iacobi in Fageto* (VALDIPONTE 827).

16.17 - 1276. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, Taduccio *d. Mafei* (VALDIPONTE 922).

16.18 - 1277. Tra i numerosissimi testimoni prodotti in una causa concernente un terreno a Ramazzano, Taduzolo *olim d. Mafey* (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 67v).

16.19 - 1277. Tra i confinanti di due terreni a Ramazzano Taduccio *olim d. Mafei* (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 4, c. 86r).

16.20 - 1285. Taduccio *d. Mafei* (P. S. S. , parr. di S. Giovanni Rotondo) è allibrato per 800 l. (LIBRA 1285, p. 157).

16.21 - 1286. Taduccio *d. Mafei de Carestello* è condannato a 10 libre per non aver ottemperato al divieto di allontanarsi dal palazzo del capitano sinché non avesse pagato un debito non specificato con Senso *Mafei* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 366v).

16.22 - 1288. Pellolo *Andree de Carestello* è chiamato a testimoniare in un procedimento per porto d'armi proibite (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 118v).

16.23 - 1293. Taduccio *olim d. Mafei de Carestello* ed i suoi figli Egidio, Bernarduccio e donna *Blanza* ricevono in enfiteusi da S. Maria di Valdiponte un *tenimentum terre...quod olim habuerunt ad libellum a dicto monasterio filii Egidii Amodei* nella curia di Civitella *Bonizonum*, eccettuati alcuni terreni, che vengono enumerati. Tra i confinanti, *formam molendini et gualcherie olim Egidii Amodei* (VALDIPONTE 1067).

16.24 - 1293. Taduccio *d. Mafei* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 1071).

16.25 - 1293. Taduccio *d. Mafei de Carestello* depone come testimone in un procedimento penale relativo, pare, a Civitella *Boniçonum*, il teste che depone dopo di lui è *Zolus Taducii** (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 2, c. 37v-38r).
*Un altro figlio di Taduccio di Carestello?

16.26 - 1294. Una rissa si è verificata nelle pertinenze di Civitella *Boniçonum, ante domum quam fecit fieri Taduccius de Carestello iusta molendinum ipsius Taducii* (CAPITANO 1294 [19], reg. 3, c. 118v. PODESTA' 1294 [23], reg. 2, c. 90v).

16.27 - 1296. Taduccio *d. Mafei* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 1095).

16.28 - 1298. Venzolo *d. Revoloni**, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, accusa Perucolo *Iohanne* [così] e Francescolo *Paulucii de castro Podii Gualdi* di essere entrati abusivamente di notte in un suo terreno *in pertinentiis dicti Podii in loco qui dicitur Ventia*; tra i confinanti di tale terreno, d. Egidio *Taducii*; i fatti sono avvenuti ai primi di febbrario. Pochi giorni avanti, il 20 gennaio, d. Egidio *Taducii*, della stessa parrocchia, aveva denunciato uno dei due accusati, cioè Francesco *Paolucci de Podio Gualdi*, nel comitato di P. S. Angelo, di aver commesso il medesimo reato in un suo terreno *in pertinentiis Podii Gualdi in loco qui dicitur ad Ventia*[*m*], confinante tra l'altro con il detto Venzolo: si tratta evidentemente del terreno contiguo a quello detto sopra. Fideiussore di Egidio è Venzolo di Revellone, il quale successivamente viene condannato a 20 soldi per non aver suffragato con prove l'accusa di cui sopra, mentre i due accusati vengono assolti; alla stessa sanzione viene sottoposto Egidio di Taduccio, con le medesime motivazioni (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 3, cc. 27r-29r; reg. 5, c. 65v; reg. 6, c. 1r. CAPITANO 1298-99 [23], reg. 4, c. 108r).
*Ved scheda *domini* di Ramazzano, 87.170.

16.29 - Sec. XIII. Tra i confinanti di un terreno a Carestello *in Valle Giolina, res que fuit filiorum Ranerii Iacobi* (VALDIPONTE 1124 e 1139).

16.30 - Nel Libro Rosso del 1333, sono nominati i figli di d. Egidio *Tudinutii* di Carestello e *Theus* di Bernarduccio e fratelli di Carestello (FABRETTI, p. 117).

II)

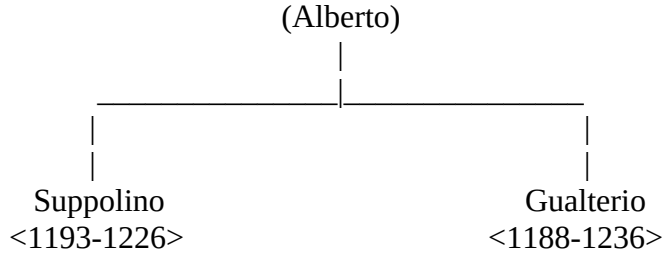

16.31 - Suppolino e Gualterio di Alberto, che risultano condomini del *castrum* di Fibino possono identificarsi con il Suppolino e il Gualterio *Caristelli* di cui sopra? Ciò non è improbabile, visto anche che altri condomini di Fibino a volte sono designati con questo predicato territoriale (ved. scheda, 39.3, 39.11).

16.32 - 1188. *Qualterius de Flebini*, insieme a Tafuro e a *Ramboctus* di Fibino, è testimone ad un atto di concessione e di franchigia alla comunità di Colcello (DE DONATO II, n. 146).

16.33 - 1193. Suppolino *Alberti* e Gualterio suo *germanus* sono tra i testimoni di un contratto di livello stipulato a Rance (DE DONATO II, n. 162).

16.34 - 1194. Gualterio *Alberti* è *investitor* in un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte, riguardante una casa a Perugia (DE DONATO II, n. 163).

16.35 - 1206. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a Suppolino, stipulante anche per il fratello Gualterio, e a Leonardo, stipulante anche per il fratello Oddo, senza limitazioni successorie, due parti del *castrum* di Fibino, *cum curia, sicut habuit...Saracenus*, eccetto la chiesa con le decime e le mortuarie; l'entratura è di 40 l., il canone annuo di 16 denari. Sono descritti i confini del territorio castellano (VALDIPONTE 241).

16.36 - 1226. Tra i confinanti di un terreno *in curia Carestelli in Parco*, Suppolino e Gualterio (VALDIPONTE 393).

16.37 - 1236. D. Gualterio *Alberti* ratifica il contratto di concessione enfiteutica della sesta parte del castello di Fibino (VALDIPONTE 474).

16.38 - 1237. *Bogola Rainutiali Azoli* promette a *Rialis Pascalis* di tenere per lui dei terreni *in curte Fiblini* e di stare sotto la sua signoria, rendendogli le opere e i *servitia* che suo padre tributava a Gualterio* suo signore (VALDIPONTE 515).
*Gualterio dovrebbe essere figlio di Alberto, anche perchè *Rialis Pascalis* è uno dei due concessionari del castello di Fibino (ved. scheda *Riali*, 89.4, 89.5).

17.

Domini di Carpiano

Perugia

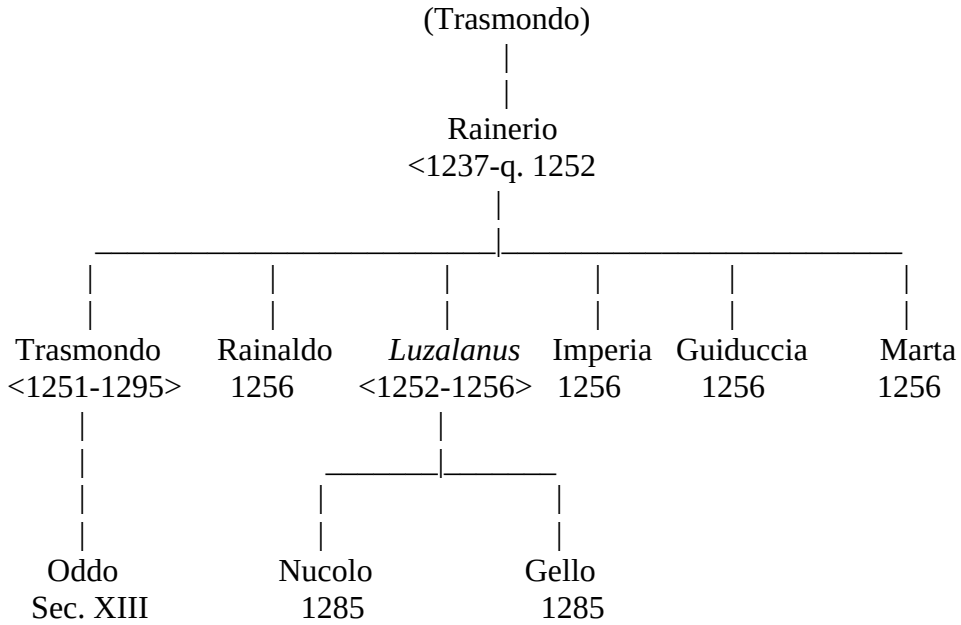

- Forse Rainerio di Trasmondo era fratello di quel *Rainaldus Trasmundi* che nel 1205 ricevette in enfiteusi la terza parte del *castrum* di Fibino da S. Maria di Valdiponte (ved. scheda *domini* di Fibino III, 40.1).

17.1 - 1237. D. Rainerio *Trasmundi* è tra i testimoni di un atto di dotazione riguardante i signori di Fibino, ratificato dall'abbate di Valdiponte (VALDIPONTE 513, 514)

17.2 - 1251. Trasmondo *Rainerii Trasmundi* è tra i testimoni di un contratto di cottimo riguardante un casalino a Colcello, stipulato dall'abbazia di Valdiponte (VALDIPONTE 653).

17.3 - 1252. Tra i confinanti di un terreno in Cascialla, *Luciolanus* e Trasmondo *olim d. Rainerii Trasmundi* (VALDIPONTE 655, 656 [altra copia, non identica]).

17.4 - 1252. *Luzalanus d. Rainerii* è tra i testimoni di una refutazione stipulata a favore dell'abbazia di Valdiponte (VALDIPONTE 666).

17.5 - 1254. Trasmondo *d. Rainerii* è tra i testimoni di un contratto di livello stipulato dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 673)

17.6 - 1256. *Luzalanus filius q.d. Rainerii Trasmundi*, anche a nome dei fratelli Trasmondo e Rainalduccio, vende a S. Maria di Valdiponte un *tenimentum terre et vinee* nel contado perugino *in loco qui dicitur Massa filiorum Ugolini* e due famiglie di servi con i *tenimenta* e i *servitia*, al prezzo

di 475 l. *Luzalanus* cede anche i diritti che le sue sorelle, donna Marta, donna Guiduccia e donna Imperia, hanno sulla proprietà (VALDIPONTE 694).

17.7 - 1256. Rainaldo *Rainerii Trasmundi* è tra i testimoni di un contratto di livello stipulato dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 696).

17.8 - 1259. I *domini* di Carpiano sono tra i soggetti signorili che sono stati danneggiati dagli eugubini in quanto alleati di Perugia nella guerra contro Gubbio, e che il lodo Valcelli decreta debbano essere reintegrati nel possesso dei loro beni e diritti (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 379 e segg.).

17.9 - 1266. Trasmondo *d. Rainerii de Carpiano*, insieme a Fomasio Borgognone e a d. Berardo di Monte Giuliano, fa quietanza al priore di S. Maria di Rance per la fideiussione prestata in occasione di una obbligazione in solido per 200 l. presso Guidarello di d. Giovanni Coppoli, per al quale fideiussione non ha patito danni (VALDIPONTE 800).

17.10 - 1271. Trasmondo *olim d. Rainerii* è tra i testimoni di un contratto di compravendita stipulato dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 869)

17.11 - 1274. Trasmondo *de Carpiano* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi stipulato dalla detta abbazia (VALDIPONTE n. 895)

17.12 - 1280 [?]. Il comune di Gubbio, in una memoria difensiva presentata presso la Curia romana per comprovare i propri diritti sul contado, dichiara tra l'altro di non voler avanzare pretese nei confronti di vari signori e castelli, tra cui i *domini et nobiles de Carpiano* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

17.13 - 1281. Trasmondo *d. Rainerii de Carpiano*, insieme a Suppolino di d. Rainerio di Fibino, fa quietanza a S. Maria di Valdiponte per la fideiussione prestata a Galiolo di Andrea per la dote di donna Aldevrandina del q. Uguccione, nipote di donna *Armilina* di d. Rainaldo (VALDIPONTE 954).

17.14 - 1285. Trasmondo *d. Rainerii de Carpiano* (P. S. , parr. di S. Severo *de Monte*) è allibrato per 500 l.; Nucolo e Gello *Lucilani de Carpiano* (c. s.) sono allibrati per la stessa cifra (LIBRA 1285, pp. 210 e 211).

17.15 - 1295. Trasmondo *d. Rainerii de Carpiano* è tra i testimoni di una confessione di debito per 600 fiorini d'oro rilasciata a vari creditori dal procuratore del monastero valpontese (VALDIPONTE 1087)

17.16 - S. D. [ma 1260-61]. Trasmondo *de Carpiano*, insieme a Rainerio di Monte Giuliano e a Fomasio *Borgognonis*, deve 20 l a Deotesalve *Rainerii* (CATASTI 1, c. 89r).

17.17 - Sec. XIII. Oddo *Trasmondoli de Carpiano* (P. S. , parr. di S. Severo de Monte) è uno degli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates**(MISCELLANEA 16, c. 9r).
*Sulla probabila attribuzione della lista di questi *homines* al secolo XIV, si veda la scheda *Glutti*, 52.121.

17.18 - Nel Libro Rosso del 1333 sono nominati Oddolo di Trasmondolo di Carpiano e Vagnolo di Gello di Carpiano, quest'ultimo per due volte (FABRETTI, pp. 111 e 112).

18.

Domini di Casacastalda

Perugia

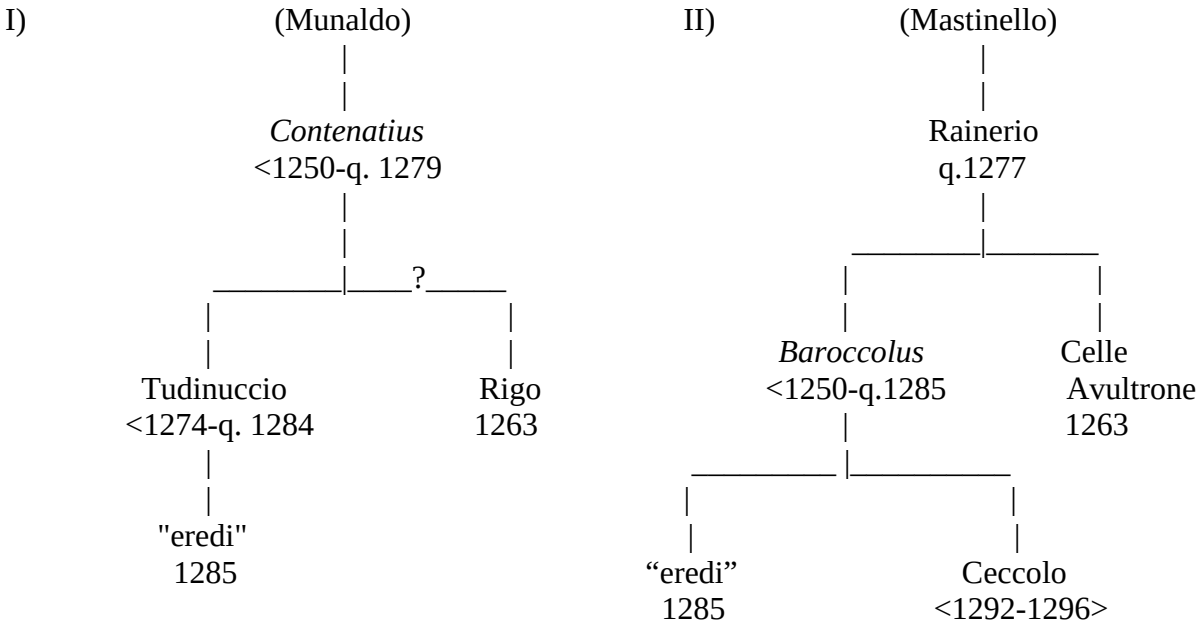

- Da non confondersi con i cosiddetti "conti di Serra", un ramo dei quali si radicò patrimonialmente nel territorio di Casacastalda (ved. scheda 77.). Tuttavia, i patronimici *Munaldi* e *Rainerii* che caratterizzano queste due famiglie ma che sono ricorrenti anche nel gruppo parentale di Serra, rendono plausibile l'ipotesi di una appartenenza di esse a quest'ultimo.

18.1 - 1250. *Contenatius* e *Barocus d. Rainerii* accusano Munaldo *Suppolini*, i figli di lui Guido e *Ugiconus* e vari altri di averli aggrediti mentre custodivano il castello di Casacastalda *ad reverentiam Ecclesie romane et ad servitium comunis Perusii*. Gli accusati, dopo aver ucciso uno dei *custodes* del castello e saccheggiato il paese e la casa di *Contenatius, tamquam proditores Ecclesie romane et comunis Perusii*, avevano condotto prigioniero lo stesso *Contenatius* a Giomici (BANDITI, nn. 162 e 163).

18.2 - 1256. Si hanno varie delibere del Consiglio speciale e generale riguardanti questi due personaggi: vengono rinviati *in maiori Consilio* gli ambasciatori eugubini che, a proposito del castello di Casacastalda, riferiscono che d. Munaldo obbedirà agli ordini del podestà e del capitano perugini *de illa parte quam habet Continatius in castro Casagastaldo*. Successivamente, si delibera che la richiesta degli ambasciatori eugubini che venga punito *d. Continatius* ed altri, come colpevoli

di un "*maleficium*" non meglio specificato contro d. Munaldo, venga rinviata al *maius Consilium*. Essendo poi d. Munaldo *Suppolini* pronto a restituire a d. *Continatius* e a *Barocholus* la loro parte di Casacastalda, si delibera di eleggere un sindaco con l'incarico di ricevere questa restituzione, senza che sia pregiudicato il diritto di alcuno; inoltre, all'atto della restituzione, verrà revocato il bando contro Munaldo. Si delibera infine di *rebannire* Munaldo, a condizione che il comune di Gubbio faccia la stessa cosa per *Continatius* e che Munaldo si adoperi a questo scopo. Vi è anche una *propositio* in cui si chiede se i consiglieri ritengono opportuno che il comune di Perugia *habeat aliquam iurisdictionem in parte castri Casecastalde que est Continacii et Barochi*, manca però la relativa *reformatio* (ANSIDEI, pp. 28, 54, 57-58, 59-60).

18.3 - 1257. Tra i confinanti delle proprietà alienate dai *domini* di Serra al comune di Perugia, nel castello di Casacastalda, *Contenatius* e *Baroccolus* (DIPLOMATICO IV 7 41. BENSI, pp. 281-84. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 234-242).

18.4 - 1258. D. *Contenatius de Casacastalda* e *Barocolus d. Rainerii* sono assolti dall'accusa di essersi azzuffati con d. Bartolomeo *Iacobi Verdiane*, in quanto è intervenuta tra loro una *compositio* (PODESTÀ 1258 [3], cc. 287r e 288v).

18.5 - 1259. D. *Barocolus d. Rainerii* è tra i testimoni all'atto con cui, nella chiesa del monastero di S. Maria di Valdiponte, i sindaci dei comuni di Perugia e Gubbio compromettono nella persona di Tiberio di Rainaldo *de Valcellis*, accettandolo come arbitro (DIPLOMATICO VII 11 7. BARTOLI LANGELI 1969, p. 373).

18.6 - 1260. D. *Contenatius* è ambasciatore, insieme a d. Munaldo *Suppolini* (ANSIDEI, p. 181).

18.7 - 1260. *Barocolus d. Rainerii* è assolto dall'accusa di aggressione a mano armata presentata da Bonvillano *de plebe S. Martini*, in quanto lo stesso Bonvillano risulta *per publicum istrumentum* essere *homo* di *Barocolus* (e si cita la *forma statuti dicentis quod offendentes homines suos non puniantur*); inoltre l'accusato non si è presentato in giudizio. Bonvillano aveva formulato una simile accusa anche contro d. Andrea *Guiducii Nigri* e un suo servo: l'aggressione era stata perpetrata insieme dai due accusati? (RIFORMANZE 4, c. 196r).

18.8 - 1260. *Baroccus d. Rainerii*, insieme a Mafeo *Centurarie*, ha debiti per 11 l. e 4 soldi (CATASTI 1, c. 221r).

18.9 - 1261. D. *Contenatius d. Munaldi de Casacastalda* (P. S. , parr. di S. Severo *de Monte*) è allibrato per 277 l. Tra i possessi, alcuni mansi e *homines* (CATASTI 1, cc. 123r-124r).

18.10 - 1261. *Baroccolus d. Rainerii*, insieme a d. Andrea e a d. Uffreduccio, ha debiti per 8 l. e 8 soldi (CATASTI 1, c. 216v).

18.11 - 1261. Due debitori di *Baroccolus d. Rainerii*, l'uno per 10 e l'altro per 20 l., sono condannati a 10 l. ciascuno per insolvenza (BANDITI, nn. 785 e 795).

18.12 - 1262. D. *Continatius* ed altri, tutti di Casacastalda, vengono assolti dall'accusa di aver rubato pietre e sabbia (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 359r).

18.13 - 1263. Il 24 settembre Ianne *Cestaroni* fa citare *Baroccolus d. Rainerii* per un debito di 35 libre; il giorno dopo, l'ingiunzione viene annullata, avendo l'imputato ottemperato ad essa.
Il 27 Rigone *filius Contenacçi* e Iovanello *de Montone, famulus Baroccoli d. Rainerii*, vengono citati a comparire entro otto giorni di fronte al giudice del capitano, sotto pena di 50 libre, *quia*

fecerunt insultum contra Ianne Cistonis nocturno tempore armata manu ad quandam suam capanam positam in Monte Bagnolo in Colle Longo…volentes eundem interficere, et per eos non stetit.
Il 18 ottobre il detto Ianne *Cestaroni,* della parr. di S. Stefano, accusa il detto *Barochollus* [*Raynerii Mastinelli*] e quattro suoi *socii*, cioè Celle Avultrone suo fratello, *Iovanellus olim de Montone* suo *scutifer*, Rigo *Continatii**, e Rainaldo di Perusio suo *laborator*, di aver sfondato la porta di una *canpana* nelle pertinenze di Monte Bagnolo in vocabolo *Colle Longo*, per ucciderlo, di avervi portato via un cesto d'uva, di avervi rotto una brocca e di aver vendemmiato e devastato, a mano armata, una vigna di sua proprietà nelle dette pertinenze. Fideiussori di *Barocolus* e di *Cellus* sono d. Martolo d. *Iacobi* di Palmerio [Oddi] e d. Bartolomeo *Iacobi Verdiane*. Lo stesso Barocolo d. *Rainerii* garantisce per il suo *laborator*. In una testimonianza Celle viene detto *scutifer* di Barocolo e tutti gli altri suoi *familiares* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, cc. 108v e 120rv. SBANDITI 2, cc. 218v, 310r).
*Si tratta di un figlio di *Contenatius* di Munaldo? La cosa non è certa, visto che in una testimonianza lo si designa come *familiaris* di Baroccolo.

18.14 - 1264. *Barocolus d. Rainerii* è condannato a 10 l. per non aver obbedito ad una ingiunzione riguardante un debito di 76 l. (SBANDITI 2, c. 98v).

18.15 - 1266. Baroccolo *Ranerii* viene citato per un debito di 76 libre, a petizione di Giovanni *Cestaronis*, creditore (SBANDITI 2, c. 165v).

18.16 - 1266. *Contenatius d. Munaldi* risulta essere creditore del comune di Perugia per 25 l., dovute *pro salvo unius equi* (RIFORMANZE 6, 184r).

18.17 - 1267. Il notaio *Bonus Iohannes* di Ventura, condannato in contumacia alla mutilazione della mano, della lingua e del naso, all'accecamento ed al rogo per aver prodotto tutta una serie di atti falsificati, si è avvalso in tali atti anche del nome di d. *Contenatius d. Munaldi* (CAPITANO 1258-67 [2], c. 41v).

18.18 - 1267. Baroccolo *d. Rainerii* è testimone ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 268r).

18.19 - 1270. *Baroccus d. Rainerii* è fideiussore in un procedimento penale (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 150r).

18.20 - 1274. Dalla vendita effettuata dal sindaco della comunità di Casacastalda al comune di Perugia riguardo terreni dentro e fuori il castello si eccettua il casalino posseduto dentro le mura da Tudinuccio *Contanatii* (SOMMISSIONI 4, cc. 74r-78r).

18.21 - 1277. D. Andrea di Guiduccio *Nigri* è condannato a 10 l. per non essersi presentato a palazzo in seguito ad una citazione riguardante un debito di 10 l. verso *Baronzolus* (*Baroccolus* nell'atto di accusa) *d. Rainerii* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 54v. PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 64v).

18.22 - 1277. Tra i numerosissimi testi citati per una causa riguardante un terreno a Ramazzano, *Barocolus olim d. Rainerii* (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 67r).

18.23 - 1277. Il giudice del podestà dà mandato al suo notaio *ut ipse possit ire ad Monte Bagnium causa accipiendi dictum Barocoli d. Ranerii in questione que vertitur inter dominam Blançam uxorem Gualcherini et Petrum Gilii* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 21v).

18.24 - 1277. Todino *d. Contenatii de Casacastalda* assegna un cavallo e dichiara di tenerlo *pro comuni*; garantiscono per lui Bonifazio di *Boniohannes*, della parr. di S. Stefano, e Simone di Contuccio, della parrocchia di S. Severo (PODESTÀ 1277 [10 c] reg. 3, c. 11v).

18.25 - 1279. Il comune di Perugia costituisce un procuratore per la causa che ha con Tudinuccio q. *Contenatii de Casacastalda*, o con suo fratello o con suo nipote, non nominati (RIFORMANZE 5, c. 27v).

18.26 - 1279. Nel primo statuto perugino sono contenute varie disposizioni riguardanti questi signori: si eccettuano i diritti di *Baroccolus* e *Contenatius*, che devono essere rispettati, dai vincoli cui sono sottoposte le comunanze di Casacastalda e si dà mandato al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti di trovare un accordo col detto Baroccolo e con i figli di *Contenatius;* si dà mandato al podestà ed al capitano di trattare con questi ultimi l'acquisto dei loro beni a Casacastalda; nelle disposizioni concernenti l'appalto dei pedaggi del comune, tra cui quello di Casacastalda, si fanno salvi i diritti di *Contenatius* e Baroccolo, *si quid habent in Casa Castalda* (STATUTI 1, I, pp. 92 r.6-7, 226 r.10-14, p. 231).

18.27 - 1281. Il notaio Francesco *Perusii* riceve dal massaro del comune 20 soldi *pro scripturis filiorum d. Contenatii de Casagastalda que fuerunt misse ad curiam d. pape quas ipse exemplavit ad defensionem comunis Perusii* (MASSARI 14, c. 14v).

18.28 - 1284. Todino *d. Continacii* accusa Vitale *Guidarelli de villa S. Georgii de Casacastalda* e sua madre donna Benedetta di aver rubato pietre di sua proprietà poste tra un suo terreno e un altro terreno di proprietà degli accusati, posto nelle pertinenze della detta *villa*; i due accusati vengono condannati a 25 libre (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 113r).

18.29 - 1284. *Inquisitio ex officio* contro *Nuçolus filius q.Paolutii Boncontis de Perusio super eo quod dicitur et fama publica insonuit contra ipsum quod de presenti mense augusti in comitatu Eugubii, desuper de ponte d. Raynucii de Serra interfecisse Tudinucium d. Continacii de Casagastalda*. Dalle varie testimonianze, tra cui quella del sindaco degli uomini di Casacastalda, emerge che: la voce pubblica accusa, oltra a *Nuçus*, anche Ceccolo *Andrioli de plano*; che l'omicidio sarebbe avvenuto il sette di agosto; che il fatto si sarebbe verificato *desuper a ponte d. Raynerii de Serra inter pontem et locum ubi cuadunantur Claxium et Raxinam*. L'accusato è contumace, per cui gli viene intimato di presentarsi, pena la messa al bando e 500 libre. Il registro delle sentenze del capitano del Popolo contiene la condanna di *Nuçolus*, contumace, a 500 libre, al bando perpetuo ed alla *publicatio et devastatio* dei beni.
Lo stesso Nuccio, sempre dalla *fama publica*, è accusato di aver ucciso *Iohanellus Cardinalis nuncius comunis Perusii in loco qui dicitur Fossatum de districtu Mevanie*, nel febbraio precedente. Per questo delitto viene condannato alla stessa pena di cui sopra (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, cc. 134v-135v, 141v-142r. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 164r-165r).

18.30 - 1285. Gli eredi di *Barocolus d. Rainerii* (P. S. A., parr. di S. Donato) sono allibrati per 1500 l.; gli eredi di Tudinuccio *Contenatii* (P. S. , parr. di S. Severo *de Monte*) per 600 l. (LIBRA 1285, pp. 185 e 217).

18.31 - 1292. Ceccolo *Baroccoli d. Rainerii* accusa d. Andrea *d. Guiducii Nigri* di non aver ottemperato alla citazione a lui recapitata dal baiulo del comune *de stando in pallatio comunis Perusii aut extraheret et conservaret eundem Ceccolum indempnem ab obligatione et promissione CCCC librarum den. quam pro eo fecit penes d. Benvenutum d. Iohannis**; i fatti sono riferiti al mese di marzo. L'atto di accusa è ripetuto per altre cinque volte, tante quante sono state le

successive citazioni rimaste senza risposta. L’accusato, come risulta da una notazione a margine, è condannato a 60 libre, 10 libre per ogni citazione (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 65r-66v).
*Dei *domini* di Fratta *filiorum Uberti* (scheda 42.)?

18.32 - 1293. Tra i confinanti di una *clusa* presso Ponte Pattoli, *res que olim fuit Baroccholi Ranerii* (VALDIPONTE 1076).

18.33 - 1296. Ceccolo *Barocoli*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, c. 40v).

19.

Domini di Castel d'Arno-Lupaccione

Perugia

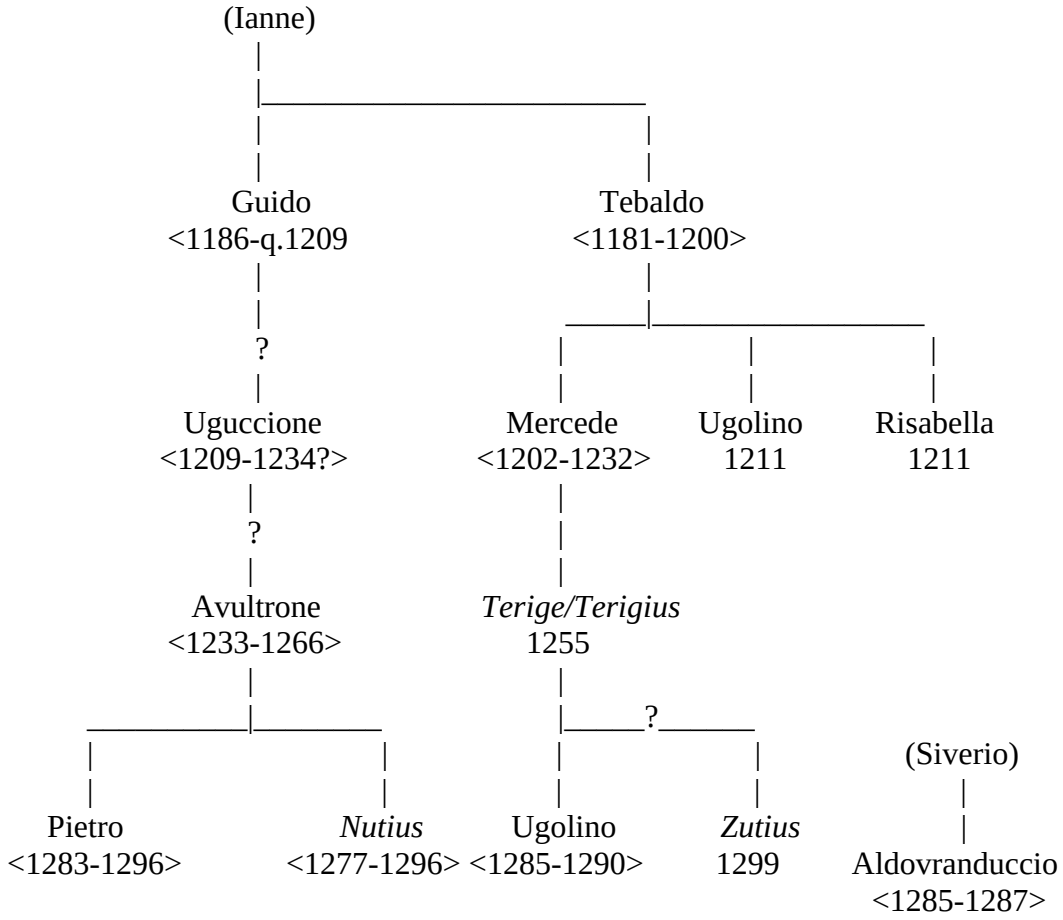

- Non è certo che Avultrone di d. Uguccione *de castro Arnis* sia figlio di *Uguitio Guidonis Iannis*, assisano, che ebbe notevole parte nel lodo tra Perugia ed Assisi del 1209; tuttavia il trovarsi Castel d'Arno nei pressi del territorio assisano ed i rapporti testimoniati con tale territorio danno consistenza a questa ipotesi.

19.1 - 1181. Tebaldo *de Iohannis* è tra i confinanti di un terreno *a Lopazone*, venduto a S. Maria di Valdiponte (DE DONATO II, p. 40).

19.2 - 1186. Guido *Iohanni* e suo fratello Tebaldo sono tra i testimoni ad un atto di donazione in favore di S. Maria di Valdiponte (DE DONATO II, p. 67).

19.3 - 1200. Tebaldo *de Ianne* è tra i testimoni ad un atto del comune di Perugia (CDP, p. 52).

19.4 - 1202. *Merces de Tebaldo* è tra i confinanti di un terreno nella curia di Civitella e nelle pertinenze di Ripa (VALDIPONTE 189)

19.5 - 1209. *Uguitio q. Guidonis Iannis** è uno dei due arbitri nel lodo tra Perugia ed Assisi (CDP, n. 50).
*Secondo il Bartoli Langeli, costui sarebbe assisano e rappresenterebbe la *pars* dei *boni homines* (CDP, p. 109).

19.6 - 1211. Mercede e Ugolino *Tebbaldi Iohannis*, donna Risabella e donna Mantuana loro madre refutano *pro anima* al priore e cappellano di S. Donato di Lupaccione tutti i loro diritti, tra cui *usarie* e *servitia*, sulla chiesa e suoi beni *iuste vel iniuste*; i concedenti ricevono 10 libre. L'atto è stipulato *in girone castri Arni, ante domum predictorum Mercedi et Ugolini* (VALDIPONTE 276).

19.7 - 1217. Nel lodo di Pandolfo *de Sigura* tra Perugia e Gubbio, viene citato tra gli alleati perugini *Uguitio Guidonis Iannis et homines sue terre* (CDP, p. 171).

19.8 - 1219. Uguccione *Iannis de castro Arnis* promette di pagare le decime alla Chiesa di S. Rufino per due pezzi di terra posti *in Casina*; segue la confessione di Mercede, suo *frater consobrinus*, il quale dichiara di dover pagare le decime *de molendino quod habet in flumine Clasii* (S. RUFINO, III, 26. FORTINI, III, p. 306)

19.9 - 1228. D. Uguccione *Guidonis**, insieme a Bonifazio Coppoli, dà la sua fideiussione a Rainaldo e Tornamparte di Serra che avevano promesso al rettore del ducato di Spoleto di cessare le loro molestie contro la pieve di S. Veriano (S. MARIANO XX 6).
*Dovrebbe trattarsi di Uguccione di Guido *Iannis:* infatti, trent'anni più tardi, è proprio suo figlio Avultrone *Uguitionis Guidonis Iannis*, insieme a Munaldo figlio di Bonifacio Coppoli, a presentare fideiussione per un altro esponente del clan dei signori di Serra (ved. *infra*, 19.19).

19.10 - 1231. *Uguizio Guidonis Ianni* si impegna a tenere tre cavalli e tre *milites* per il comune di Assisi (ASCA, M1, c. 20r)

19.11 - 1232. D. Mercede *miles* si trova inserito nell'elenco dei focolari della balìa assisana di *Mons Alduni* (ASCA, N1, c. 7r).

19.12 - 1232. D. Uguccione *Guidonis Zanni*, anche a nome di d. Leonardo [*Tafuri*] di Carestello, costituisce un procuratore nella causa mossa contro di loro di fronte al vescovo ed al preposito tifernati ed al priore della chiesa di S. Fortunato di Città di Castello, delegati a ciò dal papa (S. MARIANO, XXI 11).

19.13 - 1232. *Gratia*, sindaco della canonica di S. Mariano di Gubbio, protesta ai detti delegati papali di essere pronto a *recipere expensas* da d. Uguccione *Guidonis* e di *stare termino competenti*, se lo stesso Uguccione fosse stato condannato; in caso contrario, Grazia annuncia appello presso il papa (S. MARIANO, XXI 13).

19.14 - 1233. I detti giudici inviano ai figli in Cristo *nobiles viri* d. Uguccione *Guidonis*, Avultrone suo figlio e Leonardo *Tafuri de Fiblino* una lettera, che è consegnata a quest'ultimo. In essa si

rimprovera loro di non essersi presentati in giudizio e si riassume l'oggetto del contendere, in base al *libellum* presentato dal sindaco della canonica di S. Mariano: i detti sono accusati di aver assaltato e saccheggiato il castello di Galgata, pertinente a S. Mariano, di aver derubato gli *homines* in esso abitanti e di essersi impossessati dello stesso *castrum*, facendo danni per 1400 l., secondo la stima della parte lesa. La stessa lettera era stata recapitata il giorno prima davanti alla porta del castello di Giomici, ma i destinatari non si erano presentati (S. MARIANO, XXII 5)*.
*Questo notevole gruppo di documenti testimonia forti legami tra i signori di Castel d'Arno, quelli di Fibino II ed i signori di Serra. Quest'ultimo collegamento è evidenziato dal particolare del primo, mancato recapito della comunicazione giudiziario presso il castello di Giomici, in cui l'influenza della famiglia di Serra sarebbe stata di lì a poco sancita da una concessione enfiteutica (ved. scheda, 77.43, 1240). Per ciò che riguarda Uguccione di Guidone, il legame non deve essere stato episodico, se si pensa alle ripetute fideiussioni a favore di costoro di cui si è detto (ved. sopra, 19.9, e *infra*, 19.19).

19.15 - 1234. Uguccione *Guidonis** dà in pegno a *Guergolus* di Alberto due terreni *in curia Galgate*, come garanzia di un debito di 100 soldi lucchesi. Il debito verrà estinto *de mercato in mercato, in mercato S. Egidii* (VALDIPONTE 457).
*Si tratta di Uguccione *Guidonis Iannis*? Il possesso di terre a Galgata, presa d'assalto l'anno precedente, lo farebbe sospettare.

19.16 - 1236. D. Avultrone *Huguicionis* è tra i testimoni di un atto di livello stipulato dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 477).

19.17 - 1254. D. Avultrone *d. Uguitionis* è tra i testimoni di un atto del comune di Perugia (CDP, p. 647).

19.18 - 1255. *Terige* o *Terigius d. Mercedis* è tra i confinanti di un *tenimentum* nella curia di *Castrum Arnis* in vocabolo *Colle de Maltolecte* (VALDIPONTE 692 e 1153).

19.19 - 1257. D. Avultrone *Uguitionis Guidonis Iannis*, insieme a Munaldo del q. Bonifazio Coppoli, è fideiussore di Guido *d. Munaldi Suppolini*, che vende al comune di Perugia il castello di Casacastalda (DIPLOMATICO, IV 7 41).

19.20 - 1260. D. Avultrone *de castro Arnis* è condannato a 10 l., dietro accusa di Pietro di Todino, procuratore di d. Uguccione conte di Piegaro, poichè non si è trattenuto nel palazzo del comune, come gli era stato ordinato dal giudice *pro debito* col detto conte (BANDITI, n. 696).

19.21 - 1260 [?]. D. Avultrone *d. Uguitionis* è sindaco e *bailitor* di Castel d'Arno (RIFORMANZE 4, c. 170r).

19.22 - 1263. D. Avultrone *d. Uguitionis de castro Arnis* è proprietario di un molino sul Chiascio *inter confinio Perusii* (CAPITANO 1263-73 [1], 1, c. 124v).

19.23 - 1266. D. Avultrone *Uguicionis Guidonis* è tra i testimoni di un atto di compravendita in cui l'abbazia di S. Maria di Valdiponte acquisisce diritti signorili a Galgata (VALDIPONTE 792)

19.24 - 1276. Si accenna in una riformanza del Consiglio speciale e generale del comune di Perugia alla possibilità che i figli di d. Avultrone derubino gli assisani nel territorio di Assisi e in quello perugino (RIFORMANZE 8, c. 118r).

19.25 - 1277. Il Consiglio speciale e generale perugino delibera di concedere a *Nutius d. Avultronis* ambasciatori che, a sue spese, vadano ad Assisi *pro quibusdam suis iuribus consequendis* (RIFORMANZE 9, c. 190r).

19.26 - 1277. I consigli perugini deliberano ripetutamente su un furto di bestiame perpetrato da alcuni assisani ai danni di *Nutius d. Avultronis* (RIFORMANZE 8, cc. 140v-141v, 143rv, 144rv, 183r, 184rv, 187rv).

19.27 - 1277. Il Consiglio speciale e generale delibera sui furti di bestiame perpetrati da *Nutius d. Avultronis* per rappresaglia in territorio assisano (RIFORMANZE 9, cc. 190r, 201r-202r).

19.28 - 1283. *Nucius Avultroni* e Bartuccio e Munaldo *filii dunni Placis** vengono condannati in contumacia a 480 libre ciscuno in quanto *tempore exercitus perusini facti circum Fulgineum et per vi et violenter et armata manu invasisse et occupasse ecclesiam S. Iustini de Valle Arne cum quibusdam aliis, derobando ipsam domum de rebus existentibus in eadem, et fratres et ministros dicte domus per vi et violentiam depellando*; se i contumaci verranno catturati saranno impiccati *ut sacrilegii et invasores rerum ecclesiasticarum* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 89v).
*Dovrebbe trattarsi dei figli di d. Placido, pievano di Pilonico, condannato insieme ad altri ecclesiastici per aver preso d'assalto *armata manu et coadunata multitudine armatorum* la chiesa di S. Giustino d'Arno (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 265rv).

19.29 - 1284. *Inquisitio ex officio* effettuata dal tribunale del capitano del popolo contro *Nutius d. Avultronis de castro Arnis* e Bartolomeo e Munalduccio *filii donni Placitis de Ripis, comitatus Perusii….super eo quod citari fecerunt potestatem, capitaneum, consules et comune Perusii ad alienam curiam extra districtum et comitatum Perusii contra formam statuti…occasione appellationis quam dicebatur eos proposuisse a quadam condempnationem facta de eis…pro maleficio per d. Ugolinum Rubeum olim capitaneus comunis et populi Perusii**. Gli accusati vengono condannati in contumacia a 100 libre ciascuno, alla *publicatio et devastatio* dei loro beni *et quod ipsi et eorum heredes perpetuo sint banniti comunis Perusii* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 2, cc. 124v-125r. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 25v-26r).
*Il riferimento è, ovviamente, alla condanna del 1283.

19.30 - 1284. *Nuçolus ser Avultronis de Castro Arnis* e *Bracinellus Ugolinelli, quia ipsi de proximo mense martii…tempore noctis cum armis, silicet spontonibus, falçonibus, virmenis* [?] *et tavolacis, et dictus Nucolus cum panceria in dorso, fecerunt insultum in Novellum Gualfreducii ad domum suam positam in villa S. Iustini*, sono condannati a 266 libre ciscuno; la pena è inoltre raddoppiata *quia fuerant predicta in octava festi S. Hercolani*, e aumentata di un quarto, essendo i due contumaci.
D. Pietro *ser Avultroni de castro Arnis, qui stat ad S. Iustinum*, è condannato a sua volta a 650 libre, per aver partecipato alla detta aggressione, ferendo per di più Novello ad una mano *ita quod dicta manu debilitata et anchilosata est*; l'ammenda è aumentata con le motivazioni di cui sopra (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 47rv)

19.31 - 1283-85. Tra coloro che parteciparono all'aggressione contro i Templari di S. Giustino d'Arno, Pietro e *Nutius* di Avultrone, l'uno sacerdote e l'altro laico (TOMMASI, p. 38 nota 86)*.
*Il Tommasi, nella stessa nota, identifica il d. *Avultronus* che compare tra i magnati del contado di P. Sole (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII) con d. *Avultronus d. Uguitionis de castro Arnis*; ciò tuttavia non pare certo, vista la frequenza di questo nome tra i membri delle famiglie signorili: tanto per fare un esempio, proprio nel 1284 viene condannato per aggressione un *Avultronus q.d. Sensi de Civitella Arnis* (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 98r, 133v), che non pare abbia legami

con i *domini* di Castel d'Arno, ma che potrebbe benissimo essere identificato con l'*Avultronus* magnate. (su *Avultronus d. Sensi* ved. anche PODESTA' 1286-87, reg. 1, c. 44rv)

19.32 - 1285. Aldovranduccio *d. Siverii de Castro Arnis** risulta allibrato per 600 l. in due parrocchie diverse, S. Severo *de Monte* di P. S. e S. Angelo di P. E.; Ugolino *Terrisii*, della parr. di S. Severo *de Monte*, è allibrato per 800 l. (LIBRA 1285, pp. 215, 216 e 274).
*Come si colloca, eventualmente, costui nel contesto familiare?

19.33 - 1286. Ugolino *Terrisii de castro Arnis* deve avere dal comune di Perugia:
8 libre e 10 soldi per diciassette giorni di servizio militare prestato con un cavallo *in cavalcacata contra Fulgineum*;
20 soldi *quia mutuavit pro opere fontis.*
Aldrebandutius d.Severi, della parr. di S. Severo *de Monte*, deve avere dal detto comune:
10 libre per diciotto giorni cumulativi di servizio, nella guerra contro Foligno (quattordici giorni prestati con un cavallo, quattro con due cavalli);
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi;
19 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni minus quam fuit extimatus* (MASSARI 23 d, cc. 37r, 47r).

19.34 - 1287. Ugolinuccio *d. Terrixii* e d. Aldobrandino *d. Syverii de castro Arnis*, sono tra i testimoni citati in un procedimento per omicidio relativo a Castel d'Arno (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, cc. 21v, 24r, 29r).

19.35 - 1290. Ugolino *Terrisii* e soci risulta aver pagato un'ammenda di 20 soldi, per motivi non specificati (CAPITANO 1291 [16], reg. 6a, c. 1v).

19.36 - 1296. Sighinello *Cristofori de castro Arnis* accusa Benvenuto *d. Avultronis de dicto castro** di aver accolto in casa sua e nutrito *dompnus Petrus*, bandito dal comune di Perugia; la casa di Benvenuto è *in burgo dicti castri* e confina con le mura del castello. Il denunciante viene condannato a 20 soldi per non aver suffragato con prove la sua accusa (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, cc. 71r-72r. CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3, c. 36r).
*Si tratta senza dubbio di quel *Nutius* che nel 1284 era stato condannato al bando perpetuo ed alla *publicatio* dei beni: vi doveva esser stata quindi una "amnistia", che però evidentemente non aveva riguardato il fratello don Pietro, ancora soggetto a bando.

19.37 - 1299. *Zutius Terrige** è procuratore delle *domine de Ulmeto et Fossato* che ricevono dal comune di Perugia 100 libre *pro suis indumentis* (MASSARI 41, c. 38r)
*E' figlio di Terige di Mercede di Tebaldo?

20.

Domini di Castelnuovo

Perugia

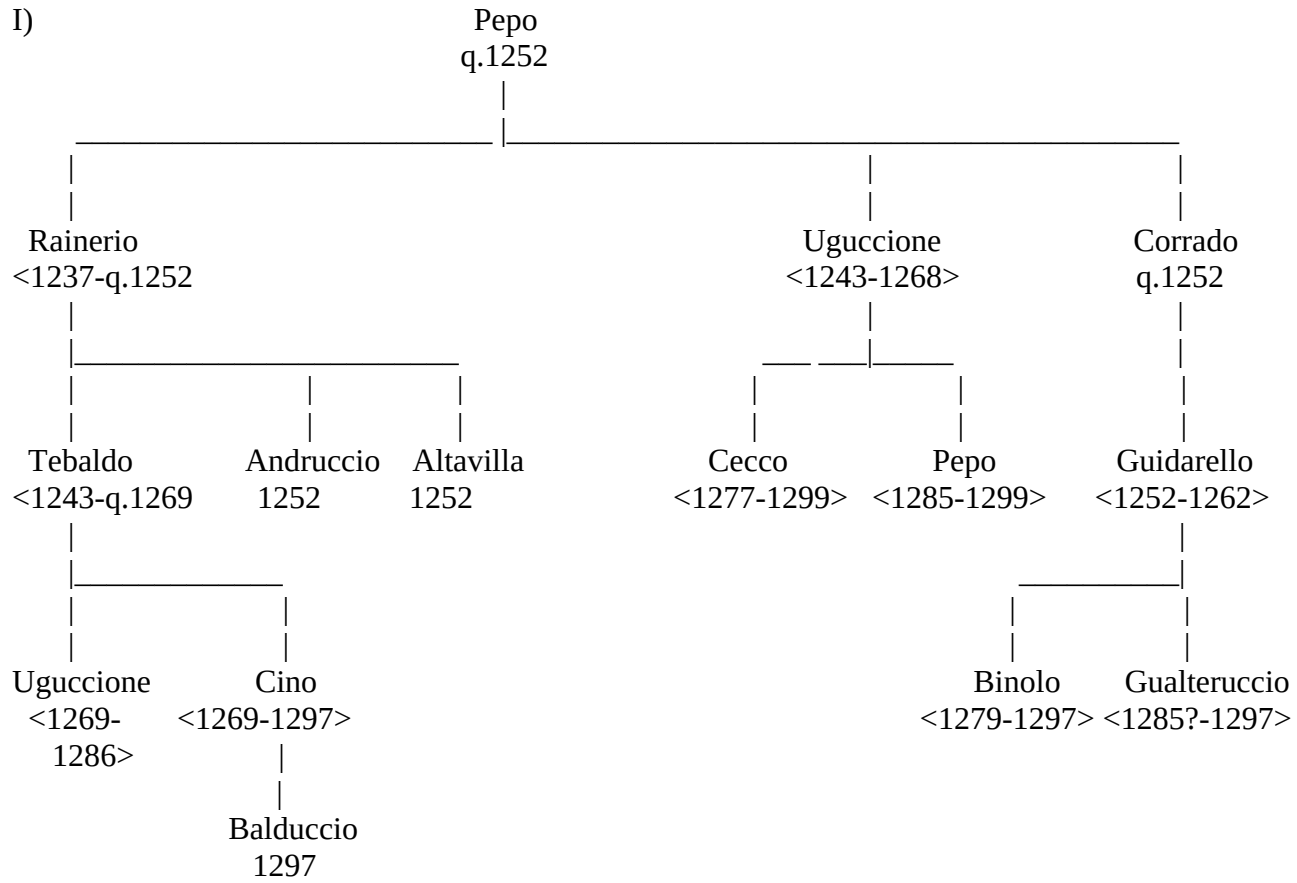

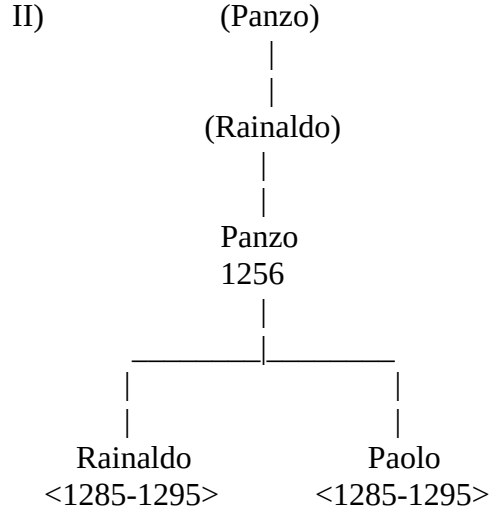

III) Matteo di d. Boninsegna
e suo nipote, 1256

20.1 - 1237. D. Rainerio *Pepi de Castronovo* è tra i testimoni dell'intimazione ai cortonesi, recata dagli ambasciatori perugini, di restituire il castello di Pierle (CDP, p. 340).

20.2 - 1243. I *domini* Rainerio, Uguccione e Tebaldo *de Castronovo* accusano 14 uomini di aver incendiato la loro *vinea et silva* sita vicino al castello. Gli accusati sono condannati a 10 l. ciascuno (CDP, p. 433. PODESTÀ 1243-62 [2], c. 214v).

20.3 - 1245. D. Rainerio *de Castronovo* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 442).

20.4 - 1248. D. Uguccione *de Castronovo* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 469).

20.5 - 1252. D. Uguccione *q.d. Pepi de Castronovo,* Tebaldo *q.d. Rainerii* e Guido *q.d. Corradi Peponis* si dichiarano soddisfatti del rimborso effettuato dal comune di Cortona per i danni subiti ad opera del medesimo; gli attori tuttavia escludono dalla pattuizione *domina* Altavilla, sorella di Tebaldo *pro qua ipsa nolunt teneri donec habitaverit in Cortona*, mentre si impegnano a far sì che un altro fratello del detto Tebaldo, Andruccio, stipuli lo stesso accordo da loro sottoscritto entro quindici giorni (LUCHERONI pp. 220-224).

20.6 - 1256. Il Consiglio speciale e generale delibera di ordinare ai signori di Castelnuovo *ut sinant Matheum d. Bonisigne et eius nipotem uti Castro Novo pro octava parte* e di tutti i diritti che vi avevano prima della distruzione dello stesso castello; inoltre, che i medesimi signori permettano a Panzo *Rainaldi Panzi* di godere del *castrum et villa* e delle sue possessioni, *non obstante aliquo instrumento vel iure quod ipsi domini, scilicet filii d. Peponis, acquisivissent ullo modo a comune Perusii tempore guerre de dicto castro* (ANSIDEI, p. 7).

20.7 - 1257. *Pars, famulus d. Rigepti de Castronovo** è condannato a 10 l. per aver percosso Guidarello di Castelnuovo (BANDITI n. 473).
*Siamo in presenza, con ogni probabilità, di una svista del notaio, che ha messo *de Castronovo* invece di *de Flumine*: infatti è in quest'ultima famiglia che si ha un *d. Rigeptus*, mentre tra i signori di Castenuovo non ne troviamo alcuna menzione, al di là di questa. Per di più, in un documento sempre del 1257 (ved. scheda *domini de Flumine*, 41.6), compare di nuovo *Pars*, in veste però di *famulus* dei figli di *d. Rigeptus. ..de villa Fluminis.*

20.8 - 1258. Uguccione e Guidarello *de Castro Novo* e *Dinellus* di Cortona sono assolti dall'accusa di *Beccarellus d. Rigepti* [*de Flumine*] di aver occupato a mano armata una sua casa a Montigeto, di averne cacciato un suo *laborator* e di avervene messo un altro, oltre che di aver dato ospitalità a Orlandino, bandito dal comune di Perugia. Sono anche assolti dall'accusa di donna *Pancesca* [così] di essere entrati a mano armata *et cum magna sotietate hominum* in una sua casa a Montigeto e di tenere la detta casa contro la sua volontà (PODESTÀ 1258 [3], cc. 277v e 278r. CAPITANO 1258-67 [2], cc. 174r e 179v).

20.9 - 1258. Tebalduccio *d. Rainerii de Castello Novo* è accusato da d. Egidio *Benedictoli* di non aver ottemperato ad una citazione per un debito, non specificato, nei suoi confronti (CAPITANO 1258-67 [2], c. 139v).

20.10 1260. Guidarello e Tebaldo *de Castro Novo* sono tra i magnati del contado di P. S. Susanna (RIFORMANZE 4. c. 162r).

20.11 - 1260. Ventura di Vivolo*, a nome di Tebaldo *de Castro Novo*, promette che non verrà esportato *bladum* dal territorio perugino; d. Guidarello *de Castro Novo* promette la stessa cosa *pro Castro Novo* (RIFORMANZE 4, cc. 173v e 174r).
*Ventura di Vivolo, in un atto precedente, aveva dato la stessa garanzia in qualità di *sindicus de Castro Novo*.

20.12 - 1260. Guidarello e Tebalduccio *de Castro Novo* sono tra i *custodes seu sergentes* che presidiavano, alle dipendenze di d. Andrea *Tiberii*, la rocca di Castiglion Chiusino e che, insieme al loro comandante, sono multati a 100 soldi per abbandono di posto (RIFORMANZE 4, c. 358r).

20.13 - 1262. Ranaldo *dompni Boni* accusa Guidarello *Corradi de Castro Novo* di avergli sottratto alcune pedate del lago nelle pertinenze di Castelnuovo *iusta lacum*, asportando dal campo venti salme di fieno. Il denunciante precisa di aver avuto il terreno in subappalto per due anni da coloro che avevano comprato i frutti delle "pedate" dal comune di Perugia (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 14v).

20.14 - 1268. Uguccione *d. Pepi de Castro Novo* è citato per un debito di 8 libre, a petizione di Ranaldo *Veggii*, creditore (SBANDITI 2, c. 268r).

20.15 - 1269. Uguccione *olim Tebaldi de Castro Novo* è assolto dall'accusa presentata da *donnus* Deotesalve *Benedictoli* di avergli rubato una giumenta *in villa Sanguineti* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. 12v).

20.16 - 1269. Cino *d. Tebaldi de Castro Novo* è fideiussore di *Bellincasa de Cibillis de villa Sanguinolenta*, condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. 40r).

20.17 - [1270] Tra gli *iura hominum civitatis et districtus Perusii contra bona exbannitorum vel condempnatorum comunis per P. S. Subsanne* esaminati dal giudice del capitano del popolo di Perugia in un giorno imprecisato del 1280, vi è un atto datato 15 settembre 1270 *in quo continetur quod Uguitio Tebaldi de Castro Novo et Aldovrandinus Mafei promiserunt dare Iohannello d. Munaldi X libras ex causa mutui*. C'è anche un altro atto stipulato lo stesso giorno in forza del quale il detto Uguccione *promisit conservare indempnem dictum Aldovrandinum a dicta obligatio* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 11, c. 1v).

20.18 - [1274] Tra gli *iura hominum civitatis et districtus Perusii contra bona exbannitorum vel condempnatorum comunis per P. S. Subsanne* esaminati dal giudice del capitano del popolo di Perugia nello stesso anno, vi è un atto del 21 aprile 1274, in cui *Zonus filius q.Tebaldi de Castro Novo* promette di pagare a Francesco *Recabeni* 6 libre avute da lui *causa mutui*. All'8 maggio dello stesso anno risale un altro atto in cui il detto *Zonus* [*Tebaldi de Castro Novo*], per sé e per i suoi eredi, promette a Pero *Ranerii* di conservarlo indenne *de promissione quam fecit comuni Perusii vel syndico ipsius comunis de emptione fructuum Clusii de* $VI^{M}VI^{CL}$* *corbibus grani, videlicet de LX montonibus unum* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 11, c. 2v).
*Così nel testo, starà per 6650?

20.19 - [1277] Tra gli *iura hominum civitatis et districtus Perusii contra bona exbannitorum vel condempnatorum comunis per P. S. Subsanne* esaminati dal giudice del capitano del popolo di Perugia nello stesso anno, vi è un atto del 6 luglio 1277 in cui Uguccione *d. Tebaldi de Castro Novo*

promette a Tiberuccio *q.d. Andree* di versargli 150 fiorini d'oro in pagamento del prezzo di due cavalli *pilaminis rubei* da lui acquistati. Nella stessa data, il detto Uguccione promette al medesimo Tiberuccio di versargli 300 libre di denari cortonesi minuti come prezzo di 100 corbe di grano (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 11, c. 2v).

20.20 - 1277. Da una serie di testimonianze raccolte da *Zecolus d. Uguiçonis de Castro Novo* per discolparsi dall'accusa di essere rimasto in strada dopo il terzo tocco, risulta che *Zecolus* era "*gener*" di Filippuccio di Brunaccio, *tabernarius* (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 4, cc. 109v-110r).

20.21 - 1279. *Statuimus quod domini de Castro Novo cum eorum familiis et cum eorum hominibus qui non sunt exbanniti comunis Perusii sed stent ad mandata ipsius, in ipso castro habitare continuo compellantur* (STATUTI 1, I, p. 224).

20.22 - 1279. Da un procedimento d'ufficio promosso dal capitano risulta che alcuni cortonesi avevano aggredito a mano armata Binolo *Guidarelli de Castro Novo* e Orlando *d. Crispoliti*, mentre transitavano per la strada da *villa Spedalichii* a *villa S. Martini de Vena* (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, cc. 306r-308r).

20.23 - 1281. *B*[*inolus*?] *Guidonis de Castro Novo* (P. S. S.) è tra i *milites qui iverunt in servitium d. pape in Romagnam* e, in quanto tale, riceve 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini d'oro, dovuti per il servizio di un mese a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

20.24 - 1283. *Zonus Tebaldi* è tra i *masnaderii seu stipendiarii comunis Perusii* condannati a 10 libre per non essersi presentati con armi e cavalli *in terra Mevanie ad monstram ibi factam de dicta masnada de mense iulii proxime preteriti*; *Zonus* era tenuto a presentarsi *cum uno runçino* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 140rv).

20.25 - 1283. *Zonus Tebaldi de Castro Novo* è tra coloro che vengono condannati a 100 soldi poiché *non fuerunt ad custodiam nocturnam exercitus Perusii existentis in territorio Fulginei contra ipsos Fulginates cum aliis militibus P. S. Susanne cum eorum equis et armis*; il fatto è avvenuto il 29 maggio, sabato (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 175v).

20.26 - 1284. *Cinus de Castronovo* è fideiussore di Oddo *d. Guidonis marchio,* che accusa Tancredo *d. Sensi* di furto (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 123v).

20.27 - 1285. In P. S. Susanna, parr. di S. Andrea, ma la loro *libra* è computata separatamente, alla fine della sezione dedicata a questo quartiere, sono allibrati: *Cinus de Castronovo*, per 800 l.; *Zonus de Castronovo**, per 400; *Bindus* e suo fratello, *de Castronovo***, per 600; *Pepus* e *Cechus* fratelli, per 600; *Rainaldus Panzi* e fratello, *de Castronovo*, per 500 (LIBRA 1285, p. 174).
*Dovrebbe essere Uguccione di Tebaldo.
**Sarà *Binolus*, mentre il "fratello" dovrebbe identificarsi con il Gualteruccio di cui si parla più avanti (1286, 20.29).

20.28 - 1286. *Zonus d. Tebaldi de castro et curia Castri Novi* è assolto dall'accusa presentata da Guido *Marchi* di aver occupato abusivamente un suo terreno; quest'ultimo è invece condannato a sua volta per aver danneggiato una vigna di *Zinus d. Thebaldi*. A questo procedimento dovrebbe ricollegarsi il *consilium* relativo alla vertenza tra Alevuccio *Peri* e fratelli, da una parte, e Filippuccio *Brunacci*, procuratore di Cino di Tebaldo dall'altra, il quale parere legale era stato richiesto per dirimere la questione *utrum medietas fructuum qui fuerunt percepti de possessionibus q.Deotesalve Marci et sequestrati ad petitionem dicti Alevutii Peri et Guidonis Marcoli in eidem Philippuccio procuratore dicti Cini, qui dicit se habere ius a dicto Guidone Marcoli, sint*

restituenda vel non vel pro quanta parte (CAPITANO 1286 II [11 b] reg. 4, c. 20r. CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 225v, 228r; reg. 6, cc. 26v-27r).

20.29 - 1286. Il comune e gli *homines* di Castelnuovo sono condannati a 500 libre in seguito ad una *inquisitio ex officio*, derivata dal fatto che era pervenuta notizia *quod ipsi fecerunt de mense ianuarii proxime preteriti conspirationem, contractum de bannis et expensis comuniter faciendis in scriptis vel sine scriptis pro causa et questione quam dicta universitas et homines supradictos de dicta universitate habuerunt seu haberent vel habere possent cum Zino Tebaldi, Bindo, Gualteruccio Guidarelli, Pepo et Zecolo Ugonis de Castro Novo civibus perusinis, in preiudicium et iniuriam predictorum Zini, Bindi et sociorum* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 333r, 356r).

20.30 - 1286. Pepo *d. Uguitionis de Castro Novo* deve avere dal comune di Perugia 26 libre, 13 soldi e 4 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum, quia dictus equus fuit extimatum XL libris denariorum tantum*, più 8 libre e 5 soldi per undici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno, e 20 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni*.
Bindus Guidarelli deve avere dal detto comune: 8 libre e 5 soldi per undici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi; 55 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni*.
(MASSARI, 23 c, cc. 35v, 36r, 36v).

20.31 - 1290. Filippuccio di Brunaccio deve ricevere dal comune di Perugia 17 libre, 16 soldi e 8 denari *ex iure sibi cesso et dato a Scuderio olim Cristofani…quos denarios dictus Scuderius recipere debebat a comuni pro dicto Filipputio et receperat ius a Cino olim Tebaldi de Castro Novo…quos denarios dictus Cinus habere et recipere debebat a comuni pro retentione equi de numero septingenti, de summa et residuo XXIII librarum et XVI solidorum et VIII denariorum* (MASSARI 27, c. 27r).

20.32 - 1295. Gualteruccio *Guidarelli de Castro Novo* accusa Venturella *Tudini* e Cevennolo *Andree de dicto castro* di aver abusivamente occupato un suo terreno *ubi erat et est schopletum* [o *sclopetum*?]*…et de ipsa petia terre cavaverunt lapides seu sclatias in quantitate centum salmarum, et secum portaverunt seu portari fecerunt*. Il terreno è situato *in pertinentiis Tori, comitatus P. S. Susanne districtus Castri Novi*, confinante con Pepo e Ceccolo *Uguitionis de dicto castro*, con Rainerio *d. Castellani a pede* e con l'accusatore. Nell'elenco dei testimoni citati a deporre figurano al primo posto Ceco e Pepo *Uguitionis*, Ranaldo *Pançi* e suo fratello Paolo, Binolo *Guidarelli* (PODESTA' 1294 [23], reg. 8, cc. 4r-5r).

20.33 - 1296. Ioannello *Boniohannis de villa Biaçani, districtus Castri Novi*, inquisito per aver occupato abusivamente un *tenimentum terre*, sito nel *districtus dicte ville* [*Biaçani*]*…quod tenimentum fuit et est de comunantiis dicti Castri Novi seu comunis Perusii*, alla domanda rivoltagli dal giudice del capitano se si trovava in possesso del detto terreno risponde affermativamente, precisando però *quod ipsam terram emit ex…Cino Tebaldi et Binolo Guidarelli, qui predictum tenimentum terre habebant, tenebant et possidebant tamquam qui habet, tenet et possidet rem suam* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3 bis, cc. 10r-11r).

20.34 - 1297-98. Atti di una lite *inter nobiles et dominos de Castro Novo ex una parte et homines et massarios dicti castri et universitatis et districtus eiusdem ex altera...ocasione tenimenti terreni quod est in curia Castri Novi et eius districtus et circum dictum castrum, silvati et non silvati*; i nobili di cui si parla sono: Cino, Balduccio/Baldo*, Binolo, Gualteruccio e Cecco. Della vertenza viene investito il comune di Perugia in qualità di mediatore, nelle persone del capitano del popolo e

dei consoli delle Arti (RIFORMANZE 12 68r, 69v, 100r-101r, 140r-141r. MASSARI 37, cc. 1v-2v).
*Di Cino, stando a quanto contenuto in FABRETTI, p. 118.

20.35 - 1299. Pepo *Uguitionis* e suo fratello Cecco, *nobiles de Castro Novo*, accusano dieci uomini del detto castello di aver invaso abusivamente un loro terreno *in pertinentiis Castri Novi in vocabulo Colcelli de Medio*, confinante con le proprietà del monastero di S. Maria *de Petrorio*, con la *via que venit a Cretis ad villam S. Agathe* e con i detti Pepo e Cecco, e di avervi tagliato legna, facendovi un danno stimato in 10 libre; fideiussore degli accusati è Taddeo *d. Barthucii* (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, cc34v-35v).

20.36 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati: d. *Thebaldus Cini de C., Gualterninus Cini de C., Gualterius Guidarelli de C., Landus* e *Gorus Pepi Uguitionis de S. Agata districtus Castri Novi, Nicolaus* e *Chinus q. Pauli Panzi de S. Agata districtus Castri Novi* e i figli di *Guidarellus Bindi de C.* (FABRETTI, pp. 118 e 121).

21.

Domini di Castiglione di Atto *filiorum Iohannis*

Perugia

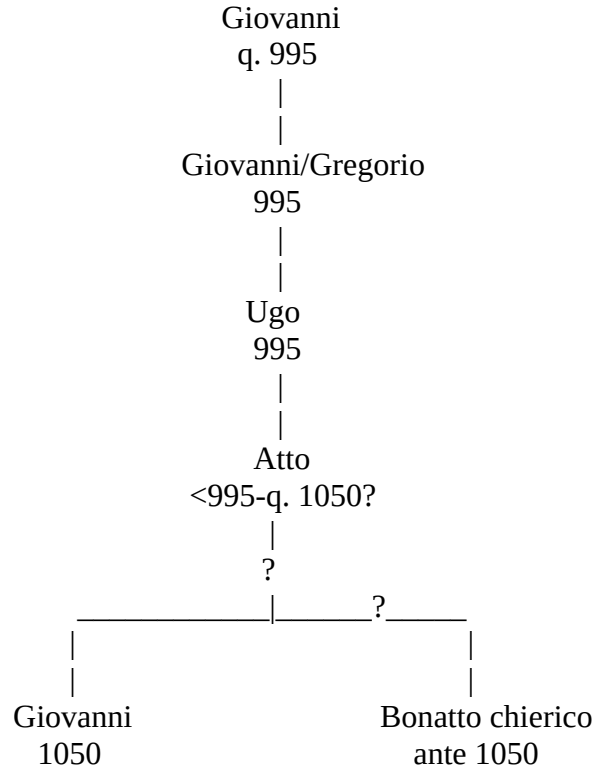

21.1 - 995 [?]. Nel testamento di Giovanni *qui vocatur Gregorio, filio condam Iohannes de Valle de Ponte*, di cui si dice che abita *intus castello de Castelione*, sono citati tra gli altri Atto* e Ugo, rispettivamente, pare, nipote e figlio del testatore (DE DONATO I, n. 2).
*È probabile che costui si identifichi con l'Atto di cui al doc. successivo, vista la residenza del suo congiunto Giovanni e visto anche il ripetersi del nome di Giovanni nella persona del figlio.

21.2 - 1050. Ugo *marchio* e sua moglie Berta cedono ed investono i *castra* e le *curtes* di Castiglione e di Colcello a S. Maria di Valdiponte e a Giovanni *de Atto*, per 50 libre di argento; Ugo a sua volta aveva avuto i detti castelli da Bonatto *clericus, filius q.Attonis**; la cessione viene effettuata *cum ecclesia* (DE DONATO I, n. 7).
*È probabile che Bonatto sia fratello di Giovanni di Atto, visto il patronimico.

22.

Domini de Castilione

Gubbio

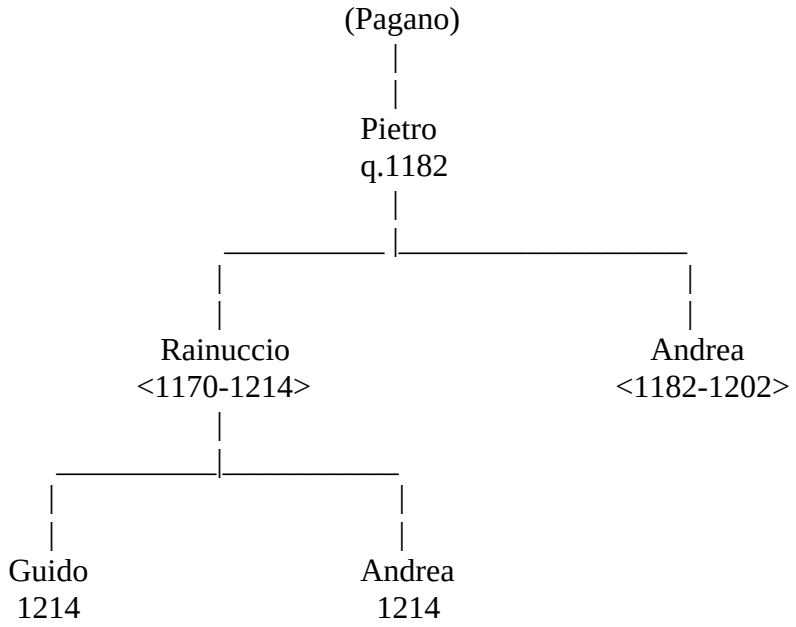

22.1 - 1170. Rainuccio *Petri* cede al rettore della chiesa di Agello la metà di un terreno [?] (CENCI, n. 320).

22.2 - 1182. Rainuccio *filius q.Petri Pagani*, insieme al fratello Andrea, dà in pegno al rettore della chiesa di S. Lorenzo *de Agello* due terreni *in curte castri Agelli*, di cui uno *in plaza castrum, sicut Petrus Corboli habebat a nobis* [gli attori] *in pignore*. Nell'atto compare come *investitor* Manente di Castiglione, dei signori di Poggio Manente-Castiglione (CENCI, n. 384).

22.3 - 1193. Andrea *Petri Pagani filius* vende alla canonica di S. Mariano la metà di un terreno *in curte Agelli, in loco qui dicitur plano de Cruce*, al prezzo di 18 soldi infortiati. Tra i confinanti, Agello, insieme a Rainaldo *de Castilione* (CENCI, n. 430 e app. Y).

22.4 - 1202. Andrea *Petri Pagani* refuta alla canonica di S. Mariano *quicquid de iure vel de usu petere vel causare possum in ipsa silva quam acquisita fuit a lombardi de Casalecole pro vigenti solidis quos iamdictus prior eis soluit* (ARMANNI 1 VI 7).

22.5 - 1214. Rainuccio *Petri de Castilione*, insieme ai figli Guido e Andrea, vende ad Armanno *Gasmundine, salva pensione cuius est proprietas, totam partem…quod est quarta pars Sassi et eius curtis* (tra i confinanti, *fratres Montis Salaioli*), al prezzo di 6 libre di denari lucchesi (S. MARIANO XVI 25).

22.6 - 1225. Tra i confinanti di un terreno *in Petra Carnatoia* e di un casalino nel castello, o nel borgo, di Castiglione, i figli di Rainuccio *de Castilione* (ARMANNI 1 VIII 7).

23.

Domini di Clesci

Gubbio

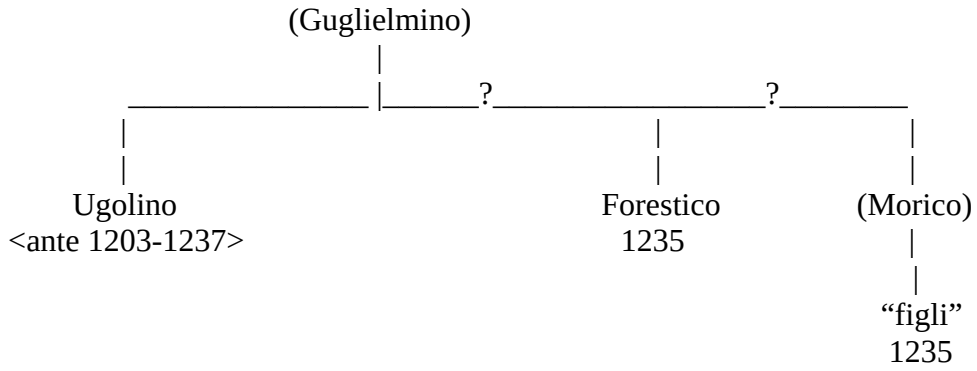

23.1 - 1203. Gli uomini di Certalto, nel sottomettersi al comune di Gubbio, dichiarano di volersi porre *sicuti est terra d. Ugolini Guilielmini dacliesci* (Gubbio diplomatico, I 9).

23.2 - 1209. L'arciprete della pieve di S. Paterniano di Valdicasole, nello stabilire la quota delle decime e delle offerte spettante alla pieve stessa dalle cappelle dipendenti, a proposito delle *mortuaria* (di cui deve avere la quarta parte), fa eccezione *de hominibus de Verrano et de hominibus dominorum Clesi qui habitant in villa nova et hominibus parrochie S. Marie de Burano,* delle cui *mortuaria* deve avere solo la quinta parte (S. MARIANO XV 15).

23.3 - 1223. Risulta che Ugolino *de Clesi* è podestà di Gubbio (LIBRO NERO, 115r. S. MARIANO XVIII 24).

23.4 - *Ante* 1235. Nell'ambito di una inchiesta condotta nel 1235 da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, per accertare i diritti della Curia romana sul comitato eugubino *et de aliis locis dictum tangentibus*, d. Forestico *Guilielmini** afferma sotto giuramento *quod vidit Perum Pocaterre et filiios…stare sub dominio et signoria d. imperatoris et ducis qui erat in ducatu pro imperatore dum terra fuit imperii, et servire sicut alii de curia serviebant, cum terra sua et hominibus suis; et postquam ducatus pervenit ad Ecclesiam similiter fecit nuntiis Ecclesie donec ivit in civitatem Eugubii et homines sui respondebat nuntiis curie…illud idem dicit de se ipso et nepotibus suis filiis Murici** et hominibus suis quos habent in comitatu Eugubii.* La medesima testimonianza è resa da d. Ugolino *de Tecle* (LIBER CENSUUM, p. 544).
*Fratello di Ugolino? Solo il comune patronimico lo può far sospettare.
**Nipoti per parte di fratello o di sorella?

23.5 - 1237. Ugolino *da Clescio* è tra i testimoni al patto di alleanza tra i comuni di Gubbio e Rocca Contrada (Gubbio diplomatico, IV 4).

24.

Clesci – Condominni del pedaggio

Gubbio

(Guidarello)
|
|
Lupacinus
(1297)

24.1 - 1297. *Lupacinus Guidarelli*, insieme a Armannuccio *Gabrielis*, vende al comune di Gubbio il pedaggio di *castrum Clesii*, per 100 l. (REGISTRUM, c. 44r).

25.

Conti di Coccorano

Perugia

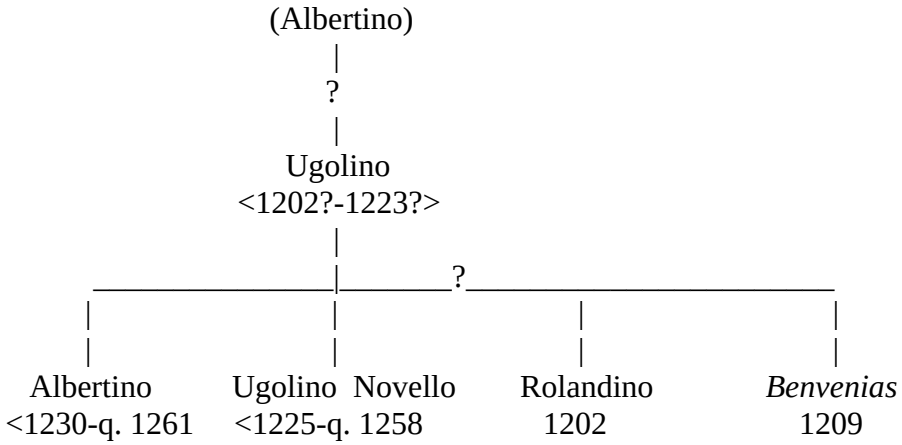

- Ramo di Albertino di Ugolino (di PETROIO)

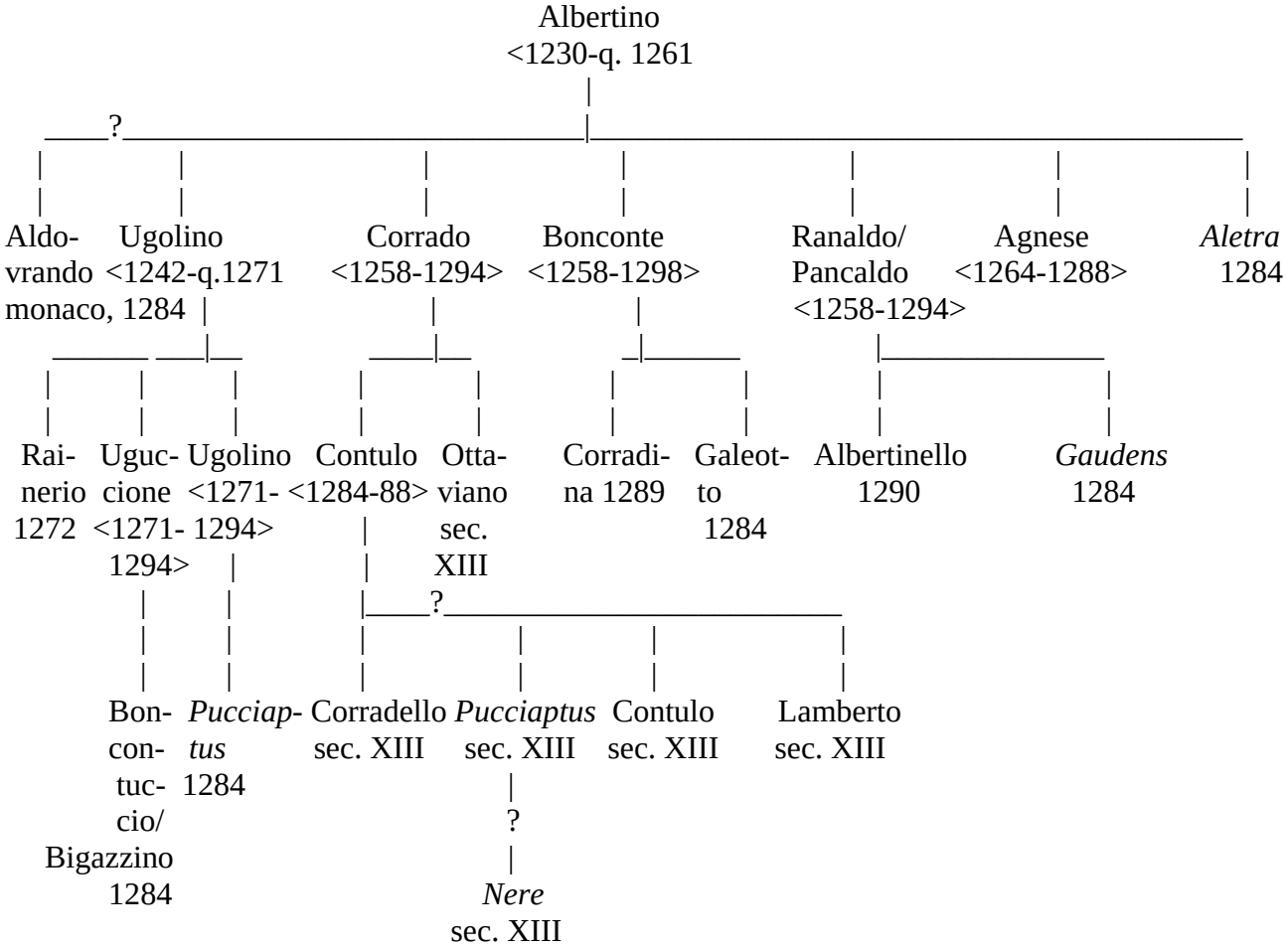

- Ramo di Ugolino di Ugolino (di COCCORANO)

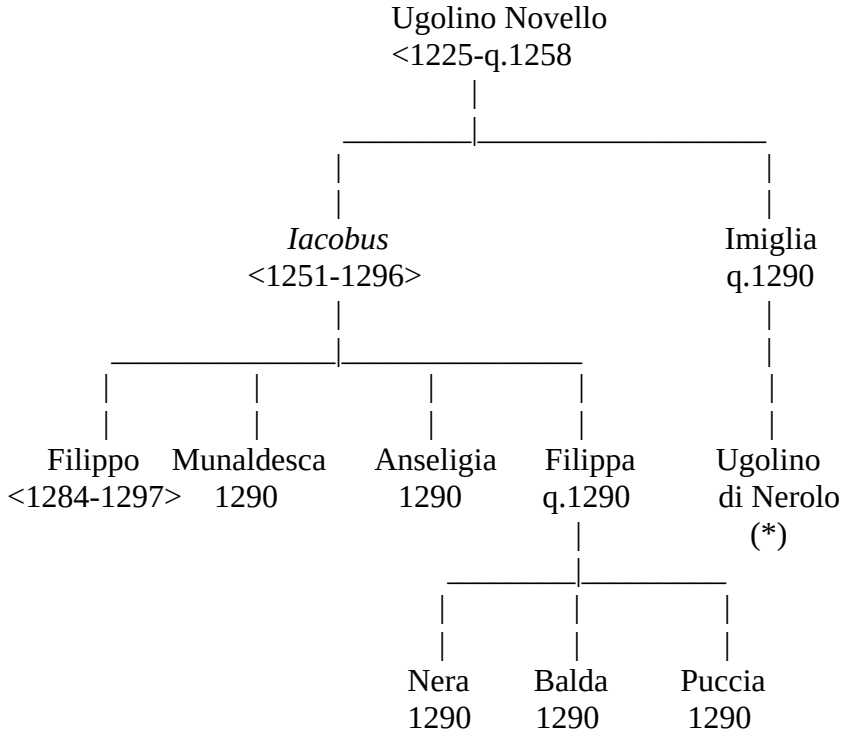

(*)membro della famiglia degli *Archipresbiteri* (scheda 4.)

25.1 - 1197. Una casa a Gubbio è situata *iusta domum filiorum Rainerii de Cucurano** (CENCI 444).
* Si tratta di antenati dei conti? La cosa non è improbabile, in quanto risulta che essi possedevano *domus* a Gubbio (ved. 1259, lodo "Valcelli", 25.20).

25.2 - 1202. Ugolino *de Petroio** "dona" se stesso ed i suoi eredi alla canonica di S. Mariano di Gubbio, insieme a 12 famiglie di servi, *ad dominium et signoriam* della detta canonica, *excepta parte quam dabo filio meo Rolandino, qui propter uxorem suam, videlicet filiam Pactoli que actinet monasterio S. Marie, dicto monasterio tenetur servire*. In caso di scioglimento del matrimonio, Rolandino, se lo vorrà, potrà anche lui assumere il *servitium* e avrà la sua porzione *de dicto tenimento* [quale?], come gli altri eredi di Ugolino. Inoltre gli *homines* dello stesso Ugolino che abitano a Galgata saranno assoggettati agli stessi oneri di quelli della canonica, cioè la costruzione e guardia delle mura e il pagamento del *datium*, e lo stesso Ugolino si impegna ad abitare, con i suoi eredi, nel detto castello (S. MARIANO, XIV 5).
* È dubbia l'identificazione di questo personaggio con Ugolino *comes*; è possibile comunque che appartenga alla stessa famiglia, visto il predicato territoriale e la condizione signorile. Vi è anche

l’eventualità tuttavia che costui non abbia nulla a che vedere con i Coccorano: se così fosse, il castello di Petroio potrebbe essere stato acquisito dai conti di Coccorano in epoca recente.

25.3 - 1204. Istrumento di divisione, molto frammentario, tra Ugolino di Petroio* e *Iohannes Ugolini* (VALDIPONTE 204).
*Ved. sopra, 25.2

25.4 - 1208. Nella sottomissione di Gualdo a Perugia, si dice tra l'altro che *quicquid fecistis actenus cum comitibus* non cogemus vos inde* [i perugini si rivolgono ai gualdesi] (CDP, p. 98).
*Secondo il Bartoli Langeli, i *comites* di cui qui si parla sono quelli di Coccorano (Ivi, nota 1).

25.5 - 1209. *Donnus Benvenias de Ugolino de Petroio** compare come *arbiter et laudator* in un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 268).
*Ved. sopra 25.2.

25.6 - 1210. Ugolino di Petroio* è tutore del figlio, non nominato, di *Boniohannes*; anche a nome suo e del suo pupillo, Morico del q.Ugolino di Galgata, fratello o padre di *Boniohannes*, refuta a S. Maria di Valdiponte tutti i beni che essi hanno nei contadi perugino ed eugubino, e specificamente nelle curie di Galgata e Fibino, e in particolare tutte le *rationes et actiones* che hanno sugli uomini e le famiglie di Galgata *sive iusta vel iniusta* (VALDIPONTE, 273).
*Ved. sopra 25.2.

25.7 - 1217. Tra i confinanti di un terreno a Coldalbero, Ugolino *comes* (VALDIPONTE, 323).

25.8 - 1217. Nel lodo di Pandolfo *de Sigura* tra Perugia e Gubbio si stabilisce tra l'altro che Ugolino *Cocorani*/*de Cocorano* debba stare dalla parte dei Perugini e che gli Eugubini facciano pace con lui e con altri (CDP, pp. 170-171).

25.9 - 1223. Tra i confinanti di un terreno a Castiglion Fidatto, Ugolino *comes* (VALDIPONTE 363).

25.10 - 1225-1226. Ugolino *de Ugolino* risulta essere per due anni podestà [?] di Perugia (UGOLINI, p. 146).

25.11 - 1227. Onorio III scrive al podestà e al popolo di Camerino e di Foligno *quos ille famosus, immo insanus seditionarius Hugolinus Hugolini, non volens ulterius in civitate Perusiam seditiones solitas machinari, ad civitatem vestram se transtulit, ut ibi se in civem recipi faciens variis vos discidat dissidiis, et alios adversus alios scandalizet, sicut in aliis civitatibus se fecisse dampnabiliter gloriatur*. Il papa dunque, *ut…vos reddant aliena pericula cautos, cum vobis illius* [*Hugolini*] *versutie sint notissime*, ammonisce i due comuni a non accogliere *dictum Hugolinum excommunicatum a nobis*, sotto pena di mille marche d’argento, anzi a fargli guerra nel caso che il cardinale di S. Prassede, rettore del ducato di Spoleto lo avesse loro richiesto (THEINER, I, n. 139, p. 83).

25.12 - 1230. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi la metà del castello e della curia di Coldalbero ad Albertino *Ugolini de Cocorano*, stipulante anche a nome del fratello Ugolino. Gli altri condomini sono: Guiduccio di Pero e Revelone e Lemosana, figli di Fomagio fratello del detto Guiduccio, per la quarta parte, e Bernardino di Rigo, per la frazione rimanente. Alberto e Ugolino avranno la loro parte *sicut Supolinus Ugolini* et...[?] *Bernardi** *habuerunt*. L'enfiteusi, senza limitazioni nella successione e nella alienazione, comprende anche il *mazum* che

fu di Pietro di Luliano e il *feudum* che fu di Morico. Si esclude dal contratto la chiesa del castello. L'entratura è di 4 l. e il canone annuo è di 6 denari (VALDIPONTE 410).
*Trattandosi di una *refirmatio*, è possibile che costoro siano congiunti di Alberto e Ugolino.

25.13 - 1235. Risulta che d. Ugolino *Ugolini* era podestà di Todi (CDP, nn. 149-150 e nota 1 p. 327)

25.14 - 1236. Tra i confinanti di un terreno *in plano Guandali et in plagia Cerqueti*, probabilmente nel territorio di Coldalbero, *Iacobus Aiutoli pro domino Hugolino de Cocorano et Guiducio Peri Paganelli**; un altro terreno *in Palais* confina tra gli altri con *Guidutius Peri Paganeli et Hugolinus de Cocorano* (VALDIPONTE 483).
* Ved. *domini* di Ramazzano, 87.39.

25.15 . 1242. *Ugolinellus de Petroio** è tra i testimoni all'atto con cui Munaldo di Suppolino emancipa i suoi figli Guido e Ugo (DIPLOMATICO, IV 6 16 1/2).
*Dovrebbe trattarsi di Ugolino di Albertino, visto il predicato territoriale.

25.16 - 1249. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Colcello, i nipoti di Ugolino *de Cocorano* (VALDIPONTE 639).

25.17 - 1251. *Istrumentum castellanie d. Iacobi de Cocorano*, in forza del quale Iacopuccio *de Cocorano* promette ad *Orator* di Rainaldo, sindaco del comune e dell'università di Fabriano, di *de cetero dare et conferre cum hominibus ipsius comunis et universitatis in datiis, collectis et aliis obsequis, muneribus et exactionibus publicis…sicut alii homines universitatis populi Fabriani…cedens et concedens…omnes et singulos homines quos ipse vel alius pro eo habet in districtu Fabriani et curte, ad dandum et conferendum cum hominibus comunis et univeristatis predicte in datiis, collectis et aliis obsequis…salvis eidem Iacoputio servitiis a dictis suis hominibus sibi debitis vel prestandis.* Iacopuccio cede anche, per la somma di 200 libre ravennati e anconitane, la parte dei diritti a lui spettanti *de proventibus et introytibus comunantie Fabriani, silicet fori, pedagii, salariorum, condempnationum, banorum et salquatici…non obstante promissione vel pacto inter ipsum et antecessores suos ex parte una et comune et universitatem populi Fabriani ex altera super predictis.* Iacopuccio promette infne di rispettare gli ordinamenti del comune, riconoscendone la sovranità. La moglie "*Raconesca*"* e la madre di lei Bellebona consentono all'atto (LIBRO ROSSO, pp. 242-246)**.
*Più avanti, la grafia oscilla tra "*Baconesca*" e, di nuovo, "*Raconesca*" (ved. *infra*, 25.55 e 25.78).
**Sul significato di tale pattuizione, si veda TIBERINI 1999, pp. 21-23.

25.18 - 1258. D. Ugolino *comes de Cocorano* è tra i testimoni alla sommissione dei signori di Rocca d'Appennino al comune di Perugia (DIPLOMATICO IV 7 44. BARTOLI LANGELI 1969, p. 286).

25.19 - 1258. Ugolino *d. Albertini de Cocorano comes*, anche a nome dei fratelli Corrado, Bonconte e Rainaldo, e *Iacopus q. Ugolini de Cocorano comes*, sottomettono al comune di Perugia i *castra* di Coccorano e Petroio, oltre a *Collaltum* e a S. Stefano *de Arcellis.* La sommissione è finalizzata in particolare a contrastare la pressione eugubina sui confini nord-orientali del contado (SOMMISSIONI 2, c. 78r, 4, 33rv).

25.20 - 1259. Nel cosiddetto "lodo Valcelli", che pone fine alle ostilità tra Perugia e Gubbio tramite la mediazione del comune di Città di Castello, si menzionano a più riprese i conti di Coccorano: in primo luogo, essi sono nominati al primo posto nella lista degli alleati dei Perugini che hanno subito danni per la loro scelta di campo e che quindi devono essere risarciti dagli sconfitti Eugubini. In

particolare, si chiede la remissione della pena di 600 libre loro imposta, oltre a quella di 50 libre cui era stato condannato il loro *familiaris* Petriolo; si pretende anche la restituzione della sesta parte del *castrum* di Giomici e del *districtus*, oltre al risarcimento del danno arrecato alle case da loro possedute nella città di Gubbio. Si precisa infine che ai conti di Coccorano, come anche agli altri alleati di Perugia, il comune eugubino dovrà restituire *eorum homines et vasallos*, cedendo altresì ai vincitori *iura et actiones que et quas ipsum comune* [*Eugubii*] *habet et habere videtur seu posset adversus eos* (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 379 e segg.).

25.21 - 1260. Ugolinuccio *d. Albertini* e *Iacobutius d. Ugolini Novelli de Coccorano*, anche a nome dei fratelli di Ugolinuccio, e cioè Corraduccio, Boncontuccio e Rainalduccio detto *Pancaldus*, donano a frate Silvestro, priore degli eremiti di Montefano, il luogo di Sambucoli, perchè vi siano costruiti una chiesa e gli edifici necessari (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuco, 1/1. CASAGRANDE, pp. 12-13).

25.22 - 1261.Contuccio, Corraduccio e fratelli, figli del q. Albertino di Coccorano hanno venduto una proprietà terriera, distribuita nelle pertinenze di *Presenzanum*, Coldalbero e S. Martino e stimata 508 l., a d. Ugo di Rainaldo di Coldalbero, per metà, e a Branca di Favarone per l'altra metà (CATASTI 1, cc. 135r-139r).

25.23 – [1261?] Secondo il Pellini, in questa data i conti di Coccorano avrebbero favorito la fondazione del convento minoritico del Caprignone, presso Petroio (PELLINI, III, p. 1025. CASAGRANDE, p. 17).

25.24 - 1263. Ugolino *d. Albertini de Cocorano*, insieme a Giliuccio *d. Benvenuti*, viene citato per un debito di 184 libre, a petizione di Sinibaldo *Meli* il quale, insieme a Trencolo *d. Ottonelli*, rivendica la somma *ex causa mutui* (SBANDITI 2, c. 214r).

25.25 - 1264. Agnese *uxor d. Guidonis marchionis**, insieme a Guidarello *d. Iohannis*, viene citata per un debito di 400 libre verso Rubeo *Homodei* di Cortona; a margine vi è la notazione "*factum est instrumentum creditoris*" (SBANDITI 2, c. 318r).
*Si tratta della figlia di Albertino di Ugolino (ved. *infra*, 25.55).

25.26 – [1264?]*. Bencivenne, *publicus bailitor*, annuncia pubblicamente il bando emesso per ordine del capitano del popolo perugino contro Ugolino *de Cocorano*, citato a petizione di Brunaccio *actor domine Anseligie*** *uxoris q.d. Ranutii Alberti* e tutrice dei figli di lei Simonuccio, Puccio, Brunamontuccio e Imigliuccia, *pro fideiussione quam dictus d. Ranutius pater predictorum fecit pro eodem d. Hugolino penes Bonahoram Brunetti, pro qua fideiussione asseruit idem actor dictam tutricem et pupilli* [così] *nominati esse dampnificati usque in quantitatem C librarum ravennatum*. L'accusato, non essendosi presentato a discolparsi, viene condannato a 100 libre ravennati, equivalenti al danno arrecato, e in più ad una pena pecuniaria di 10 libre; viene anche bandito dal territorio e dalla città di Perugia sinché non avrà pagato quanto dovuto (SBANDITI 2, c. 327v).
*L'anno cui risale la condanna in oggetto non è indicato, tuttavia lo si può desumere con una certa sicurezza dal fatto che questo bando è inserito in un gruppo in cui si trova anche copia del bando comminato contro Faziolo di d. Rainerio ed altri montonesi, risalente appunto a questo anno (ved. *domini* di Montone, 71.27).
**Potrebbe trattarsi della figlia di *Iacobus* di Ugolino Novello, citata nel testamento del padre (ved. *infra*, 25.78): ne sarebbe indizio il nome di Imilia dato alla figlia, così come si chiamava la sorella del padre medesimo. Ma potrebbe anche essere l'omonima sorella di Brunamonte del q.d. Rainuccio di Serra, menzionata nello stesso testamento: anche in questo caso, il nome di

Brunamontuccio dato ad un altro figlio costituirebbe un segnale in tal senso. Resta comunque ignoto a quale famiglia, indubbiamente signorile, appartenesse il defunto marito di lei

25.27 - 1266. Gli ambasciatori di Assisi riferiscono al Consiglio speciale e generale di Perugia che i conti di Coccorano, essendo fuggito un loro *homo* per rifugiarsi ad Assisi, per rappresaglia avevano derubato alcuni assisani, impadronendosi di loro proprietà per un valore di 700 l.; gli ambasciatori dunque chiedono che ciò che è stato depredato venga restituito dai colpevoli. Il Consiglio, essendosi manifestata disparità di opinione sul da farsi, rinvia la decisione al podestà, al capitano, ai consoli dei mercanti ed ai *sapientes* da loro scelti (RIFORMANZE 6, c. 107r).

25.28 - 1267. *Bonus Contuzus de Cocorano* è condannato a 200 l. ed all'esilio per dieci anni *quia scersit...et asociavit seu cansavit milites qui iverant ad urbem Romanam per comune Perusii, videlicet cum d. comite de Monte Feltro et alios* (CAPITANO 1258-67 [2], cc. 76v-77r).

25.29 - 1267. Rainaldo di Albertino, detto Pancaldo, vende a frate Alberto, priore del luogo di SS. Marco e Lucia, un terreno sito nella curia del castello di Coccorano presso il detto luogo e confinante con lo stesso, al prezzo di 53 libre (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuco, 3/1. CASAGRANDE, p. 16).

25.30 - 1269. In un contratto di enfiteusi riguardante proprietà a Coldalbero, il concessionario, oltre a versare l'entratura, refuta a S. Maria di Valdiponte tre terreni, con il consenso di Iacopuccio *d. Ugolini de Cocorano*, che è presente all'atto (VALDIPONTE 848).

25.31 - 1270-71. Per questo periodo vi sono varie citazioni dei conti di Coccorano *pro facto Fiblini* nel registro delle entrate e delle uscite di S. Maria di Valdiponte: sono stati inviati *bailitores qui iverunt ex parte capitanei per castra et villas pro percipiendo ut homines dictorum castrorum in nostrum* [del monastero] *adiutorium ad Fiblinum et ad comites ut comparaverit coram capitaneo*; sono stati pagati 3 soldi a un *bailitor, quando precipit comitibus ut comparaverat* [così] *coram capitaneo*; vengono ancora inviati due *bailitores* da parte del capitano a Iacopuccio di Coccorano; l'abbate riceve 11 soldi per essere andato a Perugia *causa loquendi cum Iacoputio de Cocorano et donna Munalda*; vi è un altro viaggio dell'abbate a Perugia *causa loquendi cum domino Munaldo et Iacoputio de Biscina*; sono stati acquistati formaggio e uova *quando venit d. Munaldus cum Iacoputio pro facto Fiblini*; viene pagato un *bailitor* per andare a Gubbio a consegnare una lettera a d. Bosone *ex parte Iacoputii et d. Munaldi* (VALDIPONTE, Entrate e uscite 1, cc. 32v, 33r, 35r, 37r, 37v, 38v, 40v).

25.32 - 1271. Frategiana, vedova di Ugolinuccio di Albertino, insieme ai figli Uguccionello e Ugolinuccio, cede a frate Alberto, priore della chiesa di S. Marco di Sambuco, un terreno posto nel comitato di Perugia nella curia di Fratta *Conicesca*. La concessione viene effettuata a titolo di restituzione dei beni maltolti da Uguccionello e in remissione dei peccati del suo defunto marito Ugolino (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuca, 1/3. CASAGRANDE, p. 14).

25.33 - 1271. *Iacobus* di Ugolino Novello è menzionato tra i confinanti di un terreno posto nella curia di Fratta *Conicesca* (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuca, 3/3. CASAGRANDE, p. 17).

25.34 - 1271. *Iacobus* di Ugolino Novello vende al priore Alberto, della chiesa di S. Marco di Sambuco, dei terreni posti nella zona di Sambuco per 100 libre di denari cortonesi. Lo stesso giorno, il medesimo *Iacobus* è presente all'atto in cui frate Alberto promette la restituzione di un prestito (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuca, 3/4, 4/10. CASAGRANDE, p. 17).

25.35 - 1271. D. Ugolino *de Cocorano**, Corrado, Pancaldo e Boncontuccio *olim d. Ubertini*, Andrea *Bonacursi nuncius et factor eorum*, Iacopuccio *Bonacursi miles* e *Coçerta* [?] e Venturuccio, *predictorum dominorum nuncii*, vengono citati a comparire entro tre giorni presso il giudice del podestà, sotto pena di 25 libre, *ad respondendum Iohannello Bartoli Carletti occasione derobamenti quod ipsi fecerunt vel fieri fecerunt de IIII mulis cum IIII salmis quos ipse Iohannellus apprehendit quibusdam hominibus de Tuderto, contra quos habet licentiam reprehendendi de bonis eorum*; alcuni giorni dopo, gli imputati si vedono annullare l'ingiunzione, avendo ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 203r).
*Si tratta indubbiamente dell'omonimo figlio di Ugolino di Albertino: quest'atto infatti risale all'8 di agosto, più di un mese dopo quindi dall'atto di donazione stipulato il primo di luglio a favore della chiesa di S. Marco di Sambuco da Frategiana, la quale si dichiarava vedova del medesimo Ugolino di Albertino (ved. sopra, 25.32).

25.36 - 1272. Frategiana, vedova di Ugolinuccio di Albertino, insieme ai figli Uguccionello, Ugulinuccio e Rainerio, vende al priore Alberto un terreno posto in Sambuco per 60 libre di denari perugini e cortonesi; essendo Ugulinuccio e Rainerio minorenni, essi giurano sui Vangeli di tener fede a quanto stabilito nell'atto, una volta raggiunta la maggiore età (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuca, 1/4 CASAGRANDE, p. 17).

25.37 - 1273. Bonconte di Albertino [di Coccorano] vende a frate Alberto due terreni nella curia di Fratta *Conicesca*, al Piano del Pozzo, per 14 libre di denari anconetani e cortonesi (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuca, 6/2 . CASAGRANDE, p. 17).

25.38 - 1273. Iacopuccio e *illi de Coccorano*, essendo stati invitati dal rettore di Spoleto a prestargli aiuto militare, lo comunicano al Consiglio speciale e generale, precisando che si rimettono alle sue decisioni essendo "*federati"* al comune di Perugia, ma non essendo "*subditi*" nè del rettore nè di alcuno. Il Consiglio risponde loro che facciano ciò che vogliono, purchè non danneggino i sudditi perugini nelle persone e nelle cose (RIFORMANZE 7, cc. 28v-30r).

25.39 - 1274. *Iacobus* di Coccorano è menzionato tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Fratta *Conicesca*, donato a frate Alberto da Bonconte *d. Hermanni Comitis* (AMF, SS. Marco e Lucia di Sambuca, 4/8 . CASAGRANDE, p. 17).

25.40 - 1274. La somma di 675 l. che il comune di Gubbio deve ad alcuni signori di Branca come prezzo di parte del loro castello, viene promessa da d. Ugolino di d. Ramberto, da Ianne di d. Gualfreduccio e da d. Guido di d. Tiberio di Antognolla a Iacopuccio *d. Ugolini de Cuconano* [sarà Coccorano], che riceve a nome dei detti signori di Branca (ARMANNI, 3 XIX 5).

25.41 - 1274. "Verso il MCCLXXIV, Garzia abate del monastero di S. Vittore di Chiusi unito al conte Jacobuzio da Coccorano, e con altri delle città e diocesi di Camerino e di Gubbio, avevano, non sappiamo sotto quale pretesto, non solo occupati i beni del priorato di Valfabbrica, ma spogliatolo ancora con violenza delle carte e de' mobili, e convenne che il pontefice Gregorio X à XXIX di Giugno del detto anno con suo breve, che conservasi nel Segreto Archivio Vaticano*, deputasse l'Arciprete della Chiesa di Firenze ad esaminare questa controversia" (TIRABOSCHI, I, p. 431).
*Di tale breve non c'è traccia, almeno in questa data, nei repertori dei documenti pontifici.

25.42 - 1275. Il Consiglio speciale e generale dà licenza ad alcuni fabrianesi *eundi, standi et redeundi ad curiam quam intendit facere comes Iacoputius de Cocorano per VIII dies* (RIFORMANZE 2, c. 151r).

25.43 - 1277. *Iacobus* di Ugolino, conte di Coccorano, è autorizzato ad accettare la podesteria di Nocera *dummodo ipsum regimen acceptet tamquam civis civitatis Perusii* (INQUISITIONES, p. 406 nota 206).

25.44 - 1278. Il ricavato di tre contratti di enfiteusi, stipulati da S. Maria di Valdiponte, per un totale di 8 l. e 35 soldi, viene impiegato dal monastero per pagare un debito contratto con Boncontuccio, chiamato rispettivamente *Boncontucius d. Albertini comitis, Boncontucius de Petroio comes, Boncontucius d. Albertini* (VALDIPONTE 938, 939, 940).

25.45 - 1278-79. Boncontuccio *de Cocorano* riceve da S. Maria di Valdiponte un totale di 350 l., in due rate, *pro emptione Fiblini* (VALDIPONTE, Entrate e uscite 1, cc. 64v e 66v).

25.46 - 1279. Nel menzionato registro contabile valpontese sono registrate spese in vettovaglie *cum comites fuerunt hic ad comedendum*, per due volte (VALDIPONTE, Entrate e uscite 1, cc. 68v e 69v).

25.47 - 1279. [Gli *homines afranchati de Cocorano* che si sono sottomessi a Perugia sono tenuti agli stessi obblighi degli altri comitatensi perugini] (STATUTI 1, I, p. 371).

25.48 - 1279. Boncontuccio *de Coccorano* è tra i testimoni all'atto di ratifica di Andruccio di Nicoluccio di Portole, riguardante l'alienazione del castello da parte di suo padre, avvenuta due anni prima (ARMANNI I B 14, c. 120v).

25.49 - 1280. In una memoria difensiva presentata presso la Curia romana dal comune di Gubbio per comprovare i suoi diritti sul contado, lo stesso comune dichiara di non voler avanzare pretese su vari signori e castelli, tra cui i *domini et nobiles de Cocorano* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

25.50 - 1280. D. Bonconte *domini Albertini* [di Coccorano?] è tra i testimoni di una quietanza rilasciata da D. *Buzonus* di d. Guido *Salinguerre* da Gubbio all'abbate di Valdiponte (VALDIPONTE 951).

25.51 - [*Ante* 1281] Da alcune deposizioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso tra la fine del 1281 e i primi del 1282 dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del castello, risulta che Ugolino [di Albertino?] *de Cucorano*, in precedenza, era stato per una volta podestà del luogo (Gualdo Tadino preunitario, 2, perg. n. 1).

25.52 - 1282. Il "conte di Coccorano" era stato convocato insieme ad altri signori, anche se non contemporaneamente, per partecipare all'esercito contro Foligno. La notizia è tratta dai libri contabili del comune di Perugia, in cui si registrano compensi corrisposti a *bailitores* del comune, uno dei quali *portavit litteras comiti de Coccorano*, mentre l'altro *ivit pro comite de Coccorano occasione exercitus* (GALLETTI, nota 24 p. 79. MASSARI 16, cc. 35r, 36r, 55v).

25.53 - 1282. Il camerario del comune di Perugia riceve 36 soldi *pro pretio corii equi mortui d. Iacobi de Cocorano pilaminis scarley vel quasi, balçanum de pedibus posterioribus cum stella in fronte, qui fuit venditus pro comuni ad tubam* (CAMERLENGHI 1, c. 218r).

25.54 - 1282. [I *franchi de Coccorano*, tramite un loro sindaco, versano al comune di Perugia 7 libre e 16 soldi, per 52 focolari] (CAMERLENGHI 1, c. 302v)

25.55 - 1284. Atto di divisione dei possessi e delle giurisdizioni tra gli esponenti dell'intero gruppo familiare dei conti di Coccorano: da una parte vi sono Bonconte, Corrado e Ranaldo, *filii q.d. Albertini de Coccorano*, Galeotto, figlio del detto Bonconte, e Uguccione ed Ugolino, *olim filii Ugolini filii dicti d. Albertini*; dall'altra, *Iacobus filius q.d. Ugolini de Coccorano*, e suo figlio Filippo. Sono presenti e consenzienti all'atto donna Agnese, figlia del detto q. Albertino e vedova di Guido *marchio*, donna Bona *d. Nicole de Branca*, moglie di Contulo figlio del detto Corrado, e donna Baconesca *d. Gentilis de Camerino*, moglie del detto *Iacobus;* vengono anche menzionati: il *puellus nobilis filius Boncontucius qui dicitur Bigazinus, filius nobilis iuvenis Uguccionis supradicti*; *Aletra* di Albertino; *domina Gaudens*, *filia Ranaldi filii dicti q.d. Albertini*; *Pucciaptus filius Ugolini* [di d. Ugolino di Albertino], Ghissa *Bernardini d. Ugolini comitis de Marsciano*, promessa sposa di Filippo di *Iacobus*; l'avo di lei Ugolino di Marsciano, presente all'atto in luogo della nipote in qualità di ricevente del castello di Biscina, donato da Filippo alla sua promessa per la durata del matrimonio; Aldovrando [di Albertino], monaco*.
Sono oggetto di divisione i diritti e le giurisdizioni *in castris Coccorani, Biscine, Petrorii et Codalis et in villis Collalti et S. Stefani de Arcellis. ..et super omnes personas et familias. ..cum mero et mixto imperio et omnimodam iurisdictionem et cum regalibus. ..tam in civilibus quam in criminalibus, excepto castro Codalis, quod coemerunt de proximo* e le *pretensiones. ..in castro Glomesis. ..et in castro Pilii.*
Questo patrimonio viene diviso in due parti: la prima, comprendente *castrum Codalis* e *castrum Petrorii*, col territorio e la giurisdizione, i possessi allodiali nel territorio di Coccorano ed i diritti giurisdizionali *in castro Pilii*, viene assegnata ai figli e ai nipoti di Albertino. La seconda, comprendente *castrum Biscine* e *castrum Coccorani*, eccetto i possessi allodiali compresi nella frazione assegnata ai discendenti di Albertino, e i diritti sul castello e territorio di Giomici, rimane invece a *Iacobus* di Ugolino Novello e a suo figlio Filippo. Inoltre, le ville di Collalto** e di S. Stefano di Arcelle vengono donate rispettivamente al comune di Perugia e a quello di Gubbio, con il patto che essi riconoscano le prerogative e i diritti dei donatori. Il concordato comprende anche rigide regole di successione ereditaria, che privilegiano la primogenitura maschile (TIBERINI 1999, pp. 37-60).
*Che si tratti di un figlio di Albertino di Coccorano non altrimenti conosciuto risulterebbe dalla biografia di S. Silvestro, fondatore della congregazione dei Silvestrini e destinatario della donazione del 1260; egli potrebbe identificarsi con la figura del beato Paolino Bigazzini, di cui si occupa ampiamente l'agiografia silvestrina (CASAGRANDE, pp. 30-32).
**Risulta che, nel 1156, *Colle Alto et sua curte* appartenevano al monastero di S. Maria di Appennino, come appare da una bolla pontificia di conferma dei beni del cenobio (SASSI, p. 89).

25.56 - 1284. D. Bonconte *de Coccorano*, i suoi nipoti ed un suo *famulus* erano stati presumibilmente processati e banditi dal comune di Gubbio a causa di un *iumentum*; su questa questione, riferita da due ambasciatori eugubini, che chiedono le scuse di Bonconte per la cancellazione del bando, il Consiglio speciale e generale rimanda la decisione ai *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 1v).

25.57 - 1285. Procedimento giudiziario contro d. Bonconte *de Quoquorano*, il quale *iuravit precepta d. capitanei facti de veritate dicenda et iudici eius ad malleficia, et hec inquisitio sit et fieri intenditur adcirca cum occasione dicitur et calumpniatus est…ipsum Boncontem malo modo et irato animo percussisse de virga una seu bastone uno quem habebat in manu contra arma quondam d. regis Karuli.*
Interrogatus dictus d. Bonconte si de hac edomada percussit in aliqua parte si ubi sint picta arma d. regis Karuli de virga una vel bastonem, respondit:- Ego veniebam aplaudendo a domo d. Ugolini de Abbate et veniebam cum d. Ugolino super unum equum cum Uguzinello Ugolini neptis mei et d. Mirlino; et ita veniendo solazando cum eis dictus Uguzinellus tetigit caputium quem habebam in capite et percossit ante me, et hoc fuit prope domum Mafutii Oddi…et ibi proieci virgam post eum

Uguzinellum et sic illa virga dedit et tetigit quandam taboletam que erat foris in platea, apicata ad unam perticam, que taboleta ante esse depincta ad arma d. regis Karuli; tamen aliud nescio quod foret depincta ad arma dicti d. regis Karuli, nec illam virgam proici malo animo, et si vidissem quod illa tabolecta fuisse depincta ad illa arma non proiecissem illam virgam, potius dimisissem mihi amputari manum, immo manutenerem et defenderem honorem et statum d. regis predicti in omnibus partibus ubi essem et cuiuslibet alterius persone que foret fidelis Ecclesie Romane .
Interrogatus si dixit aliqua verba illo die non [così] *oprobio et dedecore d. regis Karuli, respondit non.*
Al termine della deposizioni, l'accusato dà assicurazione di presentarsi al giudice del capitano quando costui lo vorrà, sotto pena di 10.000 marche d'argento; si fanno garanti per Bonconte d. *Iacobus de Quoquorano*, Giovanni *d. Balionis*, d. Merlino, d. Oddo *Oddonis*, d. Elemosina *Benedicti*, d. Egidio *Benedicti*, Venzolo *de Maçana**, *Nero d. Iohannis*, d. *Zonus de Maçana**.
Si passa quindi all'escussione dei testi il primo dei quali, Mafuccio *Oddi*, della parr. di S. Paolo, afferma che, mentre si trovava davanti alla porta della sua casa *cum quibusdam artixanis*, parlando *de morte regis Karuli*, vide passare Bonconte e la vide colpire con un bastone l'insegna del re, tuttavia non lo udì pronunciare alcunché contro di lui; dalla deposizione risulta che gli avvenimenti si erano verificati il 25 gennaio, giovedì, quindi due giorni prima del procedimento.
Il successivo testimone, Betto *de S. Ziminiano*, abitante nella casa dove era appesa la tavoletta incriminata, afferma: "*Eram super solarium illius domus et ita audivi rumorem et tunc veni inferius…et audivi dicere Pelegrinus de S. Ziminiano qui dicebat: - Si Deus me adiuvet, si essem dominus et habere ferrum, ego facerem amputari ei de manu -. Et tunc dixi ego testis: - Cui dicis tu* [?] *– Et ipse dixit. – est quidam de comitibus de Quoquorano qui dedit de virga una in armis d. regis Karuli que sunt depincta in ista tabuleta-"*.
Due giorni dopo, cioè il 29 gennaio, il capitano del Popolo ordina a Bonconte di presentarsi entro tre giorni al podestà di Viterbo, inviando appena arrivato, entro altri tre giorni, un *istrumentum representationis*; dopodiché non avrebbe dovuto lasciare la città laziale sinché non avesse ricevuto l'ordine dal capitano perugino, presentandosi anche tutti i giorni al podestà locale, sotto pena di 1000 libre (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 25r-26r).
*Dovrebbe stare per [*Ra*]*maçana*, Ramazzano.

25.58 - 1285. Scagno *Corbini de Coccorano* è condannato per aver rubato delle assi di proprietà di Fabruccio *Donadei*; tali assi si trovavano *in terreno d. Iacobi de Cocorano in pertinentiis dicti castri* (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 139r).

25.59 - 1285. Nella Libra del 1285 vengono menzionati i seguenti membri della famiglia: in P. Sole, parr. di S. Lucia, d. Bonconte *d. Ubertini* [così] *de Petrorio*, per 1500 l.; d. *Iacobus de Cocorano*, per 12000 l.; Corrado *d. Albertini de Petrorio*, per 1500 l.; i figli di Ugolino *de Petrorio*, per 1500 l.; *Pancaldus de Petrorio*, per 2000 l. *Iacobus* di Coccorano inoltre è ulteriormente allibrato per 4000 l. *pro podere quod habet in pertinentiis Fossati et Paterni*. Nello stesso quartiere, nella parr. di S. Severo *de Monte*, troviamo di nuovo d. Bonconte *d. Albertini de Petrorio*, allibrato ulteriormente per 700 l. *pro podere quod habet in Colle Alto apud Fossatum*, e Corrado di d. Albertino di Petroio, anche lui con un'aggiunta di 700 l. per lo stesso podere (LIBRA 1285, pp. 208, 210, 212).

25.60 - 1285 [*Inquisitio ex officio*, promossa della denuncia di *Françonus Herculani bailitor* del comune di Perugia e dagli *homines franki de Cocorano*, a carico di Petruzolo *Rainerii qui olim fuit de Monte Aldone et nunc habitat in comitatu* [*Perusii*], per aver percosso Scagno *Iacobi*, sindaco dei detti *homines franki*] (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 36rv).

25.61 - 1286. Recolo di Leonardo, baiulo del comune di Perugia, riceve 8 soldi *pro duobus diebus pro litteris quas portavit ex parte comunis ad comites de Cocorano et de Petrogio* (MASSARI 23 a, c. 38r).

25.62 - 1286. D. *Iacobus de Cocorano comes* e suo figlio Filippo, rappresentati da Nerolo *d. Iohannis* loro procuratore, devono avere dal comune di Perugia 66 libre, 13 soldi e 8 denari *pro duobus equis quos retinuerunt de numero sexcentum XVI mensibus*; e 27 libre per 18 giorni di servizio militare con quattro cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*.
Bettolo di Barciglione, procuratore di d. Bonconte *de Petrorio* e di Pancaldo *de Petrorio*, deve avere a loro nome 8 libre e 5 soldi ciascuno, per 11 giorni di servizio militare con tre cavalli a testa *in cavalcata contra Fulgineum* (MASSARI 23 d, c. 51r)

25.63 - 1287. Essendo stati *accepti* dal comune di Gubbio alcuni *homines* di *Iacobus* di Coccorano, per la qual cosa lo stesso comune tramite ambasciatori ha presentato scuse formali, il Consiglio speciale e generale, nonstante il parere contrario di d. *Baionus* e di d. Oddo *de Oddis*, stabilisce di rinviare ai *sapientes* la decisione in proposito. I *sapientes* convocati deliberano che il comune di Gubbio, entro otto giorni, restituisca gli *homines* e le loro proprietà, altrimenti il Consiglio perugino dovrà far propria la volontà del danneggiato. Non avendo gli Eugubini ubbidito all'ingiunzione, lo stesso Consiglio delibera che *Iacobus* sia messo *in tenuta* dei beni di essi nel *districtus* della città, che il perugino d. *Paulus Angeli*, priore del popolo a Gubbio, lasci immediatamente la sua carica e che si ponga il bando sugli Eugubini che si trovano in territorio perugino. Tale delibera viene eseguita dal capitano del popolo, il quale ordina, in data 3 giugno, a due *bailitores* di porre il detto *Iacobus* nel possesso dei detti beni eugubini; contestualmente, vengono anche inviati due ambasciatori a Gubbio; un mese dopo tuttavia si permette a *d. Paulus Angeli* di tornare ad esercitare il suo ufficio.
Avendo gli ambasciatori della città ubaldina chiesto la revoca del bando, il Consiglio speciale e generale, dopo un ampio dibattito che vede confrontarsi posizioni assai divaricate sull'opportunità o meno di aderire alla richiesta, rimette la questione al podestà, al capitano, ai consoli delle arti ed ai *sapientes de populo tantum*, che poi dovranno riferire al *Consilium maius.* Il podestà a sua volta, col consenso del capitano e dei consoli, invia a Gubbio un sindaco per indurre i magistrati della città a rimandare al castello di Biscina i *manentes et vasalli* fuggitivi, che ammontano a più di 300.
In conclusione, il Consiglio speciale e generale approva la decisione di *Iacobus* di Coccorano di affidarsi all'arbitrato del priore di Fonte Avellana per dirimere la sua controversia col comune di Gubbio (RIFORMANZE 5, cc. 240v-241v. RIFORMANZE 10, cc. 21v-22r, 22rv, 26v-27v, 33v-34r, 34r-35r, 46r. CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 24r).

25.64 - 1287. Processo contro alcuni abitanti di Coccorano, colpevoli di aver spostato i termini di un terreno ai danni di d. Corrado *comes de Cocorano* (INQUISITIONES, pp. 380-389 e 405-415).

25.65 - 1287. Il camerario di S. Maria di Valdiponte spende 24 soldi *in piscibus quando d. Iacobus de Coccorano et prior S. Crucis de Fonte Avellana...* (VALDIPONTE, Entrate e uscite 1, c. 118v).

25.66 - 1287. Ranaldo, figlio di d. Albertino *comes de Cocorano*, giura di aver smarrito *politiam unam de libris VIIII et medium factam manu ser Fini Uguitionis notarii pro servitio Mevanie*; Leto *Barsilionis*, della parr. di S. Severo di P. Sole, garantisce per lui. Il capitano ordina al detto notaio di riscrivere la “polizza” (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 54r).

25.67 - 1287. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Giomici *in loco ubi dicitur Casa Ranerii Brondoli*, confermato in enfiteusi dall’abbate di S. Donato a Mattiolo e Munalduccio di Guido di Munaldo *Suppolini*, *Iacobus de Cocorano* e Pancaldo *de Cocorano* (ARMANNI I B 13, cc. 104v-105v).

25.68 - 1288. Il Consiglio speciale e generale concede ai familiari di due abitanti di Montelabbate, detenuti ingiustamente *in carceribus Ugolini comitis de Coccorano*, di inviare ambasciatori eletti dai consoli, a spese del comune, per la loro liberazione (RIFORMANZE 10, cc. 99v-100r).

25.69 - 1288. D. *Iacobus d. Ugolini* [di Coccorano], con una lettera, chiede al Consiglio speciale e generale di sospendere la "*cavalcata*" contro i marchesi di Montemigiano; ciò sia per i meriti verso il comune di Perugia del fu marchese Guido, a cui è legato da vincoli di parentela, in quanto sua cugina, Agnese di Albertino, era moglie dello stesso Guido, sia per quelli suoi e dei suoi congiunti ed avi. Tra di essi *Iacobus* menziona: Ugolino, Corrado, Bonconte, "*consobrini*" suoi e fratelli di Agnese; d. Ugolino di Ugolino, suo padre, d. Ugolino di Albertino suo nonno [?], il fu Gentile da Camerino suo suocero, e i *nobiles iuvenes* Uguiccionello e Ugolinuccio del q. Ugolino di Albertino, "*consobrini*" dei marchesi di Montemigiano. Il Consiglio accoglie la richiesta *propter potentiam ipsius* [*Iacobi*] *et confederationem quam habet cum comune Perusii* (RIFORMANZE 10, c. 102rv)*.
*Si elencano particolareggiatamente i "meriti" verso i perugini di alcuni congiunti di *Iacobus*, tra cui quelli di Ugolino di Albertino che, si dice, aiutò Perugia nelle guerre contro Gubbio del 1217 e del 1258. È assai improbabile però, tenendo conto della distanza di mezzo secolo tra i due eventi, che si tratti della stessa persona; per cui è probabile che ci troviamo in presenza di due omonimi, il primo dei quali corrisponderebbe a Ugolino *comes*, nonno di *Iacobus*, il secondo a suo cugino, Ugolino di Albertino.

25.70 - 1288. *Iacobus* e Bonconte *de Cocorano*, elencati tra i primi, sono tra i *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S. Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto (RIFORMANZE 10, 55rv).

25.71 - 1288. D. Bonconte *de Petrurio*, Contolo *Corradi de Petrurio*, Ugolinuccio *Ugolini*, Pancaldo *comes de Petrurio*, tutti designati anche come *de Cocorano*, sono tra i *milites* condannati a 40 libre in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad custodiam noctis in loco deputato per familiam d. capitanei ad circham et pontationem factam, die secunda mensis iulii in exercitu facto contra Fulginates per comune Perusii* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 88r, 95v).

25.72 - 1288. *Pancaldus comes de Petrorio*, deve avere dal comune di Perugia, 70 fiorini d'oro *pro estimatione unius sui equi*, in quanto il cavallo è morto *ex certis magagnis* (MASSARI 24, c. 20v).

25.73 - 1289. Una aggressione ai danni di un abitante di Gualdo è avvenuta *in pertinentiis ville francorum de Cocorano, in via publica iuxta flumen Clasii et iuxta rem d. Iacobi de Cocorano, fines ab uno Clasium, ab alio res comitum de Cocorano* (CAPITANO 1289 [14], reg. 3, c. 39r).

25.74 - 1289. D. Bonconte *de Petrorio* deve avere 50 fiorini d'oro per un cavallo *sibi impositus* dal comune di Perugia e riconosciuto *magagnatus* (MASSARI 24, c. 26r).

25.75 - 1289. Bernardino di Filippo di Monte Vibiano e suo figlio Francesco rilasciano quietanza a Bonconte *Ubertini* [così] *de Petrorio*, per 600 l. in beni e denaro, costituenti la dote di Corradina, figlia del detto Bonconte e sposa di Bortolo, figlio di Francesco e nipote di Bernardino (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 44).

25.76 - 1289. D. Filppo *d. Zacobi* e i *domini* Bonconte, Corrado e Rainaldo *cui dicitur Pancaldus, comites de Cocorano,* promettono al notaio del capitano di non estrarre nè far estrarre *bladum vel grassiam* dal territorio perugino (OBBLIGAZIONI 6, c. 38r).

25.77 - 1289. D. Filippo *comes de Cochorano* è tra i testimoni all'atto con cui gli ambasciatori del comune di Foligno rimettono al comune di Perugia l'*arbitrium* a distruggere le *novitates* apportate dai Folignati nelle loro fortificazioni (RIFORMANZE 10, cc. 12v-15v).

25.78 - 1290. Testamento di d. *Iacobus q. Ugolini Novelli de Cocorano,* con vari codicilli aggiunti nel 1291, 1292, 1294. Il testatore desidera essere sepolto nella chiesa di S. Maria di Valfabbrica e dispone un lascito di 500 l. da spendersi *pro anima*. Vi sono poi vari legati in denaro alla seconda [?] moglie, donna India, alle figlie Munaldesca e Anseligia, alle nipoti Nera, Balda e Putia, figlie di donna Filippa, defunta figlia del testatore, e di d. Ubertino, e ad Elena, moglie del q. Fabrucio da Perugia. Il figlio Filippo è nominato erede universale e fidecommissario; a lui spettano tutti i beni che già furono della madre, donna *Raconesca,* e della nonna, donna Bonabella*. Nel caso di morte senza eredi maschi di Filippo, l'asse erditario verrà diviso in parti uguali tra le sorelle e le figlie di Filippo, mentre ai nipoti ed alle nipoti del testatore andranno quote in denaro; tra di essi, oltre a quelli già menzionati, vi sono d. Abrunamonte del q.d. Rainuccio di Serra, la sorella di Filippo donna Anseligia e d. Ugolino *Neroli,* figlio di Imiglia, defunta sorella del testatore, che viene nominato esecutore testamentario insieme a Filippo. I successivi codicilli sono dedicati precipuamente ad introdurre e ribadire l'obbligo per l'erede universale di *mictere ultra mare in sussidium et recuperationem Terre Sancte unum bonum et ydoneum hominem et bene armatum et munitum de bonis et competentibus armis, cum bono et competenti equo armigero, tempore quo fiet transitus secundum ordinationem Curie romane,* col salario di 150 fiorini d'oro (Archivio del monastero della Beata Colomba di Perugia, Miscellanea, perg. n. 1).
*Bellebona nel documento del 1251, 25.17.

25.79 - 1290. Nella vertenza tra i nobili di Coccorano Bonconte, Corrado e Pancaldo *q.Albertini,* rappresentati dal detto Bonconte e da Albertinello di Pancaldo, da una parte, e gli uomini di Petroio in numero di 103, elencati nominativamente e rappresentati da Puccio *Fidei,* dall'altra, Albertino, priore di Fonte Avellana, eletto arbitro tra le parti, pronuncia lodo arbitrale, stabilendo che gli uomini di Petroio avrebbero ricevuto l'affrancazione e la proprietà di un quarto dei loro beni immobili, restando ai detti nobili i tre quarti a loro scelta dei detti beni (Gubbio diplomatico, X 6, 7, 8. S. PIETRO Inediti 1200, n. 14).

25.80 - 1290. *Domina Fratezana d. Uguitionis, uxor olim Ugolini d. Albertini de Petrorio* ratifica il compromesso di cui sopra; l'atto è rogato *in castro Petrorii, in domo filiorum Ugolini d. Albertini* (Gubbio diplomatico, XV 6).

25.81 - 1290 [Risulta che a Coccorano si trovava una *posta bladi* del comune di Perugia] (MASSARI 27, c. 33r).

25.82 - 1291. D. *Iacobus de Coccorano* risulta essere podestà di Gualdo Tadino (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.138 [ex131]).

25.83 - 1291. Puccio, *famulus Ugucionelli d. Ugolini de Cocorano,* è multato per 40 soldi, avendo acquistato una quantità di pesce superiore a quanto consentito (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 39r).

25.84 - 1292. Fomagio *Guasconi,* erede e fidecommissario di Paolo *Andree magistri Raimondi,* accusa d. *Iacobus d. Ugolini Novelli comes di Cocorano* di non aver ottemperato alla citazione del

baiulo del comune *de stando in pallatio comunis Perusii ad penam X librarum pro certa quantite pecunie* a lui dovuta *sicut herede et fidecommissario dicti Pauli* (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, c. 123rv).

25.85 - 1292. Ugolino *q.Ugolini comitis de Cocorano* accusa *Veclus Fortis de districtu castri Petrorii* di aver occupato abusivamente, nel precedente mese di maggio, un suo terreno *in districtu dicti castri* [*Petrorii*] *in villa que dicitur Gactaia,* confinante tra gli altri con d. Bonconte. A margine dell'atto di accusa è annotato: "*condempnatus in C libris…et in restitutione dicte tenute*" (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, cc. 26v-27v).

25.86 - 1292. D. *Iacopus d. Ugolini Novelli de Cocorano* accusa Venturella *Iacobi de Biscina* di aver occupato un suo terreno *in pertinentiis Biscine in loco qui dicitur Terraia…laborando dictam terram et faciendo ibi unam formam*. A margine dell'atto di accusa è annotato:"*condempnatus in C libris denariorum cortonensium*" (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, cc. 34r-35r).

25.87 - 1292. [Richiesta della cittadinanza eugubina da parte di uomini di Petroio] (Gubbio diplomatico, XIV 10 e 11. ARMANNI, 4 XXIII 7).

25.88 - 1292. Gli ambasciatori perugini presentano al podestà, al priore della arti e ai Ventiquattro di Gubbio la protesta del comune di Perugia per aver dato la cittadinanza eugubina agli uomini di Petroio (ved. doc. prec.), *in preiuditium iurisdictionis comitum de castro Petrorii*. I detti ambasciatori chiedono: che si abroghi questo provvedimento, che si riconoscano da parte di Gubbio i patti stipulati tra i conti di Coccorano nel 1284, che si accetti la proposta di transazione offerta dai detti conti *qui sunt pariter cives eugubini et perusini,* i quali offrono a Gubbio il possesso di S. Stefano *de Arcellis.* I magistrati eugubini accettano immediatamente la prima delle richieste, mentre prendono tempo per decidere sulle altre due (RIFORMANZE 1, cc. 59v-61v).

25.89 - 1292. Tra i confinanti di vari terreni a Coldalbero, d. Bonconte *de Cocurano* (VALDIPONTE 1064).

25.90 - 1294 Bonaguida *Iohannis Bonaguide de Cocorano*, denunciato da d. *Iacobus d. Ugolini Novelli comes de Cochorano* di aver occupato abusivamente una sua *clausura in pertinentiis Cochorani*, è condannato a 100 libre (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 2, c. 49r).

25.91 - 1294. Corrado, Pancaldo, d. Bonconte *d. Albertini*, Uguccionello e Ugolinuccio *d. Ugolini, omnes comites de Cocchorano,* accusati da Taddeo *Ugolini de Eugubio*, procuratore di *Muzeffus d. Acerbi,* da Tederigo *d. Ugonis*, Matolo, *Nassus Gilii* e *Pulce* [?], vengono denunciati per non aver dato risposta alla citazione in forza della quale essi avrebbero dovuto trattenersi presso il palazzo del popolo sinché non avessero pagato un debito di 600 fiorini d'oro (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 6, c. 46r).

25.92 - 1295. Gentiluccio *Hercolani de Cocorano* accusa *Paccia Andrioli familiaris d. Filippi quia occupavit et aprehendit quadam viam comunis Perusii…videlicet cum lapidibus, lignis et sepibus, et etiam laborando et laborari faciendo ipsam viam*; tala via si trova *in comitatu Perusii in loco qui dicitur Renarius de sassi, iusta rem Herculani Benedictoli et d. Filippi d. Iacobi* [*de Cocorano*], *per quam viam itur et redditur de civitate Perusii ad civitatem Asisii et Eugubii et alibi, per quam viam soliti et consueti sunt homines volentes ire et redire sine contradictione* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, cc. 11r, 14r).

25.93 - 1296. Vi sono per questo anno varie riformanze che riguardano i patti e le convenzioni tra il comune di Perugia e *Iacobus Ugolini* e suo figlio Filippo, *comites de Coccorano,* per la costruzione

di un ponte sul Chiascio e per l'utilizzo dei molini presso di esso (RIFORMANZE 10, cc. 251v-253r, 253r-254r, 256v-257v, 266r).

25.94 - 1297. [Nei registri contabili del comune di Perugia sono annotate diverse spese, riferite alla fine di gennaio e ai primi di febbraio, per compensi pagati a coloro che *fuerunt ad videndum pontem Rivi Sachi factum noviter in pertinentiis Cocorani*; tra coloro che effettuano ispezioni vi sono anche i consoli delle Arti] (MASSARI 35, cc. 60v, 61v, 62r, 63v, 64r).

25.95 - 1297. Il Consiglio speciale e generale concede a d. Filippo *de Coccorano* licenza di inviare a sue spese ambasciatori a Fabriano per una *questio* che suo nipote ha nella curia di quella città (RIFORMANZE 10, cc. 305v-306r).

25.96 - 1297. Tra i confinanti di una vigna *ante castrum Glomesci*, d. Filippo *de Biscina* (ISTRUMENTI 2, c. 31r)

25.97 - 1298. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Coldalbero, d. Bonconte *d. Albertini* (VALDIPONTE 1105).

25.98 - Sec. XIII. Tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates*, Contulo, Lamberto, *Pucciactus* e Corradello *de Petrorio**, Ottaviano di Corrado di Petroio e *Nere Puciacti de Petrorio*, della parr. di S. Lucia di P. Sole** (MISCELLANEA 16, cc. 5r e 8v).
*Corradello è figlio di Contulo di Corrado (FABRETTI, p. 111, dove erroneamente viene riportato il patronimico *"Consoli"* invece che *"Contuli"*), mentre un *Pucciactus* compare anche nel 1284 come figlio di Ugolino di Ugolino di Albertino; potrebbero essere anche figli del detto Contulo gli altri due, cioè Contulo e Lamberto. Per quanto riguarda Nere *Puciapti*, si pone ugualmente il problema di chi sia suo padre
**Sulla probabile attribuzione della lista di questi *homines* al secolo XIV, si veda la scheda *Glutti*, 52.121.

25.99 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari esponenti di questo casato (FABRETTI, pp. 106, 110, 111, 121).

26.

Domini di Codale

Perugia

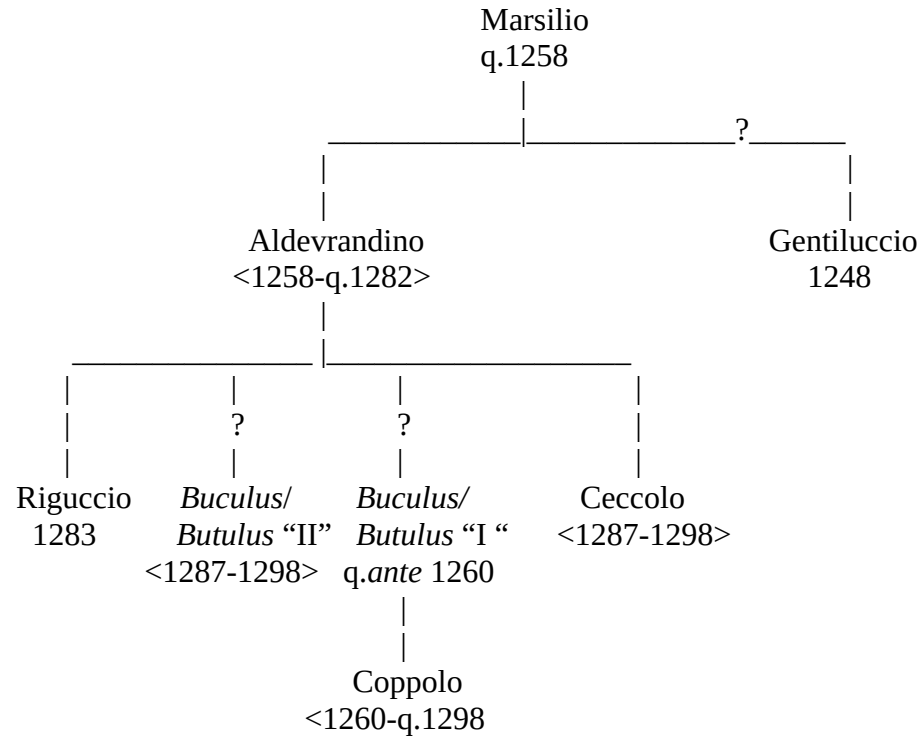

26.1 - 1248. *Gentilucius d. Marsilii**, della parr. di S. Maria di Mercato, è condannato a 100 l. per aver impedito la cattura da parte dei *bailitores* del comune di Ugolino suo *serviens* (BANDITI, n. 117).
*Solo la comunanza del patronimico permette di postulare un legame tra Aldobranndino e Gentiluccio.

26.2 - 1258. Tra i confinanti di un terreno a S. Angelo di Cantignano, *d. Allevrandus q.d. Marsilii* (VALDIPONTE 737).

26.3 - 1260. I figli di Marsilio *de Codale* sono tra i magnati del contado di Porta Sole (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).

26.4 - 1260 [?]. D. Aldobrandino *de Codale* e suo nipote *Copulus** promettono al comune di Perugia di far sì che non venga esportato *bladum* (RIFORMANZE 4, c. 170v).
*Essendo Coppolo figlio di Buccolo, a sua volta figlio di Aldobrandino (ved. 1298, 26.17), si pone il problema del perché qui lo si sia nominato in luogo del padre. C'è anche tuttavia la possibilità che il *Buculus* (o *Butulus*, non sempre la lezione è sicura) menzionato a partire dal 1287 (ved. *infra*, 26.13), sia un figlio successivo di Aldobrandino di Codale, magari nato da un successivo matrimonio, mentre Coppolo sarebbe figlio di un altro Buccolo, morto prima del 1260 e "rifatto" nel nome dato dal padre alla sua tardiva prole; ciò spiegerebbe anche la morte di Coppolo, già anziano, tra il 1296 e il 1298, prima quindi di Buccolo "II", molto più giovane di lui.

26.5 - 1260. D. Aldobrandino *d. Marsilii de Codale* è assolto dall'accusa di aver aggredito, insieme ad altri, cinque persone, in quanto è intervenuta una pacificazione tra le parti (RIFORMANZE 4, c. 186v).

26.6 - 1264. Coppolo *d. Butoli*, o *Bucoli*, è citato per un debito di 34 libre, a petizione di Ranaldo *Bevegnatis Laçati*, creditore (SBANDITI 2, c. 278r).

26.7 - 1266. Nell'ambito di un atto di compravendita stipulato da donna Gaudiana del q.d. Uguccione di Guidone a favore di S. Maria di Valdiponte (ved. *domini* di Galgata, 47.20), d. Aldovrandino *d. Marsilii*, insieme alla venditrice, promette di far sì che i nipoti minorenni di lei, Francescolo e Oddolo, ratifichino l'atto una volta raggiuntà l'età legale (VALDIPONTE 792).

26.8 - 1276. In una sentenza del tribunale podestarile che condanna a pene pecuniarie coloro che hanno disposto in modo irregolare i loro banchi di vendita per le vie di Perugia, viene menzionato uno di tali banchi come collocato *ante domum Copoli Butoli* (PODESTÀ 1276-77 [9], reg. 2, c. 4r).

26.9 - 1282. Tra i confinanti di due terreni, uno a Colle S. Silvestro ed un altro a Cast. Fidatto, i figli ed eredi di d. Aldovrandino (VALDIPONTE 970 e 972).

26.10 - 1283. Riguccio *d. Aldebrandini de Codale* depone come testimone ad un processo per omicidio (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 169v).

26.11 - 1283. *Compagnolus Phylippi…tamquam forensis et manumundolus et serviens filiorum olim d. Aldevrandini*, accusato da Filippo *Michaellis de Fracta Conicesca* di minacce e di aggressione a mano armata, viene condannato in contumacia a 200 libre ed alla decapitazione, se verrà catturato (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 5, c. 88v).

26.12 - 1285. Gli eredi di d. Aldovrandino *de Codale* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) sono allibrati per 1000 libre (LIBRA 1285, p. 216).

26.12a - 1286. Coppolo *d.Butoli* della parr. di S. Maria *de Foro*, deve avere dal comune di Perugia: 9 libre per 18 giorni di servizio con un cavallo nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium* (DEBITORI, 2, c. 46v).

26.13 - 1287. 72 abitanti di Fratta *Conticesca* vengono condannati a 5 soldi ciascuno in seguito ad una denuncia di *Butullus* e *Cepcolus filii olim d. Aldovrandini de Codale*, i quali li avevano accusati di aver arrecato danni nelle loro proprietà (CAPITANO 1287 [12], reg. 11, c. 10rv).

26.14 - 1289. Gli *heredes seu filii d. Aldobrandini de Codale* devono ricevere dal comune di Perugia 45 fiorini d'oro per un loro cavallo morto (MASSARI 25, c. 38r).

26.15 - 1295. *Buculus d. Aldovrandini* accusa Acerbolo *Mitoli de Fratta Conicesca* di essere entrato abusivamente, nel precedente mese di ottobre, in una sua *clausura* vignata e non, confinante tra l'altro con le proprietà di Coppolo *d. Bucoli*. L'imputato vien condannato ad una ammenda di 40 soldi
Coppolo *d. Bucci**, della parr. di S. Maria di Mercato in P. S. Pietro, è tra i fideiussori di un gruppo di uomini di Ponte S. Giovanni, accusati di danneggiamento (PODESTA' 1295 [24], reg. 2, c. 75rv. PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 9v. CAPITANO 1295-96 [20], reg. 5, cc. 15r-24v).
*Da identificare con Coppolo *d. Buccoli*?

26.16 - 1296. Coppolo *d. Butuli*, insieme a Giovanni *d. Balionis* e a Pietro *Blanchi*, è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto a palazzo sinché non avesse pagato un debito non specificato verso Fomasio *Borgognonis.* A fianco del testo della condanna è annotato:"*predicta condempnatio…non fuit lecta nec publicata, quia fuit scripta erore*" (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 51v; reg. 3, cc. 71v-72r [altra copia])

26.17 - 1298. Donna Iacopa *condam Oddonis, uxor olim Copoli* [*d. Buccoli*] *de Codale*, accusa Zutio *filius Petri*, Blancolo *d. Orlandini de Marsciano* e Pecciolo *Aldrovandini de Marsciano* di aver costituito nello scorso settembre *in castro Marsciani* una *aggregationem gentium causa intrandi et apprehendendi, tenendi et possidendi* un di lei *palatium…positum in castro Codalis* e una torre, posta nello stesso castello, posseduta in comune con i figli di d. Aldobrandino e confinante con *Bucculus d. Aldobrandini*, la detta Iacopa e la *carbonaria dicti fossi* [*dicti castri*]; il detto *palatium*, a sua volta, confina con la via e per due lati con la menzionata Iacopa. Un'altra casa, *que vocatur Curia bassa,* posseduta dall'accusatrice nel castello di Codale, e per impadronirsi della quale gli imputati, a detta di lei, si erano parimenti mossi, confinava con Ceccolo *d. Aldovrandini*, con la via e con la stessa Iacopa. Segue un'altra denuncia, attraverso la quale i detti Zutio, Blancolo e Pecciolo, insieme a Pietro e *Zardolus d. Bartolomei de Galchis*, a Recutio *Bendefende* e a Ceccolo e Perolo *Mercati*, vengono accusati di aver invaso ed essersi impadroniti del *palatium*, della torre e della casa di cui sopra. Donna Iacopa, infine rivolge varie altre denunce ai detti personaggi, e ad altri ancora, per aver occupato vari terreni ed una casa di sua pertinenza nel territorio di Codale, dei quali sono riportati vocaboli e confinazioni.. In margine al primo atto di accusa vi sono due notazioni, la prima delle quali recita: "*condempnata accusatrice in XX solidis, et alii absoluti acuse*"; la seconda invece dice:"*non procedatur super dictis causis insinuatis per dictam dominam Iacopam in reformatione facte* [?] *per consilium populi procedi non debere*".
Vi è poi una accusa di falsa testimonianza rivolta a donna Iacoba da alcuni imputati (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 5, cc. 6r-13r, 15r-17r).

26.18 - Sec. XIII. Due terreni di S. Maria di Valdiponte *in curte Codalis* sono tenuti dai figli di d. Marsilio, che compaiono anche tra i confinanti di altri terreni. Per ciò che riguarda il canone che il monastero trae da questi terreni, si specifica che *ex illa quam possident domini* [il riferimento è, oltre ai figli di d. Marsilio, anche a quelli di *d. Barlictus*] *IIII denarios, ex illa vero quam possident homines, I petia carnium, II focatias* [depennato, *et duo denarios annuatim*] (VALDIPONTE 1143).

26.19 - Sec. XIII. Tra i confinanti di un terreno a Coldalbero, *d. Aldrovandinus* [di d. Marsilio?]; lo stesso possiede un terreno *in loco Rivi, de Gurgis*, già di Francesco di d. Ugo (VALDIPONTE 1146).

26.20 - Nel Libro Rosso del 1333 è menzionato Ceccolo di d. Aldovrandino di Codale e figli (FABRETTI, p. 216).

27.

Domini di Colcello (Gubbio)

Gubbio

27.1 - 1259. I *domini* di Colcello* sono tra i soggetti signorili che sono stati danneggiati dagli eugubini in quanto alleati di Perugia nella guerra con Gubbio, e che il lodo Valcelli decreta debbano essere reintegrati nel possesso dei loro beni e diritti (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 379 e segg.).
*Di chi si tratta? Non certo dei *Pellegrini*, che si erano sbarazzati di tutti i loro beni e diritti vari anni prima (ved. scheda, 81.21).

28.

Domini di Colcello (Chiugi)

Perugia

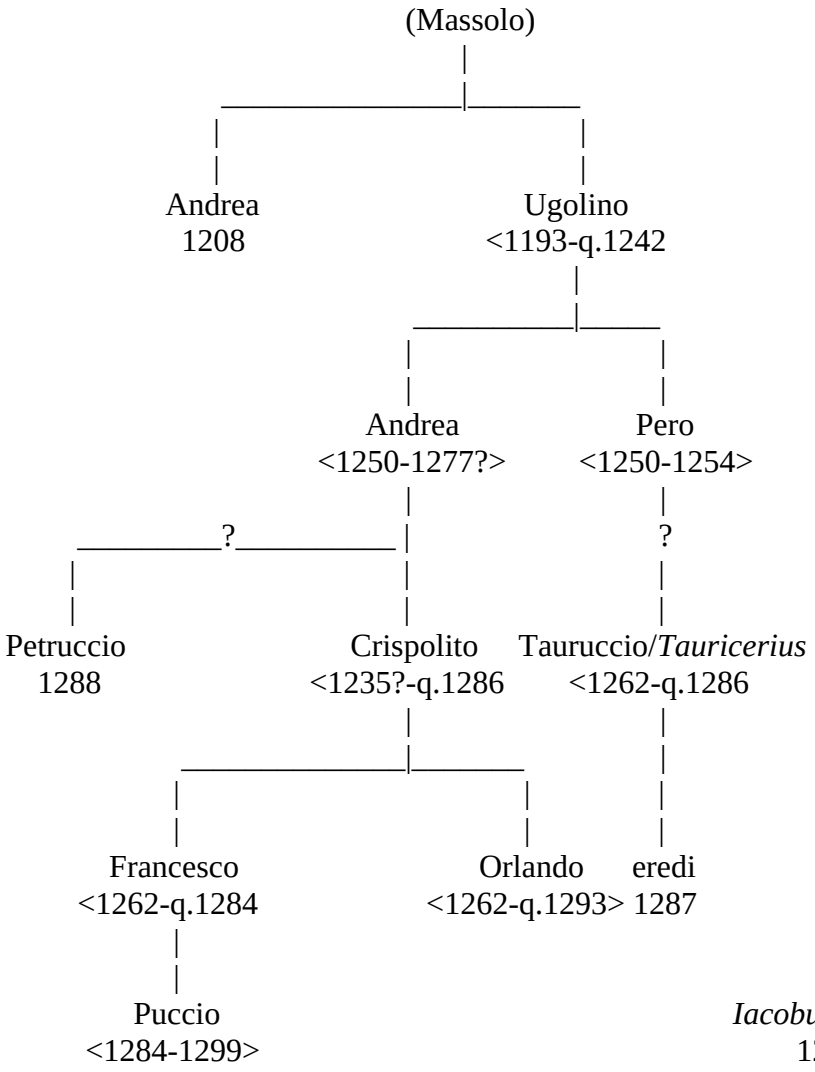

28.1 - 1193-1230. Ugolino *Massoli*, o *Mascoli* o *Maioli*..., è console (CDP, pp. 31, 34, 58, 61, 66), consigliere (CDP, pp. 130, 245), *capitaneus* della *pars militum* (CDP, pp. 206, 209, 213, 214, 223) e testimone ad atti importanti del comune (CDP, pp. 49, 57, 69, 114, 242, 252).

28.2 - 1208. Andrea *de Magiolo* è podestà [?] a Perugia (UGOLINI, p. 145).

28.3 - 1235.*Ugolinus Maiuli, civis perusinus*, è menzionato, insieme ad altri *cives perusini* (ved. *Archipresbiteri*, Oddi, *domini* di Rosciano), in calce ad una lunga lista di cittadini assisani che

ricevono quietanza, insieme al vicario del podestà, per 250 libre da alcuni cittadini di Firenze; subito dopo il suo nominativo, compare quello di *Crispolitus Andree*: si tratta di suo nipote?. (ASCA, M1, c. 20r. FORTINI, III, p. 415).

28.4 - 1239. D. *Crispolitus** è tra i testimoni della vendita di Valiana al comune di Perugia da parte dei *marchiones* (CDP, p. 690).
*Essendo stato l'atto rogato a Valiana, si potrebbe trattare di *d. Crispolitus* dei signori di Colcello, nel Chiugi, e non dell'altro omonimo Crispolito, dei signori di Colombella (ved. scheda, 36.).

28.5 - 1242. I figli di Ugolino *Magioli* sono tra i confinanti di un terreno *in plano et in pertinentiis de Rancis* (VALDIPONTE 596).

28.6 - 1250. *Dominus magister* Andrea *Ugolini Fomasi* [*Magioli*] è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 499).

28.7 - 1250. Pero *Ugolini Masi* [*Magioli*] è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 498).

28.8 - 1252. *D. Crispolitus Magioli*, o *Ugolini Magioli*,* è tra i testimoni di vari atti di locazione di terre arative nel Chiugi (CDP, pp. 561-63, 574).
*Dovrebbe trattarsi non del figlio ma del nipote di Ugolino *Magioli*, tant'è vero che, successivamente, il patronimico di Crispolito, quando viene menzionato, è sempre "*Andree*".

28.9 - 1254. Tra i testimoni di una concessione di cittadinanza, Pero *d. Ugolini Magioli* (CDP, p. 621).

28.10 - 1259. D. Andrea *Ugolini* [*Magioli*?] e d. Crespolito *Magioli* sono tra i confinanti di un terreno *in pertinentiis Montis Sporelli in Sanguineto* (S. GIULIANA, p. 352).

28.11 - 1260. D. Andrea *Ugolini Masoli* è *sapiens* e ambasciatore del comune di Perugia (ANSIDEI, pp. 119, 136, 151).

28.12 - 1260. D. Crespolito *Masoli* è tra i magnati del contado di P. S. Susanna (RIFORMANZE 4, c. 162r).

28.13 - 1260 [?]. D. Crispolito *Andree Masoli, pro villa Colcelli*, promette di far in modo che non venga esportato *bladum* (RIFORMANZE 4, c. 174v).

28.14 - 1261. *Frater Iacobus Massoli** *comandator hospitalis domus Plani de Carpino* è condannato, insieme a un altro *frater*, a 2000 libre per aver accecato Bastiano *de Averna*, che ne è morto, aver crocifisso, come pare, sua moglie Divizia e aver tentato di impiccare tale Bonalbergo, che si è salvato pagando 25 libre (BANDITI, n. 710).
*Il patronimico fa pensare ad una appartenenza di costui alla famiglia tuttavia, anche ammettendo ciò, mancano elementi per inserirlo nell'albero genealogico; potrebbe comunque essere un fratello o un cugino di Crispolito di Andrea.

28.15 - 1261. D. Andrea *Ugolini Magioli* è tra i testimoni ad alcuni atti riguardanti il saldo di un debito del comune di Perugia nei confronti di due mercanti romani (DIPLOMATICO IV 8 64, 65, 66, 67, 68. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 455, 460, 465, 468, 472).

28.16 - 1262. D. Crespolito *de Colcello* e Francesco e Orlanduccio *d. Crispoliti* sono condannati ciascuno a 500 l. ed alla *destructio bonorum*, per aver assalito i *custodes grascie* del comune e i

bailitores che erano con loro e che avevano catturato alcuni uomini che tentavano di esportare grascia; un *bailitor* era stato ucciso ed un altro ferito da loro. Tutti e tre i condannati vengono *rebanniti* (BANDITI, n. 834).

28.17 - 1262. Ventura di Enrico, *habitator ville Laviani*, Ranuccio di d. Ranaldo di Montepulciano *qui habet podere in villa Puzoli*, *Grettus de villa S. Martini de Clusio* e Nercolo *bailitor* vengono condannati a 100 libre ciascuno *quod falsum testimonium reddiderunt super facto domini Crispoliti et filiorum suorum*. Nei registri giudiziari del podestà vengono riportate diverse citazioni a carico di costoro, rivolte agli accusati da loro spalleggiati (BANDITI, n. 851. PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 168r, 168v-169r, 169v, 173v).

28.18 - 1262. Tra i fideiussori di d. Crespolito e di suo figlio Orlandino nel procedimento penale di cui sopra, d. Ermanno di Suppolino, d. Senso *Glutti, Tauricerius* [?] *d. Peronis**, d. Paolo *Acerbi*, d. Elemosina di d. Gualfredo, d. Talascio, d. Giovanni *d. Iacobi* e d. Gilio di d. Simone. Tra i testimoni che depongono sulle circostanze dell'omicidio, Giorro di Piero, *scutifer* di d. Crespolito (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 275v e 432r-437r).
*Cugino di Crispolito? Ved. anche 1286, 28.45.

28.19 - 1266. D. Andrea *Ugolini Maxoli* ottiene licenza di portare armi difensive; garantisce per lui d. Oddo *de Oddis* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 273r).

28.20 - 1266. D. Andrea *Ugolini Maioli* è tra i *sapientes* nominati dal podestà e dal capitano perugini che deliberano l'opportunità di una permuta di terre tra il comune di Perugia e il monastero di S. Giuliana (S. GIULIANA, p. 249).

28.21 - 1267. Una aggressione ai danni di d. *Iacobus, sotius* del capitano del popolo, e dei *custodes grassie* perugini, commessa da dipendenti dei marchesi di Valiana, è avvenuta *in pertinentiis Colcelli in prato d. Crispoliti* (SBANDITI 2, c. 238v).

28.22 - 1267. Andrea *d. Ugolini Magioli* è uno dei due sindaci del comune di Perugia chiamati a sentenziare in appello, insieme a un giudice, su vari ricorsi presentati contro il detto comune per condanne pecuniarie ritenute ingiuste (DIPLOMATICO, IV 9 89, 90, 91, 911/2, 94, 95, 96, 97; IV 10 98, 99, 100, 101).

28.23 - 1267. D. Andrea *Ugolini Maxoli* è tra i testimoni ad una seduta del Consiglio speciale e generale perugino (RIFORMANZE 6, c. 190v).

28.24 - 1268. D. Andrea *Peroni Magioli** è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 297r).
*E' probabile che ci si trovi in presenza di un *lapsus* per il quale, invece di "*Ugolini Magioli*", il notaio ha scritto "*Peroni Magioli*", forse facendo confusione tra il padre e il fratello di Andrea, Pero appunto.

28.25 - 1269. D. Andrea *Ugolini Maioli* fa parte di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

28.26 - 1270. D. Andrea *Ugolini Magioli*, insieme a Conte di d. Rainerio, è fideiussore di due persone che hanno accoltellato in piazza Francesco di d. Sinibaldo (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 151r).

28.27 - 1271. D. Crispolito *Maioli*, suo figlio Orlando ed altre due persone sono condannati a 10 l. ciascuno per non aver obbedito all'ordine del giudice di non uscire dal palazzo del podestà prima di aver pagato ciò che dovevano a d. Bonconte di Ormanno (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 67r).

28.28 - 1272. D. Crespolito *Moczoli* è condannato a 10 l. per non aver ottemperato ad una citazione riguardo un debito di 30 l. (SBANDITI 2, c. 50v).

28.29 - 1273. Alcuni possessori del Chiugi, tra cui Francesco e Orlandino figli di d. Crispolito *de Colcello*, per due bevulcarie, sono condannati a 200 l. ciascuno per non essersi presentati al sindaco del comune di Perugia incaricato di acquistare le loro terre (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 4, cc. 37v-38r).

28.30 - 1276. *D. Crespolus cum filiis* è tra i magnati del contado di P. S. Susanna (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).

28.31 - 1276. Tra i confinanti di un terreno *in loco qui dicitur Corcianum in pertinentiis Valiane*, Orlando *d. Crispoliti* (DIPLOMATICO IV 12 178).

28.32 - 1277. D. Andrea *Ugolini Maxii* [*Massoli*?], della parr. di S. Martino [?], è fideiussore di *Bernaçonus Gerardini*, che promette di eseguire gli ordini del podestà, in particolare per ciò che riguarda il divieto di ospitare banditi del comune (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 27r).

28.33 - 1277. Rainuccio *Gialfredi, canevarius comuni Perusii*, riferisce al giudice del podestà di un furto avvenuto *in caneva comunis in qua stat ad vendendum vinum pro comuni in domo d. Andree Ugolini Masii* [*Massoli*?]…*in P. S. Susanne parrochia S. Antholini* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 5, c. 43v).

28.34 - 1277. D. Crispolito *d. Andree* è tra coloro che sono stati multati *quia non iverunt ad faciendam promissionem pro auxilio expensarum aque ductus* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 76r).

28.35 - 1277. Tra i confinanti di tre terreni nelle pertinenze di Valiano, uno *in pertinentiis Cozani*, uno *in loco qui dicitur Fonte Maglio* e un altro *in loco qui dicitur Butagle*, i figli di d. Crispolito; tra i confinanti di un terreno nelle dette pertinenze *in loco qui dicitur Gorgonie*, Orlando *d. Crispoliti* (DIPLOMATICO IV 13 205).

28.36 - 1279. Procedimento di ufficio avviato dal capitano contro alcuni cortonesi accusati di aver aggredito a mano armata Orlando *d. Crispoliti* e Binolo di Guidarello di Castelnuovo mentre transitavano per la strada da *villa Spedalichi* a *villa S. Martini de Vena* (CAPITANO 1279-80 [5a], reg. 3, cc. 306r-308r).

28.37 - 1281. Orlandino *d. Crispoliti* è sindaco degli uomini delle ville di Colcello e Petrognano, con il mandato di versare al massaro del comune di Perugia 3 libre e 6 soldi come imposta per il pagamento dello stipendio del capitano del popolo (MASSARI 14bis, c. 51v).

28.38 - 1284. Controlo *Boniohannis* di Perugia rilascia quietanza a Orlando *d. Crispoliti*, stipulante anche per Puccio dell'*olim* Francesco *de Colcello*, per tutto ciò che poteva pretendere *occasione venditionis, concessionis adsotiationis. ..in sotietate et lucrum...que vel quos d. Iacobus olim d. Magistri et ipse Encontrus fecerunt Orlando et Puccio prelibatis de duobus montonibus de decem montonibus, videlicet cuilibet eorum I montonem, de emptione et coptimo et ratione quem et quod ipse d. Iacobus et Encontro emerunt a Vecclolo Barcilionis, camerario parrochianorm emptorum*

Clusii comunis Perusii, de fructibus et proventibus quod ipsi camerarius et parrochiani habere debebant pro comuni Perusii...ab omnibus qui laborabant in curiis villarum Puzoli, Castelli Alghisii, Petrignani, Colcelli, Plebis S. Martini et Laviani al prezzo di 1400 corbe di frumento; l'atto è stipulato ad Assisi *in Burgo S. Francisci* (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 46).

28.39 - 1284. Puccio *Francischi d. Crispoliti* depone in un processo per aggressione a carico di Nucolo e Guiduccio marchesi di Valiana; l'aggressione è avvenuta a Colcello, nel Chiugi (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, c. 6r).

28.40 - 1284. Orlando *d. Crispoliti* depone come testimone in un procedimento giudiziario per aggressione (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, cc. 190v-191r).

28.41 - 1285. Orlando *d. Crespoliti* e i figli e nipoti di Francesco *d. Crespoliti* (P. S. S., parr. di S. Antonino) sono allibrati per 500 l. ciascuno (LIBRA 1285, p. 160).

28.42 - 1285. Controlo *Boniohannis* di Perugia, essendo rimasto debitore di *Vecclolus Barcilionis* per l'acquisto dei frutti del Chiugi, gli cede i suoi diritti avverso Orlando e Puccio (ved sopra 1284, 28.38, atto rogato sempre ad Assisi) (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 52).

28.43 - 1286. *Iacobus* di Ugolino camerlengo della cessata società dei frutti del Chiugi perugino (ved sopra, 28.38), adesso camerlengo e procuratore della società della pastura del Chiugi, rinuncia a chiedere le 25 corbe di grano dovute da Puccio *d. Francisci*, riservando a sè ed ai soci i diritti sulle 25 corbe dovute da Orlando *d. Crispoliti* (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 56)

28.44 - 1286. Rolando *olim d. Crespoliti* fa quietanza per 95 l. (CENSI 2, c. 161r).

28.45 - 1286. Orlando *d. Crispoliti* è procuratore degli eredi di Tauruccio *d. Peronis** nel riscuotere somme dovute loro dal comune di Perugia. Lo stesso Orlando deve avere dal detto comune 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*.
Puccio *Francisci*, della parr. di S. Antonino di P. S. Susanna, deve avere dal comune di Perugia: 8 libre e 10 spldo per 11 giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi; 40 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni* (MASSARI, 23 c, cc. 8r, 8v, 35v)
*Costoro potrebbero essere discendenti di quel Pero (Perone) che risulta essere zio di Crispolito di d. Andrea: ciò spiegherebbe il perchè dei loro rapporti economici con Orlando e successivamente con Puccio (ved. *infra*, 28.47).

28.46 - 1287. Puccio di Francesco *d. Crispoliti de Colcello*, comitato perugino, dichiara indenni alcuni abitanti di Castiglione Aretino che avevano garantito per lui in occasione di un debito contratto con un altro castiglionese (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 57)

28.47 - 1287. Puccio *Francisci*, con il consenso di Orlando *d. Crispoliti*, il quale lo ha concesso anche a nome degli eredi di Tauruccio *d. Peronis*, dichiara a Michelangelo *Donadei* di essere stato soddisfatto dei propri crediti (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 56).
.
28.48 - 1288. Controlo *Boniohannis* rilascia quietanza ad Orlando *d. Crispoliti* e a Puccio *Francisci* di quanto a lui dovuto per i frutti del Chiugi (ved. sopra, 20.38) essendo stato saldato in denaro, frumento ed altre cose (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 60).

28.49 - 1288. Petruccio *Bartoli*, della parr. di S. Antonio di P. Sole, accusa Petruccio *d. Andree Magioli**, della parr. di S. *Antolinus* di P. S. Susanna, di averlo aggredito e percosso con pugni e

schiaffi, e Rinalduccio *d. Benvenuti*, P. S. Susanna, di averlo spalleggiato trattenendolo per permettere a Petruccio di picchiarlo; i fatti sono avvenuti *in strata regali per qua itur ad ecclesiam S. Francisci fratrum Minorum in loco cui dicitur Calçum que strata est in P. S. Susanna*. A fianco dell'atto di accusa di Petruccio è annotato "*condempnatus*", come risulta dalla sentenza pronunciata il 17 marzo, mentre a fianco di quello di Rinalduccio "*absolutus*"; (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, cc. 1v-3r; reg. 5, c. 19rv).
* Fratello di Crispolito di Andrea *Magioli*? O forse da identificarsi con Puccio di Francesco?

28.50 - 1289. *Iohannelus Hondedei* fa quietanza a Domenico di Pietro, stipulante per Puccio *Francisci* e per *d. Iacobus* di d. Ranuccio, per 62 fiorini d'oro *quam refutationem ei fecit pro XXXII florenis aureis et X solidis quos confessus fuit habuisse et recepisse in tabula Restori campsori* (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 63).

28.51 - 1289. Puccio *filius q.d. Franceschi d. Crispolti* e Orlandino *d. Crispoliti*, titolari del *pedalium de villa Colcelli...in Clusio perusino*, con due atti distinti, promettono al notaio del capitano di non esigere il pedaggio dai perugini e di rispettare sotto questo aspetto lo statuto (OBBLIGAZIONI 6, c. 38v).

28.52 - 1289. Ondedeo *Gerardi*, sindaco e procuratore del monastero di S. Maria *de Virginibus* accusa Orlando *d. Crispoliti* di non essersi presentato a palazzo *occasione cuiusdam conservationis indempnitatis quam fecit dictus Orlandus Rainutio Peronis apud Rainaldutius Guidutii in CC libris denariorum, cui Ranaldutio dictum monasterium successit mediantibus sororibus Iacoba et Iohannella filiabus dicti Raynutii* (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, c. 38r).

28.53 - 1291. Orlando *d. Crispoliti* e Puccio di Francesco *d. Crispolti* risultano in più occasioni tra i testimoni di una *inquisitio* condotta dal capitano del popolo di Perugia contro Glutolo e Tancredo *filii olim Sensi Glutti* per aver usurpato terre del Chiugi facenti parte delle comunanze perugine (MISCELLANEA 12 cc. 10r, 14r, 19v, in Liber terminationum... pp. 674, 680-681)

28.54 - 1291. *Iacobus* del q.Ugolino, per sè e per i soci parrocchiani del Chiugi, rilascia quietanza a Puccio *Francisci* ed a Orlando *d. Crispoliti* per le 80 corbe di grano dovute per il cottimo del grano di Colcello (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 63).

28.55 - 1291. Gigliolo *Avultronis* [?] dichiara di aver ricevuto 50 libre da Orlando *d. Crispoliti* con la garanzia di Puccio *Francisci*; atto rogato *ante domos Orlandi d. Crispoliti* (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 64).

28.56 - 1292. Bencivenne di Sappolo sindaco del comune di Perugia rinuncia a richiedere a Puccio *Francisci de Colcello* 33 libre di denari cortonesi, censo di una bevulcaria di terra nel Chiugi, avendo Puccio saldato il suo debito al massaro del comune (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 41).

28.57 - 1292. *Vecclolus Barcilionis* di Porta Sole riceve da Puccio *Francisci*, da Orlando *d. Crispoliti* e da altri due abitanti di Colcello nel Chiugi 70 libre di denari (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 75).

28.58 - 1293. Puccio di Francesco *d. Crispoliti de Colcello* riceve da d. Guido *de Corgna* 25 libre di denari cortonesi (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 75).

28.59 - 1293. Atto di pubblicazione di una sentenza del podestà di Perugia in forza della quale, su richiesta di Cresci di Giovanni, viene imposto a Puccio *Francisci* ed a Lucia, vedova di Orlando *d.*

Crispoliti, di pagare nel termine di otto giorni una somma non specificata in fiorini, altrimenti saranno banditi dalla città (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 44).

28.60 - 1294. Pagno di Guido di Biagio e Puccio di Francesco *de Colcello* ricevono 14 libre di denari cortonesi da Puccio *Abiosi* da Montepulciano (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 78).

28.61 - 1294. Puccio di Francesco *de Colcello* nel Chiugi perugino e d. *Iacobus* di d. Ranuccio *iudex* di Perugia P. S. S., parr. di S. Giovanni Rotondo, promettono di restituire a Consiglio di Dattilo e soci 30 libre ricevute in mutuo (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 79).

28.62 - 1294. Puccio di Francesco *de Colcello*, insieme ad altre due persone, riceve in mutuo quattro fiorini d'oro da Ventura detto Caleffo (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 78).

28.63 - 1295. Manuello d'Abramo ebreo, anche a nome dei suoi soci, riceve da d. *Iacobus* del q.d. Ranuccio e da Puccio di Francesco *de Colcello* 30 libre di den. cortonesi che dovevano essere restituiti a Consiglio di Dattilo (ved. sopra, 28.61), *factor* di Manuello e soci (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 81).

28.64 - 1298. Puccio del q.Francesco *de Colcello* dà a cottimo per tre anni ad alcuni uomini di Petrignano un *tenimentum* di terra lavorativa, sito nel Chiugi tra le ville di Petrignano e Colcello. I concessionari pagheranno annualmente al comune di Perugia, ovvero ai parrocchiani del Chiugi, la parte spettante al comune stesso, mentre Puccio riceverà la sesta parte dell'intero frutto della terra più 24 staia perugine di frumento per la festa di S. Maria di agosto, eccetto gli anni in cui le terre saranno tenute a maggese (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 87).

28.65 - 1299. Viene intimato per ordine del podestà di Perugia a Puccio di Francesco *de Colcello* e ad altre due persone di soddisfare ciascuno nel termine di otto giorni il debito di 10 libre verso Ventura detto Caleffo, sotto pena di bando dalla città e distretto di Perugia (Cortona pergamene, *Fondo Domenicani* III, n. 91).

28.66 - Nel Libro Rosso del 1333 vi sono Francesco *Putii d. Crespoliti de Colcello* e Conte *Putii de Colcello* (FABRETTI, p. 118).

29.

Domini di Coldalbero - I

Perugia

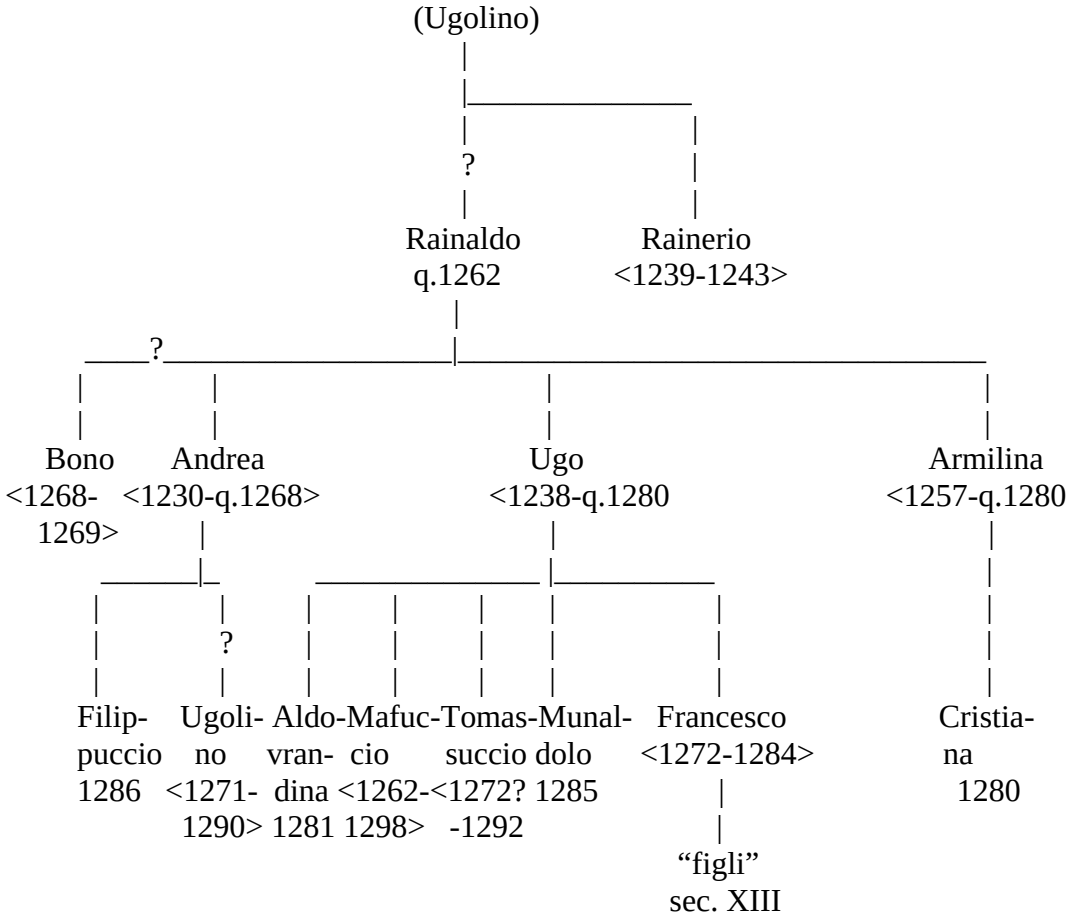

- È possibile che questo gruppo familiare sia un ramo di quello dei signori di Ramazzano, ammettendo che Rainaldo, il capostipite conosciuto, si identifichi con Rainaldo *filius olim Ugonis*, attivo nel 1240 tra i detti signori (ved. *infra*, 87.48).
- Si ricordi che nel 1097 il castello di Coldalbero viene donato al monastero di S. Maria di Valdiponte dalla vedova di un tale Guido, insieme al castello di Ramazzano ed alle relative *curtes*, mentre il *castrum* di Colombella era stato già ceduto in precedenza alla canonica di S. Lorenzo di Perugia (ved. scheda *domini* di Ramazzano I, 87.).

29.1 - 1230. Andrea *Ranaldi da Coldearbore* è tra i testimoni della concessione enfiteutica effettuata dall'abbate di Valdiponte del castello di Coldalbero a favore di Albertino di Coccorano e di altri (VALDIPONTE 410)

29.2 - 1238. Tra i confinanti di un terreno *in curia Coldarboris in plano Foscarini*, Domenico di Gislerio *pro Andrea et Ugone Rainaldi* (VALDIPONTE 531).

29.3 - 1239. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, d. Rainerio *Hugolini de Coldarbore* e i suoi nipoti* (VALDIPONTE 537).
*Dovrebbe trattarsi di uno zio senza figli di Andrea e Ugo di Coldalbero; zio e nipoti dovettero mantenere in comune le proprietà familiari almeno per un certo tempo dopo la morte del padre e fratello (ved. *infra*, 29.8, 1243, 29.9).

29.4 - 1240. Tra i confinanti di un terreno a Coldalbero, d. Andrea e d. Ugo *Rainaldi* (VALDIPONTE 556).

29.5 - 1241. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Colcello, Uguccione *Rainaldi* (VALDIPONTE 564).

29.6 - 1241. Andrea *Rainaldi*, nell'ambito di un lodo arbitrale emesso da Pellegrinotto di Pellegrino per dirimere una vertenza tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte ed una famiglia di possessori di Montelabbate (ved. scheda *Pellegrini*, 81.27), si pone come garante del fatto che la controparte laica accetti le decisioni dell'arbitro eletto di comune accordo (VALDIPONTE 586).

29.7 - 1242. Andrea *Rainaldi* è tra i testimoni ad una concessione enfiteutica stipulata tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e la famiglia di possessori di cui all'atto precedente (VALDIPONTE 588).

29.8 - 1242. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, i nipoti di d. Rainerio *de Coldarbore* (VALDIPONTE 593).

29.9 - 1243. Andrea *Rainaldi de Colla Arbore*, promettendo di procurare i consenso di suo fratello Ugo e di suo zio d. Rainerio, vende a Martino [...] un pezzo di terra nel comitato perugino, pertinenze di Montelabbate, per 14 libre di denari lucchesi; tra i testimoni compare un altro Andrea *Rainaldi** (VALDIPONTE 605).
*Di chi si tratta?

29.10 - 1249. Andrea *Rainaldi* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Colombella *in loco qui dicitur Rancioncle**, venduto a Martinello di Bernardo *Alfatie* (VALDIPONTE 637).
*Si tratta certamente dell'appezzamento ceduto nel 1252, ved. *infra*, 29.13.

29.11 - 1250. Tra i confinanti di un terreno a Colombella, d. Andrea *Ranaldi*; l'atto in cui è contenuta questa notizia è rogato *in castro Columelle, ante domum d. Andree Ranaldi*; Andrea compare anche tra i testimoni (VALDIPONTE 648).

29.12 - 1252. D. Uguccione *Rainaldi* è tra i testimoni di una permuta stipulata tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e alcuni esponenti della famiglia dei *domini* di S. Cristina (ved. scheda, 42.27) (VALDIPONTE 655).

29.13 - 1252. D. Andrea *Ranaldi* vende a Martinello di Bernardo *Alfatie* due terreni a Colombella, al prezzo di 8 l.; l'atto è rogato *in villa Columelle ante domum d. Andree Rainaldi* (VALDIPONTE 657).

29.14 - 1252. D. Uguccione *Rainaldi* è tra i testimoni di un atto di refutazione riguardante possessi di S. Maria di Valdiponte nella curia di Preggio e nella villa di Reschio (VALDIPONTE 666).

29.15 - 1254. D. Uguccione *Rainaldi* tra i testimoni ad un contratto di livello stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 673).

29.16 - 1256. Un atto di cessione è stipulato *in podio Columelle, ante domum d. Andree Ranaldi*; costui compare anche tra i testimoni (VALDIPONTE 693).

29.17 - 1257. Tra i confinanti di due terreni a Fibino, *donna*/*domina* Armelina (VALDIPONTE 718).

29.18 - 1257. Tra i confinanti di alcuni terreni a Coldalbero, d. Ugo *Rainaldi* e d. Ugo *de Coldarbore*, che risultano essere la stessa persona (VALDIPONTE 723, 727).

29.19 - 1259. D. Ugo *Rainaldi de Coldarbore* è tra i testimoni all'atto in cui, nella chiesa del monastero di S. Maria di Valdiponte, i sindaci dei comuni di Perugia e di Gubbio compromettono nella persona di Tiberio di Rainaldo *de Valcellis*, accettandolo come arbitro (DIPLOMATICO VII 11 7. BARTOLI LANGELI 1969, p. 373).

29.20 - 1260. Spinello, *qui moratur in domo d. Ugonis de Colle Arboris*, è assolto insieme ad altre due persone dall'accusa di violenza carnale (RIFORMANZE 4, c. 178r).

29.21 - 1260. D. Ugo *de Colledarbore* è tra i magnati del contado di P. Sole (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).

29.22 - 1260. D. *Ugucio de Colle Arboris* è testimone ad un atto del comune di Perugia (ANSIDEI, p. 334).

29.23 - 1260. D. Ugo *de Colle Arbore* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Ramazzano (CATASTI 1, c. 68v)

29.24 - 1261. D. Ugo *Ranaldi de Coldarbore* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) assegna proprietà per un estimo di 1655 l., situate in gran parte nel territorio di Coldalbero; tra i confinanti, una sola volta, d. Andrea *Ranaldi*, certamente il fratello; si citano anche la moglie e la figlia di Ugo, senza però nominarle. Da questa assegna catastale risulta, tra l'altro che Ugo di Coldalbero, insieme a Branca *Favaronis* ha acquistato delle terre dai conti di Coccorano (CATASTI 1, cc. 135r-139r).

29.25 - 1261. Tra i confinanti di terreni nella curia di Coldalbero, d. Ugo *Rainaldi* (VALDIPONTE 766)

29.26 - 1262. *Maffucius d. Uguizonis* accusa cinque persone di aver lavorato contro la sua volontà un terreno nel comitato di Perugia, *ultra Tyberim in loco qui dicitur Vadum* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 92v).

29.27 - 1262. D. Ugo *olim Ranaldi* è tra i testimoni di un atto di compravendita (VALDIPONTE 774).

29.28 - 1265. D. Ugo *de Colle Arbore* è condannato a 10 l. per non aver risposto ad una citazione riguardo un debito di 10 l. (SBANDITI 2, c. 70r).

29.29 - 1267. Tra i personaggi dei cui nomi si era avvalso il notaio *Bonus Iohannes* di Ventura nella sua truffa contro il comune, d. Andrea *d. Raynaldi* e d. Ugo *d. Rainaldi de Coldarbore*. In ambedue

i casi, gli atti falsificati riguardavano pretesi rimborsi per aver partecipato ad una spedizione contro Gubbio nel 1264 (CAPITANO 1258-67 [2], cc. 38r e 39r).

29.30 - 1267. Ugo *de Colle Arboris* viene citato per un debito di 30 libre, a petizione di Bucarello *Fomasii*, creditore (SBANDITI 2, c. 238V).

29.31 - 1268. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, d. Ugo *Ranaldi de Colle Arboris* (VALDIPONTE 834).

29.32 - 1268. D. Bono *Ranaldi de Columella** vende a Martino di Berardo dello stesso luogo un terreno nelle pertinenze di Colombella *in Colle S. Cristofori* (VALDIPONTE 836).
* Si tratta di un altro fratello di Ugo? Il "predicato territoriale" *de Columella* tenderebbe ad escluderlo, tuttavia si è visto che Andrea, fratello di Ugo, aveva casa proprio a Colombella.

29.33 - 1268. Tra i confinanti di 2 terreni *in pertinentiis Colomelle vecle* e *in loco S. Iohannis*, gli eredi di d. Andrea *Ranaldi* (CENSI 1, c. 15v).

29.34 - 1269. Tra i confinanti di vari terreni nella curia e pertinenze di Coldalbero, d. Ugo *Ranaldi* (VALDIPONTE 848).

29.35 - 1269. D. Bono *Ranaldi* fa quietanza a Martino di Bernardo di Colombella per 22 l. dovute in base ad un atto di Turpino notaio* (VALDIPONTE 849).
*Si fa certo riferimento all'atto di compravendita del 1268, ved. sopra, 29.32.

29.36 - 1270. Tra i confinanti di vari terreni nella curia di Coldalbero, d. Ugo [*Rainaldi*] (VALDIPONTE 854).

29.37 - 1271. Tra i confinanti di una casa a Colombella, Ugolino *d. Andree** (VALDIPONTE 864).
*È figlio di d. Andrea *Ranaldi* o di d. Andrea *Crispoliti* di Colombella (ved. *domini* di Colombella, 36.)?

29.38 - 1271. Tra i confinanti di nove terreni nelle pertinenze di Coldalbero, d. Ugo *de Colle Arboris* (VALDIPONTE 868).

29.39 - 1272. D. Ugo *Ranaldi*, Masuccio* e Francesco *d. Ugonis* sono testimoni ad una serie di atti di quietanza per pensiones pagate a S. Maria di Valdiponte; gli atti risultano rogati *in curia Collis Arboris in Genga* (VALDIPONTE 872).
*Da non confondersi con Mafuccio *d. Ugonis*, trattandosi di due soggetti distinti (ved. *infra*, 29.50)

29.40 - 1272. Metà di un terreno a Colombella è proprietà di Ugolino *d. Andree*; l'altra metà, posseduta in comune, è venduta da d. Uguccione di Bonconte di Ramazzano a Martino di Bernardo di Colombella per 30 soldi (VALDIPONTE 876).

29.41 - 1273. Ugolino *d. Andree* vende a Martino di Bernardo la frazione rimasta del terreno di cui al doc. precedente (VALDIPONTE 883).

29.42 - 1276. Il figlio di Ugo *de Colledarbore* [Mafuccio?] è tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e contro Trevi (MISCELLANEA 1, c. 68r).

29.43 - 1277. Mafuccio *d. Ugonis* è tra i testimoni a due contratti di enfiteusi stipulato dall'abbazia di Valdiponte (VALDIPONTE 933, 934).

29.44 - 1280. D. *Buzonus* del q. d. Guido *Salinguerre* da Gubbio, anche a nome della moglie donna Cristiana *filia olim domine Harmiline*, fa quietanza all'abbate di S. Maria di Valdiponte dell'eredità della suocera e dell'*olim* d. Uguccione *d. Rainaldi* (VALDIPONTE 951).

29.45 - 1281. Trasmondo di d. Rainerio di Carpiano e Suppolino di d. Rainerio di Fibino fanno quietanza all'abbate di S. Maria di Valdiponte riguardo alla fideiussione da loro presentata a *Galiolus* di Andrea per la dote di 70 l. di Aldevrandina *filia olim domini Uguitionis*, nipote altresì di donna Armilina *d. Ranaldi* (VALDIPONTE 954).

29.46 - 1282. Mafuccio *d. Ugonis*, in qualità di sindaco delle ville di Coldalbero e Colle S. Silvestro, versa nelle casse del comune di Perugia, in due diverse occasioni, 5 libre e 8 soldi *pro XXXVI focularibus* (CAMERLENGHI 1, c. 302v. CAMERLENGHI 6, c. 2v).

29.47 - 1283. Tra i confinanti di un terreno a Colombella, Ugolinello *d. Andree* (VALDIPONTE, 977).

29.48 - 1283. I figli di d. Ugo *de Cole Arboris* sono condannati a 25 libre, essendo tra coloro che *non fuerunt reperti in exercitu…facto apud Fulginatum cum eorum equis et armis de mensibus maii et iunii proximorum preteritorum et qui non reperiuntur assignasse equos eis impositis pro comuni Perusii…qui ibidem esse deberunt…et…non steterunt a principio usque ad finem* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 187v).

29.49 - 1284. Ceccolo *d. Ugonis* accusa Bartuccio *Butori* di Colle S. Silvestro di essere entrato abusivamente in un suo terreno, asportando uva; l'accusato è condannato a 40 soldi (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 207r).

29.50 - 1285. Mafuccio, Tomassuccio e Munaldolo *d. Ugonis de Colle Arboris* (P. S., S. Severo *de Monte*) sono allibrati per 1500 L. (LIBRA 1285, p. 216).

29.51 - 1286. Tra i confinanti di un terreno a Coldalbero, Filippuccio *d. Andree* (VALDIPONTE 999).

29.52 - 1286. Mafuccio *d. Ugonis*, anche a nome dei suoi fratelli, deve avere dal comune di Perugia:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*,
13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
33 libre *pro suplemento pretii unius equi qui fuit venditus pro comuni minus quam fuerit extimatus* (MASSARI 23 d, c. 28r).

29.53 - 1287. I *filii d. Ugonis* sono condomini, insieme al monastero di S. Maria di Valdiponte ed a un altro proprietario, di un terreno nella curia di Coldalbero (VALDIPONTE 1001).

29.54 - 12[89]. Tra i confinanti di due terreni a Coldalbero, Mafuccio *d. Ugonis* e *Tomascius d. Ugonis* (VALDIPONTE 1036).

29.55 - 1290. Ugolino *domini Andree de Columella* vende a Martino di Bernardo e ad altri un terreno a Colombella, per 22 l. (VALDIPONTE 1039).

29.56 - 1290, 1292, 1297, 1298. Tra i confinanti di vari terreni a Coldalbero, Mafuccio *d. Ugonis*, il quale compare anche tra i testimoni di contratti enfiteutici stipulati dall'abbazia di Valdiponte (VALDIPONTE 1043, 1058, 1064, 1100, 1105, 1108).

29.57 - 1292. Tra i confinanti di un terreno *in plano S. Iustini, Thomassutius d. Ugonis* (VALDIPONTE 1064).

29.58 - S. D. [ma 1260-61]. Mafuccio *d. Ugonis* deve avere 100 libre da d. Andrea *Guidutii* [Nigri?]. D. Ugo *de Colle Arboris* deve 18 l. a Fomagio *Alferonis* e 60 l. D. Andrea di Ranaldo [?], insieme ad altri deve 400 l. a d. Bucaro di d. Bonconte; lo stesso d. Andrea, insieme a Branca di Favarone*, deve ad Andrea di d. Egidio *Calfi* 27 l. (CATASTI 1, cc. 37v, 38v, 228r, 230v).
*Costui ha acquistato insieme ad Ugo di Coldalbero delle terre dai conti di Coccorano (ved. sopra, 29.24).

29.59 - Sec. XIII. Mafuccio *d. Uguiccionis* è tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates* (MISCELLANEA 16, c. 8r).
*Sulla probabile attribuzione della lista di questi *homines* al secolo XIV, si veda la scheda *Glutti*, 52.121.

29.60 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari terreni in Coldarbore, Mafuccio *d. Ugonis* e, in un caso, *filii d. Ugonis** (VALDIPONTE 1118).
*Si tratta di un elenco di possessi, di cui però quello che presenta tale confinazione risulta cassato; vi è anche un *dictus d. Ugo* tra i confinanti di un casalino *in podio Coldarboris*, ma non se ne trova altra menzione, nè prima nè dopo.

29.61 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari terreni nelle pertinenze di Colombella, d. Andrea *Ranaldi* (VALDIPONTE 1123)

29.62 - Sec. XIII. Tra i confinanti di molti terreni a Fibino, donna Armelina, anche *pro monasterio* (di S. Maria di Valdiponte) (VALDIPONTE 1135).

29.63 - Sec. XIII. Donna *Hermelina* possiede nel *castrum* di Fibino: la terza parte di una torre *que est in summitate dicti castri*; sei case di cui una *que vocatur cellarium*, tra i cui confinanti compare anche d. Ugo di Rainaldo, insieme a *d. Rialis*, e un'altra *in suburgio...castri*; in più, sei casalini (VALDIPONTE 1137).

29.64 - Sec. XIII. *Iste sunt res olim Iannis Mercedantis et Martini Burge, posite in curia Collis Arboris, quas possidet dominus Ugo*; segue la descrizione di due terreni, e più avanti di un altro *in loco de Macinaia*; vi è poi un altro terreno *in loco Rivi de Gurgis*, già di Francesco *d. Ugonis* e ora di *d. Aldrovandinus*, mentre un altro terreno, già di d. Berardino è posseduto dai figli di *Franciscolus d. Ugonis.* D. Ugo compare anche tra i confinanti di altri terreni (VALDIPONTE 1146).

29.65 - Nel Libro Rosso del 1333 è citato *Maffutius d. Uguitionis de Colle Arboris* (FABRETTI, p. 111).

30.

Domini di Coldalbero - II

Perugia

(Ugolino)
|
|
Suppolino
ante 1230

30.1 - 1230. Nella *refirmatio* dell'enfiteusi del castello e curia di Coldalbero da parte di S. Maria di Valdiponte, a proposito della metà assegnata ad Alberto ed Ugolino di Ugolino di Coccorano, si dice che essi la possiederanno *sicut Suppolinus Ugolini et...? Bernardi habuerunt*. Evidentemente Suppolino era stato concessionario dell'enfiteusi prima di Alberto e di Ugolino: forse questi tre personaggi appartengono alla stessa famiglia, trattandosi di una *refirmatio*? (VALDIPONTE 410).

31.

Domini di Coldalbero - III

Perugia

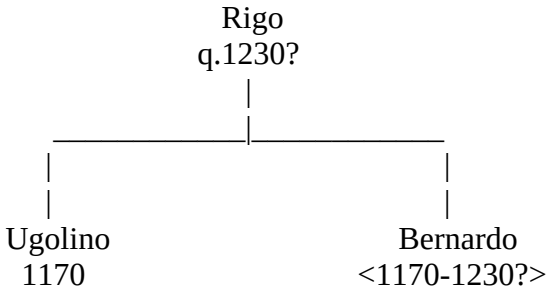

31.1 - 1170. Ugolino *de Rigo*, anche a nome del fratello Bernardo, refuta a S. Maria diValdiponte, per 20 soldi, *omnia usaria et servitia que adquirebamus aliquo modo iuste vel iniuste in Petio de Bandolo vel in suis heredibus* (DE DONATO I, n. 100).

31.2 - 1230. Tra i condomini che ricevono dallo stesso monastero la conferma in enfiteusi del castello e della curia di Coldalbero, Bernardo *q.Rigi** (VALDIPONTE 410).
*Quasi certamente si tratta del fratello di Ugolino di Rigo, in giovanissima età nel 1170, tant'è vero che lo stesso Ugolino stipula anche a suo nome non essendo Bernardino *sui iuris* in quanto minorenne.

32.

Domini di Coldibegno

Gubbio-Cagli

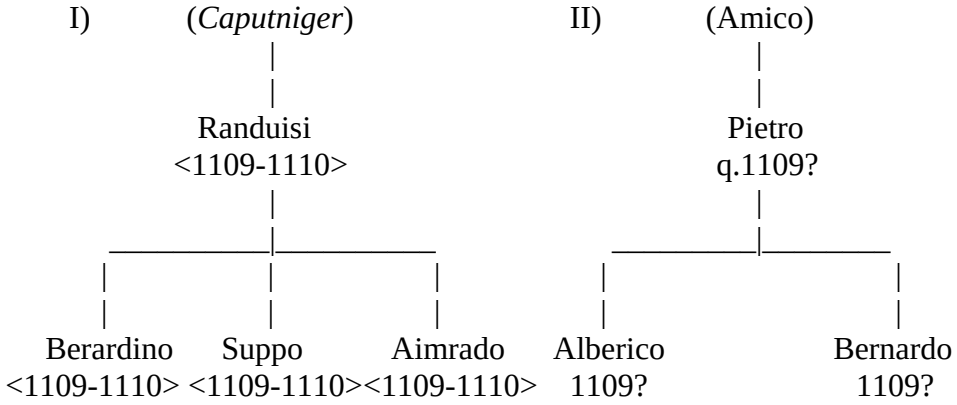

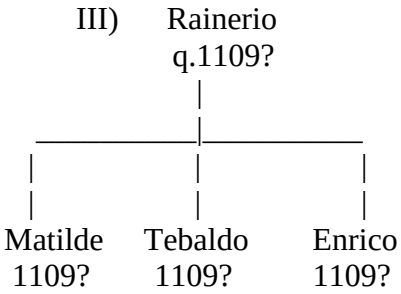

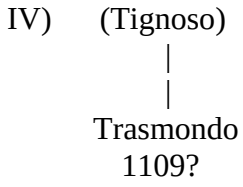

Imilda, 1109?

Rainuzzo e Tebaldo di Mo[...], 1110?

Zuzo *de Urso*, loro "sambro", 1110?

32.1 - 1109 [?]. Randuisi *filius Caponigro*, con i suoi figli Bernardino e Suppo, Alberico e Bernardo *germani filii q.Petrus de Amico*, [...] Matilde, Tebaldo ed Enrico *germani filii q.Rainerii* e Imilda [...] e Trasmondo *filio Tignoso* donano *secundum legem Langubardorum* all'eremo di Fonte Avellana le loro proprietà *in comitatu Calli in Colle de Begno cum ipso castello sicut ipsum montem totum integrum* (FONTE AVELLANA 1, n. 101).

32.2 - 1109. Bernardo, Suppo e Aimrado *germani filii Randuisi*, Gisla, loro madre e moglie di Randuisi e Berta moglie di Bernardino [Bernardo di Randuisi?] donano allo stesso Eremo le loro proprietà *in comitatu Callensi in ipso Colle de Begno* e cioè *omnia que nos pertinet de ipsum* [così] *castello sicut ipsum incohatum est et sicut ad nos dedit de sua parte Guilla filia Fuscarino*...a lateribus eius: da omni latere sicut incoato et designato* [...] *ipsum castellum est*. C'è il consenso di Randuisi, padre dei donatori (FONTE AVELLANA 1, n. 108).
*Guilla di Fuscarino dovrebbe essere figlia di Fuscarino di Rainerio, *dominus* di Insula e Frontone (ved. scheda, 55.2). Si tenga presente che il *castrum* di Coldibegno pare si trovasse nel territorio di Frontone.

32.3 - 1110 [?]. Rainuzzo e Tebaldo, *germani filii de Mo*[...], insieme a Zabolina e Druda mogli di [..., dei venditori?] vendono al detto Eremo *de res nostra* [...]*tus in castello qui dicitur Colle de Bigno in ipsa* [...] *Zuso de Urso sambro nostro...unde nos ipso castello de quo suo fuit, a nos nec ad nostris heredibus nulla reservatione facimus.* il prezzo è 25 soldi (FONTE AVELLANA 1, n. 111).

32.4 - 1110. Randuisi *filius Caponigro* e i suoi figli Bernardino, Suppolino e Aimrado vendono al detto Eremo alcune loro proprietà *infra comitatu Calli in fundo Colle de Begno*; *est res ipsa terra cum cerqueto in plaia subtus* [...]. Il prezzo è 40 soldi d'argento. Sottoscrivono l'atto, oltre a Randuisi e Suppolino, anche Gisla moglie di Randuisi, e Berta sua nuora, moglie di Bernardino. Tra i testimoni, *Albertino filio Pagano* [di Fuscarino? Ved. *domini* di Insula e Frontone, 55.] (FONTE AVELLANA 1, n. 113).

32.5 - 1119. Berta *filia q.Fuscarino** ed Ugo [...]*filio Petro* donano al detto eremo un moggio di terra nel comitato di Cagli *in fundo et loco qui dicitur Colle de Begno* e vendono altri beni, specificati come pare in un'altra carta, per il prezzo convenuto nel timore di Dio (FONTE AVELLANA 1, n. 133).
*Si tratta della sorella di Guilla e di Pagano di Fuscarino (ved. *domini* di Insula e Frontone, 55.5) e dovrebbe identificarsi con la nuora di Randuisi di cui all'atto precedente.

32.6 - 1125. Tra i possedimenti dell'eremo di Fonte Avellana nel comitato di Cagli che Federico duca (di Spoleto) e marchese (di Ancona) prende sotto la sua protezione, c'è la *Turris de filiis Petri de Amico* (FONTE AVELLANA 1, n. 152).

33.

Domini de Colle Accetono

Gubbio

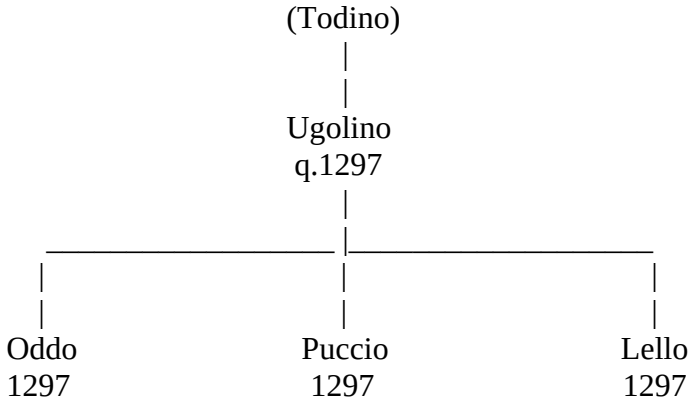

33.1 - 1297. D. Ugolino di Burano, a nome dei figli ed eredi del q.d. Ugolino *d. Tudini de Colle Accetono*, e cioè dei *domini* Oddo, Puccio e Lello, vende al comune di Gubbio per 20 libre di denari ravennati la metà della terza parte del pedaggio di Cuti *et villa seu curia dicti loci*; alcuni giorni dopo, due dei fratelli, e cioè Puccio e Oddo, ratificano formalmente l'atto stipulato dal loro procuratore (REGISTRUM, cc. 49r, 51r)*.

*Per gli altri condomini, ved. Cuti-condomini del pedaggio, 37.1, *domini* di Frontino, 44.5, *Guelfoni*, 54.114

34.

Domini di Compresseto – *de Fricco*

Perugia-Gubbio

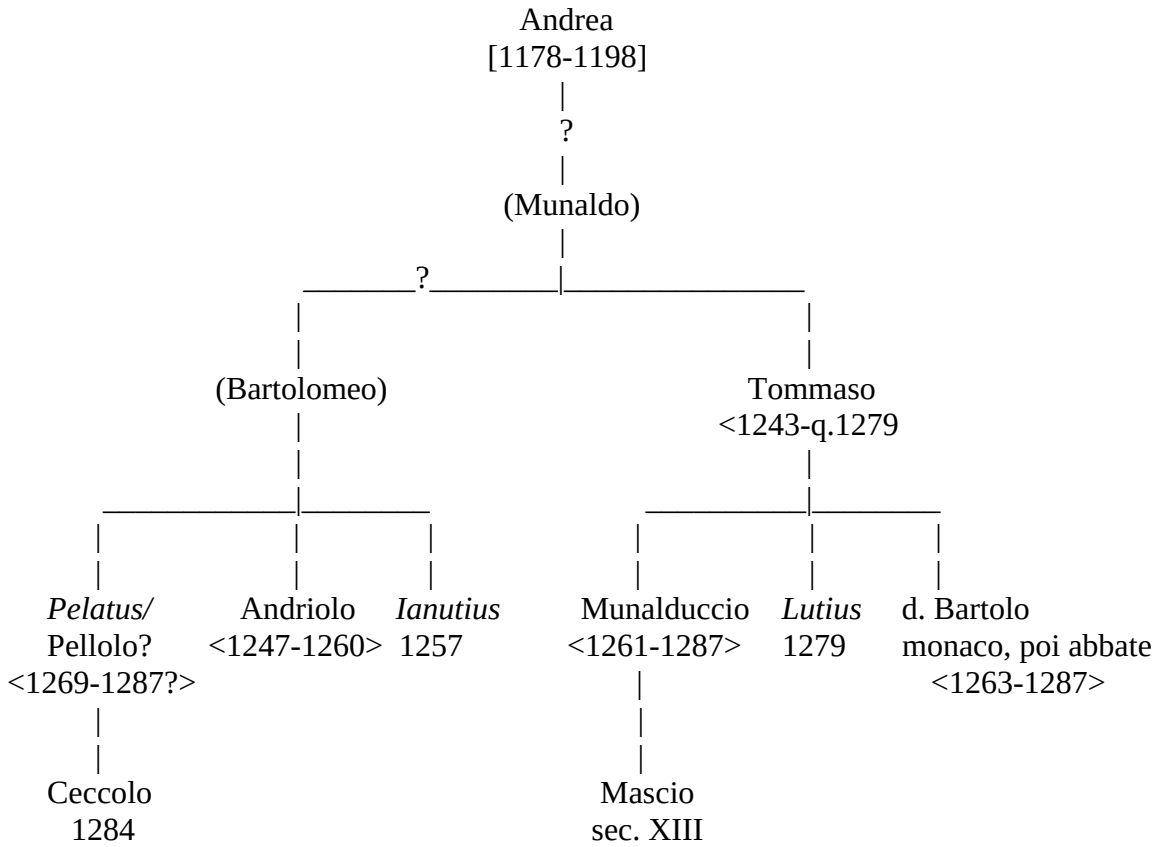

- Questo gruppo familiare è forse un ramo di quei signori di Serra che si crearono una propria base di potere intorno al *castrum* di Casacastalda (ved. scheda *domini* di Serra, 77., e *infra*, 34.4, 34.9).

34.1 – *ante* 1235. In una raccolta di deposizioni recepite da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, nell'ambito di una inchiesta volta a verificare i diritti della Curia romana nel comitato eugubino, Ugolino *Gelfoni*, riferendosi a fatti relativi alla reggenza di Corrado di Urslingen, vicario imperiale nel ducato di Spoleto, afferma che Andrea *de Compresseto** era stato tra i fideiussori offerti dal detto Corrado al padre di Ugolino e ad Armanno, per un debito di 200 libre lucchesi in garanzia del quale era stato offerto ai creditori in garanzia metà del *castrum* di Monte S. Ippolito. Inoltre, nella successiva deposizione di d. Suppolino *de Serra*, si afferma che il castello di Compresseto era tra i luoghi che il vicario imperiale Corrado di Urslingen *tenebat tamquam dominus* ** (LIBER CENSUUM, p. 544).

*Padre di Munaldo e nonno di Tommaso e Bartolomeo? La cosa è possibile sia per la coerenza cronologica dal punto di vista della successione generazionale all'interno della famiglia, sia perché in Andriolo di Bartolomeo verrebbe rinnovato il nome dell'avo. Questa ipotesi contrasta tuttavia con quella formulata più avanti (ved. *infra,* 34.9), in forza della quale padre di Tommaso e Bartolomeo sarebbe Munaldo *Suppolini*.
**Ved. schede Guelfoni (54.61) e *domini* di Serra (77.40).

34.2 - 1243. D. Tommaso *de Compreseto* ed un suo *serviens* sono condannati dal podestà di Gubbio a 100 l. per non essersi presentati in giudizio, allo scopo di difendersi dall'accusa di aver aggredito e preso prigioniero un uomo che tornava da Assisi *de exercitu imperatoris* e di averlo indotto a stipulare una *carta hominitie* (SASG, *Banditi e condannati*, n. 1).

34.3 - 1247. Andriolo *domini Bartoli de Compreseto,* insieme a d. *Giuvannutius domini Sigolocti de Gagiano,* si impegna a restituire a *Recolo Ricomutius* 7 lire, dovute *pretio marmoritii et sontalere* [?] (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 42 [ex 36bis]).

34.4 - 1251. Tra gli *homines Gualdi* che prestano giuramento nell'ambito della sommissione del medesimo castello al comune di Perugia, d. Tommaso *de Compreseto* e Uguccionello *de Compreseto** (CDP, pp. 516, 517, 518).
*Si tratta di Uguccionello *d. Munaldi Suppolini,* dei signori di Serra (ved. scheda, 77.)?

34.5 - 1257. D. Tommaso *d. Munaldi de Compreseto* e suo nipote Andriolo sottomettono il *castrum* di Compresseto al comune di Perugia, con i loro *homines* e con la giurisdizione; insieme a loro, *Ianutius d. Bartholi de Fricco* sottomette *castrum Frecchi* (SOMMISSIONI 1, cc. 79v-80r. SOMMISSIONI 2, c. 158rv).

34.6 - 1260. Forti condanne pecuniarie al comune di Gualdo, a vari gualdesi e ad Andriolo *d. Bartholi de Compresseto* per aver assalito e saccheggiato il castello di Compresseto; anche d. Mafeo di d. Uffreduccio, podestà perugino di Gualdo, viene condannato a 50 l. per aver permesso, e forse anche capeggiato, tale aggressione, rivolta contro contro Tommaso *de Compreseto* (BANDITI, nn. 609, 612, 613, 614. RIFORMANZE 4, cc. 349v-350r).

34.7 - 1260. Nel corso dell'anno, il Consiglio speciale e generale pone in atto molti e pressanti tentativi di mettere pace tra gli uomini di Gualdo e Tommaso di Compresseto, scontrandosi soprattutto con la resistenza dei Gualdesi (ANSIDEI, pp. 100, 218, 246-47, 256, 258, 260, 270-71, 275, 285-87, 301, 304, 310, 312, 316, 333-34). L'Ansidei cita anche una lettera del podestà e del capitano *nobili et prudenti viro Andriolo d. Bartoli de Compresseto,* con la quale gli si ordina di consegnare le terre e le vigne che furono date a Tommaso di Compresseto *nobili nostro concivi,* in virtù di una sentenza pronunciata contro Andriolo; si tratta della stessa persona di cui al documento precedente (Ivi, p. 334 nota 1).

34.8 - 1261. D. Tommaso *de Compreseto,* suo figlio Munalduccio e il sindaco e gli uomini della *Plebs Compresseti* vengono condannati a 100 l. per aver derubato e ferito Martino di Graziano *de Camporegio* (BANDITI, n. 782).

34.9 - 1261. Tra i confinanti di terreni a Casacastalda, *d. Tomassus et d. Munaldus Suppolini** (CATASTI 1, cc. 123r-124r).
*Tommaso di Compresseto è figlio di Munaldo *Suppolini*?

34.10 - 1262. Munalduccio *d. Thomassi de Compreseto* è condannato a 100 l. per aver derubato sulla via pubblica un uomo di Fabriano (BANDITI n. 830).

34.11 - 1263. *Dompnus* Aldovrando, abbate di S. Donato di Pulpiano, concede a d. Bartolo, figlio del *nobilis vir* d. Tommaso *de Compreseto*, a titolo di beneficio, i proventi della pieve del castello di Compresseto, per la parte che spetta al monastero, e quelli della chiesa di S. Cristoforo, diocesi di Nocera, a patto che don Bartolo provveda all'officiatura delle dette chiese e versi annualmente due salme di frumento e un *hospitium*. La concessione viene accordata nonostante Bartolo si trasferisca presso il monastero di S. Pietro *de Rasena* (ARMANNI, 16 A 10[25]).

34.12 - 1269. *Pelatus d. Bartoli de Fricco* è condannato a 10 l. per non aver ottemperato ad una citazione per un debito di 3 l. verso Andrea di d. Uffreduccio di Pilonico (SBANDITI 2, c. 47r).

34.13 - 1273. I figli di Armanno *de Gaie de Compresseto** e i figli di d. Tommaso *de eodem loco* [Compresseto] sono invitati dal Consiglio speciale e generale a presentarsi per dare garanzie di non offendere alcun eugubino nella persona e nelle proprietà (RIFORMANZE 7, cc. 24r-25v).
*Sull'identità di costoro, ved. *domini* di *Glea-Gaie*, 51.4.

34.14 - 1273. Su richiesta degli ambasciatori eugubini, il Consiglio speciale e generale dà autorizzazione al comune di Gubbio di procedere contro *illi de Compreseto* colpevoli, insieme agli *homines* del marchese di Montemigiano, di Monte Alto e di Fratta, di aver arrecato danni in territorio eugubino (RIFORMANZE 7, cc. 32r-35r).

34.15 - 1273. Il Consiglio speciale e generale delibera di inviare ambasciatori al rettore del ducato di Spoleto poiche questi si appresta ad aggredire a mano armata *illi de Compreseto*, su richiesta di Gualdesi ed Eugubini; questi ultimi vengono anche invitati a rispettare i sudditi perugini, in attesa di un compromesso tra le parti (RIFORMANZE 7, cc. 32r-35r).

34.16 - 1276. Gli ambasciatori del comune di Gualdo, a proposito dei compiti spettanti agli arbitri che dovevano appianare le questioni tra il loro comune e quello di Perugia, precisano tra l'altro che, *cum flii d. Thome de Compreseto sint cives Perusii et eorum tenutam in forcia Perusii habeant, quod comune Gualdi non teneatur pro eis respondere coram arbitris* (RIFORMANZE 7, cc. 63r-65r).

34.17 - 1276. Il Consiglio dei *sapientes* delibera che si dia un salvacondotto ai *castilani Compresseti* affinchè, *nullo debito obstante*, si presentino al podestà ed al capitano; questa delibera dovrà essere trasmessa agli interessati tramite una lettera, nella quale sia anche contenuto l'invito *ut ipsum castrum per nos debeat custudiri* (RIFORMANZE 8, c. 4r).

34.18 - 1277. In risposta a una richiesta degli ambasciatori eugubini, il Consiglio speciale e generale delibera che, se Gubbio vuole muovere lite contro i *domini de Compreseto* di fronte al rettore di Spoleto, il comune di Perugia non se ne dovrà *inmisclare*. Se invece gli eugubini vorranno affidarsi al giudizio del comune di Perugia, i consoli delle arti e i *sapientes* dovranno deliberare in proposito e la loro decisione verrà ridiscussa in Consiglio (RIFORMANZE 8, cc. 238v e 239v).

34.19 - 1277. Ubaldo di Branca, *qui moratur cum filiis d. Thomaxii*, è accusato di aver percosso e ferito a mano armata un uomo di Casacastalda (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 4, c. 85r).

34.20 - 1279. *Lutius* e Munalduccio fratelli, dell'*olim d. Tomassus de Compresseto*. sono accusati *ex officio* di aver aggredito e derubato a mano armata, con la loro *familia*, gli abitanti di *villa Vignetis* e di *villa Vercognani* e di aver fatto loro giurare con la forza *precepta eorum*. Dalle

testimonianze si evince che si era trattato in realtà di una rappresaglia, compiuta dagli accusati con l'appoggio dei baiuli del conte di Nocera, rappresentante del rettore di Spoleto, in risposta a danneggiamenti prodotti dai detti aggrediti. I due fratelli vengono condannati a 556 l. ciascuno, 500 *pro robaria*, 12 per le percosse, 10 *pro insultu manu armata* e il resto per porto abusivo di armi. Non si fa cenno nella sentenza all'aver richiesto il giuramento di obbedire ai loro *precepta*, cosa che del resto trova riscontro solo in una deposizione testimoniale (CAPITANO 1279-80 [5a], reg. 3, cc. 217r-223v).

34.21 - 1282. *Pelatus d. Bartolomei de Freco*, accusato da Ranalduccio di Bevegnate di non essersi presentato a saldare un debito non specificato, viene condannato a 10 libre (PODESTA' 1281-1282.[13], c. 174v).

34.22 - 1283. *Pellatus de Frico*, elencato tra i *milites de comitatu… de Casa Castalda*, è tra coloro che sono condannati a 25 libre, essendo tra coloro che *non fuerunt reperti in exercitu…facto apud Fulginatum cum eorum equis et armis de mensibus maii et iunii proximorum preteritorum et qui non reperiuntur assignasse equos eis impositis pro comuni Perusii…qui ibidem esse deberunt…et…non steterunt a principio usque ad finem* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 188r).

34.23 - 1284. Ceccolo *Pelati de Frecho* e Andriolo *Spenutii de Gualdo qui habitat in vila Frechi* sono condannati in contumacia a 200 libre ciascuno per aver aggredito a mano armata Venturella *Zenarii, bailitor* del comune di Perugia, ferendolo e sottraendogli 5 fiorini, che devono anche restituire; i fatti si sono verificati nel precedente mese di maggio *in via publica iusta vila Frechi* (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 130v).

34.24 - 1286 Il comune di Gubbio nomina un procuratore nella causa con la Chiesa romana e in quella con Munalduccio *d. Thomassi de Compresseto coram auditorem Camere d. pape*; non è specificato l'oggetto del contendere (ARMANNI 3 XXII 4).

34.25 - 1286. Pellolo *d. Bartoli de Freco** è condannato a 10 libre ed alla rifusione del danno per non essersi presentato a discolparsi dall'accusa presentata dal procuratore dell'abbate di S. Pietro di Rasena di aver abbattuto una pianta di ciliegio in un terreno del monastero e di averla portata via (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 367r).
*Si tratta di *Pelatus* di Bartolomeo o di un altro figlio di Bartolo?

34.26 - 1287. D. Bartolo, abbate *de Rasina de Compresseto* e suo fratello Munalduccio *d. Thomassi* sono inquisiti per aver fornito aiuto a Salvuccio *Bene qui fuit de Porta Heburnea et qui habitare consuevit in Casacastalda*, ma anche loro *familiaris*, assassino di Bartoluccio *Petri Clare de Colle Mencio districtus Perusii…ad perpetrandum, committendum et faciendum dictum homicidium adiutorium, consilium et favorem, dando et solvendo eidem pro dicto homicidio, fatiendo et perpetrando precium quantitatis pecunie et ordinando et acordando cum eodem Salvutio dictum homicidium pepetrandum*. Il fatto era avvenuto *in territorio plagiarum Frechi prope dictum monasterium de Rasena*; stando all'*inquisitio* svolta contro Salvuccio, egli aveva usufruito della complicità di *Bazocus Iohannis* e di Vitale *Gratie de villa S. Laurentii de Vigneto districtus Casecastalde* e di Vegnatolo *Manarini de villa Frechi districtus Casecastalde* (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, cc. 171r-177v).

34.27 - 1287. Incontrolo *Filippi de castro Gualdi* e Nancio suo figlio si presentano al giudice del capitano *occasione cuisdam accusationis* da loro presentata contro *Zacoputius nobilis de Compresseto**; loro fideiussore è Bonifazio *d. Simonis*, della parrocchia di S. Lucia di P. S. Pietro (CAPITANO 1287 [12], reg. 7, c. 22v).
*Si tratta di Pellolo/*Pelatus*?

34.28 - 1287. Viene concesso, come sembra, un salvacondotto a Munalduccio *ser Thomaxii de Compreseto*, non è detto per quale motivo, anche se è probabile che ciò possa essere messo in relazione con l'accusa di cui al doc. precedente (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 46r).

34.29 - 1287. [Viene menzionato un *superstes fortalitii quod sit in pleberio Plebis Compresseti*] (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, cc. 45r, 45v).

34.30 - 1287. [Il sindaco del *pleberium Plebis Compreseti* chiede al Consiglio speciale e generale che gli uomini del detto pleberio *in brevi tempore* siano accettati come *comitatenses* perugini, assumendosi i diritti e i doveri propri della condizione; il Consiglio acconsente alla richiesta] (RIFORMANZE 10, cc. 20r-21v).

34.31 - 1287 [Da una delibera del Consiglio speciale e generale si evince che gli uomini di Compresseto erano stati messi al bando, sotto pena di 1000 marche di argento; non è detto da chi e perchè, tuttavia dovevano entrarvi il rettore di Spoleto e il comune di Gualdo, ai quali si delibera di inviare ambasciatori] (RIFORMANZE 10, c. 45r).

34.32 - Sec. XIII. *Mascius Munaldutii de Compreseto* (P. S. , parr. di S. Lucia) è tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates* *(MISCELLANEA 16, c,5r).
* Sulla probabile attribuzione della lista di questi *homines* al secolo XIV, si veda la scheda *Glutti*, 52.121.

34.33 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati: *Mascius Munaldutii comex de Compreseto*, i figli di *Coccia Minaldutii comites de Compreseto* (FABRETTI, pp. 110 e 118). Vi sono inoltre *Munaldolus* e *Vandolus Pelati de Trecco* [Frecco?] (Ivi, p. 112).

35.

Corbolini

Gubbio

(Corbolino)
|
|
figli
sec. XIII

35.1 - Sec. XIII. In una raccolta di testimonianze, riferita probabilmente alla condizione di un *homo* della canonica di S. Mariano, si dice che costui andava *ad castri servitium quando ei dicebatur, sicut hominibus filiorum Corbolini et filiorum Zampoli*. Non è detto di quale *castrum* si trattasse e chi dava l'ordine di fare i *servitia* castrensi, che tuttavia gravavano indistintamente su *omnes homines de terra generaliter* (ARMANNI 1 IX 4).

36.

Crispoliti di Colombella

Perugia

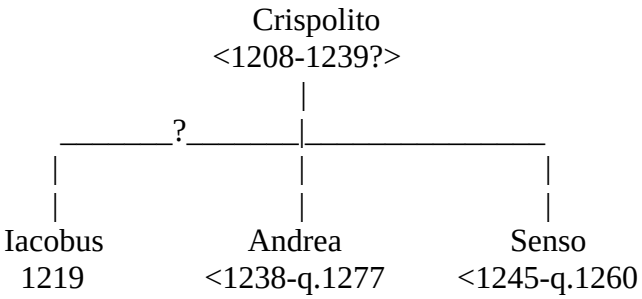

- Ramo di Andrea di Crispolito:

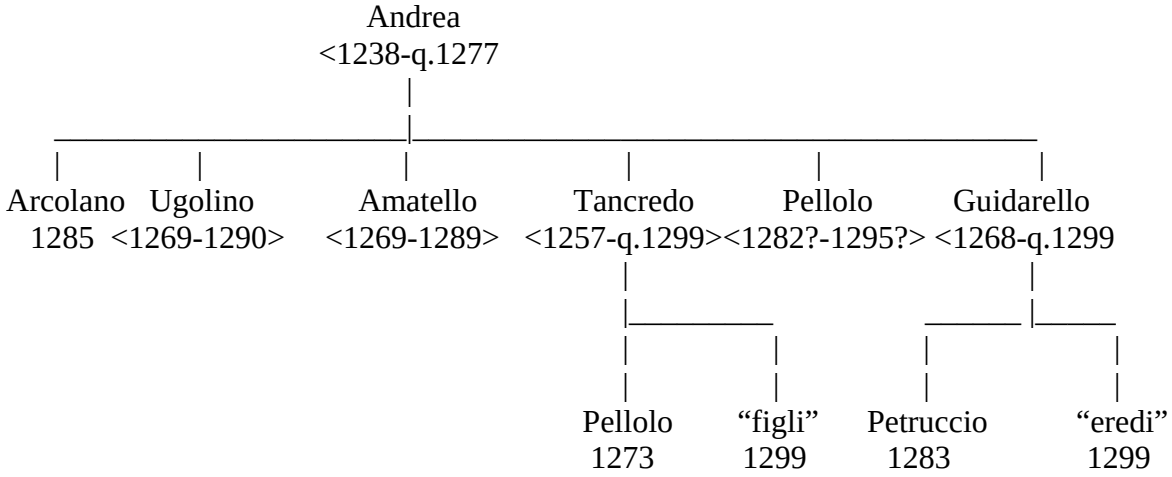

- Ramo di Senso di Crispolito:

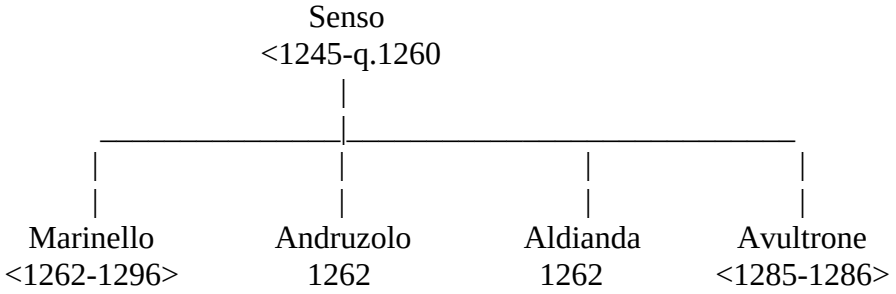

- Sussiste ancora qualche dubbio che ci si trovi in presenza di due gruppi familiari distinti (Crispoliti di Perugia - *domini* di Colombella); ciononostante, l'omonimia del personaggio "eponimo" in ambedue gli ipotetici lignaggi (*d. Andreas Crispoliti*) ed il comparire insieme in occasioni significative di esponenti che in tutti gli altri casi non sembrano aver rapporti (mi riferisco in particolare all'aggressione perpetrata nel 1273 ai danni di d. Ugo *Bellissime* da Guidarello e Tancredo di Andrea, ved. *infra*, 36.46), fanno pendere la bilancia dalla parte della compilazione di un'unica scheda. L'assenza di altri collegamenti documentati tra Guidarello, da una parte, e gli altri figli di Andrea Crispoliti potrebbe trovare spiegazione in una precoce emancipazione dello stesso Guidarello, dotato molto presto dal padre di una sua autonoma base patrimoniale.
- Ripeto in questa scheda le notizie riguardanti Ugolino, o Ugolinuccio, *d. Andree*, già inserite in quelle riferite ai *domini* di Coldalbero I (29.); ciò in quanto non è certo se sia figlio di Andrea Crispoliti o di Andrea di Rainerio, fratello di Ugo di Coldalbero, o se invece sotto lo stesso nome si celino due persone differenti.
- Si ricordi che, nel 1097, il castello di Colombella risulta essere stato donato, insieme alla sua *curtis*, alla canonica di S. Lorenzo di Perugia dalla vedova di un tale Guido, la quale aveva ceduto in quella data al monastero di S. Maria di Valdiponte i *castra* e le *curtes* di Coldalbero e Ramazzano (ved. scheda *domini* di Ramazzano I, 87.21). Venti anni dopo, nel 1116, lo stesso monastero permuta una parte di Colombella (non è detto come gli sia pervenuta) con una frazione del castello di Ramazzano (ved. scheda *domini* di Ramazzano II, 87.22).

36.1 - 1208. *Crispolitus* è tra i consoli perugini (CDP, pp. 95 e 97).

36.2 - 1218. *Crispolitus* è tra i quattro *examinatores*, delegati dal podestà a giudicare due baili accusati di malversazione (CDP, p. 183).

36.3 - 1219. *Crispolitus* è testimone alla sommissione di Cagli (CDP, p. 199).

36.4 - 1219. *D. Iacobus Crispoliti** è tra i testimoni di un accordo tra il priore della chiesa di S. Tommaso dell'ospedale di P. S. Pietro e il pievano della chiesa di S. Stefano, sulla delimitazione delle rispettive parrocchie (S. DOMENICO, n. 1).
*Solo il patronimico autorizza a supporre un collegamento di costui con la famiglia.

36.5 . 1238. Tra i confinanti di un terreno *in curia Coldarboris in plano Foscarini*, Andrea *Crespoliti* (VALDIPONTE 531).

36.6 - 1239. D. *Crispolitus** è tra i testimoni della vendita di Valiana al comune di Perugia da parte dei *marchiones* (CDP, p. 690).
*Essendo stato l'atto rogato a Valiana, si potrebbe trattare in questo caso di *d. Crispolitus* dei signori di Colcello, nel Chiugi (ved. scheda, 28.).

36.7 - 1239. D. Andrea *Crespoliti*, anche a nome della moglie donna Altagaudente*, vende al rettore della chiesa di S. Gregorio di Coldalbero un casalino nel borgo del castello, per 40 soldi (VALDIPONTE 540).
*Su costei, Ivi, 316 (1216): si tratta di una *refutatio* a favore del monastero di S. Maria di Valdiponte avente per oggetto un terreno nelle pertinenze di Coldalbero; da questo atto risulta che Altagaudente aveva due sorelle, *Markendruda* e *Beldina*; quest'ultima risulta coniugata con un figlio di Villano di Saraceno, appartenente all'aristocrazia consolare perugina.

36.8 - 1245. D. Senso *Crispoliti* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 445).

36.9 - 1245. D. Senso *Crispoliti* è debitore di Pellegrino e soci per 37 soldi (CDP, p. 670).

36.10 - 1246-48. Andrea *d. Crispoliti* è tra i testimoni che Matteo da Rieti vuol produrre per provare le sue benemerenze verso il comune di Perugia; d. Senso *Crispoliti* è uno dei *milites* perugini prigionieri in Puglia, dopo la disfatta ad opera di Federico II, e fuggiti dal carcere (NICOLINI, Reformationes. .., pp. 88, 92, 99).

36.11 - 1249. D. Senso *de Crispolito* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 492).

36.12 - 1249-52. Tra i confinanti di vari terreni a Colombella, d. Andrea *Crispoliti*, anche per conto della moglie (VALDIPONTE 637, 648, 657).

36.13 - 1250. D. Senso *Crispoldi* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 504).

36.14 - 1251. D. Senso *Crespolti* rappresenta il comune di Perugia nella stipula di un trattato di amicizia tra Perugia, Orvieto, Narni, Spoleto ed Assisi (CDP, n. 525).

36.15 - 1252. D. Senso *de Crispolito* è testimone ad un atto di procura del podestà di Perugia (CDP, p. 590),

36.16 - 1252. D. Andrea *de Crispolito/Crispoliti* è testimone ad atti giudiziari (CDP, pp. 601, 602).

36.17 - 1253. D. Senso *de Crispolito/Crispoliti* è testimone ad atti giudiziari (CDP, pp. 599, 600, 601, 603).

36.18 - 1254. D. Andrea e d. Senso *Crispoliti* sono tra i testimoni alla costituzione di un procuratore da parte del comune di Perugia (CDP, p. 648).

36.19 - 1254. D. Andrea *Crispoliti* e d. Senso *Crispoliti* sono membri del Consiglio speciale e generale e come tali intervengono in una seduta di esso(CDP, pp. 673-674).

36.20 - 1254. D. Andrea *Crespoliti* vende a Martinello di Bernardo, stipulante anche per Nercolo e Rebaldolo di Rainerio di Bernardo, un terreno nelle pertinenze di Colombella *in loco qui dicitur Rabacta,* al prezzo di 11 libre e 10 soldi; l'atto è rogato *in Colomella ante domum dicti domini Andree* (VALDIPONTE 676)*.

*Due anni dopo, Nercolo e Rebaldolo, che dovrebbero essere nipoti di Martinello di Bernardo, cedono a quest'ultimo i loro diritti sulla proprietà; l'atto viene stipulato *in podio Columelle ante domum domini Andree Ranaldi* (Ivi, 693).

36.21 - 1255. Nell'atto di vendita al monastero perugino di S. Giuliana di un complesso edilizio con torre sito nella parr. di S. Martino del Verzaro, l'alienazione viene effettuata *salva et reservata d. Andree Crispoliti quadam domuncula quam ipse habet infra dictos fines, et salvo et reservato iure quod d. Andreas et d. Sensus Crispoliti haberent in via que vadit ante predictum palatium* [oggetto della compravendita] (S. GIULIANA, p. 305).

36.22 - 1256. Tra i confinanti di un terreno a Ramazzano, d. Andrea *Crispoliti* (VALDIPONTE 709).

36.23 - 1256. Tra i confinanti di un casalino nella parr. di S. Maria del Verzaro, d. Senso *Crispoliti* (CENSI 2, c. 5v).

36.24 - 1257. Senso *d. Crispoliti miles* è tra i testimoni dell'arbitrato pronunciato dagli Anziani del comune di Perugia tra i comuni di Todi e Orvieto (FUMI, pp. 213 e 214).

36.25 - 1257. Tancredo *d. Andree Crispoliti* è tra i testimoni della sommissione di Tommaso di Compresseto (SOMMISSIONI 1, cc. 79v-80r. SOMMISSIONI 2, c. 158rv).

36.26 - 1258. D. Andrea *Crespolti* accusa Tiberio di Ugolino di essere penetrato in una sua casa a Civitella d'Arno e di avervi rubato grano, olio, vino e masserizie. Tiberio viene condannato a 50 l., mentre sette altre persone, accusate dello stesso crimine, vengono assolte (BANDITI, n. 495. PODESTÀ 1258, c. 256v).

36.27 - 1260. D. Andrea *Crispoliti* è *sapiens*, consigliere dei Cento per Porta S. Angelo e fideiussore di d. Andrea di Tiverio; è anche tra coloro che sono incaricati di eleggere il podestà di Spello, designato nella persona di d. Zeno di d. Bonconte (ANSIDEI, pp. 118, 157, 204, 229, 253, 310).

36.28 - 1260. Donna Clara, vedova del q.d. Senso *Crespoliti*, deve 6 l. a *Orator* di Alberto (CATASTI 1, c. 216r).

36.29 - 1260. D. Andrea *de Colomella* è tra i magnati del contado di P. Sole (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).

36.30 - 1262. Leonardo di Munaldo, *actor* di donna Clara vedova del q.d. Senso *Crispoliti* e tutrice dei figli di lui Marinello, Andruzolo e Aldianda, è accusatore per un furto perpetrato in casa dei detti pupilli. Vi è anche un'altra denuncia dello stesso Leonardo per l'uccisione di una scrofa di proprietà degli stessi pupilli (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 68v e 98v).

36.31 - 1262. D. Andrea *Crespoliti* accusa Ercolano e Venutolo di Nicola di Martino e Benvenuta, moglie di Ercolano, suoi *homines et manentes*, di essere entrati in una sua casa nelle pertinenze di Civitella d'Arno e di avervi rubato grano, orzo, spelta, saggina, lino, mosto, un bue e varie masserizie. Gli accusati vengono condannati a 25 l. (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 84r e 300r).

36.32 - 1267. Tra i personaggi del cui nome si è avvalso il notaio *Bonus Iohannes* di Ventura per la redazione di atti falsi, d. Andrea *Crispoliti*; la contraffazione cita una sua ambasceria ad Anagni presso il papa, nel 1264 (CAPITANO 1258-67 [2], c. 39v).

36.33 - 1267. Crispolito *qui dicitur alio nomine Avultronus Pelegrini* è chiamato a giustificarsi entro otto giorni presso il tribunale del podestà, sotto pena di 100 libre, dall'accusa a lui rivolta da Marinello *d. Sensi* e da Nicoluccio *Egidii* di averli aggrediti a mano armata *in platea comunis Perusii ante ecclesiam S. Severi nocturno tempore*; l'ingiunzione viene annullata sei giorni dopo, avendo l'imputato ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 292r).

36.34 - 1267. Tancredo *d. Andree iudex* è tra i testimoni ad alcuni atti giudiziari (SBANDITI 2, cc. 292r, 294r).

36.35 - 1268. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Civitella d'Arno, gli eredi dell'*olim* d. Senso *Crispoliti* (VALDIPONTE 833),

36.36 - 1268. Tra i confinanti di un terreno a Colombella, d. Andrea *Crispoliti* (VALDIPONTE 836).

36.37 - 1268. Guidarello *d. Andree Crispoliti* è procuratore di alcuni livellari della canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 2, c. 27v).

36.38 - 1269. Rainerio di Benvenuto accusa Ugolino e *Amatellus q.d. Andree** ed altre due persone di aver occupato un suo campo nelle pertinenze di Colombella e di avervi sottratto spelta. Ugolinello [Ugolino] di d. Andrea accusa a sua volta Rainerio di averlo aggredito nello stesso terreno e di avergli impedito di lavorarlo. La causa si chiude con la rinuncia delle parti a procedere (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. 138v).
*Che si tratti di due figli di Andrea *de Columella* è accertato (ved. *infra*, 36.39, 36.68); tuttavia, mentre qui Andrea viene detto defunto, tra anni dopo troviamo d. Andrea di Crispolito attore in un atto di ratifica (ved. *infra*, 36.41), e quattro anni dopo ancora tale in una compravendita (ved. *infra*, 36.45).

36.39 - 1271. Tra i confinanti di una casa a Colombella, Ugolino *d. Andree* (VALDIPONTE 864).

36.40 - 1272. Tra i confinanti di un terreno a Colombella, d. Andrea *Crispoliti*. Metà di questo terreno è di d. Ugolino *d. Andree* mentre l'altra metà, posseduta in comune con l'altra da d. Uguccione di d. Bonconte di Ramazzano, è venduta da quest'ultimo a Martino di Bernardo di Colombella (VALDIPONTE 876).

36.41 - 1272. D. Andrea *Crispoliti* ratifica la permuta effettuata dal figlio d. Tancredo, il quale ha dato a Martino di Bernardo di Colombella un terreno a Colombella e ne ha ricevuto un altro nella stesse pertinenze* (VALDIPONTE 877).
*Il terreno in questione, in vocabolo *Ranzoncle*, è un incolto in precedenza posseduto, in comune o per quote, oltre che dallo stesso Tancredo e dal padre, da Uguccione di Bonconte di Ramazzano, da Ugolino di d. Andrea e da d. Rainuccio *Zeppetelli*. Tale proprietà viene acquistata pezzo per pezzo da Martino di Bernardo di Colombella, a partire dal 1249, anno in cui egli acquisisce la frazione di proprietà di Rainuccio *Zeppetelli*, e successivamente dagli altri (Ivi, 637, 876, 877, 883). Da notare che, nelle confinazioni del terreno acquistato nel 1249, compaiono, oltre a Martino di Bernardo, Andrea di Ranaldo, padre di Ugolino di Andrea, Andrea di Crispolito ed Uguiccione di Bonconte, dei *domini* di Ramazzano; questi ultimi due però "*pro uxore sua*".

36.42 - 1272. Tancredo *d. Andree* è condannato a 3 l. per aver insultato Bertuccio di Ugone (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 162v).

36.43 - 1272. Guidarello e Tancredo *d. Andree* risultano essere stati aggrediti (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 175r).

36.44 - 1273. Ugolino *d. Andree* vende a Martino di Bernardo la frazione di sua spettanza del terreno in voc. *Ranzoncle* di cui sopra. Tra i confinanti, d. Andrea *Crispoliti* (VALDIPONTE 883).

36.45 - 1273. D. Andrea *Crespoliti* vende a Benvenuto *Iannis* un campo a Colombella, per 200 l. (VALDIPONTE 888).

36.46 – 1273. In una aggressione a d. Ugo *Bellissime*, ai suoi figli e a un suo nipote sono coinvolti, come aggessori e favoreggiatori, d. Tancredo e Guidarello *d. Andree*, il loro padre Andrea, Marinello *d. Sensi*, Pellolo *d. Tancredi*, *ablaticus* di Andrea e *Bectutius Egidii Homodei*. Essi subiscono varie pene pecuniarie. Garantiscono per Tancredo, Guidarello e Marinello vari *domini*, tra cui d. Armanno di Suppolino e Andruccio *d. Zacobi* (PODESTÀ 1270-73 [5], cc. 188r-191r).

36.47 - 1273. Tancredo *d. Andree Crispoliti* è condannato a 50 l. per porto di armi proibite (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 4, c. 15v).

36.48 - 1275. Guidarello *d. Andree Crispoliti* e Marinello *d. Sensi Crispoliti* si obbligano in solido affinchè d. Andrea, padre di Guidarello, venda a Ventura *Plaidi* la metà di un terreno a Valiano (S. MARIA DI MONTELUCE 137).

36.49 - 1276. Tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano ci sono il figlio, non nominato, di d. Andrea *de Lacolomella* e Marinello *d. Sensi*; quest'ultimo è anche tra coloro che vengono inviati *in servitium comunis Spoleti* (MISCELLANEA 1, cc. 62v, 68v, 79v).

36.50 - 1277. Tra i multati *quia non iverunt ad faciendam promissionem pro auxilio expensarum aque ductus*, gli eredi di d. Andrea *de Columella* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 74v).

36.51 - 1277. Marinello *d. Sensi*, della parr. di S. Martino del Verzaro, viene multato per 10 soldi, avendo lasciato per strada un suo maiale senza custodia (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 7, c. 127v).

36.52 - 1277. *Pax Cucii*, versa al massaro del comune di Perugia 15 soldi *pro petitione quam fecit contra Marinellus d. Sensi* (MASSARI 2, c. 30v)

36.53 - 1279. Procedimento d'ufficio del capitano contro Guidarello *d. Andree* e Guido di Ugone *iudex*, tutti e due abitanti in P. S. A., parr. di S. Martino del Verzaro, per essersi ingiuriati di fronte al giudice, dove si trovavano *occasione quarundarum librarum* (CAPITANO 1279-80 [5a], reg. 3, cc. 79v-83r).

36.54 - 1279. D. Guidarello *d. Andree* viene citato a comparire di fronte al giudice del capitano per giustificarsi *de paterna iniuria* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 5, c. 47r).

36.55 - 1279. Guidarello *d. Andree*, della parr. di S. Martino del Verzaro in P. S. Angelo, è inquisito per porto di armi proibite (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 8, cc. 23v-24r).

36.56 - 1281. Marinello *d. Sensi* riceve, insieme ad altri ambasciatori, 5 libre per aver soggiornato con il podestà e il capitano a *Castrum Plebis* per cinque giorni *occasione domine reggine*. Lo stesso riceve 10 soldi *pro solutione unius diei quo ivit cum potestate et capitaneo aput Torscianum* (MASSARI 14, cc. 2v, 9v, 16r).

36.57 - 1281.Marinello *d. Sensoli*, di P. S. Angelo, parr. di S. Martino del Verzaro, è condannato ad una multa di 20 soldi per aver lasciato liberi *porcos duos albos per stratam vicinalem* (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 36v).

36.58 - 1282. Marinello *d. Sensi*, *posito* [?] *super vecturis equorum*, riceve 3 libre *pro suo salario* (MASSARI 16, c. 106r).

36.59 - 1282. Pellolo *d. Andree**, *custos* [*noctis*?], riceve dal massaro del comune di Perugia 54 soldi e 4 denari per 6 mesi meno 17 giorni di servizio (CAMERLENGHI 1, c. 245v).
*Si tratta di Pellolo di d. Andrea da Colombella?

36.60 - 1283. Pellolo *d. Andree de Columella* ha ricevuto in tenuta dal baiulo del comune di Perugia due terreni a Pilonico nei vocc. *Colle S. Silvestri* e *Forma Baruntii*, per un credito di 100 soldi (S. MARIA DI MONTELUCE 172).

36.61 - 1283. Pellolo *d. Andree*, della parr.di S. Donato*, è tra coloro che sono condannati a 25 libre in quanto *non fuerunt reperti in exercitu…facto apud Fulginatum cum eorum equis et armis de mensibus maii et iunii proximorum preteritorum et qui non reperiuntur assignasse equos eis impositis pro comuni Perusii…qui ibidem esse deberunt…et…non steterunt a principio usque ad finem*. invece *Matellus d. Andree*** e *Ugolinellus d. Andree*, ambedue *de Columella Nova*, sono elencati tra i *milites de comitatu* assolti da tale accusa (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 187v, 188r, 202v, 203v).
*Anche in questo caso, rimane il dubbio che si tratti di Pellolo di Colombella.
**In corrispondenza al nome di *Matellus*, vi è la seguente annotazione marginale: "*alibi in parrochia S. Severi*".

36.62 - 1283. Marinello *d. Sensi* è tra i testimoni ad un atto giudiziario del capitano del popolo, è anche fideiussore di Petruccio *Guidarelli d. Andree*, parr.di S. Martino*, inquisito per essersi trovato in strada dopo il coprifuoco (CAPITANO, 1283 I [7 a], reg. 1, c. 69v; reg. 2, cc. 9r,12r).
*Dovrebbe trattarsi del figlio di Guidarello di d. Andrea di Colmbella, vista la parrocchia in cui Petruccio è domiciliato e il fatto che a garantire per lui sia Marinello di d. Senso.

36.63 - 1283. Marinello *d. Sensi*, insieme ad Averardo *d. Ugolini*, è tra i fideiussori di alcuni soggetti condannati per non aver provato una accusa di aggressione (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 158v).

36.64 - 1283. Marinello *d. Sensi*, parr. di S. Martino, è fideiussore di Odduccio *Accursi*, condannato per non aver provato una accusa (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 240r).

36.65 - 1285. Tra i confinanti di venticinque terreni a Colombella, Ugolino *d. Andree*, Pellolo *d. Andree*, *Arculanus d. Andree* e *Matellus d. Andree* (CENSI 1, c. 309rv).

36.66 - 1285. *Inquisitio ex officio* contro Avultrone *d. Sensi Crispoliti de Perusio* il quale, insieme a *Zollus Bonaiunte de villa Grasine*, comitato di Assisi, e a un tale Salvuccio, è accusato di aver aggredito *Crispollus Bucarelli* di Perugia, parr. di S. Gregorio di P. S. Susanna; il fatto si è verificato il 3 novembre *ad domum Bertolutii Vegnatoli de Ripa…in pleberio Ripe in contrata S. Cristofori* (CAPITANO 1285 [10], reg. 2, cc. 33v-34r).

36.67 - 1285. Marinello *d. Sensi* e Guidarello *d. Andree* (P. S. A., parr. di S. Martino del Verzaro) sono allibrati rispettivamente per 3500 e per 1600 l.; gli eredi di d. Andrea *de Colomella* (P. S. A., parr. di S. Donato) lo sono per 2000 l. (LIBRA 1285, pp. 175 e 185).

36.68 - 1286. Marinello *d. Sensi* deve avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum*; 13 libre e 10 soldi *pro servitio quod fecit XVIII diebus cum duobus equis in cavalcatis* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 10 libre *pro eo quod lusit indutus quando venit d. Martinus papa*; 3 libre prestate al comune *pro opere fontis*; 45 libre *pro supplemento extimationis cuiusdam equi restituiti et venditi pro comuni*.
Matellus d. Andree de Columella deve a sua volta avere, anche a nome dei suoi fratelli: 33 libre, 3 soldi e 4 denari *pro XIIII mensibus quibus retinuit equum de numero Sexcentum*; 7 libre *pro servitio XIIII dierum quibus servivit cum uno equo in cavalcatis* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 14 libre *pro supplemento extimationis dicti equi restituiti et venditi pro comuni* (DEBITORI, 6, cc. 6v, 47v).

36.69 - 1286. Marinello *d. Sensi* riceve: 4 libre *pro assidibus et lignamine sibi ablatis causa faciendi unam lecteriam d. potestati*; 16 libre come *pensio* di una sua casa *in qua repositum est bladum Clusii pro comuni Perusii* (MASSARI 23 a, cc. 34v, 74r).

36.70 - 1286. Pellolo *d. Andree**, della parrocchia di S. Giovanni Rotondo, *custos fontium pro anno presenti*, riceve 100 soldi come salario; lo stesso risulta aver ceduto a Venzolo di d. Revellone i suoi diritti su 40 soldi dovuti dal comune di Perugia *pro vice equorum* (MASSARI 23 a, c. 34v. MASSARI 23 c, c. 23r).
*Anche in questo caso, è dubbio che si tratti di Pellolo di d. Andrea di Colombella.

36.71 - 1286. D. Tancredo *d. Andree Crespoliti* riceve dal comune di Perugia 22 libre *pro dampno et destructione duorum murorum claustri et asportatione lapidum et pro destructione porte ipsius claustri et asportatione hostium et pro destructione unius partis domus ex latere anteriori, et hoc secundum formam statutorum* (MASSARI 23 a, c. 58 bis r).

36.72 - 1286. Ricola *Brachii* è assolta *pro defectu probationis* dall'accusa a lei rivolta da Tancredo *d. Andree* di avergli rubato *unam tunicam panni florentini* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 4, c. 37v).

36.73 - 1286. Sette uomini di Ponte S. Giovanni sono condannati a 25 libre *quia…receptassent Roçolum Bimicii et Avultronus d. Sensi Crispoliti exbannitos et condempnatos comunis Perusii pro maleficio, bibendo et comedendo cum eis et asociando ipsis per contratam Pontis S. Iohannis*; questo per vari mesi (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 283r).

36.74 - 1287. La ronda del capitano del popolo fa irruzione *in domo Marinelli d. Sensi*, posta nella parr. di S. Maria del Verzaro, *in qua teneretur bisclatia* e dove *quamplures et infinitos homines de terra ista, homines male brigate, luderentur ad taxillos de die et de nocte*; nell'elenco degli inquisiti non figura tuttavia il nome del padrone di casa, il quale quindi non risulterebbe essere coinvolto nella faccenda (CAPITANO 1287 [12], reg. 8, cc. 27r-38r).

36.75 - 1288. Marinello *d. Sensi* deve avere, insieme ad altri, 30 soldi al giorno per una ambasceria di sette giorni da farsi a Camerino (INQUISITIONES, p. 362 nota 215. MASSARI 24, c. 22v).

36.76 - 1288. Marinello *d. Sensi* deve avere dal comune di Perugia 16 libre come *pensio* di una sua casa *in qua repositum est granum Clusii pro comuni* (MASSARI 24, c. 49v).

36.77 - 1288. *Matellus Andree* è tra i testimoni convocati in un procedimento promosso da Venzolo *q.d. Revelionis* contro un abitante *de Colomella Nova* (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 100v-102r).

36.78 - 1289. Guidarello *d. Andree* accusa *dompnus* Crescio *Bucarelli de villa Ripe* di avergli rubato *unam panzeriam ferri* (CAPITANO 1289 [14], reg. 2, c. 40rv)

36.79 - 1289. Tra i confinanti di vari terreni a Colombella, *Matellus d. Andree*, i figli di d. Andrea, d. Andrea *Crispoliti** (CENSI 2, cc. 96v-97v).
*Andrea *Crispoliti* risulta defunto da almeno dieci anni! Evidentemente, siamo in presenza di un *lapsus* del notaio, che ha omesso di specificare che trattasi degli eredi di lui.

36.80 - 1290. Marinello *d. Sensi* è ambasciatore (INQUISITIONES, p. 362 nota 215. MASSARI 26, c. 104r).

36.81 - 1290. Ugolino *d. Andree de Columella* vende a Martino di Bernardo e ad altri un terreno a Colombella per 22 l. (VALDIPONTE 1039).

36.82 - 1290. Marinello *d. Sensi* compare nel lungo elenco di coloro che, come sembra, hanno pagato una ammenda di 5 s. , non è detto per quale motivo. (CAPITANO 1291 [16], reg. 6b, c. 4r).

36.83 - 1293. Marinello *d. Sensi*, della parr. di S. Martino del Verzaro in P. S. Angelo, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 1, c. 58r).

36.84 - 1294. Marinello *d. Sensi*, della parr. di S. Martino del Verzaro, è tra i fideiussori di Massolo *d. Guidonis*, della parr. di S. Biagio di P. Eburnea, il quale ottiene la facoltà di portare armi difensive (CAPITANO 1294 [19], reg. 8, c. 4v).

36.85 - 1295. Pellolo *d. Andree* [di Colombella?] paga al massaro del comune di Perugia 2 soldi *pro uno teste quem induxit in curia d. capitanei contra suum adversarium* (MASSARI 34, c. 17r).

36.86 - 1296. Marinello *d. Sensi* è tra coloro che accompagnano il capitano del popolo *ad pontem novum ad Torscianum*, ricevendo per questo 50 soldi. Lo stesso riceve una *pensio* di 8 libre dal comune di Perugia per sei mesi di affitto di una sua casa in P. S. Angelo *in qua est et stat granum comunis* (MASSARI 35, c. 25rv. MASSARI 36, c. 15r).

36.87 - 1299. I figli di d. Tancredo e gli eredi di Guidarello *d. Andree Crispoliti*, di P. S. Angelo, parr. di S. Martino, devono avere 15 libre come *pensio* di una loro casa *in qua est bladum comunis Perusii Porte predicte* (MASSARI 41, c. 43v).

36.88 - S. D. [ma 1260-61]. D. Andrea *Crespoliti* assegna 35 l. di beni mobili, più due crediti di 15 l. meno 5 soldi, per il *salvum* di due cavalli; il medesimo ha anche dato in pegno una casa ad Andrea di Paolo per un debito di 10 l. (CATASTI 1, cc. 207r e 208r).

36.89 - S. D. [ma 1260-61] [Iancio di Bonaccorso, Iacopuccio di Albrico, Domenico di Giovanni e Franciscolo di Silvestro, tutti di Pieve Pagliaccia, sono tra i "*condomini*" di *Columella nova*] (CATASTI 1, cc. 165v-167r).

36.90 - Nel Libro Rosso del 1333, sono menzionati vari *domini de Columella*, più Tura e Branca di Marinello di d. Senso (FABRETTI, pp. 110-111, 112, 113).

37.

Cuti – Condomini del pedaggio

Gubbio

(*Bianchinus*)
|
|
Vanne
q.1297
|
|
eredi
1297

37.1 - 1297. d. Ugolino di Burano, a nome degli eredi di Vanne *Bianchini*, vende al comune di Gubbio per 13 libre, 6 soldi e 8 denari ravennati ed anconetani la quarta parte della metà della terza parte del pedaggio di Cuti* (REGISTRUM, c. 49v).
*Per gli altri condomini, ved. *domini de Colle Accetono*, 33.1, *domini* di Frontino, 44.5, *Guelfoni*, 54.114

SCHEDE FAMILIARI

F

38.

Domini di Fibino – I

Perugia-Gubbio

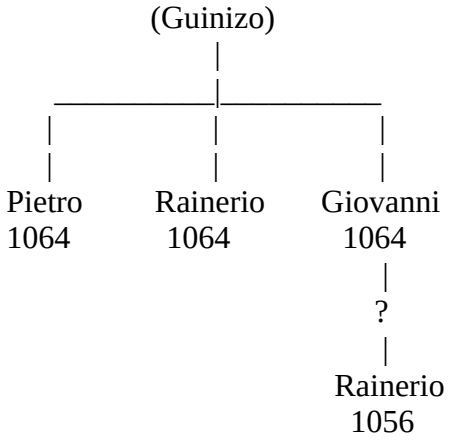

38.1 - 1056. Rainerio *Iohannis*, insieme alla moglie Rangarda *que Bella vocatur*, donano al monastero di S. Maria di Valdiponte *pro anima et pro omnibus rebus quas de supradicto monasterio palam et occulte habuimus* tutte le loro terre in territorio eugubino *in loco qui dicitur Sarappi aut Galliga* entro i seguenti confini: la Ventia, il *rivus de Colcillo ascendente ad ecclesiam S. Salvatoris rectum in plano Genacu, perveniente in Monte de Saponari et descendente in Ventia*. La donazione comprende un *castellum** e la chiesa di S. Paolo che vi è costruita (DE DONATO I, n. 11).

*Si tratta certamente del "*castrum de Raginerio*" del doc. successivo del 1064, non di Galgata. Lo prova sia l'annotazione coeva sul retro della pergamena ("*carta de Fiblino*"), sia il fatto che, essendoci tra i confini il *rivus de Colcillo*, è il territorio di Fibino, e non quello di Galgata, che confina con Colcello; infine, il donatore si chiama *Rainerius*, da cui "*castrum de Raginerio*". Per quanto riguarda costui, potrebbe essere figlio di quel Giovanni di Guinizo che compare nel documento successivo.

38.2 - 1064. Pietro, Rainerio e Giovanni *filii Guinizo* e Burga, moglie di Pietro, donano a S. Maria di Valdiponte le loro terre nel castello detto *de Raginerio*, con la chiesa ivi esistente, eccetto il legno con il quale è costruita la casa che essi abitano (DE DONATO, n. 17)*.
*Anche in questo caso, sul verso della pergamena vi è l'annotazione coeva *carta de Fiblino*.

39.

Domini di Fibino - II

Perugia-Gubbio

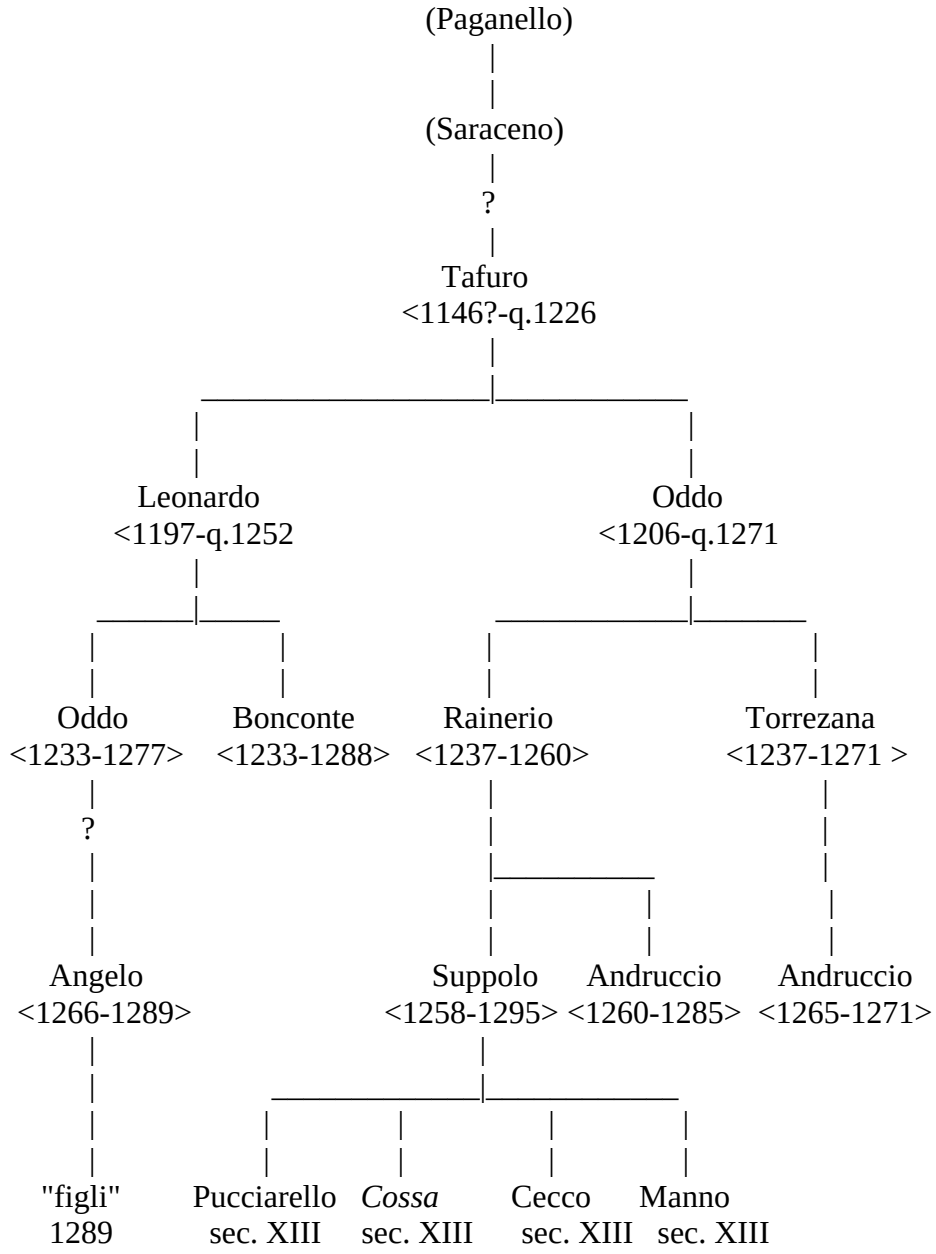

- Tra tutti i gruppi familiari che in tempi e in forme diverse ebbero una base di potere nel castello di Fibino, questo è certo il più ampiamente documentato, almeno per il secolo XIII, tuttavia non è possibile tuttora individuare eventuali legami sia con i più antichi signori del *castrum*, sia con gli altri, documentati in misura assai minore.

- Il predicato *de Caristello*, che non di rado compare unitamente ad alcuni nominativi, pone il problema degli eventuali rapporti di questo nucleo signorile coi *domini* di Carestello (ved. scheda, 16.).

39.1 - 1146. Tafuro *de Paganello de Saraceno** è tra i testimoni di un atto di transazione tra il vescovo e la canonica perugina (S. LORENZO, B3).
*Possiamo identificarlo con Tafuro *de Flebini* (ved. doc. successivo)?

39.2 - 1188.Tra i testimoni di un atto di concessione e franchigia alla comunità di Colcello da parte dei suoi signori, Tafuro *de Flebini*, insieme a *Ramboctus* e *Qualterius de Flebini* (DE DONATO II, p. 83).

39.3 - 1197. Tra i testimoni di una *refutatio* a S. Maria di Valdiponte di *homines* e beni a Colognola, Leonardo *de Tafuro de Caristello* (DE DONATO II, p. 137).

39.4 - 1206. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a Leonardo [*Tafuri*], stipulante anche per suo fratello Oddone, e a Suppolino, stipulante anche per il fratello Gualterio, due parti del *castrum* di Fibino, *cum curia, sicut habuit...Saracenus*, eccetto la chiesa del castello. Non vi sono limitazioni alla successione delle femmine (VALDIPONTE 241).

39.5 - 1207. Tra i confinanti di un terreno, Leonardo *Tafuri* (VALDIPONTE 247).

39.6 - 1216. Leonardo *Tafuri* è menzionato in un arbitrato riguardante S. Maria di Valdiponte, non è chiaro a quale titolo (VALDIPONTE 308).

39.7 - 1217. Leonardo *Tafuri* è tra i testimoni ad una cessione in pegno *ad frudium* (VALDIPONTE 322).

39.8 - 1218. Tra i confinanti di due terreni *in Valle Foscarini*, Leonardo *Tafuri* (VALDIPONTE 333).

39.9 - 1218. Tra i confinanti di un terreno *in Saxo Loporeto, plebs* [*S. Donati de Ventia*] *cum Odone Tafuri* (ARMANNI I B 12, c. 106v).

39.10 - 1226. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi a Rainerio *domine Rose*, tra le altre cose, tutti i diritti del monastero *adversus Leonardum et hoccasione filiorum Tafuri in curia Carestelli* (VALDIPONTE 393).

39.11 - 1232. D. Uguccione di Guido *Zanni*, anche a nome di d. Leonardo [*Tafuri*] *de Carestello*, costituisce procuratore d. Ranuccio *Baraterii* nella causa mossa contro di loro dalla canonica di S. Mariano di Gubbio di fronte al vescovo e al preposito tifernati e al priore della chiesa di S. Fortunato di Città di Castello, delegati papali* (S. MARIANO, XXI 11).
*Per questa controversia, originata da un atto di aggressione nei confronti della canonica eugubina, ved. anche *domini* di Castel d'Arno-Lupaccione, 19.12, 19.13, 19.14.

39.12 - 1232. Il sindaco della canonica di S. Mariano, Grazia, "protesta" ai delegati papali di cui sopra di essere pronto a *recipere expensas* da d. Uguccione *Guidonis* e di *stare termino competenti*,

se lo stesso Uguccione fosse stato condannato; in caso contrario, il procuratore annuncia appello presso la Curia romana (S. MARIANO, XXI 13).

39.13 - 1233. I detti delegati pontifici inviano ai figli in Cristo *nobiles viri* d. Uguccione *Guidonis*, Avultrone suo figlio e a Leonardo *Tafuri de Fiblino* una lettera, che è recapitata *in castro Fiblini, in domo dicti d. Leonardi*. In essa si rimprovera loro di non essersi presentati in giudizio e si riassume l'oggetto del contendere, in base al *libellum* presentato dal sindaco della canonica di S. Mariano: i detti sono accusati di aver preso d'assalto e saccheggiato il castello di Galgata, pertinente a S. Mariano, di aver derubato gli *homines* in esso abitanti e di aver occupato lo stesso castello, facendo danni per 1400 l., secondo la stima della parte lesa.
Questa stessa lettera era stata presentata il giorno precedente davanti alla porta del castello di Giomici, ma i destinatari non vi erano stati reperiti (S. MARIANO, XXII 5).

39.14 - 1233. Bonconte *Leonardi* è tra i testimoni ad un accordo tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e l'*universitas* degli uomini di Castiglion Fidatto (VALDIPONTE 438).

39.15 - 1233. D. *Otto Leonardi* è tra i testimoni di un accordo tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte ad alcuni uomini di Castiglione *Atti filiorum Iohannis* riguardo l'elezione del *bailitor* del castello (VALDIPONTE 440).

39.16 - 1235. D. Bonconte *Leonardi* è tra i testimoni ad una donazione pia diretta a S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 466).

39.17 - 1237. D. Oddo *Tafuri*, sua moglie Ricca e il loro figlio Rainerio danno in enfiteusi a *Iacobus Rainucii*, che stipula per Torrezana, figlia di Oddo e sorella di Rainerio, futura sposa di *Iacobus*, un campo *in Insula* tra Fibino e Colcello, oltre alla metà di un molino nello stesso luogo. Tali beni costituiscono la dote di Torrezana. L'atto è rogato *in castro Fibini, ante domum dictorum d. Oddonis et Rainerii* (VALDIPONTE 513).

39.18 - 1237. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi a Rainerio *Oddonis* [*Tafuri*] ed ai suoi discendenti, senza limitazioni, un *tenimentum* nelle pertinenze di Fibino e Colcello. Il canone annuo vale anche per una casa che Rainerio aveva acquistato da d. Leonardo *Taffuri* e che l'abbate gli aveva confermato in enfiteusi, insieme alla sua parte del castello di Fibino (VALDIPONTE 514).

39.19 - 1237. Leonardo *Tafuri* è tra i confinanti di un terreno *in Vallestria* (VALDIPONTE 515).

39.20 - 1237. Oddo *Leonardi* è tra i testimoni al patto di alleanza tra i comuni di Gubbio e Rocca Contrada (Gubbio diplomatico, IV 4).

39.21 - 1238. Tra i confinanti di un terreno a Cast. Fidatto, Leonardo *Taffuri* (VALDIPONTE 524).

39.22 - 1238. Ugolino di Leto vende a d. Oddo *de Fibino** tutti i suoi beni nel contado di Gubbio, a Galgata, per 20 l. (VALDIPONTE 528).
*Si tratta di Oddo di Leonardo di Tafuro (ved. *infra*, 39.27).

39.23 - 1241. Rainerio *Oddonis* è tra i confinanti di un terreno nella curia di Colcello (VALDIPONTE 564).

39.24 - 1245. Rainerio *Oddonis* è tra i confinanti di un terreno nella curia di Colcello (VALDIPONTE 615).

39.25 - 1251 D. Oddo *de Phiblino, honorabilis civis civitatis Eugubii,* insieme a d. Pietro *Iacobi*, presta fideiussione a favore di donna Bellebona e donna *Raconesca*, rispettivamente suocera e moglie di Iacopuccio di Coccorano, garantendo che esse rispetteranno i patti stipulati con il comune di Fabriano (ved. scheda conti di Coccorano, 25.17) (LIBRO ROSSO, p. 245).

39.26 - 1251. D. Oddo *de Fiblino* è il primo nell'elenco dei testimoni del trattato di alleanza tra Gubbio e Fabriano (Gubbio diplomatico, V, 6 e 7. LIBRO ROSSO, p. 372).

39.27 - 1252. D. Oddo *q.d. Leonardi Taffuri* vende a S. Maria di Valdiponte tutti i suoi diritti sui beni del q. Leto e di Ugolino di Leto a Galgata (ved. sopra, 39.22), per 12 denari ravennati [così!] (VALDIPONTE 664).

39.28 - 1254. D. Bonconte *Leonardi* è nominato *capitaneus* del *castrum* di Metula; tra i suoi fideiussori, c'è d. Carsedonio di Giovanni (Gubbio diplomatico, VI 6).

39.29 - 1257. D. Oddo *de Fiblino*, insieme a d. Rainuccio di Serra, è delegato dal comune di Gubbio a versare al rettore del ducato di Spoleto 200 l. ravennati, dovute *pro fictu seu censu tertii anni comitatus ipsius comunis* (ARMANNI 2 XIV 4).

39.30 - 1257. Tra i confinanti di molti terreni a Fibino, Rainerio *Oddonis* [*Tafuri*]; egli compare anche tra i testimoni dell'atto qui citato (VALDIPONTE 718).

39.31 - 1258. *Gelfutius* è assolto dall'accusa di Suppolo *olim d. Rainerii Oddonis de Fibino* di avergli rubato un asino, una "*gonea*", una spada ed altro (PODESTÀ 1258 [3], c. 275r)*.
*Rainerio di Oddo, che qui è detto defunto, appare poi nel 1260 presente ad un atto di cessione stipulato dai suoi figli (ved. *infra* 39.34):???

39.32 - 1259. D. Oddo *Leonardi* è tra i testimoni alla costituzione di un procuratore da parte del comune di Gubbio, nell'ambito del lodo Valcelli (DIPLOMATICO VII 11 8. BARTOLI LANGELI 1969, p. 364).

39.33 - 1259. D. Oddo *de Fibino* è tra i quattro consiglieri convocati dal podestà di Gubbio per decidere la risposta da dare al sindaco del comune di Perugia che chiedeva, in applicazione del lodo Valcelli, la consegna dei *castra* di Fossato e di Castiglione Aldobrando (SOMMISSIONI 2, c. 124r).

39.34 - 1260. Suppolo e Andruccio *Rainerii Oddonis*, con la presenza ed il consenso del padre, cedono a d. Pero, arciprete della *plebs Ventie*, tutti i loro diritti sulla pieve ed i suoi beni, diritti posseduti in forza di una permuta *quod olim fecit d. Iagnem et nostrum lolum* [così] *d. Ogdonem**. In un atto immediatamente successivo, Rainerio *Ogdonis* e i detti suoi figli rilasciano quietanza al detto d. *Perus* per 7 l. *de summa XV lib*., secondo il lodo arbitrale di d. Giovanni, rettore della chiesa di S. Salvatore. Ambedue gli atti sono rogati *ante portam Fiblini* (S. MARIANO, XXVII 10).
*Oddo di Tafuro?

39.35 - 1263. D. Oddo *Leonardi de Fiblino* risulta essere podestà di Gubbio (S. A.S. G, *Libro Rosso*, cc. .48r, 50v. ARMANNI 2 XVI 4. Gubbio diplomatico, VII 10).

39.36 - 1263. D. Bonconte *Leonardi* rilascia quietanza al comune di Gubbio per 16 libre a lui dovute *pro solutione et extimatione unius equi quem retinuit pro comune, tempore potestarie d. Oddonis olim potestatis Eugubii* (SASG, *Libro Rosso*, c. 43r).

39.37 - 1263. D. Oddo *Lionardi* è tra i testimoni alla concessione della cittadinanza eugubina a d. Guido *de Saxellera* (SASG, *Libro Rosso*, c. 44v)

39.38 - 1265. Andruccio *d. Iacobi**, insieme a Ramberto di d. Ranuccio**, vende a S. Maria di Valdiponte due famiglie di servi a Colcello, con i *servitia* da esse dovuti *nomine manentie et hominitie*, cioè *amiscere* e *operae* (VALDIPONTE 786).
*Figlio di Torrezana e di *Iacobus* di Rainuccio (ved. sopra, 39.17).
**Dei *domini* di S. Cristina (ved.scheda, 42.39).

39.39 - 1266. Suppolo *Rainerii Oddonis* è tra i testimoni ad un atto di vendita concernente diritti signorili a Galgata, ceduti a S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 792).

39.40 - 1266. Angelo *d. Oddonis** è tra i testimoni ad un atto giudiziario (ARMANNI 3 XVII 8).
*Figlio di Oddo di Leonardo?

39.41 - 1267. D. Oddo *Leonardi/de Fiblino* è tra i testimoni, insieme ad *alii de consilio*, alla nomina di un procuratore da parte del comune di Gubbio per portare avanti una trattativa con Cagli sulla questione di Montesecco (SASG, *Libro Rosso*, cc. 89v, 90r).

39.42 - 1267. L'abbate di S. Maria di Valdiponte riconferma a d. Bonconte *Leonardi* l'enfiteusi senza limitazioni di molti terreni a Carestello, nel contado di Gubbio; l'entratura è di 100 soldi e il canone annuo di un denaro. Lo stesso abbate, con un atto immediatamente successivo, riconferma a d. Oddo *Leonardi* l'enfiteusi senza limitazioni di vari terreni, tra cui la metà *pro indiviso* del *podium dicti Carestelli, quod podium possedit Rainerius Iacobi et filii eius.* L'entratura è di 25 l., il canone annuo di 2 denari (VALDIPONTE 826 e 827)*.
*In molti casi, i terreni concessi ai due fratelli confinano tra loro. Inoltre, per il Rainerio di *Iacobus* e figli di cui si parla come possessori del *podium Carestelli*, ved. *domini* di Carestello I, 16.

39.43 - 1270. D. Bonconte *Leonardi* acquista da Nicoluccio di Andrea di Portole e da sua moglie Imilia, che agiscono col consenso del figlio Andruccio, un *tenimentum terre* nella curia di Portole (ARMANNI I B 14, c. 17v).

39.44 - 1271. Donna Torrezana *olim d. Oddonis* e suo figlio Andruccio *olim Iacobi* vendono a S. Maria di Valdiponte per 140 l. un campo e un molino tra Fibino e Colcello, verosimilmente costituenti la dote di Torrezana*
*Ved. sopra, 39.17 (VALDIPONTE 869).

39.45 - 1274. Tra i confinanti di terreni a Carestello, d. Bonconte e Oddo *Leonardi*; inoltre, nell'elenco dei testimoni che presenziano all'atto in questione, figurano Andruccio e *Suppus Rainerii Oddonis* (VALDIPONTE 895).

39.46 - 1277. Andruccio *d. Ranutii* compare tra i testimoni di due concessioni enfiteutiche stipulate dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 933, 934).

39.47 - 1277. Tra i testimoni alle *appellationes* del procuratore del comune di Gubbio al rettore del ducato di Spoleto, d. Oddo *Leonardi* e d. Angelo *d. Oddonis* (Gubbio diplomatico, XI 6, XII 1)

39.48 - 1280. Il comune di Gubbio, in una memoria difensiva finalizzata a comprovare i propri diritti sul contado, dichiara di non voler avanzare diritti su vari *domini* e castelli, tra cui i *domini et nobiles de Fiblino* (Gubbio diplomatico, XII 8).

39.49 - 1281. Suppolino *d. Rainerii de Fibino*, insieme a Trasmondo di d. Rainerio di Carpiano, rilascia quietanza a S. Maria di Valdiponte riguardo una fideiussione presentata a favore di *Giliolus* di Andrea per la dote di Aldovrandina del q. Uguccione, nipote di donna Armilina di d. Ranaldo (VALDIPONTE 954).

39.50 - 1285. Suppolino *Rainerii Oddonis de Fibino* e suo fratello Andruccio (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) sono allibrati per 500 l. (LIBRA 1285, p. 211).

39.51 - 1288. Tra i confinanti di un terreno a Carestello, d. Bonconte *Leonardi* (VALDIPONTE 1007).

39.52 - 1289. Tra i confinanti di un terreno a Carestello, i figli di d. Angelo *d. Oddonis*; in questo stesso atto, tra i testimoni, compare Suppolo *Ranerii Oddonis* (VALDIPONTE 1037).

39.53 - 1295. Tra i testimoni ad una confessione di debito per 600 fiorini d'oro rilasciata dal sindaco dell'abbazia valpontese, Suppolo *Ranerii de Fiblino* (VALDIPONTE 1087)

39.54 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari terreni a Carestello, d. Bonconte *Leonardi* e d. Oddo (VALDIPONTE 1124).

39.55 - Sec. XIII. D. Oddo e Bonconte [*Leonardi*] compaiono in un elenco di possessori nell'area di Carestello (VALDIPONTE 1127).

39.56 - Sec. XIII. Tra i confinanti di tre appezzamenti, d. Bonconte *Leonardi*; tra i confinanti di un altro appezzamento, Rainerio *Oddonis*; non è indicato il territorio cui tali terreni aderivano (VALDIPONTE 1134).

39.57 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari appezzamenti nel territorio di Fibino, d. Bonconte *Leonardi* e Rainerio *Oddonis* (VALDIPONTE 1134, 1135).

39.58 - Sec. XIII. Tra i confinanti di varie abitazioni e casalini nel *castrum* di Fibino, Rainerio *Oddonis* (VALDIPONTE 1137).

39.59 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari terreni e casalini *in podio et pertinentiis ville Carestelli comitatus Eugubii*, d. Oddo e d. Bonconte di Leonardo; tali terreni appartengono a S. Maria di Valdiponte e due di essi sono tenuti da Oddo, mentre un molino *in Corgnaleto* è tenuto da Bonconte (VALDIPONTE 1139).

39.60 - Sec. XIII [ma prima del 1226]*. Leonardo e Oddo *q.Tafuri* confermano in enfiteusi senza limitazione a Carone di Rainuccio un terreno a Colcello. L'entratura è di 3 l., il canone annuo di 2 denari (VALDIPONTE 1148).
*Trattandosi della copia di un precedente originale, tale copia è appunto datata a questo anno.

39.61 - Sec. XIII [seconda metà]. Il procuratore della canonica di S. Mariano di Gubbio e della chiesa di S. Salvatore di Fibino, pertinente *pleno iure* alla detta canonica, presenta una petizione al vescovo di Gubbio contro Andruccio e Suppolo *Rainerii* [*de Fiblino*]; essi infatti hanno occcupato e danneggiato le terre della chiesa di S. Salvatore, si sono appropriati dei frutti di esse ed hanno

impedito con le minacce ai *laboratores* di dette terre di coltivarle e di prenderle *ad laboritium*. Ciò perchè il priore e il capitolo della canonica avevano vietato che il figlio dodicenne di Suppolo divenisse rettore della chiesa. Segue un elenco di oggetti appartenenti ad essa, di cui gli accusati si sono appropriati e di cui si chiede la restituzione (ARMANNI 1 VI 6).

39.62 - Sec. XIII [seconda metà]. Pucciarello, *Cossa*, *Cechus* e Manno *Suppolini de Fibino* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) sono tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates* *(MISCELLANEA 16, c. 9v).
*Sulla probabile attribuzione della lista di questi *homines* al secolo XIV, si veda la scheda *Glutti*, 52.121.

39.63 - Sec. XII [seconda metà]. La copia autenticata di un documento del 1258, riguardante possessi nell'area di Colcello, viene rogata *de mandato Andree Ranerii Oddonis*, oltre che di *Benvenutus Sopercle* (VALDIPONTE 733).

39.64 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati *Cossa* e *Pucciaptus* figli di Suppolino da Fibino e i loro fratelli (FABRETTI, p. 112).

40.

Domini di Fibino - III

Perugia-Gubbio

- In questa scheda sono compresi, tutti insieme, vari personaggi che, di volta in volta, appaiono investiti di diritti signorili a Fibino, senza che però si sappia con certezza a quale gruppo familiare appartengano e se ci siano eventuali legami di parentela tra loro e con altri.

A)

(Trasmondo)
|
|
Rainaldo
<1205-1217>
|
|
Ugo
1236

40.1 - 1205. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a Rainaldo *de Trasmundo**, stipulante anche per la moglie Rosana, la terza parte del *castrum* di Fibino e della sua curia, *secundum quod Rogerius Suppolini habuit in tenuta*, eccetto la chiesa di S. Paolo posta nel castello, con le decime e le mortuarie; la successione è limitata ai maschi; l'entratura è di 20 l., il canone annuo è di 8 denari. Sono indicati i confini del territorio castellano (VALDIPONTE 212).
*Il patronimico *de Trasmundo* può far pensare ad una appartenenza alla famiglia dei signori di Carpiano (ved. sopra, 17.).

40.2 - 1210. Rainaldo *Trasmundi* compare tra i testimoni della refutatio a S. Maria di Valdiponte di possessi nelle curie di Galgata e di Fibino (VALDIPONTE 273)*.
*Ved. anche sopra, conti di Coccorano, 25.6.

40.3 - 1217. Tra i testimoni al lodo di Pandolfo de Sigura in cui, tra i *castra* ceduti da Gubbio a Perugia, si cita anche Fibino, c'è un Rainaldo *Trasmundi* (CDP, p. 175).

40.4 - 1236. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a Ugo *Rainaldi** e a *Rialis Pascalis*, senza limitazioni successorie, la sesta parte del *castrum* di Fibino e della sua *curia*, *sicut Gualterius Alberti habuit et tenuit*, eccetto la chiesa; si concedono tra l'altro *homines et familie*, sempre per un sesto; l'entratura è di 15 l., il canone annuo di 4 denari. L'atto è ratificato da d. Gualterio di Alberto (VALDIPONTE 474).
*E' molto probabile che Ugo sia figlio di Rainaldo di Trasmondo

B) Ved. *domini* di Carestello, 16.

40.5 - 1206. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a Suppolino, stipulante anche per il fratello Gualterio, e a Leonardo, stipulante anche per il fratello Oddo, senza limitazioni successorie, due parti del *castrum* di Fibino, *cum curia, sicut habuit...Saracenus*, eccetto la chiesa con le decime e le mortuarie; l'entratura è di 40 l., il canone annuo di 16 denari. Sono descritti i confini del territorio castellano (VALDIPONTE 241).

C)

(Saraceno)

40.6 - 1206. Saraceno è il precedente concessionario delle due *partes* del castello di Fibino confermate in enfiteusi (ved. sopra, 40.5).

D)

(Suppolino)
|
|
Rogerio
ante 1205-q.1218
|
|
Rigo
1218

40.7 - 1205. Rogerio *Suppolini* è il precedente concessionario della terza parte del castello di Fibino, confermata a Rainaldo di Trasmondo, ved. sopra (VALDIPONTE 212).

40.8 - 1218. Rigo *q.Rogerii* vende a d. Ianne, *plebanus plebis S. Donati de Ventia*, stipulante per la canonica di S. Mariano di Gubbio, due famiglie di *perpetuos homines per capitantiam* con il loro *tenimentum* composto da un casalino a Galgata e terreni in vari vocaboli (ARMANNI I B 12, c. 106rv).

41.

Domini de Flumine – di Preggio

Perugia

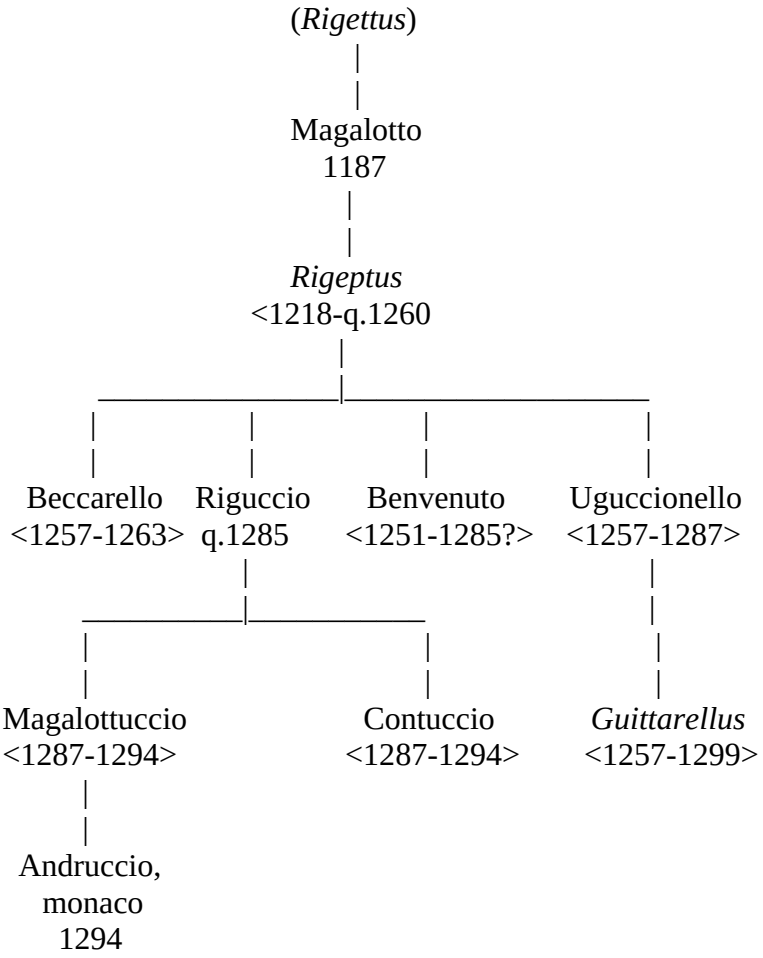

41.1 - 1187. Tra i testimoni della *refutatio* di Griffolo *de Bicto* riguardante Passignano, Magalotto *de Rigetto* (S. LORENZO, B 9. MOCHI ONORY, p. 244).

41.2 - 1218. *Rigeptus Magalotti de Flumine* è tra i testimoni di un atto stipulato da Uguccione del q.Uguccione *marchio* (VALDIPONTE 330).

41.3 - 1239. La canonica di S. Lorenzo di Perugia concede in enfiteusi a d. *Rigeptus Magalocti* quattro terreni nelle pertinenze di Passignano e *Mons Gete*; l'entratura è di 100 soldi, il canone annuo di due denari lucchesi (CENSI 1, c. 18v).

41.4 - 1251. Benvenuto *d. Rigepti*, fideiussore di Pietro *Lapantine* di Preggio, è condannato insieme a quest'ultimo a 40 soldi perchè Pietro non ha pagato una multa (BANDITI, n. 245).

41.5 - 1257. Beccarello *Rigepti* accusa Orlanduccio di Corrado, *Calfutius* e Boninsegna *familiares* del detto Orlanduccio e Guidarello di d. Uguccione di aver accoltellato suo fratello Uguccionello *in villa Montis Ieti*; il primo è condannato a 25 l., gli altri a 100 soldi (BANDITI, n. 469).

41.6 - 1257. *Pars, famulus* di *d. Rigeptus de Castronovo** è condannato a 10 l. per aver colpito con una spada Guidarello di Castelnuovo (BANDITI, n. 473).
*In un documento della stesso anno, *Pars* è detto *famulus* dei figli di *d. Rigeptus. .. de villa Fluminis* (ved. *infra*, 41.7): probabilmente siamo in presenza di una svista dello scrivano, anche perchè, a parte questo caso, non è attestato alcun *Rigeptus* tra i signori di Castelnuovo (ved. sopra, 20.7).

41.7 - 1257. Sibiliola, figlia di d. Simone, e *Pars, famulus* dei figli di d. *Rigeptus*, insieme ad altri *de villa Fluminis*, contado di P. S. A., sono condannati a 25 l. ciascuno, dietro accusa di d. Giovanni, rettore della chiesa di S. Lorenzo *de Flumine*, per aver rubato vari oggetti e masserizie appartenenti alla chiesa stessa e per averne occupato e vendemmiato indebitamente una vigna (BANDITI, n. 461).

41.8 - 1258. Uguccione e Guidarello di Castelnuovo e *Dinellus* da Cortona sono assolti dall'accusa di Beccarello *d. Rigepti* di aver occupato a mano armata una sua vigna a Montigiete e di averne cacciato un suo *laborator*. I detti due sono assolti anche dall'accusa del medesimo di dare ospitalità a Orlandino, bandito del comune di Perugia, e di prestargli aiuto (PODESTÀ 1258 [3], cc. 277v e 278r).

41.9 - 1259. Risulta che la moglie di d. *Rigerius de Pregio** aveva dato *ad pensionem* una camera a Perugia, nella parrocchia di S. Giovanni di P. S. Susanna (BANDITI, n. 562).
*Questo *Rigerius* si deve identificare con *Herigettus* da Preggio?

41.10 - 1260. I figli di d. *Henrighetus de Pregio* sono tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXI).

41.11 - 1260. Uguccionello dell'*olim d. Herrigettus* è assolto dall'accusa di aver rubato buoi, ed a sua volta accusa l'abbate di Petroio, un *serviens* di quest'ultimo ed altri di averlo privato del possesso di un terreno nelle pertinenze di Montigeto; gli accusati però vengono assolti *salvo iure proprietatis inter predictos Uguitionellus et d. abbatem pro monasterio supradicto in ordinaria causa* (RIFORMANZE 4, cc. 180r e 187v).

41.12 - 1260. Beccarello *d. Rigepti* è debitore di 13 l. (CATASTI 1, c. 89v).

41.13 - 1263. Beccarello *d. Rigepti de Pregio* è citato per un debito di 18 libre, a petizione di suo fratello Uguiccionello *d. Rigepti*, creditore; l'ingiunzione viene annullata una settimana dopo, avendo l'imputato ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 310v).

41.14 - 1265. Uguccionello *d. Rigetti*, insieme a Petruccio *d. Iohannis* e ad altri, è citato per non aver pagato una pena pecuniaria di 10 libre (SBANDITI 2, cc. 279v, 281v).

41.15 - 1283. Uguccionetto *d. Rigepti* è testimone ad un atto rogato *in claustro S. Nicolai de Virgiliano*, nel territorio di Preggio (ARMANNI I B 14, cc. 126v-127r).

41.16 - 1285. Uguccionello *d. Rigepti* è allibrato per 2500 l. (P. S. S., parr. di S. Antonino); gli eredi di Riguccio *d. Rigepti de Flumine* (P. S. A., parr. di S. Donato) sono allibrati per 1000 l.; inoltre Benvenuto *Rigepti** (P. S. A., parr. di S. Cristoforo) lo è per 50 L. (LIBRA 1285, pp. 185 e 200).
*Questo personaggio può essere identificato con Benvenuto d. *Rigepti de Flumine*? Se così fosse, l'esiguo allibramento testimonierebbe un suo grave decadimento economico.

41.17 - 1286. Uguiccinello *Rigeti*, insieme a Venutello *Picoseti*, Cevenolo *serviens Uguicionelli* e a Bartoluccio *serviens Uguitionis*, viene condannato a 100 libre per non essersi presentato a difendersi dall'accusa di Pietro *Rainucii de villa Fageti* e di Graziano *Perusii de villa Coceti* di aver occupato abusivamente una loro casa *in villa Fageti* e di averne portato via la porta (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, 95v).

41.18 - 1286. Ugucinello *d. Herigeti*, della parr. di S. *Antolinus*, è uno dei fideiussori di Zucio *q.Iacopi d. Rainerii Bonaguide* e di Paoluccio *q.Giliucii qui dicitur Bonçus*, condannati per aggressione.
Lo stesso *Uguitionellus d.Rigetti* deve avere dal comune di Perugia: un totale di 10 libre e 10 soldi per quindici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 280v. MASSARI, 23 c, c. 26r).

41.19 - 1287. Uguccionello *Ugeti de Flumine*, e i fratelli Magalottuccio e Contuccio *d. Rigucii de Lecinetellis* [?]* e Bellello *Paltoni de Pregio* sono assolti *deficientibus probationibus* dall'accusa di complicità nell'omicidio di Petruccio *Pacis Petri faber de castro Pregii*. In precedenza, il capitano aveva ordinato a Uguccionello, qui detto "*d. Rigeti*", e a Contuccio di non allontanarsi da Perugia sino a nuovo ordine (CAPITANO 1287 [12], reg. 6, cc. 19v-20r; reg. 9, c. 35r).
*Non è chiara la lezione di tale termine; in ogni caso, si tratta indubbiamente dei nipoti di Uguccionello di Rigetto [*Ugeti*], figli di Riguccio.

41.20 - 1294. Zaccaria *Villani*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo, accusa Giovannuccio *Lucie, serviens* di Magalotto *Rigucii* e di suo figlio Andruccio *de villa Fluminis, comitatus Perusii*, di averlo aggredito e ferito a mano armata, su mandato dei suoi padroni; i fatti erano avvenuti nel precedente mese di aprile *in castro Pregii… in platea dicti castri*. La denuncia viene ripetuta nei confronti di Magalotto e Andruccio, come mandanti, e di Andruccio e Contuccio *olim Rigucii de Pregio*, fratello di Magalotto e zio di Andruccio, come partecipi all'aggressione. Al fascicolo processuale è allegata copia di una lettera del vicario del vescovo perugino Bulgaro, nella quale si fa presente al podestà che, essendo Andruccio *clericus et monacus*, contro di lui non era possibile procedere, pena la scomunica. In margine all'atto di accusa è annotato: "*Condempnatus est Iovanuccius*", "*CC libras denariorum…*", "*Pierus massarius comunis habuit CLX libras*"
Seguono altri procedimenti promossi da Contuccio contro Zaccaria *Vilani*: in primo luogo Zaccaria, qui detto *de dicto castro Pregii*, viene accusato di essere stato lui ad aggredire Contuccio nella piazza di Preggio. Successivamente gli viene imputato di non aver ottemperato all'ordine del podestà, impartito il precedente sabato sei giugno, di non lasciare il palazzo sinché non avesse prodotto l'*apodiziam portandi arma seu cultellum* che egli aveva sostenuto di possedere in aprile, all'epoca dei fatti da lui denunciati. Infine, vi è una accusa di aver prodotto falsi testimoni, dalla quale sappiamo tra l'altro che Andruccio era monaco presso il *monasterium eremi de Virgiliano*. Tale accusa tuttavia viene ritorta da Zaccaria contro Contuccio, cui viene dato torto dal tribunale del

podestà, come risulta da due notazioni a margine dell'atto di accusa (PODESTA' 1294 [23], reg. 5, cc. 11r-13v, 19rv, 24rv, 40r-41r, 63r-64v).

41.21 - 1299. Ceccolo, *famulus Guittarelli Uguitionelli de Fiume*, acquista una corba di spelta dai *superstites bladi* del comune di Perugia per P. S. Pietro, al prezzo di 32 soldi (MASSARI 40, c. 1r).

41.22 - Nel Libro Rosso del 1333 vengono citati *Ciccolus Magalocti de castro Pregii* e *Cheptarellus* e *Cieccolus*, figli di Uguccionello *de Flumine* (FABRETTI, pp. 114,118).

42.

Domini di Fratta [*Adami*] – Monte Giuliano – S. Cristina

Perugia

- Le notizie su questi nuclei signorili sono state riunite in un'unica scheda perchè, anche se non è documentato con certezza un legame tra loro, ad un certo punto i *domini* di Fratta *Adami*-Monte Giuliano figurano come titolari del *castrum* di S. Cristina (ved. *infra*, 42.3).
- Il predicato con cui questi ultimi signori vengono nominati nelle fonti è, quasi sempre, *de Monte Iuliano* e simili; tuttavia il più antico esponente della famiglia che si conosca è Giovanni *de Fracta*, padre di Rainerio *de Monte Giuliano* (ved. *infra*, 42.6). Che si tratti di *Fracta Adami* lo attesta il Bini, il quale menziona una chiesa di S. Giovanni di Monte Giuliano "*alias della Fratta d'Adamo*" (S. PIETRO, p. 149 nota 11). Le due località dunque, se proprio non erano coincidenti, dovevano comunque trovarsi vicinissime tra loro.

A) Monte Giuliano

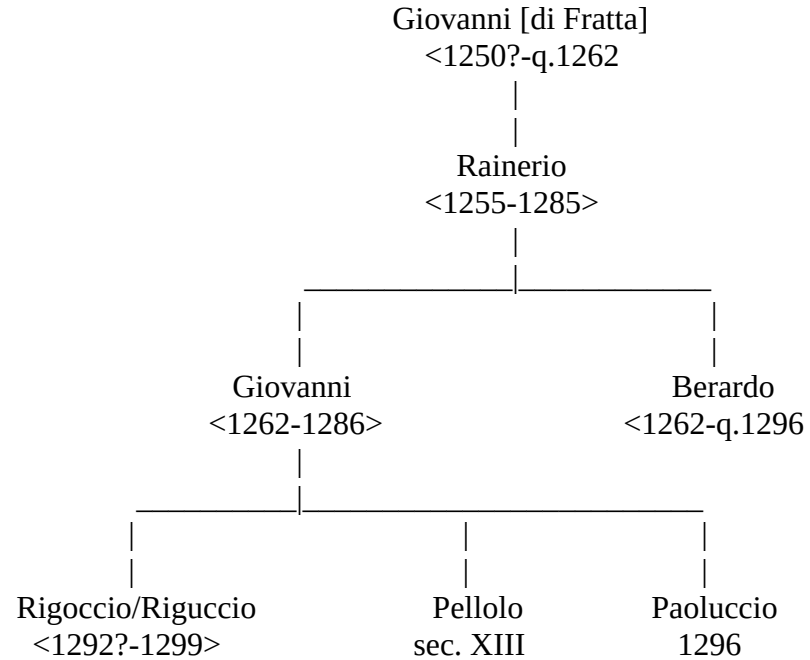

42.1 - 1250. Un contratto di compravendita riguardante terreni a Castiglion Fidatto è stipulato in casa di d. Giovanni *de Fracta* [*Adami*?] (VALDIPONTE 644).

42.2 - 1255. Tra i confinanti di un complesso edilizio con torre sito nella parr. di S. Martino del Verzaro, *res d. Rainerii de Monte Iuliano* (S. GIULIANA, pp. 303).

42.3 - 1258. D. Rainerio *de Monteiulgano* dichiara, in presenza del capitano del popolo, di possedere *pro comuni Perusii* il *castrum* di S. Cristina, *videlicet cassarum et turrium ipsius castri et totam partem quam habent domini de S. Cristina in dicto castro*; promette inoltre di mettere a disposizione del comune di Perugia il castello e di far pace e guerra a volontà di esso. D. *Iacobus* di Ascagnano presenta fideiussione a favore di Rainerio. Tra i testimoni, Rinuccio *de S. Christina* (DIPLOMATICO IV 8 46. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 299-301).

42.4 - 1260. D. Rainerio *de Monte Iuliano* è tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXI. RIFORMANZE 4, c. 165v).

42.5 - 1260-61. D. Rainerio *de Monte Guglano/de Monteiuliano/de Monte Iuliano* dichiara diversi crediti e debiti. Deve: 20 l., insieme a *Fomagius Borgognonis* e a Trasmondo di Carpiano; inoltre 12 l., più grano e vino, a Carsuccio di d. Munaldo da Monte Nero, in forza di diritti ceduti a costui da donna *Iemma*, moglie del q. Sinibaldo, in base al testamento di quest'ultimo, *pro alimentis*; a Tancredo di d. Manente di S. Cristina, 6 libre per proprio conto e 30 insieme a Berarduccio di d. Rainaldo di Ascagnano. Rainerio vanta invece crediti nei confronti del comune di Perugia: 24 l. *pro mendo* di un cavallo e 30 l. *pro servitiis.* I suoi beni mobili sono stimati 30 l. (CATASTI 1, cc. 89r, 206r, 215v).

42.6 - 1262. D. Rainerio *de Monte Giuliano, filius olim d. Iohannis de Fracta* [*Adami*], vende alla canonica di S. Lorenzo di Perugia un casalino casato e discasato a Perugia. Tale casalino era pertinente a Rainerio in quanto bene dotale portato a suo figlio Berardino dalla moglie di lui, donna Agnese, che lo aveva avuto dalla nonna materna, donna Iacoba dell'*olim Rubeus de Monachi*, moglie dell'*olim* Paolo di Stefano di Monaco, e dalla madre, donna *Habundantia* (CENSI 2, c. 91v).

42.7 - 1262. I *domini* Berardo e Giovanni *d. Rainerii de Monte Iuliano* sono condannati a 10 l. per aver portato armi proibite in una rissa col priore di Vicolo. Dalle testimonianze raccolte si evince che, più che di una rissa, si è trattato di una aggressione perpetrata dai detti due condannati nei confronti del priore. Secondo le deposizioni degli uomini di Vicolo, Berardo e Giovanni, armati e spalleggiati da una masnada di circa 20 persone, tra cui alcuni banditi dal comune, avrebbero occupato un campo della chiesa, bastonando e ferendo gravemente alcune persone che avevano tentato di opporre resistenza. Gli accusati ammettono di aver occupato il terreno e di averne portato via *bladum*, ma dichiarano di averlo fatto *auctoritate curie*; negano di aver portato armi, al di fuori della spada al fianco, e di aver condotto con sè degli sbanditi; ammettono di aver bastonato qualcuno, ma *sine sanguine* (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 181r, 280r e 330r-333v).

42.8 - 1263. D. Giovanni *d. Rainerii** è tra coloro che vengono multati a 100 soldi per essersi trattenuti in città contro l'ordine del podestà e del capitano. Garantisce per lui d. Rainuccio *de S. Crispina* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82r).
*Probabilmente, "*de Monte Iuliano*", vista anche la fideiussione di uno dei signori di S. Cristina.

42.9 - 1266. D. Berardo *de Monte Iugliano*, insieme a Trasmondo di d. Rainerio di Carpiano e a Fomasio di Borgognone, fa quietanza a S. Maria di Valdiponte riguardo alla fideiussione offerta per un prestito (VALDIPONTE 800).

42.10 - 1268. D. Berardo *d. Ranerii de Monte Iuglano* è citato per un debito di 10 libre, a petizione di d. Guidalotto *iudex*, creditore; l'ingiunzione viene annullata cinque giorni dopo, avendo l'imputato ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 260v).

42.11 - 1274. D. Giovanni *d. Raynerii de Monte Iulliano* è ripetutamente condannato a 10 libre per non aver ubbidito all'ingiunzione di trattenersi a palazzo sinché non avesse saldato un debito di 200 libre verso d. Mafeo *d. Iohannis iudicis* (PODESTÀ 1274-75 [7], cc. 85r, 94v, 96r).

42.12 - 1276. D. Rainerio *de Monte Guglano*, col consenso dell'abbate di S. Maria di Valdiponte che ne è il proprietario, vende a donna Bona del q. Riccomanno, stipulante anche per il nipote Donatuccio del q. Trasmondo, un *casamentum in Viridario* e un casalino in P. S. Susanna, parr. di S. Gregorio, al prezzo di 410 l. (VALDIPONTE 905).

42.13 - 1277. Ianne e Berardo *de villa de Monte Iuliano*, contado di P. S. Angelo, ottengono licenza di portare armi difensive (CAPITANO 1277-78 [4], reg. 3, c. 3r).

42.14 - 1279. D. Giovanni *d. Rainucii de Monte Iuliano* è tra i testimoni all'atto con cui Andruccio di d. Nicoluccio di Portole ratifica l'atto di vendita del castello (ARMANNI I B 14, c. 120v).

42.15 - 1281. *D.* [manca il nome] *de Monte Iuliano* è tra i *milites qui iverunt in servitium d. pape in Romagnam* e, in quanto tale, riceve 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini d'oro, dovuti per il servizio di un mese a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

42.16 - 1283. *Pianolus Iohannis molinarius d. Iohannis et d. Rainerii de Monte Zuiano in eius molendino posito in flumine Tiberi in villa Montis Virdis* depone di fronte al giudice del capitano del popolo, affermando che *die eri* [la testimonianza è resa il 31 agosto] *quidam eorum familiaris eorum mandato ivit ad dictum molendinum et ipsum disferravit et naticulam abstulit et eam exportavit et eri sero dictus Iohannes venit ad dictum molendinum et precipit sibi molendinario et socio quod amplius non morarentur in ipso molendino, quia nolebat quod macinaretur in ipso, et per ipsum Pianollum et socium non stet quo minus macinent in dicto molendino* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 78v).

42.17 - 1285. D. Rainerio *de Monte Iuliano* (P. S. A., parr. di S. Maria del Verzaro) è allibrato per 5000 l. (LIBRA 1285, p. 176).

42.18 - 1286. D. Giovanni *d. Ranerii de Monte Iuliano* deve avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum pro XVI mensibus*; 13 libre e 10 soldi *pro servitio XVIII dierum quibus servivit in cavalcatis cum duobus equis* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 10 libre *pro ludo quando venit d. papa Perusium* (DEBITORI 6, c. 44r).

42.19 - 1292 [?]. *Rigotius d. Iohannis de Monte Iuliano* assegna un cavallo e due ronzini (MISCELLANEA 13, c. 9r).

42.20 - 1296. Paoluccio *d. Iohannis d. Ranerii de Monte Iuliano* accusa Armannuccio e Pietro, fratelli e figli di *Iacobus Gratiani*, di averlo aggredito a mano armata; il fatto è avvenuto nel corrente mese di gennaio *in villa Montis Iuliani comitatus Perusii, in loco qui dicitur Rumetum, ante domum domine Agnese uxoris olim d. Berardi de Monte Iuliano* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 4, c. 16rv).

42.21 - 1296. Petruccio e Armannuccio *filios q.Iacopi de Monte Iuliano*, accusati da Riguccio *d. Iohannis de dicto loco* di aver portato un coltello proibito per due volte *per villam Montis Iuliani in loco qui dicitur Riomerto*, sono condannati a 20 libre (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 53v; reg. 3, c. 60r [altra copia]).

42.22 - 1299. *Rigutius d. Iohannis de Monte Iuliano* deve avere dal comune di Perugia 15 fiorini d'oro *pro extimatione et emendatione unius ronçini, qui ronçinus fuit Bectoli Barcilionis, et per eundem Rigutius fuit ductus in exercitum Spoletanorum et magagnatus fuit* (MASSARI 41, c. 43r)

42.23 - S. D. [ma 1260-61]. Tancredo *d. Manentis de S. Crestena* vanta un credito di 60 l. da d. Rainerio *de Monte Iuliano* (CATASTI 1, c. 234r).

42.24 - Sec. XIII. Pellolo *d. Iohannis sub nomine Pelus de Monte Iuliano* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) è tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates** (MISCELLANEA, 16, c. 7v).
*Sulla probabile attribuzione della lista di questi *homines* al secolo XIV, si veda la scheda *Glutti*, 52.121.

42.25 - Nel Libro Rosso del 1333 vengono citati: *Rigutius d. Iohannis de Monte Iuliano, Nerius Lucciarelli d. Iohannis de Monte Iuliano, Crolus d. Berardi de Monte Iuliano* (FABRETTI, p. 106).

B) S. Cristina

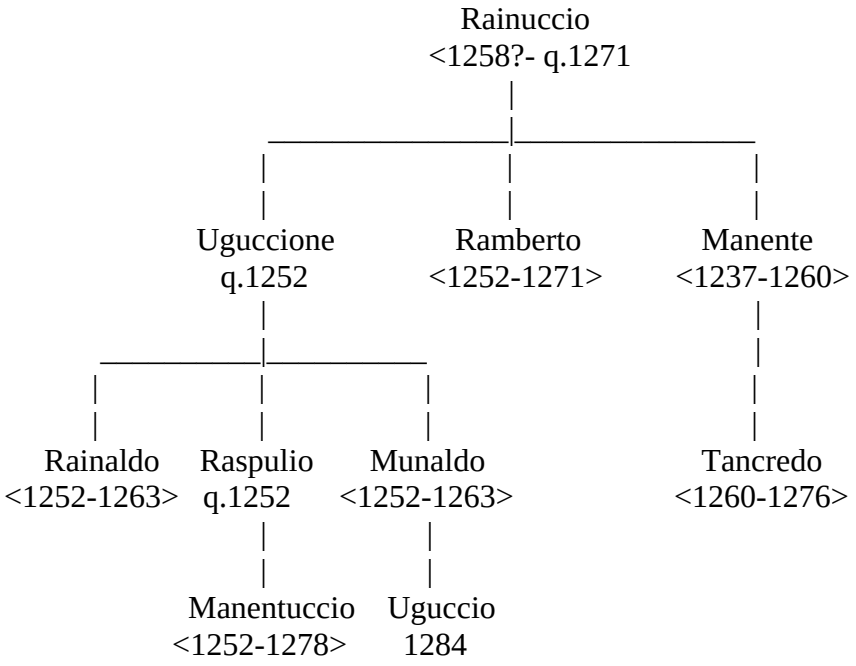

Ugolino, monaco di S. Croce di Fonte Avellana
<[1252-1254]-1286>

42.26 - 1237. D. *Manens Ranucii*, insieme tra gli altri a Ranerio di Trasmondo da Carpiano, compare come teste ad un atto di dotalizio stipulato da esponenti della famiglia dei domini di Fibino II (VALDIPONTE 513).

42.27 - 1252. L'abbate di S. Maria di Valdiponte ed il rettore della chiesa di S. Fiora di Montefiore danno in permuta a Rainaldo e Munaldo *filii q. d. Hugucionis Rainutii*, stipulanti anche a nome di Manentuccio, *filius q. Raspulli* loro defunto fratello, un terreno *in Cascialla*, ricevendone un altro *in plagia podii sive castellaris* di Montefiore, *pro indiviso* con Ramberto, loro zio (VALDIPONTE 655).

42.28 - 125[2-1254]. D. Ugolino [di S. Cristina] è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 5, n. 739).

42.29 - 1258. Rainuccio *de S. Christina** è tra i testimoni alla sommissione del castello di S. Cristina al comune di Perugia da parte di Rainerio di Monte Giuliano (ved. sopra, 42.3) (DIPLOMATICO IV 8 46. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 301).
*Questo personaggio, che compare sempre senza patronimico, può essere identificato con Rainaldo di Uguccione? C'è da dubitarne, in quanto in un atto del 1263 (ved. *infra*, 42.38) compare come fideiussore di quest'ultimo. E' invece probabile che si tratti del "capostipite" della famiglia, che solo nel 1271 è detto defunto.

42.30 - 1259. i signori di S. Cristina sono tra i soggetti signorili che sono stati danneggiati dagli Eugubini in quanto alleati di Perugia nella guerra con Gubbio; per essi, come per gli altri alleati, il

lodo Valcelli decreta debbano essere ricollocati nel possesso dei loro beni e diritti (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 379 e segg.).

42.31 - 1259. D. Ugolino [di S. Cristina], *ospitallarius*, è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 5, n. 786)

42.32 - 1260. D. Manente e i figli di Uguccione e *Robertus* [*Rambertus*] *de S. Cristina* sono tra i magnati del contado di P. S. Angelo (RIFORMANZE 4, c. 165v).

42.33 - 1260 [?]. D. Ramberto *d. Raynaldutii de S. Cristina* e suo nipote Tancredo *Manentis*, anche a nome degli altri nipoti Rainaldo e Munaldo *q.d. Uguitionis*, *pro se et pro comuni terre predicte*, promettono al comune di Perugia di far in modo che non venga esportato *bladum* (RIFORMANZE 4, c. 171r).

42.34 - 1260. D. Ugolino *de Sancta Cristina* è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 5, nn. 795, 799)

42.35 - 1262. *D. Lambertus de S. Cristina* (P. S.) è tra i fideiussori della comunità di Civitella *Bonizonum* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 457r).

42.36 - 1262. Rainuccio *S. Cristine/S. Christine* fa parte del *Consilium populi civitatis Perusii* (NICOLINI, *Reformationes*, pp. 69, 73).

42.37 - 1263. D. Rainuccio *de S. Crispina* è fideiussore di d. Giovanni di d. Rainerio* , tra i multati a 100 soldi per essersi trattenuti in città contro l'ordine del podestà e del capitano (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82v).
*Di Monte Giuliano?

42.38 - 1263. *Ragnaldus d. Uguitionis* accusa Bentevegna *sellarius sive funarius* e donna Rosa moglie di *Chalendolus* di S. Cristina *quia Benvenutus* [sarà Bentevegna]...*accessit ad castrum S. Cristine, fraudolenter loquendo cum Francisco Chalendoli meo homine et manente, persuadendo sibi quod aufuzeret a meo dominio et segnoria*, cosa che poi era avvenuta. I due inoltre avrebbero rubato dalla casa di Francesco 6 corbe di grano, 4 di orzo, 8 di spelta, 10 "manne" di lino, 6 pecore ed altre cose. Rainuccio *de S. Cristina* è garante per l'accusatore. Tra i testimoni da questo citati, Munaldo *dUguitionis* e Tancredo *d. Manentis* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 105r).

42.39 - 1265. Ramberto *d. Rainucii*, insieme a Andruccio di d. *Iacobus**, vende a S. Maria di Valdiponte due famiglie di servi a Colcello, con i *servitia* da esse dovuti *nomine manentie et hominitie*, cioè *amiscere* e *operae* (VALDIPONTE 786).
*Dei *domini* di Fibino II (ved. sopra, 39.38).

42.40 - 1266. D. Rainuccio *de S. Cristina* è fideiussore, insieme a d. Perusio di d. *Iacobus*, di d. Armanno di Suppolino, di suo figlio Rigo e di sei loro *servientes*, che ottengono licenza di portare armi (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 273r).

42.41 - 1266. D. Ugolino [di S. Cristina] è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 6, n. 831)

42.42 - 1271. Ramberto *olim d. Ranutii* e Manentuccio *olim Raspuli* sono tra i testimoni, insieme a Trasmondo da Carpiano e ad altri, ad un contratto di compravendita tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte ed i signori di Fibino (VALDIPONTE 869).

42.43 - 1272. D. Ugolino [di S. Cristina] è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 6, n. 943)

42.44 - 1272. Manentuccio *Ruspilli* di S. Cristina è condannato a 10 l. per non aver obbedito all'ordine di trattenersi nel palazzo del comune per un debito non specificato con Blanco *Bentevolie* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 185v).

42.45 - 1273. Manentuccio *Respilli* è di nuovo condannato a 10 l.: doveva *dare et reddere liberam et vacuam parte* [così] *cuisdam petie terre Blanco Bentevoli*, o non andarsene dal palazzo (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 188r).

42.46 - 1273. D. Ugolino [di S. Cristina] è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 6, n. 982).

42.47 - 1274. [I *sapientes* designati per dare indicazioni su come regolare una questione col rettore di Spoleto riguardo la giurisdizione su S. Cristina e Colcello, comunicano al Consiglio speciale e generale la loro delibera, e cioè *quod homines de S. Cristina et Colcello faciant quicquid tenentur Ecclesie romane, salvo semper omni iure comunis Perusii*. Il Consiglio delibera di nominare altri *sapientes*, da inviare al rettore e al suo *iudex* nel contado eugubino per discutere l'argomento con essi] (RIFORMANZE 7, cc. 110v-112r, 112v-114v).

42.48 - 1274. Manentuccio *Respilli de S. Crestina*, citato presso il tribunale eugubino dal sindaco della canonica di S. Mariano, è condannato a restituire alla canonica un terreno *in curia castri Vallis Marcule* (S. MARIANO, XXIX 18).

42.49 - 1274. D. Ugolino [di S. Cristina] è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 6, n. 1004).

42.50 - 1276. Tra i confinanti di due terreni a Colcello, Tancredo *d. Manentis* (VALDIPONTE 920).

42.51 - 1278. Manentuccio *Raspelli de S. Cristina* vende a Petruzzolo di Bovarello di Valmarcola un terreno nella curia di Valmarcola *in loco qui dicitur Belveduto* (S. MARIANO, XXXII 2).

42.52 - 1280 [?]. I *domini et nobiles de S. Cristina* sono tra quelli su cui il comune di Gubbio non vuole accampare diritti, secondo una memoria difensiva presentata alla Curia romana per comprovare i suoi diritti sul contado (Gubbio diplomatico, XIII 8).

42.53 - 1284. Uguccio *Munaldi de S. Crispina* e Ugolinello *Bene de Axello*, accusati da Contolo *d. Thalasii*, sono condannati in contumacia a 100 libre, più il supplemento di un quarto in quanto contumaci, ed alla restituzione del maltolto, in quanto nel dicembre precedente *furtive intraverunt domum suam* [di Contolo] *posita in castro Ramaçani…et furtive subtrahendo…viginti libras denariorum et duos drapellos, unam mantelam de laço, unam panceriam, unam planelam, duo paria mutandarum pani lini de dorso, una centuram de seta spangatam de argento*, il tutto stimato 25 libre (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 110v-11r).

42.54 - 1286. D. Ugolino [di S. Cristina] è tra i monaci presenti ad una riunione del capitolo dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 6, n. 1226).

42.55 - S. D. [ma 1260-61]. Tancredo *d. Manentis de S. Cristina* vanta i seguenti crediti: da d. Rainerio di Monte Giuliano, 60 l.; da Berarduccio di d. Ranaldo di Ascagnano e dal detto Rainerio, 30 l.; da esponenti dei Coppoli, 100 l.; da Bonconte di d. Uguccione e da Guiduccio di d. Guiduccio, 20 l., più altri crediti (CATASTI 1 c. 234r).

43.

Domini di Fratta [*Filiorum Uberti*]

Perugia

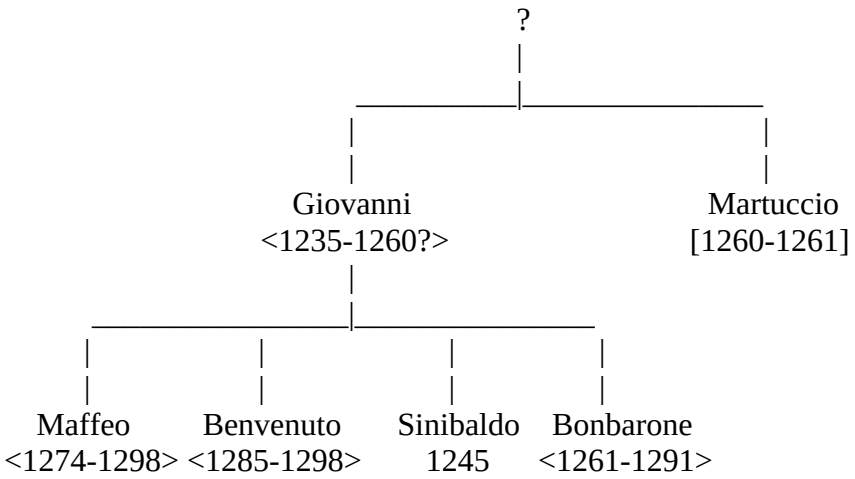

- Anche in questo lignaggio, il più antico esponente documentato con certezza è uno *Iohannes de Fracta* [*filiorum Uberti*], da non confondersi con l'altro *Iohannes de Fracta* [*Adami*] (ved. sopra, 42.). Il primo infatti è un giurista che ha un importante ruolo nella politica perugina della prima metà del secolo XIII, inaugurando una tradizione di presenza nelle istituzioni cittadine che sarà continuata con successo dai figli; invece del secondo sappiamo solo che è esistito, mentre i suoi discendenti rimangono sostanzialmente estranei ad una partecipazione alla vita pubblica comunale. Basandomi dunque sulle tracce lasciate dal diverso destino di questi due gruppi familiari, ho potuto sceverare con buona approssimazione le testimonianze riferite all'uno o all'altro di essi, anche se, soprattutto per ciò che riguarda i due Giovanni, rimane qualche margine di dubbio.

43.1 - 1205. Simone di Giovanni *de Francha** è tra i testimoni di un atto del comune di Perugia (CDP, p. 85).
*Secondo Bartoli Langeli, *de Francha* potrebbe stare per *de Fracta*.

43.2 - 1235. Giovanni *iudex de Fracta* è tra i venti fideiussori che, per conto del comune di Perugia, hanno garantito per Ugolino di Ugolino, podestà di Todi (CDP, p. 329).

43.3 - 1236. D. Giovanni *de Fracta* è tra i testimoni al giuramento del podestà e sindaco del comune di Perugia al legato papale di conservare alla fedeltà verso il papato il Patrimonio di S. Pietro e il ducato di Spoleto (CDP, p. 337).

43.4 - 1237. D. Giovanni *de Fracta iudex* è procuratore del detto comune in una serie di patti con Gubbio ed altre città umbre (CDP, pp. 370, 373, 375, 384, 386-87, 390).

43.5 - 1245. D. Giovanni *de Fratta* deve 62 l. a *Benedictolus* di Guiduccio (CDP, p. 668).

43.6 - 1245. D. Sinibaldo *Iohannis de Fratta* ha un debito di 15 l. con d. Ranaldo di Berardo; suo fideiussore è d. Oderisio di Orlandino *Hermanni* (CDP, p. 668).

43.7 - 1245. D. Giovanni *de Fracta iudex* è testimone ad atti giudiziari (CDP, p. 442).

43.8 - 1249. D. Giovanni *iudex de Fracta* è testimone ad atti giudiziari (CDP, p. 494).

43.9 - 1250. Tra i testimoni ad un atto di enfiteusi stipulato dalla canonica di S. Lorenzo di Perugia, d. Giovanni *iudex de Fratta* (CENSI 1, c. 11v).

43.10 - 1250. Un atto di compravendita, riguardante una proprietà nelle pertinenze di Castiglion Fidatto, è rogato a Perugia *in domo d. Iohannis de Fracta* (VALDIPONTE 644).

43.11 - 1251. D. Giovanni *de Fracta iudex* è tra i testimoni di un trattato di alleanza tra Perugia, Orvieto, Narni, Spoleto e Assisi (CDP, p. 528).

43.12 - 1252. D. Giovanni *de Fracta iudex* è tra i testimoni di un atto di compravendita tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e Oddo di Leonardo da Fibino (VALDIPONTE 664).

43.13 - 1255. *Iohannes de Fracta, iudex ordinarius et apostolica auctoritate notarius*, è il rogatario del testamento di Pellegrinotto di Pellegrino* (VALDIPONTE 689).
*Ved. *Pellegrini*, 81.35.

43.14 - 1256. D. Giovanni *de Fracta iudex* ha emesso una sentenza contro il comune di Perugia a favore di d. "*Trancheus*" di Rosciano (ANSIDEI, p. 10).

43.15 - 1256. D. Giovanni *iudex de Fracta* è tra i testimoni di un atto di compravendita tra l'abbate di S. Maria diValdiponte e un esponente della famiglia dei da Carpiano (VALDIPONTE 694).

43.16 - 1260. Giovanni *de castello de Fracta filiorum Uberti** è tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXI. RIFORMANZE 4, c. 165v).
*Dovrebbe identificarsi con Giovanni di Fratta *iudex,* anche se rimane qualche margine di dubbio che si tratti di un terzo Giovanni di Fratta.

43.17 - 1261. Tra i testimoni che depongono in un processo per un'aggressione avvenuta presso Montecastelli, Bonbarone, figlio di d. Giovanni *de Fracta filiorum Uberti* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 401r).

43.18 - 1274. D. Giovanni *d. Raynerii de Monte Iulliano* è ripetutamente condannato a 10 libre per non aver ubbidito all'ingiunzione di trattenersi a palazzo sinché non avesse saldato un debito di 200 libre verso d. Mafeo *d. Iohannis iudicis* (PODESTÀ 1274-75 [7], cc. 85r, 94v, 96r).

43.19 - 1276. Mafeo *d. Iohannis de lafracta* è ambasciatore (MISCELLANEA 1, c. 1r).

43.20 - 1277. D. Mafeo [*d. Iohannis*] *de Frata* fa parte di cinque commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 124r, 131r, 136r, 147v, 154r).

43.21 - 1277. Maffeo *d. Iohannis de Frata*, insieme a Michele *Panevini*, riceve 4 libre per una ambasceria di 4 giorni da effettuarsi a Gubbio (MASSARI 3, c. 51r).

43.22 - 1279. D. Maffeo *d. Iohannis de Fracta* agisce come fideiussore [?] in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 5, c. 24v).

43.23 - 1285. D. Mafeo e d. Benvenuto *d. Iohannis* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) sono allibrati rispettivamente per 800 e 700 l.; Bonbarone *Iohannis de Fracta* (P. S. A., S. Martino del Verzaro) è allibrato per 8000 libre (LIBRA 1285, pp. 176, 215).

43.24 - 1287. D. Mafeo *de Frata* è consigliere (RIFORMANZE 10, c. 28v).

43.25 - 1288. D. Benvenuto [*d. Iohannis*] *de Frata* è consigliere (RIFORMANZE 10, c. 70r).

43.26 - 1288. D. Maffeo *d. Iohannis de Fracta* deve avere 50 libre *pro pensione unius sue domus que tenetur pro carcere comunis et in qua sunt carcerati comunis et pro ipso comuni tenetur* (MASSARI 24, c. 49r).

43.27 - 1289. Risulta che Mafeo *d. Iohannis de Fracta iudex* aveva da molti anni affittato al comune *quasdam vultas* nel suo *palatium*, utilizzate come carcere (RIFORMANZE 11, cc. 57v-58v. MASSARI 25, c. 22v).

43.28 - 1289. D. Benvenuto *d. Iohannis delafrata* deve avere 6 libre per una ambasceria di sei giorni da effettuarsi a Cagli. Lo stesso deve aver anche 50 libre *pro vice…bonorum qui assendit ad bannimentum seu incantum in maiori consilio comunis Perusii V^{c}XLV libras den. ultra id quod assenderat Feulus Librioti* (MASSARI 25, cc. 35v, 43v).

43.29 - 1289. D. Maffeo *d. Iohannis de Frata* deve avere 8 libre per una ambasceria di otto giorni da effettuarsi a Cagli. Lo stesso deve avere anche 60 fiorini d'oro per un suo cavallo morto, da lui *assignatus coram assessores equorum…de numero septingenti* (MASSARI 25, cc. 40v, 47r).

43.30 - 1290. Benvenuto *d. Iohannis de Fracta* deve avere dal comune di Perugia 9 libre *de summa L librarum denariorum quas debebat recipere a comuni pro vice bonorum Iohannelli Ranaldi qui dicitur Gargaliza* (MASSARI 27, c. 26r).

43.31 - 1290. D. Mafeo *de Fracta* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 122r).

43.32 - 1290. Ancora notizie sulle *domus* affittate al comune da Mafeo *d. Iohannis de Fracta* e utilizzate come carcere (RIFORMANZE 10, cc. 139r-140r).

43.33 - 1290. D. Mafeo *de Fracta* fa parte di una commissione di *sapientes* aperta anche ai canonici di S. Lorenzo, riguardo l'amministrazione dei beni dell'episcopio dopo la morte del vescovo (RIFORMANZE 10, 169r-170r).

43.34 - 1290. D. Benvenuto *d. Iohannis de Fracta* è tra coloro che ricevono 8 fiorini d'oro ciascuno per essersi recati insieme al podestà e al capitano del Popolo *ad curiam d. pape* (MASSARI 27, c. 40v).

43.35 - 1291. D. Maffeo *d. Iohannis de Fratta* è tra coloro che versano al comune di Perugia 222 libre e 10 soldi, corrispondenti a 100 fiorini d'oro, in qualità di fideiussori dell'ex podestà Ranaldo di Pontarolo, condannato a tale pena pecuniaria da d. *Iacobus* di d. Tancredi, sindaco del comune *super examinationem dicti d. Ranaldi*; la quota individuale, versata da 47 fideiussori in tutto, è di 2 fiorini d'oro (MASSARI 28, c. 14r).

43.36 - 1291. D. Bonbarone *d. Iohannis de Fracta comitatus Perusii* promette al notaio del podestà a capitano di ubbidire ai suoi mandati, di presentarsi a lui ogni volta che fosse richiesto e di versare le somme che eventualmente dovesse al comune di Perugia (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, c. 15r).

43.37 - 1293. D. Maffeo *d. Iohannis de Fracta* è consigliere e fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 186v e 187v).

43.38 - 1293. D. Benvenuto *de Fracta* è consigliere (RIFORMANZE 10, c. 196r).

43.39 - 1293. A richiesta di d. Benvenuto *d. Iohannis de Fracta*, vari creditori di lui vengono citati in giudizio per insolvenza (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 6, cc. 29v, 30r, 30v).

43.40 - 1296. D. Maffeo *d. Iohannis de Fracta*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo, insieme a d. Tribaldo *Fortis*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, è assolto dall'accusa di esser il mandante dell'assassinio di Bonaspene *Iannis*, della parr. di S. Severo di P. Sole, per mano di Berarduccio *Fomasii*; il fatto è avvenuto *in ecclesia S. Laurentii* (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 3, c. 123r).

43.41 - 1296. D. Benvenuto *d. Iohannis de Fracta, legum doctor*, riceve dal comune di Perugia 416 libre, 16 soldi e 4 denari come onorario per essere stato sindaco e ambasciatore del detto comune presso la curia romana, per la durata di un anno a partire dalla festa di S. Maria di Settembre; gli vengono versate anche 47 libre *quos dedit in romana curia pro restitutione privilegiorum habitorum a d. papa et littere rebeneditionis potestatis, consulum et consiliatorum comunis Perusii, misse d. episcopo Perusino presenti, et registratura ipsorum et ipsarum* (MASSARI 36, c. 48r).

43.42 - 1297. D. Benvenuto *d. Iohannis de Fracta, syndicus et advocatus comunis Perusii in romana curia*, riceve una somma non specificata *de ducentis libris quas debet recipere a comuni Perusii pro anno presenti, incepto die X octobris proximi preteriti, ex reformatione rectorum Artium* (MASSARI 37, c. 3v)

43.43 - 1297. D. Mafeo *d. Iohannis* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 291v).

43.44 - 1298. D. Benvenuto *d. Iohannis de Fracta*, nominato ambasciatore a Roma per conto del comune di Perugia ma *in servitium comunis Spelli*, viene sostituito, essendo impossibilitato ad espletare il mandato; riceve tuttavia 5 fiorini d'oro (RIFORMANZE 10, c. 325r. MASSARI 37, c. 18bis v).

43.45 - 1298. Ioannello *filius d. Iacobi Petri qui dicitur Mançamice* e Isacco *frater Venturucii pictoris*, ambedue della parr. di S. Valentino di P. S. Susanna, *homines male fame et male condictionis et publicos et famosos latrones*, dei quali si dice che *decem annos citra commisisse multa furta et multa latrocinia*, sono condannati in contumacia all'impiccagione in quanto, come risulta da una *inquisitio ex officio* messa in atto dal tribunale capitaneale, *de anno presenti de mense augusti…una cum Paulo Benvenuti Giulie eorum sotio…de nocte iverunt ad domum d. Mathei de Fracta, asserentes falso modo quod Vençolus d. Elemosine* [il quale era del tutto ignaro della cosa]

mictebat eos d. Matheo de Fracta iudice quod micteret sibi corsectum suum de ferro. Il *corsectum* viene consegnato in buona fede da Matteo ad un suo *famulus*, il quale accompagna i due ladri che lo derubano e si danno alla fuga (CAPITANO 1297-98, reg. 5, c. 160rv).

43.46 - S. D. [ma 1260-61]. *Martutius*, fratello di d. Giovanni *de Fracta*, vanta crediti per 183 l. (CATASTI 1, c. 104v).

44.

Domini di Frontino

Gubbio

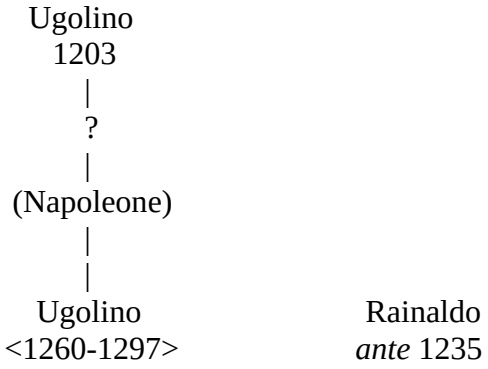

44.1 - 1203. Ugolino *Frontini** risulta essere podestà di Gubbio (Gubbio diplomatico, I 9).
*Padre di Napoleone di Frontino?

44.2 - *ante* 1235. Nell'ambito di una inchiesta condotta nel 1235 da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, per accertare i diritti della Curia romana sul comitato eugubino *et de aliis locis dictum tangentibus,* d. Forestico *Guilielmini* afferma sotto giuramento *quod vidit Perum Pocaterre et filiios…stare sub dominio et signoria d. imperatoris et ducis qui erat in ducatu pro imperatore dum terra fuit imperii, et servire sicut alii de curia seriebant, cum terra sua et hominibus suis; et postquam ducatus pervenit ad Ecclesiam similiter fecit nuntiis Ecclesie donec ivit in civitatem Eugubii et homines sui respondebat nuntiis curie…illud idem dicit de hominibus quos habet in comitatu eugubino Rainaldus de Frontino, qui fuerunt Hugolini de Sancto Polo**. La medesima testimonianza è resa da d. Ugolino *de Tecle* (LIBER CENSUUM, p. 544).
*Come si colloca Rainaldo nella famiglia? Che rapporti intercorrevano tra lui e questo Ugolino di S. Polo?

44.3 - 1260. Tra i confinanti del podere di Clesci, ceduto dai signori di Rocca d'Appennino al comune di Gubbio, Ugolinuccio *de Frontino* (Gubbio diplomatico, VII 1, 5).

44.4 - 1267. Ugolino *d. Napoleonis* compare tra i confinanti di molti degli appezzamenti di terreno facenti parte del *podere* nel comitato di Gubbio *in villa de Clesio,* che vengono ceduti da *Homo Sancti Petri* del q.d. Guido di Pellegrino a d. Suppolino di Bernardino di Gubbio come dote della figlia di lui *Contessa* (ARMANNI 3 XVIII 4).

44.5 - 1297. Ugolino di *d. Napoleonis de Fruntino* vende al comune di Gubbio per 33 libre, 6 soldi e 8 denari ravennati e anconetani la terza parte del pedaggio di Cuti e della *curia* di esso (REGISTRUM, c. 47v)*.
* Per gli altri condomini, ved. *domini de Colle Accetono,* 33.1, *domini* di Cuti, 37.1, *Guelfoni,* 54.114

SCHEDE FAMILIARI

G

45.

Gabrielli

Gubbio

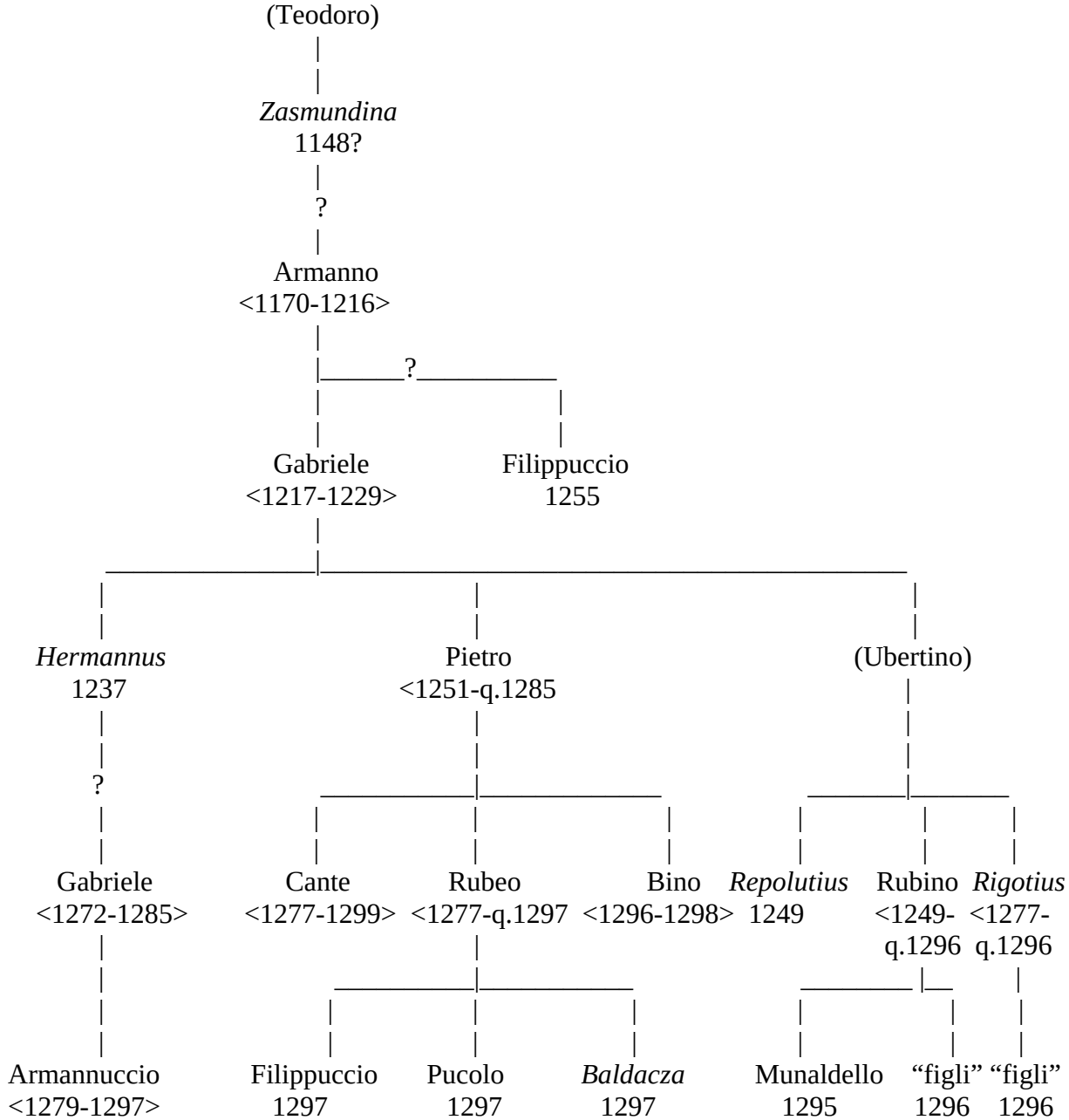

- Eventuali legami con i Guelfoni (Gabriele *Armanni*) sono tutti da dimostrare.

45.1 - 1148. *Zasmundinus Teudori** è tra i confinanti di una *clusura…in Monte Goredio* (CENCI p. 360, H).
*Da identificare con il padre di Armanno?

45.2 - 1170. Armanno *Zasmondine* è tra i confinanti di un terreno *in loco qui dictur Puzogemolus* (CENCI, n. 311).

45.3 - 1181. Armanno *Zasmundino* è *consul et rector comunis et civitatis Eugubii* (CENCI, app. U).

45.4 - 1205. Armanno *Gismundine* è tra i testimoni ad un contrato di enfiteusi, stipulato dall'eremo di Fonte Avellana riguardante un molino sulla Saonda (FONTE AVELLANA, 3, n. 388)

45.5 - 1214. Rainuccio di Pietro *de Castelione,* insieme ai figli Guido e Andrea, vende ad Armanno *Gasmundine, salva pensione cuius est proprietas…totam parte meam quod est quarta pars Sassi et eius curtis* [tra i confinanti, i *fratres Montis Salaioli*] al prezzo di 6 libre di denari lucchesi. L'atto è rogato a Gubbio, *ante domum dicti Armanni* (S. MARIANO, XVI 25).

45.6 - 1216. Armanno *Casmundine* è tra i testimoni ad una compravendita (S. MARIANO, XVII 12).

45.7 - 1217. Gabriele *Armanni de Casmundina* si trova nell'elenco dei cittadini eugubini che giurano di osservare i precetti contenuti nel lodo dettato da Pandolfo podestà di Perugia (CDP, n. 63 r.36).

45.8 - 1217. Gabriele *Armanni* è tra i venti ostaggi dati dagli eugubini ai perugini in forza del lodo di Pandolfo *de Sigura* (CDP, p. 167).

45.9 - 1223. Ugo di Berardo vende a Gabriele *Armanni, salva pensione* alla chiesa di S. Mariano che ne è proprietaria, un *campum liberum et absolutum in Noceto,* al prezzo di 6 soldi a tavola. In garanzia della regolarità dell'atto, Ugo obbliga *loco pignoris* la metà delle terre e degli *homines* che ha in *Crepegio* e in *Petazano* (ARMANNI 1 VIII 4).

45.10 - 1224. Risulta essere podestà di Gubbio D. *Gab.* [*Gabriel Armanni Gasmundine*?] (S. MARIANO, XIX 2).

45.11 - 1229. Gregorio IX, sollecitando la ricostruzione della *plebs S. Gervasii* da parte del comune di Gubbio, che l'aveva distrutta, pare riferire il momento della sua distruzione al periodo della podesteria di *Gabriel* [*constituta Gabriel tunc Eugubinorum potestas*]* (Gubbio diplomatico II 9).
*Ci si dovrebbe qui riferire alla podesteria del 1224, o magari ad un'altra podesteria più recente (CASAGRANDE 2001, p. 83 nota 30)

45.12 - 1229. D. Gabriele *Armanni* è *investitor* e testimone in un atto di donazione alla canonica di S. Mariano (S. MARIANO, XX 16).

45.13 - 1237. *Hermannus Gabrielis* è consigliere del comune di Gubbio (CDP, p. 382).

45.14 - 1249. Una *promissio* rilasciata dal procuratore del comune di Gubbio all'eremo di Fonte Avellana viene stipulata *in civitate Eugubii ante domum filiorum Gabrielis,* alla presenza di *Rubinus* e *Repolutius d. Ubertini* (FONTE AVELLANA, 4, n. 679).

45.15 - 1251. Petruccio *d. Gabrielis* è tra i testimoni alla sommissione dei signori di Fossato a Gubbio e al patto di alleanza tra Gubbio e Cagli (Gubbio diplomatico, IV 19-20-21. SASG, *Libro Rosso*, c. 22r).

45.16 - 1255. Tra i confinanti di un *domus in pertinentiis Montis S. Ubaldi sive S. Cervasii*, i figli di d. Ubertino *Gabrielis, qui possident rem q.Salvoli Petri* (ARMANNI, 2 XIII 5).

45.17 - 1255. Petruccio *Gabrielis* è tra i testimoni al testamento di Filippuccio del q. *Ermannus** (ARMANNI, 2 XIII 7).
*Figlio di Armanno *Casmundine* e zio di Petruccio?

45.18 - 1256. Tra i testimoni ad un arbitrato tra i comuni di Gubbio e Sassoferrato, Petruccio *d. Gabrielis* (SASG, *Libro Rosso*, c. 78r).

45.19 - 1257. Tra i confinanti di un complesso fondiario *in pertinentiis et curia Venalis, res Petrutii d. Gabrielis* (S. GIULIANA, p. 321).

45.20 - 1258. Pietro *d. Gabrielis* è tra i fideiussori di d. Munaldo di Suppolo e dei suoi figli Guido e Uguccionello, all'atto della vendita del *castrum* di Giomici al comune di Gubbio; è anche tra i testimoni ai patti tra il comune di Gubbio e Rainaldo di d. Egidio, signore di Rocca d'Appennino (LIBER OBLUNGUS, 56r-57r. SASG, *Libro Rosso*, cc. 29v-31v).

45.21 - 1258. Pietro *d. Gabrielis* è tra i testimoni della sommissione a Gubbio dei signori di Rocca d'Appennino (Gubbio diplomatico, VII 1).

45.22 - 1260. Petruccio *Gabrielis* è tra i testimoni ad una delibera del comune di Gubbio a favore dell'eremo di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 5, n. 792).

45.23 - 1261. Petruccio *d. Gabrielis* è podestà di Gubbio (Gubbio diplomatico, VII 8. ARMANNI 2 XV 5. SASG, *Libro Rosso*, c. 58r)

45.24 - 1263. Petruccio *d. Gabrielis* è *rector* [delle Arti] a Gubbio (Gubbio diplomatico, VII 9).

45.25 - 1263. Petruccio *d. Gabrielis*, pare come privato cittadino, è tra i testimoni agli accordi tra gli uomini di Montesecco e il comune di Gubbio (SASG, *Libro Rosso*, c. 49v).

45.26 - 1264. Petruccio *d. Gabriellis* è tra i testimoni ad una concessione di cittadinanza (SASG, *Libro Rosso*, c. 67r).

45.27 - 1267. Petruccio *d. Gabrielis* è tra i confinanti di un terreno nella curia di Clesci *in Valmaiore* (ARMANNI 3 XVIII 4).

45.28 - 1272. D. *Gabriel** è il sindaco del comune di Gubbio delegato a stipulare il contratto di compravendita del castello di Branca. Tra i testimoni, *Rubinus d. Ubertini* (ARMANNI 3 XVIII 10).
*Figlio di Ermanno *Gabrielis*?

45.29 - 1272. *Rubinus d. Ubertini* è tra i testimoni dell'atto di vendita al comune di Gubbio di frazioni del castello di Cantiano da parte di vari condomini (Gubbio diplomatico IX 9).

45.30 - 1273. *Rubinus d. Ubertini* è tra i testimoni alla concessione enfiteutica del castello di S. Benedetto al comune di Gubbio da parte dell'omonimo monastero possessore, cioè S. Benedetto di Monte Pilleo (REGISTRUM, c. 4r).

45.31 - 1277. Nicoluccio di d. Andrea di Portole vende a Rubino e *Rigotius d. Ubertini* [*d. Gabrielis*] il castello di Portole col girone, la torre e gli edifici, la giurisdizione, il pedaggio e due parti delle terre, entro i confini specificati, al prezzo di 2230 l., di cui 1180 in contanti e le restanti 1050 in terre allodiali e livellarie *in Magrano*, S. Croce e *Insula*, diocesi eugubina. Tra i testimoni, Rubeo e Cantuccio *Petrutii* (ARMANNII 3 XIX 9).

45.32 - 1277. *Rubinus d. Ubertini* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, XI 4).

45.33 - 1279. Donna Letizia, moglie di Andruccio di Nicoluccio di d. Andrea di Portole, dà il suo assenso alla vendita del 1277 *pro bonis meritis que confitetur se a d. Rubino* [uno dei due compratori] *recepisse et habuisse et quia confiteutur pretium venditionis in suam utlitatem conversum fuisse et quia confitetur de dotibus suis a dicto suo viro recepisse plenariam cautionem et sibi mansum et terras sitas in villa Magrani, quod et quas d. Rubinus dicto Nicolutio dedit, et esse sibi obligatum et obligatas et pro dotibus suis sibi restituendis renuntiavit expresse omni suo iure ipothecarum quod habebat ex instrumento dotali olim celebratum inter d. Boncontem patrem dicte domine....* (ARMANNI I B 14, c. 121rv)

45.34 - 1279. Armannuccio *Gabrielis** è testimone ad una quietanza rilasciata a Petruccio *d. Hermanni*** (ARMANNI I B 15, c. 19r).
*Armannuccio è forse un nipote di *Hermannus Gabrielis*? O magari "*Gabrielis*" vale già come "cognome" fisso?
**Da identificare con Petruccio *d. Gabrielis*?

45.35 - 1280. Il comune di Gubbio, in una memoria difensiva finalizzata a comprovare i propri diritti sul contado, dichiara *quod castrum de Portulis pro duabus partibus est filiorum domini Ubertini domini Gabrielis, silicet Rubini et Rigotii civium dicte civitatis* [*Eugubii*] (LIBER OBLUNGUS, c. 2r).

45.36 - 1282. *Rubinus d. Ubertini* è tra i testimoni all'accordo tra il comune di Gubbio e il vescovo per il possesso di alcuni castelli (Gubbio diplomatico, XIV 3).

45.37 - 1285. Tra i testimoni ad un atto consiliare del comune di Gubbio, *Gabriellus Armanni* (ARMANNI, 3 XXI 10).

45.38 - 1285. *Rubeus Petrutii d. Gabrielis* è uno dei tre procuratori nominati dal comune di Colle Pergola per stipulare l'atto di donazione a favore del comune di Gubbio del suolo dove sorge il detto castello (Gubbio diplomatico, XIV 5 [1]).

45.39 - 1285. D. Cante *q.Petrucii Gabrielis* di Gubbio, i suoi fratelli e Rubino *domine Talie** e suo fratello** (P. S. A., parr. di S. Maria del Verzaro) sono allibrati a Perugia per 1000 l.. Tra gli allibrati del comitato di P. S. Angelo troviamo ancora i figli di Petruccio *Gabrielis* e Rubino *domine Talie* (LIBRA 1285, pp. 179 e 203).
*Da identificare con Rubino di d. Ubertino, indicato col matronimico?
**Si tratta di *Rigotius*?

45.40 - 1287. Tra i testimoni di una concessione enfiteutica dell'abbate di S. Donato a Mattiolo e Munalduccio di Guido di Munaldo *Suppolini*, Rubino *d. Ubertini* (ARMANNI I B 13, cc. 104v-105v).

45.41 - 1288. *Rubeus domini Gabrielis*, o "*de Gabrielis*", di Gubbio è podestà di Perugia (DIPLOMATICO, IV 12 552)

45.42 - 1289. *D. Rubeus Petri domini Gabrielis* vende a *Stantiolus coniux Corbutie*, per metà, e a *Armannutius Autemigis*, ricevente anche per il fratello Nicoluccio, per l'altra metà, un pezzo di terra *sive unum tenimentum terreni*, nel comitato di Gubbio, curia di *castrum Cantiane, in vocabulo ubi dicitur Planum Spinete*, e un altro pezzo di terra nella stessa curia *in Plageis Favani* [?], *sub vocabulo Plani Spinete*, al prezzo di 200 libre ravennati e anconitane. Lo stesso *Stantiolus*, insieme al fratello *Gilius* e a *domina Diamaria*, madre dei detti Armannuccio e Nicoluccio, avrebbero venduto dei beni al detto Rubeo come, secondo quanto affermano, apparirebbe da un atto notarile *manu Palonis notarii* (FONTE AVELLANA, 6, pp. 317-318).

45.43 - 1290. *Rubinus d. Ubertini* è tra i testimoni all'atto di compromesso tra i conti di Coccorano e gli uomini di Petroio nella persona di S. Albertino, scelto come arbitro, alla ratifica di tale atto da parte di Frattegiana, vedova di Ugolino di Albertino di Petroio, e all'arbitrato pronunciato da S. Albertino stesso (Gubbio diplomatico, XV 6, 8).

45.44 - 1292. *Misser Rosso de' Gabrielli podestà* [di Siena], *suo scambio in genaio* (CRONACHE SENESI, p. 228)

45.45 - 1294. D. *Rubeus de Gabriellis* è tra i cittadini eugubini che promettono di far sì che il comune di Gubbio obbedisca ai comandi della Chiesa, soprattutto per ciò che riguarda la tutela della *ecclesiastica libertas* (S. MARIANO, XXXIV 9)

45.46 - 1295-96. Munaldello *Rubini de Gabriellis* è tra i testimoni a un privilegio concesso dal vescovo di Gubbio ai fondatori dell'ospedale di S. Maria della Carità (1295). D. Bino *d. Petri de Gabrielis* è tra i testimoni all'autentica notarile alla copia dell'atto (1296) (S. MARIANO XXXIV 12).

45.47 - 1296. D. Bino *de Gabriellis* è podestà di Gubbio (ISTRUMENTI 2, c. 3r, 5r, 21r).

45.48 - 1296. Cante *q.Petri* è tra i testimoni ad un atto di cessione relativo ai *domini* di Serra (ISTRUMENTI 2, c. 22r).

45.49 - 1296. Tra i confinanti di un terreno nel comitato di Perugia *in loco qui dicitur Mons sive Collis S. Georgii, res filiorum Rigocii et Rubini de Eugubio* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 2, c. 12r).

45.50 - 1297.
- D. Cante e d. Bino *de Gabriellis*, anche a nome dei figli ed eredi del q.d. *Rubeus Petri* loro fratello, e cioè *Pucolus*, Filippuccio e *Baldacza*, vendono al comune di Gubbio un terzo del pedaggio di Cantiano, per la terza parte della somma di 200 l. (REGISTRUM, cc. 42v-43r).
- Gli stessi Cante e Bino, solo a proprio nome, vendono allo stesso comune *castrum Fruntoni*, col territorio e la giurisdizione, *quia confitebtur predictum castrum per eos quesitum fuisse et emptum de pecunia comunis Eugubii* (Ivi, c. 42r)*.
- Gli stessi, anche a nome dei detti figli ed eredi di *Rubeus*, vendono allo stesso comune il pedaggio di *castrum Thegi* per 130 l. (Ivi, c. 43rv).

- Armannuccio *Gabrielis*, insieme a *Lupacinus* di Guidarello, vende allo stesso comune il pedaggio di *castrum Clesii*, per 100 l. (Ivi, c. 44r).
*Dall'atto si evince che Cante e Bino hanno solo agito come intermediari tra i proprietari del castello, che non sono nominati, e il comune di Gubbio.

45.51 - 1298. *Messer Conte* [sarà Cante] *Gabr*[*i*]*elli, podestà* [di Siena] *per VI mesi, da genaio* (CRONACHE SENESI, p. 228)

45.52 - 1298. Tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Gubbio, il *nobilis miles d. Binus de Gabbriellis* (Gubbio diplomatico, XV 4).

45.53 - 1299. D. Cante *d. Petri-de Gabriellibus* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, XVII 5).

45.54 - [s. d.]. Tra i confinanti di un terreno *in campo de Vacçis, d. Gabriel de Eugubio* (ARMANNI, 1 VI 3).

46.

Domini di Gaiche

Perugia

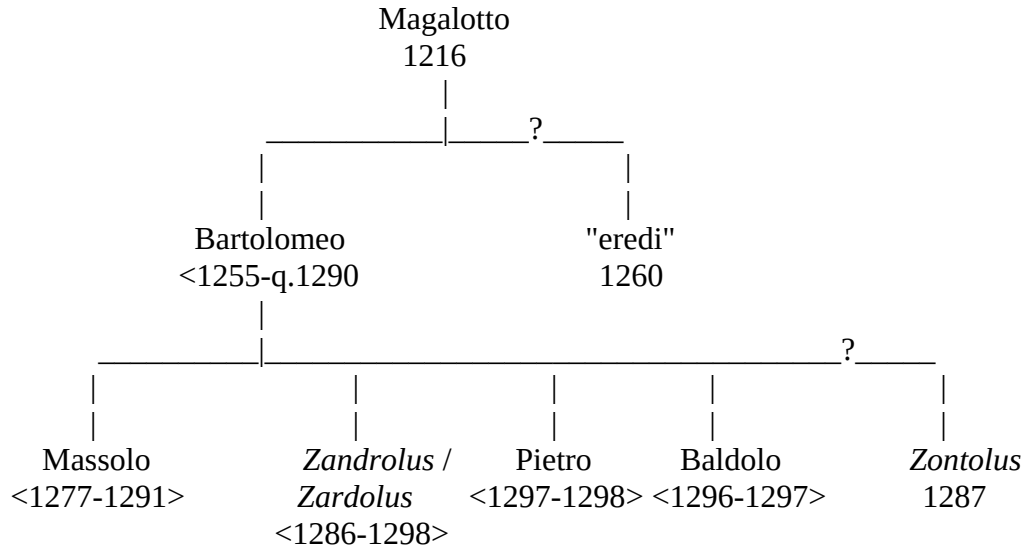

Senso?
1251

46.1 - 1216. Tra i testimoni ad un accordo tra il comune di Narni e i rappresentanti del *castrum* di Stroncone, accordo celebrato a Perugia *in palatio archipresbiteri S. Laurentii de Perusio*, alla presenza di S., cardinale prete della basilica dei Dodici Apostoli, inviato da papa Innocenzo III, vi è Magalotto *Galchis* (LIBER CENSUUM, p. 461).

46.2 - 1251. Senso *de Galki*/d. *Sensus de Gualzis** è testimone a due atti giudiziari (CDP, pp. 502 e 540).
*Costui fa parte della famiglia? Se sì, come si colloca nella sequenza genealogica?

46.3 - 1255. D. Bartolomeo *de Gualchis* accusa quattro persone, di cui una, *Caritadus*, è *offertus* all'abbadia di Ierna, di aver percosso e ucciso Tebaldo *Yscudi de Gualchis*; i quattro sono condannati a 500 l. (BANDITI, n. 379).

46.4 - 1258. Tra i sindaci delle comunità del contado che si presentano al podestà per dichiararsi tali, d. Bartolomeo *Magalocti*, per *castrum Gaicorum* (PODESTÀ 1258 [3], c. 413v).

46.5 - 1260. D. Bartolomeo *d. Magalocti de Galke* (P. S. P., parr. di S. Martino) assegna un grosso patrimonio stimato 6000 l., composto di terreni collocati per la maggior parte nel territorio di

Gaiche; tra i confinanti di essi, gli eredi di Magalotto: si tratta di consorti di Bartolomeo? (CATASTI 1, cc. 79r-82v).

46.6 - 1264. Tancredo *Venture de Galcis* viene citato per un debito di 15 libre, a petizione di d. Bartolomeo e di Andrea suo procuratore (SBANDITI 2, c. 224v).

46.7 - 1271. D. Bartolomeo *de Galchis* e *Andrionus d. Magistri* sono condannati a 10 l. ciascuno per non aver pagato un debito di 30 l. a Benvenuto di Martino (SBANDITI 2, c. 26r).

46.8 - 1272. D. Bartolomeo *de Gaycis* è tra i fideiussori di Guglielmo e *Zentilutius* del q. Enrico di Ormanno di Tribaldo, condannati per aggressione a 30 l. (PODESTÀ 1271-72 [6], cc. 95v, 174v).

46.9 - 1272. Tra i confinanti di una casa a Perugia, nella parr. di S. Martino di P. S. Pietro, d. Bartolomeo *d. Magalocti* (S. LORENZO, C 24).

46.10 - 1276. Tra i magnati del contado di P. S. S., d. Bartolomeo *de Gayco* (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).

46.11 - 1277. Il Consiglio speciale e generale delibera di concedere un salvacondotto a Filippuccio e Andruccio di Bonifazio ed alla loro madre donna Berta*, per potersi difendere dall'accusa *de quodam maleficio* loro rivolta da Massolo *d. Bartolomey de Gaycis*; il salvacondotto viene successivamente rinnovato (RIFORMANZE 9, cc. 183v-184r e 191v-192r).
*Costoro, insieme ad altri quattro uomini, tutti di Gaiche, erano stati condannati nel 1270 a 500 l. ciascuno, alla distruzione dei beni ed all'esilio per cinque anni, per aver ucciso Andrea *Grane* di Piegaro; il fatto era avvenuto nel castello di Gaiche (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 134v).

46.12 - 1279. A proposito del quesito, rivolto ad alcuni *sapientes*, tra i quali figura Guido della Cornia, *utrum sindici comunis Perusii possint audire et se intromictere et diffinire de condempnatione infrascriptorum hominum*, viene menzionata tra le altre una condanna a 48 libre comminata a d. Bartolomeo *de Galicis* ad opere di d. Ermanno, *olim capitaneus comunis Perusii*; di tale condanna non è specificata la motivazione (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 7, c. 21rv).

46.13 - 1281. Tra i *milites* di Porta S. Pietro *qui iverunt in servitium d. pape in Romagnam*, vi è d. Bartolomeo *de Galchis*, che riceve dal comune di Perugia 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini, per il servizio di un mese a un fiorino al giorno. Lo stesso d. Bartolomeo *de Gualchis, capitaneus militum qui iverunt ad Civitatem Castelli*, riceve 4 libre *pro II tortitiis cere quos portavit secum* (DIPLOMATICO, V 2 265. MASSARI 14, c. 55v).

46.14 - 1281. Tra i *milites* di Porta S. Pietro andati *in servitio hominum Civitatis Castelli*, vi è d. Bartolomeo *d. Magalocti de Galchis*, che riceve dal comune di Perugia 37 libre e 10 soldi per 15 giorni di servizio, con cinque cavalli, a 50 soldi al giorno (DIPLOMATICO, V 3 291).

46.15 - 1282. d. Bartolomeo *d. Magalotti*, della parr. di S. Martino, insieme a d. Michele *d. Munaldi*, è fideiussore di Alberto *Petri de villa Collis Petrosi*, condannato per aggressione (PODESTA' 1282 [14], c. 2v).

46.16 - 1283. Masiolo *d. Bartolomei*, della parr. di S. Martino, è fideiussore di Francesco di Ianne *de castro Greppolischieti*, condannato per non aver provato una accusa da lui presentata contro Perone e Baruccio di Guglielmo (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 76r).

46.17 - 1284. Massiolo *d. Bartolomei* è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto nel palazzo del capitano sinché non avesse pagato il debito da lui contratto con Andruccio *magistri Todini* (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 114rv).

46.18 - 1285. D. Bartolomeo *Magalocti* ed i suoi eredi (P. S. P., parr. di S. Martino) sono allibrati per 1100 l. (LIBRA 1285, p. 240).

46.19 - 1286. *Zandrolus d. Bartolomei de Galcis* deve avere dal comune di Perugia: 10 libre e 10 soldi per 14 giorni *quibus servivit eidem comuni d. Bartolomeus suus pater apud Mevaniam et Spellum contra Fulgineum cum duobus equis*, a 10 soldi al giorno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari per essere stato uno dei 600 *milites* che avevano tenuto un cavallo per il comune, per la durata di 16 mesi; 40 soldi prestati al comune da suo padre *pro opere fontis* (DEBITORI, 2, c. 6v).

46.20 - 1287. *Zontollus d. Bartolomei de Gazis** è fideiussore di Ioannello *Bonazunte de castro de Gualchis* condannato per non aver portato avanti una accusa (PODESTA' 1286-87 [17], c. 84r).
*Dovrebbe essere "*de Gualchis*": resta comunque il dubbio che ci si trovi in presenza di un altro figlio di Bartolomeo di Gaiche, oppure se si tratti di una deformazione sfuggita alla penna del notaio del nome *Zandrolus/Zardolus*, figlio del detto Bartolomeo

46.21 - 1290. Una aggressione si è verificata nelle pertinenze di Gaiche *in via publica iuxta vineas heredum d. Bartolomei* (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, c. 151r).

46.22 - 1291. Massolo *d. Bartolomei de Galchis* accusa *Geptius Sabbrine* [?] *de Petra Ficta* di non essersi trattenuto nel palazzo del capitano sinchè non avesse pagato un debito di 3 libre e 10 soldi, a lui dovuti; l'accusato viene condannato a 10 libre (CAPITANO 1291 [16], reg. 2, c. 30r; reg. 4, c. 10r).

46.23 - 1296. Baldo *d. Bartolomei*, della parr. di S. Martino di P. S. Pietro, è fideiussore degli accusati in un procedimento penale per occupazione di un terreno, relativamente al territorio di *villa Fontane castri Galcorum* (PODESTA' 1296-97 [26], c. 15r).

46.24 - 1297. Pietro *d. Bartolomei* e suo fratello Baldolo, ambedue *de Gayca*, vengono assolti dall'accusa di aver portato la spada *in foro Petre Ficte* (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 1, c. 23v).

46.25 - 1298. Donna Iacopa *condam Oddonis, uxor olim Copoli* [*d. Buccoli*] *de Codale*, accusa Zutio *filius Petri*, Blancolo *d. Orlandini de Marsciano* e Pecciolo *Aldrovandini de Marsciano* di aver costituito nello scorso settembre *in castro Marsciani* una *aggregationem gentium causa intrandi et apprehendendi, tenendi et possidendi* un di lei *palatium…positum in castro Codalis* e una torre, posta nello stesso castello, posseduta in comune con i figli di d. Aldobrandino e confinante con *Buccusus d. Aldobrandini*, la detta Iacopa e la *carbonaria dicti fossi* [*dicti castri*]; il detto *palatium*, a sua volta, confina con la via e per due lati con la menzionata Iacopa. Un'altra casa, *que vocatur Curia bassa*, posseduta dall'accusatrice nel castello di Codale, e per impadronirsi della quale gli imputati, a detta di lei, si erano parimenti mossi, confinava con Ceccolo *d. Aldovrandini*, con la via e con la stessa Iacopa. Segue un'altra denuncia, attraverso la quale i detti Zutio, Blancolo e Pecciolo, insieme a Pietro e *Zardolus d. Bartolomei de Galchis*, a Recutio *Bendefende* e a Ceccolo e Perolo *Mercati*, vengono accusati di aver invaso ed essersi impadroniti del *palatium*, della torre e della casa di cui sopra. Donna Iacopa, infine rivolge varie altre denunce ai detti personaggi e ad altri ancora, di aver occupato vari terreni ed una casa di sua pertinenza nel territorio di Codale, dei quali sono riportati vocaboli e confinazioni.. In margine al primo atto di accusa vi sono due notazioni, la prima delle quali recita: "*condempnata accusatrice in XX solidis, et alii absoluti acuse*"; la seconda

invece dice:”*non procedatur super dictis causis insinuatis per dictam dominam Iacopam in reformatione facte* [?] *per consilium populi procedi non debere*”.
Vi è poi una accusa di falsa testimonianza rivolta a donna Iacoba da alcuni imputati (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 5, cc. 6r-13r, 15r-17r).

46.26 - 1299. Tra i confinanti di una *domus…in castro Galcorum*, da due lati, *heredes d. Bartolomei* (CAPITANO 1299 [24], reg. 1, c. 115r).

46.27 - Nel Libro Rosso del 1333, ser Tebaldo di d. Bartolomeo *de Calchis*, Odduccio di d. Bartolomeo *de Calchis* e Meo *Sandri de Calchis* (FABRETTI, p. 103).

47.

Domini di Galgata

Gubbio

In questa scheda vengono presentati insieme alcuni gruppi familiari in possesso di prerogative signorili in questo castello; è possibile, se non probabile, che tra di essi vi siano rapporti di consanguineità e/o di consorteria, tuttavia allo stato attuale non si può avanzare alcuna ipotesi in proposito.

I)

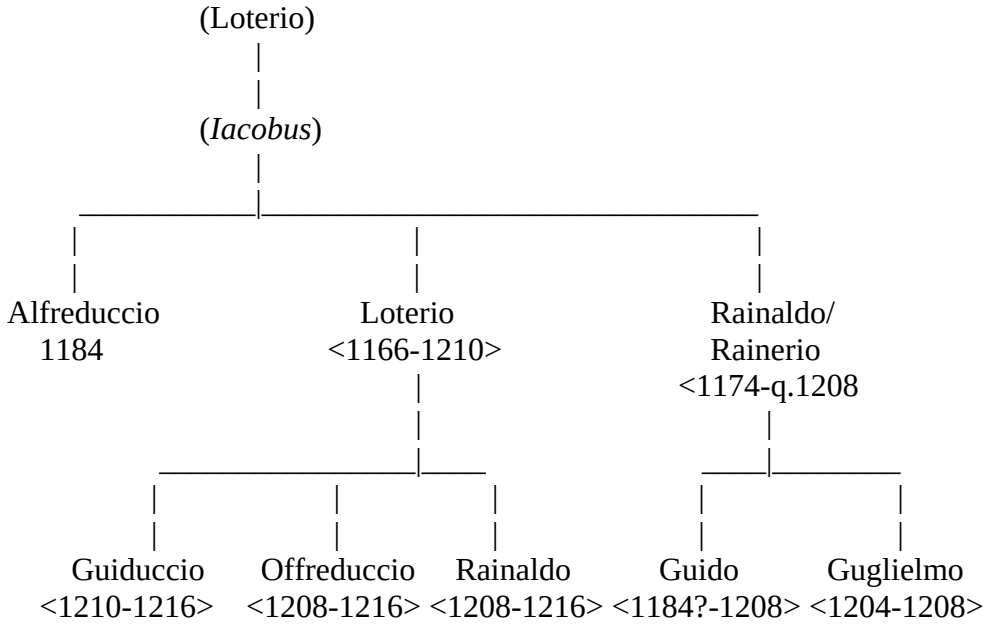

47.1 - 1166. Tra i testimoni di un atto di donazione a Civitella *Bonizonum*, Loterio *de Iacobo* (DE DONATO I, n. 93).

47.2 - 1174. Rainerio e *Lotemus**, *germani filii Iacobi*, insieme a Rainaldo di Guglielmo, donano al monastero di S. Maria di Valdiponte un terreno *in fundo Civitelle Bonizonis in loco qui dicitur Poio de Citerna*; la donazione viene effettuata *ad habendum, tenendum, ad edifitia facendum*; tuttavia, *si edificia ad honorem ecclesie non construetur ibi, tenete et habetote* [i donatori si rivolgono al monastero] *pro pignore per IIII libras denariorum et dimidium donec sanamus vobis* (DE DONATO II, n. 111).
*Dovrebbe trattarsi di *Loterius.*

47.3 - 1184. Tra i testimoni all'atto di cessione del castello e corte di Solfagnano a S. Maria di Valdiponte, Rainerio *de Iacobo de Luterii*, mentre suo fratello Alfreduccio, insieme a Guiduccio *de Ranaldo**, è *investitor* (DE DONATO II, p. 63).

*Visto il patronimico di Rainerio e di Alfreduccio, essi dovrebbero essere fratelli di Loterio. È invece assai dubbio che Guiduccio possa essere identificato col figlio dello stesso Rainerio: infatti, anche se si può ammettere una oscillazione Rainerio-Rainaldo, la cosa è poco credibile se avviene nello stesso atto e nella stessa riga.

47.4 - 1204. Loterio *Iacobi*, insieme ai nipoti Guglielmo e Guido*, confermano al rettore della chiesa di Coldalbero, per 29 anni, un casalino dentro il castello; viene versato un canone cumulativo di 20 soldi (VALDIPONTE 205).
*Questi nipoti sono verosimilmente i figli di Ranaldo, fratello di Loterio (ved. *infra* 47.5, 47.8).

47.5 - 1205. Guido *Rainerii de Iacobi* compare tra i testimoni di una concessione enfiteutica dell'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 211).

47.6 - 1208. Loterio *Iacobi* e Uffreduccio *Loterii*, verosimilmente suo figlio, sono tra i testimoni di un contratto di livello stipulato da esponenti della famiglia *Pellegrini* di Colcello* (VALDIPONTE 249).
*Ved. *infra*, 81.12.

47.7 - 1208. Loterio e Rainaldo* risultano essere i *domini* di Rainolo di Benedictolo: alla loro presenza, quest'ultimo dà in enfiteusi a Rainaldo di Ugolino e a Mabilia del q. Bene, senza limitazioni, un terreno nella curia di Civitella *Bonizonis, in loco qui dicitur Galgata*. L'entratura è di 9 soldi, il canone annuo di un denaro *nomine Loterii et heredibus suis* [così] (VALDIPONTE 251).
*Dovrebbe trattarsi del figlio, non del fratello di Loterio, sia perché quest'ultimo risulta defunto (ved. doc. successivo), sia perché i beneficiari del canone annuo che il concessionario deve versare sono solo Loterio *et heredibus suis.*

47.8 - 1208. Guglielmo e Guido *filii q.Rainerii de Iacobi* danno in enfiteusi a d. Ugolino, stipulante per i nipoti suoi e per il nipote della figlia di Boninsegna, e a Pietro e Giovanni di Maria, senza limitazioni, metà di due terreni nel contado perugino, uno *in loco de Carestelli de Saxi*, l'altro *in loco de Pantano*. L'entratura è di 42 soldi, il canone annuo di 2 denari; tra i testimoni vi è Loterio *de Iacobi* (VALDIPONTE 256).

47.9 - 1209. Loterio *Iacobi* è tra i testimoni di alcuni contratti di livello stipulati da S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 256, 267).

47.10 - 1210. Loterio *Iacobi*, insieme ai figli Guiduccio, Offreduccio e Rainaldo, vende a S. Maria di Valdiponte tre famiglie di servi a Galgata, tutti i diritti che ha sul *castrum*, la curia e gli uomini di esso, più i diritti *in aqua a ponte Fiblini usque ad molendinum plebis Ventie*, eccettuati i possessi che i loro *homines* di Montefiore hanno nel territorio di Galgata e ciò che Mariano e Pietro hanno dai venditori. Il prezzo è 40 l. (VALDIPONTE 272).

47.11 - 1216. Rainaldo, Offreduccio e Guiduccio* donano a S. Maria di Valdiponte la loro parte di un molino nelle pertinenze di Civitella *Bonizonum*, in vocabolo *Orneto* [o *Ameto*] (VALDIPONTE 305).
*Dovrebbero essere i figli di Loterio *Iacobi*.

47.12 - Sec. XIII [ma 1256-1267, pontificato dell'abbate Ercolano]. Tra i confinanti di una *domus* nel castello di Civitella *Bonizonum, res que fuit olim Luterii Iacobi et Rainerii Iacobi* (VALDIPONTE 1151).

II)

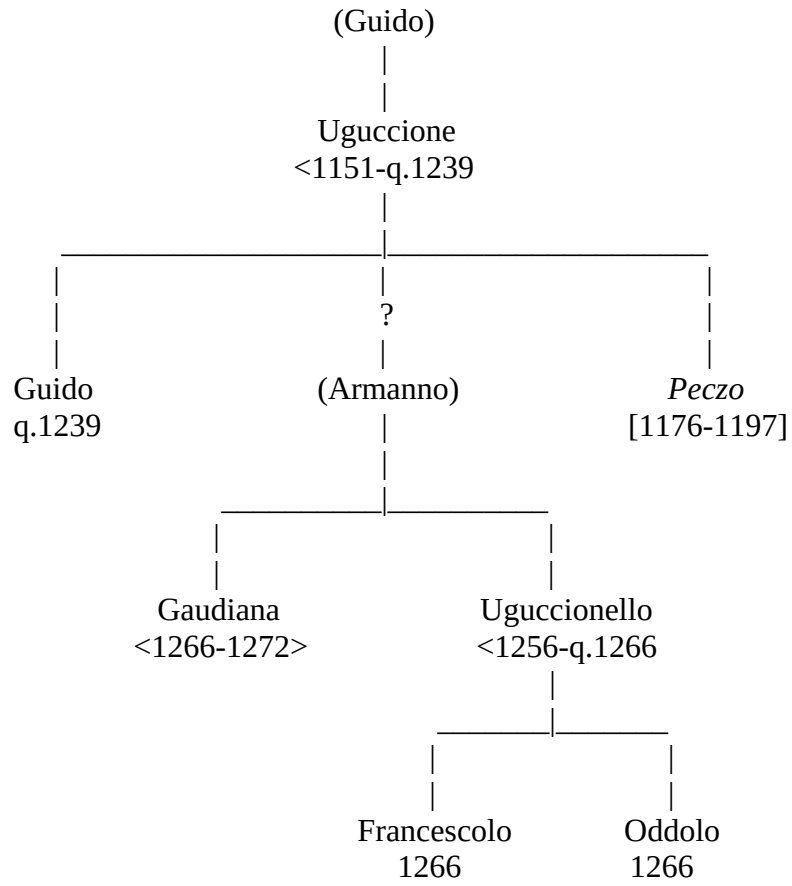

47.13 - 1151. Ugo *Galgate* è testimone in un atto di compravendita (CENCI, n. 226).

47.14 - [1176-1197]. Ugolino *de Galgata…cum Peczo filio**, insieme all'arciprete di S. Donato (della Ventia), rappresentante della canonica di S. Mariano di Gubbio, concedono a quattro *baiuli* di Galgata, in rappresentanza degli uomini del castello, *franketatem et securitatem* a loro e a tutti quelli che andranno ad abitare nello stesso castello, eccettuati i *latrones et falsarios* (CENCI, n. 353).
*Ugo/Ugolino di Galgata dovrebbe identificarsi con l'Uguccione di Guido che compare nei documenti successivi; "*Peczo*" invece è menzionato solo in questa occasione o, quanto meno, non si riesce ad individuarlo tra i vari *Peccius* e *Petrus* delle fonti antecedenti e successive.

47.15 - 1213. Uguccione *Guidonis* è tra i testimoni di un atto di compromesso tra la canonica di S. Mariano e il monastero di S. Maria di Valdiponte, concernente il possesso del castello di Galgata (S. MARIANO, XVI 21).

47.16 - 1239. In una lettera del rettore del ducato di Spoleto al podestà di Gubbio, in cui si protesta per il fatto che il comune eugubino impediva a S. Maria di Valdiponte di riprendere possesso del castello di Galgata dopo la morte degli enfiteuti di esso, si apprende che questi ultimi erano Uguccione *Guidonis* e suo figlio Guido, *nobiles viri*. Nella stessa pergamena vi è la copia di una

lettera dello stesso rettore all'arciprete di S. Lorenzo di Perugia, in cui lo si nomina arbitro nella controversia che coinvolge le *nobiles mulieres* figlie del *nobilis vir* Uguccione di Guido per il possesso della metà del castello di Galgata, con gli *homines* e le possessioni (VALDIPONTE 550).

47.17 - 1256. Uguccione *Armanni de Fiblino* è tra i testimoni di una concessione enfiteutica dell'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 700).

47.18 - 1257. Uguiccionello *Armanni* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Fibino (VALDIPONTE 718).

47.19 - 1260. *Anguitionellus Hermanni* è tra i testimoni ad una refutazione tra i signori di Fibino e l'arciprete della pieve di Ventia, celebrata *ante portam castri Fiblini* (S. MARIANO XXVII 10).

47.20 - 1266. Donna Gaudiana *filia q.domini Uguicionis Guidonis* vende a S. Maria di Valdiponte tutti i diritti che lei e Francescolo e Oddolo *q.Uguiccionelli Harmanni* hanno sugli uomini di Galgata e sua curia, *iuste vel iniuste, usu vel abusu*, per 35 l. Essendo Francescolo e Oddolo minorenni, la detta Gaudiana e d. Aldovrandino *domini Marsili* promettono di procurare il loro consenso, una volta divenuti maggiorenni. L'atto è stipulato *in castro Fiblini in domo Uguiccionelli Hermanni*, e viene ratificato da *domina Meliore*, vedova di Uguccionello (VALDIPONTE 792).
Nel registro contabile del detto monastero, per quell'anno, troviamo registrate varie spese sostenute in questa occasione: *in cambio denarii quos dedimus in compera hominum de Galgata sorori Uguitionelli de Flibino*, 12 soldi; *in compara hominum de Galgata quando emimus a dominabus Uguitionelli de Flibino*, 35 l. (VALDIPONTE, Entrate e uscite, 1, cc. 5r e 7v)*.
*Se Gaudiana è, come sembra evidente, sorella di Uguiccionello di Armanno di Fibino, si deve ammettere che, nella descrizione della linea agnatizia della stessa Gaudiana, è stato tralasciato il nome del padre, evidenziando invece quelli del nonno e del bisnonno, sicuramente per il loro maggiore prestigio. Questo stesso fatto ci consente anche di ipotizzare che Armanno, padre di Gaudiana e di Uguccionello, fosse figlio di Uguccione di Guido.

47.21 - 1266. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Castiglion Fidatto, gli eredi di Uguccionello *Armanni* (VALDIPONTE 808).

47.22 - 1267. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Castiglion Fidatto, gli eredi di Uguccione *Armanni* (VALDIPONTE 831).

47.23 - 1272. *Dompnus* Barone di Savinello nomina un procuratore per chiedere a donna Gaudiana *filia Uguitionis* un atto riguardante obbligazioni in grano e in denaro che la comunità di Cast. Fidatto aveva con lui (VALDIPONTE 879).

47.24 - 1282. Da un contratto di cottimo riguardante tutte le terre nella curia di Galgata possedute dal monastero di S. Maria di Valdiponte, vengono eccettuate quelle *de qua est questio inter dictum monasterium et heredes Uguitionelli de Fibino* (VALDIPONTE 973)

47.25 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari terreni e casalini dentro e fuori il castello di Fibino, Uguiccionello *Armanni* (VALDIPONTE nn. 1135 e 1137).

III)

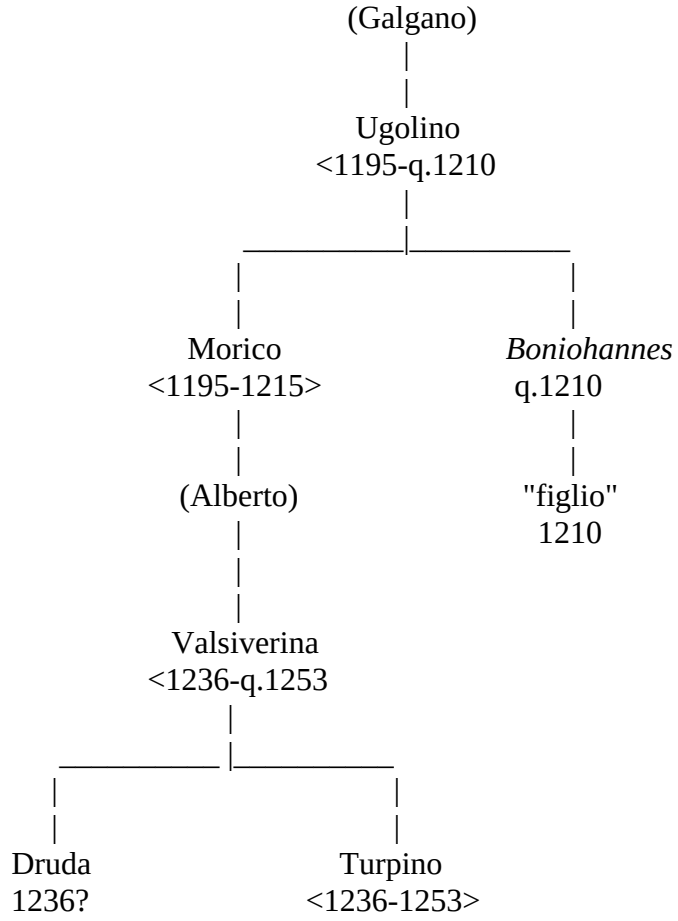

47.26 - 1195. Ugolino *de Galgano, cum Morico eius filio*, vende a Guido di Giovanni metà di un casalino nel *castrum* di Galgata (DE DONATO II, n. 175 bis).

47.27 - 1203. Morico *Ugolini* dà in livello a Gennaro di Ugolino metà di un terreno *iuxta fontem Galgate*, con una entratura di 10 soldi e un canone annuo di un denaro, senza limitazioni. L'altra metà del terreno è data allo stesso *ad laborandum*, con canone parziario in natura e clausole migliorative, tra cui l'obbligo di piantarvi una vigna (VALDIPONTE 202).

47.28 - 1210. Morico *filius q.Ugolini de Galgata*, anche a nome di suo nipote, non nominato, figlio di *Boniohannes*, e di Ugolino di Petroio, tutore dello stesso nipote, refuta a S. Maria di Valdiponte tutti i beni che essi hanno nei contadi perugino ed eugubino e specialmente nella curia di Galgata e Fibino, in particolare le *rationes et actiones* sugli uomini e le famiglie di Galgata, *sive iusta vel iniusta* (VALDIPONTE 273)*.
*Se Ugolino di Petroio fosse veramente il più antico esponente conosciuto dei conti di Coccorano, si potrebbe ipotizzare un legame tra questi ed i signori in questione.

47.29 - 1215. Morico *Ugolini* dà in enfiteusi a Benveniate di Pietro, stipulante anche per i fratelli Bentevoglio e Pellegrino, per metà, e per Uguccione di Giovanni *Cunize*, per l'altra metà, un terreno nella curia di Galgata *in loco qui dicitur Guardengo*; l'entratura è di 18 soldi, il canone di un denaro ogni due anni (VALDIPONTE 296).

47.30 - 1236 Turpino *domine Valsiverine filius* dà in cambio all'abbate di S. Maria di Valdiponte *medietatem Martini Corboli cum medietate sue familie et tenimenti et medietatem de toto tenimento Ugoli Berge ubicumque est...in comitatu eugubino et comitatu perusino cum colta et albergo et omnibus servitiis que et quas ipsi fecerunt domine Valsiverine filia Alberti Morici et domine Drude filie domine Valsiverine*. Riceve in cambio un terreno nella curia di Civitella *in loco qui dicitur Rencerato* e 6 l. e 15 soldi lucchesi (VALDIPONTE 480).

47.31 - 1253. Torpino *q.donne Valseverine* promette al detto abbate di tener per ferma e rata la permuta del 1236 (VALDIPONTE 480).

48.

Gentili

Gubbio

(Gentile)
|
|
figli
1197

48.1 - 1197. I figli di Gentile risultano condomini del castello di Ghigiano, insieme alla canonica di S. Mariano di Gubbio. Ciò emerge da un accordo tra questi due soggetti signorili, *de contio castri et de muro*; in base a tale accordo, il compito di effettuare questi lavori doveva ricadere per due terzi sui figli di Gentile *cum eorum hominibus* e per un terzo sul capitolo eugubino, anch'esso *cum suis hominibus.* Seguono l'impegno reciproco alla non aggressione e si stabiliscono i *banna* per i reati di furto e di ferimento consumati *infra senaitas.* Tra le altre cose, come garanzia del rispetto dell'accordo, ciascuna delle deu parti si impegna a ceder all'altra una famiglia di *homines* come penale dell'infrazione effettuata (CENCI, n. 449).

49.

Giptii

Perugia

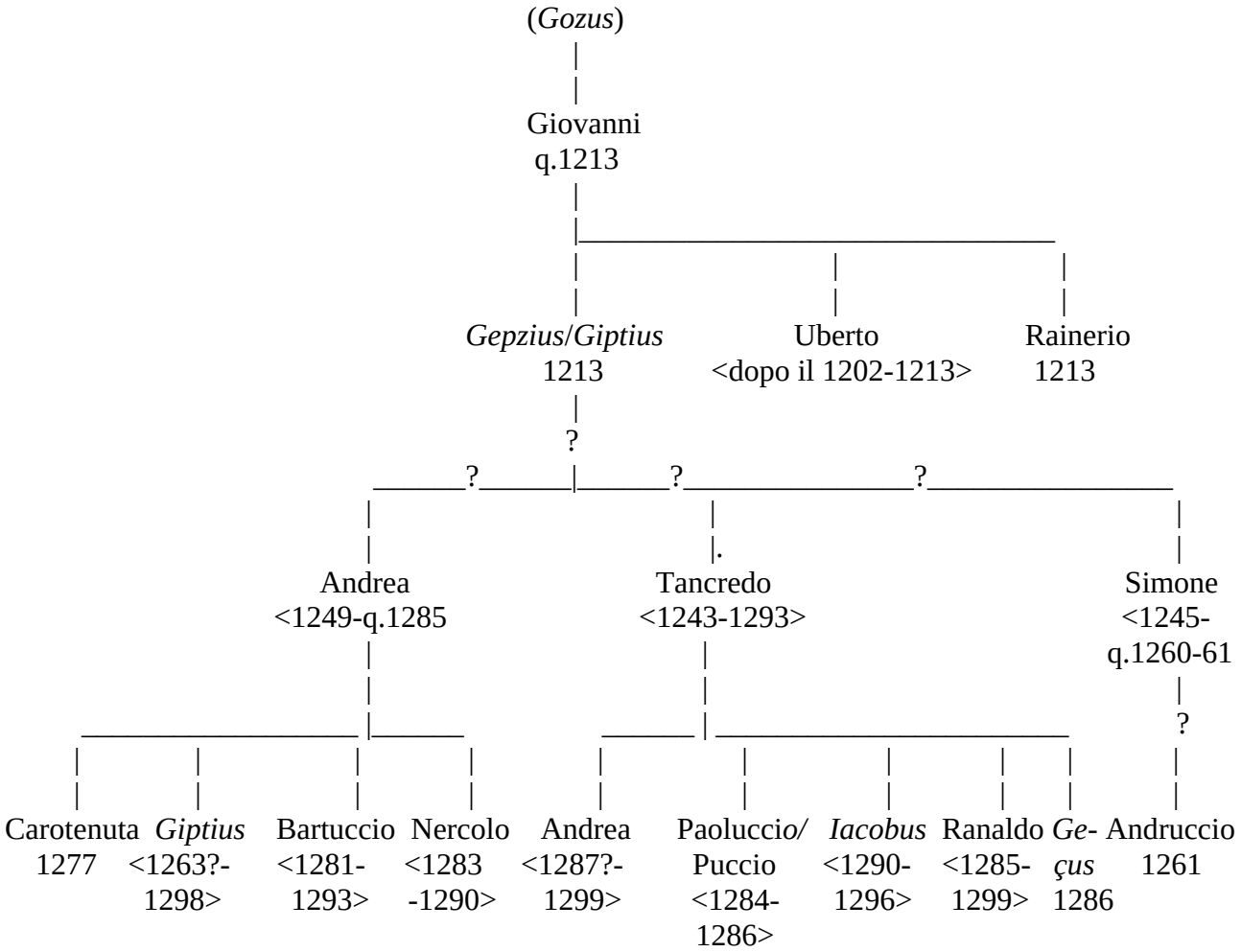

- Non è sicuro che Simone, Tancredo e Andrea fossero fratelli; inoltre Andruccio, nominato solo una volta, e senza patronimico, come nipote di Tancredo, potrebbe essere anche figlio di un figlio di quest'ultimo.

49.1 - [Dopo il 1202] Uberto *Iohannis Gozi* è tra i testimoni ad una sentenza dei bauli del comune di Perugia (CDP, p. 54).

49.2 - 1213. L’abbate di S. Maria di Valdiponte concede in enfiteusi a d. Rainerio, d. *Geptio* e a Uberto, figli del q.Giovanni *Gozi** ed ai loro figli e nipoti, senza limitazioni una casa a Perugia *in Porta Eburnea*, aderente a proprietà dei concessionari. L’entratura e di 8 libre di denari lucchesi, il

canone annuo di un denaro lucchese, *secundum quod donnus Bertraimus laudavit inter nos quia fuit mediator* (VALDIPONTE 291).
* Potrebbe trattarsi degli antenati di Andrea, Tancredo e Simone *Giptii*, o per lo meno di Andrea, residente in Porta Eburnea, anche se la cosa rimane dubbia, vista la diffusione del nome *Giptius* in area perugina.

49.3 - 1243. Tancredo *Gezi* accusa Nuzolo *dompni Asarti* e Peruscino di Angelone *de Fractis Peri...quia subripuerunt dompno Bernardo priore S. Savine, a quo dictus Tancredus habet ius sibi cesso* per 50 l. lucchesi e senesi (CDP, p. 426. PODESTÀ 1243-63 [1], c. 204r).

49.4 - 1245. D. Simone *Giptii* è testimone a vari atti giudiziari (CDP, pp. 441, 442, 445).

49.5 - 1249. In una sentenza si fa riferimento ad un non meglio specificato procedimento giudiziario in corso contro Andrea *Geptii* ed altri (BANDITI, n. 131).

49.6 - 1260. Tancredo *Giptii* è multato per un fiorino d'oro, insieme a molti altri (BANDITI, n. 670 e indice a p. 377).

49.7 - 1260. Tancredo *Giptii* è uno degli elettori scelti tramite sorteggio per la nomina del podestà di Montone; è anche consigliere (ANSIDEI, pp. 214 e 279).

49.8 - 1261. D. Tancredo *Giptii*, anche a nome del nipote Andruccio* e della moglie donna Beldina, assegna beni immobili per un estimo totale di 1053 l. e 10 soldi. Tra le proprietà sono comprese due famiglie di *homines*, specificando che *nepotes et fratres predictorum [hominum]…dicit afugisse* (CATASTI 1, cc. 3v-5v. LIBRA 1285, p. 40).
*Figlio di Simone *Giptii*? Lo potrebbe far supporre il fatto che quest'ultimo in questa data risulta defunto (ved.*infra*, 49.95), per cui Tancredo fungerebbe in questo caso da tutore.

49.9 - 1262. D. Tancredo *Geçi* viene citato dal podestà (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 185r).

49.10 - 1262. Mafuccio *Stantii* di Panicale è condannato a 10 l. per non aver ottemperato ad una citazione riguardante un debito di 8 l. con d. Tancredo *Giptii* (BANDITI, n. 836).

49.11 - 1263. D. *Giptius iudex** è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 216v).
*Da identificare col *Giptius d. Andree* attestato a partire dal 1286?

49.12 - 1264. D. Andrea *Giptii* risulta essere *iudex* del comune (SBANDITI 2, c. 110v).

49.13 - 1266. D. Andrea *Gheçi*, insieme ad altri colleghi, è condannato a 10 soldi per essere arrivato in ritardo *ad ius reddendum* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 193v).

49.14 - 1266. D. Tancredo *Gepti* è tra i *sapientes* nominati dal podestà e dal capitano perugini che deliberano l'opportunità di una permuta di terre tra il comune di Perugia e il monastero di S. Giuliana (S. GIULIANA, p. 249).

49.15 - 1267. D. Andrea *Giptii* è tra i testimoni di una locazione a 29 anni concessa dalla canonica di S. Lorenzo (CENSI 1, c. 4r).

49.16 - 1267. D. Andrea *Giptii* è tra i testimoni ad un atto giudiziario celebrato a Perugia, *in Consilio maiori comunis Perusii* (DIPLOMATICO, IV 9 91. SBANDITI 2, c. 295v).

49.17 - 1267. D. Tancredo *Giptii iudex* è tra i testimoni a due atti giudiziari (SBANDITI 2, cc. 268v, 296r)

49.18 - 1269. Rainerio di *dompnus* Bono è condannato a 10 l. per non aver risposto ad una citazione riguardo un debito di 300 stai di frumento, 100 di orzo, 100 di spelta, 8 di fave e 8 di ceci, preteso da d. Andrea *Giptii* (PODESTÀ1253-72 [2], c. 47v).

49.19 - 1269. Andrea *Gezi* fa parte di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

49.20 - 1271. D. Tancredo *Giptii iudex* è tra i testimoni ad un atto di dotalizio (VALDIPONTE 866)

49.21 - 1271. D. Andrea *Giptii* risulta essere *iudex* del comune (SBANDITI 2, cc. 38r, 196r).

49.22 - 1273. D. Andrea *Giptius* è tra gli *emptores* dei frutti del Chiugi del 1272 (RIFORMANZE 7, cc. 107v-108v).

49.23 - 1273. Tra i consiglieri multati per essere usciti in anticipo dal *Consilium generalis*, d. Tancredo *Ghecii* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 81r).

49.24 - 1276. D. Andrea *Gepzi* è due volte ambasciatore e fa parte di tre commissioni di *sapientes*; fa anche parte di una commissione di *iudices* incaricati di rintracciare ed esemplare atti comunali (MISCELLANEA 1, cc. 2r e 35v. RIFORMANZE 8, cc. 17v, 21v, 22r. RIFORMANZE 7, c. 198r).

49.25 - 1276. D. Tancredo *Gecii* fa parte di 13 commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 11r, 11v, 12v, 14v, 15v, 17r, 17v, 18r, 18v, 19v, 20v, 21v, 22r).

49.26 - 1277. D. Tancredo *Gezii* fa parte di 21 commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 122r, 122v, 123r, 131v, 133r, 134r, 135r, 136r, 136v, 139r, 140v, 143v, 144r, 147v, 150r, 151r, 152r, 153r, 153v, 154r, 159r).

49.27 - 1277. D. Andrea *Gezii* fa parte di cinque commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 136r, 150r, 154r, 157r, 159r).

49.28 - 1277. D. Tancredo *Ghezii*, insieme a d. Munaldo e a d. Guido di Ranaldo, riceve 5 soldi *pro consilio quod debent dare inter comune Perusii et emptores mensurarum*. Altre 6 libre riceve il menzionato d. Tancredo, insieme ad altri tra cui il detto d. Guido di Ranaldo, per un altro *consilium* fornito al capitano del comune *pro registris* (MASSARI 1 bis, c. 125v. MASSARI 3, c. 58v).

49.29 - 1277. D. Andrea *Ghezii, actor domine Carotenute filie sue et uxoris q.Bronzoli d. Sensi tutricis filiorum suorum, silicet Andruzoli, Calbolle, Albisimelle et Palmirole*, riceve 33 soldi e 4 denari *pro tertia parte bonorum Zuzii Venture et Venture patris dicti Zuzii et Aiguane matris illius Zuzii bannitorum de homicidio comunis Perusii ocasione homicidii commissi in persona dicti Bronzoli, que bona vendita sunt pro comuni C solidis, et hoc fuit secundum reformationem consilii Populi*. Lo stesso d. Andrea versa 100 soldi al massaro del comune di Perugia *pro emptione bonorum Zuzii Venture et Venture patris sui et Aiguane matris dicti Zuzii*, tutti *de castro Galcorum* (MASSARI 1 bis, c. 131v. MASSARI 1, c. 52v. MASSARI 3, c. 74v).

49.30 - 1277. D. Tancredo *Guezi iudex* è tra i fideiussori del massaro del comune (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 10r).

49.31 - 1277. D. Tancredo *Geçi* è tra i *sapientes* che hanno accompagnato il podestà e il capitano *ad castrum Torxani*, per ispezionarlo (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 5, c. 22r).

49.32 - 1279. D. Tancredo *Giptii iudex* è tra i testi citati in una causa tra due persone accusate di essersi ingiuriate davanti al giudice del capitano. Quest'ultimo ricorre anche ad una sua consulenza giuridica *super eo quod sindicus comunis ville et hominum Casaparie petit nomine ipsius comunis a comuni Perusii sibi dari et solvi XXV libras, occasione Perucii de Guato exbanniti comunis Perusii, capti et disignati in fortiam dicti capitanei et comunis per ipsum sindicum et homines ipsius ville* (CAPITANO 1279-80 [5a], reg. 3, cc. 79v-83r; reg. 7, c. 23r).

49.33 - 1279. D. Andrea *Ziptii* è tra i *diffinitores communantiarum comunis et spetialiter Ysule Polvensis*, per P. Eburnea (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, c. 12r, e carta sciolta a cc. 13v-14r).

49.34 - 1279. D. Andrea *Giptii iudex* agisce in due occasioni come procuratore di soggetti che devono versare ammende al comune di Perugia. Lo stesso Andrea riceve dal massaro 5 soldi *pro veçe promissionis quam fecit in una vacha cum uno vitello vendite ad bannimentum pro comuni Perusii*. D. Tancredo *Giptii iudex*, in una occasione, agisce a sua volta come procuratore c. s. (MASSARI 4, cc. 22v, 66r. MASSARI 6, cc. 2r, 6v).

49.35 - 1280. Tra i confinanti di un terreno *in Cabbello Lucolo* [?], Andrea *Giptii* (DIPLOMATICO, IV 14 231)

49.36 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam*, vi è Bartuccio *d. Andree Giptii* (P. E.), per conto del quale il padre riscuote da comune di Perugia 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

49.37 - 1281. D. Andrea *Giptii* versa al massaro del comune di Perugia 25 soldi *pro decimo pro quadam condempnatione facta de eo de L libris* . Lo stesso d. Andrea versa 29 soldi *pro hominibus ville Collis Petrosi S. Angeli*, comitato di P. S. Susanna, *pro salario potestatis pro XIII focularibus* (MASSARI 9, c. 1v. MASSARI 11, c. 2r).

49.38 - 1281. D. Tancredo *d. Giptii* riceve 40 soldi *pro solutione unius diei quo stetit in curia romana in servitio comunis* (MASSARI 14, c. 8r).

49.39 - 1282. Il camerario del comune riceve da d. Tancredo *Giptii* 19 libre *pro uno equo vendito ad bannimentum qui fuit Bernardutii d. Nercoli, deductis expensis* (CAMERLENGHI 1, c. 335v).

49.40 - 1283. Nercolo *d. Andree Gipçi* è tra coloro cui il capitano del popolo ordina *quod debent ire ad Muntemgressum* et extimare podium dicti muntis in quo fieri debet castrum* (CAPITANO, 1283 I [7 a], reg. 1, c. 68r).
*La lezione corretta sembrerebbe questa, tuttavia non si riesce ad identificare questo *podium* che avrebbe dovuto ospitare un nuovo *castrum*.

49.41 - 1283. Nercolo *d. Andree* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 5, c. 151v).

49.42 - 1284. Petruccio *Iuntoli*, *famulus sive serviens* di d. Tancredo *Giptii*, e i sui fratelli Salvuccio e Venzolo, *qui habitant in villa Mergnani*, vengono accusati di aggressione nei confronti di Uguccio

Mafey; non emerge un coinvolgimento di d. Tancredo nei fatti (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, cc. 132r-133v).

49.43 - 1284. Puccio *d. Tancredi* è condannato a 20 libre per porto di coltello proibito (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 85v).

49.44 - 1285. Paoluccio *ser Tancredi Giptii* è tra i testimoni citati per deporre nell'ambito di un procedimento penale per aggressione (CAPITANO 1285 [10], reg. 2, c. 177r).

49.45 - 1285. Divizia *domine Armentane* è condannata a 40 soldi, avendo infranto il patto che la legava a Tancredo *d. Andree* [*Giptii*?] di rimanere al suo servizio per 10 anni (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 68v).

49.46 - 1285. D. Tancredo *de Gezio iudex*, di P. Sole, è tra coloro che sono multati per 20 soldi per essersi trattenuti *super hospitia…d. capitanei post sonum campane que pulsatur in hora prandii*; si tenga conto che siamo al 24 di luglio: evidentemente il capitano voleva essere lasciato in pace nelle ore più calde della giornata! (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 87r).

49.47 - 1285. D. Ranaldo *d. Tancredi** è tra i *comparatores* della comunanze di P. Sole (CAPITANO 1285 [10], reg. 6, c. 1v).
*Propongo di identificare questo personaggio, che le fonti non menzionano mai con il patronimico "*Giptii*", con il figlio di Tancredo *Giptii* menzionato nel 1286 (ved. *infra*, 49.51), vista la professione forense, che sembra essere tipica della famiglia, e la parrochia di appartenenza (ved. *infra*, 49.83)

49.48 - 1285. Nercolo *d. Andree Giptii* è convocato d'urgenza dal giudice del capitano, non è specificato per quale motivo (CAPITANO 1285 [10], reg. 6, c. 30v).

49.49 - 1285. D. Tancredo *Giptii* (P. S., parr. di S. Andrea) è allibrato per 3000 l.; i figli di Andrea *Giptii* (P. E., parr. di S. Angelo) lo sono per 2300 l. (LIBRA 1285, pp. 205 e 273).

49.50 - 1286. *Geçius d. Tancredi** è citato come testimone in un procedimento penale intentato contro Guidarello *d. Benvenuti*, accusato di aggressione (CAPITANO 1286 I [11 a] reg. 2, c. 165v).
* Il nome, tipico derlla famiglia, fa pensare ad un figlio di d. Tancredo *Giptii*.

49.51 - 1286. D. Tancredo *Giptii* deve avere dal comune di Perugia:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
40 soldi per quattro giorni di servizio militare prestati dal figlio *Pucçolus* con un cavallo *in cavalcata contra Fulgineum*;
34 libre *pro suplemento equi sui venditi pro comuni minus quam fuerit extimatum*;
10 libre *quas mutuavit pro opere fontis*;
10 libre *pro ludo facto ab eodem Pucçolo quando d. papa venit Perusium*;
20 libre, 16 soldi e 8 denari *pro uno equo quem d. Ranaldus eius filius retinuit de numero sexcentum X mensibus*;
13 libre e 10 soldi per diciotto giorni di servizio militare con due cavalli da lui prestato *in cavalcata* [*contra Fulgineum*]
Inoltre d. Ranaldo di d. Tancredo deve avere 3 libre *pro vice cuiusdam promissionis C librarum facte pro comune in bonis Neri Benincase* (MASSARI 23 d, c. 27r).

49.52 - 1286. Ranaldo *d. Tancredi* depone come testimone in un procedimento riguardante l'acquisto o meno di terreni (MASSARI 23 a, c. 7r).

49.53 - 1286. Nercolo *d. Andree* risulta essere *superstans bladi* del comune di Perugia (MASSARI 23a, c. 13v).

49.54 - 1286. D. *Gheçius d. Andree** è tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta multati per 5 soldi per assenza ingiustificata alla riunione del *Maius Consilium civitatis* del 3 giugno precedente (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 39v).
* Dovrebbe trattarsi di uno dei figli di d. Andrea *Giptii*, anche se quest'ultimo patronimico non viene mai accostato al suo nome; a rafforzare tale ipotesi vi sono inoltre la residenza nella parrocchia di S. Angelo di P. Eburnea (ved. *infra*, 49.84) e la professione forense da lui esercitata, che pare essere caratteristica di questo gruppo parentale.

49.55 - 1287. Tra i testimoni citati a deporre in una *inquisitio* intentata contro Ianne di Monte Sperello, d. Corrado *de Asisio*, Coppolo *d. Iohannis* e Vagnolo *Guidarelli*, accusati di aggressione e furto ai danni di Libriaco, arciprete perugino e vescovo eletto della città, Andruccio *d. Tancredi* [*Giptii*?] (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, cc. 186r-187v).

49.56 - 1287. D. Ranaldo *d. Tancredi*, insieme a d. Guido *d. Ranaldi*, riceve dal capitano il precetto in forza del quale egli deve *se hodie per totam diem preparare et politiam accipere et die crastino recedere de civitate et ire pro ambaxiata ad civitatem Eugubii*; tale ambasceria è disposta nell'ambito della controversia tra il comune di Gubbio e *Iacobus* di Coccorano a causa della fuga in massa verso la città di molti *homines* appartenenti a costui (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 24r).

49.57 - 1287-1288. Ranaldo *d. Tancredi* risulta essere podestà di Castiglione Chiusino (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 44v. CAPITANO 1288 [13], reg. 4, c. 11r).

49.58 - 1288. *Giptius d. Andree* è tra i testimoni citati in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 38v).

49.59 - 1288. D. Tancredo *Guezi* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 55rv).

49.60 - 1288. Nercolo *d. Andree* è consigliere.
Lo stesso:
deve ricevere dal comune di Perugia 3 libre per aver accompagnato insieme ad altri d. *Gualopinus miles d. capitanei ad Castrum Plebis cum militibus de Senis*;
è tra gli *offitiales comunis* eletti per Porta Eburnea dai consoli delle Arti per individuare tutti coloro che avrebbero dovuto fornire cavalli e non l'avevano fatto
è tra gli *offitiales comunis* eletti dai detti consoli per Porta Eburnea *super aiustationem et correctionem libre hominum totius comitatus Perusii*
(RIFORMANZE, 10, c. 15v. MASSARI 24, cc. 38r, 56r, 66r).

49.61 - 1289. *Guezus d. Andree* fa parte di una commissione di *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S. Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto (RIFORMANZE 11, c. 41v).

49.62 - 1289. D. Tancredo *Guezi* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 11, c. 46r).

49.63 - 1289. D. Ranaldo *d. Tancredi iudex* deve ricevere dal comune di Perugia 10 libre *pro vice bonorum Neri Angeli de villa Capannarum condempnatus per presentem potestatem ad bannimentum seu incantum in maiori consilio comunis Perusii, quia assendit CXXXV libras ultra quam assenderat Acomandutius d. Oddonis, pro medietate XX librarum* (MASSARI 25, c. 44r).

49.64 - 1289. Nercolo *d. Andree* è consigliere e *sapiens* (RIFORMANZE 10, cc. 26v, 46v, 52r).

49.65 - 1289. Nercolo *d. Andree* appare a diverso titolo nella contabilità del comune di Perugia:
deve avere 4 libre per una ambasceria da effettuarsi a *Bitugnum* [Bettona?];
è uno dei due sindaci incaricati di recarsi *in Lombardiam pro electione facienda de novo capitaneo populi*, dovendo ricevere 60 libre per i sessanta giorni previsti per la missione (MASSARI 25, cc. 37r, 45r).

49.66 - 1290. Nercolo *d. Andree* è *sapiens* (RIFORMANZE 10, cc. 155r,173r).

49.67 - 1290. Nercolo *d. Andree* è tra coloro che hanno accompagnato il capitano del popolo *ad Montem Martem*, ricevendo per questo 5 libre (MASSARI 26, c. 50 bis r).

49.68 - 1290. Nercolo *d. Andree Benedicti*, qui stetit ad dividendum bladum inter milites* riceve 100 soldi come salario (MASSARI 26, c. 80v).
*Sta per "*Giptii*"?

49.69 - 1290. *Giptius d. Andree* è tra coloro che hanno accompagnato il capitano del popolo *ad Montem Martem quando dictus d. capitaneus posuit custodes in dicto castro* (MASSARI 26, c. 62v).

49.70 - 1290.D. Ranaldo *d. Tancredi* è designato per una ambasceria a Roma; deve ricevere inoltre 6 libre e 13 soldi *pro eo quod promisit in bonis Iohannelli Burgetti exbanniti libras CXX pro duabus partibus X librarum, pro vice eius* (MASSARI 26, cc. 62 bis r, 99r, 103v. MASSARI 27, c. 30r).

49.71 - 1290. D. *Iacobus d. Tancredi* [*Giptii*?], di P. Sole, riceve 25 libre come *sindicus* eletto *ad brevia* dal comune di Perugia, non è detto con quale funzione (MASSARI 26, c. 75r).

49.72 - 1291. D. Rainaldo *iudex filius d. Tancredi iudicis*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, insieme a Glotto *filius q.d. Sensi Glotti* della stessa parrocchia, garantisce che Tuccio del q.Bonconte da Siena ubbidirà ai mandati del tribunale perugino (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, c. 21v).

49.73 - 1291. D. Tancredo *Giptii iudex* è creditore di due condannati a 10 libre per insolvenza (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 168v).

49.74 - 1291. D. *Iacobus filius d. Tranchedi iudicis*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, è condannato a 100 libre, avendo dato man forte agli Oddi nel loro tentativo di invadere il palazzo del capitano del popolo allo scopo di impedire la condanna per omicidio di uno di loro; garantiscono per lui d. Senso *de Scagnano* e Rigoccio *d. Righi*. In margine alla sentenza vi è però la notazione "*pendet coram exgravatore*" (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 175rv).

49.75 - 1291. D. Tancredo *Giptii* e *Geptius d. Andree* sono tra coloro che versano al comune di Perugia 222 libre e 10 soldi, corrispondenti a 100 fiorini d'oro, in qualità di fideiussori dell'ex podestà Ranaldo di Pontarolo, condannato a tale pena pecuniaria da d. *Iacobus* di d. Tancredi

sindaco del comune *super examinationem dicti d. Ranaldi*; la quota individuale, versata da 47 fideiussori in tutto, è di 2 fiorini d'oro (MASSARI 28, c. 14r).

49.76 - 1292. D. Ranaldo *d. Tancredi* deve ricevere dal comune di Perugia 4 libre per una *promissio* da lui prestata su beni di banditi messi all'asta (MASSARI 29, c. 11r).

49.77 - 1293. *Guiczus d. Andree, iuris sapiens,* fa parte di tre commissioni di *sapientes*, una delle quali incaricata di stabilire il salario di Bonifacio da Verona, autore dell'Eulistea (RIFORMANZE 10, cc. 209r, 186r, 213v-215v).

49.78 - 1293. Nel dispositivo di una condanna relativa alla falsificazione di un atto, si fa riferimento a un procedimento celebrato nel 1291 *in pallatio comunis Perusii ad banchum in quo ius reddebat d. Giçius d. Andree olim iudex comunis Perusii* (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 5, c. 26v).

49.79 - 1293. Bartuccio *d. Andree Geptii* accusa presso il giudice capitaneale Vitale *Bonaiunte de villa Cibotule* e sua moglie Bonagiunta di aver tagliato salici e olmi in un suo terreno nelle pertinenze della detta villa; gli accusati vengono condannati ad una pena pecuniaria di 100 libre. Identica condanna si trova nelle carte del tribunale del podestà (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 7, c. 8rv; reg. 9, c. 36rv. PODESTA' 1293-94 [22], reg. 1, c. 20rv).

49.80 - 1293. D. Tancredo *Giptii* deve ricevere 30 soldi al giorno per una ambasceria di 13 giorni svolta a Foligno (MASSARI 31, c. 7r).

49.81 - 1294. Ranaldo *d. Tancredi* deve svolgere una ambasceria a Gubbio della durata prevista di cinque giorni, a 30 soldi al giorno (MASSARI 33, c. 5v).

49.82 - 1295. *Giptius d. Andree* è tra i testimoni a due atti riguardanti un uomo di S. Enea (CENSI 2, c. 171v).

49.83 - 1295. D. Ranaldo *d. Tancredi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, è fideiussore di Ugolino *d. Redolfi* di Panicale, che accusa Soldano *Iohannecti* di ingiurie (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 1, cc. 35r-36r).

49.84 - 1295. *Egyptius olim d. Andree*, della parr. di S. Angelo di P. Eburnea, accusa Favarello *olim Peri donni Zonis*, di P. Sole, di non avergli pagato un debito di 150 l. e di non aver ottemperato all'obbligo di rimanere nel palazzo del capitano sinché non lo avesse fatto (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 1, c. 56rv).

49.85 - 1296. *Iacobus d. Tancredi* accusa Nerolo *Benencase de villa Virgnani*, bandito per omicidio, di essere rientrato nel *districtus* del comune di Perugia (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, c. 67rv).

49.86 - 1296. Il *religiosus vir* d. Andrea *d. Tancredi Giptii iudicis* è rettore della chiesa di S. Angelo *foris Portam*, dipendente dalla canonica di S. Lorenzo di Perugia; in tale veste stipula un atto di permuta (CENSI 2, c. 200rv).

49.87 - 1296. *Giptius* di d. Andrea *iudex comunis Perusii super extroendis causis ellectus ad brevia in maiori consilio civitatis Perusii*, deve avere un compenso di 15 libre per sei mesi di attività (MASSARI, 35, c. 30v).

49.88 - 1296. D. Ranaldo *d. Tancredi* deve avere 6 fiorini d'oro per un suo cavallo magagnato nel corso di un viaggio a Roma per una ambasceria (MASSARI 36, c. 8r).

49.89 - 1296. D. Ranaldo *d. Tancredi iudex* risulta aver emesso una sentenza in forza della quale maestro *Iacobus* di Egidio medico deve aver dal comune di Perugia 93 libre e 15 soldi cortonesi; lo stesso Ranaldo è anche tra i sindacatori di d. Meo da Siena *iudex iustitie comunis Perusii pro VI mensibus proxime preteritis*; si trova inoltre tra coloro che hanno accompagnato il podestà in un giro di sei giorni *ad castrum Plagarii et ad Castrum Plebis et in Clusium*; ha solto anche una ambasceria di quattro giorni a Foligno *pro facto d. Guelfi presentis capitanei et quorundarum de eius familia* (MASSARI 36, cc. 39v, 45v, 53v, 54r).

49.90 - 1297. *Guezus d. Andree* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 297rv).

49.91 - 1297. D. Ranaldo *d. Tancredi iudex* è tra i sindacatori di d. *Iacobus olim iudex iustitie*, ricevendo per questo 40 soldi (MASSARI 37, c. 7r).

49.92 - 1298. *Gueçus d. Andree* (P. E.) fa parte di una commissione di *sapientes* ed è tra i fideiussori del capitano del popolo uscente, sottoposto a sindacatura (RIFORMANZE 10, cc. 340r, 347rv).

49.93 - 1299. D. Andrea *d. Tancredi* è testimone ad un atto riguardante la canonica perugina (CENSI 2, c. 43v).

49.94 - 1299. D. Ranaldo *d. Tancredi* deve effettuare una ambasceria ad Assisi *pro factis comunis Canarii* (MASSARI 41, c. 46v).

49.95 - S. D. [ma 1260-61].
- D. Tancredo *Giptii* vanta crediti per 70 l. ed ha debiti per 177 l. (CATASTI 1, cc. 89r e 92v).
- Contuccio *Cancellerii*, insieme al nipote Andrucciolo, deve avere da d. Tancredo e Agnese [Andrea?] *Giptii* e dagli eredi di d. Simone 50 l., che essi devono restituire *de summa dotium sororis ipsius Boncontis* [Contuccio] *quam d. Andreas habuit a d. Canzellero patre ipsius Boncontis* (Ivi, c. 101r).
- Pero di Ruggero cita un lodo arbitrale in cui d. Simone *Giptii* è uno degli arbitri (Ivi, c. 227v).
- D. Tancredo *Giptii,* insieme ad altri, deve 400 l. a d. Bucaro di d. Bonconte (Ivi, c. 228r).

50.

Girardini

Perugia

I due gruppi familiari indicati con questa denominazione potrebbero anche essere uno solo, visto il ripetersi del nome *Girardinus* e l'incentrarsi dei possessi nell'area di Rance, anche se non solo. Tuttavia, visto che mancano collegamenti espliciti tra essi, ho preferito dedicare loro due schede distinte.

I)

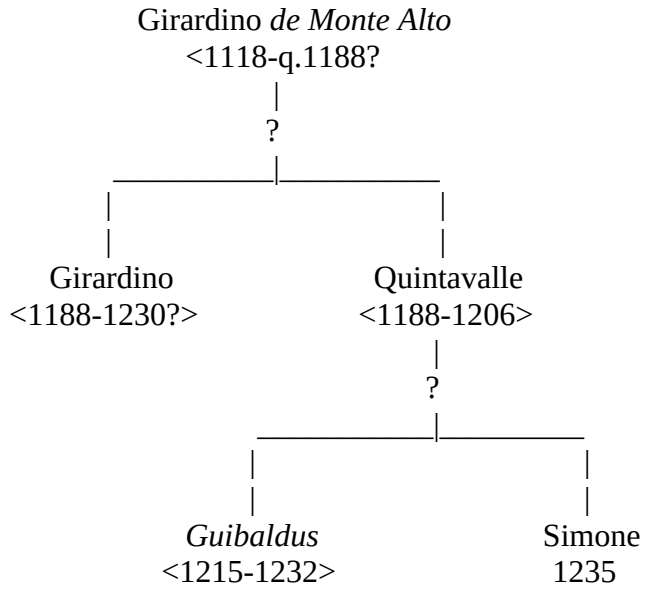

Giovanni *de Monesteolo* [?]
1273

50.1 - 1118. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà *in pizone* in perpetuo a Girardino *de Monte Alto** ed ai suoi eredi tutto ciò che il monastero ha *in pertinentiis de Laco*, cioè *in podio Castilionis* e *in loco qui dicitur Mercatale de Cerbassane*, con gli *homines* e le pertinenze, per un censo annuo di 12 denari e 12 tinche (DE DONATO I, n. 40).
*Girardino potrebbe essere un antenato dei fratelli Girardino e Quintavalle, se non proprio il loro padre: oltre al nome, hanno anche in comune il territorio su cui aderiscono i loro possessi, e cioè quello di Castiglione e Cerbasciano.

50.2 - 1188. Girardino e Quintavalle *filii condam Girardini*, insieme a Bernardo e a Rainerio del q. Bertraimo di Bernardo di Petruccio e a Uderigio e Fortevoglia *comites*, del q. Gentile di Mancino, con una carta di *perpetua securitas*, concedono agli abitanti presenti e futuri del *castrum* di Montali i casalini nel castello e, fuori di esso, la terra necessaria per le vigne, gli orti e le capanne; la stessa

concessione è fatta al priore di S. Vito di Montali. In cambio, i concessionari dovranno *murare et actare* il castello. La possibilità di alienazione dei casalini è strettamente limitata, e comunque vietata in caso di abbandono del castello.
I concedenti inoltre si impegnano a mantenere *bonum usum et bonam consuetudinem*, mentre i concessionari dovranno versare loro la quinta parte del frumento (ASP, *Notarile*, n. 587, pergamena usata come sovracoperta)*.
*Questo atto è una copia notarile inserita in un altro atto analogo del 1263 (ved. scheda *Bertraimi*, 9.2).

50.3 - 1193. Tra i testimoni della sommissione a Perugia dei Panzi di Cortona, Girardino *de Monesteolo* (CDP, p. 32).

50.4 - 1203. Tra i confinanti di un terreno nell'area di Rance, in vocabolo *Campo Bernacionis*, vi è il *castrum Girardini* (VALDIPONTE 195. CDP, p. 80).

50.5 - 1206. Lodo arbitrale tra S. Maria di Valdiponte e Girardino e Quintavalle *de Monesteolo*, riguardante la controversia sulla proprietà di un vasto territorio tra il Lago ed il Rio Maggiore, attuale Formanuova, con particolare riferimento al *castellare Castilionis**, alla sua curia ed ai *bandora et folias* sugli *homines*. I possessi vengono suddivisi in misura diversa, mentre ciascuna delle due parti mantiene immutati i diritti bannali sui dipendenti propri. Il legame di Giradino e Quintavalle col monastero viene comunque ribadito con un contratto di enfiteusi che legalizza il possesso della parte loro assegnata in forza del lodo arbitrale: l'entratura è di 40 l., il canone annuo di 12 denari. Si parla, anche se non chiaramente, della costruzione del *castrum* (VALDIPONTE 237).
*Il *castellare Castilionis* doveva trovarsi sulla vetta di una delle alture che separano il piano di Rance dall'area del Lago: forse il Monte Castelluccio?.

50.6 - 1215. *Gibaldus Quintavallis** è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Rance (VALDIPONTE 303).
*Figlio di Quintavalle di Girardino?

50.7 - 1218. Tra i confinanti di quattro terreni a Cerbasciano, Girardino *de Monesteolo* e, in un caso, *filii Girardini* (VALDIPONTE 329).

50.8 - 1230. Girardino *Gerardi** è tra i rappresentanti del comune di Perugia che, insieme ai consoli, stipulano con i Cortonesi, presso l'ospedale di Pian di Carpine, un patto di amicizia (CDP. , p. 235).
*Si tratta del Girardino *de Monesteolo* citato nel doc. precedente?

50.9 - 1232. *Guibaldus Quintavallis* è *investitor* in una concessione enfiteutica dell'abbate di S. Maria di Valdiponte, riguardante un terreno facente capo a S. Maria di Rance (VALDIPONTE 431).

50.10 - 1235. Simone *Quintavallis** è tra i testimoni alla stipula del trattato tra Perugia e Firenze (CDP, p. 326).
*Figlio di Quintavalle di Girardino?

50.11 - 1273. Martino *Folgradi* di Montali, tra le altre cose, è accusato di aver sottratto a Giovanni *de Monesteolo** un castrato *de castro Montalis quem ei emendavit* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 15r)
*Questo personaggio porta ancora il predicato territoriale degli antichi condomini del castello: è un loro discendente?

II)

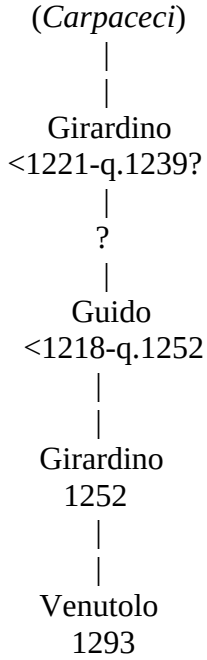

50.12 - 1218. Guido *Girardini** è *investitor* in una concessione in pegno effettuata dal priore di S. Maria di Rance (VALDIPONTE 327).
*Figlio di Girardino *de Carpaceci*?

50.13 - 1221. In un lodo arbitrale, Giradino *de Carpaceci* promette di restituire a S. Maria di Valdiponte le terre che ha avuto da essa a Mornano e a Rance e, in generale, di donare al monastero stesso tutte le sue proprietà. In cambio, ha l'usufrutto vitalizio di tutte le proprietà fondiarie e degli *homines* di esso a Rance, Colognola e Orsciano, *a Rivo Maiore usque ad Lacum, pro custodia dictarum rerum de Rance*. È previsto un canone annuo, abbastanza oneroso e comunque non simbolico, in natura ed in denaro (VALDIPONTE 347).

50.14 - 1239. Vengono dati in enfiteusi dal priore di S. Maria di Rance due terreni nelle pertinenze di Rance, in quanto il concessionario ha diminuito il debito per cui Girardino*, *antecessor* [di chi?], gli aveva dato in pegno un terreno (VALDIPONTE 538).
*Dovrebbe essere Girardino *de Carpaceci*, ormai deceduto; in seguito a ciò, era venuto meno l'usufrutto vitalizio e le proprietà erano tornate al priore di Rance, con le attività e le passività che lo stesso Girardino, come *antecessor*, aveva lasciato.

50.15 - 1242. Tra i confinanti di un terreno a Rance, Girardino *de Rance** (VALDIPONTE 596).
*Girardino di Guido? Ved. *infra*, 50.16.

50.16 - 1252. Girardino *q.Guidonis Gerardini*, insieme alla moglie *Andilla*, vende al priore di Rance un terreno nello stesso luogo per 40 soldi (VALDIPONTE 665).

50. 17 - 1293. Sibilia, moglie di Venutolo *Gerardini de villa Rance*, abitante *in monte de Rance**, viene condannata per favoreggiamento nei confronti di due abitanti del detto luogo, a loro volta condannati per aver ucciso d. Angelo *olim Iacobi*, priore di Rance. Il nipote di costui, accusatore dei detti, viene a sua volta condannato a 20 soldi per non aver portato avanti l’accusa nei confronti del

detto marito di Sibilia, Venutolo *Gerardini de monte…ville Rançie* (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 5, cc. 30rv, 32r).
*Dovrebbe trattarsi del figlio di Gerardino di Guido

51.

Domini di *Glea-Gaie*

Perugia

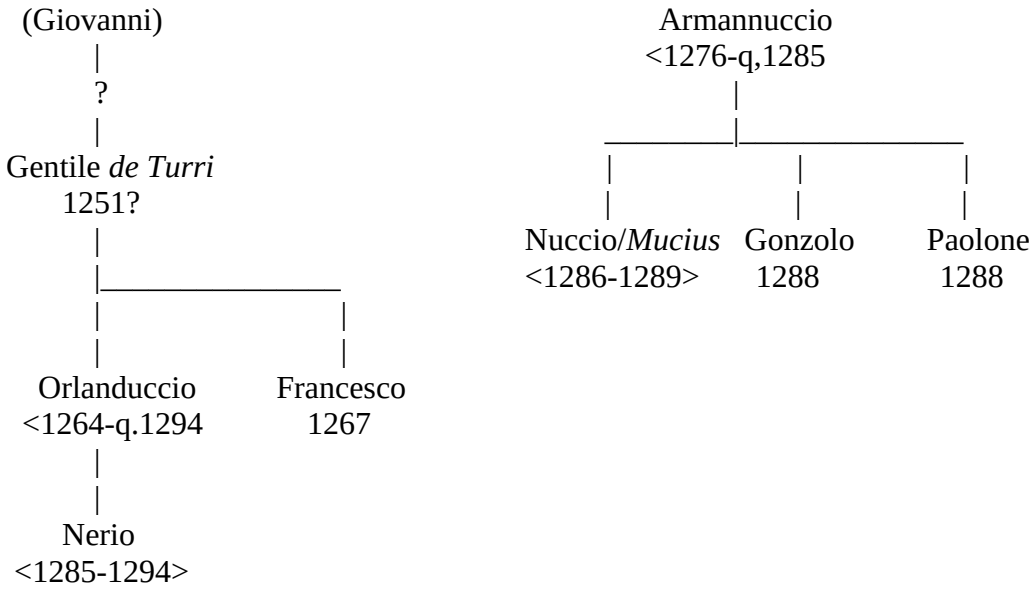

Tra questi due nuclei familiari non pare esserci alcun rapporto, né di parentela né di consorteria.

51.1 - 1251. Gentiluccio *d. Iohannis** è tra i gualdesi che giurano il rispetto dei patti di sommissione al comune di Perugia (CDP, p. 516).
*Data la provenienza (l'attuale toponimo Ghea non è molto distante da Gualdo) è possibile che costui si identifichi con Gentile, padre di Orlanduccio.

51.2 - 1267. Il Consiglio speciale e generale del comune di Perugia delibera di concedere la cittadinanza perugina a Orlanduccio *d. Zentilis* e a suo fratello Francesco, ambedue *de districtu Saxi Ferrati*, i quali intendono venire ad abitare nel territorio di Fossato (RIFORMANZE 6, c. 189rv).

51.3 - 1264. Ugolino, priore del monastero di *Insula filiorum Manfredi*, dà a cottimo per 12 anni a Orlanduccio *d. Gentilis de Turri* due terreni *in colle S. Donati de Colle Bassano*, un altro terreno *in Canalege* e tutte le terre possedute dal monastero *a Claseo intus, a Riucunino intus usque in Claseum*, per 16 libre ravennati e anconitane, con il patto che, se il concedente restituirà entro le calende di ottobre 18 libre della stessa moneta, Orlanduccio dovrà rendere il terreno al monastero (FONTE AVELLANA, 5, n. 813).

51.4 - 1273. I figli di Armannuccio *de Gaie de Compresseto** e i figli di Tommaso di Compresseto sono invitati dal Consiglio speciale e generale perugino a presentarsi per dare garanzie di non offendere alcun eugubino nella persona e nella proprietà (RIFORMANZE 4, cc. 24r-25v).
*"*De Gaie*" dovrebbe stare per "*de Glea*" (ved. *infra*, 51.8). L'altro predicato territoriale aggiunto, "*de Compresseto*", fa pensare o ad un trasferimento di un ramo della famiglia nel castello di Compresseto o, magari, ad una parentela tra le due famiglie signorili. Tuttavia, non essendo mai citato il patronimico di Armannuccio, non è possibile individuare gli eventuali rapporti di parentela tra questi soggetti signorili.

51.5 - 1276. Un atto di compravendita è stipulato *in castro Collis Pergule, ante domum Armannutii de Glera* (FONTE AVELLANA, 6, n. 1055).

51.6 - 1276. Tra i testimoni di una permuta tra il monastero di S. Maria di Sitria e l'eremo di Fonte Avellana e di un lodo arbitrale tra di essi, *Rollandutius d. Ientilis* (FONTE AVELLANA, 6, nn. 1061, 1064).

51.7 - 1282. Tra i confinanti di due terreni a *Mons Merluzus* e *Plage* (Pergola-Montesecco?), *Armannutius de Gleria* (FONTE AVELLANA, 6, p. 311).

51.8 - 1285. Nerio *Orlandutii d. Gentilis de Glea* e gli eredi di Armannuccio *de Glea* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) sono allibrati rispettivamente per 600 e per 2000 l. (LIBRA 1285, pp. 216 e 217).

51.8a - 1286. *Mucius q.Hermannucii de Gheia*, della parr. di S. Severo *de Monte* in P. Sole, deve avera dal comune di Perugia: 6 libre per otto giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi (MASSARI, 23 d, c. 46v).

51.9 - 1288. Nucio *q.Armanucii de Glea*, con l'*auctoritas* del suo *curator* d. Michele *Angeli*, presente come procuratore di Nucio, *adultus*, e di donna Biliarda, tutrice di Gonzolo e Paolone, figli del detto Armannuccio, accusa dieci uomini di Col Bassano, *districtus Perusii*, e ventitre uomini *de villa Colis S. Anplonaris, districtus Perusii, quia omnes et quilibet eorum de mense februarii proxime preterito ausi fuerunt vel presumpserunt…apprendere vel intrare in tenuta seu possessione quarundarum silvarum seu montanearum pertinentium ipsis adulto et pupillos, positarum in districtu Perusii in curia Podii Alderade, fines quarum silvarum…prout trahit Mons Sigilli, vadit ad Serram Polli et exit ad locum qui dicitur Genbali, venit ad flumen Vertuni et adscendit ad castellare Plani Recti et venit ad crucem Clari Montis.* Tra i testimoni citati, Oddolo *d. Armanni*/*.
Alcuni mesi dopo, il detto Nuccio accusa formalmente di falsa testimonianza alcuni testi prodotti dagli uomini di Colbassano e S. Apollinare (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, cc. 56r-60v; reg. 2, cc. 79r-80v).
*Si tratta senza dubbio di Oddolo di Armanno *de castilione filiorum Guelfoni*, nel distretto di Sgillo (ved. scheda *Guelfoni*, 54.101).

51.10 - 1288. *Mucius* (*Nucius*) *Armannucii*, della parr. di S. Severo *de Monte*, in P. Sole, è uno dei fideiussori di Vegnatolo *olim d. Boncontis de Monte Nigro Brignonum* e del suo *famulus* Puccio, accusati di aggressione (CAPITANO 1288 [13], reg. 2, c. 33rv).

51.11 - 1289. Il vescovo di Nocera, a petizione di Muzio* di Ermannuccio *de Glea*, nomina Ubaldo, monaco di S. Maria di Appennino, chierico e rettore della chiesa di S. Romualdo *eremite Vallis Loreti Nucerine diocesis* e lo investe di detto beneficio ecclesiastico (SASSI p. 103).

*Così il Sassi, dovrebbe comunque trattarsi di "*Nuzius*".

51.12 - 1289. Nuccio *Armannucii de Ghea* deve avere dal comune di Perugia 30 fiorini d'oro per un cavallo *sibi impositus* dal detto comune (MASSARI 25, c. 19v)

51.13 - 1294. Avendo Orlanduccio *d. Gentilis de Glea* tenuto un cavallo *pro comuni tempore guerre* ed essendo morto il detto Orlanduccio, suo figlio Nerio chiede al Consiglio speciale e generale di essere allibrato tra i cittadini perugini. Il Consiglio delibera che venga allibrato nella parr. di S. Severo di P. S., per 600 l. (RIFORMANZE 10, cc. 176v-178v).

51.14 - Nel Libro Rosso del 1333, sono citati i figli di Paolo di Armannucio *de la Ghea*, Franceschino *Cancelli de la Ghea* e fratelli e *Giachanellus Nutii de la Ghea* (FABRETTI, pp. 111-112).

52.

Glutti [Monaldi]

Perugia

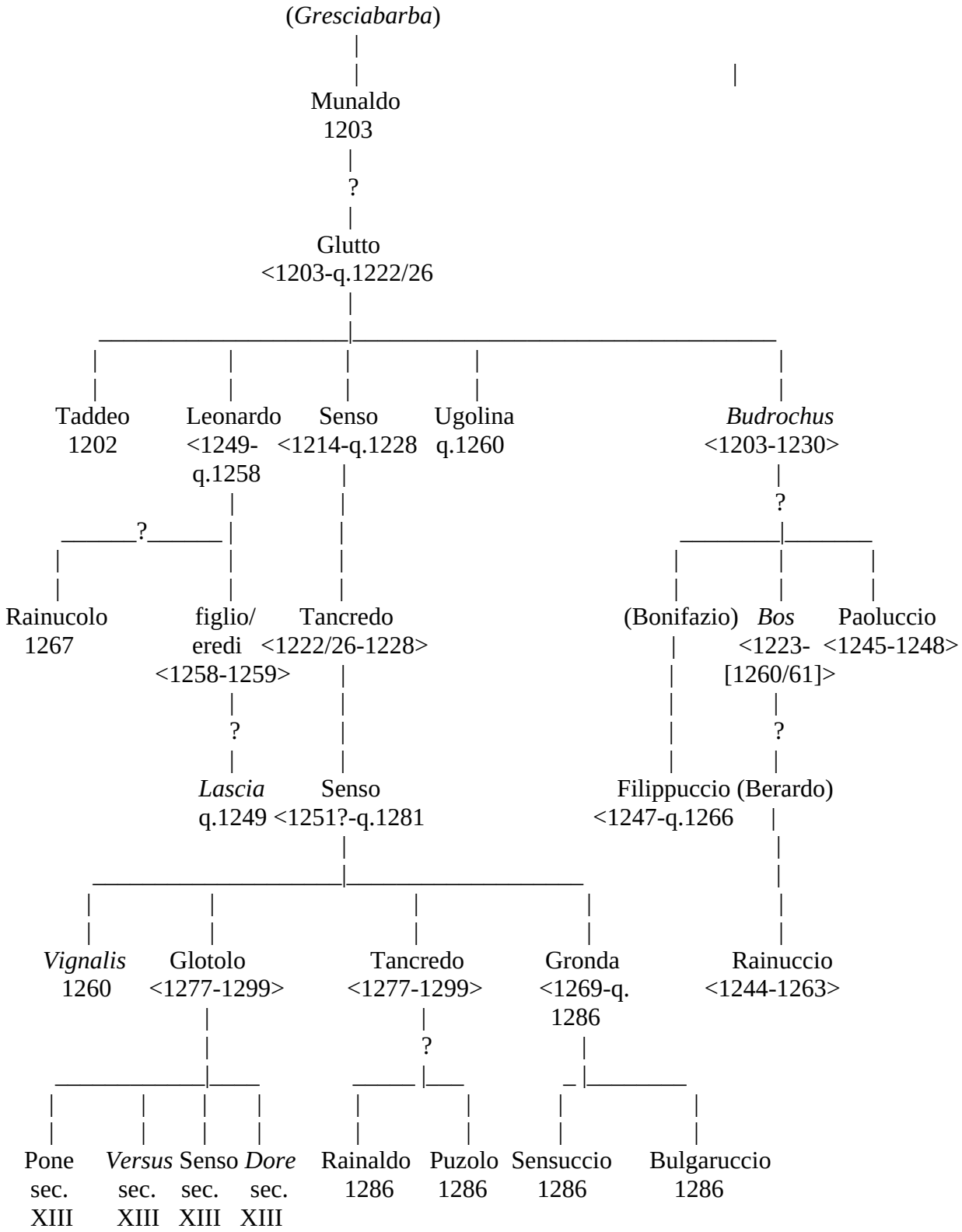

- Tra i vari *Munaldus* che sono menzionati nei più antichi documenti perugini, quello che più verosimilmente può essere indicato come padre di *Gluttus* è Munaldo *de Gresciabarba*, il cui nome appare affiancato a quello di Glutto tra i testimoni di un atto del 1203 (ved. *infra*, 52.3).

- Nella prima metà del secolo XIII si trovano vari personaggi denominati col patronimico *Munaldi*, senza che vi sia alcun indizio sicuro di un legame di consanguineità con gli esponenti accertati di questa famiglia; a tale proposito, rimando a CDP, vol. III (indice).

- Sono stati inseriti nell'albero genealogico, oltre a Taddeo di Glutto, di cui solo il patronimico attesta l'appartenenza alla famiglia, anche alcuni discendenti di *Buderochus*; anche qui però non si è certi di trovarsi di fronte ad un altro ramo di un unico lignaggio.

- Tra i testimoni ad un atto di donazione del 1188 relativo ai *domini* di Poggio Manente – Ascagnano e riguardante possessi nel territorio di Agello eugubino, vi è un *Gluttus filius Monachi* (CENCI, n. 399, ved. *infra*, 83.13). Mi sembra improbabile, anche se non impossibile, che si tratti di *Gluttus Munaldi*, visto l'ambito territoriale cui l'atto si riferisce.

52.1 - 1202. Tra i testimoni alla sommissione dei *marchiones* a Perugia, Taddeo *Glutti* (CDP, p. 69).

52.2 - 1203. Tra i testimoni di un atto stipulato a favore del comune di Perugia, *Gluttus Monaldi* e *Buderochus*, elencato subito dopo (CDP, p. 78).

52.3 - 1203. Tra i testimoni del giuramento dei consoli e del camerario perugini di rispettare i patti della sommissione di Nocera, Glutto *Munaldi* e Munaldo *de Gresciabarba* (CDP, p. 79).

52.4 - 1205. Tra i *rectores* della *Societas Tuscie, pro civitate Perusii*, d. *Gluttus* (CDP, p. 41).

52.5 - 1207. *El Ghiotto de Monalldo* è podestà [?] di Perugia (UGOLINI, p. 144).

52.6 - 1208. Glutto *Munaldi* è tra i testimoni del patto di alleanza tra Perugia e Todi e della sommissione di Gualdo Tadino (CDP, pp. 95 e 99).

52.7 - 1209. Glutto *Munaldi* è tra i testimoni del lodo arbitrale tra Perugia ed Assisi (CDP, p. 114).

52.8 - 1214. Tra i consiglieri presenti ad un atto di donazione da parte del comune di Perugia di un terreno sul Monte Tezio per costruirvi un eremo, Glutto *Munaldi* e Senso *Glutti* (CDP, pp. 131-132).

52.9 - 1214. Tra i testimoni alla sommissione del conte Tancredo di Sarteano, Senso *Glutti* (CDP, p. 126).

52.10 - 1216. Tra i testimoni alla sommissione di Montone, Glutto *Munaldi* (CDP, p. 146).

52.11 - 1218. Glutto *Munaldi* dona ad Ugolino, vescovo di Ostia e Velletri e delegato papale, un terreno che possiede a Monteluce, affinchè vi si costruisca una chiesa, monastero e case per le donne che là vivono *Deo servientes*, secondo la regola benedettina (S. MARIA DI MONTELUCE 3).

52.12 - 1219. In un lodo arbitrale tra S. Maria di Valdiponte e Glutto *Monaldi*, riguardante le proprietà di beni in una vasta area tra Monte Bitorno e Staffola, si decide di dividere in due parti l'intero complesso fondiario, eccettuando però dalla divisione i beni che Aliotto e Abuiamonte, *lambardi* di Agello, ebbero in livello da S. Maria di Valdiponte; la *pensio* annua per essi sarà tuttavia a carico di Glutto. Si menzionano anche i beni dei *marchiones*, coinvolti nella divisione (VALDIPONTE 340).

52.13 - [1222-226]. Testimonianze prodotte da Bonoscagno *Iannis Copetelli* a nome di Tancredo, *nepos q.Glutti*, contro l'abbate di S. Maria di Valdiponte: si tratta dell'interrogatorio di coloro che furono testimoni al lodo arbitrale di cui sopra. Pare che l'abbate non avesse consegnato il tutto o parte dei frutti dei terreni che spettavano a Glutto. Tra i testimoni, due, *Pilizonus* e *Iohannes Pacis*, si dichiarano *homines Tancredi* (VALDIPONTE 394).

52.14 - 1223. Tra i testimoni al patto di alleanza tra i *milites* perugini e il comune di Assisi, *Bos de Buderocco* (CDP, p. 217).

52.15 - 1228. Tancredo *q.Sensi Glucti* vende ad Ambrogio, delegato papale, due campi e metà di un terreno *pro indiviso* con suo zio *Budrochus*, situati presso la chiesa di S. Maria di Monteluce, per 200 l. (S. MARIA DI MONTELUCE 9).

52.16 - 1230. *Budroctus* è membro del Consiglio speciale e generale (CDP, p. 245).

52.17 - 1244. Rainuccio di Berardo *Bovis** è bandito per maleficio, dietro accusa di Omodeo e Barunzio (CDP, p. 431).
*La mancanza del patronimico "*Buderochi*" rende dubbio l'inserimento di costui nella famiglia.

52.18 - 1245. Tra i testimoni ad un atto giudiziario, Paoluccio *Buderocti* (CDP, p. 445).

52.19 - 1246. Tra i testimoni ad un atto giudiziario, *Bovo Buderocto* (CDP, p. 450).

52.20 - 1247. Tra i testimoni ad atti giudiziari, Filippuccio di Bonifacio *Buderocki*, d. Bove *Buderoco* e Paoluccio *Budirochi* (CDP, pp. 467 e 468).

52.21 - 1248. Tra i testimoni ad un atto giudiziario, Paolo *Buderochi* (CDP, p. 469).

52.22 - 1249. Francesco *de Caraiolis* e suo fratello Guglielmo sono condannati a 500 libre ciascuno e alla *publicatio et destructio bonorum*, dietro accusa formulata da d. Leonardo *Glutti* di aver ucciso suo nipote *Lascia** nella curia di Paciano *in villa de Castellis* (BANDITI n. 98).
*Costui è figlio di un figlio di Leonardo?

52.23 - 1251. Sensuccio *d. Tancredi** è tra i testimoni della sommissione dei *domini de Podio*, nel contado di Nocera (CDP, p. 524).
*Non è sicuro che si tratti del nipote di Glutto di Munaldo perchè, nello stesso atto, sempre tra i testimoni, c'è d. Tancredo di Rosciano, di cui potrebbe essere figlio.

52.24 - 1253. Tra i testimoni ad un atto giudiziario, d. Bovo *Budirochi* (CDP, p. 602).

52.25 - 1258. *Benadatus barberius* è condannato a 50 l. per aver svaligiato un casa presso Valiano, di proprietà di d. Senso *Tancredi* (BANDITI, n. 540).

52.26 - 1258. Tra i confinanti di tre terreni *in Staffele*, nell'area di Rance, vi sono gli eredi di Leonardo *Glutti**; inoltre, trattandosi di una concessione enfiteutica, vi è la seguente precisazione da parte dell'attore: *hoc exceptamus si in plano infra fines omnes suprascriptos esset de campo monasterii predicti* [*S. Marie Vallis Pontis*] *quod sortitus fuit a domino Glotto***, *quod non concedimus vobis* (VALDIPONTE 743, 744).
*In un caso tuttavia si parla solo di *res Leonardi Glutti*, non di *heredes Leonardi Glutti*; nonostante ciò, dovremmo essere in presenza di una indicazione generica, che non implica che Leonardo fosse ancora vivo in quella data.
**Si fa certo riferimento al lodo arbitrale del 1219, conclusosi con la spartizione dei possessi tra Glutto di Munaldo e S. Maria di Valdiponte (ved. sopra, 52.12).

52.27 - 1259. Tra i confinanti di un terreno *in Stafole, filius Leonardi Glutti* (VALDIPONTE 747).

52.28 - 1259. D. Senso *Glutti* tratta il compromesso tra Perugia e Gubbio, oggetto dell'arbitrato del comune di Città di Castello (NICOLINI, Reformationes. .., p. 89 nota 2).

52.29 - 1259. D. Senso *d. Tancredi Glucti miles* è tra i testimoni all'atto in cui il comune di Perugia nomina un sindaco col mandato di investire il comune di Città di Castello del ruolo di mediatore per porre fine al conflitto con Gubbio (DIPLOMATICO VII 11 9. BARTOLI LANGELI 1969, p. 359).

52.30 - 1260. Barcilione di Pietro di Bonifazio, procuratore dei Minori di Perugia, come esecutore testamentario di donna Ugolina *q.Glucti Monaldi*, vende a Nero, procuratore del monastero di Monteluce, un terreno a Colombella per 50 l. (S. MARIA DI MONTELUCE 79).

52.31 - 1260. D. Senso *Tancredi* è ambasciatore (ANSIDEI, pp. 89-90).

52.32 - 1260. D. Senso *Gloti - de Gloto* è testimone e membro del Consiglio speciale e generale (ANSIDEI, pp. 150, 161, 205, 318).

52.33 - 1260. *Vignalis d. Sensi de Gloto* è assolto da un'accusa non specificata, insieme ad altre due persone (RIFORMANZE 4, c. 179r).

52.34 - 1260. D. Senso *de Gluto* è tra i magnati del contado di P. S. Susanna (RIFORMANZE 4, c. 162r).

52.35 - 1260. D. Senso *de Cloto* è tra i fideiussori di d. Armanno di d. Guglielmo *de Civitella*, custode della rocca di Castiglione Aldobrando, accusato insieme a 15 *sergentes* di abbandono di posto (RIFORMANZE 4, c. 358v).

52.36 - 1260. D. Senso *Glutti* è per due volte multato per un fiorino d'oro, avendo parlato in Consiglio contro la proibizione del podestà (RIFORMANZE 4, cc. 362v e 379r).

52.37 - 1260-61. D. Senso *Glutti* è citato da Matteo da Rieti come testimone delle proprie benemerenze verso il comune di Perugia, per ciò che riguarda la "*publica fama*" in città dell'aiuto da lui dato ai prigionieri perugini fuggiti dalle carceri di Federico II dopo la sconfitta del 1246 (NICOLINI, Reformationes. .., p. 89).

52.38 - 1261. D. Senso *d. Tancredi Glucti* (P. S., parr. di S. Andrea) assegna un grosso patrimonio, stimato 4106 l.: in esso, tra le altre cose, sono comprese 19 famiglie di servi, tutte a Mantignana, e la terza parte del castello di Paciano e del suo territorio*. Senso deve anche restituire le seguenti somme: 50 l. a Paoluccio di maestro Romualdo, a cui ha anche ceduto diritti verso Tancredo di

Piegaro; 62 l. per proprio conto e 37 l. insieme a Ugolino di Panzo, a Filppuccio di *Iacobus* di Gualfreduccio; 26 l., prezzo di un cavallo; 70 l., insieme a Fomasio *Alferoni* (CATASTI 1, cc. 27r-29v, 36rv, 37r, 91r, 216v. LIBRA 1285, pp. 42-43).
*Si tenga conto del fatto che, sino a pochi anni prima (1244), tale castello, insieme a Panicale, risulterebbe essere stato tra i territori pertinenti alla famiglia dei conti di Sarteano (LIBRO DELLE COPPE, cc. 9r-10v e 83r-88v, regesto in BANDINI 1965 p. 177): è dunque probabile che questa componente patrimoniale sia stata acquisita, non sappiamo in quale forma, in questo lasso di tempo.

52.39 - 1261. D. Senso *de Glucto* è tra i testimoni a du atti di di quietanza rilasciato al comune di Perugia (DIPLOMATICO IV 8 60. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 439 e 442).

52.40 - 1261. D. Senso *Gluti* è tra i testimoni alla costituzione da parte del capitano del popolo perugino di un procuratore per ricevere dal priore di S. Basilio *de Urbe* quietanza per la distruzione da parte del detto comune dei beni del priorato a Pian di Carpine e a S. Maria Rossa (DIPLOMATICO IV 8 74. BARTOLI LANGELI 1969, p. 452).

52.41 - 1261. Filippuccio *Buderochi** (P. S., parr. di S. Andrea), assegna molti terreni, soprattutto a Mantignana, e quattro famiglie di servi (CATASTI 1, cc. 11v-12r. LIBRA 1285, pp. 40-41).
*L'abitare nella medesima parrocchia e la concentrazione dei possessi a Mantignana sono, oltre al patronimico, argomenti per suffragare l'ipotesi dell'appartenenza a questo lignaggio di Filippuccio.

52.42 - 1262. D. Senso *Glutti* è podestà di Narni (NICOLINI, Reformationes. .., p. 89 nota 2).

52.43 - 1262. Tra i fideiussori di d. Crispolito e di suo figlio Orlandino (ved. *domini* di Colcello, 28.18), d. Senso *Glucti* (PODESTÀ 1243-62, c. 275v).

52.44 - 1263. D. Rainuccio *Bovis* è tra i fideiussori del comune di Perugia che garantiscono il versamento di 1050 l. a Munaldo di Suppolino per l'acquisto di Casacastalda (DIPLOMATICO, IV 9 81).

52.45 - 1263. D. Senso *Cluti* è tra coloro cui viene ordinato dal capitano di uscire entro la giornata dalla città, di comunicare il luogo di residenza e di non lasciarlo sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v).

52.46 - 1266. Il Consiglio speciale e generale si occupa a più riprese di d. Senso *Glutti*, prima concedendogli un salvacondotto per la causa che ha *occasione maleficii quod dicitur perpetrasse occasione sue defensionis*, e poi ordinando la distruzione delle sue case; si raccomanda anche ai giudici l'imparzialità e si vieta agli amici e ai nemici di Senso di aver contatti tra loro (RIFORMANZE 6, cc. 92rv, 95r, 104v-105v).

52.47 - 1266. Testimonianze dei *laboratores* delle terre del q.Filippuccio di d. Bonifazio che erano state sequestrate, non è detto per quale motivo (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 15v).

52.48 - 1267. Rainucolo *d. Leonardi**, Munaldo suo *scutifer* e Ricuccio *Rustici* sono citato per difendersi dall'accusa di aggressione avanzata da Vivolo *Scagni*; i fatti si sono verificati mentre l'aggredito stava tagliando legna *in villa Calisciane in silva monasterii S. Marie Vallis Pontis, cuius lignamen dicebat* [l'aggredito] *ad se pertinere occasione emptionis.* Gli imputati si presentano in tribunale due giorni dopo la citazione (SBANDITI 2, c. 275r).
*E' probabile si tratti del figlio di Leonardo *Glutti*, tenendo conto della località ove i fatti si verificano, cioè nell'area di Caligiana, in prossimità quindi ai possedimenti familiari (ved. sopra, 52.26).

52.49 - 1267. Clemente IV, in una lettera al comune di Perugia, ordina che sia permesso al *nobilis vir* Senso *Tancredi de Glutto* di interporre appello presso la Santa Sede contro la sentenza del tribunale cittadino che lo condannava a 1000 l., e che non sia dato seguito alla *destructio bonorum* decretata in conseguenza di una norma statutaria che proibiva l'appello al di fuori della curia perugina* (DIPLOMATICO, I 3 43).
*Ecco dunque il *maleficium* che Senso aveva perpetrato per difendersi! (ved. sopra, 52.46).

52.50 - 1267. Tra i personaggi del cui nome il notaio *Bonus Iohannes* di Ventura si era avvalso per compilare vari atti falsi, onde ottenere rimborsi per spese inesistenti dal comune di Perugia, d. Senso di d. Tancredo *de Gluto*. Il documento fa riferimento ad un cavallo morto durante una ambasceria di Senso ad Anagni, presso il papa, nel 1264 (CAPITANO 1258-67 [2], c. 40r).

52.51 - 1268. D. Senso *Tancredi Glucti*, insieme ad altre quattro persone, è condannato all'esilio perpetuo ed irrevocabile per aver fatto fuggire sei sbandati dell'esercito di Corradino, che erano stati catturati da un uomo di Monteverde, nel contado di Assisi.
In precedenza, era stata emanata una pena più dura, comportante anche una multa di complessive 1100 l., 500 a carico di Senso e il resto suddiviso tra gli altri, e la *destructio bonorum*, tuttavia, in seguito di un "*consilium*" in tal senso prodotto dal giurista Guido da Suzzara, essa era stata ridotta al solo esilio (SBANDITI 2, cc. 43v e 45rv. NICOLINI, Un “consilium”...).

52.52 - 1269. Filippo di Uberto di Panicale accusa Gronda *d. Sensi Glutti* e cinque suoi *familiares* di aver aggredito a mano armata lui ed i suoi figli nelle pertinenze di Pantano e di avergli rapinato una *clamis*. Gli accusati sono assolti (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. 25rv).

52.53 - 1271. D. Merlino di d. Simone è condannato a 25 l. per esser voluto intervenire nel Consiglio speciale e generale, contro l'ordine del podestà, *de faciendo reverti in civitate Perusii d. Sensum, bannitum comunis Perusii pro homicidio et etiam aliis de causis* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 54r).

52.54 - 1273. In una seduta consiliare si delibera di inviare ambasciatori a Roma per una causa, il cui contenuto non è specificato, che il comune di Perugia ha in corso con d. Senso ed altri (RIFORMANZE 7, c. 3v-5v)

52.55 - 1274. Gronda *d. Sensi* (P. S.) è ambasciatore (RIFORMANZE 7, c. 146v).

52.56 - 1277. *Glotus d. Sensi* ottiene dal Consiglio speciale e generale di inviare un ambasciatore a Chiusi (RIFORMANZE 9, cc. 167v-168v).

52.57 - 1277. Il comune di Perugia versa ai figli di d. Senso *Glutti*, oltre che a d. Merlino e a d. Uguccione *Rinucini*, 100 libre di denari *pro venditione terreni que fecerunt comuni Perusii positi iusta campum Prelii* (DIPLOMATICO, IV 3 182).

52.58 - 1277. Tancreduccio *d. Sensi, d. Iacobus* di Boninsegna e d. Uguccione di Rainuccio ricevono dal comune di Perugia 100 libre *pro venditione terreni quod vendiderunt* al detto comune (MASSARI 3, c. 8r).

52.59 - 1277. Donadeo *Citadini* e Vannolo *Deotesalve* si presentano al giudice del podestà *contra Glotolum d. Sensi sive eius procuratorem Rubeum Bonacursi, qui licenciatus recessit* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 17v).

52.60 - 1279. La canonica di S. Lorenzo di Perugia, nell'accottimare 69 terreni nelle pertinenze di Mantignana, precisa che l'arciprete ed il capitolo *non teneantur ad defensionem vel ad dationem illius quantitatis quam d. Iacobus Merlini vel filii d. Sensi consueverunt recipere in aliquibus petiis terrarum supradictarum* (CENSI 1, c. 291rv).

52.61 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam,* vi è *Gluttolus d. Sensi* (P. S.), che riceve dal comune di Perugia 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

52.62 - 1281. *Gluttolus d. Sensi*, riceve: 5 libre per essersi trattenuto cinque giorni a *Castrum Plebis* come ambasciatore, insieme al podestà e al capitano, e 20 libre per una ambasceria di 10 giorni a Viterbo. Lo stesso Gluttolo, per conto di suo fratello Tancredolo, riceve dal comune di Perugia 14 libre *pro ambaxiata quam fecit ad curiam tempore coronationis d. pape* (MASSARI 14, cc. 3r, 30r. MASSARI 15, c. 22r).

52.63 - 1281. Dieci persone, di cui due *de Abatia Gerne*, vengono accusate da *Glutolus filius q.d. Sensi Glutoli* di averlo aggredito a mano armata sulla pubblica via *in partibus Paçani*, uccidendo uno dei suoi tre cavalli e ferendo gravemente gli altri due. Gli accusati vengono condannati in contumacia a 602 libre ed alla rifusione del quadruplo del danno arrecato a Gluttolo (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 81r-82r).

52.64 - 1282. *Gluctolus d. Sensi*, paga una ammenda di 110 soldi al massaro del comune di Perugia per conto di Venturella *qui vulgo dicitur Sochoda* (CAMERLENGHI 1, c. 335r).

52.65 - 1283. *Glotolus d. Sensi* è uno dei due fideiussori di Benvenuto *Romani de Panicale*, accusato di aggressione (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 31v).

52.66 - 1283. Tancredo *d. Sensi Glutti*, insieme a due suoi *servientes*, a *Zolus nepos comitis de Plagario*, a *Ninus Uguçonis comitis de Plagario*, a Giliuccio *Iacopelli d. Simoneti* e ad altre sei persone, tra cui un notaio, sono inquisiti in quanto era giunta notizia al giudice del capitano del popolo che costoro *de presenti mense iulii manu armata, eques et pedester, accessissent ostiliter et malo modo ad monasterium…S. Benedicti de Moiano Clusii, insultantes ad dictum monasterium contra altares dicti monasterii, et fregerunt hostia domus monasterii et per vim intraverunt domus dicti monasterii et derobaverunt ipsum…auferendo furtive et per vim medium corbem fabarum et unam tunicam panni blanci dunni Iacobi abatis dicti monasterii*, sottraendo anche al detto monastero il *bladum* esistente nelle terre di esso *in grignis et spicis*, per 10 corbe di grano, 3 di orzo, in un terreno, e per 18 corbe di grano in un altro. Dopo le citazioni di rito, gli accusati vengono interrogati; la linea difensiva assunta dal principale accusato e sostenuta anche dagli altri consiste dell'ammissione di aver portato via il *bladum* dai terreni del monastero, ma di averlo fatto del tutto legittimamente, affermando Tancredo *quia emit cum Glutolo fratre suo fructus et proventus quarundarum possessionum dicti monasterii usque ad tres annos ut sibi videtur*, negando tuttavia le altre accuse; il detto Gluttolo funge da garante per alcuni dei detti accusati. Dalle testimonianze emerge tra l'altro che il *bladum* raccolto dalle terre del monastero era stato poi trasportato a *Paçanum ad quoddam castrum dicti Tranchedi* (testimonianza di Giliuccio di Iacopello), *in plano Paçani castri dicti Tancredi* (testimonianza di Guglielmuccio di Gentiluccio), *ad domum suam Paçani* (testimonianza di Tancredo di d. Senso *Glutti*) (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, cc. 77r-80v, 129r-132r).

52.67 - 1283. *Glutolus d. Sensi* è fideiussore di *Iohannellus Homodei cui dicitur Frega*, condannato per essersi trovato in strada armato dopo il coprifuoco (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 1v).

52.68 - 1283. *Glotolus d. Sensi* è condannato a 20 soldi per non aver provato le accuse da lui avanzate *de comune et universitate castri Paçani de receptione exbannitorum in una parte, et in alia accusa de dicto comune de denonciatione non facta de quibusdam malefitiis perpetratis in eorum districtu* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 133v).

52.69 - 1283. Il detto *Glutolus olim d. Sensi* accusa Uguccionello *Bone Partis de villa Mantignane…qui de mense iunii proximi preteriti noturno tempore accessit ad quendam suam domum et de ipsa domo furtive abstulit centum pannos et unum corbem grani et secum asportavit*; l'accusato viene condannato in contumacia ad una pena pecuniaria ed alla rifusione del danno (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 160r).

52.70 - 1283. Il giudice del capitano del popolo ordina a *Gluttolus d. Sensi*, parr. di S. Andrea, di non lasciare il palazzo del capitano sino a nuovo ordine (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 6, c. 1r).

52.71 - 1284. D. Tancredo *d. Sensi* è fideiussore di Sensuccio di Munalduccio, accusato di danneggiamento dal rettore della chiesa di S. Isidoro di P. S. Pietro (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 122r).

52.72 - 1284. D. Oddo *d. Guidonis marchio* accusa Tancredo *d. Sensi* e tre suoi *scutiferi*, vale a dire Andriolo, *Provanus* e Meo, *qui de mense novembris armati et spontonibus, cultellis, tabulatiis, planellis, panceriis, auctoritate propria et contra hinibitionem eidem Tancredo factam per d. Thomaxium iudicem comunis Perusii quod…non debeat facere…aliquam novitatem in rebus infrascriptis, silicet in bestiis, blado et vino existentibus in domo Iohannis Petri et in domo Rubei Partis et in domo Brance* [*Blanci*] *de Panicale…per vim et audatiam abstulerunt et auferri fecerunt* vino, cereali e bestiame appartenenti al detto Oddo. Fideiussore dell'accusatore è *Cinus de Castronovo*, di P. Eburnea; fideiussore degli accusati è *d. Mirlinus*, di P. S. Susanna (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 123v).

52.73 - 1285. *Gotolus* [così] *d. Sensi*, di P. Sole, è fideiussore di Cagnolo *Lacosciani* di Mantignana, condannato per aggressione a mano armata (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 124v).

52.74 - 1285. I figli e i nipoti di d. Senso (P. S., parr. di S. Andrea) sono alibrati per 8000 l. (LIBRA 1285, p. 205).

52.75 - 1286. *Ghuttolus d,Sensi*, della parr. di S. Andrea, in due occasioni, è tra i fideiussori di Ugolinello *Ugolini de Barsis*, quando cioè costui viene inquisito per porto abusivo di armi e quando viene condannato per ingiurie ed aggressione (CAPITANO 1286 I [11 a] reg. 3, c. 21r. CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 189r).

52.76 - 1286. *Glotolus d. Sensi* è fideiussore di *Zolus Taducii*, della parr. di S. Giovanni Rotondo, condannato per porto d'armi proibite, e di Pietro *Ranaldi*, condannato per esportazione illegale di *grascia* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 81v, 347v).

52.77 - 1286. Puzolo e d. Rainaldo *d. Tancredi**, e d. Tancredo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, sono tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta multati in 5 soldi per l'assenza ingiusitificata alla riunione consiliare del precedente 3 giugno (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, cc. 34r, 38v).
*Figli di d. Tancredi di Senso *Glutti*? Lo fa pensare la parrocchia di appartenenza.

52.78 - 1286. *Gluptolus* e Tancredo dell'*olim* d. Senso *d. Tancredi Glupti*, anche a nome di Sensuccio e Bulgaruccio dell'*olim* Gronda, loro fratello, minorenni, vendono a Vivolo di Bonaiunta

la metà pro indiviso dei *casalina, plateas et voitamenta in colle ville Calisciane,* in comune col compratore e con Petruccio di Angelo, per 30 l. cortonesi (CENSI 2, c. 160r).

52.79 - 1286. *Tancredolus olim d. Sensi*, anche a nome del fratello *Gluttolus*, deve avere dal comune di Perugia:
66 libre, 13 soldi e 8 denari *pro duobus equis quibus retinuit de numero sexcentum pro XVI mensibus*,
13 libre e 10 soldi per il servizio militare di diciotto giorni prestato da Tancredolo con tre cavalli *in cavalcata* [*contra Fulgineum*];
5 libre e 5 soldi per il servizio militare di 7 giorni prestato da Gluttolo con tre cavalli nella medesima occasione;
10 libre *quas mutuaverant in opere fontis*;
20 libre *quia ambo luxerunt equester quando d. papa venit Perusium*;
40 libre *pro suplemento equi dicti Gluctoli qui fuit venditus pro comuni minus quam fuerit extimatus*
(MASSARI 23 d, c. 29r).

52.80 - 1287. Glotolo e Tancredo *q.d. Sensi* e *Bondies Grigni*, baiulo del comune di Perugia, sono assolti *deficientibus probationibus* dall'accusa, i primi due di aver incaricato tre loro *familiares* di aggredire e ferire Amatuccio *Vitalis, sindicus universitatis castri Pazani*, il terzo di favoreggiamento (CAPITANO 1287 [12], reg. 6, c. 20v).

52.81 - 1288. Tancredolo *d. Sensi* deve avere dal comune di Perugia 60 fiorini d'oro come risarcimento di un suo cavallo magagnato e venduto per conto del detto comune (MASSARI 24, c. 40r).

52.82 - 1288. Gluttolo *d. Sensi*, insieme a Bonifazio di d. Simone, è nominato procuratore del comune di Perugia per nominare lo sgravatore del comune di Spoleto (MISCELLANEA 11, c. 4rv).

52.83 - 1288. Glottolo *d. Sensi*, di P. Sole, è tra i *milites* condannati a 20 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad circham et pontationem factam per d. Venciolum Ugucinelli confanonerium balistariorum…sub vexillo ipsius d. Vençoli, diebus veneris XXV mensis iunii, die sabati et dominice sequentibus, in exercitu facto per comune Perusii contra Fulginates* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 94r).

52.84 - 1288-1289. Glutttolo *d. Sensi*, insieme a d. Bonifazio di d. Simone, svolge una ambasceria di sei giorni *apud Cassium et Lionisam…pro comuni Perusii pro Martolo d. Iacobi de filiis Oddi qui est ibi carceratus*, ricevendo 9 libre (ved. anche scheda Oddi, 75.210) (MASSARI 24, c. 73v. MASSARI 25, c. 26v).

52.85 - 1289. Gluttolo *d. Sensi*, anche a nome del fratello Tancredo (P. S., parr. di S. Andrea), come titolare insieme al detto fratello di un *pedalium in pertinentiis districtu Planicarpeni*, promette al notaio del capitano di obbedire ai precetti del comune e di osservare gli statuti vigenti in materia di pedaggi (OBBLIGAZIONI 6, c. 17r.).

52.86 - 1289. Gluttolo di d. Senso è podestà di Todi (CECI, pp. 310-315).

52.87 - 1289. Tancredolo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, è fideiussore di Finolo *Benvegnate* e della madre di quest'ultimo Gaudente, ambedue di Mantignana, accusati di aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 4, 70rv).

52.88 - 1290. *Giottolus q.d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole è fideiussore di un abitante di Paciano, accusato in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1290 [15], reg. 2, c. 98v).

52.89 - 1291. Il podestà e capitano convoca Glottolo *q.d. Sensi ut debeat fecisse suam defensionem ex eo quod non ivit in ambaxiatam pro comuni Tuderti et Narnie et Interampne, ut tenebatur et debebat*; l'accusato si difende affermando *quod non habet equus, secundum quod vult dividere et partire se a suo fratre et tertio quod habet quendam suum propinquum qui est in mortis articulo constitutus.* Il podestà e capitano, nonostante tali motivazioni addotte, ordina a Gluttolo di far stimare il suo cavallo dal *marescalcus* del comune e di unirsi agli altri ambasciatori in partenza (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, c. 7r).

52.90 - 1291. Tancredo *q.d. Sensi* [*Gloti*] promette al podestà e capitano di *facere venire ad civitatem Perusii massarius seu sindicus…ville Collis Arcis districtus Perusii…ad solvendam collectam quam solvere tenentur et debent comuni Perusii* (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, cc. 11v, 24v).

52.91 - 1291. Glotto *filius q.d. Sensi Glotti*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, insieme a d. Rainaldo *iudex filius d. Tancredi iudicis*, della stessa parrocchia, garantisce che Tuccio del q.Bonconte da Siena ubbidirà ai mandati del tribunale perugino (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, c. 21v).

52.92 - 1291. Glottolo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, è fideiussore in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1291 [16], reg. 3, c. 28v; reg. 4, cc. 132r, 143v).

52.93 - 1291. Tancredo *d. Sensoli* è sindaco degli uomini e dell'università della villa di Caligiana (OBBLIGAZIONI 6, c. 6r).

52.94 - 1291. Atti di una inchiesta condotta dal capitano del popolo contro i fratelli Gluttolo e Tancredo *filii olim Sensi Glutti*, accusati di avere espropriato una porzione cospicua di beni del comune di Perugia nella parte meridionale del Chiugi, tra Paciano, dove risiedevano, la Tresa e il Riomaggiore (MISCELLANEA 12 cc. 5r-7r, 16v-18v, 19v-29r, in Liber terminationum... pp. 667-671, 683-697).

52.95 - 1292. Gluttolo *d. Sensi* accusa Soldano *Iohannetti* di Panicale di aver ospitato in casa sua, nei mesi di gennaio e febbraio, suo figlio Guiduzolo, bandito e condannato per maleficio dal comune di Perugia; fideiussore dell'accusato è d. Andrea *Guiducii Neroli*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo. Soldano risulta successivamente assolto *quia ostendit rebannum* [del figlio] (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 28r-29r; reg. 3, c. 34r).

52.96 - 1293. Glottolo *d. Sensi* è tra i ventuno ambasciatori che, insieme al podestà e al capitano del popolo, si recano a Todi *pro sedandis seditionibus nuper ortis in civitate Tuderti* (RIFORMANZE 10, c. 228rv. MASSARI 31, c. 4rv).

52.97 - 1294. Ceccolo *Parioli de villa Mantignane* viene citato, sotto pena di 100 libre, affinché venga a discolparsi dall'accusa di falsa testimonianza a lui rivolta da Tancredolo *d. Sensi*, Ceccolo aveva affermato *quod vidit dictum Tancredolum cum tribus monacis de S. Laurentio, quorum nomina dixit se nescire, intrare in possessionem comunantiarum terre Mantignane et per ipsas ire et redire eques, et dixit quod ipsas comunantias occupavit, apprehendit et laborari fecit; et dixit quod postea stetit per spatium duorum dierum vel trium quod ipse vidit homines de terra Mantignane fideles dicti Trancredoli laborare et arare dictas comunantias cum bubus, vice et nomine dicit Trancredoli, quod non potuit cognoscere eo quod est ita longe quod ipsos non potuit*

scosire [?]*; et dixit quod erat quando vidit predicta in quodam campo posito in pertinentiis Camançani* [*Canisciane*?] *ad sorchiandum cycerem* (CAPITANO 1294 [19], reg. 3, c. 81rv).

52.98 - 1294. Tancredo *d. Sensi*, della parr. di S. Maria di P. Sole, è tra i fideiussori di Massolo *d. Guidonis*, che ottiene licenza di portare armi difensive (CAPITANO 1294 [19], reg. 8, c. 4v).

52.99 - 1295. Tancredolo di d. Senso è fideiussore di *Buciganus* di Castiglione Chiugino, condannato ad una ammenda di 6 libre e 5 soldi (MASSARI 34, c. 26r).

52.100 - 1296. Glotolo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, è tra i fideiussori di uno *scutifer* di *Gheçus d. Trencoli* e di *Collus Geptii* e di Teo *Optonutii*, dei quali si specifica che sono *de prole militari ex paterna linea* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 2, c. 35v).

52.101 - 1296. Tancredolo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, accusa alcuni uomini di Mantignana, *publici et famosi fures*, di avergli rubato un paio di buoi e un'asina, per un valore complessivo di 30 libre; gli animali si trovavano a Mantignana, in un terreno di proprietà dell'accusatore (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 5, cc. 105r-106r).

52.102 - 1296. *Giottolus d. Sensi* accusa Andrea *Venture de villa Calisciane comitatus P. S. Angeli*, di essere entrato abusivamente di notte in un suo terreno *in villa Calisciane in loco qui dicitur Valle Aluti*; tra i confinanti, *res quam possident heredes Venture manentes dicti Gluctoli* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 4, c. 18rv).

52.103 - 1296.Glottolo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, è tra i fideiussori di alcuni uomini di Isola Maggiore, accusati di aggressione (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, cc. 48v, 49v, 51r).

52.104 - 1296 (gennaio 26). Glottolo *d. Sensi* accusa Puccio *Orlandini de castro Paciani Novi* di aver portato armi proibite mentre si trovava in un terreno dell'accusatore, sito nelle pertinenze di Paciano Vecchio, *in Colle darcha*; fideiussore dell'accusato è Pucciarello *d. Andree Guiducii Nigri*; l'accusatore viene condannato a 20 soldi per non aver portato avanti questa accusa (giugno 9).
Lo stesso giorno, Glotolo accusa di nuovo Puccio, insieme questa volta a suo fratello Vanne, ambedue figli di Orlandino *Petri de Pacciano Novo*, di essersi impossessati di alcuni olivi posti nel detto terreno (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 3, cc. 45rv, 46v-47r. CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3, c. 10v).

52.105 - 1296 (gennaio 28). Nucio *Venutoli de Paciano Novo*, accusato da Gluttolo *d. Sensi* di aver preso possesso abusivamente di alcuni olivi, raccogliendone i frutti nel precedente mese di novembre, viene condannato a 100 libre (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 31r; reg. 3, c. 34r [altra copia]).

52.106 - 1296 (agosto 11). Tancredolo *d. Sensi* accusa Vanne *Iohannis de villa Collis Arche comitatus Perusii* di aver portato armi proibite; il fatto si sarebbe verificato *in via publica posita in pertinentiis Paçani prope rem Gluttoli d. Sensi et rem Iunte Rigepti*. Pochi giorni dopo (agosto 17), Tancredolo accusa ancora il detto Vanne di esportazione abusiva di grascia *sive granum* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, cc. 27r-28r, 29r-30r).

52.107 - 1296 (dicembre 11). Tancredolo *d. Sensi* accusa Giovanni *Venture de villa Collis Arce, districtus Paçani*, di aver occupato abusivamente un suo terreno vignato e non vignato *in pertinentiis Paçani in loco qui dicitur Collis Arce*, confinante con il medesimo accusatore e la via pubblica (PODESTA' 1296-97 [26], cc. 11r-12r).

52.108 - 1297 (gennaio 23) Francesco *Glutti de villa Colli Arche, districtus Paçani**, è tra gli accusati da Giovanni *Venture* di aver invaso abusivamente un suo terreno vignato e non *in villa Collis Arche* (PODESTA' 1296-97 [26], c. 43r).
*Non risulta che costui faccia parte della famiglia, tuttavia il patronimico potrebbe far pensare ad un figlio illegittimo; in ogni caso, anche questo episodio giudiziario deve essere inserito nella vicenda dello scontro, di cui conosciamo solo la facciata "legale", tra la parte signorile e quella contadina in un'area in cui i *Glutti* vantavano diritti di dominio sul *castrum* e sugli uomini.

52.109 - 1297 (febbraio 20). Glottolo *q.d. Sensi*, della parr.di S. Andrea di P. Sole, accusa Giovanni *Venture de villa Collis Arche districtus Paçani* di essere entrato due volte abusivamente in un suo terreno *in pertinentiis castri Paçani in loco qui dicitur Colle*. Nel presentare le argomentazioni a sostegno della sua accusa, Glottolo affrema tra le altre cose: che il terreno in questione era suo, di suo padre Senso e dei suoi *autores per tempus X, XX, XXX annorum et plus*; che il detto terreno *fuit de bonis et hereditate dicti d. Sensi*; che il detto d. Senso *decessit iam sunt plures anni, superstitibus ei dicto Gluttolo et Tranchedo fratre suo dicti d. Sensi*; che il detto Glottolo *post mortem d. Sensi divisit bona et hereditate*[*m*] *que condam fuerunt dicti d. Sensi cum dicto Tancredo*; che il terreno in questione *advenit in partem dicto Gluttolo*.
L'accusato viene assolto (agosto 20) (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 6, cc. 26r-27v. CAPITANO 1297-98 [22], reg. 1, c. 13r).

52.110 - 1297 (maggio 13). Tancredolo *d. Sensi* accusa Giovanni *Venture de villa Collis Arce, districtus Paçani*, di aver occupato abusivamente un suo terreno vignato e non vignato *in pertinentiis Paçani in loco qui dicitur Collis Arce*, confinante con il medesimo accusatore e la via pubblica (PODESTA' 1296-97 [26], cc. 70r-71r).

52.111 - 1297. *Galeoctolus* [così] *d. Sensi* è fideiussore del podestà uscente, che si sottopone a sindacato (RIFORMANZE 10, c. 310v).

52.112 - 1298 (maggio 5). D. Tancredo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, accusa Ceccolo, Rubeo, Simone e Bernardolo, fratelli e figli del q.Brunolo *de villa Collis Arche, districtus Paçani veteris*, di aver portato armi proibite *per stratam publicam qua itur ad castrum Paçani, fines cuius strata ab uno ego Tancredolus, ab alio Gluctolus d. Sensi*. A margine dell'atto di accusa è annotato. "*condempnatus accusator quia non probavit accusatio in XX solidis* (PODESTA' 1297-98 [28], reg. 1, cc. 27v-28v).

52.113 - 1298 (31 ottobre). Vegnatolo *Bonaçunte*, Vanne *Iohannis*, Ceccolo *Brincoli* [*Brunoli*], Angeluccio *Brincoli*, Rubeo [*Brincoli*] e Vanne *Tudini, disitrictus Paçani*, vengono assolti dall'accusa presentata da Tancredo *d. Sensi*, di aver invaso un suo terreno *in villa Collis Arche* (PODESTA' 1298 [29], reg. 2, c. 92r).

52.114 - 1298. Glottolo *d. Sensi* fa parte di due commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 327r e 340r).

52.115 - 1298. Gluttolo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, insieme a d. Bonifazio *d. Simonis* e a Ugolino *d. Ianis*, è fideiussore degli accusati in un procedimento penale per omicidio relativo alla zona di Preggio (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 2, c. 3v).

52.116 - 1298. Gluttolo *d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole, accusa Ceccolo, Vegnatolo, Riccolo e Gello, fratelli e figli del q.*Compagnolus, homines et manentes dicti Gluttoli de villa Mantignane*, di aver rubato da una sua casa *in villa Calisciane, fines cuius ab undique dictus*

Gluttolus, due vacche, due vitelli, un *giumentum* e trenta tra pecore e montoni, per un valore totale di 60 libre.
Il detto Gluttolo accusa anche Petruccio *Bonaccursii de villa Mantignane* di avergli rubato da un'altra [?] sua casa, sempre *in villa Calisciane*, una vacca, un giovenco e un maiale, per un valore di 20 libre.
A conclusione del procedimento, tutti gli accusati vengono condannati in contumacia a 100 libre ciascuno (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 2, cc. 55v-56r, 56v-57r; reg. 4, c. 164r).

52.117 - 1298. Gluttolo *d. Sensi* è fideiussore in un procedimento per aggressione relativo a Paciano (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 3, cc. 11r-12r).

52.118 - 1299. Tancredo e Gluttolo *d. Sensi* sono citati tra i testimoni in un procedimento contro la comunità di Paciano, accusata di aver dato ricetto a banditi del comune (CAPITANO 1299 [24], reg. 6, c. 74v).

52.119 - 1299. Tra i confinanti di un terreno a Mantignana, Tancredo *d. Sensi* (CENSI 2, c. 45r).

52.120 - [1299 o 1300]* *In questione que vertitur* [di fronte al giudice del capitano Schiatta *de Cancelleriis*] *inter Gluttolum d. Sensi ex parte una et Ubaldum sindicum ville Insule Pulvensis ex altera utrum sit procedendum ad litis contestationem super accusationem dicti Glotoli insinuata*, il *consilium* del giudice d. Andrea *Barigiani* è che *procedendum non est* (CAPITANO 1299 [24], reg. 1, carta sciolta tra c. 56v e c. 57r).
*Avendo Schiatta dei Cancellieri rivestito la carica di capitano del popolo tra la fine del 1299 e i primi del 1300 e non essendoci pervenuti né l'atto di accusa né l'eventuale sentenza, rimane il dubbio sulla data dell'inizio del procedimento.

52.121 - Sec. XIII. Pone, *Versus*, Senso e Dore, *filii olim Gluctoli d. Sensi** (P. S., parr. di S. Andrea) sono tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates** (MISCELLANEA 16, c. 1v).
*Essendo certamente Gluttolo vivente nel 1299, è probabile che la lista dei mobilitati per partecipare alla spedizione di cui sopra, priva di data, debba essere attribuita al secolo XIV e non al XIII.

52.122 - Sec. XIII. Leonardo *Glutti** è tra i confinanti di due terreni, uno nel piano di Rance l'altro *in Logiis* (VALDIPONTE nn. 1125, 1129).
*Ved. sopra, 52.26.

52.123 - S. D. [ma 1260-61]. D. *Bovus Buderochi* ha debiti per complessive 106 libre (CATASTI 1, cc. 97v e 227v).

52.124 - Nel Libro Rosso del 1333, Ottaviano e Alessandro di Tancredolo di d. Senso, *Ursus* [così], Senso e Dore, figli di Gluttolo di d. Senso, e Rogerio di Tancredolo di d. Senso (FABRETTI, pp. 107 e 109).

53.

Domini di Grifoglieto

Gubbio

Alberto
q. 1234
|
|
Ugolino
<1234-1241>
|
|
Ugolinello
<1252-1260?>

53.1 - 1234 (marzo) *Ugolinus q. Alberti de Greffoleto…. iure emphyteosim dedit, cessit, concessit, tradidit atque donavit* ai sindaci del comune di Serralta ed ai massari di Monte Episcopale *volentibus se congregare in comitatu Eugubii ad castrum difficandum et communantiam fatiendam in Colle Pergule et habitationem, tantum de suo terreno ipsius domini Ugolini ibi posito quantum dictis sindicis et dicto communi et hominibus ad eundem ad locum adcedentibus fuerit necessarium et videbitur oportunum pro castro predicto difficando et communantiam construendo scilicet pro casalinis, pro plateis fosso et fossis pro robore, pro ripis et pro introitu et exitu suo*, dietro canone annuo di 5 soldi ravennati e anconitani. Tra i testimoni, *domino Ugolino de Finillo, domino Alberto Bonabranche* [di Serralta], *domino Ugo de Monte Episcopali, domino Iacobo de Fontesicco* (Gubbio diplomatico, XIV 5).

53.2 - 1234 (settembre). Ugolino *q.Alberti de Griffolito* dona a *Gidius de Rocca, capitaneus* del comune di Serralta, *recipienti pro dicto communi et pro hominibus et universitate congregatura et moratura in comitatu Eugubii in Colle Pergule, tantam terram positam prope dictum Collem ubi castrum et comunantia dicitur difficari, quantam dominus Iacobus de Fontesicca designaverit et infra latera miserit*. Tra i testimoni, Ugolino *de Finillo* e Alberto *Bonebranche* [di Serralta] (Gubbio diplomatico, XIV 5).

53.3 - 1239. Tra i testimoni ad un atto di compravendita tra Alberto di Serralta e l'eremo di Fonte Avellana, d. Ugolino *de Greffoleto*, insieme a Vincileone [di Fenigli] e ad altri (FONTE AVELLANA, 4, n. 600)

53.4 - 1240. D. Ugolino *de Graffoleto* vende all'eremo di Fonte Avellana *totum mansum sive tenutam, homines, terras, res et possessiones omnes cultas et incultas, iura et iurisdictiones,*

nemora, pascua, salecta et paludes, aquas, aquimina, domos, superficies, edificia e tutto quanto possiede *in castro Lizie et in eius curia et districtu*; non è indicato il prezzo (trattasi di copia parziale tarda) (FONTE AVELLANA, 4, n. 604)

53.5 - 1241. *Palaczolus*, sindaco dell'eremo di Fonte Avellana, chiede al giudice del capitano imperiale dei comitati di Gubbio e Nocera che Ugolino *da Grefolito* gli trasmetta il possesso di un campo *in curia Grefoliti in loco qui dicitur Via Cupa*, il quale campo era stato acquistato dal detto eremo (FONTE AVELLANA, 4, n. 612)

53.6 - 1252. Ugolinello *d. Ugolini de Grefoleta* è tra i testimoni ad un accordo tra i discendenti di "Frateleone" da Campetri e l'eremo di Fonte Avellana riguardo al detto castello di Campetri, nel quale accordo agiscono anche come fideiussori Armaleo e Alberto di Serralta (FONTE AVELLANA, 4, n. 701)

53.7 - 1255. Tra i confinanti di due terreni nel comitato di Gubbio *in parochia Sancti Paterniani in fundo Casalutre*, d. Ugolino *de Crifolito** (FONTE AVELLANA, 5, nn. 742, 743).
*Sia qui che nella scheda successiva non c'è la certezza che la notizia si riferisca a Ugolinello di Ugolino o al suo omonimo padre.

53.8 - 1260. D. Ugolino *de Grifolleto*, insieme a Ivano [?] di Bellisio, ad *Anticus d. Armalei* e ad altri, è testimone ad una compravendita tra Vincilione del fu Guido di Fenigli e l'eremo di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 5, n. 791)

53.9 - 1280. In una memoria difensiva presentata dal comune di Gubbio presso la Curia romana per comprovare i propri diritti sul contado, si afferma tra l'altro che parte del terreno su cui il comune stesso aveva costruito il castello di Pergola apparteneva ad Ugolino *q.Alberti de Griffolito* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

54.

Guelfoni

Gubbio

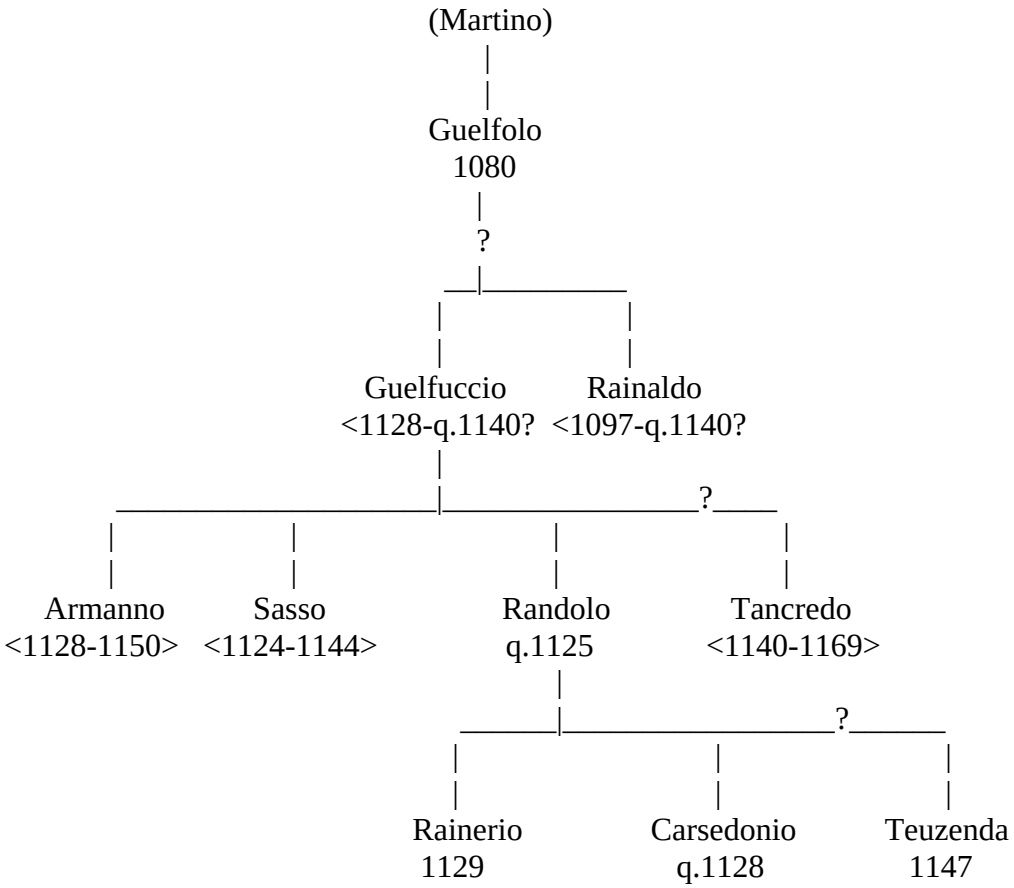

- Ramo di Armanno di Guelfuccio

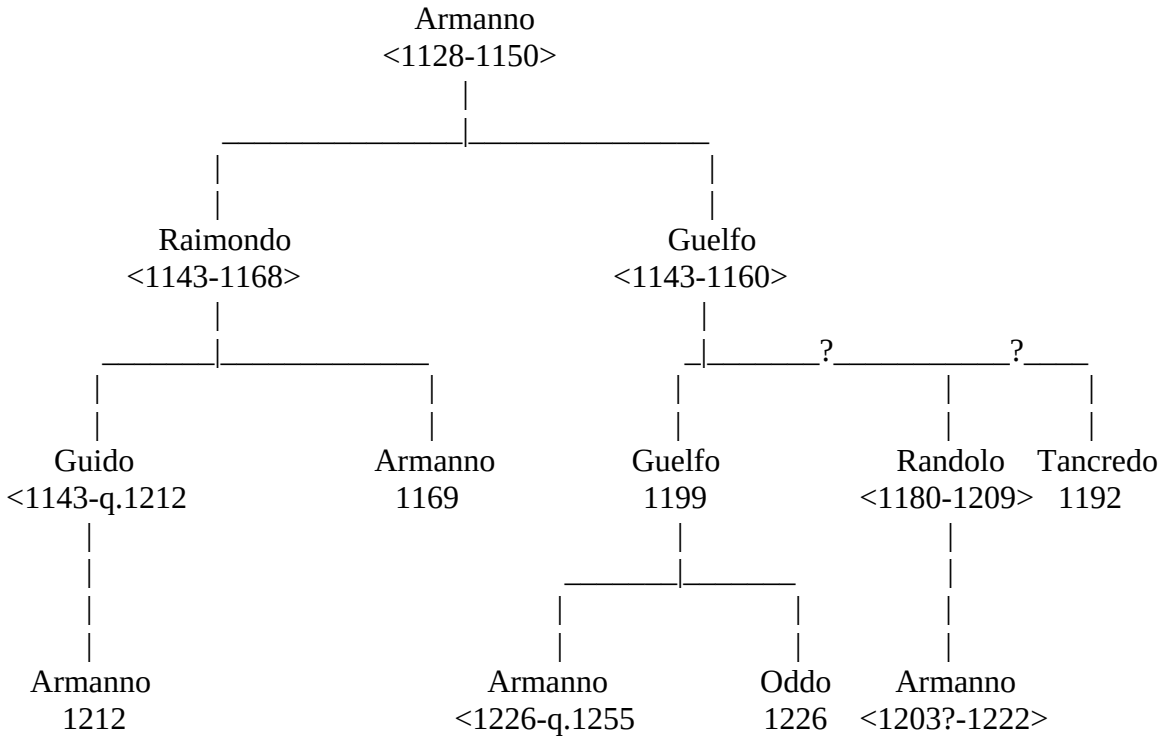

Armanno di Guelfo ha 13 figli:

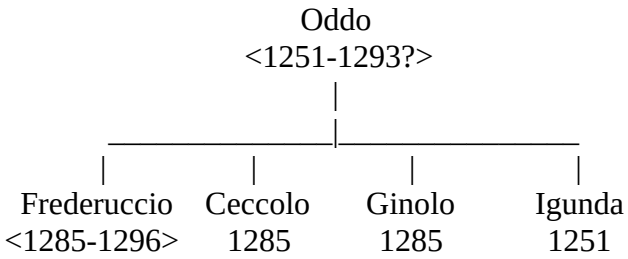

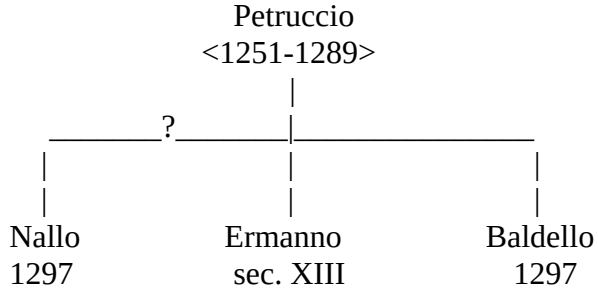

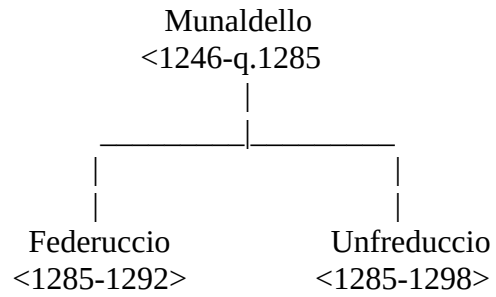

e inoltre:

Filippuccio
<1251-q.1255

Margherita
1251

Ugolinello
1251

Giuliana
1251

Gelfoncello
1251

Anesuccia
<1251-1255>

frà Luca
1251

Taliuccia
<1251-1255>

frà Francesco
1251

Cecilia
1251

-Ramo di Sasso di Guelfuccio

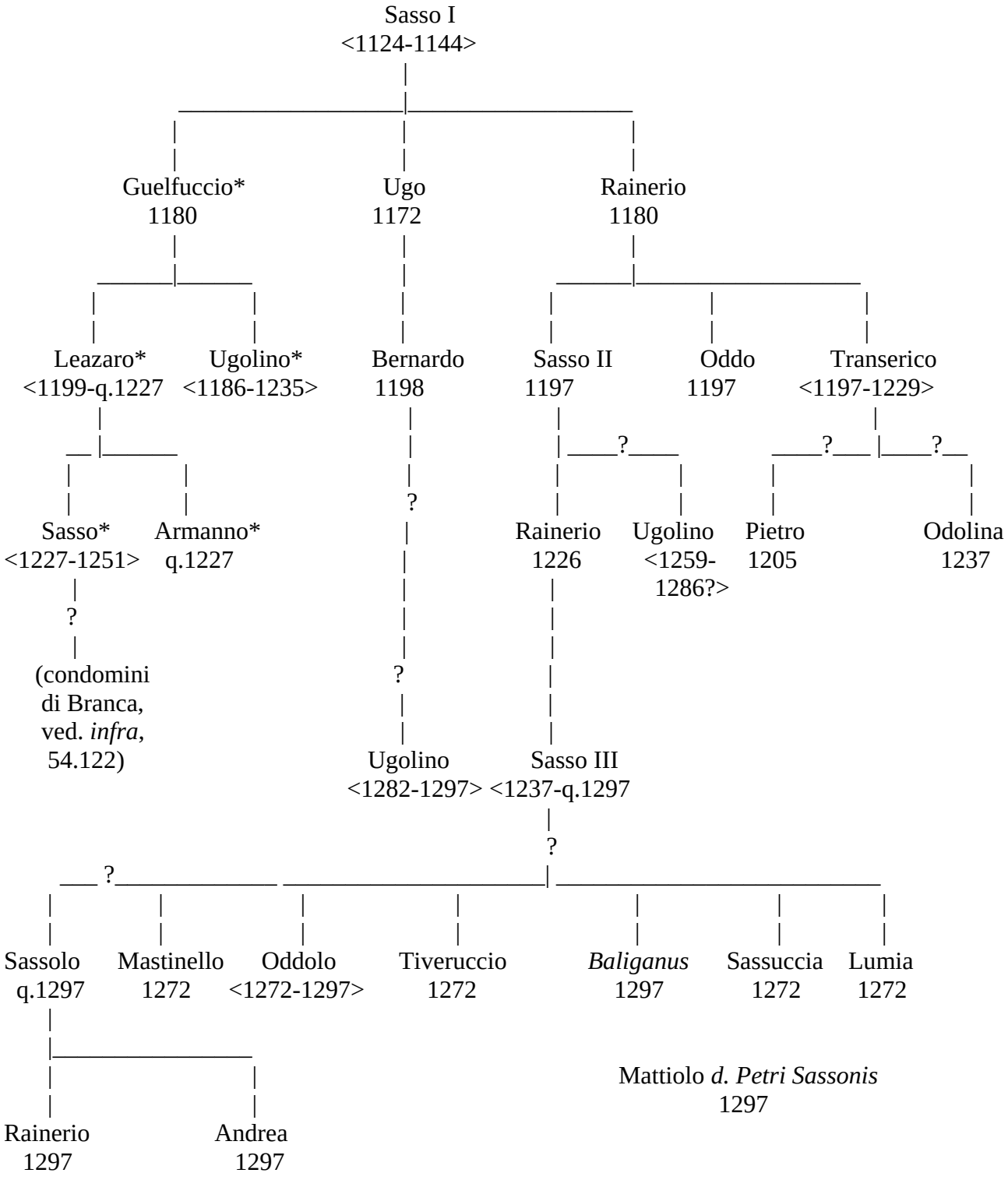

*A questi personaggi si fa riferimento in una testimonianza resa da uno di loro, cioè Ugolino di Guelfo, nell'ambito di una inchiesta promossa da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, allo scopo di comprovare i diritti della Santa Sede sul ducato stesso (ved.*infra*, 54.61). Tuttavia, le coordinate temporali presenti in tale deposizione sono assai vaghe, riferendosi genericamente al periodo di reggenza del ducato da parte dei vicari imperiali Corrado di Urslingen e Diopoldo di Schweinspeunt.

- La ricostruzione di questo albero genealogico ha presentato molte difficoltà, via via evidenziate. Inoltre non sono stati inseriti alcuni personaggi che, pur presentando nomi tipici di questa casata (Guelfo, Sasso, Armanno), non sono riuscito a collegare con essa in alcun modo (ved. CENCI, nn. 174, 346 e 464. Gubbio diplomatico, I 9).

54.1 - 1080. *Guelfulus Martini** è testimone ad un atto di compravendita a Gubbio (CENCI, n. 44).
*È il padre del capostipite riconosciuto di questa famiglia?

54.2 - 1097. Rainaldo *Guelfonis* è testimone ad una transazione tra Rainerio di Rainerio *marchio* e la canonica di S. Mariano, insieme ad altri personaggi importanti (CENCI, n. 67).

54.3 - 1124. Maria di Guido, col consenso del marito Guglielmo, vende a Sasso *Guelfutio*, vir *merus* [?], due modioli di terra *in loco ubi dicitur Silva Minor*; il prezzo non è indicato (CENCI, appendice D).

54.4 - 1125 "*Faso et filio Guelfutio* [*et*] *Aram uxor Randuli** vendono a Bernardo e Martino di Rainerio e a Ugo di Gisa alcuni terreni *"in ver campi"*, livellari non è detto di chi, per 12 soldi di denari lucchesi (CENCI n. 108).
*Così il Cenci, dovrà invece leggersi: "*Sasso qui sum filius Guelfutio* [*et Cla*]*ram uxor Randuli*". Randolo, in questa data, dovrebbe essere già defunto, se la moglie stipula per suo conto. La lezione "*qui sum*" in luogo di "*et*", come proposto dal Cenci, non è tuttavia certa.

54.5 - 1127. Tra i confinanti di un terreno *in loco qui dicitur de Minciano, filii Guelfo* (CENCI, n. 109).

54.6 - 1127. Una concessione enfiteutica del vescovo di Gubbio, cui assistono esponenti degli "Spada", viene effettuata *sicut reflitavit Ugolinus Frugeri per parabola de filiis de Guelfo et de uxor Randuli in manu mea* [del vescovo]; tra i confinanti del terreno concesso, situato *in la plazza de suutta da Sole, filii Guelfo* (CENCI, n. 110).

54.7 - 1127. Tra i confinanti di un terreno *in lo Colle, heredes de Guelfo* (CENCI, n. 111).

54.8 - 1128. Gelfuccio, *filius cuiusdam Gelfi*, Armanno e "*Sanso*" [Sasso] suoi figli e Clara, *uxor cuiusdam Randi*, figlio di Gelfuccio di Gelfo, donano alla canonica di S. Mariano, per l'anima del detto Rando e del figlio di lui *Carsedonius, qui mortuus fuit*, un manso [*cum hominibus*] vicino alla chiesa di S. Lorenzo *Viniolis*; tra i confinanti, i figli di *Gelfon.* Si nominano i *rectores* del manso. I donatori ricevono 10 soldi e un terreno *in le Mandem*, a titolo di permuta (CENCI, n. 112).

54.9 - 1129. Armanno e Sasso, *filii cuiusdam Gelfutii*, Berta e Guiduccia, loro mogli, Clara, vedova di Randolo, e Rainerio, figlio di quest'ultimo, per l'anima dei loro *parentes* e in particolare del detto Randolo, ripetono la donazione alla detta canonica del manso donato nel 1128, più un terreno vicino ad esso; Sasso riceve 12 soldi e quattro modioli di terra [?] (CENCI, n. 120).

54.10 - 1135. Armanno e Sasso *filii Guelfutio* fanno quietanza a Guido e a Corbolo di Alberto *de omni lite et causatione unde nos fecimus vobis de ipsum cambium quod olim Randulo cum patre nostro fecit in curia Collis* (CENCI, n. 146).

54.11 - 1140 [?]. Alcuni personaggi non identificati per rottura della pergamena, probabilmente esponenti di questa famiglia, confermano alla canonica di S. Mariano il terreno vicino alla chiesa di S. Lorenzo *de Vignolis*, presso il manso che fu già donato per l'anima di Randolo e che annovera tra i confinanti, il figlio di Armanno; la concessione riguarda in generale tutto ciò che fu già elargito per le anime di Randolo, Gelfuccio e Rainaldo*, compresi gli alberi con la terra *quam Armannus vobis cepit molestare* e tutte le altre proprietà rette da Pietro *de Nono*, e compresi i quattro modioli e mezzo di terra già donati da Guelfuccio e le proprietà tenute dalla stessa canonica *in curte Vignoli*. In cambio, i donatori hanno ricevuto 25 soldi *propter terras et arbores quas Armannus vobis contestaverunt* [così] (CENCI, n. 163).
*Fratello di Gelfuccio?

54.12 - 1140. Tancredo *Gualfoli** è tra i testimoni di un atto di donazione alla canonica di S. Mariano (CENCI, n. 166).
*Si tratta di un altro figlio di Guelfuccio di Guelfo? Il fatto è che, 50 anni più tardi, compare un altro omonimo, che però è poco credibile possa essere identificato con costui, vista la distanza temporale.

54.13 - 1141. Tancredo *Gualfoni,* col consenso della moglie, dà in cambio alla chiesa di S. Margherita *in vico Azilioni* la sua parte di una *unzola de terra in pendiciis colle predicte ecclesie*. Non è detto cosa riceve in cambio (CENCI, n. 180).

54.14 - 1142. Il prete *Bilinus* di Ubaldo dona alla canonica di S. Mariano le sue proprietà, tra le quali figura la chiesa di S. Felicita; tali proprietà [compresa la chiesa?] gli sono anche pervenute dai figli di Gelfo *per kambium de nostra terra* (CENCI, n. 182).

54.15 - 1143. Raimondo e Guelfo *Iacobi de Armanni**, insieme a Guido, figlio di Raimondo** e a Iberta, donano *pro anima* alla canonica di S. Mariano un terreno *in Rapale* e una *particula in Cerqueto* (CENCI, n. 192).
*Solo in questo caso Raimondo e Guelfo hanno il patronimico "*Iacobi Armanni*", mentre in tutte le altre menzioni sono detti figli di Armanno.
**Letteralmente, *Raimundus et Gelfo Iacobi de Armanni una cum Guido suo filio*: figlio di chi? Certamente di Raimondo, come appare dai documenti sucessivi (ved. *infra*, 54.30, 54.46)

54.16 - 1144. Sasso *filius Guelfutii* fa quietanza al *presbiter* della chiesa di S. Maria in Mozano della terra posta *in Colle Surcale*, donata ad essa da Fuscardo *de Laco*. Sasso promette che la chiesa non verrà molestata in proposito nè da lui, nè dai suoi eredi, nè dai suoi *homines*, nè dai suoi *offitiarii*; riceve anche due soldi (CENCI, n. 197).

54.17 - 1147. Teuzenda *filia cuiusdam Randi** dona *pro anima* alla canonica di S. Mariano tutto ciò che ha ereditato dal padre *in tota curte et castro Podii et in castro Montis Pesclii et in curte et in castro de la Branca et curte et in tota curte de le Fracta* e in ogni altro luogo; nella descrizione dei beni donati si parla di *castra cum suis curtibus* e di mansi *cum rectoribus suis*, oltre che di terre colte ed incolte etc. La canonica riceve anche il *libellum ad costitutum* della donatrice (CENCI, n. 204)
*È una figlia di Randolo di Guelfuccio? Il fatto che, tra le proprietà donate, ve ne siano anche a Branca, detenuto in tutto e/o in parte nel secolo XIII, insieme al pedaggio, da discendenti della famiglia (ved. *infra*, 54.61, 54.114, 54.126), fornisce elementi a questa ipotesi.

54.18 - 1150. Tra i confinanti di un terreno *in Colle de Mezzo, res filiorum Guelfi* (CENCI, n. 218).

54.19 - 1150. Raimondo e Guelfo *de Armanni* fanno quietanza alla canonica di S. Mariano di tutte le controversie con essa *de cuncta possessione quam adquisistis a Tebaldo filio Ofredi* e refutano anche tutto ciò che la canonica ha *ad suas manus de rebus filiorum Alberti in curte de Colle*, eccettuando di tali proprietà quelle che essi hanno *per cartulas.* Ciò a patto che la canonica non alieni in alcun modo le terre senza il loro consenso, *nisi minoribus hominibus ibi habitantibus, nostris videlicet atque vestri* (CENCI, n. 222).

54.20 - 1150. Armanno *filius Guelfutio* e Clara, *uxor q.Randulo,* vendono a Bernardo e Martino di Rainerio un modiolo di terra *in loco qui dicitur Busco Domintiano,* per 12 soldi (CENCI, n. 223).

54.21 - 1158. Raimondo [….*] *filii Armanni*, insieme alle loro mogli Sibilla e Blasia, cedono all'abbate di S. Donato di Pulpiano sette modioli della selva *de la Fracta*, refutando anche al medesimo *ipsam usariam* da essi sinora goduta sulla chiesa di S. Giustino *de Polvecola*, ricevendo 20 soldi, un mulo e un palafreno (CENCI, n. 255).
*Vi è un secondo nome non leggibile: si tratta di Guelfo di Armanno?

54.22 - 1160. Gelfone *Armanni* dona *pro anima* alla canonica di S. Mariano due modioli della sua selva *de Plano*, dovunque essa vorrà sceglierli (CENCI, n. 262).

54.23 - 1160. Tancredo *Gualfoli* dona alla canonica di S. Mariano i suoi diritti su un terreno *supra stradam Folonice* (CENCI, n. 264).

54.24 - 1166. Raimondolo *Armanni* è tra i testimoni di una permuta rogata a Perugia tra il priore della canonica di S. Mariano e l'abbate di S. Romualdo di Valdicastro (CENCI, n. 288).

54.25 - 1166. Raimondo *Armanni*, per la redenzione dell'anima sua e della moglie, dona alla canonica di S. Mariano tre modioli della loro selva *de Palastro*, così come l'aveva avuta in cambio da Calvolo. Tra i confinanti, la selva che la canonica aveva acquistato da lui (CENCI, n. 289).

54.26 - 1167.Raimondo *Armanni* è tra i testimoni di un atto di pacificazione che coinvolge anche due esponenti degli Spada (CENCI, n. 293).

54.27 - 1168. Raimondo *Armanni* vende al rettore dell'ospedale di S. Mariano due modioli e 8 stai della selva posta *in Palastro...unde acepimus pretium sicut vobis placet et insuper launechilt* [?] *inde meritum orationis ad nos habere mereamur* (CENCI, n. 296).

54.28 - 1168. Tancredo *Gualfoli* è tra i confinanti di un terreno *in Valle de Felonica* (CENCI, n. 306).

54.29 - 1169. Tancredo *Gualfoli filius* dona *pro anima* alla canonica di S. Mariano la sua parte intera delle chiese di S. Margherita e di S. Maria *de Scarafezo* (CENCI, n. 307).

54.30 - 1169. Martino di Giovanni dona ad Armanno e Guido *filii Raimundi* tutte le sue proprietà dentro e fuori della città *et in territorio Cerisani*, riservandosene l'usufrutto vitalizio; alla sua morte i donatari pagheranno 20 soldi per la sua anima ed avranno tutto il resto (CENCI, n. 310).

54.31 - 1172. Ugo *Sassonis filius* dona alla canonica di S. Mariano *castrum Burani omnesque alias res sicuti in istrumento olim a patre meo et a matre mea vobis facto continetur*, insieme a tutte le sue proprietà presenti e future (CENCI, n. 330).

54.32 - 1180. Rainerio e Gelfuccio *Sassonis* e Randolo *Gelfutii** sono tra i testimoni a un atto del vescovo di Gubbio riguardante il pagamento delle decime (CENCI, n. 371).
*Questo Randolo, da non confondere con Randolo I, già morto nel 1125, potrebbe essere un figlio di Guelfo di Armanno

54.33 - 1186. Ugolino *Gelfutii* è testimone ad un atto di cessione (CENCI, n. 393).

54.34 - 1187. *Ysaac d. Letonis* dona al monastero di S. Donato la terza parte di un terreno in Materno che il donatore, ha avuto in pegno da Randolo *Gelfi*; *Iacobus d. Letonis*, padre di *Ysaac* dona al detto monastero un altro terzo del terreno di cui sopra (CENCI, nn. 394 e 396).

54.35 - 1192. Tancredo *Gelfucii** è testimone ad una refutatio al monastero di S. Donato (CENCI, n. 423).
*Dovrebbe essere un figlio di Guelfo di Armanno.

54.36 - 1197. Oddo e Sasso *Rainerius filii* danno in cambio all'arciprete della pieve di S. Paterniano di Valdicasole un terreno *in loco qui dicitur Val de Casole* e ricevono un altro terreno *de supra domus Viviani*. Tale permuta viene effettuata con il consenso della loro madre Imilia e con quello di *Transizigo**(CENCI, n. 448).
.*Si tratta probabilmente di quel Transerico di Rainerio che due anni dopo, con il consenso del fratello Oddo, refuta alla detta canonica diritti su alcune famiglie; in questo caso costui dovrebbe essere un terzo fratello. Tale identificazione si può ritenere quasi certa se si considera anche che, in un atto del 1225 (ved. *infra*, 54.52) compare il nome completo di costui, e cioè Transerico di Rainerio di Sasso.

54.37 - 1198. Bernardo *Ugonis de Burano* è testimone ad un atto di compravendita riferito ad un terreno nella città di Gubbio (CENCI, n. 455).

54.38 - 1199 Transerico *filius Rainerii*, con il consenso del fratello Oddo, refuta alla canonica di S. Mariano diritti vari su alcune famiglie di *homines* (CENCI, n. 462).

54.39 - 1199. Leazaro *Guelfucii* e *Guelfon Guelfi* sono tra i testimoni a un lodo tra la canonica di S. Mariano e un gruppo di possessori in merito ad alcune famiglie di *homines* (CENCI, n. 464).

54.40 - 1203. Armanno *Rainaldi Gelfi** vende alla detta canonica la sua parte del *castrum* di Agello *et in curte Montis Tenaldi et Montis Salaioli*, con quattro famiglie di servi; vengono anche descritti i confini del territorio dove si trovano le proprietà; il prezzo è di 220 l. di infortiati (S. MARIANO XIV 8).
*Figlio di Randolo *Gelfi*?

54.41 - 1203. Transerico *Rainerii filius* vende alla pieve di Valdicasole un terreno *in Valliscasule iusta campum predicte plebis*, al prezzo di 6 libre di infortiati lucchesi, meno 20 soldi che il venditore abbuona alla pieve *pro anima sua* (S. MARIANO XIV10).

54.42 - 1205. Transerico *Rainerii* refuta alla pieve di S. Paterniano di Valdicasole *tenimentum quod fuit rectum per Bazi* [così] *de Rustico campum predicte plebis, cum terra de plano Bacari iusta terram plebis et Mastinelli et terram de Valmundola et campum qui vocatur molendinum Augustoli iusta flumen Burani et silvam de Pozino* (S. MARIANO XIV 18).

54.43 - 1205. Pietro *Transerigi** è tra i testimoni ad una *refirmatio* effettuata dalla canonica di S. Mariano (S. MARIANO XIV 19).

*Figlio di Transerico di Rainerio?.

54.44 - 1206. Transerico *Rainerii filius* dona, per l'anima sua e di suo padre *et aliorum propinquorum*, alla pieve di S. Paterniano di Valdicasole, un terreno *in Valliscase* (S. MARIANO XIV 27).

54.45 - 1209. *Randolus Gelfi* è tra i testimoni ad un atto riguardante la pieve di S. Paterniano di Valdicasole e le cappelle dipendenti, rogato a Gubbio (S. MARIANO XV 15).

54.46 - 1212. Armanno *filius q.Guidi Raimondi* dona *pro anima* all'arciprete di *Glosanum**, ricevente a nome della chiesa di S. Maria di Coltedone un casalino *in dicto castro* [*Coltedonis*] *iusta ecclesiam* (S. MARIANO, XVI 13).
*Secondo il Pecci, si tratta del castello di Chigiano.

54.47 - 1215. In una sentenza a favore della canonica di S. Mariano di Gubbio, si accenna a un *datium quod colligebatur pro facto filiorum Raini Guelfonis* (S. MARIANO, XVII 7).

54.48 - 1216. Sentenza del podestà di Gubbio nella controversia tra Rustica di Quintavalle e Armanno *Randoli* sulla proprietà della sesta parte di un manso (ARMANNI, 1 VII 9).

54.49 - 1217. Ugolino *Guelfonis** è tra i testimoni ad un atto con il quale Bonaguida di Rudolfino pone alcuni suoi beni in garanzia della dote di sua moglie Novella (VALDIPONTE 317).
*Da identificarsi con Ugolino di Guelfuccio?

54.50 - 1222. Transerico *Rainerii* vende all'arciprete di Valdicasole un campo *in loco qui dicitur Ortale in pede Gavine*, al prezzo di 100 soldi ravennati; inoltre, *pro anima*, lo stesso Transerico cede al detto arciprete i suoi diritti sulle proprietà acquisite dalla pieve da Forte e da Tebalduccio *de Venali*. Successivamente *domina* Polisena, moglie di Transerico, ratifica l'atto; tale conferma viene rogata *in Colle Miragnino in domo Transerici dicti* (S. MARIANO XVIII 12)*.
*Il Pecci, nel suo regesto, definisce Transerico *ex nobilibus ruricolis Iguvii* e parla di *Collem Miragninum iusta plebem Valliscasole*.

54.51 - 1222. Armanno *Randoli* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (S. MARIANO, XVIII 19).

54.52 - 1225. Transerico *Rainerii Sassi* vende all'arciprete di Valdicasole un pezzo di selva *in Colle Ranco Tundolo, salva pensione canonice S. Mariani*, al prezzo di 30 soldi; inoltre fa quietanza riguardo a tutte le sue pretese avverso la pieve *in omnibus rebus quas emisti a Forte de Venale*. L'atto è rogato a casa di Transerico, *in comitatu Eugubii in Colle de Frontone parrochie predicte plebis* (S. MARIANO, XIX 14).

54.53 - 1226. Oddo e Armanno *Guelfonis* danno in enfiteusi a Benedictolo di Vivolo, per due parti, e a Salvolo di Forte, per una parte, la metà di un manso e *tenimentum*, situato *in Barbiano* (ARMANNI I B 15, c. 16r).

54.54 - 1226. Tra i testimoni ad un atto giudiziario riferito alla canonica di S. Mariano di Gubbio, d. Rainerio *Saxi* (ARMANNI 1 VIII 8).

54.55 - 1227.Risulta che tra i creditori della canonica di S. Mariano di Gubbio, per tacitare i quali vengono prese in prestito 30 libre di denari ravennati e anconetani, vi era *dominus Transericus** per 10 soldi (ARMANNI 1 IX 9).

*Si tratta di Transerico di Rainerio di Sasso o di *dominus Transerigus, iudex Eugubii*, che nel 1246 assiste come testimone agli accordi tra il comune di Gubbio e Rainaldo di Sioli (ARMANNI 2 XI 1)?

54.56 - 1227, marzo. Enrico abate del monastero di S. Pietro di Gubbio, con il consenso dei suoi monaci, conferma a titolo di enfiteusi a d. Sasso *Leaçaris* e ai suoi eredi fino alla terza generazione tutta la sua parte di alcune abitazioni poste *in vico Sancti Andree*, di una vigna posta *in Vetorina*, la terza parte di una vigna, di un terreno e di un bosco posti *in Monte Goregii* oltre che una *clausura* e sei appezzamenti di terra in cambio del versamento annuale di 12 denari di moneta usuale *nomine pensionis* al detto monastero (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 7 [ex 5]).

54.57 - 1227, novembre. *Domina Druda* vedova di Leazaro cede *iure donationis* al figlio Sasso tutti i diritti rivendicabili nei confronti di Meliore e Deotaccorra figli del q. Giovanni di Ranuccio *occasione x librarum* che il padre di costoro si era impegnato a restituire a Druda e ad Armanno, defunto fratello di Sasso*, *super manso in quo hactenus dictus Iohannes resedit*. L'atto è rogato a Gubbio, *in domo domini Saxonis* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 8 [ex 6]).
*Così si esprime l'attrice riferendosi ad Armanno, quasi che costui non fosse anche suo figlio: del resto, la cosa è possibile se si ipotizza che costui fosse frutto di un precedente matrimonio del marito di Druda, Leazaro.

54.58 - 1229. Transerico *Rainerii* permuta con Nevolo *Lulli* un terreno livellario della pieve di Valdicasole, sito *in parrochia dicte plebis* (S. MARIANO XX 17).

54.59 - 1231. Un atto di compravendita viene rogato a Gubbio, *ante domum domini Sassonis* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 23 [ex 20]).

54.60 - 1231. Pepo *Gualfredoli* vende a d. Sasso *Leaçarii* un pezzo di terra posta *in curia Montis in loco qui dicitur ad Rankum de Egosta* per il prezzo di 4 lire rilasciando quietanza per tale somma (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 24 [ex 20 bis]).

54.61 - *ante*1235. Nell'ambito di una inchiesta *super inveniendis iuribus* [*Romane*] *curie in comitatu eugubino et de aliis locis dictum tangentibus*, promossa da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, depone d. Ugolino *Gelfoni*, il quale sotto giuramento afferma che *tempore ducis Corradi* vidit marescalcum Diaterre tenere pro ipso duce medietatem castri Montis S. Appoliti cum curte sua et familiis, et dicit quod idem marescalcus eo tempore obligavit dictam medietatem castri patri suo* [del teste] *Gelfono et d. Hermanno patri d. Andree pro CC libris lucensium…et ipsi habuerunt et tenuerunt dictum castrum iure pignoris et habitaverunt ibi per duos annos. Redeunte vero duce a Valle Spoletana vocavit ad se dictos Gelphonum et Hermannum et repetit ab eis castrum et dedit eis fideiussores, pro dictis denariis reddendis, Bolgarellum de Fossato, Perfectum de Gualdo, Andream de Compresseto, et sic receptis fideiussoribus ipsis ipsi restituerunt sibi castrum, et dux tenuit ipsum castrum et nuntii eius usque quo amisit ducatum**, et Petrus de Serra et Rainaldus de Gualdo tenuerunt ipsum castrum pro duce usque ad mortem ipsius ducis***. Mortuo vero duce, Leazarus qui tenebat aliam medietatem castri accepit aliam medietatem curie et tenuit, et interim civitas Eugubii devastavit ipsum castrum****; et dictus Leazarus et filii detinuerunt postea locum ipsum, et adhuc detinent.*
*Adveniente postea Diabuldo pro duce in ducatum*****, repetiit dictum castrum Montis S. Apoliti a dicto Leazaro; sed quia non restituit sibi dictum castrum, dire dixit:"Postquam michi non redditis castrum meum, ego aufero vobis castrum de Branca"; et Leazarus et filii dixerunt:"Castrum et omnia que habemus tua sunt; potes inde facere voluntatem tuam". Et ita dux accepit ipsum castrum de Branca et tenuit ipsum cum curte Montis S. Apoliti per duos annos. Castrum vero Montis S. Apoliti tunc erat destructum.*

Et dicit quod una petia terre curie manualis est in districtu Sigilli, in vocabulo Collis Merdari, quam tenente ad laborandum ipse et fratres, et reddunt tertiam partem fructuum nuntio curie qui est ibi
Seguono le testimonianze di d. Giovanni *Hermanni*, d. Rainerio *de Serra*, d. Suppolino *de Serra* e d. Pietro *de Serra*, che sostanzialmente confermano le circostanze illustrate da Ugolino di Guelfo****** (LIBER CENSUUM, pp. 544-545).
*Si tratta di Corrado di Urslingen, posto a capo del ducato di Spoleto da Federico Barbarossa nel 1178 (T.GASPARRINI LEPORACE, *Cronologia dei duchi di Spoleto (569-1230)*, in "Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria", XXXV (1938), p. 56).
**Nel 1198, qundo Corrado restituisce il ducato ad Innocenzo III (Ivi).
***Il "duca" defunto cui qui ci si riferisce non dovrebbe essere né Corrado di Urslingen, che perse la carica prima della sua morte, né Diopoldo di Schweinpeunt, citato successivamente, ma forse il cardinale diacono Gregorio di S. Maria in Aquiro, nominato da Innocenzo III rettore del ducato subito dopo la destituzione di Corrado (Ivi, p. 57).
**** Il castello di Monte S. Ippolito, o semplicemente di S. Ippolito, secondo il Menichetti, si trovava sulle alture all'estremità sud-orientale della pianura eugubina, tra l'attuale Torre Calzolari e Branca (MENICHETTI, pp. 308-309); dunque nei pressi di un *castrum*, quello appunto di Branca, costituente un nucleo forte del potere sul territorio per un ramo almeno della famiglia, quello facente capo al Leazaro [di Guelfuccio] di cui si parla qui (ved *infra*, 54.22 e segg.); ciò spiega a sufficienza l'interesse suo, e del fratello Ugolino, per il possesso di un centro incastellato che doveva servire ad ampliare e consolidare ulteriormente la potenza della famiglia nella zona. Per quanto riguarda la distruzione di Monte S. Ippolito da parte del comune di Gubbio, a quanto mi consta questa è l'unica fonte che ne dia notizia
***** Su Diopoldo di Schweinspeunt, vicario imperiale posto da Ottone IV nel 1210 alla guida del ducato di Spoleto, GASPARRINI LEPORACE, *Cronologia*, pp. 58-59
******Per i particolari di queste deposizioni, si veda scheda *domini* di Serra, 77.40.

54.62 - 1237. Il vescovo di Gubbio Villano dona ad Odolina *filia d. Transerigi* [*Rainerii Sassi*?] la chiesa di S. Angelo di Cuti* *ut ibidem virgines devote Deo et alie Christi ancille recluse et honeste Deo famulentur*; il vescovo concede anche al neonato cenobio la piena immunità (S. MARIANO, trascrizione nell'inventario manoscritto dell'archivio ad opera di G.Pecci, vescovo di Gubbio, vol II p. 45**).
*Si ricordi che i "Guelfoni " erano condomini del pedaggio di Cuti (ved. *infra*, 54.114).
**Il Pecci fa riferimento ad una pergamena "esistente nell'Archivio di S. Benedetto", da me tuttavia non reperita.

54.63 - 1237. D. Sasso *Rainerii* è tra i consiglieri del comune di Gubbio, al primo posto nell'elenco (CDP, p. 382).

54.64 - 1237. Armanno *Guelfonis* è tra i testimoni al patto di alleanza tra i comuni di Gubbio e Rocca Contrada (Gubbio diplomatico, IV 4).

54.65 - [1240 circa]. Tra i creditori dell'eremo di Fonte Avellana compare Armanno *Guelfoni*, che deve avere 38 libre ravennati *pro quodam equo tempore donni Guidonis* (FONTE AVELLANA, 4, n. 609).

54.66 - 1246. Tra i testimoni ad un atto di donazione concernente *dompnus Iannes Marie de Agello*, Munaldo *Armanni* (ARMANNI 2 XI 2).

54.67 - 1251. D. *Hermannus Guelfonis* e d. Sasso *Leaçari** sono testimoni ad atti del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, V, 1, 2, 5, 6, 7. LIBRO ROSSO, p. 372. SASG, *Libro rosso*, c. 20v).

*Sasso di Leazaro è verosimilmente figlio di Leazaro di Guelfuccio.

54.68 - 1251. D. Sasso *Rainerii* è testimone ad atti del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, V 1, 5. SASG, *Libro Rosso,* c. 20v).

54.69 - 1251. D. Ermanno *Guelfonis*, nel suo testamento dispone delle sue sostanze nel modo che segue: lascia *pro anima* 50 l. ravennati e anconitane da spendersi *inter ecclesiis et pauperes*, a discrezione della moglie donna Sofia e del figlio Oddo. Dispone inoltre che la detta sua moglie riabbia le 200 l. da lei portate in dote e, in più, il suo campo *de Bagno*, la sua vigna *de ponte Sirce* e il molino *in flumine Sirce*. Elegge inoltre come luogo di sepoltura la chiesa di S. Mariano. Alle figlie maritate d. Margherita, d. Giuliana e d. Cecilia lascia la dote avuta al momento del matrimonio. Nomina inoltre suoi eredi universali [?] il figlio Oddo e la figlia di lui Igunda, insieme agli altri suoi figli Munaldello, Filippuccio, Petruccio, Ugolinello e Gelfoncello; alle figlie Anesuccia e Taliuccia lascia 200 l. ciascuna. Dispone inoltre che, dopo la morte di sua moglie, i beni da lei lasciati tornino ai figli maschi e che i suoi figli diano [che cosa?] agli altri figli fra' Luca e fra' Francesco *qui sunt in Ordine Fratrum Minorum*. Nomina Oddo *tutor et curator* dei fratelli minorenni Petruccio, Ugolinello e Gelfoncello, e *curator* di Munaldello e Filippuccio. Il testamento è redatto in casa dell'*olim* Mariano di Guido (ARMANNI, I B 15, c. 18rv).

54.70 - 1255. Filippuccio *filius q.d. Ermanni* [*Guelfonis*], *eger corpus*, fa testamento, lasciando vari legati in denaro; nel testamento si citano: d. Sofia, madre del testatore, *d. Zoiana* sua moglie, i suoi fratelli Oddo, Munaldello e Petruccio, le sue sorelle non maritate Anesuccia e Taliuccia. Filippuccio non ha figli, ma sembra che la moglie si incinta (ARMANNI 2 XIII 7).

54.71 - 1256. D. Sasso *Rainerii* è tra i testimoni ad un arbitrato tra i comuni di Gubbio e Sassoferrato (SASG, *Libro Rosso,* c. 78r).

54.72 - 1259. D. Ugolino *de Sasso** risulta essere capitano del popolo di Gubbio (DIPLOMATICO VII 11 8).
*E' figlio del Sasso attestato nel 1197 (II, ved. sopra, 54.36) o dell'altro con lo stesso nome (III) che appare nel 1237 (ved. sopra, 54.63)? Propongo di accogliere la prima ipotesi, in considerazione del fatto che l'aver assunto la carica di capitano del popolo mal si concilierebbe con l'età troppo giovane che egli dovrebbe aver avuto, ipotizzando che suo padre fosse Sasso III, podestà di Gubbio nel 1261.

54.73 - 1259. D. Sasso *d. Rainerii* è tra i quattro consiglieri convocati dal podestà di Gubbio per decidere la risposta da dare al sindaco del comune di Perugia che chiedeva, in applicazione di quanto disposto nel lodo Valcelli, la consegna dei *castra* di Fossato e Castiglione Aldobrando (SOMMISSIONI, 2, c. 124r).

54.74 - 1259. Risulta che un cavallo nero, ceduto dal comune di Gubbio in pagamento di un debito verso Ugolino *de Sasso*, già capitano del comune, era stato acquistato da Munaldello *d. Armanni*, sembra per 74 libre ravennati e anconitane (SASG, *Libro Rosso,* c. 39r)

54.75 - 1260. D. Sasso *d. Rainerii* è podestà di Gubbio (ARMANNI, 2 XV 3, FONTE AVELLANA, 5, n. 792).

54.76 - 1261. D. *Saxo* [di Rainerio?] è *rector artium ac populi civitatis Eugubii* (Gubbio diplomatico, VII 8).

54.77 - 1263. Munaldello *d. Armanni* è tra i testimoni all'atto con il quale il comune di Gubbio nomina un procuratore per stipulare un accordo con gli uomini di Montesecco (SASG, *Libro Rosso*, c. 49r).

54.78 - 1263. D. Sasso *Rainerii* è tra i testimoni alla concessione della cittadinanza eugubina a d. Guido *de Saxellera* (SASG, *Libro Rosso*, c. 44v).

54.79 - 1264. Tra i testimoni ad un atto privato, Petruccio *d. Armanni* (ARMANNI 2 XVI 6).

54.80 - 1267. D. Sasso *Ranerii* è testimone ad un atto di dote, in cui le parti in causa sono *Homo S. Petri* del q.d. Guido di Pellegrino e d. Suppolino di Bernardino da Gubbio (ARMANNI 3 XVIII 4).

54.81 - 1267. D. Sasso *Rainerii* è tra i testimoni, insieme ad *alii de Consilio*, alla nomina di un procuratore da parte del comune di Gubbio per portare avanti una trattativa con Cagli sulla questione di Montesecco (SASG, *Libro Rosso*, cc. 87v, 89v, 90r).

54.82 - 1272. Tra i testimoni all'atto di vendita di parte del *castrum* di Branca al comune di Gubbio da parte di Corradello di d. Ugolino di Branca, vi è d. Sasso *Rainerii* (ARMANNI, 3 XVIII 10).

54.83 - 1272. Mastinello d. *Saxonis* e i fratelli e le sorelle di lui Oddolo, Tiveruccio, Sassuccia e Lumia* sono condomini per la metà del *castrum* di Cantiano, venduto al comune di Gubbio per il prezzo totale di 200 l. Per gli altri condomini, ved d. di Cantiano (Gubbio diplomatico, IX 9).
*Ammettendo che costoro siano figli di Sasso di Rainero III, si pone il problema di come essi potessero disporre dei beni familiari vivente ancora il padre e senza che nel documento si faccia menzione di un suo consenso all'alienazione.

54.84 - 1273. Petruccio *d. Armanni* è tra i testimoni alla concessione enfiteutica del castello di S. Benedetto al comune di Gubbio da parte dell'omonimo monastero, cioè S. Benedetto di Monte Pilleo (REGISTRUM, c. 4r).

54.85 - 1274. L'inquisitore della Marca di Ancona assolve Petruccio *d. Hermanni de civitate Eugubii* dalla scomunica derivatagli in seguito ad alcuni fatti avvenuti durante la sua podesteria a Cantiano (ARMANNI, 3 XIX 4).

54.86 - 1275. D. Sasso *d. Rainerii* è tra i testimoni della concessione enfiteutica del castello di Branca al comune di Gubbio da parte dell'abbate di S. Maria di Alfiolo (ARMANNI 3 XIX 6).

54.87 - 1275. In un atto giudiziario celebrato dal giudice del comune di Gubbio a favore dell'eremo di Fonte Avellana, si fa riferimento all'*ordinamentum populi facti tempore rectorie domini Saxonis domini Ranerii* (FONTE AVELLANA, 6, n. 1020)

54.88 - 1277. Petruccio *d. Hermanni Giulfonis*, nel contratto di vendita del castello di Portole da parte di Nicoluccio di d. Andrea, è colui che ha tracciato i confini dell'area castellana. Munaldello *d. Armanni* è tra i testimoni all'atto (ARMANNI, 3 XIX 9).

54.89 - 1277. D. Sasso *d. Ranerii* è testimone a vari atti (Gubbio diplomatico, X, 4 e 9, e XI, 3, 4, 6).

54.90 - 1277. Oddolo *d. Armanni* rilascia quietanza a Paoluccio *Broniete* per 7 l., dovute *pro usuris* (S. MARIANO XXXI 7).

54.91 - 1277. Pietro *d. Hermanni* è tra i testimoni della ratifica dei figli di Nicoluccio di Portole all'atto di vendita del castello, stipulato dal padre nel 1277 (ARMANNI I B 14, c. 130rv).

54.92 - 1278. D. Sasso *d. Ranerii* è tra i testimoni ad atti del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, XII 7, XIII 5)

54.93 - 1279. Mariolo *q.Nasi* fa quietanza a Petruccio *d. Hermanni* per 50 l. dovutegli, insieme a Megliolo di Filippo, *causa depositi* (ARMANNI, I B 15, c. 19r).

54.94 - 1279. Petruccio *d. Armanni* è tra i testimoni all'atto di ratifica della moglie di Nicoluccio di Portole e di suo figlio Andruccio al citato contratto di compravendita del 1277 (ARMANNI, I B 14, cc. 120v-121v).

54.95 - 1279. Il sette aprile Munaldello *q.d. Armanni Guelfonis, habitator Eugubii*, dà garanzia al notaio del capitano del popolo di Perugia *de non conducendo illas mille pecudes cum angnis illarum extra districtus Perusii sine licentia dicti d. capitanei, cui Munaldo data et concessa est licentia per dictum d. capitaneum conducere a Maretima in dictum districtum, videlicet…in pertinentiis Sigilli et Fossati, easque tenere et eas a dictis locis aut extra districtu Perusii non separare absque licentia d. capitanei; et hoc sub pena CCCCC librarum et ultra ad voluntatem ipsius.* D. Paolo *iudex* presta fideiussione a favore di Munaldello.
Il giorno successivo vengono contate le pecore, che risultano 1300 *computatis agnis et capretis*; il giorno dieci il *bailitor* Isolo riceve licenza di *ire cum bestiis Munaldelli d. Armanni Guelfonis per comitatum Perusii, ne quis eum nec bestias ledet, eum* vel eas seu suos pe*[c]*orarios offendet* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 5, cc. 11v-12r).
*Stando alla lettera del documento, parrebbe che Munaldello partecipasse di persona alla transumanza del suo numeroso gregge!

54.96 - 1280. Il comune di Gubbio, in una memoria difensiva finalizzata a comprovare i propri diritti sul contado, dichiara che i *filii domini Armanni Gelfonis*, insieme ad altri, *sunt et eorum antecessores fuerunt cives civitatis Eugubii et ipsum comune dicte civitatis habuit et possedit predictos et eorum antecessores et alii nobiles civitatis et comitatus Eugubii pro suis et dicte civitatis civibus et subiectis per tempus cuius non extat memoria…* (LIBER OBLUNGUS, c. 2r).

54.97 - 1282. D. Ugolino *de Burano** e Munaldello *d. Armanni* sono tra i testimoni al concordato tra il vescovo e il comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, XIV 3).
*È un discendente di quel Bernardo di Ugo di Burano il cui padre donò nel 1172 il castello eponimo alla canonica di S. Mariano (ved. sopra, 54.31)?

54.98 - [prima del 1284]. *Hec sunt exempla quorundarum ordinamentorum factorum et observatorum tempore Sycardi d. Rainaldi et Oddonis d. Saxonis olim potestatum civitatis Callis*; l'*exemplum* è del 1284, non è detto però a quando risalgono queste podesterie (Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli, *Pergamene*, n. 46).

54.99 - 1285. Ugolino *de Burano* è tra i testimoni all'atto di donazione al comune di Gubbio, da parte del comune di Colle Pergola, dell'area su cui sorge il detto castello (Gubbio diplomatico, XIV 5 [3])

54.100 - 1285. *Hunfredutius, filius q.Munaldelli d. Ermanni*, abitante a Costacciaro *districtus Eugubii* e maggiore di 14 anni, promette al comune di Perugia e a quello di Sigillo, *districtus Perusii*, di non far uso di alcuna possessione ovvero casalino concessogli dall'abbate di S. Maria di Sitria nel castello di Sigillo in danno del comune di Perugia o di quello di Sigillo, anzi rinuncia

nelle mani del notaio, ricevente per i detti comuni, le possessioni in questione. Garantiscono per *Hunfredutius* Oddolo *q.d. Hermanni* di Gubbio, suo zio, e sua madre donna Gasdia, abitante a Costacciaro (DIPLOMATICO, V 11 508. RIFORMANZE 5, cc. 205r-206r).

54.101 - 1285. Oddolo *d. Ermanni de Castilione filiorum Guelfonis* *e i suoi figli *Frederutius*, Ceccolo e Ginolo (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) sono alibrati per 500 l; Federuccio *Munaldelli*, suo fratello Uffreduccio e gli altri fratelli, *de Castilione districtus Sigilli*, sono anch'essi allibrati nella stessa porta e parrocchia, per 500 l. (LIBRA 1285, pp. 216-217).
*Tale castello, situato nel *districtus* di Sigillo, doveva appartenere a questo ramo della famiglia.

54.102 - 1286. Tra i *cives et districtuales eugubini…habentes terras et possessiones in territorio castri Sigilli et castri Fossati districtus Perusii* condannati a 100 libre per non essersi presentati al podestà *ad faciendam libram suam de dictis terris et possessionibus*, d. Pietro e d. Oddolo *d. Hermanni*, Federico e Offreduccio *Munaldelli* e Uguccio *d. Saxonis** (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 37rv).
*Da identificarsi con Ugolino di Sasso di Rainerio II?

54.103 - 1288. Il Consiglio speciale e generale accorda la cittadinanza perugina a Oddolo *q.d. Armanni Guelfonis* da Gubbio (RIFORMANZE 10, c. 52r).

54.104 - 1288. Oddolo *d. Hermanni de Sigillo* deve ricevere dal comune di Perugia 30 fiorini d'oro per un suo cavallo morto in servizio del detto comune (MASSARI 24, c. 23r).

54.105 - 1288. Oddo *d. Armanni* è tra i testimoni citati in un procedimento giudiziario tra i *domini* di Glea e alcuni abitati di Col Bassano e della villa di Colle S. Apollinare, per pretesa usurpazione di incolti (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, cc. 57r, 59v).

54.106 - 1288. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Sigillo, Oddolo *d. Hermanni* (CAPITANO 1288 [13], reg. 4, c. 29v).

54.107 - 1289. Il Consiglio speciale e generale decreta la cittadinanza perugina a d. Pietro *Armanni* da Gubbio (RIFORMANZE 11, c. 48rv).

54.108 - 1290. D. Ugolino *de Burano* è tra i testimoni al lodo arbitrale pronunciato da S. Albertino tra i conti di Coccorano e gli uomini di Petroio (FONTE AVELLANA, 6, p. 272)

54.109 - 1290. Oddo *d. Saxonis* è tra i testimoni alla copia notarile di una bolla papale emessa da Nicolò IV (Cagli diplomatico, pergamena non inventariata).

54.110 - 1290. Oddolo *d. Hermanni* accusa Salimbene *Brancolli de castro Sigilli* di aver occupato abusivamente un suo terreno nelle pertinenze di Sigillo *in loco qui dicitur Masegium*, tagliandovi alberi. A margine dell'atto di accusa vi è l'annotazione: *condempnatus est actor* (CAPITANO 1290 [15], reg. 2, cc. 27r-28r).

54.111 - 1292. Federuccio *Oddoli* accusa quaranta uomini di Sigillo di averlo aggredito *in Monte Castillione et Monte Cucco, districtu Perusii, et ausi fuerunt…apprehendere et intrare tenutam et possessionem predicti Federutii terreni seu tenimenti predicti Montis Castillionis et Montis Cucchi* [seguono le confinazioni, molto dettagliate]…*vel si qui alii sunt confines, secundum iuris cognitione facta coram potestate, capitaneo vel eorum officialibus et comuni Perusii*; d. Giovanni *d. Balionis, qui dicit se esse emancipatus a dicto suo patre*, è tra i fideiussori degli accusati.

Nel confronto tra l'attore e gli imputati, Federuccio afferma di essere figlio di Oddolo, vivente come sembra, il quale era a sua volta figlio di Ermanno, morto da più di trenta anni, cosa sulla quale la controparte conviene; non vi è invece accordo quando il detto Federuccio sostiene che:
le terre in questione erano state proprietà del suo avo, di suo padre, che gliele aveva donate più di tre anni prima, ed erano tuttora sue e che lui, suo padre e suo nonno *fecerunt lignari et pasturari et fenari in dicto terreno et tenimento tamquam in suo*;
che gli accusati lo avevano aggredito a mano armata e lo avevano cacciato dalla proprietà;
quod, succumbentibus dictis hominibus in questione accusationis quam fecit dictus Federutius contra eos, universitas hominum castri Sigilli sentiret et reportaret sibi dampnum [gli accusati *negant comunitati Sigilli spectare lucrum et dampnum sed ipsis conventis tantum*];
item quod, obtinentibus dictis hominibus in dicta causa, quod Deus avertat, dicta universitas sentiret commodum et sibi commodum reportaret [gli accusati *respondent quod dampnum est eis et non comunitati Sigilli*].
Analoga accusa viene presentata da Federuccio *Munaldelli*, cugino di Federuccio *Oddoli*, anche lui comproprietario delle terre in questione, anche lui discendente da Ermanno *Guelfonis*, suo nonno.
A margine di ambedue gli atti di accusa vi sono le seguenti notazioni: la dichiarazione dei due attori di voler recedere dall'accusa *cum de hiis que continentur in dicta accusatione devenitur ad concordiam*; il testo di una *reformatio* dal *Maius Consilium* del comune di Perugia che recepisce, in data 17 settembre, l'avvenuta pacificazione tra le parti (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, cc. 50r-62v).

54.112 - 1293, D. Oddo *de Eugubio** è condannato in contumacia a 400 libre per aver aggredito di notte Angeluccio *Benvenuti, civis perusinus*, nella piazza del comune (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 2, c. 11v).
*Si tratta di Oddo di Armanno?

54.113 - 1296.Federuccio *Oddoli*, insieme a *Pocçus d. Andree*, dichiara di aver ricevuto da *Boçenellus d. Nicole*, 50 fiorini d'oro e si impegnano a restituirli (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.151 [ex 144]).

54.114 - 1297. Alcuni esponenti della famiglia cedono al comune di Gubbio i seguenti pedaggi: *Baliganus d. Sassonis qui vocatur Aguzus*, 3/12 del pedaggio di Branca, insieme ad 1/24 di Baldello *d. Petri*, al prezzo di 216 l., 13 soldi e 8 denari; Andrea e Rainerio *q.Sassoli** la terza parte del pedaggio *de Cuti* per 33 l., 6 soldi e 8 denari; Oddolo *d. Sassonis* e i figli di d. Pietro *d. Armanni*, insieme a vari altri, la terza parte del pedaggio di Cantiano, per 66 l., 13 soldi e 4 denari (REGISTRUM, cc. 44v-45v, 48v, 54rv).
*Sassolo è un figlio defunto di Sasso di Rainerio?

54.115 - 1297. D. Ugolino *de Burano* è tra i testimoni di un atto (ARMANNI, I B 13, c. 148).

54.116 - 1297. D. Ugolino *de Burano* agisce come procuratore di alcuni condomini del pedaggio di Cuti, tra cui i signori *de Colle Accetono* (ved. scheda 33.), nella stipula dell'atto con cui lo stesso pedaggio viene venduto al comune di Gubbio (REGISTRUM, cc. 49rv, 51r).

54.117 - 1297. *Mathiolus d. Petri Saxonis**, insieme a Mannolo di d. Corrado, confessa di aver ricevuto un deposito da Zonolino di Ianne da Firenze (ISTRUMENTI 2, c. 23r. ARMANNI, I B 13, cc. 178v-179r).
*Il patronimico farebbe pensare ad un figlio di Pietro di Armanno, tuttavia parrebbe che il nonno di Mattiolo non sia un Armanno, ma un Sasso, che però non si riesce ad identificare.

54.118 - 1297. Nallo *d. Peri de Guelfonibus* di Gubbio* promette a Paolo di Oradino da Urbino di pagare [che cosa?] (ARMANNI, I B 15, c. 21r).
*Figlio di Pietro di Armanno.

54.119 - 1298. Offreduccio *Munaldelli*, insieme a Paoluccio *domine Floris* e Villanello *Andree*, promette di restituire a *Çecha d. Nichole* 60 libbre di denari ravennati e anconetani, ricevute *sub mutuo* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.63 [ex 57]).

54.120 - Sec. XIII. Tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates*, d. Ermanno *d. Petri de Guelfonibus de Eugubio* (P. S., S. Severo *de Monte*) (MISCELLANEA 16, c. 10r).

54.121 - Sec. XIII. Un elenco di 54 nominativi senza data né indicazione di luogo inizia con la seguente intestazione: *Isti sunt illi qui debent facere pensiones Mastinutio d. Saxsonis et fratribus* (ARMANNI 2 XII 1).

54.122 - Condomini di Branca (figli di Sasso di Leazaro?)

A conclusione di questa laboriosa scheda su un gruppo familiare di cui, pur nella frammentarietà e nella disorganicità dei dati che sono stati assemblati, si intuisce la notevolissima rilevanza economica e di potere sul territorio, ritengo opportuno inserire una sequenza agnatizia che con ogni probabilità rappresenta una ulteriore ramificazione dei "Guelfoni", come attestano il patronimico "*Saxonis*" e la presenza signorile a Branca.
Una peculiarità da sottolineare riguardo alla tipologia delle fonti di cui mi sono avvalso per compilare questa scheda è che la quasi totalità delle notizie utilizzate sono state reperite nelle pergamene che costituiscono il fondo diplomatico dell'archivio storico del comune di Gualdo Tadino: evidentemente si tratta di un blocco documentario omogeneo, che si allarga anche oltre il secolo XIII, magari un archivio di famiglia, confluito per motivi ignoti tra i documenti conservati dalla comunità tadinate e, fatto assai raro per i più antichi archivi signorili di provenienza laica, arrivato sino a noi per questa via.
Il fatto che, nello stesso *corpus* siano anche inseriti documenti relativi a Sasso di Leazaro e a suo fratello Armanno, insieme alla residenza nel quartiere eugubino di S. Andrea (ved. sopra 54.57, 54.59, 54.60), rafforza l'ipotesi che sia lui il *Saxo* da cui deriva questo ramo della famiglia

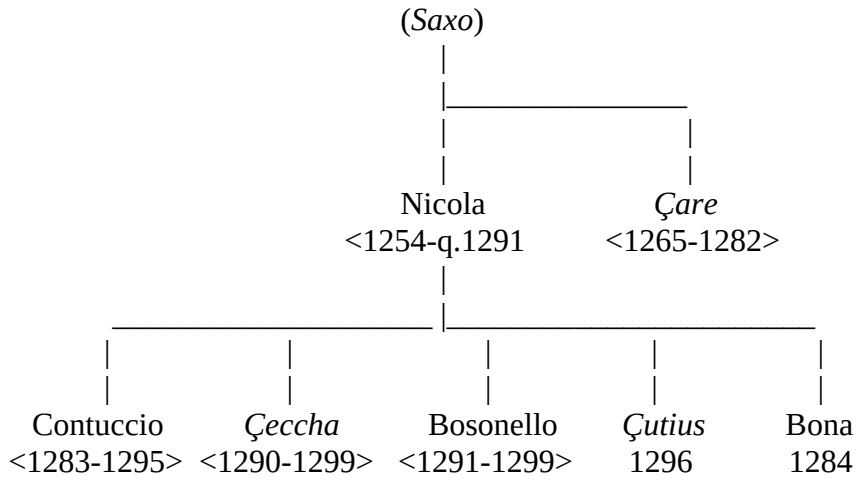

54.123 - 1254. Il podestà del comune di Gubbio multa per la somma di 40 soldi *Benvenutus Actoli* per essere stato inadempiente nei confronti di Nicoluccio *d. Saxonis* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 45 [ex 39])

54.124 - 1265. *Çare d. Saxsi* permuta con d. Nicola *d. Saxsi* un pezzo di terra posta in località *de Sciola*, rinunciando ai diritti relativi ad un mulino posto *in flumine Sciole*, ricevendo in cambio altrettanta terra *de manso filiorum Bernardoli* posta *in curte Brance* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 37 [ex 32])

54.125 - 1270. D. Nicola *d. Sassonis* promette di restituire a *domina* Consolaria 10 soldi ravennati e anconitani entro l'inizio della successiva Quaresima; la somma era dovuta *pro finitione et*

quietatione quam d. Mercatus pro dicta domina Nicole fecit (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 58 [ex 52]).

54.126 - 1272. Tra i confinanti di due case *sine tecto* nel castello di Branca, facenti parte del complesso di beni castrensi alienati da Corradello di d. Ugolino di Branca al comune di Gubbio, i figli di d. *Saxo*; viene anche venduta la terza parte di un terreno sempre nel castello, *pro indiviso cum filiis d. Saxonis et d. Albrici de Branka* (ARMANNI 3 XVIII 10).

54.127 - 1275. D. Nicola *d. Sassonis de Branca* promette di pagare il debito contratto con *Andrutius Odiate* di 3 lire e 12 soldi ravennati e anconetani, dovuti *pretio II petiarum guarnelli que ab eo emit*.
Tra i testimoni, *Çare d. Sassonis* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 76 [ex 70])

54.128 - 1275. D. Nicola *d. Sassonis* dichiara di avere in deposito da Accurrolo *Bonaiuti* di 4 lire di denari ravennati e anconetani (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.75 [ex 69])

54.129 - 1282. Mafeo *Armenis* del quartiere di Sant'Andrea dona 4 lire e 10 soldi ravennati e anconetani a d. Nicola *d. Sassonis*, dello stesso quartiere; la donazione viene effettuata *pro bonis et iustis meritis quos fuit confessus et contentus habuisse et recepisse, et pro quatuor libris den. rav. et anc. quas fuit confessus et contentus ab eo* [Nicola] *habuisse et recepisse*. A questo scopo, l'attore rinuncia a tutti i diritti sulla stessa somma, a lui dovuta da *Iacomellus Bonaventure occasione mutui* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.97 [ex 90]).

54.130 - 1282. Nicola *d. Sassonis* e *B*[*ona*]*cursus Fingite* si obbligano a restituire ad *Acurumbonus Simonis* 20 libre di denari ravennati e anconitani.
Tra i testimoni, *Çare d. Sassonis* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.92 [ex 86]).

54.131 - 1283. Su richiesta di Ugolinuccio *d. Honesti*, il podestà eugubino d. Rainerio *de Bardis* ordina a Contuccio *d. Nicole, quarterii S. Andree,* che *nullam novitatem faciat nec fieri faciat in muro in quo dictus Hugolinutius…ius habet, quousque ratio fuerit ignita ex ipso muro, et diffinita,* sotto pena di 100 soldi ravennati *et plus ad voluntatem ipsius potestatis.*
Simile precetto, su richiesta di Contuccio, viene emesso nei confronti del detto Ugoliunuccio (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.102 [ex 95]).

54.132 - 1283, settembre 7. Iacopuccio, *filius olim d. Andree de Branca, qui alias Locçius vocatur,* vende a Suppolo *Iacobi unam domum muratam sine alio edifitio* posta nel quartiere di Sant'Andrea per il prezzo di 20 lire di denari ravennati e anconetani: tra i confinanti, i figli di d. Nicola. La vendita viene effettuata *hoc pacto apposito inter eos, quod si murus sive muri siti inter ipsam domum vendita et domum filiorum d. Nicole sint communes inter ipsum Lacçum et dictos filios d. Nicole, comuniter vendidit, et si non sunt comunes vendidit ius quod in eis habet*. Il venditore si impegna tra l'altro a procurare il consenso dela madre donna Imilia (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.100 [ex 93])

54.133 - 1284. Graziolo *Iunte* confessa, alla presenza di d. Nicola *iudex comunis Eugubii qui re*[…] *nobilem virum d. Actonem de Corinalto*, di aver ricevuto da Contuccio *d. Nicole de Branca* 10 libre e 10 soldi rav e anc. *pretio cuiusdam laborerii et opus quod tenetur facere dicto Contutio*. Il detto giudice gli ingiunge allora, sotto pena di 100 soldi, di portare a temine il lavoro entro sei giorni (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.103 [ex 96]).

54.134 - 1284. *Domina* Bona *d. Nicole de Branca* risulta coniugata con Contulo di Corrado di Albertino di Coccorano (TIBERINI 1999, p. 37).

54.135 - 1289. Deposizione di due testimoni con la quale *Niger Complite* e Rainalduccio *Mellagutii,* suo procuratore, intendono provare l'avvenuto pagamento di 24 soldi anconetani e ravennati a Contolo *d. Nichole*, rappresentato da Andrea *Rainerii Petri,* suo procuratore (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.118 [ex 111])

54.136 - 1290. *Çecca d. Nichole de Branca*, con la presenza e il consenso di Suppolo *Iacobi eius curator*, promette di pagare a *Huddutius Rubei de Montone* la somma di 16 lire e 16 soldi di denari cortonesi. Tra i testimoni, Paoluccio *d. Stefani* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.121 [ex 114])

54.137 - 1290. Baldello *d. Iacobi* e Angeluccio suo fratello, ambedue del quartiere di Sant'Andrea, dichiarano di aver ricevuto *in deposito* da *Çecha d. Nicole*, dello stesso quartiere, 8 lire di denari ravennati e anconetani, che promettono di riconsegnargli a sua richiesta (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.123 [ex 116])

54.138 - 1290. Andrea *Thomassi* del quartiere di Sant'Andrea, dichiara di aver ricevuto *in deposito* da Contuccio *d. Nicole*, del detto quartiere, la somma di 3 lire ravennati e anconetane, che promette di restituire a sua richiesta (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.124 [ex 117]).

54.139 - 1291. *Bosonellus q.d. Nicole*, del quartiere di Sant' Andrea, dichiara davanti al notaio e a due testimoni di aver ricevuto in deposito da *Çecha d. Nicole* 15 fiorini d'oro e di restituirli in occasione del prossimo Natale (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.131 [ex 124])

54.140 - 1291. Contuccio *d. Nicole* del quartiere di Sant'Andrea dichiara di aver ricevuto in deposito da *Çeccha d. Nicole* 12 fiorini d'oro, che si impegna a restituire in occasione del Natale (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.127 [ex 120])

54.141 - 1291. Bonaventura *Marie* e *Capo Simonis de Perusio* promettono di conservare indenne *Çeccha d. Nicole* da ogni obbligazione da lui fatta a loro favore con Rubeo *Nasi* per la somma di 50 lire di denari ravennati e anconetani (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.129 [ex 122]).

54.142 - 1292. Contolo *d. Nicole* di Gubbio nomina *Çecca d. Nicole*, suo fratello, suo legittimo procuratore nelle cause che avrà nella curia di Perugia e in quella di Gualdo e Nocera, in particolare in quella con *Casella de Collalbano* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.142 [ex 135]).

54.143 - 1292. *Breçaldus* di Arezzo, sindaco del comune di Arezzo, promette di pagare a Contuccio *d. Nicholai de Eugubio, stipendiarius* del detto comune, 109 lire, 13 soldi e 1 denaro di pisani *pro residuo et complemento…totius soldi et paghe et mendi equorum quem haber et recipere deberet a comuni prefato et alia quacumque causa, usque ad kalendas mensis Ianuarii proxime venturas* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.137 [ex 130]).

54.144 - 1292. Guadagno, sindaco del comune di Arezzo, promette di pagare a Contuccio *d. Nicholai*, procuratore di Sassolo *d. Bartelli, olim stipendiarius comunis Aretii*, 51 lire e 4 soldi di denari pisani, *pro residuo et complemento totius soldi et paghe et mendi equorum, et pro omni eo quod recipere et habere deberet a comuni prefato a kalendis iulii proxime preteriti usque ad diem quartam mensis setembris proxime preteriti pro duobus equis armigeris et uno roncino* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.139 [ex 132]).

54.145 - 1292. *Çecha d. Nichole* viene condannato al pagamento di 50 lire e 20 soldi, per motivi non specificati (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.145 [ex 138]).

54.146 - 1293. *Çeccha d. Nicole* nomina Contuccio, suo fratello, quale procuratore nella questione con *Salo d. Martelli* e *Genetalius* e con qualsiasi altra persona della curia di Gubbio (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.146 [ex 139]).

54.147 - 1293. Munaldello *Petri* et *Iohannulus Deotacomandi, qui vocatur Çampella* dichiarano di aver ricevuto da Contuccio *d. Nichole* 12 lire di denari ravennati e anconetani e si impegnano a restituirle (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.120 [ex 113]).

54.148 - 1294. Contuccio *Ugolini de Certaldo* e Girardino *Burgognoni* si impegnano a conservare indenni entro quindici giorni Contuccio e *Çeccha d. Nichole de Eugubio* da ogni obbligazione da loro contratta presso Bartolo *Massalie de Eugubio* per 300 fiorini d'oro (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.147 [ex 140]).

54.149 - 1294. Salimbene *Benvenuti de villa Collis Bassani districtus Fossati*, vende a Bosinello *d. Nicole de Branca* un pezzo di terra posto *in plano Siole* per il prezzo di 10 lire di denari ravennati. (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.148 [ex 141]).

54.150 - 1295. Suppolo *d. Iacobi* e Contolo *d. Nicole* promettono di restituire a Benvenuto [….] e *Flado*, suo figlio, 35 lire di denari ravennati e anconetani *quos confessus fuit dictus Suppolus eisdem dari debere pretio unius domus* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.150 [ex 143])

54.151 - 1296. In presenza di d. Mosca di Firenze, *iudex curie generalis in civitatibus et comitatibus Eugubii et Nucerie* [*positus*] *per magnificum virum Vençolum d. Elimosine, comitem in civitatibus et comitatibus predictis, Bonus Iohanne Pulconis de Gualdo* intende provare:
quod Çutius filius olim d. Nicole de Branca…vendidit et tradidit…supradicto Bono…unam possessionem seu mansum terre…in comitatu Eugubii in loco qui dicitur Collis Spynosus in villa canonicos Vitis Grosse…unam petiam terre de dicto loco [confinante tra l'altro con *Bosenellus d. Nicole*]…*cum palatio et aliis rebus que infra dictos confines continentur*, al prezzo di 1000 libre ravennati e anconitane;
che il venditore ha ricevuto dal compratore la somma pattuita;
che della vendita è stato rogato un atto pubblico, per mano del notaio *Grossus magistri Henrici de Gualdo*;
quod Contucius et Çecha, germani dicti Çutii venditoris dicto contractu interfuerunt, dando ad esso il loro consenso;
che il contratto è stato stipulato nel 1295, alla presenza di *Iacobus Paolucii de Colle Bassano*, Andriolo *Guidonis*, Bartoluccio *Iacomelle de Palaçolo*, i quali vengono chiamati a testimoniare; essi confermano quanto sostenuto dall'attore (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.122 [ex 115])

54.152 - 1296. *Pocçus d. Andree* e Federuccio *Oddoli* dichiarano di aver ricevuto da *Boçenellus d. Nicole* 50 fiorini d'oro e si impegnano a restituirli (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.151 [ex 144]).

54.153 - 1297. *Citadus Clare,* Muzio suo figlio e *Iohagnolus* e *Iaconus Bentineri*, loro fideiussori, promettono di restituire a *Busonellus d. Nicole de Branca*, 8 lire di denari piccoli ravennati e anconetani, da loro ricevuti in mutuo (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.154 [ex 147]).

54.154 - 1297. Munalduccio *Guilielmi*, Gualteruccio *Berardi*, Francesco *Raynardi* e Gualteruccio *Ugolini* di Monte santa Maria costituiscono maestro Francesco *Pauli de Macerata* loro procuratore nella causa in corso con *Çecca* e Bosanello *d. Nicole de Eugubio* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.153 [ex 146]).

54.155 - 1297. Gli ambasciatori di Gubbio, di fronte al Consiglio speciale e generale di Perugia, presentano alcune richieste, tra le quali una che riguarda i figli di d. Nicola di Branca: essi posseggono dei molini sul Chiascio, in comune col monastero di S. Maria di Alfiolo, e, *propter receptaculum quod habent in fortia perusina*, molestano l'abbate *de dictis molendinis.* Gli ambasciatori chiedono dunque che desistano da tali atti. Il Consiglio delibera che gli imputati compaiano di fronte al podestà e al capitano, affinchè diano garanzia di non molestare alcuno nei territori perugino ed eugubino; se non si presenteranno, saranno espulsi dal territorio perugino (RIFORMANZE 10, cc. 289r-290v).

54.156 - 1298. Paoluccio *domine Floris,* Offreduccio *Munaldelli* e Villanello *Andree* promettono di restituire a *Çecha d. Nichole* 60 libbre di denari ravennati e anconetani, ricevute *sub mutuo* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.63 [ex 57].

54.157 - 1298. *Iacobus Boncangni* vende e concede a Bosonello *d. Niccole* un casalino *cum edificio* posto *in Burgo Novo castri Gualdi Porte S. Facundini*, per il prezzo di 25 lire di denari cortonesi piccoli.
Lo stesso giorno, *Iacobus Boncangni* mette in possesso Bosonello del casalino a lui venduto (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.155 [ex 148]).

54.158 - 1298. Di fronte a Giovanni, giudice del comune di Gualdo, *Bosanellus d. Nicole* intende provare contro *domina* Francesca *olim Bevenuti*, la quale nega, di aver effettivamente acquistato una proprietà non specificata, tramite Iacobuccio *Boncagni, qui dicitur alio nomine Belçompagnone,* e di averne pagato il prezzo.
Seguono le testimonianze prodotte da Bosanello in proprio favore (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.156 [ex 149])

54.159 - 1299. Ceccolo *olim Farolti* vende a *Çechia olim d. Nicole de Branca* due pezzi di terra aratoria, posti in *Corte Gaçani plebeŕii Compresseti*, per il prezzo di 220 lire di denari cortonesi. La vendita viene effettuata *cum omni iure quod* [il venditore] *habet in turre de Gaçano*.
Tra i testimoni all'atto, Bosonello *d. Nicole* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.160 [ex 153]).

54.160 - 1299. *Bonus Iohannis* nomina *Çecha d. Niccole* quale suo procuratore nella causa che ha con Aguto *de Palaççolo* e con qualsiasi altra persona *contra* [?] *vicario comunis Fossati* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.119 [ex 112]).

54.161 - 1299. *Iohannes de Civitate Papali*, tesoriere papale e vice camerario, invia una lettera a *dompno Iacobo*, cappellano della chiesa di San Pellegrino di Gualdo nella diocesi di Nocera, ordinandogli, sotto pena di scomunica, che Sensuccio *Rainerii de Eugubio* e *dominum Petrum*, giudice e vicario generale nel ducato di Spoleto, dietro sua citazione, compaiano entro quindici giorni dalla data di convocazione, di fronte a lui nella Curia Romana, per la causa di appello con Bosenello e *Çecha d. Niccole de Branca*, a seguito della decisione di Pietro di imporre loro la restituzione di tutto il grano e di tutti i frutti delle terre a Sensuccio (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.56 [ex 51])

54.162 - Nel Libro Rosso del 1333, Ugolino e Guiduccio *Federutii de Guelfonibus de Eugubio*, d. Ermanno di d. Pietro *de Ghelfonibus*, *Ghelfonus Federutii* di Gubbio, d. Nallo di d. Pietro di Gubbio (FABRETTI, pp. 111 e 112).

SCHEDE FAMILIARI

I

55.

Domini di *Insula* e Frontone

Gubbio-Cagli

I)

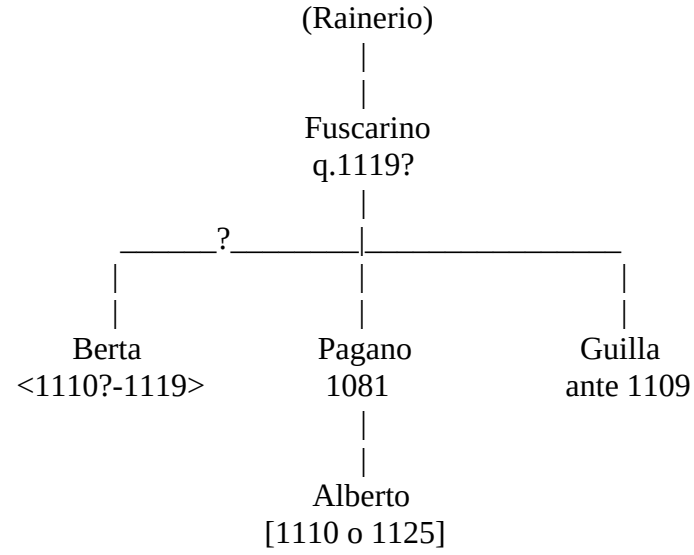

II)

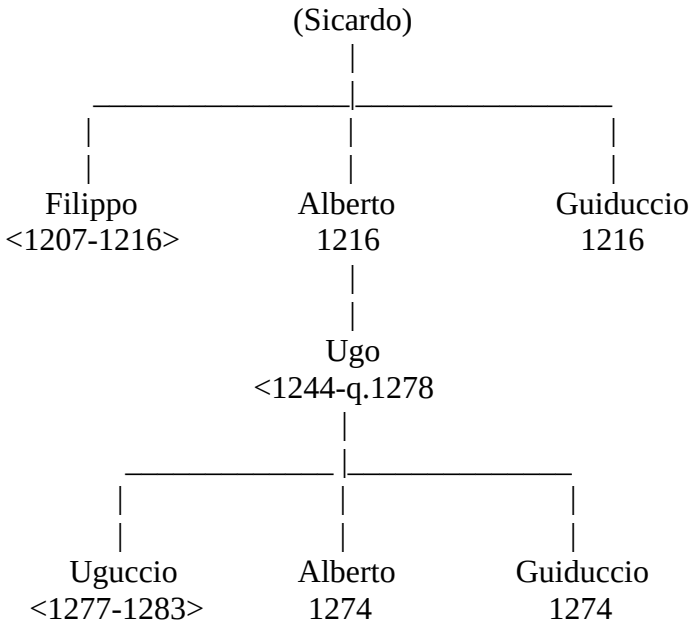

- I due gruppi familiari che si susseguono, a grande distanza cronologica, nel possesso di questi centri fortificati, non paiono avere alcun rapporto di consanguineità, anche se ciò non può essere escluso.

55.1 - 1081. Pagano *filius Fuscarini de Rainerio* dona *pro anima* all'eremo di Fonte Avellana il manso di Girardello *in fundo Bugno*, due moggi di un altro manso tenuto da Liuto, la metà del *castellum de Insula*, dove abita, e la metà della sua parte del *castrum de Monte Frontoni*, nonchè la metà delle chiese, dei molini, dei *donicata*, delle selve e di tutti i suoi beni immobili, a condizione però che egli muoia senza un figlio maschio legittimo, o che anche quest'ultimo non abbia eredi maschi legittimi; in caso contrario, la donazione non avrà effetto. Comunque, tutto dovrà rimanere in usufrutto vitalizio alla moglie, si *honorem meum servaverit* (FONTE AVELLANA, 1, n. 53).

55.2 - 1109. Bernardo, Suppo e Aimrado di Randuisi, nel donare a Fonte Avellana i loro diritti sul *castrum* di Coldibegno, precisano che ciò avrà luogo *sicut incohatum est et sicut ad nos dedit de sua parte Guilla filia Fuscarino** (FONTE AVELLANA, 1, n.108).
*È verosimilmente una sorella di Pagano (ved. signori di Coldibegno, 32.2): si tenga presente che il castello di Coldibegno è situato nel territorio di Frontone.

55.3 - 11[10] o 11[25]. L'eremo di Fonte Avellana conferma ad Alberto [*de Pagano de Fuscarino*] beni dell'eremo stesso siti *in fundo Bugno et loco* [*qui nominatur*] *in Taver*[*nole*] *et in Insola et in Cerqueto et in Plano S. Iohannis et in Monte Agato et in Azilione et li Terre...*; si eccettuano l'oratorio di S. Pietro *de Bugno*, il manso di Girardino, il molino *de lo Campo* e lo stesso campo vicino al molino *et tantum quanto vos debetis retinere per pretio quod vos* [i concessionari] *dedistis per apretiato*. Si danno i confini del territorio a cui aderiscono le proprietà, situate nei comitati di Gubbio e Cagli. È prevista una *pensio* annua di due denari (FONTE AVELLANA, 1, n. 150).

55.4 - 1110. Alberto *filio Pagano* [di Fuscarino?] è tra i testimoni ad un atto di vendita all'eremo di Fonte Avellano da parte dei signori di Coldibegno (FONTE AVELLANA, 1, n. 113).

55.5 - 1119. Berta del q. Fuscarino*, insieme a Ugo [...] di Pietro, dona al detto eremo un moggio di terra nel comitato di Cagli *in fundo et in loco qui dicitur Colle de Begno*; vende anche altri beni, precisati come pare in un'altra carta, per il prezzo convenuto nel timore di Dio (FONTE AVELLANA, 1, n. 133).
*Dovrebbe essere una sorella di Pagano di Fuscarino e di Guilla e una nuora di Randuisi di Coldibegno, ved. signori di Coldibegno, 32.5.

55.6 - 1207. Innocenzo III ingiunge sotto pena di interdetto al comune di Senigallia di far desistere certi nobili di Nocera, Gubbio, Cagli e Senigallia ed i loro fautori dall'infuriare contro l'eremo di Fonte Avellana e di costringerli a restituire le cose rubate e a riparare i danni inferti; tra tali *nobiles viri* vi è Filippo *de Sicardo* (FONTE AVELLANA, 3, n. 392).

55.7 - 1216. In un lodo celebrato tra il detto eremo, da una parte, e Filippo *Siccardi cum suis fratribus* e Alberto *Guiducci**, dall'altra, questi ultimi sostengono che gli *homines S. Crucis* avevano loro sottratto *castrum Frontonis, sive suam potestatem*, soprattutto per colpa di Ugolino *palazzese* e Paulone, e chiedevano la rifusione dei danni attraverso la riscossione dei redditi delle famiglie di proprietà dell'eremo. Da parte sua, quest'ultimo chiedeva la restituzione di certi muli, più l'"interesse" di essi, e che i detti fratelli venissero costretti a non chiedere alcunchè a Ubertino *de Finilio*, a Enrico e ad altri *pro facto Montis Sicci vel occasione hominum dicti castri vel alicuius*

recolte. Sulla questione di Frontone il rappresentante dell'eremo dice di non poter dire nulla e comunque *si placeret Filppo et fratribus, purgationes eis proferebant, iurando quod nullam culpam habuerunt, et quiescerent et amicitiam habere perpetuam petebant* (FONTE AVELLANA, 3, n. 422).
*Con ogni probabilità, non si tratta di un non meglio identificato Alberto di Guiduccio, ma dei due fratelli di Filippo, Alberto e Guiduccio: infatti, nel prosieguo del documento si parla sempre e solo di Filippo e fratelli. L'errore è spiegabile in quanto il documento ci è pervenuto solo in un tardo regesto, essendo deperdito l'originale.

55.8 - 1244. Tra i confinanti di un terreno posto *da le Sorbe*, Ugo di Alberto *Ficardi* (FONTE AVELLANA, 4, n. 634)

55.9 - 1274. Il capitolo dell'eremo di Fonte Avellana elegge il proprio sindaco per stipulare un compromesso, al cospetto degli arbitri designati, *de lite et questione vertente* tra l'eremo medesimo, da una parte, e Alberto *Ugonis Alberti*, anche a nome del fratello Guiduccio, dall'altra, per il possesso di taluni beni rivendicati dall'eremo siti nel comitato di Cagli e sul *Mons Frontonis et penditiarum ipsius montis*, ad esclusione di alcuni possessi, tra cui una *legatura seu clusa molendini*, situata vicino al *pons Cappitalis* (FONTE AVELLANA, 6, n.n 1004)

55.10 - 1277. Tra i confinanti di un terreno *in plagia Frontonis*, Uguccio *Ugonis Alberti* (FONTE AVELLANA, 6, nn. 1078, 1085).

55.11 - 1278. Tra i confinanti di un terreno ubicato *in curia Frontonis, in loco dicto Colle Canalis*, i figli del q.Ugo *Alberti* (FONTE AVELLANA, 6, p. 309).

55.12 - 1283. Tra i confinanti di un terreno nella parrocchia di S. Angelo *de Sorticulo* in località *Sfasscabove*, Uguccio *Ugonis Alberti* (FONTE AVELLANA, 6, n. 1176).

SCHEDE FAMILIARI

L

56.

I *Lambardi*

Perugia-Gubbio

- Con questa denominazione troviamo indicati gruppi parentali e/o consortili, di condizione forse non necessariamente signorile ma certamente di grado sociale superiore rispetto alle masse dei *laboratores* delle campagne, per tradizione e stile di vita.
La rarità e l'episodicità con cui le fonti ci danno notizia di questo particolare tipo di nuclei magnatizi è segno sicuro della loro marginalità rispetto alle forme con cui si andò prevalentemente strutturando al suo interno la signoria rurale in area perugina ed eugubina.

AGELLO

56.1 - 1219. In un lodo arbitrale tra S. Maria di Valdiponte e Glutto di Munaldo, riguardante beni nell'area di Monte Bitorno e Staffola, si eccettuano i beni che Abuiamonte e Aliotto, *lambardi de Agello*, ebbero in enfiteusi dal monastero (VALDIPONTE 340).

56.2 - 1256. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Agello in *Corgnano*, Rainuccio di Abuiamonte (CENSI 2, c. 7v).

56.3 - 1268. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Agello in *Gegnano*, Rainuccio di Abuiamonte (CENSI 2, c. 28r).

CASALECOLE (Gubbio)

56.4 - 1202. Andrea di Pietro di Pagano refuta al priore di S. Mariano di Gubbio tutti i suoi diritti *de iure vel de usu in ipsa silva quam acquisita fuit a lambardis de Casalecole* (ARMANNI, 1 VI 7).

CASTIGLIONE DI ATTO *FILIORUM IOHANNIS*

56.5 - 1190. Tra i confinanti di un terreno a Castiglion Fidatto, i *lambardi cum consortibus suis* (DE DONATO II, n. 156).

56.6 - 1205. Tra i confinanti di un terreno in voc *Cerclaioli, res lambardi* (VALDIPONTE 211).

56.7 - 1207. In un contratto di enfiteusi vengono tra l'altro confermati i terreni *de podere de lambardi...in loco de Cornacleri*, nei territori di Castiglion Fidatto e Montelabbate (VALDIPONTE 247).

56.8 - 1215. Di un casalino ed un orto a Colcello, dati in enfiteusi, si dice *sicut fuit lambardi* (VALDIPONTE 299).

56.9 - 1236. Tra i confinanti di un terreno *in Temptoraio*, i *lanbardi de Castilione* (VALDIPONTE 483).

56.10 - 1239. Tra i confinanti di vari terreni a Castiglion Fidatto, i *lambardi* (VALDIPONTE 536).

56.11 - 1241. Tra i confinanti di vari terreni a Montelabbate, i *lambardi de Castilione* (VALDIPONTE 573).

56.12 - 1256. Tra i confinanti di alcuni terreni a Castiglion Fidatto [?], i *lambardi de Castilione* (VALDIPONTE 705, 707 e 712).

56.13 - 1258. Nel più antico elenco delle ville e dei castelli del contado perugino compare [*castrum* o *villa*?] *de Lambardis de Castilione Atti filiorum Iohannis* (GROHMANN, p. 591).

56.14 - 1258. Tra i sindaci del contado che si presentano al podestà per dichiararsi tali, vi è *Felutius* di Benvignate, della parr. di S. Lucia, *sindicus et ballitor de Lanbardis de Castilione Acti filiorum Iohannis* (PODESTÀ 1258 [3], c. 388r).

56.15 - 1260. Nell'elenco dei castelli, delle ville e delle chiese, relativo all'*impositio bladi*, sono menzionati i *lanbardi de Castilione*, distintamente da *castrum Castilionis Ati filiorum Iohannis* (GROHMANN, p. 608).

56.16 - Sec. XIII. I *lambardi de Castilione* compaiono tra i confinanti di un terreno di cui non sono indicate le pertinenze (VALDIPONTE 1138).

56.17 - Sec. XIII. Tra i confinanti di un tereno *in curia Castilionis*, i *lambardi* (VALDIPONTE 1141).

COCETOLA (Coceto, Perugia)

56.18 - [1218]. Nella raccolta di testimonianze per dirimere una lite tra il monastero di S. Maria di Valdiponte e Guido *Zaconis*, un testimone, a proposito degli *homines* di Colognola, presso Rance, che il monastero rivendicava a sè, dichiara che, riguardo ad essi, non vi era stata mai alcuna disputa sul possesso da parte del monastero, se si eccettua la *questio* avuta con i *lambardi de Cocetola*, ai quali era stato dato torto nel *placitum** (VALDIPONTE 1121. TIBERINI 1993, p. 67).
*Si fa probabilmente riferimento ad una sentenza del vescovo di Perugia a favore del monastero, emessa intorno al 1197 (vedi Scarinci di Coceto, 97.5).

RANCE (Perugia)

56.19 - 1199. Tra i confinanti di un terreno a Rance, Orlando *de Iohanne lambardo** (DE DONATO II, p. 139).
Vedi *Montanari*, 64.4.

57.

Lamberti

Perugia

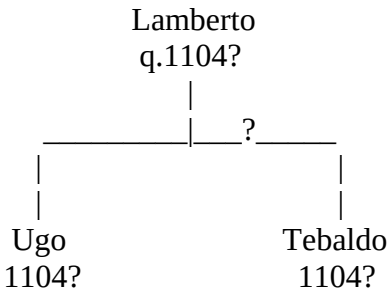

57.1 - 1104[?]. Ugo *filius q.Lamberti* e sua madre Keiza donano al monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano ciò che posseggono nel comitato perugino *in loco qui dicitur l'Elciole…et predictum castellum,* con tutti gli annessi. Tra i testimoni, Tebaldo *de Keiza** (CENCI, n. 435).
*Fratello di Ugo?

58.

Latini

Perugia

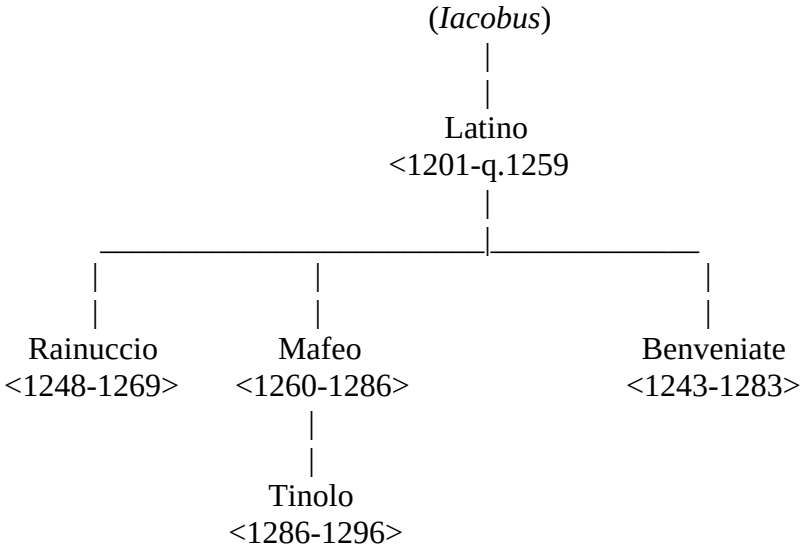

Un Benvenuto *Latini*, *iudex*, notaio e patrocinatore, è documentato dal 1263 e risulta defunto nel 1295, quando lascia tre figli minorenni sotto la tutela del suocero (SBANDITI 2, cc. 172v, 173r, 174r, 203v, 216v, 259v, 265v, 294v. S. GIULIANA, p. 175. MASSARI 3, cc. 62v, 79v. CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 5, c. 11r. CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, c. 27v. MASSARI 5, c. 1r. PODESTA' 1281-1282 [13], c. 72v. PODESTA' 1281-1282 [13], c. 149r. CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 13r. CAPITANO 1283 II [7 b] reg. 4, cc. 95v, 256v, 264v. CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 2, cc. 38v, 39r. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 6v. LIBRA 1285, p. 227. CAPITANO 1289 [14], reg. 1, c. 33v. MASSARI 26, c. 48r. MASSARI 27, c. 41r. MASSARI 32, c. 3r. PODESTA' 1293-94 [22], reg. 2, c. 23r. CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, cc. 1v-3v. PODESTA' 1296-97 [26], c. 46r). E' molto improbabile lo si possa identificare con Benveniate *d. Latini*, mentre potrebbe invece essere un altro figlio di d. Latino *iudex*, come anche quel Fomagio *d. Latini* che, nel 1260, compare tra i testimoni di un locazione enfiteutica della canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 2, c. 53v). Tuttavia le fonti non evidenziano alcun rapporto tra costoro e gli altri tre personaggi, che si fregiano del patronimico "*d. Latini*" e che invece hanno indubitabilmente rapporti di consanguineità.

58.1 - 1201. *Latinus iudex* è tra i testimoni di un lodo arbitrale pronunciato dai consoli e dal camerario perugini per comporre una discordia tra i comuni di Spoleto e Foligno (CDP, p. 60).

58.2 - 1202. D. Latino è *assessor* dei baili delle comunanze; a lui essi chiedono consiglio per pronunciare una sentenza riguardo alla pretesa usurpazione di comunanze (CDP, p. 53).

58.3 - 1202. Latino *Iacobi* è tra i testimoni della sommisione dei *marchiones* al comune di Perugia (CDP, p. 69).

58.4 - 1203. D. Latino è tra i testimoni ad una sentenza pronunciata dai consoli (CDP, p. 81).

58.5 - 1203. Latino è tra i consoli perugini (CDP, p. 82).

58.6 - 1208. Latino *iudex* è tra i testimoni perugini del patto di alleanza tra i comuni di Perugia e di Todi (CDP, p. 95).

58.7 - 1212. D. Latino è, tra i consoli, l'unico ad avere il titolo di *dominus* (CDP, p. 121).

58.8 - 1214. D. Latino è tra i consiglieri che approvano la donazione di un terreno sul Monte Tezio per costruirvi un ospizio; anche in questo caso, nel gruppo di nomi in cui è inserito, è l'unico a ricevere il titolo di *dominus* (CDP, p. 131).

58.9 - 1216. D. Latino *iudex* è tra i testimoni alla sommissione di Montone (CDP, p. 147).

58.10 - 1225. D. Latino *iudex* è tra i testimoni di un contratto di livello stipulato dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte e riguardante un terreno sito nelle pertinenze di Monte Nero *Bernionum* (VALDIPONTE 385).

58.11 - 1230. D. Latino *iudex* è tra i 178 consiglieri che costituiscono un procuratore per stipulare patti con Città di Castello; solo a lui ed a un altro personaggio, *Ciacius*, viene attribuito il titolo di *dominus* (CDP, p. 246).

58.12 - 1234. Il notaio Carlevare autentica la copia di un atto relativo a S. Maria di Valdiponte *auctoritate domini Latini iudicis ordinarii* (DE DONATO II p. 156).

58.13 - 1235. Il notaio Carlevare autentica la copia di un atto relativo a S. Maria di Valdiponte *auctoritate domini Latini iudicis ordinarii* (DE DONATO II p. 162).

58.14 - 1236. Il notaio Carlevare autentica la copia di due atti relativi a S. Maria di Valdiponte *auctoritate domini Latini iudicis ordinarii qui in hoc in strumento suam auctoritatem interposuit* (DE DONATO II pp. 155 e 156).

58.15 - 1241. Tra le confinazioni di un *casamentum* sito in Perugia, P. S. Angelo *in Viridario*, già concesso *ad libellum* dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte ad Altomanno e Rengratiato *Iohannis Grassi*, risulta una *domus* di proprietà del detto Altomanno da lui acquistata a *domino Latino iudice* (VALDIPONTE 570).

58.16 - 1243. Benveniate *d. Latini* è tra i testimoni ad un contratto di compravendita effettuata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte e riguardante diritti su di un terreno sito nelle pertinenze di S. Paterniano (VALDIPONTE 604).

58.17 - 1248. Rainuccio *d. Latini* è tra i testimoni del patto tra esponenti della famiglia dei signori di Poggio Manente (CDP, p. 695).

58.18 - 1255. Tra i confinanti di un terreno *in plano Caine*, i figli di d. Latino (VALDIPONTE 686).

58.19 - 1255. Tra i confinanti di un complesso edilizio con torre sito nella parr. di S. Martino del Verzaro, *res Rainutii d. Latini* (S. GIULIANA, pp. 303, 305).

58.20 - 1256. Un uomo e due donne sono condannati a 25 l. ciscuno, su accusa di Rainuccio *d. Latini, quia dixit accesserunt ad quandam suam domum, turrim seu casaturrim positam in villa Plebis S. Quirici*, rubandovi 10 corbe di grano, due tuniche, due paia di *sarabule*, 2 camicie, un paio di *stibali* e un paio di *caligae* (BANDITI, n. 394).

58.21 - 1257. *Rizus* di Acursolo è condannato a 25 l., su accusa di Rainuccio *d. Latini*, per aver rubato 7 mine di orzo, 5 corbe di spelta e una mina di grano dalla casa di Giovanni di Brunolo, *homo* del detto Rainuccio, posta *in podio S. Iohannis de Poiesola* (BANDITI, n. 464).

58.22 - 1258. Rainuccio *d. Latini* accusa Ventura di Rainerio di Simeone di aver rubato di notte dalla casa di Giovanni di Brunolo, suo *homo*, posta nelle pertinenze del castello di Castiglione Ugolino *in podio S. Iohannis de Pelosola*, 22 *pecudes* minute, una *veges*, 2 *scrinee*, una *arcamatra*, 4 corbe di spelta e 6 *mensure* di orzo. L'accusato è assolto (CAPITANO 1258-67 [2], c. 145v. PODESTÀ 1258, c. 262r).

58.23 - 1259. Tra i confinanti di un terreno *in curia S. Paterniani de Lepoiano*, Benveniate *d. Latini* (VALDIPONTE 749).

58.24 - 1259. Benveniate *filius q.d. Latini* cede e refuta a S. Maria di Valdiponte, *pro anima et quia scio et confiteor res infrascriptas esse proprietatis* del detto monastero, cinque terreni nelle pertinenze di S. Paterniano di Lepoiano (VALDIPONTE 756).

58.25 - 1259. Due fratelli sono condannati a 50 l. ciascuno, accusati da Ranuccio *d. Latini quia furtive surripuerunt et abstulerunt de sua turri posita ad* [*Plebem*?] *S. Quirici* 10 corbe di grano, un *guarnazonus blandite*, una *cerveleria* e un paio di *oclee*; i due avevano anche tentato di rubare il suo cavallo (BANDITI, n. 595).

58.26 - 1260. Rainuccio *d. Latini* fa parte di una commissione di *sapientes* ed è eletto nel *generale Consilium* per Porta S. Susanna (ANSIDEI, pp. 115, 247).

58.27 - 1260. Rainuccio e Mafeo *d. Latini* e un uomo di Capocavallo sono assolti dall'accusa di aver occupato un terreno di Bartolomeo di Bonbarone (RIFORMANZE 4, c. 203v).

58.28 - 1261. Rainuccio *d. Latini* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Perugia (DIPLOMATICO IV 8 70. BARTOLI LANGELI 1969, p. 481).

58.29 - 1262. Benveniate notaio accusa Scanolo di Uguccione, *homo* di Rainuccio *d. Latini*, di avergli distrutto una *domus sive capanna* posta *in Monte Musclente*, di avergli rubato 30 tra pecore e capre, che si trovavano in una sua selva, nello stesso luogo, e di aver sottratto *bladum* dalla terra che Scanolo aveva ricevuto da lui *ad laborandum* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 89r).

58.30 - 1262. Benveniate *d. Latini* è accusato di aggressione (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 101r).

58.31 - 1262. Matteo, *bailitor comunis Perusii*, riferisce al giudice del podestà *se peremporie citasse omnes magistros quibus preceptum est ut sint in refectione castri Montonis, sicut denuntiati fuerunt per Rainucium Latini potestatem ipsius castri die veneris* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 182v).

58.32 - 1263. I fratelli Ranuccio e Mafeo *d. Latini, de Plebe S. Quirici*, insieme ad altre tre persone dello stesso luogo, sono accusati di essersi impadroniti di un terreno nelle pertinenze della detta pieve, ma sono assolti (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 152r e 392r).

58.33 - 1263. Rainuccio *d. Latini* è tra i testimoni citati in una controversia tra d. Rainaldo di Gualfredo e Rigo di d. Orlando, da una parte, e la comunità di Villa Nova *de Materno* dall'altra (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 164r).

58.34 - 1263. Benveniate *d. Latini* è assolto da un'accusa di furto e di violenza (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 387r e 388r).

58.35 - 1263. D. Rainuccio *d. Latini* è fideiussore di d. Rainerio di Nercolo, condannato con altri a 100 soldi per essersi trattenuto in città contro l'ordine del capitano e del podestà (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82r).

58.36 - 1266. Rainuccio *d. Latini* è sindaco della villa di Vicolo, citata in giudizio da Senso di d. Ermanno per danni dati a sue proprietà nel territorio di essa (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 58r).

58.37 - 1266. Rainuccio *Latini*, per P. S. Susanna, è tra gli uomini, designati in numero di due per Porta, scelti per stimare i possedimenti del comune di Perugia presso Colle da cedere in risarcimento al cardinale Giovanni di Toledo per i danni da questo subiti (S. GIULIANA, pp. 227, 234, 241).

58.38 - 1269. Rainuccio e Mafeo *d. Latini* accusano Ugolino di d. Ramberto *de Castiliono*, Contulo di Bonconte di Villano ed altre persone di aver occupato e danneggiato un loro terreno *in Peloscla* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, cc. 149r e 150r).

58.39 - 1273. Mafeo *d. Latini* è condannato per porto d'armi proibite (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 59r).

58.40 - 1276. Mafeo *d. Latini* è tra i confinanti di un casalino a Perugia, in P. S. Susanna parr. di S. Gregorio (VALDIPONTE 905).

58.41 - 1282. D. Benveniate *Latini* paga al camerario del comune un'ammenda per conto di un abitante di Fossato (CAMERLENGHI 1, c. 335v).

58.42 - 1285. Mafeo *d. Latini* (P. S. S., parr. di S. Gregorio) è allibrato per 1100 l (LIBRA 1285, p. 167).

58.42a - 1286. Tinolo *Mafei*, della parr. di S. Gregorio di P. S. Susanna, deve avere dal comune di Perugia: 7 libre per quattordici giorni di servizio, con un cavallo, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi; 15 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni*; 10 libre *quia…lusit in eventu d.Martini pape* (MASSARI, 23 c, c. 10r)

58.43 - 1286. Vegnatolo *Iohannis*, Paoluccio *Benincase* e […] *Iovanelli*, tutti e tre *de Massa*, sono assolti dall'accusa di Mafeo *d. Latini* di essere entrati nello scorso mese di novembre in un terreno del detto Mafeo, sito *in pertinentiis S. Quirici*. Vi è tuttavia una condanna per altri otto uomini dello stesso luogo, accusati della medesima imputazione (CAPITANO 1286 II [11 b] reg. 4, c. 13r; reg. 5, c. 152r).

58.44 - 1296. Tinolo *Maffei ser Latini* è fideiussore di Ranalduccio di Antognolla, accusato di danneggiamento da *Laydus d. Elemosine* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, cc. 61r-62r).

58.45 - Sec. XIII. Tra i confinanti di un terreno a Solfagnano, i figli di d. Latino (VALDIPONTE 1145).

SCHEDE FAMILIARI

N

73.

Nercoli

Perugia

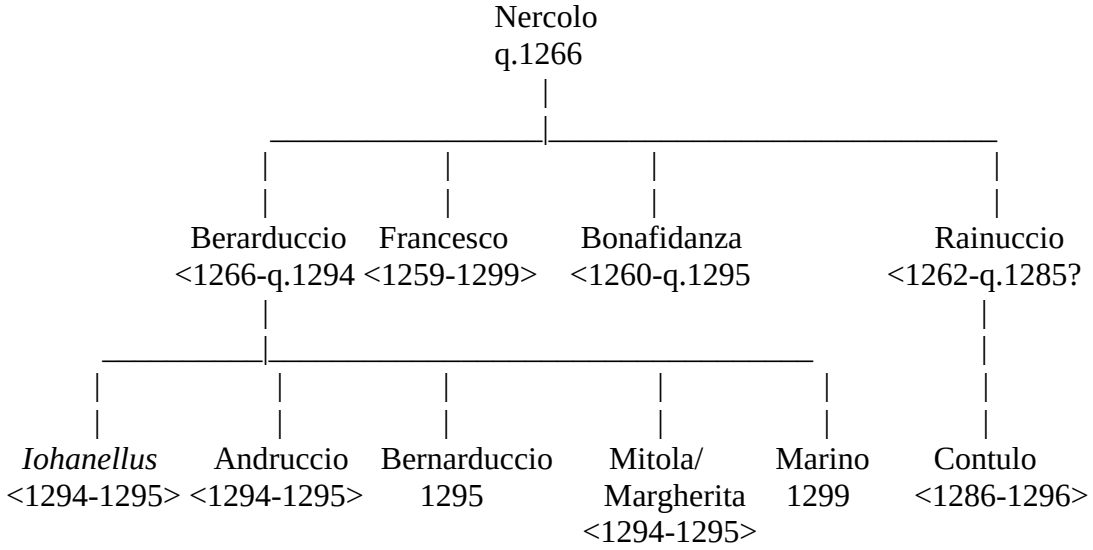

73.1 - 1259. L'arciprete *Acursectus*, radunato il capitolo di S. Lorenzo di Perugia, chiede a ciascun canonico di scegliere i nomi di coloro che dovranno essere eletti tali, a maggioranza. Tra quelli che riscuotono preferenze, colui che ottiene maggiori consensi è d. Francesco *filius d. Nercoli*, con 13 voti (S. LORENZO, C 13).

73.2 - 1260. Fidanza *d. Nercoli* è tra i testimoni di un atto della canonica perugina (CENSI 2, c. 37v).

73.3 - 1260. Fidanza *d. Nercoli* è tra i testimoni di una concessione enfiteutica effettuata dal priore della chiesa di S. Paterniano, membro dell'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 761).

73.4 - 1262. Ranuccio *d. Nercoli* è convocato due volte dal giudice del podestà in qualità di *sindicus de villa S. Blasii*, per testimoniare riguardo un caso di omicidio avvenuto nel territorio di Pila (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 468r, 468v).

73.5 - 1263. Rainerio *d. Nercoli* è tra coloro che sono multati per 100 soldi in quanto non hanno obbedito all'ordine del podestà e del capitano di non trattenersi in città; garantisce per lui d. Rainuccio di d. Latino (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82r).

73.6 - 1263. Venutolo, *scutifer* dei figli di d. Nercolo, è condannato a 20 soldi per essersi trovato all'aperto dopo il terzo tocco (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 89r).

73.7 - 1265. Clemente IV interviene presso la canonica di S. Lorenzo, a favore di Fidanza *de Perusio clericus*, allo scopo di ottenergli un beneficio ecclesiastico vacante (S. LORENZO, C 14).

73.8 - 1265. Tra i testimoni ad un atto della detta canonica, Francesco *d. Nercoli* (CENSI 2, c. 75v).

73.9 - 1266. Bernardo vescovo di Perugia affida a Filippo, arciprete di S. Valentino, il compito di prendere informazioni sulla vita e sui costumi di Fidanza *clericus*, come ordinato dal papa (S. LORENZO, C 19).

73.10 - 1266. Il detto vescovo comunica al *dilectus Fidantia clericus de Perusio q. Nercoli* il ricevimento del breve pontificio che lo riguarda, ed attesta la sua idoneità a ricevere un beneficio ecclesiastico (S. LORENZO, C 20).

73.11 - 1266. D. Bonafidanza *clericus, filius nobilis viri d. Nercoli militis*, è nominato dall'arciprete perugino rettore della *plebs ecclesie* di S. Quirico (CENSI 1, c. 55v).

73.12 - 1266. Berarduccio *d. Nercoli* è tra i testimoni di atti stipulati dalla canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 1, c. 207r. CENSI 2, c. 84v).

73.13 - 1268. Francesco *d. Nercoli* è tra i testimoni di un atto c. s. (CENSI 2, c. 11v).

73.14 - 1268. Berarduccio *d. Nercoli* è tra i testimoni di un atto c. s. (CENSI 1, c. 239r).

73.15 - 1271. D. Francesco *d. Nercoli* è tra i testimoni di atti c. s. (CENSI 1, c. 118v).

73.16 - 1271. Rainuccio *d. Nercoli*, della parr. di S. Maria dei Francolini, è multato per porto di coltello proibito; l'infrazione è stata rilevata mentre egli tornava da S. Biagio della Valle (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 23v).

73.17 - 1271. Bernardino *d. Nercoli* è tra i testimoni di un atto della canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 2, c. 142v).

73.18 - 1277. Rainuccio *d. Nercoli* è tra i fideiussori di Guido e Rizardo di d. Rogerio del q.d. Guido *de S. Blaxio*, cittadini perugini, che promettono insieme al loro padre di non rientrare nel regno di Napoli e di non danneggiare re Carlo d'Angiò, che li ha liberati dalla prigionia (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 9v).

73.19 - 1277. Rainuccio *d. Nercoli*, della parr. di S. Maria dei Francolini, è uno dei due fideiussori presentati da Tebalduccio di d. Oliverio *de Agello*, il quale assegna un cavallo e dichiara di tenerlo *pro comuni* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 11r).

73.20 - 1277. Rainuccio *Offreducii, baiulus ville Pille*, e Bartuccio *Fidantie* ricevono l'ingiunzione a presentarsi al giudice del del podestà a richiesta di Berarduccio *d. Nercoli quia dicitur ipsum* [*Bartucciolum*] *occupasse quedam viam* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 6, c. 37v).

73.21 - 1278. Rainuccio *d. Nercoli*, come *nuntius* del pievano di S. Quirico, versa per suo conto alla canonica di S. Lorenzo il censo annuo (CENSI 1, c. 289r).

73.22 - 1279. Procedimento d'ufficio avviato dal capitano contro Rainuccio e Berarduccio, fratelli, figli del q. Nercolo (P. S. S., parr. di S. Maria dei Francolini), tre uomini di S. Biagio della Valle e due di Castiglion della Valle, da una parte, e Benvenuto *medicus*, di S. Biagio della Valle, suo figlio *Forzollus*, suo genero Amatuccio di Ugolino di Agello e altri tre uomini di S. Biagio, fratelli, dall'altra. L'accusa è di rissa, con lancio di pietre e uso di armi vietate, vale a dire *planellas, pancerias, spadas, cultellos, lanceas sive trasseras, tavolacios et zacones. ...* La rissa è avvenuta a S. Biagio della Valle e, nel corso di essa, è morta una donna, Pasqua *famula*, colpita da una pietra alla testa, e sono state suonate le campane *ad sturmum et battutam*. L'oggetto del contendere, come si evince da molte testimonianze, era un casalino a S. Biagio [*occasione diffinitionis cuisdam casalini*, dalla deposizione del sindaco della comunità, c. 295r]. Berarduccio di d. Nercolo e suo fratello negano di aver commesso il fatto; garantiscono per loro Giovanni di Averardo di Monte Sperello, d. Merlino di d. Simone, *Arectutius* di d. Uguccione, Ranucolo di d. Giovanni *de Coppolis* e *Iohannellus domine Veronice campsor*.
La causa si conclude con la condanna di Berarduccio, di *Faciollus* detto *Longus*, del gruppo dei figli di Nercolo, e di *Forzollus*, dell'altro gruppo, a 10 l. ciascuno per porto di armi proibite; tutti gli altri vengono assolti (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, cc. 273r-300r).

73.23 - 1279. Berarduccio *d. Nercoli* è sindaco della villa di S. Biagio (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 5, c. 27v).

73.24 - 1280. Il nuovo rettore della chiesa di S. Savino è messo in possesso della chiesa da d. Francesco *d. Nercoli, nuntius* dell'arciprete di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 1, c. 278r).

73.25 - 1280. D. Francesco *d. Nercoli* è tra i testimoni di un atto stipulato dalla canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 1, c. 300r).

73.26 - 1280. La canonica di S. Lorenzo di Perugia dà a cottimo per 10 anni a d. Francesco *d. Nercoli* e a Martino di Bartolo di Cerqueto tutte le sue terre nelle pertinenze di Cerqueto *exceptis rebus que possidentur per homines dicte canonice pro eorum feudis et tenimentis.* il canone annuo è di 39 corbe di grano (CENSI 1, c. 302r).

73.27 - 1281. Il capitolo della canonica di S. Mariano di Gubbio, dopo la rinuncia di Uguccione, elegge suo priore d. Francesco *d. Nercoli regularem canonicum perusinum ac etiam plebanum Plebis Caine perusine diocesis, virum antique bone vite et honeste conversationis ac etiam sapientis scientie*; l'elezione avviene a maggioranza. Segue la costituzione di un sindaco per chiedere all'interessato l'accettazione della nomina e per impetrare dal vescovo e dal capitolo di Perugia la licenza per d. Francesco di *transire* a Gubbio. Evidentemente l'elezione non sortì alcun effetto pratico, in quanto nel gennaio dell'anno successivo fu designato un altro priore (S. MARIANO XXXII 15, 16, 19, 20, 21).

73.28 - 1282. Un cavallo venduto *ad bannimentum* per conto del comune di Perugia risulta essre stato di proprietà di Bernarduccio *d. Nercoli*, il quale è tra coloro che ricevono somme di denaro,

nel suo caso 50 libre, come risarcimento di cavalli *perditi seu machagnati pro comuni* (CAMERLENGHI 1, c. 335v. MASSARI 16, c. 103r).

73.29 - 1284. Bernarduccio *d. Nercoli*, della parrocchia di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, è fideiussore in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 163r).

73.30 - 1285. Bernarduccio *d. Nercoli* e nipoti* (P. S. S., parr. di S. Maria dei Francolini) sono allibrati per 3500 l. (LIBRA 1285, p. 165).
*E' probabile che questi "nipoti" siano i figli di Rainerio, che doveva essere deceduto; ciò è ulteriormente comprovato dal fatto che, l'anno dopo, lo stesso Berarduccio riceve per conto di Contulo, figlio del fratello Rainerio, delle somme dovute dal comune di Perugia (ved. scheda successiva).

73.31 - 1286. Berarduccio *d. Nercoli*, della parrocchia di S. Maria dei Francolini, deve avere dal comune di Perugia:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
10 libre e 10 soldi per dieci giorni di servizio militare prestato con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*,
10 libre *pro prestantia fontis platee;*
10 libre *pro ludo ab eo facto in eventu d. pape Martini*.
Deve ricevere anche, a nome di *Contolus d. Rainutii d. Nercoli*:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare prestato da Contulo con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
10 libre *pro ludo ab eo facto in eventu d. pape Martini*.
(MASSARI 23 c, c. 24v).

73.32 - 1286. Berarduccio *d. Nercoli* deve avere 28 libre *pro dampno dato in quadam sua domo per familiam d. Gervasii cardinalis* (MASSARI 23 c, c. 42v).

73.33 - 1286. Bernarduccio *q.d. Nercoli* è condannato a 500 libre in seguito alle risultanze di un *inquisitio ex officio*, tramite la quale si era appurato *quod de mense setembris proxime preteriti et presenti mense octubris, in domo ipsius posite in Porta S. Subsanne parochie S. Marie, acusasse et malo modo tractavit et tractatum fecit et abuit causa turbandi pacificum statum comunis Perusii, et causa seminandum zizaniam et discordiam ut dicte civitatis status pacificus perturbetur* (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 3, c. 4rv).

73.34 - 1287. *Inquisitio ex officio*del giudice del capitano contro Bernardo *d. Nercoli* e Contulo *filius Rainucii**, ambedue della parr. di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, i quali *de mense februarii anni presenti* [1287] *voluerunt prodere castrum Fossati quod est comunis et populi Perusii, et ipsum castrum dare et tradere inimicis et proditoribus comuni et populi Perusii et exbannitis et condempnatis comunis Perusii pro tradimento, et ad hoc continue cum dictis proditoribus et exbannitis continuum tractatum et colloqium* [*habere*]. Dopo le citazioni di rito, Bernardo si presenta al tribunale per proclamarsi non colpevole e per promettere, anche a nome di Contulo, di ubbidire ai precetti del capitano, presentando come fideiussori Melancio *Zacopi*, della parr. di S. Stefano di P. S. Angelo, e Nicola *Venture*, della parr. di S. Gregorio di P. S. Susanna.
I due accusati vengono poi assolti in quanto *non reperti in culpa* (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 89rv; reg. 5, c. 4v).
*Dovrebbe trattarsi del figlio del fratello di Berarduccio.

73.35 - 1287[?]. Risulta che Berarduccio *d. Nercoli* è *potestas castri Castilionis Clusini* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, pergamena sciolta tra c. 3v e c. 4r).

73.36 - 1288. Berarduccio *d. Nercoli* è tra i testimoni citati in un procedimento relativo ad una aggressione perpetrata da uno dei signori di Monte Nero ai danni di un altro dello stesso gruppo signorile (CAPITANO 1288 [13], reg. 2, c. 33rv).

73.37 - 1288. D. Francesco *d. Nercoli*, canonico di S. Lorenzo di Perugia, è tra i testimoni di un atto stipulato dalla stessa canonica (CENSI 2, c. 95r).

73.38 - 1289. D. Francesco *d. Nercoli* è tra i testimoni al solenne atto in cui l'ambasciatore di Foligno rimette al comune di Perugia l'arbitrio a distruggere le *novitates* che sarebbero state apportate alle fortificazioni della città (RIFORMANZE 10, cc. 12v-15r).

73.39 - 1290. Tra i *sapientes* eletti per decidere su come distribuire i legati del defunto vescovo perugino Giovanni, vi è tra i canonici d. Francesco [*d. Nercoli*] (RIFORMANZE 10, c. 169r-170r).

73.39a. – 1293. D. Bonafidanza *plebanus plebis S. Quirici* è tra i testimoni ad una concessione enfiteutica stipulata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 1071).

73.40 - 1294. Bonafidanza *q.d. Nercoli* fa testamento, disponendo quanto segue: lascia a Margaritola, figlia illegittima del defunto suo fratello Bernarduccio, 50 libre cortonesi; nomina eredi universali di tutti gli immobili già di suo padre i nipoti Contulo del q. Ranuccio e Andruccio e *Iohanellus* dell'*olim* Bernarduccio, in parti uguali. Per ciò che riguarda i beni acquisiti dal testatore, consistenti in 20 terreni, elencati e descritti, essi vengono ugualmente assegnati ai detti eredi, tuttavia il fratello del medesimo testatore, Francesco, esecutore testamentario, ne è nominato usufruttuario. La successione dei beni paterni è limitata ai discendenti maschi legittimi e ne è vietata l'alienazione al di fuori della famiglia (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 57).

73.41 - 1295. D. Francesco *d. Nercoli*, canonico e pievano di S. Quirico, nomina un procuratore (CENSI 2, c. 169v).

73.42 - 1295. Donna Mitola, figlia naturale dell'*olim* Bernarduccio *q.d. Nercoli*, col consenso dei suoi fratelli *Iohannellus*, Andruccio e Bernarduccio e di suo marito *Iunctolus* di Nicola, cede a Ceccolo dell'*olim* Andruccio tutti i suoi diritti avverso d. Francesco *q.d. Nercoli* canonico, fidecommissario ed usufruttuario del q. *sapiens et discretus vir* d. Bonafidanza, fratello di d. Francesco, su 55 l. a lei lasciate dal detto Bonafidanza. L'atto è rogato in casa del canonico d. Francesco, nella parrocchia di S. Maria dei Francolini (CENSI 2, c. 170r).

73.43 - 1295. I fratelli Andruccio e *Iohannellus* dell'*olim* Bernarduccio *d. Nercoli* cedono allo stesso Ceccolo i loro diritti su un terreno vignato e non nelle pertinenze di *Mons Morcini seu Iuncite*. La cessione è fatta in quanto la proprietà era stata acquistata dal loro padre col denaro e per conto del *q. bone memorie* Bonafidanza (CENSI 2, c. 170r).

73.44 - 1295. Il notaio Nicoluccio di Ventura, procuratore del q. Bonafidanza *d. Nercoli*, restituisce a Francesco, fratello di Bonafidanza, tutte le proprietà di costui e tutti i diritti su 900 libre dovute per il cottimo di 10 anni su possessi di Bonafidanza (CENSI 2, cc. 170r, 170v).

73.45 - 1295. Il canonico d. Francesco *d. Nercoli*, esecutore del detto Bonafidanza, cede ad Elemosina di Angelo notaio tutti i suoi diritti avverso Angeluccio di Bonifazio su 270 l., che il detto Angeluccio gli doveva dare per il cottimo di tre anni delle terre e possessioni nelle pertinenze di

Montalera *seu eius curie et in curia Montioni et pedagiorum seu passagiorum*; tali possessi erano stati locati ad Angeluccio da lui stesso, da Ceccolo di Andruccio e da Nicola di Ventura, come procuratori di Bonafidanza.
Con un atto immediatamente successivo, Francesco cede allo stesso Elemosina i diritti avverso il detto Angeluccio su 630 l. dovute per il cottimo degli stessi beni per sette anni (CENSI 2, c. 173v).

73.46 - 1295. *Iunctolus* di Nicola fa quietanza a *Iohannellus* di Berarduccio *d. Nercoli* per 120 l. dovute a lui come dote di donna Margherita/Mitola, sorella di *Iohannellus* e sua moglie (CENSI 2, c. 187r).

73.47 - 1295. D. Francesco *d. Nercoli* dà *ad laboritium* a Nercolo *de villa Abbatie Vallis Uberti*, per tre anni, un terreno *in pertinentiis Iunctis Logis*, con l'obbligo di porvi ogni anno 70 salme di letame. Il canone annuo ammonta alla metà dei frutti (CENSI 2, c. 188v).

73.48 - 1295. D. Francesco *d. Nercoli* dà *ad laboritium* un terreno nelle pertinenze della villa di S. Biagio, *in Pastinis*, per tre anni. Il *laborator* è tenuto a spandervi ogni anno 115 salme di letame e deve dare due polli d'estate (CENSI 2, c. 189r).

73.49 - 1296. Contulo *Ranerii d. Nercoli*, della parr. di S. Maria dei Francoli in P. S. Susanna, è condannato a 20 soldi per porto di armi proibite (PODESTÀ 1295-96 [25], reg. 1, c. 70v; reg. 3, c. 118v [altra copia]).

73.50 - 1299. D. Francesco *d. Nercoli* è tra i testimoni di vari atti stipulati dalla canonica di S. Lorenzo (CENSI 2, c. 41r).

73.51 - 1299. Marino *filius olim Bernarducii d. Nercoli, de prole militari*, della parr. di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, viene condannato a 10 libre su denuncia di Simoncello *domine Verde*, della stessa parrocchia, per averlo percosso e ferito *in domo et ad domum d. Iacobi d. Gualfreducii in dicta Porta et parrochia* (PODESTÀ 1298-99 [30], reg. 1, c. 40r).

73.52 - Nel Libro Rosso del 1333, vari esponenti della famiglia (FABRETTI, p. 418).

74.

Nigri

Perugia

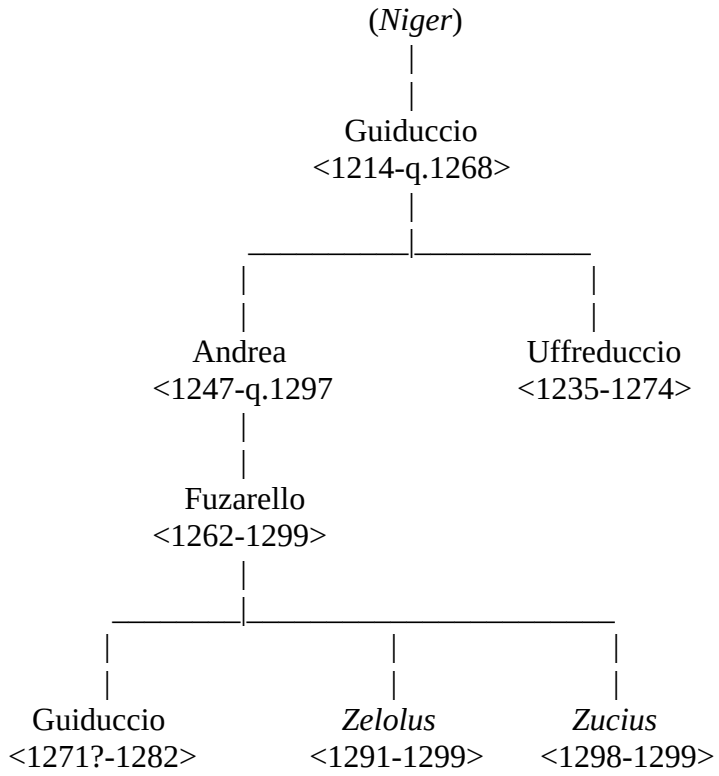

- Il patronimico con cui viene designato Andrea oscilla tra *Guiducii*, il più frequente, e *Ugutii, Uguidutii, Uguzonis, Uguzoneri*...; si tratta comunque della stessa persona.

74.1 - 1214. Guiduccio *Niger* è consigliere (CDP, p. 131).

74.2 - 1230. D. Guiduccio *Niger* è tra i testimoni ad atti rogati nell'ambito della stipula di un trattato tra Perugia e Città di Castello (CDP, pp. 252 e 254).

74.3 - 1235. Uffreduccio *d. Guidutii* è tra i testimoni all'atto di fideiussione presso il papa per il podestà di Todi (CDP, p. 330).

74.4 - 1237. D. Guiduccio *Nigro* è tra i testimoni all'atto di remissione fatto dal comune di Perugia a quello di Gubbio (CDP. , p. 384).

74.5 - 1239. D. Guiduccio *Niger*, insieme ad altri, è fideiussore del comune di Perugia nei confronti del rettore di Spoleto, per ciò che riguarda la conservazione dei diritti sul castello di Certalto di Città di Castello, Gubbio e dei signori di Siole (CDP, p. 404).

74.6 - 1243. Uffreduccio *Guiduci Nigri* è testimone ad atti giudiziari (CDP, pp. 428 e 431).

74.7 - 1247. D. Andrea *Guiducii Nigri* è testimone c. s. (CDP, p. 467).

74.8 - 1247. Tra i confinanti di un terreno a *Castrum Preitidii*, i figli di Guiduccio *Nigri* (VALDIPONTE 630).

74.9 - 1248. D. Andrea *Guiducii Nigri* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Perugia (CDP, p. 477).

74.10 - 1255. D. Andrea *Uguzi Nigri* fa parte di una commissione di *sapientes* (ANSIDEI, p. 78).

74.11 - 1257. Tre uomini sono condannati a 500 l. ciascuno per l'omicidio di Giovanni, fratello di Tignoso di Pratalenza; l'accusatore è d. Andrea *Guidutii Nigri* (BANDITI, n. 475).

74.12 - 1257. Tra i confinanti di un terreno vignato *prope burgum P. S. Angeli*, i figli di Guiduccio *Nigri* (S. GIULIANA, p. 318).

74.13 - 1259. D. Andrea di *d. Guiducci Nigri* è eletto consigliere (ANSIDEI, p. 245).

74.14 - 1260. Andrea *Uguitionis Nigri* è condannato, insieme ad altri, a due fiorini d'oro; non è specificata la motivazione (BANDITI, n. 670).

74.15 - 1260. D. Andrea *Uguzi Nigri* è consigliere e ambasciatore (ANSIDEI, pp. 214 e 254-55).

74.16 - 1260. D. Andrea *Uguçi Nigri* è tra i magnati del contado di P. S. Susanna (RIFORMANZE 4, c. 162r).

74.17 - 1260. D. Andrea *Uguçi Nigri*, *specialiter pro territorio Montalere*, promette al comune di Perugia di far sì che non si esporti *bladum* (RIFORMANZE 4, c. 173r).

74.18 - 1260. D. Andrea *Guiduci Nigri* e il suo *famulus* Ianolo, insieme a *Barocolus* di d. Rainerio, vengono assolti dall'accusa di aggressione a mano armata avanzata da Bonvillano *de Plebe S. Martini* (RIFORMANZE 4, c. 196r).

74.19 - 1260. D. Andrea *Ugucii Nigri*, Benedictolo già di Carpiano e Pietro sono assolti dall'accusa di Zagnolo *Maze* di Canneto di aver ucciso suo fratello *Marchetus* (RIFORMANZE 4, c. 200v).

74.20 - 1260. D. Andrea *Guiduci Neri* è tra i fideiussori di *Iacopellus Blanci*, condannato ad una pena pecuniaria per abbandono di posto (RIFORMANZE 4, c. 359r)

74.21 - 1260-61. D. Andrea e Uffreduccio *d. Guidutii Nigri* assegnano crediti con collettori delle parrocchie e appaltatori delle comunanze. Inoltre, Andrea deve 100 l. a Mafuccio di d. Ugo, mentre Uffreduccio ha debiti per 684 l. e 8 soldi (CATASTI 1, cc. 37v, 90v, 214r, 219r, 220v, 233r).

74.22 - 1261. D. Uffreduccio *d. Guidutii Nigri* è condannato a 10 l. su richiesta di Andrea di d. Ranuccio, che doveva avere 10 l. *causa mutui* (BANDITI, n. 804).

74.23 - 1261. Tra i testimoni che fanno la loro deposizione nel procedimento contro d. Nicola di *d. Iacobus Palmerii* ed altri, accusati di rapina a mano armata, vi è anche d. Andrea *Guiducii Nigri* il quale, come pare, aveva prestato agli accusati il denaro per tacitare il derubato (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 400v-402r).

74.24 - 1261. D. Andrea *d. Guiducii Nigri* è tra i testimoni ad alcuni atti riguardanti il saldo di un debito del comune di Perugia nei confronti di due mercanti romani (DIPLOMATICO IV 8 64, 65, 66, 67, 68. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 455, 460, 465, 468, 472).

74.25 - 1262. D. Andrea *Guiducii Nigri* è condannato a 10 l. per non aver pagato un debito con Bartolo di d. Rainerio (BANDITI, n. 812).

74.26 - 1262. Il giudice del podestà ordina *ex parte potestatis* ai *domini de Monte Sporello* ed ai figli di d. Guiduccio *Nigri ut hinc ad octo dies non offendant Clusinis nec in re nec in persona* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 192v).

74.27 - 1262. *Tucciarellus** di d. Andrea *Ugucii Nigri* è multato per essersi trovato all'aperto dopo il terzo tocco; l'ammenda, di 40 soldi, è doppia, in quanto *Tucciarellus* è figlio di *miles* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 253v).
*Sta per *Fuzarellus.*

74.28 - 1263. D. Andrea *Guiducii Nigri* è tra coloro cui viene ordinato dal capitano di lasciare la città entro la giornata, di comunicare il luogo di residenza e di rimanervi sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v).

74.29 - 1263. D. Andrea *Uguitionis Nigri*, insieme a d. Maffeo *Ufreducii Iaconi*, riceve una citazione per un debito di 20 libre, a petizione di *dompnus* Benvenuto *Galgani*, creditore (SBANDITI 2, c. 219r).

74.30 - 1263. D. Andrea *d. Guiducii* [*Nigri*], insieme a Mastinello *d. Sinibaldi*, viene citato per un debito di 500 libre, a petizione di Benvenuto *Dominici Corboli*, creditore. Una settimana dopo, il detto Benvenuto fa citare d. Ianne *d. Gualfreducii de Podio Celi** per questo medesimo debito di 500 libre *quas dictus d. Iannes, una et in solido cum Mastinello, d. Andrea et d. Mafeo sibi tenetur*. A margine, in ambedue i casi, vi è la notazione "*factum est instrumentum creditoris*" (SBANDITI 2, cc. 309r, 309v).
*Ved. *domini* di Antognolla, 3.18

74.31 - 1264. D. Andrea *Guiducii Nigri* è condannato a 10 l. per non aver risposto ad una citazione riguardo un debito di 100 l. (SBANDITI 2, c. 107r).

74.32 - 1264. Fuzarello *d. Andree* viene citato per un debito di 3 libre e 7 soldi, meno 4 denari, a petizione di *Boniohannes d. Beccarii*, che rivendicava la somma *pro quodam legato* che Fuzarello non gli aveva corisposto; a margine vi è l'annotazione: "*factum est instrumentum* [*creditori*]" (SBANDITI 2, c. 315r).

74.33 - 1266. D. Andrea *d. Guiducii/Uguitionis Nigri*, della parr. di S. Cristoforo in P. S. Angelo, anche per il suo *scutifer* Bernardino di Benedictolo, ottiene licenza di portare armi difensive e garantisce per maestro *Forbellus* di Panicale, che ottiene analogo permesso (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 263v e 271v).

74.34 - 1266. D. Andrea *Uguzi Nigri* viene condannato ad una multa avendo preso la parola senza averne licenza *in maiori Consilio* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 126v-127r).

74.35 - 1266. D. Andrea *Guidutii Nigri* è tra i *sapientes* nominati dal podestà e dal capitano perugini che deliberano l'opportunità di una permuta di terre tra il comune di Perugia e il monastero di S. Giuliana (S. GIULIANA, p. 249).

74.36 - 1267. *Fuzolus d. Andree* è tra coloro che sono stati sorpresi a giocare d'azzardo in casa dei signori di Monte Vibiano (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 187v).

74.37 - 1268. D. Andrea *Guidutii Nigri* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 260v).

74.38 - 1268. D. Uffreduccio *q.d. Guiducii Nigri* riceve una citazione per un debito di 18 libre, a petizione di Benvenuto *Benveniatis*, creditore (SBANDITI 2, c. 307r).

74.39 - 1269. Andrea *Uguitionis Nigri* fa parte di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

74.40 - 1269. D. Andrea *Uguitionis Nigri* presenta al Consiglio speciale e generale una petizione a favore di un uomo di *Castrum Plebis* cui era stato sequestrato un asino (RIFORMANZE 6, cc. 301r-302r).

74.41 - 1270. Fr.Nicola, vescovo di Città di Castello, *auctoritate…commissa et delegata a venerabilibus patribus dominis cardinalibus**, assolve dalla scomunica d. Andrea *filius q.d. Guiducii Nigri*, insieme a d. *Balglone Guidonis Oddi***, *pro eo quod venerunt ad castrum Collis cum fuit destructum in subsidium guelforum de Civitate Castelli, eo tempore quo erant excommunicati et rebelles Ecclesie Romane* (AVC, 3, c. 177v).
*Siamo ancora in periodo di Sede vacante, dopo la morte di Clemente IV; il testo della delega, del 1269, si trova in AVC, 3, 147r.
**In margine all'atto vi è la seguente annotazione: *absolutio d. Balionis et d. Andree de Perusio*.

74.42 - 1270. Tra i confinanti delle selve del monastero di S. Arcangelo, danneggiate dagli uomini di Montali, i figli di d. Guiduccio *Nigri* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 126v).

74.43 - 1270. Fucciarello *d. Andree* riceve una citazione per due debiti, uno di 40 libre e un altro di 24 libre e 16 soldi, a petizione di d. Giacomino *d. Guidonis Açolini*, creditore (SBANDITI 2, c. 190r).

74.44 - 1271. D. Andrea *d. Guiducii Nigri*, insieme a d. Giovanni di Simplicio, accusa tre persone di essere entrate armate in un campo "acquistato" dal comune di Perugia *in districtu Perusii in plano Asini* e di avervi rubato 20 corbe di *bladum* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 35r).

74.45 - 1271. D. Andrea *Ughiçi Nigri* è tra i fideiussori di *d. Iacobus Magistri*, condannato per rissa (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 38v).

74.46 - 1271. D. Uffreduccio *d. Uguiducii* e d. Andrea *d. Uguiducii Nigri* sono condannati a 10 l. per non aver pagato un debito di 500 l. ad Aldovrandino di d. Leonardo (SBANDITI 2, c. 34v).

74.47 - 1271-1272. Guidarello *Fucioli**, insieme ad Andrea *olim d. Gilii Calfi* e a Recolo *Pegolotti*, viene citato per due debiti, uno di 100 e un altro di 180 libre, a petizione di Ranaldo *d. Ugolini*, creditore; la citazione viene ripetuta alcuni mesi dopo (SBANDITI 2, cc. 198v, 204r).
*Figlio di Fuzarello *d. Andree*?

74.48 - 1272. Alcuni uomini di Casalina vengono condannati a 100 l. ciascuno per non essersi presentati a difendersi dall'accusa di d. Andrea *d. Guiducii Nigri* di essersi impadroniti con la forza e a mano armata di un terreno nelle pertinenze di Fratta dei figli di Azzone e di averne esportato *bladum* fuori del contado (SBANDITI 2, c. 53r).

74.49 - 1272. D. Andrea *d. Uguzonis Nigri* è fideiussore di Angeluccio Avultrone *d. Hodi de Hoddis*, condannato a 100 soldi per porto di *spiedum* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 164v).

74.50 - 1272. D. Andrea. *d Uguiducci Nigri* è condannato a 10 l. per non aver obbedito all'ordine di non lasciare il palazzo del comune, dove era stato convocato per un debito non specificato verso Guiduccio di maestro Bencivenne (PODESTÀ 1270-73 [5], cc. 178v e 179v).

74.51 - 1272-1273. D. Andrea e d. Uffreduccio *d. Guiducii Nigri* sono condannati a 10 l. per non aver risposto ad un citazione del tribunale riguardo un debito non specificato con Aldebranduccio di Leonardo (PODESTÀ 1270-73 [5], cc. 176v, 192r).

74.52 - 1273. D. Andrea *Ugutii Nigri* è podestà di Chiusi (RIFORMANZE 7, c. 79v).

74.53 - 1274. D. Andrea *Ugutii Nigri* è tra i creditori di d. Rainaldo di Napoleone da Foligno (RIFORMANZE 7, cc. 124v-125r e 130v-131r).

74.54 - 1274. D. Andrea *Ugucii Nigri* è consigliere (RIFORMANZE 7, 115r-116r).

74.55 - 1274. D. Andrea *d. Uguiducii Nigri*, è condannato il 31 di ottobre a 10 libre per non essersi trattenuto a palazzo sinché non avesse pagato un debito non specificato verso Aldobranduccio *Leonardi*. Il successivo 9 di novembre, d. Andrea subisce una simile condanna per non aver pagato un debito di 10 libre, vantato nei suoi confronti da Rainalduccio *magistri Bençevenni*. Altra condanna, pronunziata il 29 dello stesso mese nei confronti di d. Andrea [*Guiducii Nigri*] e di suo fratello d. Uffreduccio, per insolvenza verso il detto Aldebranduccio *Leonardi* (PODESTÀ 1274-75 [7], cc. 85r, 86r, 90r).

74.56 - 1275. D. Andrea *Viducii Nigri*, è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto a palazzo sinché non avesse pagato un debito non specificato verso Tauruccio *d. Peronis* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 51r).

74.57 - 1275. D. Andrea *Guiduçii Nigri* è fideiussore di due abitanti di Panicale, accusati di complicità nel furto di una giumenta (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 107r).

74.58 - 1276. Andrea *d. Uguitionis Nigri* è tra i creditori del marchese Guido di Montemigiano, insieme a Ermanno di Suppolino, Perusio di *d. Iacobus* e Andrea di Rainuccio di Civitella; non sappiamo a quanto ammontasse questo credito, tuttavia non dovette essere di poco conto se, nel corso dell'anno, il Consiglio speciale e generale se ne occupa a più riprese, con alterne vicende e varie intimazioni andate a vuoto nei confronti del marchese, arrivando alla fine al sequestro dei suoi beni in territorio perugino (RIFORMANZE 3, cc. 62r, 66r, 68rv, 70v. RIFORMANZE 7, cc. 313r-315v. RIFORMANZE 8, cc. 25v, 51v, 52v-53r, 56r, 67v, 70rv, 89v, 97v, 101r, 104v).

74.59 - 1276. D. Andrea *Guiducii Nigri* e *Fuzarellus d. Andree* [suo figlio] sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi* (MISCELLANEA 1, cc. 62r e 63r).
*Questa iniziativa militare, più volte citata, fu decisa dal Consiglio speciale e generale nel settembre, come misura di rappresaglia per l'ostinazione del marchese Guido a non voler onorare i suoi impegni verso i creditori, tra i quali come si è visto vi era Andrea. La spedizione comunque non dovette aver luogo, almeno per quell'anno, in quanto si ripiegò sul sequestro dei beni del marchese in territorio perugino (ved. doc. precedente, in particolare RIFORMANZE 7, cc. 313r-315v e RIFORMANZE 8, c. 97v).

74.60 - 1276. D. Andrea *Uguzonis Nigri* fa parte di dieci commissioni di *sapientes* ed è una volta ambasciatore (RIFORMANZE 8, cc. 1v, 2r, 3r, 11v, 14v, 15v, 18v, 19v, 20r, 20v. MISCELLANEA 1, c. 33r).

74.61 - 1276. D. Andrea *Uguzonis Nigri* è nominato podestà di Spello (RIFORMANZE 3, c. 67v. RIFORMANZE 8, c. 100v).

74.62 - 1276. Testimonianze prodotte da *Iohannellus* di Rainerio, procuratore di d. Andrea *d. Guiducii Nigri*, nella causa che ha contro Gentiluccio di Paltonerio ed alcuni testimoni prodotti da quest'ultimo,accusati di falso. La vertenza viene agitata *coram divisoribus comunis Perusii* e riguarda la suddivisione di un terreno *in Rancatitiis*, presso le carbonarie di Fratta dei figli di Azzone (PODESTÀ 1276-77 [9], reg. 1, cc. 4r-17v e 35r-46v).

74.63 - 1277. Andrea *d. Uguitionis Nigri*, Ermanno di Suppolino, Perusio di *d. Iacobus* e Andrea di Rainuccio di Civitella, creditori del marchese Guido di Montemigiano, tra il maggio e il luglio, fanno pressione sugli organi comunali affinchè si dia corso alla delibera, più volte assunta e rientrata, di mobilitare l'esercito per una rappresaglia militare contro il loro debitore; tuttavia, a quanto pare, non ottengono alcun risultato concreto, probabilmente anche per l'intervento del rettore del ducato di Spoleto, che era Ugolino, fratello di Guido (RIFORMANZE 8, cc. 157rv, 158rv, 159rv, 190r, 194r-195r, 196r, 199r-201r, 209v-211v, 216r, 218v-219r, 226v. PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, carta sciolta [cc. 24v-25r]).

74.64 - 1277. D. Andrea *Ugucii Nigri* fa parte di tre commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 129r, 131r, 144r).

74.65 - 1277. D. Andrea *Uguduzii Nigri*, insieme a Pellegrino *Girardi*, riceve una somma non indicata per una ambasceria di 3 giorni *ad ducem Spoleti* (MASSARI 1 bis, c. 18r).

74.66 - 1277. Tra gli ambasciatori che sarebbero andati a Roma presso la Curia pontificia, in compagnia del podestà e del capitano, con un compenso di 40 soldi al giorno, d. Andrea *d. Guiducii Nigri* (MASSARI 1 bis, 130r).

74.67 - 1277. La moglie di d. Andrea *Uguçinegri* è tra le donne che vengono convocate dal giudice del podestà per giustificarsi *quia fuerunt ad mortuum ad ecclesiam S. Petri ad sepulturam d. Rustichelli de Montemelino contra formam statuti comunis Perusii** (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 3r).
*Ved scheda Montemelini, 66.137.

74.68 - 1277. D. Andrea *Guiducii Nigri* è condannato a 10 l. per non aver risposto ad una citazione riguardo un debito di 10 l. con *Baronzolus* di d. Rainerio (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 54v . PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 64v).

74.69 - 1277. D. Andrea *Guiducii/d. Uguçonis Nigri* è ripetutamente condannato a 10 l. per non aver obbedito all'ordine di non lasciare il palazzo del comune finchè non avesse soddisfatto un debito di 100 l. con Aldevranduccio di Leonardo. In un registro contabile del comune per questo stesso anno si riscontra un versamento di 30 libre effettuato dal detto d. Andrea *Guiduzii Nigri pro tribus condempnationibus* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, cc. 111v, 119r, 124r. MASSARI 2, c. 9r)..

74.70 - 1277. Tra i fideiussori del nuovo podestà di Perugia, d. Andrea *Uguzi Nigri* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 9r).

74.71 - 1277. D. Andrea *d. Uguçonis Nigri* è tra i *sapientes* che hanno accompagnato il podestà e il capitano *ad castrum Torxani*, per ispezionarlo (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 5, c. 22r).

74.72 - 1277. Il giudice del podestà ordina a d. Oddo *de Oddis* e ad Andrea *Uguçonis Nigri*, ambasciatori eletti *ad eundum ad d. ducham et ad Adgubium*, a prepararsi a partire (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 27r).

74.73 - 1279. Fuzarello *d. Andree exclamatus est in banno mille librarum den. per Pacem preconem comunis Perusii* per essersi rifiutato di ottemperare ai precetti del capitano del popolo, non è detto a che proposito; la citazione viene ripetuta altre due volte. Lo stesso Fuzarello riceve anche dal giudice del detto capitano l'ordine di versare una pena pecuniaria di 20 soldi (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 5, cc. 28v, 29r, 30r; reg. 7, cc. 2r, 17v).

74.74 - 1281. Andrea *d. Uguiducii* [*Nigri*] e Fuzarello *d. Andree*, di P. S. A., sono tra i *milites qui iverunt in servitium d. pape in Romagnam* e, in quanto tali, ricevono 67 libre e 10 soldi ciascuno, equivalenti a 30 fiorini d'oro, dovuti per il servizio di un mese a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

74.75 - 1281. *Fuçollus d. Andree* riceve 20 libre per una ambasceria di 10 giorni a Viterbo (MASSARI 15, c. 22r).

74.76 - 1281. D. Andrea *Guiducii Nigri* riceve 3 libre per i tre giorni *quibus ire debet in ambaxata…contra dominam reginam* (MASSARI 15, c. 47r).

74.77 - 1282. D. Andrea *d. Guiducii Nigri* fa parte del Consiglio dei conestabili, dei gonfalonieri e dei due *sapientes* per Porta, radunati nella chiesa di S. Maria di Spello durante l'assedio di Foligno; a tale assedio Andrea partecipa tra i *milites* con due cavalli ed è *de numero sexcentum militum* (GALLETTI , p. 83 e nota 5 p. 93).

74.78 - 1282. D. Andrea *Ugucioneri* riceve dal massaro del comune diverse somme per una ambasceria presso la curia romana; lo stesso d. Andrea [*d. Uguiducii Nigri*], insieme a Accomanduccio *d. Oddonis*, riceve 7 soldi e 6 denari *pro vice promissionis…in equo d. Guidonis* (MASSARI 16, cc. 2v, 3r, 30r. MASSARI 18, c. 4v).

74.79 - 1282. Il massaro del comune di Perugia riceve da *Fucciarellus d. Andree* 4 soldi *pro piscibus quos accepti fuerunt* dai *custodes piscium* del comune (MASSARI 22, c. 12r).

74.80 - 1282. Guiduccio di *Fuçarellus d. Andree*, insieme a Iacopello *d. Iacomini Iacobi Guidonis Azolini*, viene condannato a una pena pecuniaria per aver invaso un terreno vignato del monastero di Monteluce, asportandovi uva (PODESTÀ 1281-1282 [13], cc. 180v-181r).

74.81 - 1283. D. Paolo *Acerbi* dichiara di essere a disposizione del podestà e del capitano del popolo *occasione verborum seu rampognarum quas habuit cum Petro Blanci et secum fecit sub tentorio comunis coram eisdem potestate et capitaneo hodie et incontinenti* [27 maggio] *in exercitu facto contra Fulginates,* tra i fideiussori di *Petrus Blanci* vi è d. Andrea *Ugucioneri* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 104r).

74.82 - 1283. D. Andrea *d. Guiducii Nigri* è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto nel palazzo del capitano del popolo finché non avesse pagato un debito a *Ricabene Bonavere* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 243v-244r).

74.83 - 1285. *Puçarellus d. Andree* è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto nel palazzo del capitano sinché non avesse pagato un debito (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, cc. 10v-11r).

74.84 - 1285. D. Andrea *Guiducii Nigri*, insieme a Guidarello *d. Iohannis de Copolis* e ad altri, è fideiussore di Bartolo *Bonaiuncte,* custode delle carceri del comune, condannato a 100 libre per negligenza nel sorvegliare i prigionieri (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 29v).

74.85 - 1285. Fuzarello *d. Andree*, già massaro del comune di Perugia per P. S. Angelo, insieme a Conte *d. Rainerii*, viene citato dal giudice *occasione aministrationis officii sui* (CAPITANO 1285 [10], reg. 6, cc. 26r, 27r).

74.86 - 1285. D. Andrea d. *Uguiducci Nigri* e suo figlio *Fucarellus* (P. S. A., parr. di S. Fortunato) sono allibrati per 4000 l. (LIBRA 1285, p. 186).

74.87 - 1286. Fuzarello *d. Andree* è inquisito per essersi allontanato dal palazzo del capitano prima di aver pagato un debito; da una notazione a margine risulta essere stato condannato a 10 libre (CAPITANO 1286 [11 a], reg. 1, c. 6r).

74.88 - 1286. D. Andrea *d. Uguiducii Nigri* deve ricevere dal comune: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum et pro XVI mensibus*; 10 libre e 19 soldi *pro servitio XIV dierum quibus servivit cum duobus equis in cavalcatis contra Fulginates. Fuzarellus d. Andree* deve avere a sua volta: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum pro XVI mensibus*, più 13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio con due cavalli nella guerra di cui sopra (DEBITORI, 6, cc. 13r, 53r).

74.89 - 1286. D. Andrea *Uguçoneri,* insieme ad altri, deve ricevere 11 fiorini d'oro come saldo di quanto gli spetta per una ambasceria presso la curia romana; lo stesso deve avere 30 libre per un'altra [?] ambasceria a Roma per conto del comune di Perugia, ma *in servitium comuni et hominum civitatis Narnie* (MASSARI 23 a, cc. 5r, 20v, 53r, 80r).

74.90 - 1286. Alcuni ambasciatori del comune di Perugia ricevono un compenso per essersi recati *ad Civitatem Castelli et ad marchiones de Monte Meçano fro facto d. Andree Uguiçoneri et aliorum suorum sociorum et hoc secundum reformationem consilii* (MASSARI 23 b, c. 22r).

74.91 - 1286. Si dà inizio il 23 aprile ad una *inquisitio* contro Guiduccio e *Zonus, marchiones de Monte Meçano seu de Monte S. Maria,* in quanto è pervenuta notizia che essi *de presente mense aprilis commisisse quosdam excessus qui sunt et redundant contra bonum statum comunis Perusii et contra pacem, statum et honorem, tranquillitatem…eiusdem comunis et civitatis, et super eo quod quibusdam suis creditoribus, quos in civitate Perusii vel in districtu habent, dicti marchiones satisfare recusent*; tra questi creditori è elencato per primo Andrea *d. Guiducii Nigri,* insieme ad

Armanno *d. Supolini et homines de predictis et plures alii*. Vengono successivamente inviate agli imputati tre citazioni, l'una di seguito all'altra*, nelle quali si ingiunge loro di presentarsi entro il termine stabilito al tribunale perugino, minacciando in caso contrario il bando e rappresaglie di tipo militare (*exercitus vel cavalcata*). Il 25 di maggio viene pronunciata la condanna alla *devastatio* dei beni marchionali siti nel territorio perugino ed a subire una *cavalcata* quando lo avrebbero deciso i creditori (CAPITANO 1286 [11 a], reg. 2, cc. 124rv, 183r-187v. CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 219r-221r).
*Il testo di tali citazioni, in forma di epistola, riportato in copia negli atti giudiziari, si deve al notaio perugino Bovicello *Vitelli*, sul quale si veda S. MERLI, *Un notaio e il popolo. Notizie su Bovicello Vitelli cancelliere duecentesco del Comune di Perugia*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo", 101 (1997-1998), pp. 199-303.

74.92 - 1286. Fuzarello *d. Andree* è condannato a 10 libre per non essersi presentato a difendersi dall'accusa, formulata da Angelo *Donadei*, di essersi allontanato dal palazzo del capitano *ante extraheret eum* [*Angelum*] *et conservaret a principali obligatione quam pro eo fecit penes Benedictolum Burgarelli* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 61v).

74.93 - 1286. D. Andrea *q.Guyducii Nigri*, insieme a d. Venciolo *q.Uguitionelli* e a Bartuccio *q.d. Tadei*, è condanna to a 20 soldi per non aver portato avanti l'accusa di danneggiamento da lui e dagli altri rivolta a Zutio *Iacopi Rainaldi*, al fratello di lui Andruccio e a Bonzio *Ziliutii* (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 1, c. 11r).

74.94 - 1287. D. Andrea *d. Guiducii Nigri*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, garantisce per Vagnolo *Guidarelli*, dei Coppoli, accusato di complicità nel furto a mano armata di un cavallo ai danni di Libriaco, arciprete del capitolo perugino e vescovo eletto della città (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, cc. 186r-187v).

74.95 - 1287. D. Andrea *d. Guiducii Nigri*, di P. S. Angelo, insieme a d. Oddo *de Oddis*, d. *Iacobus d. Gualfreducii*, ambedue di P. S. Susanna, e a d. *Zilius d. Simonis*, di P. S. Pietro è tra i fideiussori di maestro Domenico, *medicus cliorgie*, condannato per aver aggredito e percosso un altro medico, che era al servizio del comune di Perugia (CAPITANO 1287 [12], reg. 4, c. 19r).

74.96 - 1287. D. Andrea *d. Guiducii* è tra i fideiussori di d. Oddo *d. Gualfredi de Oddis*, condannato per aggressione (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 3, cc. 58v-59r).

74.97 - 1288. I creditori del marchese Giudo di Montemigiano, rappresentati da Andrea *d. Guidiccinigri*, chiedono ancora una volta al Consiglio speciale e generale che si dia corso alla decisione di compiere una rappresaglia militare contro i marchesi di Montemigiano e Valiano, oltre che contro altri loro debitori insolventi. Il Consiglio delibera di comunicare a questi ultimi un termine ultimativo per accordarsi con i creditori, dopodichè, in caso di ulteriore insolvenza, sarebbe partita la rappresaglia. Due settimane dopo, in seguito ad una richiesta in tal senso presentata da *Iacobus* di Ugolino, conte di Coccorano, il Consiglio decide di soprassedere definitivamente alla rappresaglia stessa (RIFORMANZE 10, cc. 99v-100r, 102rv).

74.98 - 1288. Il Consiglio speciale e generale nomina un procuratore per pagare i creditori di d. Andrea d. *Uguiducii Nigri*, per ricevere da essi i loro diritti contro Andrea e per comprare dallo stesso la sua parte del castello di Montalera, *cum turri et palatio et parte domorum et casalinorum, iuris et iurisdictionis* [*et pedagio*] designata nell'atto di divisione tra Andrea e suo figlio *Fuzarellus*, al prezzo di 9250 l. o attraverso la cessione di terre delle comunanze di Colle, con l'aggiunta di 2500 l. (MISCELLANEA 11, c. 1rv).

74.99 - 1288. Il Consiglio speciale e generale nomina un procuratore, diverso da quello dell'atto precedente, per acquistare il castello di Montalera dal detto Andrea* (RIFORMANZE 10, cc. 82v-83r).
*E' evidente che gli atti di compravendita furono due, uno del 1288, probabilmente annullato, ed un altro del 1289, che è quello rimasto (ved. *infra*, 74.103). Ciò è detto chiaramente anche nel successivo documento.

74.100 - 1288. Si tratta di una lunga delibera che riguarda una disputa tra d. Andrea *d. Uguiducii Nigri* e il comune di Perugia riguardo la forma di pagamento del castello di Montalera e la presentazione di fideiussori da parte dello stesso Andrea: costui vuole essere pagato interamente in contanti, però i suoi fideiussori sono disposti a garantire per lui solo per dieci anni. Il comune vorrebbe invece che il pagamento avvenisse parte in contanti (2000 l.) e il resto (7250 l.) in terre del comune. Alla fine si decide di procedere *ut in contractu promissionis emptionis continetur*; Andrea però dovrà fornire fideiussori che si impegnino per 10 anni e dovrà dar garanzia che la proprietà rimanga in perpetuo al comune di Perugia, che defalcherà dalla somma quanto necessario per pagare i debiti dello stesso Andrea (MISCELLANEA 11, cc. 10v-16v).

74.101 - 1288. D. Andrea *d. Guiducinigri* fa parte di una commissione di *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S. Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto (RIFORMANZE 10, c. 55rv).

74.102 - 1288. D. Andrea *Guiditii Nigri*, d. Venzolo *Uguitionelli* e Bartuccio d. *Tadei, cives perusini*, accusano Ghino *de Tacho de Turite*, Armaleo *de Montenero, Sclatam de Scolaribus de Florentia, Piçolum de Senis, Geptiarellum de Palyatesiis*, Minello *Debberi de civitate Clusii*, Blasiolo d. *Blaxii de Monte Politiano,* Ghinello *Frederici de Turrita*, più altri 91 uomini, *omnes de civitate Clusii*, i quali tutti de *mense iulii proxime elapsi, nocturno tempore, iniuriose et violenter et malo animo e armati…fecerunt insultum et agressum contra Iohanellum Boninsegna, serventem Bartucii d. Tadei, Tebaldum Iacobi, serventem d. Andree Guiducii Nigri, Benevenutum Simonis serventem d. Vençoli Uguitionelli,* derubandoli di armi e di altre cose, per un valore di 100 soldi e più; i fatti erano avvenuti *in comitatu Perusii in tereno monasterii S. Benedicti de Moiano*.I detti sono anche accusati di essersi introdotti di notte nelle terre del detto monastero di Moiano *in comitatu Perusii in Clusio* e di aver dato alle fiamme il *bladum* che vi si trovava, di proprietà dei denuncianti, facendo un danno stimato in 200 corbe di grano e 100 di spelta ed orzo. Dopo ripetute citazioni da parte dei *bailitores* del comune, non essendosi presentati gli accusati a discolparsi, essi vengono condannati in contumacia a forti pene pecuniarie (CAPITANO 1288 [13], reg. 3, cc. 29r-32r).

74.103 - 1289. È un lungo atto che contiene: la rinuncia di donna Blanza del q.Giovanni Coppoli, moglie di d. Andrea *d. Guidutii Nigri*, ai suoi diritti su case, palazzi, torri e casalini in P. S. A., a favore del marito, in cambio della restituzione della sua dote; l'atto di vendita di Montalera al comune di Perugia, nel quale si cedono *totum integrum palatium et turrim, excepta sexta parte turris que est nepotum vel heredum d. Andree Iacobi,* e varie altre proprietà, tra cui le *iurisdictiones* e i *pedagia*; i termini di pagamento della somma dovuta dal comune, con la condizione che *d. Balio* di d. Guido *de S. Ianne* e *d. Iacobus* di d. Saracino di Monte Melino, fideiussori di Andrea, acquistino con essa beni immobili che saranno dati in garanzia dell'osservanza dei patti da parte di Andrea (DIPLOMATICO V 13 555).

74.104 - 1289. Andrea *d. Guiducii Nigri* è tra i *nobiles viri* che si obbligano in solido a nome del comune per la negoziazione di un prestito di 15000 fiorini da spendersi *in romana Curia* (MISCELLANEA 8, cc. 47r-50r).

74.105 - 1289. D. Andrea *d. Guiduci Nigri* fa parte di due commissioni di *sapientes*; Fuzarello *d. Andree* di una (RIFORMANZE 11, cc. 41v e 46r).

74.106 - 1289. Il Consiglio speciale e generale delibera che si restituisca a d. Andrea *d. Guiducinigri* una coppa d'argento da lui depositata presso il massaro *pro quadam condempnatione facta de Bernardo Gilii* che non aveva consegnato un cavallo *in Colle, in quadam cavalcata facta pro comuni* (RIFORMANZE 11, cc. 43r-44v).

74.107 - 1289. D. Andrea *Guiduci Neri*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, deve ricevere dal comune di Perugia 85 fiorini d'oro per un suo cavallo, che il detto Andrea *assignaverat coram assessores equorum…inter equos de numero septingenti*; il cavallo risulta magagnato e venduto per conto del comune (MASSARI 25, c. 46r).

74.108 - 1289. D. Andrea *Ugucii Nigri*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è tra i fideiussori di Bernardo *q.Iohannis Simplicii*, minorenne, attore in una causa per aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 95r, 97r).

74.109 - 1289. Fuzarello *d. Andree*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, c. 101v)

74.110 - 1290. D. Andrea *Guidici Nigri* risulta aver pagato una ammenda di 12 libre e 10 soldi, per un motivo non specificato (CAPITANO 1291 [16], reg. 6b, c. 2r).

74.111 - 1290. Andrea *d. Guiduci Neri/Nigri* è tra gli ambasciatori che si devono recare a Todi ed è tra coloro che ricevono 8 fiorini ciascuno per essersi recati con il podestà e il capitano del popolo *ad curiam d. pape* (MASSARI 26, c. 73r. MASSARI 27, c. 40v).

74.112 - 1291. D. Andrea *d. Guiducci Nigri* è tra coloro che versano al comune di Perugia 222 libre e 10 soldi, corrispondenti a 100 fiorini d'oro, in qualità di fideiussori dell'ex podestà Ranaldo di Pontarolo, condannato a tale pena pecuniaria da d. *Iacobus* di d. Tancredi, sindaco del comune *super examinationem dicti d. Ranaldi*; la quota individuale, versata da 47 fideiussori in tutto, è di 2 fiorini d'oro (MASSARI 28, c. 14r).

74.113 - 1291. *Zelollus Fuçarelli d. Andree*, della parr.di S. Fortunato in P. S. Angelo, è fideiussore di Berardino *Blaxii*, multato per violazione del coprifuoco (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 23r).

74.114 - 1291. D. Andrea *Ugucii Nigri*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è condannato a 100 libre, avendo dato man forte agli Oddi nel loro tentativo di invadere il palazzo del capitano del popolo allo scopo di impedire la condanna per omicidio di uno di loro; garantiscono per lui d. Bonifacio *d. Simonis de Zaganis* e d. Egidio *d. Simonis*. In margine alla sentenza vi è però la notazione "*pendet coram exgravatore*" (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 175rv).

74.115 - 1292. D. Andrea *Guiducii Neroli*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è fideiussore di Soldano *Iohannetti* di Panicale, accusato da Gluttolo *d. Sensi* di aver dato ospitalità al figlio Guiduzolo, bandito dal comune di Perugia (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 28r-29r).

74.116 - 1292. D. Andrea *d. Guiducii Nigri* è accusato da Ceccolo *Baroccoli d. Rainerii* di non aver attemperato alla citazione a lui recapitata dal baiulo del comune *de stando in pallatio comunis Perusii aut extraheret et conservaret eundem Ceccolum indempnem ab obligatione et promissione CCCC librarum den. quam pro eo fecit penes d. Benvenutum d. Iohannis*; i fatti sono riferiti al mese di marzo. L'atto di accusa è ripetuto per altre cinque volte, tante quante sono state le successive citazioni rimaste senza risposta. L'accusato, come risulta da una notazione a margine, è condannato a 60 libre, 10 libre per ogni citazione (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 65r-66v).

74.117 - 1292. Luca *Bendefende* accusa d. Andrea *d. Guiducii Nigri*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, di non aver ottemperato ad una citazione del baiulo del comune, in forza della quale non si sarebbe dovuto allontanare da palazzo sinché non avesse saldato un debito non specificato, vantato dall'accusatore. Da una notazione a margine, l'accusato risulta condannato a 10 libre.
Altra successiva identica accusa dello stesso Luca *Bendefende*, con il medesimo esito (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, c. 122rv; reg. 2, c. 126rv).

74.118 - 1292. I rettori delle arti deliberano più volte per provvedere al saldo definitivo del residuo della somma dovuta a d. Andrea *q.d. Uguiducii Nigri*; di lui si dice che è *honeratus debitorum* (MISCELLANEA 13, cc. 18r-19r, 38r)

74.119 - 1293. D. Andrea *Guiducinigri* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 209r).

74.120 - 1293. *Puzarellus d. Andree*, della parr. di S. Frotunato di P. S. Angelo, è fideiussore in un procedimento penale (PODESTÀ 1293-94 [22], reg. 5, c. 22v).

74.121 - 1293. Fuzarello *d. Andree*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, accusa tre uomini di Fratta *filiorum Acçonis* di aver portato armi proibite. A margine dei due distinti atti di accusa in cui si articola la denuncia si legge: "*condempnatus Fuçarellus quia non fuit prosecutus accusationem in XX solidis*" (PODESTÀ 1293-94 [22], reg. 5, cc. 23v-24r, 25rv).

74.122 - 1294. D. Andrea *d. Guiducii Nigri*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è tra i fideiussori di un gruppo di uomini di Pian di Carpine [?] accusati di omicidio (PODESTÀ 1294 [23], reg. 3, c. 39v).

74.123 - 1294. Fuzarello *d. Andree* è tra i fideiussori di d. Martolo [degli Oddi], che ottiene licenza di portare armi difensive (CAPITANO 1294 [19], reg. 8, c. 8r).

74.124 - 1295. Tra i confinanti di una casa *in castro Panicalis*, *res d. Andree Guiducii Nigri* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, c. 23r).

74.125 - 1296. Pucciarello *d. Andree Guiducii Nigri*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è fideiussore di Puccio *Orlandini de castro Pacciani Novi*, accusato di aver portato armi proibite da Gluttolo *d. Sensi* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 3, c. 45rv).

74.126 - 1296. D. Andrea *Uguiducii Nigri*, della parr. di S. Fortunato, e Puzzarello *d. Andree*, della stessa parrocchia, sono tra i fideiussori di Rigoccio *d. Rigonis*, eletto podestà del Chiugi (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 6, c. 13v).

74.127 - 1297. *Fuzarellus d. Andree* fa parte di due commissioni di *sapientes*, è tra i fideiussori del podestà uscente, che si sottopone a sindacato, e garantisce anche per d. Peregrino di Girardino,

eletto per la seconda volta podestà di Nocera (RIFORMANZE 10, cc. 286r, 297rv, 306v, 309r, 310v).

74.128 - 1297. Risulta che d. Andrea *Guiducii Nigr*i è deceduto (RIFORMANZE 12, c. 33r).

74.129 - 1297. Fuzarello *d. Andree*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 4, cc. 27v, 29r).

74.130 - 1298. Fuzarello *d. Andree* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 340r).

74.131 - 1298. Fucciarello *d. Andree* versa al massaro del comune di Perugia 4 soldi *pro piscibus qui accepti fuerunt…custodibus piscium quos vendidit* [così] *pro comuni* (MASSARI 38, fasc. f, c. 4r).

74.132 - 1298. D. Bartolo *Zaonis iudex*, della parr. di S. Maria di Colle in P. S. Pietro, che si definisce *popularis et natus de populo perusino,* accusa *Zucius filius Fuçarelli d. Andree*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, *nobilis natus de prole militari ex paterna linea*, e Nerio *de Eugubio, frater Bartholi*, abitante *in civitate Clusina, forensis et manumundulus*, di averlo aggredito e accoltellato: *et dictus Nerius, precio recepto a dicto Zucio Fuçarelli, percussit eum una cum Zutio Pacis de civitate Clusina cum ipsis armis* [si trattava di un coltello] *in fatie, in capite, in collo et in spatulis…et quibus percussionibus est in periculo mortis…et hec fecerunt in strata regalis Porte S. Petri*; d. Bartolo accusa specificamente il detto Zucio, più *Verolus Crivelle* della parr. di S. Croce di P. S. Susanna, di complicità diretta nel crimine in oggetto.
Dopo le citazioni di rito, Zucio e Verolo, con il consenso ripettivamente di Fuzarello, padre di Zucio, e di Boninsegna, avo di Verolo, si obbligano a comparire in giudizio quando sarà loro ordinato; per essi garantiscono d. Giovanni *d. Balionis*, di P. S. Pietro, e Nino *Iohannelli*, di P. S. Angelo. Oltre a ciò, *Zucius confessus fuit coram dicto iudice et…notario se esse nobilem de prole militari, et dictus Verolus negavit se non esse nobilem nec de prole militari, prestito ei iuramento, et hoc ad petitionem dicti d. Bartholi Zaonis.*
Segue un altro procedimento specifico, promosso da d. Bartolo contro *Zucius filius Pacis* per lo stesso motivo.
A conclusione del procedimento, Zutio *Fuçarelli* e Verolo *Crivelli* vengono assolti, mentre Nerio *de Eugubio, frater Bartholi de Eugubio,* viene condannato in contumacia alla pena pecuniaria di 3200 libre e l'altro accusato, qui denominato *Vannes Pacis de castro Montis Aleris*, viene candannato, anche lui in contumacia, al taglio del piede destro (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, cc. 13r-16v, 17r-18v; reg. 4, cc. 88r, 88v, 90rv).

74.133 - 1298. Zonolo *Pauli*, della parr. di S. Maria di Colle in P. S. Pietro, con il consenso del padre Paolo, accusa *Zutius Fuçarelli*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, *nobilis natus de prole militum ex paterna linea*, in posesso della licenza di portare armi difensive, di averlo preso a calci mentre si trovava *in palatio populi Perusii…ante banchum et locum ubi ius redditur per d. capitaneum et iudicem malefitiorum…in contemptu iurisdictionis ipsius* [*capitanei*] *et comunis Perusii*; l'accusato presenta come fideiussore, *presente et mandante* suo padre Fuzarello, Bartuccio *Iohannis*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo; i fatti si sono verificati in settembre. Successivamente l'attore, integrando il suo atto di accusa, inserisce altre argomentazioni, cui l'accusato risponde punto per punto: in primo luogo, che Zutio è figlio legittimo di Fuzarello *d. Andree*, il quale a sua volta era figlio di d. Andrea *Uguiducii Nigri*, e il detto Zutio *credit*, ne conviene; alla successiva affermazione di Zonolo *quod dictus d. Andreas fuit miles et se pro milite gessit usque ad tempus sue mortis et tempore sue mortis*, l'accusato invece *non credit*, mentre

all'ultima argomentazione per la quale *de predictis omnibus et singulis est publica vox et fama* ribatte che *de confessis confiteur et de negatis negat*..
Seguono altri distinti procedimenti, riferiti sempre alle stesse circostanze di luogo e di tempo: il detto Zonolo accusa ancora Zuccio, questa volta insieme a suo fratello Cellolo *Fuçarelli* (e per loro garantisce il padre Fuzarello, insieme al detto Bartuccio *Iohannis*), di averlo minacciato con le armi in mano, dicendogli *quod mutilabant sibi nasum*, e di averlo buttato a terra quattro volte. Meo *Pauli*, della parr. di S. Maria di Colle in P. S. Pietro, accusa Fuzarello *d. Andree*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, *nobilis natus de prole militum ex paterna linea*, anche lui dotato di licenza di portare armi difensive, di averlo insultato dandolgi del *falsus* e di averlo minacciato *quod fatiebat eidem extrai linguam de gula*. A sua volta Zutio *filius Fuçarelli*, con il consenso e la fideiussione del padre, accusa i detti Zonolo e Meo di averlo aggredito a mano armata con armi proibite e di averlo minacciato di tagliargli la lingua ed il naso
A conclusione del procedimento Zucio e Cellolo *Fuçarelli* e i loro padre vengono assolti (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 2, cc. 45v-51r; reg. 4,cc. 102v, 103rv).

74.134 - 1299. Due uomini *de villa Panicaiole* sono condannati a 10 libre, su denuncia di Fucciarello *d. Andree*, per essersi appropriati di una sua quercia, sita in un terreno nelle pertinenze di Montalera in voc. *Carcie Monciani* (PODESTÀ 1298-99 [30], reg. 1, cc. 38v-39r).

74.135 - 1299. Fucciarello *d. Andree* deve avere 100 soldi come risarcimento dei danni dati a un suo terreno vignato *iuxta unum miliare versus civitatem Perusii*; in una successiva annotazione, il rimborso sale a 12 libre e il terreno, se si tratta del medesimo, viene ubicato *in Castagneto*. Successivamente, gli vengono corrisposti 30 fiorini d'oro *pro emendazione et extimatione unius sui equi…qui magagnatus fuit in exercitu Spoleti in servitio comunis Perusii* (MASSARI 41, cc. 15v, 49r, 52v).

74.136 - Nel libro Rosso del 1333, Lello e Cola di Cellolo di Fucciarello di d. Andrea e Pietro e Guiduccio di Luzio di Fucciarello di d. Andrea (FABRETTI, p. 115).

SCHEDE FAMILIARI

M

59.

Magistri

Perugia

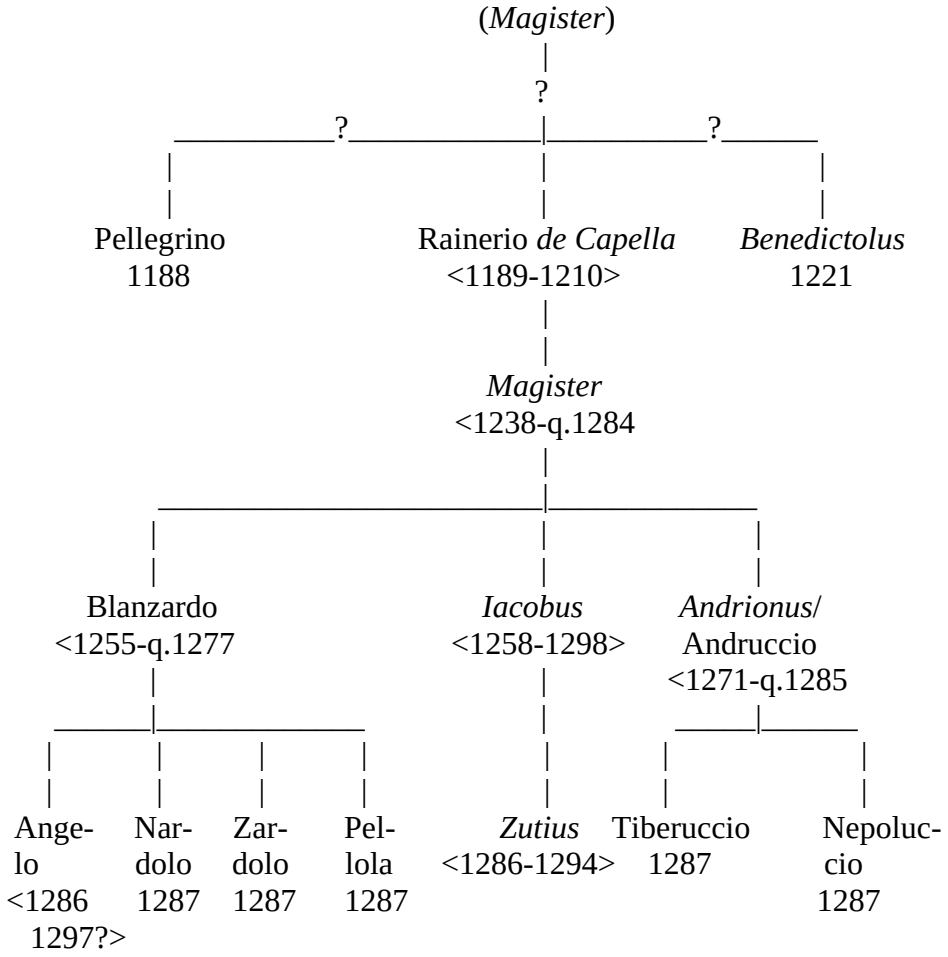

59.1 - 1181. Pellegrino *Magistri** è tra i testimoni di una concesione enfiteutica stipulata a Perugia (DE DONATO II, n. 126).
*Potrebbe essere fratello di Rainerio *de Capella*, ammettendo che il figlio di quest'ultimo, *Magister*, abbia avuto il nome, poco frequente, di suo nonno.

59.2 - 1189. Rainerio *Capelle* è tra i testimoni della sommissione degli *Ioncitani* (CDP, p. 28).

59.3 - 1189. Rainerio *de Capelle* è tra i consoli (CDP, p. 30).

59.4 - 1200. Rainerio *de Capelle* è ancora console (CDP, p. 48).

59.5 - 1202. Rainerio *Capelle* è tra i testimoni di una sentenza dei baili delle comunanze (CDP, p. 53).

59.6 - 1209. Rainerio *de Capelle* è tra i testimoni dell'arbitrato di Uguiccione di Guido *Iannis* tra i comuni di Perugia ed Assisi (CDP, p. 114).

59.7 - 1210. Rainerio *de Capelle* è tra i testimoni dell'accordo tra il comune di Perugia e Innocenzo III per la difesa degli interessi pontifici nel perugino ed a Roma (CDP, p. 120).

59.8 - 1221. *Benedictolus Magistri** è tra i testimoni ad un atto di permuta concernente la chiesa di S. Egidio, membro di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 346).
*Fratello di Rainerio *de Capella*? Ved. sopra, 59.1.

59.9 - 1238. D. *Magister Rainerii de Capelle* è tra i 48 componenti del Consiglio speciale che giurano l'osservanza delle pattuizioni con Gubbio riguardo Valmarcola (CDP, p. 381).

59.10 - [1246-48]. D. "*Mastro*" è tra i prigionieri perugini che fuggono dalle carceri di Federico II e trovano aiuto a Rieti (NICOLINI Reformationes. .., p. 92).

59.11 - 1253. D. *Magister de Rynerio* è tra i testimoni a un atto giudiziario (CDP, p. 602).

59.12 - 1254. D. *Magister* è tra i consiglieri che intervengono nel Consiglio speciale e generale sulla costruzione dell'aquedotto di Monte Pacciano (CDP, p. 673).

59.13 - 1254. D. *Magister* è tra i testimoni alla resa di Foligno (CDP, pp. 638 e 642).

59.14 - 1255. Tra i *sapientes* eletti per la compilazione degli statuti, d. *Blanzardus*, di P. E. (ANSIDEI, pp. 78-80).

59.15 - 1258. Due persone sono assolte dall'accusa di d. Blanzardo e di d. *Iacobus* d. *Magistri* di aver rubato uno *scrineus*, 15 l. e un panno dalla casa del q. Vitale *quem fuisse eorum hominem dicebant*. La casa è situata *in burgo Castilionis de Valle* (PODESTÀ 1258 [3], c. 258v).

59.16 - 1259. D. Blanciardo *d. Magistri* è tra i testimoni alla richiesta fatta dal sindaco del comune di Perugia al comune di Città di Castello di immetterlo nel possesso dei castelli di Fossato, Castiglione Aldobrando ed altri, come disposto dal lodo Valcelli; è anche tra i testimoni alla *possessio* dei castelli di Fossato e Castiglione Aldobrando (DIPLOMATICO IV 8 52. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 402, 403, 405).

59.17 - 1259. D. Blanzardo *filius d. Magistri* è eletto consigliere (ANSIDEI, p. 245).

59.18 - 1260. Blanzardo d. *Magistri* è tra i fideiussori di d. Armanno di d. Guglielmo *de Civitella*, custode della rocca di Castiglione Aldobrando, condannato a 100 soldi insieme ad alcuni suoi *sergentes*, per essersi trovati assenti dal loro posto (RIFORMANZE 4, c. 358v).

59.19 - 1260. Blanzardo *d. Magistri* è tra i consiglieri condannati a un fiorino d'oro per aver parlato nel Consiglio generale contro il divieto del podestà (RIFORMANZE 4, c. 379r).

59.20 - 1260. Blanzardo e *Iacobus d. Magistri* sono fideiussori di Mafeo di d. Uffreduccio e di Andruccio di Andrea di Costanzo, messi sotto accusa per essersi trovati nella canonica di S. Lorenzo dopo il terzo tocco (RIFORMANZE 4, cc. 404v-405r).

59.21 - 1260. D. *Iacobus* e d. Blanzardo d. *Magistri* sono ambasciatori (ANSIDEI, pp. 146 e 260).

59.22 - 1261. Blanzardo d. *Magistri*, insieme a d. *Iacominus* di Guido di Azolino, deve ad Andrea di d. Rainuccio 100 l. (CATASTI 1, c. 219r).

59.23 - 1262. In riferimento al sindacato della podesteria perugina di Bernardo da Castelnuovo, d. Blanzardo testimonia che una *reformatio* consiliare contestata in quanto il notaio del podestà l'avrebbe alterata, è in realtà autentica, aggiungendo di poterlo affermare *quia vidit et interfuit dicto consilio quia erat consiliarius comunis Perusii* (NICOLINI, *Reformationes*, p. 116).

59.24 - 1263. D. *Blanzardus* è tra coloro cui viene ordinato dal capitano del popolo di Perugia di uscire entro la giornata dalla città, di comunicare il luogo della loro residenza e di non lasciarla senza suo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v)

59.25 - 1266. D. Blanzardo è tra i *sapientes* nominati dal podestà e dal capitano perugini che deliberano l'opportunità di una permuta di terre tra il comune di Perugia e il monastero di S. Giuliana (S. GIULIANA, p. 249).

59.26 - 1266-67-68. D. Blanzardo e *Iacobus d. Magistri* fanno parte del Consiglio speciale e generale perugino (RIFORMANZE 6, cc. 45r, 53r, 204r).

59.27 - 1269. D. Blanzardo *et eius sotii parochiani Clusii* chiedono al Consiglio speciale e generale diritto di rappresaglia contro i Senesi *occasione cuiusdam robarie hoc anno facte ut dicitur in Clusio per homines de Sartiano comitatus Senarum*; in proposito, il detto Consiglio delibera di rinviare la decisione al *Maius Consilium* (RIFORMANZE 6, cc. 290v-293r).

59.28 - 1269. D. Blanzardo *d. Magistri*, anche a nome dei suoi soci *parochiani* del Chiugi, chiede al Consiglio speciale e generale *quod d. capitaneus nec consules mercatorum et ipsi rectores non deberent eis inferre vim vel violentiam contra iustitiam nec contra eorum instrumentum occasione bladi de Clusio, et quod erant parati dare et vendere comuni Perusii totum bladum eorum de Clusio, dum modo eis detur et satisfiat pro quolibet corbe sicut hodie valet et venditur in civitate Cortone, Aretii et Urbis Veteris, aut sicut heri fuit venditum in foro Perusii*. Si delibera all'unanimità di acquistare il *bladum* degli appaltatori del Chiugi ad un prezzo stabilito d'autorità, che gli *empores Clusii* dovranno accettare *licet inviti*, sotto gravi pene che il capitano dovrà imporre*; si ritorna sull'argomento anche in delibere successive (RIFORMANZE 6, cc. 301r-302r, 303v-304v, 305v-306r).
*Si noti che, nella stessa seduta, viene deciso che, tra i reati per i quali diveniva obbligatorio infliggere la tortura, oltre alla sodomia, alla *gazaria* e alla falsificazione di monete, vi era anche l'esportazione di *grascia*!

59.29 - 1269. Si propone al Consiglio speciale e generale di concedere diritto di rappresaglia, tra gli altri, a *Iacobus d. Magistri contra Urbevetanos, tam de iniuriis …personaliter factis quam de rebus…ablatis hoc anno*. Il Consiglio delibera a maggioranza di inviare ambasciatori ad Orvieto, a

spese del comune, per chiedere soddisfazione dei torti inflitti ai *cives perusini* (RIFORMANZE 6, cc. 308r-309r).

59.30 - 1269. D. Blanzardo *d. Magistri* è tra i testimoni ad un atto giudiziario. Lo stesso d. Blanzardo risulta vantare un credito non specificato nei confronti di d. Maffeo *d. Ufredutii* il quale, essendo insolvente, viene citato in tribunale (SBANDITI 2, cc. 181v, 182r).

59.31 - 1271. *Andrionus d. Magistri* e d. Bartolomeo di Gaiche sono condannati a 10 l. ciascuno per non aver pagato un debito di 30 l. a Benvenuto di Martino (SBANDITI 2, c. 26r).

59.32 - 1271. *Iacobus d. Magistri* e Fuzolo di d. Benvenuto sono condannati a 45 l. ciascuno per essersi presi a pugni *in pede mercati*. Garantiscono per *Iacobus* d. Guido, marchese di Valiana, d. Andrea *Ughuzi Nigri*, d. Elemosina *Benedicti* e d. *Peronus* di d. Oderisi (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 38v).

59.33 - 1271. Andruccio d. *Magistri* è condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 44r).

59.34 - 1273. Blanzardo e *Iacobus d. Magistri* sono ambasciatori rispettivamente due e una volta; *Iacobus* inoltre è consigliere (RIFORMANZE 7, cc. 1v, 12v, 67v, 75r).

59.35 - 1274. D. Blanzardo è ambasciatore e interviene in qualità di membro del Consiglio speciale e generale (RIFORMANZE 7, cc. 112v-114v).

59.36 - 1274. Munaldo di Pero vende a *Iacobus d. Magistri* e ad Angelo *Boni* i suoi diritti su 202 libre e 13 soldi a lui dovuti dal comune di Perugia (DIPLOMATICO, IV 11 139)

59.37 - [1276]. Tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano, Andruccio e Blanzardo *d. Magistri* (MISCELLANEA 1, c. 65r).

59.38 - 1276. Tra i *milites* che devono andare *in servitium comunis Spoleti*, Andruccio d. *Magistri* (MISCELLANEA 1, c. 76v).

59.39 - 1276. *Iacobus* e Blanzardo d. *Magistri* sono ambasciatori rispettivamente una e due volte (MISCELLANEA 1, cc. 2v, 24v-26v, 27v-29v).

59.40 - 1276. D. *Iacobus Magistri* fa parte di tre commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 11v, 18v, 19v).

59.41 - 1276. D. Blanciardo *d. Magistri* è tra i fideiussori di Petruccio *d. Andree* il quale, tramite un procuratore, prende in appalto dal comune di Perugia i proventi del lago Trasimeno e delle “pedate”, cioè dei terreni rivieraschi (SOMMISSIONI, 1, c. 119v).

59.42 - 1276. Andruccio *d. Magistri, qui iuravit non venire contra*, è tra i fideiussori di d. Bonifacio *d. Simonis*, appaltatore del Chiugi perugino (SOMMISSIONI, 1, c. 121r)

59.43 - 1277. Risulta che d. *Iacobus d. Magistri* è podestà di *Castrum Plebis* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 5r).

59.44 - 1277. In una seduta di una commissione di *sapientes* si parla di una discordia non specificata tra d. *Iacobus d. Magistri* e Munaldo di S. Valentino (RIFORMANZE 8, c. 127r).

59.45 - 1277. D. Blanzardo e d. *Iacobus d. Magistri* fanno parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 134r, 149r).

59.46 - 1277. D. *Blanzardus d. Magistri* riceve dal massaro del comune di Perugia 500 libre *pro vice sua fructuum lacus*, o "*pro vice promissionis quam fecit in fructibus aque lacus*". Versa invece 1005 libre *de pretio opere lacus quam fecit de anno venturo de soma 12.000 librarum quas dare promisit pro dictis fructibus laci et pedatibus.* Vi sono poi altri successivi pagamenti effettuati da Andrea *Ruberti*, procuratore di Blanzardo e *camerarius emptorum fructus lacus et pedatarum*, o anche *pedagiorum*. Successivamente, anche d. *Iacobus d. Magistri* versa al massaro del comune la somma di 200 libre *pro fructibus Lacus* (MASSARI 1 bis, c. 19v. MASSARI 1, c. 41r MASSARI 2, cc. 16r, 18r, 18v, 20v, 31r, 32v, 33v, 65r. MASSARI 3, c. 40r).

59.47 - 1277. Tra gli ambasciatori che si recheranno *apud Curiam pontificis ad coronationem eiusdem, Iacobus d. Magistri* (MASSARI 1 bis, 138v).

59.48 - 1277. Andruccio *d. Magistri* paga un'ammenda di 50 libre, senza che ne sia specificato il motivo (MASSARI 1, cc. 54r. MASSARI 2, c. 25r).

59.49 - 1277. La madre di d. *Iacobus Blançardi** e la madre di d. *Blanzardus* sono tra le donne che vengono convocate dal giudice del podestà per giustificarsi *quia fuerunt ad mortuum ad ecclesiam S. Petri ad sepulturam d. Rustichelli de Montemelino contra formam statuti comunis Perusii*** (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 3r).
*Con ogni probabilità, si tratta di una svista del notaio, il quale ha scritto "*Blançardi*" in luogo di "*Magistri*": infatti non risulta che Blanzardo, in questa data forse già morto, avesse un figlio di questo nome.
**Ved scheda Montemelini, 66.137.

59.50 - 1277. *Inquisitio* contro donna Clara, vedova di *Blanzardus*: la donna è accusata di essersi strappata i capelli durante il funerale del marito. A suo carico risulta una pena pecuniaria di 5 soldi (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, cc. 71v-72r. PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 99v. MASSARI 2, c. 62v).

59.51 - 1277. D. *Iacobus d. Magistri* è tra i *sapientes* che hanno accompagnato il podestà e il capitano *ad castrum Torxani*, per ispezionarlo (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 5, c. 22r).

59.52 - 1277. Il giudice del podestà ordina a d. *Iacobus d. Magistri quod cras ante nonam debet facere presentare Faciolum Copoli, et ad hoc penitus se obligavit sua propria voluntate* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 25v).

59.53 - 1279. Andruccio *d. Magistri* dona alla madre donna *Henseligia* tutte le sue proprietà, *pro bono merito et iusto servitio quod ab ea confessus fuit recepisset et pro nimia dilectione quam habebat…erga eam* (DIPLOMATICO, IV 14 228, 340).

59.54 - 1279. D. *Iacobus d. Magistri* è fideiussore del sindaco di una località non specificata (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 5, c. 50v).

59.55 - 1279. Tra i *diffinitores communantiarum comunis et spetialiter Ysule Polvensis*, vi è d. Blanzardo *d. Magistri**, designato per il quartiere di P. Eburnea insieme a d. Andrea *Giptii* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, c. 12r, carta sciolta a cc. 13v-14r).

*E’ fur di dubbio che Blanzardo fosse già defunto nel 1277 (ved. sopra, 59.50): è possibile che ci si trovi in presenza di un lapsus del notaio che ha scritto “*Blanzardus*” per “*Iacobus*”, fidandosi dell’appunto scritto conservato tra i fogli del registro.

59.56 - 1279. Tra il luglio e l’ottobre di quest’anno, il giudice del capitano ordina in più occasioni a d. *Iacobus d. Magistri* di recarsi nel Chiugi e provvedere al trasporto in città del *granum seu bladum comunis Perusii* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 7, cc. 8r [due diverse ingiunzioni], 11r, 34v)

59.57 - 1280. *Iacobus d. Magistri* e sua moglie Clara sono nominati tutori dei figli del q.d. Blanzardo *d. Magistri*, come da sua disposizione testamentaria (RIFORMANZE 1, cc. 36v-37r).

59.58 - 1280. Inventario dei beni del q.d. Blanzardo. In esso è compresa la terza parte del *casamentum* che sarà venduto nel 1287 al comune di Perugia, terreni nella zona di Cappella*, S. Enea e Pila, suppellettili e masserizie, vari crediti e denaro liquido. Tra l'altro, risulta che Blanzardo era stato tra i cottimatari delle comunanze di Fossato (RIFORMANZE 1, cc. 37v-39v).
*Si ricordi che l’antenato di Blanzardo si chiamava Rainerio *de Capelle!*

59.59 - 1280. D. *Iacobus d. Magistri* risulta essere debitore di grano nei confronti del comune di Perugia, avendo acquistato i frutti del Chiugi (RIFORMANZE 5, c. 112r).

59.60 - 1280. D. *Iacobus d. Magistri* dona a donna Anseligia sua madre tutte le proprietà a lui spettanti *in partem contingentem a fratribus suis*, vale a dire undici appezzamenti di terra* e la terza parte, *pro indiviso* con suo fratello Andruccio e con gli eredi dell’altro suo fratello *Blanzardus*, di un *palatium sive casamentum in pede fori comunis Perusii*, di un altro *casamentum* in Porta Eburnea, parrocchia di di S. Angelo, e di altre due *domus*, una sita nella detta parrocchia, un’altra in Porta S. Pietro, parrocchia di S. Biagio. La donazione viene effettuata *pro multis et maximis et bonis meritis, servitiis que confessus fuit ab ea* [*matre sua*] *habuisset et recepisset* (DIPLOMATICO, IV 14 231).
*Si noti che due di questi terreni si trovavano *in Capelle* e si ricordi che l’antenato di *Iacobus* si chiamava Rainerio *de Capelle*!

59.61 - 1281. *Iacobus d. Magistri* è tra i *milites qui iverunt in servitium d. pape in Romagnam* e, in quanto tale, riceve 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini d’oro, dovuti per il servizio di un mese a un fiorino al giorno. Lo stesso riceve 5 libre per una ambasceria di 5 giorni a Gubbio e 20 libre per un’altra ambasceria a Viterbo (DIPLOMATICO V 2 265. MASSARI 15, cc. 10r, 22r).

59.62 - 1281. Andruccio *d. Magistri*, insieme ad altri *domini*, riceve 5 soldi per essersi trattenuto con il podestà e il capitano a *Castrum Plebis* per cinque giorni *occasione domine reggine* (MASSARI 14, c. 2v).

59.63 - 1281. D. *Zacopus d. Magistri*, P. Eburnea parr. di S. Angelo, è condannato a 30 soldi, avendo lasciato andare liberi per strada tre suoi porci (PODESTA’ 1281-1282 [13], c. 73r).

59.64 - 1282. *Iacobus d. Magistri* figura a diverso titolo nella documentazione finanziaria del comune di Perugia per quest’anno: versa al massaro del comune di Perugia una sanzione pecuniaria per conto di *Ranucolus q.d. Iohannis*; come procuratore degli *homines Castri Plebis*, versa nelle casse comunali 130 libre *pro focularibus ipsius castri* [*Plebis*]; riceve, insieme a d. Guido di Ugo, 10 libre *de summa XXIII librarum* per l’ambasceria svolta ad Orvieto *apud Curiam Romanam*, e altre somme per un’altra ambasceria a Roma (CAMERLENGHI 1, cc. 109r, 110r, 312v, 359r. CAMERLENGHI 3, c. 3v. MASSARI 16, cc. 2v, 3r, 30r. MASSARI 22, cc. 22r, 33r).

59.65 - 1283. Aldevranduccio *d. Petri*, procuratore di donna Anseligia, madre di d. *Iacobus d. Magistri*, notifica a Odolino, *iudex* del comune di Perugia, l'atto di donazione stipulato nel 1280 dal detto suo figlio (DIPLIMATICO, V 8 447).

59.66 - 1283. *Iacobus d. Magistri*, di P. S. Angelo, è tra coloro che giurano di *custudire et servare rocham Castilionis Clusini et eam restituere et reddere…comunis Perusii* (CAPITANO, 1283 I [7 a], reg. 1, c. 68v).

59.67 - 1283. Andruccio *d. Magistri* è condannato a 25 libre, essendo tra coloro che *non fuerunt reperti in exercitu…facto apud Fulginatum cum eorum equis et armis de mensibus maii et iunii proximorum preteritorum et qui non reperiuntur assignasse equos eis impositis pro comuni Perusii…qui ibidem esse deberunt…et…non steterunt a principio usque ad finem* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 219v).

59.68 - 1284. Da una quietanza rilasciata a Orlando d. *Crispoliti* da *Controlus Boniohannis*, risulta che d. *Iacobus olim d. Magistri*, insieme al detto Controlo, aveva subappaltato da *Vecclolus Barcilionis camerarius parrochianorum emptorum Clusii comunis Perusii* i frutti del Chiugi stesso e ne aveva poi ceduto due decimi al detto Orlando ed a suo nipote Puccio di Francesco (Cortona pergamene, fondo Domenicani III, n. 46).

59.69 - 1284. *Iacobus d. Magistri* è fideiussore di *magister Iohannes medicus* di P. S. Pietro, condannato per corruzione nell'esercizio della podesteria nel Chiugi (CAPITANO 1284 II [9], reg. 5, c. 10v).

59.70 - 1285. Risulta che *Iacobus d. Magistri*, insieme a Controlo *Boniohannis* da Perugia, aveva acquistato da *Vecclolus Barcilionis* l'esazione a cottimo dei frutti del Chiugi nelle ville di Pozzuolo, Castell'Alghese, Petrignano, Colcello, pieve di S. Martino e Laviano, per la quantità di 1400 corbe corbe di frumento da consegnarsi a Vecclolo e prelevarsi dai proventi del Chiugi dovuti al comune di Perugia; inoltre due decimi di tali frutti erano stati subappaltati ad Orlando *d. Crispoliti* e a suo nipote Puccio di Francesco (Cortona pergamene, fondo Domenicani III, n. 52).*
*Ved sopra, 59.68.

59.71 - 1285. Tra i confinanti di un terreno *in pertinentiis Capelle*, gli eredi di d. *Blançardus* (CAPITANO 1285 [10], reg. 2, c. 95r).

59.72 - 1285. *Iacobus d. Magistri* è allibrato per 400 l., gli eredi di d. Blanzardo per 1000 e Andruccio *d. Magistri* per 500 (P. E., parr. di S. Angelo) (LIBRA 1285, p. 274).

59.73 - 1285. *Intendit probare d. Rainerius Iacomini contra d. Anseligiam uxorem condam d. Magistri…quod d. Tomaxius olim iudex comunis Perusii revocavit omnem processum factum per ipsum iudicem contra ipsum Rainerium, et si aliqua revocatio appareret facta per ipsum iudicem de quadam tenuta data ipsi d. Rainerio de bonis condam Andrutii d. Magistri* ipsum processum revocavit et cassavit et iura ipsius d. Rainerii confirmavit; et precipit Benveniati notario quatenus aliquam revocationem que diceretur factam contra ipsum d. Rainerium ad petitionem dicte domine et ipsius procuratoris non scriberet nec in publicam formam redigeret, dicendo se fuisse deceptum quod idem d. Rainerius se representavit suo loco et tempore coram dicto iudice*. Seguono le deposizioni testimoniali (CAPITANO 1285 [10], reg. 5, cc. 3r-4v).
*La querela risale al 18 aprile, data in cui Andruccio risulta defunto; nella *Libra* invece costui appare essere vivente: la cosa è comprensibile se si pensa che il registro fiscale in questione è datato 18 febbraio (LIBRA 1285, p. 153), per cui il detto Andruccio sarebbe deceduto tra la fine di febbraio e i primi di aprile.

59.74 - 1286. Angelo *d. Blanzardi*, a nome degli eredi del detto suo padre, deve avere dal comune di Perugia 6 libre e 10 soldi *pro VI diebus quibus Zutius d. Iacobi servivit pro eis in cavalcatam contra Fulgineum, et IIII diebus in cavalcatis cum uno equo*. Lo stesso Angelo, questa volta a nome del suo *patruus Iacobus*, deve anche avere: 8 libre e 3 soldi per aver tenuto un cavallo *de numero Sexcentum*, per la durata di 9 mesi e 8 giorni; 8 libre e 5 soldi per il servizio prestato dal figlio di *Iacobus* nella guerra contro Foligno del 1282, con due cavalli per 11 giorni; 30 soldi per una permanenza di 3 giorni a *Castrum Plebis* con un cavallo. Inoltre il detto Angelo, qui denominato *Angnolellus d. Blanzardi*, come erede del detto Blanzardo, deve avere 20 soldi, prestati *pro opere fontis* (DEBITORI, 5, cc. 17r, 19v; 2, c. 69r).

59.75 - 1287. Il capitano del popolo concede a d. *Iacobus Magistri*, di P. S. Pietro, *ut libere et impune possit venire ad civitatem Perusii…hinc ad VIII dies proxime venturas, itaque non possit impediri nec molestari per aliquem suum creditorem…et hoc occasione faciendi venditionem comuni Perusii de domibus suis…pro ut ordinatum est per comune Perusii et pro recipiendo promissionem pretii a dicto comune* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c,44v).

59.76 - 1287. Il comune di Perugia nomina un procuratore per acquistare la casa di d. *Iacobus d. Magistri, in pede fori comunis*, per 655 l. (RIFORMANZE 5, cc. 258v-259r).

59.77 - 1287. D. *Iacobus d. Magistri*, sua madre donna Anseligia dell'*olim* d. Tiberio di Mariano [dei Montemelini], vedova del q. *Magister*, donna Letizia dell'*olim* d. Bonaparte di Serra, sua moglie, e suo figlio *Zutius*, con la presenza e il consenso di Angelello, Nardolo, *Zardolus* e Pellola, figli dell'*olim* d. Blanzardo d. *Magistri* e nipoti di *Iacobus*, di donna Clara dell'*olim* d. Rainaldo, loro madre, di Tiberuccio e *Nepolutius* dell'*olim* Andruccio di d. *Magister*, anch'essi nipoti di *Iacobus*, e di donna Filippa loro madre, vendono al comune di Perugia un *casamentum* detto *casamentum iudicis iustitie*, posto in Perugia, P. S. P. , parr. di S. Anastasio, per 6500 l. cortonesi minute (RIFORMANZE 1, cc. 34v-36r).

59.78 - 1287. Angelo *d. Blanzardi* è condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 52r).

59.79 - 1287. Angelo *d. Blanzardi*, della parr. di S. Anastasia di P. S. Pietro, è fideiussore in un procedimento penale (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 86v).

59.80 - 1288. D. *Iacobus d. Magistri* è tra i testimoni alla sentenza di condanna comminata contro Ghino di Tacco ed altri in seguito ad una denuncia presentata da Andrea *Guiducii Nigri* (CAPITANO 1288 [13], reg. 3, c. 32r).

59.81 - 1289. Si riunisce una commissione di *sapientes de populo et artibus* per pagare a d. *Iacobus* d. *Magistri* e a Uffreduccio di Capodacqua il prezzo di una casa, da essi venduta al comune (RIFORMANZE 11, c. 58v).

59.82 - 1290. D. *Iacobus d. Magistri* è tra i testimoni alla lettura del rendiconto finanziario da parte del notaio del massaro *in maiori consilio* (MASSARI 28, c. 4r).

59.83 - 1291. Angelo *d. Blançardi* è fideiussore di Alfarone *Andree*, condannato per porto d'armi proibite (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 156r).

59.84 - 1294. *Zutius d. Iacobi Magistri* è accusato da Pellolo *Iannis qui dicitur alias Pellolus domine Elemosine*, della parr.di S. Bartolomeo di P. Eburnea ma abitante *in castro* "*Angeli*" [sarà *Agelli*], di averlo aggredito (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 7, cc. 22r-24v).

59.85 - 1297. D. *Iacobus d. Magistri* fa parte di due commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 291v e 300r).

59.86 - 1297. *Anchellus q.Ianis d. Magistri de villa Soste** [S. Sisto?] è assolto da una accusa non specificata (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 1, c. 2r).
*Si tratta di Angelo *d. Blanzardi*?

59.87 - 1298. D. *Iacobus d. Magistri* fa parte di due commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 340r e 347r).

59.88 - Nel libro Rosso del 1333, Ranalduccio di d. *Iacobus d. Magistri*, Ciardolo di d. Blanciardo, Andruccio e Pellino di Tiberuccio di Andruccio d. *Magistri* (FABRETTI, pp. 120 e 121).

60.

Conti di Marsciano-Parrano/Conti di Piegaro

Perugia-Orvieto

Conti di Marsciano-Parrano

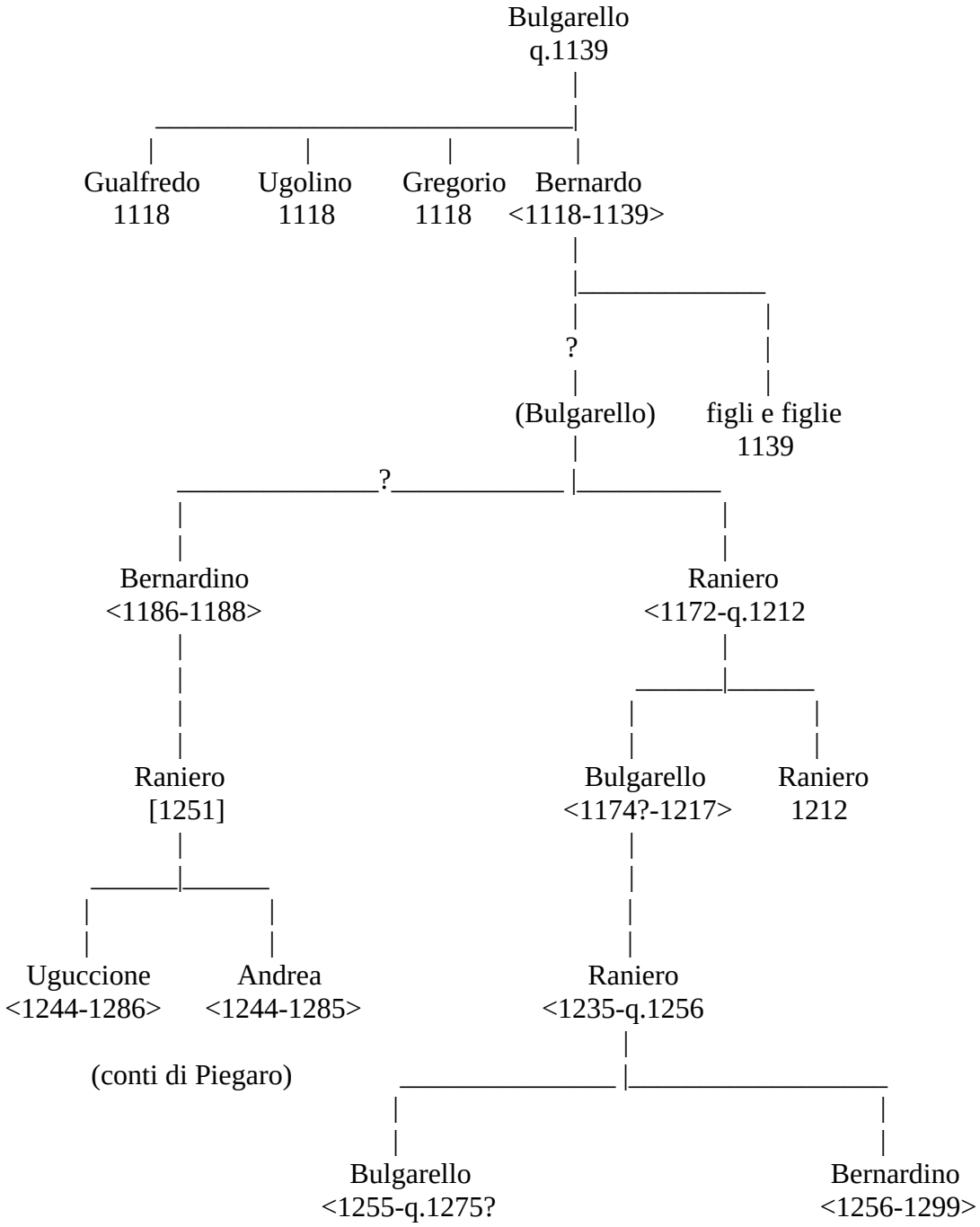

(Segue alla pagina successiva)

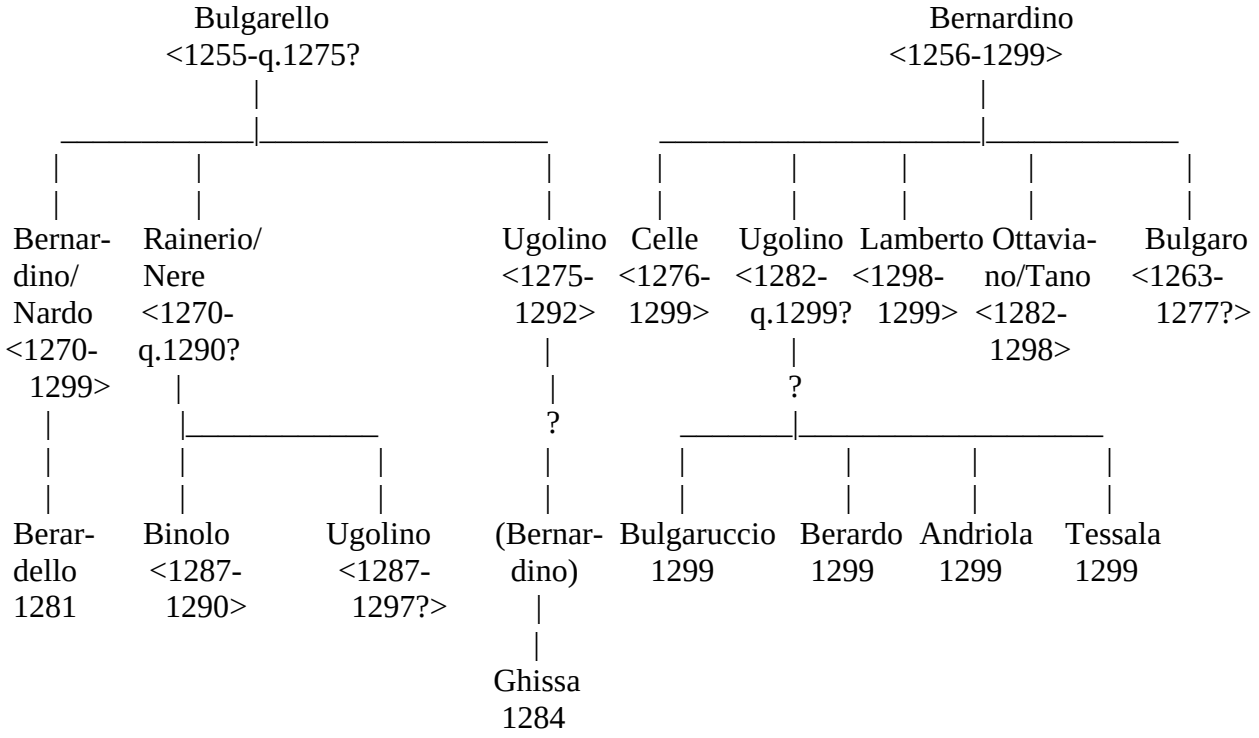

Guido, conte di Marsciano
<1211-1229>

- I documenti qui presentati dimostrano come i titoli comitali di Parrano e Marsciano fossero appannaggio di un unico gruppo parentale, anche se non è chiaro se questi due nuclei patrimoniali fossero sin dall'origine parte integrante dei possessi familiari, oppure il dominato marscianese sia stato un'acquisizione successiva rispetto a quello di Parrano.
- E' certa la discendenza dei conti di Piegaro da quel Bernardino *Bulgarelli* che nel 1188 sottomette *Castrum Plebis* al comune di Perugia (ved. *infra*, 60.7, 60.124). Non è invece dimostrato che il detto Bernardino sia fratello di Raniero di Bulgarello, e quindi faccia parte della famiglia comitale; nonostante ciò, tenuto conto dei numerosi e significativi indizi che rendono altamente probabile tale eventualità (ved. *infra*, 60.2, 60.6, 60.23, 60.24, 60.123, 60.125), ho ritenuto di riunire in un'unica scheda le notizie relative a questi due casati
- Alcuni accenni contenuti nella cronaca del Manenti fanno sospettare un legame tra i conti di Marsciano-Parrano e i conti di Cetona: viene infatti menzionato, nel 1214, un Bernardino, figlio di Ildebrando *de Marsiano*, signore *de Excitona*", cioè di Cetona (MANENTI p. 287), mentre, tra il 1256 e il 1260, un figlio di questo Bernardino, Guido, compare due volte col titolo *de Excitona* e una col titolo *de Marsiano* (MANENTI pp. 304, 305, 306-307). Del resto, lo stesso Ildebrandino, o Aldebrandino, nonno di Guido, insieme al fratello Bernardino, nel donare ad Adriano IV tutte le sue proprietà, elenca tra di esse *Fracta filii Azonis* e la curia *de Marisano*, oltre a Cetona ed altri castelli e ville (MURATORI, pp. 631-632). Tuttavia, al di là di questi pur significativi dati documentari, tra i vari esponenti della famiglia riconosciuti come tali non figura alcun Aldebrandino; lo stesso Ughelli, che certo non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di aggiungere un nuovo fiore al serto di gloria della schiatta, tace completamente sull'argomento per cui, anche in questo caso, è consigliabile sospendere il giudizio.
- Sulla possibile discendenza dei conti di Marsciano-Parrano dai conti farolfingi di Chiusi, si veda A.SPICCIANI, *I Farolfingi: una famiglia comitale a Chiusi e a Orvieto (secoli XI-XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno*

Italico (secc. IX-XII), atti del primo convegno di Pisa (10-11 maggio 1983), Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1988 (Nuovi studi storici – 1) p. 246 e segg.
- I conti di Marsciano sono l'unica famiglia signorile qui esaminata che possa vantare di aver attratto l'interesse di uno storico come l'Ughelli. Un'analisi attenta della sua opera ed il confronto puntuale tra le fonti pubblicate dallo studioso secentesco e gli originali ancora disponibili danno conto della sua serietà di ricercatore e quindi della sua fondamentale attendibilità. Non si possono certo condividere alcune tesi, manifestamente infondate e motivate dal carattere anche elogiativo dell'opera, come la discendenza della famiglia dai conti Cadolingi (a tale proposito, ved. R. PESCAGLINI MONTI, *I conti Cadolingi*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, atti del I Convegno del Comitato di studi sui ceti dirigenti in Toscana (Firenze, 2 dicembre 1978), Pisa, Pacini, 1981, pp. 191-205) e l'appartenenza ad essa dei Bulgarelli di Fossato; ciononostante, l'apparato documentario su cui si basa la trattazione ritengo possa essere assunto con tranquillità. Vengono certo citate varie fonti ormai perdute, o anche a volte le fonti stesse non vengono indicate: di tutto ciò si darà conto esatto, anche tramite le seguenti sigle:
CA: notizie tratte da un "diario" del conte Antonio di Marsciano, verosimilmente una cronaca di famiglia redatta in epoca tarda;
NI: fonte non indicata..

60.1 - 1118.Bernardo *comes, filius Bulgarelli comitis,* insieme ai fratelli Gualfredo, Ugolino e Gregorio e alla moglie Persona, promette al vescovo di Orvieto di non *tollere* il *castrum* di Parrano *cum curte et districtu* e di opporsi in tutti i modi alla sottrazione di esso da parte di terzi. Il vescovo da parte sua promette di non alienare ad altri che a Bernardino ad alla sua famiglia il castello, *exceptis aliquibus feudis, si alicui infegare voluero*. Il prezzo, nel caso che il vescovo volesse vendere, è di 40 l. milanesi. La *pensio* annua che Bernardo deve corrispondere è di 10 soldi milanesi (FUMI, p. 11. UGHELLI, p. 21).

60.2 - 1139. Berardino *comes filius q.Burgarelli*, col consenso di suo fratello, delle sue figlie e dei suoi figli, refuta e rimette all'abbate del monastero di S. Pietro *Aquealte* la *illicita data* che aveva preteso dallo stesso monastero e dagli uomini abitanti *in Valle* e pertinenti ad esso. L'atto è rogato *in castro Plagario** (FUMI, p. 18).
*E’ un caso che l'atto sia rogato proprio in questo castello?

60.3 - 1171. I consoli di *Castrum Plebis*, nel sottomettere il castello al comune di Orvieto, si riservano di non seguire la volontà di esso per ciò che riguarda il far guerra e pace, oltre che al papa e all'imperatore, anche al loro signore *in suis iustitiis conservandis.* D'altra parte, il comune di Orvieto eccettua dall'obbligo della difesa della terra, delle persone e delle cose che si assume, lo stesso *dominus, in suis iustitiis* (FUMI, pp. 28-29).

60.4 - 1172 In forza di una convenzione tra Rainerio *comes filius Bolgarelli de castro Parrani* et misterio eius*, e il vescovo di Orvieto, Rainerio si impegna ogni anno per Natale a versare al vescovo 12 soldi, più 12 denari per ogni casa dentro e fuori il castello, eccetto le case di tre famiglie;
in caso di estinzione della prole legittima, il castello tornerà al vescovo;
il vescovo potrà *de predicto castro...facere gherram et pacem* contro chiunque, eccetto il papa, l'imperatore e i detti conti;
tutti gli abitanti del castello e del suo *misterium* dovranno versare al vescovo la decima *sicut consuevimus*, e cioè mezza corba di frumento per ogni paio di buoi;
il vescovo, *una cum consulibus civitatis*, concede a Rainerio il castello in perpetuo, con la possibilità di disporne a sua volontà (FUMI, pp. 31-32).

*Bulgarello, padre di Rainerio, dovrebbe essere un figlio di Bernardino di Bulgarello, signore di Parrano, attestato nel 1118 e nel 1139.

60.5 - 1174. Il conte Bulgaro *de Marsiano** è console del comune di Orvieto (MANENTI, p. 268).
*È probabile che questo Bulgaro/Bulgarello, menzionato col solo nome e predicato territoriale, si identifichi col Bulgarello di Raniero di Bulgaro che nel 1212 giura fedeltà al vescovo di Orvieto.

60.6 - 1186. Bernardino *Bulgarellus et heredes ipsorum** è uno dei grandi signori che Enrico VI eccettua dal dominio del comune di Perugia (CDP, p. 20).
*Dovrebbe trattarsi di colui che nel 1188 sottomette *Castrum Plebis* a Perugia

60.7 - 1188. Il *comes Bernardinus* [di Bulgarello]*, con l'assenso dei consoli e la conferma giurata degli uomini del castello, sottomette *Castrum Plebis* alla città di Perugia (CDP, n. 9).
*Fratello di Rainerio e figlio di Bulgarello di Bernardo di Bulgarello?

60.8 - 1193. Il conte Bulgaro [di Raniero?] *de Marsiano* è di nuovo console a Orvieto (MANENTI, p. 277).

60.9 - 1204. Bulgarello [di Raniero?] da Marsciano è podestà di Todi (CECI, pp. 310-315).

60.10 - 1211. Guido conte di Marsciano* è podestà di Todi (CECI, pp. 310-315).
*È ignota la collocazione di questo personaggio nella linea agnatizia.

60.11 - 1211. Tra le "case" aderenti alla "parte imperiale", capeggiata dai Filippeschi, i conti *de Marsiano* (MANENTI, p. 286).

60.12 - 1211. D. Bulgarello [di Raniero di Parrano] fa atto di vassallaggio a *magister* Giovanni, vescovo eletto di Orvieto: *Ego confiteor me tenere Parranum pro Ecclesiam ista* [*Urbisveteris*] *et habere in feudum et propter hoc debeo vassalladiam facere.* Quanto ai *servitia, de foculari meo debeo dare XX sol. in Natale singulis annis, et de quelibet foculari XII den. et de quolibet pario boum medietatem corbe et de zappa quartam partem corbes.* Bulgarello riconosce inoltre che l'episcopato, nel territorio di Parrano possiede terre *de quibus habet pensiones et alia iura, super quibus habet suum castaldum.* Successivamente Bulgarello, vedendo che lo scrivano verbalizzava, al cenno del vescovo, le sue affermazioni, le corregge, specificando che i dodici denari non erano dovuti *de quolibet foculari, sed de qualibet* [*domo*], *quia sic est in carta tua et mea*; inoltre nega che, per ogni paio di buoi si debba dare mezza corba *qui si essent tria paria boum in una domus non daret nisi corbe medietatem*. Il vescovo acconsente alla correzione, tuttavia Bulgarello a questo punto *expavit* e dice *si placet, non noceat mihi que dico: vos ibitis ad accipiendum honorem vestrum et redibitis, et ego faciam vassallagiam et recipiam investituram*. A queste parole *electus* [*episcopus*] *respondit: "Si vis habere pro dicto, habeas; si non habeas, pro non dicto valeant ut valere possint"*.
Una annotazione ci informa dell'esistenza di 114 *domus, preter curtem*, nel territorio di Parrano, da cui deriva un reddito annuo di 6 l. e 12 soldi (FUMI, pp. 59-60).

60.13 - 1212. È la formalizzazione dell'impegno a prestare atto di vassallaggio che Bulgarello [del q. Raniero conte, figlio di Bulgarello]* si era assunto l'anno precedente, con una minuziosa definizione dei suoi diritti e doveri verso la Chiesa orvietana, che si riteneva danneggiata sia dal tenore dell'atto del 1172, sia dalla negligenza dei concessionari nel corrispondere i relativi canoni. Tra l'altro, il vescovo si impegna a rinnovare la concessione vassalatica a Bulgarello, dopo che fosse assolto dalla scomunica in cui si trovava *propter servitium imperiale* (FUMI, pp. 62-63).
*Risulta che Bulgarello ha un fratello, Raniero.

60.14 - 1216. Bulgarello *comes* è tra i testimoni al trattato tra Perugia ed Arezzo (CDP, p. 149).

60.15 - 1217. Il *comes* Bulgarello è tra i testimoni alla nomina di Pandolfo *de Sigura* ad arbitro tra Perugia e Gubbio, oltre che allo stesso lodo arbitrale (CDP, pp. 155 e 168).

60.16 - 1226. Tra i "*militi*" della cavalleria di Orvieto eletti dal papa a *dividere la briga tra Monaldensi e Philippensi*, il conte *de Marsiano* (MANENTI, p. 292).

60.17 - 1226. D. Guido *de Marzan*[*o*] è tra i procuratori costituiti, con atto celebrato a Bologna *in palatio episcopatus*, dai *rectores societatis Lombardie et Marchie et Romaniole…ad pacem et concordiam faciendam* con Federico II (EPISTOLAE SAEC. XIII, pp. 240-241)

60.18 - 1229. Guido da Marsciano è podestà di Todi (CECI, pp. 310-315).

60.19 - 1235. Rainerio di Bulgarello di Rainerio è eletto podestà di Verona "a istanza di Papa Gregorio IX"
La notizia, riportata dall'Ughelli senza ulteriori indicazioni, trova riscontro nella *Cronica* di Gerardo Maurisio, il quale riferisce dell'azione di Nicola, vescovo di Reggio, e di Tisone, vescovo di Treviso, i quali *ex amonicione domini pape* mettono pace tra la fazione veronese dei *Comites*, che faceva capo al marchese Azzo d'Este ed ai San Bonifacio, e quella dei *Monticuli*, dietro la quale vi erano i Da Romano; come suggello di tale pacificazione, i due legati papali creano un nuovo podestà che il Maurisio non nomina, ma che altre fonti rivelano essere Raniero *Borgarelli de Perusio, comes de Marsatio* (Marsciano), ovvero Rainerio *Bolgarello da Perosa*. Ai primi del 1236, essendo riuscito Ezzelino ad occupare Verona di sorpresa, sbaragliando la parte avversa, il marchese Azzo cattura Raniero, accusato di tradimento, lo depone e consegna la città al nunzio dell'imperatore Federico II (UGHELLI, p. 24, CRONICA ECELINI, pp. 35-36. SYLLABUS POTESTATUM VERONENSIUM, p. 391. CRONICA DI VERONA, vol.I p. 31, vol.III pp. 57-58).

60.20 - 1236. In una lettera inviata da Gregorio IX il 29 febbraio a Federico II, nel respingere ogni responsabilità *in renovatione Societatis Lombardie*, aggiunge che *si Veronensibus ad bonum pacis per venerabiles fratres nostros* [*Nicolaum*] *Reginum et* [*Tixium*] *Tervisinum episcopos auctoritate nostra reductis, et nobili viro Iohanne Fortibrachio sicut mandaveras ipsorum regimen recipere recusante, nobilem virum comitem Raynerium de Marzan*[*o*] *fidelem nostrum ad nuntiorum utriusque partis instantiam…in potestatem duximus providendum, non est quid nobis valeat imputari*. A questo periodo risale anche un elenco di argomentazioni prodotte dal detto pontefice allo scopo di difendersi da varie accuse rivoltegli da parte imperiale: tra l'altro, *de potestate data Veronensibus ab ecclesia Romana*, si precisa che *potestas Veronensibus non fuit data a domino papa, set partes elegerunt eum*; *de favore dato contra partem imperatoris a potestate Veronensium R*[*aynerio*] *Bulgarello*, si afferma che *testimonium habet potestas ab Azolino et parte sua, quod fideliter se habuit nec cessit in partem* (EPISTOLAE SAEC. XIII, pp. 575 e 599).

60.21 - 1246. [Due abitanti di Migliano vengono condannati ad una ammenda di 100 libre ciascuno per aver aggredito e derubato un tale Boncristiano di Firenze *in asio Miglani in vocabulo Domorum Francorum*] (BANDITI n. 12)

60.22 - 1250-51. D. Rainerio *Bulgarelli* è podestà di Perugia (CDP, pp. 498 e segg.. UGOLINI, p. 149).

60.23 - 1251. Nella conferma del possesso di *Castrum Plebis* e di Montone da parte di Guglielmo imperatore e di Innocenzo IV al comune di Perugia, per ciò che riguarda *Castrum Plebis* si dice che i diritti su di esso erano stati ceduti al detto comune *a Bernardino Burgarelli et Raynerio filio necnon Andrea et Huguitione nipotibus eiusdem Bernardini**(CDP, pp. 536, 554).
*Si tratta certamente dei conti di Piegaro (ved. *infra*, 60.124).

60.24 - 1251. Si dà notizia di un lodo che sarebbe stato celebrato tra Andrea e Uguccione [conti di Piegaro] e la comunità di Piegaro, rappresentata questa dal priore di S. Giovanni dell'eremo di Montarale, e quelli dal "venerando Misser Ranieri di Bulgaro Conte di Marsciano lor parente". Nel lodo si stabilivano pene pecuniarie per gli omicidi, i ferimenti, le percosse e le violenze carnali; l'obbligo per gli uomini del castello di "pagare alli conti le cose consuete e che non potessero far Consiglio senza licenza dei medesimi Conti o lor Vicario...che se bisognasse alli Conti, o loro parenti, siano tenuti andare alli loro servigi sino a quaranta huomini a loro spese per cinque giorni e da quel tempo siano a spese delli Conti senza salario...che quelli che lavorassero terre dovessero dare e rendere alli conti il terzo di quello che si raccoglie...Fu dato questo laudo nel Poggio Aquilone" (UGHELLI, pp. 91-92; in questo caso, l'a. fa riferimento ad "una certa scrittura, ancorchè non autenticata", conservata ai suoi tempi dai piegaresi, di cui oggi non c'è traccia).

60.25 - 1255. Bartoluccio *Gripholi* dispone nel suo testamento, redatto a Marsciano, di un lascito che comprende tra l'altro la somma di 57 libre di denari minuti che il testatore deve avere *causa mutui* da *Burgarutius d. Ranerii Bulgarelli* (Archivio del Sacro Convento di Assisi, *Instrumenta*, vol. I n. 32. FORTINI, III, p. 446).

60.26 - 1256. Avendo il vescovo di Orvieto concesso a due uomini di S. Vito in Monte il molino della chiesa di S. Vito *ultra fluvium Frissenonis*, ed essendo stati molestati i due concessionari da Bulgarello e Bernardino *filii olim d. Ranerii Bulgarelli*, tramite i loro *fideles. ..homines scilicet de Maliano*, a causa della *liga et forma* del molino, il vescovo ordina a Bernardino e Bulgarello di desistere dalle molestie.
Costoro rispondono con due lettere: una al vescovo, in cui dichiarano di obbedire ai suoi mandati, ordinando ai loro *officiales et fideles* di sospendere ogni lite; un'altra diretta a Vegnatone e Agura, *fideles sui*, in cui si ordina loro di cessare ogni turbativa.
Ambedue le lettere sono date a Parrano. Il notaio che ne riporta copia autentica descrive anche il sigillo di una delle due, raffigurante uno scudo troncato con tre gigli araldici, e intorno la scritta *S. Bulgarelli d. Raynerii* (AVO, Cod. C, c. 180v. UGHELLI, pp. 5-6 e 95-96).

60.27 - 1257. I fratelli Bulgarello e Bernardino *q.d. Rainerii Bulgarelli* giurano fedeltà al vescovo di Orvieto *pro castro Parrani et eius curia*, a somiglianza dei loro predecessori. Inoltre promettono de *quod iura competentia nobis ex contractibus celebratis seu celebrandis inter nos et homines de Parrano habemus et tenemus eodem iure quo habemus et tenemus dictum castrum* (AVO, Cod. C, c. 132v. UGHELLI, pp. 114-115).

60.28 - 1259. Risulta che Bulgaruccio *q.d. Ranerii Bulgarelli, civis perusinus*, era podestà di Città di Castello (ACC, Filze, 2, n. 17. UGHELLI, p. 25. BARTOLI LANGELI 1269, p. 364 e segg.).

60.29 - 1259. "Bulgarello [di Rainerio di Bulgarello] conseguì con Bernardino suo fratello la cittadinanza di Orvieto" (UGHELLI, p. 25, NI).

60.30 - 1259. Tra i cavalieri inviati dal comune di Orvieto a difendere Montalcino, *conti de Marsiano* (MANENTI, p. 306).

60.31 - 1259. Raniero di Bulgarello da Marsciano* è podestà di Todi (CECI, pp. 310-315).

*Già nel 1256 (ved. sopra, 60.26) era detto *quondam* (???).

60.32 - 1260. I *comites de Marzano* sono tra i magnati del contado di P. S. Pietro (RIFORMANZE 4, c. 160v).

60.33 - 1260. *Iohannelus Clavelli*, procuratore di d. Bulgaruccio *comes de Marsciano*, della *terra* di Marsciano e delle ville di Migliano e di Poggio Aquilone promette al comune di Perugia, a nome dei detti, che si farà in modo che non venga esportato *bladum*; un mese dopo, lo stesso *Iohannellus*, come console della comunità di Poggio Aquilone, promette la stessa cosa (RIFORMANZE 4, c. 169r).

60.34 - 1260. Tra i prigionieri orvietani di Montaperti, *signor Pandolpho de Marsciano** (MANENTI, p. 307).
*Fa parte della famiglia?

60.35 - 1263. *Venit d. Burgarutius comes de Marxano. Confitetur Ricus quod ipse est homo d. Burgarutii comitis de Marxano et quod ipse se ponit et vult esse in manibus eius et quod faciat de eo in persona et avere quicquid facere voluerat...tamquam de suo homine.* Questa dichiarazione è rilasciata alla presenza del capitano perugino e di un suo giudice (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 147v).

60.36 - 1263. Urbano [IV] *in Orvieto riconfirma la cavalleria a detta nobiltà", tra cui "conte Burgaro de Bernardino de Marsciano...li quali* [tutti nobili confermati] *erano militati de CC cavalli per la comunità de Orvieto* (MANENTI, p. 308).

60.37 - 1266. [La *villa Francorum de Miglano* è tra le comunità del comitato perugino multate per non aver trasportato in città la rena necessaria per i lavori del Campo di Battaglia] (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 120r).

60.38 - 1269. Si ricorda una transazione fatta "tra l'Abbate e Convento di S. Pietro d'Aqualta da una parte, e dall'altra i Conti Bulgaruccio e Bernardino circa le possessioni di Castel di Fiore e alcuni molini sul fiume Chiani, rogatone...Rolando di Bagnorea" (UGHELLI, p. 25, CA).

60.39 - 1269. Il conte Bulgaro di Marsciano è tra i cavalieri orvietani che *vennero de Peroscia, andando alli danni de Monte Fiascone* (MANENTI, p. 311).

60.40 - 1270. Petruccio da Cetona. *famulus* di Uguccione *comes**, è condannato a 10 l. per aggressione (SBANDITI 2, c. 2r).
*di Marsciano o di Cetona?

60.41 - 1270. I conti Bernardino, Leonardo* e Rainerio *de Burgaro de Marsiano* sono tra i gentiluomini che scortano e corteggiano re Edoardo d'Inghilterra, venuto in Orvieto per il funerale di suo nipote Enrico, ucciso a Viterbo (MANENTI, p. 312).
*Dovrebbe trattarsi di un *lapsus* per Bernardo, detto anche Nardo, per cui il Bernardino nominato per primo non sarebbe figlio di Bulgaro, ma fratello di quest'ultimo!

60.42 - 1275. D. Bulgaruccio è nominato arbitro nella lite tra alcuni orvietani e d. Monaco di *Castrum Plebis* (RIFORMANZE 2, cc. 136v e 137v).

60.43 - 1275. "Fece Bulgaruccio [di Rainerio di Bulgarello] l'ultimo suo testamento nel Poggio Aquilone...rogato da Rainaldo di Misser Nardo Fontana e in quell'anno morì, lasciando dopo di sè tre figlioli, Bernardo detto Nardo, Ranieri detto Nero, e Ugolino" (UGHELLI, p. 26, NI).

60.44 - 1276. I fratelli Bulgaruccio* e Bernardino *pro Pozio Achilone* sono tra i magnati del contado di P. Eburnea (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).
*Secondo l'Ughelli, costui sarebbe morto l'anno prima.

60.45 - 1276. Alla proposta, avanzata da frate Simone, di inviare due o più famiglie del conte di Marsciano, da insediare su terra dello stesso conte, per rendere più sicuro e quindi riparabile il *pons Scuserani* o *Stuserani*, il Consiglio speciale e generale perugino risponde che il ponte dovrà essere riparato, ma che le famiglie potranno esservi trasferite solo col consenso dei detti conti (RIFORMANZE 3, c. 68r. RIFORMANZE 8, c. 100v).

60.46 - 1276. Bernardolo *comes de Marsciano*, come già lo era stato il *quondam* suo fratello Bulgaruccio, è costituito arbitro nella causa tra il comune di Orvieto e Perusio, Ragiolo e figlio (RIFORMANZE 8, c. 44v)

60.47 - 1276. *Cellus Berardini de Marzano* è tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, c. 66r).

60.48 - 1276. "Bernardo detto Nardo [di Bulgaruccio]...unitamente con Ugolino e Nerio suoi fratelli e Bernardino suo zio, hebbe controversia col commune di Poggio Aquilone, Castello a lui soggetto, circa la elettione degli Offitiali di esso comune, i quali erano il Console, il Sindaco e il Banditore, e concordarono per gli atti di Ser Crescimbene Notaio del Capitano del Popolo di Perugia nell'anno istesso" (UGHELLI, p. 26, CA).

60.49 - 1276. *Fu ordinato* [dal comune di Orvieto] *che li conti de Marsciano debiano rifare Parrano et haverlo al loro dominio* (MANENTI, p. 315).

60.50 - 1276. Tra gli avvenimenti di quest'anno, *immunitas concessa per comune Urbevetanum d. Raynerii Bulgarelli de Parrano firmiter observetur* (ANNALES URBEVETANI, p. 148).

60.51 - 1277. Il comune di Perugia ordina ai rappresentanti delle ville e dei castelli e ai *comites de Marsciano* di presentarsi entro tre giorni al capitano a dare garanzia che non venga esportato *bladum* (MISCELLANEA 2, c. 2r).

60.52 - 1277. D. Berardino, *comes de Marsciano*, dichiara al comune di Perugia di possedere 250 corbe di grano, 50 di orzo e 150 di spelta, tratte dai suoi possessi nel contado perugino, mentre dispone di altro *bladum* nei castelli del comitato orvietano, ma non ne conosce la quantità esatta; il giudice del comune gli ordina di tener presso di sè questo *bladum*. Successivamente, lo stesso Berardino si obbliga a non estrarre grani; garantiscono per lui d. Gilio di d. Benedetto, d. Oddo *de Oddis* e d. Gilio di d. Simone (MISCELLANEA 3, cc. 54v e 55r).

60.53 - 1277. Celle *d. Bernardini comitis de Marsciano* promette di far sì che non venga esportato *bladum* e che d. Bernardino e d. Burgaruccio* osservino lo stesso obbligo (MISCELLANEA 3, c. 60r).
*Si tratta di Bulgaruccio di Bernardino di Rainerio?

60.54 - 1277. Tra coloro che sono stati condannati a pene pecuniarie *quia non iverunt ad faciendam promissionem pro auxilio expensarum aque ductus*, Bernardino *comes de Marsciano* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 74r).

60.55 - 1279. [Nello statuto cittadino si ordina che i *franki...de castro Marsciani* non devono in alcun modo spendere le 275 l. avute *de eorum comunantiis*, senza il permesso del comune di Perugia] (STATUTI 1, I, p. 41 r.44-49).

60.56 - 1279 [?]. In una seduta del Consiglio speciale e generale perugino si propone, tra l'altro, che i *comites de Marsciano* e d. Gualfreduccio siano costretti a giurare di non lasciar esportare grascia (RIFORMANZE 5, cc. 86v-88r).

60.57 - 1280. I fratelli Nardo e Nerio, *filii q.Bulgarucii d. Rainerii, pro partibus quas habent in castro Parrani et eius tenuta, curia, misterio seu districtu, ex successione d. Bulgarucii eorum patris*, giurano fedeltà al loro *dominus*, il vescovo di Orvieto (AVO, Cod. A, c. 223r. UGHELLI, p. 115).

60.58 - 1280. Il *nobilis vir* Bernardino *q.d. Rainerii Bulgarelli*, per la metà di *castrum Parrani et eius curie et misterii seu districtus*, giura fedeltà al vescovo di Orvieto, con lo stesso formulario dei suoi nipoti Nardo e Nerio (AVO, Cod. A, c. 222v. UGHELLI, pp. 181-182).

60.59 - 1280 "Hebbero li detti conti [Nardo, Ugolino e Nerio] la medesima lite [il confronto è con la controversia di Poggio Aquilone, 1276]...col castello di Marsciano, a loro parimente soggetto" (UGHELLI, p. 26, CA).

60.60 - 1280. "Nardo e fratelli divisero con Bernardino loro zio i castelli di Marsciano, Poggio Aquilone, Migliano, Castel Vecchio di Valdorcia, la Villa di S. Pietro in Sigillo, di S. Croce, la Montagna di Carnaiola e altri beni; e nell'istesso anno il castello di Parrano, essendovene due istromenti...che dice [il conte Antonio] essersene rogato Ser Ranolo di M. Fontano" (UGHELLI, p. 27, CA).

60.61 - 1281. Il sindaco del comune di Perugia e quattro sindaci della comunità di Marsciano vendono ad Andrea di Roberto, per 5000 l., un *tenimentum terre* selvato *qui vocatur Silva Bassa*. Il ricavato dovrà servire per pagare ai *nobiles viri* d. Bernardino *d. Ranerii*, d. Ugolino *Bulgarutii* e Nardo e Nere *filii olim dicti Bulgarutii* il prezzo della compera della giurisdizione di Marsciano (MISCELLANEA 4, cc. 21r-22v)*.
*Da un atto di procura stipulato dal comune nello stesso giorno (15 aprile), risulta che era stato creato un sindaco per vendere lo stesso terreno, allo stesso prezzo, ad una diversa persona, d. Saraceno di d. Stefano (DIPLOMATICO V 1 255): si tratta di due frazioni della stessa tenuta, vendute a due diversi compratori?

60.62 - 1281. Atti di procura ed atti di compravendita della giurisdizione del castello di Marsciano al comune di Perugia da parte di Bernardino, *filius et heres condam d. Ranerii Bulgarelli comitis*, per metà, e di d. Ugolino *condam Bulgarutii filii et heredis predicti d. Ranerii Bulgarelli comitis*, e Berardello *d. Nardi*, procuratore di Bernardo *qui alias dicitur Nardus*, e di Ranerio *qui alias dicitur Neri, condam Bulgarutii supradicti*, per l'altra metà (DIPLOMATICO V 1 251, 252, 253, 254, 256, 257).

60.63 - 1281. Due sindaci del comune di Perugia, di cui uno è d. Guido di Rainaldo *iudex*, ricevono 20 soldi ciascuno *pro solutione IIII dierum quibus steterunt ad castrum Marsciani pro emptione*

facienda de iurisdictione comunantium castri de Marsciano nomine comunis Perusii quam domini comites habuerunt in dicto castro de Marsciano (MASSARI 15, c. 55v).

60.64 - 1281. I *domini* Oddo *de Oddis*, Elemosina *Benedictoli*, Merlino di d. Boninsegna, *Iacanus de Iacanis*, Iacopello *d. Iacobi* e Petruccio di d. Filippo promettono al capitano del popolo di far sì che i *nobiles viri* d. Ugolino, Bernardino, Nardo e Nero *de Marsciano* osservino quanto sentenziato dai *sapientes* riguardo ad ogni controversia presente e futura con gli *homines franchi* e la comunità di Marsciano, *occasione venditionis de iurisdictione castri Marsciani* (MISCELLANEA 4, cc. 46v-47r).

60.65 - 1281. Il conte Bernardino di Rainerio di Bulgaro da Marsciano è capitano del comune di Orvieto (MANENTI, p. 317. UGHELLI, p. 44. ANNALES URBEVETANI, p. 159).

60.66 - 1281. Andrea di d. Gualfreduccio e *Rubeus d. Curbini* ricevono 40 libre *uti* [?] *procuratoribus comitis de Marsciano recipientis pro eis pro restitutione unius padizlonis dati fratri Benveniatis* [così] *secundum reformationem conscilii* (MASSARI 15, c. 6r).

60.67 - 1282. Bernardino di d. Rainerio, suo figlio Celle e i suoi nipoti Nardo e Nere di Bulgaruccio partecipano alla guerra contro Foligno, il primo come conestabile dei balestrieri (GALLETTI, pp. 67 nota 73, 78 nota 124, 84, 85, 91, 94 nota 12).

60.68 - 1282. [La *villa Francorum de Miglano* è condannata a 2 libre e 10 soldi, insieme a molte altre comunità, per non aver inviato i propri uomini dai 14 ai 70 anni a rinforzare l'esercito cittadino in guerra contro Foligno] (CAPITANO 1272 c. 7v).

60.69 - 1282. Nardo di Burgaruccio da Marsciano è podestà di Orvieto (MANENTI, p. 317. UGHELLI, p. 27. ANNALES URBEVETANI, p. 160).

60.70 - 1282. Barone di Ianne e Berarduccio di Giordano, di Todi, *familiares* dei conti di Marsciano, sono condannati in contumacia a 110 l. per aver aggredito a mano armata il notaio del podestà di Marsciano e per essersi opposti, gridando *ad arma*!, ai *bailitores* che *accipiebant pignora* dagli uomini del castello (CAPITANO 1282 [6 b], reg. 12, c. 21rv).

60.71 - 1282. Concordato tra il comune di Perugia e la comunità di Marsciano, da una parte, e d. Ugolino *q.Bulgarutii comes de Marsciano*, anche a nome dei fratelli Nere e Nardo, e Bernardino *q.d. Raynerii Bulgarelli comes de Marsciano*, anche a nome dei suoi figli Ugolino e Ottaviano, dall'altra. Il compromesso riguarda principalmente i diritti e i doveri dei *fideles* dei conti a Marsciano (UGHELLI, pp. 45 e 182-186 [“L’originale in carta pergamena si conserva appresso li Signori Marescotti”, p. 182]).

60.72 - 1282. Il massaro del comune riceve 5 libre e 5 soldi *de pecunia comunis causa restituendi Iohanni Hondedei quos ipse Iohannes soluerat pro manentibus comitum de Marsciano, si in futurum idem Iohannes ipsos denarios repeteret eidem massario cum sindicis castri Marsciani ipsi massario soluerit salarium d. potestatis, tam pro manentibus quam pro aliis, secundum numerum foculariorum libri comunis* (CAMERLENGHI 1, c. 294v).

60.73 - 1282. Un *bailitor* del comune di Perugia riceve un compenso di 4 soldi *pro duobus diebus quibus ivit pro comite de Marsciano …occasione* [*exercitus*] (MASSARI 16, c. 36r).

60.74 - 1282. "Il conte Neri [fratello di Ugolino di Bulgaruccio di Rainerio], ordinariamente chiamato Frà Neri, si crede che dopo la morte di sua moglie...si facesse Frate delli Continenti del

Terzo Ordine di S. Francesco, vivendo con habito di penitenza nella propria Casa, conforme il costume di quell'Ordine; che perciò si trova scritto col titolo di Conte e di Frate".
"Frà Neri dimandò licenza al vescovo d'Orvieto di poter fabbricare un Oratorio nella Tenuta del castello di Giove, nella contrada di Colle Pomellese...nella qual concessione vien chiamato *Nerius Bulgarutii d. Rainerii Bulgarelli*". L'a. avanza l'ipotesi che si tratti della "chiesa che hoggi si chiama della Scarzuola, dove si conserva l'antica sepultura dè Conti di Marsciano" (UGHELLI, p. 58, NI).

60.75 - 1284. "Nacque...tra i medesimi [Nardo e fratelli] controversia di confini per li castelli di Marsciano, Poggio Aquilone e Migliano, e fu terminata con il Laudo e Sentenza de gli Arbitri, per rogito di Ser Paolo di Albertuccio della Moscella [Morcella?]" (UGHELLI, p. 27, CA).

60.76 - 1284. "Due figli di Bernardino [di Rainerio di Bulgarello], cioè Ugolino e Ottaviano, furono donatari di suo [così] padre delli beni di Carnaiola e d'Aqualta" (UGHELLI, p. 45, AM).

60.77 - 1284. Ghissa *Bernardini d. Ugolini comitis de Marsciano**, nel patto di famiglia stipulato in questa data tra i membri della famiglia dei conti di Coccorano (ved. scheda, 20.55), risulta essere *sponsa*, vale a dire sposa promessa, di Filippo di *Iacobus* di Coccorano; quest'ultimo, con il consenso del padre, le dona, *toto eo tempore quo matrimonum duraverit*, il castello di Biscina; Ugolino *comes*, *avus* della detta Ghissa è presente all'atto *pro dicta…sua nipote* in qualità di ricevente.
Inoltre, tra coloro che i conti di Coccorano dichiarano di eccettuare dall'obbligo di fare pace e guerra ad arbitrio dei comuni di Perugia e Gubbio, vi sono i *comites de Marxano* (TIBERINI 1999, pp. 52, 57).
*l'Ugolino di cui qui si parla dovrebbe essere quell'Ugolino del q.Bulgarello che nel 1282 stipula il concordato con il comune di Perugia e la comunità di Marsciano, anche a nome dei fratelli, e non Ugolino di Bernardino, che in quella data potrebbe anche essere stato ancora minorenne in quanto il padre stipula in sua vece.

60.78 - 1285. Bernardino *d. Ranerii comitis* e Nardo *Bulgarutii et fratres* (P. E., parr. di S. Bartolomeo) sono allibrati per 12000 l. ciascuno (LIBRA 1285, p. 275).

60.79 - 1286. I *comites de Marsciano* devono ricevere dal massaro del comune di Perugia 28 libre, 16 soldi e 8 denari come pigione di una casa utilizzata dai *superstantes bladi comunis Perusii* per riporvi il *bladum* del comune per 8 mesi e 7 giorni; la detta abitazione *fuit taxata per taxatores comunis Perusii in tribus libris et X solidis denariorum pro mense* (MASSARI 23 a, c. 5r).

60.80 - 1286. Iacobello *Marçii* riceve 5 soldi *pro litteris quas portavit secunda vice ad d. Ugolinum* [*Bulgarelli*]* *comitem de Marsiano ex parte comunis Perusii* (MASSARI 23 a, c. 40r).
*Così, qui e più avanti, identifico questo personaggio, quando viene indicato senza patronimico, col titolo comitale e/o con il predicato territoriale; ciò tenendo anche conto del fatto che il padre dell'altro Ugolino suo coetaneo, cioè di Ugolino di Bernardino, sembra essere ancora vivente nel 1299, per cui appare meno credibile che suo figlio agisca così spesso per proprio conto.

60.81 - 1286. D. Ugolino [*Bulgarelli*] *comes de Marsciano* riceve dal comune di Perugia 11 libre per una ambasceria di 11 giorni a Orvieto.
Inoltre, i sottoelencati membri della famiglia, tutti annoverati tra i *milites* della parr. di S. Bartolomeo di P. Eburnea e rappresentati da un procuratore, devono avere dal comune di Perugia le seguenti somme:
Bernardino *comes de Marsciano*, 10 libre e 10 soldi per quattordici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero*

sexcentum militum, per 16 mesi; 50 libre *nomine dicti Bernardini et heredum Bulgarutii pro prestantia fontis et aqueductus*;
Cellus Bernardini comitis, 6 libre per otto giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 23 libre e 13 soldi *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi (il cavallo è valutato *XL libris tantum*);
Nardus Bolgarutii comitis de Marsciano, 8 libre e 5 soldi per undici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi;
Neri Bolgarutii, 8 libre e 5 soldi per undici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno (DEBITORI, 5, c. 7v. MASSARI 23 a, c. 59r)

60.82 - 1287. Bernardo e Ugolino, *fratres, filii d. Rainerii Bulgarelli comitis de Marsiano*, e altri quattro uomini, tre di Piegaro e uno di Pratalenza, sono assolti dall'accusa di aver assalito a mano armata *monasterium heremi Montis Herilis et per vim voluisse intrare dictum monasterium causa offendendi abbatem, monacos et conversis dicti monasterii et baiulos comunis Perusii qui erunt ibi pro custodia dicti monasterii*; gli accusati sono assolti *pro defectu probationis non reperti culpabiles.* La sentenza di assoluzione è del 28 novembre; ai primi del febbraio precedente risale una citazione rivolta a *Nardus comes de Marsciano*, cioè a Bernardo di Bulgarello, della quale citazione non è specificato il motivo ma che deve sicuramente essere messa in relazione con questo procedimento (CAPITANO 1287 [12], reg. 6, c. 17r; reg. 9, c. 6r).
Si noti che il 10 marzo il vescovo perugino Bernardo aveva delegato il capitano del popolo e il suo giudice ad indagare e procedere contro chierici, religiosi e persone comunque soggette alla giurisdizione episcopale, in riferimento ad un *maleficium* commesso ai danni dell'eremo di Montarale (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 14v).

60.83 - 1287. D. Venzolo *d. Uguitionis* promette in data 28 marzo al comune di Perugia e al capitano del popolo di versare al massaro *totum id quod tenerentur solvere homines dominorum* [spazio bianco] *de Podio Aquilonis** *pro colta eis imposita per comune Perusii et hinc ad diem dominicam proxime futuram*. Dopo alcuni rinvii, il pagamento viene effettuato il 28 marzo. Si tenga presente che nel febbraio precedente gli abitanti del castello, insieme a quelli di Migliano e di S. Fortunato, si erano ribellati ai baiuli del comune di Perugia i quali avevano tentato di imporre il pagamento della colletta (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, cc. 6v, 14v, 16v, 17v, 19r, 25v-26r).
*Dovrebbe trattarsi dei conti di Marsciano, signori di Poggio Aquilone.

60.84 - 1288. Il Consiglio speciale e generale del comune di Perugia concede a d. Ugolino [*Bulgarelli*] *de Marsciano* la facoltà di nominare gli ambasciatori che, a sue spese, vadano a Todi, dove Ugolino *habet facere* con il locale comune (RIFORMANZE 10 c. 70v-71r).

60.85 - 1288. D. Ugolino [*Bulgarelli*] *de Marxana* è tra i *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* che dovranno rappresentare ai cardinali Matteo Rosso e Benedetto Caetani gli *iura* del comune di Perugia contro Foligno (RIFORMANZE 10, c. 55rv).

60.86 - 1288. Venturella di Lorenzo, baiulo del comune di Perugia, riceve 24 soldi in quanto, tra le altre cose, *ivit pro Zacobo de Monte Melino et pro comite de Marsiano…occasione exercitus* (MASSARI 24, c. 9v).

60.87 - 1288. *Nerus Bulgarutii comes de Marxana*, della parr. di S. Bartolomeo di P. Eburnea, è compreso nell'elenco dei *milites* condannati a 25 libre in quanto *non fuerunt in cavalcata facta contra Fulginates per d. potestatem et capitaneum et comune Perusii ad Spellum die mercuri quinta mensis madii presentis* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 41r-42r).

60.88 - 1288. Cellolo *Bernardini comes de Marsiano*, della parr. di S. Bartolomeo, è tra i *milites* che vengono condannati a 40 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad custodiam noctis in loco deputato per familiam d. capitanei ad circham et pontationem factam, die sabbati XXVI mensis iunii in exercitu facto contra Fulginates per comune Perusii* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5,c. 87r).

60.89 - 1288. Nardo e Nere *Burgarutii comes de Marsiano*, della parr. di S. Bartolomeo, sono tra i *milites* condannati a 25 libre per non aver mai svolto il servizio di guardia *nocturno tempore in dicto exercitu* [*contra Fulginates*] *ipso exercitu durante* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 92r).

60.90 - 1289. Nardo *Burgarutii comes de Marsiano*, della par. di S. Bartolomeo, paga la multa di 25 libre che gli era stata inflitta per non aver mai svolto il servizio di guardia durante la guerra contro Foligno (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 92r).

60.91 - 1289. D. Bernardino *comes de Marsciano* deve avere 9 libre per una ambasceria di 9 giorni da effettuarsi a Orvieto (MASSARI 25, c. 46v. MASSARI 26, c. 11v)

60.92 - 1289. D. Ugolino [*Bulgarutii*] *comes de Marsciano* è tra i testimoni, tutti di alto livello, di un arbitrato tra Perugia e Foligno, riguardo *novitates* che quest'ultimo comune avrebbe apportato rispetto ai patti tra le due città dopo la guerra del 1282 (RIFORMANZE 10, cc. 12v-15v).

60.93 - 1290. D. Bernardino *de Marxano* è tra i *custodes* del castello di Montemarte, allora acquistato da Perugia (RIFORMANZE 10, cc. 137v-138r).

60.94 - 1290. "Morì frà Neri...e dal suo testamento rogato da Francesco di Messer Bartolo da Todi, si vede che lasciò il suo avere a Binolo* suo legittimo figlio per il valore di libre d'argento [9694]" (UGHELLI, p. 58, NI).
*Dovrebbe identificarsi con il Bernardo di Rainerio che compare nel 1287 (ved. sopra, 60.82). L'assenza del fratello Ugolino nelle disposizioni testamentarie del padre, ammesso che la notizia riportata dall'Ughelli sia attendibile, può essere imputata al fatto che il detto Ugolino aveva abbracciato lo stato ecclesiasiastico (ved *infra*, 60.105) e quindi era escluso dall'eredità.

60.95 - 1290. I conti di Marsciano sono tra i nobili casati presenti alla posa della prima pietra del duomo di Orvieto, *tutti della balia generali del consiglio nobile* (MANENTI, p. 323).

60.96 - 1290. Naldo *Bulgaruzi comitis* deve avere dal comune di Perugia 50 fiorini d'oro per un suo cavallo *in numero septingenti equorum*, morto (MASSARI 26, c. 33r).

60.97 - 1290. In un elenco di possessori di Marsciano, indicati come detentori di *bladum*, vi è d. Ugolino [*Bulgarutii*] *comes de Marsciano* il quale *in solariis domus eius* tiene immagazzinate 100 corbe di grano (CAPITANO 1290 [15], reg. 4, c. 24r).

60.98 - 1290. D. Ugolino [*Bulgarutii*] *de Marsiano* compare nel lungo elenco di coloro che, come sembra, hanno pagato una ammenda di 5 s., non è detto per quale motivo. (CAPITANO 1291 [16], reg. 6b, c. 2v).

60.99 - 1292. Atto di divisione tra il *nobilis vir* Nardo *q.Burgarutii de Parrano* e il vescovo di Orvieto delle possessioni che il detto Nardo e l'episcopato hanno *pro indiviso in contrata Parrani in loco qui dicitur Santianu iuxta villam Frabicorum* (AVO, Cod. C, c. 100v. UGHELLI, pp. 26-27).

60.100 - 1292. Vari membri della famiglia sono accatastati in Orvieto, nel rione di S. Giovanni: Bernardino di Rainerio conte, per un estimo complessivo di 21939 l. e per 526 appezzamenti di

terreno; Ugolino di Bulgaruccio di Marsciano, per un estimo di 1698 l. e 5 soldi e per 34 appezzamenti; Nerio di d. Bulgaruccio conte*, per 9694 l. e 11 soldi e per 225 appezzamenti; Nardo di d. Bulgaruccio conte di Parrano, per 7879 l. e per 224 appezzamenti (ASO, *Catasto 1292*, cc. 409v-415v, 418r, 427r-430r, 430v-433r. UGHELLI, pp. 27, 45, 58).
*L'Ughelli lo dice deceduto due anni prima!

60.101 - 1294 [?].Nel *consilium* chiesto a Guido della Cornia dal comune di Città di Castello, riguardo gli atti per concludere la pace tra esso e la *pars guelforum*, da una parte, e Tano degli Ubaldini e i ghibellini *extrinseci nec non intrinseci* dall'altra, Guido afferma tra l'altro di aver preso visione anche delle *promissiones et obligationes factas in civitate Perusii inter nobiles viros Bernardinum comitem de Marsciano et Tiverutium de Montemelino et fideiussores ab eis datos qui se obligaverunt pro dicto Tano et sindicos comunis et partis guelforum et fideiussores ab eis datos* (ACC, Filze, 3, 28).

60.102 - 1295. Viene riferita la tradizione dell'appartenenza ai conti di Marsciano del castello di Piegaro, dove esisteva "un palazzo o fortezza diruta...e dicono che anticamente fusse la casa de' Conti, essendovi già le imprese de' Marsciani; aggiungendo esser stato disfatto dalli Piegaresi che si ribellarono dalli detti Conti e si diedero a' Perugini circa l'anno [1295]". Si narra anche l'aneddoto della selciatura delle strade del castello da parte dei ribelli, per impedire il galoppo dei cavalli, e si cita il nome del presunto capo dell'insurrezione "un certo Cato della Casa di Cariano" (UGHELLI, pp. 91-92)*
*Tale tradizione ha sicuramente il suo fondamento nel fatto che in effetti, come si è visto, i conti di Piegaro dovettero costituire una ramificazione della famiglia dei Marsciano-Parrano.

60.103 - 1296. Celle di Bernardino di Marsciano è podestà di Todi (CECI, pp. 310-315).

60.104 - 1297. Il Consiglio speciale e generale perugino accorda ai *domini comites* di Marsciano degli ambasciatori che, a spese del comune, vadano a Siena e a Firenze per discolparli dall'accusa di aver usato violenza contro Pone di Campiglia (RIFORMANZE 10, c. 295r).

60.105 - 1297. D. Ugolino *comes**, priore della chiesa di S. Giovanni di Marsciano, è tra i testimoni della petizione di frate Andrea di Nicola al vescovo di Perugia affinchè questo consacri la prima pietra del cimitero e dell'oratorio dei frati Predicatori nell'Isola Polvese (S. DOMENICO, n. 19).
*Si tratta di Ugolino di Rainerio/Nere di Bulgarello? Ved. sopra, 60.94.

60.106 - 1298. "Istrumento di divisione [riguardante i beni di Poggio Aquilone]...seguita tra Cello, Ottaviano detto Tano e Uguccione, per una parte, e per l'altra Lamberto, tutti figli di Bernardino [di Rainerio]...nella quale ancor'egli vivente acconsentì" (UGHELLI, p. 45, CA).

60.107 - 1299. Il comune di Orvieto accoglie la richiesta dei *nobiles viri* figli e nipoti di Bulgaruccio e di Bernardino *filii olim d. Rainerii Borgarelli comites de Marsciano sive de Parrano*, e del detto Bernardino, di non essere aggravati dalle imposizioni di grano e *bladum* da portare a Orvieto, *nisi sicuti alii veri et assidui cives Urbisveteris, et eo modo et forma debent tractari, non sicut barones, comites vel comitatenses* (ASO, *Riformagioni*, n. 71 [1299-1302], c. 27r).

60.108 - 1299. Maffeo *Boncagni actor nobilis viri Naldi Bolgarutii tutoris et domine Angnese d. Vençoli tutricis Bolgarutii, Berardi, Andriole et Tessale olim nobilis d. Ugolini comitis de Marsciano**, accusa quattro uomini di *Castrum Plebis* di essersi introdotti di notte, nel luglio precedente, in un mulino dei detti pupilli e di averlo incendiato e distrutto, demolendo anche le macine e procurando un danno stimato in 50 libre; la struttura si trovava *in pertinentiis castri Veteris in flumine Formonis, cui ab undique res dictorum pupillorum*.

Subito dopo, il detto Maffeo, come procuratore dei *nobiles viri* Celle e Lamberto *comites de Marsciano* accusa i detti uomini di *Castrum Plebis* di essere penetrati, sempre di notte, *ad quoddam podere Iohannelli et Petri Iohannucoli fidelium et manentium dictorum nobilium virorum Celle et Lamberti, quod habent in feudum a dictis dominis, quod podere positum est in comitatu Urbis Veteris et in pertinentiis Paterni, fines cuius ab una via et ab alio res dictorum dominorum,* dando fuoco ad una casa posta nel detto podere e procurando un danno di 40 soldi (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, cc. 92rv, 93rv).
*Potrebbe trattarsi di Ugolino di Bulgarello, sembrando naturale che sia stato Naldo, fratello di Ugolino, a ricoprire la funzione di tutore dei quattro orfani, come loro zio; si pone però il problema del come sia possibile che questi quattro minorenni possano essere a loro volta "zii" di Ghissa di Bernardino, sicuramente molto più grande di loro, essendo andata sposa 15 anni prima (ved. sopra, 60.77). Anche se c'è la possibilità che questo Ugolino, da vedovo attempato, abbia ripreso moglie nella persona della detta donna Agnese *d. Vençoli* e ne abbia avuto altri quattro figli, ritengo tuttavia più accettabile l'ipotesi che l'Ugolino di cui qui si tratta sia invece Ugolino di Bernardino, vivente l'anno prima e deceduto poco dopo, cosa che comunque giustificherebbe la funzione di tutore esercitata da Nardo di Burgaruccio, dopo tutto primo cugino del defunto.

60.109 - [1299?] Il comune di Orvieto scrive ai *nobiles de Parrano et Marsciano, domini et principales exercitus nuper existentis supra castrum Campilii* (UGHELLI, p. 121*).
*L'Ughelli cita dal "libro terzo delle riformanze [di Orvieto], car.LX". Questo documento doveva trovarsi tra le riformagioni del 1299 (ASO, *Riformagioni*, 71, 1299-1302): infatti la carta numerata LX nel registro risulta asportata in epoca successiva, insieme alle LVIII e LIX; vi è anche una posteriore numerazione araba che tiene conto di questa lacuna.

60.110 - Nel Libro Rosso del 1333, Nere di Nardo *comes de Miglano* (FABRETTI, p. 121).

60.111 - Conti di Piegaro

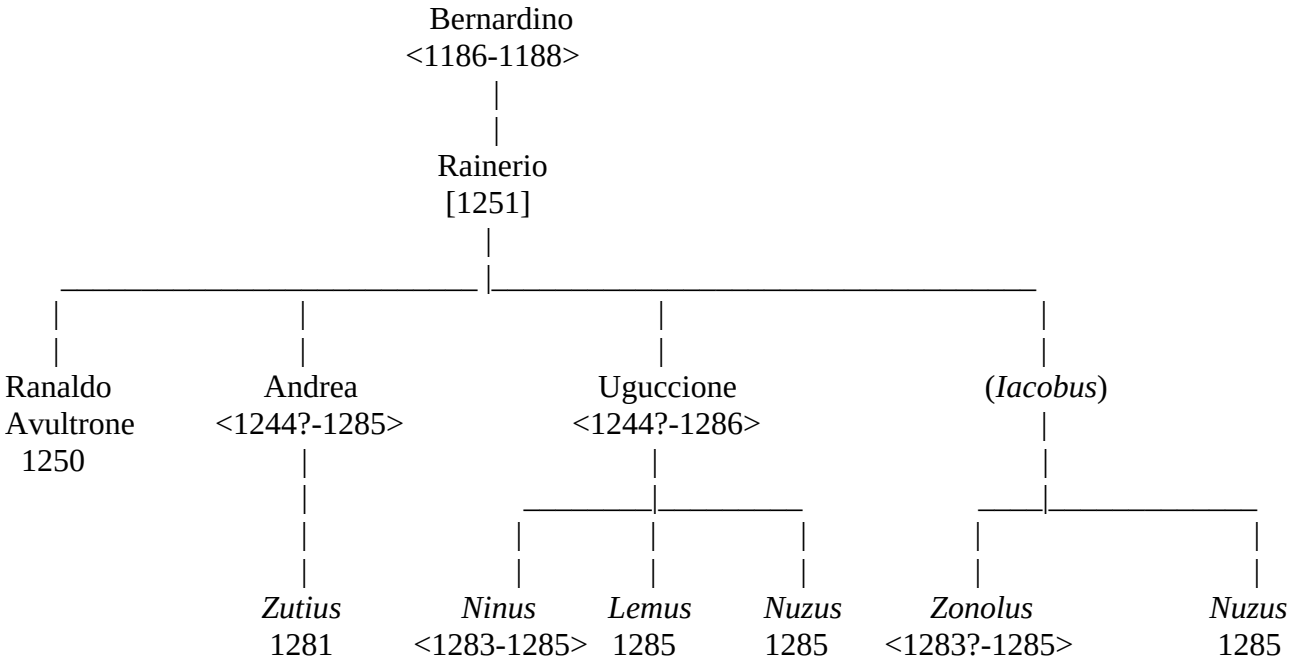

Tancredo?
[1260-61]

60.112 - 1171. I consoli di *Castrum Plebis*, nel sottomettere il castello al comune di Orvieto, si riservano di non seguire la volontà di esso per ciò che riguarda il far guerra e pace, oltre che al papa e all'imperatore, anche al loro signore *in suis iustitiis conservandis.* D'altra parte, il comune di Orvieto eccettua dall'obbligo della difesa della terra, delle persone e delle cose che si assume, lo stesso *dominus, in suis iustitiis* (FUMI, pp. 28-29).

60.113 - 1186. Bernardino *Bulgarellus et heredes ipsorum* è uno dei grandi signori che Enrico VI eccettua dal dominio del comune di Perugia (CDP, p. 20).

60.114 - 1188. Il *comes Bernardinus* [di Bulgarello], con l'assenso dei consoli e la conferma giurata degli uomini del castello, sottomette *Castrum Plebis* alla città di Perugia (CDP, n. 9).

60.115 - 1244. Federico II, in ricompensa dei *servitia* a lui prestati dagli uomini di *Castrum Plebis singulari costantie zelo et magno fidelitatis ardore*, concede loro l'esenzione *ab omnibus et singulis gravaminibus quorumcumque honerum ordinariorum sive extraordinariorum* e li libera *ab omnibus et singulis homagiis, honeribus et debitis quibuscumque…quibusvis imperii sacri fidelibus, maxime*

Andree et Uguccioni comitibus de Plagario, nefandissimis nostre maiestatis ac sacratissimo Romanorum imperio proditoribus* (HUILLARD-BRÉOLLES, tomo VI parte I, pp. 148-152).
* Si tratterebbe dei discendenti di quel Bernardino *Bulgarelli* che aveva ceduto *Castrum Plebis* a Perugia nel 1188 (ved *infra*, 60.124). Il condizionale è d'obbligo, in quanto secondo il Böhmer, questo documento sarebbe un falso (BÖHMER, V 1, p. 599) .

60.116 - 1245. Andrea *Comitis* [così] *de Plagario* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 446).

60.117 - 1247. Andrea *comes de Plagario* è testimone c. s. (CDP, p. 467).

60.118 - 1248. [Due cittadini di Perugia, custodi insieme ad altri del cassero e della torre di Piegaro, sono condannati a 25 l. ciascuno per essersi assentati senza permesso] (BANDITI, n. 114).

60.119 - 1250. Ranaldo Avultrone *d. Rainerii Bernardini de Plagario* è condannato a 500 l. per l'omicidio di un uomo di Piegaro; alla stessa pena è condannato *Cusiglinus olim de Clusura*, per essere il mandante del detto omicidio (BANDITI, nn. 182 e 186).

60.120 - 1251. Boninsegna *de Preio, qui stat cum comitibus de Plagario*, è condannato a 300 l. per aver cavato gli occhi a Ugolino *Magnacce cecus* (BANDITI, n. 234).

60.121 - 1251. *Lonzanus qui stat ad Sanctam Aneam, famulus comitum de Plagario* è condannato a 25 libre ed alla restituzione del maltolto, per aver rubato a Giovanni *Bevenate* di Orvieto una pelle *angnorum nigrorum coperta de stanforte iaglo*, venduta poi dal ladro a un perugino per 30 soldi (BANDITI, n. 242).

60.122 - 1251. Ranaldo di Viviano, originario di Orvieto, *qui morabatur cum comitibus de Plagario*, è condannato a 500 l. per omicidio (BANDITI, n. 256).

60.123 - 1251. Si dà notizia di un lodo che sarebbe stato celebrato tra Andrea e Uguccione [conti di Piegaro] e la comunità di Piegaro, rappresentata questa dal priore di S. Giovanni dell'eremo di Montarale, e quelli dal "venerando Misser Ranieri di Bulgaro Conte di Marsciano lor parente"*. Nel lodo si stabilivano pene pecuniarie per gli omicidi, i ferimenti, le percosse e le violenze carnali; l'obbligo per gli uomini del castello di "pagare alli conti le cose consuete e che non potessero far Consiglio senza licenza dei medesimi Conti o lor Vicario...che se bisognasse alli Conti, o loro parenti, siano tenuti andare alli loro servigi sino a quaranta huomini a loro spese per cinque giorni e da quel tempo siano a spese delli Conti senza salario...che quelli che lavorassero terre dovessero dare e rendere alli conti il terzo di quello che si raccoglie...Fu dato questo laudo nel Poggio Aquilone" (UGHELLI, pp. 91-92; in questo caso, l'a. fa riferimento ad "una certa scrittura, ancorchè non autenticata", conservata ai suoi tempi dai Piegaresi, di cui oggi non c'è traccia).
*La credibilità della notizia fornita dall'Ughelli, nonostante la mancanza di riscontri documentari, appare rafforzata se la si associa alla documentazione giudiziaria sopra riportata, relativa agli atti di violenza compiuti nei confronti di alcuni abitanti di Piegaro dai conti e dai loro satelliti: evidentemente, tra il 1250 e il 1251, si era venuto a creare una stato di tensione tra i signori del castello e i loro "sudditi", da attribuire senza dubbio all'insofferenza della popolazione per le modalità di esercizio del potere su di essa da parte dei *domini loci*. Il lodo di cui sopra rappresenterebbe quindi la conclusione, almeno provvisoria, di tale conflitto, destinato tuttavia, almeno a stare alla tradizione, a risolversi definitivamente solo alla fine del '200 con la totale affrancazione dei Piegaresi, ottenuta attraverso un nuovo atto di ribellione (ved. *infra*, 60.147).

60.124 - 1251. Nella conferma del possesso di *Castrum Plebis* e di Montone da parte di Guglielmo imperatore e di Innocenzo IV al comune di Perugia, per ciò che riguarda *Castrum Plebis* si dice che

i diritti su di esso erano stati ceduti al detto comune *a Bernardino Burgarelli et Raynerio filio necnon Andrea et Huguitione nipotibus eiusdem Bernardini**(CDP, pp. 536, 554).
*Escludendo che Andrea ed Uguccione abbiano preso parte alla sommissione del 1188, se si tiene conto che costoro risultano attivi sino al 1285-86, si deve invece ammettere che, nel redigere i due diplomi, le cancellerie imperiale e pontificia abbiano recepito non solo il riferimento alla detta sottomissione, ma anche la notizia di una ulteriore ratifica di essa da parte dei due nipoti di Bernardino, notizia fornita naturalmente da parte perugina; di essa però non esiste alcun riscontro documentario, tanto che viene il sospetto o che tale conferma non sia mai avvenuta, o che per lo meno non sia mai approdata ad una formalizzazione scritta.

60.125 - 1256. Il Consiglio speciale e generale, in seguito ad una petizione dei conti di Piegaro *de quibusdam rebus et iurisdictionibus contra comune et universitatem hominum Castri Plebis*, decreta che il capitano deve *facere rationem* ai conti ed a chiunque altro della città e del contado che desideri *conqueri de hominibus et comune Castri Plebis* (ANSIDEI, p. 13).

60.126 - 1258. Un uomo di Fratta *Lecarelle* è condannato per falsa testimonianza, su accusa di d. Andrea *de Plagario*, nella causa che lo stesso Andrea ha con Benentende di Orlandino; altre due persone sono invece assolte dalla stessa accusa (BANDITI, n. 509. PODESTÀ1258 [3], c. 264v).

60.127 - 1258. Antonio è condannato a 40 soldi ed alla restituzione della refurtiva per aver rubato delle capre al pascolo, nelle pertinenze di Piegaro; il proprietario è Uguccione *comes de Plagario* (BANDITI, n. 524).

60.128 - 1259. D. Andrea *de Plagario* è tra i testimoni ad un atto del comune di Perugia riguardante la coniazione di monete d'oro e d'argento (SOMMISSIONI, 2, cc. 111v-112v. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 336 e 341).

60.129 - 1260. D. Uguccione e d. Andrea, *comites de Plagario*, e Uguccione di Foiano sono condannati a 10 l. per essersi assentati dal palazzo contro il precetto del giudice, emesso su richiesta di d. Ranaldo di Bevignate, probabilmente, per un debito non pagato (BANDITI, n. 661).

60.130 - 1260. D. Uguccione e d. Andrea *de Plagario*, e Uguccione di Foiano sono condannati a 10 l. per non essersi presentati al podestà a difendersi dalle accuse di Rainaldo di Bevignate (RIFORMANZE 4, c. 398r).

60.131 - 1260. D. Avultrone di Castel d'Arno è condannato a 10 l., su richiesta di Pietro di Todino, procuratore di d. Uguccione *comes de Plagario*, per lo stesso motivo (BANDITI, n. 696).

60.132 - 1275. Il Consiglio speciale e generale delibera *pro facto Castellatii comitis de Plagario*, la cui tenuta deve essere assicurata allo stesso conte dal podestà di Orvieto (RIFORMANZE 2, cc. 149v e 151r).

60.133 - 1276. Andrea e Uguccione, *fratres et comites de Plagario*, sono tra i magnati del contado di P. Eburnea; i *comites Plagarii* sono tra i magnati di P. S. Susanna (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).

60.134 - 1277. Uguccione *comes de Plagario* (P. E., parr. di S. Bartolomeo) è tra le persone multate *quia non iverunt ad faciendam promissionem pro auxilio expensarum aque ductus* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 74r).

60.135 - 1277. Il giudice del podestà ordina a *Rocholus Pecoroni qui dicit se procurator Andree d. Raynerii* e ad altro di comparire il giorno dopo in sua presenza *ad observandum precepta superius contenta et ad litem contestandam super libello sindici Plagarii* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 6, c. 38r).

60.136 - 1281. Tra i *milites* di Porta Eburnea andati *in servitio hominum Civitatis Castelli*, vi è *Zutius Andree de Plagario*, che riceve dal comune di Perugia 18 libre e 15 soldi per un servizio di 15 giorni a 25 soldi al giorno (DIPLOMATICO, V 3 291).

60.137 - 1281. Andrea *d. Rainerii de Plagario* viene condannato ad una pena pecuniaria di 20 soldi per non aver provato l'accusa da lui rivolta a vari uomini di Macereto di aver invaso a mano armata un suo terreno nelle pertinenze di Macereto e di avervi mietuto il grano. Uguale condanna riceve per non aver provato che Cristofano *Gasdie* di Macereto non aveva obbedito al precetto del podestà di liberare una strada. Tuttavia anche il sindaco della comunità del detto luogo viene condannato a 20 soldi per non aver provato l'accusa rivolta ad Andrea di aver mietuto abusivamente grano da un terreno della comunità (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 128rv).

60.138 - 1282. Andrea *comes* e Uguiccio *comes de castro Plagarii* sono tra i *milites seu equites quibus impositi fuerunt equi pro comuni Perusii et eos habere debebant*, condannati a 25 libre in quanto dovevano *ire et stare in exercitu facto contra Fulgineum de mese augusti proxime preteriti, quod ipsi cum equis eorum non iverunt in exercitu nec steterunt seu inventi fuerunt in dicto exercitu…prout facere tenebantur* (PODESTA' 1282 [14], c. 13v).

60.139 - 1283. *Zolus nepos comitis de Plagario** e *Ninus Uguçonis comitis de Plagario* sono tra coloro che vengono accusati di aver dato man forte a Tancredo *d. Sensi Glutti* nell'asportare abusivamente *bladum* dalle terre del monastero di S. Benedetto di Moiano e nell'aver arrecato altri danni al detto monastero (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, cc. 77r-80v, 129r-132r).
*Da identificarsi con *Zonolus* di *Iacobus*?

60.140 - 1283. Andrea, *comes de castro Plagarii*, e Uguccione, *comes de dicto castro* [*Plagarii*] sono tra coloro *qui non fuerunt reperti in exercitu…facto apud Fulginatum cum eorum equis et armis de mensibus maii et iunii proximorum preteritorum et qui non reperiuntur assignasse equos eis impositos pro comuni Perusii…qui ibidem esse deberunt…et…non steterunt a principio usque ad finem*; per tale motivo sono condannati ad una pena di 25 libre (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 177r).

60.141 - 1283. Donna Bruna *Ienarii de castro Plagarii* è condannata a 20 soldi per non aver provato l'accusa da lei mossa a d. Andrea *d. Rainerii et sociis de introytum et aliis contentis in accusa* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 283v).

60.142 - 1285. D. Andrea, *comes de Plagario*, *Zonolus* e *Nuzius*, fratelli, nipoti del detto Andrea*, *Ninus Uguizionis comitis*, *Nuzus Uguizionis comitis*, *Lemus Uguizonis comitis*, Grazianello *familiaris Zonoli Iacopi* ed altri sette personaggi, *omnes de castro Plagario*, sono assolti *ab inquisitione contra eos factam…occasione quia dicebatur fecisse insultum de mense iulii ad ecclesiam S. Silvestri de Plagario in qua erant d. Ugolinus et frater Iacobus monaci monasterii Montis Herilis pro d. habate dicti monasterii, et quia ipsam ecclesiam pugnaverunt cum armis et eos depellaverunt de ipsa ecclesia per violentiam et qui percusserunt dictum d. Ugolinum in capite sive in naxone ita quod sanguis exivit, et in pede ita quod sanguis exivit*. L'assoluzione viene accordata *quia non sint reperti in culpa et qui facta est concordia et pax inter eos* (CAPITANO 1285 [10], reg. 4, c. 9v).

*Costoro sono, con ogni probabilità, figli di uno *Iacobus*, fratello di Andrea e di Uguccione di Piegaro; lo dimostra la presenza nel gruppo degli accusati di un *familiaris Zonoli Iacopi*, da identificare con il fratello di Nuzo, e, soprattutto, quanto emerge dal *Libro Rosso*, ove sono menzionati Cino, Nuzio e Pepo, *filii Cioli Iacopi comites de Plagario* (FABRETTI, p. 121).

60.143 - 1285. Andrea e Uguccione *d. Rainerii comitis de Plagario* (P. E., parr. di S. Bartolomeo) sono allibrati per 2000 l. ciascuno (LIBRA 1285, p. 275).

60.144 - 1286. Il giudice del capitano richiede un *consilium* per chiarire *utrum sit respondendum positioni porrecte coram…iudicem per Uguitionem Rainerii comitem de Plagario contra Guidettum Dulcis, vel non.* Non viene specificata la materia del contendere (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 6, c. 13v).

60.145 - 1288. Il Consiglio speciale e generale delibera riguardo una vertenza tra i conti di Piegaro e il comune di *Castrum Plebis*, della quale non è specificato l'oggetto; si tratta dei tentativi dilatori del comune pievese, tesi a far sì che la parte avversa dia la causa per persa *propter impotentia expensarum*. Il Consiglio delibera di rinviare la questione al *maius Consilium* (RIFORMANZE 11, cc. 18r-19r).

60.146 - 1290. Il *signor del Piegaio*, insieme ai conti di Marsciano, è tra i nobili casati presenti alla posa della prima pietra del duomo di Orvieto, *tutti de la balia generali del consiglio nobile* (MANENTI, p. 323).

60.147 - 1295. Viene riferita la tradizione dell'appartenenza ai conti di Marsciano del castello di Piegaro, dove esisteva "un palazzo o fortezza diruta...e dicono che anticamente fusse la casa dè Conti, essendovi già le imprese dè Marsciani; aggiungendo esser stato disfatto dalli Piegaresi che si ribellarono dalla detti Conti e si diedero à Perugini circa l'anno [1295]". Si narra anche l'aneddoto della selciatura delle strade del castello da parte dei ribelli, per impedire il galoppo dei cavalli, e si cita il nome del presunto capo dell'insurrezione "un certo Cato della Casa di Cariano" (UGHELLI, pp. 91-92).

60.148 - S. D. [ma 1260-61]. D. Senso di Tancredo [*Glutti*] ha ceduto al suo creditore Paoluccio di maestro Romualdo diritti per 10 l. contro Tancredo di Piegaro* (CATASTI 1, c. 36v).
*Fa parte della famiglia?

60.149 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari esponenti della famiglia comitale (FABRETTI, pp. 121-122).

61.

Domini di Marsciano

Perugia

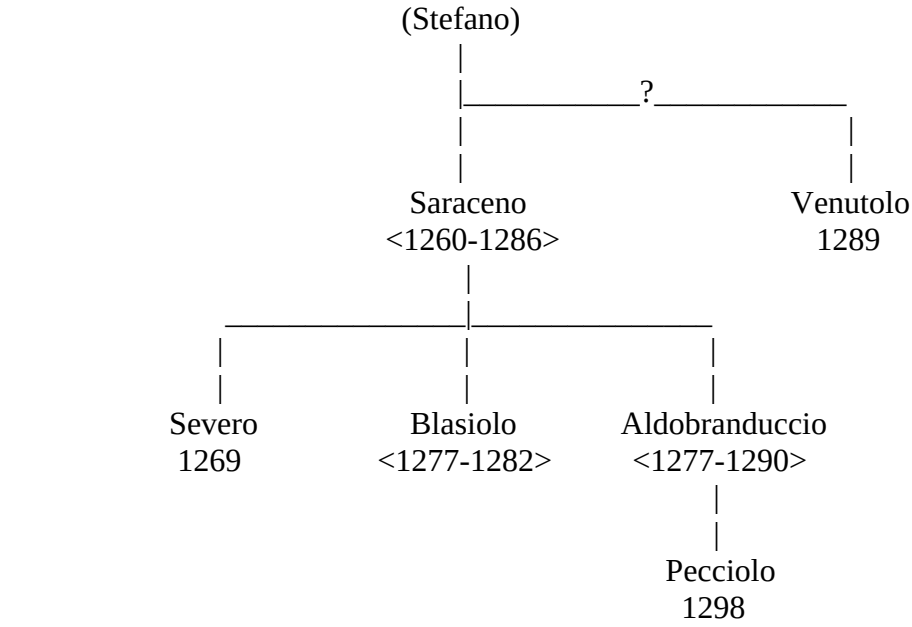

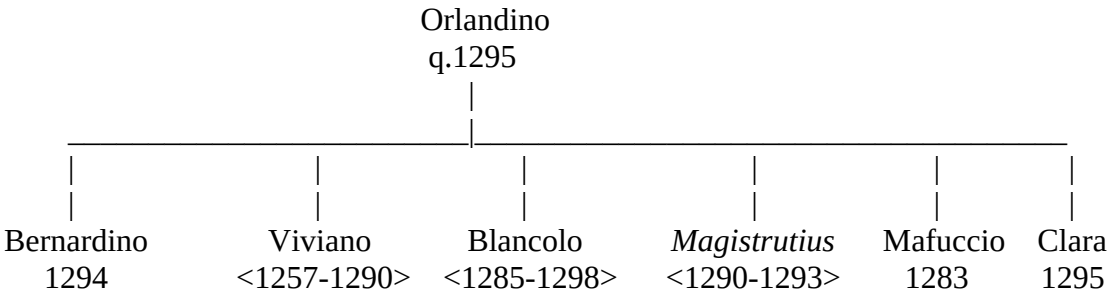

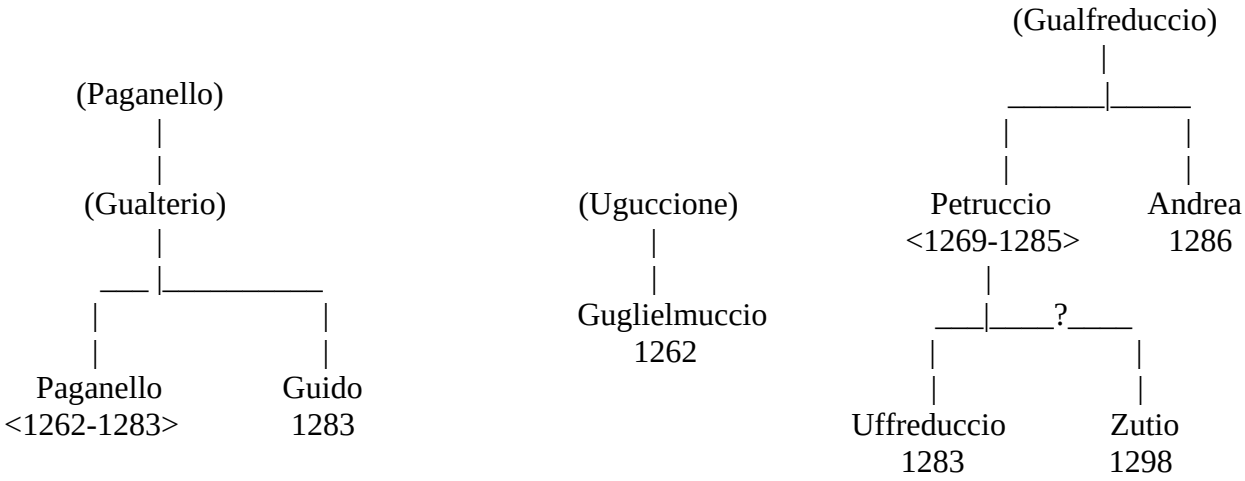

- Questo gruppo di *domini*, che hanno in comune il "predicato territoriale" *de Marsciano*, non hanno alcun rapporto di parentela o di affinità con gli omonimi conti; non emergono nemmeno legami di consanguineità o di consorteria tra loro.

61.1 - 1257. Viviano *d. Orlandini de Marxano*, insieme a molti altri, è condannato per aver illecitamente esportato *bladum* dal territorio perugino (BANDITI, n. 436).

61.2 - 1260. D. Saraceno *d. Stefani* è ambasciatore (ANSIDEI, p. 337).

61.3 - 1261. Viviano *d. Orlandini* accusa Andrea di Pagano da Marsciano di aver tagliato sei suoi pioppi; l'accusato è condannato a 100 soldi (BANDITI, n. 715).

61.4 - 1262. Tra i testimoni di un processo per aggressione, Paganello *d. Gualterii* e Guglielmuccio *d. Uguitionis de castro Marsciani* (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 345-346).

61.5 - 1262. Donna Meliorata di Boncompagno da Marsciano accusa Viviano *d. Orlandini* dello stesso luogo di aver occupato abusivamente una sua casa. Viviano ritorce contro di lei l'accusa (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 36v e 37r).

61.6 - 1267. Un d. Saraceno *Berardi de Marsciano** è ambasciatore del comune di Perugia (RIFORMANZE 6, c. 184rv).
*Si tratta di Saraceno *d. Stefani*, così denominato per errore? Oppure, per una volta, viene designato col nome di un suo avo?

61.7 - 1268. D. Saraceno *d. Stephani* compare tra i confinanti di un casalino nel castello di Cerqueto e di un terreno nelle pertinenze del detto castello (CENSI 1, c. 238v).

61.8 - 1269. Viene menzionata una casa di d. Severo *Saracini* nelle pertinenze di Marsciano, sulla strada di Orvieto.
Petruccio di d. Gualfredo è fideiussore di Iacopuccio *olim d. Leonardi de Diruta*, condannato per aver spintonato frate Paolo, *clericus* del vescovo (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, cc. 52r, 71r).

61.9 - 1277. Viviano *d. Orlandini de Marçano* assegna un cavallo e dichiara di tenerlo *pro comuni* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 13r).

61.10 - 1277. Aldobranduccio e Blasiolo, figli di d. Saraceno *d. Stephani* sono accusati da Viviano *d. Orlandini* di averlo percosso e ingiuriato sulla pubblica via, a Marsciano; i due sono condannati, il primo a 35 l. e il secondo a 10 l. Il padre, d. Saraceno, versa per loro conto l'importo dell'ammenda al massaro del comune di Perugia (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 85v. PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 4, cc. 131r-135r. MASSARI 2, cc. 65v, 76r).

61.11 - 1281. Il comune di Perugia costituisce un procuratore per vendere, insieme al sindaco della comunità di Marsciano, a d. Saraceno *d. Stephani* un *tenimentum terre* selvato *qui vocatur Silva Bassa*, nelle pertinenze di Marsciano, al prezzo di 5000 l. (DIPLOMATICO V 1 255)*.
*Nello stesso giorno, viene stipulato un altro atto di procura per vendere lo stesso terreno allo stesso prezzo, però ad un'altra persona (ved. conti di Marsciano-Parrano, 60.61): si tratta di due frazioni della medesima proprietà?

61.12 - 1282. Quattro uomini di Marsciano sono condannati per aver accoltellato nella piazza del castello Biagiolo *d. Saraceni* (CAPITANO 1282 [6 b], reg. 12, cc. 196v-197r).

61.13 - 1283. Aldovranduccio *d. Saracini de Marsciano* depone come testimone nell'ambito di un procedimento per aggressione; i fatti sono avvenuti a Marsciano (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, c. 7r).

61.14 - 1283. Un teste che depone nell'ambito di un procedimento contro alcuni *domini* di Monte Vibiano, accusati di aver invaso le terre della chiesa di S. Vito di Montali e di averne asportato i raccolti, afferma tra l'altro *quod…bene vidit…d. Saracinum de Marçano* [insieme ad alcuni degli accusati, ai figli di Andrea *Acerbi* e a molti altri]*…in terra de Monte Ubiano stantes et euntes per terram et comedendo et bibendo set non ivent* [così] *ad ipsas terras nec aliquid facciebant mali nec ad accipiendum ipsum bladum* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 64v)

61.15 - 1283. Iacopello *Nicolai de Marçano*, inquisito per esportazione di vino, afferma che stava percorrendo la via *per quam itur Marçanum ad molendinum d. Saracini* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 158r).

61.16 - 1283. Tra le sentenze emesse contro alcuni ex consoli delle Arti, condannati a forti pene pecuniarie per corruzione, vi è quella contro Francesco *Recabeni*, della parr. di S. Bartolomeo di P. Eburnea, e Angelo *barberius*, di P. S. Pietro, parr. dell'Ospedale, condannati in contumacia tra l'altro a 100 libre *quia dicebatur ipsos…illicite et per fraudem et falsitatem occasione sui offitii habuisse et recepisse a d. Saraceno de Marsciano…quinquaginta libras denariorum pro fatiendo fieri quendam reformationem Rectorum in qua fuit absolutus ipse d. Saracenus ab omni excessu facto per eum in persona Rusticelli de Marsciano et sociorum*; gli accusati sono anche condannati alla restituzione della somma estorta ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 149v-150r).

61.17 - 1283. D. *Saracinus de Marçano* è condannato a 25 libre poiché non si è presentato al tribunale del capitano del popolo per discolparsi *quia dicebatur et delatus erat per Comandolum Michaelis et socios dicendo se penes eum posuisse octo porchos quos astulerat quibusdam de mense octobris proximo preterito qui ducebant eos extra districtum Perusii, nomine quorum dixerunt se ignorare, et quos d. Saracinus eis promixerat guardare* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 270rv).

61.18 - 1283. Guido e Paganello *d. Gualterii*, Petruccio *d. Gualfredi* e suo figlio Ufreduccio, Aldebranduccio *d. Saraceni* e Mafuccio *d. Orlandini*, tutti *de castro Marsciani*, sono tra i *pedites* condannati a 10 libre per non essersi trovati nell'esercito combattente contro Foligno nei mesi di maggio e di giugno (PODESTA' 1283 [15], cc. 38v-39r).

61.19 - 1285. Risultano per questo anno vari atti giudiziari, riferiti ad episodi di aggressione in cui appare coinvolto Aldobrandino di d. Saracino e suoi *homines*:
31 ottobre. *Zellus Rainerii*, suo figlio *Puzollus* e sua figlia *Granuzia*, tutti di Marsciano, sono condannati cumulativamente, in seguito alle risultanze di una *inquisitio ex officio*, a 235 libre per aver aggredito e percosso con un coltello e con pietre Aldebrandino *d. Saracini* e Naldolo *Sensi*.
31 ottobre. Donna Giovanna *uxor Zolli Rainerii de Marsciano* è assolta dall'accusa di aver tirato pietre su Aldebranduccio *d. Saracini* nel corrente mese di ottobre, per non aver commesso il fatto.
29 novembre. Su denuncia di *Zollus Rainerii*, Sensolo *Benintende* e suo figlio *Laldolus* [*Naldolus*], *homines d. Saracini et Oldrevanducii*, sono condannati in contumacia al taglio della mano destra e, solo per quanto riguarda Naldolo, a 25 libre, per aver aggredito il denunciante *de mandato et*

voluntate predicti Oldebrandutii e per averlo derubato *de quodam guglielmeto quem habebat in capite*; i fatti sono avvenuti nell'ottobre precedente a Marsciano, *extra portam dicti castri, in via publica dicti castri seu burgi*.
29 novembre. Aldebranduccio *d. Saracini de castro Marsciani*, in seguito alle risultanze di una *inquisitio ex officio* messa in atto contro di lui con l'accusa di aver aggredito e ferito a mano armata *Zollus Rainerii*, viene condannato a 6 libre e 10 soldi per porto abusivo di armi; si tratta indubbiamente della stessa aggressione di cui sopra, coincidendo la vittima, *Zolus Rainerii*, il tempo [*de preterito mense otubris*], il luogo [*extra portam dicti castri Marsciani*].
29 novembre. Il detto Aldebranduccio viene assolto dall'accusa di aver assalito e ferito il detto *Zollus* e suo figlio Puccio, ambedue *de castro Marsciani extra portam dicti castri*; la stessa assoluzione viene ripetuta poco sotto nei confronti di Aldebranduccio, questa volta associato ad Andrea *Penazii* e a Cescolo *Redolfini*, ambedue di Marsciano; vi era stata infatti in precedenza una *inquisitio ex officio* per una rissa tra Puccio *Zoli* e Andruccio *nepos Andree Penatii filius Ugolini*, senza però che vi si facesse cenno ad Aldebranduccio.
(CAPITANO 1285 [10], reg. 2, cc. 150v-151r; reg. 3, cc. 126v-127r, 138v-139r, 142rv; reg. 4, cc. 12r, 13r).

61.20 - 1285. Viviano *d. Orlandini de Marsciano* (P. S. P., parr. di S. Anastasio) è allibrato per 800 l; Petruccio *d. Gualfreducii* (stessa parr.) è allibrato per 100 l.; Blancolo *d. Orlandini* (P. S. P., parr. di S. Silvestro), per 2000 l.; d. Saraceno *d. Stefani* (Ivi,) per 2000 l. (LIBRA 1285, pp. 238, 244, 245).

61.21 - 1286. Viviano *d. Orlandini*, della parrocchia di S. Anastasio, deve avere dal comune di Perugia: 7 libre per 14 giorni di servizio *apud Mevania et Spellum contra Fulgineum*, con un cavallo, a 10 soldi al giorno; inoltre, 10 soldi prestati *pro opere fontis*
D. Saraceno *d.Stephani*, della parr. di S. Silvestro di P. S. Pietro, deve avere dallo stesso comune 7 libre e 10 doldi per 15 giorni di servizio nella guerra contro Foligno e 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito…de numero sexcentum militum* (DEBITORI, 2, cc. 1r, 50v).

61.22 - 1286. Viene richiesto dal giudice del capitano un *consilium* relativo alla vertenza tra la comunità di Marsciano, rappresentata dal procuratore Andrea *d. Gualfreducii*, e d. Saraceno *Stephani*, rappresentato da Manente di Uguccione suo procuratore, Andrea *Pennacii* e Filippuccio *Bricelli*; il *consilium* viene domandato per chiarire *utrum…iudex debeat procedere ad revocationem cuisudam tenute date dicto sindico de quodam molendino dicti d. Saracini et de duobus somariis predictorum Andree et Filippucci, et ad restitutionem faciendam…non obstante appellatione interposita per sindicum supradictum* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 6, cc. 11v, 15v).

61.23 - 1288. Venutolo *Stefani de Marsiano*, pro se et sociis suis custodibus grassie pro comuni de Marsano*, deve avere dal comune di Perugia 18 libre, 6 soldi e 6 denari *pro parte ei contingente quinque somariorum cum grano quos ceperunt et conduxerunt in forciam d. capitanei et comunis Perusii et postmodum venditi fuerunt per dictum massarium* (MASSARI 25, c. 27v).
*Fratello di Saraceno?

61.24 - 1290. *Inquisitio* relativa ad una aggressione perpetrata nella persona di un *famulus bevulcarius* di Aldovrandino *d. Saraceni*, avvenuta nelle pertinenze di Marsciano *in loco qui dicitur Silva Bassa* (CAPITANO 1290 [15], reg. 3, cc. 23r-24v).

61.25 - 1290. In un elenco di possessori di Marsciano, indicati come detentori di *bladum*, vi sono i nominativi di Viviano *d. Orlandini*, *Magistrutius d. Orlandini* e *Blancus d. Orlandini* suo fratello, che hanno rispettivamente quattro, dieci e cinque corbe di grano (CAPITANO 1290 [15], reg. 4, c. 24v).

61.26 - 1293. *Mastrutius d. Orlandi, sindicus castri Marsciani*, sporge denuncia per una rissa avvenuta nel castello (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 6, c. 21r).

61.27 - 1294. Una aggressione è avvenuta *in castro Marsciani, ante domum Bernardini d. Orlandini* (PODESTA' 1294 [23], reg. 2, c. 66v).

61.28 - 1295. Donna Clara *filia olim d. Orlandini de castro Marciani* accusa Cecco *Dialte*, Scagno *filius Pucci vasari* e Angeluccio *Allevucii de castro predicto* i quali *de mense iunii proxime preterito…armata manu…fecerunt insultum* contro di lei in casa sua, sita *in burgo castri Marciani extra portam dicti castri, cui ab uno via et ab alio ipsi insultantes*, minacciandola e dicendole "*nos amputabimus tibi nasum a vultu*" *et per eos non steterit qui me* [la denunciante] *occiderent*.
Fideiussore degli accusati è *Comanducius d. Oddi,* di P. S. Susanna. Da una notazione a margine dell'atto di accusa pare che gli imputati siano stati assolti (PODESTA' 1295 [24], reg. 3, cc. 61r-62r).

61.29 - 1298. Donna Iacopa *condam Oddonis, uxor olim Copoli* [*d. Buccoli*] *de Codale*, accusa Zutio *filius Petri**, Blancolo *d. Orlandini de Marsciano* e Pecciolo *Aldrovandini de Marsciano* di aver costituito nello scorso settembre *in castro Marsciani* una *aggregationem gentium causa intrandi et apprehendendi, tenendi et possidendi* un di lei *palatium…positum in castro Codalis* e una torre , posta nello stesso castello, posseduta in comune con i figli di d. Aldobrandino e confinante con *Buccusus d. Aldobrandini*, la detta Iacopa e la *carbonaria dicti fossi* [*dicti castri*]; il detto *palatium*, a sua volta, confina con la via e per due lati con la menzionata Iacopa. Un'altra casa, *que vocatur Curia bassa,* posseduta dall'accusatrice nel castello di Codale, e per impadronirsi della quale gli imputati, a detta di lei, si erano parimenti mossi, confinava con Ceccolo *d. Aldovrandini*, con la via e con la stessa Iacopa. Segue un'altra denuncia, attraverso la quale i detti Zutio, Blancolo e Pecciolo, insieme a Pietro e *Zardolus d. Bartolomei de Galchis*, a Recutio *Bendefende* e a Ceccolo e Perolo *Mercati*, vengono accusati di aver invaso ed essersi impadroniti del *palatium*, della torre e della casa di cui sopra. Donna Iacopa, infine rivolge varie altre denunce ai detti personaggi, e ad altri ancora, di aver occupato vari terreni ed una casa di sua pertinenza nel territorio di Codale, dei quali sono riportati vocaboli e confinazioni.. In margine al primo atto di accusa vi sono due notazioni, la prima delle quali recita: "*condempnata accusatrice in XX solidis, et alii absoluti acuse*"; la seconda invece dice:"*non procedatur super dictis causis insinuatis per dictam dominam Iacopam in reformatione facte* [?] *per consilium populi procedi non debere*".
Vi è poi una accusa di falsa testimonianza rivolta a donna Iacoba da alcuni imputati (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 5, cc. 6r-13r, 15r-17r).
*Figlio di Petruccio di Gualfreduccio?

61.30 - Nel Libro Rosso del 1333, sono menzionati vari esponenti di questo gruppo signorile (FABRETTI, pp. 105, 106, 121).

62.

Monaldi

Gubbio

Munaldo
q.1097
|
|
Rulfus
1097

62.1 - 1097. *Rulfu, Munaldi quondam filius*, risulta comproprietario insieme alla canonica di S. Mariano di Gubbio *de ipso castro et poio de Colognola*, e con lui, insieme alla detta canonica, Rainerio marchese si accorda, impegnandosi a non contestare mai ai condomini il pacifico possesso del castello (CENCI, n. 67).

63.

Domini di Montaiate

Gubbio

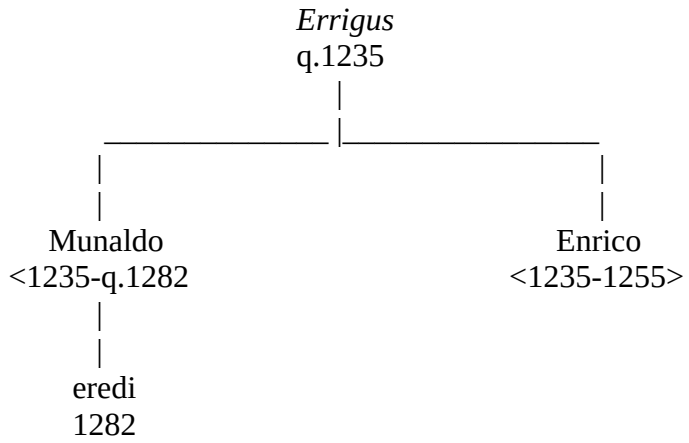

63.1 - 1235. D. Armaleo *Saxonis de Seralta**, per sé e per i suoi eredi, promette a *d. Jacobus*, sindaco e procuratote del comune di Cagli, di esser *civis* di Cagli in perpetuo *et quod fatiet…hostem et parlamentum* in favore del detto comune come gli altri *milites cives callenses.* Armaleo promette inoltre di *reficere et reactare* il *castrum* di Montaiate e di tenerlo *ad honorem civitatis Callis*; tale promessa viene da lui effettuata in qualità di tutore dei figli di Enrico, Riguccio e Munalduccio, eredi del castello. In cambio, il sindaco del comune promette ad Armaleo 150 libre ravennati e anconitane *inter domum, vineam et terram,* ed una somma uguale in denaro liquido; si impegna inoltre, a nome del comune, sia con il detto Armaleo che con i suoi pupilli a non *recipere* i loro *homines* in città e a *semper manutenere eos et eorum homines et castellanos ad habitandum Seralte et Dullione et Montaiati, ubi de antico steterint et habitaverint et manutenere çironem castri Montis Iati et Dullionem et Seraltam post quam predicti refecerint, excepto contra papam, imperatorem et eorum nuntios…et dare iuvamen et adiutorim eidem Armaleo ad aptandum çironem Montisaiati et eum manutenere; quod dictus Armaleus promisit dicto syndico…facere suos homines et castellanos, ubicumque alio sint, habitare et stare in predictis locis* (Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli, *Pergamene*, n. 22).
*Ved. scheda *domini* di Serralta, 99.11.

63.2 - 1255. Tra i confinanti di un terreno nel comitato di Cagli *in fundo Camporiani*, i *domini* Munaldo ed Enrico *domini Henrici* (FONTE AVELLANA, 5, n. 745).

63.3 - 1275. Tra i confinanti di un terreno nel comitato di Cagli *in Plano Camporezani*, d. Munaldo *de Monte Aiato cum consortibus* (FONTE AVELLANA, 6, p. 307 n. 9).

63.4 - 1277. Tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Colle Pergola, d. Munaldo *de Monte Aiate* (Gubbio diplomatico, XII 3 [1]).

63.5 - 1280. Nella citata memoria difensiva presentata dal comune di Gubbio, si dice tra l'altro che *castrum de Monte Aiati comitatus Eugubii fuit d. Munaldi d. Errigi et homines et familie olim habitantes in eo et eius curia qui reducti fuerunt in. ..castro Collis Pergule. Item ipse dominus Munaldus habuit et possedit per se seu continuato tempore ad possessionem patris sui dicti ipsum castrum et ipsi homines et familias. Et ipsi homines et familias steterunt ad eius seu eorum dominium et signoriam tamquam eius seu eorum homines et manentes per longissimum tempus et plus. Item quod dictus d. Munaldus dedit et concessit dictum castrum et dictos homines et familias comuni Eugubii et comuni seu universitati castri Collis Pergule* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

63.6 - 1282. Tra i confinanti di un terreno *in Plano Pondi in curia Montis Aiati*, gli eredi di d. Munaldo *de Monte Aiati* (FONTE AVELLANA, 6, n. 1163).

64.

Montanari

Perugia

(Pietro *Montenario*)
|
|
Giovanni
1157
|
?
|
Orlando
1199

(Girardo *Montanario*)
|
|
Domenico
<1203-1218>

Atto *Montanario*
<1169-q.1220

- Nella documentazione perugina più antica compaiono vari personaggi, anche appartenenti all'aristocrazia consolare, che presentano un simile patronimico, ad esempio quell'Ugolino "*del Montanaio*", podestà di Perugia nel 1199 (UGOLINI, p. 144). Al di là tuttavia di tale coincidenza onomastica, non vi sono però altri elementi che possano far pensare ad un rapporto di affinità con questo gruppo di possessori, dotati forse di qualche prerogativa signorile nell'area di Rance-Cerbasciano.

64.1 - 1157. Tancredo *de Latro de Iohanne* rinunzia *pro anima* a favore di S. Maria di Valdiponte a *omnem usum, sive bonum sive malum, quem habui vel causavi Iohanni de Petro Montenario de Cerbasciano* (DE DONATO I, n. 78).

64.2 - 1169. L'abbate del monastero di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi ad Atto *Montanario* ed ai suoi figli maschi il *tenimentum* di Staffole, per un'entratura di 3 l. e con un censo annuo di 24 denari, più la decima. È consentito al concessionario di tenere con sè nella proprietà i suoi fratelli, a condizione che sia lui che questi ultimi siano sempre *de monasterio*; gli è anche permesso di avere *homines ad serviendum*, purchè questi divengano *de monasterium per cimiterium et per iudicium capitaliter* e abitino sempre nel *castrum* di Rance (DE DONATO I, n. 97).

64.3 - 1188. Il preposito del monastero di S. Maria di Valdiponte, a nome dell'abbate, concede in enfiteusi ad Atto *Montanaio* ed ai suoi figli e nipoti maschi un campo a Staffole, per un'entratura di 6 l. e con un canone annuo di una libbra di pepe, più la decima (DE DONATO II, n. 148).

64.4 - 1199. Tra i confinanti di un terreno a Rance, Orlando *de Iohanne lambardo** (DE DONATO II, n. 178).
*Figlio di Giovanni di Pietro Montanario? Il De Donato usa la lettera maiuscola per l'iniziale di *lambardo*, come si trattasse di un patronimico o di una sorta di *cognomen* indicante la provenienza; in realtà, ritengo più probabile trattarsi di un altro caso in cui il termine *lambardus* viene usato come caratterizzazione di *status* sociale (ved scheda sui *lambardi*, 56.19*)*

64.5 - 1203. *Donnus* Rainerio *de Colognola* vende a Domenico *de Girardo Montanario* la metà di un terreno nelle pertinenze di Colognola, da lui ricevuto in pegno da S. Maria di Rance (VALDIPONTE 200).

64.6 - 1218. Il priore di Rance dà in pegno a Domenico *Girardi Montanari* un terreno nel piano di Rance, a garanzia di un debito di 30 soldi (VALDIPONTE 327)

64.7 - 1220. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi a donna Beatrice *Girardi*, ricevente per le figlie, la terza parte del podere del q. Atto *Montanarii*, nelle pertinenze di Rance *in Stafile* (VALDIPONTE 345).

64.8 - 1224. Tra i testimoni ad un atto di compravendita relativo a un terreno in area di Rance, Pietro *da Montanari** (VALDIPONTE 371).
*Sta per "*de Montanario*"?

65.

Domini di Monte Episcopale

Gubbio-Cagli

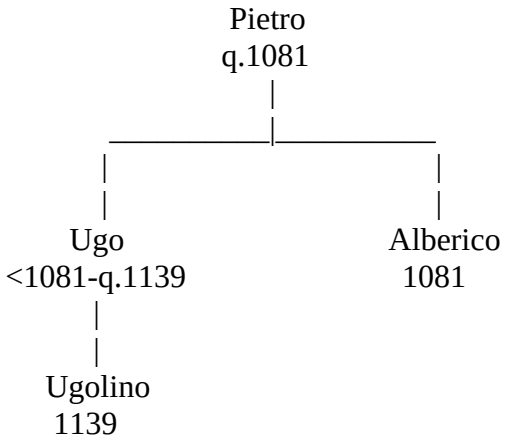

- Da un atto di donazione del 1080, risulta un *fundus Publicum de Monte Episcopale*; in esso si trovano terreni donati all'eremo di Fonte Avellana da Alberico del q. Ugo, salico (FONTE AVELLANA 1, p. 123).

65.1 - 1081. Ugo *filius q.Petrus comes* vende all'eremo di Fonte Avellana quattro modii di terra nel comitato di Cagli nel *fundus Casalecuso*, nelle localita *Rancar* e *Plano Vulponi*, al prezzo di 20 soldi, concedendo tutto il resto, col consenso del fratello Alberico e della moglie Guilla, in rifusione di una vacca da lui rubata all'Eremo stesso. Sul verso della pergamena, *cartula que fecit Ugo comes de Monte Viscoliale de Montesico* (FONTE AVELLANA 1, n. 52).

65.2 - 1139. Ugolino *de Monte Episcopali filius q.Ugolini de Petro*, restituisce all'eremo di Fonte Avellana tutto quello che gli aveva ingiustamente rapito, vale a dire: *terra Castratuni*, che il padre di Ugolino aveva donato *pro anima* all'eremo, *de litore et cursibus aquarum circa Sassum de Ferbula et de toto iure aque predicti loci de fluvio Sassano et de terra ad molendinum ibi faciendum...et de usu candelarum et cere quam petebam per usum abere de ecclesia S. Angeli de Monte Sicco per omnem annum, pro qua cera occupaveram terram que dicitur de Marto fratre*;

aveva inoltre rubato buoi ed occupato la terra di un *massarius*, il cui possesso contestava all'Eremo (FONTE AVELLANA 1, n. 191).

65.3 - 1153. Guido *Montis Episcopalis* è testimone a un atto di donazione (FONTE AVELLANA 2, p. 86).

65.4 - 1164. Guido *de Montis Episcopalis* è testimone ad una concessione enfiteutica (FONTE AVELLANA 2, p. 145).

65.5 - 1215. Rainerio *Montis Episcopalis* conferma con giuramento la sentenza di Uguccione di Giordano e la convenzione arbitrale del medesimo tra l'eremo di Fonte Avellana e Guido e i suoi figli, nonchè la transazione fatta da lui stesso, insieme ai suoi *parentes*, con il medesimo eremo circa il possesso di Monte Secco e dei suoi uomini da parte avellanita. Inoltre promette di prestare il suo aiuto, a richiesta della signoria monastica, per difenderne i beni ed i castelli; ciò in quanto il priore di Fonte Avellana gli ha rinnovato il possesso dei beni avellaniti da lui ritenuti ingiustamente e gli ha condonato la relativa *pensio* (FONTE AVELLANA 3, n. 421).

65.6 - 1234. D. Ugo *de Monte Episcopale* è tra i testimoni all’atto di donazione di Ugolino di Griffoleto, il quale cede alle comunità di Serralta e di Monte Episcopale delle terre su cui sorgerà il castello di Pergola (Gubbio diplomatico, XIV 5)

65.7 - 1235. Gregorio IX ordina al podestà e al popolo di Cagli di restituire al *nobilis vir* Ugo, *dominus Montis Episcopalis* il detto suo castello, da essi ingiustamente occupato, e di non impedire a lui ed ai suoi *homines* di trasferisi *ad Collem de Pergula* (Gubbio diplomatico, III 3, 4, 6).

65.8 - 1259. [Nel lodo Valcelli, i Perugini accusano Gubbio di aver distrutto il castello di Monte Episcopale, spettante a Cagli, e di aver fatto prigioniere le famiglie di esso, deportandole poi a Pergola] (SOMMISSIONI, 1, cc. 15r-21r).

65.9 - 1280. Nella citata memoria difensiva presentata dal comune di Gubbio, si afferma che gli uomini di Monte Episcopale appartengono al detto comune (Gubbio diplomatico, XIII 8).

66.

Montemelini

Perugia

Sotto questa denominazione ho messo insieme due linee agnatizie delle quali solo la seconda, quella dei figli di Saraceno e di Tiberio di Ranaldo, deve essere con certezza qualificata come *de Monte Melino*, in quanto di tale predicato territoriale gli esponenti di essa si fregiano nella seconda metà del '200. Per ciò che riguarda invece i discendenti di *Andrea Iacobi*, una tradizione risalente al Pellini, cui qui mi sono attenuto, li indica come appartenenti a questo lignaggio; non vi sono tuttavia prove che le cose stiano effettivamente così, al di là del fatto che sia stato Andrea di Tiberio, discendente di Tiberio di Ranaldo di Mariano, a proporre nel 1262 (ved. *infra*, 66.28) la restituzione dei beni confiscati dal comune di Perugia ai nipoti di *Andrea Iacobi*. Inoltre, nella Libra del 1285, i due gruppi familiari sono censiti di seguito, nella stessa porta e nella stessa parrocchia. Tutto ciò potrebbe essere indizio dell'esistenza di una affinità, o anche di una alleanza tra le due famiglie, forse basata su una parentela: tuttavia ci muoviamo sul piano delle ipotesi.

I)

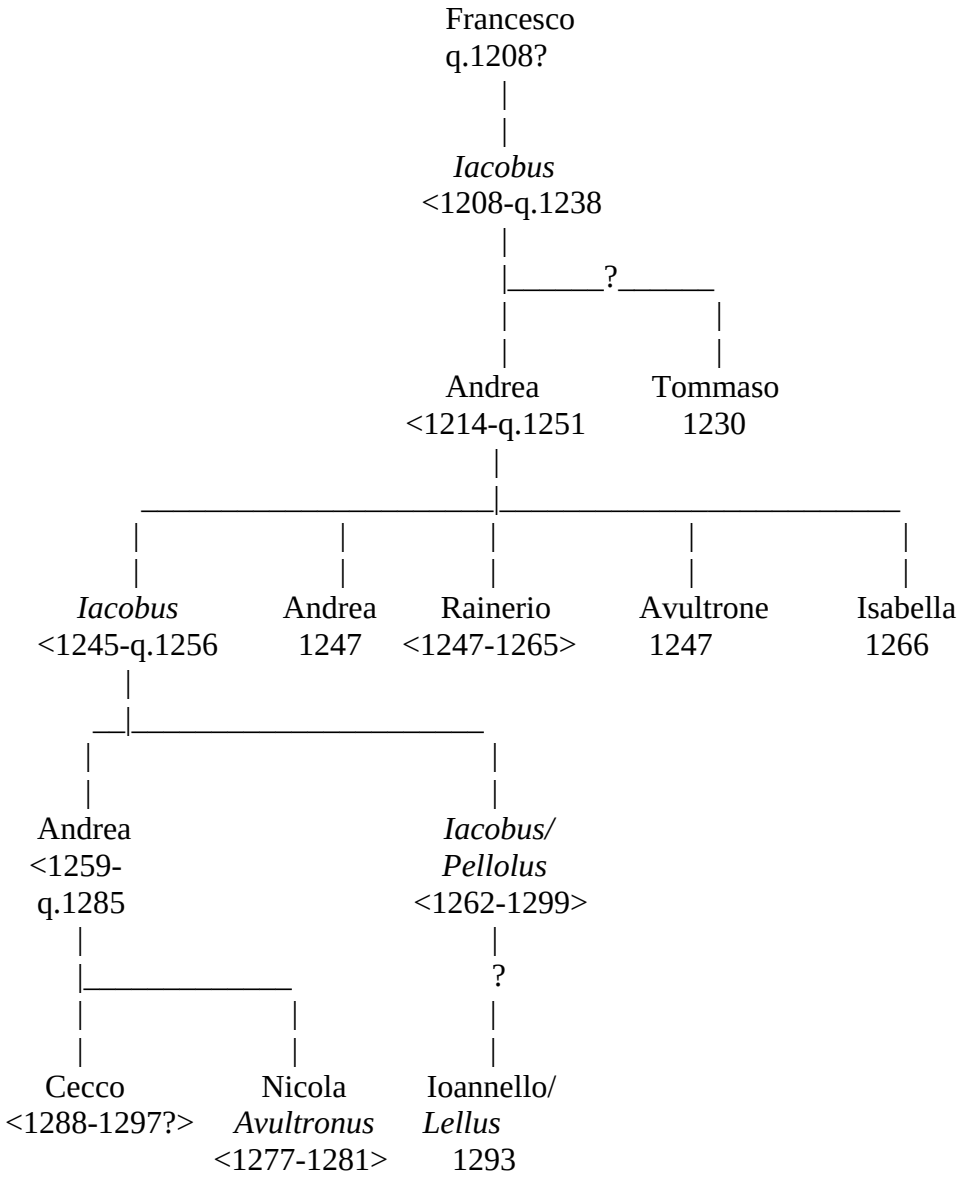

66.1 - 1208. D. *Iacobus Francisci*, insieme ad Andrea di Tiberuccio e ad altri, è testimone alla sommissione dei Bulgarelli di Fossato (CDP, p. 103).

66.2 - 1208. Donna Marsibilia *quondam uxor Francisci** è tra i confinanti di un terreno di cui non è specificata l'ubicazione (CDP, pp. 104-105).
*Data la rarità del nome *Franciscus* nel secolo XII, si tratta con ogni probabilità della nonna di *Andrea Iacobi*; si ricordi che Tommaso da Celano, primo biografo del Poverello, afferma che, prima della nascita di lui, il nome di Francesco era *singularis et insuetus* (ved. TOMMASO DA CELANO p. 131).

66.3 - 1214. Andrea *Iacobi* è tra i testimoni alla sommissione del conte Tancredi di Sarteano (CDP. p. 126).

66.4 - 1214. Andrea *Iacobi* è tra i *consiliare*s (CDP, p. 131).

66.5 - 1218. D. Andrea *Iacobi* è podestà di Perugia (CDP, pp. 190 e 193-194. UGOLINI, p. 145).

66.6 - 1225. Andrea *Iacobi* è tra i *milites* perugini, tra cui anche Andrea di Tiberio, che giurano l'osservanza dei patti di alleanza col comune di Assisi (CDP, p. 228).

66.7 - 1226. Andrea *Iacobi* è tra i confinanti di un terreno sul Tevere *in renario de Plano Meracis* (VALDIPONTE 406).

66.8 - 1228. "Messer Andrea da Perugia" è podestà di Firenze (VILLANI, VI 5).

66.9 - 1230. Tommaso *d. Iacobi** e suo fratello Andrea sono tra i testimoni di un arbitrato (CDP, p. 686).
*È un fratello di Andrea *Iacobi Francisci*?

66.10 - 1230. Risulta che Andrea *Iacobi* è podestà di Chiusi (FUMI, p. 125).

66.11 - 1232. Da un atto di procura stipulato dal comune di Firenze, risulta che Andrea *Iacobi* è ancora una volta podestà di quella città (LIBRO NERO, c. 1v).

66.12 - 1234. Andrea *Iacobi* è podestà di Modena (VICINI, p. 73 e segg. CHRONICON MUTINENSE, p. 19)

66.13 - 1237. D. Andrea *Iacobi* è tra i testimoni alla richiesta al comune di Cortona da parte di quello di Perugia di restituire a *Iacobus* di Palmerio di Oddo il castello di Pierle (CDP, p. 340).

66.14 - 1237. D. Andrea *Iacobi, civis perusinus,* è podestà di Todi (CDP, pp. 365 e 388. CECI, pp. 310-315).

66.15 - 1238-39. D. Andrea q. *Iacobi Francisci* acquista da Guido e Uguccione del q. Uguccione *marchio* la terza parte del castello e curia di Valiana, compresi *navis, portus Clanis, pedaggi et ficti quod homines de Valiano dare tenentur,* in cambio dell'estinzione di tutti i debiti contratti dal padre loro col detto Andrea e della cassazione dei relativi documenti, *preter istrumentum venditionis quod tibi pater noster fecit de Montegualandro* (DIPLOMATICO IV 6 14. CDP, p. 689-90, regesto).

66.16 - 1241. D. Andrea *Iacobi* è per la seconda volta podestà di Perugia (CDP, pp. 414, 417, 421. UGOLINI, p. 148).

66.17 - 1245. Un uomo di Arezzo accusa Bonaiunta, ortolano del monastero di Pietrafitta, *qui erat cum d. Iacobo d. Andree Iacobi* (CDP, p. 442).

66.18 - 1246. D. Andrea *Iacobi* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 446).

66.19 - 1247. Il comune di Perugia condanna Rainerio, Andrea e Avultrone, *filii d. Andree Iacobi,* colpevoli di tradimento e di resistenza alle ingiunzioni del comune, nonchè i loro figli e due loro *milites,* d. Bulgarello nipote di d. Farolfo, e Benvenuto *de Liuto,* al bando perpetuo e irrevocabile, alla *pubblicatio* dei beni (Montegualandro, Cibottola, la sesta parte di Preggio e di Compignano ed altro), alla distruzione delle case e delle torri ed alla pena capitale in caso di cattura; tra l'altro, le famiglie servili di loro proprietà saranno affrancate dal comune stesso (CDP, n. 206).

66.20 - 1248. È in corso una causa tra il comune di Perugia e il monastero di S. Maria di Valdiponte circa la proprietà di beni nelle pertinenze di Preggio e di S. Paolo di Reschio, già posseduti da d. Andrea *Iacobi* e figli e, prima di loro, dal q. Bernardino di Pero *Ponzepti*; il monastero rivendica tali beni perchè costui li teneva in livello da esso (CDP, n. 208).

66.21 - [1250]. In una richiesta di annullamento di matrimonio avanzata da una tale Sorbuzia al vescovo di Città di Castello nel 1262, viene esibito come motivazione il fatto che la richiedente, all'atto del matrimonio avvenuto nello stesso anno, non aveva ancora 12 anni ma solo 11 anni e 7 mesi, essendo ella nata quando *d. Rainerius Andree erat dominus castri Montis* [*S. Marie*]*; da tale testimonianza consegue dunque che Rainerio ricopriva tale funzione almeno nel 1250 (AVC, reg. 3, c. 38v).
*Poiché risulta che in questi anni il castello di Monte S. Maria Tiberina, di proprietà dei *marchiones* del Monte, era stato occupato dai fautori della parte imperiale, è possibile che questo personaggio si identifichi con uno dei figli di Andrea *Iacobi*, passato al servizio di Federico II dopo la messa al bando del 1247 e posto al comando del castello tolto ai suoi proprietari, di parte pontificia (sull'argomento, S. TIBERINI, *I "marchesi di Colle" dall'inizio del secolo XII alla metà del XIII: la costruzione del dominato territoriale*, in "Archivio Storico Italiano", CLV (1997), in particolare alla p. 129).

66.22 - 1251.Innocenzo IV conferma al podestà e al Consiglio di Perugia, su loro richiesta, il bando perpetuo e la confisca dei beni da essi emanati contro Rainerio ed Andrea *filii q.Andree Iacobi*, colpevoli di tradimento della Chiesa e del comune (CDP, n. 230).

66.23 - 1252. *In quisto millesimo el comuno de Peroscia sì scarcò e guastone el Castello de Monte Guallandro, el quale era de ser Andrea de Giacopo de Peroscia; el quale castello e tutte gl'altre suoie biene fuoro piubecate al comuno perchè se disse che* [*ser Raniere d'Andrea n'avea*] *tradute a lo 'nperadore Federigo. El corpo suo fo scanato e poi traginato per tutta la citade de Peroscia* (UGOLINI, p. 149).

66.24 - 1256. In quest'anno, il Consiglio speciale e generale assume diverse delibere riguardanti i beni confiscati ai figli di Andrea *Iacobi*:
- si delibera che le *rationes* che il comune ha a Montegualandro, Montalera e Valiano, già di d. Rainerio *Andree Iacobi, vendantur per se et divisim* (ANSIDEI, p. 23).
- Si delibera che il camerario del comune paghi 10 soldi a Bongiovanni notaio, che rogò il testamento di Ugolino di Bernardo, in cui il detto Ugolino disponeva, a favore di Andrea *Iacobi*, un legato di 36 l., di cui 34 erano state incamerate dal comune (Ivi, p. 29).
- Viene rimandata al *Consilium Civitatis* la deliberazione *de hominibus Montis Gualandri qui dicunt se esse liberi de condictionibus quibusdam, quas tenebantur facere d. Raynerio Andree* (Ivi, p. 43).
- Si delibera che gli *emptores* dei beni di d. Rainerio *d. Andree Iacobi debeant habere omnia iura et actiones ab hominibus de Montegualandro, sicut habebat dictus d. Andreas et si predicti emptores a dictis hominibus de Montegualandro vellent aliquid petere, quod sua iura intelligantur* (Ivi, pp. 48-49).
- Si delibera di inviare due ambasciatori a Cortona, in quanto una lettera di d. Guido *marchio* ha comunicato che alcuni cortonesi, a mano armata, hanno sottratto *bladum* prodotto dalle terre del q.d. Andrea *Iacobi* (Ivi, cc. 49-50).
- Viene proposto al Consiglio di deliberare se gli eredi di d. *Iacobus Iacobi Andree** debbano essere messi in possesso dell'eredità del padre; manca la *reformatio* (Ivi, p. 69).
**Iacobus* di *Iacobus*, nipote di Andrea *Iacobi* risulta ancora vivente molti anni dopo (ved. *infra*, 66.28 e segg.); siamo certo in presenza di un *lapsus calami*, non si sa se dell'Ansidei o del notaio estensore, per *Iacobus Andree Iacobi*.

66.25 - 1259. Breve di Alessandro IV in cui si ordina al comune di Perugia di restituire al *dilectus filius* Andruccio *natus q.Iacobi Andree Iacobi civis perusinus, pupillus,* la sua parte delle proprietà occupate *propter delictum Rainerii patrui sui et quorundam aliorum,* a cui nè Andruccio *qui ab infantia sua fideliter in civitate vestra permansit,* nè suo padre avevano avuto parte. Viene anche ordinato di rifondere i danni inferti alle proprietà (DIPLOMATICO, I 2 24).

66.26 - 1260. Delibere del Consiglio speciale e generale circa la controversia tra il comune e i nipoti di Andrea *Iacobi*:
- si delibera un salario di 20 soldi a coloro che saranno eletti *ad cognoscendum de iure quod habent filii Iacobi Andree contra comune Perusii* (ANSIDEI, p. 95).
- Una commissione di *sapientes* delibera, a proposito della causa pendente presso la Curia romana, di inviare presso la stessa Curia gli istrumenti e gli atti contro d. *Bonatansa* e che si tratti la concordia con i figli di *Iacobus Andree* (Ivi, p. 149).
- Il Consiglio nomina un sindaco con pieni poteri, che recuperi le terre e le selve, già di Andrea *Iacobi,* poste *in Logiolo, et circa dimissas olim per distributores comunis super bonis d. Andree Iacobi ordinatos* (Ivi, p. 195).
- Si delibera sullo stipendio del patrocinatore della causa con Andruzolo *d. Iacobi* e fratello (Ivi, p. 273).

66.27 - 1262. Il Consiglio speciale e generale è chiamato a deliberare su un non meglio specificato *factum Andree Iacobi* (NICOLINI, Reformationes. .., p. 14).

66.28 - 1262.
- Il Consiglio speciale e generale, su proposta di d. Andrea di Tiberio, delibera la restituzione ad Andruccio e Iacopello *filii q.d. Iacobi d. Andree* di tutti i beni che furono del loro avo Andrea; ciò per ottenere l'assoluzione dalla scomunica comminata *pro filiis condam d. Iacobi d. Andree Iacobi* (SOMMISSIONI 1, c. 62rv).
- Il podestà e il capitano nominano un procuratore per ottenere quietanza dai detti Andruccio e Iacopello, che risultano minorenni (SOMMISSIONI 1, cc. 62v-63r).
- È la composizione della controversia tra il comune di Perugia e Giovanni da Narni, *curator* del detto Andruccio, agitata presso la Curia romana; la controversia si conclude con la restituzione di tutti i beni che erano stati di Andrea *Iacobi* ad Andruccio e Iacopello (SOMMISSIONI 1, cc. 64v-67v).
- Il capitano ordina al *bailitor* del comune di Perugia che ingiunga ai *laboratores* delle terre che furono di Andrea *Iacobi,* attualmente in possesso del comune, di restituire ad Andruccio e Iacopello i frutti di esse (SOMMISSIONI 1, c. 64r).
- Il sindaco del comune di Perugia immette il detto Andruccio, stipulante anche per il fratello Iacopello, nel possesso della terza parte del castello di Valiano, già proprietà di Andrea *Iacobi*. Con un atto immediatamente successivo, il baiulo del comune ordina ad alcune persone di restituire ai detti i frutti dei possessi consegnati (SOMMISSIONI 1, c. 52rv).

66.29 - 1262. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Cibottola, *in Plano Orvane, res olim d. Andree Iacobi* (CENSI 1, c. 69v).

66.30 - 1263. *Peronus* di d. Oderisi *tamquam comparator fructuum Montis Gualandri et Montis Aleri et aliorum rerum que olim fuerunt d. Andree Iacobi,* accusa tre persone di aver lavorato senza il suo permesso le terre di Montalera (PODESTÀ 1243-62, c. 154r).

66.31 - 1263. D. Ruspido d. *Franconis* e suo figlio Nicola, per l'assassinio di d. Pietro di Giovanni di Aldebrandino, sono condannati all'esilio perpetuo ed alla publicatio dei beni, *ad modum et*

similitudinem Raynerii Andree, tamquam proditores et rebelles comunis Perusii (CAPITANO 1263-73 [1], 1, c. 51rv).

66.32 - 1265. Munaldo del q.d. *Iacobus* di Brandolo da Montepulciano, marito e procuratore di donna *Iacoba* del q.d. Manno di d. Ugolino di Pietro, vende ad Andruccio *filius olim d. Iacobi d. Andree Iacobi*, stipulante anche per il fratello *Iacobus, quod est proprium iure proprio, quod est feudum iure feudi*, tutti i beni del suocero a Valiano, al prezzo di 78 l. (SOMMISSIONI 1, cc. 60r-61v).

66.33 - 1265. Andrucolo *d. Iacobi Andree Iacobi*, maggiore di 25 anni, e d. Gualfreduccio di d. Giovanni di Petruccio confessano di dovere 250 l. ad Antonio *Mercati* (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 19).

66.34 - 1265. *Ranieri d'Andrea da Perugia podestà di Siena* (CRONACHE SENESI, p. 223).

66.35 - 1266. Andruzolo *d. Iacobi Andree* e Iacopello *d. Iacobi Andree Iacobi* (P. S. P. , parr. di S. Paolo) ottengono licenza di portare armi difensive (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 266r e 266v).

66.36 - 1266. Andruzolo *d. Iacobi* è tra i fideiussori di d. *Iohanellus* di Rainaldo, eletto camerario del comune (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 278r).

66.37 - 1266. Il comune di Panicale è assolto dall'accusa, formulata d'ufficio dal podestà, *quod dictum fuit quod homines dicte terre debuerunt ira ad campanam sonatam et accessisse cum spatis, cultellis et aliis armis ad domum domine Ysabelle filie q.d. Andree Iacobi, volendo comburere dictam domum* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 171r).

66.38 - 1267. Iacopello, detto Pellolo, *d. Iacobi Andree* e Andruzolo *Veze* sono condannati a 247 l. e 10 soldi per aver ferito a colpi di spada alcuni *milites d. Vicarii Rome*, nel territorio di Pila (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 82v e 190v).

66.39 - 1267. Andrea e suo fratello Iacopello *d. Iacobi* sono multati per 40 soldi ciascuno per essersi trovati in strada dopo il terzo tocco; l'ammenda è duplicata trattandosi di *milites* (CAPITANO 1263-73 [1], c. 11v).

66.40 - 1270. Nercolo, *famulus Andrutii d. Andree Iacobi**, è condannato per percosse (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 146rv).
*Dovrebbe trattarsi del nipote, e non del figlio, del primo Andrea *Iacobi*

66.41 - 1270. Andruccio *d. Iacobi* è tra i fideiussori di Rainalduccio e Perusinello *Ricomanni*, condannati per aggressione (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 147v).

66.42 - 1271. Pellolo *d. Zachepi*, parr. di S. Paolo, insieme ad Andruccio d. *Magistri* è condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1271-72 [6], cc. 44r e 44v).

66.43 - 1271. Pellolo *d. Zachepi*, della parr. di S. Paolo, è condannato a 3 l. per porto di *planella*, *pangeria* e *gorgeria* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 64r).

66.44 - 1271. Pellolo *d. Iacobi* è condannato a 10 l. per non essersi recato al palazzo del podestà, in seguito ad una citazione per un debito di 39 l. (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 50v).

66.45 - 1271. Andruccio d. *Iacobi*, insieme a d. Crispolito *Maioli*, al figlio di costui, Orlando, e a *Iacobus* di Rainerio di Bonaguida, è condannato a 10 l. per essersi allontanato dal palazzo del podestà, dove gli era stato ordinato di rimanere fino a quando non avesse pagato ciò che doveva a d. Bonconte di Ormanno (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 67r).

66.46 - 1272. Pellolo d. *Iacobi*, P. S. P., parr. di S. Paolo, è condannato a 10 l. per non aver risposto ad una citazione riguardo un debito non specificato (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 157r).

66.47 - 1273. Pellolo *d. Iacobi*, insieme ad Ermannuccio di d. Gentile, è condannato a 10 l. per lo stesso motivo; il creditore è Fomagio *Vasconis* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 67r).

66.48 - 1273. Andruccio *d. Zacobi* è tra i fideiussori di esponenti dei *domini* di Colombella coinvolti in una aggressione (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 190v)

66.49 - 1274. *Andriolus d. Iacobi* vende al sindaco del comune di Perugia 5 pugilli di terra siti in Torgiano, presso il Tevere, e altri 5 pugilli, sempre a Torgiano, per 27 soldi e 2 denari perugini (DIPLOMATICO, IV 11 145).

66.50 - 1276. Il Consiglio speciale e generale nomina un sindaco che dovrà acquistare a nome del comune da Andruccio e *Zacopellus d. Zacobi Andree* le proprietà di Valiano, al prezzo di 2200 l.; inoltre ordina al marchese Guido di Valiano di dar garanzia al podestà di obbedire ai suoi ordini a proposito dell'acquisizione delle dette proprietà, cosa che il marchese ha impedito o tentato di impedire (RIFORMANZE 7, cc. 270rv, 271r-272v, 281v-282v, 285v-289v).

66.51 - 1276. Andrea e *Iacobus q.d. Iacobi d. Andree* immettono il sindaco del comune di Perugia nel possesso della terza parte del castello di Valiano e delle proprietà loro spettanti entro i confini specificati (DIPLOMATICO IV P. 12 n. 178).

66.52 - 1276. Pellolo *d. Zacopi* è tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, c. 69v).

66.53 - 1277. Andrea *d. Iacobi de Perusio* è podestà di Treviso (STATUTI DI TREVISO, vol.II p. 47. ISTORIA DI TRIVIGI, pp. 230,552).

66.54 - 1277. D. Andrea *d. Iacobi*, della parr. di S. Paolo, promette al notaio del podestà di obbedire ai suoi mandati *et presentare Iuntarellum filium Bonamate de Compigno coram dicto potestate et suis iudicibus cras ante tertiam*, sotto pena di 1000 libre (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 30v).

66.55 - 1277. D. Andrea *d. Iacobi*, della parr. di S. Paolo, è fideiussore di Rainerio *Orlandini*, che promette di eseguire gli ordini del podestà, in particolare per quanto riguarda il divieto di ospitare banditi (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 27v).

66.56 - 1277. Nicola *Avultronus d. Andree Iacobi* è condannato a 4 l. per aver portato in città otto grappoli d'uva; suo fideiussore è d. Andrea *d. Iacobi*, parr. di S. Paolo, che dovrebbe essere suo padre (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 100v).

66.57 - 1277. Iacopello *d. Iacobi*, insieme a Tiveruccio di d. Andrea e a Pellolo *d. Saraceni*, di P. S. P. parr. di S. Paolo, viene multato in quanto è tra coloro che *non iverunt ad faciendam promissionem pro ausilio expensarum aque ductus* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 72r. MASSARI 2, c. 18v).

66.58 - 1278. Il podestà e il capitano nominano un sindaco per "vendere" a privati i beni acquistati dal comune dai figli del *q. Iacobus d. Andree Iacobi* e da *Nutius marchio* (MISCELLANEA 5, cc. 13v-14r).

66.59 - 1279. Compromesso tra il comune di Perugia e Andruccio.*d. Iacobi q d. Andree Iacobi*, stipulante anche per il fratello Iacopello, per ciò che riguarda i *fideles et homines* e il pedaggio di Montegualandro: il comune li restituisce ai due fratelli ed immediatamente li riceve indietro, in cambio di 1500 l. (DIPLOMATICO IV 14 224).

66.60 - 1279. Varie rubriche dello statuto cittadino si riferiscono a questa famiglia:
- viene inserito nello statuto il bando pronunciato contro i figli di d. Andrea *Iacobi* nel *publicum parlamentum* del 13 maggio 1267* (STATUTI 1, I, pp. 56-60).
- Si accenna all'acquisto di Valiano del 1276, osteggiato dal marchese Guido (Ivi, p. 252).
- Si dice che, se i figli di *d. Iacobus Andree Iacobi* giungeranno ad una transazione col comune *de eo in quo fuit ipsum comune eis condempnatum*, lo stesso comune assegnerà loro *illa que de suis bonis nomine comunis Perusii possidentur pro satisfactione bonorum et rerum quas sibi postulabant fieri a comuni* (Ivi, pp. 394-395).
- Il podestà e il capitano sono tenuti a costringere coloro che ebbero dei beni in pagamento dei debiti di d. Andrea *Iacobi* o dei suoi figli a ritenersi soddisfatti; d'altro canto, le concessioni di beni fatte ai detti creditori in pagamento dei debiti di Andrea dovranno ritenersi rate e confermate (Ivi, pp. 410-411, 412).
*A quale bando ci si riferisce? In realtà, esso era stato pronunciato esattamente venti anni prima (ved. sopra, 66.19); è un *lapsus calami* del notaio redattore dello statuto?

66.61 - [*Ante* 1281] Da alcune deposizioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso tra la fine del 1281 e i primi del 1282 dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del castello, risulta che d. Andrea *Iacobi**, in precedenza, era stato per una volta podestà del luogo (Gualdo Tadino preunitario, 2, perg. n. 1).
*La mancanza di precisi riferimenti cronologici nelle deposizioni in questione non consente di chiarire se qui si faccia riferimento ad Andrea *Iacobi* "primo" o al suo omonimo nipote.

66.62 - 1281. D. Iacopello *d. Iacobi*, insieme ad altri *domini*, promette al capitano, stipulante per il comune di Perugia e per i *franki* di Marsciano, che i conti di Marsciano rispetteranno quanto deliberato dai *sapientes* su ogni questione tra essi e gli *homines franchi* e la comunità di Marsciano (MISCELLANEA 4, cc. 46v-47r).

66.63 - 1281. Andrea *Iacobi**, insieme a d. *Iacobus Boni*, si reca come ambasciatore a Fabriano *causa rogandi priorem S. Benedicti qui permittat stare fratrem Bevegnatem ad servitium comunis Perusii* (MASSARI 14, c. 26v).
*Si tratta del nipote del più famoso Andrea *Iacobi*? C'è da dubitarne, in quanto nel 1289 la fonti menzionano un d. Andrea *d. Iacobi assessor super assessorie equorum* (MASSARI 25, c. 6v) che non può essere identificato con lui, defunto nel 1285 (ved. *infra*, 66.66).

66.64 - 1281. *Chola Avultronus Andrucii d. Iacobi Andree*, di Porta S. Pietro parr. di S. Paolo, viene condannato in contumacia dal podestà all'amputazione di entrambe le mani per aver accoltellato, sfregiato e ridotto in fin di vita, nel dicembre precedente, Tommaso *Massey* di Deruta. Risulta che Cola ha agito per denaro ("*precio et tamquam manumondolus*"), su incarico di Ugolinuccio *Grixoli qui dicitur Ugolinutius Abbatis*, di Porta S. Pietro parr. di S. Lucia di Colle Landone; anche costui viene condannato in contumacia al pagamento di 750 libre, pena l'amputazione di entrambe le mani (PODESTA' 1281 [12], fasc. d, c. 4rv).

66.65 - 1285. In una *venditio* dei frutti del Chiugi, si escludono tra l'altro dall'appalto i beni acquisiti dai *quondam nepotes d. Andree Iacobi** (RIFORMANZE 5, cc. 182r-184v).
*A giudicare dal documento successivo, si direbbe che solo Andruccio è deceduto, anche se il "*quondam*" potrebbe essere riferito ad Andrea *Iacobi*.

66.66 - 1285. Pellolo *d. Iacobi* e gli eredi di Andruccio *d. Iacobi* (P. S. P. , parr. di S. Paolo) sono allibrati rispettivamente per 3000 e 2200 l. (LIBRA 1285, p. 243).

66.67 - 1286. Pellolo *d. Iacobi* deve avere dal comune di Perugia: 13 libre e 10 soldi per 18 giorni *quibus servivit…*[*contra Fulgineum*] *apud Mevaniam et Spellum cum duobus equis, ad rationem XV solidorum pro die*; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi impositum a dicto comuni de numero Sexcentum militum*, per 15 mesi; 10 libre *pro ludo quod fecit quando d. papa venit Perusium*; 75 libre *pro residuo…unius sui equi venditi pro comuni*; 20 libre, per i danni alle sue case, dove era stato ospitato parte del seguito del papa. Inoltre, gli eredi di Andruccio [di *Iacobus*] di d. Andrea *Iacobi* devono avere 18 libre *pro damno recepto in domo eorum per familiam d. Angerii cardinalis* (DEBITORI, 3, c. 3r; 2, c. 76v).

66.68 - 1288. D. Guido *de Cornia* accusa Ceccolo *Andrutii d. Iacobi, ipsius Andrutii filium et heredem*, di non essersi trattenuto nel palazzo del capitano sinché non gli avesse pagato un debito non specificato; in seguito a tale accusa, il detto Ceccolo viene condannato a 10 libre (CAPITANO 1288 [13], reg. 3, c. 48rv; reg. 5, c. 180rv).

66.69 - 1288. Pellolo *d. Iacobi* e gli eredi di Andruccio *d. Iacobi*, della parr. di S. Paolo di P. S. Pietro, sono compresi nell'elenco dei *milites* condannati a 25 libre in quanto *non fuerunt in cavalcata facta contra Fulginates per d. potestatem et capitaneum et comune Perusii ad Spellum die mercuri quinta mensis madii presentis* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 41r-42r).

66.70 - 1289. D. Andrea di d. Guiduccio *Nigri*, nel vendere la sua parte del castello e territorio di Montalera al comune di Perugia, eccettua da tale vendita la sesta parte della torre e di un casalino che sono dei nipoti *vel heredes* dell'*olim* d. Andrea *Iacobi*; inoltre risulta che egli ha in comune col figlio e i detti nipoti le terre di Montalera (DIPLOMATICO V 13 555).

66.71 - 1292. Ceccolo *Andrutii d. Andree** è assolto dall'accusa non specificata presentata da Paganolo *Angeli sindicus Panicalis* (CAPITANO 1292 [17], reg. 3, c. 19v).
*Ved. 1297

66.72 - 1293. Salimbene *Iohannis qui dicitur Salgla de villa Butinali districtus Cortone* e Viva *Offredutii de Cortona, forenses*, sono condannati alla pena capitale per aver aggredito a mano armata e ferito Ioannello *Pelloli d. Iacobi civis perusinus, qui vocatur Lellus**, che ha denunciato il fatto con il consenso di Nicoluccio *Venture*, procuratore di suo padre Pellolo; i fatti sono avvenuti nel comitato perugino *in pertinentiis castri Montis Gualandri in via publica* (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 3, cc. 6r-7r).
*Figlio di Pellolo *d. Iacobi Andree*? Lo fa pensare il luogo in cui è avvenuta l'aggressione, vale a dire nei pressi di Monte Gualandro, antico possesso della famiglia.

66.72a- 1295. Ceccolo *q.Andrucii parrochie S. Poli**, insieme a d. Ugolino, abbate di S. Benedetto di Pietrafitta, Ceccolo *q.Orlandini de Monte Ubiano* e *Iohannellus q.Bernardini*, detto *Gellus*, promettono di restituire a Benvenuto di Verdiana 320 fiorini d'oro, ricevuti in mutuo; i tre debitori laici dichiarano di essere maggiori di 20 anni (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 58).
*Ved. 66.74

66.73 - 1296. Pellolo *d. Iacobi*, della parr. di S. Paolo di P. S. Pietro, è fideiussore in alcuni procedimenti penali, tra cui uno in cui gli accusati sono uno *scutifer* di *Gheçus d. Trencoli* e *Collus Geptii* e Teo *Optonutii*, dei quali si specifica che sono *de prole militari ex paterna linea* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, cc. 35v, 99r, 101r; reg. 2, c. 35v. PODESTA' 1296-97 [26], cc. 2v, 5v).

66.74 - 1297. Sinibaldo di d. Talascio di Ramazano rilascia quietanza a *Cechus* di Andruccio *d. Andree Iacobi** e a Nardolo di Ianne di d. Leonardo per 140 l. cortonesi, che erano a lui dovute *causa m*utui (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 66).
*Dovrebbe trattarsi non di un altro nipote di Andrea *Iacobi*, ma di un suo pronipote, figlio di Andrea di *Iacobus* di Andrea: infatti, nel *Libro Rosso* del 1333 (p. 118), abbiamo un *Pauloctus Ciecchi Andrutii d. Iacobi*, evidentemente figlio del personaggio che compare nel 1297 e nipote di Andrea di *Iacobus* di Andrea.

66.75 - 1297. Pellolo *d. Iacobi*, della parr. di S. Paolo in P. S. Pietro, è fideiussore in un procedimento penale PODESTA' 1297 [27], cc. 76r, 76v).

66.76 - 1298. Pellolo *d. Iacobi*, della parr. di S. Paolo in P. S. Pietro, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 4, cc. 45v, 47r).

66.77 - 1299. Pellolo *d. Iacobi*, della parr. di S. Paolo di P. S. Pietro, è fideiussore di Bernardolo *Gilii*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, condannato per aver percosso e ferito Gigio *q.Pelloli d. Bucari** (PODESTA' 1299 [31], reg. 2, c. 1v).
*Ved. Montemelini II, 66.179

II)

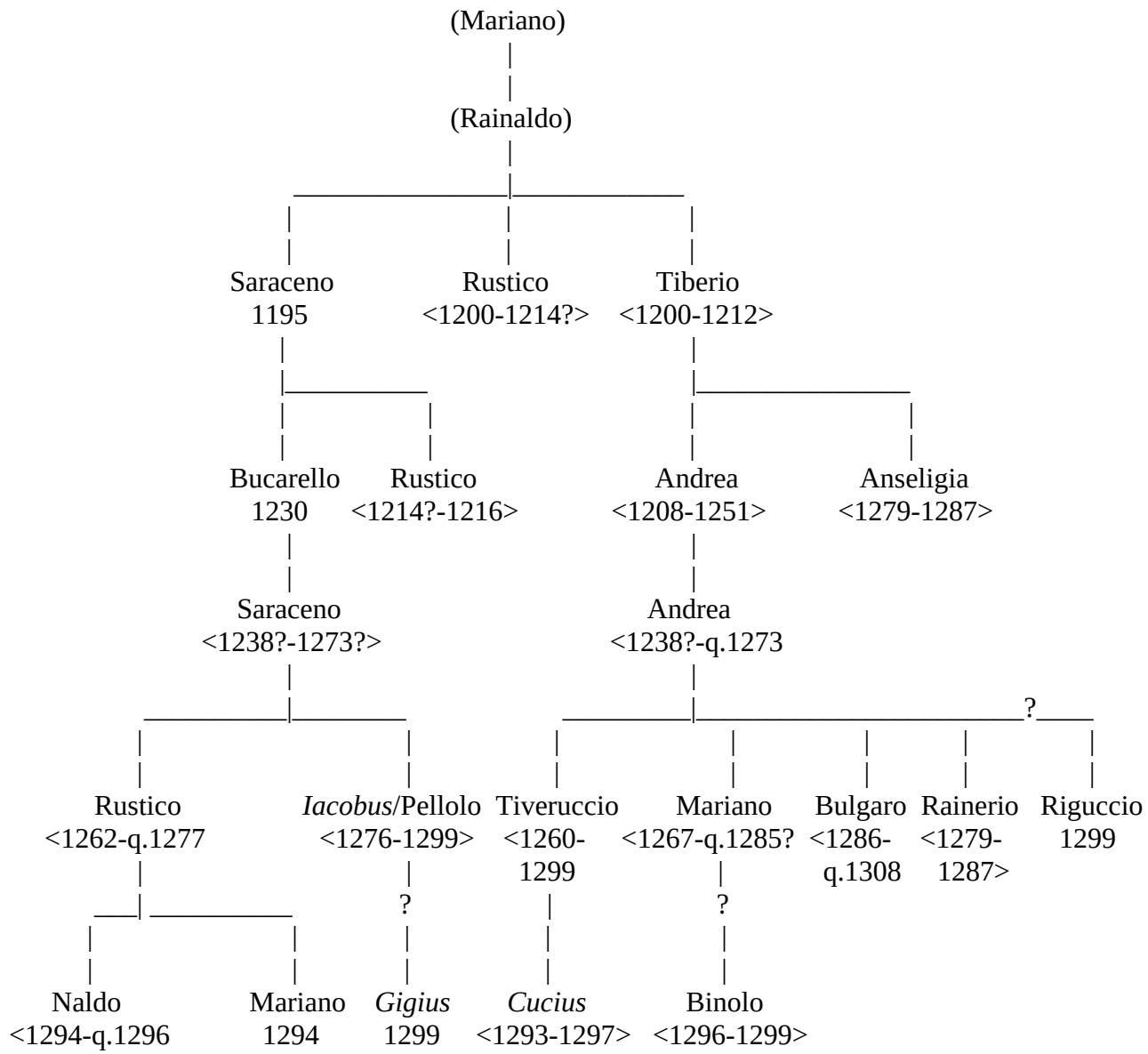

Sulla origine comune dei due rami di Saraceno e di Tiberio, si veda *infra*, in particolare 66.96, 66.98, 66.116, 66.128.

66.78 - 1163. Tra i testimoni all'atto di donazione di Guiduccio *de Mincio de Teuza* alla canonica di S. Lorenzo di Perugia (ved. *Archipresbiteri*, 4.2), Paolo *de Rustico de Saraceno* e suo fratello Aldobrandino* (CENSI 1, c. 150r).
*Solo i nomi caratteristici della famiglia possono far pensare ad una appartenenza ad essa di questi personaggi, che comunque non è possibile collocare nell'albero genealogico.

66.79 - 1195. Saraceno *Rainaldi Mariani* è tra i testimoni perugini, nominato subito dopo il podestà, della conferma da parte di Filippo duca di Tuscia del privilegio di Enrico VI alla città (CDP, p. 38).

66.80 - 1200. Tiberio* è uno dei consoli (CDP, p. 48).

*Lo si può identificare con Tiberio di Rainaldo di Mariano che, tre mesi dopo, è parte in causa in un procedimento giudiziario (ved. doc. seguente)?

66.81 - 1200. Tre baili della comunanza, delegati dai consoli, esaminano la controversia tra Pietro *Tudini*, sindaco delle comunanze, da una parte, e Tiverio *Rainaldi Mariani* e Rustico, anche a nome dei loro fratelli, dall'altra. Il sindaco sostiene che costoro detenevano ingiustamente i terreni compresi tra i seguenti confini: *a via de Molo usque ad pontem Marmorei secundum quod vadit Mons Milinus ad Montem Sporellum usque ad lacum et ab alio latere a via de Molo usque ad S. Rufinum et usque ad lacum et a rivo Macerone versus Montem Sporelli et usque ad Anguillariam et usque ad puteum Valiani et usque ad lacum*. Inoltre, possessi nelle pertinenze di Monte Malbe *in Marzolo* e nelle pertinenze di Migiana; tutte queste possessioni il sindaco rivendica come appartenenti *ad comunantiam Perusii*, cosa che gli accusati negano.
I giudici danno ragione a questi ultimi, tuttavia riservano alla comunanza lo *ius incidendi in predictis silvis* poichè *constat...comunantiam in predictis silvis multis temporibus incidisse* (CDP, n. 23).

66.82 - 1202. Cinque baili della comunanza confermano la sentenza del 1200 a favore di Tiverio e di Rustico; si aggiungono però, tra i terreni pretesi dalla comunanza e tenuti da Tiverio e Rustico, *quicquid tenent in Colle in loco qui dicitur Rumita a valle Scambucara supra versus Colle* (CDP, n. 24).

66.83 - 1203. Tiberio è uno dei consoli (CDP, p. 82).

66.84 - 1205. D. *Rusticus Raynaldi** è podestà di Foligno (FRAGMENTA FULGINATES, p. 6).
*Non è indicata la provenienza di questo podestà, tuttavia il prestigio di cui già ora la famiglia indubbiamente godeva rende verosimile l’ipotesi che si tratti del fratello di Tiberio di Rainaldo di Mariano.

66.85 - 1208. Andrea *Tiberii*, insieme a *d. Iacobus* di Francesco e ad altri, è testimone alla sommissione dei Bulgarelli di Fossato (CDP, p. 103).

66.86 - 1212. Tiverio *Rainaldi Mariani* è tra i consoli (CDP p. 121).

66.87 - 1212. Rustico *de Ranalldo de Mariano* è podestà di Perugia (UGOLINI, p. 145).

66.88 - 1214. Rustico *de Perusia** è podestà di Arezzo (ANNALES ARRETINORUM, p. 4)
*Si tratta di Rustico di Rainaldo di Mariano o di Rustico di Saraceno, o magari di un’altra persona omonima?
.
66.89 - 1216. Rustico *Saraceni* è tra i testimoni alla sommissione di Montone ed alla stipula di patti tra i comuni di Perugia ed Arezzo (CDP, pp. 146 e 149).

66.90 - 1220. Andrea *de Tiviere* è podestà di Perugia (UGOLINI, p. 146).

66.91 - 1223. Andrea *Tiberii de Perusio* è podestà di Arezzo (ANNALES ARRETINORUM, p. 4).

66.92 - 1225. Andrea *Tiberii* è tra i *milites* perugini che giurano l'oservanza dei patti col comune di Assisi (CDP, p. 228).

66.93 - [1228-29]. Mutuo di 50 l. concesso a d. Andrea *Tiberii* che, insieme ad Oderisio di Pero di Gregorio, stipula a nome del comune di Perugia *pro parte populi* (CDP, nn. 113 e 120).

66.94 - 1230. Andrea *Tiberii* è tra i componenti del Consiglio speciale e generale e tra i testimoni al patto tra Perugia e Città di Castello (CDP, pp. 246, 252 e 254).

66.95 - 1230. Bucarello *Saraceni* è tra i *consiliatores* (CDP, p. 245).

66.96 - 1232. Di un terreno livellario di S. Maria di Valdiponte nelle pertinenze di Trecine *in Cavalille*, o *Canalille*, si dice che confina *ab omnibus lateribus* coi *domini de Monte Rufiano** (VALDIPONTE 431).
*Sono i discendenti di Tiberio e Saraceno, che risultano proprietari di terreni in zona e che, nel 1260, garantiscono, oltre che per il *castrum* di Monte Melino, anche per quello di Monte Ruffiano (ved. *infra*, 66.98 e 66.116).

66.97 - 1236. D. Andrea *Tiberii* è podestà di Foligno (MURATORI IV, p. 138. FRAGMENTA FULGINATES, p. 10).

66.98 - 1238. Tra i confinanti di un terreno a Cerbasciano, il figlio di d. Andrea *Tiberii** e il figlio di d. Bucarello** (VALDIPONTE 526).
*Andrea di Andrea? Ved. *infra*, 66.105.
**Dovrebbe trattarsi di Saraceno di Bucarello.

66.99 - 1244. D. Saraceno *Bucarelli* e Andrea *d. Tiberii* sono testimoni ad un atto giudiziario (CDP, p. 437).

66.100 - 1245. D. Andrea di Tiberio è testimone c. s. (CDP, p. 438).

66.101 - 1247. D. Saraceno *Bucarelli* e d. Andrea *Tiberii* sono testimoni c. s. (CDP, p. 468).

66.102 - 1249. D. Saraceno *Buccarelli* è testimone c. s. (CDP, p. 474).

66.103 - 1250. D. Saraceno *Bucarelli* è testimone c. s. (CDP, p. 499).

66.104 - 1251. D. Andrea *Tiverii* è testimone c. s. (CDP, p. 502).

66.105 - 1254. D. Andreas *Andree Tiberii** è tra i testimoni della costituzione di un procuratore da parte del comune di Perugia (CDP, p. 648).
*Figlio omonimo di Andrea di Tiberio; solo in questa ed in un'altra occasione (ved. *infra*, 66.134, ma anche 66.113) viene usato il doppio patronimico. Comunque è ragionevolmente certo che, da questo momento in poi, quando si menzionerà *Andreas Tiberii*, si intenderà Andrea II, non Andrea I, che non è credibile abbia potuto continuare a ricoprire cariche comportanti grosse responsabilità, anche militari, dopo 50 anni dalla sua apparizione come soggetto giuridicamente attivo. Del resto, già dal 1238 si inizia a parlare di un figlio di d. Andrea di Tiberio (ved. sopra, 66.98), per cui è molto probabile che già in questa data Andrea I fosse morto, o quanto meno avesse ceduto al figlio tutto o parte del patrimonio.

66.106 - 1254. D. Andrea *Tiberii* è tra i confinanti di un terreno sito *in valle Perusina* (S. GIULIANA, p. 364).

66.107 - 1257. Saraceno *Bucarelli*, Andrea *Tiberii* e Giovanni, loro *miles*, sono tra i testimoni a due atti riguardanti la composizione di una controversia tra il comune di Perugia e il convento di S. Mustiola (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, nn. 13 e 14).

66.108 - 1260. D. Andrea *Tiberii*, custode della rocca di Castiglion Chiugino, è condannato a 100 soldi per abbandono di posto; tra i *sergentes seu custodes* da lui scelti per la guardia della rocca, d. Giovanni suo *socius** e Tiberuccio di d. Andrea, suo figlio (RIFORMANZE 4, c. 358r).
*È certo quel Giovanni *miles* di cui al doc. precedente.

66.109 - 1260. *Rainucolus, servies d. Andree Tiverii* viene assolto da una *inquisitio de eo facta a Forte, Venutolo et Tadeo bailitoribus comunis quia pax facta est inter eos* (RIFORMANZE 4, c. 179r)

66.110 - 1260. D. Andrea *Tiverii*, insieme a Gualfreduccio *Iacobi Oddi*, è fideiussore di Bruno *Mancine* di Montalto che ha non solo rapinato e ucciso la mula di un mercante bolognese, ma ha anche riscosso un pedaggio illecito (RIFORMANZE 4, c. 363r).

66.111 - 1260. D. Andrea *Tiberii* inoltra una istanza al Consiglio speciale e generale riguardo il *concimen* di Castiglion Chiugino; è anche consigliere (ANSIDEI, pp. 153-54, 213).

66.112 - 1260. Gli ambasciatori del comune che devono recarsi a Roma *pro facto S. Bevignatis*, ricevono l'incarico di occuparsi anche di altro, tra cui l'*ambaxata*, non meglio specificata, di d. Saracino *Bucarelli* (ANSIDEI, p. 199).

66.113 - 1260. Il Consiglio speciale del comune di Perugia delibera di costituire un sindaco *ad faciendum promissionem d. Andree Tiberii nomine comunis* di conservarlo indenne riguardo alla promessa di pagamento che lui e Rainerio di Tebalduccio fecero a Benvenuto di Bonsignore per 100 libre *pro secunda parte solutionis quam habere debet a comuni pro guarda roche Castilionis Clusini** (ANSIDEI, p. 313).
*Ad Andrea *Tiberii* si riferisce indubbiamente il regesto del Belforti di una pergamena non più reperibile, già conservata nel fondo diplomatico del comune di Perugia: "1260. 17 novembre. Maffeo di Centuraja sindico del comune di Perugia, dichiara che Andrea di Andrea e Raniero di Tebalduccio sono obbligati per il detto comune nella somma di 100 libre di denari, quali hanno ricevuto in prestito da detto Maffeo, per pagare al medesimo Andrea creditore della comunità per la custodia della Rocca di Castiglione Chiugino. Rogato Giovanni notajo" (BARTOLI LANGELI 1269, p. 435).

66.114 - 1260. D. Andrea *Tiberii* è eletto podestà di Città di Castello per l'anno successivo; per lui garantiscono d. Saraceno *Bucarelli*, oltre a d. Andrea *Crispoliti*, a Maffeo di d. Offreduccio e ad altri (ANSIDEI, pp. 228-229 e 336-37. NICOLINI, Reformationes. .., p. 30 nota 1).

66.115 - 1260. D. Saracino *Bucarelli* e d. Andrea *Tiverii* sono tra i magnati del contado di P. S. Susanna (RIFORMANZE 4, c. 162r).

66.116 - 1260. D. Andrea *Tiverii* e d. Saracino *Bucarelli* promettono di far sì che non venga estratto *bladum*, e ciò *pro castro Monterufiani et Montismilini* (RIFORMANZE 4, c. 174r).

66.117 - 1260. D. Andrea *Tiverii* presta fideiussione a favore di vari condannati dal tribunale del podestà, tra cui Mastinello di d. Sinibaldo, condannato a 100 soldi per ingiurie (RIFORMANZE 4, cc. 350r, 355v, 356r, 358v, 379r. VALLERANI, p. 14).

66.118 - 1260. D. Andrea *Tiverii*, insieme ad altri membri del Consiglio speciale e generale, è condannato ad un fiorino d'oro per aver parlato durante una seduta contro il divieto del podestà (RIFORMANZE 4, c. 379r).

66.119 - 1261-62. D. Saraceno *Buccarelli* è tra i testimoni che Matteo da Rieti vuole produrre per provare la publica fama delle sue benemerenze verso il comune di Perugia (NICOLINI, Reformationes. .., p. 89).

66.120 - 1262. D. Andrea *Tiberii* è tra i fideiussori del marchese Guido di Montemigiano invitati a far sì che ritorni *in fortia d. potestatis et in captivitatem sicut erat prius, ad penam et bannum quod d. potestats vellet auferre* (NICOLINI, Reformationes. .., p. 33 nota 3).

66.121 - 1262. Rustico *d. Saraceni* compare come fideiussore, in un procedimento giudiziario (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 19r).

66.122 - 1262. Taddeo *bailitor* riferisce al giudice del podestà di aver ingiunto il giorno precedente (siamo al 23 giugno) da parte del detto podestà *domui et familie d. Sarraceni Bucarelli et d. Andree Tiberii et d. Bucarello, militi d. Bucarelli*, et d. Iohanni, militi d. Andree, et balitori et aliis hominibus de Monte Milino quod ipsi nec per se nec per aliam personam pro eis non metent nec facient meti nec extrahi bladum de terris communantiarum comunis Perusii que sunt et fuerunt designate per potestatem et alios bonos viros qui fuerunt cum eo de mense iunii, que sunt posite…infra Planum Carpinis et Montem Melinum, ad penam et bannum XXV librarum pro quolibet; et si aliquid volunt contra opponere, veniant cras facturi eorum defensionem coram dicto potestatem*. Un simile divieto era stato fatto alcuni giorni prima anche ai *laboratores* delle dette comunanze ed agli abitanti della zona (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 178v, 179r, 179v).
*Così nel testo, si tratta con ogni probabilità di un lapsus per "*d. Saraceni*", mancando ogni altra notizia di Bucarello di Saraceno dopo quella, unica, del 1230.

66.123 - 1263. D. Saracino *Bucarelli* è tra coloro che vengono condannati a 100 soldi per essersi trattenuti in città contro l'ordine del podestà e del capitano; garantisce per lui d. Ugolino di *Monte Soporello* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82r).

66.124 - 1263. D. Andrea *Tiverii* viene condannato a 10 soldi per aver parlato senza licenza in Consiglio generale (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82v)

66.125 - 1263 (ottobre 4). D. Saracino *Bucarelli* e d. Andrea *Tiverii* sono tra coloro cui viene ordinato dal capitano di lasciare la città entro la giornata, di comunicare il luogo di residenza e di rimanervi sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v).

66.126 - 1263 (ottobre 6). D. Andrea *Tiverii** è tra i testimoni della confessione del proprio *status* servile da parte di un *homo* del conte di Marsciano; la dichiarazione è rilasciata alla presenza del capitano perugino e di un suo giudice (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 147v).
*L'ordine di bando contro Andrea *Tiverii*, emesso appena due giorni prima, era già stato revocato?

66.127 - 1263. Pietro di Gilio accusa d. Andrea *Tiverii* di aver sottratto *bladum...de terris comunanciarum posite in Case et infra fines comunis missas et fatas per d. Ugolinum de Foliano olim potestatem et d. Guidonem Tuzeymanni infra Planum Carpinem et Montem Milinum*; il *bladum* era proprietà dell'accusatore *iure emptionis. ..facte a comuni Perusii*. Mastinello di d. Sinibaldo garantisce per Andrea che viene assolto, in quanto è sopravvenuta concordia tra le parti (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, cc. 107r e 193v).

66.128 - 1265. In cambio della sua *manumissio et absolutio*, Giovanni *Kere* cede all'abbate di S. Maria di Valdiponte, tra le altre cose, tutti i suoi diritti *in quarta parte Montis Scopete quam* [*habet*]

et emit a domino Andrea Tiberii pro indiviso cum filio domini Saraceni et cum aliquibus aliis (VALDIPONTE 784).

66.129 - 1266. I figli di d. Saraceno *Buccarelli* sono tra i condannati a 10 l. *quia tenent fossum civitatis occupatum et inter murum et fossum tenent transitum impeditum* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 129v).

66.130 - 1266. I figli di d. Saraceno *Buccarelli* sono tra coloro cui viene ordinato dal podestà di *desocupare* i fossati del comune (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 276v).

66.131 - 1267. D. Andrea *Tiverii* e suo figlio Mariano, per essersi trovati in strada dopo il terzo tocco, sono condannati a 40 soldi; la multa è doppia trattandosi di *milites* (CAPITANO 1258-67 [2], c. 11v).

66.132 - 1267. D. Andrea *Tiverii*, insieme a d. Guido, d. Ugolino e d. Giovanni, tutti e tre *de Monte Sporello*, viene condannato, secondo la delibera del Maggior Consiglio, a 10 l. *quia deberent facere et fieri facere et cavare partem cuilibet eorum contingentem de Cayna nova* e non l'hanno fatto. La condanna entrerà in vigore se essi, entro le calende di aprile, non avranno provveduto a fare la loro parte (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 71r).

66.133 - 1271. Nella casa perugina dei figli di d. Saracino *Bucarelli*, di notte, Guiduccio di d. Guido, marchese di Valiano, ha ferito Cambio di Raino [?] *de Carda*, per cui è condannato a 600 l. (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 7v).

66.134 - 1273. Rainerio di Giovanni da Corciano, procuratore di Tiveruccio e Mariano *q.d. Andree d. Andree de Perusio, coram dominis arbitris utriusque comunis, scilicet Perusii et Castelli*, protesta perchè non gli è stato concesso tempo sufficiente per aver copia di vari atti presentati contro Tiveruccio e Mariano; la richiesta è accolta (MONTE ACUTO 1, c. 102r).

66.135 - 1273. D. *Saracenus de Perusio** è podestà di Foligno (FRAGMENTA FULGINATES, p. 15).
*Si tratta di Saraceno di Bucarello dei Montemelini? La cosa è dubbia in quanto, a partire dal 1265, d. Saraceno *Bucarelli* scompare dalla documentazione per lasciare il posto ai suoi figli.

66.136 - 1276. Mariano *q.d. Andree* e Pellolo *d. Saraceni*, consanguinei di Venciarello del q. Uguiccionello di Venciolo*, sono presenti e consenzienti ad un atto con cui il detto Venciolo, anche a nome della sua ava donna Bianca del *q. nobilis vir* d. Rainerio *marchio*, vende una casa al comune di Perugia (SOMMISSIONI 1, cc. 121v-122r).
*Ignoro quale tipo di "consanguineità" unisse Mariano e Pellolo a Venciarello.

66.137 - 1277. Francesco *Benvegnatis*, baiulo del comune di Perugia, riferisce al giudice del podestà *se hodie* [il 24 maggio] *citasse filium Rustichelli de Montemelino, uxorem et matrem et soceram dicti Rustichelli, qualiter ut hinc ad tres dies post citationem factam veniant coram dicto iudice ad se excusandum quia se scapinaverunt ad mortem dicti d. Rusticheli, et filius unde pater fuit exortatus de domo inductus super cultram contra formam statuti comunis Perusii*.
Vengono anche citate donna Bonebella, della parr. di S. Lucia, la moglie di d. Elemosina [*Benedictoli*?], la madre di d. *Iacobus Blançardi*, la moglie di d. Guidalotto *iudex*, la moglie di d. Bonaspene *iudex*, la moglie di Fomasio *Bongulielmi*, la moglie di Rinalduccio *Guiçardini*, la moglie di Tudinello *Petri Cossoli*, la madre di *Vinçarellus*, la moglie di d. Andrea *Uguçinegri* e la moglie di Rustichello *Bonamentis*: tutte queste donne, di cui solo la prima è citata con il suo nome,

dovranno giusitificarsi *quia fuerunt ad mortuum ad ecclesiam S. Petri ad sepulturam d. Rustichelli de Montemelino contra formam statuti comunis Perusii*** (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 3r).
*La rubrica statutaria cui si fa riferimento è la n. 379 (STATUTI 1, pp. 353-355), in cui si vieta, tra le altre cose, di traslare in chiesa un cadavere *discopertum vel indutum* ; allo scopo, la medesima rubrica stabilisce di approntare *decem bonas et pulcras cultras de çendado*, che dovevano servire a coprire i corpi durante il percorso verso la chiesa e la cerimonia funebre. Evidentemente, il cadavere di Rustichello era stato vestito di abiti, presumibilmente sontuosi, e trasportato non sotto ma sopra la coltre del comune.
**Anche la presenza di estranei alle esequie era rigorosamente vietata e severamente punita nella detta rubrica statutaria

66.138 - 1277. Il giudice del podestà ordina a Rustico *Saraxini**, oltre che a Martinello *Sinibaldi* e ad Andrea *Egidii*, di iniziare entro dieci giorni *viam ante domum d. Bonaspene Ufreducii usque ad ecclesiam S. Severi de Monte per directum suum proprium, et inter odie* [così] *et cras…si volunt aliquid hostendere, ostendant de iure sive eorum* (PODESTA' 1277 [10 c], reg. 6, c. 15r).
*Questo atto risale al 6 luglio mentre, come risulta dall'atto precedente, più di un mese prima Rustichello *de Montemelino* era defunto; per cui, o siamo in presenza di un omonimo o vi è nella famiglia un altro Rustico che tuttavia non si riesce a collocare nell'ambito del ceppo familiare. Si deve d'altra parte escludere che ci si riferisca qui al Rustico di Saraceno documentato alla metà degli anni '20 del Duecento, in quanto troppo lontano cronologicamente.

66.139 - 1277. Tiveruccio *d. Andree* e Pellolo *d. Saraçeni*, insieme a Iacopello *d. Iacobi* (P. S. P., parr. di S. Paolo), sono tra i condannati a pene pecuniarie *quia non iverunt ad faciendam promissionem pro auxilio expensarum aque ductus* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 72r).

66.140 - [1277] Tra gli *iura hominum civitatis et districtus Perusii contra bona exbannitorum vel condempnatorum comunis per P. S. Subsanne* esaminati dal giudice del capitano del popolo di Perugia in un giorno imprecisato del 1280, vi è un atto datato 6 luglio 1277 in cui Uguccione *d. Tebaldi de Castro Novo* promette a Tiberuccio *q.d. Andree* di versargli 150 fiorini d'oro in pagamento del prezzo di due cavalli *pilaminis rubei* da lui acquistati. Nella stessa data, il detto Uguccione promette al medesimo Tiberuccio di versargli 300 libre di denari cortonesi minuti come prezzo di 100 corbe di grano (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 11, c. 2v).

66.141 - [1279, ma 1260]*. D. Andrea *Tiberii*, come *capitaneus* dei *consiliarii consulum militum* (o dei *consules militum*), collabora alla compilazione degli *ordinamenta* degli stessi *milites* (STATUTI 1, I, p. 268 r.10).
*Secondo il Bartoli Langeli, che riprende l'opinione del Grundmann, questa rubrica dello statuto si riferirebbe al 1260 circa (Ivi, II, pp. 107, 191).

66.142 - 1279. Secondo il Pecci, Rainerio di Monte Melino, perugino,* era uno dei candidati alla cattedra episcopale di Gubbio, sostenuto da una parte dei canonici (S. MARIANO, XXXII 6, inventario Pecci, manoscritto).
*Da identificare con il Rainerio, figlio di Andrea e fratello di Tiberuccio, di cui *infra*, 66.158

66.143 - 1279. Andruccio *d. Magistri* dona alla madre donna *Henseligia* [*olim d. Tiberii Mariani*]* tutte le sue proprietà, *pro bono merito et iusto servitio quod ab ea confessus fuit recepisset et pro nimia dilectione quam habebat…erga eam* (DIPLOMATICO, IV 14 228, 340).
*Ved. *infra*, 66.154

66.144 - 1280. D. *Iacobus d. Magistri* dona a donna Anseligia [*olim d. Tiberii Mariani*]* sua madre tutte le proprietà a lui spettanti *in partem contingentem a fratribus suis*, vale a dire undici

appezzamenti di terra e la terza parte, *pro indiviso* con suo fratello Andruccio e con gli eredi dell'altro suo fratello *Blanzardus*, di un *palatium sive casamentum in pede fori comunis Perusii*, di un altro *casamentum* in Porta Eburnea, parrocchia di di S. Angelo, e di altre due *domus*, una sita nella detta parrocchia, un'altra in Porta S. Pietro parrocchia di S. Biagio. La donazione viene effettuata *pro multis et maximis et bonis meritis, servitiis que confessus fuit ab ea* [*matre sua*] *habuisset et recepisset* (DIPLOMATICO, IV 14 n. 231).
*Ved. *infra*, 66.154.

66.145 - 1281. Un *bailitor* del comune di Perugia riceve un salario d 2 soldi *quod ipse ivit ad Montem Melinum pro domo d. Iacobi de Monte Melino pro potestate* (MASSARI 14, c. 1v).

66.146 - 1282. Risulta che una casa nelle pertinenze di *castrum Montis Rufiani* apparteneva a *d. Iacobus de Monte Melino* (CAPITANO 1282 [6 b], reg. 12, c. 210r).

66.147 - 1282. D. *Iacobus de Montemelino* riceve dal massaro del comune di Perugia 8 libre come residuo di una ambasceria effettuata a Roma (MASSARI 16, c. 81v).

66.148 - 1283. Tiverio *d. Andree Tiverii*, della parr. di S. Paolo, è tra i *milites* condannati a 40 soldi *quia non fuerunt reperti in custodia facta die iovis XXVI mensis madii…de nocte in…exercitu* [*contra Fulginates*] (PODESTA' 1283 [15], c. 25r).

66.149 - 1283. Aldevranduccio *d. Petri*, procuratore di donna Anseligia [*olim d. Tiberii Mariani*]*, madre di d. *Iacobus d. Magistri*, notifica a Odolino, *iudex* del comune di Perugia, l'atto di donazione stipulato nel 1280 dal detto suo figlio (DIPLOMATICO, V 8 447).
*Ved. *infra*, 66.154.

66.150 - 1283. D. *Iacobus de Monte Melino* è tra i fideiussori di alcuni abitanti di Monte Melino accusati di aver esportato *bladum* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 83v).

66.151 - 1285. Tiveruccio *d. Andree* e nipoti* e *d. Iacobus d. Saraceni* e nipoti (P. S. P., parr. di S. Paolo) sono allibrati rispettivamente per 6000 l. e per 10000 l. (LIBRA 1285, p. 243).
*Dovrebbero essere i figli del fratello di Tiveruccio, Mariano, il quale quindi in questa data risulterebbe defunto.

66.152 - 1286. D. *Iacobus de Monte Melino*, insieme ad altri, deve ricevere 11 fiorini d'oro come saldo di quanto gli spetta per una ambasceria presso la curia romana (MASSARI 23, c. 5r).

66.153 - 1286. Tiveruccio *de Monte Melino* è tra i fideiussori di Oddo *marchio de Colle*, il quale viene condannato a 500 libre per aver invaso il territorio perugino, *cum banderiis et vexillis levatis*, con un esercito di duecento *milites* e tremila *pedites*, e per aver catturato Gentiluccio di Montone, trattendolo poi prigioniero nelle sue terre (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 241r).

66.154 - 1287. Donna Anseligia *olim d. Tiberii Mariani*, vedova del q. *Magister* e madre di *Iacobus d. Magistri**, è tra i membri della famiglia del defunto marito che vendono al comune di Perugia un *casamentum* detto *casamentum iudicis iustitie*, posto in Perugia, P. S. P., parr. di S. Anastasio, per 6500 l. cortonesi minute (RIFORMANZE 1, cc. 34v-36r).
*Ved. scheda *Magistri*, 59.77.

66.155 - 1287. D. *Zacopus de Monte Melino* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Agello (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 114v).

66.156 - 1287. Tra i testimoni citati in un procedimento per aggressione, *Avedutus castaldus Teverutii de Monte Melino* (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, c. 132r).

66.157 - 1287. Una aggressione è stata consumata *in strata publica ante domum d. Iacobi de Montemelino* (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, c. 183r).

66.158 - 1287. *Existens Tiverucius d. Andree de Montemelino coram predicto d. capitaneo, prestito sibi sacramento, iuravit ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta quod non habet manentes vel servos in Monte Melino sed venerunt in partem dominis Ranerio et Bulgaro fratribus suis, ut apparet per cartam divissionis factam manu Iacobi notarii MCCLXXXVI die tertio iulii, et quod dictum instrumentum non est simulatum nec factum in fraude comunis. Et predicta iuramenta firmavit, dicto d. capitaneo deferente, dum ipse d. capitaneus volet ipsum cogere et cogeret ad solvendum pro hominibus predictis tamquam pro hominibus propriis ipsius Tiverutii* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 6v)*.
*L'accusa rivolta a Tiveruccio di voler frodare il comune confermerebbe la supposizione che non solo Bulgaro, di lì a poco vescovo di Perugia, ma anche Rainerio fosse un chierico (ved. anche sopra, 66.142): infatti, attribuendo, più o meno a ragione, a quest'ultimo e al fratello Bulgaro il possesso degli *homines* di Monte Melino, li si sottraeva alla giurisdizione comunale in materia fiscale in quanto proprietà ecclesiastica.

66.159 - 1287. Il capitano del popolo ordina a d. *Iacobus de Montemelino* di non allontanarsi da palazzo sinché non avrà versato al massaro del comune le 56 libre da lui dovute (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 34v).

66.160 - 1288. D. *Iacobus de Montemelino* fa parte di una commissione ristretta di cinque *sapientes* per avere un nuovo incontro con i cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], cui il comune di Perugia si rivolge per far presenti le proprie ragioni nel conflitto contro Foligno (RIFORMANZE 10, c. 56rv).

66.161 - 1288. Venturella di Lorenzo, baiulo del comune di Perugia, riceve 24 soldi in quanto, tra le altre cose, *ivit pro Zacobo de Monte Melino et pro comite de Marsiano…occasione exercitus* (MASSARI 24, c. 9v).

66.162 - 1289. D. *Iacobus d. Seracini de Monte Melino* è tra i fideiussori di d. Andrea di d. Guiduccio *Nigri* al momento della vendita di Montalera (DIPLOMATICO V 13 555).

66.163 - 1289. D. *Iacobus de Monte Melino* è tra i testimoni, tutti di alto rango, dell'atto con cui l'ambasciatore del comune di Foligno rimette a Perugia l'arbitrio a distruggere le *novitates* apportate alle fortificazioni della città contro i patti seguiti alla guerra del 1282 (RIFORMANZE 10, cc. 12v-15r).

66.164 - 1290. Tiberuccio *de Monte Melino*, già incaricato di trattare l'acquisto del castello di Montemarte per conto del comune di Perugia, è designato, insieme a *Iacobus de Monte Melino* e a Bernardino di Marsciano, alla sua custodia (RIFORMANZE 10, cc. 137v-138r).

66.165 - 1291. *In quisto millesimo, dì XVIII de genaio, intrò per ovescovo in Peroscia messer Bulgaro, el quale fo del casato degl signore da Montemelino* (UGOLINI, p. 161)

66.166 - 1292. D. *Iacobus de Monte Melino*, insieme a *d. Balio* di d. Guido, è stato soddisfatto del debito che aveva con d. Andrea di Guiduccio *Nigri* da *campsores* incaricati di ciò dal comune di Perugia (MISCELLANEA 13, c. 38r).

66.167 - 1292. D. *Iacobus d. Saraceni de Monte Melino* e Francescolo *Acomanducii de Monte Rufiano, homo, serviens et manens ipsius d. Iacobi*, accusano Spoletino *Iohannis Spoletine forensis olim de Castello* di aver aggredito a mano armata il detto Francescolo, ferendolo quattro volte; i fatti si sono verificati nella casa del detto Francescolo *in pertinentiis castri Montis Rufiani* (tra i confinanti, Tiveruccio *d. Andree* e d. Venciolo *Ugutionelli*). Segue la condanna a morte in contumacia dell'imputato tramite decapitazione (CAPITANO 1292 [17], reg. 2, cc. 105r-106r).

66.168 - 1292. Tra i confinanti di una casa sita nella parr. di S. Biagio di P. Eburnea, gli eredi di Rustichello *d. Saracini* (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, c. 44r).

66.169 - 1293. *Cucius Tiberucii* è ambasciatore (RIFORMANZE 10, c. 228rv).

66.170 - 1294 [?]. Nel *consilium* fornito al comune di Città di Castello da Guido della Corgna riguardo le pattuizioni tra il detto comune e la *pars guelforum*, da una parte, e Tano degli Ubaldini e i ghibellini *extrinseci nec non intrinseci*, dall'altra, Guido precisa di aver preso anche visione delle *promissiones et obligationes factas in civitate Perusii inter nobiles viros Bernardinum comitem de Marsciano et Tiverutium de Montemelino et fideiussores ab eis datos qui se obligaverunt pro dicto Tano et sindicos comunis et partis guelforum et fideiussores ab eis datos* (ACC, Filze, 3, n. 28).

66.171 - 1294. Mariano e Naldo, *fratres filii condam Rustichelli de Montemelino*, accusano Bartuccio *Guiniçi, alias vocatum Rubeum, hominem, servum et manentem ipsorum qui morari consuevit in territorio castri Montis Melini, qui hoc anno de mense decembris presenti subtraxit se a servitio predictorum Mariani et Naldi dominorum suorum et se ipsum fecit fugitivum et sui furtum fecit*, et nocturno tempore, cum quibusdam aliis de quadam domo ipsorum dominorum posita in pertinentiis castri Montis Melini, cui ab uno via et ab alio res comunis dictorum Mariani et Naldi et manentum suorum, furtive et malo modo et animo contractandi et lucra faciendi, abstulit unum porchum, unum scrineum, unam archam et pannos lini et lecti et quandam caldariam et ferramenta apta ad laborandum, ipsorum dominorum et ad ipsos dominos pertinentes, et ipsos exportaverunt ad domum Cenne et Zani filiorum Crispiane, qui cum eodem fuerunt ad firandum et contractandum res predictas* [del valore totale di 30 libre]; si chiede la cattura e la punizione dei colpevoli e la rifusione dei danni. Il fuggitivo viene citato affinché si presenti entro otto giorni per discolparsi, sotto pena di 100 libre (CAPITANO 1294 [19], reg. 5, cc. 9v-10r).
*Alla lettera, questa espressione dovrebbe significare: "fece di se stesso oggetto di furto"! Non è forse privo di significato il fatto che, nella citazione a comparire rivolta al fuggitivo la quale citazione, nella generalità dei casi riporta alla lettera il testo dell'atto di accusa, questa espressione sia stata omessa.

66.172 - 1296. D. *Iacobus d. Saracini*, della parr. di S. Paolo di P. S. Pietro, è fideiussore di tre uomini di Monte Melino, accusati di aver occupato abusivamente un terreno nelle pertinenze del detto luogo; tra i confinanti di questo terreno, vi è lo stesso d. *Iacobus*. Costui è anche fideiussore degli accusatori di un gruppo di persone che hanno assalito e saccheggiato la chiesa di S. Martino *de Collibus*, tra i quali accusati vi è Pietro *Caneti* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, cc. 31r, 33r-34v).

66.173 - 1296. Tra i confinanti di un terreno dove dovrà essere collocato il *lapis benedictum* su cui sorgerà la chiesa di S. Domenico, *d. Iacobus Saraceni de Monte Melino*; inoltre fra'Angelo, *subprior* dei frati predicatori di Perugia, prende possesso delle *domus et voitamentum olim Naldoli Rusticelli de Montemelino*, onde porvi il *lapis* consacrati di cui sopra (S. DOMENICO, n. 17).

66.174 - 1296. Il comune di Perugia invia ambasciatori a Foligno *pro facto hominum castri Gualdi,* e a Spello *pro facto Binoli de Monte Milino** (MASSARI 35, c. 10r).
*Sulla identità di costui, ved. *infra*, 66.180.

66.175 - 1296. Vengono inviati dal comune di Perugia ambasciatori *ad Montemelinum ad d. Burgarum episcopum Perusinum pro factis comunis Perusii* (MASSARI 36, c. 55v).

66.176 - 1297. *Petit et supplicat Cucius Tiberucii de Monte Melino qui in curia d. capitanei pro quibusdam condemnatis de Insula Maiori in certa quantitate pecunie per d. capitaneum supradictum se obligavit et extit fideiussor, ut proponatur et reformetur in Consilio Populi qualiter idem Cucius liceat et possit totam pecuniam sibi debitam et concessam a d. Bulgaro episcopo perusino, quam d. episcopus debet habere a comune de passadio Montisrufiani vendito comuni, excomputare in condempnatione premissa, et idem Cucius satisfaciet et in pecunia numerata totum residuum quod debitur de dictis condempnationibus.* Il Consiglio gli concede questa facoltà (RIFORMANZE 12, 31v-32v).

66.177 - 1299. Venzolo *Venture de castro Montis Melini, familiaris d. Iacobi d. Saraceni de Monte Melino,* accusa *Iacobus,* Lello e Butuccio, fratelli e figli di Benvenuto *Cervise,* e Lello *Francescoli* di averlo aggredito a mano armata e di avergli sottratto sette buoi *pilaminis rubei* mentre si trovava in un terreno di proprietà del detto *Iacobus* nelle pertinenze di Monte Melino. Successivamente, il detto Venzolo viene accusato, insieme al figlio, di aggressione da Iuntolo Benvenuti *de castro Agelli* (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, cc. 83r-84r, 84v-85v).

66.178 - 1299. Una aggressione è stata consumata *in quadam petia terre Tiberutii de Monte Melino,* ai danni di un uomo dello stesso luogo (PODESTA' 1299 [31], reg. 1, c. 31v).

66.179 - 1299. Riguccio *d. Andree** accusa Francuccio *de Monte Rufiano* di aver accolto due banditi del comune di Perugia nella sua casa di abitazione, sita *in pertinentiis Montis Rufiani,* confinante tra l'altro con le proprietà di d. *Iacobus de Montemelino*.
Bernardolo *Gilii,* della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, è condannato per aver percosso e ferito Gigio *q.Pelloli d. Bucari***; fideiussore del condannato è Pellolo *d. Iacobi,* della parr. di S. Paolo di P. S. Pietro*** (PODESTA' 1299 [31], reg. 1, c. 33rv; reg. 2, c. 1v).
*Si tratta di un figlio, non altrimenti conosciuto, di Andrea di Andrea di Tiberio? Lo farebbe sospettare il fatto che quanto da lui denunciato si riferisce alla zona di Monte Ruffiano, in area di influenza della famiglia.
**Potrebbe essere un figlio di Pellolo di Saraceno di Bucaro, indicato con il nome del padre e del bisnonno.
***Ved. Montemelini I, 66.77.

66.180 - 1299. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Monte Melino *in loco qui dicitur Otacayne* [?], Binolo *Mariani** (PODESTA' 1299 [31], reg. 1, c. 38v).
*Dovrebbe trattarsi di un figlio di Mariano di Andrea, e non di Mariano di Rustico, essendo Binolo già forse defunto nel 1333, e comunque avendo in questa data dei nipoti, cioè i *filii naturales Iohannis Binoli de Montemelino* (FABRETTI, p. 121)

66.181 - S. D. [ma 1260-61]. d. Saracino *Bucarelli,* insieme a d. Tancredo *Amodio,* deve 233 l. e 12 corbe di grano (CATASTI 1, c. 229r).

66.182 - Altre notizie sul vescovo perugino Bulgaro di Monte Melino si trovano in: R.GUEZE, *Bulgaro Montemelini,* in BDSPU, LVI (1960), pp. 161-176; M.L. CIANINI PIEROTTI, *I vescovi*

perugini del secolo XIV: saggio di prosopografia ecclesiastica, estr. da *Epigrafi, documenti e ricerche. Studi in memoria di Giovanni Forni*, Napoli, Università degli Studi di Perugia, 1996, pp,.178-191; S. TIBERINI, *Situazioni di attrito tra vescovi e monasteri in materia di esenzione (Umbria settentrionale, sec. XIII)*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", XCIX (2002), fasc. II, tomo II, pp. 379-421.

66.183 - Si devono anche registrare le seguenti citazioni di non meglio identificati *domini de Montemelino:*

66.184 - 1275. Il Consiglio speciale e generale, a più riprese, delibera varie iniziative a favore dei *domini de Monte Mellino* e del monastero di S. Petronilla, i frutto delle cui terre, poste nel contado di Todi, erano stati sequestrati dal podestà di quella città. Evidentemente, i signori di Monte Melino erano concessionari delle terre tudertine di S. Petronilla (RIFORMANZE 2, cc. 143r, 144r, 157r).

66.185 - 1277. Il Consiglio speciale e generale è chiamato a deliberare su una lettera del comune di Todi, nella quale si chiede che venga ordinato ad alcuni cittadini perugini che non facciano *aliquam novitatem in possessionibus ecclesie S. Petronelle*, così come è stato ordinato ai cittadini di Todi, affinchè *una pars non inferrat violentiam sive preiudicium altere partis.* Il Consiglio delibera che si risponda alla lettera dopo aver sentito il parere di *illi de Monte Milino qui habent facere in possessionibus S. Petronelle* (RIFORMANZE 8, cc. 199r-201v).

66.186 - Vengono anche menzionati alcuni *domini de Monte Ruffiano* che non parrebbero appartenere alla famiglia: si tratta di condomini del castello?

66.187 - 1238. *Venzolus* di d. Bonconte* è tra i confinanti di due terreni a Cerbasciano (VALDIPONTE 526).
*Si tratta di un figlio di d. Bonconte di Monte Ruffiano?

66.188 - 1263. Nicola *d. Boncontis de Monte Ruffiano* è condannato a 10 libre per insolvenza (CAPITANO 1263-73 [1], f.1, c. 72r).

66.189 - 1268. Nicola *d. Boncontis de Monte Rufiano* è citato per un debito di 100 soldi, a petizione di Ranaldo *Mergonis*, creditore (SBANDITI 2, c. 306v).

66.190 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari discendenti di questa casata (FABRETTI, pp. 106, 107, 118, 119, 120, 121.

67.

Domini di Monte Nero *Brignonum* (*Bernonum*) – P. S. A.

Perugia

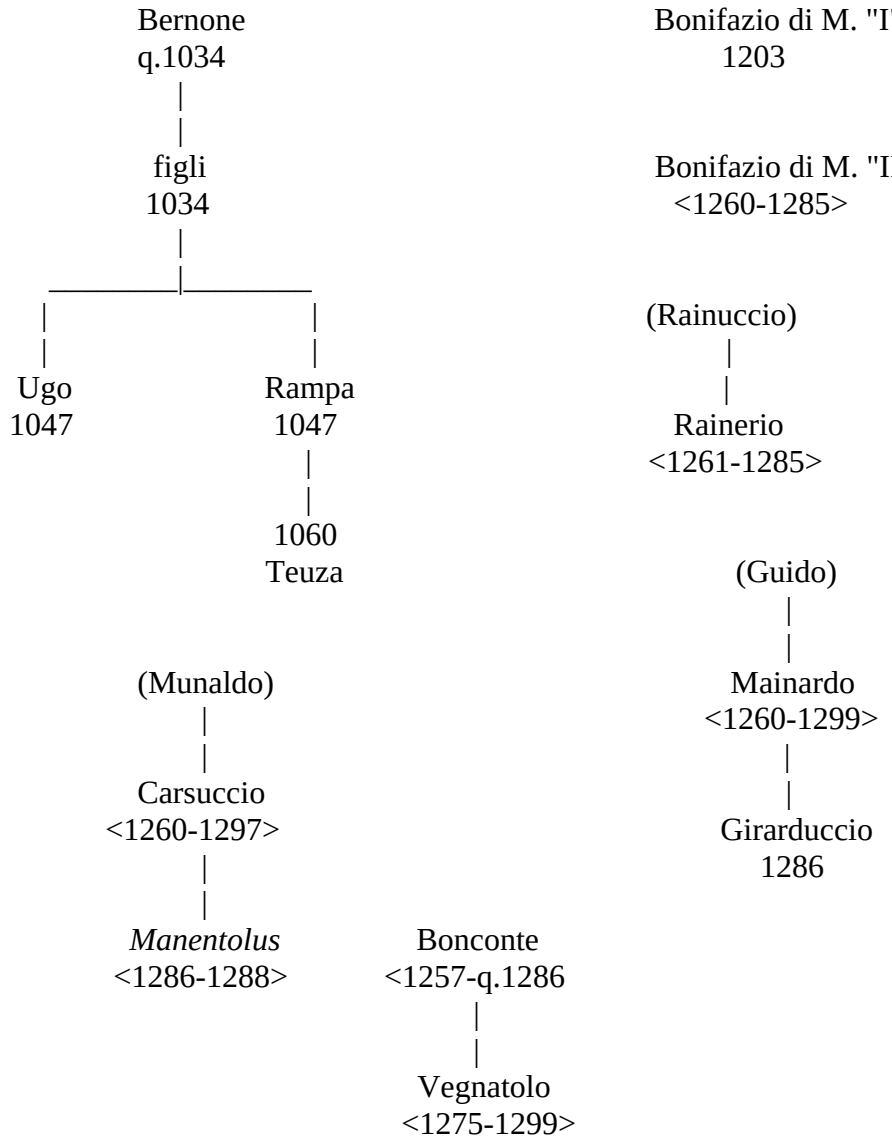

- La particolare denominazione con cui è menzionato nei documenti perugini del '200 il castello di Monte Nero nel contado di P. S. Angelo, *Mons Niger Brignonum*, va fatta risalire, con ogni probabilità, ad una famiglia magnatizia citata nelle fonti più antiche, quella di Bernone *de Monte Nigro*, che dovette essere presente patrimonialmente, non sappiamo in che misura, nella zona. A riprova di ciò, in alcuni documenti valpontesi piu tardi, il castello viene denominato come *Mons Niger Bernonum* (VALDIPONTE, nn. 385, 720, 1048).

- Sono affatto sconosciuti i rapporti di parentela, di affinità o di consorteria che dovettero comunque legare i diversi signori che si fregiarono del predicato *de Monte Nigro*

67.1 - 1034. Tra i confinanti di un terreno *in fundo Montegoni*, i figli del q. Bernone (S. LORENZO, perg. non inventariata. ABBONDANZA, n. 6).

67.2 - 1047-1231. La terra di Ugo, nipote di Bernone *de Monte Nigro*, e della sorella di lui Rampa compare ininterrottamente, a partire dal 1047, nelle elencazioni dei beni pertinenti al monastero di S. Pietro di Perugia (S. PIETRO, nn. 6 e segg.).

67.3 - 1060. Tra i confinanti di un terreno nel comitato perugino, *in loco qui dicitur Septiniana ubi Villa Nova dicitur*, vi sono le *res de Brunonis* e quelle di Teuza *de Rampa*. Sul verso della pergamena, in una annotazione, si ha invece *res de Bernonis* (S. LORENZO A3. ABBONDANZA, n. 10).

67.4 - 1203. Bonifazio *de Monte Nigro* è tra i testimoni di un atto riguardante S. Maria di Rance (CDP, p. 81).

67.5 - 1257. Tra i confinanti di un terreno a Ponte Pattoli, d. Bonconte *de Montenigro* (VALDIPONTE 720).

67.6 - 1260. Carsuccio *d. Munaldi de Montenigro* assegna vari crediti; tra i suoi debitori, il comune di Perugia, *Baroccolus* di d. Rainerio, d. Rainerio di Monte Giuliano (CATASTI 1, 215v).

67.7 - 1260. D. Bonifazio *de Monte Nigro* deve 30 l. a Senso *Guelfonis* (CATASTI 1, c. 221r).

67.8 - 1260. Bonconte *de Montenigro*, Carsuccio *d. Munaldi*, d. Bonifazio e *Maynaldus de Montenigro* sono tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, *Reformationes.* .., p. XXXI. RIFORMANZE 4, cc. 150r, 165v).

67.9 - 1260. Pietro di Andrea, *famulus* di d. Bonifazio *de Montenigro*, è condannato a 25 l., in forza di un'accusa del suo padrone che lo ha incolpato *quia fregit sibi pactum* e di avergli scassinato la casa, portando via vestiti, olio, frumento e orzo (BANDITI, n. 629).

67.10 - 1261. Rainerio *Rainutii de Monte Nigro Bernonum* è tra i testimoni ad una quietanza rilasciata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte ai Gerosolimitani per i censi versati (VALDIPONTE 771).

67.11 - 1265. Carsuccio *d. Munaldi* compare come teste in una autentica notarile relativa alla copia di una concessione enfiteutica di S. Maria di Valdiponte del 1208 (VALDIPONTE 253)

67.12 - 1266. Carsuccio *d. Munaldi* ottiene licenza di maritare sua nipote donna Verde con Munaldo di Maffeo *olim Tharentane* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 289r).

67.13 - 1270. Tra i testimoni della concessione in beneficio della chiesa di S. Maria *de castro Montis Nigri Brignonum*, Carsuccio *d. Munaldi* (CENSI 1, c. 227r).

67.14 - 1275. Uno dei terreni che S. Maria di Valdiponte ha acquistato da alcuni esponenti degli *Uffreducci*-Graziani, a Villa Pitignano, è in comune con Carsuccio, Bonifacio, Mainardo e Vegnatolo *d. Boncontis de Montenigro*; inoltre, tra i confinanti di un terreno a Monte Nero vi è

Vegnatolo *d. Boncontis*, e di un altro terreno a Ponte Pattoli vi è Carsuccio *d. Munaldi* (VALDIPONTE 901).

67.15 - 1276. Carsuccio *d. Munaldi de Montenigro*, P. S. A., è ambasciatore a Cascia; è tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi, e che devono recarsi *in servitium comunis Spoleti* (MISCELLANEA 1, cc. 13rv, 62v, 79r).

67.16 - 1285. Vegnatolo *d. Boncontis*, della parr. di S. Donato in P. S. Angelo, è condannato a 50 soldi per essersi trovato in strada armato dopo il coprifuoco (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 102r).

67.17 - 1285. Nella Libra vengono menzionati: Rainerio *de Monte Nigro* (P. S. S., parr. di S. Severo *de Platea*), per 700 l.; d. Bonifazio *de Montenigro* (P. S. A., parr. di S. Donato), per 500 l.; Carsuccio *d. Munaldi de Montenigro* (Ivi), per 3000 l.; Vegnatolo *d. Boncontis de Montenigro* (Ivi), per 2500 l.; Mainardo *de Monte Nigro* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*), per 800 libre (LIBRA 1285, pp. 155, 185, 212).

67.18 - 1286. Carsuccio *d. Munaldi* e l'abbate di S. Maria di Valdiponte si accordano per la costruzione di un molino sul Tevere, presso Ponte Pattoli (VALDIPONTE 994).

67.19 - 1286. Vegnatolo *olim d. Boncontis de castro Montis Nigri Brignonum* è condannato a 100 libre per aver distrutto una *clusa…in flumine Tiberis*, costruita da Carsuccio *d. Munaldi* e dall'abbate di S. Maria di Valdiponte *ad hopus et utlitatem cuisdam eorum molendini*, situato presso Ponte Pattoli; Vegnatolo si era fatto spalleggiare da una masnada di 40-50 uomini armati tra i quali, nominato per primo, Contulo *olim Nicolutii de Portulis.* Uno dei due fideiussori del condannato è Mainardo *Guidi de castro Montis Nigri*; l'importo della multa risulta versato al massaro pochi giorni dopo la condanna (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 42rv).

67.20 - 1286. *Valentus qui moratur cum Carsutio de Monte Nigro* è multato per porto d'armi proibite (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 45r).

67.21 - 1286. Mainardo *de Monte Nigro* deve ricevere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum pro XVI mensibus*; 45 libre *pro supplemento sui equi quem comuni restituit et fuit venditus pro comuni*; 9 libre *pro servitio XVIII dierum quibus servivit comuni in cavalcatis cum uno equo* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 10 libre *pro ludo quod Girarducius eius filius indutus fecit quando venit d. papa Perusium*; 3 libre prestate *pro opere fontis* .
Carsuccio *d. Munaldi de Monte Nigro* deve avere a sua volta: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum et pro XVI mensibus*; 60 libre *pro residuo extimationis cuiusdam sui equi restituti et venditi pro comuni*; 13 libre e 10 soldi *pro servitio XVIII dierum quibus servivit comuni in cavalcatis cum duobus equis* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 10 libre *pro eo quo Manentholus eius filius luxit cum ludentibus quando d. papa venit Perusium*.
Vegnatolo *d. Boncontis de Monte Nigro* deve avere le stesse somme spettanti a Carsuccio, per gli stessi motivi, più: 5 libre prestate al comune *pro opere fontis* e 40 libre *pro supplemento extimationis sui equi comuni restituti et venditi pro comuni* (DEBITORI, 6, cc. 9r, 17v, 42r).

67.22 - 1287. Vegnatolo *Boncontis de Monte Nigro*, insieme a Benvenuto *Zotti*, è fideiussore di *Zacobus d. Gualfreduzii*, inquisito per aver assaltato la parte del *castrum* di Pierle spettante a suo fratello Oddo, ed aver ferito gravemente un *familiaris* di lui (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 74v).

67.23 - 1288. Manentolo *Crasutii* [*Carsutii*] accusa Vegnatolo *olim d. Boncontis de Monte Nigro Brignonum* e Puccio *de Asisio, famulus et serviens* di Vegnatolo, *qui** *habet licentiam deferendi arma*, di averlo aggredito a mano armata *in platea comunis Perusii in loco ubi venditur sal*; uno dei due fideiussori degli accusati è *Mucius Armannucii*, della parr. di S. Severo *de Monte*, in P. Sole. La stessa accusa è ripetuta da Mafuccio *Peri* nei confronti dei medesimi inquisiti (CAPITANO 1288 [13], reg. 2, cc. 33rv, 34v-35r).
*Il pronome relativo pare riferirsi al *famulus*, che dunque avrebbe avuto la funzione di "guardia del corpo" del suo *dominus*.

67.24 - 1290. Berardolo di Iannuccio, abitante a Monte Nero *de Brignonibus*, e Carsuccio *d. Munaldi*, dello stesso luogo, promettono a Venutolo di Avultrone di Ponte Pattoli di restituirgli 100 soldi avuti in mutuo (VALDIPONTE 1048).

67.25 - 1292. Vegnatolo *d. Bonchontis de Monte Nigro* presenta due atti di accusa contro alcuni uomini *de Monte Nigro et curia*, denunciati per aver occupato abusivamente due suoi terreni nelle pertinenze di Monte Nero, uno confinante con il *murus castri Montis Nigri* e un altro *in loco qui dicitur Butussum*, presso il Tevere; garantiscono per gli accusati, in un caso Uguccionello *d. Fumasii de Ascagnano* e in un altro Carsuccio *d. Munaldi*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo. A margine di ambedue i fascicoli processuali vi è la seguente annotazione: "*Non processum fuit super dictam accustionem pene*[*s*?] *d. capitaneum, secundum formam reformationis et promissionum super predictis noviter factam*" (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 60r-61v, 75r-76v).

67.26 - 1293. Lodo arbitrale per dirimere una lite tra S. Maria di Valdiponte e Vegnatolo *d. Boncontis de Monte Nigro*, vertente sulla confinazione tra il molino del monastero e quello di Vegnatolo, ambedue sul Tevere, nelle pertinenze di Ponte Pattoli, *seu ville Curdigliani* (VALDIPONTE 1075, 1076, 1077).

67.27 - 1293. Uguccione del q. Guido di Stefano di Poggio Manente e suo figlio Guido, anche a nome delle rispettive consorti, vendono a *Spallia* del q.d. Ranaldo di Poggio Manente un palazzo, una casa e tutto il terreno *in podio...Montorium*, al prezzo di 255 l., che dovranno essere impiegate per saldare il loro debito verso Carsuccio *d. Munaldi de Monte Nigro* (MONTE ACUTO 1, cc. 130v-131r).

67.28 - 1293. [Si parla di comunanze di Monte Nero *de Prugnonibus*. ..*devente in comuni* [*Perusii*], ma non è detta l'origine delle acquisizioni; le comunanze devono essere appaltate] (RIFORMANZE 10, cc. 202v-203r).

67.29 - 1294. Vegnatolo *d. Boncontis* è tra i confinanti di un *aquimolus* sul Tevere, presso Cordigliano (VALDIPONTE 1084).

67.30 - 1295. Carsuccio *d. Munaldi de Monte Nigro* versa all'abbate di Valdiponte tre soldi di denari cortonesi minuti *nomine pensionis*, corrispondenti al canone da pagare in 18 anni per i possessi da lui avuti in livello dal monastero nella curia del castello di Monte Nero (VALDIPONTE 1086).

67.31 - 1295. Vegnatolo *d. Boncontis de Monte Nigro Brignonum* paga un'ammenda di 40 soldi, per un motivo non indicato (MASSARI 34, c. 10r).

67.32 - 1297. Vegnatolo *d. Boncontis* è tra i componenti di una numerosa ambasceria inviata dal comune di Perugia presso i Fiorentini (MASSARI 35, c. 85v).

67.33 - 1297. Carsuccio *d. Munaldi de Monte Nigro* è fideiussore dell'accusatore e dell'accusato, in un procedimento penale per occupazione di possessi del comune di Perugia in territorio di Monte Nero; Vegnatolo *d. Boncontis* compare nell'elenco dei testimoni citati a deporre (PODESTA' 1297-98 [28], reg. 2, c. 3r).

67.34 - 1299. Angeluccio *Contoli de S. Apollenario* è condannato a 25 libre per aver rubato dalla casa di Vegnatolo *d. Boncontis in castro Montis Nigri una tunica panni florentini gialli coloris*; la casa confina tra l'altro con la proprietà di Mainardo *d. Guidonis* (PODESTA' 1298-99 [30], reg. 1, c. 49v).

67.35 - Nel Libro Rosso del 1333, varie menzioni dei signori di Monte Nero, anche se non sempre è possibile distinguere tra i due castelli omonimi in P. S. A. e in P. S. P. (FABRETTI, pp. 110, 115, 118).

68.

Domini di Monte Nero (comitato di P. S. Pietro)

Perugia

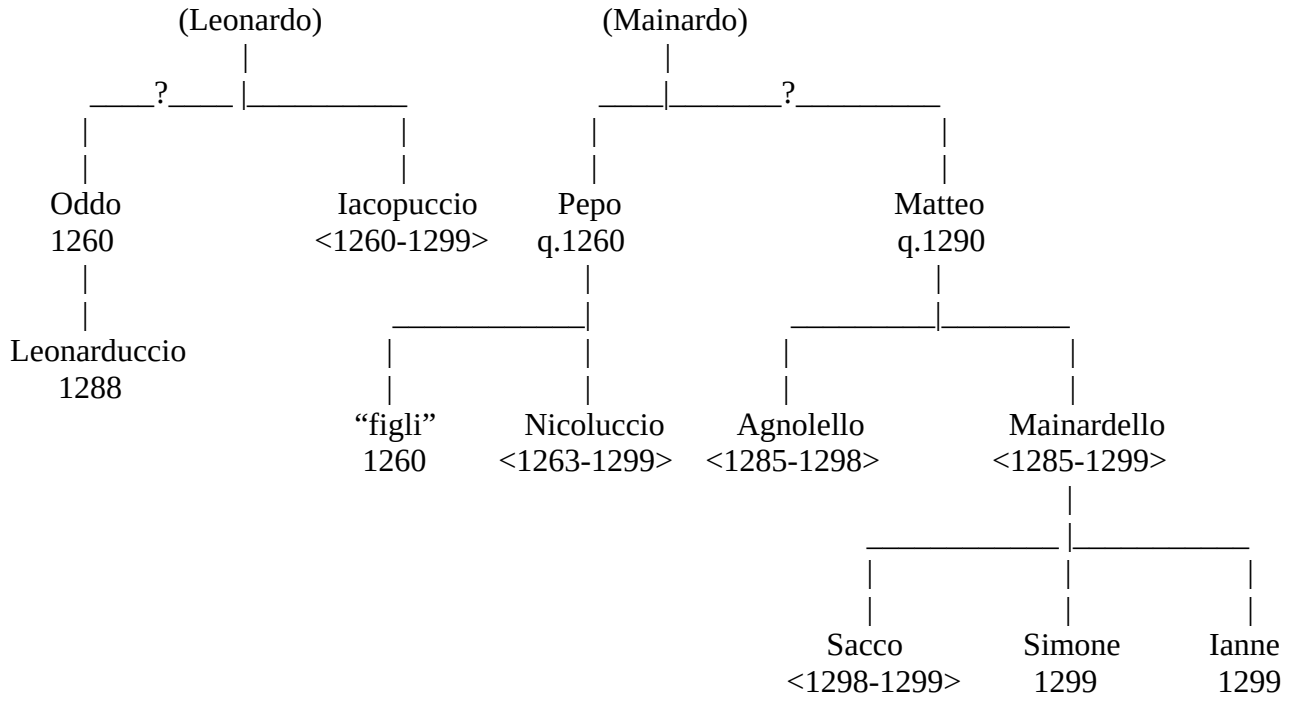

Ranaldo *de Montenigro*
1260

68.1 - 1260. D. Oddo, d. Rainaldo e Iacopuccio *d. Leonardi*, tutti e tre *de Montenigro*, sono annoverati tra i magnati del comitato di P. S. Pietro (RIFORMANZE 4, c. 160v).

68.2 - 1260. I figli di Pepo sono tra i confinanti di un terreno *in curia et districtu Montis Nigri* (CATASTI 1, c. 69r).

68.3 - 1263. Nicoluccio *filius Pepi Mainardi* viene citato per un debito di 26 libre, a petizione di Baldone *Negociantis* e di Ugolino *d. Bernardini de Urbevetere* (SBANDITI 2, c. 220v).

68.4 - 1270. Iacopello, detto Formichella, è condannato a 50 l. per non essersi presentato a discolparsi dall'accusa di aver rubato 16 l. cortonesi in casa di Nicoluccio *Pepi Maynardi*, dove si trovava *in servitio...Nicolutii* [*d. Andree de Portulis*] (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 152v).

68.5 - 1282. Tra i confinanti di vari terreni nel contado di Perugia, nelle pertinenze di Ponte Nuovo, presso Torgiano, *in Renario Petroso*, Nicoluccio *Pepi* [*Mainardi*] (DIPLOMATICO IV 6 10).

68.6 - 1285. Mainardello e Angelo *Mathei* (P. S. P., parr. di S. Maria di Mercato)* sono allibrati per 400 libre; Iacopuccio *d. Leonardi* (Ivi) per 600 libre; Nicoluccio *Pepi* (P. S. P., parr. di S. Isidoro) per 3500 libre** (LIBRA 1285, pp. 236, 237).
* Questi nominativi risultano registrati in data successiva all'impianto originale della *Libra*.
**Vi è un altro Nicouccio *Pepi*, allibrato nella parr. di S. Biagio di P. Eburnea per 25 libre (LIBRA 1285, p. 272): si tratta indubbiamente di un omonimo, sia per l'esiguità dell'ammontare dell'allibramento, sia per il fatto che Nicoluccio di Monte Nero risiedeva nella parr. di S. Isidoro (ved. *infra*, 60.8)

68.6a - 1286. Nicoluccio *q.Peponis*, della parr. di S. Isidoro, deve avere dal comune di Perugia: 13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio con due cavalli nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium* (DEBITORI, 2, c. 67v).

68.7 - 1288. Nicoluccio *Pepi* deve avere dal comune di Perugia 45 fiorini d'oro per un suo cavallo magagnato e venduto per conto del detto comune (MASSARI 24, c. 34r).

68.8 - 1288. Leonarduccio *d. Oddonis de Monte Nigro** accusa tre uomini *de villa Montis Nigri* di aver occupato abusivamente un suo terreno *in pertinentiis Montis Nigri in Renario Morelli, cui ab uno Ambrosinus d. Bonifatii, ab alio flumen Tiberis et ab alio via*. L'attore viene condannato a 20 soldi per aver lasciato cadere l'accusa; è suo fideiussore Nicoluccio *Pepi*, della parr. di S. Isidoro di P. S. Pietro (CAPITANO 1288 [13], reg. 2, c. 13r; reg. 5, c. 151r).
*Si tratta certamente di un componente del gruppo dei signori di Monte Nero nel comitato di P. S. Pietro, presso Deruta: lo dimostrano il patronimico, assente nell'altro gruppo signorile omonimo, e il fatto che, tra le confinazioni del terreno nelle pertinenze di Monte Nero, vi sia il Tevere, ben distante invece dall'altro Monte Nero nel comitato di P. S. Angelo.
Inoltre, è possibile che Oddo, padre di Leonarduccio, sia fratello di Iacopuccio *d. Leonardi*, ammettendo che il detto Oddo abbia voluto rinnovare nel figlio il nome di suo padre

68.9 - 1290. Nicoluccio *Pepi* deve ricevere 17 libre a titolo di *pensio* per una sua casa *in qua repositus est granum comunis* (MASSARI 26, c. 66v).

68.10 - 1290. Nicoluccio *Pepi* è tra i fideiussori di Andruccio *Oddutii de S. Ianne*, accusato di essere il mandante di una aggressione (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 267r-268v).

68.11 - 1290. Agnolello e Mainardello, fratelli, figli del q.Matteo *d. Mainardi de Diruta** accusano alcuni abitanti di Deruta di aver falsamente testimoniato contro di loro, accusandoli tra l'altro di aver dato protezione ad uno sbandito del comune di Perugia (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 50r-53r).
*Cugini di Nicoluccio *Pepi Mainardi*, a prescindere dal predicato territoriale?

68.12 - 1294. *Ianuarius Tebaldi de castro Montis Nigri*, accusato da Nicola *Pepi* di aver danneggiato una sua *silva* nelle pertinenze di Monte Nero *in Valle Dusii*, confinante tra l'altro con i figli di d. Ugolino *de Castilione* e con l'accusatore, viene condannato a 50 libre ed alla rifusione dei danni (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 1, c. 3r; reg. 5, 52rv).

68.13 - 1298. Nicoluccio *Pepi*, della parr. di S. Isidoro in P. S. Pietro, accusa Ceccolo *Venturutii de Monte Nigro, comitatus Perusii Porte S. Petri*, di aver rubato e rivenduto 10 corbe di grano e due fasci di lino da una sua casa nelle pertinenze di Torgiano.
Al termine del procedimento, l'imputato viene assolto (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, c. 26rv; reg. 4, c. 100v).

68.14 - 1298. Quattro uomini di Monte Nero sono condannati a 7 libre, in seguito ad una denuncia di Iacopuccio *d. Leonardi*, che li accusava di esser entrati abusivamente in un suo terreno (PODESTA' 1298 [29], reg. 2, cc. 108v, 118v [altra copia]).

68.15 - 1298. Donna Benvenuta *Bonbaronis*, vedova di Ranaldo *Insegnati de Deruta*, accusa Mainardello e Angelo *Mathei* dello stesso luogo di aver ucciso suo marito con una coltellata; il fatto è avvenuto *in platea dicti castri Derute ante ecclesiam S. Petri*. Per il delitto tuttavia viene condannato *Sachus Mainardelli de castro Dirupte*, figlio di Mainardello di Matteo, al quale viene comminata una pena pecuniaria di 500 libre da versarsi entro otto giorni, per un terzo alla famiglia del morto e per due terzi al comune di Perugia, pena la morte; il padre e lo zio del condannato vengono invece scagionati (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, cc. 20r-21r; reg. 4, cc. 42r, 130r).

68.16 - 1299. Mateolo *Ranaldi de Deruta*, col consenso del suo *curator* Puccio *Iacobi*, accusa Saccolo *Maynardelli*, condannato dal tribunale capitaneale per aver ucciso il padre di lui Ranaldo, di aver violato il bando che lo costringeva a rimaner fuori dal territorio perugino, trattenendosi sei volte in giorni diversi *in Podio Maynardi et eius territorio* e portando seco armi proibite; la denuncia è del 23 luglio, tuttavia i fatti si sono verificati nel precedente mese di maggio.
A sua volta, la famiglia di Sacco passa al contrattacco: il 26 settembre infatti il padre di Sacco, Mainardello, e il fratello di lui Simone muovono querela nei confronti di Mateolo, accusandolo di aver prodotto contro il loro figlio e fratello falsi testimoni, i quali avrebbero deposto che Sacco era sano di mente *et in bona et recta scientia*, mentre invece secondo i familiari era *furiosus et mentecaptus*, e come tale andava giudicato dal tribunale. Dalle deposizioni di alcuni testimoni, riportate nell'atto di accusa, risulta che il "mentecatto" risiedeva al momento nel comitato di Todi *ad ecclesiam S. Angeli de Colle*. Tra i testi prodotti da Mainardello, Iacopuccio *d. Leonardi de Monte Nigro*.
Da una notazione a margine dell'atto di accusa emerge che *non fuit processum contra dictum Matheolum, quia reformatum fuit per consules et rectores artium civitatis Perusii quod non posset procedi contra eum de predictis*: la delibera risale al gennaio del 1300 (CAPITANO 1299 [24], reg. 1, cc. 5v-56v, 83r-84v; reg. 6, cc. 7r-11r).

68.17 - 1299. Ianne *Mainardelli de castro Dirute* accusa Puccio *Simoncelli cui dicitur Barile* e Andruzolo *donni Iohannis de dicto castro Dirute…qui de hoc anno de mensibus aprilis et maii et iunii proxime elapsis, una vice de quolibet dictorum mensium…combusserunt feces vini in area existente in quadam petia terre Tiberutii et Vannis Andree, posite in pertinentiis castri Derute*. Una notazione a margine dell'atto di accusa recita : "*condempnati in libris XXV pro quolibet* "(CAPITANO 1299 [24], reg. 1, cc. 113r-114r).

68.18 - 1299. Iacopuccio *d. Leonardi de Montenigro, comitatus Perusii*, accusa Orlandino *Derutani de dicto castro* [*Montis Nigri*] di aver rubato due salme di vino e masserizie domestiche da una sua casa *in castro Montis Nigri* (CAPITANO 1299 [24], reg. 1, cc. 81r-82r).

68.19 - 1299. Iacopuccio *d. Leonardi* accusa Francescolo *Grazioli de* "*Ponte*" *Nigro, comitatus Perusii*, di essere entrato per due volte abusivamente di notte in un suo terreno *in pertinentiis dicti* "*Pontis*" (CAPITANO 1299 [24], reg. 1, cc. 109r-110r).

68.20 - 1299. Nicola *q.Pepi d. Maynardi* accusa Filippuccio *Rainerii de castro Torsciani* di avergli rubato dieci paia di colombi *ad areolam positam in pertinentiis castri Torsciani in quadam petia terre dicti Nicole*.
Al termine del procedimento, l'imputato viene condannato a 10 libre (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 5, c. 24rv; reg. 8a, c. 24v).

68.21 - 1299. Nicoluccio di Pepo, di P. S. Pietro, parr.di S. Isidoro, riceve dal comune di perugia 18 libre come *pensio* per una sua casa *in dicta Porta et parrochia in qua est et stat bladum comunis…pro anno presenti*. (MASSARI 41, c. 25v).

68.22 - Nel *Libro Rosso* (FABRETTI, pp. 106-107) compaiono alcuni discendenti di Nicoluccio *Pepi*.

69.

Montesperelli

Perugia

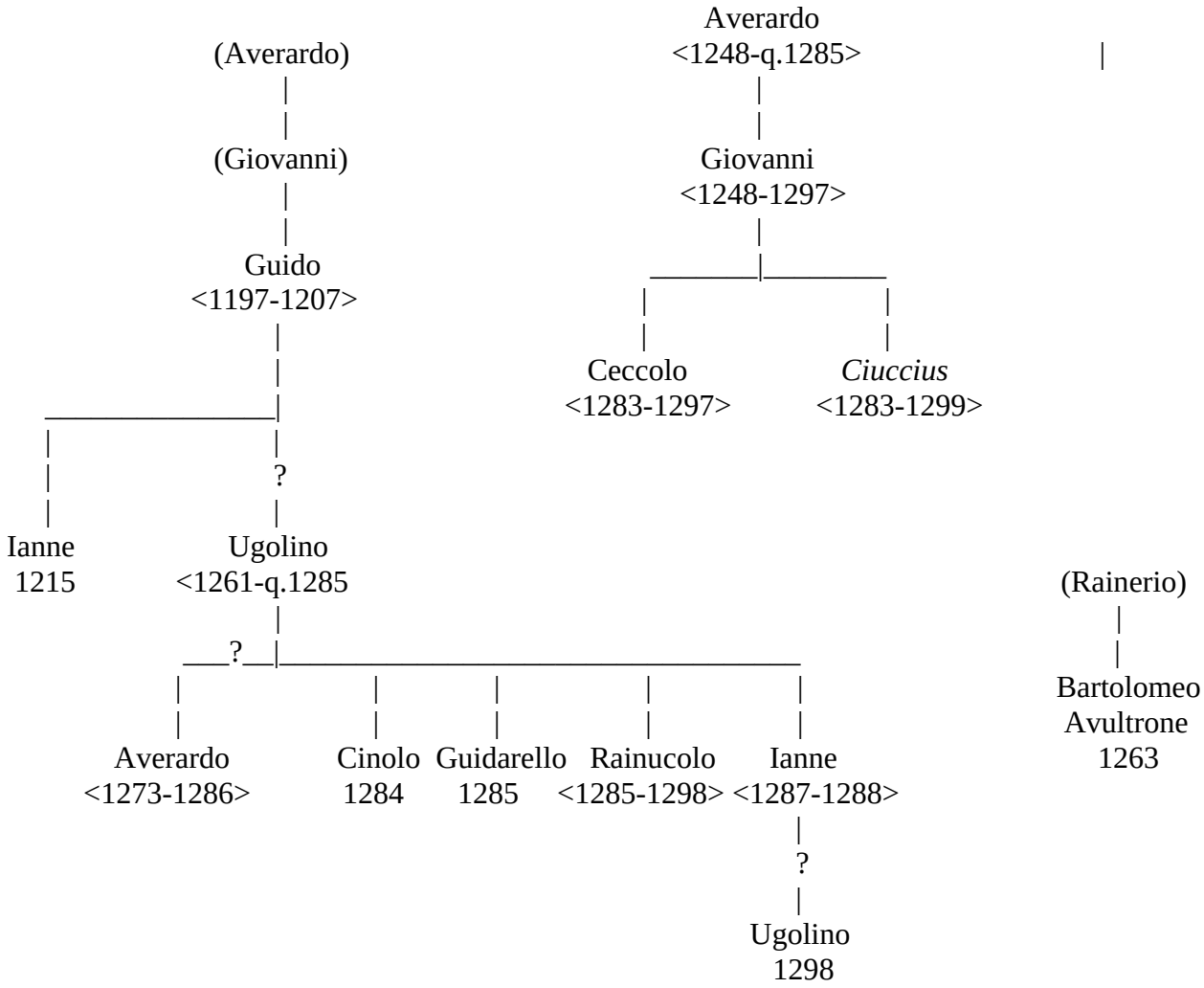

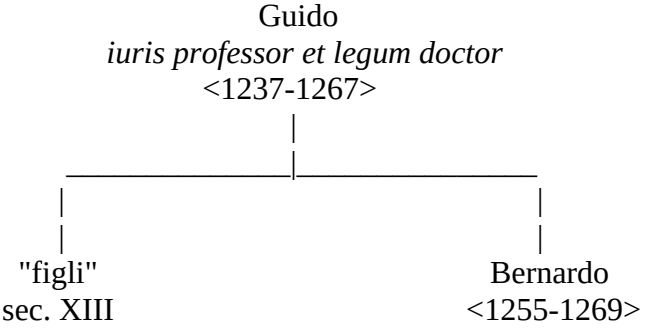

- Al di là del comune predicato territoriale, è sconosciuto il legame che univa i personaggi di questo gruppo signorile di cui per primi si hanno notizie certe; è comunque possibile ipotizzare, per ragioni onomastiche e di concordanza cronologica, che Averardo, padre di Giovanni, e Guido, padre [?] di Ugolino, fossero fratelli.

69.1 - 1197. Guido *de Iohanne Averardi** è *investitor* nell'atto di rinuncia da parte di Guido di Girardino di Paganello, in favore di S. Maria di Valdiponte, di famiglie servili a Colognola, presso Rance, e di tutto ciò che fu concesso per sentenza del vescovo di Perugia (DE DONATO II, n. 177).
*Sull'eventualità che costui sia il comune antenato dei lignaggi di Monte Sperello e di Antognolla, ved. *infra* 69.43.

69.2 - 1202. Guido *Iohannis Averardi* è tra i confinanti di un terreno *in Plano S. Paterniani* (VALDIPONTE 191).

69.3 - 1207. Guido *Iohannis Verardi* è tra i consoli perugini (CDP, p. 92).

69.4 - 1215. Tra i testimoni ad un atto di compravendita a favore della canonica di S. Mariano di Gubbio, stipulato da esponenti della famiglia dei *domini* di Poggio Manente, *Iannes Guidonis Iannis Averardi** (S. MARIANO XVII 8).
*Dovrebbe trattarsi dell'unico figlio documentato con certezza di Guido *Iannis Averardi*, mentre non è proponibile la sua identificazione con Ianne *Averardi* di Monte Sperello, che altrimenti risulterebbe attivo per quasi un secolo!

69.5 - 1237-1253. D. Guido *de Montesporello, iurisperitus* e *legum doctor* è tra i testimoni a vari atti del comune di Perugia (CDP, pp. 340, 427, 443, 447, 504, 606, 695).

69.6 - 1239. D. Guido *de Montesporello, iuris professor et civis peruscinus*, rilascia quietanza al *nuntius* del comune di Cortona per la somma di 25 libre di denari pisani a lui dovuti *pro salario et nomine salarii assessorie quam debebat facere in causa que vertebat inter dictum comune et abbatiam et capitulo monasterii de Farneto* (LUCHERONI pp. 165-167).

69.7 - 1243. D. Guido *de Montesporello* è tra i testimoni di una concessione enfiteutica della canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 1, c. 280r).

69.8 - 1248. *Iagnarellus d. Averardi de Montesporello* è marito di Beldi, sorella di Alda e di Maffuccia e figlia del q.d. Bernardino di Spagliagrano di Poggio Manente; egli, agendo con il consenso del padre Averardo per conto della moglie, insieme al cognato Ermannuccio del q.d. Ramberto di Ascagnano, marito di Alda, nomina d. Ianne di Guido di Averardo di *Antignolla* arbitro nella controversia che oppone le tre donne ai loro zii, Stefano e Ranaldo del q. Spagliagrano *de Podio*, riguardo l'eredità del detto defunto Spagliagrano. Tra i testimoni, d. Guido *de Montesporello, legum doctor* (DIPLOMATICO IV 6 21. CDP, p. 695, regesto).

69.9 - 1253. Guido *de Montesporello* e Angelo di Rainuccino *Mendice*, suo fideiussore, promettono di pagare a Nero, procuratore del monastero di S. Maria di Monteluce, 150 l., per la metà sei mesi dopo la morte di donna Dianda, moglie del q. Agura *Presbiteri*, e per l'altra metà nei sei mesi successivi (S. MARIA DI MONTELUCE 50).

69.10 - 1255. L'arciprete di S. Lorenzo di Perugia promette a donna Iacomina, già moglie del q.Maone e ora moglie di Bernardo *Guidonis de Monte Sporello*, di non muovere lite *in vita ipsius*

domine riguardo una vigna sita nelle pertinenze di S. Pietro *in Macinilis.* Tale vigna è posseduta in livello da Bernardo da parte della canonica, e donna Iacomina ne riconosce la proprietà alla medesima. Tra i testimoni, d. Ianne *d. Averardi de Monte Sporello* (CENSI 1, c. 3v).

69.11 - 1256. Bernardo *d. Guidonis de Monte Sporello* paga alla canonica perugina la *pensio* di un denaro lucchese per un terreno *in Mascionie* (CENSI 2, c. 5v).

69.12 - 1257. D. Guido *de Montesporello iudex* e d. Ianne *d. Averardi de Montesporello* sono tra i testimoni di un accordo tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e la comunità di Preggio (VALDIPONTE 725).

69.13 - 1259. D. Guido *de Monte Sporello* è tra i confinanti di un terreno *in pertinentiis Montis Sporelli in Sanguineto* (S. GIULIANA, p. 352).

69.14 - 1259. D. Ianne *d. Everardi/Averardi* è tra i testimoni alla presa di possesso da parte del comune di Perugia dei castelli di Fossato e Castiglione Aldobrando, in forza di quanto disposto dal lodo Valcelli (DIPLOMATICO IV 8 52. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 403, 405).

69.15 - 1260. Bernardo *D. Guidonis de Monte Sporello* paga alla canonica perugina la *pensio* per un terreno *in Mascionie* (CENSI 2, c. 78r).

69.16 - 1260-61. D. Guido *de Montesperello et familiam quam habebat* sono tra i testimoni citati da Matteo da Rieti per provare che i *nuntii* che si recavano in Puglia presso i prigionieri perugini catturati da Federico II *apud Fulgineum*, venivano da lui ospitati, nutriti e scortati (NICOLINI, Reformationes. .., p. 87).

69.17 - 1261. D. Ugolino *de Montesporello*/*Montesperello** ha debiti per complessive 96 l. (CATASTI 1, cc. 219v e 232r); d. Ianne *de Montesporello*, insieme a d. Andrea, deve 30 l. a d. Gualfreduccio di Ianne di Averardo di Antignolla (Ivi, c. 233v); Ianne *d. Averardi* [*de Monte Sporello* o *de Antignalla*?], insieme a Ugo *de Florentia*, deve 24 l. (Ivi, c. 38r).
*Figlio di Guido di Giovanni di Averardo?

69.18 - 1261. Berardo *d. Guidonis* [di Monte Sperello] paga la *pensio* alla canonica di S. Lorenzo per il detto terreno *in Mascionie* (CENSI 2, c. 35v).

69.19 - 1262. Il giudice del podestà ordina *ex parte potestatis* ai *domini de Monte Sporello* ed ai figli di d. Guiduccio *Nigri ut hinc ad octo dies non offendant Clusinis nec in re nec in persona* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 192v).

69.20 - 1262. D. Giovanni *de Monte Spurello* è uno dei due fideiussori di donna Benvenuta, moglie dell'*olim* Gualfredo *Orlandini de Corçano*, accusata di complicità nell'uccisione del marito PODESTÀ 1243-62 [2], c. 469r).

69.21 - 1263. D. Ugolino *de Monte Soporello* garantisce per d. Saracino di Bucarello, condannato con altri a 100 soldi essendosi trattenuto in città contro l'ordine del podestà e del capitano (CAPITANO 1263-73 [1], c. 82r).

69.22 - 1263. D. Ugolino *de Monte Sporello* mostra al notaio del capitano *quandam suam viam quam habet apud domum suam et vadit ad quandam turrem quam habet post domum suam* (CAPITANO 1263-73 [1], c. 186r).

69.23 - 1263. Tra varie persone convocate dal capitano, non è detto per quale motivo, Bartolomeo Avultrone *d. Raynerii de Monte Suporello* (CAPITANO 1263-73 [1], 221r).

69.24 - 1264. Bernardo *d. Guidonis* versa alla canonica di S. Lorenzo la *pensio* annua per il detto terreno *in Mascionie*, più un denaro per la moglie Iacomina (CENSI 1, c. 188v. CENSI 2, c73v)*.
*Vi sono due registrazioni identiche per lo stesso anno.

69.25 - 1266. Simone di Bendefende *Fabri*, come procuratore di Bernardo *d. Guidonis* [di Monte Sperello] e di sua moglie, versa la *pensio* c. s. (CENSI 2, c. 81r e 84r, due registrazioni).

69.26 - 1266. Donna Iacomina, moglie del q. Bernardo *d. Guidonis** versa alla canonica di S. Lorenzo la *pensio* di un denaro per un terreno vignato e non *in Mascionis*, più un altro terreno (CENSI 1, c. 206r).
*In realtà, Bernardo non è morto, perche compare l'anno dopo, sempre nella veste di livellario; inoltre non si comprendono questi ripetuti versamenti nello stesso anno per la medesima proprietà.

69.27 - 1266. D. Giovanni di Monte *Zoporello*, parr. di S. Lucia, ottiene licenza di portare armi difensive (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 263r).

69.28 - 1267. D. Guido, d. Ugolino e d. Giovanni, tutti e tre *de Monte Sporello*, insieme ad Andrea *Tiverii*, sono condannati, secondo la delibera del Maggior Consiglio, a 10 l. *quia deberent facere et fieri facere et cavare partem cuilibet eorum contingentem de Cayna nova* e non l'hanno fatto. La condanna diverrà esecutiva se essi, entro le calende di aprile, non provvederanno a fare la loro parte (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 71r).

69.29 - 1267. D. Giovanni *de Monte Sporello* è condannato a 10 l. per porto di coltello proibito; garantisce per lui d. Mastinello di d. Oderisi (CAPITANO 1258-67 [2], c. 34r).

69.30 - 1267. Tra i personaggi del cui nome il notaio *Bonus Iohannes* di Ventura si è avvalso per imbastire atti falsi, tramite i quali riscuotere indebitamente denaro dal comune, vi è d. Ianne *Averardi*; con tali atti venivano pretesi crediti per: un'ambasceria ad Anagni presso il papa, il *mendum* di un cavallo, un'altra ambasceria a Città di Castello, *occasione castri Fossati*, e il salario dovuto per aver partecipato con tre cavalli alla *cavalcata...ad Gorgam rigum*; tutti avvenimenti situati nel 1264 (CAPITANO 1258-67 [2], cc. 38v-39r).

69.31 - 1267. Bernardo *d. Guidonis de Monte Sporello* paga la *pensio* alla canonica di S. Lorenzo per il detto terreno *in Mascionie* (CENSI 2, c. 19v).

69.32 - 1268. Bernardo *d. Guidonis de Monte Sporello* paga la *pensio* c. s. (CENSI 2, cc. 24r, 33v).

69.33 - 1269. D. Giovanni *de Monte Sporello* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 255r).

69.34 - 1269. D. Giovanni *de Montesperello* fa parte di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

69.35 - 1269. D. Ianne *de Montesperello*, come *capitaneus militie perusine in servitio dominorum cardinalium contra Urbevetanos*, insieme a d. Bernardo *notarius d. pape seu Romane curie*, scrive al podestà, al capitano e al *consilium Perusii quod ipsis militibus per comune Perusii de eorum stipendiis debeat providere de tempore quo stabunt ultra tempus pro quo solutionem et stipendia*

receperunt. Il Consiglio speciale e generale, investito del problema, dopo aver deliberato di rinviare la questione al *Maius Consilium*, ritorna sull'argomento decidendo di prender a mutuo la somma necessaria al pagamento degli *stipendia* richiesti (RIFORMANZE 6, cc. 289rv, 297r).

69.36 - 1272. D. Giovanni *Montis Sporelli*, insieme ad altre due persone, è condannato a 40 soldi per essere entrato nella *domus potestatis. ..post sonum campane levationis curie* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 184v).

69.37 - 1273. Il Consiglio speciale e generale delibera di concedere a d. Giovanni *de Montesporello* degli ambasciatori che si rechino presso re Carlo [d'Angiò], affinchè venga da lui ratificata la nomina di Giovanni a podestà di Pisa. In una seduta successiva, essendo pervenuta la ratifica reale, il Consiglio dà licenza al detto di accettare l'ufficio (RIFORMANZE 7, cc. 57v e 68v).

69.38 - 1273. Il comune di Montepulciano chiede ai perugini degli ambasciatori da inviare a Pisa, dove è podestà d. Giovanni *de Monte Sporello* (RIFORMANZE 7, c. 99v).

69.39 - 1273. Averardo *d. Ugolini*, della parr. di S. Andrea,* è condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 163r).
*Visto il nome, tipico della famiglia, potrebbe essere figlio di Ugolino di Monte Sperello.

69.40 - 1276. D. Giovanni *de Montesporello* è tre volte ambasciatore e fa parte di sette commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 1v, 11v, 14v, 15v, 18v, 20r, 20v. MISCELLANEA 1, cc. 2v, 12r, 33r).

69.41 - 1277. D. Giovanni *de Montesporello* fa parte di 18 commissioni di *sapientes* ed è consigliere (RIFORMANZE 8, cc. 123r, 124v, 127r, 127v, 128r, 129r, 131r, 132r, 137v, 146v, 148v, 151r, 152r, 153r, 158r, 159v, 160r, 161r. RIFORMANZE 9, c. 175r).

69.42 - 1277. D. Giovanni *de Montesperello* (P. S., parr. di S. Lucia) è tra i fideiussori di Celle di d. Bernardino conte di Marsciano (MISCELLANEA 3, c. 60r).

69.43 - 1277. Il Consiglio speciale e generale delibera di concedere a d. Ianne *q.d. Averardi de Montesporello* un *superstans* e un notaio, pagati dal comune e scelti da Ianne, *ad faciendum fieri opus Torizelle* secundum formam statuti et reformationis populi Perusii, et quod dictus superstans possit cogere homines ad faciendum dictum opus* (RIFORMANZE 9, c. 186v).
*L'edificazione di questo *castrum Torrizelle*, che beninteso Ianne costruisce per proprio conto, ma con un sostanzioso contributo del comune, e che doveva trovarsi nei pressi di Pietramelina (ved. *infra*, 69.48), pone il problema della presenza di un importante membro del lignaggio così lontano da quello che doveva essere il nucleo centrale del patrimonio di esso. Forse non è casuale il fatto che Ianne fosse imparentato coi signori di Poggio Manente, tramite matrimonio (ved. sopra, 69.8), e che quindi l'orientamento verso una zona così eccentrica, ma prossima all'area di influenza dei detti *domini*, sia proprio derivata dalla volontà di consolidare la presenza signorile nell'ambito di beni di origine dotale. Ma potrebbe esserci qualcosa di più: vi è un omonimo come ipotetico capostipite sia dei Montesperelli che dei signori di Antognolla (ved. sopra, 69.1), e cioè Guido di Giovanni di Averardo; del resto, nelle due famiglie si susseguono nomi simili. Se dunque non si tratta di due persone diverse ma omonime, come è probabile, o Guido è capostipite solo di uno dei due casati, o i casati di Antognolla e di Monte Sperello si originano dallo stesso ceppo; ammettendo ciò, questa iniziativa di incastellamento, altrimenti poco comprensibile, si inquadrerebbe nella valorizzazione di antichi possessi familiari, vista la posizione del castello di Antognolla, in relativa prossimità all'area in questione.

69.44 - 1277. Il massaro del comune di Perugia versa a Benvenuto di Girardo *superstes Torizelle d. Iannis de Montesporello* 100 soldi, *secundum reformationem conscilii super hoc factam* (MASSARI 1 bis, c. 32v).

69.45 - 1277. D. Giovanni *de Monte Sporello*, insieme a Benvenuto *Nicole* e a *Taurellus* notaio, riceverà dal detto massaro una somma non indicata per una ambasceria di 8 giorni a Gubbio e a Cagli, *pro facto Mastinelli d. Sinibaldi* .(MASSARI 1 bis, c. 136r).

69.46 - 1277. Tra i confinanti del territorio del castello di Portole, venduto da Nicoluccio di Andrea, d. Ianne *de Monte Sperello, mediante fossato de pede Tuscellis* (ARMANNI 3 XIX 9).

69.47 - 1277. D. Ianne *de Monte Sporello*, insieme a d. Guido di Ranaldo, viene incaricato di una ambasceria di 8 giorni, in ragione di 20 soldi al giorno, *ad ducem Spoleti et ad d. marchionem Montis Mezani et Fulgineum et Asisium*. Lo stesso d. Ianne, insieme ad altri, riceve la sua parte di 16 soldi, in ragione di 20 soldi al giorno, per un'altra ambasceria di 4 giorni da svolgersi ad Arezzo *cum d. Bezio olim capitaneus comunis Perusii*; riceve inoltre una libra per essersi recato, insieme ad altri esponenti della classe dirigente cittadina, *cum potestate et capitaneo ad videndum castrum Torsciani et pontem*, per due giorni (MASSARI 1 bis, c. 43v. MASSARI 3, cc. 9r, 106r. 1277. PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 5, c. 22r).

69.48 - 1279. Lo statuto cittadino fa obbligo al podestà ed al capitano di costringere tutti gli uomini del comitato *ultra Tiberim, sive de comitatu P. S. A., cum hominibus terre S. Salvatoris* a scavare il fossato e a trasportare 10000 pietre per la costruzione di *castrum Torricelle d. Iannis de Montesperello*; lo stesso Ianne provvederà a suddividere il lavoro tra di essi. Gli uomini di Pietramelina, *qui sunt propinquires podio* [*Torizelle*] *supradicto*, dovranno fornire 500 corbe di rena per *murare seu aptare* il detto *podium*, in quanto d. Ianne è pronto a costruire il castello a sue spese *ad honorem comunis et populi Perusii*, mentre il *superstes* ai lavori sarà a carico del comune. Il nuovo castello apparterrà al *pleberium plebis de Lacio* e col detto piviere *expensas debeat fecere oportunas* (STATUTI 1, I, p. 390).

69.49 - 1279. D. Giovanni *d. Averardi de Montesperello* è tra i fideiussori di Berarduccio di d. Nercolo, accusato di rissa e uso di armi proibite (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, c. 274r).

69.50 - 1281. Ianne *d. Averardi de Montesporello*, insieme a d. Merlino, è inviato come ambasciatore per mettere pace tra i *marchiones* Oddo e Enrico, e riceve per questo 8 libre; riceve anche 14 libre per un'altra ambasceria di sette giorni presso la curia romana (MISCELLANEA 7, c. 69v. MASSARI 14, c. 48v. MASSARI 15, c. 16r).

69.51 - 1281. *Iacopellus marescalcus* riceve dal massaro del comune di Perugia 4 libre e 2 soldi *pro expensis quas fecit in equo quod fuit d. Iohannis de Monte Spolito* [così nel testo, sarà "*Sporello*"], *Quem retinuit XLI dierum causa medicandi ipsum* (MASSARI 14, c. 1v).

69.52 - 1281. D. Giovanni *de Monte Sporello*, della parr.di S. Lucia di P. Sole, è condannato due volte a pene pecuniarie in quanto *inventus habere porchum unum euntem per stratam regalem dicte porte* (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 36v).

69.53 - 1282. D. Giovanni *de Monte Sporello/Montesporello*, insieme a d. Guido *iudex* e a d. Egidio di d. Simone, riceve dal comune di Perugia 40 soldi come residuo del salario dovutogli per una ambasceria svolta da lui a Città di Castello, incassa anche 30 libre *pro emendatione unius sui equi devastati in servitio comunis in ambasciata quam fecit ad Civitatem Castelli et ad castrum Serre*; altre somme gli vengono corrisposte per un'altra ambasceria presso la curia romana. Lo stesso d.

Ianne *d. Averardi de Monte Sporello* riceve: 3 libre *pro una stanga pro serraglo tentorii comunis*; la somma figura in un elenco di spese sostenute dai *superstantes tentorii et loie comunis*; 3 libre *pro illis diebus quibus ste*[*tit*] *capitaneus masnade contra Fulginates ante exercitum*, e ancora 12 libre *pro illis diebus quibus stetit post reditum exercitus…pro XII diebus*; 45 libre, insieme a Francesco, a Bonoscagno di Ugolino, a Berardo *marescalcus* e a Iacopello notaio, *pro VIIII diebus quibus steterunt Spelli pro masnada adsectanda*; 4 libre *pro quattuor diebus quibus stetit Spelli ad inveniendam masnadam*; 4 libre per una ambasceria di quattro giorni a Todi; 59 fiorini d'oro e 15 soldi *pro mendo unius sui equi mortui pili falvi fronçi…excomputatis sol. XXX quos habuit de corio dicti equi* (CAMERLENGHI 1, cc. 1r, 307v, 360v, 415v, 416r. MASSARI 16, cc. 2v, 3r, 30r, 114v, 121v. MASSARI 22, c. 39r).

69.54 - 1282. D. Giovanni *de Montesperello* è tra i consiglieri che si riuniscono sotto le mura di Foligno assediata e "ha il comando degli stipendiari" nella seconda metà dell'anno (GALLETTI , pp. 91 e 97, nota 41).

69.55 - 1283. D. Ianne *de Montesporello,* insieme agli altri, riceve dal capitano il mandato di andare a ritirare *ad tabulam Iohannelli domine Veronice* il suo salario per una ambasceria svolta *de Narnia et in civitate et in exercitu Narnie*. Lo stesso d. Ianne è fideiussore di alcuni accusati di danneggiamento in un terreno posto nelle pertinenze di Castiglione Ugolino (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 67r; reg. 2, c. 71r).

69.56 - 1283. D. Ianne *de Monte Sporello, Zucius d. Iannis* e *Cecolus d. Iannis*, "*omnes de Monte Sporello*"*, sono tra coloro che vengono condannati ad una ammenda di 10 libre per non aver obbedito alla citazione del giudice del capitano del popolo, il quale ingiungeva loro di deporre in un processo per aggressione (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 17v-18r).
*Non si tratta qui, propriamente, di un "predicato territoriale", in quanto tale notazione appare di fianco ad una graffa che unisce ai nomi dei *Montesperelli* anche quelli di altri personaggi che non hanno nulla a che vedere con loro: pare dunque evidente che almeno Ianne e i suoi figli non si fregiavano solo del "predicato territoriale " *de Monte Sporello*, ma abitavano anche effettivamente nel castello, anche se avevano la loro residenza "ufficiale" a Perugia (ved. *infra*, 69.61).

69.57 - 1283. Averardo *d. Ugolini**, della parr. di S. Andrea, è tra i fideiussori, insieme a Marinello *d. Sensi*, di alcuni soggetti condannati per non aver provato una accusa di aggressione (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 158v).
*Ved. sopra, 69.39.

69.58 - 1284. Cinolo *d. Ugolini de Monte Sporello* è fideiussore di *Fedançola Sensi*, condannato per porto di coltello vietato (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 69r).

69.59 - 1285, 22 gennaio. *Inquisitio ex officio* contro i fratelli Guidarello e Rainucolo *olim d. Ugolini*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo*, accusati di aver aggredito a mano armata, bastonandolo e aizzandogli contro un cane, Baldolo *Ubaldini, familiaris d. Iohannis olim d. Averardi de Monte Sporello*; i fatti si sono verificati *in burgo Montis Sporelli predicti, ante domum seu capannam* in cui abita l'aggredito, *cuius fines ab uno via et ab aliis dictus d. Iannes.* Tra i testimoni citati dall'accusa, d. Rainuccio *d. Rainerii de S. Valentino* e suo figlio Nicoluccio.
Ambedue gli accusati vengono citati, ma solo Guidarello si presenta in giudizio, protestandosi innocente; garantiscono per lui d. Ufreduccio *Iacobi* e Ioannello *d. Mençi*.
In margine al testo dell'*inquisitio* si leggono due documenti:
la copia di un *istrumentum,* prodotto da Guidarello a nome del fratello Rainucolo in data 26 gennaio, che recita: *Venerabilis pater d. frater Simon, in celebratione misse facta per eum in ecclesia S. Rufini de Asisio, Rainucolum de Monte Sporello, Perusii diocesis, representavit per*

litteras venerabilis patris d. Bernardi episcopi Perusii promovit ad primam tonsuram et ad ordines ostiarii et lectoris et cuius dictos ordines contulit adque dedit, et facta fuit dicta ordinatio per presentem d. episcopum [segue l'elenco dei testimoni]; l'*istrumentum* è datato 1282, 23 maggio;
la comunicazione da parte di Guidarello dell'avvenuta concordia tra lui e la parte offesa (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 26v-27v).
*Si tratta certamente di due dei figli di Ugolino di Monte Sperello, come si evince dalla parrocchia di appartenenza e dal "predicato territoriale" con cui Rainucolo viene menzionato nel documento del 1282 riportato in margine all'atto di accusa.

69.60 - 1285, 16 febbraio. Ancora una *inquisitio* contro Guidarello *d. Ugolini* della parr.di S. Donato di P. S. Angelo, accusato di aver aggredito a mano armata Puccio *Rainutii de Monte Sporello et districtu dicti castri Montis Sporelli*; l'aggressione è avvenuta *in quadam petia terre posita infra hos fines, cuius ab uno Bartucius d. Uderisii, ab alio Contulus d. Uguitionis*; l'aggressore ha anche tolto di dosso a Puccio una *tunica* e gliel'ha portata via.
Dopo essere stato due volte citato, Guidarello si presenta al giudice il 22 febbraio, affermando che Puccio aveva occupato abusivamente un suo terreno, danneggiandolo; riconosce anche di averlo bastonato, ma senza spargimento di sangue.
Il giudice dà a Guidarello tre giorni di tempo *ad suam defensionem* (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 55v-56r).

69.61 - 1285. Gli eredi di d. Ugolino *de Montesporello* (P. S. A., parr. di S. Donato) sono allibrati per 2000 l.; d. Ianne *d. Averardi de Montesperello* (P. S., parr. di S. Lucia) lo è per 3000 l. (LIBRA 1285, pp. 182 e 207).

69.62 - 1286. D. Ianne *de Monte Sporello*, insieme ad altri, deve ricevere 11 fiorini d'oro come saldo di quanto gli spetta per una ambasceria presso la curia romana (MASSARI 23, c. 5r).

69.63 - 1286. D. Ianne *d. Averardi* deve avere dal comune di Perugia:
68 libre, 6 soldi e 8 denari *pro duobus equis quos retinuit de numero sexcentum, unum XVI mensibus et alium uno anno*;
12 libre per quattro giorni di servizio militare prestato da lui e dal figlio* con due cavalli (ciascuno?) *in cavalcata contra Fulgineum*;
3 libre *pro IIII diebus quibus ipse stetit in quadam alia cavalcata cum duobus equis*;
45 soldi *pro III diebus quibus ipse stetit in quadam alia cavalcata cum duobus equis*;
10 libre *quia mutuavit in opere fontis de platea* ;
20 libre *quia ambo filii sui luserunt equestres in eventu d. Martini pape*
Averardo *Ugolini*, della parr. di S. Andrea di P. Sole**, deve avere dal detto comune:
5 libre e 10 soldi per undici giorni di servizio, con un cavallo, nella guerra contro Foligno;
40 soldi *quos mutuavit pro fonte* (MASSARI 23 d, cc. 15r, 52r).
*Si tratta di Ceccolo o di *Ciucius*?
**Ved. sopra, 69.39

69.64 - 1286. D. *Zagnes de Monte Sperelo* è fideiussore di Pazanello *Mastinelli*, della parrocchia di S. Donato, condannato per porto di armi proibite (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 130r).

69.65 - 1286. Ceccolo *d. Iannis*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, è fideiussore di Cinolo *d. Sensi*, condannato per porto d'armi proibite (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 29r).

69.66 - 1287. D. Giovanni *de Montesporello* è ambasciatore e consigliere (RIFORMANZE 10, cc. 23r e 24r).

69.67 - 1287. Il Consiglio speciale e generale accetta la richiesta di d. Giovanni *de Montesporello* e soci *quod quedam forma incepta in districtu Montis Milini, Montis Sporelli et ville Plani Carpenis occasione multitudinis et adunantie aquarum compleatur et perfici debeat secundum quod incepta est...per illos ad quos spectat utilitas et eorum sumptibus. ..et quod superstans qui alias eam fieri fecit, illam facere fieri debet et compleri*; i lavori dovranno iniziare a luglio e terminare entro agosto. La petizione di d. Ianne era già stata approvata *in maius Consilium civitatis* (RIFORMANZE 10, c. 36rv).

69.68 - 1287. D. *Zoanes de Monte Sporello*, della parr. di S. Lucia di p. Sole, è fideiussore, insieme a d. Giovanni *de Podio*, di d. Oddo *d. Gualfreducii*, cui viene ingiunto dal capitano di ottemperare ai suoi ordini e di non far nulla contro suo fratello *Zacobus*, inquisito per aver assaltato la parte del *castrum* di Pierle a lui spettante ed aver ferito gravemente un suo *familiaris* (CAPITANO 1287 [12], REG. 2, c. 74r).

69.69 - 1287. In data 21 ottobre si dà inizio ad una *inquistio* svolta dal capitano *tam officio capitanei quam etiam ex officio vicarie quondam sibi commisse per bone memorie d. B.* [*Bernardus*] *Dei gratia olim episcopum Perusinum** contro d. Ianne *d. Ugolini de Monte Sporello*, d. Corrado *de Asisio*, d. Coppolo *d. Iohannis* e Vagnolo *Guidarelli*, per un fatto avvenuto nell'allora corrente mese di ottobre quando *in claustro domus ecclesie S. Laurentii violenter iniuriose cum armis vetitis, silicet cutellis, panceriis, gorzeriis et planellis, derobaverunt d. Libriacum archipresbiterum maioris ecclesie Perusii et ellectum in episcopum civitatis predicte unum parafredum pillaminis scurbarii, balzanum de duobus vel tribus pedibus, exitimationis et valloris LXX florenorum auri…et secum duxerunt seu duci fecisse, tractatu et ordinatione ad invicem per eos prestita, auferendo ipsum de manibus Feoli Andree familiaris ipsius archipresbiteri et ellecti*. Tra i testimoni citati, d. Andrea *d. Peregrini*, Bartolo *d. Angeli*, Andruccio *d. Tancredi*.
Uno degli accusati, e cioè Vagnolo *Guidarelli*, si dichiara estraneo ai fatti, ai quali tuttavia ammette di aver assistito, precisando però che egli si trovava presso la canonica *precepto d. abbatis monasterii S. Petri*, e che gli sembrava *quod omnes canonici qui fuerunt de parte ellectionis d. abbatis darent eidem Ianni consilium, auxilium et favorem ad predictum equum robandum et adducendum*. Garantiscono per Vagnolo suo padre Guidarello *d. Iannis*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo, e d. Andrea *d. Guiducii Nigri*, della parr.di S. Fortunato della stessa Porta (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, cc. 186r-187v).
Pochi giorni dopo l'inizio dell'*inquisitio*, vale a dire il primo di novembre, il capitano dà ordine al suo notaio di trascrivere una lettera datata 30 ottobre, in cui Gualfreduccio, priore della chiesa di S. Martino *de Collibus*, e Nicola *Boniscagni, prior claustralis vicarius episcopatus Perusii*, ambedue *ellecti a capitulo perusino* rinnovano una ingiunzione, già recapitata oralmente da un loro nunzio al capitano, al suo giudice ed alla *familia*, a non procedere contro Ianne, Corrado (qui denominato "*d. Andree*") e Coppolo, in quanto i primi due sono canonici e il terzo è monaco di S. Pietro; se entro tre giorno non si fosse provveduto a bloccare il procedimento giudiziario, veniva minacciata la scomunica. La missiva dovette avere effetto immediato, in quanto subito di seguito viene trascritta un'altra lettera, questa volta a firma del solo Gualfreduccio, *prior S. Martini et vicarius ecclesie Perusine* il quale, come pare, dà atto al capitano di aver trasferito a lui gli atti del processo, e quindi dichiara non più sussistente il rischio di scomunica (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, cc. 47v-48r).
*La "delega cui fa riferimento il capitano dovrebbe essere quella concessa nel marzo dal vescovo Bernardo, in cui si consentiva a lui ed ai suoi giudici di procedere contro chierici, religiosi e persone comunque soggette alla giurisdizione vescovile, in riferimento ad un *maleficium* commesso ai danni dell'eremo di Montarale (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 14v; ved anche scheda conti di Marsciano, 60.82).

69.70 - 1287. D. Giovanni *de Montesperello*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, insieme a d. Simone *ser Zacani*, è nominato ambascatore a Spoleto (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 13r).

69.71 - 1287. Il capitano del popolo ordina a d. Giovanni *de Montesperello* di restituire al comune 60 soldi ricevuti *pro ambaxiata de Eugubio et quos habere non deberat* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 23v).

69.72 - 1288. D. Giovanni *de Montesporello*/*de Monte Sporello* e d. Elemosina di d. Recabene, ambedue *fratres de penitentia*, sono eletti ambasciatori presso la Curia romana con il compito, tra l'altro, di ottenere l'assoluzione del comune dalla scomunica. Per questo ricevono un compenso di 24 libre (RIFORMANZE 10, cc. 68v-69v, 75r-76v, 78v-79r, 79r-80r. MASSARI 24, c. 12v).

69.73 - 1288. D. Ianne *de Monte Sporello* e altri devono avere dal comune 10 soldi ciascuno per aver accompagnato il capitano del popolo *in Colle pro terreno d. Andree mensurando pro I die*. Lo stesso Ianne deve ricevere, insieme a d. Munaldo di S. Valentino, 12 libre per una ambasceria di otto giorni a Orvieto (MASSARI 24, cc. 50v, 56r, 76r. MASSARI 25, c. 14r).

69.74 - 1288. Ioannello *d. Ugolini de Montesporello**, è tra i *milites* condannati a 20 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad circham et pontationem factam per d. Venciolum Ugucinelli confanonerium balistariorum…sub vexillo ipsius d. Vençoli, diebus veneris XXV mensis iunii, die sabati et dominice sequentibus, in exercitu facto per comune Perusii contra Fulginates* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 93v, 94r).
*Il nominativo è ripetuto, probabilmente per errore; inoltre, in un caso lo si inserisce nell'elenco dei *milites* di P. S. Angelo, nell'altro caso in quello riferito a P. Sole.

69.75 - 1291. Puccio *Honesti de civitate Eugubii* viene condannato a morte in contumacia *tamquam forestarius* per aver aggredito e ferito Ventura *familiaris filiorum d. Iohannis de Monte*[*s*]*porello, in districtu Perusii ad Toricellam in claustro…domorum Iohannis et filiorum, videlicet Zucii et Ceccoli*; i fatti si sono verificati nel precedente mese di giugno (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 152rv).

69.76 - 1294. Ceccolo *d. Iannis*, della parr. di S. Lucia in P. Sole, è tra i fideiussori di un gruppo di uomini di Pian di Carpine [?] accusati di omicidio (PODESTA' 1294 [23], reg. 3, c. 39v).

69.77 - 1296. *Zecolus d. Iannis* [*de Monte Sportello*] è tra coloro che si recano *ad pontem novum et ad castrum Torsciani ad videndum laborerium comunis* (MASSARI 36, c. 5r).

69.78 - 1297. D. Giovanni *de Monte Sporello* è eletto dai *sapientes* scelti dai consoli delle arti capitano dei *milites* che dovranno andare in aiuto di Bonifacio VIII contro i Colonna; Giovanni dovrà avere con sè quattro cavalli e riceverà quattro l. al giorno (RIFORMANZE 10, cc. 303v-304r).

69.79 - 1297. Il *maius Consilium* autorizza Ceccolo *d. Iannis de Montesporello* ad accettare la podesteria di Civitanova (RIFORMANZE 10, c. 303r).

69.80 - 1298. Ugolino *d. Ianis*, della parr.di S. Donato di P. S. Angelo,* insieme a Bonifazio *d. Simonis* e a Gluttolo *d. Sensi*, è fideiussore degli accusati in un procedimento penale per omicidio relativo alla zona di Preggio
Lo stesso Ugolino [*d. Zagnis*], insieme a Naldolo *Paolutii*, della stessa parrocchia, è condannato a 100 soldi per gioco d'azzardo (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 2, c. 3v. PODESTA' 1298 [29], reg. 2, c. 14rv).
*Figli di Ianne di Ugolino? Lo farebbe sospettare la parrocchia di appartenenza e il nome, che potrebbe rinnovare quello del nonno.

69.81 - 1298. Rainucolo *d. Ugolini de Montesporello*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo, è fideiussore in un procedimento penale (PODESTA' 1297-98 [28], reg. 2, c. 32r).

69.82 - 1299. *Ciuccius d. Iannis de Monte Sporelli* deve recarsi a Fabriano come ambasciatore *pro negotiis hominum castri Fossati* (MASSARI 41, c. 4r).

69.83 - Sec. XIII. Tra i confinanti di un terreno *in Salceto* [presso Rance?], i figli di Guido *de Montesporello** (VALDIPONTE 1125).
*Tra i terreni elencati in questo atto, assegnati dagli *homines* della chiesa di S. Maria di Rance, molti presentano tra i confinanti i figli di Guido di Raino: che si tratti di Guido di Monte Sperello?

69.84 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari esponenti della famiglia (FABRETTI, pp. 110, 114, 115).

70.

Domini di Montevergnano-Monte Vibiano

Perugia

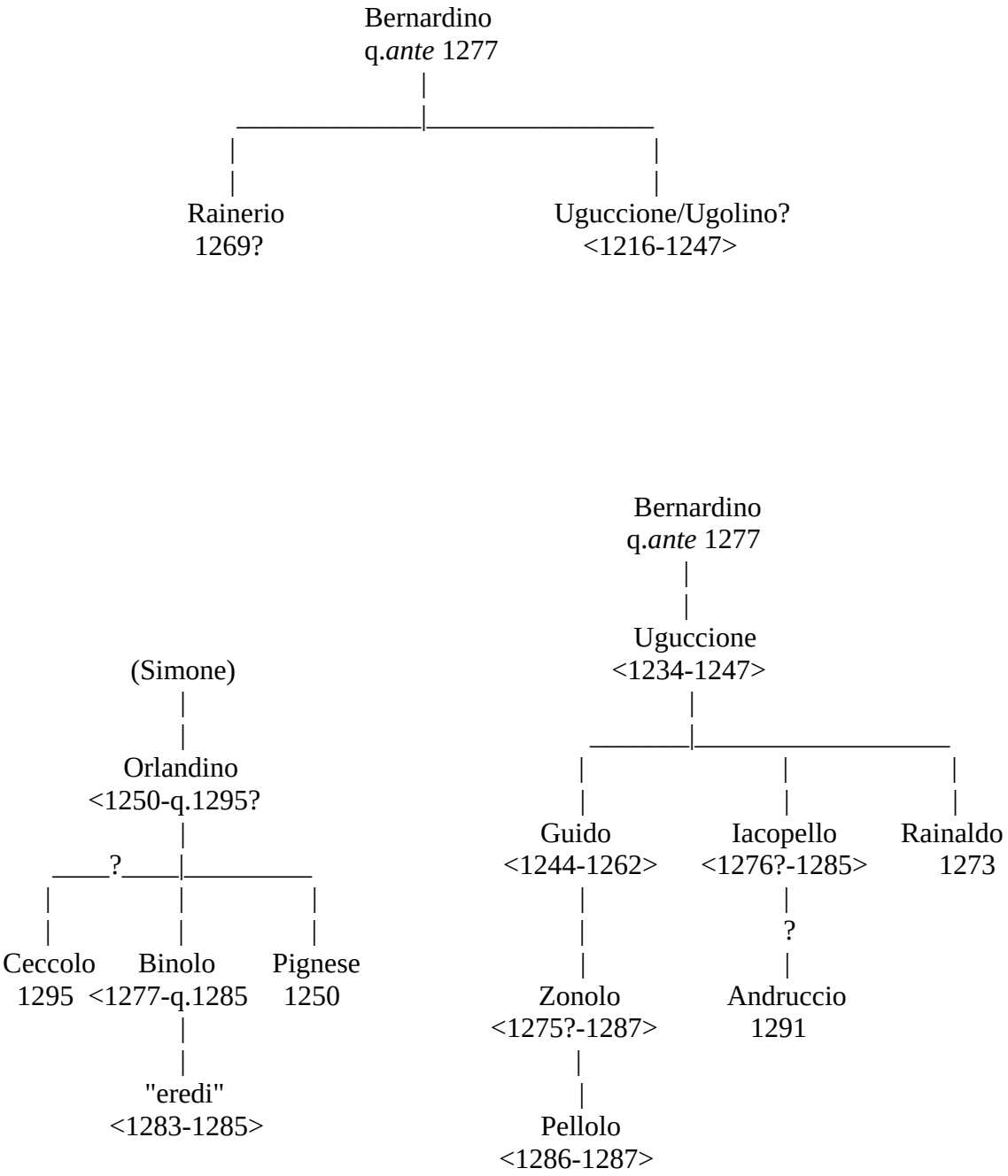

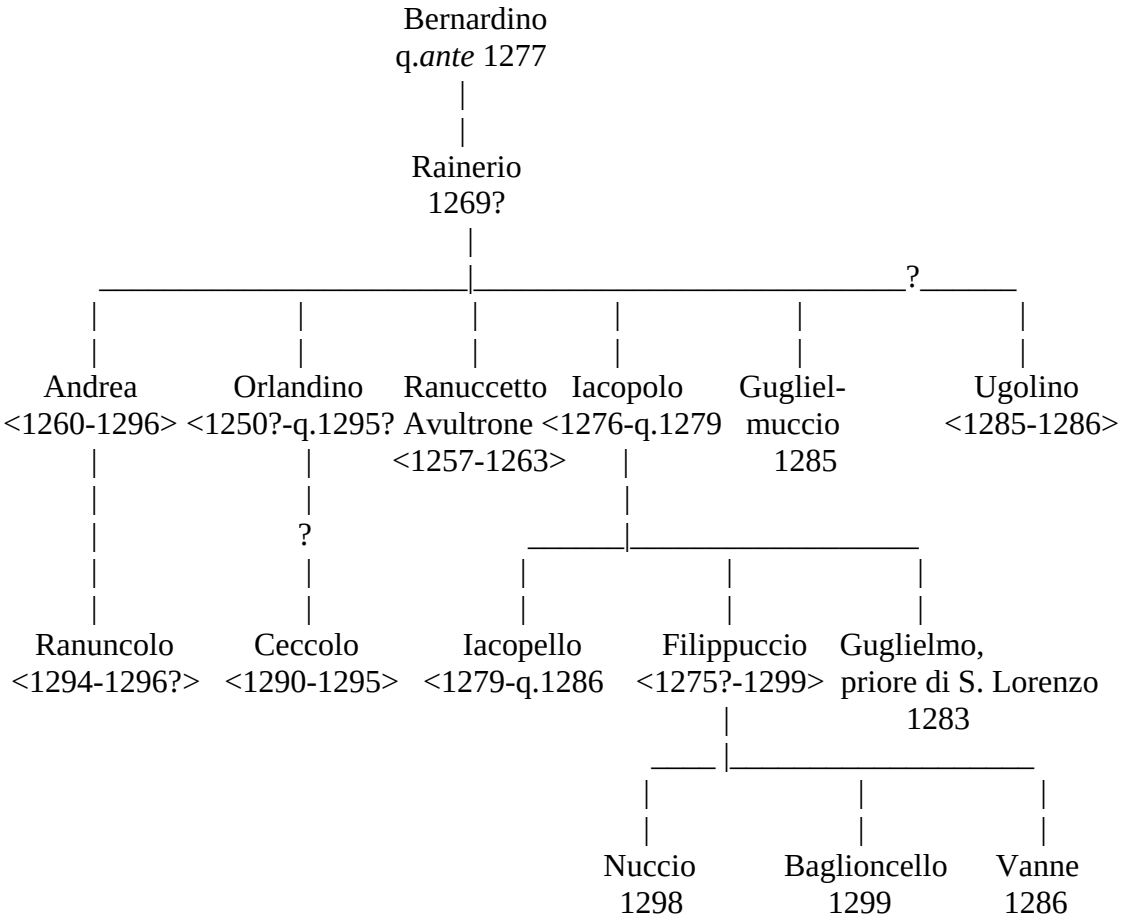
Bernardino
q.*ante* 1277
Rainerio
1269?
Andrea
<1260-1296>
Orlandino
<1250?-q.1295?
Ranuccetto
Avultrone
<1257-1263>
Iacopolo
<1276-q.1279
Gugliel-
muccio
1285
Ugolino
<1285-1286>
?
Ranuncolo
<1294-1296?>
Ceccolo
<1290-1295>
Iacopello
<1279-q.1286
Filippuccio
<1275?-1299>
Guglielmo,
priore di S. Lorenzo
1283
Nuccio
1298
Baglioncello
1299
Vanne
1286

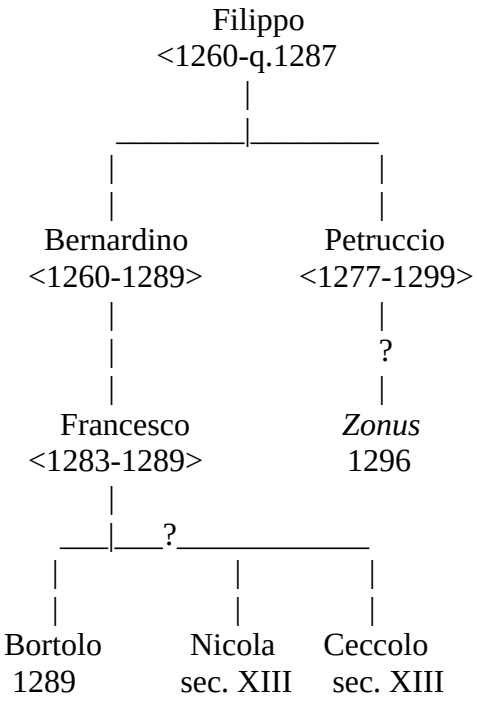
Filippo
<1260-q.1287
Bernardino
<1260-1289>
Petruccio
<1277-1299>
?
Francesco
<1283-1289>
Zonus
1296
?
Bortolo
1289
Nicola
sec. XIII
Ceccolo
sec. XIII

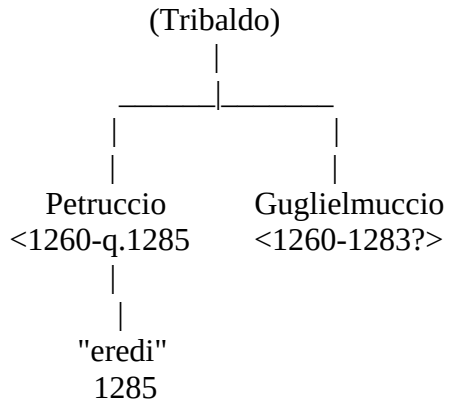
(Tribaldo)
Petruccio
<1260-q.1285
Guglielmuccio
<1260-1283?>
"eredi"
1285

Credolus d. Leonardi de Monte Ubiano
1288

d. *Brunatius de Monte Ubiano* e figli
1279

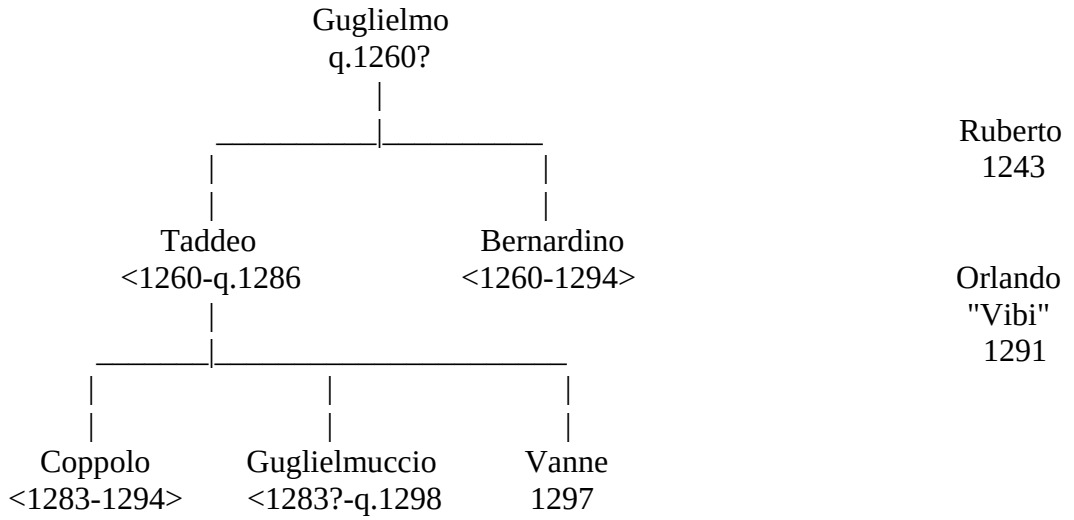

Il raggruppamento signorile di Montevergnano, testimoniato solo nell'atto di donazione del 1130, e quello di Monte Vibiano, costituiti ambedue di piu nuclei familiari i cui reciproci rapporti non sono noti, possono essere considerati il primo all'origine dell'altro anche perchè, ancora alla fine del '200, alcuni signori di Monte Vibiano posseggono parte del castello di Montevergnano. Si noti anche che tra i donatori del 1130 vi è un *Vibianus de Gillerio*!
La totale mancanza di notizie che per più di un secolo caratterizza la storia di questi casati signorili impedisce però di individuare, anche solo approssimativamente, come concretamente si venne configurando tale derivazione agnatizia

70.1 - 1130. Rainuccino *de Tebaldo*, Bernardino e Ubertino *de Alberico de Rodulfo*, *Vibianus de Gillerio*, Tommaso e Guiduccino, Bernardo *de Frugerio* e Rolandino *de Robberto* donano *pro anima* al monastero di S. Pietro di Perugia *totam castellaturam et penditias de Monte Vergnano*, più la chiesa di S. Salvatore, sita nel castello; l'abbate ha la facoltà di farne ciò che vuole, anche *ad feudum dare*. Contestualmente, il medesimo abbate rende ai donatori *ad feudum* la proprietà, ad eccezione della chiesa e del castello, dove costruirà una *casa domnicata*; si impegna inoltre a concedere casalini ed orti nel castello e nel borgo a quelli che vorranno venirvi ad abitare. A loro volta i concessionari si obbligano a venire in aiuto all'abbate in caso di guerra e ad accogliere nel castello gli uomini del monastero che vi cercheranno protezione (S. PIETRO, n. 15).

70.2 - 1216. Tra i testimoni ad un accordo tra il comune di Narni e i rappresentanti del *castrum* di Stroncone, accordo celebrato a Perugia *in palatio archipresbiteri S. Laurentii de Perusio*, alla presenza di S., cardinale prete della basilica dei Dodici Apostoli, inviato da papa Innocenzo III, vi è Ugolino *Montis Ubiani** (LIBER CENSUUM, p. 461).

*Lo si dovrebbe identificare con l'Uguccione di Monte Ubiano documentato successivamente; l'uso del diminuitivo si potrebbe ricondurre all'età giovanile del soggetto.

70.3 - 1234. D. Uguccione *de Monte Ubiano* è tra i testimoni di un atto di compravendita stipulato dal comune di Perugia (CDP, p. 305).

70.4 - 1235. Uguiccione *de Monte Ubiano* è tra i fideiussori che, insieme al comune di Perugia, hanno garantito per Ugolino di Ugolino, podestà di Todi, nei confronti del papa (CDP, p. 329)

70.5 - 1236. D. *Uguiço de Monte Obliano potestas Verone* (SYLLABUS POTESTATUM VERONENSIUM, p. 391, nota a pié di pagina non numerata, riferita al 1236).

70.6 - 1243. Ruberto *de Monte Ubiano* e Scagnolo, *serviens* di d. Uguccione, sono accusati di avere aggredito *Markese vitturalis* sulla via pubblica, nelle pertinenze di Migliano, e di avergli rapinato una mula stimata 25 l., un mantello, una canna di *lazus urbevetanus*, una cinghia e due coltelli. I due, che non si sono presentati a difendersi, sono banditi per 50 l. (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 202v. CDP, p. 423).

70.7 - 1244. D. Guido *filius d. Uguitionis de Monteubiano* è condannato a 100 l. *quia denuntiatus fuit quod extrasserat vel extrahi fecerat bladum extra districtu Perusii* e non si è presentato a giustificarsi (PODESTÀ 1243-62, c. 210r. CDP, p. 431).

70.8 - 1247. Uguccione *de Monteubiano* è tra i testimoni alla condanna dei figli di Andrea *Iacobi* (CDP, p. 463).

70.9 - 1250. Rolandino *de Monteubiano** è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 499).
*Si tratta di Rolandino di d. Rainerio o di Orlandino di d. Simone?

70.10 - 1250. Iacopello *bailitor* è condannato a 25 l. per aver insultato Orlandino *don Simonis de Montebiano* e aver percosso sua moglie donna Ricca e sua figlia Pignese, nella sua casa *de Ronco* (BANDITI, n. 154).

70.11 - 1257. Ranuccetto Avultrone *d. Ranerii de Monte Biano* è condannato a 500 l. per aver ucciso [?] *Prepus Guidalantis* (BANDITI, n. 462).

70.12 - 1260. D. Guido *de Monte Ubiano* e Ficarello di Munaldo sono condannati a 200 l. ciascuno poiché si diceva che si erano recati in Toscana con armi offensive e difensive (BANDITI, n. 658).

70.13 - 1260. D. Filippo *de Monte Ubiano* è tra i magnati del contado di P. Eburnea* (RIFORMANZE 4, c. 164r).
*Nello stesso elenco, di seguito, vi sono *d. Iacobus vel filii*, i figli di d. Rainerio e i figli di d. Guglielmo: anche loro dovrebbero far parte dello stesso gruppo signorile.

70.14 - 1260. Bernardino *d. Phylippi*, *baylitor seu consul* di Monte Vibiano, insieme a due massari, promette di far in modo che non venga esportato *bladum*; lo stesso giorno, ripetono la promessa d. Bernardino *de Monte Ubiano**, Petruccio *d. Trebaldi*, anche a nome del fratello Guglielmuccio, e Andruzolo *d. Raynerii*, anche a nome del fratello Rolandino, tutti *domini* del *castrum* di Monte Vibiano (RIFORMANZE 4, c. 169r)
*Costui dovrebbe identificarsi con Bernardino *baylitor*: come tale giura a nome del comune rurale, mentre ripete il giuramento come *dominus* del castello.

70.15 - 1260. D. *Tadus* [Taddeo] *de Monte Ubiano*, anche a nome del fratello Bernardino*, promettono quanto sopra (RIFORMANZE 4, c. 169r).
*Da identificarsi con il Bernardino di d. Guglielmo che compare nella libra del 1285, in quanto Bernardino di d. Filippo ha già prestato giuramento.

70.16 - 1261. D. Guido e Orlanduccio *de Montebiano/de Montobliano** sono tra i confinanti di terreni a Castiglion Fosco e a Gaiche (CATASTI 1, cc. 4v e 79r-82v).
*Di Rainerio o di Simone?

70.17 - 1262. D. Guido *de Monte Obiano*, insieme a Francesco *sindicus Montis Verniani* e ad altri, è convocato dal podestà perugino (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 188v).

70.18 - 1263. Orlandino e Rainuccio *d. Rainerii de Monte Biano*. sono tra i condannati a 100 soldi per essersi trattenuti in città contro l'ordine del podestà e del capitano; garantiscono per loro d. Egidio di d. Simone e d. Gualfreduccio di d. Giovanni (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82r).

70.19 - 1267. Alcune persone sono condannate a 10 l. per essere state sorprese dalla familia del podestà a giocare d'azzardo *in domo dominorum de Monte Ubiano, qui dicitur esse d. Abbatis de Picciolo**, nella parrocchia di S. Biagio. Dalle testimonianze dei vicini pare che la casa fosse una meta abituale dei giocatori *ad taxillos*, tuttavia nell'inchiesta non è coinvolto alcun esponente della famiglia, cosicché è probabile che la casa fosse stata presa in affitto da terzi (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 187v. TOAFF, pp. 17-18).
*Che il "soprannome " *Abbate* fosse tipico di alcuni membri della famiglia pare essere attestato anche più avanti (ved. *infra* 70.42); in questo caso però non è possibile individuare a chi ci si riferisca qui.

70.20 - 1269. Andrea *d. Rainerii* accusa 23 persone di Pietrafitta di averlo aggredito a mano armata. Il fatto è avvenuto a Pietrafitta, *in loco qui dicitur Grippo*. Gli accusati sono tutti condannati a 10 l. ciascuno.
Lo stesso Andrea rinnova l'accusa ai medesimi, addebitando loro anche di aver assaltato una casa a Pietrafitta, dove ritenevano che lui si trovasse, con l'intenzione di ucciderlo, *gridando et rumore faciendo ad arma! ad arma!*. Tutti gli accusati sono però assolti, meno uno, condannato a 100 soldi per porto di armi proibite (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. non num., 1r e 68rv).

70.21 - 1269. D. Rainerio *de Monte Vibiano**, insieme a d. Ugolino *d. Lamberti*, è citato a comparire davanti al giudice *ad petitionem Petrutii d. Andree Ranerii Boncontutii*, per ricevere l'ordine di trattenersi nel palazzo del comune sinché non avessero, lui e d. Ugolino, saldato due debiti verso il detto Petruccio, l'uno di 90 libre e l'altro di 44 libre (SBANDITI 2, c. 174v).
*Dovrebbe trattarsi dell'unica testimonianza diretta di Ranerio, figlio di Bernardino e fratello di Uguccione, oltre che capostipite di un dei rami in cui si articolava il gruppo parentale [?]. Tuttavia il fatto che nel 1260 si citino non lui ma i suoi figli tra i magnati del comitato di P. Eburnea suscita alcune perplessità, in quanto la cosa presupporrebbe che Rainerio già allora fosse defunto.

70.22 - 1270. Andruccio *d. Rainerii* (P. E., parr. di S. Biagio) è fideiussore di Capparone di Taddeo da Pietrafitta (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 124r).

70.23 - 1271. Andruccio *d. Raynerii de Monte Ubiano* è condannato in contumacia a 365 l. per essere il mandante di un *maleficium* commesso nella persona di Bartuccio di Brunaccio, e per trattenere presso di sè contro la volontà di lei donna Palmeria, moglie di *Iohannellus*, fratello di Bartuccio. Quest'ultimo era stato aggredito a *Castrum Plebis* da sette uomini, di cui tre erano *famuli* dell'abbate di Pietrafitta e altri due erano di Pietrafitta (PODESTÀ 1271-72 [6], cc. 55rv e 57r).

70.24 - 1273. Rainaldo *Ugoçonis de Montebiano* è condannato a 20 soldi per essersi trovato in strada dopo il terzo tocco (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 4, c. 3r).

70.25 - 1273. Andrea *de Montebiano* è tra gli sbanditi dal comune di Perugia, essendo tra coloro che *dicebantur fuisse in prodictione civitatis Clusine et exbanniti dicte civitatis* (DIPLOMATICO, IV 11 136).

70.26 - 1275. Cionolo di...[testo mutilo], Filippuccio di...[c. s.] *de Monte Ubiano** e Angelo...[testo illeggibile] promettono di restituire 46 l., avute in mutuo da Benvenuto *Verdiane* (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 24).
*Da identificarsi probabilmente con Cionolo di Guido e Filippuccio di Iacopolo.

70.27 - 1276. I *nobiles Montisblani* sono tra i magnati del contado di P. Eburnea (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII).

70.28 - 1276. Il Consiglio speciale e generale ordina ai *terrigena de Monteubiano* di accettare l'arbitrato di d. Blanco *Bonusmeri* per comporre la lite che avevano con i signori del castello, sotto pena di 500 l.; non è tuttavia specificato quale fosse il motivo della discordia (RIFORMANZE 3, c. 75v. RIFORMANZE 8, cc. 113r e 117r).

70.29 - 1276. Iacopello *de Monteubiano** e *Iacopolus d. Ranerii de Monteubiano* sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, c. 66r).
*Dovrebbe identificarsi con lo Iacopello di Uguccione che compare nella libra del 1285.

70.30 - 1277. Il Consiglio speciale e generale concede ad Andrea *d. Rainerii de Monteubiano* di inviare ambasciatori a Chiusi che riscuotano per suo conto dei crediti che egli vanta con il locale comune e con privati (RIFORMANZE 5, c. 18v. RIFORMANZE 8, c. 224r).

70.31 - 1277. Tra i testimoni prodotti da un abitante di Monte Vibiano per una causa di adulterio, Bernardino e Petruccio *d. Philippi* (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 26v).

70.32 - 1277. Venutolo *Donati de Monte Tubiano* e Binolo *Rolandini de eodem loco* nominano un esperto che valuti la pericolosità di un muro a rischio di crollo, minacciante la casa di Venutolo; non è detto dovo si trovi tale muro (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 6, cc. 2v-3r).

70.33 - 1277. Il giudice del podestà ordina a Pero *Iohannis Montanari, sindicus Montis Blani*, di presentargli il giorno stesso *autenticum cuiusdam istrumenti quod sic incipit: -In Dei nomine. Rainerius et Uguitio filii q.Bernardini de Monte Obliano- et cetera, et scriptum per Iacobum imperiali auctoritate notarium** (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, cc. 10v-11r).
*Questo atto non ci è stato conservato e se ne ignora completamente sia la data di redazione che il contenuto; anche se a quest'ultimo proposito si potrebbe ipotizzare che si trattasse di una qualche concessione che i signori del castello avevano in passato elargito alla comunità locale, il cui rappresentante era invitato ad esibire per comprovare il godimento di certi diritti. Comunque sia, tale scarna notazione consente, a mio avviso, di affermare che Uguccione e Rainerio, capostipiti di due dei nuclei familiari componenti il raggruppamento signorile di Monte Vibiano, erano fratelli, non essendoci altri soggetti conosciuti in tale raggruppamento che possano essere individuati come tali.

70.34 - 1277. Benvenuto di donna Verdiana rilascia quietanza a Zonolo *d. Guidonis de Monte Ubiano*, a Filippuccio di *d. Iacobus* e ad Angelo *de Sentade* per 34 l. delle 46 da lui date in mutuo (ved. sopra, 70.26) (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 27).

70.35 - 1279. Lo statuto cittadino prevede che il podestà, all'atto dell'assunzione della carica giuri, tra le altre cose, di tenere fermo e far osservare il lodo tra i *nobiles de Monte Ubiano* e gli *homines dicte terre* (STATUTI 1, I, p. 15 r.51-53).

70.36 - 1279. Filippuccio *d. Iacoppi de Monte Ubiano*, tramite *Perus d. Blanci* suo procuratore, riceve dal comune di Perugia 20 libre *pro vece CCCXX librarum denariorum quas promisit in bonis Iohannutii Andree et Nini et Andrutii filiorum suorum et domine Verdiane uxoris sue* (MASSARI 4, c. 25r).

70.37 - 1279. Nel luglio di quest'anno, *commissa est questio d. Filippucci de Monteubiano d. Bonaparti iudici ad consulendum super ea*: non è detto di quale *questio* si trattasse. Tuttavia il 9 settembre Giliolo *Bevegnatis, baylitor* del comune di Perugia, riferisce al giudice del capitano di aver ordinato al detto Filippuccio [*d. Iacopi*] ed a suo fratello Iacopello, *de Monte Ubiano, quod non debeat accipere nec diminuere…aliquas lapides…que fuerunt de bonis exbannitorum de Monte Ubiano…cum dicte lapides seu petre vendite sint per sindicum comunis Perusii syndico castri Montis Ubiani, sed eas lapides habere sinant et permittant sindico et hominibus qui eas emerunt.* Segue una serie di deposizioni testimoniali relative a tale procedimento, nelle quali si descrive la *destructio bonorum* subita dai detti condannanti; uno dei testimoni dichiara tra l'altro *quod Zonollus d. Guidonis fecit accipi et conduci super suam possessionem unum troncum de quercu grossum.* Ad alcuni giorni dopo invece si riferisce un *consilium* richiesto dal detto giudice a d. Paolo *Angeli in questione que vertitur coram sapienti viro d. Leone iudice comunis Perusii et d. F*[*rederico*] *capitaneo occasione cuiusdam venditionis bonorum et rerum condam Iohannutii Andree de Monte Ubiano, Verdiane eius uxoris, Andrutii et Nini filiorum suorum eorundem, condempnatorum per dictum d. capitaneum pro homicidio facto, Filipputii de condam Iacopi de Monte Ubiano**, *per Iohannem Bonagure syndicum comunis Perusii…utrum in dicta venditione debeant venire lapides domus condempnatorum comunis Perusii pro homicidio, debeant portari ad campum Prelii comunis Perusii*: il giurista consultato opina che le pietre in questione debbano essere interamente utilizzate per i lavori del *campus Prelii*, dando così ragione al comune di Perugia (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 5, c. 29r; reg. 7, cc. 28v, 30v, 34r).
*Il testo in questione, se preso alla lettera, parrebbe alludere alla morte per assassinio di Filippucio *d. Iacopi*, cosa che però è ampiamente contraddetta dalla fonti successive, che ce lo mostrano in azione almeno sino al 1299. Si deve invece ritenere che qui si faccia riferimento alla pretesa di Filippuccio sulle macerie della casa dei condannati, da lui sostenuta sulla base dell'atto di vendita menzionato nella citazione del 9 settembre.

70.38 - 1279. Il giudice del capitano del popolo ordina a d. *Brunatius de Monte Ubiano* che, entro tre giorni, *debeat designare per scripta omnia sua bona mobilia et imobilia, et filiorum suorum*, sotto pena di 50 libre (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 7, c. 9r).

70.39 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam*, vi sono Petruccio *d. Filippi* e Filippuccio *d. Iacoppi de Monte Biano* (P. E.), che riscuotono dal comune di Perugia 67 libre e 10 soldi ciascuno, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno. Inoltre Bernardino *d. Guilielmi* riceve dal detto comune, tramite d. Oddo *Oddonis* suo procuratore, 17 libre e 10 soldi per essere stato presente *in exercitu Carpene cum aliis militibus* (DIPLOMATICO, V 2 265. MASSARI 14, c. 2v).

70.40 - 1281. *Zoffolus Reccoli* di Cibottola e Andruccio *q.d. Rainerii de Monte Ubiano* promettono di pagare 62 libre cortonesi avute in mutuo da Angeluccio di Costanzo (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 30).

70.41 - 1282. Gli eredi dell'*olim* d. Rainerio *de Monte Ubiano*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, compresi tra i *milites seu pedites quibus impositi fuerunt equi per comune Perusii et pro comuni quos habere debebant*, impegnanti nella guera contro Foligno, sono condannati a 40 soldi in quanto non hanno preso parte in una occasione al servizio di guardia dovuto (PODESTA' 1282 [14], c. 19v).

70.42 - 1283. *Inquisitio* contro *d. Gulielmum priorem ecclesie S. Laurentii ut dicitur cum magna quantitate hominum armatorum, videlicet Andrutio Abatis, Filippucio d. Iacopi, Iacobello eius fratre, Iacopello nepote Abatis, Petrucio d. Filippi, Gulielmucio, omnibus de Monte Ubiano*, et aliis quampluribus accessisse ad res et possessiones ecclesie S. Viti de castro Montalis, positas in dicta villa sive pertinentia ipius Hospitalis Funtignani et per violentiam accepisse frumentum et bladum quod erat in ipsis terris et eum asportasse contra voluntatem universitatis et hominum dicte ville*. *Geptius Citadini*, uno dei testimoni, afferma di aver visto il detto priore *cum multis hominibus qui dicebantur esse de comitatu Urbis Veteris et de Marxano* e di averli visti trasportare con asini il *bladum* dalle terre di S. Vito a Montepetriolo, tuttavia precisa di non sapere se ciò fosse avvenuto contro la volontà di qualcuno, non avendo visto nessuno *quod se pararet eisdem ne ipsum granum portarent.* Alla domanda *si eos cognosceret, si eos vidit ad oculum*, risponde negativamente, tuttavia aggiunge *quod tunc temporis bene vidit Andrucium d. Raynerii et Iacopellum de Monte Ubiano et Petrucium d. Phylippi et d. Saracinum de Marçano et filios Andree Acerbi et alios plures in terra de Monte Ubiano stantes et euntes per terram et comedendo et bibendo, set non ivent* [così] *ad ipsas terras nec aliquid faciebant mali nec ad accipiendum ipsum bladum*. Anche un altro testimone, *Segurellus dunni Iohannis*, afferma di aver visto il priore Guglielmo *cum masima hominum quantitate*, portare via il grano mietuto dalle terre di S. Vito *in terra de Montubiano*, tuttavia aggiunge che ciò era avvenuto *contra voluntatem Venturelle Cansoris qui se eis parabat*; interrogato sui nomi dei responsabili, risponde che si trattava di *Andrucius Abatis, Iacopellus d. Phylipi et Phylippucius Pylippi armatos equester venientes in terra dicto Hospitale Funtignani cum dicto donno Gulielmo*.
Gli accusati, qui denominati *Iacopellus d. Iacopi, Andrucius d. Rainerii de Montubiano, Phylippucius d. Iacopi, Iacopus nepos d. Abatis, Petrucius d. Phylippi* e *Guilielmucius d. Becarii, omnes de Monte Ubiano*, citati a comparire di fronte al tribunale del capitano del popolo per discolparsi, respingono tutte le accuse; per loro è garante *d. Balionus de Sancto Zanne*. Seguono altre testimonianze, tra cui quella di *dunnus Iohannes presbiter ecclesie S. Leonardi* il quale, descrivendo i fatti, afferma che Iacopello e Filippuccio erano fratelli di quel priore Guglielmo che capeggiava la spedizione, cosa confermata anche da un altro testimone (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, cc. 61rv, 101r-104r, 129r-132r).
*La precisa identificazione di costoro non è priva di difficoltà: per quanto riguarda Andruccio *Abatis*, dovrebbe trattarsi di Andruccio *d. Rainerii de Monteubiano*, come viene denominato al momento della deposizione da lui effettuata; invece Iacopello *nepos Abatis* dovrebbe identificarsi con Iacopello di Uguccione, ammettendo che quest'ultimo sia fratello di Rainerio, padre di Andruccio. Non so invece se Guglielmuccio *d. Beccarii* debba identificarsi con Gugliemuccio di Tribaldo o con Guglielmuccio di Taddeo, mentre escluderei che si tratti di Guglielmuccio di Rainerio, semmai designato con il "soprannome" di *Abbas*, sul quale eventuale "soprannome", ved anche sopra, 70.19. Per quanto riguarda infina Iacopello e Filippuccio, ora indicati con il patronimico "*Phylippi*", ora con quello "*Iacopi*", credo che si debba accettare quest'ultimo, considerando il fatto che, a parte questa occasione, in tutti gli altri casi esso è stato costantemente utilizzato per designare questi due fratelli.

70.43 - 1283. Iacopello *Nicolai de Marçano*, inquisito per esportazione illegale di vino, dichiara di averlo acquistato *de Montubiano de domo Bernardini d. Gulielmi* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 158r).

70.44 - 1283. Francesco *Bernardini d. Filippi*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, è assolto dall'accusa di non essersi trattenuto fino alla fine presso l'armata che combatteva contro Foligno, in quanto allontanatosi *propter infirmitatem* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 217r, 218r).

70.45 - 1283. Tra i *milites* condannati a 100 soldi *quia non fuerunt inventi personaliter vel cum equis ad custodiam nocturnam diei mercuri secundi iunii factam per homines et milites Porte Heburnee apud Fulgineum pro custodia exercitus comunis Perusii*, vi sono Coppolo *Tadei de Monte Ubiano* e l'"erede" (quale?) di Orlandino *de Monte Ubiano**, ambedue della parr. di S. Stefano di P. Eburnea; il secondo tuttavia viene assolto (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 218r).
*Di Rainerio o di Simone?

70.46 - 1284. Tra i confinanti di una casa nella parr. di S. Stefano di P. Eburnea, *Iacopolus* e Bernardino *de Monte Ubiano* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 70v).

70.47 - 1284. *Inquisitio ex offico* contro Deotesalvi *Cristofori* e suo figlio Mafuccio, accusati *quia dicitur ipsos de presenti mense iulii in districtu Montis Ubiani in loco qui dicitur Mastio, a pede grippi comitis, percussisse Copolum Tadey de dicto castro in manu et ipsum vulneraverunt, seu alter ipsorum, ita quod ex dicto vulnere sanguis exivit, et predicta fecerunt ipsis existentibus in banno comunis pro homicidio*. Dalla testimonianza di Uffreduccio, sindaco degli uomini di Monte Ubiano, emerge che il fatto serebbe avvenuto in quanto Coppolo era accorso a difendere Petruccio *Iohannis*, fratello dell'ucciso e accusatore di Deotesalvi e Mafuccio. Gli accusati, non essendosi presentati *ad se excusandum*, vengono invitati a farlo entro otto giorni, pena un nuovo bando. Nel registro delle sentenze emesse dal capitano del popolo vi è la condanna degli aggressori di Coppolo, contumaci, all'amputazione della mano destra (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, c. 102rv. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 163v).

70.48 - 1284. Iacopello *de Montebiano*, della parr. di S. Stefano, è uno dei due fideiussori di Guidarello *d. Benvenuti* e di suo figlio Ugolinuccio, condannati per appropriazione indebita (CAPITANO 1284 II [9], reg. 5, c. 11r)

70.49 - 1284. Fosco di Beniamino e Manuele di Abramo, procuratori di Dattilo di Consiglio e di Vitaluccio di Salomone, ebrei, rilasciano quietanza ad Andruccio *d. Rainerii de Monte Ubiano* e ad Angeluccio di Costanzo, per un totale di 276 fiorini d'oro, promessi dai primi due ai secondi. Fosco e Manuele rilasciano quietanza liberatoria ad Andruccio ed Angeluccio per 30 fiorini d'oro, direttamente promessi e consegnati (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 35. TOAFF, pp. 221-223).

70.50 - 1285. Bonconte di Coccorano, inquisito per aver percosso con un bastone le insegne del defunto re Carlo d'Angiò, inizia la sua deposizione affermando che, prima che il fatto si verificasse, egli veniva *a domo d. Ugolini de Abbate* et…cum eo Ugolino super unum equo*, insieme al nipote Uguzzinello e a d. Merlino (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 25r).
*Si tratta di un fratello di Andruccio *d. Rainerii de Monteubiano* (ved. sopra, 70.42)? La cosa è assai problematica, visto che di costui non c'è traccia negli allibramenti del 1285.

70.51 - 1285. Vari membri del gruppo signorile sono allibrati nella parrocchia di S. Stefano di P. Eburnea: Bernardino e Petruccio *filii d. Filippi de Monte Ubiano.*, per 2800 l.; Bernardino *d. Guillielmi de Monte Ubiano*, per 1100 l.; Guglielmuccio e *Coppolus filii d. Tadei de Monte Ubiano*,

per 1100 l.; Guglielmuccio *d. Ranerii de Monte Ubiano* , per 400 l.; Zonolo *d. Guidonis de Monte Ubiano*., per 400 l.; Andruccio *d. Ranerii de Monte Ubiano,* per 1200 l.; Iacopello *Uguitionis de Monte Ubiano,* per 500 l.; gli eredi di Petruccio *d. Tribaldi de Monte Ubiano,* per 100 l.; gli eredi di Binolo *d. Orlandini de Monte Ubiano,* per 800 l. (LIBRA 1285, pp. 270-71)*.
*Immediatamente prima di Bernardino e Petruccio di Filippo, sono allibrati per 2500 l. Iacopello e Filippuccio di *d. Iacobus*; pur in assenza del predicato territoriale, sono certamente figli di *Iacobus* di Rainerio.

70.52 - 1285. Andruccio *Rainerii de Monte Ubiano** e Angeluccio di Costanzo di P. E., parr. di S. Biagio, promettono di rendere a Fusco di Beniamino 20 l. avute in mutuo (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 36. TOAFF, pp. 223-24).
*Non si capisce perchè Andruccio, allibrato nella parrocchia di S. Stefano di P. Eburnea, venga qui e altrove annoverato nella parrocchia di S. Biagio della stessa Porta.

70.53 - 1286. Cionolo *d. Guidi de Monte Ubiano,* Andruccio *d. Rainerii de Monte Ubiano* e Angelo di Costanzo, della parr. di S. Biagio di P. E., prendono a mutuo 52 l. da Benvenuto di donna Verdiana (S. MARIA DELLA MISRICORDIA, n. 37).

70.54 - 1286. Ugolino *d. Abatis,* della parr. di S. Donato,* è condannato, insieme ad altri, a 100 soldi in quanto *fuit inventus habere clocanas sive intracasellas per quam incurrebat seu decurrebat putredo per viam publicam iusta domuns ipsius* (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 20v).
*Sulla possibile identità di costui, ved. sopra, 70.50.

70.55 - 1286. Guglielmuccio *Tadei de Monte Ubiano,* anche a nome del fratello *Coppolus,* deve avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari per aver tenuto un cavallo *de numero Sexcentum* per 16 mesi; 5 libre e 10 soldi per aver servito 16 giorni con un cavallo nella guerra contro Foligno; 10 libre *quando Pellolus Zonali lusit pro eis quando d. papa Martinus venit Perusium*; 30 soldi per tre giorni di servizio prestati da Coppolo con un cavallo nella detta guerra.
Francesco *Bernardini de Monte Ubiano* deve avere a sua volta: due volte la somma di 33 libre, 6 soldi e 8 denari sia a nome di suo padre che di Pietro di d. Filippo per aver tenuto un cavallo c. s., 10 libre e 10 soldi per 16 giorni di servizio con due cavalli c. s., 10 libre *eo quo lusit equestre in eventu d. Martini pape*.
Berarduccio *d. Guillielmi de Monte Ubiano* deve avere a sua volta: 33 libre, 6 soldi e 8 denari per aver tenuto un cavallo c. s., 13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio con due cavalli c. s., 16 libre *pro residuo summe extimationis dicti sui equi venditi pro comuni*.
Zonolus d. Guidonis de Monte Ubiano deve avere: 27 libre e 20 denari per aver tenuto un cavallo per 13 mesi c. s., 8 libre e 6 soldi per 11 giorni di servizio c. s. con due cavalli e 3 libre e 10 soldi per 7 giorni di servizio con solo un cavallo.
Andruccio *d. Ranerii de Monte Ubiano* deve avere: 33 libre, 6 soldi e 8 denari per aver tenuto un cavallo c. s. ; 10 libre e 10 soldi per 14 giorni di servizio con due cavalli c. s. ; 10 libre *quia lusit equester quando d. papa venit Perusium*.
Vanne *filius Filipputii d.Iacoppi de Monte Ubiano,* a nome di suo padre, deve avere dal comune di Perugia: 8 libre e 5 soldi per undici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum,* per sedici mesi. Lo stesso Vanne, questa volta a nome dello zio *Iacopellus d.Iacoppi de Monte Ubiano,* deve anche avere: 45 soldi per tre giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum,* per sedici mesi; 10 libre *quia dictus Iacopellus lusit in eventu d.Martini pape* (DEBITORI, 5, cc. 5r, 15r, 17v, 18v, 21r, 31r).

70.56 - 1286. Guglielmuccio *qui alias dicitur Boglonus, filius olim Tadei de castro Montis Ubiani* e Andruccio *Andree Gambe Rubee qui vulgo dictus est Puccius, familiaris et serviens dicti*

Guilielmucii seu Boglonis, in seguito ad una procedura *ex officio** sono condannati in contumacia a 1000 libre ciascuno, all'esilio, perpetuo per il servo, alla *destructio bonorum* ed alla pena capitale se, eventualmente catturati, non verseranno la pena pecuniaria, per aver assassinato nel corrente mese di ottobre Iacopello *d. Iacopi de dicto castro*, con due coltellate; il fatto è avvenuto *in loco qui dicitur Valis Grugnola curie dicti castri Montis Ubiani, diocesis, comitatus et districtus Perusii, in quadam petia terre S. Angeli plebis dicti castri*, confinante con beni dell'assassino e di Filippo *d. Iacopi*, fratello del morto. Risulta che i due condannati abitavano nel castello di Monte Ubiano, ove nel corso del procedimento si era recato il baiulo del comune a notificare loro le successive convocazioni del giudice (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 2, cc. 1r-2v; reg. 3, cc. 5r-6v [altra copia]).
*Ciò significa che non vi è stata denuncia da parte dei parenti dell'ucciso!

70.57 - 1286. Filippuccio *d. Zacoppi de Monte Ubiano*, fratello ed erede di *Zapochelus q.d. Zappochi*, deve ricevere dal comune di Perugia 625 libre, come terza parte delle 1500 libre *et quarti pluris*, a lui dovuti *pro condempnatione facta in persona Gulielmucci* [*Tadei*] *qui alias vocatur Boglonus**, omicida del detto *Zapochellus*. Successivamente, vengono registrate varie altre spese per il pagamento dei *bailitores* incaricati di porre sotto sequestro i beni di Guglielmuccio di Taddeo (MASSARI 23 a, cc. 65v, 72r, 75v).
*Costui verrà ucciso, sicuramente per vendetta, nel 1298 dal figlio di Filippuccio (ved. *infra*, 70.82)

70.58 - 1287. Pietro *q.d. Filippi de Monte Ubiano* rilascia quietanza al fratello Bernardino *de domo veteri, videlicet de curia veteri cum omnibus et singulis aliis domus et casalinis existentibus iuxta ipsam domus et cum citerna que ibi est et cum medietate muri qui est inter ipsam domum et cameram ipsius Petri*. In caso di futuro disaccordo, i due dovranno rimettersi all'arbitrato di Andrea *d. Acerbi*. Tra i testimoni, *Zonolus d. Guidonis* e Pellolo *Zonali* (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 40).

70.59 - 1287. Pietro *q.d. Filippi de Monte Ubiano* rilascia quietanza al fratello Bernardino riguardo 32 terreni ed altre proprietà fondiarie non determinate nelle pertinenze di Monte Vibiano, Compignano, *villa Crucis S. Martini*, *villa Sigelle*, soprattutto però a Monte Vibiano, oltre che *de Andrutio et Putio filiis olim Orlandoli eorum fidelibus et de heredibus et filiis eorum...et de omnibus eorum feudis.* Tra i confinanti dei terreni, Bernardino di d. Guglielmo, gli eredi di *d. Iacopus* e le comunanze degli uomini e dell'*universitas* di Monte Vibiano. Il tutto al prezzo di 1000 l. L'atto è rogato a Monte Vibiano *in horto ipsius Petri sito post domum ipsius Petri*; tra le confinazioni, Berardino *d. Guilielmi* e la *domus que olim fuit Orlandoli eorum fidelis sita in dicto loco* (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 41).

70.60 - 1287. Andruccio *d. Ranerii de Monte Ubiano* e Angeluccio di Costanzo di Perugia promettono di pagare 200 l. a Paolo di Bonavere (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 38).

70.61 - 1288. *Feraçolus* di Simone, *marescalcus* del comune di Perugia, riceve 30 libre e 4 soldi per aver tenuto *ad custodiendum et medicandum* alcuni cavalli, tra cui quello di Filippuccio *de Monte Ubiano*, per 8 giorni (MASSARI 24, c. 9r).

70.62 - 1288. Andrea *de Montebiano, sive Andrucius*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, è tra i condannati a 25 libre *eo quod dicebatur eos non fuisse in exercitu facto per comune Perusii contra comune Fulginei…de mense iunii et iulii preteritos* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 98v).

70.63 - 1288. *Credolus d. Leonardi de Monte Ubiano* è condannato in contumacia a 125 libre per aver aggredito a mano armata Domenico *Polli* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 107rv).

70.64 - 1289. Bernardino *d. Filippi* e Francesco suo figlio, *de Monte Ubiano*, rilasciano quietanza a d. Bonconte di d. Albertino *de Petrorio* per 600 l., in beni e denaro, ricevute come dote di Corradina, figlia del detto Bonconte e sposa di Bortolo, figlio di Francesco e nipote di Bernardino (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 44).

70.65 - 1289. Luca di Bendefende notaio rilascia quietanza ad Andruccio *d. Rainerii* e ad Angeluccio di Costanzo per 160 l. (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 46).

70.66 - 1289. Filippuccio *d. Iacopi de Monte Ubiano* deve avere dal comune di Perugia 6 fiorini d'oro per un suo *ronzinus* morto *in servitio comunis Perusii in cavalcata facta per dictum comune apud Antinianum et Tencolam* (MASSARI 25, c. 35v).

70.67 - 1290. Testa di *Iacobus* rilascia quietanza a Filippuccio *d. Iacoppi*, stipulante anche per Andruccio *d. Rainerii*, Coppolo *Uguiccionepti* e Corbolo *d. Iacobi*, per 26 fiorini d'oro, ad essi già prestati, *computata qualibet solutione facta de dictis denariis per d. Ugolinum abbatem S. Benedicti de Petraficta et Benetellum Benvenuti* (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 48).

70.68 - 1290. Ceccolo *Orlandini de Monte Ubiano** deve avere dal comune di Perugia 4 fiorini d'oro, meno 18 soldi avuti per la vendita della pelle, per un *ronçinum* morto *in servitio comunis Perusii in exercitu facto per ipsum comune contra*…? *in montanea* (MASSARI 26, c. 14v).
* Figlio di Orlandino di Simone o di Orlandino di Rainerio?

70.69 - 1290. Petruccio *d. Filippi de Monte Ubiano* deve avere dal detto comune 20 fiorini d'oro per un suo cavallo morto, *quem assignavit de numero septingenti* (MASSARI 26, c. 19v).

70.70 - 1290. Coppolo *d. Tadei*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, è fideiussore in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1290 [15], reg. 2, c. 92r).

70.71 - 1291. Andruccio *Iacopi de Monte Biano** è condannato a 10 libre per porto di coltello proibito; nella sentenza si specifica che egli è detenuto *in carceribus comunis Perusii*; non viene menzionato alcun fideiussore, come invece di solito si verifica in questo tipo di condanne (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 22r).
*Figlio di Iacopello di Uguccione?

70.72 - 1291. Orlando "Vibi" abbate di S. Pietro di Perugia, secondo Leccisotti e Tabarelli (S. PIETRO, n. 46).

70.73 - 1293. Nino *Corradi de Monte Ubiano* viene citato per dicolparsi dall'accusa di aver rubato, tra l'altro, due *capelle* appartenenti a Filippuccio *d. Iacopi de Monte Ubiano* (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 4, c. 6r).

70.74 - 1294. Andruccio *d. Ranerii de Montevibiano* vende a Ranucolo, suo figlio emancipato, due case nel castello (tra i confinanti, Ceccolo *Orlandini**, Bernardino *d. Guililelmi* e lo stesso Ranucolo); un terreno nelle pertinenze di Monte Vibiano, *in Valle Tofana*; un orto nelle dette pertinenze, *in Piscinale* (tra i confinanti, Coppolo *Taddei*); un terreno nelle pertinenze di Spina, *in loco qui dicitur Sanctum*; in più *totam et integram partem sibi contingentem castri Montisvergnani et iurisdictionem ipsius castri et etiam petiarum terrarum positarum in pertinentiis dicti castri Montisvergnani*. Prezzo: 1500 l. (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 56).
* Figlio di Orlandino di Simone o di Orlandino di Rainerio?

70.75 - 1295. D. Ugolino, abbate di S. Benedetto di Pietrafitta, Ceccolo *q.Orlandini de Monte Ubiano.**, Ceccolo *q.Andrucii parrochie S. Poli* e *Iohannellus q.Bernardini,* detto *Gellus* (gli ultimi tre dichiarano di essere maggiori di 20 anni), promettono di restituire a Benvenuto di Verdiana 320 fiorini d'oro, ricevuti in mutuo (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 58).
* Figlio di Orlandino di Simone o di Orlandino di Rainerio?

70.76 - 1296. Borgonello di Giovanni *campsor,* arbitro eletto da Andruccio *d. Rainerii de Monte Ubiano* e da Mercato di *Iacobus,* che agisce anche come tutore degli eredi di suo fratello Melanzolo, dispone che Andruccio paghi agli eredi di Melanzolo 120 corbe di grano, come aveva promesso al q. Melanzolo, dietro esibizione da parte di Mercato dei documenti comprovanti ciò (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 60).

70.77 - 1296. Il baiulo del comune mette all'asta un terreno ed una casa nelle pertinenze di Cibottola, a favore di Rainerio *de Monte Ubiano**; i beni erano stati tolti a Zaffolo di Nercolo da Cibottola (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 61).
*Potrebbe trattarsi di Ranucolo di Andrea di Rainerio.

70.78 - 1296. *Perus Plebani*, procuratore di donna Palmeria, vedova di Angeluccio di Gualfredo e tutrice dei figli suoi e di Angeluccio, deve ricevere 4 libre come terza parte della 12 libre ricavate dalla vendita dei beni di *Zonus Peruzoli de castro Montis Ubiani**, condannato per l'omicidio del detta Angeluccio (MASSARI 36, cc. 45v-46r).
*Si tratta di un figlio di Petruccio di Filippo?

70.79 - 1296. Puccio [Petruccio] *Philippi de castro Montis Ubiani*è è condannato in contumacia a 80 libre per aver aggredito a colpi di pietra donna Berta *Rainucii* del detto castello e Giovannuccio *Iohannis.* La condanna è scaturita da un procedimento penale attivato da una *inquisitio ex officio* derivata da una denuncia del sindaco della comunità di Monte Vibiano (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, cc. 61v-62r; reg. 3, cc. 80r, 90v [altra copia]).

70.80 - 1297. Tra i testimoni alla posa della prima pietra da parte del vescovo perugino dell'oratorio dei Predicatori ad Isola Polvese, un [....] *Coppoli de Monteubiano* (S. DOMENICO, n. 19).

70.81 - 1297. Vanne *Tadey qui dicitur peccorarius*, insieme a Pietro *Andrucii Iohannis Dominici, de castro Montis Ubiani*, è condannato in contumacia a 500 libre per aver ucciso Iacobello *Melioris familiaris et domestici Puçii Bonaventure.* Se i due condannati verranno catturati e non potranno pagare la pena pecuniaria stabilita, *solvantur quantum plus possunt, usque in C libris, et expellantur de civitate et districtus Perusii per V annos; et si dictas C libras solvere non potuerunt, solvant quinquaginta libras et amputetur eis…manus dextera et expellantur de civitate et districtus Perusii per viginti annos; et si dictas quinquaginta libras sovere non potuerunt, eis…caput a spatulis amputetur…et omnia eorum bona funditus diruantur et devastentur et pro comuni publicentur, quorum bona due partes sint comunis et tertia heredum dicti Iacobelli* (PODESTA' 1297 [27], c. 65v).

70.82 - 1298 Nuccio *Phylippucii de castro Montis Ubiani* e altri tre uomini dello stesso luogo vengono condannati in contumacia a 1000 libre ciascuno ed alla *destructio bonorum,* oltre che alla pena di morte se l'ammenda non verrà pagata, per aver assassinato Guglielmo *Tadei qui alias dicitur Buionus, de dicto castro Montis Ubiani**; il fatto è avvenuto, come pare, a Perugia nel mese di maggio *in una de quinque stratis regalibus*; il processo si apre il 21 luglio. Un altro imputato, Cello *forensis de comitatu Urbis Veteris*, avendo preso anche lui parte all'omicidio, viene invece direttamente condannato alla pena di morte, sempre in contumacia. Invece il padre di Nuccio, e cioè

Filippuccio *d. Iacobi de Monte Ubiano,* insieme a Pellolo *d. Sinibaldi*, viene assolto dall'accusa di essere il mandante del detto omicidio (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 4, cc. 56rv, 57r, 110r).
*Si tratta dell'assassino di Zapochello, zio di Nuccio e fratello di Filippo, ucciso da Guglielmo nel 1286 (ved. sopra, 70.56): siamo quindi in presenza di una vendetta.

70.83 - 1299. Baglioncello *Filippucci d. Iacopucii* risulta tra i testimoni citati nell'ambito di un procedimento penale relativo ad una rissa avvenuta nel castello di Monte Vibiano (CAPITANO 1299 [24], reg. 5, c. 22v).

70.84 - 1299. Una aggressione si è verificata nel pertinenze di Monte Ubiano *in quadam petia terre Petrucii d. Filippi…in loco qui dicitur Collis* (CAPITANO 1299 [24], reg. 8, c. 11v).

70.85 - 1299. Bartuccio *domine Divitie* è condannato a 50 libre per aver rubato dalla casa di Filippuccio *d. Iacopi de Monte Ubiano*, sita nel detto castello, *unum traferium de ferro, unum corsetum, unum par stivalium de ferro, unum tabulacium et duo cultellos acutos de ferro,* il tutto stimato 12 libre (PODESTA' 1298-99 [30], reg. 1, c. 91v).

70.86 - Sec. XIII. D. Nicola e Ceccolo *Franchi* [*Francisci*?] *de Monte Ubiano* sono tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates* (MISCELLANEA 16, c. 5v).

70.87 - Vari esponenti di questo raggruppamento signorile sono menzionati nel Libro Rosso (FABRETTI, p. 105).

71.

Domini di Montone

Perugia-Città di Castello

I)

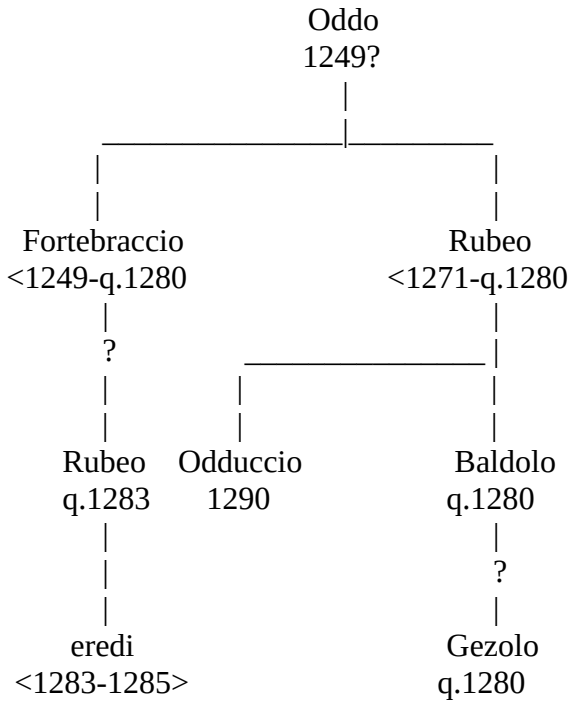

II)

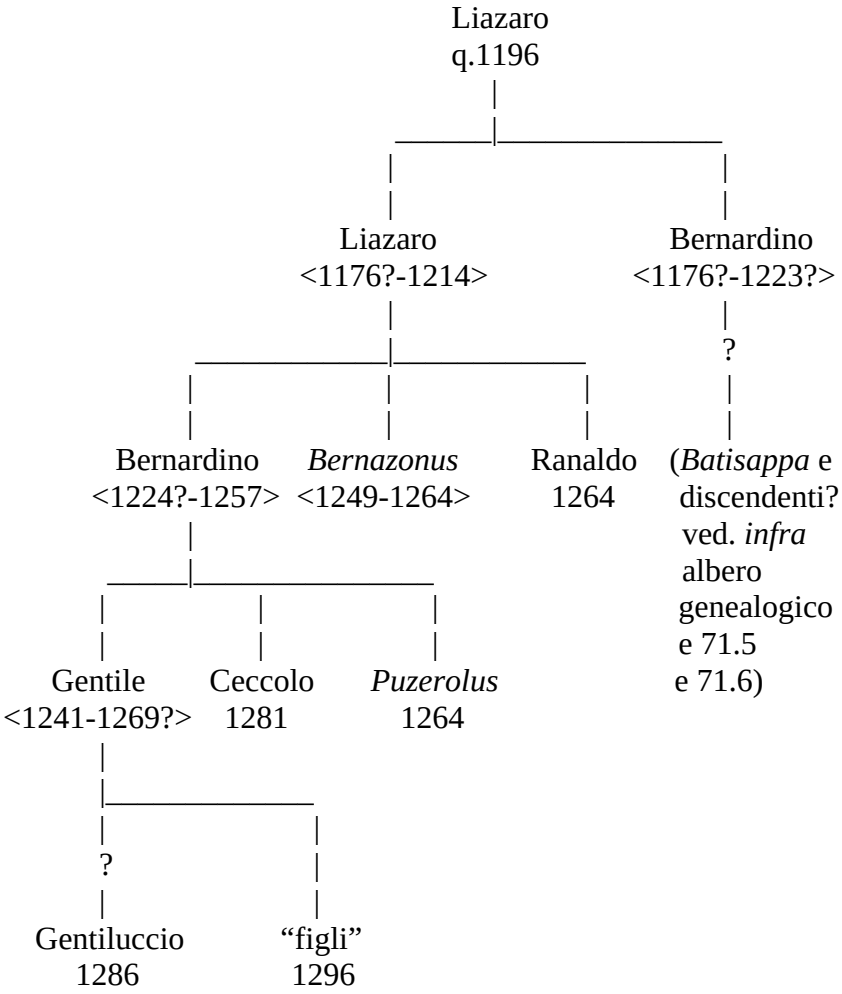
Liazaro
q.1196
Liazaro
<1176?-1214>
Bernardino
<1176?-1223?>
?
Bernardino
<1224?-1257>
Bernazonus
<1249-1264>
Ranaldo
1264
(*Batisappa* e discendenti? ved. *infra* albero genealogico e 71.5 e 71.6)
Gentile
<1241-1269?>
Ceccolo
1281
Puzerolus
1264
?
Gentiluccio
1286
"figli"
1296

III)

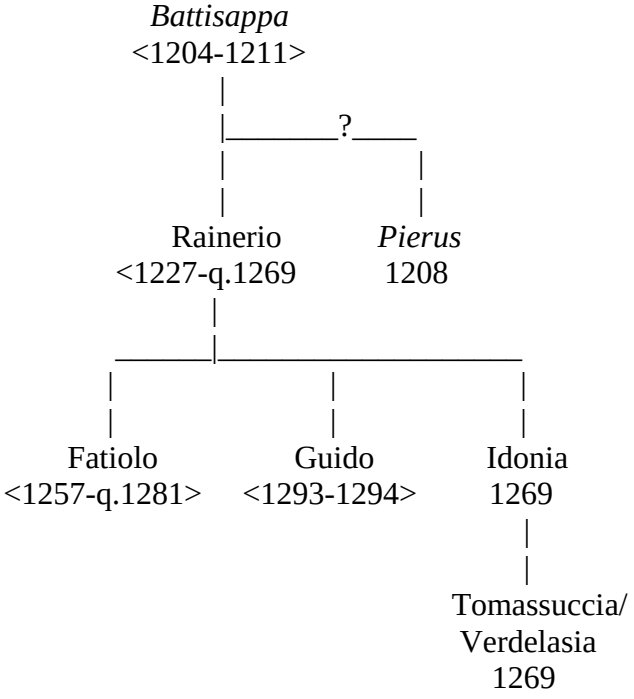
Battisappa
<1204-1211>
?
Rainerio
<1227-q.1269
Pierus
1208
Fatiolo
<1257-q.1281>
Guido
<1293-1294>
Idonia
1269
Tomassuccia/
Verdelasia
1269

- Anche in questo caso, siamo in presenza di gruppi familiari di cui sono ignoti gli eventuali reciproci rapporti; uno di essi, quello che ha come capostipite Oddo e in cui sono compresi gli antenati di Braccio da Montone, pare essere stato titolare di diritti signorili sul castello.
- Per ciò che riguarda il gruppo familiare che ha come capostipite Leazaro, il ripetersi per due generazioni del patronimico *Leazari* ha creato difficoltà nell'attribuire alcune attestazioni documentarie a Bernadino "I" o a suo nipote, Bernardino "II". Dato che però, nel 1224, compare per la prima volta nelle fonti un Bernardino *novellus* (ved. scheda 71.16), si può presumere che, fino a questa data, risulti attivo Bernardino "I" e che poi entri in scena Bernardino “II”.
- Liazaro del q.Orlandino e suo figlio Olandino/Rolandino, beneficiari di concessioni enfiteutiche nel suburbio di Città di Castello da parte dell'episcopio tifernate (AVC, reg. 1, c. 3v, 1215; AVC, reg. 2, c. 118r, 1208, due atti), non dovrebbero aver nulla a che fare con i discendenti montonesi di Liazaro: non risultano infatti legami di essi con il castello di Montone, nè è stato possibile collocarli in alcun modo nell'albero genealogico. Si tratterebbe insomma del semplice ripoporsi di nomi uguali, senza che ciò sia segno di parentela o di affinità.

71.1 - 1170. Tra i confinanti di un terreno presso il castello di Montone, i figli di Liazaro (CENCI 314).

71.2 - 1176. Tra i testimoni di un atto di acquisto effettuato dalla canonica di S. Mariano di Gubbio, *Liazarus et Berardutius de Castello** (CENCI 351).
*Si tratta dei figli di Leazaro, originari quindi di Città di Castello?

71.3 - 1195. Bernardino *Leaçari* è tra i testimoni ad una concessione enfiteutica del vescovo di Città di Castello, rogata a Montone (AVC, reg. 2, c. 91v).

71.4 - 1196. Transazione fra l'abbate di Camporeggiano e Bernardino e Liazaro *olim filii Liazari*, riguardo tre terreni *in Bulzano*, due *in Flaketo*, il *donicatum* di *Ranca*, alcuni mansi e *tenimenta* e altre proprietà, tra cui una *capitantiam et casalinum*. Le due parti addivengono al seguente accordo: l'abbate concede in enfiteusi alla controparte i terreni *in Bulzano* e *in Flaketo* e metà di tutti gli altri possessi, rimettendo alla stessa controparte la restante metà. In cambio il monastero riceve la metà dei beni che Bernardino e Liazaro posseggono a sinistra della Carpina; tali beni però vengono anch'essi retrocessi in enfiteusi a costoro (CENCI 442).

71.5 - 1204. *Batisappa*, per la redenzione della propria anima e per il prezzo di 18 libre, cede al prete Girardo, rettore dell'ospedale di S. Gregorio della pieve di Montone un pezzo di terra *in Valle eiusdem hospitalis* (tra i confinanti, oltre all'ospedale stesso, *via que venit a plebe et vadit ad castrum* [*Montonis*]). Il venditore "dà" all'ospedale *d. Bernardinum Leazarum** *qui...de hac prenominata terre petia...corparaliter investiat et in possessionem mittat* (AVC, reg. 2 c. 103r).
*Che rapporto esisteva tra *Batisappa* e Bernardino di Leazaro? Si tenga conto che in un testo successivo, del 1208 (Ivi, c. 88r) tra i testimoni di un accordo tra il vescovo Giovanni di Città di Castello e alcuni proprietari montonesi, celebrato *in plebe de Montone*, nell'elenco dei testimoni si legge testualmente *doni Pieri Battesappe Bernardini*. Pur mettendo in conto un possibile errore da parte del notaio estensore dell'atto, non si può escludere che *Batisappa* sia figlio di Bernardino e che questo *donus Pierus* sia a sua volta figlio del detto *Batisappa*.

71.6 - 1208. *donus Pierus Battesappe Bernardini*? Ved. doc. precedente

71.7 - 1209. Bernardino *Liazari* e *Battesappa* sono tra i testimoni di una dichiarazione di obbedienza al vescovo Giovanni di Città di Castello da parte del rettore dell'ospedale di S. Gregorio di Montone (AVC reg. 2 c. 135r).

71.8 - 1210. *Batisappa* è tra i testimoni ad un atto di compravendita effettuato dal detto vescovo nell'atrio della pieve di Montone (AVC reg. 9 c. 160v).

71.9 - 1211. *Batisappa* è tra i testimoni di due atti notarili, uno rogato *apud Pantanum*, cioè una compravendita effettuata dal detto vescovo Giovanni, ed un altro *in plebe Montonis*, vale a dire una cessione a favore del medesimo presule della terza parte del patronato della chiesa di S. Donato *de Texia* nel piviere di Apecchio (AVC reg. 9 cc. 160v e 161r).

71.10 - 1211. *Batisappa* è *investitor* e teste in due concessioni enfiteutiche effettuate dal detto vescovo *in claustro plebis Montonis* (AVC, reg. 1 c. 36v).

71.11 - 1214. Il vescovo Giovanni di Città di Castello concede in livello a Bernardino *Montonis*, ricevente anche per il fratello Liazaro, 2 tavole e mezzo di terreno *in Petreto in ora* [?] *S. Marie* [dovrebbe trattarsi di S. Maria Maggiore, a Città di Castello], il quale terreno *refutavit Petrus bonus in manus episcopi*. Il vescovo dichiara che *si turrim vel palatium in dicto terreno hedificaveritis. ..resedium turris vel hedificii vel locum in quo fuerit turris vel hedificium, tibi dicto Bernardino pro te et Liazaro...iure enfiteotico concedo in sexta* [così] *persona*. Il concessionario promette che *si fecerimus in ea* [*terra*] *turrim vel palatium esse cum episcopatus cum eis contra omnes personas de negotiis episcopatus et non contra* (AVC, reg. 1 c. 41r).

71.12 - 1216. Bernardino *de Montone* è tra i confinanti di un terreno in Città di Castello (AVC, reg. 1 c. 4r).

71.13 - 1216. Bernardino *Leaçari*, al primo posto nell'elenco, insieme a Guido e Rainaldo di Bagnolo e ad altre quattro persone, giurano come *homines castri Montonis* l'osservanza dell'atto di sommissione del castello a Perugia (CDP, p. 147).

71.14 - 1223. Tra i testimoni di un accordo tra il comune di Città di Castello e Rigone *marchio* vi è d. Bernardino *de Montone* (BANDINI III, p. 182)

71.15 - 1223. Bernardino *de Montone* è tra i testimoni ad un atto di quietanza, stipulato da Brunamonte di Suppo da Sioli presso la pieve di Saddi (AVC reg. 1 c. 54v).

71.16 - 1224. Bernardino *novellus** è tra i testimoni ad un atto di quietanza, rilasciato da Brunamonte di Suppo da Sioli, questa volta *ante plebem Montonis* (AVC reg. 1 c. 104r).
*Dovrebbe trattarsi del figlio di Liazaro di Liazaro, non più ormai dell'omonimo zio, fratello di Liazaro.

71.17 - 1227. Rainerio *Batisappe* è tra i testimoni di un patto di alleanza tra i comuni di Città di Castello e di Montone, in funzione antiperugina (LIBRO NERO, c. 66r).

71.18 - 1241. D. Gentile *d. Bernardini de Montone* promette di osservare l'atto di sommissione al comune di Città di Castello che sua moglie Santese ha stipulato per il castello di Bagnolo e di far sì che la detta sua moglie faccia altrettanto. Il padre di Gentile, d. Bernardino *Liaçari*, promette anche lui di far sì che la nuora rispetti il patto (LIBRO NERO, c. 19v).

71.19 - 1246. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di *Castrum Preitidii*, Rainerio *Batisappe** (VALDIPONTE 625).
*Si tratta del padre di Faziolo e Guido? La cosa non è sicura, vista l'eccentricità di questa area rispetto al nucleo dei possessi della famiglia; si tenga tuttavia conto del fatto che Rainerio era marito di Verdelasia, dei signori di *Castrum Preitidii* (ved. *infra*, 71.28).

71.20 - 1249. D. Oddo *de Montone** è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 474).
*È il padre di Fortebraccio?

71.21 - 1249 (gennaio). Il sindaco del comune di Perugia garantisce difesa e protezione a Fortebraccio *d. Oddonis de Montone*, specie nel caso di una sua espulsione dal castello, in cambio dell'impegno da parte di costui a sottomettere Montone a Perugia (CDP, n. 214).

71.22 - 1249 (gennaio). Il podestà di Perugia riceve il detto Fortebraccio e i suoi beni sotto la protezione del comune, essendosi costui impegnato a sottomettere Montone a Perugia (CDP, n. 215).

71.23 - 1249 (gennaio). D. Oddo *Rizzasulci*, nominato procuratore dall'arengo del comune di Montone, sottomette il castello al comune di Perugia (CDP, nn. 216-217).

71.24 - 1249 (gennaio). Il podestà di Perugia libera Fortebraccio di Oddo da ogni impegno precedentemente assunto, avendo ricevuto per opera sua e dei suoi *sequaces* la sommissione di Montone (CDP, n. 218).

71.25 - 1249 (marzo). D. Gentile *Bernardini de Montone*, *Bernaçonous Leaçari* e altre sette persone* sono condannati a 1000 libre ciascuno per aver lasciato la città di Perugia ed essere passati *ad partem inimicorum Ecclesie et comunis Perusii*, dopo che il podestà aveva ordinato loro di non lasciare la stessa città senza suo ordine. Nella sentenza si afferma anche che i condannati, in precedenza, *de voluntate sui venissent ad fidem Ecclesie et amorem comunis Perusii* (BANDITI 125).
*Questa sentenza è da mettere in relazione con i precedenti atti di sommissione, a cui evidentemente i figli di Leazaro e la loro fazione si opponevano; si noti infatti che *Bernazonus* di Liazaro compare tra i montonesi che, 15 anni dopo, avrebbero tentato un colpo di mano per impadronirsi di Montone, con l'appoggio della filoimperiale Città di Castello.

71.26 - 1257. D. Bernardino *Leaçari*, d. Gentile suo figlio, Fortebraccio *d. Oddonis* e Faziolo *d. Rainerii Battesappe* sono tra i testimoni dell'insediamento del pievano di Montone (AVC reg. 6 c. 69v).

71.27 - 1264. 17 "cittadini" di Montone, tra cui *Fatiolus d. Ranerii*, nominato per primo, *Bernezonus d. Liaçari*, Ranaldo *d. Liaçari* e *Puzerolus* di d. Bernardino, sono condannati al bando perpetuo ed alla *publicatio* dei beni per aver tentato con un colpo di mano di consegnare ai Tifernati, nemici e ribelli della Chiesa e del comune di Perugia, il paese e di cacciarne via i sostenitori della Chiesa e dei perugini. Il tentativo, appoggiato dai Castellani che si erano spinti fino alla porta del castello e avevano tentato di sfondarla, era stato vanificato dall'energica reazione di d. Fortebraccio da Montone che, con l'aiuto del podestà del castello, del vicario e di altri *fideles* del comune di Perugia, doveva aver attaccato battaglia con gli insorti, respingendoli e mettendoli in fuga (SBANDITI 2, cc. 138v, 332r-333r).

71.28 - 1269. Donna Verdelasia *q.d. Bonifacii de castro Preitino* e vedova del q.d. Rainerio *Batisappe* vende per 75 l. a d. Guido del q.d. Tiberio di Antognolla, procuratore del monastero di S.

Maria di Colle presso Perugia, nel quale dimora Tomassuccia già detta Verdelasia, figlia del q. Lamberto [di Loterio] di Fratta dei figli di Uberto, della quale è anche procuratore, tutti i suoi diritti su una casa, un casalino e un terreno a Fratta e inoltre sull'eredità della detta Tomassuccia-Verdelasia e del detto padre di lei; la venditrice si riserva i suoi diritti sulla dote di donna Idonia, sua figlia e madre di Tomassuccia-Verdelasia.
L'atto viene rogato *in castro Bagnoli, in domo domini Gentilis*: si tratta di Gentile di Bernardino di Liazaro? (MONTE ACUTO 1, c. 5v).

71.29 - 1271. Fortebraccio e Rubeo *d. Oddonis* sono tra i testimoni della concessione in beneficio di metà della chiesa di S. Martino *de Cardeneto* da parte dell'arciprete della pieve di S. Gregorio di Montone (MONTE ACUTO 1, 56r).

71.30 - 1277. *Fortebrachius* risulta essere sindaco degli uomini di Montone, versando in tale veste 500 libre al massaro del comune di Perugia *occasione promissionis facte per dictos homines occasione aqueductus de Monte Paçano* (MASSARI 2, c. 61r).

71.31 - 1279. Tra le rubriche dello statuto di Montone che i procuratori dello stesso comune dichiarano di voler cassare, in quanto contrarie all'*honor* ed alla *iurisdictio* del comune di Perugia, ve n'è una che riguarda Fortebraccio *d. Oddonis, sindicus et capitaneus* del castello *super appellationes* e il giuramento che lui e il suo notaio devono prestare; inoltre, all'atto della cancellazione, Fortebraccio e *Rubeus d. Oddonis* rimettono nelle mani del notaio del podestà qualsiasi cosa *de castro et omni capitaniatico et rectorie et cognitioni causarum...in castro Montonis* (DIPLOMATICO IV 6 22).

71.32 - 1280. *In quisto millesimo, dì XVI settembre, uscio el comuno de Peroscia ad oste sopre el castello de la Carpena* per quista cagione: che Fatiuolo de Montone ucise Fortebraccio da Montone e tutta la sua fameglia, egl quagle aveno fatto pace, per alcuno odio el quale era tra loro. El quale Fatiolo recoverò ello ditto Castello de la Carpena. Dì XVIII d'ottovre, se prese el ditto Castello de la Carpena; guastolo tutto el comuno de Peroscia* (UGOLINI, p. 155).
*Sull'assedio del castello di Carpina, ved. anche MISCELLANEA 4, c. 56r.

71.33 - 1281. Testimonianza giurata di *Faciollus d. Raynerii de castro Montonis* sull'omicidio da lui perpetrato nelle persone di Baldolo, figlio di *Rubeus* [di d. Oddo], di donna Plasma, moglie di Fortebraccio, e di Gezolo, nipote di *Rubeus**, oltre che di *Rubeus* medesimo e di Fortebraccio. L'omicidio è avvenuto su istigazione di Tano degli Ubaldini e ad esso hanno partecipato varie persone, tra cui *Zeccolus d. Bernardini de Montono* (DIPLOMATICO V 2 264).
*Figlio di Baldolo?

71.34 - 1281. Nuova sommissione di Montone a Perugia; il rappresentante montonese è *d. Boniohannes* di Giovanni di Alberto (DIPLOMATICO V 3 306).

71.35 - 1281. Nuovo interrogatorio di *Fatiolus d. Ranerii de Montone*, che sta per essere giustiziato; egli conferma la sua colpevolezza come esecutore e quella di Tano degli Ubaldini come mandante, ma scagiona gli altri dall'accusa di esecuzione materiale dell'omicidio (MISCELLANEA 4, c. 44v).

71.36 - 1281. I registri contabili del comune di Perugia annotano diverse spese sostenute per l'esecuzione di Faziolo *d. Rainerii de Montono*, avvenuta al Campo di Battaglia tramite decapitazione, a cominciare dal salario del boia, di cui è taciuto il nome, ammontante a ben 5 libre (MASSARI 14, cc. 25v, 31r).

71.37 - 1282. Tra i testimoni ad una concessione vitalizia dell'eremo di Fonte Avellana, *dominus* [….] *Liazaris de Montonio** (FONTE AVELLANA, 6, n. 1160)
*Di chi si tratta?

71.38 - S. D. [ma *post* 1281]. Il Consiglio speciale e generale elegge due *boni homines* e un notaio per *invenire* i beni di coloro che furono sbanditi in seguito al fatto di sangue di Montone; tali beni sono in grande quantità (RIFORMANZE 5, cc. 86v-88r).

71.39 - 1283. Sono probabilmente da mettere in relazione con la delibera precedente gli interrogatori di alcuni testi riguardo ai beni già di *Fabiolus* [così] *d. Rainerii*; il primo di tali testi, richiesto se avesse conoscenza di alcuni campi e del loro valore, risponde affermativamente e specifica che il primo di tali terreni, del valore pare di 800 libre, si trova *in loco qui dicitur Pratello*; il secondo, stimato 200 libre, è sito *in Planocarpinis**; il terzo, vignato e non, stimato 300 libre, è nelle dette pertinenze e confina tra gli altri con gli eredi di *Rubeus Fortisbrachii***. Per quanto riguarda invece il *castellare podii Saxole positum in districtu Montonis* e confinante con *Tanus d. Aççonis**** e con i possessi dei suoi *homines, cum omnibus suis possessionibus que condam fuerunt dicti Fabioli d. Rainerii,* il teste, ad una domanda specifica risponde di non conoscerlo, tuttavia precisa, a proposito del valore di tale *castellare, quod credit per auditum quod sit valoris CCC librarum*. Anche gli altri testimoni si attengono a questa linea, affermando di conoscere sia la collocazione che il valore dei terreni, ma di non aver notizia del *castellare*, di cui dichiarano di essere a conoscenza del valore solo *per auditum* (CAPITANO, 1283 I [7 a], reg. 1, c. 62v).
*Da non confondersi con Pian di Carpine, presso il Trasimeno; ci si riferisce qui invece dell'area valliva percorsa dal fiume Carpina, il quale compare tra le confinazioni.
**Ved. *infra*, 71.40
***Si tratta di Tano degli Ubaldini, alleato di Faziolo e proprietario del castello di Carpina, espugnato e distrutto dai Perugini nel 1280 (ved. sopra, 71.32).

71.40 - 1285. Gli eredi di *Rubeus Fortisbrachii de castro Montonis** (P. S. A., parr. di S. Donato) sono allibrati per 1200 l. (LIBRA 1285, p. 185).
*Tutta la documentazione che menziona Rubeo lo indica come fratello, non figlio, di Fortebraccio di Oddo, del quale non risulta alcun discendente diretto; per cui questi "eredi", menzionati anche sopra (ved. doc. precedente), o sono figli di un altro Rubeo, altrimenti sconosciuto, figlio a sua volta di Fortebraccio di Oddo, o il patronimico *Fortisbrachii* in realtà non è un patronimico ma costituisce una specie di appellativo onorifico, assunto in forza del maggior prestigio che forse si riteneva avrebbe fornito a ciò che restava della famiglia del nobile montonese, sicuramente tenuto in altissima considerazione dalla classe dirigente perugina dell'epoca.

71.41 - 1286. D. Oddo *marchio de Colle* viene condannato dal tribunale del capitano del popolo di Perugia a 500 libre in quanto nel mese di luglio *contra precepta ei facta ex parte d. potestatis et capitanei…congregavit gentem, videlicet ducentos milites et triamilia pedites vel circa, omnes armatos…et cum ipsis militbus et peditibus fecit cavalcatam hostiliter et malo modo et intravit cum dicta gente in territorium et districtum civitatis Perusii cum banderiis et vexillis levatis, et maxime per territorium castri Montoni et Fraticelle filiorum Uberti…et ivit…cum dicta gente per districtum predictum usque prope castrum Serre districtu Eugubii et ibidem cum dicta gente cepit seu capi fecit Gentilucium de Montono* districtu Perusii, et captum duxit…usque ad terras ipsius marchionis et ibi detinuit*; per il marchese Oddo garantiscono Bonifacio *d. Simonis*, d. Oddo *Novellus*, d. Egidio *d. Simonis*, d. *Iacobus d. Gualfreducii*, d. Egidio *Benedicti* e Tiveruccio *de Monte Melino* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 241r-242r).
*Non sappiamo che cosa ci fosse dietro questa spedizione militare, se non il fatto che essa era indubbiamente finalizzata a ricercare e catturare costui; è possibile che si tratti di un figlio di Gentile di Bernardino.

71.42 - 1290. *Çecca d. Nichole de Branca*, con la presenza e il consenso di Suppolo *Iacobi eius curator*, promette di pagare a *Huddutius Rubei de Montone* la somma di 16 lire e 16 soldi di denari cortonesi. Tra i testimoni, Paoluccio *d. Stefani*. L'atto viene rogato a Gubbio, *in domo Rigutii domini Guitutii* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.121 [ex 114])

71.43 - 1293. D. Guido *q.Rainerii de Montono* paga al procuratore dell'ospedale di S. [...] di Fratta 26 denari dovuti come *pensio* per alcuni terreni nelle pertinenze di Montone; il canone annuo è di due denari (MONTE ACUTO 1, c. 137r).

71.44 - 1294. D. Guido *Rainerii de Montone iudex*, bandito *occasione maleficiorum perpetratorum per Faciolum de Montone in personis illorum de Montone*, essendo stato revocato il bando, durato 13 anni, in quanto lui ed altri erano stati riconosciuti innocenti, supplica il Consiglio speciale e generale che gli sia riconosciuto il diritto di riavere quanto gli spetta dai suoi debitori, che non avevano fatto il loro dovere a causa del bando e della sua assenza dal territorio perugino. Il Consiglio accoglie la richiesta (RIFORMANZE 10, cc. 225v-226v).

71.45 - 1296. I mugnai che gestiscono i mulini dei figli di Rubeo *d. Oddonis* e di Gentile *Bernardonis*, siti *in flumine Carpine in pertinentiis castri Montonis*, promettono al comune di Perugia e al capitano del popolo di ottemperare ai loro precetti e di non esportare né lasciare che si esporti *grascia* dal territorio perugino (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3 bis, c. 4r).

71.46 - Nel Libro Rosso del 1333, alcuni esponenti di queste famiglie (FABRETTI,pp. 115-116).

72.

Domini di Morleschio

Perugia

I)

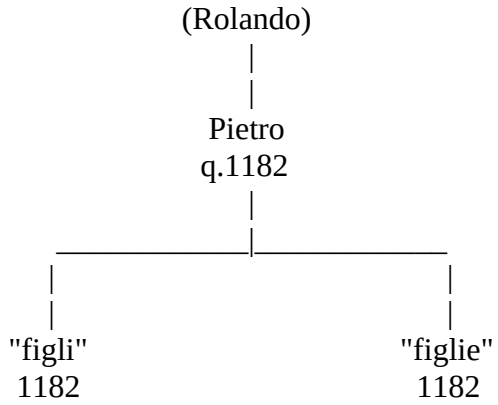

II)

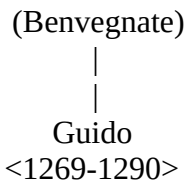

- Di questa famiglia signorile, che ha il condominio del *castrum* di Morleschio insieme ai monasteri di S. Maria e di S. Paolo di Valdiponte, si ha notizia unicamente dal doc. del 1182. Non sappiamo inoltre se Guido di Benvegnate da Morleschio sia o meno un discendente di tale famiglia.

72.1 - 1182. Gli abbati di S. Maria e di S. Paolo di Valdiponte, insieme a donna Bella, vedova del q.Pietro *Rolandi* ed ai figli ed alle figlie di lei, concedono a quattro consoli del castello di Morleschio, *loco comunitatis*, la *potestas locandi et costituendi securitatis terminos*, che vengono descritti; entro questi confini, gli abitanti del castello, *tam maiores quam minores*, saranno liberi da ogni violenza e gravame. I consoli inoltre hanno la facoltà, *iure locationis*, di *instituere per libellum casalina*; tali casalini però potranno essere alienati solo a coloro che saranno sotto il dominio dei signori concedenti. Vi è anche l'impegno della neutralità in caso di discordia tra i monasteri a causa del castello, mentre si prevede l'appoggio in caso di guerra portata da altri. Tutto ciò è concesso *ut castrum muro circumdetur*. Parte della pena prevista per coloro che violassero l'accordo andrà alla *Perusina potestas* (DE DONATO II, n. 129).

72.2 - 1269. D. Guido *de Morlesco* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 300v).

72.3 - 1275. Ioannello *Iacobi, famulus et serviens d. Guidonis de Morlesco*, è condannato a 25 libre, dietro denuncia del detto d. Guido, per aver lasciato il suo servizio prima del termine stabilito e per essersene andato portando via vesti e calzature dalla casa del padrone (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 128v).

72.4 - 1275. D. Guido *Benveniatis de Morlesco* è tra i testimoni ad un atto di compravendita in cui l'abbate di S. Maria di Valdiponte acquista una grossa proprietà da alcuni esponenti della famiglia *Uffreducci*-Graziani (VALDIPONTE 901).

72.5 - 1277. D. Guido *de Morlesco* fa parte di tre commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 147v, 150r, 156r).

72.6 - 1277. Tra coloro che sono multati *quia non iverunt ad faciendum promissam pro auxilio expensarum aque ductus*, d. Guido *de Morlesco* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 76v).

72.7 - 1277. D. Guido *de Morlesco*, della parr. di S. Giovanni Rotondo, insieme a Guidarello di d. Benvenuto, è fideiussore di d. Martino di d. Berardo di Agello, che assegna un cavallo *pro comuni* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 10v).

72.8 - 1279. Il giudice del capitano del popolo dispone che D. Guido *de Morlesco iudex consulere debet super eo quod Andrutius Iohannelli Boniscagni petit partem sibi dari unius condempnationis XXV librarum facte de Angelutio Perusinelli, accusatum per dictum Andrucium…et opponitur per d. Leonem iudicem et sindicum comunis Perusii quod dictum Andrucium nichil habere debet de dicta condempnatione* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 7, c. 23r).

72.9 - 1281. Tra i confinanti di un terreno a Morleschio, d. Guido *Benveniatis* (PODESTA' 1281 [12], reg. .a, c. 5r).

72.10 - 1283. Guido *de Morlesco* è fideiussore di *Ceverellus Iohannis Batularie* e di Angelo *Rose* di Passignano, accusati di aggressione a mano armata (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, c. 75r).

72.11 - 1284. d. Guido *Benvegnatis/de Morlesco*, di P. S. Susanna, parr. di S. Giovanni Rotondo, è fideiussore di Munaldello *Stefani de Morlesco*, accusato di aggressione; svolge la medesima funzione in altri due procedimenti giudiziari, di cui un a favore di altri abitanti di Morleschio, accusati di essere entrati abusivamente in una proprietà (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, cc. 66v, 117v, 126v).

72.12 - 1285. D. Guido *Benveniatis* (P. S. S., parr. di S. Giovanni Rotondo) è allibrato per 1200 l. (LIBRA 1285, p. 156).

72.13 - 1286. D. Guido *de Morlesco iudex* deve avere dal comune di Perugia:
10 libre *pro residuo extimationis sui equi venditi pro comune*;
9 libre per 18 giorni di servizio militare prestato con un cavallo *in cavalcata contra Fulgineum*;
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
20 soldi *quos mutuavit in opere fontis de platea*.
(MASSARI 23 c, c. 37r)

72.14 - 1290. D. Guido *Benvegnatis* è tra i confinanti di un casalino *in burgo castri* [*Morlesci*] (VALDIPONTE 1046).

72.15 - 1290. D. Guido *de Morlescho*, della parr. di S. Giovanni (Rotondo) in P. S. Susanna, è tra i fideiussori di Nicoluccio *d. Guidonis*, stessa parr., che chiede licenza di portare armi difensive (CAPITANO 1291 [16], reg. 5, c. 6r).

SCHEDE FAMILIARI

O

75.

Oddi

Perugia

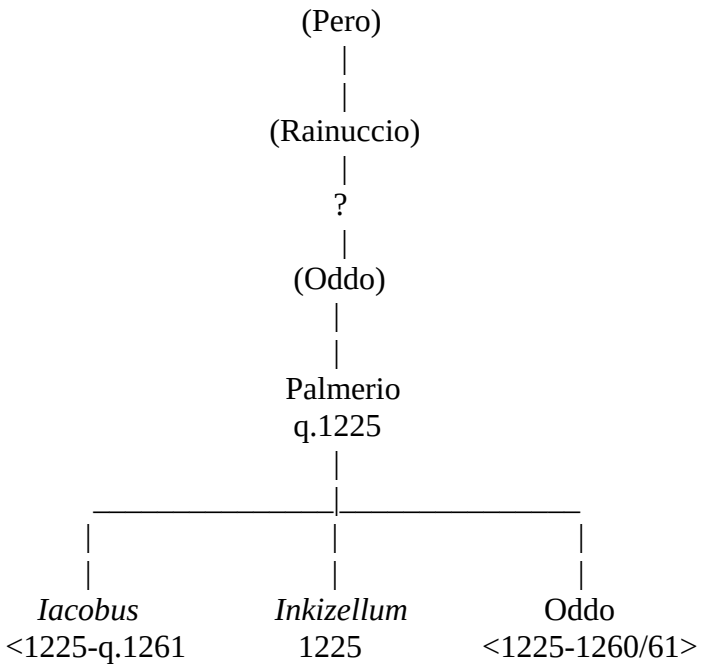

- Ramo di *Iacobus* di Palmerio:

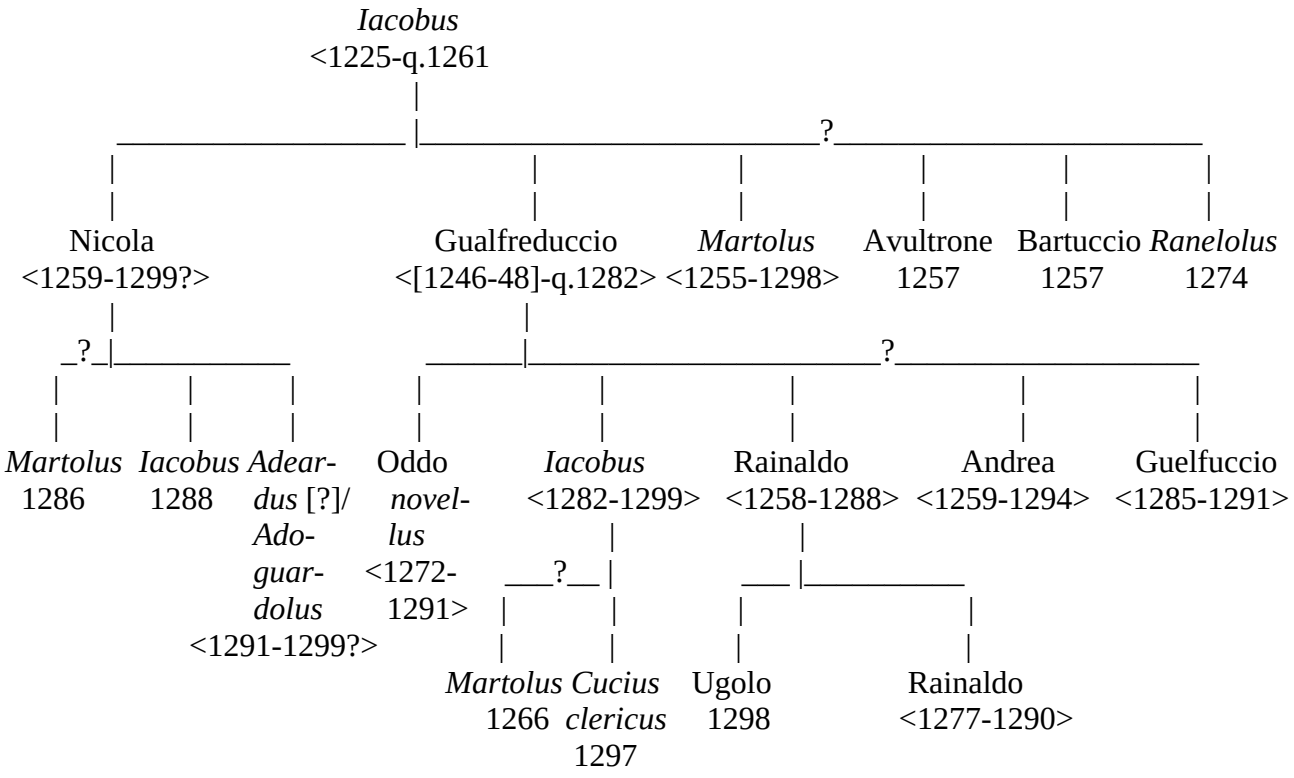

- Ramo di Oddo di Palmerio:

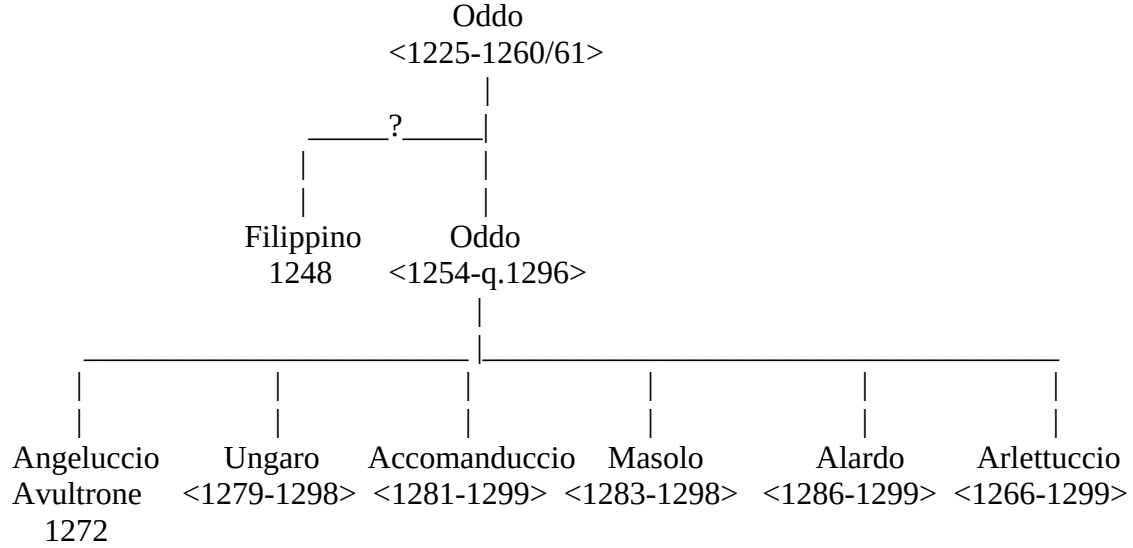

- Per ciò che riguarda gli avi più lontani di questo gruppo familiare, tra i vari personaggi che portano il nome di Oddo nei documenti perugini più antichi (Vedi BARTOLI LANGELI, *Indice*...), colui che potrebbe essere indicato come capostipite di esso è quell'Oddo di Rainuccio di Pero che è stato sopra indicato come possibile antenato comune degli Oddi e dei Baglioni (Vedi scheda Baglioni, 5.)

75.1 - 1225. Il podestà di Cortona si pone come arbitro per risolvere la lite *inter dominos Inkizellum, Iacopum et Ottonem fratres filios condam Palmerii Ottonis pro se et castro de Pierle ex una parte et comune Cortone...ex altera, occasione ipsius castri de Pierle servitiorum et reddituum que dictum castrum et homines ipsius castri facere et reddere debebant et tenebantur comuni de Cortona per concessionem aliquam vel traditionem seu promissionem olim factam comuni Cortone de dicto castro...a domino Hugolino marchione et filiis suis, silicet Rigone, Currado et Friderico...*; tale lite era sfociata in un conflitto armato (*guera fuerat orta*) (LUCHERONI pp. 124-128).

75.2 - 1225. Risolta la controversia tra i *domini* Inghizello, *Iacobus* e Oddo, *filii condam Palmerii Ottonis de Peruscio,* e il comune di Cortona, riguardo il castello di Pierle, i fratelli promettono di tenerlo sottoposto a Cortona e ne consegnano le chiavi ai sindaci del detto comune (LUCHERONI pp. 128-130)

75.3 - 1230. Nel trattato di amicizia tra Perugia e Cortona, a proposito di *castrum Perlis*, si decide di nominare due *boni homines* per le due parti; essi dovranno stabilire le modalità del passaggio del castello dal possesso dei figli di Palmerio *Octonis* a quello del comune di Cortona, con alcune condizioni (CDP, p. 236).

75.4 - 1235. *Iacobus Palmerii Odonis, civis perusinus,* è menzionato insieme ad altri *cives perusini* dopo una lunga lista di cittadini assisani che ricevono quietanza, insieme al vicario del podestà, per 250 libre da alcuni cittadini di Firenze (ASCA, M1, c. 20r. FORTINI, III, p. 415).

75.5 - 1236. D. *Iacobus Palmerii Oddi* assolve il comune di Perugia da ogni pretesa derivante dalla condanna da lui subita al tempo della podesteria di Ramundino e dai conseguenti danni; in particolare rinuncia a tutte le lettere e sentenze avute dalla curia romana, impegnandosi a renderle al podestà (CDP, n. 153).

75.6 - 1237. Il podestà e due ambasciatori di Perugia intimano per due volte al podestà e consiglio di Cortona di restituire a d. *Iacobus Palmerii Oddonis* il castello di Pierle, impegnandosi a garantire la salvaguardia dei diritti di ciascuna parte interessata e minacciando in caso di rifiuto di darne comunicazione al papa e ai comuni limitrofi. Il comune di Cortona dà risposta negativa (CDP, n. 156).

75.7 - 1238. *D Iacobus Palmerii* è podestà di Foligno (MURATORI IV, p. 138. FRAGMENTA FULGINATES, p. 10).

75.8 - 1243-1254. D. *Iacobus Palmerii Oddonis/Oddi* è tra i testimoni a vari atti pubblici del comune di Perugia (CDP, pp. 427, 439, 443, 450, 469, 478, 500, 541, 628, 638, 642).

75.9 - 1244. Tre uomini, *vasalli* di d. *Iacobus Palmerii* originari *de plebe Petrorie,* sono accusati da Benvegnate di Avultrone baiulo *quod vi reabstulerant ei predam quam fecerant mandato curie* (CDP, p. 437).

75.10 - [1246-48]. Nel processo contro Matteo da Rieti si parla del figlio di d. *Iacobus Palmerii Oddi*, Gualfreduccio *magnus ex nobilioribus terre Perusii* il quale, dopo essere fuggito dalle carceri pugliesi di Federico II insieme ad altri prigionieri perugini, si era ammalato a Sulmona; Matteo lo aveva fatto trasportare a Rieti, dove suo padre *Iacobus* lo era venuto a riprendere. Lo stesso Matteo si rifà più volte alla testimonianza di Gualfreduccio (NICOLINI, Reformationes. .., pp. 88, 92, 94, 95, 99).

75.11 - 1248. Filippino *de Odonis** è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 473).
*Figlio di Oddo di Palmerio?

75.12 - 1250. Angelo, *serviens d. Iacobi Palmerii Oddonis*, di P. S. Susanna, è condannato a 25 libre per aver percosso sulla pubblica via Bernardo di Giovanni (BANDITI n. 206)

75.13 - 1254. A due distinti atti giudiziari sono testimoni Oddo *d. Oddonis Palmerii Oddonis* e d. Gualfreduccio *d. Iacobi Palmerii*, insieme a Oddo suo *frater consobrinus* (CDP, p. 614).

75.14 - 1254. Gualfreduccio *d. Iacobi*, insieme al padre *Iacobus*, è tra i testimoni alla capitolazione di Foligno (CDP, pp. 639 e 642).

75.15 - 1254. D. Gualfreduccio *d. Iacobi Palmerii* è tra i testimoni ad un atto stipulato dalla canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 1, c. 25v).

75.16 - 1255. Gualfreduccio *d. Iacobi* e *Martolus d. Iacobi** fanno parte, per Porta S. Susanna, di una commissione di *sapientes* istituita *ad compositionem statutorum* (ANSIDEI, pp. 80-81).
*Dovrebbe essere un fratello di Gualfreduccio (Vedi *infra*, 75.46).

75.17 - 1256. Il Consiglio speciale e generale delibera che d. Gualfreduccio e i suoi fratelli garantiscano ai Cortonesi il pacifico possesso delle loro proprietà nel castello e territorio di Pierle (ANSIDEI, p. 7).

75.18 - 1256. In risposta alla richiesta degli ambasciatori cortonesi che d. Gualfreduccio *Iacobi Palmerii* permetta che d. Bernardino di d. Ugolino *comes* estragga il suo *bladum* dal castello di Pierle, lo stesso Consiglio delibera che il capitano cerchi di mettere pace tra Gualfreduccio e i Cortonesi; se non vi riuscirà, la questione sia rimessa al *maius Consilium* (ANSIDEI, p. 59).

75.19 - 1257. Un abitante di Panicale è condannato a 50 l. per esportazione di *bladum*, dietro denuncia di Bartuccio e Avultrone *d. Iacobi Oddonis** e di Bulgarello (BANDITI, n. 443).
*Sono fratelli di Gualfreduccio di *Iacobus*?

75.20 - 1257. Oddo *Oddonis*, *miles* perugino, è tra i testimoni del compromesso nella persona dei rappresentanti del comune di Perugia da parte dei comuni di Todi e Orvieto, per sanare le loro controversie (FUMI, p. 212).

75.21 - 1258. D. Oddo di Perugia è podestà di Foligno (MURATORI IV, p. 139. ANSIDEI, p. 337. FRAGMENTA FULGINATES, p. 14).

75.22 - 1258. D. Gualfreduccio *d. Iacobi Palmerii Oddonis* è assolto dall'imputazione di aver rubato, *cum quibusdam de sua familia*, una vacca e un vitello (PODESTÀ 1258 [3], c. 283r).

75.23 - 1258. Due persone sono assolte dall'accusa di aggressione avanzata nei loro confronti da d. Ranaldo *Gualfredutii* (PODESTÀ 1258 [3], c. 286r).

75.24 - 1259. D. Oddo di Perugia è podestà di Foligno per la seconda volta consecutiva (FRAGMENTA FULGINATES, p. 14).

75.25 - 1259. D. Gualfreduccio *d. Iacobi miles* è tra i testimoni all'atto con cui il comune di Perugia nomina un sindaco col mandato di investire il comune di Città di Castello del ruolo di mediatore, allo scopo di porre termine al conflitto con Gubbio (DIPLOMATICO VII 11 9. BARTOLI LANGELI 1969, p. 359).

75.26 - 1259. Andrea *d. Gualfreducii**, di P. S. P., è ambasciatore e consigliere (ANSIDEI, pp. 190 e 244).
*È un figlio di Gualfreduccio di *Iacobus Palmerii*? Lo rende dubbio, oltretutto, il fatto che non abiti in Porta Santa Susanna, tradizionale base degli Oddi.

75.27 - 1259. D. Nicola *Iacopi* è eletto nel *generale Consilium* per Porta S. Susanna (ANSIDEI, p. 247)

75.28 - 1260. D. Gualfreduccio *d. Iacobi*, di P. S. S., è consigliere e ambasciatore e fa parte di commissioni di *sapientes* (ANSIDEI, pp. 80-81, 210-211, 214, 218, 251).

75.29 - 1260. Il Consiglio speciale e generale, su richiesta di Gualfreduccio *d. Iacobi*, delibera che il castello di Pierle *alibrari debeat*; nella stessa seduta Gualfreduccio, insieme ad altri, presenta fideiussione per d. Bernardo di Benincasa, eletto capitano di Città di Castello (ANSIDEI, p. 229).

75.30 - 1260. Il Consiglio speciale e generale delibera sul tenore dei patti di pacificazione tra il comune di Cortona e Gualfreduccio *d. Iacobi*; tra l'altro, se qualche abitante di Pierle si trasferirà a Cortona, il comune cortonese dovrà dare appoggio a Gualfreduccio nel ricondurlo a Pierle (ANSIDEI, pp. 262-64).

75.31 - 1260. D. Gualfreduccio *d. Iacobi Palmerii Oddonis* è eletto podestà di Foligno; tra i suoi fideiussori, il cugino d. Oddo *d. Oddonis* (ANSIDEI, p. 339).

75.32 - 1260. D. Oddo *d. Oddonis* è consigliere ed ambasciatore (ANSIDEI, pp. 205, 219, 224, 252).

75.33 - 1260. Benvenuto di Bonaccorso è assolto dall'accusa di percosse presentata da *Barilis, serviens* di d. Oddo [*Oddonis*?] (RIFORMANZE 4, c. 193v)

75.34 - 1260. D. Gualfreduccio *Iacobi* e d. Oddo *d. Oddonis* sono tra i custodi della rocca di Castiglion Chiugino, al comando di d. Andrea *Tiberii*, condannati insieme a lui per abbandono di posto (RIFORMANZE 4, c. 358r).

75.35 - 1260. D. Oddo *d. Oddonis* è tra i componenti del Consiglio speciale e generale multati per un fiorino grosso, avendo parlato durante una seduta contro la proibizione del podestà (RIFORMANZE 4, c. 379r).

75.36 - 1260. D. Oddo *Oddonis* è fideiussore di d. Elemosina *Benedicti* e di d. Fuccio di Benvenuto, condannati a 40 soldi per essere entrati di notte dentro la canonica di S. Lorenzo (RIFORMANZE 4, cc. 404v-405r).

75.37 - 1260. D. Gualfreduccio *d. Iacopi*, insieme ad Andrea *Tiverii*, è fideiussore di un certo Bruno *Mancine*, condannato a 30 libre di multa per aver rapinato e ucciso la mula di un mercante bolognese, oltre che per aver riscosso illecitamente un pedaggio (RIFORMANZE 4, c. 363r).

75.38 - 1260-61. Martolo *d. Iacobi* deve 60 l. a d. Muscolo di Benincasa da Preggio (CATASTI 1, c. 215r).
Gualfreduccio *d. Iacobi Palmerii*, insieme al marchese Guido, è debitore di 26 l. (Ivi, c. 216v).
D. Oddo *Palmerii Oddonis* è debitore di 37 soldi (Ivi, c. 225r).

75.39 - 1261. Manno, sindaco del comune di Cortona, rilascia quietanza a d. Gualfreduccio *olim d. Iacopi Palmerii* per tutte le controversie sorte tra le due parti *occasione...castri Perlis et eius curie et iurium et iurisdictionum*; segue la definizione di diverse questioni e l'indicazione dei confini del territorio castrense. Risulta essere podestà di Cortona in quell'anno d. Oddo *d. Oddi* (LUCHERONI pp. 242-247).

75.40 - 1261. D. Gualfreduccio di Perugia è podestà di Foligno (MURATORI IV, p. 139. FRAGMENTA FULGINATES, p. 14).

75.41 - 1262. D. Gualfreduccio *d. Iacobi Palmerii* è tra i fideiussori del marchese Guido invitati a far sì che egli ritorni *in fortia d. potestatis et in captivitatem sicut erat prius, ad penam et bannum quod d. potestats vellet auferre* (NICOLINI Reformationes. .., p. 34 n. 3).

75.42 - 1262. Martolo *d. Iacobi* fa parte di una commissione di *sapientes* (NICOLINI Reformationes. .., p. 20).

75.43 - 1262. Il giudice del podestà ingiunge a d. Andrea *d. Gualfreducii* che, insieme a d. Munaldo *de Coppolis*, a Iacobello *d. Benvenuti*, a Gentile *d. Armanni* e a d. *Balionus*, *solvat hinc ad diem* [spazio bianco] *id in quo condempnatus est presbiter Sacçente olim prior hospitali* [così] *de Colle*. Due mesi dopo i medesimi, meno il detto d. Munaldo, ricevono l'ingiunzione di pagare 100 soldi *V iudicibus comunis Perusii pro salario questionis que fuit inter prior de Colle et d. Filippum sindicum comunis Perusii* (PODESTÀ 1243-62 [2],cc. 183r, 185v).

75.44 - 1262. Martolo *d. Iacobi*, abitante nella parr. di S. Stefano di P. S. Susanna, è tra coloro che vengono multati per aver fatto danni su terreni dove andavano *occellando* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 245v).

75.45 - 1262. D. Nicola *d. Iacobi Palmerii Oddi*, insieme a *Iacanellus* di d. Offreduccio *Iacani*, a Rubeo di d. Corbino e ad altre due persone, è condannato a 100 l. per aver aggredito in strada Piero di Deotaiuti *de l'Abarbagliato* di Borgo S. Sepolcro, derubandolo di zafferano; il fatto è avvenuto nel comitato castellano, nella curia di Montecastelli. Tra le deposizioni testimoniali vi è quella di d. Andrea di Guiduccio *Nigri*, che pare avesse prestato agli imputati il denaro per tacitare l'aggredito (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 249r e 400v-402r).

75.46 - 1263. Martolo *d. Iacobi Palmerii* è uno dei due fideiussori di *Baroccolus Rainerii Mastinelli* e del fratello di costui, *Celle Avultrone*, accusati di furto e di aggressione (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 108v).

75.47 - 1263. D. Gualfreduccio *de Oddis* è tra coloro cui viene ordinato dal capitano di lasciare la città entro la giornata, di comunicare il luogo di residenza e di rimanervi sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v).

75.48 - 1264. Si ingiunge a Iovanello *domine Grimelde* di presentarsi presso il tribunale del capitano del popolo, pena il bando perpetuo, per giustificarsi e difendersi *de temerario excessu et nefario commisso per eum in personam d. Rainaldi Gualfreducii fatiendo insultum in eum equester in strata publica, percutiendo et batendo eum de quodam begorço in capite, brachiis et manu ita quod sanguis exivit, et cum eo mesclantiam et bataliam faciendo in vigilia pretiosiissimi martiris et venerabilis S. Herculani, in qua tota civitas Perusii…ludis variis tam eques quam pedes et iucunditate omnimoda exultabat* (SBANDITI 2, c. 317r. VALLERANI, p. 193).

75.49 - 1265. Tra i confinanti di un terreno a Cerbasciano, Tancredo, *scutifer* di d. Oddo [*de Oddis*?] (CENSI 1, c. 192v).

75.50 - 1266. D. Gualfreduccio [*Fidodo*] è ambasciatore e consigliere; d. Oddo *Oddonis* è consigliere (RIFORMANZE 6, cc. 41r, 89v, 139r).

75.51 - 1266. *Arlectutius Oddonis** è multato in quanto ha preso la parola *in maiori Consilio* senza averne licenza (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 126v-127r)
*Figlio di Oddo di Oddo, Vedi FABRETTI p. 116.

75.52 - 1266. Arlottuccio *Oddonis*, per P. S. Susanna, è tra gli uomini, designati in numero di due per Porta, scelti per stimare i possedimenti del comune di Perugia presso Colle da cedere in risarcimento al cardinale Giovanni di Toledo per i danni da questo subiti (S. GIULIANA, pp. 227, 234, 241).

75.53 - 1266. Nicola *d. Iacobi* (P. S. S., parr. di S. Nicola), anche per tre suoi *serventes*, D. Rainaldo *Gualfredutii*, Gualfreduccio *d. Iacobi*, anche per tre suoi *servientes*, e d. Oddo *de Oddis*, anche per due suoi *servientes*, ottengono licenza di portare armi difensive. D. Oddo garantisce anche per d. Andrea di Ugolino *Maxoli*, d. Elemosina *Benedictoli* e per Conte di d. Rainerio, che ottengono analoga licenza (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 262v, 263v, 268r, 273r).

75.54 - 1266. D. Oddo *de Oddis* è eletto camerario del comune per l'ultimo semestre; tra i suoi fideiussori, d. Martolo *d. Offredutii de Oddis** (PODESTÀ 1266, c. 278r).
*Come si colloca questo personaggio nell'albero genealogico? "*d. Offredutii*" sta forse per "*d. Iacobi Gualfredutii*" ?

75.55 - 1267. D. Gualfreduccio *d. Iacobi Oddi* è arbitro in una controversia tra il comune di Perugia e un aretino (RIFORMANZE 6, cc. 177r-178r).

75.56 - 1267. D. Oddo *de Oddis*, camerario del comune, è investito della procura per la vendita dei beni dei banditi (RIFORMANZE 6, cc. 188r, 190v).

75.57 - 1267. Rainaldo *d. Gualfredutii* è condannato a...[depennato] *quia est miles*, per porto di coltello proibito (CAPITANO 1258-67 [2], c. 18r.).

75.58 - 1267. D. Oddo *Oddonis* è tra i testimoni ad un atto giudiziario celebrato a Perugia, *in Consilio maiori comunis Perusii* (DIPLOMATICO, IV 9 91).

75.59 - 1267. D. Oddo *d. Oddonis* è tra i testimoni ad alcuni atti giudiziari. In alcuni di essi, Oddo viene designato come *camerarius comunis Perusii* (ved sopra, 75.54, 75.56) (SBANDITI 2, cc. 237r, 237v, 238r, 238v-239r).

75.60 - 1267. D. Martolo e d. Nicola *d. Iacobi*, fratelli, vengono citati per un debito di 400 libre, a petizione di Corradello *d. Octonelli et sotii*, creditori (SBANDITI 2, c. 274r)-

75.61 - 1269. D. Oddo *d. Oddonis* è membro del Consiglio speciale e generale perugino (RIFORMANZE 6, cc. 240v-241v).

75.62 - 1269. D. Gualfreduccio *d. Iacobi* fa parte di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 271v-272v).

75.63 - 1270. D. Gualfreduccio *d. Iacobi* è fideiussore di *Spinucciolus* di Rubeo, condannato per percosse (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 115r).

75.64 - 1271. D. Nicola *d. Zachepi Palmerii* è condannato a 100 l. per aver percosso Andrea *Nigunzoli, nuntius et trumbator* del comune *in terra de Guado* [Gualdo] *ubi exercitus hospitatus fuerat veniendo in territorio Fabriani* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 38v).

75.65 - 1271. D. Oddo *de Oddis* e Nicola *d. Iacobi* sono tra i fideiussori di *Fuzolus* di d. Benvenuto, condannato per rissa (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 38v).

75.66 - 1271. D. *Iacominus* di Guido di Azzolino è condannato a 100 l. (probabile *lapsus calami* per 10 l.) per non aver pagato un debito di 100 l. a d. Gualfreduccio *d. Iacobi* (SBANDITI 2, c. 32v).

75.67 - 1271. D. Ranaldo *Gualfredutii* è citato per un debito di 3 libre, a petizione di Diodato *Convenevelis* (SBANDITI 2, c. 197r).

75.68 - 1272. D. Gualfreduccio *de Oddis* è tra i fideiussori della comunità di Pozzuolo, condannata a 500 l. per essersi rifiutata di consegnare due ladri (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 92r).

75.69 - 1272. Angeluccio Avultrone *d. Hodi de Hoddis* (P. S. S., parr. di S. Nicola) e Odduccio *d. Gualfreducii* (P. S. S., parr. di S. Maria dei Francolini) sono condannati a 100 soldi, il primo per porto di *spiedum*, il secondo per porto di coltello proibito. Garantiscono: per Angeluccio, d. Andrea *Uguzoni Nigri* e, per Odduccio, d. Saraceno (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 164v).

75.70 -.Oddo *d. Oddonis* e Arlettuccio *Oddonis* sono tra i testimoni alla proclamazione di un bando (DIPLOMATICO, IV 11 136).

75.71 - 1273. D. Oddo *de Oddis* è consigliere, ambasciatore e podestà designato per Montepulciano (RIFORMANZE 7, cc. 4v, 75r, 92r, 104v-106v).

75.72 - 1273. D. Gualfreduccio è ambasciatore e consigliere (RIFORMANZE 7, cc. 12v e 56r).

75.73 - 1273. D. Rainaldo *Gualfreducii* è consigliere (RIFORMANZE 7, c. 44v).

75.74 - 1273. D. Martolo *d. Iacobi* è consigliere (RIFORMANZE 7, c. 28r).

75.75 - 1274. D. Gualfreduccio *de Oddis* è consigliere e ambasciatore (RIFORMANZE 7, 111v e 124r).

75.76 - 1274. *Ranelolus olim d. Iacobi Palmerii** è condannato in contumacia a 200 libre per aver aggredito a mano armata e ferito ad un braccio Valentino *Berardi*; il fatto è avvenuto *in via publica Porte S. Subsanne, ante domum d. Andree Bareçani* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 72r).
*Si tratta di un altro figlio, non altrimenti conosciuto, di *Iacobus* di Palmerio?

75.77 - 1274. D. Oddo *de Ottis*, della parr. di S. Nicola, è tra coloro che sono multati per 20 soldi *quia…non fecerunt matonatum ante domos eorum* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 78r).

75.78 - 1275. D. Oddo *d. Oddonis* risulta essere podestà di Gubbio; suo *sotius* è d. Bonagura (ARMANNI 3 XIX 6. FONTE AVELLANA, 6, n. 1020. SASG, *Libro Rosso*, 66r).

75.79 - 1275. Il Consiglio speciale e generale del comune di Perugia decreta di inviare due ambasciatori a Città di Castello *pro facto castri de Colle d. Valfredutii** *quos elegere voluerint et qui circa hoc factum dicant quicquid dicendum erit et quod per comune Perusii ipsi d. Gualfredutio detur consilium et iuvamen in defendendo ius suum militum et peditum* . Successivamente, lo stesso Consiglio delibera all'unanimità che il capitano del popolo, insieme a due ambasciatori, si rechi a trattare con il podestà tifernate *de concordia invenienda inter d. Gualfredutium et d. Odonem marchionem ex una parte et comune et homines Civitatis Castelli ex altera, occasione…discordie quam habent pro castro de Colle*. Il detto organo comunale stabilisce *quod d. Gualfredutius concordiam faciat cum ipsis Castellanis, secundum quod placet ei* (RIFORMANZE 2, cc. 106r, 111r, 129r).
*Ignoro quale sia questo *castrum* e se qui veramente ci si riferisca a Gualfreduccio degli Oddi.

75.80 - 1275. Il Consiglio speciale e generale delibera la mobilitazione dei *pedites* e dei *milites* del contado per accorrere in difesa di *castrum de Colle d. Valfredutii** (RIFORMANZE 2, cc. 113v-116r).
*Vedi sopra

75.81 - 1276. Valfreduccio *d. Iacobi* è consigliere e ambasciatore (RIFORMANZE 7, c197r. MISCELLANEA 1, c. 2v)

75.82 - 1276. D. Oddo *de Oddis* è eletto podestà di Foligno (RIFORMANZE 8, c. 117r).

75.83 - 1276. Arlettuccio *d. Oddonis* è consigliere e ambasciatore (RIFORMANZE 7, c. 240v. MISCELLANEA 1, c. 36v).

75.84 - 1276. Arlottuccio *Oddonis* è tra i fideiussori di Petruccio *d. Andree* il quale, tramite un procuratore, prende in appalto dal comune di Perugia i proventi del lago Trasimeno e delle "pedate", cioè dei terreni rivieraschi (SOMMISSIONI, 1, c. 119v).

75.85 - 1276. Nicola *de Oddonis* è ambasciatore (MISCELLANEA 1, cc. 27v-29v).

75.86 - 1277. D. Oddo *de Oddis* versa al comune di Perugia 30 libre *pro bonis Gremielli* [?] (MASSARI 1, c. 56v).

75.87 - 1277. D. Gualfreduccio [*d. Iacobi*] è consigliere e fa parte di una commissione di *sapientes*; inoltre, è eletto podestà di Cascia (RIFORMANZE 8, cc. 4v e 117r. RIFORMANZE 9, c. 166r).

75.88 - 1277. D. Gualfreduccio *Oddonis/d. Iacobi* versa al massaro del comune un'ammenda di 100 soldi e un'altra di 16 libre 13 soldi e 4 denari *pro parte solutionis*, non è detto per quali motivi comminate (MASSARI 1, c. 3v. MASSARI 2, c. 15r)

75.89 - 1277. D. Oddo *de Oddonibus*, podestà di Foligno, è eletto podestà di Padova (MURATORI IV, p. 139. RIFORMANZE 9, c. 198r. FRAGMENTA FULGINATES, p. 15).

75.90 - 1277. D. Oddo *de Oddis*, della parr. di S. Nicola in P. S. Susanna, è tra i fideiussori presso il comune di Perugia di d. Bernardino conte di Marsciano e di suo figlio Celle, per ciò che riguarda la quantità di *bladum* posseduta dai conti e il loro impegno a non esportarlo (MISCELLANEA 3, cc. 55r e 60r).

75.91 - 1277. Arlettuccio *Oddonis*, insieme a d. *Zaconus* e ad altri, è incaricato di una ambasceria di 6 giorni ad Orvieto, in ragione di 20 soldi al giorno. D. Oddo *de Oddis*, insieme a d Egidio di Simeone, riceve una somma non indicata per una ambasceria da effettuarsi in 6 giorni ad Assisi *et in circumstantibus partibus* (MASSARI 1 bis, cc. 72r, 90r).

75.92 - 1277. Berardo *marescalcus* riceve 3 soldi al giorno per i 10 giorni nei quali ha tenuto il cavallo di d. Oddo *de Oddis*, il quale cavallo *fuit magagnatus in servitio comunis quando ivit Nuceriam* (MASSARI 1 bis, c. 108r).

75.93 - 1277. Tra gli ambasciatori che sarebbero andati a Roma presso la Curia pontificia, in compagnia del podestà e del capitano, con un compenso di 40 soldi al giorno, d. Oddo *de Oddis* (MASSARI 1 bis, 130r).

75.94 - 1277. Arlettuccio *Oddonis* riceve dal massaro del comune 10 soldi *pro una promissione quam fecit in bonis illorum de Vernazano, bona ipsorum sunt vendita d. Oddoni de Oddis.* Quest'ultimo versa 9 libre *pro bonis illorum de Vernaçano que emit a comune* e riceve a sua volta 5 soldi *pro vice sua quam stat in bonis Gerardi Vitalis*; riceve inoltre una libra per essersi recato, insieme ad altri esponenti della classe dirigente cittadina, *cum potestate et capitaneo ad videndum castrum Torsciani et pontem*, per due giorni (MASSARI 1 bis, cc. 137r, 140r. MASSARI 2, c. 73v. MASSARI 3, c. 106r)

75.95 - 1277. *Bubus* di Francesco di d. Sinibaldo (P. S., parr. di S. Severo) è condannato a 50 l. per aver ferito con un mattone Rainaldo *d. Rainaldi Gualfreducii* (P. S., parr. di S. Severo), in casa dei figli di d. *Iacobus* di Angelerio (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 25v).

75.96 - 1277. Il giudice del podestà ordina a d. Oddo *de Oddis* e ad Andrea *Uguçonis Nigri*, ambasciatori eletti *ad eundum ad d. ducham et ad Adgubium*, a prepararsi a partire (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 27r).

75.97 - 1277. Andrea *d. Gualfreducci*, insieme a *Iohannellus* e Martino di Rainerio, riceve dal massaro del comune di Perugia 10 soldi *pro iure III somariorum venditorum pro comuni cum III salmis* (MASSARI 3, c. 120r).

75.98 - 1277. Il giudice del podestà ordina ad Avultrone *Berte, conestabilis parrochie S. Nicholay P. S. Subsanne*, di riparare la *clocana que est ante domum filiorum Oddonis* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 6, c. 33v).

75.99 - 1277. Verbale di una riunione del Consiglio speciale e generale e dei Cento per Porta, in cui interviene come membro d. Oddo *de Oddis* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 6, c. 40v).

75.100 - 1277. Arlettuccio *Oddonis* è procuratore di Giovanni *Iuliane de Villa Nova* in un procedimento penale (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 55v).

75.101 - 1279. Lo statuto cittadino fa obbligo al podestà e al capitano di sollecitare i cortonesi a rendere a d. Gualfreduccio *d. Iacobi Palmerii omnes homines et familias castri Perlis*, esigendo il rispetto dei patti tra Gualfreduccio e i cortonesi, salvi i diritti del comune di Cortona e dei singoli cittadini (STATUTI 1, I, p. 394).

75.102 - 1279. *Inquisitio ex officio facta contra Ungarutium filium d. Oddi de Oddis de P. S. Subsanne de parrochia S. Nicholai*: Ungaruccio è accusato di aver insultato Berardo, *mareschalchus comunis Perusii*, il quale aveva rilevato *quasdam magagnas* in un cavallo che doveva servire allo stesso Ungaruccio per seguire il podestà e il capitano del popolo, che dovevano recarsi a *Castrum Plebis* ed in altri luoghi: evidentemente, si sospettava una frode ai danni del comune! (CAPITANO 1279 [5a], reg. 3, cc. 67r-68r).

75.103 - 1279. Ungaruccio, *filius d. Oddi de Oddis*, della parr.di S. Nicola di P. S. Susanna, è assolto dall'*inquisitio ex officio* istruita dal capitano del popolo *super eo quod dicebatur ipsum Ungarutium de proxime preterito mense martii iniuriasse et verba iniuriosa et turpia dixisse contra Berardum marischalchum comunis Perusii* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 4, c. 14v).

75.104 - 1279. Ungaruccio *d. Oddonis* è tra i testimoni ad un atto di donazione da parte di Andruccio *d. Magistri* a favore di sua madre Anseligia (Vedi *Magistri*, 59.53) (DIPLOMATICO, IV 14 228, 340).

75.105 - 1279. D. Nicola *d. Iacobi* è tra i *diffinitores communantiarum comunis et spetialiter Ysule Polvensis*, per P. S. Susanna (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 6, c. 12r, e carta sciolta a cc. 13v-14r).

75.106 - 1279. Venturella *Batefolli*, *baylitor* del comune di Perugia, riferisce al giudice del capitano *se personaliter precepisse dominabus* [così] *Petri et Rizii Fenni de villa S. Agathe et hominibus dicte ville, et etiam eclamavit alta voce per terram, quod quicumque volebat esse heres vel defendere bona dictorum Petri et Ricii, compareat coram dicto iudice ad tertiam diem, ad peticionem Biche Bendefendi procurator d. Oddonis Oddonum, alioquin dictus iudex procedet ex officio suo contra eos secundum quod postulat ordo iuris* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, c. 15v).

75.107 - 1279. Risulta che era stata rilasciata dal capitano del popolo una *politia* a favore di Oddo *de Oddis* e di Guido *Ugonis* per 12 libre, loro dovute per una ambasceria di sei giorni a Montepulciano (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 7, c. 18r).

75.108 - 1279. Gualfreduccio *d. Iacobi* riceve dal massaro del comune di Perugia 4 soldi *pro vece promissionis quam fecit* riguardo a bestiame venduto all'asta a favore del detto comune. Lo stesso Gualfreduccio riceve ancora 8 libre *pro vece plurium promissionum quas fecit in bonis Petrucii Bartucii Petri Fortis de Papiano exbannitus pro homicidio perpetrato in personam Iacopelli Petrucii* (MASSARI 4, cc. 22v, 34v).

75.109 - 1279. D. Oddo *de Oddonibus*, insieme ad altri, riceve la sua parte di 4 libre *pro residuo unius ambaxate quam fecerunt cum fratre Benvegnate ad Castrum Plebis pro factis secretis comunis Perusii* (MASSARI 4, c. 31r).

75.110 - 1279. Arlottuccio *Oddonis*, insieme ad Aldovrandino di Masseo, riceve 10 libre per una ambasceria *ad d. ducam* della durata di 5 giorni, in ragione di 20 soldi al giorno ciascuno (MASSARI 4, c. 52v).

75.111 - 1280. Arlettuccio *d. Oddonis* è ambasciatore (RIFORMANZE 5, c. 263rv).

75.112 - 1280. D. Oddo *de Oddis de Perusio* è podestà di Parma (CHRONICON PARMENSE, p. 36).

75.113 - 1281. D. Oddo *de Oddis* è tra coloro che promettono al capitano del popolo di far sì che i conti di Marsciano rispettino le delibere dei *sapientes* riguardo la controversia tra gli stessi conti e gli *homines franchi* di Marsciano (MISCELLANEA 4, cc. 46v-47r).

75.114 - [1281]. In un dibattito consiliare riguardante il divieto di esportare *grascia*, Tudinello di Pero propone *quod comites de Marsciano et d. Gualfredutius et omnes magnatibus de confinibus* siano costretti a giurare di non lasciar estrarre *grascia*; in tale dibattito interviene anche come consigliere Arlottuccio *Oddi* (RIFORMANZE 5, cc. 86v-88r).

75.115 - 1281. Nell'ambito del conflitto tra i *marchiones* Oddo ed Enrico, il Consiglio speciale e generale, su richiesta di d. Gualfreduccio, delibera di inviare ambasciatori, scelti dallo stesso Gualfreduccio, che per conto del comune si rechino al castello di Serra e a Gubbio per adoperarsi affinchè vi sia concordia tra i marchesi e l'abbate [di Petroio?] e si tolga l'assedio al castello di Serra (MISCELLANEA 7, cc. 68v-69r).

75.116 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam,* vi sono Ranaldo *Gualfreducii* (P. S.), Arlettuccio *d. Oddonis* (P. S. S.) e Martolo *d. Iacobi* (P. S. S.), che ricevono dal comune di Perugia 67 libre e 10 soldi ciascuno, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

75.117 - 1281. Tra i *milites* di Porta Sole andati *in servitio hominum Civitatis Castelli*, vi è Ranalduccio *d. Ranaldi Gualfreducci*, che riceve dal comune di Perugia 18 libre e 15 soldi, per un servizio di 15 giorni a 25 soldi al giorno, con due cavalli (DIPLOMATICO, V 3 291).

75.118 - 1281. d. Nicola *olim d. Iacobi* è procuratore di un privato che deve versare l'importo di una ammenda al comune di Perugia.
D. Odduccio *d. Gualfreducii* è massaro del detto comune per Porta S. Susanna (MASSARI 7, c. 12r e segg.).

75.119 - 1281. D. Oddo *Oddonis* versa al massaro del comune di Perugia 26 soldi come *emptor bonorum et rerum Ranaldi et Fine de Sigillo exbannitorum comunis Perusii occasione homicidii*. Lo stesso Oddo riceve dal detto comune 17 libre e 10 soldi come procuratore di Bernardino *d. Guilielmi*, che si era trovato *in exercitu Carpene cum aliis militibus*, e 20 libre per una ambasceria da effettuarsi presso la curia romana. Riceve ancora: 24 libre *pro emendatione cuisdam sui equi mortui in ambaxata comunis aput Spoletum*; 20 libre per una ambasceria di 10 giorni a Viterbo; 6 libre per un'altra ambasceria di 6 giorni a Gubbio; 5 libre per essersi trattenuto cinque giorni a *Castrum Plebis* con il podestà e il capitano del popolo (MASSARI 9, c. 2r. MASSARI 14, cc. 2v, 12r. MASSARI 15, cc. 7v, 22r, 50r, 51v).

75.120 - 1281. D. Nicola *d. Iacobi*, insieme a *Giliolus* di Bonagiunta, versa al massaro del comune di Perugia 50 libre *pro precio bonorum et rerum Ranaldi Gubertucii exbanniti comunis Perusii pro homicidio* (MASSARI 10, c. 4v).

75.121 - 1281. *Comandolus* [Accomanduccio] *d. Oddi* riceve dal comune di Perugia, a nome di suo padre Oddo, 40 soldi *occasione unius vicis.* Lo stesso Accomanduccio riceve 4 libre e 12 soldi per i

diritti acquisiti da alcuni custodi delle comunanze di Monte Malbe su metà di un'ammenda subita da Gentiluccio e Bucarello (MASSARI 14, cc. 2v, 52r).

75.122 - 1281. D. Gualfreduccio *d. Iacobi* e Arlottuccio *d. Oddonis,* insieme ad altri, ricevono 5 libre ciascuno per essersi trattenuti 5 giorni a *Castrum Plebis*, insieme al podestà e al capitano, *occasione domine Reggine*. Il detto Arlottuccio, per conto di d. Oddo *Oddonis*, riceve 3 libre, 6 soldi e 8 denari *pro vice promissionis quam fecit in bonis Bevenuti Consolis exbanniti comunis Perusii pro homicidio*; versa invece per proprio conto nelle casse comunali 45 libre come *emptor* dei beni del detto Benvenuto, denominato qui *de villa S. Manni* (MASSARI 14, cc. 2v, 14v, 35r).

75.123 - 1281. Arlottuccio *Oddonis* receve dal massaro del comune: 6 libre per una ambasceria di sei giorni a *Castrum Plebis*; 5 libre per un'altra ambasceria di cinque giorni a Gubbio; insieme ad altri, 56 libre e 6 soldi *pro expensis quas fecerunt in equis donatis domine filie domini imperatoris pro comuni Perusii*; segue la distinta degli oggetti acquistati, vale a dire finimenti e stoffe (MASSARI 15, cc. 4r, 34r, 58r).

75.124 - 1281. Nicoluccio di Boncompagno *faber*, riceve 10 soldi *pro duobus pariis compedum que date fuerunt Odducio d. Gualfreducii potestati Clusii* [Chiusi o Chiugi perugino?] (MASSARI 14, c. 16r).

75.125 - 1281. Andrea *d. Gualfreducii* e *Rubeus d. Curbini* ricevono 40 libre *uti* [?] *procuratoribus comitis de Marsciano recipientis pro eis pro restitutione unius padizlonis dati fratri Benveniatis* [così] *secundum reformationem conscilii* (MASSARI 15, c. 6r).

75.126 - 1281.d. Nicola *d. Iacobi* è fideiussore del sindaco della comunità di Migiana [di Monte Malbe], i cui abitanti, insieme a quelli di altre comunità vicine, erano accusati di danni alle selve comunitative di Monte Malbe.
Il detto d. Nicola (Porta S. Susanna, parr. di S. Nicola) e d. Gualfreduccio *d. Iacobi* (stessa Porta, parr.di S. Maria?) sono multati per 5 soldi avendo tenuto terra e immondizia sulla pubblica via (PODESTÀ 1281 [12], reg. d, c. 34v. PODESTÀ 1282-1283 [13], cc. 39v, 40r).

75.127 - 1281. D. Gualfreduccio, di P. S. Susanna, e d. Ranaldo *d. Gualfreducii*, di P. Sole, sono condannati insieme ad altri ad una ammenda di 10 soldi per non essersi recati insieme al podestà e al capitano del popolo ad ispezionare il ponte nuovo di Deruta e i *castra* di Torgiano e *Castrum Grifonis* (PODESTÀ 1281-1282 [13], c. 25v).

75.128 - 1281. D. Oddo *de Oddis* è fideiussore di *Zelus Iacobi de Plagario*, condannato a 20 soldi per porto di *gorgeria ferrea* (PODESTÀ 1281-1282 [13], c. 44r).

75.129 - 1281. D. *Martolus d. Iacobi de Oddis*, trovandosi il 3 agosto, domenica, *super proferlo hospitii…d. potestatis cum quibusdam aliis conestabilibus militum civitatis Perusie* [da ciò si evince che anche Martolo era uno dei conestabili, come del resto è detto esplicitamente più oltre] *occasione eligendi capitaneum militum iturum ad servitium comunis Castelle* [così]…*et ibi super venisse Petrus d. Blanci cum quibusdam aliis consulibus populi et requireret quod dicta eletio defereretur in castrinum* [così, sarà "*in crastinum"*] *verba iniuriosa excreverunt…videlicet dicendo unus versus alium "Tu non habes aliquid facere in electione predicta, imo tu non habes aliquid facere", et minando sibi quod ipsum Petrum faceret penitere, vel similia verba, et etiam surrexit dictus d. Martolus et ivit versus dictum Petrum, faciendo aspectum ipsum Petrum percutiendi de manu et insultum contra eo etiam. Quo etiam ipsum percussisset nisi fuisset predicta familia potestatis que se fecit in medio et detinebat dictum d. Martolum*. Tutto ciò era avvenuto nonostante le ammonizioni del giudice del podestà ed alla presenza del podestà medesimo *qui ibi supervenit et*

contra eius preceptum. Per tutto ciò Martolo viene condannato ad una pena pecuniaria complessiva di 105 libre; garantiscono per lui D. Merlino *d. Iacobi Bonensigne* e d. Bonifacio di d. Simone. A sua volta, Pietro *d. Blanci* viene condannato a 5 libre per aver risposto a Martolo, detto qui *conestabilem* [*militum*], *"tu non habes facere unam paleam et ego habeo in centuplum facere quam tu" et alia plura inconvenientia verba*.
A margine della carta contenente il testo della condanna, è riportato quanto segue: *prefata condempnatio nondum lecta nec in maiori consilio publicata infra tempus octo dierum a tempore dicti excessus citra, presentatum fuit publicum instrumentum prefato d. potestati tam per Fran*[*ciscum*] *notarium populi quam per d. Gualfreducius de Oddis nomine dicti d. Martholi quod tale est*: tale *istrumentum* è un atto di concordia stipulato tra Pietro *d. Blanci* e Martolo, rappresentato da un procuratore; in forza di tale atto il podestà condona al detto Martolo la pena pecuniaria e gli consente di rientrare in città, con l'obbligo però di non più comparire alla sua presenza (PODESTÀ 1281-1282 [13], cc. 87r-88r).

75.130 - 1281. D. Oddo *d. Oddonis* e d. Nicola *d. Iacobi*, ambedue di P. Santa Susanna parr.di S. Nicola, sono multati per 5 soldi avendo abbandonato terra, pietre e immondizie davanti alla loro casa (PODESTÀ 1281-1282 [13], c. 109r).

75.131 - 1281. D. Ranaldo *Gualfreducii*, della parr. di S. Severo in P. Sole, viene multato per 5 soldi avendo depositato legname sulla pubblica via (PODESTÀ 1281-1282 [13], c. 112r).

75.132 - 1282. Odduccio *olim d. Gualfreducci*, massaro del comune di Perugia per Porta Santa Susanna nel trimestre gennaio-marzo 1282, scaduto il suo mandato, nella sua qualità di ex camerario versa nelle casse del detto comune le seguenti somme, da lui trattenute:
8 libre, 13 soldi e 4 denari dovuti *de summa denariorum receptorum… in fine sui offitii post rationem per eum redditam de quibusdam rebus et bestiis assignatis per custodes grassie* (pagamento effettuato da Giovanni di Fomasio per conto di Odduccio);
9 soldi *qui remanserunt penes eum de facto de Monte Gualandro* ;
50 soldi costituenti i proventi di alcune *condempnationes*, che Gualfreduccio aveva trattenuto presso di sé e che vengono versati sempre da Giovanni di Fomasio
Riceve invece 16 libre, 7 soldi e 12 denari *pro eo quod expenderit ultra quam ad manus pervenerit pro comuni*.
Nello stesso anno:
ad Arlottuccio *Oddonis* vengono pagate in tutto 45 libre *pro ambaxata quam fecit in Apulia ad dominum regem Karulum*, per 15 [o 18?] giorni, 8 libre per una ambasceria a Todi insieme a *Belvanus Iacobi*, e 18 libre, insieme a d. Ranaldo di d. Tancredo, *pro VIII diebus quibus steterunt pro comuni apud Urbemveterem*; è anche tra coloro che scortano gli ambasciatori perugini a Spoleto e a Bevagna, portando seco due cavalli ed avendo per questo 40 soldi; riceve pure, insieme ad Andrea *d. Uguiducii Nigri*, 2 soldi e 6 denari *pro vice promissionis…in equo d. Guidonis*, ed altri 100 soldi, insieme a d. Bonifacio di d. Simone, *pro vice promissionis quam fecerunt in bonis Angelutii Belarate*, condannato ad un'ammenda di 50 libre.
A d. Nicola *d. Iacobi* vengono pagati: 10 soldi *pro vecta* [?] *ipsius equi venditi ad tubam*; 3 libre per una ambasceria a Cortona.
D. Oddo *Oddonis/d. Oddonis/de Oddis* riceve varie somme per due ambascerie a Roma, e 6 libre e 3 soldi *de summa et extimatione unius sui equi ferrantis corrupti et guasti in servitio comunis.*
Martholus d. Iacopi è tra coloro che ricevono dal comune somme di denaro come emendazione del prezzo di cavalli *perditi seu machagnati pro comuni*; a lui vanno 100 libre.
(CAMERLENGHI 1, cc. 1v, 51r, 54r, 54v, 233v, 344v, 345v, 408r, 414v. CAMERLENGHI 7, c. 1r e segg.. MASSARI 16, cc. 8r e segg, 9v, 10v, 12r, 22v, 36v, 45r. 47v, 75v, 103r. MASSARI 18, c. 4v. MASSARI 22, c. 21v).

75.133 - 1282. D. Oddo *Oddonis* è tra i *sapientes* radunati *in paviglione potestatis in campo supra Fulgineum* (GALLETTI , p. 90).

75.134 - 1282. D. Oddo *d. Oddonis*, insieme a donna Iacoba del q.d. Tancredo di Rosciano e ai figli di lei Tello e *Zelus* e a d. *Iacobus* di d. Simone, detto d. Merlino, vende al comune di Perugia un *tenimentum terre* nel contado di Perugia nelle pertinenze di Ponte Nuovo, presso Torgiano, *in Renario Petroso*, più due altri terreni, al prezzo di 1999 l. meno 8 soldi (DIPLOMATICO IV 6 10).

75.135 - 1282. Pellolo [*Iacobus*] *d. Gualfredutii de Odis* è condannato a 20 soldi* per aver portato una *gorgeria* di ferro al collo nel *palatium populi* (CAPITANO 1282 [6b], reg. 12, c. 101v).
*A tale condanna si fa probabilmente riferimento nei libri contabili del comune di Perugia quando, per lo stesso anno 1282, si registra un versamento da parte di Pellolo, per mano di *Iovanellus Fomasii*, della stessa somma in pagamento di una pena pecuniaria non specificata (CAMERLENGHI 1, c. 335r).

75.136 - 1282. Nicola *d. Iacobi*, della parr. di S. Nicola in P. S. Susanna, è tra i *milites seu equites quibus impositi fuerunt equi pro comuni Perusii et eos habere debebant*, condannati a 20 soldi per non essersi trovati *ad custodiam ut debebant in dicto mense* [*augusti*] *in exercitu* [*contra Fulginuem*] (PODESTÀ 1282 [14], c. 14v).

75.137 - 1283. Accomanduccio *d. Oddonis* [*filius d. Oddi de Oddis*] è testimone in un procedimento penale; gli viene anche ingiunto di non comparire per un anno, in qualsiasi veste se non in quella di imputato, di fronte al giudice del capitano del popolo *propter turpia et indecentia verba que dicit et utitur coram eodem iudice*; riceve anche l'ordine, dal detto giudice, di non allontanarsi dal palazzo del capitano sinché non avrà pagato una ammenda di 25 libre, di cui non è specificata la motivazione; il baiulo del comune riferisce al giudice *se zitasse domui Acomandutius d. Oddonis quod veniat coram d. iudice ad petitionem domine Guarnite uxoris olim d. Iacobi Boni que petit scendicari quendam tenutam datam ipsi Acomandutio de quadam domo*. Oltre a ciò, il detto Accomanduccio è fideiussore di: Nicola *d. Pauli Acerbi*, inquisito per porto abusivo di armi, e di Silvestro di Giovanni, sindaco degli *homines ville Meçane*, accusati di danneggiamenti alle selve di Monte Malbe* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, cc. 51r, 109r. CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 6, c. 9r; reg. 7, c. 20r. CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 1v. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 20v).
*La prima di queste due fideiussioni risale ad una data precedente il divieto di comparire in giudizio sotto qualsiasi veste, eccetto quella di imputato, comminato dal giudice e risalente al febbraio; la seconda invece è del dicembre.

75.138 - 1283. Arlottuccio *Oddi* (P:S. S., parr. di S. Valentino), è tra i fideiussori del sindaco degli *homines* di Isola Maggiore, il quale si impegna a vigilare affinché non sia esportato *bladum* dal territorio perugino; lo stesso Arlottuccio *Oddonis* è fideiussore di vari pescatori *de Tisiano* che giurano di non pescare *cum retis seu reticulis vel alio modo a Kalendis maii citra*; ricopre, insieme a Stefano *Pieri*, la carica di *officialis et superstes comunis Perusii et capitanei*, con l'incarico di sovrintendere ai *masnaderii seu stipendiarii comunis Perusii*, e come tale fa condannare a 10 libre alcuni di costoro, tra cui *Nerius comes de Sartiliano*, i quali non si erano presentati con armi e cavalli *in terra Mevanie ad monstram ibi factam de dicta masnada de mense iulii proxime preteriti* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, cc. 73v, 98v. CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 140rv).

75.139 - 1283. Nicola *de Oddis* è fideiussore del sindaco degli *homines* della villa di Migiana di Monte Malbe, inquisiti per danneggiamento delle selve del comune di Perugia nel detto monte, e di Giovanni *Licie*, accusato di taglio abusivo nelle selve del Chiugi. Un suo *famulus*, Ianne, è inquisito per violenza carnale nei confronti di una donna di Migiana di Monte Malbe, aggredita *in via publica iusta funtem et vineam d. Nicole de Odis*; non emerge alcun coinvolgimento del *dominus*, a

qualsiasi titolo. Il detto d. Nicola [*d. Iacobi*, parr. di S. Nicola], insieme a d. *Odo marchio*, della stessa parrocchia, è fideiussore di *Leonus Leonis de villa Cleole* e di Andruccio *Pucii Ugolini de Spello*, inquisiti per porto abusivo di armi (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 130r; reg. 2, c. 126v; reg. 3, c. 197r. CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 7, c. 20v).

75.140 - 1283. Andrea *d. Gulfreducii*, parr. di S. Anastasio, è fideiussore di due testi di Marsciano che depongono nell'ambito di una *inquisitio* concernente una aggressione a mano armata avvenuta nel detto luogo; è anche fideiussore di Iacopello *Nicolai de Marçano*, inquisito per esportazione illecita di vino (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, cc. 5v-6r; reg. 3, c. 158r).

75.141 - 1283. d. Oddo *de Odis* e Pellolo *d. Gualfreducii* sono fideiussori di Nicola *Iannis*, accusato di aggressione; il detto d. Oddo è anche fideiussore di alcuni abitanti *de villa Habacie S. Cristofori*, accusati di esportazione illecita di *bladum* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, c. 41v; reg. 3, cc. 167rv).

75.142 - 1283. D. Oddo *de Oddis* e Nicola *d. Iacobi* sono tra i fideiussori di d. Paolo *Acerbi*, il quale dichiara di essere a disposizione del podestà e del capitano del popolo *occasione verborum seu rampognarum quas habuit cum Petro Blanci et secum fecit sub tentorio comunis coram eisdem potestate et capitaneo hodie et incontinenti* [27 maggio] *in exercitu facto contra Fulginates.* Il detto d. Oddo e Arlottuccio *Oddi* sono anche tra i fideiussori di *Petrus Blanci* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 104r).

75.143 - 1283. D. Oddo *de Odis* è fideiussore del sindaco della comunità di Migiana di Monte Malbe, condannato insieme ai rappresentanti di altre località circonvicine per danni dati alle selve del comune di Perugia (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 267v).

75.144 - 1283. *Massolus d. Oddonis* accusa *Vivolus Gerardine de Meçano* di aver rubato in una sua casa posta nella detta villa *unam çapam, unum meçolum olei et unam areçam morellam*, per un valore totale di 10 libre; Vivolo viene condannato in contumacia a 200 libre di denari piccoli (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 111v).

75.145 - 1283. *Longarutius d. Oddonis* è fideiussore di *Zittola Berte*, condannata per rissa (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 263v).

75.146 - 1283. D. Rainaldo *d. Gualfreducii*, della parr. di S. Severo, è fideiussore di Angeluccio *Perusini*, condannato per aggressione a mano armata. Lo stesso Rainaldo è tra i *pedites* della città che vengono prosciolti dall'accusa di non essersi trattenuto sino alla fine delle operazioni militari presso l'esercito perugino impegnato nel conflitto contro i Folignati (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 126v-127v, 199v, 202r).

75.147 - 1283. Paoluccio, *qui alio nomine vocatur Grigherolus*, *serviens et familiaris d. Oddonis de Oddis*, accusato dal suo padrone di aver sottratto di notte da una sua casa due corbe di grano, è condannato in contumacia a 100 libre ed alla restituzione della refurtiva (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 281r).

75.148 - 1284. D. Oddo *de Oddis* è tra i testimoni al patto di famiglia stipulato tra i conti di Coccorano (TIBERINI 1999, p. 60).

75.149 - 1284. D. Oddo *de Oddis* è fideiussore del sindaco degli uomini *de villa Meçane*, accusati di danni dati alle selve di Montemalbe (CAPITANO 1283-84 I [8], reg 1, c. 55v).

75.150 - 1284. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore in alcuni procedimenti giudiziari; è anche procuratore di donna Pleneria *heres olim Temperate* e, in tale veste, accusa un debitore di non aver restituito 13 corbe di grano (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, cc. 69r, 79r. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 94r, 178v).

75.151 - 1284. *Hongarutius d. Oddonis* è tra i fideiussori di Ceccolo *Comitis d. Raynerii*, condannato per aver sottratto ai baiuli del comune alcuni porci sequestrati (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 27r).

75.152 - 1284. D. Oddo *de Odis* e Odo *Novellus* sono fideiussori di *Perinellus Nicole*, condannato nell'ambito di una inchiesta finalizzata a sanzionare coloro che, nel decennio precedente, avessero compiuto malversazioni nell'esercizio di cariche pubbliche per il comune di Perugia (CAPITANO 1284 II [9], reg. 5, c. 4v).

75.153 - 1285. D. Oddo *Oddonis* è tra i fideiussori di d. Bonconte di Coccorano accusato di aver colpito con un bastone le insegne del defunto Carlo d'Angiò, dipinte su di una tavoletta ed esposte in una piazza perugina (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 25r-26r).

75.154 - 1285. *Inquisitio ex officio* contro Rainalduccio *d. Gualfreducci*, e contro Ioannello *Buccamollis* e Percolo, ambedue *familiares d. Iacobi Gualfreducii*, tutti accusati di aver aggredito, muniti di armi offensive e difensive, Ugolinello *Deotesalvi de castro Corciani… cum maçis et cu*[*l*]*tellis ita quod sanguis exivit, et de ipsis vulneribus penitus creditur mori*; in realtà, risulta che Ugolinello non morì, ma comunque rimase permanentemente debilitato a un piede e a una mano. Il fatto è avvenuto nel gennaio *in comitatu* [depennato: "*contrata*"] *Reschi marchionis silve* [così, sarà "*silicet*"?] *Guiducii*. Gli accusati vengono ripetutamente citati.
Una di queste citazioni, nel maggio, raggiunge personalmente d. *Iacobus d. Gualfreducii*, il quale reagisce con estrema violenza, aggredendo il *bailitor* incaricato della citazione e tentando addirittura di ucciderlo.
Il procedimento penale si conclude con una prima, tenue pena pecuniaria a carico di d. *Iacobus*, definito come *civitatis Perusii P. S. Susanne, qui nunc habitat ad Perle, comitatus Perusii*: egli viene condannato a 3 libre e 2 soldi per l'aggressione al *bailitor*. Assai più pesanti le sanzioni finali comminate agli imputati coinvolti, vale a dire Rainalduccio e *Iacobus*, più i due *familiares* di quest'ultimo: tutti sono condannati a 510 libre ciascuno, per l'aggressione e la permanente debilitazione della vittima. Da notazioni a margine del testo della condanna risulta che i due membri della famiglia Oddi hanno versato nelle casse del comune la somma in questione; non risulta invece il versamento da parte dei due *familiares*, il quali tuttavia dovevano aver agito su incarico dei loro padroni (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 48v, 200rv; reg. 3, cc. 46v, 59rv).

75.155 - 1285. Rainucolo *d. Iohannis de Ranocello*, Rainaldo *Oddi, nepos Iohannis d. Munaldi** e altri vengono inquisiti per essersi introdotti con la forza nella chiesa di S. Vito di Montali, aggredendo il priore e i suoi *familiares* e portando via tutti i libri (*videlicet bibliam unam, antifonarium unum, missale unum, digestum unum vetus et multos alios libros*); gli aggressori hanno anche preso prigionieri due *familiares* della chiesa, trattenendoli legati per vari giorni.
Il giudice del capitano condanna a 400 libre, insieme agli altri, anche Rainaldo, detto nella sentenza "*Rainaldus Oddi nepos Iohannis d. Ranaldi*", non "*Munaldi*", mentre nulla si dice di Rainucolo (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 204r; reg. 3, c. 89rv).
*Il primo di questi due personaggi dovrebbe identificarsi con un figlio di *Iohannellus* di Ranaldo di Munaldo, appartenente al gruppo signorile dei *Bertraimi*: si tenga conto a questo proposito della presenza signorile della famiglia nel castello di Montali. Ranaldo *Oddi* dovrebbe invece essere figlio di una sorella di *Iohannellus* di Ranaldo, una volta indicato con il nome del nonno, un'altra con quello del padre di lei; è possibile invece che il padre di Ranaldo sia Ranaldo di Gualfreduccio,

indicato con il nome “di famiglia” ormai largamente usato in questo periodo da ambedue i rami del gruppo parentale.

75.156 - 1285. Longaruccio *d. Oddonis* viene condannato a 8 libre per porto abusivo dopo il coprifuoco di *gorzeria ferri et pancera et spadino et planella seu cerveleria*. D. Nicola *d. Iacomi de Oddonibus* è condannato a 10 libre per essere stato trovato, sempre dopo il coprifuoco, senza lume e armato di coltello e altre armi difensive. D. Oddo *de Oddis* viene condannato a 10 libre per non essersi trattenuto presso il palazzo del capitano sinché non avesse pagato un debito di 10 libre verso Benvegnate *Actoli notarius* (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, cc. 86v, 101v, 108r).

75.157 - 1285. Arlottuccio *Oddonis*, della parr. di S. Valentino di P. S. Susanna, è fideiussore di donna Leta *tabernaria*, moglie di Andruccio *Iacopi*, condannata a 20 soldi per non aver provato una accusa.
Inoltre il detto Arlottuccio, come facente parte degli *emptores Clusii* per l’anno precedente, risulta coinvolto in un procedimento giudiziario intentatogli dal comune di Perugia per non aver corrisposto al detto comune un quantitativo di 200 corbe di grano che erano dovute ad esso; il procedimento pare concludersi con l’impegno assunto da Pietro *d. Blanci, sindicus emptorum Clusii*, alla presenza del capitano del popolo a *solvere nomine suo et suorum sotiorum bladum quod Arlotutius Oddonis emptor fructuum Clusii dare promisit*. Numerosi i fideiussori che in varie occasioni garantiscono per le ripetute inadempienze di Arlottuccio: tra di essi, oltre al detto Pietro, Iacopello *d. Simonecti* (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, cc. 122r, 158v; reg. 7, cc. 1v, 4v, 10r-11r, 14r-15r, 17rv, 21r, 22r, 24r-25v, 26v).

75.158 - 1285. Andrea *ser Gualfreducci*, della parr. di S. Anastasio di P. S. Pietro, è fideiussore in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 127r).

75.159 - 1285. Massolo *d. Oddonis* risulta aver ricoperto la carica di *superstans bladi* per P. S. Susanna, insieme a Deotaleva *Simonis*. Come tale, gli viene ingiunto di presentarsi al giudice del capitano *ad reddendam rationem de dicta superstantia*, sotto pena di 10 libre (CAPITANO 1285 [10], reg. 7, cc. 3v, 6r).

75.160 - 1285. Accomanduccio *d. Oddonis* è procuratore di Nercolo *Bartolli* e, come tale, dà lettura di un *libellum defensionis* a favore del suo assistito (CAPITANO 1285 [10], reg. 7, c. 32v).

75.161 - 1285. D. Oddo *de Oddonibus* (P. S. S., parr. di S. Nicola) è allibrato per 2550 l.; Nicola e *Marcholus* [*Martholus*?] *d. Iacobi*, elencati subito dopo Oddo, sono allibrati per 2700 l. ciascuno; Guelfuccio *d. Gualfreducii* (P. S. S., S. Maria dei Francolini), per 400 l.*; Oddo e *Iacobus d. Gualfreducii* (Ivi), per 3500 l. ciascuno, *cum parte sibi contingente de castro Pierlis cum suo territorio*; Accomanduccio *d. Oddonis* (P. S. S., parr. di S. Nicola), per 300 l.; d. Ranaldo *Gualfredutii* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*), per 800 l.; Andrea *d. Gualfredutii* (P. S. P., S. Anastasio), per 300 l. (LIBRA 1285, pp. 164-65, 214, 238).
* Fratello di Oddo e *Iacobus*? Solleva qualche perplessità in proposito il (relativamente) basso estimo e il fatto di non esser comproprietario del castello di Pierle

75.162 - 1285. Il comune di Perugia costituisce un procuratore per una causa presso la curia romana con alcune persone, tra cui d. *Iacobus* e Rainalduccio *d. Gualfreducii* (RIFORMANZE 5, c. 201rv).

75.163 - 1286. Accomanduccio *d. Oddonis* risulta procuratore di donna *Penera*, la quale chiede al comune il saldo di certi crediti (DEBITORI, 2, c. 74r).

75.164 - 1286. Tra i confinanti di vari terreni nel territorio di Migiana di Monte Malbe, d. Oddo *Oddonis* e d. Nicola *d. Iacobi* (CENSI 1, c. 311v).

75.165 - 1286. Il *nobilis et potens miles* Oddo *de Oddonibus perusinus civis* è podestà di Viterbo (SAVIGNONI. ISTORIA DI VITERBO, p. 386, ove erroneamente l'evento viene collocato nel 1276)

75.166 .- 1286. Accomanduccio *d. Oddonis* giura al podestà e al capitano di aver acquistato dal comune i beni di alcuni banditi, depositati presso il massaro; lo stesso Accomanduccio riceve 33 libre e 12 denari, costituenti la terza parte di una pena pecuniaria per omicidio, a lui ceduta dalla vedova dell'ucciso; è procuratore di donna Isabella moglie di Gerardo, la quale deve ricevere dal comune di Perugia delle somme a lei dovute per l'acquisto di immobili (INQUISITIONES, p. 180 nota 123. MASSARI 23a, cc. 7v, 63v, 80v).

75.167 - 1286. Il podestà e capitano ordina a d. *Martolus Nycole d. Iacobi Palmerii Oddonis** e a d. Oddo *d. Gualfreducii*, presenti, di non allontanarsi e di rimanere *in maiori palacio comunis Perusii* fino a nuovo ordine (MASSARI 23 a, c. 16v).
*Si tratta di Martolo *d. Iacobi Palmerii Oddonis* o di un figlio, altrimenti sconosciuto, di Nicola di *Iacobus* di Palmerio di Oddo?

75.168 - 1286. D. Nicola *d. Iacobi Oddonis/de Oddis* riceve 15 fiorini per essersi recato, isieme ad altri ambasciatori, presso la curia romana insieme al capitano del popolo; lo stesso deve avere varie somme *pro vice promissionis* su vari beni confiscati dal comune di Perugia (MASSARI 23 a, c. 20v. MASSARI 23 b, c. 28r).

75.169 - 1286. Arlottuccio *Oddonis* riceve 5 libre per una ambasceria di cinque giorni *ad ducem Spoleti et ad castrum Gualdi* (MASSARI 23 a, c. 24r).

75.170 - 1286. *Martolus d. Iacobi* deve avere 30 soldi per essersi trattenuto tre giorni *apud Casalinam in servicio comunis Perusii* (MASSARI 23 a, c. 81r).

75.171 - 1286. D. *Iacobus d. Gualfreducii* deve ricevere dal comune di Perugia:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*,
13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare da lui prestato con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
10 libre *pro ludo quem fecit in eventu domini pape*;
100 soldi *de summa X libris mutuatis e parte sua pro fonte* (MASSARI 23 c, c. 4v).

75.172 - 1286. D. "*Marcho*" *d. Iacobi** deve ricever dal detto comune:
8 libre e 5 soldi per 11 giorni di servizio militare da lui prestato con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
95 libre *pro suplemento extimationis sui equi venditi pro comune*;
10 libre *pro ludo ab eo facto in eventu d. Martini pape Perusium*;
100 soldi *pro prestantia fontis*;
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*
(MASSARI 23 c, c. 33v).
*Dovrebbe trattarsi di *Martolus d. Iacobi*.

75.173 - 1286. D. Nicola *d. Iacobi* deve avere dal detto comune:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*,

13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare da lui prestato con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
100 soldi *pro prestantia fontis*;
45 soldi *pro diebus tribus quibus stetit cum duobus equis apud Castrum Plebis in cavalcata in eventu d. Martini pape*
D.Ranaldo *Gualfreducii*, della parr. di S. Severo *de Monte*, deve avere:
9 libre per diciotto giorni di servizio, con un cavallo, nella guerra contro Foligno; tre giorni sono stati effettuati da lui, i restanti quindici dal figlio Ranalduccio;
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi;
34 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni minus quam fuit extimatus*;
10 libre *pro ludo quem fecit* [il figlio Ranalduccio] *quando d.papa venit Perusium*;
13 libre e 5 soldi *pro dampno dato in domibus suis quas habuit comes Romanie et in quibus stetit et fuit marescalla d.pape seu fratris Iohannis* (MASSARI 23 c. c. 34r. MASSARI, 23 d, c. 55r)

75.174 - 1286.Accomanduccio *d. Oddonis* dichiara che *ipsum d. Oddonem de Oddis* deve avere 21 libre e 10 soldi *pro dampno sibi dato in domibus suis quas habuit d. Iacobus de Sabello cardinalis* (MASSARI 23 c, c. 41v).

75.175 - 1286. D. Nicola *de Oddonibus* è fideiussore di Andrea *Berardi*, inquisito per aggressione (CAPITANO 1286 [11 a], reg. 2, c. 133v).

75.176 - 1286. Accomanduccio *d. Oddonis* depone come teste in un procedimento per gioco di azzardo;. è tra coloro che sono multati per 20 soldi, avendo violato il coprifuoco; è fideiussore in vari procedimenti giudiziari (CAPITANO 1286 [11 a], reg. 2, cc. 143v, 150r. CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 96v, 227v, 235r, 297r, 354r. PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 1, cc. 49r, 49v, 54r, 57v, 74r, 113v).

75.177 - 1286. Andruccio *Bonacolti Silvestri*, della parrocchia di S. Gregorio di P. S. Susanna, è condannato per non essersi presentato a difendersi dall'accusa, scaturita da una *inquisitio ex officio*, di aver rubato armi, vestiti, denaro e un cavallo dalla casa di d. Nicola *d. Iacobi* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 97r).

75.178 - 1286. D. Oddo *Novellus* e d. *Iacobus d. Gualfreducii* sono tra i fideiussori di Oddo *marchio de Colle*, il quale viene condannato a 500 libre per aver invaso il territorio perugino, *cum banderiis et vexillis levatis*, con un esercito di duecento *milites* e tremila *pedites*, e per aver catturato Gentiluccio di Montone, trattendolo poi prigioniero nelle sue terre (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 241r).

75.179 - 1286. Andrea *d. Gualfreducii* è procuratore della comunità di Marsciano in una vertenza con d. Saracino *Stephani* e altri (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 6, c. 11v).

75.180 - 1286. Arlottuccio *Oddonis* è uno dei fideiussori del capitano del popolo Guglielmo *Rubeus*, sottoposto a sindacato al termine del suo mandato (CAPITANO 1287 [12], reg. 10, c. 1r).

75.181 - 1286. D. Oddo *d. Gualfreducii*, della parr. di S. Maria di Valle, e d. Alardo *d. Oddi*, della parr. di S. Maria dei Francolini, sono tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta multati per 5 soldi per assenza ingiusitifcata alla riunione del *Maius Consilium civitatis* del 3 giugno precedente (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 1, c. 37v).

75.182 - 1286. Bucarello *Rigonis de iurisdictione et comitatus Perusii* è condannato a 100 libre dietro denuncia di d. Nicola *d. Iacobi de Oddis* in quanto, nel settembre precedente aveva occupato

abusivamente un terreno apartenente al detto d. Nicola *in comitatu Perusii in pertinentiis castri Vernaçani*, asportando l'uva in esso esistente (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 3, c. 18v).

75.183 - 1287. D. Oddo *d. Gualfredi de Oddis* è condannato a 200 libre, in seguito ad un procedimento d'ufficio da cui risulta *quod dictus Oddo de mense decembris proxime preterito in quodam terreno d. Iacobi d. Gualfreducii posito in districtu castri Perlis cum quadam maza ferrea percussit Speguciu*m *Rubei in vultu, ita quod sanguis exivit*. Fideiussori di Oddo sono: d. Bonifacio *d. Simonis*, d. Guido *d. Balionis*, d. Andrea *d. Guiducii*, Nerolo *d. Iohannis*. Invece Bartuccio *qui alio nomine vocatur Mafutius Bonizi, famulus et serviens* del detto Oddo, per aver partecipato alla detta aggressione viene condannato in contumacia al taglio della mano destra (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 3, cc. 58v-59r; reg. 4, cc. 2v-3r [altra copia]).

75.184 - 1287. D. Oddo *de Oddis* è consigliere e ambasciatore (RIFORMANZE 5, c. 260rv. RIFORMANZE 10, cc. 21v-22v, 22r, 24r).

75.185 - 1287. D. Martolo *d. Iacobi de Oddis*, consigliere, è nominato podestà di Narni (RIFORMANZE 10, c. 25rv).

75.186 - 1287. Accomanduccio *d. Oddonis* è fideiussore in vari procedimenti penali (INQUISITIONES, p. 180. CAPITANO 1287 [12], reg. 8, cc. 39v, 40r. PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 3, c. 82r).

75.187 - 1287. Accomanduccio *d. Oddonis* promette al comune di Perugia di conservarlo indenne *a Compagnio patre quondam Iacopucii qui fuit mortuus per Venturellam Angeli de villa S. Appolinaris, bona cuius pervenerunt in dictum Compagnum secundum formam statuti*. Lo stesso Accomanduccio è tra i fideiussori dei nuovi custodi delle carceri (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, cc. 19v, 34v).

75.188 - 1287. *Inquisitio ex officio* contro d. *Zacobus d. Gualfreducii* il quale, nel mese di gennaio, *inioriose…una cum multis aliis numero tredecim vel circa, inter quos aderant Raynaldum filium d. Gualfreduzii, Porte S. Subsanne parrochie S. Marie, et Luca Andree de Passignano banitus comunis Perusii et Bandensis banitus comunis de homicidio, familiares dicti Zacopi*….[seguono altri nomi depennati]…*et multi alii, iverunt cum supradicto Zacopo ad castrum Perli ad domos et fortalizias pertinentes dicto d. Oddoni* et quos habet dictus d. Oddo in dicto castro* [segue l'elenco delle armi difensive ed offensive portate dagli aggressori]…*et accesserunt ad quoddam hostium dicti d. Oddonis iusta dictum castrum de Perli et violenter et iniuriose…fregerunt per vim…dictum hostium dicti d. Oddonis et intraverunt per ipsum hostium in suam parte dicti castri et fecerunt insultum cum predictis armis in persona Puzii Bartolomei de Cortona, familiaris dicti d. Oddonis*: Puccio è stato ferito gravemente da *Iacobus* con una spada in varie parti del corpo, così da trovarsi ora *in articulo mortis*. L'atto di accusa prosegue denunciando il fatto che *hostiliter et violenter quedam de Perli intraverunt palatium dicti d. Oddonis et ipsum palatium occupaverunt…assendendo supra tectum dicti palatii et dando auxilium et favorem dicto d. Zacopo…et etiam de lapidibus minuerunt dictum pallatium de super trahendo de lapidibus, omnibus volentibus adiuvare dictum Putium***.
Il giorno stesso in cui viene aperto il procedimento *ex officio*, cioè il 5 febbraio, D. Oddo *d. Gualfreducii*, convocato dal capitano, si presenta per dare garanzia di ubbidire ai suoi ordini, di non fare *adunantiam* né a Perugia, né a Pierle, né in altro luogo, presentando a tale scopo due fideiussori, vale a dire d. Giovanni *de Monte Sporello*, di P. Sole, parr. di S. Lucia, e d. Giovanni *de Podio*, di P. S. Angelo, parr. di S. Maria di Mercato.
Subito dopo l'accusato d. *Zacobus*, detto di P. S. Susanna, parr. di S. Maria *de Francolinis*, sottoposto ad interrogatorio, dichiara: di aver sì colpito la sua vittima con la spada che aveva, ma di

non aver visto uscire sangue in seguito alle percosse; che i fatti erano avvenuti fuori della porta del castello, che nessuno era presente oltre a lui e che nessuno gli aveva dato man forte. Aggiunge che, delle accuse mossegli, accetta solamente quella di percosse, mentre respinge tutte le altre, e che successivamente ai fatti a lui contestati sopraggiunsero unicamente *Civene Ranchis de Monte Cortone* e *Bonatus de Valle Perli qui est eius districtabilis.* Termina la sua deposizione affermando *quod dictum castrum Perli non est de districtu Perusii sed est terra per se*. Dà comunque garanzia di ottemperare a quanto il capitano gli avrebbe ordinato, presentando la fideiussone di Benvenuto *d. Ugonis aliax dictus Benvenutus Zoti,* di P. Eburnea, parr. di S. Biagio, e di Vegnatolo *Boncontis de Monte Nigro,* di P. S. Angelo, parr. di S. Donato.
Al termine del dibattimento, il capitano ordina a *Iacobus* di recarsi *ad terrafines ad castrum Azelli*, e di rimanervi, sotto pena di 2000 libre, sino a nuovo ordine, presentandosi al *sindicus* del castello, cosa che di fatto avviene, e col divieto di effettuare adunate sediziose ovunque. Tale decisione viene motivata con la volontà di evitare che avvengano *mesclantie et rixe occasione predicta inter dictum d. Oddonem fratrem eius* [*Iacobi*].
In data successiva, viene interrogato Rainalduccio di Gualfreduccio, altro accusato: esso si proclama non colpevole (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, cc. 73v-76r)
*Così nel testo: di Oddo tuttavia prima non si fa cenno.
**Così nel testo: si tratta certo di un *lapsus*, per *Zacobum*.

75.189 - 1287. D. *Iacobus d. Gualfreducii*, della parr. di S. Maria dei Francolini di P. S. Susanna, pur esssendo stato sorpreso a portare armi proibite, non viene inquisito avendo esibito una *pulitia armarum* (CAPITANO 1287 [12], reg. 4, c. 8r).

75.190 - 1287. D. Oddo *de Oddis* e d. *Iacobus d. Gualfreducii*, ambedue di P. S. Susanna, insieme a d. *Zilius d. Simonis*, di P. S. Pietro, e a d. Andrea *d. Guiducii Nigri*, di P. S. Angelo, sono fideiussori di maestro Domenico, *medicus cliorgie*, condannato per aver aggredito e percosso un altro medico, che era al servizio del comune di Perugia (CAPITANO 1287 [12], reg. 4, c. 19r).

75.191 - 1287. Rinalduccio *filius d. Gualfredi*, della parr. di S. Maria dei Francolini di P. S. Susanna, è inquisito due volte per porto d'armi proibite; garantisce per lui prima d. *Iacobus d. Gualfredi*, suo fratello, della stessa parrochia, e poi Coppolo *Peri*, della parr. di S. Anastasio di P. Eburnea (CAPITANO 1287 [12], reg. 8, cc. 38r, 43r).

75.192 - 1287. *Nicolaus* [?] *d. Iacobi*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore di *Angiramus d. Guidonis marchionis* inquisito per porto d'armi proibite (CAPITANO 1287 [12], reg. 8, c. 42r).

75.193 - 1287. D. *Marturus d. Iacobi* è nominato ambasciatore a Firenze (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 13r).

75.194 - 1287. Il capitano del popolo ordina a Ioannello *Bartholi Carleti campsor* di versare al *superstes* della parr. di S. Nicola le 27 libre che doveva pagare per conto di d. Nicola *d. Iacobi Oddonis pro eius libra* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 17v).

75.195 - 1287. Il capitano del popolo ordina ad Andrea *d. Gualfreducii*, della parr. di S. Anastasio, di versare al massaro 63 libre *de quibus constitit fideiussorem pro Peruzello Nercoli de Montepetriolo*. Lo stesso Andrea [*ser Gualfreducii*] è fideiussore degli uomini di S. Fortunato e di Migliano, inquisiti per aver aggredito i baiuli del comune di Perugia incaricati di costringerli a pagare le imposte (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, cc. 21v, 25v-26r).

75.196 - 1287. Massolo *d. Oddonis* è tra coloro cui viene ordinato di accompagnare *equester* il capitano ad ispezionare l'acquedotto di Montepacciano (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 47rv).

75.197 - 1287. D. *Martus de Oddis* e d. Nicola *de Oddis* sono tra i fideiussori di alcuni uomini di Pietramelina, Valensino e S. Angelo di Assino, condannati per aggressione (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 3, cc. 77v, 78v),

75.198 - 1288. Longaruccio *d. Odi* è tra i fideiussori di alcuni accusati in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 53v).

75.199 - 1288. Ungaruccio *d. Oddonis* è tra i testimoni alla sentenza di condanna comminata contro Ghino di Tacco ed altri in seguito ad una denuncia presentata da Andrea *Guiducii Nigri* (CAPITANO 1288 [13], reg. 3, c. 32r).

75.200 - 1288. D. *Iacobus d. Gualfreducii* e suo fratello Rainalduccio sono fideiussori di Nucio *d. Bonis de villa Collis Tisclacii,* nel comitato di P. Sole, condannato per aggressione (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 47r).

75.201 - 1288. Andruccio *d. Gualfreducii* è tra i *milites* che vengono condannati a 40 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad custodiam noctis in loco deputato per familiam d. capitanei ad circham et pontationem factam, die iovis XXIIII mensis iunii in exercitu facto contra Fulginates per comune Perusii* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 85r).

75.202 - 1288. Accomanduccio *d. Oddi* svolge la funzione di fideiussore in due procedimenti giudiziari (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 116r, 175v).

75.203 - 1288. D. Oddo *de Oddis*, consigliere e componente di commissioni di *sapientes*, è eletto podestà di Rieti, tuttavia il papa si oppone alla sua nomina, a causa della nuova guerra contro Foligno (RIFORMANZE 10, cc. 53r-54r, 56rv, 88rv. GALLETTI , p. 97 nota 40).

75.204 - 1288. Il *Consilium Populi* delibera che vengano restituiti ad Andrea *d. Gualfredutii* 50 soldi, da lui depositati presso il massaro come decima parte dell'importo di una multa (RIFORMANZE, 10, cc. 11r-12v)

75.205 - 1288. D. Oddo *de Oddis,* Martolo di *d. Iacobus,* d. Oddo *Novellus* e *Arloctutius Oddonis* fanno parte di una commissione di *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S. Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto.
Successivamente, d. Oddo viene incluso in un'altra commissione ristretta di cinque *sapientes* per avere un nuovo incontro con i detti cardinali, mentre Oddo *Novellus* fa parte di una ambasceria che si reca ancora in un secondo tempo presso i medesimi, che si trovano a Spoleto (RIFORMANZE, 10, cc. 55rv, 56rv, 63rv).

75.206 - 1288. *Longarutius/Ungarutius* di d. Oddo deve avere 30 soldi al giorno per una ambasceria di sette giorni da farsi a Camerino (RIFORMANZE, 10, c. 72r. MASSARI 24, c. 22v).

75.207 - 1288. D. Oddo *d. Gualfreducii*, della parr. di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, deve ricevere dal comune di Perugia 160 fiorini d'oro per un suo cavallo magagnato e poi venduto per conto del detto comune; Arlottuccio *Oddonis*, P. S. Susanna, parr. di S. Valentino, deve avere 55 fiorini d'oro per lo stesso motivo (MASSARI 24, cc. 24r, 25v).

75.208 - 1288. D. Nicola *d. Iacobi* deve ricevere 3 libre come saldo di quanto a lui spettante per una ambasceria ad Arezzo e a Chiusi (MASSARI 24, c. 25r).

75.209 - 1288. Accomanduccio *d. Oddonis*, anche come procuratore di donna *Benassaie*, vende alla canonica di S. Lorenzo di Perugia un terreno nelle pertinenze di Mantignana, *in loco qui dicitur Sergiano*, al prezzo di 15 l. (CENSI 1, c. 312 [bis] v).

75.210 - 1288-1289. Tra il novembre del 1288 e i primi del 1289 il comune di Perugia invia varie ambascerie, tutte composte di esponenti dell'aristocrazia urbana, per ottenere la liberazione di *Martolus d. Iacobi de filiis Oddi*, pare detenuto a Rieti:
1288, 27 novembre: d. *Iacobus Nicole d. Iacobi* [depennato:"*Uffreducii*"], d. Giovanni *d. Balionis*, d. Paolo *Angeli* e *Longarutius d. Oddonis* devono avere 15 libre ciascuno per una ambasceria della durata prevista di dieci giorni, da effettuarsi *ad Arete* [probabilmente starà per *Reate*] *ad petendum et recuperandom d. Martolum qui est detentus in dicto loco*.
1288,10 dicembre: d. Guido di Ranaldo *iudex* e Angeluccio di Sinibaldo avranno 12 libre ciascuno per una ambasceria, della durata prevista di otto giorni, da effettuarsi a Spoleto *pro facto d. Martoli.*
1288, 14 dicembre: D. Giovanni *d. Balionis*, d. Paolo *Angeli pro VII diebus pro quolibet*, e Ungaruccio *d. Odonis pro VI diebus ambaxiationibus qui iverunt Spoletum, Casiam et Lionetam pro facto d. Martori* [così, sarà "*Martoli*"] *pro istis diebus quibus steterunt plus in dictis locis occasione predicta*, ricevono 30 soldi al giorno *ultra solucionem eis factam*: si tratterà senza dubbiodella stessa ambasceria di cui al 27 novembre, effettuata in località diverse da quella indicata allora e per una durata maggiore del previsto, per motivi che le fonti non indicano.
1288, 23 dicembre. D. Bonifazio di d. Simone e *Gluttolus d. Sensi* devono avere 10 libre e 10 soldi a testa per una ambasceria da effettuarsi a Spoleto *pro facto d. Martori*, della durata prevista di sette giorni.
1289, 22 marzo. I detti Bonifazio e *Glutolus* devono avere 9 libre ciascuno per una ambasceria di sei giorni, svolta *apud Cassium et Lionisam…pro comuni Perusiii pro d. Martolo d. Iacobi de filiis Oddi qui est ibi carceratus* (MASSARI 24, cc. 61r, 68r, 69v, 73v. MASSARI 25, c. 26v)

75.211 - 1289. D. Oddo *de Oddis* fa parte di una commissione di *sapientes* ed è tra i testimoni, tutti di alto rango, della solenne dichiarazione rilasciata dall'ambasciatore del comune di Foligno di rimettersi alla volontà del comune di Perugia per ciò che riguarda le *novitates* apportate alle fortificazioni della città dopo la guerra del 1282 (RIFORMANZE 10, cc. 12v-15r. RIFORMANZE 11, c. 46r).

75.212 - 1289. Arlottuccio *Oddonis* è tra gli *assessores comunis Perusii…super assessorie equorum quam super mortuis, magagnatis videndis, cognoscendis et examinandis et etiam iudicandis a kallendis maii proximi*, come da una riformanza dei rettori delle Arti del 31 dicembre 1288; non è specificato il salario che avrebbero dovuto ricevere. Risulta tuttavia che anche nell'anno precedente Arlottuccio ricopriva questa funzione (MASSARI 25, cc. 6v, 8v).

75.213 - 1289. D. Oddo *de Oddis* deve avere 48 libre per una ambasceria da effettuarsi *ad dominos Girradum..?Sabinensis et Karolum can*[*onicus*?] *pro quibusdam negotiis comunis Perusii* (MASSARI 25, c. 13v).

75.214 - 1289. D. Oddo *d. Gualfreducii* accusa Paoluccio *Bellamene de Villa Mantignane* di aver rubato dalla sua casa di Perugia in P. S. Susanna, nel precedente mese di dicembre *unam tunicam gattinelli et unum par caligarum et unum par calzarottorum, unam camisam, unum par serabularum et duos piccones ferreos* (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 4r-5r).

75.215 - 1289. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, svolge la funzione di fideiussore in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 19r, 62r, 69v; reg. 2, c. 73r; reg. 3, c. 56r; reg. 4, cc. 27r, 46r, 106v; reg. 5, c. 98r).

75.216 - 1289. Longaruccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore di alcuni abitanti di S. Biagio, accusati di aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 4, c. 11r).

75.217 - 1289-90. D. Oddo *de Oddis* è podestà di Todi (CECI, pp. 310-315. RIFORMANZE 10, c. 116v).

75.218 - 1289. D. Ranaldo di d. Tancredi *iudex* deve ricevere dal comune di Perugia 10 libre *pro vice bonorum Neri Angeli de villa Capannarum condempnatus per presentem potestatem ad bannimentum seu incantum in maiori consilio comunis Perusii, quia assendit CXXXV libras ultra quam assenderat Acomandutius d. Oddonis, pro medietate XX librarum*. Lo stesso Accomanduccio deve avere 3 libre, 6 soldi e 8 denari *pro vice bonorum Neri Angeli de villa Capannarum…pro tertia parte X librarum* (MASSARI 25, cc. 44r, 45v).

75.219 - 1290. Accomanduccio *d. Oddonis*, consigliere, dà a mutuo al comune 150 fiorini d'oro.
Riceve anche dal comune di Perugia varie somme di denaro dovutegli *quia promisit in bonis* di vari possessori, le cui proprietà paiono confiscate dal detto comune; tuttavia l'ultima annotazione contabile a lui riferita a tale proposito recita "*Item det et solvat* [*dictus massarius*] *dicto Acomandutio pro eo quod promisit in comunanciis Sante Savine ad annos…libras XXX, pro vice sua solidos XX*.
Deve anche avere dal detto comune 10 libre *pro iure sibi cesso et dato a Currado Iacobi*, al quale era dovuta nella sua qualità di *ofitialis super quinque viis regalibus pro P. Eburnea*.
Versa al comune, come *emptor bonorum Iohannelli Borgoli de villa Vignalis exbanniti et condempnati comunis Perusii*, 137 libre e 10 soldi, *quos denarios compensavit et excomputavit sibi cum…massario*.
È procuratore di *Perolus Homoli*, che deve pagare un'ammenda di 100 libre
(RIFORMANZE 10, c. 123v. 1NQUISITIONES, p. 180 nota 123. MASSARI 26, cc. 99v-100r. MASSARI 27, c. 24v. MASSARI 28, cc. 1v, 3v).

75.220 - 1290. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, svolge la funzione di fideiussore in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1290, [15], reg. 1, cc. 239v, 240r, 246r, 300v, 342r, 342v; reg. 2, c. 116r).

75.221 - 1290. Accomanduccio *d. Oddonis* compare nel lungo elenco di coloro che, come sembra, hanno pagato una ammenda di 5 s., non è detto per quale motivo. Egli risulta anche aver versato 75 libre *pro residuo pretii bonorum Bucii Bonaionte exbanniti et condempnati comunis Perusii* (CAPITANO 1291 [16], reg. 6b, cc. 4r, 5v)

75.222 - 1290. Ranalduccio *ser Ranaldi Gualfreducii*, della parr. di S. Maria *de Monte* di P. Sole, accusa Cinello *d. Sensi*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, e Angeluccio *Ugolini*, della parr. di S. Severo di P. Sole, ambedue in possesso del permesso di portare armi difensive, di averlo aggredito a mano armata e ferito; i fatti si sono svolti *in platea comunis* (CAPITANO 1290, [15], reg. 1, cc. 116v-117v).

75.223 - 1290. D. Oddo *Oddonis de Oddonibus*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1290, [15], reg. 1, c. 260v).

75.224 - 1290. Alardo *d. Odonis*, della parr. di S. Maria di P. S. Susanna, è tra i fideiussori di Andruccio *Odutii de S. Ianne*, accusato di essere il mandante di una aggressione (CAPITANO 1290, [15], reg. 1, cc. 267r-268v).

75.225 - 1290. Massolo *d. Oddonis* è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1290, [15], reg. 1, c. 280v).

75.226 - 1290. Una aggressione è avvenuta *in quadam taberna quam tenet Tiberius qui fuit famulus filiorum d. Gualfredutii silicet Iacobi et Oddonis* (CAPITANO 1290 [15], reg. 3, c. 25r).

75.227 - 1290. Arlettuccio *Oddonis* deve ricevere 8 libre per una ambasceria da effettuarsi *ad civitatem Senensis pro facto Benvenuti Nigri*; viene anche incaricato di un'altra ambasceria *ad ducem Spoletanus* (MASSARI 26, cc. 36v, 52v, 126r).

75.228 - 1290. D. *Marthollus Oddonis* e d. Guido *de Cornia*, per P. S. Susanna, sono tra gli ambasciatori che devono recarsi ad Orvieto per una durata prevista di dodici giorni. Il detto d. *Martholus* [*d. Iacobi*] risulta anche eletto *in maiori consilio ad brevia* sindacatore del podestà uscente (MASSARI 26, cc. 4v, 52r).

75.229 - 1290. D. Oddo *d. Oddonis* deve ricevere dal comune di Perugia 60 fiorini d'oro come risarcimento per un suo cavallo magagnato; la delibera di spesa fa però riferimento alla stima effettuata dagli *assessores equorum* nel 1288 (Vedi sopra, 75.207), in cui invece si attribuiva al cavallo un valore di 160 fiorini (MASSARI 26, c. 17r).

75.230 - 1290. *Mafeus d. Oddonis** deve ricevere 10 libre *pro vice sua…pro eo quod promisit in bonis que fuerunt Munaldi Tebalduzi de villa Spine libras centum* (MASSARI 26, c. 99r).
*Si tratta di Masolo di Oddo?

75.231 - 1290. Longaruccio *d. Oddonis* riceve le 8 libre dovute a coloro che si erano recati con il podestà e il capitano del popolo *ad curiam d. pape* (MASSARI 27, c. 40v).

75.232 - 1291. *D. Ungarus de Oddis de Perusio fuit potestas Parme* (CHRONICON PARMENSE, p. 61)

75.233 - 1291. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, risulta essere fideiussore di alcuni *custodes carceris novi comunis Perusii*, condannati a pene pecuniarie (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, cc. 11r, 13v, 14r, 16r, 28v).

75.234 - 1291. Accomanduccio *filius d. Oddonis de Oddonibus* riceve per due volte l'ingiunzione di presentare entro tre giorni la sua difesa dall'accusa di essersi allontanato dal palazzo del capitano *nisi prius solvetur quandam condempnationem factam de quodam de Marçano nomine Pucii Brunacii de castro Marçani…pro quo fideiussit* (CAPITANO 1291 [16], reg. 1, c. 31v).

75.235 - 1291. Donna Peneria, moglie di Accomanduccio *d. Oddonis*, accusa Carluccia *Deotaite*, della parr. di S. Giovanni Rotondo di P. S. Susanna, di averla percossa più volte con un bastone, ferendola ad una mano, e di averla insultata, chiamandola ripetutamente *putana*; i fatti si sono verificati nella casa degli eredi del q.d. Elemosina *Benedictoli*, sita in P. S. Susanna, parr. di S. Giovanni [Rotondo] e confinante tra l'altro con la *domus ecclesie S. Iohannis*. Garantisce per l'accusatrice Fiorenzo *Hasbergerii*, della parr. di S. Maria di Mercato di P. S. Pietro (CAPITANO 1291 [16], reg. 2, cc. 1r-2v).

75.236 - 1291. Accomanduccio *d. Oddonis de Oddis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna è fideiussore in vari procedimenti penali (CAPITANO 1291 [16], reg. 3, c. 37v; reg. 4, cc. 21v, 31r, 68v, 106v, 118r, 123r, 196r).

75.237 - 1291. Accomanduccio *d. Oddonis*, qui detto della parr. di S. Maria *de Foro* in P. S. Pietro, presenta due fideiussori per ottenere licenza di portare armi difensive; essi sono Pietro *Caneti*, della parr. di S. Stefano in P. S. Pietro, e d. Oddo *de Oddonibus*, della parr. di S. Nicola in P. S. Susanna (CAPITANO 1291 [16], reg. 5, c. 3r).

75.238 - 1291 (giugno-luglio). D. Oddo *de Oddis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, viene condannato a 100 libre *quoniam de mense maii proxime preteriti cum clamore et crido ascendit in pallatio d. capitanei populi Perusii…et quod coram domino capitaneo apensate et cum clamore et altis vocibus, turpi et inconvenienti modo, contra honorem dicti d. capitanei…dixit verba iniuriosa et gravia et indecentia videlicet: "Vos videmini domine capitaneus velle recedere et affugere de regimine Perusii, et hoc credo quod ita sit rey veritas" et alia similia verba*. Viene anche precisato che il condannato si era difeso affermando di aver pronunciato tali parole *non animo iniuriandi*. La condanna viene ripetuta nel luglio; nel testo della sentenza, i termini dell'autodifesa di Oddo sono riportati diversamente, in quanto egli afferma *quod verba quibus usus fuit contra ipsum* [*capitaneum*]*…fuerunt talia, videlicet "domine capitaneus dicit quod vos vultis recedere", verum "cum capiatis clericos" videtur "quod verum scit quod vultis recedere"*.
Successivamente, in data 3 novembre, la condanna viene annullata con sentenza del giudice sgravatore (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, cc. 2r, 78r).

75.239 - 1291 (giugno). Guelfuccio *Munaldi* e il figlio di lui Munaldo sono condannati a 10 libre dietro accusa di d. Nicola *de Odonibus*, in quanto essi *de mense februarii proxime preteriti ceperunt decem paria columbarum domesticarum ad arcolam dicti d. Nicole*. La condanna viene cassata con sentenza del giudice sgravatore (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 3r).

75.240 - 1291 (ottobre) *Adeardus* [?] *d. Nicole d. Iacobi* è condannato a 20 soldi per non aver portato avanti una accusa rivolta contro Gualfuccio *Munaldi*, suo figlio Munaldo, di Vernazzano, e altre sei persone, anch'esse di Vernazzano, *quod ipsi…hoc anno de mense iulii proxime preteriti contra preceptum eis factum quod exirent de comitatu et civitate et districtu Perusii, et non exiverunt*. Garantisce per il condannato Glotolo *q.d. Sensi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 132r)

75.241 - 1291 (novembre). Nicola *de Odis, civis perusinus*, viene condannato dal capitano del Popolo alla pena pecuniaria di 2000 libre di denari cortonesi ed alla *destructio bonorum* per aver fatto uccidere Sinibaldo *Pauli de Gisana* di Vernazzano da due sicari di provenienza aretina. D. Oddo *de Odis*, d. Oddo *Novellus c. d. Gualfreducii* e d. *Iacobus filius q.d. Gualfreducii* vengono a loro volta condannati a 100 libre di denari cortonesi ciascuno per aver cercato di penetrare con la forza nel palazzo del capitano allo scopo di impedire la condanna di cui sopra. La medesima condanna viene inflitta a d. Andrea *Uguci Nigri*, a d. *Iacobus filius d. Tranchedi iudex*, a Ceccolo *Zindie* e ad Arlottuccio *filius d. Egidii Benedicti*, per aver spalleggiato gli Oddi nel tumulto; tuttavia, a margine del testo di queste ultime sentenze, vi è la notazione "*pendet coram exgravatore*" (CAPITANO 1291 [16], cc. 172v-180v).

75.242 - 1291. Guelfuccio *d. Gualfreducii*, della parr. di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, è fideiussore in un procedimento penale; lo stesso è in un elenco di persone condannate per non essersi presentate a testimoniare in vari processi (CAPITANO 1291 [16], reg. 3, c. 5v; reg. 4, c. 87v).

75.243 - 1291. D. *Iacobus d. Gualfreducii de Oddis* è fideiussore di *Zonus Boniohannis* condannato per aggressione (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, cc. 126v, 138r).

75.244 - 1291. Masolo *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è condannato a 40 soldi per porto di armi proibite; suo fideiussore è Ioannello *d. Ranerii*, della parr.di S. Giovanni del Fosso in P. S. Pietro (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 158v)

75.245 - 1291. Tra i testimoni prodotti nella *questio* tra il comune di Perugia e Gluttolo e Tancredo di Senso, figli dell'*olim* Senso di Glutto, riguardo la proprietà di alcune terre del Chiugi, compare Nicola *d. Iacobi de Odis* (MISCELLANEA 12 c. 19v).

75.246 - 1291. Oddo *d. Oddonis,* Accomanduccio *d. Oddonis* e Masolo *d. Oddonis* sono tra coloro che versano al comune di Perugia 222 libre e 10 soldi, corrispondenti a 100 fiorini d'oro, in qualità di fideiussori dell'ex podestà Ranaldo di Pontarolo, condannato a tale pena pecuniaria da d. *Iacobus* di d. Tancredi, sindaco del comune *super examinationem dicti d. Ranaldi*; la quota individuale, versata da 47 fideiussori in tutto, è di 2 fiorini d'oro (MASSARI 28, c. 14r).

75.247 - 1292. D. Ungaro *d. Zaganis**, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore di Simonello *Intendoli,* accusatore in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, c. 43r).
*Si tratta con ogno probabilità di un *lapsus* del notaio per "*d. Oddonis*"; ciò sia perché nella famiglia "*Zacani*", vale a dire Graziani, non risulta alcun membro di questo nome, sia tenendo conto della parrocchia di appartenenza di Ungaro, che è quella di S. Nicola di P. S. Susanna, dove si trovava la dimora degli Oddi.

75.248 - 1292. Accomanduccio/Comandolo *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 141v, 172v; reg. 2, cc. 63r, 107v; reg. 6, c. 29r).

75.249 - 1292. Accomanduccio *d. Oddonis* e Arlottucio *Oddi,* detti qui ambedue della parr. di S. Valentino di P. S. Susanna, sono fideiussori di Puccio *Andriolli* di Fontignano, attore in un procedimento penale per aggressione (CAPITANO 1292 [17], reg. 6, cc. 14r, 17v, 20r, 22v)

75.250 - 1292. Arlottuccio *Oddonis* è *superstes laborerii platee posite post S. Laurentium pro splanatura et matonatura ipsius platee*; come tale, deve avere 25 libre. È anche tra coloro che *asociaverunt d. capitaneum ad eundum ad pontem Torsciani et alias terras comunis*, ricevendo 20 soldi (MASSARI 29, cc. 1v, 8r, 12v).

75.251 - 1292. Accomanduccio *d. Oddonis* è fideiussore di *Dominicellus Novelecti,* ingiustamente condannato a 200 libre, che vengono rese ad Accomanduccio, il quale le aveva a suo tempo depositate nelle casse del comune (MASSARI 29, c. 13r).

75.252 - 1293. D. *Maxolus de Oddis de Perusio fuit potestas Parme secundi sex mensibus dicti anni* [1293] (CHRONICON PARMENSE, pp. 65-66)

75.253 - 1293. Comanduccio [Accomanduccio] *d. Oddonis* è tra i creditori dei figli e del nipote del defunto Guidarello di *Iacobus* di Guido di Donolo da Perugia, per una somma complessiva di 700 fiorini d'oro per i quali viene rilasciata quietanza (MONTE ACUTO 1, 113r).

75.254 - 1293. Accomanduccio *d. Oddonis* è consigliere; deve avere 4 soldi *de summa VI librarum* che gli spettano dal comune *pro sua prestantia…quas excomputavit a quadam condempnatione de*

*eo facta…occasione armarum sibi inventarum**;* presta fideiussione per due persone condannate a pene pecuniarie; versa nelle casse comunali 55 libre *pro emptione bonorum olim Bonoli Brunatii de castro Megianelle* (RIFORMANZE 10, c. 190r. MASSARI 31, cc. 1v, 3v. MASSARI 32, c. 4r).
*Questa condanna, consistente in una multa di 60 soldi, è in CAPITANO 1293-94 [18], reg. 4, c. 10v.

75.255 - 1293. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore in vari procedimenti penali (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 1, cc. 43r, 44v, 52v, 63v, 70r, 76v, 77r; reg. 5, c. 13v; reg. 9, c. 15v. PODESTÀ 1293-94 [22], reg. 1, c. 18r; reg. 2, c. 23r; reg. 5, c. 12v).

75.256 - 1293. Accomanduccio *d. Oddonis* accusa Ceccola *filia Avultronis Aqusore*, della parr. di S. Maria di Valle di P. S. Susanna, di aver rubato da una sua casa in P. S. Susanna stoffe, vestiti e una somma di 10 libre; Ceccola viene successivamente condannata a 50 libre (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 7, c. 19rv; reg. 9, c. 65r).

75.257 - 1293. D. Oddo *de Oddonibus* è fideiussore di Compagnolo *Deluoli de villa Hospitaletti*, condannato per porto di armi proibite (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 9, c. 26v).

75.258 - 1293. Alardo *d. Oddonis* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 187v).

75.259 - 1293. d. Alardo *d. Oddonis* è condannato a 40 soldi per porto di armi proibite (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 4, c. 10v).

75.260 - 1293. D. Martolo *d. Iacobi* è ambasciatore (RIFORMANZE 10, c. 228rv).

75.261 - 1293. D. *Martolus de Oddis* e d. Alardo *d. Oddonis* sono tra i ventuno ambasciatori che si sono recati a Todi con il podestà e il capitano del popolo *pro sedandis seditionibus nuper ortis in civitate Tuderti* (MASSARI 31, c. 4rv).

75.262 - 1293. D. Ungaro *d. Oddonis*, già podestà di Gualdo, è denunciato dai Gualdesi per frode di fronte al Consiglio speciale e generale del *Populus* di Perugia, essendosi reso colpevole di appropriazione indebita e non essendosi sottoposto a sindacato al termine del suo mandato. Il Consiglio affida la questione alla curia perugina (RIFORMANZE 10, cc. 200v-201v).

75.263 - 1294. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1294 [19], reg. 2, cc. 15v, 19v, 22v; reg. 7, c. 12v. PODESTÀ 1294 [23], reg. 3, c. 57v; reg. 4, c. 12v; reg. 9, c. 59r).

75.264 - 1294. Arlettuccio *Oddonis* è *superstes ad faciendum splanari et matonari platea comunis que est ante domus d. Benvenuti d. Iohannis*, ricevendo 100 libre *pro ipso opere faciendo* (MASSARI 33, cc. 2r, 20v).

75.265 - 1294. *Martolus d. Iacobi* deve svolgere una ambasceria a Gubbio della durata prevista di cinque giorni, a 30 soldi al giorno (MASSARI 33, c. 5v).

75.266 - 1294. D. Andrea *Gualfreducii*, della parr.di S. Anastasio in P. S. Pietro, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1294 [19], reg. 2, c. 32r).

75.267 - 1294. D. Ongaro, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, ottiene licenza di portare armi difensive; garantisce per lui, tra gli altri, Accomanduccio *d. Odi*. Ottengono uguale licenza Massolo,

frater dicti Ongari, per il quale garantisce anche Arlottuccio *d. Egidii*, il detto Accomanduccio e Martolo, della detta parr. di S. Nicola, che annovera tra i suoi garanti Fuzzarello *d. Andree* (CAPITANO 1294 [19], reg. 8, cc. 7r, 8r).

75.268 - 1294. D. *Iacobus d. Gualfreducii*, della parr. di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, accusa Bartolo *Bernardi de Lisciano, comitatus Perusii et comitatus P. S. Angeli…publicus et famosus latro,* di aver rubato nel corrente mese di marzo da una sua casa sita *in pleberio plebis de Rubiano in parochia S. Marie delecorte…unam gonellam trameçatam, unum iubbarellum bucarami, unam gorgeriam, unam cervelleriam, unum corseptum ferri, brachas et camisias lini duo paria*. L'imputato viene condannato in contumacia alla pena capitale mediante impiccagione (PODESTÀ 1294 [23], reg. 3, c. 55rv; reg. 7, c. 90r).

75.269 - 1295. Accomanduccio *d. Oddonis* è fideiussore di alcuni condannati a pene pecuniarie. Lo stesso Accomanduccio è a sua volta condannato a 30 soldi, non è specificato il motivo (MASSARI 34, cc. 13v, 17r).

75.270 - 1295. Accomanduccio *d. Oddi*/*d. Oddonis* è fideiussore in alcuni procedimenti penali (PODESTÀ 1295 [24], reg. 3, cc. 61r, 91v)

75.271 - 1295. *Iacobus d. Gualfreducii*, della parr. di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 1, cc. 21v, 24v).

75.272 - 1295. Masolo *d. Oddonis de Odonibus*, di P. S. Susanna, è fideiussore dell'accusatore in un procedimento penale contro uno *scutifer* dei Baglioni (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 5, cc. 16r, 20r, 24r).

75.273 - 1296. Masolo *d. Oddonis de Odonibus*, di P. S. Susanna, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 5,c. 12v).

75.274 - 1296. Arlottuccio *Oddonis*, della parr. di S. Valentino di P. S. Susanna, è fideiussore in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1295-96 [20]; reg. 3, c. 65r; reg. 5, cc. 66r, 74v. CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3, c. 41v).

75.275 - 1296. D. Ungaro *d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, accusa Claruccia *Ranerii de villa Megiane* di aver rubato abiti e calzature in una sua casa nella detta Porta e parrocchia (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 4, c. 23rv).

75.276 - 1296. D. Ungaro di d. Oddo riceve 29 fiorini d'oro *pro copertis de zendali et gorzeria de fero et cassa et duabus tarchis et uno dublerio magno, que omnia amisit in ambaxiata per eum facta* [*in*] *servitio comunis Perusii ad civitatem Tuderti tempore brighe*; deve recarsi a Gubbio come ambasciatore *pro facto d. Ubaldi de Antelminellis presentis potestatis* (RIFORMANZE 10, cc. 244r-245v. MASSARI 35, c. 25r. MASSARI 36, cc. 31v, 55r).

75.277 - 1296. *Arloctutius Oddonis* è cosigliere (RIFORMANZE 10, cc. 267r, 277r).

75.278 - 1296. Viene versato un compenso ad alcuni *bailitores qui ire debent per comitatum Perusii ad percipiendum rectoribus villarum ut mittant cernam peditum in planum castri Portullis* [?] *coram Massolo d. Oddonis capitaneo* (13 giugno). Il successivo 26 luglio, il detto Masolo riceve 8 fiorini per otto giorni di servizio come *capitaneus militum qui iverunt…ad civitatem Eugubii ad custodiendum ipsam civitatem*; tra i *milites* che hanno accompagnato Masolo e che hanno per questo ricevuto una paga, vi è Accomanduccio *d. Oddonis.* In precedenza (6 luglio) lo stesso Masolo, qui

detto *q.d. Oddonis*, della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, doveva avere dal comune 25 libre di denari cortonesi già da lui pagati come ammenda per una condanna inflittagli, ma successivamente cassata *occasione reformationis facte per consilium populi Perusii*. Nello stesso mese di luglio (il 19), una annotazione contabile ci informa che Masolo, non è specificato quanto prima, si era recato in ambasceria, insieme a *d. Zaconus de Zacanis*, a Roma e a Todi (MASSARI 36, cc. 7v, 16r, 21v, 22v. INQUISITIONES, p. 180 nota 13).

75.279 - 1296. Accomanduccio *d. Oddonis, de eo quod promisit facere et muniri et compleri turrim de Clanis prout in cedula dicte turris continetur pro octingenti libris*, riceve 100 soldi *pro vice dicte promissionis* (MASSARI 36, c. 11v).

75.280 - 1296. Nuto *de Rosano* [?] è assolto dall'accusa di Accomanduccio *d. Oddonis* di avergli sottratto del denaro (PODESTÀ 1295-96 [25], reg. 3, c. 144r).

75.281 - 1296-97. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Maria di Mercato in P. S. Pietro, è fideiussore in alcuni prcedimenti penali. (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3 bis, c. 7v; reg. 4, cc. 3r, 5r; reg. 5, cc. 4r, 38v, 40v, 42v, 44v; reg. 6, c. 5v)

75.282 - 1296. D. *Iacobus d. Gualfreducii*, della parr. di S. Maria dei Francolini in P. S. Susanna, è tra i fideiussori di alcuni uomini di Isola Maggiore, accusati di aggressione (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, c. 45r; reg. 3, c. 109r).

75.283 - 1297. D. *Martolus d. Iacobi* e altri due incaricati devono avere10 libre in quanto *positi per consules ad mittendos spias sive nuncios secretos pro comuni Perusii*, non è specificato dove e per quale motivo. Anche d. Ungaro *d. Oddonis* riceve la stessa somma *ad mictendum spiis de licentia et voluntate consulibus* (MASSARI 35, cc. 47v, 105v).

75.284 - 1297. Masolo *d. Oddonis*, di P. S. S., fa parte di due commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 297rv e 300r).

75.285 - 1297. D. Ungaro *d. Oddonis* è nominato podestà di Padova e Masolo *d. Oddonis* è designato podestà di Tolentino (RIFORMANZE 10, c. 303r).

75.286 - 1297. D. Ungaro e Masolo *d. Oddonis* fanno parte di una commissione di *sapientes*; i loro nomi sono uniti da una graffa; d. Ungaro *d. Oddonis* e d. Martolo *d. Iacobi* fanno parte di un'altra simile commissione (RIFORMANZE 10, cc. 303v e 309r).

75.287 - 1297. Risulta che il vescovo perugino Bulgaro aveva scomunicato il capitano del popolo di Perugia e la sua *familia*, in quanto costui aveva proceduto contro *Cucius d. Iacobi d. Gualfredutii clericus*, accusato di omicidio (RIFORMANZE 12, c. 27r).

75.288 - 1297. *Arloctutius Oddonis* è consigliere (RIFORMANZE 12, c. 45v).

75.289 - 1297. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Maria di Mercato in P. S. Pietro, è fideiussore in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 4, c. 30v. PODESTÀ 1296-97 [26], c. 22v, 51r).

75.290 - 1297. D. Nicola *d. Iacobi de castro Vernaçani** è assolto dall'accusa, presentata dal massaro del castello, di aver *spatassato* con il cavallo Cevenne, abitante di Vernazzano, e di averlo fatto cadere a terra ferendolo (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 5, c. 49r).

*Dovrebbe trattarsi di Nicola degli Oddi, qui designato con il "predicato territoriale" *de castro Vernaçani* per i legami che sicuramente aveva con questa località.

75.291 - 1298. Albertino e Cecco, *familiares Adoguardoli d. Nicole de castro Vernaçani**, sono condannati in contumacia a 100 libre ciascuno per essersi introdotti di notte nella casa di *Dosius q.Rigepti de dicto castro Vernaçani*, scassinando la porta e rubandovi più di quattro corbe di grano, per un valore di 18 libre; tra i confinanti della casa saccheggiata, Uffreduccio *d. Berardi* e la *res olim Bonaiunte Rainerii quam tenet d. Nicola d. Iacobi* (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 5, c. 85v).
*Vedi doc. precedente.

75.292 - 1298. D. *Ungarus de Odis de Perusio, potestas Padue* (ANNALES PATAVINI, pp. 208, 231. MURATORI IV, p. 1154)

75.293 - 1298. Ugolo *d. Rainaldi Gualfreducii*, della parr.di S. Severo di P. Sole, è condannato a 20 soldi per non aver portato avanti un procedimento per appropriazione indebita contro Simonello *Iacobi Familis*; subisce inoltre una condanna a 100 libre per aver occupato abusivamente un terreno del detto Simonello e un'altra pena pecuniaria di 10 libre e 10 soldi per porto di armi proibite (PODESTÀ 1297 [27], cc. 45rv, 54v-55r, 55rv).

75.294 - 1298. Arlottuccio *Oddonis* e Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Maria di Mercato in P. S. Pietro, sono fideiussori rispettivamente dell'accusatrice e degli accusati in un procedimento per omicidio relativa a Preggio (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, c. 20v).

75.295 - 1298. D. Longaro *d. Oddonis,* della parr. di S. Nicola di P. S. Susanna, è fideiussore dell'accusatore in un processo per aggressione relativo a Fontignano (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 3, 34r).

75.296 - 1298. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Maria [di Mercato] in P. S. Pietro, è fideiussore in un procedimento penale (PODESTÀ 1297-98 [28], reg. 2, cc. 24v, 26v).

75.297 - 1298. D. Martolo *d. Iacobi*, di P. S. S., fa parte di tre commissioni di *sapientes* ed è consigliere (RIFORMANZE 10, cc. 318v, 327r, 330r, 340r).

75.298 - 1298. D. *Iacobus d. Gualfreducii* è eletto podestà di Gualdo Tadino nel consiglio speciale e generale perugino; tuttavia pochi giorni dopo viene eletto un altro alla stessa carica (RIFORMANZE 10, cc. 346r, 348r).

75.299 - 1298. Tommaso [Masolo] *d. Oddonis* fa parte di due commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 330r e 340r).

75.300 - 1298. d. Tommasuccio *d. Oddonis de Oddis de Perusio* è condannato a 20 libre per porto d'armi proibite dopo il coprifuoco (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 8a, c. 16v).

75.301 - 1298. Accomanduccio *d. Oddonis* acquista dai *superstites bladi* del comune di Perugina per P. Eburnea 2 mine di grano al prezzo di 25 soldi (MASSARI 39, c. 28r)

75.302 - 1299. Accomanduccio *d. Oddi*, della parr. di S. Maria di Mercato, è fideiussore in due procedimenti penali (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, cc. 68v, 70r. PODESTÀ 1298-99 [30], reg. 2, c. 13r).

75.303 - 1299. Accomanduccio *d. Oddonis*, della parr. di S. Maria di Mercato in P. Eburnea, accusa due fratelli *de castro Alghese* di esportazione illegale di grascia nel cortonese (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, c. 89rv).

75.304 - 1299. Accomanduccio *q.d. Oddonis*, della parr. di S. Maria di Mercato, accusa *Iacobus Venture de villa Megiane* di aver fatto danni in una sua *clausura* posta *in villa S,Cristofori de Piscille* (CAPITANO 1299 [24], reg. 6, cc. 4r-5r)..

75.305 - 1299. *Aduardus d. Nicole* de Oddonibus* è assolto dall'accusa di aver percosso un suo *familiaris* (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 8d, c. 120r).
*Dubbia la lettura del patronimico.

75.306 - 1299. D. Nicola *d. Iacobi** accusa Puccio *qui dicitur Avultronus, d. Nicole,* Pietro *Ysulani qui dicitur Sanna de villa Montis Geti* e Andrea *Salvoli olim de villa Megiani et nunc habitator in villa Montis Geti* di aver rubato fave e grano da una sua casa nella detta villa.
Il detto d. Nicola accusa anche Isolano *Bencivennis* e suo figlio Ricciardo di ospitare giocatori d'azzardo nella loro casa di Montigeto (PODESTÀ 1299 [31], reg. 1, cc. 44r-45r, 45v-46v).
*Si tratta di Nicola *d. Iacobi de Oddis*?

75.307 - 1299. D. *Iacobus d. Gualfredutii, curator* di Arlettuccio di d. Egidio, paga la *pensio* di 6 denari alla canonica perugina, per un terreno nelle pertinenze della villa di S. Martino *Bucaporci* (CENSI 2, c. 42r).

75.308 - 1299. D. *Iacobus d. Gualfredutii* acquista dai *superstites bladi* del comune di Perugia per P. S. Susanna una corba di spelta al prezzo di 32 soldi, e deve avere 7 libre *pro salario gripte sue domus in qua stetit bladum comunis Perusii* (MASSARI 40, c. 18r. MASSARI 41, c. 61r).

75.309 - 1299. Marino, *filius olim Bernarducii d. Nercoli, de prole militari*, della parr. di S. Maria dei Francolini, percuote e ferisce Simoncello *domine Verde in domo et ad domum d. Iacobi d. Gualfreducii*, sita nella stessa parrocchia (PODESTÀ 1298-99 [30], reg. 1, c. 40r).

75.310 - 1299.Arlettuccio *Oddonis*, di P. S. Susanna, è tra coloro che debbono avere 50 soldi come salario *pro eo quod positi fuerunt ad aprobandum portantes armas et fideiussores eorum*. Il detto Arlottuccio, qui denominato *Arlottuccius Oddonis Iannis*, sicuramente per un *lapsus* del notaio, deve avere 12 libre per una ambasceria da farsi a Gubbio *causa petendi ex parte comunis Perusii quendam qui occidit sindicum comunis Saxiferrati* (MASSARI 41, cc. 42v, 47v).

75.311 - 1299. D. Alardo *d. Oddonis* deve avere 15 libre come *pensio* per una sua casa in P. S. Susanna *in qua est et fuit bladum comunis* (MASSARI 41, c. 44r).

75.312 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari esponenti del gruppo parentale (FABRETTI, pp. 106, 116, 119).

76.

Omodei

Perugia

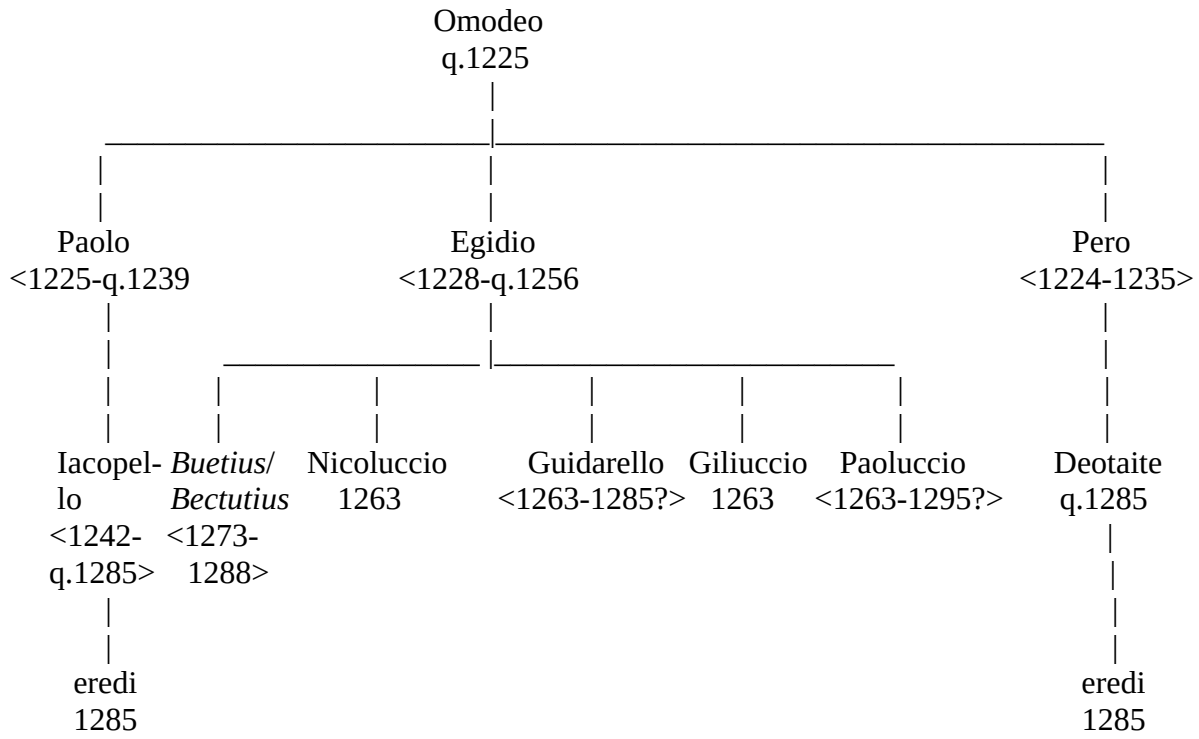

- Sulla personalità di *Homodeus,* capostipite della famiglia, non vi è nulla di certo, a meno che non si tratti di quel *d. Homodeus legislator de Monte Abbatis* che compare tra i testimoni dell'atto di vendita della contessa Maria del 1187 a S. Maria di Valdiponte, o di un altro [?] Omodeo *iudex et causidicus,* testimone all'arbitrato del vescovo perugino Viviano tra il detto monastero e la canonica perugina (DE DONATO II, pp. 74 e 123). Un *d. Hondeus* o *Homodeus iudex* compare anche tra i confinanti di terreni *in Galgata* e *in vinea Ruberti*; ancora, *Omodeus* è l'arbitro che, nel 1219, decide sulla controversia tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e *Gluttus* di Munaldo (VALDIPONTE nn. 210 [1205], 252 [1208] e 340)

76.1 - 1224. D. Pero *d. Homodei* è tra i testimoni di un atto di quietanza tra membri della famiglia *Pellegrini* di Colcello (VALDIPONTE 374).

76.2 - 1225. Pietro e Paolo *q.Ominidei* donano e refutano all'abbate di S. Maria di Valdiponte, *pro remedio* dell'anima loro e dei loro *parentes*, un campo nelle pertinenze di Civitella *Bonizonum* (VALDIPONTE 386)

76.3 - 1225. Il giudice perugino, prima di emettere la sentenza per dirimere una lite tra S. Maria di Valdiponte e Uguccione e Giacomo di Raniero di Alberto circa il possesso di una casa a Civitella *Bonizonum*, si consulta con Pero *d. Amodei* (CDP, p. 227).

76.4 - 1226. Pero *Homodei* è tra i testimoni a un contratto di enfiteusi relativo all'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 393).

76.5 - 1228. Paolo, *filius q.d. Homodei*, anche a nome dei suoi fratelli d. Pero e d. Egidio, vende a S. Maria di Valdiponte la metà di un molino sul Tevere *in Renario de Plano Meracis* e metà di un terreno nello stesso luogo, al prezzo di 30 l. (VALDIPONTE 406).

76.6 - 1230. Paolo *Hominidei* è tra i testimoni ad un atto di permuta concernente la chiesa di S. Egidio (VALDIPONTE 413).

76.7 - 1230. Pero *d. Homodei* è tra i testimoni dell'atto che rende esecutiva la sentenza di cui sopra (1225, 76.3) (CDP, p. 240).

76.8 - 1230. Pietro *d. Homodei* è tra i componenti del Consiglio speciale e generale perugino (CDP, p. 245).

76.9 - 1230. La redazione della copia autenticata di un documento valpontese è effettuata *cum auctoritate d. Peri d. Homodei iudicis ordinarii* (DE DONATO II, p. 161).

76.10 - [1231]. D. Pero *d. Hominidei* è tra i testimoni di una quietanza rilasciata al comune di Perugia (CDP, p. 271).

76.11 - 1232. Pietro *d. Homodei* stabilisce nel suo testamento:
che si restituisca a S. Maria di Valdiponte la sua parte della selva *in Secte* che appartiene al monastero, insieme alla sua parte dei redditi di essa;
che si faccia la stessa cosa per i redditi di tre terreni a Rance *si aliquod fuit pignus*;
che i suoi fratelli seguano la volontà dell'abbate riguardo agli *homines* di Civitella *Bonizonum* e Ramazzano donati da Pattolo al monastero (VALDIPONTE 425).

76.12 - 1232. Paolo *Hominidei* è tra i testimoni ad un atto di *hominitium* stipulato a favore di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 426).

76.13 - 1234. Paolo *Hominidei* è tra i testimoni ad un atto di compravendita relativo a Civitella [*Bonizonum*] (VALDIPONTE 446).

76.14 - 1234. Il notaio Benvenuto autentica la copia di un atto relativo a S. Maria di Valdiponte *de auctoritate d. Petri d. Homodei iudicis ordinarii* (DE DONATO II, p. 158).

76.15 - 1235. Due uomini di Montelabbate promettono di tener per ferma e rata la *terminatio* di una strada *in burgio Montis Abbatis* fatta da d. Pietro *Homodei iudex*, presente all'atto (VALDIPONTE.464).

76.16 - 1236. Paolo *Homodei* è tra i testimoni all'atto con cui i *Pellegrini* alienano a S. Maria di Valdiponte tutti i loro possessi a Colcello, S. Cristina, Castiglion Fidatto e Fibino (VALDIPONTE 478).

76.17 - 1239. Egidio *filius olim d. Homodei* confessa di aver ricevuto da S. Maria di Valdiponte 60 l. che il suo defunto fratello Paolo aveva a sua volta ricevuto *de iuncte terre fogne* [così?] (VALDIPONTE 544).

76.18 - 1241. *Gilius Homodei* è tra i testimoni di un atto di cessione a favore di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 581).

76.19 - 1242. Iacopello *Pauli d. Homodei* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 596).

76.20 - 1256. Iacopello *Pauli**, *actor* di donna *Bellaontutta*, tutrice dei figli del q. Egidio *Homodei*, versa alla canonica perugina 20 denari per la *pensio* di 10 anni di un casalino nella parrocchia di S. Maria del Verzaro (CENSI 2, c. 5v).
*Presumibilmente, nipote di *Homodeus*

76.21 - 1257. Gli eredi di Egidio *Omodei* sono tra i confinanti di un terreno nell'area di Rance (VALDIPONTE 719).

76.22 - 1260. Gli eredi di Egidio *Homodey* sono tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXI).

76.23 - 1263. Donna *Bellaontutia*, vedova di Egidio *Homodei*, come tutrice dei figli Nicoluccio, Guidarello, Giliuccio, *pro tribus partibus*, e Paoluccio, *pro quarta parte*, cede e refuta a S. Maria di Valdiponte tutti i diritti che essi, il defunto Egidio loro padre e d. Pero e Paolo *olim d. Homodei* ebbero su un molino *posito olim in plano Ranci*, su due terreni *in curia Ranci* e su un altro terreno *in plagia sub Castilione**, *terre et silve recipientes* per la chiesa di Rance. La cessione è fatta in cambio della conferma di alcuni beni nel castello e nella curia di Civitella *Bonizonum*. In chiusura dell'atto, Paoluccio giura sui vangeli di non contestare la validità dell'atto *occasione minoris etatis nec alia qualibet* (VALDIPONTE 776).
*Il *Castilione* di cui qui si parla non dovrebbe essere Castiglion Fidatto: siamo infatti in un'altra zona, tant'è vero che si parla di S. Maria di Rance; lo si potrebbe invece identificare con quel *castellare Castilionis* di cui si parla nel lodo del 1206 tra i *Girardini* e S. Maria di Valdiponte (Vedi sopra, 50.5).

76.24 - 1266. D. Elemosina *de Benedictolo* chiede ed ottiene licenza a che sua figlia donna *Zilia* sposi Paoluccio *q.Egidii d. Homodei* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 287r).

76.25 - 1273. *Bectutius Egidii Homodei** è coinvolto nell'aggressione perpetrata da esponenti dei *Crispoliti* contro d. Ugo *Bellissime* e i suoi figli e nipoti, come favoreggiatore degli aggressori (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 191r).
*Non è nominato nell'atto del 1263, forse perchè già maggiorenne.

76.26 - 1274. *Buçuçius q.d. Gilii*, della parr. di S. Maria del Verzaro in P. S. Angelo, è fideiussore di *Megnutius Petri*, condannato per aggressione (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 90v).

76.27 - 1276. *Buetius* [*Bectutius*?] *Gilii Amodei* è tra i *milites* che vanno *in servitium comunis Spoleti* (MISCELLANEA 1, c. 79v).

76.28 - 1277. Puccio e *Bututius olim Gilii Omodei*, anche a nome del loro fratello Guidarello, pagano all'abbate di S. Maria di Valdiponte 3 soldi e 6 denari cortonesi per 14 anni, come *pensio*

per le possessioni nella *curia* di Civitella *Bonizonum*, come da atti di Carlevare e *Perus* notai (VALDIPONTE 927).

76.29 - 1277. Guidarello *d. Egidii* [*Homodei*?], della parr. di S. Donato di P. S. A., riceve dal massaro del comune di Perugia 25 libre *pro rogationibus sive imbreviaturis instrumentorum factorum…comuni Perusii* (MASSARI 1 bis, c. 53v).

76.30 - 1277. Romita *uxor Oliverii de Civitella* si presenta al giudice del podestà *contra Buctutium d. Egidii suum adversarium* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 31v).

76.31 - 1285. Guidarello *d. Egidii* [*Homodei*?] (P. S. A., parr. di S. Donato) è allibrato per 80 l; *Puçolus* e *Bucutius* di Egidio (P. S. A., S. Maria del Verzaro) sono alibrati rispettivamente per 1000 e per 800 libre; gli eredi di Deotaite *Peri Amodei*, della stessa parrocchia, lo sono per 50 l.; gli eredi di Iacopello *Pauli Amodei* (P. S. A., S. Cristoforo) per 100 libre (LIBRA 1285, pp. 179, 180, 184, 195).

76.32 - 1285. Tra i confinanti di una casa nella parrocchia di S. Maria del Verzaro, i figli di Egidio *Omodei* (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 40v).

76.33 - 1286. Puccio *d. Egidii Homodei*, della parrocchia di S. Maria del Verzaro, deve avere dal comune di Perugia: 40 libre e 8 soldi *pro passo unius equi quem retinuit mandato Berardi marescalchi comunis Perusii pro comune Perusii tribus mensibus et XXIIII diebus, ad rationem II solidorum pro die quolibet*; 20 soldi *pro supplemento extimationis unius sui equi estimati LXX libris*; 25 libre *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum et pro XII mensibus*; 7 libre e 10 soldi *pro servitio XV dierum quibus servivit in cavalcatis cum uno equo* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 10 libre *pro ludo quod fecit cum aliis ludentibus quando venit d. papa Perusium*; 3 libre prestate *pro opere fontis.*
Bututius d. Egidii, della stessa parrocchia, deve avere a sua volta: 23 libre, 3 soldi e 4 denari per aver tenuto per 14 mesi un cavallo *de numero Sexcentum*; 5 libre e 10 soldi per 11 giorni di servizio con un cavallo nella guerra con Foligno; 18 libre *pro supplemento extimationis unius sui equi estimati XL libris comunis et venditi pro comuni* (DEBITORI, 6, cc. 18r, 50v).

76.34 - 1287. Azabene *Iacoppi* di P. Sole viene condannato a 10 libre per insolvenza, dietro denuncia di *Buctutus d. Egidii Homodei* (PODESTÀ 1286-87 [17], reg. 3, c. 66v).

76.35 - 1288. *Bochutius d. Egidii* figura tra i fideiussori degli accusati in un procedimento per aggressione nei confronti di Paolo *q.d. Acerbi* (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 34r, reg. 4, c. 77v).

76.36 - 1293. Un *tenimentum terre* a Civitella *Bonizonum*, dato in enfiteusi da S. Maria di Valdiponte a Taduccio di d. Maffeo di Carestello e ad altri, era già stato concesso in passato ai figli di Egidio *Amodei*; tra le confinazioni di tale *tenimentum*, si trova la via *que est iusta formam molendini et gualcherie olim Egidii Amodei* (VALDIPONTE 1067).

76.37 - 1295. *Puçolus d. Egidii** paga una ammenda di 40 soldi per motivi non indicati (MASSARI 34, c. 9r).
*Da identificarsi con Paoluccio di Egidio di Omodeo?

76.38 - [1246-1267]. L'abbate di S. Maria di Valdiponte, dopo aver dichiarato ad un arbitro le proprietà a suo tempo donate al monastero da Pattolo*, tra i cui confinanti compaiono i *filii Egidii* [*Homodei*], afferma che *ipsos filios Egidii habere de proprietate dicti monasterii unum tenimentum terre et silve simul coniuncte…in loco qui dictur Septe*; chiede inoltre la restituzione delle terre che

essi possiedono *in curia Ranci…in Ortale…ad Quercus crossas…in Mercatale…que res est sub Castilione*; domanda inoltre il pagamento della somma legata al monastero *a d. Petro et Paulo et ab Egidio…summa quorum caput XL libre* (VALDIPONTE 1151).
*Vedi *Bonizoni*, 10.28.

76.39 - Sec. XIII [ma intorno al 1263*]. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in permuta a donna *Bellantucta,* vedova del q. Egidio *Homodei* e tutrice dei figli suoi e del detto Egidio, vale a dire Nicoluccio, Guidarello e Giliuccio, per tre parti, e a Paoluccio di Egidio, altro loro figlio, per una parte, un casalino a Civitella *Bonizonum in quo fuit domus q. Pattoli Pecci Bonci, in quo ipse Pattolus habitavit tempore sue mortis*, parte di una vigna e metà di un terreno dove sorge un molino sulla Ventia detto *molendinum Bonciorum,* tutte cose già appartenute al q. Pattolo di Peccio di Boncio; riceve a sua volta in cambio un casa e vari terreni a Civitella *Bonizonum*. Questi ultimi vengono poi retrocessi in enfiteusi alla detta donna. A conclusione dell'atto, Paolo di Egidio giura di non contravvenire a quanto stabilito nella permuta *occasione minoris etatis nec alia qualibet*. Tra le altre cose, la controparte laica cede tutti i diritti che essa, l'*olim* Egidio, padre dei pupilli, e i *patrui* di essi, *dominus* [...] e *Paulus* possedevano in un molino a Rance (VALDIPONTE 1154).
*Vedi sopra, 76.23

SCHEDE FAMILIARI

P

77.

Panfili-domini di Serra [*supra Asinum*]

Gubbio-Perugia

- Propongo due schede familiari distinte per ciascun gruppo parentale, anche se ritengo che i signori di Serra trovino la loro origine nella famiglia comitale eugubina dei cosiddetti *Panfili* (ved. *infra*, 77.7); tuttavia la documentazione più antica ad essa riferita (ved. *infra*, 77.1, 77.2, 77.4) risulta essere stata manipolata a scopo di falsificazione proprio per ciò che concerne i nominativi dei personaggi ritenuti antenati della famiglia. Per cui, i nomi di costoro verranno resi graficamente in neretto.

PANFILI

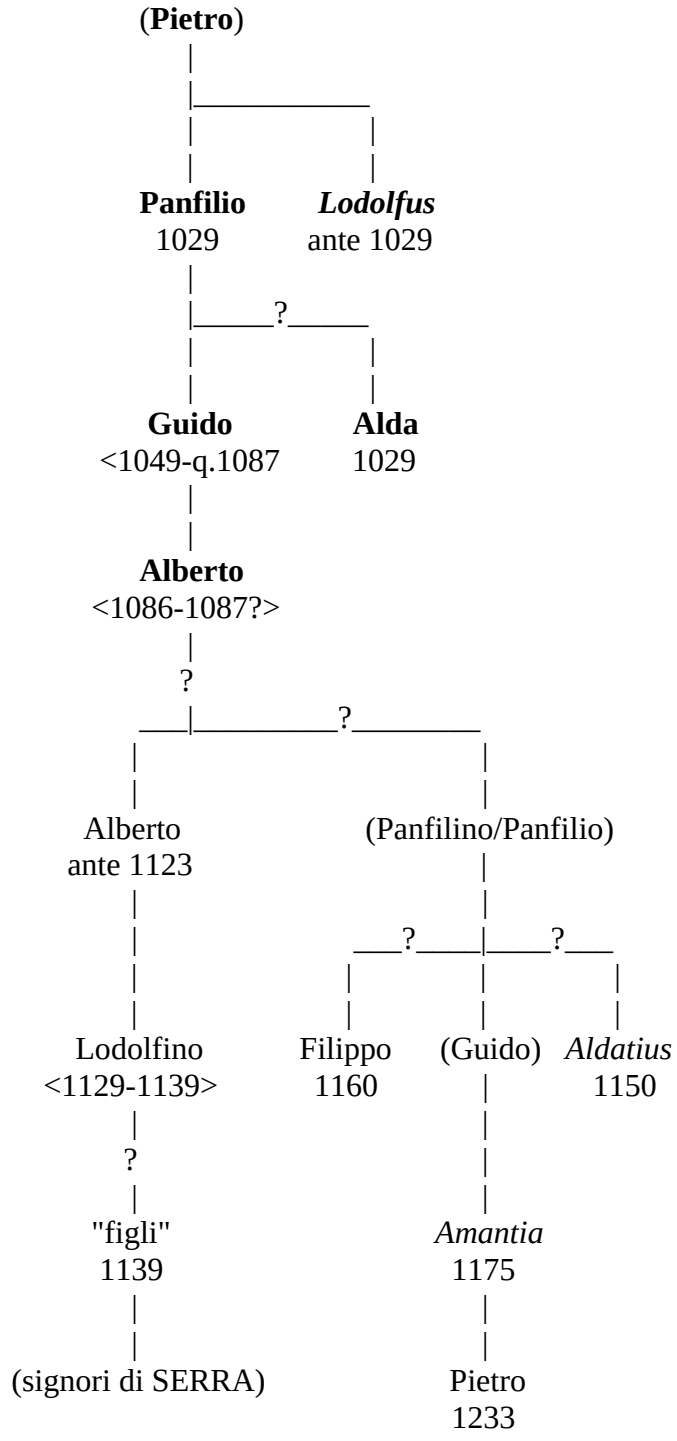

77.1 - 1029. *Panfilio Petro* [*Panfilius Petri*], con il consenso di Azzo....di Alda sua figlia [?] riceve in enfiteusi dalla canonica di S. Mariano di Gubbio tutti i terreni che la stessa canonica possiede *in comitatu Clusino in loco qui dicitur* [...] *sicut ad supradicta*[*m*] *ecclesia*[*m*] *venit da Lodolfo comes filio Petro comes de comitato Orbineto*; il canone annuo è di sei denari d'argento (CENCI, n. 4)*.
*Secondo P. Monacchia (ved. P. MONACCHIA, *I vescovi di Gubbio nei secoli XI-XII*, in *Nel segno del Santo protettore: Ubaldo vescovo, taumaturgo, santo*, atti del Convegno internazionale di studi (Gubbio, 15-19 dicembre 1986), a cura di S. Brufani e E.Menestò, Quaderni del "Centro per il

collegamento degli Studi Medievali e Umanistici nell'Università di Perugia" n. 22, Firenze 1990, p. 98 nota 19) questo documento, tramandatoci in una copia del 1175, è stato parzialmente falsificato: "la falsificazione consiste nella rasura di tutto o parte del nome e nell'aggiunta di altre lettere...per cui un *...fil. Pet(r)o*, oggi si legge *Panfilio Petro*, mentre un *...olfo comes. ..Petro* è diventato *Lodolfo comes filio Petro*)".

77.2 - 1049. Guido *filius Panfilii* conferma alla detta canonica *castrum Vallis quomodo ad canonica confirmavit avus meus Petrus et Mantia Panfilii pater eius, propter donatione facta prius ad ipsam canonicam a Iohanne Amantie, patre dicti Panfilii*. Fa inoltre quietanza alla canonica *de omni lite quam habui contra vos propter ipso castro*. Alberto, *filius de dicto Guido*, dà il suo consenso all'atto (CENCI, n. 9)*.
*Secondo il Cenci, il documento è una falsificazione "a scopo araldico"; si risalirebbe infatti di cinque generazioni indietro, rispetto a Panfilio. Anche P. Monacchia concorda con questa valutazione (P. MONACCHIA, *I vescovi di Gubbio...*, cit., p. 98 nota19).

77.3 - 1086. Alberto *de Guido comes*, insieme a Bentivoglio *Ardegi comitis*, è testimone alla permuta tra i fratelli Amadore e Alberto di Tebaldo; si parla anche di *castrum Collis Panfilii* tra le confinazioni di un *tenimentum* permutato (CENCI, n. 53).

77.4 - 1087. Alberto *q.Guidi Panfilii* e sua moglie [lo spazio per il nome è restato in bianco] donano *pro anima* alla canonica di S. Mariano la loro parte di *castrum Montis Pescii*...*cum duo partes de omni nostra pertinentia de predicta curte* [*Montis Pescii*?] e con due parti di tutte le loro proprietà nel territorio di Gubbio e di Luceoli *infra plebe S. Paterniani et plebe S. Marie*; viene eccettuato ciò che i donatori hanno acquisito dai figli di Ugo *Silvarii*. *Posita predictam rem per diversis locis in vico Clagnano et in summo et infra foce S. Paterniani et in lo monte et in Antico*. Oltre al castello *cum muris et ribi* [?] *et edifitiis suis cum frata et carbonarie*, viene anche donata la *sors* della chiesa di S. Angelo, con due parti della *sors* della chiesa di S. Savino. Si menzionano terre *tam domnicate quam indomnicate* (CENCI, n. 55)*.
*Secondo P. Monacchia (P. MONACCHIA, *I vescovi di Gubbio...*, cit., p. 98 n. 19), anche questo "è un documento originale cui sono stati...falsificati i nomi delle parti in causa. Colui che dona un castello alla cattedrale, un *Albertus quondam Guidi ...lii*, è diventato *Albertus quondam Guidi Pa*(*n*)*filii*. Le falsificazioni...sono facilmente riconoscibili soprattutto con l'ausilio della lampada di Wood".

77.5 - 1123. Di una selva *in loco Pozzogemolo*, oggetto di una compravendita, si dice che *olim fuit Alberti de Alberto de Guido* (CENCI, appendice C, pp. 359-60).

77.6 - 1129. Lodolfo *Alberti* è tra i *mensuratores* dei terreni donati alla canonica di S. Mariano da esponenti dei *Guelfoni* (CENCI, n. 120).

77.7 - 1139. Lodolfino *filius Alberti** dona *pro anima* alla canonica di S. Mariano la sua parte *de illo tenimento quod S. Mauricius abuit et tenuit per me in la curte de Serra in kastro et extra kastro...et si filii Pamfilini et Lodolfini voluerint comuniter facere eglesiam et vobiscum convenire ego do tantum de mea porcione in ipso kastro in quo decenter positis locare eglesiam*. La proprietà è donata *sine omni usaria et cum omni sua pertinentia* (CENCI, n. 162).
*Questo Lodolfino si identifica certamente con il Rodolfino di Albertino la cui donazione è confermata dai figli Tornamparte e Suppolino di Rodolfino, capostipiti dei signori di Serra, nel 1174 (ved. *infra*, 77.20). Non è chiaro però a chi si riferisca l'attore quando parla dei figli di Lodolfino: ai suoi figli? O c'è un altro Lodolfino non altrimenti conosciuto?

Per ciò che riguarda i figli di Panfilino, con essi si introduce questo nuovo personaggio, forse anche lui figlio di Alberto di Guido e presumibile capostipite del ramo dei *Panfili*, di cui però si perdono le tracce nel corso del '200.

77.8 - 1150. *Aldatius d. Panfilii** è tra i testimoni ad un atto di quietanza rilasciato da Raimondo e Guelfo di Armanno alla canonica di S. Mariano (CENCI, n. 222).
*È figlio di Panfilino?

77.9 - 1160. Filippo *Panfilius** è tra i confinanti di una casa data in enfiteusi dalla canonica di S. Mariano, *in platea Eugubine civitatis* (CENCI, n. 259).
*Anche lui figlio di Panfilino?

77.10 - 1168. Donna Panfilia* è moglie di Andrea di Armanno, progenitore dei signori di Poggio Manente (CENCI, n. 298).
*Fa parte del gruppo familiare?

77.11 - 1174. In una promessa di permuta si dice che il terreno da permutare, in vocabolo Pozzogemolo, era posseduto dal promettente in comune con Alberto *Alberti*, oltre che con Maria di Giovanni di Brunone, e che era stato da lui acquistato da Lodolfino *filius dicti Alberti* (CENCI, appendice Q, p. 361).

77.12 - 1175. Ugolino *Lambardus* vende ad *Amantia Guidi Panfilii filii, salva pensione* alla canonica di S. Mariano che ne è proprietaria, la sua parte di due pezzi di bosco, uno *in loco qui dicitur Cunio* e un altro *ibi desuper iuxta silvam Zampoli et Corbolini*; tutti e due i terreni sono siti *in loco qui dicitur Intrato*; il prezzo è 20 soldi di infortiati (CENCI, n. 345).

77.13 - 1233. Pietro *Mantie Guidi comes** è tra i testimoni di una conferma in enfiteusi della canonica di S. Mariano (S. MARIANO, XXII 7).
*Il Pecci, nel suo inventario della pergamene della canonica, annota che Pietro *de familia Panphilia fuisse indubium ex agnatis.*

77.14 - *Domini* di SERRA [*supra Asinum*]*

*Da non confondersi con un altro castello dello stesso nome situato in territorio eugubino, ma da tutt'altra parte, cioè Serra Brunamonti (ved. MENICHETTI, cartina allegata)

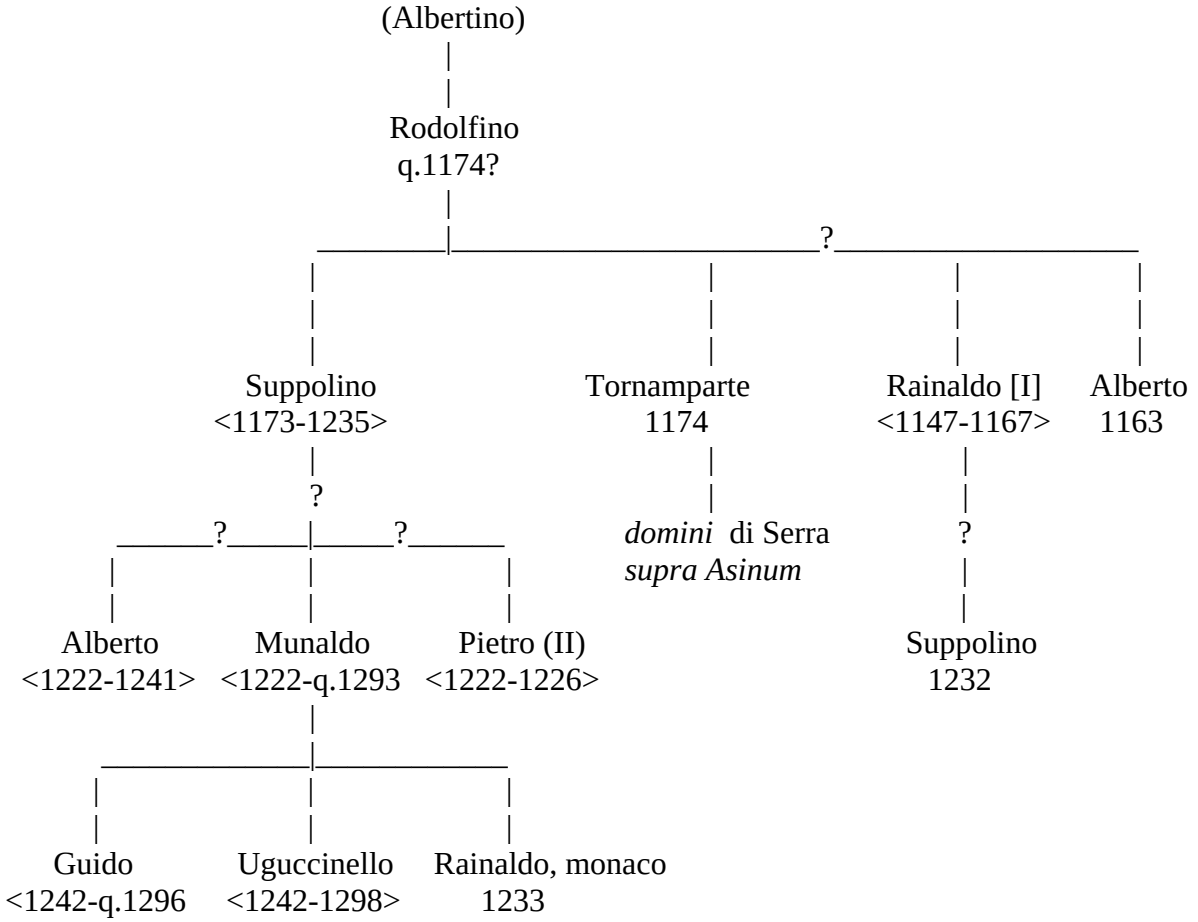

- Ramo di Guido di Munaldo:

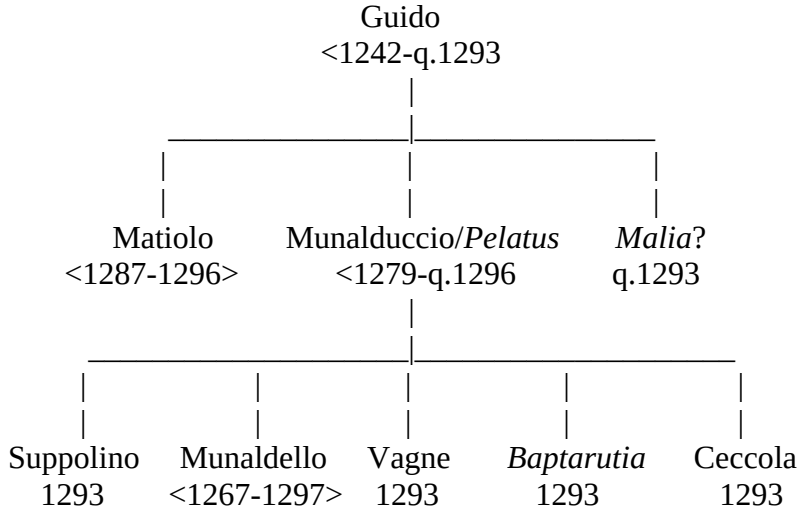

- Ramo di Uguccinello di Munaldo:

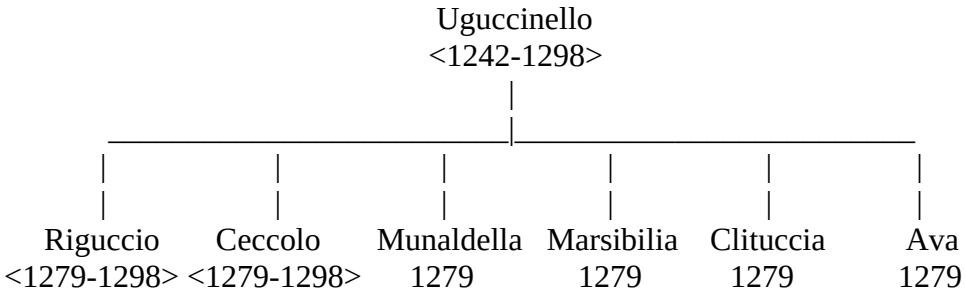

- *Domini* di Serra *supra Asinum*, discendenti di Tornamparte di Rudolfino [?]

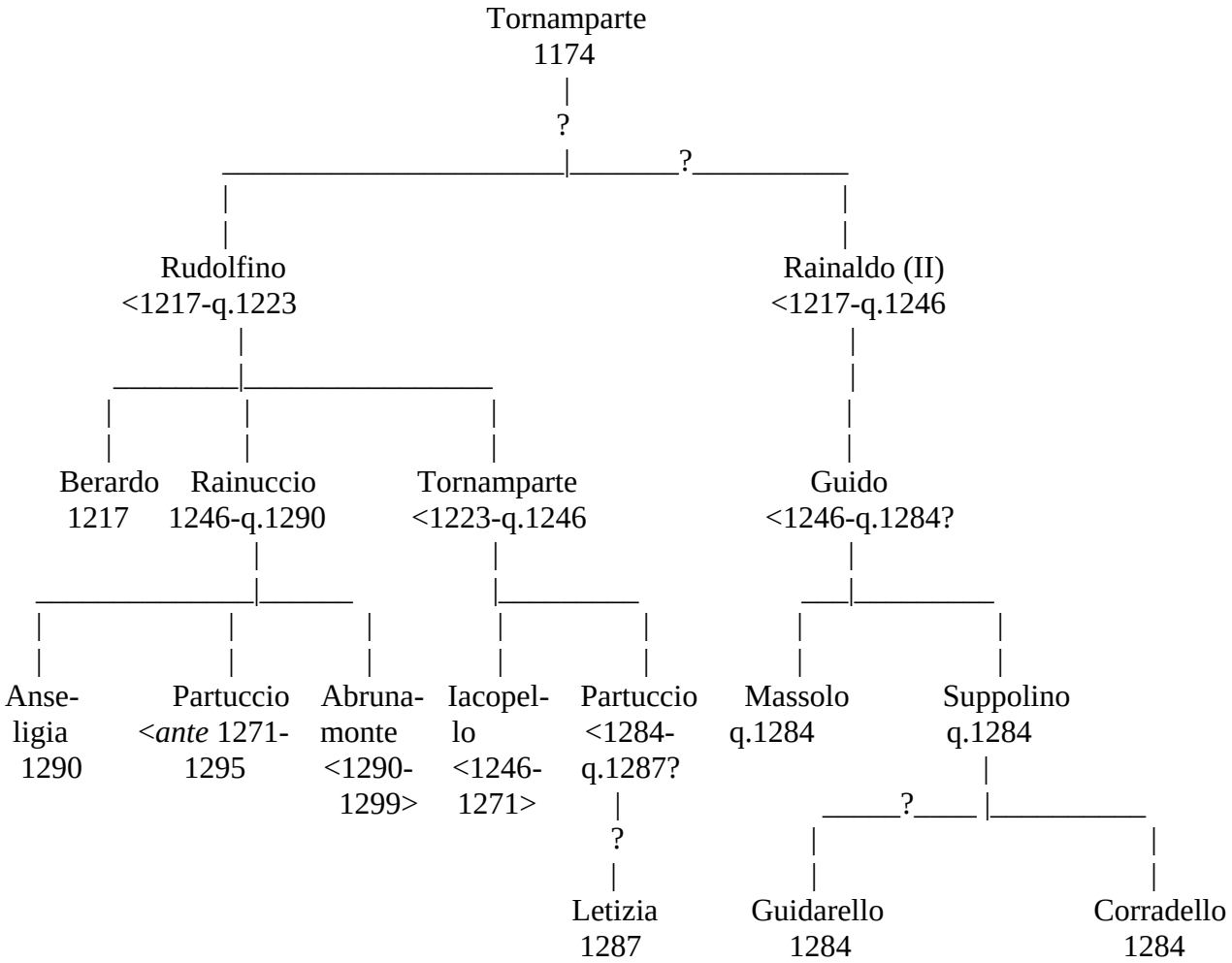

Dei seguenti personaggi non è stato possibile stabilire la precisa collocazione nella linea agnatizia:

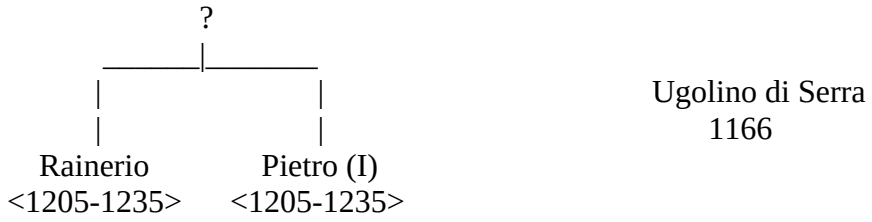

- Ragioni di carattere onomastico (il fequente ripertersi del nome “Tornamparte-Partuccio”) e di coerenza cronologica, che verranno evidenziati via via, mi hanno indotto ad indicare in Tornamparte di Rudolfino il capostipite del ramo della famiglia che avrebbe fatto del castello di Serra *supra Asinum*, poi anche detta Serra *Partucci*, il nucleo principale del proprio dominato; Suppolino di Rudolfino, fratello di Tornamparte, in seguito ad una transazione tra membri dello stesso gruppo parentale (ved. *infra*, 77.31), avrebbe invece nettamente orientato gli interessi dei suoi discendenti in direzione del dominio sul castello e il territorio di Casacastalda.
- Ho ritenuto di operare una distinzione tra Pietro e Rainaldo "primi" e "secondi" in quanto, per ciò che riguarda il Rainaldo documentato forse dal 1147 al 1167, la grande distanza cronologica rende altamente improbabile l'identificazione con l’altro Rainaldo, di cui si hanno notizie assai più tardi. Per Pietro, c'è il fatto che, nell'atto di vendita del 1217 riguardante Casacastalda, egli è uno dei due venditori, mentre uno dei compratori, Suppolino, è padre di un Pietro che difficilmente si potrebbe identificare col primo (ved. *infra*, 77.32 e 77.36).

77.15 - 1147. Rainaldo, *filius cuiusdam Rodulfini**, *per consulis Eugubine civitatis preceptum*, refuta alla canonica di S. Mariano di Gubbio *totam curtem Valii sicut Cono Ranerii dedit predicte canonice et possessionem quam tenuerunt Leto et Rainerius de Cruce et quicquid canonica habet in castro et curte de Siole da Pagano de Seziano*; tra i testimoni, al primo posto, *Ciampolus Eugubine civitatis defensor*. L’atto viene rogato alla presenza del legato apostolico Gerardo, del vescovo Ubaldo e di Bonatto abbate di S. Donato (CENCI, n. 206).
*Potrebbe trattarsi di Rainaldo di Serra, console nel 1163, che sarebbe dunque fratello di Suppolino e Tornaimparte.

77.16 - 1162. La chiesa di S. Angelo*, oggetto di controversia tra la canonica di S. Mariano e l’abbate di S. Giovanni *in Martiano*, è detta *ospitalis in Serra comitum*; il lodo arbitrale è celebrato *presentibus eiusdem ospitalis patroni et aliis comitibus* (CENCI n. 267).
*Trovandosi la detta chiesa nella parrocchia di S. Veriano, saremmo nell’area di influenza dei signori di Serra, che sarebbero quindi i *patroni* dell’ospedale.

77.17 - 1163. Alberto* e Rainaldo *de Serra* sono tra i consoli eugubini (CENCI, n. 273).
*È possibile che sia fratello di Rainaldo, nell’eventualità che in lui si rinnovi il nome di suo nonno, nome che si ritrova anche nel nipote Alberto di Suppolino.

77.18 - 1166. Rainaldo e Ugolino *de Serra* sono tra i testimoni di un atto di permuta, rogato a Perugia tra l'abbate di S. Romualdo di Valdicastro e il priore della canonica di S. Mariano (CENCI, n. 288).

77.19 - 1167. Rainaldo *Rudolfini** è tra i testimoni ad un atto di pacificazione che coinvolge gli *Spada* e che vede la presenza del legato imperiale *Rachelocus* e del console Zampolo (CENCI, n. 293).
*Ved. sopra, 77.15.

77.20 - 1174. Tornamparte e Suppolino *Rudolfini filii*, confermando la carta di donazione di Rudolfino *Albertini* loro padre, refutano *pro anima* al priore della canonica di S. Mariano la metà della chiesa di S. Maurizio di Serra, sita dentro il castello, più un casalino presso la chiesa dove poter edificare una abitazione *ad utilitatem* della chiesa e della canonica. I due fratelli promettono tra l'altro di difendere i diritti della canonica anche tramite i loro amici, i loro *homines* e la loro terra, e donano anche il diritto di sepultura delle loro mogli e dei loro figli fino al quattordicesimo anno e la metà del loro *iudicium*; infine si impegnano a non ricevere alcuna *guaita* dalla canonica. *Perquezevenisti*, moglie di Tornamparte, e [...], moglie di Suppolino, ratificano l'atto (CENCI, n. 341).

77.21 - 1177. Federico I, nel confermare al monastero di Nonantola il possesso della chiesa di S. Maria di Valfabbrica, conferma anche la restituzione, già avvenuta ad opera di un suo legato, delle *curtes* di S. Donato e di Porcile e del *castrum* di Casacastalda, già usurpati dai figli di Munaldo* (MGH, *Diplomata*, t.X p. III n. 722).
*Non so se costoro facessero parte del gruppo parentale dei signori di Serra, come potrebbe far sospettare il loro legame con Casacastalda.

77.22 - 1183. Suppolino *de Serra* è tra i testimoni ad un accordo tra Ugolino *marchio* e i *boni homines* di Passerina (AVC reg. 1, c. 72v).

77.23 - 1205. Arbitrato tra la canonica di S. Mariano di Gubbio e Rainerio e Pietro *Serre* sul possesso di alcune famiglie di *homines per capitantiam* (ARMANNI 1 VII 1).

77.24 - 1213. Tra i testimoni ad un atto della canonica di S. Mariano, Rainerio *Suppolini** (S. MARIANO, XVI 16).
*Di Serra?

77.25 - 1213. Tra i confinanti di una proprietà *in plagis de Citerna*, i *comites de Serra* (S. MARIANO XVI 17).

77.26 - 1215. Un atto di affrancazione è celebrato a Gubbio *in domo in qua moratur potestas, que iuris est Petri de la Serra et fratris* (S. MARIANO, XVII 5).

77.27 - 1215. Una sentenza di condanna viene emanata a Gubbio *ante domum R. et Petri de Serra* (S. MARIANO, XVII 7).

77.28 - 1215. Una sentenza riguardante la canonica di S. Mariano viene emanata *ante domum R. et Petri de Serra* (S. MARIANO, XVII 8).

77.29 - 1215. Un atto è rogato a Gubbio *in domo Petri et Rainerii de Serra in qua moratur potestas* (ARMANNI, 1 VII 8-9).

77.30 - 1217. Vari esponenti di questo casato sono menzionati a diverso titolo negli atti stipulati tra Perugia e Gubbio in questo anno:
- Rainerio *de Serra* è tra i 10 cittadini eugubini che, insieme al loro podestà ed a un suo giudice, compromettono nella persona di Pandolfo, podestà di Perugia, unitamente al sindaco perugino; tra i testimoni all'atto, Rudolfino *de Serra* (CDP, pp. 153 e 155).
- Pietro *de Serra* e Suppolino *de Serra** sono tra i primi nomi del lunghissimo elenco dei cittadini eugubini che giurano di rispettare il compromesso di cui sopra, già stipulato dal podestà, da un suo giudice e da dieci *de nobilibus hominibus* della città (CDP, p. 157).
- Suppolino *de Serra* è tra i venti ostaggi che Perugia richiede, nel primo lodo di Pandolfo, per restituire agli eugubini 200 prigionieri; tra i testimoni al lodo, Berardo *de Rudolfino de Serra* (CDP, pp. 167 e 168).
- Nel secondo lodo di Pandolfo *de Sigura*, tra le altre cose, si ingiunge agli eugubini di non rendere *malum meritum* agli alleati dei perugini, tra cui Rudolfino e Rainaldo *de Serra***, e agli *homines sue terre*; inoltre si ordina agli stessi eugubini di restituire ai detti Rudolfino e Rainaldo *castrum Pisciani*, se due arbitri entro febbraio non avranno trovato un accordo su cosa dare loro in cambio dello stesso castello. Tra i testimoni all'atto, Pietro *de Serra* (CDP, pp. 171-175).
- Il podestà eugubino Ugolino di S. Paolo, cedendo al comune di Perugia i diritti territoriali che il lodo di Pandolfo assegnava ad esso, agisce alla presenza e con il consenso di Pietro *de Serra* e di altri due cittadini eugubini (CDP, p. 176).
*Vi sono due soggetti di questo nome, elencati quasi di seguito: non essendo questo l'unico caso di ripetizione di nominativi, come rileva il Bartoli Langeli descrivendo diplomatisticamente l'elenco in questione (CDP p. 156), si può ipotizzare che qui ci si riferisca ad un unico personaggio, pur nominandolo due volte, vale a dire a Suppolino di Rudolfino.
**Forse fratelli, in quanto consignori del *castrum* di Pisciano.

77.31 - 1217. Rainerio e Pietro *de Serra* vendono a d. Suppolino e a d. Rainaldo *de Serra** tutte le loro proprietà, diritti e *homines* nel castello di Casacastalda e nella sua *curtis* e *in plebe Casacastalde et in hominibus plebis* e *in Ripa eiusque curie*, ricevendone in cambio molini e terre, più 300 l. lucchesi (DIPLOMATICO IV 6 6. BENSI, pp. 277-78, trascrizione. CDP, p. 683, regesto).
*Dovrebbe trattarsi di Rainaldo II, che però quasi subito dovette cedere a Suppolino i suoi diritti su Casacastalda, in quanto successivamente sono solo i discendenti di quest'ultimo a disporre in modo esclusivo di tali diritti.

77.32 - 1222. D. Morico, *plebanus plebis Casacastalde*, eletto arbitro dalle parti, pronuncia lodo arbitrale nella controversia tra il vescovo di Nocera e i *nobiles viri Casacastalde*, cioè Suppolino ed i figli Alberto, Munaldo e Pietro*, circa i rispettivi diritti sulla detta pieve e gli *homines* e possedimenti:ad essa pertinenti:
la sentenza riafferma la piena giurisdizione vescovile sulla detta pieve, con gli *homines* e i possessi, tuttavia i detti *homines* saranno tenuti *ad custodiam ipsius castri, videlicet ad curam, ad guartam** *et ad reparamentum vel conciamentum ipsius castri sicut alii homines ipsius vel villarum*, mentre il vescovo e il pievano faranno sì che i loro soggetti rimangano sempre *habitatores* del detto castello.
Inoltre, il vescovo dovrà concedere *in beneficium* alla controparte laica la metà *de omnibus bandis, foliis collectis per baiulum ipsius ecclesie…et medietatem foderum et modiarum…sub tali tamen condictione, quod si predicti nobiles viri possint reservare et invenure ad signoria teotonica vel ab alio qui pro tempore esset in terra, vel d. episcopus qui pro tempore esset ad signoriam curie Romane vel ab aliqua alia qui regnaret, semper medietatem predicti nobiles haberent…*
Item, si nuntii dictorum nobilium aliquando pullus vel puleam, vel ligna, vel aliqua alia violenter auferrent hominibus dicte plebis unde querimonia fieret, ipsi plebano infra octo dies…emendare deberent…alioquin exinde ad duplum teneantur.
(DIPLOMATICO IV 25 7. BENSI, pp. 278-80, trascrizione. CDP, p. 684, regesto).

*Il testo recita "*a nobilibus viris Casacastalde, videlicet d. Suppolino, Alberto, Munaldo et Petro et filiis eius*": che Munaldo sia figlio di un Suppolino non è dubbio; che Alberto e Pietro siano anch'essi figli di un Suppolino lo si desume da un documento del 1226 (ved *infra*, 77.36). Non si comprende però il motivo per cui, nel documento qui considerato, il notaio estensore non evidenzi un dato così ovvio come lo stretto rapporto di consanguineità che dovrebbe legare questi personaggi.
**Nella trascrizione del Bensi, *ad quartam*.

77.33 - 1223. Rainaldo *Serre* e Tornamparte *olim Rodolfini** sono tra i *milites* perugini che giurano l'osservanza dei patti stipulati dalla loro *pars* col comune di Città di Castello (CDP, p. 213)
*E' difficilmente proponibile che Tornamparte di Rudolfino "I", attivo mezzo secolo prima, fosse ancora in grado di impegnarsi politicamente e militarmente in uno scontro con la *pars peditum* perugina. Saremmo dunque qui in presenza di un Tornamparte "II", nipote del primo.
Si tenga tuttavia presente che tale affermazione è sostenibile solo in base al criterio dell'alternarsi nell'onomastica familiare dei nomi di Rudolfino e Tornamparte! .

77.34 - 1224. Rainaldo *de Serra* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi stipulato dalla pieve di S. Veriano (S. MARIANO XIX 9).

77.35 - 1226. Suppolino *de Serra* dà in permuta al priore di S. Mariano un terreno *in Monte S. Martini in Valcellis* e riceve un campo *in curia Serre* (S. MARIANO XIX 20).

77.36 - 1226. Una concessione enfiteutica di Oddo e Armanno *Guelfonis* è stipulata a Gubbio *in domo Suppolini de Serra*, testimoni lo stesso Suppolino e Pietro ed Alberto suoi figli (ARMANNI I B 15, c. 16r).

77.37 - 1228. D. Rainaldo e d. *Dornemparte de Serra* promettono al rettore di Spoleto ed all'arciprete della pieve di S. Veriano di non offendere nelle persone e nelle cose la pieve suddetta, *eo salvo quod per predictam promissionem non fiat preiuditium dicto Rainaldo et Dornemparte in iure patronatus si quod habent in dicta plebe*. I fideiussori sono d. Bonifazio Coppoli e d. Uguccione di Guidone (S. MARIANO XX 6).

77.38 - 1232. Munaldo *Suppolini* e Benvenuto di Matteo, notaio, sono condannati in contumacia dal podestà di Assisi a 100 libre per aver ucciso *in districtu Asisii* Andrea figlio di Giovanni di Bernardo. Il detto Munaldo, insieme questa volta a Suppolino *Rainaldi* suo *frater consobrinus**, viene condannato un'altra volta alla stessa pena per aver ucciso Mancia *suus homo civem assisiensem*, sempre nel distretto di Assisi (ASCA, N1, c. 23v).
*Figlio di Rainaldo di Rudolfino?

77.39 - 1233. Rainaldo *d. Munaldi Suppolini, monachus S. Donati* [di Pulpiano] è tra i testimoni alla presentazione presso il castello di Giomici della comunicazione giudiziaria dei delegati pontifici indirizzata a Leonardo di Tafuro e a Uguccione di Guidone, non recapitata per assenza dei destinatari (S. MARIANO XXII 5).

77.40 – *ante* 1235. Pietro, Rainerio e Suppolino, tutti e tre *de Serra*, vengono menzionati a titolo diverso in una raccolta di deposizioni recepite da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, nell'ambito di una inchiesta volta a verificare i diritti della Curia romana nel comitato eugubino:
Secondo la testimonianza di Ugolino *Hermanni*, Pietro di Serra e Rainaldo di Gualdo, *tenuerunt…castrum* [*Montis S. Apoliti*] *pro duce, usque ad mortem ipsius ducis**
D. Rainerio di Serra depone a sua volta, affermando *quod vidit Diaterram nuntium ducis Corradi pro ipso duce tenere et habere castrum Montis S. Apoliti cum curte et hominibus suis, et vidit etiam*

Rainaldum de Gualdo tenere dictum castrum pro duce, sed quanto tempore possederint dicit quod nescit; et dicit quod vidit Hugolinum de Sancta Cruce tenere Brancam pro curia, sed pro quo duce tenuerit non recordatur; et dicit quod vidit Anselmus de Glorano stare balivus pro curia de Vaccaria, Radicata, Glorano, Mons Baruncelli et maiori parte comitatus Eugubii; et dicit quod vidit Lodovicum de Summa stare baiulum pro Diubaldo in toto comitatu, et precipiebat in toto comitatu Eugubii pro Diubaldo dum stetit ipse Diubaldo.
Segue la testimonianza di d. Suppolino di Serra, il quale aggiunge *quod vidit ducem Corradum tamquam dominum, et suos nuncios, habere et tenere gironem Mevanie, castrum Coccoronis, roccam de Gualdo, Sanctam Mariam Laurentii, Bodionem, Limiscianum, castrum Abboni, roccam Assisii, Postignanum, Nuceriam et totum comitatum, Moranum, Compressetum, Vignetum, Cesamlongam, Fossatum, Montem S. Apoliti, Montem Baruncellum, Gloranum, Vaccariam, Radicatam et totum comitatum eugubinum et roccam Eugubii, et totum comitatum Asisii quem nunc detinet civitas ipsa, et Montem Subasio* [così]*, et vineas de costis et fructus ipsarum et paludes Asisii…et disponebat ibi baiulos suos*; tra questi baiuli, viene citato Anselmo *de Glorano, baiulus ducis in comitatu eugubino, et dicit quod vidi Hugolinum de Sancta Cruce habere et tenere Brancam pro Diuboldo.*
Vi è poi la deposizione di d. Pietro di Serra il quale *dicit idem quod d. Suppolinus* (LIBER CENSUUM, pp. 544-545).
*Dovrebbe trattarsi del cardinale Gregorio, nominato rettore del ducato da Innocenzo III; per gli altri "duchi" qui citati, come pure per le notizie sul *castrum* di Monte S. Ippolito, si veda la scheda *Guelfoni*, 54.61

77.41 - 1237. D. Tornamparte *de Serra* è fideiussore di d. Rainaldo di Bellisio all'atto della sommissione di quest'ultimo al comune di Pergola (Gubbio diplomatico, III 13).

77.42 - 1237. Munaldo *Suppolini* è tra i testimoni al patto di alleanza tra i comuni di Gubbio e Rocca Contrada (Gubbio diplomatico, IV 4).

77.43 - 1240. L'abbate di S. Donato dà in enfiteusi *sive ad libellum* a d. Munaldo *Suppolini*, in terza generazione, *castrum Glomesci* e la sua curia, con i *servitia* e le *utilitates*, eccetto una casa della chiesa di S. Angelo, un terreno selvato e il diritto di utilizzare un molino per un giorno alla settimana. C'è il divieto di alienazione *ad dampnietatem monasterii*, tuttavia è permesso concedere *rationes* alle persone *que de iure deberant succedere in eis* [*rebus*], eccettuati Avultrone e Andrea di Guglielmino. I concessionari e, pare, i loro *homines* sono tenuti ad eleggere come loro luogo di sepultura il cimitero del monastero, a cui spetta la metà del *iudicium*, se moriranno nel territorio del castello e un terzo se altrove. Gli stessi concessionari dovranno mettere il castello a disposizione dell'abbate in caso di guerra (Gubbio diplomatico, IV 8).

77.44 - 1241. D. Munaldo [*Suppolini*]*, arciprete della *plebs Agnane*, col consenso del priore di S. Mariano, dà in pegno a suo fratello Alberto *Suppolini* un campo nella curia di Agnano, in garanzia di un mutuo di 10 l. (S. MARIANO, XXIII 16).
*Si tratta di Munaldo di Suppolino signore di Casacastalda, visto anche il nome e il patronimico di suo fratello, o di un suo omonimo? Quest'ultima eventualità pare essere la più probabile, visto che proprio l'anno dopo il Munaldo *dominus* emancipa i suoi due figli.

77.45 - 1242. D. Munaldo *Suppolini* emancipa su loro richiesta i figli Uguccione e Guido e, *in premium emancipationis et in parte bonorum*, cede loro tutti i propri diritti sul castello, corte e uomini di Casacastalda (SOMMISSIONI 4, c. 54r. BENSI, p. 280).

77.46 - 1246. Rainuccio *q.Redulfini*, Iacopello *q.d. Tornempartis* e d. Guido *q.d. Rainaldi*, tutti *de la Serra*, promettono al comune di Città di Castello di restituire 300 l. lucchesi, ricevute in mutuo e

da restituirsi quando il comune vorrà; in garanzia danno il loro *castrum* di Serra, che il comune terrà in pegno sino all'avvenuto rimborso (LIBRO NERO, c. 67r).

77.47 - 1248. D. Rainuccio *de Serra* è tra i testimoni alla nomina di Ianne di Guido di Averardo di Antognolla ad arbitro nella controversia familiare tra alcuni membri della famiglia dei signori di Poggio Manente (CDP, p. 695).

77.48 - 1250. Munaldo *Soppolini*, Guido e Uguccione suoi figli, insieme ad alcuni loro *servientes*, tra cui un *Pedecla balisterius*, sono condannati a 1000 l. ciascuno, dietro accusa di *Continatius* e *Barocus* di d. Rainerio, custodi di Casacastalda *ad reverentiam Ecclesie Romane et servitium comunis Perusii*; i condannati avevano assalito il castello *tamquam proditores Ecclesie Romane et comunis Perusii*, percosso e preso prigioniero *Contenatius*, trasferito poi a Giomici, e ucciso un altro custode. In un bando immediatamente successivo vari uomini, presumibilmente di Casacastalda, sono condannati a 100 l. ciascuno per aver consegnato a Munaldo e compagni il castello (BANDITI, nn. 162 e 163).

77.49 - 1251. D. Munaldo *Suppolini*, insieme a d. Acerbo *Salinguerre*, è *rector* del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, V 1-5-6-7. LIBRO ROSSO, p. 372. SASG, *Libro Rosso*, cc. 20v, 21r-22r).

77.50 - 1251. D. Munaldo *Suppolini* è tra i testimoni al testamento di d. Armanno *Guelfonis* (ARMANNI I B 15, c. 18r).

77.51 - 1255. Uguccionello *d. Munaldi* è tra i testimoni al testamento di Filippuccio *q.d. Ermanni* (ARMANNI 2 XII 7).

77.52 - 1256. D. Munaldo *Suppolini* è testimone ad un atto della canonica eugubina (S. MARIANO XXVI 4).

77.53 - 1256. In quest'anno si registrano varie delibere consiliari del comune di Perugia riferite a Munaldo *Suppolini*:
- Gli ambasciatori eugubini, tra le altre cose, riferiscono al Consiglio speciale e generale *super castro Casagastalde...qui vult d. Munaldus facere mandatis potestatis et capitanei de illa parte quam habet Continatius* nel castello, anche se gli ambasciatori precisano che sull'argomento *non sunt consilati* (ANSIDEI, p. 28).
- Lo stesso Consiglio delibera che d. Munaldo deve recarsi a Gualdo per trovare un accordo con i gualdesi, non è detto su che cosa (Ivi, p. 48).
- Alla richiesta degli ambasciatori eugubini che venga punito *d. Continatius* ed altri che avevano perpetrato un *maleficium* contro d. Munaldo, il Consiglio rimanda la decisione al *maius Consilium*, che dovrà ascoltare gli ambasciatori (Ivi, p. 54).
- Avendo il capitano riferito in Consiglio che d. Munaldo *Suppolini* è disposto a restituire a *d. Continatius* e a *Barocus* la loro parte di Casacastalda, lo stesso nomina un sindaco per dar corso alla restituzione (Ivi, pp. 57-58).
- Alla proposta di *rebannire* d. Munaldo *Suppolini*, il Consiglio delibera che ciò sarà fatto quando il comune di Gubbio revocerà il bando a *Continatius* (Ivi, pp. 59-60).
- Si delibera di rinviare *in maius Consilium* la proposta di *recipere in comitatenses* gli uomini di Casacastalda (Ivi, p. 61).

77.54 - 1256. D. Munaldo *Suppolini* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Gubbio (SASG, *Libro Rosso*, c. 42r)

77.55 - 1257. D. Munaldo *Suppolini* dona a Guido, suo figlio emancipato, due parti della torre del castello di Casacastalda, tutte le case e le terre nel castello e nella sua curia e tutti gli *homines* e le famiglie e le possessioni a lui pertinenti nello stesso luogo. Tali beni erano già posseduti da Munaldo e dai suoi figli, ai quali erano stati poi concessi *tempore mancipationis.*
L'atto viene rogato *in castro Glomisci, ante palatium d. Munaldi* (SOMMISSIONI 4, c. 55r).

77.56 - 1257. Guido *d. Munaldi Supolini*, anche a nome del padre e del fratello Uguccionello, vende al comune di Perugia una torre, case, terreni e *homines*, elencati nominativamente, con i loro *tenimenta, feudi et homagii*, nel castello di Casacastalda *a ripis intus* e la giurisdizione nel castello, riservandosi i *manualia* e le proprietà *extra ripas* del castello, oltre ai diritti su alcuni *homines*, anch'essi elencati, posseduti in comune col pievano di Casacastalda. Il prezzo è 1050 l. (DIPLOMATICO IV 7 41. BENSI, pp. 281-84, trascrizione. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 234-242).

77.57 - 1257. Alessandro IV ordina al podestà, al consiglio e al comune di Perugia di non versare al *nobilis vir* Munaldo *Supulini, Eugubine diocesis***,** il prezzo del castello di Casacastalda, ad essi venduto mentre pendeva davanti al rettore del ducato di Spoleto la vertenza tra il detto Munaldo e il monastero di S. Maria di Valfabbrica circa il possesso dello stesso castello, fino a che non sia emessa sentenza definitiva sulla detta vertenza (DIPLOMATICO, I 13. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 244-246)

77.58 - 1257. Il rettore del ducato di Spoleto rilascia quietanza a d. Rainuccio *de Serra* che, insieme a d. Oddo di Fibino, rappresenta il comune di Gubbio, *pro fictu seu censu tertii anni comitatus ipsius comunis* (ARMANNI 2 XIV 4).

77.59 - 1258. D. Munaldo *Supoli* e i suoi figli Guido e Uguccionello vendono al comune di Gubbio un *palatium*, una torre, il *cassarum* e la *platea* di *castrum Glomisci*, più i loro diritti sul terreno dove è sita la chiesa di S. Angelo posta nel castello e quelli avverso il monastero di S. Donato *occasione permutationis seu cambii facti* tra i venditori e il detto monastero; il tutto al prezzo di 500 l.. Donna Diamante del q. *Staziolus*, moglie di Guido, e donna Angelina *d. Albrici**, moglie di Uguccionello, ratificano l'atto (SASG, *Liber Oblungus*, cc. 56r-57r).
*Dei signori di Branca? Ved. sopra, 11.2

77.60 - 1259. Nel lodo Valcelli tra i comuni di Gubbio e di Perugia, d. Munaldo *Supppolini* reclama dal comune di Perugia la somma di 1050 libre, che era stata promessa a Guido, figlio di Munaldo e *civis eugubinus*, come prezzo del castello di Casacastalda; essendo scaduto il termine del pagamento, Munaldo chiede anche la penale, consistente nel doppio della somma, e la rifusione dei danni. L'arbitro decreta che il comune di Perugia dovrà pagare entro due anni la somma dovuta ai creditori (SOMMISSIONI, 1, cc. 15r-21r).

77.61 - 1260. [Il Consiglio speciale e generale delibera sulla custodia delle due torri di Casacastalda] (ANSIDEI, p. 117).

77.62 - 1260. Il Consiglio speciale e generale delibera che il pagamento da farsi a d. Munaldo *Suppolini* per la vendita di Casacastalda si rinvii, finchè il comune di Gubbio non avrà approvato il lodo tra le due città (ANSIDEI, p. 208 e nota 1).

77.63 - 1260. D. Munaldo *Suppolini**, insieme a *d. Contenatius* è ambasciatore (ANSIDEI, p. 181).
*È dubbio che si tratti di Munaldo di Serra, sia perchè a Perugia esiste un omonimo, sia soprattutto perchè pare strano che lui, cittadino eugubino, sia stato nominato a questo ufficio dal comune di Perugia, per di più insieme ad un suo nemico (ved. sopra, 77.48 e segg.).

77.64 - 1260. Tra le cause che il monastero di Nonantola ha con persone secolari e che papa Alessandro IV dà mandato di esaminare al cardinale Ottobono Fieschi, vi è anche quella pendente tra il monastero di Valfabbrica e il *nobilis vir* Munaldo *Suppolini* vertente *super medietate castri et curtis quod dicitur Casa Castaldi, quam ad dictum monasterium supradictus prior asseruit pertinere de iure, non ostante quod causa super dicti castri et curtis meditate coram alio iudice, videlicet domino Iohanne Compatre tunc ducatus Spoleti rectore noscitur ventilata…*(BENSI 1974, p. 284).

77.65 - 1261. D. Tommaso e d. Munaldo *Suppolini** sono tra i confinanti di un terreno a Casacastalda (CATASTI 1, cc. 123r-124r).
*Tommaso e Munaldo sono fratelli? Ved. sopra, *domini* di Compresseto, 34.4 e 34.9.

77.66 - 1261. In una delibera del Consiglio speciale e generale dei *capitales* delle Arti e dei consoli dei mercanti del comune di Gubbio, a proposito della scelta dei custodi di *palatium Liçie*, si fa riferimento d una *reformatio consilii olim facti tempore d. Munaldi Subpoli condam potestas Eugubii** (ARMANNI 2 XV 5).
*Di questa podesteria non vi è altra traccia nella documentazione eugubina, a meno che non si faccia qui riferimento alla funzione di *rector* del comune ricoperta da Munaldo, insieme ad Acerbo *Salinguerre,* dieci anni avanti (ved. sopra, 77.49).

77.67 - 1262. Guido *filius d. Munaldi Supolini*, procuratore del padre e del fratello Uguccione, cede al comune di Perugia tutti i diritti che il padre e il fratello hanno su Casacastalda, avendo ricevuto il prezzo di vendita di 1050 l. (SOMMISSIONI 2, cc. 102v-103v).

77.68 - 1262. [Il Consiglio speciale e generale delibera sulla concessione di casalini a coloro che vorranno andare ad abitare a Casacastalda] (NICOLINI, Reformationes. .., pp. 39-43).

77.69 - 1262. Guido, figlio emancipato e procuratore di d. Munaldo *Supolini*, e procuratore del fratello Uguccione, ratifica a nome del padre e del fratello l'atto di vendita di Casacastalda, tuttavia precisa che tale ratifica non deve portar pregiudizio ai suoi diritti su 800 l. che ancora gli sono dovute, nonostante la quietanza già rilasciata al comune di Perugia e agli uomini di Gualdo obbligati *ad dictum pretium solvendum* (DIPLOMATICO IV 8 63).

77.70 - 1263. D. Munaldo *Suppolini, civis eugubinus*, anche a nome del figlio Guido, rilascia quietanza al comune di Perugia per 1050 l. dovute per l'acquisto di Casacastalda. Il sindaco del comune ed altri sei fideiussori in solido del comune stesso avevano promesso di pagare la somma (DIPLOMATICO IV 9 81).

77.71 - 1263. d. Munaldo *Suppolini* rilascia quietanza al comune di Gubbio per 24 libre a lui dovute *pro salvita* [così] di due suoi cavalli, tenuti per il comune *tempore potestarie d. Oddonis olim potestatis Eugubii* (SASG, *Libro Rosso*, c. 50v).

77.72 - 1267. Nell'intestazione di un elenco di documenti del comune, si dice che esso è stato scritto al tempo della podesteria di Aimerico *de Ay*[...] di Mantova e del governo di d. Munaldo *Suppolini de Serra, rector populi civitatis Eugubii* (ARMANNI 3 XVIII 5).

77.73 - 1267. Munaldello *d. Munaldi* è tra i testimoni alla nomina di un procuratore da parte del comune di Gubbio per portare avanti una trattativa con Cagli sulla questione di Montesecco (SASG, *Libro Rosso*, cc. 90r).

77.74 - 1271. Iacomello *d. Tornempartis de Serra* vende a Bartucciolo e a Stefano del q. Rigozo di Colle S. Savino la quarta parte di un terreno in comune con essi e con d. Stefano di Spagliagrano; quest'ultimo ha la quarta parte avendola acquistata da Partuccio *d. Rainucii de Serra*. Il terreno è nel comitato perugino in località *Campasium*, e il prezzo e 20 l. e 3 soldi (MONTE ACUTO 1, c. 59r).

77.75 - 1271. D. Stefano di d. Spagliagrano di Poggio Manente fa quietanza a Iacomello *d. Tornampartis de Serra* per 20 l., a scomputo del debito di 63 l. e 13 soldi dovuti *pro conservatione quam sibi promisit pro obligatione quam fecit pro re d. Hermannus Suppolini* (MONTE ACUTO 1, c. 59v).

77.76 - 1277. Il camerario del comune di Perugia riceve da Ventura *Bronzoli*, che agisce a nome proprio, di suo padre e di altri 12 capifamiglia di Casacastalda, indicati nominativamente, 6 libre e 10 soldi *occasione emptionis quam fecit comune de dictis hominibus a d. Munaldo Suppolino, ad rationem X solidorum denariorum pro qualibet dictarum familiarum pro servitiis* (MASSARI 1, c. 54v).

77.77 - 1277. Un *baylitor* del comune di Perugia riceve un compenso per doversi recare a Gubbio *cum litteris comunis ad rogandum filii d. Munaldi Suppolini ut veniant ad docendum d. Petrum iudicem capitanei de iuribus que habebat comune* [*in*] *XIII familiis Casacastalde* (MASSARI 1 bis, c. 93v).

77.78 - 1278. Il comune di Perugia nomina un procuratore per affrancare gli uomini di Casacastalda appartenenti al comune e in precedenza a d. Munaldo *Suppolini occasione ominitie vel manentie, vassallagii, colonie vel ascriptitie conditionis* (MISCELLANEA 5, cc. 4v-5v).

77.79 - 1278. D. Munaldello *d. Munaldi* è tra i testimoni ad un arbitrato, celebrato da S. Albertino alla presenza del podestà di Gubbio, tra la comunità di Serra S. Abbondio e l'eremo di Fonte Avellana per questioni di confine (FONTE AVELLANA, 6, nn. 1092-1093).

77.80 - 1279. Lo statuto cittadino si occupa degli *homines* del castello di Casacastalda, ordinando loro di venire ad abitare nel *castrum novum* di Casacastalda; in particolare si ordina a quattro fratelli, già *homines* di d. Munaldo *Suppolini*, poi acquistati dal comune, che se ne erano andati, di venire ad abitare nel castello, pena la confisca dei beni (STATUTI 1, I, pp. 225-227).

77.81 - 1279. [Il giudice del capitano del popolo di Perugia ordina a Ventura *Baronci*, sindaco e procuratore degli *homines franci, quod hinc ad tertium diem faciat defensionem de eo quod non fecit laborerium de Casagastalda*. Si ingiunge anche che il detto *laborerium* debba essere portato a compimento entro un mese. Il sindaco, interrogato *si laborerium factum est de Casagastalda*, risponde *quod sic in parte et in parte non*] (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 6, cc. 19v, 21r, 26r, 28v).

77.82 - 1279. Uguccionello [*d. Mun*]*aldi Suppolini* modifica il suo testamento riguardo ad una *falcidia* da suddividere tra i figli, che sono: Ricuccio, Franciscolo, Ava [moglie di Bartoluccio], Clituccia, Marsibilia e Munaldella. Tra i testimoni, Guido *d. Munaldi* e suo figlio *Pelatus* (ARMANNI 3 XIX 10).

77.83 - 1280. Nella memoria difensiva presentata dal comune di Gubbio, più volte citata, si afferma tra l'altro che i *domini et nobiles de Serra de Asino*, insieme ad altri..*sunt et eorum antecessores fuerunt cives civitatis Eugubii et ipsum comune...habuit et possedit predictos et eorum antecessores pro suis et dicte civitatis civibus et subiectis per tempus cuius non extat memoria*... (Gubbio diplomatico, XIII 8).

77.84 - 1280. Tra i testimoni di un atto di compromesso, d. Munaldello *d. Munaldi* (ARMANNI I B 12, cc. 83r-84v).

77.85 - 1281. [Il Consiglio speciale e generale perugino, su richiesta di d. Gualfreduccio [Oddi], delibera che si inviino *pro comuni* ambasciatori al castello di Serra ed a Gubbio per far in modo di mettere pace tra i *marchiones* Oddo ed Enrico e l'abbate [di Petroio?] e per far sì che venga tolto l'assedio dal castello di Serra, non è detto da chi posto] (MISCELLANEA 7, cc. 68v-69r).

77.86 - 1281. Il Consiglio speciale e generale, su richiesta di d. Ugolino di Castiglione e Stefano di Poggio Manente, delibera di inviare a Gubbio due ambasciatori per chiedere la scarcerazione di Partuccio *de Serra** e di suo nipote, detenuti da quel comune (MISCELLANEA 7, c. 70r).
*Si tratta di Partuccio di Tornamparte o di Partuccio di Rainuccio?

77.87 - 1282. Munaldello *d. Munaldi* è tra i testimoni di un accordo tra il vescovo e il comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, XIV 3).

77.88 - 1284. Donna *Horabilis*, vedova di Massolo *comes de Serra comitum**, accusa, nel luglio, Paoluccio *d. Stefani* e *Spagla d. Raynaldi de Podio* di aver sottratto indebitamente e con la forza da un suo campo *in pertinentiis castri Serre* una quantità di *bladum* del valore di oltre 195 libre; i fatti risalgono al luglio precedente; d. Oddo *marchio*, di P. S. Susanna, è fideiussore dell'accusatrice; d. Bonagura *Iohannis* notaio, della parr.di S. Martino del Verzaro in P. S. Angelo, è fideiussore degli accusati.
Successivamente, l'accusa viene meglio precisata in quanto l'attrice intende provare, tra l'altro, che il terreno in questione *fuit Masoli d. Guidonis comitis de Serra…computato tempore suo et d. Guidonis pater eius per tempus X, XX et XXX annos et plus usque ad tempus sue mortis*; che il marito è morto *iam est annum et plus*, lasciandola nel suo testamento erede universale. La deposizioni dei testi precisano, tra le altre cose, che il campo in questione si trova *in villa S. Cristofori et Civitelle*, e viene detto *campus de Lachiano*; tra i detti testimoni, vi sono Uguccionello *d. Guidonis* e Andruccio *d. Guidonis*, i quali sostengon la versione di donna Orabile, precisando anche che Massolo è morto nel mese di gennaio. Nel registro delle sentenze del capitano del popolo i due accusati risultano condannati solo alle restituzione del *bladum* sottratto.
Nel novembre successivo Paoluccio accusa a sua volta i detti Uguccionello e Andruccio, detti qui "*de Podio*", di falsa testimonianza; di costoro, l'accusatore afferma tra l'altro che trattasi di suoi *inimici…iam sunt plures menses* e che abitano *in loco qui dicitur Montorio in pertinentiis castri Podii***. Tra le "menzogne" di cui essi sono accusati vi è anche l'aver falsamente affermato che *Partutius d. Tornempartis et Coradellus Suppolini d. Guidonis comites de Serra* fossero in possesso del terreno da cui era stato asportato il *bladum*; l'accusatore afferma anche che il defunto Massolo aveva un fratello, anche lui defunto, di nome Suppolino, e che quest'ultimo aveva avuto un figlio di nome Guidarello*** (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, cc. 102r, 103r-106r, 128v-129r, 130v-131r. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 212v-213r).
*Appartenendo al ramo della famiglia che ha assunto il titolo comitale di Serra, dovrebbe essere figlio di Guido di Rainaldo II.
**Ved. *domini* di Poggio Manente, 83.
.***Fratello di Corradello? O "*Corradellus*" è un lapsus per "*Guidarellus*"?

77.89 - 1284. Gentiluccio *Bernaçonis* e Benvenuto *Pançii* sono condannati il primo a 105 libre e il secondo a 10 libre, su accusa di donna *Schiffa*, vedova di Guido *comes de Serra comitum*, per aver invaso a mano armata un campo appartenente della detta donna e averne sottratto *bladum*; tuttavia Benvenuto viene condannato solamente per porto abusivo di armi (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 212rv).

77.90 - 1284. L'uccisione di Tudinuccio *d. Continacii de Casagastalda* sarebbe avvenuta *desuper a ponte d. Rainerii* [o *d. Rainutii*] *de Serra, inter pontem et locum ubi coadunantur Claxium et Raxinam* (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, cc. 134v-135v).

77.91 - 1285. D. Munaldello *d. Munaldi* è tra i testimoni di un atto di procura del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, XIV 5 [2]).

77.92 - 1286. Ventura *Deotalevi, qui alias dicitur Bucicatus, de quarterio S. Iuliani*, vende a Nicola *Iacobi Rainerii*, che agisce a nome di d. Munaldello *d. Munaldi* un manso con case, sito nel comitato di Gubbio *in villa Collecli* al prezzo di 600 libre di denari ravennati e anconetani (ARMANNI 3 XXII 3).

77.93 - 1287. Donna Letizia *olim d. Bonapartis de Serra** è moglie di *Iacobus olim d. Magistri* di Perugia (RIFORMANZE 1, cc. 34v-36v).
*Figlia di Partuccio *d. Tornempartis*?

77.94 - 1287. L'abbate di S. Donato conferma a Matiolo *Guidonis d. Munaldi Suppolini*, stipulante anche per il fratello Munalduccio *qui alias vocatur Pelatus*, tre case *in castro Glomisci*, una delle quali ha tra i confinanti, *a duobus*, Uguccionello *d. Munaldi*, e quattro terreni *in curia dicti castri in Val Fageti, in Donecatis, in domo de Rutonis* e *in loco ubi dicitur Casa Ranerii Brondoli*; tra i confinanti di quest'ultimo terreno, vi sono *Iacobus de Cocorano* e Pancaldo *de Cocorano*. Si precisa anche che *si Guido non supervisisset, revertentur in Uguiccionellus d. Munaldi et filios eius Rigutius et Ceccolus.* Tra i testimoni all'atto, Rubino *d. Ubertini* (ARMANNI I B 13, cc. 104v-105v).

77.95 - 1288 [?]. D. Munaldello *d. Munaldi* è tra i testimoni ad un atto di compravendita (ARMANNI 3 XX 6)

77.96 - 1290. *Iacobus* di d. Ugolino Novello di Coccorano dispone nel suo testamento, tra le altre cose, che, nel caso che il suo figlio ed erede universale Filippo morisse senza eredi maschi, suo nipote d. Abrunamonte *q.d. Rainutii de Serra*, e donna Anseligia sorella di Abrunamonte debbano avere 100 l. ravennati (Archivio del monastero della Beata Colomba di Perugia, Miscellanea, perg. n. 1).

77.97 - 1292. Tra i *consiliares* del comune di Gubbio, d. Munaldello *d. Munaldi* (ARMANNI 4 XXIII 6).

77.98 - 1293. Munalduccio *Guidonis d. Munaldi Suppolini, qui alio nomine vocatur Pelatus*, facendo testamento dispone che la moglie donna *Padovese* [?] e il fratello Matiolo si occupino dei legati da lui destinati *pro anima*; ad essi è inoltre attribuito il compito di liquidare tutti i legati non soddisfatti del suo avo d. Munalduccio, della sua ava donna Marsibilia, di sua madre donna Diamante, di suo padre Guido e di suo fratello *Malia* [?]. Nomina inoltre suoi eredi, in diversa proporzione, i figli Suppolino, Vagne e Munalduccio e le figlie *Baptarutia* e Ceccola. Tra i testimoni vi è Uguccionello *d. Munaldi* (ARMANNI 4 XXIV 3).

77.99 - 1293. *Petrutius* [*Partutius*?] *comes q.d. Rainerii de Serra* è tra i testimoni di un atto di compravendita tra membri della famiglia di Poggio Manente (MONTE ACUTO 1, c. 131r).

77.100 - 1295. Partuccio *d. Rainutii comes de Serra supra Asinum* vende ad Accomanduccio di Bernardo un terreno nella curia di Serra [*supra Asinum*] nel comitato di Gubbio *in loco qui dicitur S. Filippus*, al prezzo di 150 l. (ARMANNI 4 XXIV 6).

77.101 - 1296. Uguccionello *d. Munaldi*, con la presenza e il consenso dei figli Riguccio e Ceccolo, vende a Marcuccio di Bucaro *de villa S. Stefani de Arcellis* due terreni *in curia Caresti in loco qui dicitur Fageta*, al prezzo di 34 libre e 5 soldi ravennati e anconitani. Si specifica tra l'altro che *si apparuit aliquo tempore quod dicte res vendite vel altera earum sint enphyteoticarie et libellarie seu ad pensionem alicuius ecclesie, et maxime monasterii S. Donati seu S. Bartolomei de Petroio diocesis Eugubii, seu appereret aliquo tempore habere aliquod ius dictum monasterium et alia ecclesia…quod ipse Uguiccionellus venditor non teneatur…ad defensionem ipsarum rerum venditarum seu alterius earum contra dictum monasterium vel aliam ecclesiam*. L'atto è rogato a Gubbio, nella casa del venditore (ISTRUMENTI 2, cc. 2v-3r).

77.102 - 1296. Uguccionello *d. Munaldi* è tra i testimoni ad un atto di divisione tra eredi celebrato nel palazzo del comune di Gubbio, alla presenza del podestà Bino *de Gabriellis* (ISTRUMENTI 2, c. 3r).

77.103 - 1296. Riguccio *Uguccionelli d. Munaldi* vende a Menutolo di Bartolo *de villa S. Stefani de Arcellis* un pezzo di terra *in curia Cessalonge de districtu Perusii in loco qui dictur Gienga*, per 13 libre di denari ravennati e anconitani (ISTRUMENTI 2, c. 18r. ARMANNI I B 13, 136v-137r).

77.104 - 1296. Matiolo *q.Guidonis d. Munaldi* dà a donna *Padovese* moglie del q. *Pelatus Guidonis* [sua cognata] tutrice…l'atto si interrompe a questo punto. Tra i testimoni, Uguccionello di d. Munaldo e Cante del q. Pietro (ISTRUMENTI 2, c. 22r. ARMANNI I B 13, c. 145rv).

77.105 - 1296. Riguccio *Uguccionelli* rilascia quietanza a Paoluccio e Puccio di Gualfreducci *de villa S. Stefani de Arcellis* per 100 libre ravennati e anconitane al lui dovute *ex causa depositi*. L'atto è rogato a Gubbio *in quarterio S. Andree, in claustro domus Uguiccionelli d. Munaldi*, alla presenza del detto Uguiccionello e di altri (ISTRUMENTI 2, c. 46rv).

77.106 - 1297. Uguccionello *q.d. Munaldi* e Riguccio e Ceccolo suoi figli, *salva pensione monasterii S. Donati sive S. Bartolomei de Petroio diocesi Eugubii, cuius est proprium*, vendono a dieci uomini della curia di Giomici, diciotto terreni più un manso *cum domo et molendino* nella stesso curia, *et generalitere omnia alias res…quas et que predicti venditores…habent et possident in curia…castri Glomesci et in curia castri Casacastalde*; il prezzo è di 2800 libre ravennati e anconitane. L'atto è rogato a Gubbio *in quarterio S. Andree, in claustro domus Uguiccionelli d. Munaldi*. Seguono altri atti relativi alla rinuncia ai diritti dotali da parte delle consorti dei compratori e alla rateazione dei pagamenti da parte dei compratori (ISTRUMENTI 2, cc31r-32r)

77.107 - 1297. Munaldello *d. Munaldi* è testimone ad un atto (ARMANNI I B 13, c. 146v).

77.108 - 1297. D. Brunamonte *d. Ranutii de Serra* confessa di aver ricevuto in deposito da *Cellus* di Federico 100 libre ravennati e anconitane. Subito dopo, Andruccio *Nicolucci* [di Portole] cede al detto Brunamonte i suoi diritti avverso cinque uomini di Colpalombo (ISTRUMENTI 2, c. 45r. ARMANNI I B 13, cc. 154v-155r).

77.109 - 1298. Uguccionello *q.d. Munaldi* e suo figlio Ceccolo, stipulanti anche per il figlio e fratello Riguccio, confessano di aver ricevuto dagli acquirenti dei loro possessi nella curia di Giomici 1000 l. ravennati e anconetane, come saldo di un debito di 2800 l., *in tabula Ugutii Bonaiunte et Mezi Bonaiunte cansorum*. L'atto è rogato a Gubbio, *ante domum d. Brunamontis d.*

Ranutii, alla presenza del detto Brunamonte e di altri (ISTRUMENTI 2, c. 23v-24r. ARMANNI I B 13, cc. 179v-180v).

77.110 - 1299. D. Brunamonte *de Serra* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, XVII 5).

77.111 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari terreni *in podio et in pertinentiis ville Carestelli*, Alberto *Suppolini* (VALDIPONTE 1139).

78.

Domini di Panicale

Perugia

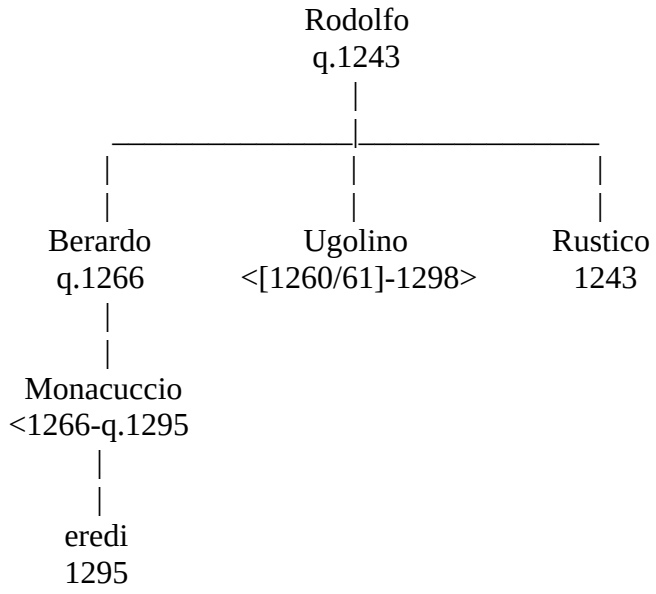

78.1 - 1243. Rustico *filius olim Rodulfi de Panicale* è condannato a 10 l. perchè non si è presentato a difendersi dall'accusa di Bonavita di Pietro di Paltone di Panicale di avergli tolto il possesso *sua auctoritate* di un terreno che gli era stato attribuito *per curiam perusinam* e di averlo aggredito e percosso *ante domum comunis Panicalis* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 200r. CDP, p. 423).

78.2 - 1260. I figli di Rodolfo *de Panicale* sono tra i magnati del contado di P. Eburnea (RIFORMANZE 4, c. 164r).

78.3 - 1266. Ugolino *d. Rodulfi* [*de Panicale*], anche a nome di suo nipote Monacuccio [*q.Berardi*], intenta causa contro Benvenuto *Romani*, che non deve costruire su un suo casalino *iusta castrum Panicalis.* Dagli atti emerge che Ugolino è figlio di d. Rodolfo di Panicale, defunto, e che Monacuccio è figlio del defunto fratello di Ugolino, Berardo (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 22r).

78.4 - 1267. Ugolino *d. Rodulfi de Panicale*, presentando querela contro il comune di Perugia, chiede la restituzione *unius elmi de açario* che il camerario del comune gli aveva confiscato *occasione cuisdam condempnationis inique et iniuste in X libris*; domanda quindi la cancellazione della condanna e la restituzione dell'elmo. I sindaci e un giudice del detto comune, chiamati a giudicare in appello su questo come su diversi altri simili casi, danno ragione ad Ugolino (DIPLOMATICO, IV 9 95).

78.5 - 1268. Il Consiglio speciale e generale concede a Ugolino *d. Rodulfi de Panicale* e a suo nipote, non nominato, di inviare a proprie spese ambasciatori ad Orvieto; non viene specificato il motivo. La delibera viene ripetuta in una successiva seduta (RIFORMANZE 6, cc. 207r, 215r).

78.6 - 1273. Il Consiglio speciale e generale intima al comune di Orvieto di non far pagare date e collette ai figli e ai nipoti di d. Rodolfo *de Panicale* per i beni che hanno in territorio orvietano (RIFORMANZE 7, cc. 83v-85r).

78.7 - 1277. Causa intentata da Ugolino *d. Rodulfi* e da Monacuccio *Berardi*, suo nipote, contro donna Benvenuta di Ianuario. Gli accusatori vogliono dimostrare che:
il padre e gli zii di Benvenuta erano loro *homines et manentes seu vasalli eorum et antecessorum eorum et per hominitiam servierunt et servitia prestiterunt*; i *servitia* consistevano nell'offerta di polli e focacce e, in estate, erano anche fornite *opere...ad metendum et batendum*;
il padre dell'accusata aveva detenuto le terre oggetto della causa e, dopo la morte di lui, gli accusatori avevano riavuto il possesso della terra stessa;
il fratello di Benvenuta aveva lavorato la detta terra ed aveva corrisposto agli accusatori la parte di frutti *secundum consuetudinem contrate tamquam pro re propria ipsorum*.
Da parte sua, Benvenuta vuol dimostrare che Ugolino e Monacuccio hanno occupato violentemente e indebitamente il terreno, che lei ed i suoi antecessori possedevano come cosa propria da oltre trenta anni, e che da esso avevano asportato tre *carrucolas* tra grano e segale, cioè circa tre mine.
Il procedimento si conclude con una mite condanna ai danni di Ugolino e Monacuccio (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 3, cc. 66v-69r e 69v-71r).

78.8 - 1277. Monacuccio *Berardi de castro Panicalis*, accusato da donna Benvenuta (ved. doc. precedente) è condannato a 100 soldi; garantisce per lui Andrea di d. Gualfreduccio, parr. di S. Anastasio (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 103r).

78.9 - 1283. *Inquisitio* contro Rusticuccio di Filippo e Rainaldo *qui fuit olim de Fracta filiorum Uberti*, ambedue *famuli Ugolini Rodulfi de castro Panicalis*, accusati da sei *custodes grassie* del comune di Perugia di aver tentato di esportare nel territorio di Chiusi 12 tra porci e scrofe; segue sentenza di condanna. Non risulta che Ugolino, loro padrone, sia coinvolto ad alcun titolo nella questione (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, cc. 33r-36v; CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 117r-118r).

78.10 - 1283. Tra i *milites* condannati a 100 soldi *quia non fuerunt inventi personaliter vel cum equi ad custodiam nocturnam diei mercuri secundi iunii, factam per homines et milites Porte Heburnee apud Fulgineum pro custodia exercitus comunis Perusii*, vi è Ugolino *d. Rainaldi* de Panigale*, della parr.di S. Stefano di P. Eburnea (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 218r).
*Così nel documento, si tratterà sicuramente di un *lapsus calami* per "*Rodulfi*".

78.11 - 1285. Monacuccio *condam d. Berardi* risulta essere debitore di Arlottuccio *Oddonis* per 81 corbe di grano (CAPITANO 1285 [10], reg. 7, c. 21r).

78.12 - 1285. Ugolino *d. Rodulfi de Panicali* (P. E., parr. di S. Biagio) è allibrato per 500 l.; suo nipote Monacuccio per 600 (LIBRA 1285, p. 272).

78.13 - 1286. Ugolino *d. Redulfi de Panicali* deve avere dal comune di Perugia: 10 libre per aver tenuto per 8 mesi e 10 giorni un cavallo *de numero Sexcentum*, stimato 25 libre; 5 libre e 10 soldi per 11 giorni di servizio con un cavallo nella guerra contro Foligno del 1282; 40 soldi prestati *in opere fontis.* Monacuccio *d.Berardi*, della parr. di S. Biagio di P. Eburnea, deve avere dal detto comune: 8 libre e 5 soldi per undici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno;

33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi; 36 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni*; 40 soldi *pro opere fontis* (DEBITORI, 5, cc. 13v, 27v).

78.14 - 1286. Maestro Baroncio e suo figlio Vagne, ambedue *de Gualchis*, accusati da Monacuccio *Berardi de Panicale* di aver sottratto vino, grano, segale e orzo, immagazzinati in una sua casa sita *ad Pugnum pectus**, vengono condannati a 100 libre ed alla restituzione del maltolto per non essersi presentati a difendersi dall'accusa (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 95r).
* Più oltre però si dice che tale casa era di d. Ugolino *d. Aldrevandini*: si tratta forse di Ugolino di Rodolfo di Panicale?

78.15 - 1288. Ugolino *Redulfi de Panicale*, della parr. di S. Biagio di P. Eburnea, è compreso nell'elenco dei *milites* condannati a 25 libre in quanto *non fuerunt in cavalcata facta contra Fulginates per d. potestatem et capitaneum et comune Perusii ad Spellum die mercuri quinta mensis madii presentis* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 41r-42r).

78.16 - 1295. Ugolino *d. Redolfi* accusa Soldano *Iohannecti de castro Panicalis** di averlo aggredito, preso a schiaffi in faccia e ingiuriato *dicens…pluribus et pluribus vicibus "tu exibis cum magno vituperio tuo" et multa verecundia de signoria castri Panicalis.* L'accusatore precisa altresì che l'aggressione e le ingiurie erano avvenute *existente* [Ugolino] *consule sive rectore dicti castri et occasione ipsius officii*. Fideiussore dell'accusatore è d. Ranaldo *d. Tancredi*, della parr. di S. Andrea di P. Sole.
A margine dell'atto di accusa vi è la seguente annotazione "*non procedatur super accusa presenti, quia non continetur locus in dicta accusa*" (CAPITANO 1295-96, reg. 1, cc. 35r-36r).
*Costui era anche stato denunciato alcuni anni prima da Glutto *d. Sensi* e poi assolto (ved. sopra, 52.95)

78.17 - 1295. Tra i confinanti di una casa *in castro Panicalis*, gli eredi di Monacuccio (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 2, c. 23r).

78.18 - 1298. Cecco *Alevutii de castro Panicalis* è condannato in contumacia a 100 libre, dietro denuncia di Ugolino *"d. Rodulchi" de Panicale,* che lo ha accusato di aver rubato da una sua casa frumento e segale (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 4, c. 145v).

78.19 - S. D. [ma 1260-61]. Ugolino *d. Rodulfi de Panicale* deve 20 soldi (CATASTI 1, c. 208v).

79.

Domini di Paravento

Gubbio-Cagli

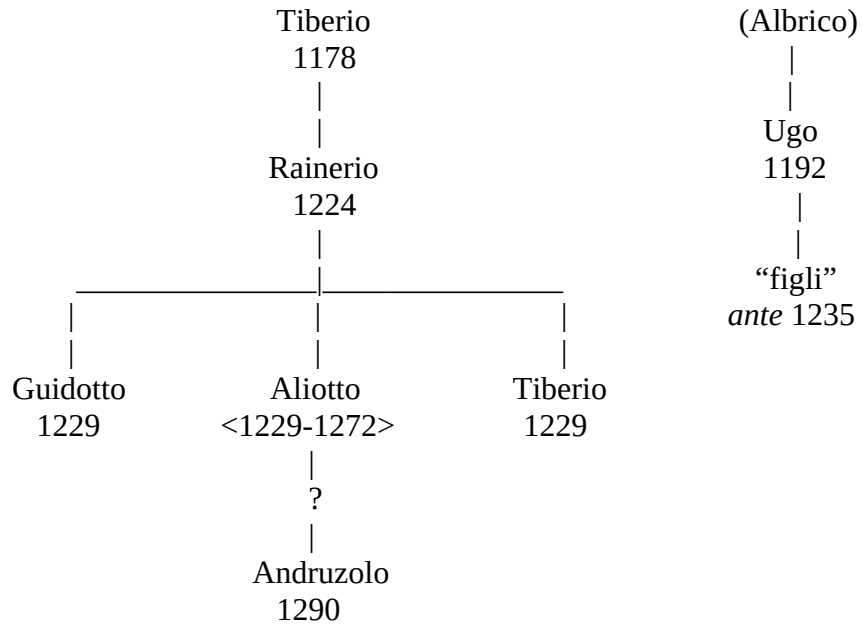

Si ignora che tipo di legame dovette comunque unire questi due nuclei familiari

79.1 - 1178. Tiberio *de Paravento* è testimone ad una permuta tra la chiesa di S. Apollinare e la canonica di S. Mariano di Gubbio (FONTE AVELLANA 2, p. 183. CENCI, n. 361)

79.2 - 1192. Ugo *filio Albrico da Paravento* è uno dei due procuratori di Adelasia, che vende all'eremo di Fonte Avellana due appezzamenti nel territorio di Cagli, in località Col di Begno (FONTE AVELLANA 2, p. 270).

79.3 - 1224. Rainerio *Paraventi* è tra i confinanti di un terreno sito *in Colle Rainerii*, lo stesso [*Rainutius Paraventi*] è tra i testimoni all’atto di enfiteusi, stipulato dall’eremo di Fonte Avellana, riguardante anche il terreno in questione (FONTE AVELLANA, 3, n. 476)

79.4 - 1229. L’eremo di Fonte Avellana rinnova a Guidotto, Aliotto e Tiberio *filii Raynutii Tiverii de Paravento* e ai loro figli e nipoti maschi la metà di tutti i beni ceduti al cenobio dai loro predecessori, cioè ogni loro diritto sul castello e la *curtis* di Paravento, su Collealto e la sua curia e sul territorio della valle di Luceoli, siti nei comitati di Cagli e Gubbio; il canone annuo è di 12 denari ravennati; l'altra metà viene ceduta parte *in feudum* e parte in enfiteusi. Vengono inoltre trasmessi all'eremo i diritti che esso ha acquisito in seguito al cambio che i predetti antecessori dei concessionari fecero con Ugolino di Guiduccio, a condizione però che essi ritrattino il cambio, nel

qual caso sulla chiesa di Montecchio, su Capitale e su Frontone conserverebbero soltanto l'antico uso. Sono esclusi dalla concessione enfiteutica gli uomini di Collongo e i figli di Atto *Iutii*, mentre l'eremo si riserva la decima su tutte le terre (FONTE AVELLANA, 3, n. 518).

79.5 - *Ante* 1235. Nell'ambito di una inchiesta condotta nel 1235 da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, per accertare i diritti della Curia romana sul comitato eugubino *et de aliis locis dictum tangentibus,* d. Forestico *Guilielmini* afferma sotto giuramento *quod vidit Perum Pocaterre et filiios…stare sub dominio et signoria d. imperatoris et ducis qui erat in ducatu pro imperatore dum terra fuit imperii, et servire sicut alii de curia serviebant, cum terra sua et hominibus suis; et postquam ducatus pervenit ad Ecclesiam similiter fecit nuntiis Ecclesie donec ivit in civitatem Eugubii et homines sui respondebat nuntiis curie…illud idem dicit de hominibus quos habent filii Ugonis et filii Rainucii de Paravento in villa S. Stephani in vocabulo Ciasergne*. La medesima testimonianza è resa da d. Ugolino *de Tecle* (LIBER CENSUUM, p. 544).

79.6 - 1270. Il priore dell'eremo di Fonte Avellana nomina un procuratore per locare, tra l'altro, i luoghi che appartennero ad Aliotto *de Paravento* (FONTE AVELLANA, 6, n. 886).

79.7 - 1272. Tra i confinanti di un terreno nel comitato di Cagli *in curia Paraventi in parrochia S. Angeli de Sorticulo in loco qui dicitur Cuppiolo,* Aliotto *d. Rainutii* (FONTE AVELLANA, 6, n. 956).

79.8 - 1272. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Paravento, Aliotto *de Paravento* (FONTE AVELLANA, 6, n. 964).

79.9 - 1290. Tra i testimoni ad una concessione enfiteutica riguardante un terreno nella curia di Paravento *in loco Cupioli,* Andruzolo *Aliocti** (FONTE AVELLANA, 6, n. 1301).
*Si tratta di un figlio di Aliotto di Paravento? Lo farebbe sospettare il fatto che l'atto in questione riguarda un terreno del luogo dove la famiglia aveva proprietà.

80.

Domini di Passignano

Perugia

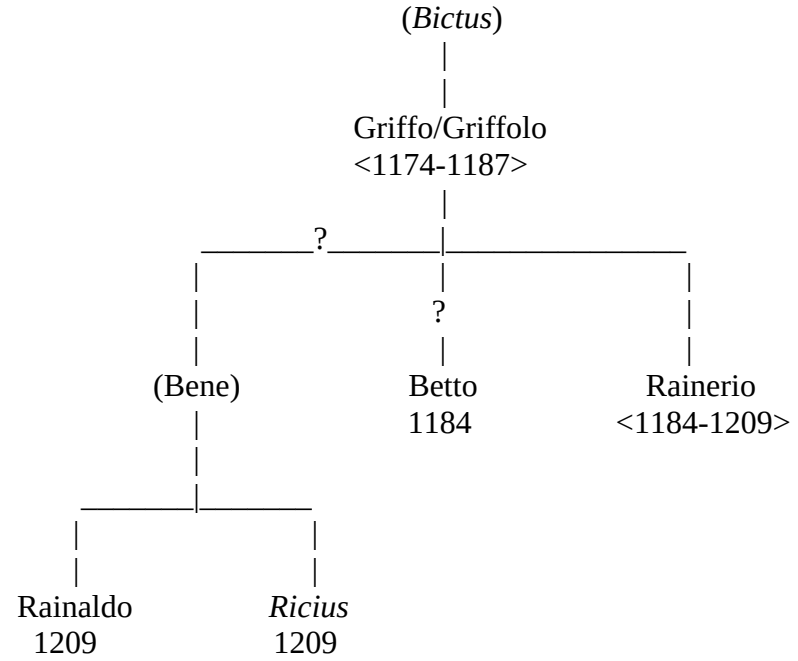

Su questa famiglia si veda anche RIGANELLI 2002, pp. 76 e segg.

80.1 - 1174. Griffo *de Bicto* è uno dei tre rappresentanti del *populus* di Isola Minore che si sottomette a Perugia (CDP 4).

80.2 - 1184, Griffolo *de Bicto cum suis filiis* consente alla sommissione dei consorti di Castiglion Chiugino a Perugia; inoltre, *cum Rainutio filio suo et cum Bicto**, si assume allo stesso modo dei detti consorti l'onere della pena di 100 libre d'oro in caso di rottura del patto (CDP 7, pp. 16 e 18).
*Che rapporto di parentela sussiste tra Griffolo e questo *Bictus*? Visto che all'atto, insieme a Griffolo presenziano non un solo figlio ma più figli, si presume che anche Betto sia figlio di Griffolo; meraviglia però che, nella chiusa dell'atto, il titolo di "*filius*" sia attribuito solo a Rainuccio e non al menzionato Betto.

80.3 - 1187. Griffolo *de Bicto* refuta alla canonica di S. Lorenzo di Perugia i suoi diritti *in toto monte de Passignano*; da parte sua la detta canonica retrocede in forma di *libellum* al donatore due parti del detto luogo, alle seguenti condizioni:

Griffolo e i suoi eredi terranno il detto castello *ad honorem S. Laurentii* contro chiunque, eccetto le loro persone;
la canonica riceverà ogni anno *per unum quodque focularium* una tinca *de uno pede* e, in generale, la terza parte *de omni lucro* ottenuto *occasione istius castri*; essa si riserva anche la quarta parte *de mortuoris*, diritti di albergheria e sull'eredità dei morti senza eredi legittimi;
a sua volta, la detta canonica dovrà dare *tertiam partem pretii, magistrorum et macionum pro opere communitatis predicti castri sive de muro sive de turre, sive de fossis*; nel caso inoltre che il castello venga distrutto e abbandonato, essa dovrà contribuire, se richiesta, alla sua riedificazione, pena l'annullamento del contratto (MOCHI ONORY pp. 242-244).

80.4 - 1209. Rainaldo e *Ricius Bene de Griffo** e Rainerio di Griffolo sono tra gli uomini di Isola Maggiore che, insieme a quelli di Isola Minore, assolvono il comune di Perugia da tutti i danni ad essi inferti e giurano di conservare il lago allo stesso e di non prestarsi a ricostruire Castiglion Chiugino (CDP 51, p. 116).
*Rainaldo e *Ricius* sono forse figli di un fratello di Rainerio non altrimenti conosciuto?

81.

Pellegrini

Perugia

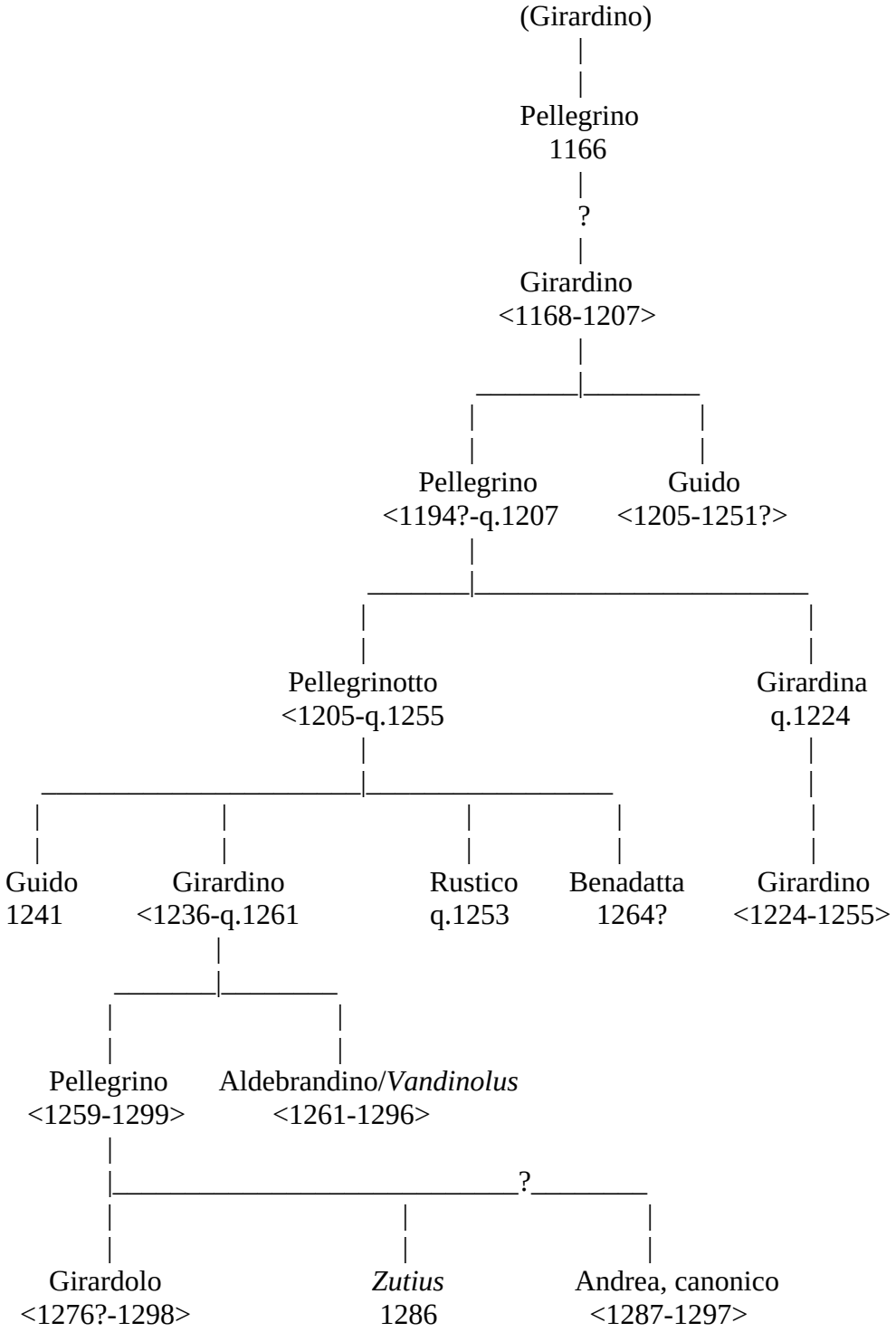

81.1 - 1166. Tra i testimoni ad un atto di donazione a S. Maria di Valdiponte di beni *in fundo Civitelle Bonizonum* e *in Arziano*, vi è Pellegrino *Girardini** (DE DONATO I, p. 157).
*È il padre o il figlio del Girardino che compare nel documento successivo? Considerazioni di ordine cronologico porterebbero ad avvalorare la prima ipotesi.

81.2 - 1168. Girardino *filius Pelegrini*, col consenso della moglie Maria, dà in enfiteusi a Pagano, Tebaldo ed Ugo del q. Rodolfo tre terreni *ad Scopetum, in Valle* e *in Monte Martelli*; l'entratura è di 40 soldi infortiati, il canone annuo di di 2 denari. Le femmine potranno subentrare nell'enfiteusi solo *si erunt collocate in ...districto* del detto Girardino (DE DONATO I, n. 94).

81.3 - 1181. Girardino *Pelegrini* dà in enfiteusi a Filippo, Servodeo e Simone tutta la terra che ha *in loco qui dicitur Cupulo*, un terreno vignato *in Plano de Isola* e le piante di olivo che possiede *in loco qui dicitur Zenga*; l'entratura è di 44 soldi, il canone annuo di due denari (DE DONATO II, n. 126).

81.4 - 1186. Tra i confinanti di due terreni *in plano S. Filiciani*, nelle pertinenze di Civitella *Bonizonum*, Girardino *de Peregrino* (DE DONATO II, p. 69).

81.5 - 1188. Gli abbati di S. Maria e di S. Paolo di Valdiponte, insieme a Girardino *filius Pelegrino*, concedono alla totalità degli abitanti di Colcello* i casalini esistenti nel *castrum*, per il canone annuo di un cero a ciascun monastero. Gli abitanti di Colcello promettono di non alienare i casalini ad altri che ai loro signori; i concedenti a loro volta si impegnano a non compiere atti ostili e a dare il loro appoggio alla costruzione di una cinta muraria che circondi il centro abitato (DE DONATO II, n. 146).
*Nell'atto non vengono menzionati sindaci, o altri rappresentanti della comunità, che la rappresentino a qualsiasi titolo.

81.6 - 1194. *Magister Peregrinus, bailitor Ranci** è *investitor* in una cancessione enfiteutica riguardante l'area di Rance (DE DONATO II, p. 115).
*Si tratta di Pellegrino di Girardino, padre di Pellegrinotto?

81.7 - 1194. Tra i confinanti di un terreno *in loco qui dicitur Cupolo*, Girardino *Pelegrini* (DE DONATO II, p. 120).

81.8 - 1205. Guido *Girardini* è tra i testimoni di una concessione enfiteutica effettuata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 211).

81.9 - 1205. *Peregrinottus de Peregrino* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 215).

81.10 - 1207. Tra i confinanti di un casalino *ante portam castrum Civitelle* [*Bonizonum*], Girardino *Peregrini* (VALDIPONTE 246).

81.11 - 1207. *Peregrinoctus filius quondam* [*Peregrini*] è tra i testimoni ad un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbare di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 248).

81.12 - 1208. Pellegrino *Peregrini** e Guido *Girardini* danno in enfiteusi a Martolo di Guidolo un terreno nella curia di Colcello *in loco de Montionis*; l'entratura è di 11 soldi, il canone annuo di 2 denari (VALDIPONTE 249).
*Si tratterà di *Peregrinottus Peregrini*.

.
81.13 - 1217 [Colcello è uno dei *castra* ceduti da Gubbio a Perugia nel lodo di Pandolfo *de Sigura*] (CDP, p. 170).

81.14 - 1218. Guido *Girardini* è *investitor* in un atto di oppignorazione riguardante S. Maria di Rance (VALDIPONTE 327).

81.15 - 1224. Girardino, *filius q. domine Girardine et Murici*, rilascia quietanza a Pellegrinotto *Peregrini* riguardo un atto di donazione; dopo l'elencazione dei testimoni, il notaio verbalizza il giuramento sui Vangeli di Girardino di non violare il contratto *occasione minoris etatis vel aliqua alia* (VALDIPONTE 374).

81.16 - 1227. Lodo arbitrale tra S. Maria di Valdiponte e Pellegrinotto *Pelegrini*: l'oggetto del contendere è un terreno, che il monastero pretendeva essere strettamente dipendente da esso, mentre Pellegrinotto sosteneva che questa dipendenza non era *stricta* ma *levis.* L'arbitro dà ragione al monastero, nel senso però che Pellegrinotto dovrà restituire ad esso quella frazione dell'appezzamento che aveva acquistato da un *homo per capitantiam* (VALDIPONTE 398).

81.17 - 1227. Pellegrinotto *filius q.Pelegrini* dona a suo nipote Girardino *filius domine Ligiardine* la terza parte di tutti i suoi beni nella città di Perugia e nel suo contado; tra i possessi, una torre e *homines et familias* (VALDIPONTE 399).

81.18 - 1230. Guido *Girardini* è tra i componenti del Consiglio speciale e generale (CDP. p. 245).

81.19 - 1235. In una concessione enfiteutica effettuata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte e riguardante una clausura nella curia di Civitella *Bonizonum*, si eccettua *id quod esset Guidonis Girardini* (VALDIPONTE 465).

81.20 - 1235. D. *Pelegrinottus Pelegrini* è tra i testimoni ad un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 471)

81.21 - 1236. Pellegrinotto *Pelegrini Girardini* e Girardino *Pelegrinotti* vendono a S. Maria di Valdiponte tutte le loro proprietà nei territori di Colcello, S. Cristina, Castiglion Fidatto e Fibino; esse si compongono di 33 appezzamenti, varie piante di olivo e 4 famiglie di *homines, in loco qui dicitur domus Bretuldorum*; il tutto al prezzo di 160 l. (VALDIPONTE 478).

81.22 - 1236-39. In cinque contratti di enfiteusi, l'abbate del detto monastero, come concedente, dichiara che il prezzo ricevuto è stato impiegato per pagare a Girardino *Morici** il prezzo delle proprietà acquistate da lui a Colcello (VALDIPONTE 482, 500, 504, 512, 542).
*Si fa certo riferimento all'atto di compravendita del 1236, tuttavia in tale documento è menzionato Girardino di Pellegrinotto, non Girardino di Morico; quest'ultimo, nipote di Pellegrinotto di Pellegrino, rientrava forse nella vendita in quanto donatario dello zio di un terzo dei suoi beni (ved sopra, 81.17).

81.23 - 1237. D. Pellegrinotto *Peregrini* è uno dei 48 componenti del Consiglio speciale e generale che giurano l'osservanza dei patti tra Perugia, Foligno e Gubbio (CDP, p. 381).

81.24 - 1238. D. Pellegrinotto *Pelegrini* è nominato arbitro in una controversia tra Bonincontro di Filippo e Uguccione di Ianne *Somei* (VALDIPONTE 533).

81.25 - 1239. Ercolano, abbate di S. Maria di Valdiponte, nello stipulare un contratto di enfiteusi, dichiara che l'entratura di 8 libre e 10 soldi di denari lucchesi era stata girata *Avultroni magistri Matei, a quo acceperamus mutuo pro solvendias in compera quam fecimus a Girardino Morici* (VALDIPONTE 542).

81.26 - 1241. Guido *Pelegrinotti* è tra i testimoni ad un contratto di livello stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 582).

81.27 - 1241-42. L'abbate di S. Maria di Valdiponte e Finaguerra di Cancellerio, che stipula anche a nome del padre e del fratello *Contuccialus*, nominano arbitro d. Pellegrinotto *Peregrini* per risolvere una controversia riguardante la proprietà di una casa e di un podere. Tra i testimoni che compaiono nella sentenza arbitrale vi è Girardino *Morici* (VALDIPONTE 586, 588).

81.28 - 1251. D. Guido *Girardini** è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 540).
*Si tratta dello zio di Pellegrinotto, ancora vivente?

81.29 - 1252. Tra i testimoni di un contratto di *libellum* stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte, Girardino *Morici* (VALDIPONTE .588).

81.30 - 1252. D. Pellegrinotto *Pelegrini* compare tra i testimoni ad un contratto di livello stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 658)

81.31 - 1252. L'abbate di S. Maria di Valdiponte vende a d. Pellegrinotto *Peregrini* i frutti di un terreno a Civitella d'Arno per 10 anni, al prezzo di 10 l. (VALDIPONTE 659).

81.32 - 1252. D. Pellegrinotto *d. Peregrini* fa quietanza al detto monastero per 60 l., da lui pagate a nome del medesimo monastero a *Iacobus* di Ricobaldo, creditore per 25 l., e a Uguccio di Muscolo, creditore per 35 l.; la somma era stata presa a prestito *causa recolligendi* un terreno, lo stesso di cui si parla nel documento precedente (VALDIPONTE 660).

81.33 - 1252. Due atti notarili vengono stipulati *in domo Girardini nipotis dicti Pelegrinotti*, a Perugia; negli atti però non si fa cenno a Pellegrinotto (VALDIPONTE 662).

81.34 - 1253. Rainuccio *Plenerie* e Franciscolo di Benvenuto di Assisi sono condannati a 500 l. ciscuno per aver accoltellato ed ucciso Rustico, *d. Peregrinocti filius*; l'accusa è presentata dallo stesso Pellegrinotto (BANDITI, n. 299).

81.35 - 1255. Pellegrinotto *olim Peregrini Girardini* fa testamento e, dopo aver eletto come suo luogo di sepoltura la chiesa perugina di S. Gregorio del Verzaro, nomina suo erede universale il monastero di S. Maria di Valdiponte*; il testamento è redatto nella chiesa perugina di S. Domenico (VALDIPONTE 689).
*Fa meraviglia la completa mancanza di ogni accenno al figlio Girardino o al nipote Pellegrino, figlio di quest'ultimo!

81.36 - 1255. Lite agitata di fronte al giudice del capitano del popolo di Perugia tra il procuratore del detto monastero e Girardino *filius olim domine Ligiardine*, nipote di d. Pellegrinotto *Peregrini*, per l'eredità dello stesso Pellegrinotto, che risulta defunto nel dicembre 1255. Essa si compone di quattro case in P. S. e di tre terreni, di cui uno a Civitella d'Arno (VALDIPONTE 692 e 1153).

81.37 - 1264?*. Dato *filius Benasalti*, non essendosi presentato a discolparsi dall'accusa di aver aggredito donna Benadatta *filia q.d. Pelegrinotti et uxor Hugolini*, è condannato a 25 libre ed è

bandito dalla città e dal territorio di Perugia, a meno che non paghi la pena pecuniaria (SBANDITI 2, c. 323v).
*L'anno cui risale la condanna in oggetto non è indicato, tuttavia lo si può dedurre con una certa sicurezza dal fatto che questo bando si trova inserito in un quinterno pergamenaceo contenente anche copia del bando comminato contro Faziolo di d. Rainerio ed altri montonesi, risalente appunto a questo anno (ved. *domini* di Montone, 71.27).

81.38 - 1259. D. Pellegrino *Girardini** è eletto consigliere (ANSIDEI, p. 246).
*È indubbiamente figlio di Girardino di Pellegrinotto, e non di Girardino di Morico, tant'è vero che più avanti (81.41) viene chiamato Pellegrino di Girardino di Pellegrinotto.

81.39 - 1260. D. Pellegrino *Girardini* è ambasciatore e componente di una commissione di *sapientes* (ANSIDEI, pp. 115, 246, 337).

81.40 - 1261. D. Pellegrino *Girardini* e suo fratello Aldevrandino (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) vengono allibrati per un estimo complessivo di 530 l. (CATASTI 1, c. 149v).

81.41 - [1260-61]. D. Pellegrino e Aldebrandino *q.Girardini* vantano crediti per un totale di 585 l. e 16 soldi; d. Pellegrino *Girardini Piligrinotti*, insieme a d. Avultrone di d. Uguccione di Guido, deve 16 l a Benvenuto *domine Lucente*. (CATASTI 1, cc. 103v, 234r).

81.42 - 1265. Tra i confinanti di un terreno a Colcello, *res que fuit olim Pelegrini Pelegrini et Guidonis Girardini* (VALDIPONTE 782).

81.43 - 1266. D. Pellegrino *Girardini*, per P. Sole, è tra gli uomini, designati in numero di due per Porta, scelti per stimare i possedimenti del comune di Perugia presso Colle da cedere in risarcimento al cardinale Giovanni di Toledo per i danni da questo subiti (S. GIULIANA, pp. 227, 234, 241).

81.44 - 1268. Tra i confinanti di un vigna *in Valiano*, Girardino *d. Pelegrinocti** (CENSI 2, c. 27v).
*Viene detto *quondam* sette anni prima (ved. sopra, 81.41).

81.45 - 1271. D. Pellegrino *Girardini* è tra i testimoni di un atto stipulato dalla canonica di S. Lorenzo di Perugia (CENSI 1, c. 80v).

81 46 - 1274. D. Pellegrino e *Vençiolus filii olim Girardi** sono assolti dall'accusa di aggressione avanzata da Bartolo *Tebaldi pro pace inter eos facta* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 18r).
*E' probabile che ci si trovi in presenza di un *lapsus* del notaio, che ha scritto "*Vençiolus*" per "*Vandinolus*"

81.47 - 1276. D. Pellegrino *d. Girardini* è ambasciatore e fa parte di commissioni di *sapientes* (MISCELLANEA 1, cc. 1r e 45r. RIFORMANZE 8, cc. 1v e 11r).

81.48 - 1276. D. Girardino *Pellegrini** fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 8, c. 2r).
*Dovrebbe trattarsi del figlio di Pellegrino di Girardino.

81.49 - 1277. D. Pellegrino *Gerardi/Gerardini* fa parte di sette commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 122v, 129r, 138r, 140v, 144r, 150r, 161r).

81.50 - 1277. Pellegrino *Girardi*, insieme a d. Andrea *Uguduzii Nigri*, riceve una somma non specificata per una ambasceria di 3 giorni *ad ducem Spoleti*. Lo stesso d. Pellegrino "*Guardini*" [sarà "*Girardini*"] riceve una somma di 5 libre per un'altra ambasceria di 5 giorni svolta ad Assisi (MASSARI 1 bis, c. 18r. MASSARI 3, c. 45v).

81.51 - 1281. D. Pellegrino *Girardini* riceve 7 libre per una ambasceria a *Castrum Plebis* della durata di sette giorni; riceve anche 12 libre a titolo di pigione di una sua casa *in qua reponitur bladum comuns pro Porta Solis* (MASSARI 14, c. 28v. MASSARI 15, c. 43v).

81.52 - 1282. D. Pellegrino *Girardini*, insieme a Pietro *Blanci*, riceve dal massaro del comune di Perugia 2 libre per una ambasceria svolta a Camerino *pro duobus diebus quibus steterunt*. Nello stesso anno d. Pellegrino [di Girardino?] e d. Munaldo di S. Valentino ricevono 10 libre per una ambasceria a Spello (CAMERLENGHI 1, cc. 291v, 296v).

81.53 - 1285. I fratelli d. Pellegrino e *Vandinolus Gerardini* (P. S., S. Severo *de Monte*) sono allibrati per 1800 l. (LIBRA 1285, p. 216).

81.54 - 1286. D. Pellegrino *d. Gerardini* riceve: 15 libre *pro pensione cuiusdam sue gripte…pro grano comunis reponendo ibidem*; 5 libre per una ambasceria di cinque giorni *ad ducem Spoleti et ad castrum Gualdi*; 40 soldi per un'ambasceria di due giorni *ad castrum Fracte et Ser*[*r*]*e pro factis d. Oddonis marchionis*; 30 libre per un'ambasceria di 15 giorni a Roma, per conto del comune di Perugia ma *in servitio comuni et hominum civtatis Narnie*. Lo stesso d. Pellegrino [*Gerardini Piligrinoti iudex*] deve avere 10 fiorini d'oro *quos portare debet et portavit ad curiam romanam causa dandi et solvendi in ipsa curia pro negotiis et utilitate comunis Perusii* (MASSARI 23a, cc. 16r, 24r, 26v, 41v, 53r, 80r).

81.55 - 1286. D. Pellegrino *d. Gerardini*, a nome proprio e di suo fratello *Vandinolus*, deve avere dal comune di Perugia:
66 libre, 13 soldi e 4 denari *pro duobus equis quos retinuit de numero sexcentum XVI mesibus*;
22 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare, effettuato da Pellegrino con due cavalli e da *Vandinolus* con un cavallo, *in cavalcata contra Fulgineum*;
15 libre *pro suplemento pretii unius eorum equi qui fuit venditus pro comuni*;
10 libre *quas mutuaverunt pro opere fontis*;
10 libre *quia Zutius filius d. Pelegrini luxit eques quando d. papa venit Perusium* ;
100 soldi *pro heredes Ranaldi Filippi quos ipse Ranaldus mutuavit pro opere fontis*;
9 libre *pro diebus VIII quibus ipse d. Pelegrinus stetit in ambaxiata ad Castrum Plebis cum duobus equis pro d. papa, ad rationem XX solidorum pro die*;
15 libre *pro pensione domus comuni* [?].
(MASSARI 23 d, c. 22r).

81.56 - 1287. D. Pellegrino *Gerardini* è tre volte ambasciatore (RIFORMANZE 5, cc. 252rv e 260rv. RIFORMANZE 10, c. 36v).

81.57 - 1287. Tra i testimoni citati a deporre in una *inquisitio* intentata contro Ianne di Monte Sperello, d. Corrado *de Asisio*, Coppolo *d. Iohannis* e Vagnolo *Guidarelli*, accusati di aggressione e furto ai danni di Libriaco, arciprete perugino e vescovo eletto della città, d. Andrea *d. Peregrini** (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, cc. 186r-187v).
*Figlio di Pellegrino di Girardino?

81.58 - 1288. In margine ad una registrazione contabile del comune di Perugia concernente una oblazione di 80 libre *dominabus monasterii S. Malgarite pro suis indumentis* si legge: *d. Pelegrinus Girardini procurator dictarum dominarum habuit policia*[*m*] (MASSARI 24, c. 71v).

81.59 - 1288. Vandinolo *Gerardini*, di P. Sole, è tra i *milites* condannati a 20 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad circham et pontationem factam per d. Venciolum Ugucinelli confanonerium balistariorum…sub vexillo ipsius d. Vençoli, diebus veneris XXV mensis iunii, die sabati et dominice sequentibus, in exercitu facto per comune Perusii contra Fulginates* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c.

81.60 - 1289. D. Pellegrino *Girardini* deve avere 4 libre per una ambasceria a *Bitugnum* [Bettona?] (MASSARI 25, c. 37r).

81.61 - 1290. D. Pellegrino *Girardini* deve avere 6 libre per una ambasceria di sei giorni da effettuarsi *ad civitatem.*…?[pergamena danneggiata] (MASSARI 26, c. 26r).

81.62 - 1292. D. Pellegrino *Girardini* deve avere 6 libre per una ambasceria da svolgersi ad Assisi e a Spello (MASSARI 29, c. 11r).

81.63 - 1293. D. Pellegrino *Girardini*, di P. Sole, fa parte di due commissioni di *sapientes* ed è un volta *electionarius*; deve anche avere 30 soldi al giorno per una ambasceria di 13 giorni effettuata a Foligno (RIFORMANZE 10, cc. 188v, 209r. MASSARI 31, c. 7r).

81.64 - 1294. D. Pellegrino *Girardini iudex* deve avere 7 libre e 10 soldi per una ambasceria della durata prevista di cinque giorni, da effettuarsi *ad civitatem Lucee**. Altre 6 libre gli sono dovute per un'altra ambasceria da svolgersi a Cannara e a Foligno (MASSARI 33, cc. 10v,13v,14r).
*Così nel testo; presumibilmente, si tratta di un *lapsus calami* del notaio per *Nucee*, vale a dire Nocera; è poco verosimile infatti che per recarsi *ad civitatem Luce*, cioè a Lucca come si potrebbe pensare, siano stati previsti solo cinque giorni complessivi di viaggio.

81.65 - 1294. D. Andrea *d. Pellegrini* è citato come testimone in un procedimento penale (PODESTA' 1294 [23], reg. 9, cc. 64v, 65v, 66v, 67v).

81.66 - 1296. *Vandinolus Ghirardini* figura tra i *custodes noctis* di P. Sole, *de Centum ellecti per Portam*. Lo stesso, designato però come *Vandinus d. Peregrini*, deve avere 12 libre *pro pensione domus sue quam habet in Porta Solis in qua est et stet granum comunis* (MASSARI 35, c. 39r. MASSARI 36, c. 14r).

81.67 - 1296. Tra i testimoni alla posa della prima pietra della chiesa di S. Domenico, Girardolo *d. Pelegrini Girardini* (S. DOMENICO, n. 17).

81.68 - 1296. D. Pellegrino *d. Gerardini* deve avere 6 libre per una ambasceria da svolgersi a Città di Castello, della durata prevista di quattro giorni; deve anche recarsi a Todi per un'altra ambasceria, della durata prevista di quattro giorni, in ragione di 30 soldi al giorno (MASSARI 36, cc. 11r, 38v, 42v).

81.69 - 1297. D. Andrea *d. Pelegrini canonicus et sindicus canonice Perusii* deve avere per conto della detta canonica 12 libre *pro pensione duarum domorum dicte canonice pro sex menses quas habet et tenet d. potestas* (MASSARI 35, c. 70 r).

81.70 - 1297. D. Pellegrino *Gerardini* è nominato per la seconda volta podestà di Nocera; tra i suoi fideiussori, d. Giovanni *d. Balionis* e Fuzarello di d. Andrea (RIFORMANZE 10, cc. 285v-286r).

81.71 - 1297. D. Pellegrino *Girardini* è ambasciatore (RIFORMANZE 10, c. 286v).

81.72 - 1298. D. Pellegrino *Girardini* fa parte di tre commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 320r, 327r, 330r).

81.73 - 1298. Il Consiglio speciale e generale delibera che siano concessi a d. Pellegrino *Girardini* ambasciatori che, a spese del comune di Nocera e da parte dei comuni di Perugia e Nocera, si rechino presso il rettore di Spoleto a recargli l'ambasceria che Pellegrino affiderà loro *in servitio comunis Nucerii* (RIFORMANZE 10, c. 357rv).

81.74 - 1298. Girardolo *d. Pelegrini d. Girardini iudex*, a nome di suo padre, paga la *pensio* di un denaro alla canonica perugina, per un casa in P. S., parr. di S. Lucia (CENSI 2, c. 242r).

81.75 - 1299. D. Pellegrino *d. Girardini* paga alla detta canonica la *pensio* di un denaro cortonese per un casalino in P. S., parr. di S. Lucia (CENSI 2, c. 44v).

81.76 - 1299. D. Pellegrino *iudex* è tra gli ambasciatori che devono recarsi *ad castrum Somareçie pro facto comunis Perusii* (MASSARI 41, c. 29r).

81.77 - 1299. D. Pellegrino *Ghirardini* è designato per una ambasceria a Spoleto e per un'altra *ad castrum Gualdi, occasione contentionis aque Rasine* (MASSARI 41, cc. 56r, 57r, 67r).

81.78 - S. D. [ma prima metà del sec. XIII]. Escussione di testimoni in una controversia tra S. Maria di Valdiponte e Pellegrinotto [di Pellegrino], riguardo un *tenimentum terre* nelle pertinenze di Colcello. I testimoni a favore del monastero, tra i quali un *castaldus* di esso, sottolineano che la proprietà in questione era tenuta da una famiglia di *homines* del monastero, e se ne descrivono le prestazioni corrisposte all'abbate. Quelli a favore di Pellegrinotto, tra cui compare Guido di Girardino, tendono a dimostrare che parte del *tenimentum* era stata data in dote a Marsilia, figlia e nipote dei detti *homines*, e che suo marito l'aveva venduta a Pellegrinotto e a Guido *Girardini* (VALDIPONTE 1122)*.
*Da una testimonianza risulta che la chiesa di Colcello era usata anche come deposito di viveri.

81.79 - Sec. XIII [ma intorno al 1255]. Ricorso di *Petrosillus*, notaio e procuratore di S. Maria di Valdiponte, contro la sentenza emessa a favore di Girardino *filius olim Ligiardine et nepos olim d. Piligrinocti** (VALDIPONTE 1133).
*Ved. sopra, 81.36.

81.80 - Nel Libro Rosso del 1333, *Peronciellus* di d. Girardo è forse un figlio di Girardolo di Pellegrino (FABRETTI,p. 106).

82.

Domini di Pilonico

Perugia

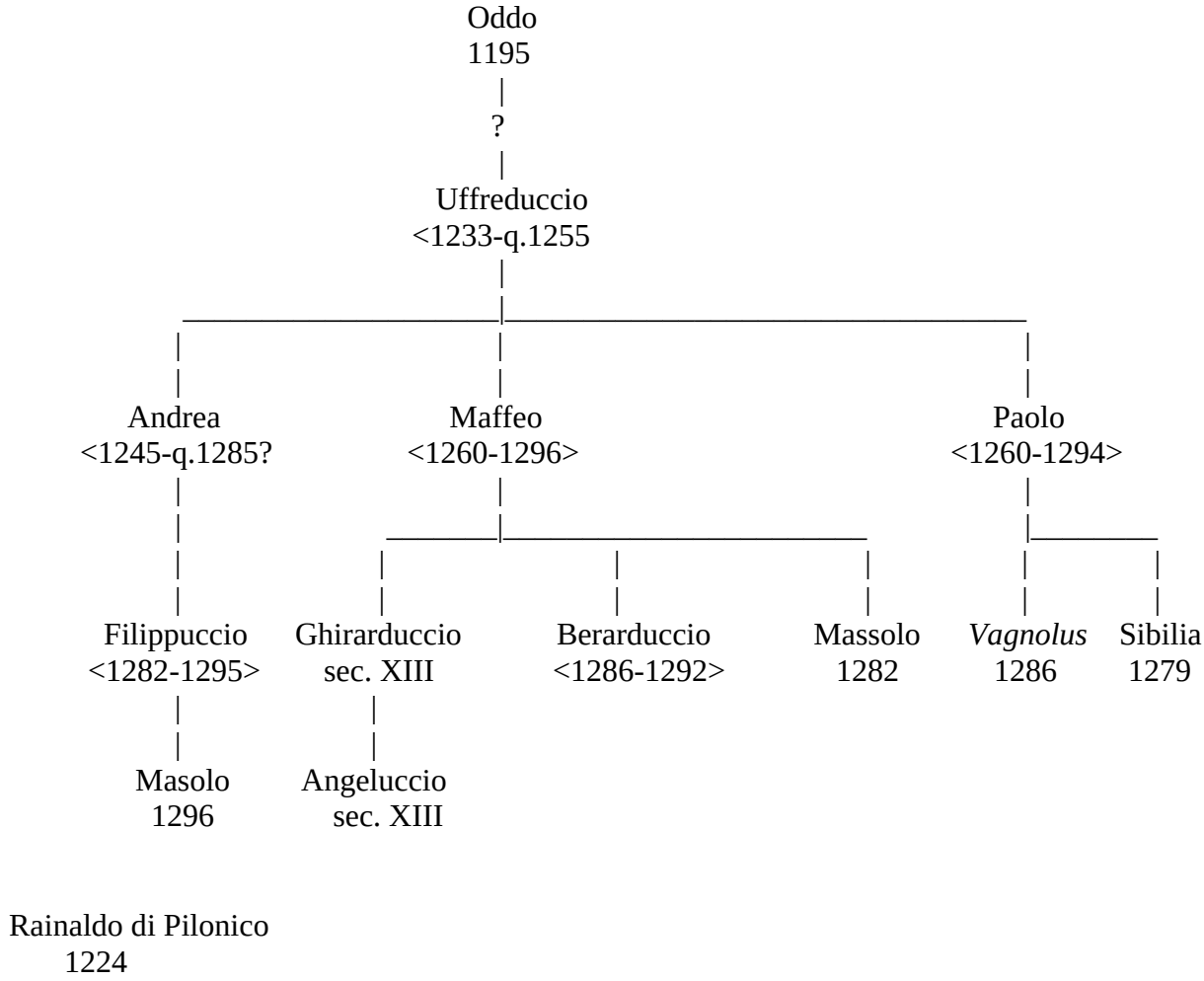

82.1 - 1195. Oddo *de Pilonico** è accusato dal camerario di S. Giustino d'Arno a causa di un *masium...in curte Pilonici* (CDP, pp. 36-37).
*È possibile che sia un antenato di questa famiglia, anche se non risulta alcun legame di parentela.

82.2 - 1224. D. Rainaldo *da Pilonico* [così]*, insieme a d. Rainaldo *de Civitella*, è presente e consenziente ad un concessione enfiteutica dell'abbate di S. Maria di Valdiponte, riguardante terreni *in Scallo* (VALDIPONTE 372).
*Anche in questo caso, non si riesce ad inserire questo personaggio nella linea agnatizia qui indagata.

82.3 - 1233. Offreduccio *de Pilonaco* è tra i *milites* che ricevono elargizioni in denaro dal comune di Assisi in occasione del Natale (ASCA, N1, c. 13v. FORTINI, III, p. 430).

82.4 - 1245. Tomassuccio di Bartolo, *qui fuit de Asisio et stetit cum d. Andrea Uffredutii de Pilonico,* è convocato *super accusa quam Suppolinus Saxi fecit de dicto d. Andrea* (CDP, p. 442).

82.5 - 1247. D. Andrea *Ufredutii* è tra i testimoni a due atti stipulati nell'ambito della divisione tra i figli di d. Rainuccio *Ugolini* dei beni ereditati dal padre (S. GIULIANA, pp. 135, 139).

82.6 - 1247. D. Andrea *de Pilonico* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 451).

82.7 - 1250. D. Andrea *de Pilonico* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 505).

82.8 - 1255. Tra i confinanti di un terreno a Colombella, i figli di d. Uffreduccio *de Pilonico* (VALDIPONTE 685).
.
82.9 - 1260. D. Andrea, Paoluccio e d. Mafeo, tutti e tre *de Pilonico* sono tra i magnati del contado di P. Sole (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII. RIFORMANZE 4, c. 157v).

82.10 - 1260 [?]. D. Mafeo e d. Paoluccio *de Pilonico,* per proprio conto, e d. Andrea *de Pilonico,* per proprio conto, promettono al comune di Perugia di far sì che non venga esportato *bladum* (RIFORMANZE 4, c. 170v).

82.11 - 1262. D. Andrea *Ufreducci de Pilonico* è accusato da don Martino rettore di S. Maria di Pilonico di averlo ingiuriato, dandogli tra l'altro dell'*adulter scompisciatus,* o anche dello *scompisciato de merda,* e di averlo percosso con un bastone (TOMMASI, p. 14, p. 38 nota 87, pp. 48-49 [doc. 4]).

82.12 - 1266. D. Matteo *Offredutii de Pilonico* è condannato a 40 soldi per aver detto a Taurello notaio, in presenza del notaio del podestà, *quod ipse habebat meliores servos quam ipse Taurellus esset* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 128v).

82.13 - 1266. Il detto d. Matteo *d. Ofredutii de Pilonico* è assolto dall'accusa di ingiurie presentata da Taurello notaio; anche Taurello è a sua volta assolto da un'accusa analoga di Matteo (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 176v).

82.14 - 1266. D Mafeo *d. Fredutii* è tra i fideiussori di d. *Iohannellus* di Rainaldo, eletto camerario per i primi sei mesi, e di d. Oddo *de Oddis,* eletto alla stessa carica per i sei mesi restanti (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 278r).

82.15 - 1267. D. Andrea *d. Ofreducii de Pillonico* è tra i personaggi del cui nome il notaio *Bonus Iohannes* di Ventura si è avvalso per confezionare un gran numero di atti falsi, tramite i quali riscuotere illecitamente rimborsi dal comune. Nel caso di Andrea vi si parla di un rimborso per un cavallo morto in una spedizione contro gli Eugubini del 1264 (CAPITANO 1258-67 [2], c. 41r).

82.16 - 1269. D. Andrea *d. Uffreduti de Pilonico* vanta un credito di 10 soldi verso *Pelatus* di d. Bartolo *de Frecco* (SBANDITI 2, c. 47r).

82.17 - 1275. Puccio, *serviens d. Mafei de Pillonico,* è assolto dall'accusa *de introitu cuisdam.…silve* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 43v).

82.18 - 1276. Il figlio, non nominato, di d. Maffeo *de Pilonico* è tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, c. 68r).

82.19 - 1277. D. Andrea *Uffreducii*/d. Andrea *de Pillonico* paga al massaro del comune un'ammenda di 10 libre, senza che ne sia eplicitata la motivazione (MASSARI 1, c. 23r.MASSARI 2, c. 41v).

82.20 - 1279. Atti di una lite tra Paoluccio *d. Uffreducii de Pilonico*, in rappresentanza della figlia Sibilia, e Guidarello *Fuzoli*, della parrocchia perugina di S. Severo *de Monte*, vertente come pare sull'alienazione di *terre seu possesiones in non subiectum iurisditioni comunis, ita quod videtur nocium vel nocere posset, secundum quod dicit advocatum Paolucii…pro filia sua*. Tra l'altro il tribunale richiede, a spese di Guidarello, un *consilium* legale a d. Bartolo *Zaonis, an debeat ipse Paulus audiri pro dicta filia sua vel non, cum dicatur esse scomunicato* [così], *et eodem modo super ipsam quam* [il detto Paolo] *dicit filiam suam, que dicit scomunicata* (CAPITANO 1279-80 [5b], reg. 6, cc. 4r, 5v, 25r, 26r, 29r).

82.21 - 1282. Massolo *d. Mafei, sindicus ville Pilonici*, versa nelle casse del comune di Perugia 5 libre e 11 soldi a titolo di imposta pagata dai 37 focolari della detta *villa*, in ragione di 3 soldi a focolare, *pro salario potestatis*. Successivamente, il medesimo Massolo, sempre in qualità di rappresentante degli *homines de villa Pilonici*, versa 5 libre e 12 soldi *pro salario d. capitanei* .
Paolo *Ufreduci de Pilonaco* paga al camerario del detto comune un'ammenda di 40 soldi *pro quadam condempnatione facta per d. potestatem occasione cavalcate facte contra Fulginates de mense novembris, qui non fuit repertus ad campum Fulginei cum aliis militibus* (CAMERLENGHI 1, cc. 226r, 399r. CAMERLENGHI 6, c. 1r).

82.22 - 1282. Rusticuccio di Suppolino di Pilonico viene condannato a 20 soldi per non aver provato l'accusa da lui mossa a Filippuccio *d. Andree de Pilonico* di aver ostruito tre strade *in curia ville Pilonici* (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 207r).

82.23 - 1285. Filippuccio *d. Andree de Pilonico** (P. S., parr. di S. Lucia) è allibrato per 2000 l.; Maffeo e Paolo *d. Ufredutii de Pilonico* (P. S., parr. di S. Maria Nuova) lo sono rispettivamente per 2000 e 2500 l. (LIBRA 1285, pp. 209 e 228).
*Essendo allibrato il figlio, e non il padre, è probabile che in questa data Andrea sia morto

82.24 - 1286. Paolo *d. Ufreducci de Pilonico* deve avere dal comune di Perugia:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
5 libre e 5 soldi per sette giorni di servizio militare prestati dal figlio *Vagnolus* con due cavalli nella guerra contro Foligno;
5 libre e 10 soldi per due giorni di servizio militare con un cavallo *in cavalcatis alia vice*;
10 libre *pro suplemento pretii sui equi venditi pro comuni*;
10 libre *quia lusit eques quando d. papa venit Perusium*;
3 libre *quas mutuavit in opere fontis de platea*;
20 soldi per conto degli eredi di Contuccio, *quos mutuaverunt pro opere fontis*
Bernarduccio *d.Mafei* deve avere dal detto comune: 13 libre e 10 soldi per diciotto giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno;
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi;
10 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni minus quam fuit extimatus*;
10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*;
3 libre *quas mutuavit pro opere fontis* (MASSARI, 23 d, cc. 34r, 52v).

82.25 - 1287. Procedimento giudiziario promosso da Paolo *d. Ufreducii de Pilonico* contro Venturella *Benvenuti campsor*, accusato di aver prodotto falsi testimoni in un processo intentato contro il detto Paolo presso il tribunale del podestà, relativamente alla legittimità di un atto di compravendita concernente case e terreni nelle pertinenze di Pilonico. L'accusato viene assolto (CAPITANO 1287 [12], reg. 1, cc. 10r-12v; reg. 5, c. 23v).

82.26 - 1288. Filippuccio *d. Andree de Pilonaco* è tra i *milites* condannati a 25 libre per non aver mai svolto il servizio di guardia *nocturno tempore in dicto exercitu* [*contra Fulginates*] *ipso exercitu durante* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 91v).

82.27 - 1290. Filippuccio *de Pilonico* compare nel lungo elenco di coloro che, come sembra, hanno pagato una ammenda di 5 s., non è detto per quale motivo. (CAPITANO 1291 [16], reg. 6b, c. 5r)

82.28 - 1292 [?]. Berarduccio *d. Maffei de Pilonico* assegna un cavallo (MISCELLANEA 13, c. 21v).

82.29 - 1294. Paoluccio *d. Ofreducii de Pilonico* è condannato a 20 soldi per non aver portato avanti l'accusa da lui presentata contro Venturella, Sappolo e Morico *Bonaiunte de dicto loco* di aver occupato abusivamente un suo terreno. Fideiussore del condannato è Filippuccio *d. Andree*, della parr. di S. Lucia di P. Sole (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 2, c. 48v).

82.30 - 1295. Filippuccio *d. Andree de Pilonico* vende a Nercolo tutti i suoi diritti avverso Giliolo *Acquistati* su 40 salme di letame che costui doveva spargere sul terreno locato da Filippo allo stesso Giliolo (CENSI 2, c. 186v).

82.31 - 1296. Tra i confinanti di una *silva in pertinentiis castri Arnis*, d. Maffeo *de Pilonico* (PODESTA' 1294 [23], reg. 6, c. 45r).

82.32 - 1296. Angelo *Ugolinelli de villa S. Iustini* e Castelluccio *Dominici de villa Pilonici*, accusati da Masolo *Philippuccii d. Andree* di aver occupato abusivamente un suo terreno *in pertinentiis ville Pilonici*, sono condannati a 24 [?] libre (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 45r; reg. 3, c. 55r [altra copia]).

82.33 - S. D. [ma 1260-61]. D. Andrea *de Pilonico* ha debiti per complessive 31 l. e 10 soldi (CATASTI 1, cc. 38r, 87r, 98r, 193v).

82.34 - Sec. XIII. Tra gli *homines* che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates*, Ghirarduccio *d. Maffei de Pillonicho* e suo figlio Angeluccio (MISCELLANEA 16, c. 23v).

82.35 - Nel Libro Rosso del 1333, sono citati vari esponenti della famiglia (FABRETTI, pp. 110, 111, 112, 113).

83.

Domini di Poggio Manente - Ascagnano

Perugia-Gubbio

83.1 *Domini* di POGGIO MANENTE e CASTIGLIONE ALDOBRANDO.

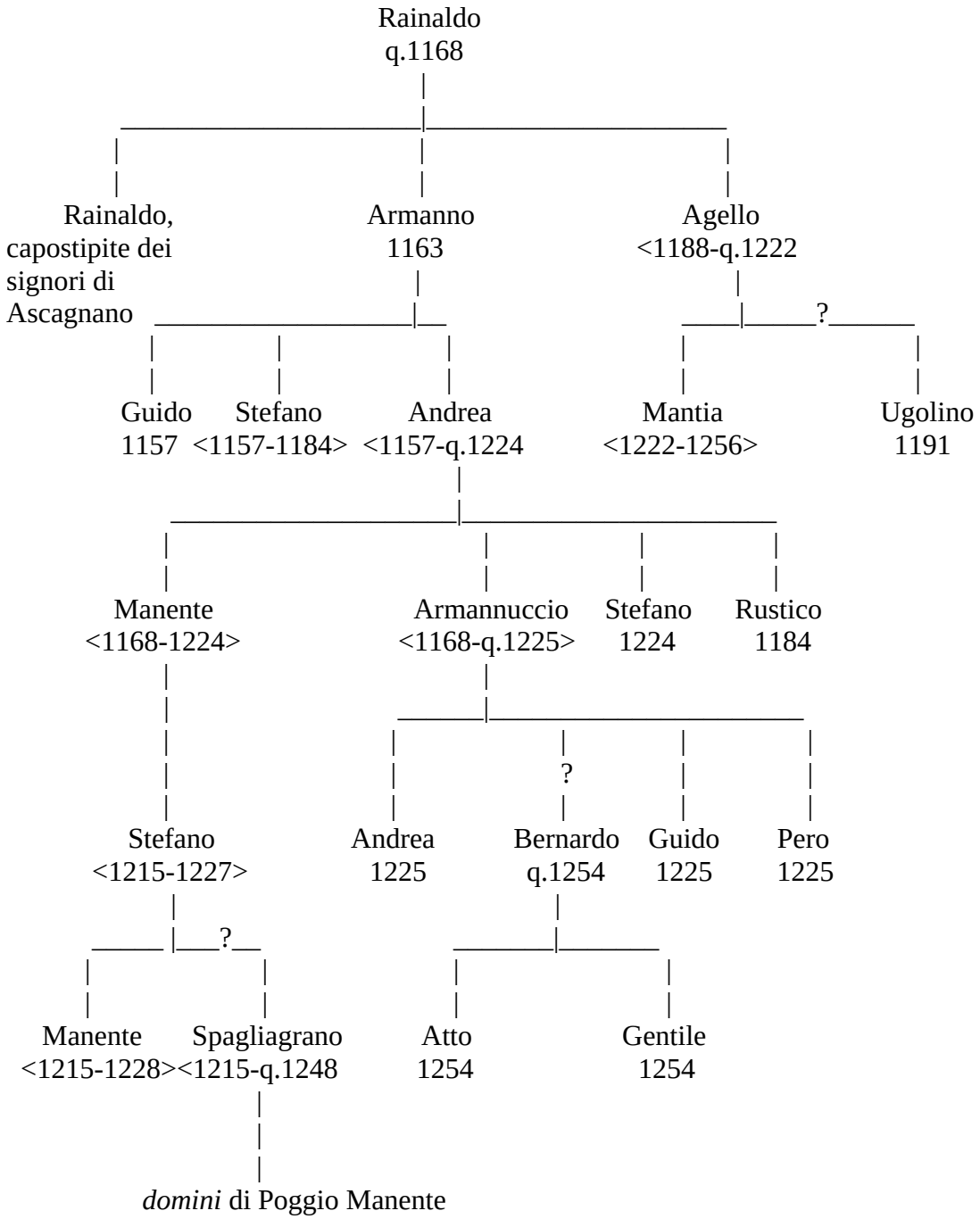

Domini di Poggio Manente

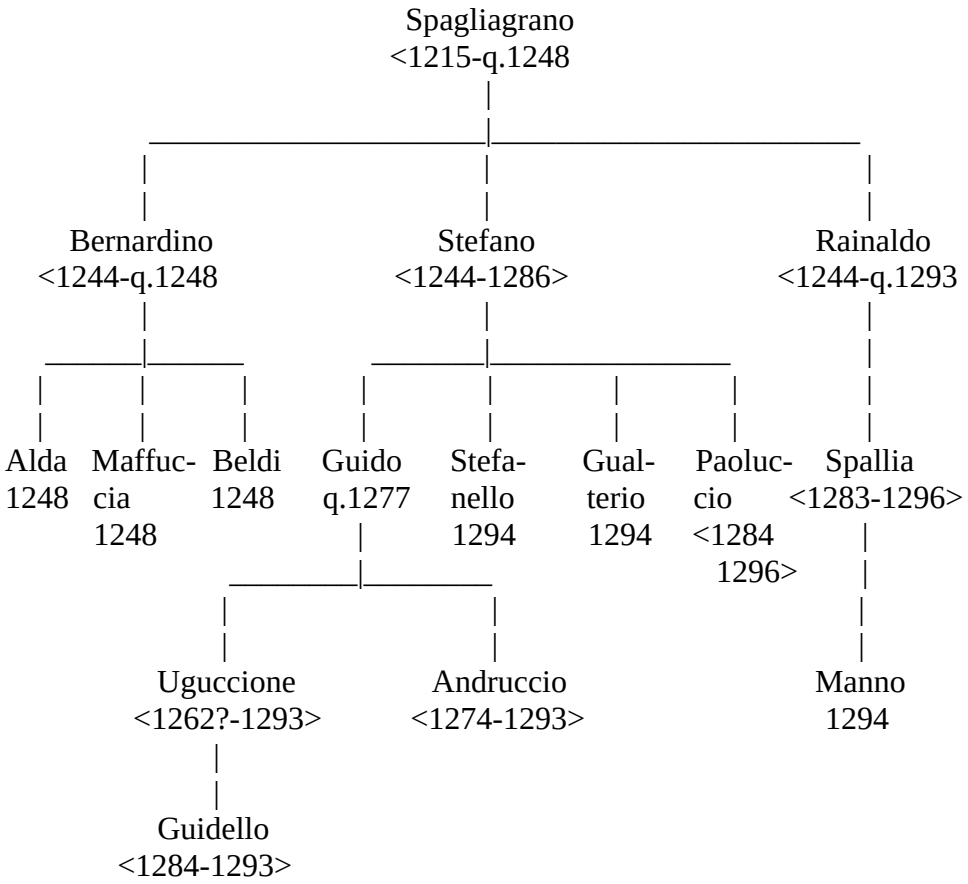

83.2 - 1157. Andrea e Stefano *filii Armanni*, anche a nome del fratello Guido, danno in pegno all'abbate di S. Maria di Valdiponte le *usariae* che hanno a Mantelabbate, in garanzia di un debito di 40 soldi; tali diritti consuetudinari sono già tenuti dal monastero come pegno per 40 soldi (DE DONATO I, n. 79).

83.3 - 1163. Armanno *Rainaldi filius** dà in pegno al priore di S. Mariano un terreno *in castro et curte Agelli*, insieme agli *homines*, alle *utilitates*, ai *servitia*, ai *donicata*, in garanzia di un debito di 4 l. (CENCI, n. 272).
*Propongo di identificare questo Armanno con l'omonimo padre di Andrea e di Stefano, capostipiti accertati della famiglia dei signori di Poggio Manente, sia per le corrispondenze nel patronimico (ved. *infra*, 83.4), sia per l'incentrarsi dei possessi di questi ultimi nelle aree di alta collina in prossimità dei centri di Agello e Castiglione Aldobrando.

83.4 - 1168.Andrea e Stefano *Armanni, filii q.Rainaldi*, col consenso delle loro mogli Panfilia e Gasdia e di Manente e Armanno, *predicti Andree filii*, refutano al priore di S. Mariano di Gubbio tutti i loro diritti sul *tenimentum* che era stato del prete Giovanni *Lombardi* e dei suoi nipoti e di Ugolino di Ubaldo, posto *in curte Agnani* e *in Ampognano, sicut in antiqua cartula legitur*. Il priore

è tenuto a non alienare il terreno, già oggetto di lite tra i contraenti, se non ai *manentes vel donicati villani* del capitolo eugubino. L'atto è rogato *IN COMITATU PERUSINO* in castro quod vocatur Castilione* (CENCI, n. 298).
*Per la possibile identificazione di questo "Castiglione", si veda *infra,* scheda *domini* di Ascagnano-Castiglione Ugolino, 83.73.

83.5 - 1169. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi ad Andrea e Stefano *germani, filii cuiusdam Armanni,* i possessi del monastero *in castro de Pennis et in curte,* eccetto il *feudum* del figlio di Guidotto e un casalino nel castello per costruire la chiesa e la cella del sacerdote. La concessione avviene in cambio:
della *refutatio* di tutte le *usarie* esercitate da Andrea e Stefano in Solfagnano, nelle proprietà del monastero sulla sponda del rivo di Grignano, eccetto quelle sulla *curtis marchionis*;
dell'impegno a far versare agli *homines* del monastero la decima e la *ratio mortuorum*;
dell'impegno a tenere il castello a disposizione dell'abbate, *manu armata et non armata,* in caso di necessità.
L'abbate si riserva la *ratio* di Fusco di Guglielmo *in Arlano*. In più i concessionari versano 40 soldi e si obbligano a corrispondere ogni anno 20 tinche del valore di un infortiato l'una (DE DONATO I, n. 98).

83.6 - 1171. Andrea *Armanni* è tra i testimoni di un accordo tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e il priore dell'ospedale *de Carpina* [Pian di Carpine] (DE DONATO II, p. 7).

83.7 . 1171. Andrea *Armanni*, insieme a Rainaldo di Oderisio, risulta aver esercitato la funzione di arbitro nella definizione dei confini tra i possessi dei due detti enti religiosi (DE DONATO II, p. 8).

83.8 - 1176. Andrea *de Armanno,* avendo ricevuto in prestito da Martino di Guglielmo la somma di dieci libre di denari infortiati, concede in pegno a lui tutte le *usariae* sulla chiesa di S. Silvestro di Solfagnano e i *Belini cum tenimentis illorum et usariis et servitiis eius** (DE DONATO II, n. 116).
*Si tratta evidentemente di una famiglia di dipendenti servili.

83.9 - 1182. Manente *de Castilioni** è teste ed *investitor* nell'atto in cui Andrea e Rainuccio del q. Pietro di Pagano danno in pegno al rettore di S. Lorenzo in Agello due terreni, sempre in Agello (CENCI, n. 384).
*Da identificare con Manente di Andrea, la cui famiglia era titolare di diritti a Castiglione Aldobrando (ved. infra, 83.23).

83.10 - 1182. In un atto di quietanza rilasciato dai *marchiones* a S. Maria di Valdiponte, è menzionato Andrea *de Armanno* come *investitor*, mentre tra i testimoni vi è suo figlio Manente. Inoltre Rainerio *marchio* refuta tra le altre cose al monastero anche il campo di Lonzano, che lo stesso Rainerio aveva dato in pegno ad Andrea (DE DONATO II, nn. 130 e 132).

83.11 - 1184. Stefano *de Armanno* e Manente *de Andrea, per me* [Manente] *et per fratres meos Armannum et Rusticum* rinunziano a favore di S. Maria di Valdiponte a tutti i possessi e alle *usariae* che hanno *in castro et curte Sorfagnani, iuste vel iniuste,* eccetto le *usarie...in marchione,* cioè 9 stai di frumento, 140 stai di spelta, 7 salme di vino, 7 pezzi di carne e 8 soldi infortiati; vengono anche escluse dalla cessione le pene pecuniarie [*folie*] per i reati di adulterio, omicidio, spergiuro, ferimento e furto. Stefano si impegna anche a versare *pro anima* al monastero in caso di morte 40 soldi infortiati e la terza parte della mortuaria per la moglie e gli eredi, mentre il monastero si obbliga a non alienare i beni *alicui nobili atque potentis* (DE DONATO II, n. 137).

83.12 - 1187. Tra i testimoni di un atto di compravendita tra la contessa Maria, vedova di Rainerio *marchio*, e S. Maria di Valdiponte, Manente *de Andrea de Armanno* (DE DONATO II, p. 175).

83.13 - 1188. Agello *filius q.Rainaldoli* dona a Rainaldo *de Castilione** ciò che possiede *in castro Agelli sive in curia eius*, nel contado eugubino e dovunque, a qualunque titolo (CENCI, n. 399**).
*Agello, Armanno (ved. sopra, 83.3) e Rainaldo *de Castilione* dovrebbero essere tutti e tre fratelli e figli di Rainaldo: hanno in comune il patronimico (per Rainaldo, capostipite del ramo di Ascagnano, ved. scheda, in particolare 83.76) ed inoltre i loro possessi si situano nell'area di Castiglione Aldobrando ed Agello eugubino.
**Il Cenci riporta erroneamente in nota la segnatura del documento di cui qui si tratta: essa è, in realtà, S. MARIANO XII 4bis

83.14 - 1191. Ugolino *de Agello** dona *pro anima* alla canonica di S. Mariano di Gubbio Ugolino di Attolo, suo *manens…cum tota sua famiglia et tenimento, videlicet cum allodio, feudo et scricto…preter hoc quod habet ad laborandum* (CENCI, n. 411).
*Si tratta di un altro figlio di Agello di Rainaldo? O forse è quell'Ugolino di Tebaldo che nel 1188, insieme ad altri, dona alla canonica di S. Mariano i diritti sulla chiesa di S. Angelo di Agello (ved. *infra*, 83.76, 103.6)? Si tenga conto che tra i testimoni vi è un Rainaldo di Tebaldo.

83.15 - 1196. Manente *Andree* compare tra i testimoni di due atti notarili (CENCI, n. 442. ARMANNI I B 14, c. 15v).

83.16 - 1215. Manente *Andree* e suo figlio Stefano vendono al preposito di S. Mariano di Gubbio tutto il *tenimentum quod fuit de Bucarellis* nel comitato di Gubbio, pertinenze di Pieve di Agnano, al prezzo di 105 l.; tra i confinanti, *Spalliagranus**. In un atto immediatamente successivo Manente *filius predicti Stefani* [*Manentis*], ratifica la vendita effettuata da suo padre e dal suo *avus* (S. MARIANO, XVII 8).
*Sulla possibile collocazione di costui nell'ambito del gruppo familiare, ved. infra. 83.22.

83.17 - 1217. Manente *de Andrea de Castilione* è tra i cittadini di Gubbio che giurano l'osservanza dei precetti di Pandolfo de *Sigura* (CDP, p. 158 r.35)

83.18 - [1218]*. Tra i testimoni prodotti da S. Maria di Valdiponte nella lite tra lo stesso monastero e Guido *Zaconis*, c'è Manente *Andree*. La disputa si riferisce alla *refutatio* del 1182, cui Manente e suo padre avevano preso parte come testimoni, e verte sui diritti pretesi dal monastero nei confronti di vari uomini di Rance e di Colognola. Nella sua deposizione , Manente si dichiara *vasallus* del monastero e precisa anche di avere il suo feudo a Rance; inoltre, al tempo dell'accordo tra Rainerio *marchio* e il detto monastero, egli *utebatur* con i *marchiones* e, in forza a questo rapporto, aveva interposto i suoi buoni uffici per mettere pace tra le due parti (VALDIPONTE 1121. TIBERINI 1993, p. 65).
*Il documento, senza data, è attribuito dal Bartoli Langeli a questo anno (CDP, n. 71).

83.19 - 1219. Stefano *filius Manentis emancipatus*, con la presenza e il consenso di suo figlio Manente, *similiter emancipatus*, vendono all'arciprete di S. Esuperanzio *de Algnano* un *homo* col suo *tenimentum*, che andrà per metà alla detta pieve e per metà alla canonica di S. Mariano di Gubbio, al prezzo di 100 l.; la moglie di Stefano, Orlandina, ratifica l'atto, che è rogato *in castro Pogii* (S. MARIANO XVII 22).

83.20 - 1222. Lite agitata di fronte ai giudici eugubini tra il sindaco della canonica di S. Mariano e *Mantia, filius olim Agelli*. Il primo richiedeva la restituzione di 30 terreni gia detenuti da Agello e ora da *Mantia*, ingiustamente; tra questi terreni quello elencato per primo è sito *in Agello veclo*,

super quam [*petiam*] *habitat* il detto Mancia. I giudici danno ragione a *Mantia* e condannano il sindaco alle spese processuali *quia negatum fuit a parte Mantie Berardum fuisse filium Rainaldi et Martolus* [il sindaco di S. Mariano] *dicebat fecisse venditionem pro quo agebat et non fuerit probatum*. Nel corso del dibattimento, *Mantia* dichiara di essere maggiore di 25 anni (S. MARIANO XVIII, 18-19).

83.21 - 1223. Conferma della sentenza di cui sopra, in seguito alla richiesta di appello presentata dal sindaco della canonica, *licet probatum sit...Berardum fuisse Rainaldi filium*, quod prior iudex asseruit non fuisse probatum, quia tamen dominium rerum unde agitur non fuit translatum in Rainaldum de Castilione patrem Berardi ex donatione sola*. Il sindaco comunque è assolto dalle spese processuali, essendo provata la sua buona fede nel promuovere la lite (S. MARIANO XVIII 24).
*Su Rainaldo di Castiglione e suo figlio Berardo, ved. scheda *domini* di Ascagnano-Cast. Ugolino. Vista la laconicità del documento in questione, è difficile capire che cosa ci sia dietro a questa disputa; forse essa va messa in relazione alla donazione del 1188 (83.13), in cui Agello di Rainaldo cedeva i suoi beni al detto Rainaldo di Castiglione.

83.22 - 1223. Tra i *milites* perugini che giurano l'osservanza dei patti stipulati dalla loro *pars* col comune di Città di Castello, *Spallagranus Stefani** (CDP, p. 213).
*Chi è il padre di Spagliagrano? Stefano di Armanno, Stefano di Andrea di Armanno, figlio del fratello di costui, o Stefano di Manente di Andrea,? Propenderei per quest'ultima alternativa: si tenga presente infatti che l'atto di vendita di un *homo* all'arciprete di S. Esuperanzio da parte di costui e di suo figlio Manente (1219) è rogato *in castro Pogii* e che sono proprio i figli di Spagliagrano ad assumere il predicato territoriale *de Podio*, poi *de Podio Manentis*; tale predicato si originerebbe così dalla figura di Manente di Andrea, nonno di Spagliagrano, cui dovrebbe essere attribuita la fondazione del castello eponimo

83.23 - 1224. Manente e Stefano *filii q.Andree*, il primo dei quali agisce *curatorio nomine* del secondo, che è presente e consenziente, vendono al priore di S. Mariano di Gubbio la quarta parte del castello di Castiglione Aldobrando, nel comitato eugubino, e dei casalini e delle *appenditie* dello stesso, più la *domus magna* posta dentro il *castrum*. Si eccettuano dalla vendita: un casalino di due tavole *in burgo Castilionis*, un orto *in plagiis dicti castri*, metà di un terreno *in Basocaia*, *pro indiviso* con Bartolo di Benvegnate e un campo *in Casalis* (la pergamena è mutila) (S. MARIANO XIX 5).

83.24 - 1225. Andrea, Guido e Pero *fi*[*lii q.Arma?*]*nutii de Castilione* vendono al priore di S. Mariano vari terreni, tra cui alcuni casalini nel castello e nel borgo di Castiglione (la pergamena è mutila e in parte illeggibile) (ARMANNI 1 VIII 7).

83.25 - 1227. D. Bono, a nome del monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano, da una parte, e Stefano *Manentis* dall'altra, compromettono nella persona di don Orlandino *de Brocano*; non è specificata la materia del contendere (ARMANNI I B 14, c,15r).

83.26 - 1228. Manente *Stefani Manentis* è *investitor* in una concessione enfiteutica del vescovo di Città di Castello (AVC reg. 1, c. 95v).

83.27 - 1231. Tra i confinanti di un terreno *in curia Agelli in Fageto*, ceduto da Rainuccio *Guastonis* alla canonica di S. Mariano di Gubbio, Mancia *de Agello* (S. MARIANO, XXI 2).

83.28 - *ante*1235. In una deposizione resa nel 1235 da Ugolino *Gelfoni* nell'ambito di una inchiesta promossa da Alatrino, rettore del ducato di Spoleto, per ciò che riguarda i diritti della Curia romana

sul comitato di Gubbio, si menziona come pignoratario di metà del *castrum* e della curia di Monte S. Ippolito *d. Hermannus pater d. Andree** (LIBER CENSUUM, pp. 544-545).
*Si tratta di Armanno di Rainaldo? La cosa è plausibile, riferendosi i fatti oggetto della testimonianza agli ultimi due decenni del secolo XII. Per un resoconto completo dei contenuti della deposizione, si veda la scheda *Guelfoni*, 54.61.

83.29 - 1244. Rainaldo *Spaliagrani de Podio* e i suoi fratelli Stefano e Berardino sono accusati da Rainaldo camerario di aver fatto danni in un suo campo nel comitato di Perugia, nelle pertinenze di S. Giovanni [*de Asino*?] e di averne sottratto grano, poi esportato nel comitato eugubino; gli accusati dovranno presentarsi in tribunale entro otto giorni, sotto pena di 25 l. (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 215r. CDP, p. 436).

83.30 - 1246. Tra i testimoni ad un atto di donazione concernente *dompnus Iannes Marie de Agello*, Mancia *Agelli*, il quale è anche tra i confinanti di un terreno *in curia Spichi* (ARMANNI 2 XI 2)

83.31 - 1248. Le figlie dell'*olim* d. Bernardino *Spaliagrani de Podio* e cioè Alda, *Beldi* e Maffuccia [per la prima agisce il marito Ermannuccio dell'*olim* d. Ramberto di Ascagnano, per la seconda il marito *Iagnarellus* di d. Averardo di Monte Sperello col consenso del padre, per la terza agiscono congiuntamente i due detti], da una parte e, dall'altra, d. Stefano e d. Rainaldo *filii olim dicti d. Spaliagrani Stefani de Podio*, compromettono nella persona di d. Ianne di Guido di Averardo di Antognolla per la soluzione di tutte le controversie circa i beni appartenuti al detto Spagliagrano, alla moglie di lui *Beldi* e al figlio Bernardino già nominato, siti nei comitati di Perugia, Gubbio e Città di Castello (DIPLOMATICO IV 6 21. CDP, appendice II, n. 19, regesto).

83.32 - 1254. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi ad Atto e Gentile *filii q.Bernardi Armanni de Pennis**, parte di *castrum de Pennis*; tra i confinanti della frazione confermata c'è la *res olim concessa per d. Spaliagranum* a Nicoluccio di d. Andrea di Portole (VALDIPONTE 679).
*E' probabile che Atto e Gentile siano figli di un figlio, sconosciuto altrimenti, di Armannuccio di Andrea: ciò sia per il riproporsi dei nomi tipici della famiglia, sia tenendo conto che nel 1169 il castello di Penne era gia stato concesso in enfiteusi, oltre che a Stefano, anche ad Andrea di Armanno, bisnonno di Atto e Gentile (ved. sopra, 83.5).
Per i possibili rapporti di Nicoluccio di Andrea di Portole con questo gruppo parentale, ved. scheda *domini* di Portole, 84.6.

83.33 - 1254. Paganello *Bonaiunte* costituisce suo procuratore Mancia *de Agello* nella causa che ha con la canonica di S. Mariano di Gubbio (S. MARIANO, XXV 4)

83.34 - 1255. Il sindaco della canonica di S. Mariano afferma che Mancia *de Agello* possiede un terreno della detta canonica nella curia di Agello *in loco qui dicitur Cotezo* e chiede al giudice eugubino che tale terreno sia restituito alla stessa, con le spese ed i danni. Inoltre afferma che il castello di Agello è possesso capitolare già da trent'anni (ARMANNI 2 XIII 6. S. MARIANO XXV 12, 18).

83.35 - 1254-1255. Sentenza del giudice del comune di Gubbio riguardo una vertenza tra la canonica di S. Mariano e Mancia *de Agello* per due terreni, una dei quali *in loco qui dicitur Cotozo* (ved. doc. precedente). Il giudice, sia in prima istanza che in appello, dà ragione alla canonica (S. MARIANO, XXV 12, 18).

83.36 - 1256. Deposizioni testimoniali riguardo il possesso di casalini *in Agello vecclo* da parte della detta canonica; tra i testi che depongono, Mancia *de Agello* (ARMANNI 2 XIV 1).

83.37 - 1258. D. Stefano *d. Spaglagrani de Podio Manentis*, anche a nome del fratello d. Rainaldo, sottomette al comune di Perugia la parte sua e del fratello del castello di Poggio Manente. Il podestà di Perugia, a sua volta, promette di difendere la loro parte del castello e delle famiglie di esso dagli Eugubini e da chiunque altro, di restituire loro il tutto alla fine della guerra contro i detti Eugubini, di non stipulare con costoro patti di pace per cui la protezione del castello fosse sottratta ai Perugini per passare a Gubbio, e di far rifondere i danni arrecati dagli Eugubini. Inoltre il podestà promette che, se a causa della guerra i *domini* fosero privati dei frutti dei loro beni *ita quod vivere non possint*, essi sarebbero stati rimborsati *de bonis comunis* (SOMMISSIONI 1, c. 90rv, 2, cc. 74v-75r, 4, c. 34rv).

83.38 - 1258. Bonaventura *Karli* è condannato a 25 l. ed alla rifusione dei danni, stimati 100 l. dal proprietario, per aver ucciso un cavallo di d. Stefano e d. Rainaldo *filii d. Spalliagrani de Podio* (BANDITI, n. 538).

83.39 - 1258. [due cittadini perugini sono condannati a 50 l. ciascuno per aver portato una lettera falsificata del notaio del podestà al *capitaneus* del castello di Poggio Manente, in cui si esentavano due uomini dalla custodia del castello medesimo] (BANDITI, n. 559).

83.40 - 1259. I *domini de Podio Manentis* sono tra i soggetti signorili che risultano danneggiati dagli Eugubini in quanto alleati di Perugia nella guerra con Gubbio, e che il lodo Valcelli decreta debbano essere reintegrati nel possesso dei loro beni e diritti (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 379 e segg.).

83.41 - 1260. Rainerio di Giovanni di Turpino, di S. Giovanni di Assino, è condannato a 50 l. per aver spostato i termini tra la sua proprietà e quella di Stefano *d. Spaliagrani de Podio Manentis* (BANDITI, n. 701).

83.42 - 1260. Rainaldo e Stefano *fratres de Podio Manentis* sono tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXI. RIFORMANZE 4, c. 165v).

83.43 - 1261. Una vertenza, di cui non è specificato l'oggetto, tra il monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano e d. Ranaldo e Stefano *fratres filii q.d. Spaliagrani* è rimessa all'arbitrato di d. Gualfreduccio di Antognolla (ARMANNI I B 14, cc. 18v-19r).

83.44 - 1262. Iacopello *balitor* riferisce di aver recapitato *litteras potestatis Castelle ex parte potestatis comunis Perusii pro petitione quam faciebat Uguccionellus de Podio Manentis* contra comune Castelli pro quibusdam suis hominibus* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 184v. NICOLINI, Reformationes. .., p. 30 nota 4).
*Dovrebbe trattarsi di Uguccione di Guido di Stefano.

83.45 - 1268. Uguccionello *d. Guidonis de Podio Manentis* è citato per un debito di 3 libre, a petizione di maestro *Iacobus de Cleolo*, creditore (SBANDITI 2, c. 306r).

83.46 - 1271. Iacomello di d. Tornamparte di Serra vende a Bartucciolo e a Stefano del q. Rigozo di Colle S. Savino la quarta parte di un terreno in comune con essi e con d. Stefano *Spaliagrani*; quest'ultimo ha la quarta parte avendola acquistata da Partuccio di d. Rainuccio di Serra. Il terreno è nel comitato perugino in località *Campasium*, e il prezzo e 20 l. e 3 soldi (MONTE ACUTO 1, c. 59r).

83.47 - 1271. D. Stefano *d. Spaliagrani*, anche a nome del fratello d. Rainaldo, fa quietanza a Rainuccio *Milanensis* per 4 l. e 2 soldi, dovuti come prezzo di una corba di grano e mezza corba di miglio; Pero di Martinello promette allo stesso Stefano di versargli entro otto giorni, *in tabula Iacopelli Ricobaldi*, 20 l. e 3 soldi da lui avuti in mutuo; lo stesso Stefano fa quietanza a *Iacomellus* di d. Tornamparte di Serra per 20 l., a scomputo di un debito di 63 l. e 13 soldi dovuti *pro conservatione quam sibi promisit pro obligatione quam fecit pro re d. Hermanno Suppolini*; Bonagura di d. Giovanni notaio, procuratore del detto Stefano, fa quietanza a Pero di Martinello di Castiglione dell'Abbate per 20 l. e 3 soldi (MONTE ACUTO 1, c. 59rv).

83.48 - 1272. Rainerio di Giovanni di S. Giovanni [di Assino]*, anche a nome della moglie Lucia e del figlio Rainalduccio, vende a d. Stefano e a d. Rainaldo *fratres, q.d. Spaliagrani de Podio Manentis*, due terreni nella curia del detto castello.
L'atto è rogato *prope castrum Podii Manentis, in aiale dominorum Stefani et Ranaldi* (MONTE ACUTO 1, c. 67r).
* Ved. sopra, 83.41.

83.49 - 1273. Giovannuccio di Maffeo *Blanci* chiede a d. Stefano *q.d. Spaliagrani* [*de Podio Manente*] di vendergli una casa a Montone, avuta da quest'ultimo in livello; con un atto successivo, il detto Stefano e suo fratello Rainaldo danno in livello a *Crescius* di Pero da Montone una casa nello stesso luogo *in Viridario*; tra i testimoni, Uguccione *d. Guidonis Stefani* [di Spagliagrano] (MONTE ACUTO 1, c. 104v).

83.50 - 1274. Il Consiglio speciale e generale perugino, chiamato a deliberare *super facto litterarum* inviate dal rettore del ducato di Spoleto nel comitato di Gubbio, ai *domini* Stefano, Rainaldo, Uguccionello e Andruccio *de Podio Manentis*, decide di inviare *sapientes* al detto rettore e al suo vicario per discutere la cosa con essi (RIFORMANZE 7, cc. 112v-114v).

83.51 - 1275. Il Consiglio speciale e generale delibera *quod illi ambaxatores qui electi erant ad eundum per ducatum spoletanum vadant ad d. ducham vel ad eius vicarium pro facto d. Stefani de Podio Manentis et ipsius consortium et circa illud pro comuni Perusii dicant quod expedire videbitur et illa ambaxiata ad quam primo electi erant ad presens differatur nec in ipsa procedatur* (RIFORMANZE 2, c. 94r).

83.52 - 1277. *Uguizolus* e Andruccio *q.d. Guidonis de Podio Manentis* sono condannati a 10 l. per non aver obbedito al precetto del giudice di venire a palazzo per un debito di 6 l. e 10 soldi con Giovagnolo di Silvestro e suo padre (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 32v).

83.53 - 1277. D. Stefano *d. Spaliagrani* accusa Bonaspene e Salvuccio del q. Orlandino *medicus*, della villa di S. Giovanni d'Assino, di aver rubato legna e *decorrentes* da un suo campo nella curia del castello di Poggio [Manente] (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 79r).

83.54 - 1277. Andrea *d. Guidonis de Podio* si presenta presso il tribunale del podestà contro d. Carsuccio *de Agubio* e contro il padre di lui (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 55v).

83.55 - 1279. [Nello statuto cittadino, il podestà e il capitano sono tra l'altro tenuti a *defendere et manutenere* il castello di Poggio Manente colla curia, gli *homines* e le famiglie, contro gli Eugubini e contro chiunque, *sicut defendere teneatur comune Perusii et eius districtus*; il castello apparterrà al *pleberium plebis de Lacio*] (STATUTI 1, I, p. 372).

83.56 - 1280. Nella più volte citata memoria difensiva del comune di Gubbio, finalizzata a comprovare i diritti sul comitato, il detto comune dichiara di non voler avanzare pretese, tra gli altri, sui *domini et nobiles de castro Podii Manentis* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

83.57 - 1281. Stefano *de Podio*, insieme ad Ugolino di Castiglione, chiede al Consiglio speciale e generale di inviare a Gubbio ambasciatori per ottenere la liberazione dal carcere di Partuccio di Serra; il Consiglio dà risposta positiva (MISCELLANEA 7, c. 70r).

83.58 - 1283. *Spallia d. Rainaldi* accusa presso il tribunale del capitano del popolo di Perugia *Rainaldum Rainerii Iohannis de villa S. Iohannis de Asino et Salvutium Orlandi, Boccolum Spinelli de villa predicta, Recutium Iannis de Cepareto meum* [di *Spallia*] *hominem et manentem in domo mea de Cepareto que est in pertinentiis dicti castri de Podio ad serviendum mei in prestatione datarum et collectarum et amisceris caponum et focaciarum et servitiorum personalium et operarum quotiens et quando eidem precipiatur, furtive et malo modo proxime preterito mense ianuarii persuaserunt eidem mea*[*m*] *hominitiam cessaret et furtive auferet et aportaret res meas que erant in dicta domo et simul cum eo nocturno tempore furtive astulerunt mihi de dicta domo et asportaverunt…unam vegetem et vinum qui in ea erat in quantitate quattuor salmarum, unum barilium, asides, pannos de lana atque lino et alias massaritias et bladum et farinam*. L'accusatore cita vari testimoni, tra cui *dompnus Iannes presbiter S. Iohannis de Asino.* Gli accusati accettano di sostenere il processo e nominano un loro fideiussore; vengono citati i testimoni a comparire per deporre.
L'esito del processo, iniziato il 14 febbraio e concluso l'8 aprile, è la condanna di *Spallia* a 20 soldi per non aver provato l'accusa contro Rainalduccio e gli altri *de eo quod dicebat ipsos indusisse quosdam suos homines ad quedam furtum sibi faciendum* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, cc. 130r-131v; CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 39v).

83.59 - 1284. Donna *Horabilis*, vedova di Massolo *comes de Serra comitum*, nel luglio, accusa Paoluccio *d. Stefani* e *Spagla d. Raynaldi de Podio* di aver sottratto indebitamente e con la forza da un suo campo *in pertinentiis castri Serre* una quantità di *bladum* del valore di oltre 195 libre; i fatti risalgono al luglio precedente; d. Oddo *marchio*, di P. S. Susanna, è fideiussore dell'accusatrice; d. Bonagura *Iohannis* notaio, della parr.di S. Martino del Verzaro in P. S. Angelo, è fideiussore degli accusati. Tra i testimoni prodotti da donna *Horabilis* contro Paoluccio e *Spagla* vi sono Uguccionello *d. Guidonis* e Andruccio *d. Guidonis*, che sostengono la versione dell'accusatrice, a differenza dgli altri testimoni prodotti, i quali il più delle volte affermano di non saper nulla.
Nel novembre successivo Paoluccio accusa a sua volta i detti Uguccionello e Andruccio, detti qui "*de Podio*", di falsa testimonianza. Di costoro, l'accusatore afferma tra l'altro che trattasi di suoi *inimici…iam sunt plures menses* e che abitano *in loco qui dicitur Montorio in pertinentiis castri Podii** (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, cc. 102r, 103r-106r, 128v-129r, 130v-131r).
*Questi due personaggi sono senza dubbio i due nipoti di Paoluccio, uno dei quali nel 1293 alienerà la sua parte di Montorio per pagare i suoi debiti.

83.60 - 1284. *Inquisitio ex officio* contro Paoluccio *d. Stefani de Podio Manentis* in quanto, *cum Ceccolus Alevutii exbannitus comunis Perusii pro malefitio perpetrato in persona Guidoli Ugucionis d. Guidonis de Montorio comitatus et districtus Perusii fugaretur per Uguitionem patrem dicti Guidoli, eo quod dictus exbannitus venerat in comitatum Perusii prope Podium Manentis causa offendendi predictum Uguitionem patrem dicti Guidoli, volendo predictus Uguitio capere predictum exbannitum causa mictendi eum in forciam comunis Perusii, predictus Ceccolus exbannitus fugiendo intravit Podium Manentis; et tunc venit Paolucius filius d. Stefani de predicto Podio Manentis, armatus omnibus armis contra predictum Uguitionem et missit predictum Ceccolum exbannitum in dicto castro et non permisit d. Uguitionem predictum Cechum capere, set dicendo sibi et aliis qui secum erant quod si volebant cercare vel aliquod dicere sibi et aliis qui*

secum erant, paratus erat cecare omnes eos. L'accusato, sottoposto a interrogatorio, nega ogni addebito; tra i testimoni chiamati in giudizio, *Spaia d. Raynaldi,* Andruccio *d. Guidonis*, donna ……?, *uxor olim d. Stefani**, donna *Aulerita uxor Spagle*. Nel registro delle sentenze del capitano del Popolo si trova l'assoluzione di Paoluccio dall'accusa (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, cc. 160v-161v. CAPITANO 1284 II [9], reg. 2, c. 10r).
*Chi è costui? Non sicuramente Stefano di Spagliagrano, documentato con sicurezza almeno sino al 1286; forse si tratta di un *lapsus calami* del notaio.

83.61 - 1285. Iuntolo *Mafei de villa S. Ianis de Asino* e la sua famiglia sono inquisiti per aver dato fuoco ad una casa posta nella detta villa e di proprietà di d. Stefano *de Podio* (CAPITANO 1285 [10], reg. 2, c. 118r).

83.62 - 1285. Uguccione *d. Guidonis de Podio Manentis* e suo fratello Andrea (P. S. A., parr. di S. Donato) vengono allibrati per 600 l.; d. Stefano *Spaliagrani de Podio* e *Spallia d. Rainaldi* (P. S. A., parr. di S. Fortunato), per i loro beni *de castro Podii Manentis et in civitate et in comitatu Perusii et in castro Montonis et eius pertinentiis*, sono allibrati rispettivamente per 5500 e per 5000 l. (LIBRA 1285, pp. 184 e 194).

83.63 - 1286. *Inquisitio ex officio* contro Bonagiunta *Iohannis notarius* e Andruzolo *d. Guidonis de Poço** i quali, *cum… essent in palatio d. capitanei extra portiolam, dixit dictus Andrutius ipsi Bonagiunta "Tu mentiris tamquam falsarius", et ipse Bonagiunta respondens dixit eidem Andruçolo "Immo tu mentiris tamquam falsarius et productor falsorum testium de Colle marchionum", et predicta dixit unus alterius et alter alteri irato animo et fortiter*. I due contendenti confermano quanto sostenuto dall'accusa; per ambedue garantisce Petruccio *Caneti*, della parr. di S. Stefano di P. S. Pietro; ambedue vengono condannati a 40 soldi (CAPITANO 1286I [11 a], reg. 2, c. 85rv. CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 138r).
*Dovrebbe trattarsi di Andruccio di Guido di Poggio Manente.

83.64 - 1286. Tra i testimoni di un accordo tra Carsuccio di d. Munaldo e S. Maria di Valdiponte per la costruzione in comune di un molino a Ponte Pattoli, Andruccio *d. Guidi de Podio* (VALDIPONTE 994).

83.65 - 1286. D. Stefano *d. Spaglagrani de Podio Manentis* deve ricevere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari; 7 libre *pro servitio quod Paulutius eius filius fecit in cavalcatis XI diebus cum duobus equis* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 10 libre *pro ludo quod eius filius Paulutius fecit quando d. papa venit Perusium. Spagla d. Ranaldi de Podio* riceve le stesse cifre con le stesse motivazioni. Uguccione *d. Guidonis de Podio* riceve a sua volta: 28 libre, 2 soldi e 6 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum pro XIII mensibus*; 9 libre *pro servitio XVIII dierum quibus servivit in cavalcatis cum uno equo*; 10 libre *pro ludo quando venit d. papa Perusium*; 35 libre *pro supplemento extimationis sui equi restituiti et venditi pro comuni* (DEBITORI, 6, cc. 9r, 9v, 37v).

83.66 - 1290. Paoluccio *d. Stefani* è tra i testimoni ad una promessa di pagamento effettuata da *Çecca d. Nichole de Branca*, con la presenza e il consenso di Suppolo *Iacobi eius curator*, a favore di *Huddutius Rubei de Montone*. L'atto viene rogato a Gubbio, *in domo Rigutii domini Guitutii* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.121 [ex 114])

83.67 - 1293. Uguccione *q.d. Guidonis Stefani de Podio Manentis*, abitante in Montorio, e Guidello, suo figlio emancipato e maggiore di 25 anni, anche a nome di donna Alessandra del q.d. *Contenazius* da Gubbio, moglie di Uguccione e di donna Imiglia del q. Ranalduccio di d. Favarone da Perugia, moglie di Guidello, vendono a *Spallia q.d. Ranaldi de castro Podii Manentis* un

palatium e una casa nel *districtus* di Perugia, *in podio quod dicitur Montorio*, insieme allo stesso *podium*; la proprietà confina con quella di Andruccio *d. Guidonis*, fratello del venditore, e con quella del compratore. Il ricavato, 255l., è speso per il pagamento dei debiti con Carsuccio di d. Munaldo di Monte Nero (MONTE ACUTO 1, cc. 130v-132v).

83.68 - 1294. L'abbate di S. Maria di Petroio e il priore della chiesa di S. Giovanni di Assino, dipendente *pleno iure* da S. Maria di Petroio, confermano in enfiteusi a *Spallia d. Ranaldi de Podio Manentis* e a Manno suo figlio un terreno nelle pertinenze di Poggio Manente (MONTE ACUTO 1, c. 152r).

83.69 - 1294. I detti abbate e priore confermano in enfiteusi a Paoluccio *d. Stefani de Podio Manentis*, stipulante anche per i fratelli Stefanello e Gualterio, quattro terreni nelle pertinenze di S. Giovanni di Assino (MONTE ACUTO 1, c. 152rv).

83.70 - 1296. I mugnai che gestiscono i mulini di *Spalia d. Ranaldi* e di Paolo *d. Stefani*, siti *in flumine Carpine in pertinentiis castri Montonis*, promettono al comune di Perugia e al capitano del popolo di ottemperere ai lor precetti e di non esportare né lasciare che si esporti *grascia* dal territorio perugino (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3 bis, c. 4r).

83.71 - Nel Libro Rosso del 1333, alcuni discendenti dei *domini de Podio* [*Manentis*] (FABRETTI, p. 114).

83.72 *Domini* di Ascagnano-Castiglione Ugolino

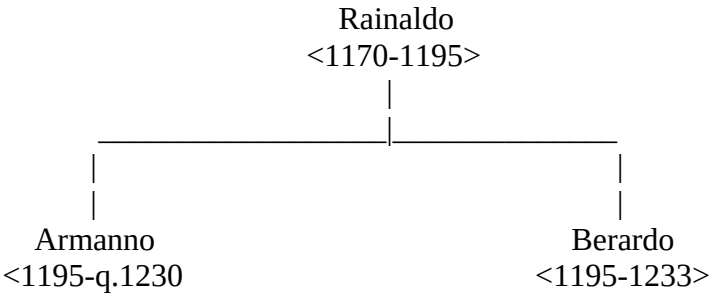

- Discendenti di Armanno di Rainaldo

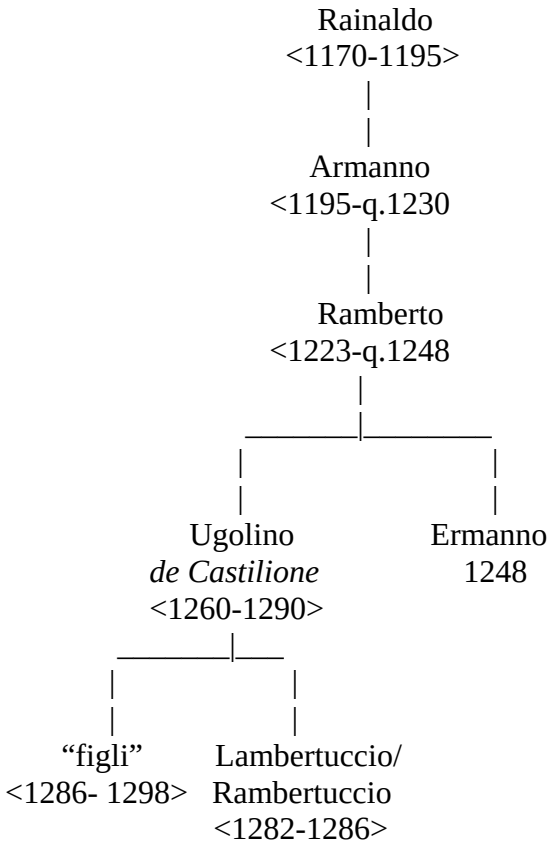

- Discendenti di Berardo di Rainaldo

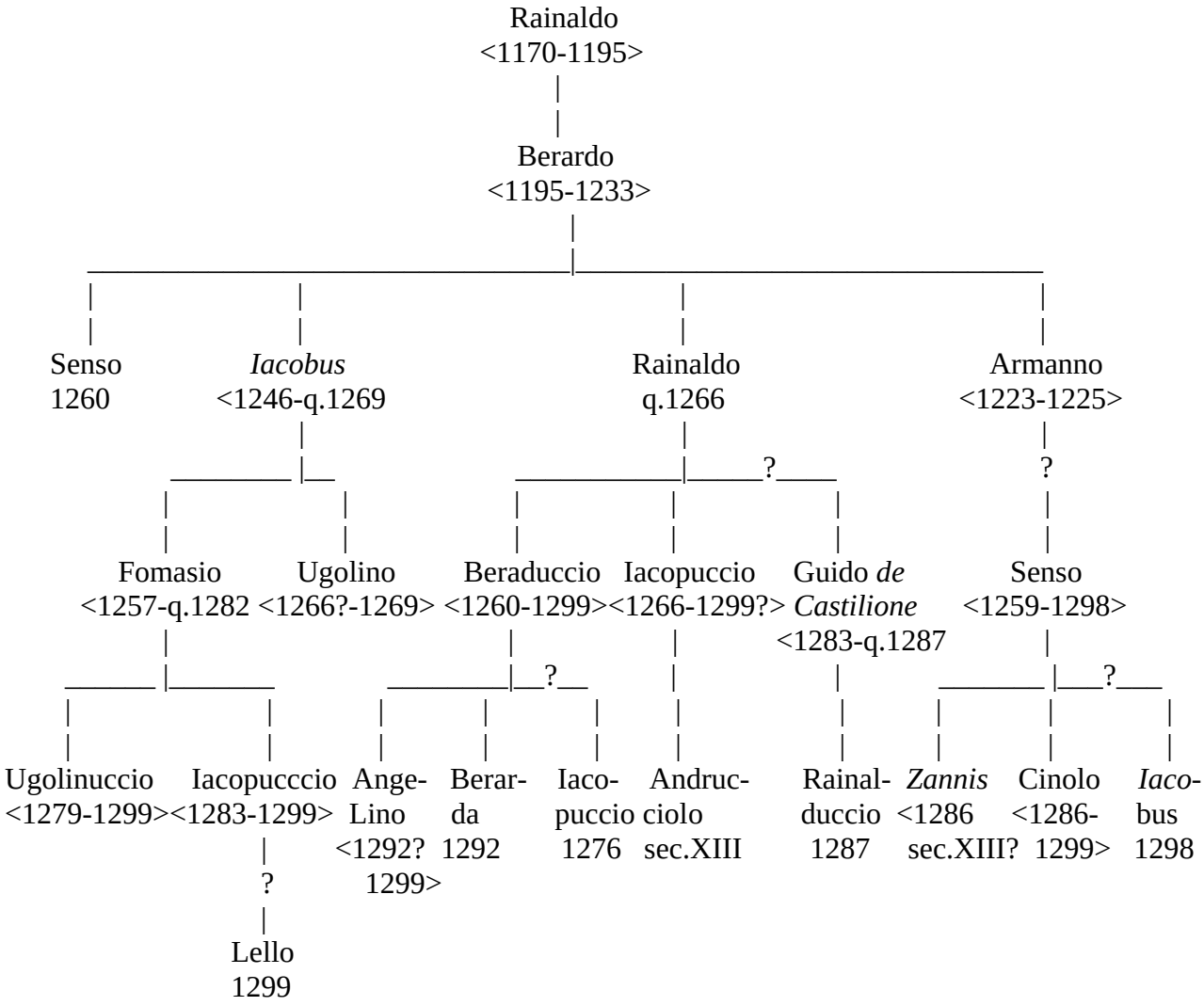

Si ha molta difficoltà ad inserire con sufficiente precisione la successiva sequenza agnatizia, comunque sicuramente parte integrante del gruppo parentale di Ascagnano-Castiglione Ugolino, nell'ambito delle principali linee successorie: infatti, l'Armanno da cui prende le mosse potrebbe essere sia quell'Armanno di Rainaldo defunto nel 1230, sia anche l'omonimo nipote di lui, figlio del fratello Berardo, o anche addirittura (ma questa mi sembra la meno sostenibile tra le ipotesi) Ermanno di Ramberto di Armanno, nipote del primo Armanno e fratello di Ugolino "di Castiglione"

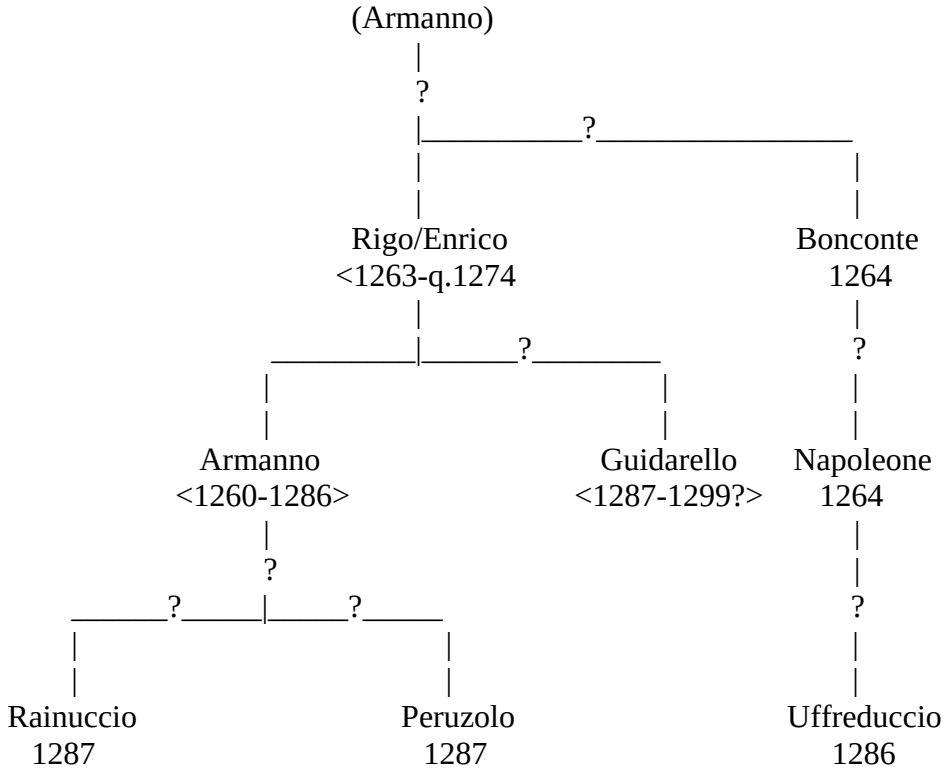

Simone *filius d. Brunamontis de castro Castilionis d. Ugolini*
1286

Cecco *Thomassutii*
1299

- Come si vedrà meglio più avanti, Rainaldo *de Scagnano*, il capostipite del gruppo parentale, si identifica con uno dei tre figli di Rainaldo, antenato comune dei signori di Poggio Manente-Castiglione Aldobrando e dei signori di Ascagnano-Castiglione Ugolino.

- La denominazione *de Castilione* [*Ugolini*] appare essere intercambiabile con quella *de Ascagnano*, anche se il prevalere della prima sulla seconda per alcuni personaggi dimostrerebbe il maggior radicamento di questi nell'omonimo nucleo castrense, assai prossimo ad Ascagnano; di questa

ulteriore suddivisione in due rami della famiglia è testimonianza la situazione che emerge dal Libro Rosso (ved. *infra*, 83.220).

83.73 - 1168. Un atto di refutazione tra Andrea e Stefano *Armanni, filii q.Rainaldi* e la canonica di S. Mariano di Gubbio è rogato *IN COMITATU PERUSINO in castro quod vocatur Castilione* *(CENCI, n. 298).
*Ved anche sopra, 83.4.
A quale "Castiglione" ci si riferisce qui? Non certo a Castiglione Aldobrando, da sempre in comitato eugubino; non sembra nemmeno accettabile l'ipotesi di identificarlo con l'altro storico "Castiglione", vale a dire quello nel situato nel Chiugi (attuale Castiglione del Lago), per il semplice motivo che ancora, in questa fase, esso si trovava ancora al di fuori dell'area di influenza della città umbra (RIGANELLI 2002, pp. 59 e segg.). Anche se non si può certo escludere l'eventualità che qui ci si riferisca ad uno dei vari altri "Castiglioni" presenti in territorio perugino (Castiglione della Valle, Castiglione dei figli di Fosco…), o che ci si trovi semplicemente in presenza di un *lapsus* del notaio, il quale avrebbe scritto *in comitatu perusino*, anziché *in comitatu eugubino*, è comunque possibile che l'atto in questione sia stato rogato all'interno di un insediamento fortificato già allora pertinente alla famiglia, vale a dire quello che sorgeva e sorge non lontano da Ascagnano e che nel secolo successivo avrebbe assunto il nome di Castiglione *Hugolini* e poi *filiorum Hugolini*. Potrebbe essere dunque questa la più antica attestazione di un *castrum* che avrebbe costituito uno dei due nuclei portanti del dominato costruito dal ramo del gruppo parentale originato da Rainaldo di Rainaldo, zio di Andrea e Stefano *Armanni*.

83.74 - 1170. Rainaldo *comes* è testimone ad una donazione della contessa Odolina, moglie [?] di Enrico marchio (CENCI, n. 304).

83.75 - 1179. Alda, moglie del *comes* Rainaldo, col consenso del marito, dona ad Angelo suo *germanus* la propria parte di una casa presso la chiesa di S. Lorenzo; la proprietà era stata a lei ceduta da Tribaldo di Berta, figlia di Aldasio, avo suo e di Angelo (CENCI, appendice R).

83.76 - 1188. Rainaldo *Rainaldi de Scagnano**, sua moglie Alda, Ugolino *Tebaldi* e Agello *Rainaldi* donano *pro anima* al priore di S. Mariano di Gubbio tutto cio che posseggono *in ecclesia S. Angeli de Agello sive in eius rebus vel dotibus* (CENCI, n. 397).
*Che Rainaldo *de Scagnano* debba identificarsi con il Rainaldo di Castiglione che compare infra (83.79) e col Rainaldo *comes* che è menzionato nel doc. precedente lo si deduce dalla presenza costante della moglie Alda, presente nella stipula di vari atti. Che poi appartenga alla "fratria" dei figli di Rainaldo emerge, oltre che dal patronimico, anche dalla comunanza di interessi nelle aree di Agello e Castiglione Aldobrando.

83.77 - 1188. Agello *filius q.Rainaldoli* dona a Rainaldo *de Castilione* tutto ciò che possiede a qualunque titolo nella curia e nel castello di Agello e più in generale nel comitato eugubino e dovunque (CENCI, n. 399).

83.78 - 1193. Rainaldo *de Castilione* è tra i confinanti di un terreno *in curte Agelli* (CENCI, app. Y e n. 430).

83.79 - 1195. Rainaldo *de Castelione*, insieme ad Alda sua moglie ed ai figli Armanno e Berardo, refuta alla canonica di S. Mariano *omne ius iustum et iniustum, usum bonum et minus bonum* sulla famiglia di Ugo di Atto e sulle sue proprietà (CENCI, n. 439).

83.80 - 1217. Berardo *de Ascagnano/Ascagnani* è tra i testimoni al compromesso nella persona di Pandolfo *de Sigura* come arbitro tra i comuni di Perugia e Gubbio, oltre che al primo e al secondo arbitrato dello stesso Pandolfo (CDP, pp. 155, 168 e 175).

83.81 - 1217. Pandolfo *de Sigura*, nel secondo lodo tra Gubbio e Perugia, sentenzia tra l'altro che gli eugubini *pro castro Pisciani et hominibus. ..reddant competens cambium* a Rudolfino e Rainaldo conti di Serra entro le calende di Febbraio, secondo i precetti di Berardo *Ascagnani* e di Salinguerra di Gubbio (CDP, p. 172).

83.82 - 1222-1223. Viene menzionato Rainaldo *de Castilione* e suo figlio Berardo nella vertenza tra *Mantia* di Agello e la canonica di S. Mariano di Gubbio* (S. MARIANO XVIII 18, 19, 24)
* Ved. scheda *domini* di Poggio Manente, 83.20, 83.21.

83.83 - 1223. Berardo *Scagnani* è tra i testimoni dei patti tra il comune di Città di Castello e i *milites* perugini; tra questi ultimi, lo stesso Berardo, Armanno *filius Berardi Scagnani* e Ramberto *Armanni Scagnani filius* (CDP, pp. 208 e 213).

83.84 - 1223. *Rambertus de Scagnano* è tra i testimoni alla costituzione di Ugo di Ugolino *Latini* ad arbitro di una controversia tra il vescovo Giovanni di Città di Castello e i signori di Siole (AVC, reg. 1 c. 54v)

83.85 - 1225. Armanno *Ascagnani** è tra i *milites* perugini che giurano l'osservanza dei patti col comune di Assisi (CDP, p. 228).
*Dovrebbe trattarsi di Armanno di Berardo, che nel 1223 compare appunto come *miles* (ved. sopra, 83.83).

83.86 - 1230. D. Ramberto *filius olim Armanni de Ascagnano* vende alla chiesa di S. Esuperanzio *plebis Agnane* due terreni *in Ampognano* (S. MARIANO XX 27).

83.87 - 1232. D. Berardo *de Scagniano* è tra i testimoni della riconsegna della chiave della torre del castello di Certalto all'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto da parte del podestà di Città di Castello (LIBRO NERO 2 c. 29v).

83.88 - 1233. D. Berardo *de Scagnano* è tra i testimoni di una ingiunzione inviata dal comune di Città di Castello a d. Brunamonte di Sioli e recapitata *prope ecclesia S. Salvatoris*, nel comitato di Perugia (LIBRO NERO c. 128r).

83.89 - 1245. D. Ramberto *de Ascagnano* deve a donna Isabella di Mariano 22 l. e 10 soldi (CDP, p. 668).

83.90 - 1246. D. Ramberto *de Ascagnano* è testimone a due atti giudiziari (CDP, pp. 445 e 446).

83.91 - 1246. Frangipane *Melioris* e Vita, nipoti del *presbiter de Castilioni*, sono condannati a 25 l.ciascuno, essendo stata provata l'accusa di Benincasa di Berardo di essere entrati di notte in una casa di d. *Iacobus Berardi positam in castro Castlionis Ugolini* e di aver portato via cinque corbe di grano di proprietà dell'accusatore *et alias res de quibusdam hominibus, quas res restituit et emendavit hominibus cuius fuerunt, quam domum ipse* [Benincasa] *habebat ad custodiendum* (BANDITI, n. 18).

83.92 - 1248. Ermannuccio *filius olim d. Ramberti de Ascagnano* è procuratore della moglie Alda del q.d. Bernardino di Spagliagrano di Poggio Manente* (DIPLOMATICO IV 6 21. CDP, appendice II, n. 19, regesto).
*Ved. scheda *domini* di Poggio Manente, 83.31.

83.93 - 1256. *Sterpolus* di Rainerio, *serviens filiorum d. Ramberti de Ascagnano*, è condannato a 500 l. per aver ucciso *Iacobus Clarimbaldi* di Pietramelina; l'accusa è di Bonagura di Giovanni notaio (BANDITI, n. 405).

83.94 - 1257. *Compagnectus* di Ascagnano, accusato da Fomasio *d. Iacobi* di aver rubato un giumento da una casa di Ascagnano, è condannato a 25 l. (BANDITI, n. 426).

83.95 - 1258. D. *Iacobus Berardi de Ascagnano* fa fideiussione a favore di d. Rainerio di Monte Giuliano, che ha sottomesso il *castrum* di S. Cristina al comune di Perugia (DIPLOMATICO IV 8 46).

83.96 - 1259 D. *Iacobus d. Berardi* e d. Senso *d. Hermanni** sono tra i testimoni alla presa di possesso del castello di Castiglione Aldobrando da parte del comune di Perugia, in forza di quanto disposto dal lodo Valcelli (DIPLOMATICO IV 8 52. BARTOLI LANGELI 1969, p. 405).
*Per la collocazione di costui nell'albero genelogico, ved. *infra*, 83.102

83.97 - 1260. D. Ugolino *d. Lamberti de Ascagnano*, d. *Iacobus Berardi*, d. Senso *Berardi*, Berarduccio *d. Raynaldi Berardi* e d. Armanno *Ragonis de Ascagnano* sono tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXI. RIFORMANZE 4, c. 165v).

83.98 - 1260. D. Ugolino *de Castilione* è tra i *sergentes seu custodes* della rocca di Castiglion Chiugino, al comando di d. Andrea *Tiverii*, condannati insieme al loro comandante a 100 soldi per abbandono di posto (RIFORMANZE 4, c. 358r).

83.99 - [1260-61]. D. Ugolino *d. Ramberti* insieme a d. Gualfreduccio, ha un debito di 4 l.; ne ha un altro di 10 l. e un altro di 200, insieme a d. Guido *markese*; inoltre deve altre 200 l. a d. Gualfreduccio di Ianne di Averardo di Antognolla, derivato da un lascito testamentario di d. Ermanno alla moglie di Gualfreduccio. Berarduccio *d. Ranaldi de Ascagnano*, insieme a Rainerio di Monte Giuliano, deve 30 l. a Tancredo di d. Manente di S. Cristina (CATASTI 1, cc. 146rv, 193v, 208v, 230r, 233v, 234r).

83.100 - 1261. Risulta che Berardo *Ranaldi de Castilione* ha venduto due famiglie di servi a d. Gilio *Benedictoli* (CATASTI 1, c. 18v).

83.101 - 1261. D. Ugolino *d. Ramberti* è tra i testimoni ad un lodo tra Ranaldo e Stefano di Spagliagrano e il monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano (ARMANNI I B 14, cc. 18v-19r).

83.102 - 1262. D. Senso *d. Hermandi* [di Ascagnano]* è citato da d. Ugolino di Bonconte per un debito di 150 l. (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 23r e 362r).
*Senso dovrebbe essere figlio di Armanno di Berardo, sia per ragioni di coerenza cronologica sia considerando il predicato territoriale *de Ascagnano* che sembra caratteristico del ramo di Armanno di Berardo e che le fonti attribuiscono costantemente e senza oscillazioni a Senso di Armanno.

83.103 - 1262. Rainaldo, *ministralis* di d. Ugolino *Ramberti de Castilione Hugolini*, è tra i testimoni che depongono in un procedimento di ufficio promosso dal podestà sull'estrazione di grascia (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 321r).

83.104 - 1263. d. Senso *de Scagnano* e Fomasio *d. Iacobi* sono tra coloro che sono multati per 100 soldi per essersi trattenuti un città contro l'ordine del podestà e del capitano; garantiscono per loro d. Rainaldo di Filippo e d. Rainaldo di Rainerio (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 82r).

83.105 - 1263, giugno 13. Beraduccio *q.d. Ranaldi de Scagnano* è citato per un debito di 6 libre, a petizione di Tommaso di S. Mariano, creditore (SBANDITI 2, c. 307v).
- Settembre 13. D. Rigo *d. Ermanni* è citato a petizione di Beccarello *d. Beccari qui petebat quod conservaret ipsum* [*indempnem*] *ab obligationem quam pro eo fecit apud Iohanellum fortiarium in CC libras denariorum, quod facere contempsit*; l'imputato si vede annullare la citazione, essendosi presentato in tribunale (SBANDITI 2, c. 309r).
- Novembre 14. Senso *d. Ermanni* ed Ermanno *d. Rigonis* vengono citati per un debito di 10 libre, a petizione di *dompnus* Ianne *fratris Martini* (SBANDITI 2, c. 312r).
- Novembre 20. *Iacobus d. Berardi* e Berarduccio *d. Ranaldi de Ascagnano* vengono citati per non aver pagato la *colletta* di 25 soldi da essi dovuta *occasione matonati et concimine viarum* al conestabile della parr. di S. Fortunato; sette giorni dopo, l'ingiunzione viene annullata, avendo gli imputati ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 312v).
- Novembre 24. Mastinello *d. Sinibaldi* è citato per non aver conservato indenne d. Senso *d. Armanni de Ascagnano* dalla fideiussione presentata a suo favore presso Bendefende *Deotalevi*, creditore di Mastinello per 52 libre; a margine vi è l'annotazione: "*factum est instrumentum creditori*". La citazione viene ripetuta il 12 dicembre (SBANDITI 2, cc. 312v, 314v).
- Dicembre 3. D. Ugolino *d. Ramberti*, insieme a d. Abrunamonte *d. Fortisbrachii*, viene citato per un debito di 130 libre, a petizione di Ermanno *d. Rigonis* e di Ricobaldo *Donoli*, creditori; Senso *d. Armanni* è tra i testimoni all'atto in cui viene resa pubblica la citazione; cinque giorni dopo, la citazione viene annullata, avendo gli imputati ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 313r).
- Dicembre 7. D. Rigo *d. Ermanni* viene citato per non aver conservato indenne d. Iacobino *d. Iacobi* dalla fideiussione presentata a suo favore presso Recabene *Bonaveris*, creditore di Rigo per 100 libre (SBANDITI 2, c. 313r).
- Dicembre 12. D. Senso *d. Ermanni* è tra i testimoni ad un atto di citazione (SBANDITI 2, c. 313r, annotazione a margine).

83.106 - 1264. D. Senso *d. Armanni* è tra i testimoni ad un atto giudiziario, riguardante un uomo di Sportacciano (SBANDITI 2, c. 289r)

83.107 - 1264, marzo 3. D. Senso *d. Ormanni* ed Ermanno *d. Rigonis de Ascagnano* vengono citati per un debito non pagato di 280 libre a petizione di Bonagiunta *dompni Peri*, creditore (SBANDITI 2, c. 318r).
- Marzo 28. Ermanno *d. Rigonis de Ascagnano* è citato per un debito non specificato a pertizione di d. Paride *iudex*, creditore; l'ingiunzione viene annullata in data 5 aprile, avendo l'imputato ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 318v).
- Aprile 9. Ermanno *d. Rigonis de Ascagnano* è citato per un debito di 4 libre nei confronti di donna Dialta *Bartoli* (SBANDITI 2, c. 319r).

83.108 - 1264. D. Bonconte *d. Ermanni** è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 315v)
*Fratello di Rigone di Armanno? Padre di Napoleone di Bonconte?

83.109 - 1264. d. Napoleone *d. Boncontis*, insieme a Simone *d. Fortisbrachii*, viene citato per non aver onorato la garanzia prestata a favore di Benedettolo *Rubei*, debitore di Bonagura *barberius* per 40 soldi (SBANDITI 2, c. 316r).

83.110 - 1264. D. Napoleone *d. Boncontis de Castilione Ugolini* è citato per un debito di 12 libre, a petizione di Benvenuto *Ranaldi*, creditore (SBANDITI 2, c. 318v).

83.111 - 1266. Si accenna ad un compromesso tra d. Ugolino *de Scagnano**, *pro se et aliis acusatis*, da una parte, e Armanno e Guidarello *d. Guidonis* dall'altra, il cui contenuto non è specificato ma che viene ratificato dal Consiglio speciale e generale (RIFORMANZE 6, c. 143r).
*Si tratta di Ugolino *d. Iacobi* o di Ugolino *d. Ramberti*?

83.112 - 1266. Iacopuccio *olim d. Ranaldi Berardi*, anche a nome del fratello Berarduccio, muove lite contro i sindaci del *pleberium* di S. Quirico per un incendio in un suo terreno vignato *in agio Castilionis Ugolini, in Fossola* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 22rv).

83.113 - 1266. Tre *servientes* di d. Ugolino *de Castilione* ottengono licenza di portare armi difensive (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 268r).

83.114 - 1266. Armanno *d. Henrici de Scagnano/de Scaiano* garantisce per Elemosina di d. Gualfredo di S. Valentino e per Berarduccio *d. Raynaldi de Scaiano*, che ottengono licenza di portare armi difensive; a sua volta, Armanno ottiene lo stesso permesso, e il detto Elemosina garantisce per lui (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 269v e 270rv).

83.115 - 1267. Senso *d. Hermanni* muove lite contro Rainuccio di d. Latino, sindaco della villa di Vicolo, per danni dati alla sua proprietà (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 58r).

83.116 - 1267. D. Fomagio *d. Iacobi de Ascagnano* è uno dei personaggi del cui nome si avvale il più volte citato notaio *Bonus Iohannes* di Ventura per redigere vari atti falsi; in questo caso si tratta di una fittizia richiesta di rimborso per un cavallo morto nella spedizione contro gli eugubini del 1264 (CAPITANO 1258-67 [2], c. 40r).

83.117 - 1269. I fratelli d. Fomasio e d. Ugolino *q.d. Iacobi de Scagnano* dichiarano di aver ricevuto una somma di 47 l. *in augumentationem dotis* di donna Pagana del q. Simone *Barolli* da Perugia, moglie di Ugolino. L'atto è rogato *in castro Scagnani, in domo d. Fomasii et d. Ugolini d. Iacobi* (MONTE ACUTO 1, cc. 1v e 2r).

83.118 - 1269. D. Ugolino *d. Lamberti*, insieme a d. Rainerio *de Monte Vibiano*, è citato a comparire davanti al giudice *ad petitionem Petrutii d. Andree Ranerii Boncontutii*, per ricevere l'ordine di trattenersi nel palazzo del comune sinché non avessero, lui e d. Rainerio, saldato due debiti verso il detto Petruccio, l'uno di 90 libre e l'altro di 44 libre (SBANDITI 2, c. 174v).

83.119 - 1269. D. Berarduccio *d. Ranaldi de Scagnano* accusa *Datiçolus* [?] *olim Corbelli* di vari furti ai suoi danni; l'accusato viene citato per discolparsi, sotto pena di 100 libre (SBANDITI 2, c. 256v).

83.120 - 1269. D. Fomasio e d. Ugolino *d. Iacobi de Scagnano*, insieme a d. Guido di Ranaldo di Ramazzano, sono condannati a 10 l. per non aver risposto ad una citazione riguardante un debito di 20 l., dovute a d. Bartolomeo *Iacopi* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. 105v).

83.121 - 1269. Ugolino *d. Ramberti de Castiliono*, insieme a Contulo di Bonconte di Villano e ad altre tre persone, è accusato da Rainuccio e Maffeo di d. Latino di aver occupato a mano armata un loro terreno e di avervi fatto danni; fideiussore di d. Ugolino è d. Guido *de Lantiniala*; tra i testimoni citati, d. Senso di Ascagnano (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, cc. 149r-150r).

83.122 - 1270. Filippo di Pero di Castiglion dell'Abbate promette a Berarduccio *d. Ranaldi de Scagnano*, stipulante anche per suo fratello Iacopuccio e per d. Fomasio *d. Iacobi de Scagnano*, di conservarlo indenne riguardo alla fideiussione da essi prestata a d. Ranaldo di Gualfreduccio e a Munaldo di *Iacobus* di Pero di Perugia, in favore di suo figlio Pero, di fronte al podestà e ai suoi giudici (MONTE ACUTO 1, c. 30r).

83.123 - 1273. D. Ugolino *q.d. Ramberti de Castilione Ugolini* è nominato procuratore da Berardo del q.d. Guido *Suprepari* [?] *de Bifurca*, diocesi di Rimini, per raccogliere l'eredità di Elemosina del q. *Anzeloctus* da Perugia. Tra i presenti all'atto, vi è Gualfreduccio *de Podio Celi* (MONTE ACUTO 1, c. 69r).

83.124 - 1273. D. Ugolino *d. Ramberti de Castilione Ugolini* promette a d. Guido di d. Tiberio di Antognolla e a d. Ianne del q.d. Gualfreduccio *de Podio Celi* di conservarli indenni da ogni danno che potesse derivare loro dalla fideiussione prestata, insieme ad altri, per un prestito di 299 fiorini d'oro.
L'atto è rogato *apud Castellione Ugolini, in domo domini Ugolini* (MONTE ACUTO 1, c. 108r).

83.125 - 1274. La somma di 675 l., dovuta dal comune di Gubbio come prezzo di acquisto del castello di Branca dai signori di esso, era stata promessa dal d. Ugolino *d. Ramberti* e da altri a Iacopuccio di d. Ugolino di Coccorano, ricevente a nome dei *domini* di Branca. Nello stesso atto, Ugolino *de Castiglone*, che dovrebbe identificarsi con Ugolino di Ramberto, compare tra i testimoni come *potestas et capitaneus* di Gubbio (ARMANNI 3 XIX 5).

83.126 - 1274. Armanno *olim d. Rigonis de Scagnano* e Peruzolo *Venture de castro S. Iulliane* sono assolti dall'accusa di aggressione che si erano rivolti l'un l'altro *pro pace inter eos factam* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 28v).

83.127 - 1274-75. Cagno *Curradini de Sportaçano* è condannato a 40 soldi in seguito all'accusa, presentata da d. Senso *Hermanni de Scagnano*, di aver rubato legna da una sua selva *in loco cui dicitur Busca destructa, cui a duobus d. Ugolinus Ramberti*. La stessa condanna, per il medesimo reato, è comminata a: Uguccione *Pepi* e a suo figlio *Castionus*, dietro denuncia di d. Senso *domini* [*Hermanni*?], relativamente ad una selva *in pertinentiis et curia Castilionis Ugolini in loco qui dicitur Castilionum*; Vegnuto *Rustici de villa Vicoli* e Ranuccio *Brunelli*, dietro accusa di d. Fomasio *d. Iacobi*, relativamente a due terreni *in pertinentiis Vicoli*; lo stesso Ranucolo *Brunelli de Vicolo* e Simoncello e Recolo figli dell'*olim* Simone *de Cerreto*, dietro accusa di Berarduccio *d. Raynaldi*, relativamente a terreni nelle pertinenze delle ville di Cleole e di Vicolo (PODESTÀ 1274-75 [7], cc. 99v, 103r, 103rv, 104r).

83.128 - 1275. Recolo, Berardinello e Ranucolo *notarius*, tutti *de Castiliono Ugolini*, sono assolti dall'accusa presentata da d. Senso *d. Armanni de introitus unius silve…quia nichil probatum est contra eos* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 31v).

83.129 - 1275. Comparato *Agresti* e Comparatello, suo *famulus*, sono assolti da una accusa non specificata loro rivolta da d. Fomasio *d. Iacobi pro concordia inter eos factam* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 42v).

83.130 - 1276. D. Fomasio *d. Iacobi*, Berarduccio, Iacopuccio *d. Berardi** e d. Senso, tutti *de Scagnano*, sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, cc. 62v, 63r, 68r).
*È un figlio di Berardo di Rainaldo? O si tratta di un errore del notaio, al posto di Iacopuccio di Rainaldo?

83.131 - 1277. D. Senso *de Scagnano* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 8, c. 131r).

83.132 - 1277. Acolto *Deotesalve de villa S. Ianis* si presenta al giudice del podestà *contra Berarducium de Scagnano* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 17r).

83.133 - 1277. Salomone *Petri* si presenta al giudice del podestà *contra Fomaxius de Scagnano sive procuratorem, qui licenciatus recessit* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 30v).

83.134 - 1277. D. Fomasio *d. Iacobi* accusa tre persone di essere entrate abusivamente in un suo campo nelle pertinenze della pieve di S. Quirico (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 79r).

83.135 - 1277. D. Ugolino *d. Ramberti* riceve del massaro del comune di Perugia 25 soldi *pro dampno dato in domo suo occasione ignis qui fuit in P. S. Susanne in parrochia S. Gregorii* (MASSARI 1 bis, c. 94r).

83.136 - 1279. Ugolinuccio *d. Fomasii de Scagnano,* di P. S. Angelo, è testimone in una causa per aggressione a mano armata (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, c. 59r).

83.137 - 1279. Berarduccio *d. Ranaldi, habitator de Scagnano,* è tra i fideiussori di quattro abitanti di Montelabbate, accusati di esportazione illecita di grascia (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, c. 138r).

83.138 - 1279. Due persone confessano di aver rubato grano dalla *domus et granario…posita in…castro Scagnani,* di proprietà di Ugolino *d. Lamberti,* detto anche *de Castilione/de castro Castilionis Ugolini*; *una lintea sive una dupla de lino* viene anche rubata *de domo et camera dicti d. Ugolini posita in castro Castilionis Ugolini.* Altri furti vengono commessi nella casa di Iacopuccio *d. Ranaldi* (la casa si trova a Castiglione Ugolino); di suo fratello Berarduccio *d. Ranaldi de Scagnano*; di Fomasio *d. Iacobi* (la casa si trova ad Ascagnano) (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, cc. 245r-247v, 250r-261v).

83.139 - 1279. Il *nobilis vir* d. Ugolino *de Castellione* è podestà di Gubbio (S. MARIANO XXXII 9).

83.140 - 1281. Sulla richiesta presentata da Ugolino *de Castilione*, insieme a Stefano di Poggio Manente, a favore di Partuccio di Serra e di suo nipote, ved. scheda *domini* di Poggio Manente, 83.57 (MISCELLANEA 7, c. 70r).

83.141 - 1281. *Messer Ugolino da Castiglone* è capitano delle truppe perugine inviate in Romagna contro Guido di Montefeltro a sostegno del vicario pontificio (UGOLINI, pp. 155-156. INQUISITIONES, p. 479 nota 1).

83.142 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam,* vi sono d. Senso *de Ascagnano* e d. Ugolino *d. Lamberti de Castilione* (P. S.), che ricevono dal comune di Perugia 67 libre e 10 soldi ciascuno, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

83.143 - 1281. Ugolino *d. Lamberti de Castilione* è ambasciatore del comune di Perugia in varie occasioni (INQUISITIONES, p. 479 nota 1. MASSARI 14, cc. 11r, 31v. MASSARI 15, c. 58v).

83.144 - 1281. Berardo *d. Rainerii de Ascagnano** riceve dal massaro del comune di Perugia 10 libre *pro emendatione lignaminis sibi accepti de quo fuit facta pertica trabuchi novi* (MASSARI 15, c. 10v).
*Da identificare con Berarduccio di Rainaldo?

83.145 - 1282. D. Ugolino *de Castilione* deve essere stato uno degli inviati presso il papa ad Orvieto, prima dell'esplosione del conflitto contro Foligno: riceve infatti sei libre per una ambasceria svolta insieme al podestà e ad altri *ad romanam curiam occasione Fulginei*; è successivamente tra i cinque ambasciatori perugini che partecipano al *parlamentum* tenuto a Bevagna dal rettore di Spoleto (GALLETTI, p. 61 nota 41, p. 80 n. 134. INQUISITIONES, p. 479 nota 1. CAMERLENGHI 1, c. 97r. MASSARI 16, c. 12r).

83.146 - 1282. D. Ugolino [*d. Lamberti*] *de Castillione* riceve per suo figlio Lambertuccio 34 l. per un cavallo morto *in exercitu facto in Romangna*; gli vengono versate ancora, come *capitaneus militum Romagne*, 10 libre *pro solutione fabarella* [?]* *quem duxit in dicto exercitu pro XX diebus quibus non fuit solutus* (INQUISITIONES, p. 479 nota 1. MASSARI 16, c. 55v. MASSARI 18, c. 6r)
*Se la lezione proposta è corretta, potrebbe trattarsi di foraggio per i cavalli.

83.147 - 1282. *Accursolus baylitor* riceve 2 soldi *pro uno die quo stetit et ivit apud Castilionem filiorum Ugolini ad citandum d. Ugolinum de Castilione* (MASSARI 18, c. 2r).

83.148 - 1282. D. Ugolino *de Castilione*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, è condannato ad un’ammenda di 5 soldi per aver tenuto legname davanti alla sua casa (PODESTA’ 1281-1282 [13], c. 194v).

83.149 - 1282. Gli eredi di d. Fomasio *de Ascagnano*, della parr. di S. Maria di Valle in P. S. Susanna, sono tra i *milites seu equites quibus impositi fuerunt equi pro comuni Perusii et eos habere debebant et ire et stare in exercitu facto contra Fulginates de mense iunii proxime preterito*, e però non hanno partecipato alla mobilitazione, per cui vengono condannati a 25 libre (PODESTA’ 1282 [14], c. 11v).

83.150 - 1283. Recolo di Rainaldo di Castiglione Ugolino, alla presenza del giudice del capitano del Popolo, *iuravit pro se et sociis suis molinariis filiorum d. Fumasii de Scagnano in pertinentiis plebis S. Clerici posito dicto molendino, et dixit quod die eri* [la testimonianza è resa il 31 agosto] *Iacobutius filius dicti d. Fumasii venit ad dictum molendinum et precepit sibi Recolo et sociis molinariis quod deberent disferrare dictum molendinum, et recessit et misit famulum suum qui ipsum molendinum disferravit et ferrum exportavit, taliter quod non potest macinare et per ipsum Recolum et socios non stat quo minus dictum molendinum macinet* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1 c. 77v).

83.151 - 1283. D. Ugolino *de Castilione* è fideiussore di: Manno *Vespe* da Fabriano, il quale ottiene il porto d’armi *ad suam defensionem*; di *Iohagnolus* di Fratta dei figli di Uberto e di *Iacopellus Venture* del medesimo luogo, ambedue accusati di aver acquistato una quantita di *bladum* superiore al consentito (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, cc. 113r, 118v-119v).

83.152 - 1283. Tra i confinanti di un terreno *in pertinentiis castri Castilionis filiorum Ugolini*, Bernarduccio *d. Rainaldi* e d. Ugolino *d. Ramberti* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, c. 71r).

83.153 - 1283. Davinello, *familiaris* [*famulus, qui moratur cum*] *d. Guidonis de Castilione**, è inquisito con l’accusa di aggressione nei confronti di Rainalduccio di Ugone *de villa Cleole*; uno

dei due fideiussori dell'accusato è d. Ugolino *d. Lamberti*. Davinello viene condannato in contumacia ad una pena pecuniaria di 60 libre (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, cc. 3r-4r. CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 23v-24r).
*Fa parte del gruppo dei signori di Ascagnano-Castiglione Ugolino? Lo fa pensare il fatto che d. Ugolino di Castiglione abbia prestato fideiussione a favore del suo *famulus.*

83.154 - 1283. *Zumbolus famulus Iacobucii de Scagnano* è condannato a 10 libre per percosse; garantisce per lui Ugolinuccio *d. Fumasii*, di P. S. Susanna, parr. di S. Maria di Valle (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 54r).

83.155 - 1283. Gli eredi di d. Fomasio *de Scagnano*, della parr.di S. Giovanni Rotondo, sono assolti dall'accusa di essere tra coloro che *non fuerunt reperti in exercitu…facto apud Fulginatum cum eorum equis et armis de mensibus maii et iunii proximorum preteritorum et qui non reperiuntur assignasse equos eis impositis pro comuni Perusii…qui ibidem esse deberunt…et…non steterunt a principio usque ad finem* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 176v, 179r).

83.156 - 1283. D. Ugolino *d. Ramberti* è condannato a 10 libre per non essersi trattenuto nel palazzo del capitano del Popolo sinché non avesse pagato quanto doveva a maestro Giovanni *magistri Brachii* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 277v-278r).

83.157 - 1283. D. Senso *de Scagnano*, insieme a Pero *d. Andree*, deve avere 20 soldi al giorno per una ambasceria da farsi a Todi (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 4, c. 1r).

83.158 - 1284. Ugolino *q.d. Alberti* [*Lamberti*] accusa Cagno *Iohannis de villa Plebis Cecaleti* di aver rubato grano per 25 *carriole*, e lino, da una sua casa posta nelle pertinenze di Fratta dei figli di Uberto *in loco qui dicitur Rivus sicus.* A sua volta, Cagno accusa il detto d. Ugolino *d. Lamberti* di aver sottratto illecitamente da un terreno *in pertinentiis monasterii S. Salvatoris* 25 *cariole* di grano (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, cc. 82r-83r).

83.159 - 1285. D. Senso *de Scagnano* risulta essere tra i *comparatores* delle comunanze di P. Sole, non è detto quando (CAPITANO 1285 [10], reg. 6, c. 1v).

83.160 - 1285. I figli di Fomasio *de Ascagnano* (P. S. A., parr. di S. Fortunato) sono allibrati per 3500 l.; Berarduccio *d. Ranaldi de Ascagnano* (Ivi) lo è per 1000 l. e Iacopuccio *d. Ranaldi* (Ivi) per 1500 l.; d. Senso *de Ascagnano* e d. Ugolino *d. Lamberti de Ascagno* [così, per *Ascagnano*] sono allibrati nella parrocchia di S. Lucia di P. S. rispettivamente per 2000 e 8000 l. (LIBRA 1285, pp. 194 e 207).

83.161 - 1286. Senso *olim d. Hermanni de Scagnano* accusa Iacopuccio *olim d. Rainaldi de dicto castro* di aver fatto sì che, in forza di una sua denuncia, il baiulo del comune di Perugia gli vietasse, a nome del podestà e capitano, di costruire alcun edificio *in quodam solo…terreno petritio vetrecheto seu aqua Tiberis…positum in pertinentiis Scagnani in loco qui dicitur Vadum, cui ab uno via et ab alio Berarducius de Scagnano et ab alio dictus Iacoputius.* Senso afferma invece di essere il legittimo proprietario del terreno in questione e chiede la condanna di Iacopuccio a 10 libre, citando una rubrica dello Statuto che recita *quod nulli liceat contradicere alicui volenti hedificare in suo sine iusta et rationabili causa** (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 1, c. 39v).
*Si tratta della rubrica 306 dello statuto del 1279, il cui titolo recita: *Qualiter puniatur contradicentem alicui, volenti edificare in suo*; la citazione qui riportata riprende testualmente le prime due righe del testo statutario (STATUTI 1, p. 298).

83.162 - 1286. Iacobuccio *d. Fomagii de Ascagnano* deve avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero Sexcentum per XVI mensibus*; 13 libre e 10 soldi *pro servitio XVIII dierum quibus servivit ipse et frater in cavalcatis* [nella guerra contro Foligno del 1282]; 20 libre *pro eo quod ipse et frater eius luserunt equestretim* [?] *quando venit d. papa Perusium cum aliis militibus.*
Berarduccio *d. Ranaldi de Ascagnano* deve aver anche lui le stesse somme con le stesse motivazioni, più 38 libre *pro residuo extimationis cuiusdam sui equi,* venduto *pro comuni*.
D.Senso *d.Hermanni* deve invece ricevere dal detto comune: 13 libre per diciotto giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno, quattordici giorni effettuati da lui e quattro dal figlio *Cinolus*; 60 libre in totale *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum* (si tratta in realtà di due cavalli, uno stimato 40 libre ed un altro oltre 50 libre); 20 libre *pro ludo* effettuato dai suoi due figli *quando d.papa venit Perusium*; 100 soldi prestati *pro opere fontis*; 7 libre per il sevizio effettuato presso *Castrum Plebis* con due cavalli, *quando d.papa venit illuc* (DEBITORI, 6, cc. 20v, 64v. MASSARI, 23 d, c. 41r).

83.163 - 1286. D. Ugolino *de Castiliono* deve avere dal comune di Perugia: 22 libre per una ambasceria di undici giorni *ad ducem ducati Spoleti,* più 10 soldi per essersi recato, insieme ad altri, con il capitano del popolo *ad ponte Torsciani* (MASSARI 23 a, c. 40r. MASSARI 23 b, c. 21v. INQUISITIONES, p. 479 nota 1).

83.164 - 1286. D. Ugolino *d. Ramberti,* a nome proprio e di suo figlio Rambertuccio, deve avere: 68 libre, 6 soldi e 8 denari *pro duobus equis quos tenuerunt de numero sexcentum, pro uno uno anno, et pro alio XVI mensibus*; 22 libre e 10 soldi *quia ipse et filius eius steterunt in servitium comunis Perusii cum sex equis in duabus cavalcatis contra Fulginuem, videlicet quilibet eorum cum tribus equis XV diebus*; 45 soldi *quia idem Lambertutius stetit cum tribus equis in quadam alia cavalcata contra Fulgineum III diebus*; 10 libre come rimborso di quanto mutuato *pro opere fontis*; 20 libre *quia ambo filii d. Ugolini luserunt equestres quando d. papa venit Perusium* (MASSARI 23 d, c. 46r).

83.165 - 1286. D. Senso *de Scagnano* riceve dal comune di Perugia 4 libre per una ambasceria "*ad civitatem Perusii*": così nel testo, si tratta evidentemente di un *lapsus* del notaio (MASSARI 23 a, c. 75v).

83.166 - 1286. Iacopino *d. Fumasii* [di Ascagnano?], anche a nome dei fratelli, deve avere dal detto comune 10 libre mutuate *pro opere fontis* (MASSARI 23 c, c. 34v, 40r).

83.167 - 1286. Tredici uomini, quattro di Perugia, otto *de villa Symontis* e uno *de villa Valensine*, sono assolti *pro defectu probationis* dall'accusa di falsa testimonianza, rivolta loro dal giudice in seguito ad un procedimento *ex officio*, nell'ambito della vertenza giudiziaria tra d. Senso *de Ascagnano*, da una parte, e gli *homines ville Valensine* dall'altra; gli imputati assolti avevano testimoniato in favore degli uomini di Valensina, affermando *quod dicti adversarii superius nominati* [si fa riferimento ad un elenco di dieci uomini di Valensina] *d. Sensi prefati et alii homines de Valensina tenuerunt et possiderunt per tempus X, XX et XXX annos et plus sylvas contentas in…inquisitione*. A sua volta, d. Senso viene condannato alla perdita della cauzione di 25 libre versata presso il massaro del comune; procuratore di Senso è suo figlio *Zannis* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 4, c. 33r; reg. 5, c. 359rv).

83.168 - 1286. Iacobuccio *d. Fumaxii*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo, è fideiussore di Ugolo *Iohannelli*, condannato per porto di armi proibite, e di otto uomini abitanti *in Massa*, condannati per danneggiamento dietro accusa di Maffeo *d. Latini* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 152r, 236r).

83.169 - 1286. D. Senso *de Scagnano*, della parr.di S. Lucia di P. Sole, è fideiussore di Uffreduccio *d. Napoleonis* di P. S. Angelo*, condannato per porto di armi proibite (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 359r).
*Figlio di Napoleone di Bonconte?

83.170 - 1286. Cinolo *d. Sensi*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, è condannato a 40 soldi per porto d'armi proibite; suo fideiussore è Ceccolo *d. Iannis*, della stessa parr. (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 29r).

83.171 - 1286. Simone, *filius d. Brunamontis de castro Castilionis d. Ugolini** è condannato a 125 libre per aver aggredito a mano armata Bartolo *Lapantine* del detto luogo (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 41rv).
*Come si colloca costui nel gruppo familiare?

83.172 - 1286. D. Ugolino *de Castilione* e d. Senso *de Ascagnano*, insieme a d. Corrado *domine Carotenute*, tutti della parr. di S. Lucia in P. Sole, sono condannati a 10 soldi ciascuno in quanto le loro case posseggono *quoddam casalinum…plenum…litaminis et aliis immundiciis, ex quo discedit putredo in viam publicam et in puteum quod est iuxta dictum casalinum* (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 60v).

83.173 - 1286. Armanno *d. Enrici de Scagnano* è fideiussore di Iuntarello *Angeli de castro S. Iuliane*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 2, c. 15r).

83.174 - 1287. D. Ugolino *de Castilione* è due volte ambasciatore e sindaco del comune per l'elezione del nuovo podestà (RIFORMANZE 5, c. 263r. RIFORMANZE 10, c. 38r. INQUISITIONES, p. 479 nota 1).

83.175 - 1287. D. Senso *de Scaiano* è ambasciatore (RIFORMANZE 10, c. 40v).

83.176 - 1287. Rainuccio *Armanni* e Guidarello *d. Anrici*, ambedue *de castro Ascagnani**, sono assolti *deficientibus probationibus* dall'accusa di aggressione a mano armata ai danni di Venturella *Angeli* (CAPITANO 1287 [12], reg,6, c. 20r).
*Forse rispettivamente figlio e fratello di Armanno *d. Rigonis/Enrici*?

83.177 - 1287. Viene intimato a d. Senso *de Ascagnano* di presentarsi in tribunale *ad petitionem Benvenuti Rainaldi procuratorem hominum de Valensi*[*n*]*a ad dicendum et allegandum in causa inter eos vertente occasione introitus* (CAPITANO 1287 [12], reg. 7, c. 15r).

83.178 - 1287. Tre consoli delle Arti, anche a nome dei loro colleghi, *protestaverunt coram d. capitaneo quod opportet fer*[*r*]*e arma Ranaldutio olim Guidonis d. Ranaldi de Castilione** *et quod est de eorum voluntate quod detur sibi politiam de armis portandis* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 22v).
*Dovrebbe trattarsi del figlio del Guido *de Castilione* menzionato nel 1283 (Ved. sopra, 83.153), il quale quindi potrebbe essere figlio di Ranaldo di Berardo.

83.179 - 1287. Peruzolo *Armanni de Scagnano** è condannato a 20 soldi per porto d'armi proibite; suo fideiussore è Cenolo *d. Elimosine* (PODESTA' 1287 [18], c. 2v).
*Figlio di Armanno *d. Rigonis/Enrici*?

83.180 - 1288. D. Senso *de Scagnano* è consigliere; Ugolino *de Castione* è ambasciatore e fa parte di una commissione di *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S. Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto (RIFORMANZE 10, cc. 55rv e 63r. INQUISITIONES, p. 479 nota 1).

83.181 - 1288. Ugolino *d. Lamberti de Castilione* è podestà di Cagli (DIPLOMATICO, V 12 551).

83.182 - 1288. D. Senso *de Ascagnano* deve avere 3 libre come saldo di quanto a lui spettante per una ambsceria svolta a Cagli [?] (MASSARI 24, c. 26r).

83.183 - 1289. Iacopino *d. Raynaldi de Ascagnano* deve ricevere dal comune di Perugia 30 fiorini d'oro per un suo cavallo magagnato (MASSARI 25, c. 38r)

83.184 - 1289. Ugolino *de Castilione* riceve dal comune di Perugia 6 libre per una ambasceria svolta a Cagli; risulta anche essere creditore, insieme ad altri, del comune di questa città, cui viene ingiunto dal Consiglio perugino di saldare il debito, pena la messa al bando (INQUISITIONES, p. 479 nota 1. RIFORMANZE 11, cc. 55r-56r).

83.185 - 1289. Ugolino *de Castilione* è tra i testimoni, tutti di alto rango, alla solenne dichiarazione rilasciata dall'ambasciatore di Foligno di rimettersi alla volontà del comune di Perugia per ciò che riguarda le *novitates* apportate alle mura della sua città dopo la guerra del 1282 (RIFORMANZE, 10, cc. 12v-15r).

83.186 - 1289. D. Ugolino *de Castione*, della parr.di S. Lucia di P. Sole, è tra i fideiussori di Bernardo *q.Iohannis Simplicii*, minorenne, attore in una causa per aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 95r, 97r).

83.187 - 1289. *Inquisitio ex officio* contro Cinolo *d. Sensi de Ascagnano*, della parr. di S. Lucia *sive S. Severi de Monte*, in P. Sole, accusato, insieme a Rainucolo *Petri d. Andree*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, di aver aggredito a mano armata e di aver violentato Ranola *Civenoli Meliorati serviens filiorum Angeli Iohannis Morici*; i fatti sono avvenuti nel corrente mese di febbraio *in strata regali seu publica Porte S. Angeli qua itur Eugubium, prope civitatem*. Si specifica anche che i due accusati disponevano della licenza di portare armi difensive; loro fideiussori sono Simonello *d. Raynaldi*, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, e Guidarello *d. Ugolini*, della parr. di S. Donato di P. S. Angelo (CAPITANO 1289 [14], reg. 3, cc. 15v-17v).

83.188 - 1290. In una bolla diretta al comune di Gubbio, Nicolò IV fa presente che il podestà, il consiglio e il comune di S. Angelo Papale [Cagli] *nobis conquerendo mostrarunt quod nobilis vir Hugolinus de Castellione civis perusinus ad spolia inhians aliena assumpta causa quod de salario potestarie quam in civitate ipsa gesserat sibi non fuerat satisfactum, congregato Perusinorum inimicorum Ecclesie ac Eugubinorum vestrorum militum et peditum non modica comitiva, recepit se cum illis apud castrum Serre Sancte* [spazio bianco] *, unde iuxta districtum civitatis S. Angeli predicte intendens hostiliter procedere ad depopulationem ipsorum, dicti vero consilium et commune S. Angeli incursus hostiles tementes ipsorum, cum non possent se defendere contra eos propter metum huiusmodi, ad quorundam fraudulentorum instintum coacti fuerunt promictere se daturos mille florenos aurei quibusdam civibus eugubinis, quos iidem Eugubini promiserunt solvere militi supradicto, confectis exinde publicis instrumentis et penis adiectis. Cumque postmodum id ad nobilem virum Agapitum de Columpna Marchie anconitane vicarium pervenisset, ipse considerans quod huiusmodi promissio et obligatio per fraudem ab eis extorte fuerat et timorem, potestati et*

comuni Sancti Angeli prefatis ad certas penas mandavit ne aliquibus pecuniam solverent supradictam propter quod, quia prefati commune Sancti Angeli pecuniam huiusmodi prefatis civibus prout nec tenentur non solvunt, vos de civitate et districtu vestro bannistis eosdem concessa eisdem civibus eugubinis plene licentia ut cives et homines civitatis Sancti Angeli predicte in personis et bonis offendere possint impunes, vos postmodum tali pretextu nonnulla bona civium Civitatis Sancti Angeli predictorum temere occupastis et detinetis occupati, in eorundem civium Sancti Angeli preiudicium non modicum et gravamen.
Quare dicti potestas, consilium et commune Civitatis Sancti Angeli nobis humiliter suplicatur ut providere eis super hoc paterna sollicitudine curaremus, Nos itaque, attendentes quod idem miles tunc temporis publicus Ecclesie Romane rebellis excommunicationis sententia erat publice innodatus et propter hoc potestarie offitium seu alios actus legitimos de iure non poterat exercere et propter hoc nullo salario erat dignus, quodque sic ligatus huiusmodi promissiones et obligationes in favorem et comodum suum per hiuiusmodi fraudem et dolum ac manifestam violentiam procuraverat extorqueri, promissionem et obligationem huiusmodi tenore presentium duximus irritandam, commune consilium Civitatis Sancti Angeli predicte ad solutionem dictorum florenorum decernentes aliquatenus non teneri.
In forza di quanto sopra, il papa ordina al comune di Gubbio di non procede all'esazione di detta somma e di lasciare libere entro un mese le proprietà cagliesi occupate, sotto pena di sanzioni temporali e spirituali (Cagli diplomatico, pergamena non inventariata)

83.189 - 1290. D. Senso *de Scagnano* è consigliere e ambasciatore, d. Ugolino *de Castilione* è ambasciatore (RIFORMANZE 10, c. 117v. INQUISITIONES, p. 479 nota 1. MASSARI 26, cc. 22r, 23r, 57v, 62bis v, 82v).

83.190 - 1290. D. Ugolino *d. Lamberti de Castilione* è tra i fideiussori di Andruccio *Oddutii de S. Ianne*, accusato di esser il mandante di una aggressione (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 267r-268v).

83.191 - 1291. D. Senso *de Scagnano*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, è uno dei fideiussori di d. *Iacobus filius d. Tranchedi iudicis*, condannato a 100 libre per aver dato man forte agli Oddi, i quali avevano tentato di invadere il palazzo del capitano del popolo allo scopo di impedire la condanna di uno di loro per omicidio (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 175v).

83.192 - 1292. Uguccionello *d. Fumasii de Ascagnano* è fideiussore di alcuni uomini *de Monte Nigro et curia*, accusati da Vegnatolo *d. Bonchontis de Monte Nigro* di aver occupato abusivamente un suo terreno (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 60r-61v).

83.193 - 1292. Ugolinuccio *d. Fumasii*, della parr. di S. Fortunato di P. S. Angelo, è fideiussore degli imputati in un procedimento penale contro alcuni personaggi legati all'eremo di S. Nicola di Virgiliano, presso Preggio, imputati di reati quali l'aggirarsi armati nel territorio di questo castello e l'aver dato ospitalità ad uno di essi, accusato di omicidio (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, cc. 114r, 116r, 118r).

83.194 - 1292. Ad istanza di Berarduccio *q.d. Rainaldi de Scagnano*, territorio perugino, il podestà di Cortona sentenzia che dai beni già posseduti da Ciarlo del q.d. Guelfo da Perugia siano prelevate e restituite 500 libre di denari perugini e cortonesi dote di Berarda *Berarducii*, vedova di Ciarlo. Seguono:
la *possessio* di alcuni terreni nel piviere di Cignano;
un'altra sentenza del 1293 emessa dal podestà di Cortona sulle eccezioni opposte alla presa di possesso dei detti terreni, perchè impegnati ad altri creditori (Cortona pergamene, Domenicani III 70).

83.195 - 1293. Cinolo *d. Sensi* riceve dal *maius Consilium* perugino licenza di accettare la podesteria di Nocera per sei mesi (RIFROMANZE 10, cc. 189v-190r).

83.196 - 1293. D. Senso *de Ascagnano* fa parte di una commissione di *sapientes* ed è ambasciatore (RIFORMANZE 10, cc. 209r e 228rv).

83.197 - 1293. Cinolo *d. Sensi, asserens se emancipatus a dicto suo patre*, è fideiussore di alcuni ex custodi delle carceri, condannati *quia comederunt et biberunt cum captivis comunis Perusii* (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 1, cc. 21r, 23r).

83.198 - 1294. Il Consiglio speciale e generale delibera che siano dati pieni poteri al podestà e al capitano per dirimere la lite tra i figli di d. Ugolino *de Castilione et alios aliquos de Castilione Ugolini*, da una parte, e Ugolinuccio *d. Fumaxii de Ascagnano et alios aliquos de Castilione Ugolini*, dall'altra (RIFORMANZE 10, cc. 232r-234r).

83.199 - 1294. I figli di Ugolino *de Castilione* sono tra i confinanti di un terreno selvato nelle pertinenze di Monte Nero [presso Deruta] (PODESTA' 1293-94 [22], reg. 1, c. 3r).

83.200 - 1295. Cinolo *d. Sensi* figura tra i testimoni ad atti giudiziari (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 3, c. 131r).

83.201 - 1296. Senso *d. Ermanni de Ascagnano* è nominato arbitro, insieme ad altre due persone, per una questione di confine tra il monastero di Monteluce e d. *Branka* (S. MARIA DI MONTELUCE 194).

83.202 - 1296. D. Senso *de Ascagnano* è tra gli ambasciatori che si debbono recare a Todi *pro factis Tucii Teverutii et Secoli d. Sensi* (MASSARI 36, cc. 38v, 42v, 50v).

83.203 - 1296. Leonardo *Aliotti* e Ranaldello *Tomasi, laboratores Iacopucii de Scagnano**, *de villa Vicoli*, e Balduccio *Uguitionis famulus Cinoli d. Sensi de Ascagnano*, sono accusati di aver occupato abusivamente e danneggiato dei terreni nel territorio di Vicolo; per loro garantisce Cinolo *d. Sensi*, della parr. di S. Lucia di P. Sole (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 4, cc. 12r-13r).
*Di Fomasio o di Rainerio?

83.204 - 1296. Cinolo *d. Sensi* e Ianne *d. Sensi*, ambedue della parr. di S. Lucia di P. Sole, sono fideiussori in alcuni procedimenti penali (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 2, cc. 13v, 15r, 16v, 31r; reg. 5, cc. 96v, 100v).

83.205 - 1296. Cinolo *d. Sensi*, in qualità di sindaco e procuratore della villa di Sportacciano, risulta aver denunciato una aggressione verificatasi nel territorio della detta villa (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 36r; reg. 3, c. 42v [altra copia]).

83.206 - 1297. Cinolo *d. Sensi* è tra i fideiussori di d. Pellegrino *Girardini*, eletto per la seconda volta podestà di Nocera (RIFORMANZE 10, cc. 285v-286r).

83.207 - 1297. D. Senso *de Ascagnano* fa parte di tre commissioni di *sapientes* ed è fideiussore, insieme a Cinolo *d. Sensi* e ad altri, del podestà uscente, che si sottopone a sindacato (RIFORMANZE 10, cc. 297r, 300r, 309r, 310v).

83.208 - 1297. Ugolinuccio *de Ascagnano* è nominato podestà di Cagli *seu S. Angeli Papalis* (RIFORMANZE 10, c. 310r).

83.209 - 1298. D. Senso *de Ascagnano* è consigliere, fa parte di quattro commissioni di *sapientes* ed è fideiussore, insieme a Cinolo *d. Sensi*, del capitano del popolo uscente, sottoposto a sindacato (RIFORMANZE 10, cc. 317v, 318r, 327r, 330r, 340r, 347r).

83.210 - 1298. Una aggressione è avvenuta *in campo filiorum Hugolini de Castilione*; tale appezzamento, di cui non sono specificate le pertinenze ove si trova, dovrebbe comunque trovarsi nell'area di Deruta, dato che la detta aggressione ha avuto come protagonisti uomini di tale territorio (CAPITANO 1297-98, reg. 5, c. 158v).

83.211 - 1298. Iacopuccio *d. Raynaldi de Ascagnano, comitatus et districtus Perusii*, accusa Pietro *Phylippi de villa Collis Antignane, districtus et comitatus Perusii*, di aver abusivamente occupato un suo terreno *in pertinentiis…ville Collis Antignane*, confinante tra l'altro con i *filii d. Ugolini*. A margine dell'atto di accusa è annotato: "*condempnatus accusator quia non fuit prosecutus dictam accusationem*", come risulta anche dalla sentenza, la quale per tale reato stabiliva una pena pecuniaria di 20 soldi. Fideiussore di Iacopuccio è Cinolo *d. Sensi*, della parr. di S. Lucia di P. Sole. (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 2, cc. 17r-18r; reg. 4, c. 139r).

83.212 - 1298. Cinolo *d. Sensi*, della parr. di S. Lucia di P. Sole, accusa di falsa testimonianza alcuni testi prodotti da Cozarello *Iacobi* in una causa agitata presso il tribunale del podestà, riguardante la proprietà di terreni e case presso Vicolo. In margine all'atto di accusa è annotato:"*condempnatus est dictus Bartolucius* [uno dei testimoni] *et contra alios non procedatur quia pervenerunt ad concordiam cum dicto Cinolo*"; ciò è confermato dalla relativa sentenza, in forza della quale Bartoluccio *Iuntoli de S. Crispina* è condannato a 100 libre (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 2, cc. 26r-28r; reg. 4, c. 48r).

83.213 - 1298. *Iacobus d. Sensi**, della parr. di S. Andrea di P. Sole, è fideiussore in un procedimento penale (PODESTA' 1297-98 [28], reg. 1, c. 11v).
*Figlio di Senso di Ascagnano?

83.214 - 1299. Cinolo *d. Sensi, asserens se esse emancipatum a dicto suo patre*, è fideiussore degli accusati in un procedimento penale per aggressione riferito a Castiglione Ugolino (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, c. 24v).

83.215 - 1299. Due fratelli di Pieve S. Quirico sono condannati a 200 libre, per aver portato dieci volte armi proibite, dietro denuncia di Cinolo *d. Sensi de Scagnano*, della parr. di S. Lucia di P. Sole (PODESTA' 1298-99 [30], reg. 1, cc. 33v-34r).

83.216 - 1299. Uguccionello *Peri de Perusio*, della parr. di S. Maria di Mercato in P. S. Pietro, accusa Ugolinuccio *d. Fomasii*, Lello *Pelloli*, Angeluccio *Berarducii*, Cecco *Thomassutii*, Guidarello *Hermanni*, Berarduccio e Iacopuccio, *omnes de Perusio, potentes et natos de prole militari ex paterna linea**; Giovanni *Tedeschi* e Girarduccio, *familiares Berarducii de Ascagnano*; quindici uomini *de curia Castri Novi*, un uomo *de Certaldo* e uno di Città di Castello e 46 *forenses de Cortonio* di averlo aggredito *in domibus et ecclesia S. Martini de Vena* e derubato di vino, olio e masserizie varie, da lui detenute nelle dette case, per un valore di 60 libre e più; *et postmodum dictam ecclesiam, contra voluntatem dicti accusatoris intraverunt et in eum insultum fecerunt et eum in personam ceperunt et sibi caputium et caligas abstulerunt, exclamantes adversus eum et tenendo eum dicentes:"Redde te mortuum nobis, aliter te occidemus*". Segue un ulteriore esposto inviato al tribunale podestarile, oltre che da Uguccionello, anche dal figlio di lui Naddo e da d.

Andrea, *prior et rector ecclesie S. Martini de Vena*, il quale lamenta che gli accusati *ausi fuerunt ire equester cum armis ad ecclesiam S. Martini de Vena et ipsam ecclesia et domos spoliaverunt de rebus in ea existentibus, videlicet de una planeta de sameto, uno calice de argento, uno salterio, uno antifonario diurno et alio nocturno, uno passionario, uno coltrario, una alia planeta, quatuor camisis, duobus cereis et una bibia*, per un valore stimato di 200 libre.
Vi è infine l'atto di accusa del detto Naddo di Uguccionello, il quale denuncia il furto di grano, orzo, segale, miglio, fave e ceci *quos perceperat et coligerat et coligi fecerat de possessionibus…ecclesie S. Martini de Vena, quos fructus emerat a priore et rectore ipsius ecclesie, et ipsum granum et frumentum habebat, tenebat et possidebat in dicta ecclesia* (PODESTA' 1299-1300 [32], reg. 1, cc. 3r-8v, 9r-16r).
*Si tratta indubbiamente di membri della famiglia di Ascagnano; dei quali tuttavia non è sempre agevole individuare la collocazione nelle varie sequenze agnatizie, in primo luogo quella di Cecco *Thomassutii*, che comunque dovrebbe far parte del gruppo parentale (ved. FABRETTI p. 115, *Vannes d. Tomassi de Ascagnano*). Per quanto riguarda Lello *Pelloli*, forse è il figlio del fratello di Ugolino *d. Fomasii*, nominato subito prima, mentre Guidarello *Hermanni* potrebbe essere il fratello di Armanno *Rigonis*; rimane infine incerta l'identificazione di Iacopuccio, che potrebbe essere sia il figlio di Fomasio che quello di Rainerio

83.217 - 1299. Iacopuccio *d. Fumasii de Ascagnano* paga alla canonica di S. Lorenzo la *pensio* di due denari per un casalino in P. E., parr. di S. Stefano (CENSI 2, c. 42r).

83.218 - S. D. [1292?]. Angelino *Berarducii de Acsagnano* assegna un cavallo e due ronzini (MISCELLANEA 13, c. 8r).

83.219 - Sec. XIII. Ianne *d. Sensi** e Andrucciolo *Iacopucii de Ascagnano* sono tra coloro che devono partecipare alla spedizione *contra intrinsecos asisinates* (MISCELLANEA 16, cc. 3v e 5r).
*Il nome non è corredato del predicato territoriale, tuttavia Ianne abita nella stessa parrocchia di Senso di Ascagnano, quindi potrebbe identificarsi con l'omonimo figlio di quest'ultimo, documentato nel 1286 (Ved. sopra, 83.167).

83.220 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati molti esponenti sia del ramo di Ascagnano che di quello di Castiglione Ugolino (FABRETTI, pp. 103-104, 110, 115, 118, 119).

84.

Domini di Portole

Perugia-Gubbio

I) Aliotto
1050 [?]

II) Andrea
<1217-q.1254

Nicoluccio <1254-q.1281> — *sorores moniales* <1263-1264>

Nicoluccio <1254-q.1281>:
- Andruccio <1264-1297>
  - *Zonus* 1289
- Orlanduccio <1274-1289>
- Contuccio <1274-1289>
- Aiguinella 1277
- Bulgaruccio Avultrone 1289

- Per gli eventuali rapporti di questa famiglia con il gruppo parentale di Poggio Manente, ved. *infra*, 84.6.

84.1 - 1050 [?]. Aliotto* dona a....[pergamena rotta] la sua parte del *poium de Pennalonga* e la metà che possiede nel *castrum* di Portole e nella sua *curtis*; promette anche al donatario di giurare il suo *servitium*, ricevendo un cavallo (CENCI, n. 10).
*Si ignora il gruppo familiare di appartenenza di costui e se ci siano legami agnatizi o di altro genere tra lui e i signori del castello attestati nel secolo XIII.

84.2 - 1217. Andrea *de Portolis* è tra i testimoni al primo lodo di Pandolfo *de Sigura*; il *castrum* di Portole è inoltre tra quelli che, secondo il medesimo lodo, devono passare ai perugini (CDP, pp. 168 e 170).

84.3 - 1237. D. Andrea *de Portulis* è tra i testimoni dell'atto con cui il lodo del 1217 viene cancellato dai libri del comune, a richiesta degli ambasciatori eugubini (CDP, p. 386).

84.4 - 1251. D. Andrea *de Portulis* è tra i testimoni ad un atto del comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, V 1).

84.5 - 1252. Quattro servi di d. Andrea *de Portulis* sono condannati a 50 l. per aver rubato olive nel territorio di *castrum Pennarum* (BANDITI, n. 293).

84.6 - 1254. Tra i confinanti della frazione del castello di Penne confermata in enfiteusi dall'abbate di S. Maria di Valdiponte ad Atto e Gentile del q. Berardo di Armanno *de Pennis*, *Nicoluccius olim d. Andree de Portulis *, rem que fuit olim possessa per d. Spaliagranum* (VALDIPONTE 679).
*E' possibile che Nicoluccio appartenga al gruppo parentale dei signori di Poggio Manente, ammettendo che suo padre Andrea fosse uno dei tre figli documentati di Armannuccio di Andrea (ved. scheda, 83.). In tal caso sarebbe zio di secondo grado di Spagliagrano [di Stefano] ed quindi il passaggio di proprietà attestato dalla fonte potrebbe essere inquadrato in un accordo di famiglia o in un legato testamentario.

84.7 - 1257. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* dà in permuta a sua moglie donna Imilia *totum terrenum quod habet in curia castri de Portulis. ..et ipsum castrum et homines et familias quos et quas habet ipse Nicolutius in ipso castro de Portulis et in burgo sive in curia ipsius castri*; seguono le confinazioni del territorio castellano. Non è detto che cosa Nicoluccio riceva in cambio dalla moglie (ARMANNI I B 14, c. 17r).

84.8 - 1258. *Nicolaus olim d. Andree de Portulis* dà in permuta al comune di Perugia i suoi terreni siti nelle pertinenze di Portole, entro i confini specificati, riservandosi il castello e lo *ius passagii* e ricevendo le terre del comune poste in Colle (DIPLOMATICO IV 7 42).

84.9 - 1258. Il comune di Perugia, in cambio dei terreni di Portole, concede a Nicoluccio sei *bevulcarie* di terra e selva poste *in Colle* (SOMMISSIONI 2, c. 110rv, 4,c. 35v).

84.10 - 1258. Nicoluccio *d. Andree de Portolis* sottomette al comune di Perugia il castello e la giurisdizione di Portole, insieme a varie famiglie di suoi *homines*, elencati nominativamente. Il capitano del popolo promette di restituirgli il castello e le famiglie al termine della guerra contro Gubbio, eccettuando però la permuta di cui sopra, di non stipulare con gli Eugubini patti di pace per cui il castello sia sottratto alla giurisdizione perugina e di rifondere a Nicoluccio l'eventuale perdita dei frutti delle terre dell'anno corrente (DIPLOMATICO, IV 7 43. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 269-272).

84.11 - 1259. Nicoluccio *de Portulis* è menzionato tra i soggetti signorili che sono stati danneggiati dagli Eugubini in quanto alleati di Perugia nella guerra con Gubbio, e che il lodo Valcelli decreta debbano essere reintegrati nel possesso dei loro beni e diritti. Per ciò che riguarda in particolare Nicoluccio, il rappresentante perugino chiede anche che il comune di Gubbio risarcisca i danni arrecati alle case da lui possedute nella stessa città di Gubbio (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 379 e segg.).

84.12 - 1260. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* è tra i magnati del contado di P. S. Pietro* (RIFORMANZE 4, c. 160v).
*La cosa si spiega tenendo conto della permuta avvenuta nel 1258 (84.9), in forza della quale Nicoluccio di Portole aveva ricevuto terre a Colle, nel comitato di Porta S. Pietro, in cambio di altre terre a Portole.

84.13 - 1260. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* è assolto dall'accusa di aver rapito una donna (RIFORMANZE 4, c. 179v).

84.14 - 1260. Il *baylitor* del comune riferisce di aver recapitato *ad domum Nicolutii d. Andree de Portulis* due citazioni (RIFORMANZE 4, c. 268rv).

84.15 - 1260. Nicoluccio *d. Andree* [*de Portulis*] deve a d. *Iacobus* di d. Pegolotto 14 l. e 6 soldi (CATASTI 1, c. 217v).

84.16 - 1260. Il Consiglio speciale e generale concede a Nicoluccio *de Portulis* il permesso di inviare a sue spese ambasciatori a Gubbio *occaxione denariorum quos deposuit penes quendam de Eugubio et occaxione bobum sibi ablatorum furtive et domus sibi combuste* (ANSIDEI, p. 192).

84.17 - 1260-61. Un testimone, agrimensore originario di Foligno, interrogato nell'ambito del processo contro Matteo da Rieti riguardo alle terre di Colle concesse allo stesso Matteo dal comune di Perugia, riferisce sulle difficoltà che quest'ultimo incontrava nel trovare chi le volesse acquistare. A tale proposito, cita il caso di Nicoluccio *de Portulis*, che anche lui voleva rivendere le terre di Colle, a lui concesse dallo stesso comune, ma non trovava compratori *quia dicebatur quod erat terra comunis Perusii et ideo non poterat eam dare alicui* (NICOLINI, Reformationes. .., pp. 103-104).

84.18 - 1262, maggio. Il giudice del podestà perugino ordina a due *bailitores* del comune di Perugia *ut auferant Nicolutio de Portulis predam boum et aliarum bestiarum*. Pochi giorni dopo, *Campanus baylitor* riferisce al detto giudice di aver ingiunto *in domo Nicolutii de Portulis ut veniat ipse Nicolutius ad faciendum precepta d. capitanei ad bannum XXV librarum** (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 168r, 169r).
*E’ possibile che questi fatti siano in connessione con quanto sarebbe avvenuto nei mesi successivi, per ciò che riguarda le lagnanze di Nicoluccio di Portole riferite alle terre di Colle a lui concesse dal comune di Perugia.

84.19 - 1262, ottobre-novembre. Il Consiglio speciale e generale si occupa due volte di Nicoluccio *de Portulis* per ciò che riguarda le terre al lui concesse presso Colle; probabilmente Nicoluccio era insoddisfatto delle terre stesse e chiedeva, visto che nessuno le voleva comprare, di ricevere dal comune il loro equivalente in contanti. Alla fine il Consiglio delibera di bandire una gara di appalto del terreno, per un periodo di 12 anni di affittanza, dopodichè le terre sarebbero tornate al comune. Il ricavato dell'appalto, stabilito in 700 l., sarebbe stato destinato a soddisfare i creditori di Nicoluccio, a condizione che costui rinnovasse definitivamente la sommissione a Perugia e si impegnasse a non riscuotere in perpetuo alcun pedaggio dai perugini (NICOLINI, Reformationes. .., pp. 55-60, 67-70, 79-82).

84.20 - 1262, dicembre. Sono gli atti formali effettuati in esecuzione di quanto stabilito nelle riformanze di cui sopra: la costituzione da parte del comune di un sindaco; la restituzione da parte di Nicoluccio *q.d. Andree de Portulis/d. Andree* delle terre di Colle in cambio di 700 l., impiegate per tacitare i suoi creditori, e della restituzione delle terre di Portole; la quietanza rilasciata dallo stesso Nicoluccio per 2000 l. a lui versate dal comune *pro dampnis passis et restitutione*

familiarum...et de fructibus decem annorum terrarum de Colle et de familiis suis de Portulis; la definitiva sommissione del castello di Portole, con l'espresso impegno a non riscuotere pedaggi dai perugini, ottenuta in seguito al già citato pagamento di 700 l. ai creditori perugini di Nicoluccio (DIPLOMATICO IV 9 76, 77, 78, 79).

84.21 - 1262. Nicoluccio *Andree de Portollis* è condannato prima a 20 l., poi a 50 l., in seguito all'accusa di d. Suppolino di Bernardo e di Iacopuccio *Stanke*, per un debito, non pagato, di 111 l. Successivamente, il detto Nicoluccio [*d. Andree de Portulis*] viene convocato dal podestà *ad audiendum preceptum…de stando in palatio ad petitionem d. Guidonis, ad penam X librarum*: è probabile che anche questa citazione si debba collegare ad un problema di insolvenza (BANDITI, n. 850. PODESTÀ 1243-62 [2], c. 189v).

84.22 - 1263. Nicoluccio *de Portulis* viene citato *cum preceptum fuit per d. capitaneum quod conservaret d. Guidonem iudicem Ugonis Bellissime* [*indempnem*] *ab obligationem et promissionem quam pro eo fecit apud dictum capitaneum de restituendas sororibus suis monialibus de Monte Murçino quasdam tunicas quas eis abstulisse dicebant, et etiam precipit eidem Nicolutio quod ipsas tunicas eis restitueret, vel procuratori earum Bonaventure Iacobi, quod facere contempsit*, sotto pena di 10 libre e del bando (SBANDITI 2, c. 312v).

84.23 - 1264. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* viene citato per un debito di 8 libre a petizione di Bonaventura *Iacobi Stanke, sindicus et procurator monialium de Monte Murcino* (SBANDITI 2, c. 318v).

84.24 - 1264. Andruccio *Nicolutii de Portulis* è condannato a 50 l., su accusa di Guido *Ruscii, eo quo retinet exbannitos* (SBANDITI 2, c. 141r).

84.25 - 1266. Tra i confinanti di un terreno a Penne, Nicoluccio *d. Andree de Portulis* (VALDIPONTE 806).

84.26 - 1266. Nicoluccio *de le Portolle, filius d. Andree/d. Andree de Portulis* è condannato a 10 l. per porto di armi proibite; poco dopo ottiene licenza, insieme a tre suoi *servientes*, di portare armi difensive (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 134v e 263r).

84.27 - 1268. Andruccio *Nicolutii de Portulis*, denunciato da Andruccio *prior de Eugubio* di averlo aggredito a mano armata il precedente mese di luglio *in districtu Portulis*, troncandogli una mano con un colpo di spada, riceve l'ingiunzione di presentarsi presso il tribunale del capitano del popolo perugino entro otto giorni, per discolparsi. Se non ubbidirà, sarà condannato all'ammenda di 135 libre e alla messa la bando, nel caso non pagasse (SBANDITI 2, c. 244r)

84.28 - 1269. Viene proposto al Consiglio speciale e generale perugino, da parte del capitano del popolo, di provvedere alla custodia del castello di Portole, essendosi dimesso il castellano; all'unanimità si delibera *quod dictum castrum de Portulis debeat restitui…d. Nicolutio* [*de Portulis, cuius est castrum predictum*], *ipso satisdante de custodia dicti castri fatienda ad voluntatem…d. capitanei et comunis, et quod consignabit dictum castrum dicto capitaneo, vel alio qui loco eius esset, et dicto comuni et populo Perusii quotiens de eorum fuerit voluntate et de predictis fuerit requisitus.* Si ritorna in una successiva seduta sull'argomento, in quanto Nicoluccio *quam satisdationem ad voluntatem dicti capitanei facere recussavit, asserens se velle tantum pro dicti capitanei regiminis tempore satisdare*; il Consiglio delibera a maggioranza di affidare la castellania di Portole a Nicoluccio *per totum tempus…regiminis* [*capitanei*] *et per mense* [così] *unum ultra, ut capitaneus futurus super fatiendam dicit castri custodiam valeat providere*. Ambedue le delibere in questione risalgono alla seconda metà del mese di gennaio, quindi all'inizio del periodo di reggenza

dal capitano designato per il primo semestre dell'anno; alla fine del maggio successivo ci si ritorna ad occupare della nomina del castellano di Portole (RIFORMANZE 6, cc. 236v-237r, 238v-239v, 263r-264v).

84.29 - 1269. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* accusa Bencivenne di Giovanni di Simone, *publicum furem*, di aver rubato da un suo molino sul fiume Resina, nelle pertinenze di Portole, una macina e ferramenti del molino stesso. L'accusato è assolto, *habito consilio d. Oddonis de Aquasparta civis Tuderti*.
Lo stesso Nicoluccio accusa quattro persone di avergli rubato due buoi, quattro vacche, due vitelli, 12 castrati, un *verructem*, 18 pecore, 11 agnelli e 32 capre, che stavano al pascolo nel territorio di Portole. Anch'essi sono assolti con la stessa motivazione.
Iacobello di Buccolo fratello, come pare, di uno dei quattro accusati di cui sopra, accusa a sua volta Nicoluccio e un suo *serviens et familiaris*, ambedue definiti *publici latrones*, di essere entrati con la forza nella sua casa *in curia Castilionis*, di avervi rubato due corbe di orzo, di aver portato via contro la volontà di lui (ma non di lei?) sua moglie e di trattenerla presso di loro. Gli accusati sono assolti *quia renuntiaverunt et habito consilio* di Oddo di Acquasparta.
Bencivenne di Giovanni accusa Nicoluccio, *publicus latro*, di avergli rubato due buoi e due vacche, ma vi è una nuova assoluzione con le medesime motivazioni.
In calce alle sentenze è riportato l'atto di rinuncia delle parti a procedere.
Allegate agli atti processuali vi sono le *attestationes* prodotte da Nicoluccio per difendersi dalle accuse di Iacopello di Buccolo, il quale ribatte a ciascuna di esse, esprimendo il suo accordo o il suo disaccordo. Nicoluccio sostiene:
che la casa in questione apparteneva in realtà a Giovanni *Bonadomane* e che la donna "rapita", Divizia di Bene *Bonadomane*, nipote di Giovanni, gli era stata affidata in tutela da quest'ultimo, alla di lui morte, e che quindi i beni di cui all'accusa appartenevano a Divizia;
che costei in realtà non era la moglie di Iacopello ma di Simonello *Astuldi* di Civitella, e che comunque una *questio matrimonialis* era pendente in proposito di fronte al vescovo perugino;
che l'accusatore *est et fuit vilis persona et de vili genere natus*, mentre Giovanni di Bonadomane *fuit de bona natione natus et bonus homo de contrada*; lo stesso accusatore ne conviene (!!!)
(CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, carte non numerate).

84.30 - 1269. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* e d. Mastinello di d. Sinibaldo danno garanzia di non offendersi e di presentarsi al capitano a sua richiesta (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, cc. 122v-123r).

84.31 - 1270. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* e sua moglie donna Imilia, col consenso del loro figlio Andruccio, vendono a d. Bonconte di Leonardo un *tenimentum terre* nella curia di Portole (ARMANNI I B 14, c. 17v).

84.32 - 1270. Iacopello, detto *Formichella*, è condannato a 50 l. per non essersi presentato a discolparsi dall'accusa di Nicoluccio *d. Andree de Portulis quod ipse...dum staret in servitio dicti Nicolutii in domo Nicolutii Pepi Maynardi*, aveva rubato a Nicoluccio [*Pepi Maynardi*] 16 l. (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 152v).

84.33 - 1271. Andruccio, *filius Nicolutii de Portulis*, insieme ad altri, è condannato a 10 l. per una garanzia prestata a favore di una donna che non ha pagato un debito (SBANDITI 2, c. 10v).

84.34 - 1273. Nicoluccio *d. Andree* è condannato a 10 l. per non essersi recato a palazzo, dove era stato convocato per un debito non specificato verso Zonolo di Rainerio (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 198r).

84.35 - 1274. Il Consiglio speciale e generale è chiamato a deliberare su una ambasceria del comune di Gubbio il quale, richiesto dal comune di Perugia *quod civibus perusinis fieret rationem...de Nicolutio Andree de Portulis debitori civium Perusii*, dichiara che, non essendo Nicoluccio nè cittadino nè comitatense nè *de districtu* di esso, non può fare nulla in tal senso (RIFORMANZE 7, c. 137rv).

84.36 - 1274. Andruccio, Orlanduccio e Contuccio [di Nicoluccio] *d. Andree de Portulis*, col consenso di Bertraimuccio di Pero di Bonizo e di Zono dell'*olim Bonus Iohannes*, loro consanguinei, vendono a *Zonus* [*Zenus*] di d. Bonconte* *totum et integrum castrum de Portolis et curiam totam ipsius castri et homines et manentes ipsorum;* l'atto è rogato a Perugia, *in domo d. Zoni* [*Zeni*] (ARMANNI I B 14, c. 17v).
*fratello della moglie di Andruccio (ved. *infra*, 84.47).

84.37 - 1276. Il Consiglio speciale e generale delibera di concedere un salvacondotto della durata di un mese a Nicoluccio *de Portulis*, il quale deve venire a Perugia *ad faciendum satisdare* riguardo al pedaggio, ma non osa presentarsi *propter honera debitorum et aliis de causis* (RIFORMANZE 7, cc. 191r-194r).

84.38 - 1276. In seguito ad una lettera del vicario papale *in spiritualibus. ..occasione requisitionis Nicolutii de Portulis*, il Consiglio speciale e generale delibera che sia dato pieno appoggio a *ille qui petit contra ipsum Nicolutium** e che Nicoluccio stesso sia invitato per lettera a presentarsi entro otto giorni *ad satisfaciendum plenarie postulanti* (RIFORMANZE 3, c. 56r, 8, c. 79r).
*Si tratta di quel d. Zeno che è menzionato nel documento successivo?

84.39 - 1276. Il Consiglio speciale e generale delibera di dar licenza a d. Zeno* di inviare a sue spese ambasciatori che si rechino presso Nicoluccio *d. Andree de Portulis* e a Gubbio, in quanto il detto Nicoluccio tiene prigioniero un *cognatus* di d. Zeno, affinchè costui venga liberato. Il Consiglio decide anche di inviare un notaio e un sindaco a Gubbio e ai canonici [di S. Mariano?] per esortarli a non immischiarsi della faccenda, appartenendo il castello di Portole *pleno iure* al comune di Perugia** (RIFORMANZE 3, c. 62r, 8, c. 89r).
*Dovrebbe trattarsi di d. Zeno di d. Bonconte di Ramazzano, fratello della nuora di Nicoluccio (ved. *infra*, 84.47).
**Si noti la disinvoltura con cui il Consiglio speciale e generale, mentre due anni prima aveva solennemente dichiarato agli ambasciatori eugubini la totale estraneità del castello di Portole rispetto alla giurisdizione perugina, ora invece afferma altrettanto solennemente l'esatto contrario! Il motivo ovviamente deve essere ricercato nel fatto che, se nel 1274 si doveva rimandare la "patata bollente" delle lagnanze dei numerosi creditori di Nicoluccio di Portole al comune di Gubbio, e allora conveniva declinare ogni responsabilità giurisdizionale sul detto castello, ora invece che era minacciata la libertà e l'incolumità di cittadini perugini si imponeva la necessità di rispolverare i propri diritti su Portole, allo scopo di tenere alto il prestigio della città.

84.40 - 1276. A richiesta del comune di Città di Castello, il Consiglio speciale e generale delibera di inviare due ambasciatori che, insieme a quelli castellani, si rechino presso il rettore di Spoleto affinchè dia corso alla sentenza emanata contro Nicoluccio *de Portulis*, in modo che costui soddisfi interamente i suoi creditori (RIFORMANZE 3, 76v, 8, 115v).

84.41 - 1277. Il Consiglio speciale e generale, ad una identica richiesta reiterata dal comune castellano, rinnova la delibera di cui sopra (RIFORMANZE 9, c. 202r).

84.42 - 1277. Altre due delibere consiliari, in cui si dispone che venga inviato a Gubbio un sindaco e un notaio *ad protestandum, dicendum et tractandum pro facto de Portulis** (RIFORMANZE 8, cc. 183v-184r).
*Questa iniziativa, che risale al maggio, è in relazione con la vendita del castello di Portole di cui al doc. successivo e che sarebbe stata effettuata l' 11 ottobre?

84.43 - 1277. Nicoluccio *d. Andree de Portulis* vende a Rubino e *Rigotius* di d. Ubertino il castello di Portole col girone, la torre e gli edifici, la giurisdizione, il pedaggio e due parti delle terre, entro i confini specificati, al prezzo di 2230 l., di cui 1180 in contanti e le restanti 1050 in terre allodiali e livellarie *in Magrano,* S. Croce e *Insula*, diocesi eugubina (ARMANNII 3 XIX 9).

84.44 - 1277. Orlanduccio, Contulo e Aiguinella *Nicolutii d. Andree de Portulis*, ratificano l'atto di cui sopra; il documento è rogato *in curia Portulis in Colle Gualterii, ante domum Nicolutii d. Andree de Portulis* (ARMANNII I B 14, c. 130rv).

84.45 - 1279. A proposito dei Perugini *habentes castra in alieno districtu*, cui si ingiunge di non richiedere il pedaggio ai loro concittadini ed ai Romani, si specifica che *dominus castri de Portule, vel qui per ipsum castrum tenent, non accipiant pedagium civibus Perusinis.* Inoltre, Nell'ordinare agli uomini di Portole, oltre che a quelli di *Castrum Plebis*, di pagare le date e le collette e di svolgere i *servitia* come gli altri comitatensi, lo statuto perugino prescrive che Nicoluccio *d. Andree de Portulis* si impegni ad obbedire agli ordini del capitano e del podestà e ad osservare gli statuti; in caso contrario, gli abitanti del contado di P. S. A. dovranno andare a Portole *ad vastum faciendum* (STATUTI 1, I, pp. 96-97, 370-371).

84.46 - 1279. Andruccio, *filius Nicolutii d. Andree de Portulis, emancipatus a patre suo*, ratifica l'atto di vendita del castello del 1277 (ARMANNI I B 14, cc. 120v-121r).

84.47 - 1279. Donna Letizia, moglie di Andruccio *Nicolutii d. Andree de Portulis*, dà il suo assenso alla vendita del 1277 *pro bonis meritis que confitetur se a d. Rubino* [uno dei due compratori] *recepisse et habuisse et quia confiteutur pretium venditionis in suam utlitatem conversum fuisse et quia confitetur de dotibus suis a dicto suo viro recepisse plenariam cautionem et sibi mansum et terras sitas in villa Magrani, quod et quas d. Rubinus dicto Nicolutio dedit, et esse sibi obligatum et obligatas et pro dotibus suis sibi restituendis renuntiavit expresse omni suo iure ipothecarum quod habebat ex instrumento dotali olim celebratum inter d. Boncontem patrem dicte domine....* Tra i testimoni, d. Zeno di d. Bonconte*, fratello di Letizia (ARMANNI I B 14, c. 121rv).
*È un esponente del gruppo parentale dei signori di Ramazzano, ved. scheda, 87.

84.48 - 1280. Il comune di Gubbio, in una memoria difensiva finalizzata a comprovare i propri diritti sul contado, dichiara di non voler avanzarne su vari *domini* e castelli, tra cui Nicoluccio *de Portulis* (LIBER OBLUNGUS, c. 2r).

84.49 - 1281. Francesco del q.Guido *delepene* [*de Pennis*], presente, avendo ucciso a coltellate, insieme al complice *Allegrettus q.Iacobi delepene*, Nicoluccio *d. Andree de Portulis*, il quale si trovava davanti alla casa di *Boniohannes d. Churradi*, P. S. Pietro parr. di S. Lucia, ove il detto Nicoluccio abitava, viene condannato alla devastazione dei beni e ad una pena pecuniaria di 500 libre; se tale somma non verrà pagata il condannato sarà decapitato; se pagherà sino a 50 libre, gli verrà troncata la mano destra; se invece l'ammenda verrà versata per intero, Francesco dovrà comunque andare in esilio.
Successivamente, il complice di Francesco, Allegretto, viene condannato in contumacia a 500 libre ed alla devastazione dei beni (PODESTA' 1281-1282 [13], cc. 54rv, 82r)

84.50 - 1281. I beni di *Allegrutius Iacobi Homiende,* reo di omicidio nella persona di Nicoluccio *de Portullis/de Portulis* e sbandito dal comune, vale a dire *lapides, lingni, solatie, bladum* vengono aggiudicati per 4 libre a *Intendolus Sassi tamquam plus offerenti* dal sindaco del comune di Perugia. Lo stesso avviene per i beni di Francesco di Guido *de Pennis*, correo di Allegruccio e anche lui sbandito, dai quali beni vengono ricavati 200 libre e 2 soldi (MASSARI 10, c. 1r. MASSARI 14, c. 42v).

84.51 - 1283. Andruccio *Nicolutii de Portulis*, col consenso di sua moglie Letizia, vende un campo *in curia Serre Farolfi* (ARMANNI I B 13, c. 202r).

84.52 - 1286. Contulo *olim Nicolutii de Portulis*, nominato per primo nella sentenza di condanna comminata a Vegnatolo *olim d. Boncontis de Monte Nigro Brignonum* dal tribunale podestarile perugino, fa parte della numerosa masnada che ha spalleggiato il detto Vegnatolo nel distruggere la *clusa* del molino costruito a Ponte Pattoli dal monastero di S. Maria di Valdiponte e da Carsuccio *d. Munaldi* (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 42rv).

84.53 - 1289. *Inquisitio ex officio* contro: Orlanduccio *qui alias vocatur Muscha* e suo fratello Contolo, ambedue figli del q.Nicoluccio *d. Andree de Portollis*, Bulgarucio Avultrone *dicti Nicolutii, Zonus Andrutii dicti Nicollutii d. Andree,* Andruccio *Ugolini, famulus* del detto Contolo, e Bartoluccio, *famulus* del detto Orlanduccio, *omnes de comitatu eugubino*; essi sono accusati di aver assassinato nel corrente mese di dicembre d. Ranaldo, abbate del monastero di S. Paolo di Valdiponte. Secondo l'accusa, inoltre, il mandante dell'omicidio era Cozzarello *Iacobi Blanci de Morlesco*, il quale tra l'altro avrebbe messo a disposizione dei presunti assassini un suo cavallo. Il fatto era avvenuto *in pertinentiis castri Montis Agutelli, prope dictum castrum in loco qui dicitur Carbonaya, in via publica qua itur et exitur in castrum predictum*.
Non essendosi presentati a discolparsi gli accusati dell'esecuzione materiale del delitto, essi vengono condannati a morte in contumacia per decapitazione, e i loro beni sono sottoposti a confisca. Il presunto mandante invece si presenta al tribunale e si protesta innocente *coram…iudice et remottus a loco tormentorum…et sine aliqua formidine tormentorum,* Seguono l'elenco dei possessi di Cozarello e i nomi dei fideiussori, tra cui Venzolo *d. Revellonis*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna; vi è anche una dichiarazione dell'imputato, il quale giura di non essere *miles nec filius nec nepos militis ex parte patris, sed nepos sui* [*est*] *miles et quod mater…fuit filia militis.* (CAPITANO 1289 [14], reg. 4, cc. 116v-123r).

84.54 - 1293. Pascuccio *Cançoli,* imputato di aver aggredito don Angelo, abbate di S. Paolo di Valdiponte, viene anche accusato *quod…renfaçaverit predicto d. Angelo abbati iniuriam personalem silicet mortem abbatis dompni Ranaldi predecessoris sui, qui fuerat occisus a filiis Nicolutii d. Andree de Portulis, et eadem mortem dicens eidem dompno Angelo quod fatiebat sibi pati* (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 6, c. 4rv).

84.55 - 1297. Andruccio *Nicolutii* [di Portole?] vende a d. Brunamonte di d. Ranuccio di Serra i suoi diritti avverso cinque uomini di Colpalombo (ISTRUMENTI 2, c. 45r. ARMANNI I B 13, cc. 154v-155r).

84.56 - 1297. Andruccio *Nicolutii de Portulis* rilascia quietanza per due fiorini d'oro, dovuti a lui come residuo del prezzo di alcune possessioni vendute (ISTRUMENTI 2, c. 27v. ARMANNI I B 13, c. 185r).

84.57 - 1298. Tra i confinanti delle comunanze del comune di Perugia nella villa di Monte Agutello, *res dominorum de Portulis* (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 4, c. 25v).

84.58 - S. D. [ma 1260-61]. Nicoluccio *d. Andree*, insieme a d. Zeno [di d. Bonconte di Ramazzano], deve 80 l. a d. Egidio di Alberto. Giuseppe di Pero assegna 50 l. per la metà dei frutti dei terreni di Portole per 12 anni (CATASTI 1, cc. 231v e 233r).

85.

Preggio – Possessori con prerogative signorili

Perugia

(Bonomino)
|
|
Ponzettus
1192
|
|
Pero
q.1218
|
|
Bernardino
<1218-q.1248

85.1 - 1192. Tra i confinanti di un terreno pertinente alla chiesa di S. Paolo di Reschio e dato da questa in enfiteusi, vi è *Ponzettus de Bonomino* (DE DONATO II, n. 159).

85.2 - 1218. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi, con successione riservata ai soli maschi legittimi, a Bernardino *filius q.Peri Ponzepti* di Preggio la metà dei possessi del monastero *in curte S. Pauli de Rodena,* compresi gli *homines* ed eccetto la chiesa, come già l'avevano avuta suo padre e suo nonno (VALDIPONTE 334).

85.3 - 1248. In una controversia tra il comune di Perugia e S. Maria di Valdiponte, il monastero rivendica a sè dei beni nelle pertinenze di Preggio e S. Paolo di Reschio, già dati in enfiteusi al q. Bernardino *Peri Ponçetti* e poi tenuti da Andrea *Iacobi*. Si tratta di 16 terreni, 2 cerqueti, un campo, 8 *magii*, metà di un castagneto (CDP, n. 208).

85.4 - 1276. Tra le proprietà del marchese di Montemigiano di cui si chiede il sequestro per soddisfare i creditori, vi sono *molendina posita in terre* [così] *que fuerunt Bernardini Punzepti* (RIFORMANZE, 7, cc. 313r-315v).

86.

Domini di *Castrum Preitidii*

Perugia

I)

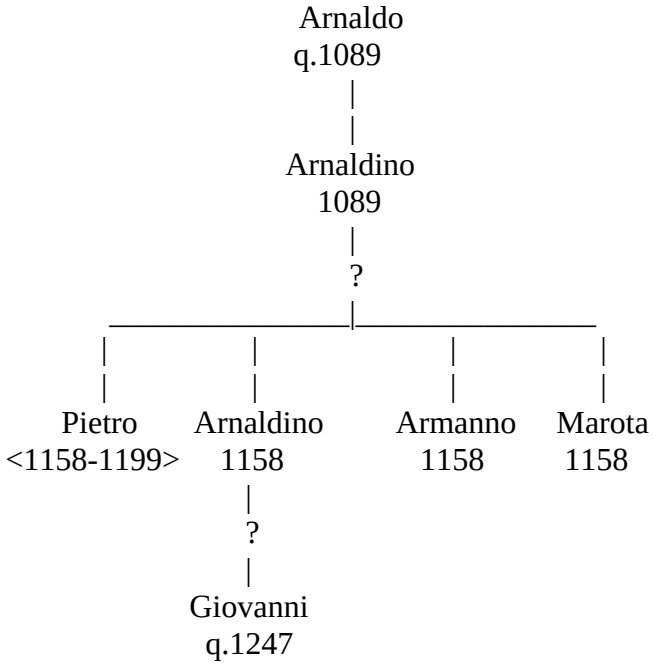

II)

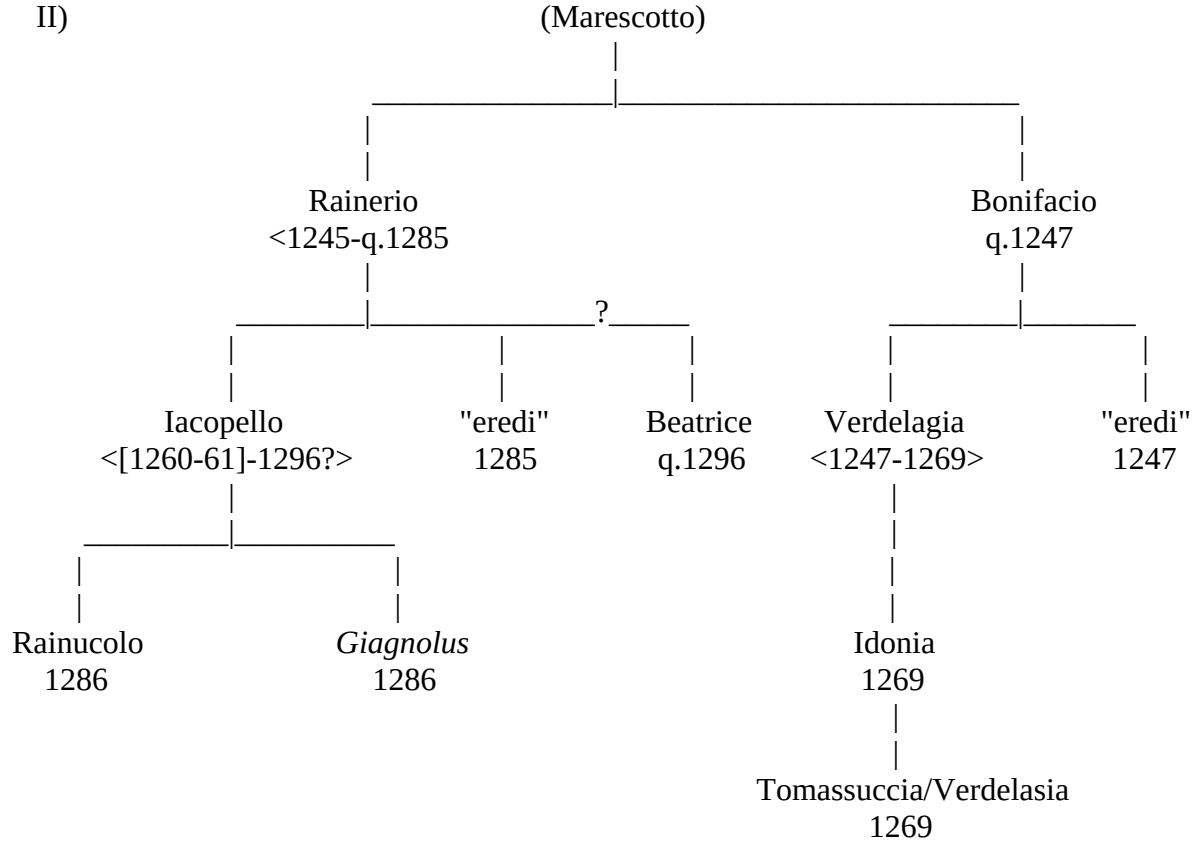

III)

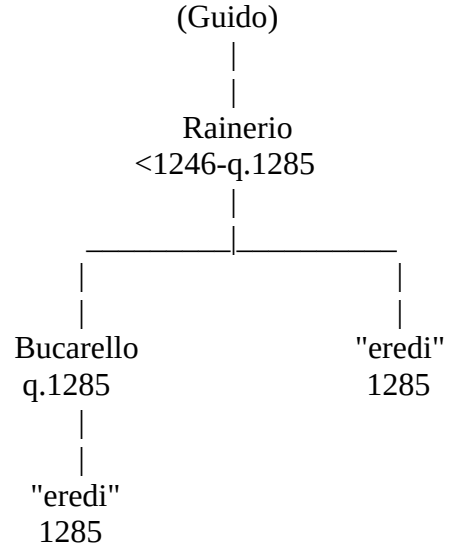

- È possibile che non vi sia alcun rapporto tra il più antico gruppo familiare dei discendenti di Arnaldino e i due più recenti, uno dei quali, quello dei discendenti di Marescotto, sembra subentrare nella concessione enfiteutica dei beni valpontesi nel castello in seguito all'estinzione della famiglia originariamente concessionaria.

86.1 - 1089. Arnaldino *Arnaldus q.filius*, insieme alla moglie, non nominata, promette all'abbate di S. Maria di Valdiponte che, se morrà senza eredi legittimi, tutte le sue terre...*scilicet castris, ecclesiis, casis, vineis, silvis, aquis et aquimolis* andranno al monastero*. *Et si cum herede fuero mortuus, corpus Arnaldini non seppeliatur ad aliam ecclesiam, neque liceat mihi induere mihi* [così] *monachicum habitum nisi ad predictum monasterium* (DE DONATO I, n. 27).
*Non è detto dove fossero ubicati questi possessi, tuttavia se, come è altamente probabile, i personaggi che compaiono nel 1158 sono figli o discendenti dell'attore, il nucleo più corposo di essi doveva concentrarsi a *castrum Preitinum*.

86.2 - 1108-1118. In questi anni risulta essere stato abbate di S. Maria di Valdiponte Arnaldo* (DE DONATO I, nn. 33, 34, 35).
*Questo nome è una semplice coincidenza?

86.3 - 1158. Pietro, Arnaldino, Armanno e Marota, fratelli, *filii cuisdam Arnaldi**, donano *pro anima* al detto monastero tutte le loro proprietà *in curte seu districtu castri Preitini*, dentro e fuori il castello, *scilicet de terris, vineis, donicatis et conscriptis. ...* I beni vengono retrocessi in enfiteusi ai donatori per l'annua *pensio* di una *casata* (DE DONATO I, nn. 81-82).
*Vista la distanza temporale (quasi 70 anni!) che intercorre tra l'attestazione documentaria relativa ad Arnaldo di Arnaldino e quella riferita a costoro, non è molto probabile che essi siano figli di lui; è invece possibile che si tratti di suoi nipoti o pronipoti, ammettendo che i possessi ceduti da Arnaldino nel 1089, come si è detto, siano situati nel territorio di *Castrum Preitidii*.

86.4 - 1166-1199. Pietro *Arnaldini/de Arnaldino* [o anche *de Castro Preitido/Preito*] è tra i testimoni di numerosi atti, anche importanti, stipulati da S. Maria di Valdiponte (DE DONATO I, p. 157. DE DONATO II, pp. 28, 50, 54, 74, 91, 109, 137, 145).

86.5 - 1245. *Iovanectus* di Lisciano deve 40 soldi a Rainerio *Marescotti* (CDP, p. 670).

86.6 - 1246. Tra i confinanti dei terreni e degli edifici di cui l'abbate di S. Maria di Valdiponte prende possesso *in castro Preitidii*, tra cui *palatia cum turribus et casalinis et domibus**, Rainerio *Marescotti* e Rainerio *Guidonis* (VALDIPONTE 625).
*Probabilmente, il monastero era ritornato nel pieno possesso di tali proprietà in seguito all'estinzione dei precedenti enfiteuti, i discendenti di Arnaldino, come si evince dai due atti successivi.

86.7 - 1247. Rainerio *Marescopti* rinuncia e rende al detto monastero una casa *in castro Preitidio infra cassamentum q. Iohannis Arnaldi in quo habitavit Sarchellus et modo habitat sua familia... quam tibi* [all'abbate] *reservasti de concessione libelli quod mihi fecisti de podere et bonis q. Iohannis Arnaldi**; tra i testimoni all'atto, Rainerio *Guidonis* (VALDIPONTE 629).
*Anche in questo caso, vi è quasi un secolo tra l'ultima attestazione di un Arnaldo e quella di costui! C'è tuttavia da osservare che non è specificata l'epoca della morte di Giovanni di Arnaldo, per cui è anche possibile che fosse trascorso molto tempo prima che il monastero valpontese si fosse deciso a rinnovare la concessione efiteutica di cui già avevano goduto gli "Arnaldini" ad altri.

86.8 - 1247. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi a Rainerio *Marescotti*, stipulante anche per donna *Monaca* [sua moglie?] tutti i beni che Giovanni *Arnaldi*, alla sua morte, aveva *in castro Preitidio*, eccettuati tre legati, di cui uno alla chiesa di S. Angelo dello stesso castello. L'entratura è di 100 l., *computatis in hiis XX lib. de iudicio dicti Iohannis*, già versate dal concessionario; il canone annuo è di 6 denari. Tra i confinanti dei terreni concessi, gli eredi di Bonifacio *Marescotti*, il concessionario, donna Verdelagia *Bonifacii Marescotti*, Rainerio *Guidonis*. Tra i testimoni all'atto, Rainerio *Guidonis* (VALDIPONTE 630).

86.9 - 1247. Bartolo di Griffolo *de Clusio* è condannato a 50 l. per aver percosso e ingiuriato sulla pubblica via Rustica, *serviens* di d. Rainerio *Marescotti* (BANDITI, n. 59).

86.10 - 1260. Rainerio *Marescoti de castro Preitino* è tra i magnati del contado di P. S. Angelo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXI. RIFORMANZE 4, c. 165v).

86.11 - 1262. Ermannuccio di Gilio, *qui stetit cum d. Rainerio Guidonis de castro Preitino*, è condannato a 500 l. per l'omicidio di Deotacomando *Recevute* di *castrum Preitinum* (BANDITI, n. 823).

86.12 - 1262. D. Rainerio *Mariscocti de castro Preitino* è tra i testimoni che depongono in una *inquisitio* per un'aggressione contro un abitante del luogo, che Rainerio aveva incontrato sanguinante mentre stava uscendo dalla porta del castello (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 425v).

86.13 - 1263. D. Rainerio *Marescotti* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 310v, a margine).

86.14 - 1264. Gilio *Nevie* viene citato *quia aut conservaret indempnem d. Rainerium Marescotti ab obligatione quam pro eo fecit apud Fragnepanem in III libras denariorum ex sua confessione*, oppure deve recarsi presso il tribunale per ricevere l'ordine di trattenersi nel palazzo del comune

sinchè non abbia onorato tale impegno; l'ingiunzione viene annullata il giorno successivo, avendo l'imputato ottemperato ad essa (SBANDITI 2, c. 319r).

86.15 - 1264. D. Rainerio *Marescotti* viene citato per un debito di 20 soldi verso Zardolo *d. Calfonis pro residuo XIIII librarum quas sibi dare tenebatur* (SBANDITI 2, c. 319v).

86.16 - 1269. Donna Verdelasia *q.d. Bonifacii de castro Preitino* e vedova del q.d. Rainerio *Batisappe* vende a d. Guido del q.d. Tiberio di Antognolla, procuratore del monastero di S. Maria di Colle presso Perugia, nel quale dimora Tomassuccia già detta Verdelasia, figlia del q. Lamberto [di Loterio] di Fratta dei figli di Uberto, della quale è anche procuratore, tutti i suoi diritti su una casa, un casalino e un terreno a Fratta e inoltre sull'eredità della detta Tomassuccia-Verdelasia e del detto padre di lei; la venditrice si riserva i suoi diritti sulla dote di donna *Idonia*, sua figlia e madre di Tomassuccia-Verdelasia. Il prezzo è 75 l. (MONTE ACUTO 1, c. 5v).

86.17 - 1285. Gli eredi di Rainerio *Guidonis*, di Bucarello *Rainerii Guidonis* e di d. Rainerio *Marescotti* sono tutti allibrati nella parr. di S. Donato di P. S. A., rispettivamente per 1000 l. ciascuno, i primi due, e gli altri per 2000 (LIBRA 1285, pp. 181 e 185).

86.18 - 1286. Rainucolo e *Giagnolus Iacobelli de Castro Preitino* devono avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuerunt de numero Sexcentum*; 8 libre, 17 soldi e 7 denari per 17 giorni di servizio nella guerra contro Foligno del 1282; 10 libre *pro ludo facto quando venit papa Martinus* (DEBITORI, 6, c. 8r).

86.19 - 1296. *Pellolus d. Rainerii* [*Marescotti*?], fratello ed erede di donna Beatrice *q.d. Raynerii*, riceve dal massaro del comune di Perugina 12 libre costituenti la terza parte del valore dei beni di *Zolus Fomaxelli* e di sua moglie Benvenuta, condannati per l'omicidio della detta Beatrice (MASSARI 36, c. 25v).

86.20 - S. D. [ma 1260-61]. Iacopello *d. Rainerii Mariscocti* deve 16 soldi a Ventura *Palmerii*, *causa mutui* (CATASTI 1, c. 188r).

86.21 - Nel Libro Rosso del 1333, vari discendenti di Iacopello *de castro Preitino* e Iacopuccio di Nucciolo di d. Bucaro [di Rainerio di Guido?] (FABRETTI, p. 114).

SCHEDE FAMILIARI

R

87.

Domini di Ramazzano

Perugia

I)

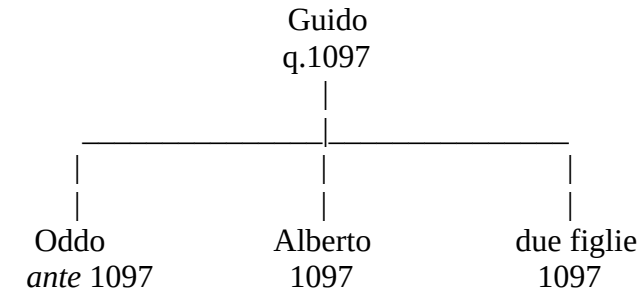

II)

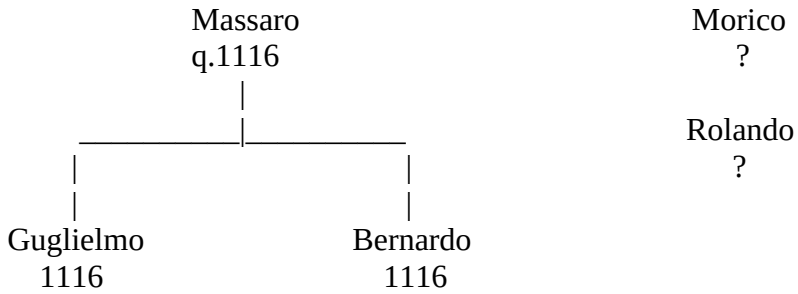

III)

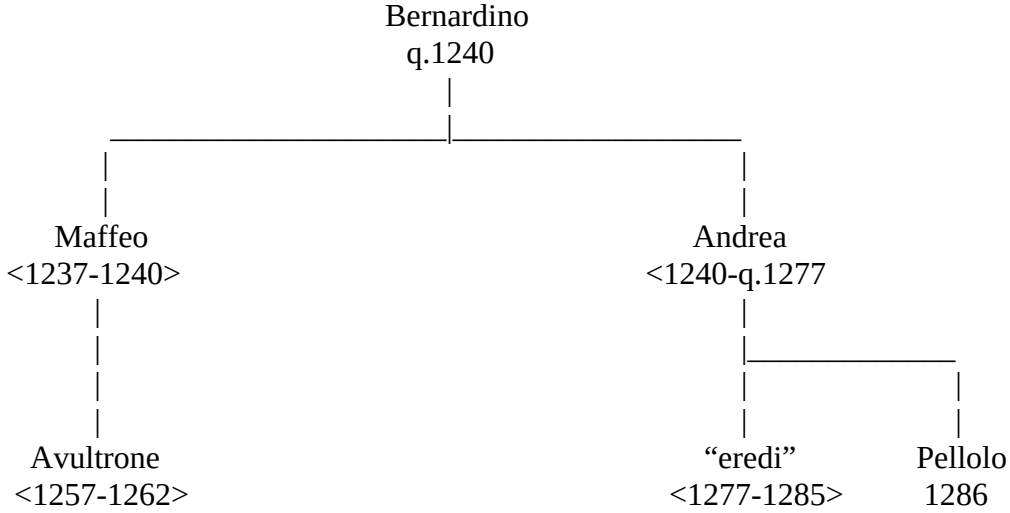

IV)

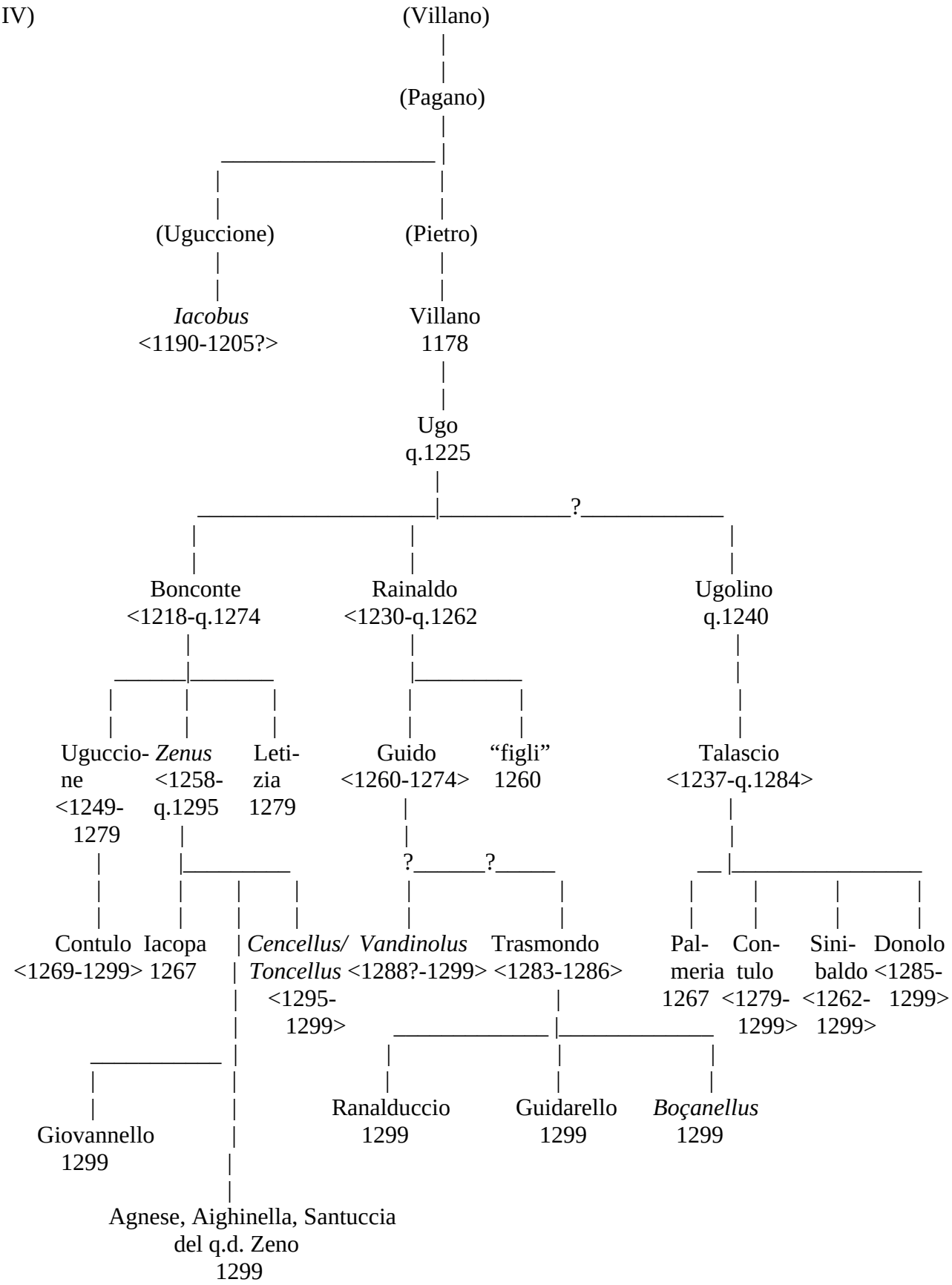
(Villano)
(Pagano)
(Uguccione)
(Pietro)
Iacobus <1190-1205?>
Villano 1178
Ugo q.1225
?
Bonconte <1218-q.1274
Rainaldo <1230-q.1262
Ugolino q.1240
Uguccio-ne <1249-1279
Zenus <1258-q.1295
Leti-zia 1279
Guido <1260-1274>
"figli" 1260
Talascio <1237-q.1284>
?
?
Contulo <1269-1299>
Iacopa 1267
Cencellus/ Toncellus <1295-1299>
Vandinolus <1288?-1299>
Trasmondo <1283-1286>
Pal-meria 1267
Con-tulo <1279-1299>
Sini-baldo <1262-1299>
Donolo <1285-1299>
Giovannello 1299
Ranalduccio 1299
Guidarello 1299
Boçanellus 1299
Agnese, Aighinella, Santuccia del q.d. Zeno 1299

V)

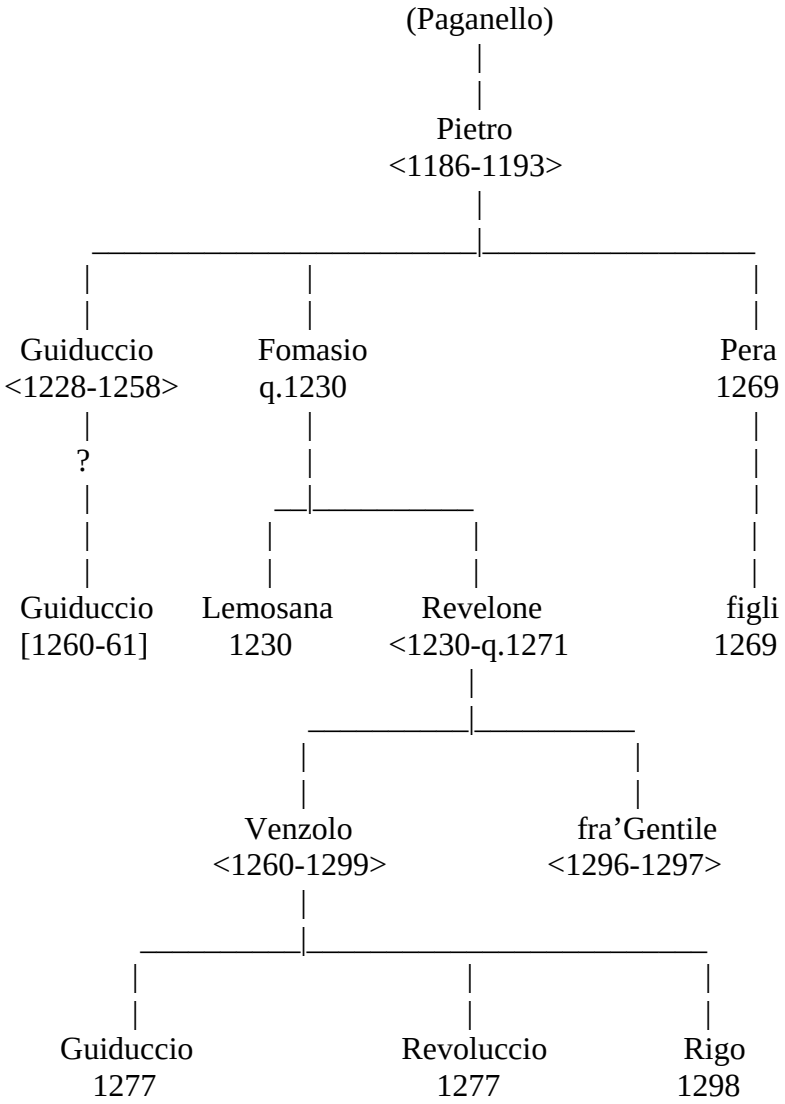
(Paganello)
Pietro
<1186-1193>
Guiduccio
<1228-1258>
Fomasio
q.1230
Pera
1269
?
Guiduccio
[1260-61]
Lemosana
1230
Revelone
<1230-q.1271
figli
1269
Venzolo
<1260-1299>
fra'Gentile
<1296-1297>
Guiduccio
1277
Revoluccio
1277
Rigo
1298

- Non è documentato alcun rapporto tra i nuclei familiari che in epoca più antica appaiono possessori del *castrum*, e gli altri, di cui si ha notizia un secolo dopo.
- Almeno nel caso dei nuclei familiari III e IV, doveva sussistere un rapporto di parentela abbastanza stretto, anche se non ne sono chiari i precisi contorni; in proposito, ved. *infra*, 87.43.
- Per ciò che riguarda in particolare il nucleo familiare IV, nel menzionare Bonconte di Ugo di Villano e Talascio di Ugolino (zio e nipote, ved. *infra*, 87.43 e relativa nota) le fonti, in qualche raro caso usano diverse indicazioni onomastiche: una volta infatti, nel 1256 Bonconte viene designato come figlio di Pagano di Villano; Talascio invece nel 1254 è discendente di Ugo di Villano e nel 1257 di Pagano di Villano. Non penso tuttavia che si debba dare eccessivo peso a queste difformità, che possono essere ricondotte semplicemente al desiderio di sottolineare in tal modo i propri legami con antenati percepiti come illustri: si pensi a Contulo, sicuramente nipote del detto Bonconte, che, quando viene menzionato per la prima volta nel 1269, ci viene presentato non con il patronimico ma con il nome del nonno, Bonconte appunto, e del trisavolo, Villano.
- Bisogna comunque precisare che altri personaggi di nome Villano sono attestati tra la fine del sec. XII e gli inizi del XIII, e cioè Villano di Saraceno, appartenente all'aristocrazia consolare (CDP, pp. 57, 68, 70, 72, 77, 79, 97; VALDIPONTE 316), e un Villano di Berardo, che è tra i testimoni ad un atto di donazione riguardante anche un terreno a Ramazzano (DE DONATO II, n. 110). Non risulta tuttavia che costoro siano legati da vincoli di parentela con i soggetti signorili di cui qui si tratta.
- In base al criterio onomastico, è proponibile invece un accostamento del nucleo familiare V al IV, ammettendo che Villano di Pietro di Pagano di Villano sia fratello di Paganello, padre di Pietro e capostipite della famiglia.
- Nel 1205, un d. *Iacobus de Ramaczano*, forse figlio di Ugo di Pagano di Villano, è, come sembra, podestà di Foligno: se veramente si tratta di un membro della famiglia, è questo l'unico caso uno di essi si fregia del "predicato territoriale" prima della seconda metà del secolo XIII, quando questo uso onomastico si affermerà e si consoliderà.

87.1 - Oltre a Guido di Ranaldo di Ramazzano, nella documentazione perugina della seconda metà del secolo XIII si hanno notizie di un omonimo, di professione giurista e spesso impegnato in incarichi, anche importanti, per conto del comune di Perugia. E' molto improbabile che si tratti della stessa persona, in primo luogo tenendo conto della residenza, che nel caso del Guido giurista non è in Porta S. Susanna ma in Porta Eburnea, e poi in considerazione del fatto che mai il nome di costui, a nessun titolo, è accostato a quello dei signori di Ramazzano. In ogni caso, ritengo utile fornire le coordinate documentarie di un personaggio che dovette avere comunque un ruolo da protagonista nelle vicende politiche del comune perugino dell'epoca:

87.2 - 1269. d. Guido *Ranaldi iudex* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 245v)

87.3 - 1274. D. Guido *Raynaldi* è consigliere (RIFORMANZE 7, c. 126r).

87.4 - 1276. D. Guido *Raynaldi* (P. E.) fa parte di undici commissioni di *sapientes* ed è quattro volte ambasciatore (MISCELLANEA 1, cc. 7r, 35v, 40r, 49v. RIFORMANZE 8, cc. 1v, 11v, 12v, 14v, 15v, 17r, 18v, 20r, 20v, 21v, 22r).

87.5 - 1277. D. Guido *Ranaldi*, di P. E., fa parte di 18 commissioni di *sapientes* ed è consigliere (RIFORMANZE 5, c. 24r. RIFORMANZE 8, cc. 122v, 124r, 124v, 129r, 132r, 138r, 143v, 146r, 147r, 147v, 150r, 151r, 152r, 153r, 156r, 158r, 160r, 9, c. 174r).

87.6 - 1277. D. Guido *Ranaldi*, insieme a Andrea di Giovanni, riceve una somma non indicata per una ambasceria di 8 giorni a Roma presso la Curia pontificia, ed un'altra somma, sempre non indicata, insieme a Sinibaldo *Benencase*, per un'altra ambasceria a Foligno, Montefalco e Bevagna (MASSARI 1 bis, c. 3v).

87.7 - 1277. D. Guido *Ranaldi*, insieme a d. Ianne *de Monte Sporello*, viene incaricato di una ambasceria di 8 giorni, in ragione di 20 soldi al giorno, *ad ducem Spoleti et ad d. marchionem Montis Mezani et Fulgineum et Asisium* (MASSARI 1 bis, c. 43v).

87.8 - 1277. D. Guido *Ranaldi*, insieme a d. Munaldo e a d. Tancredo *Ghezii*, riceve 5 soldi *pro consilio quod debent dare inter comune Perusii et emptores mensurarum*. Lo stesso d. Guido, insieme a d. Tancredo *Giptii* e ad altri, riceve la sua parte di altre 6 libre *pro consilio quod dederunt d. capitaneo pro registris* (MASSARI 1 bis, c. 125v. MASSARI 3, c. 58v).

87.9 - 1281. D. Guido *Ranaldi iudex* è sindaco del comune di Perugia e riceve da esso 100 soldi *pro salario* per il patrocinio da lui esercitato nelle cause rigurdanti il comune stesso; il ruolo di rappresentante del comune è da lui ricoperto anche in molte altre occasioni e per motivi diversi (MISCELLANEA 4,cc. 21r-22v. MASSARI 7, c. 2r. MASSARI 10, c. 1r. MASSARI 14, cc. 40v, 41rv. MASSARI 14bis, cc. 9v-10v. MASSARI 15, cc. .18v, 55v).

87.10 - 1282. D. Guido *Ranaldi* riceve 70 libre *pro extimatione unius equi mortui in ambasciata facta per eum ad Civitatem Castelli*. Il medesimo, insieme a d. Ugolino *Neroli* e a Bartolomeo di Gilio, riceve: 8 libre per essersi recato *in servitium dominorum de Glogiana ad civitatem Camerini pro VIII diebus*, a 20 soldi al giorno; 3 libre per una ambasceria a Cortona; 10 soldi per essersi recato con due cavalli, insieme ad altri *apud Torscianum et pontem novum* (CAMERLENGHI 1, cc. 75v, 136v. MASSARI 16, c. 70r).

87.11 - 1282. D. Guido *Ranaldi* viene eletto ambasciatore dai *sapientes* radunati sotto le mura di Foligno nella tenda del podestà, per chiedere rinforzi a Trevi (GALLETTI , p. 88 e p. 96 nota 34).

87.12 - 1285. D. Guido *Rainaldi, iurisperitus civemque perusinus*, è procuratore del comune e fa parte della commisione di giuristi incaricati di determinare la categoria dei nobili esenti dalle collette imposte ai comitatini (RIFORMANZE 5, c. 209rv. MISCELLANEA 8, c. 72r-74v).
D. Guido *Ranaldi* è allibrato in P. E., parr. di S. Angelo, per 1500 l. (LIBRA 1285, p. 273).

87.13 - 1286. D. Guido *Ranaldi* di Porta Eburnea, *sindicus comunis Perusii*, riceve dal massaro del comune di Perugia diverse somme per essersi recato presso la curia romana *pro factis dicti comunis* (MASSARI 23 a, cc. 2r, 4r, 5v, 20v).

87.14 - 1286. D. Guido *Ranaldi iudex causarum a X libris superius*, riceve 30 libre come suo salario (MASSARI 23 a, c. 61v).

87.15 - 1286. D. Guido *Ranaldi, iudex super causas a decem libris superius*, è tra gli *officiales* condannati a 20 soldi per essere arrivati ai loro *officia post pulsationem campane sedendi et ante pulsationem campane levandi*; il fatto è avvenuto il precedente 15 giugno (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 31r).

87.16 - 1287. Il *discretus et sapiens vir* d. Guido *Ranaldi* è nominato *defensor et nuntius* presso il duca di Spoleto per difendere il comune e gli uomini del *pleberium plebis Compresseti* da una non specificata misura punitiva; inoltre Guido è consigliere e quattro volte ambasciatore (RIFORMANZE 5, cc. 252v-253r. RIFORMANZE 10, cc. 24r, 29v, 38r, 43r).

87.17 - 1287. D. Guido *d. Ranaldi*, insieme a d. Ranaldo *d. Tancredi* [*Giptii*?], riceve dal capitano il precetto che deve *se hodie per totam diem preparare et politiam accipere et die crastino recedere de civitate et ire pro ambaxiata ad civitatem Eugubii*; tale missione è disposta nell'ambito della controversia tra il comune di Gubbio e *Iacobus* di Coccorano a causa della fuga in massa verso la città di molti *homines* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 24r).

87.18 - 1288. D. Guido *d. Ranaldi* è consigliere (RIFORMANZE 10, c. 51v).

87.19 - 1288. D. Guido *Ranaldi* deve avere dal comune di Perugia:1 fiorino d'oro *pro scripturis quibus fecit fieri in servicio comunis Perusii in curia romana…pro quibus expendit de suo I florenum* e 12 libre per una ambasceria di otto giorni da effettuarsi a Spoleto *pro facto domini Martoli*. Lo stesso d. Guido, in quanto *iudex comunis Perusii a decem libris superius*, riceve 30 libre come salario (MASSARI 24, cc. 53r, 55v, 68r).

87.20 - 1289. D. Guido *Ranaldi iudex* riceve 28 libre per una ambasceria di 14 giorni effettuata a Roma (MASSARI 25, cc. 21r, 30bis v).

87.21 - 1097. Viva del q. Oddo, vedova del q. Guido, insieme al figlio Alberto, trasmette a S. Maria di Valdiponte i beni lasciati in eredità da suo marito, e cioè i *castra*, le *curtes* e le chiese di Ramazzano e di Coldalbero, eccetto alcune terre costituenti la dote delle sue due figlie, non nominate, e il *castrum* e la *curtis* di Colombella, da lei già donati, insieme a suo figlio Oddo, alla chiesa di S. Lorenzo (DE DONATO I, n. 29).

87.22 - 1116. Guglielmo e Bernardo *filii q.Massaro*, per mezzo di Bernardo *de Gonzulino* loro nunzio, immettono il monastero di S. Maria di Valdiponte nel possesso della porzione del *castrum* e della *curtis* di Ramazzano, *cum ecclesia que intus est edificata*, che Morico aveva ceduto ad esso al tempo di Rustico abbate. Ciò in cambio della porzione ceduta dal medesimo Morico al monastero nel *castrum* e nella *curtis* di Colombella, per la quale è stata data a Rolando assicurazione (DE DONATO I, n. 37).

87.23 - 1178. Villano *de Petro Pagani Vilani* è tra i testimoni di una locazione enfiteutica della canonica perugina, riguardante una vigna suburbana (CENSI 2, c. 50r).

87.24 - 1186. Pietro *Paganelli* è console (CDP, p. 22).

87.25 - 1190. *Iacobus Uguicionis Pagani Vilani** è tra i testimoni ad una concessione livellaria effettuata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte; inoltre, nello stesso atto i *filii Pagani Villani* compaiono tra i confinanti di un terreno a Farneto, *in territorio de Ramazano* (DE DONATO II p. 93).
*Una attenta lettura del documento ha consentito di correggere in tal senso l'edizione del De Donato, dove si legge "*Iacobus Uguicionis, Pagani Vilani*".

87.26 - 1193. Pietro *de Paganello/Paganelli* è console (CDP, pp. 31, 34).

87.27 - 1205. D. *Iacobus de Ramaczano** pare essere podestà di Foligno (FRAGMENTA FULGINATES, p. 7).
*Figlio di Ugo di Pagano di Villano?

87.28 - 1207. Tra i confinanti di due terreni a Ramazzano e a Colombella, i figli di Pagano *Vilani* (VALDIPONTE 243).

87.29 - 1218. Bonconte *Ugonis Vilani* è tra coloro che, a nome del comune di Perugia, giurano l'alleanza con Todi (CDP, p. 194).

87.30 - 1219. Bonconte *Ugonis Vilani* è tra i testimoni all'arbitrato tra l'abbate di S. Maria di Valdiponte e *Gluttus* di Munaldo (VALDIPONTE 340)

87.31 - 1225. Tra i confinanti di due tereni a *Gatti*, i figli di Ugo *Vilani* (VALDIPONTE 390).

87.32 - 1228. Paolo di Omodeo, nel vendere a S. Maria di Valdiponte la metà di un molino sul Tevere, precisa di far salvo il patto *quod fecimus cum Guidutio Peri Paganelli de clusa, ut aparet scriptum manu Supolini notarii* (VALDIPONTE 406)

87.33 - 1230. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a Guiduccio *Peri* e a Revellone e *Lemosana, filii q.Fomagii*, fratello di Guiduccio, la quarta parte del castello e della curia di Coldalbero. Non vi sono limitazioni nella successione e nell'alienazione; nella concessione

è compreso anche il *mazum* che fu di Pietro *de Luliano* e il *feudum* che fu di Morico, mentre si eccettua la chiesa del castello. L'entratura è di 4 l., il canone. annuo di 6 denari. Tra i testimoni all'atto compare Ranaldo *Ugonis Vilani* (VALDIPONTE 410).

87.34 - 1230. Un terreno *in plano Tiberis et in plano Merici* e la sesta parte di un *radium* del Tevere, venduti a S. Maria di Valdiponte, sono in comune con Guiduccio *Peri Paganelli* e consorti (VALDIPONTE 411).

87.35 - 1233. Guiduccio *Peri Paganelli*, anche a nome del nipote Revellone*, dà in enfiteusi a *Iacobus* di Filippo cinque terreni nelle pertinenze di Ramazzano; le femmine possono rientrare nella successione solo se sposate a Ramazzano; l'entratura non è indicata, mentre il canone annuo è di un denaro lucchese. L'atto è rogato nel *castrum* di Ramazzano, *in domo d. Boncontis Ugonis Vilani* (VALDIPONTE 445).
*Che si tratti di un nipote lo si evince quando si specifica che la *pensio* deve essere versata, oltre che a Guiduccio e agli eredi di lui, anche al nipote, non nominato ma che non può essere che Revellone.

87.36 - 1234. D. Bonconte *Ugonis Vilani* è tra i testimoni ad un atto di acquisto del comune di Perugia (CDP, p. 303).

87.37 - 1235. Bonconte *Ugonis Vilani* è tra i testimoni ad un accordo tra due proprietari relativo a una strada vicinale presso Montelabbate (VALDIPONTE 464).

87.38 - 1236. Tra i confinanti di un terreno *in fonte Caballo, filii Beni Hugoli pro filiis Ugonis Vilani* (VALDIPONTE 477).

87.39 - 1236. Tra i confinanti di un terreno *in plano Guandali et in plagia Cerqueti*, probabilmente nel territorio di Coldalbero, *Iacobus Aiutoli pro domino Hugolino de Cocorano et Guiducio Peri Paganelli*; un altro terreno *in Palais* confina tra gli altri con *Guidutius Peri Paganeli et Hugolinus de Cocorano* (VALDIPONTE 483).

87.40 - 1237. D. Guiduccio *Peri de Paganello/Paganelli* è tra i testimoni a due atti del comune di Perugia ed è uno dei componenti del Consiglio speciale e generale che giurano l'osservanza dei patti con Gubbio (CDP, pp. 368, 381, 384).

87.41 - 1237. D. Bonconte *Ugonis Vilani* è ambasciatore del comune di Perugia a Todi, per ciò che riguarda la stipula dell'alleanza col comune di Spoleto (CDP, p. 388).

87.42 - 1237. Tra i confinanti di un terreno a Carestello, i figli di Ugo *Vilani* (VALDIPONTE 506).

87.43 - 1237. I *domini* Bonconte e Rainaldo *Ugonis Vilani*, Maffeo *Bernarducci* e Ugo *Uguitionis*, promettendo di assicurare il consenso di Talascio *Ugolini*, loro *nepos et frater**, danno in cambio ad Accorrembono di Costanzo due terreni nelle pertinenze di Ramazzano *ad Albanum S. Pacoli* e ricevono in cambio due altri terreni nelle dette pertinenze, *in Valle Cupa.* L'atto è rogato a Perugia, *ante domum…filiorum Ugonis* [*Vilani*] (VALDIPONTE 510).
*Di chi è nipote e di chi fratello Talascio? Dovrebbe essere nipote di Bonconte e Rainaldo, ammettendo l'esistenza di un Ugolino di Ugo di Villano, non altrimenti documentato, ma non si capisce che tipo di rapporto di parentela possa collegarlo con Maffeo di Bernardino, esponente del nucleo familiare III, e con Ugo di Uguccione, che non ho potuto inserire in alcuna delle linee agnatizie sopra delineate, anche se doveva sussistere un qualche legame di consanguineità o di affinità: forse infatti qui il termine "*frater*" sta per "*frater consobrinus*", vale a dire cugino.

87.44 - 1237. Tra i confinanti di un terreno *in plagis Ranconis*, i figli di Ugo *Vilani* (VALDIPONTE 520).

87.45 - 1237. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Ramazzano, i figli di Ugo *Vilani* (VALDIPONTE 522).

87.46 - 1239. D. Bonconte *Ugonis Vilani* è tra i venti cittadini che danno la loro fideiussione al procuratore del comune di Perugia, che promette al rettore di Spoleto di garantire i diritti che Città di Castello, Gubbio e i signori di Sioli vantano sul castello di Certalto (CDP, p. 404).

87.47 - 1239. Tra i confinanti di un terreno a Ramazzano, i figli di Ugo *Vilani* e Guiduccio *Peri Paganelli*; inoltre, tra i confinanti di un terreno nella curia di Montelabbate, il *libellum* che i concessionari hanno dal figlio di Ugo *Vilani* (VALDIPONTE 537, 539).

87.48 - 1240. D. Bonconte e d. Rainaldo, *filii olim Ugonis*, d. Mafeo e Andrea, *filii olim Bernardini*, e Talascio *olim Hugolini*, anche a nome degli eredi del q. d. Ugo *Huguitionis*, vendono a Ubaldolo di Domenichello un terreno a Montelabbate, al prezzo di 100 soldi. L'atto è rogato a Ramazzano, *in domo filiorum Hugonis Iulani* [*Vilani*] (VALDIPONTE 552).

87.49 - 1244. Tra i confinanti di due terreni nella curia di Montelabbate, i figli di Ugo *Vilani* (VALDIPONTE 606).

87.50 - 1244. D. Bonconte *Ugonis Villani* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 432).

87.51 - 1249. Tra i confinanti di un terreno a Colcello, Guiduccio *Peri Paganelli*; tra i confinanti di un terreno a Colombella Uguccio *d. Bonicomitis pro uxore sua* (VALDIPONTE, 637, 639).

87.52 - 1252. Revelone *Fomasii* compare tra i testimoni di una concessione enfiteutica effettuata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte riguardo un pezzo di terra vignata nel suburbio di Perugia *prope eclesiam S. Prosperi* (VALDIPONTE 658).

87.53 - 1253. Uguccionello *Boncontis pro uxore sua* è tra i confinanti di un terreno nella curia di Colombella (VALDIPONTE 669).

87.54 - 1254. Uguccionello *Bonicomitis* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Colombella (VALDIPONTE 676, 693).

87.55 - 1254. d. Bonconte *Ugonis Villani* e d. Talascio *Ugonis Vilani* sono testimoni ad un atto giudiziario (CDP, p. 617).

87.56 - 1255. D. Bonconte *Ugonis Vilani* vende a Benvenuto di Ianne la metà *pro indiviso* di un campo a Colombella, al prezzo di 57 l. e 10 soldi. L'atto è rogato a Perugia, *in domo d. Boniconmitis* (VALDIPONTE 685).

87.57 - 1255. D. *Tanlazius d. Ugolini*, per Porta S. Susanna, fa parte di una commissione di *sapientes* istituita *ad compositionem statutorum* (ANSIDEI, p. 80).

87.58 - 1256. Alcuni uomini di Colombella, a Perugia *in platea comunis*, costituiscono un procuratore per la causa che hanno con d. Uguccione *Bonicomitis Pagani Vilani** (VALDIPONTE 708)

*Già si è detto della oscillazione onomastica Ugo/Pagano.

87.59 - 1257. Tra i confinanti di tre terreni a Fibino, d. Uguccione *de Ramazano* (VALDIPONTE 718).

87.60 - 1257. Avultrone *d. Mafei Bernardini*, insieme a Valentino *Miliane* e a Bongiovanni di Scagno di Ramazzano, è condannato a 500 l. per aver aggredito ed ucciso il fratello di un uomo di Civitella *Bonizonum*; il fatto è avvenuto nelle pertinenze di Ramazzano (BANDITI, n. 425).

87.61 - 1257. Guiduccio *Peri Paganelli* è tra i testimoni alla sommissione di Tommaso di Compresseto (SOMMISSIONI 1, cc. 79v-80r. SOMMISSIONI 2, c. 158rv).

87.62 - 1257. D. Talascio *Pagani Villani** è tra i testimoni di un atto riguardante la composizione di una controversia tra il comune di Perugia e il convento di S. Mustiola (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 13).
*Anche in questo caso, al patronimico "*Ugolini*" si preferisce il nome degli avi più lontani, percepito come maggiormente prestigioso.

87.63 - 1258. D. Talascio *d. Hugolini* è tra i testimoni alla sommissione al comune di Perugia del castello di Portole da parte di Nicoluccio *d. Andree* ed alla permuta da parte di quest'ultimo delle sue terre con il detto comune (DIPLOMATICO, IV 7 42 e 43. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 271 e 275).

87.64 - 1258. D. Uguccione *d. Boncontis*, d. Guiduccio *d. Peri Paganelli* e d. *Zenus d. Boncontis* sono tra i testimoni della concessione a Nicoluccio di Andrea di Portole di terre da parte del comune di Perugia (SOMMISSIONI 2, c. 110rv, 4, c. 35v. 1258. BARTOLI LANGELI 1969, p. 278).

87.65 - 1258. Tra i confinanti di due terreni a Montelabbate, d. Talascio (VALDIPONTE 732).

87.66 - 1258. Due uomini vengono assolti dall'accusa di aver incendiato un pagliaio in un campo nella curia di Coldalbero, di proprietà di d. *Uguiducius Peri Paganelli* (PODESTÀ 1258 [3], c. 257r).

87.67 - 1259. D. *Tallaxius* è eletto tra i Cento consiglieri di P. S. S. (ANSIDEI, p. 251).

87.68 - 1259. D. Talascio è tra i confinanti di un terreno nella curia di Montelabbate (VALDIPONTE 755).

87.69 - 1260. D. Talascio *Ugolini* è consigliere e due volte ambasciatore (ANSIDEI, pp. 214, 233, 254-55).

87.70 - 1260. D. Zeno *d. Boncontis* è eletto podestà di Spello (ANSIDEI, p. 310).

87.71 - 1260. D. Guido *Ranaldi* è tra i fideiussori di Trencolo di Ottonello, condannato a 100 soldi per ingiurie (RIFORMANZE 4, c. 352r).

87.72 - 1260. Tra i confinanti di vari terreni a Ramazzano, di proprietà di d. Gentile di Ermanno, d. Talascio, i figli di Revolone, tra cui Venzolo *d. Rovolonis*, d. Uguccio *Bonicomitis*, d. Zeno *d. Boncontis*, i figli di d. Bonconte *Ugonis Vilani*, i figli di Ugolino *Vilani*, i figli di Ranaldo *Ugolini Vilani*, d. Guido *Ranaldi*, Andrea *Bernardini*, i nipoti di Guiduccio *Peri*; d. Talascio è inoltre tra i confinanti di tre terreni nelle pertinenze di S. Martino in Colle (CATASTI 1, cc. 67r-68v e 72v-75r).

87.73 - 1260. Tra i magnati del contado di P. S., d. Talascio, d. Zeno, d. Uguccio, d. Guido, d. Venzolo (NICOLINI, Reformationes. .., p. XXXII. RIFORMANZE 4, c. 163r).

87.74 - 1260. Bevignate di Guglielmo è condannato a 10 l. per aver scassinato una casa di d. Guido *Rainaldi*, sita *in castro Ramaçani*, rubandovi 4 corbe di grano (RIFORMANZE 4, c. 396r. BANDITI, n. 675).

87.75 - 1261. Tra i confinanti di terreni a Montelabbate, d. Talascio *q.d. Hugolini* (VALDIPONTE 769).

87.76 - 1262. D. Guido *q.d. Ranaldi de Ramazano* vende a *Nero*, procuratore del monastero di Monteluce, un terreno vignato e non nel contado perugino a Monte S. Giorgio, al prezzo di 200 l. (S. MARIA DI MONTELUCE 93).

87.77 - 1262. Bongiovanni di Scagno e Avultrone *d. Mafei*, ambedue di Ramazzano, sono condannati a 50 l. ciascuno *quod dicebatur quod robbaverant viam publicam et acceperunt unam salmam olei et unum somarium occasione grasscie in districtu de Carpiano* (BANDITI n. 826).

87.78 - 1262. D. Ugolino *Bonicomitis* accusa d. Senso di d. Ermanno [di Ascagnano] per un debito di 150 l.; Senso è assolto dall'accusa (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 23r e 362r).

87.79 - 1262. D. Talascio e d. Zeno *d. Boncontis*, ambedue della parr.di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, sono tra coloro che si obbligano a far sì che Benvenuto *Iaconi*, della parr. di S. Severo di P. S. Susanna ottemperi ai mandati del podestà ed accetti la condanna eventualmente a lui comminata (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 173r).

87.80 - 1262. Venzolo *ser Rovellonis* è citato a comparire presso il podestà, su istanza di Iacopello (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 179r).

87.81 - 1262. Il giudice del podestà ordina a d. Guido *de Ramaçano ut solvat ecclesie S. Margarite X libras et hospitali de Colle L libras* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 186r).

87.82 - 1262. Sinibaldello *d. Talascii* (P. S. S., parr. di S. Severo) è multato per danni a terreni, dove andava *ocellando* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 246r).

87.83 - 1262. D. Talascio è tra i fideiussori di d. Crispolito e di suo figlio Orlandino, di Colcello nel Chiugi, condannati per l'uccisione di un bailo del comune (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 275v).

87.84 - 1263. D. Talascio è tra coloro che subiscono una multa di 100 soldi per essersi trattenuti in città contro l'ordine del podestà e del capitano; suo fideiussore è *Vetutius* di d. Frangipane. A sua volta, Talascio è fideiussore di d. Guido *Rainaldi*, condannato alla stessa pena per il medesimo motivo (CAPITANO 1263-73 [1], 1, c. 82r).

87.85 - 1265. D. Guido *Ranaldi de Ramazzano* è condannato a 10 l. per non aver risposto ad una citazione riguardo un debito di 12 l. (SBANDITI 2, c. 78r).

87.86 - 1266. Venzolo *d. Revellonis* e d. Talascio *d. Ugolini* sono condannati a 10 l. per porto di coltello vietato (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 112r e 134r).

87.87 - 1266. D. *Talaxius* di P. S. Susanna è tra i consiglieri assenti alla seduta del 26 agosto, e perciò multati (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 121r-126r).

87.88 - 1267. D. Zeno *Bonicomitis* ottiene licenza di matrimonio per sua figlia donna *Iacopa*; lo sposo è *Iohellus* [così], nipote di Mancino di Rustico. D. Talascio *d. Ugolini* ottiene analoga licenza per sua figlia donna Palmeria, che si sposa con Ottonuccio, figlio di d. Trencolo di d. Ottonello (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 291rv).

87.89 - 1269. D. Talascio *d. Ugolini*, d. Guido *d. Ranaldi*, d. Uguccio e d. Zeno *d. Boncontis*, Venzolo *d. Revolonis* e Andrea *d. Bernardini*, stipulanti anche per donna Pera *Peri Paganelli* e per i suoi figli, per i figli ed eredi di Ercolano di Servodeo e per Tavianello di Ermannuccio, dei quali tutti promettono di procurare il consenso, vendono all'abbate di S. Maria di Valdiponte i loro diritti su una casa e un casalino nel castello di Montelabbate, un casalino nel borgo del castello e 13 terreni nelle pertinenze di esso; il prezzo è di 60 l. (VALDIPONTE 842).

87.90 - 1269. D. Guido *Ranaldi de Ramaçano*, insieme a d. Fomasio e d. Ugolino di d. *Iacobus* di Ascagnano, è condannato a 10 l. per non aver obbedito ad una citazione riguardo un debito di 20 l. con d. Bartolomeo di *Iacopus* (CAPITANO 1263-73 [1], 3, c. 105v).

87.91 - 1269. Contulo *Boncontis Vilani**, insieme a d. Ugolino di d. Ramberto di Castiglione e ad altre tre persone, è accusato da Rainuccio e Maffeo di d. Latino di aver occupato a mano armata un loro terreno *in Peloscla* e di avervi fatto danni per 60 soldi (CAPITANO 1263-73 [1], 3, cc. 149r e 150r).
*Si tratta, con ogni probabilità, del figlio di Uguccio di Bonconte, che viene qui designato coi nomi del nonno e del bisavolo.

87.92 - 1271. Venzolo *olim d. Revelonis de Ramazano* vende all'abbate di S. Maria di Valdiponte 13 terreni nelle pertinenze di Coldalbero e in generale tutte le terre che ha *a mercatalis versus S. Marianum intro versus dictum castrum Collis Arboris a Rivo Maiore versus dictum castrum a via que vadit a mercatali per montem Gligani ad S. Crucem versus castrum Codalis et versus Rivum Maiorem intro versus dictum castrum Collis Arboris*; il tutto al prezzo di 250 l. Due mesi dopo, il monastero dà a cottimo in blocco tutte queste proprietà ad altri (VALDIPONTE 868, 870).

87.93 - 1271. Tra i confinanti di un terreno a Colombella, d. Uguccione *Boncontis* (VALDIPONTE 864).

87.94 - 1272. D. Uguccione *d. Bonicomitis de Ramazano* vende a Martino di Bernardo di Colombella un terreno selvato posto nelle pertinenze di Colmbella*, in comune con Ugolino di d. Andrea, per 30 soldi (VALDIPONTE 876).
*A proposito di questo terreno, ved. anche *domini* di Coldalbero I, 20.10, 29.13, e Crespoliti di Colombella, 36.41.

87.95 - 1272. Un uomo di S. Maria di Pitignano è condannato a 10 l. per aver rubato una *navis* da un molino di d. Talascio *d. Ugolini*, posto sul Tevere, *in loco qui dicitur Uxellus Blancus* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 164v).

87.96 - 1274. D. *Zonus* [*Zenus*] *q.d. Bonicomitis* acquista dai figli di Nicoluccio di Andrea di Portole *totum et integrum castrum de Portulis et curiam totam ipsius castri et homines et manentes ipsorum*; l'atto è rogato a Perugia, *in domo d. Zoni* (ARMANNI I B 14, c. 17v).

87.97 - 1274. Baldolo *Palmerii qui stat in domo ser Zonni de Ramaçano* è multato per 10 soldi, avendo portato in città *unus raspus uve contra formam reformationis Consilii* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 74r).

87.98 - 1274. D. Guido *d. Raynaldi*, di P. S. Susanna, insieme a Donodeo *d. Raynerii*, di P. S. Angelo, è fideiussore di Ugucinello *Bonaguide* di P. Sole, condannato per aggressione (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 81r).

87.99 - 1275. Aldevrandolo *Bonaiunte Ducolli* è assolto dall'imputazione originata dall'accusa di d. Talascio *de introitu cuisdam petie terre pro pace inter eos facta* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 41v).

87.100 - 1275. Pascuccio *Grigorii* e Pero *Benvegnatis*, ambedue [?] di Gubbio, dietro denuncia del danneggiato, sono condannati a 100 libre ciscuno per aver rubato due buoi e un asino da una casa di d. Guido *Ranaldi* sita *in castro Ramaçani* (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 128r).

87.101 - 1276. D. Talascio *de Ramazano* è ambasciatore (MISCELLANEA 1, c. 3r).

87.102 - 1276. D. *Tallasus/Talasius d. Ugolini*, d. Zeno *d. Boncontis* e Venzolo *d. Revelonis de Ramazano*, tutti abitanti in P. S. S., sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi e che sono inviati al servizio del comune di Spoleto (MISCELLANEA 1, cc. 64rv e 82v).

87.103 - 1276. Un cognato di d. Zeno è tenuto prigioniero da Nicoluccio di Portole* (RIFORMANZE 3, c. 62r, 8, c. 89r).
* Ved. scheda *domini* di Portole, 84.39.

87.104 - 1276. Venzolo *olim d. Revelonis* è tra i testimoni di un atto di vendita riguardante edifici e sedimi abitativi in Perugia, stipulato da Rainerio di Monte Giuliano (VALDIPONTE 905).

87.105 - 1277. Venzolo *d. Revelonis* garantisce per la comunità di Ramazzano, che si impegna ad impedire l'estrazione di *bladum* (MISCELLANEA 3, c. 84r).

87.106 - 1277. Tra i numerosissimi testimoni prodotti in una causa concernente un terreno a Ramazzano, d. Zeno *d. Boncontis*, Venzolo *d. Revelonis* e i suoi figli Guiduccio e Revoluccio (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 2, c. 67v).

87.107 - 1277. Tra i confinanti di due terreni a Ramazzano, gli eredi dell'olim Andrea *Bernardini* e *Vegnolus olim d. Revelonis* PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 4, c. 86r).

87.108 - 1277. D. *Zenus* depone nell'ambito di un procedimento penale relativo al furto di grano in terreni siti a Ramazzano, protestando di non saper nulla (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 4, c. 95r).

87.109 - 1277.. Il giudice del podestà ordina a d. Zeno *q.d. Boncontis* di non allontanarsi da palazzo senza sua licenza, sotto pena di 50 libre, *cum vellit* [così] *videre processum* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 3, c. 3r).

87.110 - 1277. Sinibaldo *d. Talaxii* e d. Zeno *d. Boncontis* sono fideiussori di Bonaspene *Ugolini* e Bartuccio *Bucaroli*, accusati di falso (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 4, c. 12v).

87.111 - 1277. D. Uguccione *q.d. Boncontis* accusa tre uomini di Fratta *Conicescha* di essersi introdotti in una sua casa nelle pertinenze di Fibino* e di avervi rubato grano, orzo e masserizie; i tre sono condannati a 50 l. ciascuno (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 112r).
*Il possesso di questa casa nelle pertinenze di Fibino prova che l'Uguccione di Ramazzano che appare come possessore in tale territorio (ved. *infra*, 87.182) si identifica con Uguccio/Uguccione di Bonconte.

87.112 - 1277. Contulo *d. Uguitionis* accusa Parte di Azzone di aver rubato uva in una sua vigna *in pertinentiis Scafaii* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 113v).

87.113 - 1277. Venzolo *d. Revolonis*, della parr. di S. Giovanni Rotondo, insieme a Ugolinuccio di d. Oderisi, è fideiussore di Guidarello di Bonmartino di Montelabbate che si impegna a tenere un cavallo per il comune (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 13v).

87.114 - 1277. Il giudice del podestà ordina a d. Zeno *d. Boncontis* di non allontanarsi dal palazzo del comune *donec dederit fideiussionem de obediendo preceptis potestatis tamquam curator Bichi filie Francisci d. Sinibaldi* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 25v).

87.115 - 1279. D. Zeno *d. Boncontis* è tra i fideiussori di quattro abitanti di Montelabbate, accusati di esportazione illecita di grascia (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, c. 138r).

87.116 - 1279. *Venzius de Ramazano* riceve dal giudice del capitano l'intimazione *quod hodie ad tertiam sit coram dicto iudice ad videndum iura testium d. Rozerii de S. Blasio*. Due giorni dopo, a sua volta, *d. Rozerius de S. Blasio stetit et presentavit coram dicto iudice…in mane et sero usque ad campanam pulsatam…et presentavit… testes suos quos vult producere in placito quod habet cum Venzo de Ramazano* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, cc. 5r, 5v).

87.117 - 1279. D. Ugo *d. Boncontis de Ramazano*, Venzolo *de Ramazano* e Conte *d. Talasci* sono tra i testimoni all'atto di ratifica di Andruccio di Nicoluccio di Portole alla vendita del castello del 1277. Anche Letizia, moglie di Andruccio, figlia di d. Bonconte di Ramazzano e sorella di d. Zeno, dà il suo benestare a tale alienazione, anche perchè il manso ceduto al suocero Nicoluccio in cambio del castello era stato ipotecato in garanzia della sua dote (ARMANNI I B 14, cc. 120v-121v).

87.118 - 1280. *Zenus d. Boncontis* e Contulo *d. Talasci* sono tra i testimoni ad una quietanza concessa da d. *Buzonus* Salinguerra di Gubbio all'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 951).

87.119 - 1281. D. Zeno *de Ramazano* versa al massaro del comune di Perugia 15 soldi *pro decimo petitionis quam fecit contra Ugonem occasione hominitie vel serviciorum, extimatorum XXX libris.* Il detto Ugo versa a sua volta 15 soldi *pro sua defensione* (MASSARI 14, c. 36r).

87.120 - 1281. Tra i *milites* di Porta Sole andati *in servitio hominum Civitatis Castelli*, vi è Contulo *d. Uguitionis*, che riceve dal comune di Perugia 18 libre e 15 soldi per un servizio di 15 giorni a 25 soldi al giorno (DIPLOMATICO, V 3 291).

87.121 - 1282. Sinibaldo *d. Talasci*, insieme a Rubeo di d. Corbino e ad altri, riceve la sua parte, il cui ammontare non è specificato, di 29 libre dovute *pro eo quod assotiaverunt ambassiatores civitatis Spoleti pro comuni eundo Mevaneam pro duobus diebus* (CAMERLENGHI 1, c. 15r)

87.122 - 1282. Venzolo *d. Revelonis*, della parr. di S. Giovanni Rotondo è tra i *milites seu pedites quibus impositi fuerunt equi pro comuni Perusii* condannati a 20 soldi in quanto non si erano trovati

ad guardam eis impositam in…exercitu [*contra Fulginates*] *de mense iunii proxime preteriti* (PODESTA' 1282 [14], c. 12v).

87.123 - 1283. Venzolo *d. Riveloni,* della parr. di S. Giovanni Rotondo, è fideiussore di Rudolfuccio *Uguçonis de Monte Abatis,* condannato per aggressione (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 34rv).

87.124 - 1283. Venzolo *d. Revelonis* è condannato a 20 soldi per non aver provato l'accusa da lui presentata *de Trasmundo d. Guidonis* et sociis de aceptione quatuor minarum grani de quadam sua pecia terre et aliis contentis in dicta acussa* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 5, cc. 86v-87r).
*Forse fratello di *Vandinolus d. Guidonis*, ved *infra,* 87.178

87.125 - 1284. Venzolo *olim d. Revelonis* accusa Contulo *olim d. Talassi,* il quale *auso temerario presumpsit intrare in quadam possessionem cuiusdam mee petie* [*terre*] *posite in pertinentiis Ramaçani cui a duobus ipse Vençolus et ab alio res comunis ipsorum Vençoli et Contoli et a pede rivus Nove, et ibidem replevit quadam formam quam immitti feceram in dicta terra, contra voluntatem meam, molestiam et inquietitudinem mihi in dicta terra faciendo*; i fatti si sono svolti nel marzo precedente (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 54r).

87.126 - 1284. Venzolo *de Ramaçano* è ambasciatore (RIFORMANZE 10, c. 3v).

87.127 - 1284. Ugolinello *Bene de Axello* e Uguccio *Munaldi de S. Crispina,* accusati da Contolo *d. Thalasii,* sono condannati in contumacia a 100 libre, pena aumentata di un quarto in quanto contumaci, ed alla restituzione del maltolto, in quanto nel dicembre precedente *furtive intraverunt domum suam* [di Contolo] *posita in castro Ramaçani…et furtive subtrahendo…viginti libras denariorum et duos drapellos, unam mantelam de laço, unam panceriam, unam planelam, duo paria mutandarum pani lini de dorso, una centuram de seta spangatam de argento,* il tutto stimato 25 libre (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 110v-11r).

87.128 - 1285. Venzolo e d. *Zonus,* ambedue *de Maçana** sono tra i fideiussori di d. Bonconte di Coccorano accusato di aver colpito con un bastone le insegne del defunto Carlo d'Angiò, dipinte su di una tavoletta ed esposte in una piazza perugina (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 25r-26r).
*Dovrebbe stare per [*Ra*]*maçana*, Ramazzano.

87.129 - 1285. Venzolo *de Ramazano, civis perusinus,* è procuratore del comune di Perugia (RIFORMANZE 5, c. 181v).

87.130 - 1285. Sinibaldo *d. Talasii* e Contulo *d. Uguitionis,* della parr.di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, sono fideiussori di *Sardollus Francisci ser Sinibaldi,* condannato per aggressione (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 28r).

87.131 - 1285. Alla presenza del giudice del capitano, *dominus magister Iacobus de Castro Plebis, interrogatus per sacramentum, quod dictus dominus prestiterat, super condictione et ingretudine seu infirmitatis Sinibaldi condam d. Talaxii, si presens egritudo est periculosa et magis periculum inminet propter moram quam facit in palatio, respondit quod si dictus Sinibaldus detinetur in palatio quod magis periculum inminet propter moram quam facit eo invito, nam propter eius moram timetur conversio illius ingritudinis ad magiorem et periculosiorem* (CAPITANO 1285 [10], reg. 6, c. 29r).

87.132 - 1285. Allibrati in P. S. S., parr. di S. Giovanni Rotondo: Venzolo *d. Rovolonis,* per 4000 l.; gli eredi di Andrea *Bernardini,* per 800 l.; Contulo *d. Talascii,* per 1500 l.; Sinibaldo *d. Talascii,* per

1200 l.; Donolo *d. Talascii*, per 1500 l.; d. Zeno *d. Boncontis*, per 2000 l.; Contolo *d. Uguitionis*, per 800 l.; nella parr. di S. Severo *de Platea* è invece allibrato Trasmondo *d.Guidonis** (LIBRA 1285, pp. 155, 157).
*Forse fratello di *Vandinolus d. Guidonis*, ved *infra*, 87.178

87.133 - 1286. Contulo *d. Uguitionis de Ramazano*, anche a nome della madre Angeleria, vedova del detto q.Uguccione, che ratifica l'atto*, vende a Martino di Bernardo di Colombella un terreno nello stesso luogo, per 20 l. (VALDIPONTE 997, 998).
*La ratifica materna è rogata a Ramazzano, *in domo filiorum d. Uguitionis.*

87.134 - 1286. Contulo *d. Talasci*, della parr. di S. Giovanni Rotondo, è tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta multati in 5 soldi per l'assenza ingiustificata alla riunione consiliare del precedente 3 giugno (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 37r).

87.135 - 1286. Contulo *d. Tallaxii*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, è fideiussore di Recolo *Petri de villa Ramaçani*, multato per aver introdotto uva in città (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 1, c. 102r).

87.136 - 1286. *Vençolus d. Rovelonis*, della parrocchia di S. Giovanni Rotondo, deve avere dal comune di Perugia le seguenti somme:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
10 libre *quia lusit in eventu d. pape Martini equester*;
13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
61 libre *pro suplemento pretii equi sui venditi pro comune*;
9 libre *pro vice equorum* di alcuni proprietari;
40 soldi *pro vice equorum Pelloli d. Andree et in equum d. Iannis.*
D. *Zenus d. Boncontis*, della medesima parrocchia, deve avere:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
10 libre *quia lusit in eventu d. pape Martini equester*;
13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
50 soldi *pro mutita fontis de Platea*.
Contulo *d. Talaxii*, della stessa parrocchia, deve avere:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
9 libre per 18 giorni di servizio militare con un cavallo *in cavalcata contra Fulgineum*;
15 libre *pro suplemento extimationis sui equi venditi pro comune*;
10 libre *pro ludo ab eo facto in eventu d. pape Martini*;
100 soldi *pro prestantia fontis pro se et fratribus.*
Donolo *d. Talascii* deve avere:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
10 libre *pro ludo quem fecit equester in eventu d. pape*.
Sinibaldo *d. Talasci* deve avere:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio militare con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
10 libre *quia lusit equester in eventu d. pape Martini*;
30 soldi *pro tribus diebus quibus stetit in ambasciata apud Castrum Plebis cum uno equo*;
100 soldi *pro suplemento sui equi venditi pro comune*.
Contulo *d. Uguicionis* deve avere:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
13 libre e 10 soldi per diciotto giorni di servizio militare con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;

10 libre *quia mutuavit pro opere fontis*;
10 libre *quia lusit eques quando d. papa Ma*[*r*]*tinus venit Perusium*
Pellolo *Andree*, della parr. di S. Giovanni Rotondo, deve avere: 9 libre per diciotto giorni di servizio, con un cavallo, nella guerra contro Foligno; 26 libre, 13 soldi e 4 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 12 mesi.
Trasmondo *d.Guidonis*, della parr. di S. Severo *de Platea*,* deve avere dal comune di Perugia: 9 libre per diciotto giorni di servizio, con un cavallo, nella guerra contro Foligno; 30 libre e 4 soldi *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, stimato 45 libre, per 12 mesi; 100 soldi *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni*; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*; 100 soldi *pro mutita fontis* (MASSARI 23 c, cc. 21r, 23r, 26r, 29r, 32r, 36r. MASSARI 23 d, c. 45r).
*Forse fratello di *Vandinolus d. Guidonis*, ved *infra*, 87.178

87.137 - 1287. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, Donolo *d. Talasci* (VALDIPONTE 1003).

87.138 - 1288. Contulo *d. Talaxii* è tra i testimoni citati in un procedimento giudiziario per aggressione, nel quale Venzolo *d. Revelionis* figura tra i fideiussori degli accusati; il detto Contulo, della parr. di S. Giovanni Rotondo di P. S. Susanna, figura tra i fideiussori degli accusati in un altro processo (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, cc. 34r, 38r).

87.139 - 1288. Venzolo *q.d. Revellionis* accusa Rainerio *Iohannis de Colomella Nova* e sua moglie donna Peneria di aver dato ospitalità nel dicembre precedente, per venti volte, a Pietro *Gualfreducii, qui alias vocatur Petrus de Guanto*, bandito dal comune, e di aver consentito che si giocasse d'azzardo in casa loro; tra i testimoni convocati, *Matellus Andree*. I due accusati vengono condannati a pene pecuniarie (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, cc. 100v-102r; reg. 5, c. 197v-198r).

87.140 - 1288. *Vandinolus d. Guidonis* è tra i testimoni citati in un procedimento relativo ad una aggressione perpetrata da uno dei signori di Monte Nero ai danni di un altro dello stesso gruppo signorile (CAPITANO 1288 [13], reg. 2, c. 33rv).

87.141 - 1288. Venzolo *d. Revellonis* accusa Blasiolo e Cresciolo *Massei de Colle Romano* i quali *de mense setembris proxime elapso blasfemaverunt et maledixerunt Deum et suos sanctos dicendo quod non callexit domus que ruit, malum gradum habeant Deus et eius sancti, et dictam blasfemiam et maledictionem dixerunt quilibet eorum pluribus et pluribus* [*vicibus*] *et predicta fuerunt in Colle Romano in quadam via seu platea ante domum predictorum accusatorum*. Venzolo viene condannato a 20 soldi per aver lasciato cadere tale accusa (CAPITANO 1288 [13], reg. 3, cc. 50v-51r; reg. 5, c. 203r).

87.142 - 1288. Venzolo *d. Revelionis* è tra i fideiussori di Venutello *olim Giliutii d. Benvenuti*, condannato per aver aggredito d. Paolo *q.d. Acerbi* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, C. 77V).

87.143 - 1288. Tra i confinanti di due terreni nella curia di Ramazzano Venzolo *d. Revelonis*, in un caso *cum Donolo d. Talasci* (VALDIPONTE 1017).

87.144 - 1289. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, Donolo *d. Talasci* (VALDIPONTE 1031).

87.145 - 1289. Bencivenne *Trovalverii* accusa Donolo *d. Thallasii* di non aver osservato il precetto del giudice del capitano del popolo di non allontanarsi da palazzo sinché non avesse saldato un debito non specificato verso di lui (CAPITANO 1289 [14], reg. 2, cc. 19v-20v).

87.146 - 1289. Venzolo *d. Revellonis*, della parr.di S. Giovanni Rotondo di P. S. Susanna, è tra i fideiussori di Cozarello *Iacobi Blanci* di Morleschio, accusato di essere il mandante dell'assassinio dell'abbate di S. Paolo di Valdiponte (CAPITANO 1289 [14], reg. 3, cc. 116v-123r).

87.147 - 1290. Venzolo *d. Revelionis* è tra gli ambasciatori che si recheranno a Narni (MASSARI 26, c. 88v).

87.148 - 1291. Contolo *d. Tallasii de Ramaçano* e *Vandinus d. Guidonis de Ramaçano* sono fideiussori di due abitanti di Ramazzano accusati di aggressione (CAPITANO 1291 [16], reg. 3, cc. 31v, 33v, 35v).

87.149 - 1292. Donolo *d. Tallassi*, della parr. di S. Giovanni Rotondo di P. S. Susanna, è fideiussore di Ruzolo *Georgii* di Civitella *Boniçonum*, accusato di aggressione (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, c. 89v).

87.150 - 1292. Venzolo *d. Revelonis* è tra i testimoni ad un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 1059).

87.151 - 1292. Gli *homines olim franchi* di Ramazzano, che intendono edificare un *castrum...ad honorem iuridictionis comunis Perusii* ed andarvi ad abitare, chiedono ed ottengono dai rettori delle Arti l'esenzione dalle imposte e dai servizi per cinque anni. Il nuovo castello sorgerà *in podio de Gualdo* e, tra i confinanti della giurisdizione di esso, c'è la via che va *ad pedem campi Venzoli d. Revolonis, que via habet exitum ad Ventiam et Rivum* (MISCELLANEA 13, c. 34v).

87.152 - 1294. Una aggressione è stata consumata *in Porta S. Subsanne ante domos dominorum de Ramazano positas in dicta Porta* (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 9, c. 85v).

87.153 - 1294. Contulo *d. Talasci* è fideiussore sia dell'accusatore che dell'accusato in un procedimento giudiziario per aggressione riferito al territorio di Civitella *Boniçonum*; in tale veste, è anche presente Contulo *d. Uguitionis* (PODESTA' 1294 [23], reg. 5, cc. 3v, 5v, 6v, 9r, 10rv, 15r, 17r).

87.154 - 1295. Venzolo *d. Revolonis de Ramaçano* vende a donna Balvina del q. Benvenuto, tutrice di suo figlio Angeluccio, un terreno *in plano Pontis Pactoli in pertinentiis S. Petri de Ventia*, per 40 l. (CENSI 2, c. 189v).

87.155 - 1295. *Cencellus d. Zeni* paga una ammenda di 20 soldi *causa corsepti sibi inventi* (MASSARI 34, c. 5v).

87.156 - 1295. Bettolo *Benvenuti*, della parr. di S. Maria del Verzaro in P. S. Angelo, *popularis et de populo Perusii*, accusa Cinolo *Bruscoli*, Cinolo *d. Tomaxini*, della parr. di S. Bartolomeo di P. Eburnea, *Toncellus q.d. Zeni de Ramaçano*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, *qui Cinolum et Toncellus sunt de prole militum ex linea paterna, contra quos pene quadruplicantur, secundum formam statuti*, di averlo aggredito a mano armata, ferendolo ad un braccio con quattro coltellate; i fatti sono avvenuti nel precedente mese di maggio (il procedimento viene avviato il 14 giugno) *in platea comunis Perusii ante palatium populi et prope fontem superiorem platee*. L'accusatore ribadisce che *predictos Cinolum et Toncelum, qui sunt nobiles et magnates et de prole militari ex paterna linea, pro predictis iniuriis pena quadrupli condempnari secundum formam statuti populi*. Contestualmente alla denuncia di Bettolo, ne vengono presentate altre due rispettivamente da Cinolo *Bruscoli* e Cinolo *d. Tomaxini*, i quali a loro volta accusano Bettolo di

averli aggrediti a bastonate; tra i testimoni citati vi è Venciolo *de Ramaçano* (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 1, cc. 7r-12r).

87.157 - 1295. Contolo *d. Tallasii*, della parr. di S. Giovanni Rotondo, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 1, cc. 27r-29v).

87.158 - 1295. Donolo *d. Talasci* è fideiussore in un procedimento penale (PODESTA' 1295 [24], reg. 2, c. 59r).

87.159 - 1295. I *berovarii* della ronda riferiscono al podestà di aver trovato Donolo *d. Talasii*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna *habere et portare…unum corsettum sive pançeriam et unam planellam de ferro*. Da una notazione marginale si evince che Donolo è stato condannato a 30 soldi (PODESTA' 1295 [24], reg. 5, c. 26r).

87.160 - 1296. Contolo *d. Talasis*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, è tra i fideiussori di uno *scutifer* di *Gheçus d. Trencoli* e di *Collus Geptii* e di Teo *Optonutii*, dei quali si specifica che sono *de prole militari ex paterna linea* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 2, c. 35v).

87.161 - 1296. Sinibaldo *d. Talasii*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, è fideiussore in un procedimento penale (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 2, c. 40r).

87.162 - 1296. Venzolo *d. Revelonis* accusa Perolo *Bucarelli de Podio de Gualdo* di aver occupato abusivamente un suo terreno *in pertinentiis dicti Podii*. Fideiussore dell'accusato è Contolo *d. Talaxii*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 6, cc. 11r-12r).

87.163 - 1296. In un atto in cui il priore dei frati Predicatori di Perugia, stabilendo il luogo in cui dovrà essere posto il *lapis benedictum* per la fondazione della chiesa dell'Ordine, dà i confini del terreno, compare tra i testimoni frate Gentile...*d. Revelonis de Ramazano* (S. DOMENICO, n. 17 b).

87.164 - 1297. Frate Gentile *de Ramaçano* è uno dei due rappresentanti del detto Ordine in una controversia (S. DOMENICO, n. 18).

87.165 - 1297. Tra i confinanti di un terreno a Montelabbate, Venzolo *d. Revelonis pro parte* (VALDIPONTE 1096).

87.166 - 1297. Venciolo *d. Revelonis* (P. S. S., parr. di S. Giovanni Rotondo) vende a Fidanzola di Bonaguida ed ai suoi fratelli sei terreni nelle pertinenze di S. Biagio, al prezzo di 674 l. (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 18).

87.167 - 1297. Contulo *d. Uguçonis* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 309r).

87.168 - 1297. Sinibaldolo *d. Talascii de Ramaçano* rilascia quietanza a Cecco di Andruccio di d. Andrea *Iacobi* e a Naldolo di Ianne di d. Leonardo per 140 l., a lui dovute *causa mutui* (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 66).

87.169 - 1297. Una aggressione si è verificata *in castro Ramaçani in via publica ante domum d. Vençoli d. Revellonis*, [*fines*] *cuius domus ab uno via publica et ab alio carbonaria dicti castri* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 6, c. 33r).

87.170 - 1298. Venzolo *d. Revoloni*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna, accusa Perucolo *Iohanne* [così] e Francescolo *Paulucii de castro Podii Gualdi* di essere entrati abusivamente di notte in un suo terreno *in pertinentiis dicti Podii in loco qui dicitur Ventia*; tra i confinanti di tale terreno, d. Egidio *Taducii**; i fatti sono avvenuti ai primi di febbrario. Pochi giorni prima, il 20 gennaio, d. Egidio *Taducii*, della stessa parrocchia, aveva denunciato uno dei due accusati, cioè Francesco *Paolucci de Podio Gualdi*, nel comitato di P. S. Angelo, di aver commesso il medesimo reato in un suo terreno *in pertinentiis Podii Gualdi in loco qui dicitur ad Ventia*[*m*], confinante tra l'altro con il detto Venzolo: si tratta evidentemente del terreno contiguo a quello detto sopra. Fideiussore di Egidio è Venzolo di Revellone, il quale successivamente viene condannato a 20 soldi per non aver suffragato con prove l'accusa di cui sopra, mentre i due accusati vengono assolti; alla stessa sanzione viene sottoposto Egidio di Taduccio, con le medesime motivazioni (CAPITANO 1297-98 [22], reg. 3, cc. 27r-29r; reg. 5, c. 65v; reg. 6, c. 1r. CAPITANO 1298-99 [23], reg. 4, c. 108r).
*Ved scheda *domini* di Carestello, 16..

87.171 - 1298. Venzolo *de Ramaçano q.d. Revelonis* e suo figlio Rigo sono assolti dall'accusa di aver aggredito a mano armata Ioannello *Venture de castro Montis Abbatis* (PODESTA' 1298 [29], reg. 2, c. 30v).

87.172 - 1299. Dopo aver versato presso il massaro del comune una cauzione di 25 libre, Venzolo *d. Revelonis de Ramaçano, civis perusinus*, della parr. di S. Giovanni Rotondo di P. S. Susanna, accusa Rainaldello *Ugucionis* e Bonaspene *Trencoli de castro francorum Podii Gualdi*, tre altri uomini *de villa Petrignani*, *Toncellus d. Zoni* e Zonello e Baldolo *Rainutii de Ramaçano* di aver deposto il falso nell'ambito della *inquisitio ex officio* promossa dal tribunale capitaneale contro di lui Venzolo e contro Uguiccionello *d. Andree*. Si accusano in particolare i testimoni di aver falsamente affermato che Venzolo e Ugolinello avrebbero impedito il decorso delle acque *ad molendina dominarum Angnese, Aghinelle et Santutie filiarum q.d. Zeni, et Contuli d. Uguitionis*, costruendo una chiusa sul Tevere nei pressi di essi; tra i fideiussori degli accusati, Contulo *d. Uguitionis*, della parr. di S. Giovanni Rotondo in P. S. Susanna.
A margine dell'atto di accusa vi è la seguente annotazione: "*condempnatus accusator in XXV libris*" (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 5, cc. 29r-32v).

87.173 - 1299. *Gontellus** *d. Zeni*, della parr. di S. Giovanni Rotondo di P. S. Susanna, è condannato a 13 libre per porto di armi proibite (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 8 d, c. 133rv).
*Sarà "*Toncellus*"!

87.174 - 1299. Venciolo *d. Revolonis* viene citato come testimone in un procedimento penale ed è fideiussore in un altro procedimento relativo ad una rissa avvenuta nel territorio di Colle Romano (CAPITANO 1299 [24], reg. 2, c. 52r; reg. 5, c. 6r).

87.175 - 1299. Contolo *d. Talascii* è fideiussore in un procedimento per porto d'armi proibite (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, cc. 9v, 11r).

87.176 - 1299. Sinibaldo e Donolo, fratelli e figli di d. Talascio *de castro Ramaçani qui morantur in civitate Perusii* (P. S. Susanna, parr. di S. Giovanni Rotondo), in seguito ad una procedura di ufficio del tribunale del podestà attivata dalla denuncia del sindaco degli uomini di *castrum Podii Gualdi*, sono condannati a 25 libre per aver aggredito a mano armata, e ferito, Toncello e Giovannello, fratelli e figli di d. Zeno *de castro Ramaçani, qui nunc morantur in civitate Perusii* (P. S. Angelo, parr. di S. Fortunato); la pena è ridotta *propter pacem*. Il sindaco della comunità di *castrum Podii Gualdi*, nel cui territorio è avvenuto il fatto, è condannato anche lui ad una pena pecuniaria per non aver notificato il fatto entro il tempo stabilito dalla normativa vigente e anche, come pare, per aver

omesso di denunciare la partecipazione al fatto di Ceccolo *Vengoli, familiaris* dei detti Sinibaldo e Donolo (PODESTA' 1298-99 [30], reg. 1, cc. 76v-77r).

87.177 - 1299. Donolo *d. Talasci* deve avere dal comune di Perugia 16 fiorini d'oro *pro extimatione unius ronçini qui mortuus fuit in exercitu Spoletanorum* (MASSARI 41, c. 42r).

87.178 - 1299. *Vandinolus d. Guidonis* ricevente per se medesimo e per Ranalduccio, Guidarello e *Boçanellus Trasmundi** per la quarta parte; lo stesso *Vandinolus,* ricevente a nome di: Donolo *d. Talasci,* per la metà, Sinibaldo *d. Talasci,* per un dodicesimo, Contulo *d. Talasci*, per la quarta parte più un mezzo, Contulo *d. Uguiccionis*, per un dodicesimo, Venciolo *d. Revelonis*, per un ottavo, devono ricevere 200 libre, da dividere tra i condomini per le frazioni sopra indicate, come prezzo di un *voitamentum vel platee* venduti al sindaco del comune di Perugia. Immediatamente dopo, il detto *Vandinolus,* per se medesimo e in rappresentanza dei detti Ranalduccio, Guidarello e *Boçanellus*, vende al detto comune due case appartenenti per metà a lui e per metà ai detti, al prezzo di 600 libre (MASSARI 41, c. 68v).
*Il "Libro Rosso" del 1333 (FABRETTI, p. 117), e la condizione di condomini di una proprietà indivisa consentono di affermare che costoro appartengono al gruppo dei *domini* di Ramazzano. E' possibile che *Vandinolus* sia figlio di Guido di Rainaldo di Ugo di Villano, mentre gli altri tre personaggi dovrebbero essere figli di un suo fratello di nome Trasmondo (ved. sopra, 87.124, 87.132, 87.136)

87.179 - S. D. [ma 1260-61]. D. Guido *Ranaldi* deve 7 l. (CATASTI 1, c. 89v).
Venciolo *d. Ravalonis,* insieme ad altre 43 persone, deve 650 l. (Ivi, c. 200r).
D. Talascio e d. Uguccione *d. Boncontis,* insieme ad altre sei persone, devono 400 l. a d. Bucaro di d. Bonconte (Ivi, c. 228r).
Vinciolo *d. Revelonis* e d. Guido *Ranaldi* devono 22l e 8 soldi ad Andrea di d. Egidio *Calfi* (Ivi, c. 230v).
Zeno *d. Bonconte* [così], insieme a Bentevenne di Ianne, deve 30 l a *Boniohannes Ranerii*. (Ivi, c. 230r).
D. Zeno, insieme a Nicoluccio di Andrea [di Portole], deve restituire 80 l. in 12 anni a d. Egidio di Alberto (Ivi, c. 231v).
Bonconte *d. Uguiccionis* e Guiduccio *d. Guiducii** devono 20 l. a Tancredo di d. Manente di S. Cristina (Ivi, c. 233v).
D. Andrea *Bernardini,* insieme a Fomagio *Borgognonis,* deve 14 l. ad Andrea di d. Egidio *Calfi* (Ivi, c. 230v).
*Figlio di Guiduccio di Pero di Paganello?

87.180 - S. D. [1292?]. Donolo *d. Talasci* assegna due cavalli e due ronzini (MISCELLANEA 13, c. 13r).

87.181 - Sec. XIII. Contulo *d. Uguitionis* è tassato per due corbe di grano (MISCELLANEA 17, c. 2r).

87.182 - Sec. XIII. Tra i confinanti di molti terreni, dentro e fuori *castrum Fibini,* d. Uguccione *de Ramazano* (VALDIPONTE 1135, 1137).

87.183 - Sec. XIII. I figli di Ugo *Vilani* posseggono un terreno facente parte dell'eredità di Tebaldo *Pecci* di cui non sono indicate le pertinenze (VALDIPONTE 1138).

87.184 - Sec. XIII. Tra i confinanti di vari terreni a Coldalbero, Ugolino *Boncontis,* i figli di lui e Uguccione *Boncontis** (VALDIPONTE 1146).

*Si tratta del figlio di Bonconte di Ugo di Villano?

87.185 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari esponenti del gruppo parentale (FABRETTI, pp. 113, 116-117).

88.

Rance – Possessori con prerogative signorili

Perugia

I)

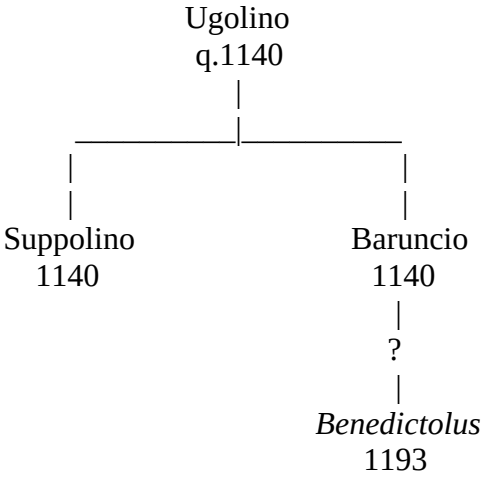

88.1 - 1140. L'abbate di S. Maria di Valdiponte concede e conferma, metà in livello e metà in feudo, a Suppolino e Baruncio *fratres filii q.Ugolino* varie terre, di cui molte *donicate*, nell'area di Rance, tra cui un *castellare* lavorato da Martinozzo, due casalini nel *castrum* di Rance e due *homines* (DE DONATO I, n. 55).

88.2 - 1193. Benedictolo *de Baruncio** è console (CDP, p. 31).
*È figlio di Baruncio di Ugolino? Vi sono anche suoi possibili discendenti, facenti parte della classe dirigente cittadina (ved. CDP, indici).

II)

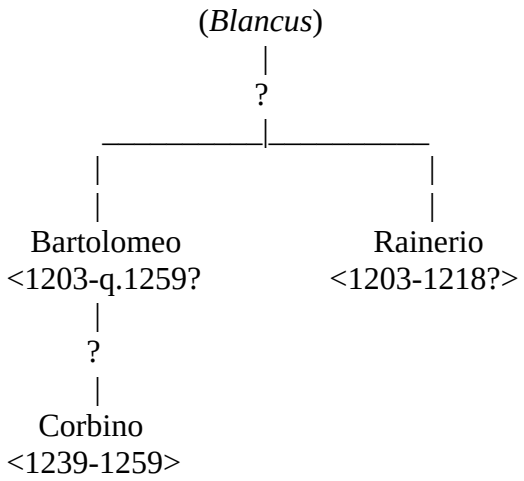

88.3 - 1203. Alcuni dei consoli perugini, in una controversia tra il priore di S. Maria di Rance e Bartolomeo, che agisce anche a nome del fratello Rainerio, di cui è *curator*, sentenziano a favore della chiesa e condannano i due fratelli a 20 l. di ammenda; la causa verteva sul possesso di un *homo per capitantiam* e del suo *tenimentum* (CDP, n. 35).

88.4 - 1203. D. Rainerio *de Colognola** vende a Domenico di Girardo Montanario la metà di un terreno che lui, insieme a Clerico di Vivolo di Pecciolo, aveva avuto in pegno da S. Maria di Rance per un debito di 100 soldi; il prezzo è 100 soldi (VALDIPONTE 200).
*E' la stessa persona che compare nell'atto precedente.?

88.5 - [1218] Nella vertenza tra S. Maria di Valdiponte e Guido *Zaconis*, incentrata sul possesso di alcuni *homines* a Rance e a Colognola, Rainerio *Blanci de Colongnola** è tra i testimoni a favore di Guido e, nella sua deposizione, afferma tra l'altro di essere stato *bailitor* al servizio dei *marchiones* (VALDIPONTE 1121. TIBERINI 1993, p. 74).
*Da identificare con d. Rainerio di Colognola e/o con Rainerio fratello di Bartolomeo?

88.6 - 1239. Tra i testimoni di un atto di procura del comune di Perugia, d. Corbino *Bartholomei* (CDP, pp. 402 e 405).

88.7 - 1245. D. Corbino *Bartholomei* deve ad Angelo di Bonagiunta, stipulante per conto del padre, 8 soldi *pro mendo cuisdam equi mortui in Clusio*, stimato 16 l. (CDP, pp. 670-71).

88.8 - 1253. D. Corbino *d. Bartholomei* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 600).

88.9 - 1259. D. Corbino *Bartholomei** dà in enfiteusi senza limitazioni a Giovanni *Kiere* tre terreni a Rance di cui uno *in Bernacione*; i terreni sono stati concessi alle stesse condizioni a d. Corbino da S. Maria di Rance; l'entratura è di 19 l., il c. annuo di un denaro, da versarsi a S. Maria di Rance (VALDIPONTE 759).

*La pergamena che riporta l’atto ne comprende in realtà tre, nel primo dei quali si ha il contratto di enfiteusi in cui l’attore è *d. Corbinus olim domini Baruncii*; gli altri due atti però sono quietanze rilasciate a Giovanni *Kiere* da d. Corbino *Bartholomei*, per attestare il versamento in due rate delle 19 libre dovute per l’entratura. E’ dunque evidente che nel primo atto siamo probabilmente in presenza di un *lapsus* del mìnotaio, anche se è possibile che Baruncio sia un soprannome di Bartolomeo, o magari il nome del nonno di Corbino! Ciò comunque che fa supporre che Corbino sia un figlio di Bartolomeo *Blanci* è che, tra i possessi rivendicati da quest'ultimo nel 1203, c'era un terreno *in Campo Bernacionis*, vale a dire nella stessa località in cui si trovava uno dei terreni concessi in enfiteusi nel 1259.

89.

Riali

Gubbio

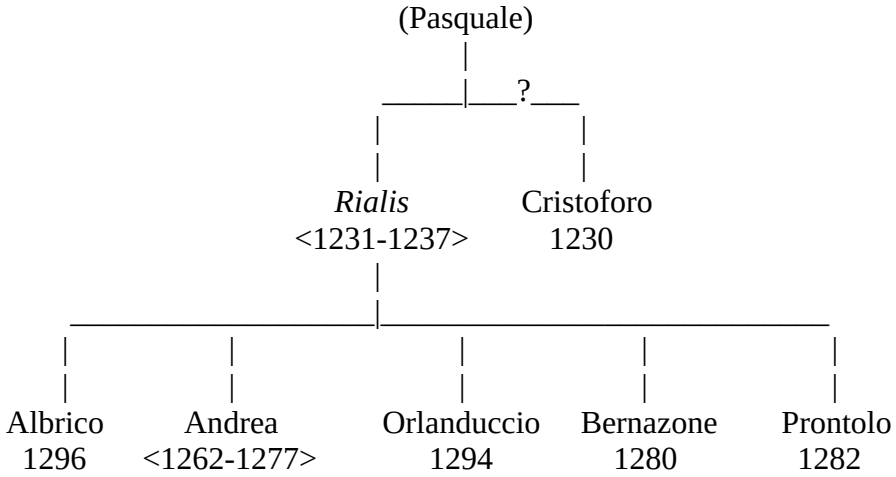

89.1 - 1230. Cristoforo *Pascalis** vende a *Cazatus* di Corbolo, per 90 l., una casa a Gubbio, livellaria della canonica di S. Mariano (S. MARIANO XX 30).
*È un fratello di *Rialis*?

89.2 - 1231. Tra i testimoni di un compromesso tra i signori di Sioli e la pieve di Agnano, *Rialis Pasqualis* (S. MARIANO XXI 3).

89.3 - 1234. *Riale Pascalis* è tra i testimoni alla sommissione del castello di Serralta a Gubbio (Gubbio diplomatico, II 12).

89.4 - 1236. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a *Rialis Pascalis* e a Ugo *Rainaldi*, senza limitazioni successorie, la sesta parte del *castrum* di Fibino e della sua curia, *sicut Gualterutius Alberti habuit et tenuit*, eccetto la chiesa di S. Paolo posta nel castello; vengono anche concessi tra l'altro *homines et familie*, sempre per un sesto; l'entratura è di 15 l., il c. annuo di 4 denari. L'atto è ratificato da d. Gualterio di Alberto (VALDIPONTE 474).

89.5 - 1237. *Bogola Rainutialii Azzoli* promette a *Rialis Pascalis* di tenere per lui due terreni *in curte Fiblini* e di stare sotto la sua signoria, rendendogli le opere e i *servitia* che suo padre tributava a Gualterio suo signore (VALDIPONTE 515).

89.6 - 1237. D. *Riale Pascalis* è tra i consiglieri eugubini che giurano l'osservanza dei patti che prevedono la distruzione di Valmarcola (CDP, p. 383).

89.7 - 1237. D. *Rialis Pascalis* è uno dei due ambasciatori di Gubbio che ottengono dal comune di Perugia la cancellazione del lodo del 1217 tra le due città (CDP, p. 387).

89.8 - 1262. Andrea *Rialis** risulta abitante a Cantiano, dove ha una casa, ed è arbitro in una controversia tra due privati (S. MARIANO XXVII 17).
*Dovrebbe essere figlio di *Rialis* di Pasquale.

89.9 - 1277. Andrea *Rialis* è tra i testimoni di un atto di procura del comune di Cantiano (Gubbio diplomatico, XII 3 [2])

89.10 - 1280. Tra i testimoni di un compromesso tra Ginolo di d. Ranaldo di Sioli e Armanno, Bernazone *d. Rialis* (ARMANNI I B 12, cc. 83r-84r).

89.11 - 1282. Prontolo *Rialis* è testimone ad un atto della pieve di S. Crescentino di Saddi (ARMANNI I B 14, c. 94v).

89.12 - 1294. Orlanduccio *d. Rialis* è tra i cittadini eugubini che giurano di far sì che il comune di Gubbio obbedisca ai mandati della Chiesa, in modo particolare per ciò che riguarda il rispetto dell'*ecclesiastica libertas* (S. MARIANO XXXIV 9).

89.13 - 1296. Albrico *d. Rialis*, del quartiere eugubino di S. Pietro, è testimone ad un atto (ARMANNI I B 13, c. 132r).

89.14 - 1297. Gli ambasciatori eugubini, tra le altre cose, riferiscono al Consiglio perugino su una causa tra i figli di *Rialis* di Gubbio e i figli di Mastinello di Perugia (RIFORMANZE 10, cc. 289r-290v).

89.15 - Sec. XIII. *Isti sunt terrenos sive casalinorum* [così] *que d. Rialis habuit in VII partibus castri Fiblini;* si tratta di: una torre *iuxta dictam ecclesiam* [*S. Pauli de Fiblino*] *et murum castri*; un casalino *iuxta cellam ecclesie S. Pauli de Fiblino*; un casalino e una casa *in girone*; un casalino e una casa (VALDIPONTE 1137).

89.16 - Sec. XIII. Tra i confinanti di due terreni e un casalino a Carestello, d. *Rialis Pascalis* (VALDIPONTE 1124, 1127).

89.17 - Sec. XIII. Tra i confinanti di un casalino e due terreni *in podio Caristelli*, Alberto di Suppolino e d. *Rialis*; altri due terreni sono invece tenuti solo da quest'ultimo (VALDIPONTE 1139).

90.

Domini di Rocca d'Appennino

Perugia-Gubbio

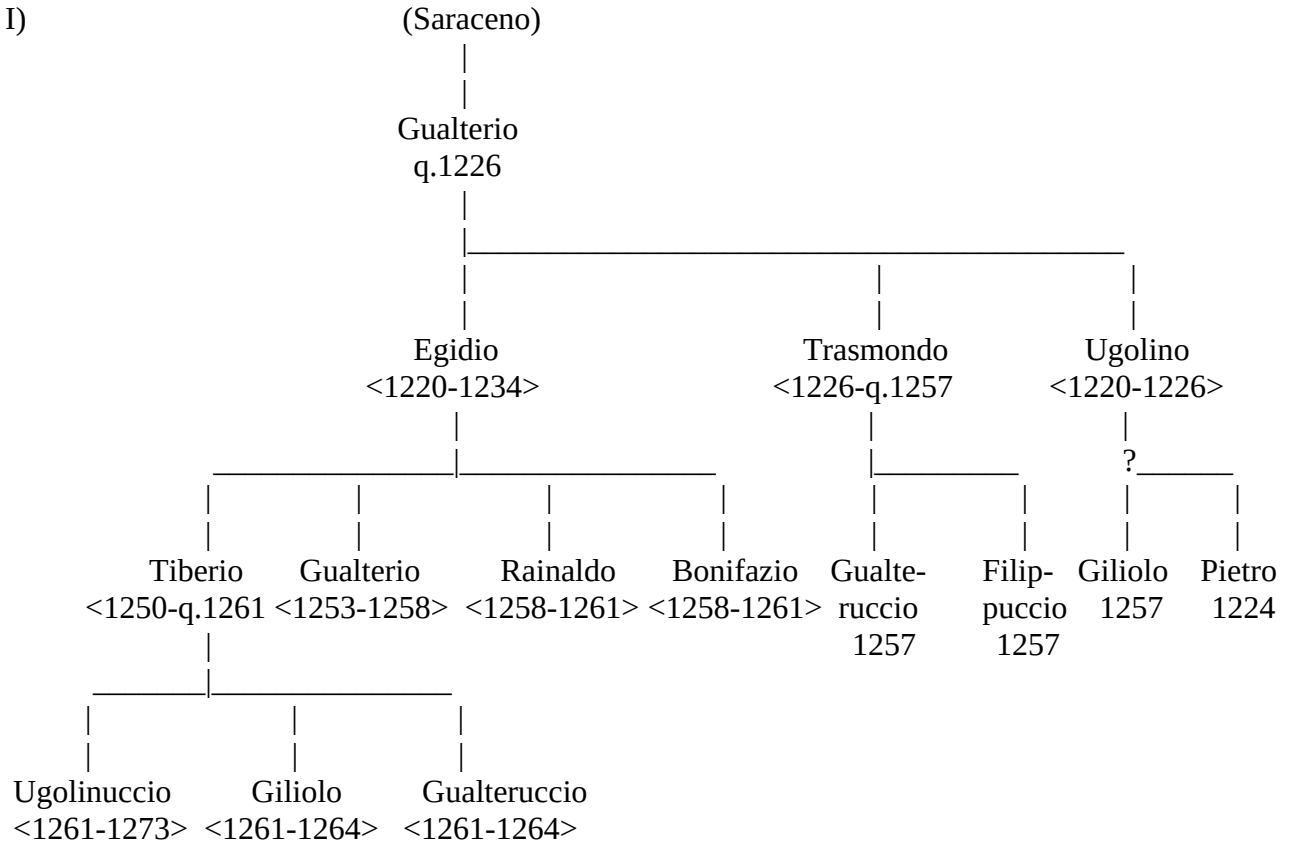

- Con questo predicato territoriale vengono menzionati quattro gruppi familiari di cui si ignorano gli eventuali reciproci rapporti.

90.1 - 1170. Un tale Armanno* è tra i *nobiles* che sottomettono al comune di Fabriano le sue proprietà (LIBRO ROSSO, pp. 29-30).
*Si tratta del padre di Paganello di Armanno?

90.2 - 1211. D. *Acervinus* è tra i testimoni ad un atto di *castellania* stipulato da d. Trasmondo di Matteo con il comune di Fabriano (LIBRO ROSSO, p. 82).

90.3 - 1220. Pietro *Symonis* e Gilio *Galgterii* [*Gualterii*] sono tra i fideiussori, per la somma di 50 libre ciascuno, di Corrado di Offreduccio di Albertino, il quale ha assolto l'*universitas* di Fabriano da ogni offesa perpetrata ai suoi danni; inoltre Ugolino *de Gualterio* è tra i testimoni ad un'altra fideiussione inserita nell'atto (LIBRO ROSSO, pp. 215-216).

90.4 - 1224. Paganello *olim Armanni filius* sottomette se stesso e i propri *homines* della Rocca d'Appennino alla *comunantia* di Fabriano; all'atto partecipa anche il figlio di lui, Bartolo; tra i testimoni, Pietro *Ugolini de Rocca* [*Appennini*?]* (LIBRO ROSSO, pp. 205-208).
*Si tratta di un figlio di Ugolino di Gualterio?

90.5 - 1226 (gennaio 11). I consoli di Fabriano, riunita l'assemblea dei *milites* e dei *pedites*, nominano *magister* Morico sindaco del comune *ad faciendum finem et pacem cum dominis de Rocca Appennini* (LIBRO ROSSO, pp. 129-130).

90.6 - 1226 (gennaio 27). D. Egidio e Ugolino, *filii olim Gualterii Saraceni*, anche a nome del fratello Trasmondo, e Pietro *Symonis* assolvono il comune di Fabriano dai danni loro inferti *tempore guerre et per guerram*, in particolare *in captatione et destructione et combustione castri Corutuni*, il quale nella successiva sommissione si promette di non ricostruire (LIBRO ROSSO, pp. 123-124).

90.7 - 1226 (gennaio 27- febbraio 1). D. Egidio e Ugolino, *filii Gualterii Saracini*, anche a nome del fratello Trasmondo, e Pietro *Symonis*, da una parte, e il sindaco del comune di Fabriano dall'altra compromettono nelle persone di due arbitri, allo scopo di giungere ad un compromesso che sanasse ingiurie e danni causati dal conflitto che si era svolto tra le parti.
I due arbitri decretano: il pagamento ai signori da parte del comune di 1000 libre ravennati ed anconetane, in due rate; la concessione a ciascuno di essi di cinque *tabule platee*; la promessa da parte di Egidio e Ugolino di far sì che il fratello Trasmondo, una volta compiuti i 14 anni, confermi le pattuizioni tra loro e il comune (LIBRO ROSSO, pp. 127-129).

90.8 - 1226 (febbraio 1). I *domini* Egidio e Ugolino, *filii olim Gualterii Saraceni/Saracine*, anche a nome del fratello Trasmondo, e d. Pietro *Symonis*, signori di Rocca d'Appennino, si sottomettono alla *comunantia* di Fabriano. Con altro atto, i medesimi *supposuerunt castrum Rocce Appennini et curtem et homines et habitatores suos de Rocca et curte* alla stessa comunanza. Ambedue gli atti sono rogati *in pede burgi Rocce Appennini, in ortale Paganelli et Petri Simonis* (LIBRO ROSSO, pp. 119-122, 124-127).

90.9 - 1226 (febbraio 1 - marzo 25 – aprile 6 e 9). I *domini* Sofredo di Rainerio, Fildesmido di Carsedonio, Guarino di Oddone, Rainerio di Bulgarello e Marescotto di Sassoferrato si impegnano ad adoperarsi affinché Trasmondo *olim Gualterii Saraceni*, una volta pervenuto all'età adulta, si sottometta alla *comunantia* di Fabriano (LIBRO ROSSO, pp. 193-195).

90.10 - 1226 (aprile 9). D. Egidio *olim Gualterii Saracini*, anche a nome del fratello Trasmondo, rilascia quietanza al comune di Fabriano per 285 libre ravennati e anconetane*, dovutegli in forza dei patti di cui sopra (LIBRO ROSSO, pp. 198-199).
*Il documento parla di *trecentas libras minus XV libras.*

90.11 - 1234. Gidio *de Rocca* è capitano del comune di Serralta e, come tale, accoglie la donazione da parte di Ugolino di d. Alberto *de Griffolito* di una frazione delle terre dove sarebbe dovuto sorgere il castello di Pergola (Gubbio diplomatico, XIV 5).

90.12 - 1248. D. Pietro *Symonis* è tra i testimoni ad un atto di cessione al comune di Fabriano di diritti di esazione (LIBRO ROSSO, p. 174).

90.13 - 1248. Bartolo *Paganelli, nobilis de Fabriano* cede al comune di Fabriano i propri diritti di esazione, riconoscendone la sovranità, al prezzo di 50 libre ravennati e anconetane (LIBRO ROSSO, pp. 404-407).

90.14 - 1248. Tra i *nobiles de Fabriano* che in questa data cedono al comune i propri diritti di esazione, per la somma cumulativa di 2000 libre ravennati e anconetane, vi è d. *Acervinus Peczii* (LIBRO ROSSO, p. 408).

90.15 - 1250. Trasmondo *d. Gualterii* e d. *Acervinus Pecii* sono tra i testimoni ad un atto di cessione al comune di Fabriano di diritti di esazione (LIBRO ROSSO, p. 183).

90.16 - 1250. D. *Acervinus Pecii* è tra i testimoni ad un atto di cessione al comune di Fabriano di diritti di esazione (LIBRO ROSSO, p. 186).

90.17 - 1250. Il conte Gualterio di Palearia, vicario generale dell'impero nella Marca, nel riconoscere gli statuti e gli ordinamenti del comune di Fabriano e nell'assolverlo dai bandi e dalle pene in cui era incorso, assolve anche Zaccaria *d. Petri Symonis, castellanus Fabriani*, insieme a d. Rainerio *Bulgarelli* di Fossato e a Deotesalve *Symonis*, dalle pene in cui era incorso *specialiter ob causam rebellionis* (LIBRO ROSSO, p. 13).

90.18 - 1250. D. Tiverio *d. Gilii* confessa di aver ricevuto in mutuo da Rainerio e Ugolino di Oratore 100 l. (ARMANNI 2 XI 9).

90.19 - 1251. D. Rainerio *de Rocka** è tra i testimoni dell'atto con cui il comune di Perugia promette di difendere quello di Gualdo (CDP, p. 518).
*Si tratta di Rainerio di Peccio?

90.20 - 1251. L'abbate di S. Maria d'Appennino permuta con Zono *Rainerii de Roca* un campo *in curia Roce*, vocabolo *campus Ranse*, con altre terre in detta curia, voc. *Domus Pellegrinelli, Valle Faraci, Fondelli, Ortali* (SASSI, p. 95).

90.21 - 1253. Vari atti riguardanti il sequestro dei beni di d. Tiberio *d. Gidii/d. Egidii/Egidii de Rocca in castro et curia Clesii*, per soddisfare i suoi creditori; tra i testimoni ad uno degli atti, d. Gualterio *d. Egidii* (ARMANNI 2 XII 9-10-11, 2 XIII 3).

90.22 - 1257. D. *Acerbinus d. Pecçii* e *Zonus d. Raynerii*, per la terza parte
d. Rainaldo *d. Petri d. Symonis, pro tertia medietatis unius tertii*,
Sabbatinus [*Suppolinus*] *Bartholi*, anche a nome del fratello *Guerzus qui alio nomine dicitur Esmidutius*, per la metà di un terzo
Pica *d. Morici*, tutrice di Gualteruccio *filius olim Trasemundi d. Gualterii*, a nome di quest'ultimo e di d. Filippuccio, *filii olim dicti Trasemundi*, e Giliolo *d. Ugolini de Gavilli**, per due parti di un terzo
vendono al comune di Fabriano le rispettive quote del castello di Rocca d'Appennino, della giurisdizione e di tutte le loro proprietà dentro i confini indicati, compresi *passadium ipsius Rocce sive pedagia quod et que colligitur…iuxta vineam abbatis et a pede ipsius Rocce et in via Inglissca*, al prezzo di 1575 libre di denari ravennati e anconetani (LIBRO ROSSO, pp. 274-276).
*Da identificare con un figlio di Ugolino di Gualterio di Saraceno?

90.23 - 1258 (maggio). Rainaldo *d. Gilii Gualterii de Rocca Apinini*, anche a nome del fratello Bonifazio, e Zonolo *d. Raynerii Peccii* sottomettono al comune di Perugia il castello di Rocca d'Appennino, *cum eius pertinentiis et districtu*; Zaccaria *d. Petri*, *consors dicte Rocke*, anche a nome del fratello Corrado, accetta il detto patto (DIPLOMATICO IV 7 44. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 284-288).

90.24 - 1258 (novembre). Rainaldo *d. Egidii*, anche a nome del fratello Bonifazio e di tutta la famiglia e gli eredi, si sottomette al comune di Gubbio, promettendo in particolare di far pace eguerra *specialiter de Roca Apinini* contro chiunque, secondo gli ordini del comune. Rainaldo fa ciò in quanto il comune di Gubbio gli ha promesso la restituzione del *masium sive podere de Clesio*, pagando ai creditori che trattengono la proprietà *in solutum* una somma non superiore a 412 libre ravennati e anconetane. Il comune promette anche a Rainaldo di far sì che i creditori non gli muovano lite *hinc ad guerram finitam inter comune Eugubii et Perusinos* e che, alla stipula della pace tra i due comuni, essa avrà anche valore per Rainaldo e Bonifazio. Seguono le quietanze dei creditori, tacitati dal comune (Gubbio diplomatico, VII 1).

90.25 - 1258 (novembre). I creditori dei signori di Rocca d'Appennino cedono al comune di Gubbio i loro diritti sul podere *de Clesio*; uno di questi atti riguarda d. Gualterio di d. Egidio, che vende al detto comune tutti i suoi diritti sul podere, gia acquistati da d. Tiberio di Egidio (SASG, Libro Rosso, cc. 29v-33v).

90.26 - 1258 (dicembre). Rainaldo *Gilii Gualterii* di Rocca d'Appennino e suo fratello Bonifazio vengono condannati a 1000 l. ciascuno *tamquam proditores comunis Perusii*, per aver consegnato agli eugubini il castello (BANDITI, n. 558).

90.27 - 1259. Nel lodo Valcelli, il rappresentante perugino accusa il comune di Gubbio di essersi impadronito della Rocca d'Appennino, spettante invece al comune di Perugia *ex datione et concesione nobilium eiusdem Roche antiquitus et ex novo facta*, e di averla munita *sergentibus adque rebus*. L'arbitro, da parte sua, decreta che Zonolo *d. Rainerii*, Zaccaria *d. Petri* e Corradino *d. Petri, nobiles de Roka de Apinino* e fedeli alleati di Perugia, possano far ritorno al castello, riacquisendo tutti i diritti e tutti i possedimenti (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 381 e segg.).

90.28 - 1260. Il comune di Gubbio prende possesso di vari beni già di d. Tiberio *d. Egidii*, *in curia Clesi* (Gubbio diplomatico, VII 5. SASG, Libro Rosso, cc. 33v-34r).

90.29 - 1260. Il Consiglio speciale e generale si occupa ripetutamente di Rocca d'Appennino, assediata ed espugnata prima del giugno, e di Zonolo *d. Rainerii*, Zaccaria *d. Petri* e Corradino *d. Petri*, rimasti fedeli a Perugia, per i quali si stabilisce che i danni loro procurati dai ribelli siano rimborsati (ANSIDEI, pp. 149-150, 196-197, 204, 206-207, 219, 224, 226-227, 238-239).

90.30 - 1260. Rainaldo e Bonifacio *d. Egidii de Rocca Appennini* rimettono al comune di Fabriano i diritti e le pretese che, contravvenendo alla sommissione stipulata dal padre, essi avevano avanzato sulla Rocca d'Appennino; ciò in cambio della remissione della pena prevista per questa infrazione (LIBRO ROSSO, pp. 131-132).

90.31 - 1261. Rainaldo e Bonifacio, *filii d. Egidii de Rocca Appennini*, vendono al comune di Fabriano la nona parte della giurisdizione del castello e dei possessi e diritti in esso ed entro i confini indicati, oltre ad un *palatium*, che confina tra gli altri con le proprietà di *Zonus d. Raynerii* e dei figli di d. Pietro *d. Symonis*, e ad una *domus*, tra i cui confinanti vi sono i figli di Bartolo *Paganelli*, posti dentro il castello; il tutto al prezzo di 200 libre ravennati e anconetane. I venditori promettono anche di procurare il consenso di *domina* Sobilia, moglie di Bonifazio, di *domina* Maria, moglie di Rainaldo, e di Valsoverina loro nuora, oltre che di fornire al comune copia dell'atto di divisione fatto dal loro padre Egidio tra loro e gli altri fratelli (LIBRO ROSSO, pp. 277-279).

90.32 - 1261. Ugolinuccio *q.d. Tiverii filius*, anche a nome dei fratelli Giliolo e Gualterio, vende e permuta con *Homo S. Petri* del q. Guido di Pellegrino, loro zio materno, le proprietà del suo defunto padre *in curte Clesii* e dovunque nel territorio eugubino. Il prezzo, 515 l., è dovuto all'acquirente in quanto egli ha pagato al comune di Gubbio 215 l. per riscattare da esso il detto podere; le altre 300 l. erano dovute in parte come rimborso della dote di donna Pellegrina, madre di Ugolinuccio e sorella di *Homo S. Petri*, e in parte come prezzo di un campo nel contado di Nocera, *districtus* di Sassoferrato, ceduto ad Ugolinuccio (ARMANNI 2 XV 6).

90.33 - 1262. La detta donna Pellegrina dona a suo fratello *Homo S. Petri* tutti i suoi diritti avverso il suo defunto marito riguardo la sua dote (ARMANNI 2 XV 10).

90.34 - 1262. Il *consilium populi* del comune di Perugia viene chiamato a deliberare *quid faciendum sit super licteris que venerunt a comuni civitatis Fabriani*; tale missiva costituiva certamente una risposta a quella inviata da parte perugina al podestà di Fabriano *pro facto Corradi de Rocca Pinnini sicut deliberatum fuit per consilium speciale*. Si delibera all'unanimità *quod res que in predictis licteris continentur restituantur latori ipsarum literarum, si non sunt restitute et d. potestas restitui faciat*. L'elenco di tali proprietà restituite ci è stato conservato* (NICOLINI, *Reformationes*, pp. 67-69. PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 183v, 479r)
*Tale elenco, contenuto a c. 479r e datato 19 dicembre 1263, deve essere in realtà riferito al 1262, periodo in cui Pietro *Parentii*, ivi citato come podestà, ricopriva questa carica, la quale invece nel dicembre dell'anno successivo sarebbe stata affidata affidata a Orlandino *Magalotti de Carbonensibus* di Reggio (GIORGETTI, pp. 86-87)

90.35 - 1264. Giliolo e Gualteruccio *filii q.d. Tiberii d. Egidii de Rocca* cedono e donano al detto *Homo S. Petri* tutti i loro diritti sui beni del padre loro *in curia et in asio Clesii* (ARMANNI 2 XVI 5).

90.36 - 1266. Varie riformanze vertono sul contrasto tra il comune di Perugia e quello di Fabriano per il possesso dei castelli di Somareggio e di Rocca d'Appennino; viene anche menzionata una ruberia perpetrata da d. Corrado *de Rocha Pinini* (RIFORMANZE 6, cc. 33v-34v, 49rv, 50v-52v, 124r).

90.37 - 1267. *Homo Sancti Petri* del q.Guido di Pellegrino, con la presenza e il consenso del fratello Todinello, dà in dote alla figlia *Contessa*, promessa sposa di *Bonezellus*, figlio di d. Suppolino di Bernardino da Gubbio, un *podere* nel comitato di Gubbio *in villa de Clesio*; segue la descrizione del *podere*, comprendente in primo luogo la quarta partre di *castrum Clesii et fovearum et carbonariis eiusdem*, e trenta appezzamenti di terreno, posti all'interno dei confini indicati (ARMANNI 3 XVIII 4).

90.38 - 1268. Il comune di Ancona nomina un procuratore per trattare con il comune di Fabriano, tra le altre cose, del furto subito da un cittadino di Ancona, derubato *apud Roccam Apenini* dai figli di d. Egidio *de Rocca Appennini* (LIBRO ROSSO, p. 282).

90.39 - 1268. Il Consiglio speciale e generale perugino viene chiamato a deliberare *quod d. Corrado de la Roccha concedatur et confirmetur licentiam capiendi et offendendi comune et homines de Fabriano, secundum quod potuit et habuit cartam ipsam* [?] *d. Galvagni Stephanardi olim potestatis Perusii et ab aliis predecessoribus suis, et quod illa carta confirmetur eidem*. La proposta, che si configura come concessione di un diritto di rappresaglia, non è detto per quale motivo, viene accolta all'unanimità; tale parere favorevole viene ribadito anche negli interventi di alcuni consiglieri nel corso di una successiva seduta consiliare (RIFORMANZE 6, cc. 196rv, 207r-209v).

90.40 - 1271. *In quisto millesimo fo la guerra fra el comuno de Peroscia e 'l comuno de Fabriano, e fo per la Rocha d'Apennino* (UGOLINI, p. 153).

90.41 - 1273. Tra i testimoni della costituzione del procuratore del comune di Gubbio per la stipula di un atto di quietanza ad *Homo S. Petri* riguardo i diritti dello stesso comune sul podere *de Clesio*, Uguccio *d. Tiberii* (ARMANNI 3 XIX 2).

90.42 - 1273. Il Consiglio speciale e generale decide di rimandare di due mesi l'invio di ambasciatori a Fabriano *occasione Arcis Appinini* (RIFORMANZE 7, cc. 10v-12v).
- Lo stesso Consiglio delibera *quod solvantur et dentur Conrado de Rocha Apini...XXXVI lib. sicud sargente* [?] *comunis Perusii et alia sibi fiant et observentur secundum quod factum est sibi actenus per reformationes consiliorum* (Ivi, cc. 35r-37r).
- Lo stesso Consiglio, *super facto Roche Pennini*, delibera di costituire una commissione di *sapientes* con pieni poteri (Ivi, cc. 43r-44r).

90.43 - 1273. Aldriguccio di Silvestro di Fossato è condannato a 100 l., accusato da Corrado *de Rocha* [d'Appennino] in quanto *furtive et malo modo extrassisse quatuor persones* [così] *de districtu Fabriani...datos eidem Corrado per comune Perusii et quos carceratos custodiebat pro ipso Corrado et cum eis ivisse ad castrum Fabriani, de quibus personis idem Corradus habere poterat C lib. rav. si eos relaxare voluisset* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 4, c. 10v).

90.44 - 1275. Il Consiglio speciale e generale del comune di Perugia delibera tra l'altro di inviare ambasciatori a Fabriano *pro Arce Apenini restituendo* (RIFORMANZE, 2, c. 125v).

90.45 - 1277. Corrado *d. Petri de Rocha* e Boninsegna *Gilii* si presentano al giudice del podestà *occasione questione quam habent cum Calavicio et preceptum est eis quod cras debent se presentare coram eo*. Il detto Boninsegna, il giorno successivo, viene affidato alla custodia di due baiuli *occasione cuiusdam accusationis* (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 7, c. 8v).

90.46 - 1277-78. Viene più volte richiesta al comune di Fabriano la restituzione di Rocca d'Appennino a Perugia (RIFORMANZE 8, c. 137v. MISCELLANEA 5, 10v).

90.47 - 1278. Alcuni possessori della metà del pedaggio di Cancelli, in lite con il comune di Fabriano, pretendono di aver ricevuto tali diritti da Bonifacio *d. Egidii de Rocca Appennini* e dalla moglie di lui *domina* Sebilia (LIBRO ROSSO, p. 327).

90.48 - 1279 [ma 1275]. Nello statuto cittadino si ingiunge al podestà e al capitano di chiedere ancora al comune di Fabriano, entro febbraio, la restituzione di Rocca d'Appennino. Si dà inoltre licenza a Corrado *de Rocca* e a chiunque lo volesse di depredare gli uomini di Fabriano finchè dureranno le ostilità tra i due comuni. La norma è in vigore *ab anno domini currente MCCLXXV* (STATUTI 1, I, pp. 38-39).

90.49 - 1280. Il Consiglio speciale e generale delibera che la *licentia* data a Corrado *de Rocca* contro i fabrianesi e le loro proprietà sia sospesa sino a nuovo ordine del podestà e del capitano (RIFORMANZE 5, cc. 98v-100v).

90.50 - 1281. Lettera di Rainalduccio di Brunforte, podestà di Fabriano, al comune di Perugia, a proposito della ruberia perpetrata nei confronti di d. Oraduccio di Benincasa *pretextu robarie facte per nobiles de Rocca Apenini de quodam vestro cive* (MISCELLANEA 4, c. 46r).

91.

Domini di Rosciano

Perugia

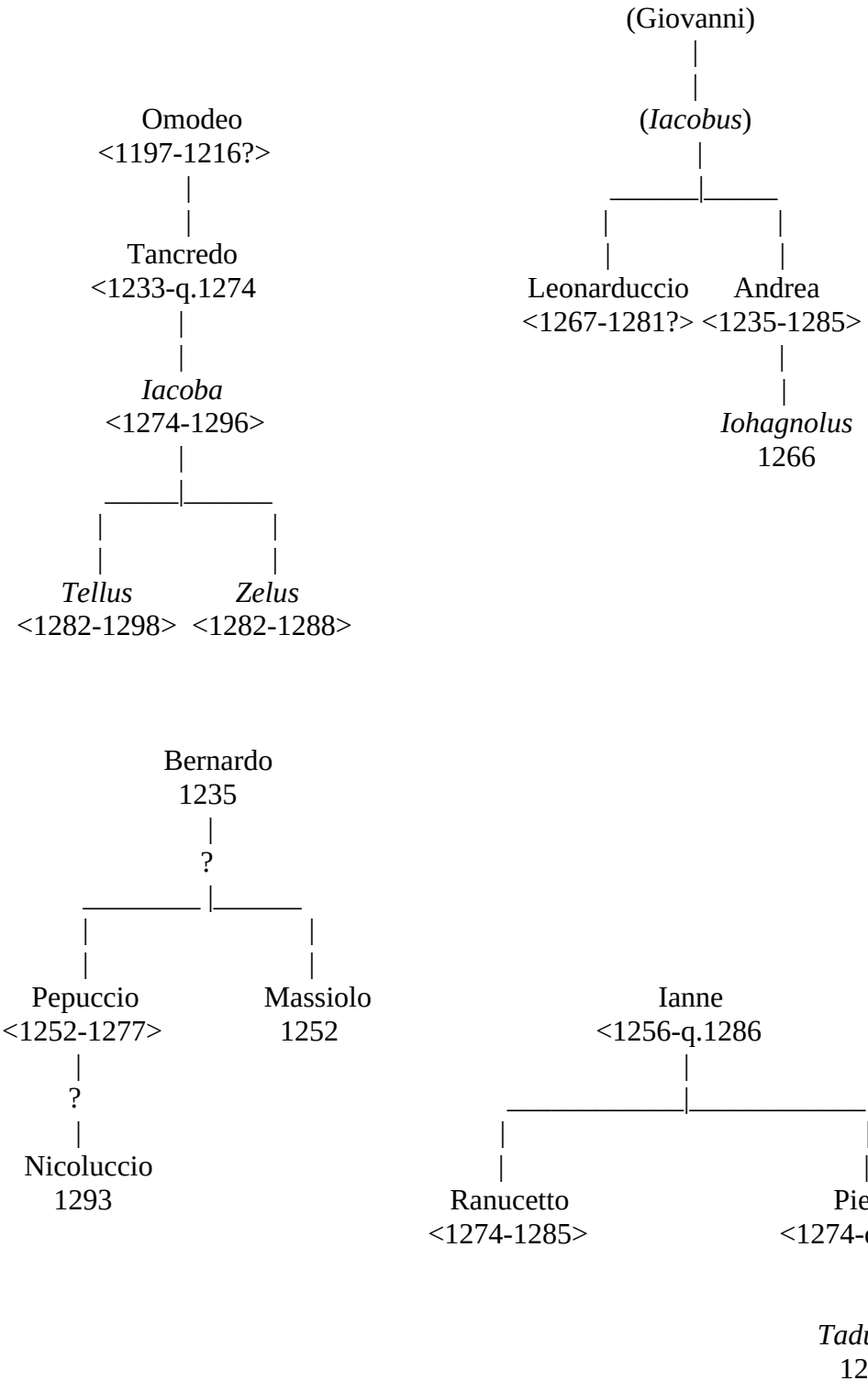

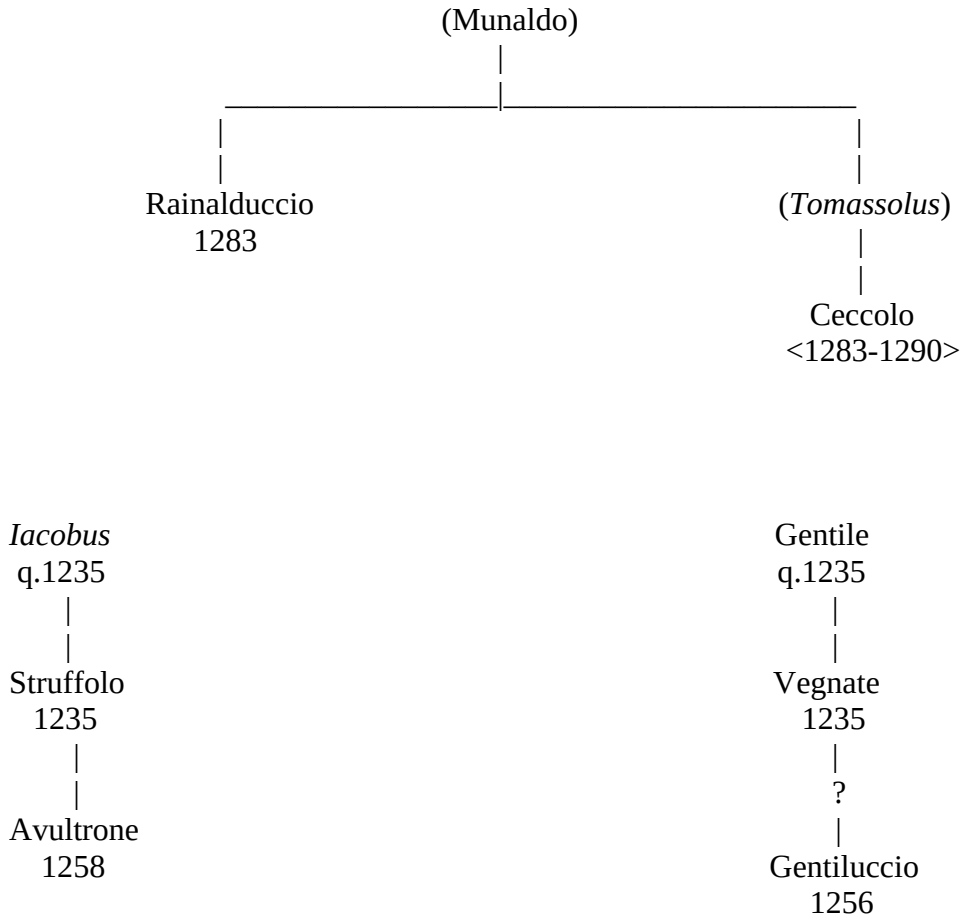

91.1 - 1197/1198. Amadeo è *rector perusinus pro concordia civitatis* [*societatis*] *Tuscie* (CDP, pp. 40-41).

91.2 - 1202. *Amideus de Rosciano* è console (CDP, pp. 68, 70, 72).

91.3 - [Dopo il 1202]. D. Omodeo è *assessor* (CDP, p. 54).

91.4 - 1203. Omodeo è console (CDP, pp. 77, 81).

91.5 - 1205. *Amideus Roscani* è testimone ad un atto stipulato dal comune di Perugia (CDP, p. 86).

91.6 - 1209. Amodeo *Rosciani* è tra i testimoni ai patti tra l'abbate di Valfabbrica e il comune di Perugia (CDP, p. 107).

91.7 - 1214. Omodeo *iudex** è consigliere (CDP, p. 132).
*Da identificare con Omodeo di Rosciano o con il capostipite della famiglia degli *Omodei* (ved. scheda 76.)?

91.8 - 1216. D. Omodeo *iudex* è tra i testimoni alla sommissione di Montone (CDP, p. 147).

91.9 - 1228. D. Facondo *de Roxano* è tra i testimoni ad un atto rogato a Bettona in cui due esponenti della famiglia di Serra si impegnano di fronte al rettore di Spoleto a non molestare la pieve di S. Veriano in territorio eugubino (S. MARIANO XX 6).

91.10 - 1233. Tancredo *de Rosciano* è uno di coloro che ricevono elargizioni dal comune di Assisi in occasione del Natale (ASCA, N1, c. 14v. FORTINI, III, p. 431).

91.11 - 1235. Tancredo *Amadei de Rossano, civis perusinus*, è menzionato, insieme ad altri *cives perusini*, dopo una lunga lista di cittadini assisani che ricevono quietanza, insieme al vicario del podestà, per 250 libre da alcuni cittadini di Firenze (ASCA, M1, c. 20r. FORTINI, III, p. 415).

91.12 - 1235. Struffolo *q.d. Iacobi* e Vegnate *q.d. Gentilis** si obbligano *in solido* con Pietro notaio, in rappresentanza di Alatrino, rettore del ducato di Spoleto e ricevente *pro Romana ecclesia*, a far sì che Iacobuccio, Offreduccio e Letiziola, figli minorenni del defunto Giorgio di Munaldo, già condomino della metà del girone e castello di Gualdo Cattaneo, testè alienato alla Chiesa romana, acconsentano alla vendita una volta pervenuti all'età legale.
L'atto è celebrato *in castro Rosciano in domo Beraldi***; tra i testimoni, d. Tancredo *Amidei de Rosciano* e Andrea *d. Iacobi Iohannis*.
Il detto d. Tancredo è anche tra i testimoni di altri due atti, ambedue celebrati a Bettona nella chiesa di S. Maria e concernenti l'alienazione, sempre a favore della Chiesa, dell'altra metà del castello (LIBER CENSUUM, pp. 547, 548 e 551)
*Potrebbe trattarsi del padre di Gentiluccio *de Rosciano*, visto il luogo dove l'atto viene celebrato e il nome del padre di Vegnatolo, "rifatto" nel probabile figlio.
**Dovrebbe essere il padre di Massiolo, *consul Roxani* (Ved. *infra*, 91.18), e dei suoi fratelli.

91.13 - 1237. D. Tancredo *Homodei de Rosciano* è consigliere (CDP, p. 381).

91.14 - 1248-49-50. D. Tancredo *de Rosciano* è testimone a tre atti giudiziari (CDP, pp. 474, 494, 505).

91.15 - 1250. D. Tancredo *Homodei de Rossano* è tra i testimoni al giuramento del sindaco e di 139 uomini di *Castrum Plebis* di osservare i mandati del comune di Perugia (CDP, pp. 509 e 512).

91.16 - 1251. D. Tancredo *de Rosciano/de Rusciano* è tra i testimoni alla sommissione di Gualdo, a quella dei *domini de Podio* e a un atto giudiziario (CDP, pp. 516, 524, 541).

91.17 - 1252. Tancredo *Homudei/Homodei de Rosciano/de Ruxano/de Roxano* è sindaco del comune di Perugia, con l'incarico di locare le terre del Chiugi; è anche testimone ad un atto dello stesso comune. A questa concessione si fa anche riferimento in atti giudiziari di quel medesimo anno (CDP, pp. 556-581, 582. BANDITI, nn. 283, 291).

91. 18 - 1252. Massiolo *d. Berardi, consul Roxani*, e altre due persone sono condannati a 36 l. ciascuno per aver aggredito e percosso a mano armata, insieme ad altri di Rosciano, Rainerio di Gentile e Barone di Benedictolo; il fatto è avvenuto *a capite cluse d. Tancredi*. Inoltre nove uomini di Rosciano, tra cui Pepuccio *Berardi*, sono condannati a 500 l. ciascuno per aver provocato la morte di Benvenuto, figlio del detto Barone (BANDITI, nn. 284 e 286).

91.19 - 1253. Orlando di Guelfo di Serra e Simeone di Recabene di Perugia, procuratori di d. Tancredo *Amedei de Roscano*, rilasciano quietanza ai camerari del comune di Città di Castello per 200 l. di denari pisani, a scomputo del debito complessivo di 400 l., dovute a Tancredo come da atto di *Iacobus* di Pero (LIBRO NERO, c. 41v).

91.20 - 1254. D. Tancredo *Homodei* è tra i testimoni ad un atto di procura del comune di Perugia (CDP p. 648)

91.21 - 1256. In questo anno, il Consiglio speciale e generale si occupa a più riprese di Tancredo di Rosciano, e anche di altri personaggi dello stesso gruppo signorile:
- si delibera che le concessioni di terre fatte a d. Griffolino da d. Tancredo *de Rosciano* siano osservate (ANSIDEI, p. 8).
- Si accenna ad una sentenza favorevole a d. Tancredo e sfavorevole al comune di Perugia, emessa da d. Giovanni di Fratta *iudex*, non è però detto di che si tratta (Ivi, p. 10).
- Si delibera che il capitano debba procedere contro *illi de Rosiano qui fecerunt quandam molestiam tempore d. Bonacursii potestate* [1252] *secundum formam statuti, sicut procedit contra alios perusinos* (Ivi, p. 11).
- Si delibera di procrastinare il pagamento a coloro che "*emerunt*" [acquistarono o presero in appalto?] le terre di d. *Iannes et filii d. Bernardi de Rosiano* (Ivi, p. 24).
- Viene proposto di decidere *quid faciendum est de terreno posito in Cole et Valle Scura d. Tranchey d. Omodei*; si delibera di rinviare la decisione al Consiglio maggiore (Ivi, pp. 32-33).
- A proposito di una controversia tra il comune di Assisi e d. Tancredo *de Rosciano*, si decide di inoltrare appello presso il papa. Nella stessa seduta si delibera di eleggere due periti, come era stabilito da una sentenza [quella di cui sopra?], per stimare le terre di Colle e Valle Scura, proprietà di Tancredo, tuttavia prima quest'ultimo dovrà parlare col capitano sull'argomento; Il Consiglio poi deciderà su quanto proposto da Tancredo e sulla stima dei due periti (Ivi, pp. 42-43).
- Su richiesta degli ambasciatori di Assisi, si acconsente alla scarcerazione di Gentiluccio *de Rosciano* e gli vengono restituiti il grano e le altre cose che gli erano stati sequestrati dai *custodes bladi* (Ivi, p. 55).
- Si rinvia al Consiglio maggiore la questione riguardante le possessioni di Valle Scura che d. Tancredo rivendica a sè (Ivi, p. 62).
- Si delibera di pagare a d. Tancredo il prezzo stabilito dagli stimatori per le terre di Colle e Valle Scura *ita quod illud bladum quod petebat d. Tancredus a comuni Perusii in ipsa estimatione debeat computari* (Ivi, pp. 65-66).

91.22 - 1258. Avultrone *d. Struffoli de Rochiano* è condannato a 100 soldi per appropriazione indebita di 23 soldi (BANDITI, n. 526. CAPITANO 1258-67 [2], c. 183v).

91.23 - 1260. D. Tancredo *Amidei* è allibrato per un estimo di 3166 l. e per un totale di 99 terreni (CATASTI 1, cc. 72v-75r).

91.24 - 1262. Il comune e gli uomini di *castrum Brufe* vengono citati dal giudice del podestà per rispondere a d. Tancredo *de Roscano* su una accusa non specificata da lui presentata presso il tribuna podestarile (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 178v).

91.25 - 1262. D. Tancredo *Homodei* de Roscano* è tra i fideiussori di Guido *marchio*, invitati a far sì che ritorni *in fortia d. potestatis et in captivitatem sicut erat prius, ad penam et bannum quod d. potestats vellet auferre* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 192r. NICOLINI, Reformationes. .., p. 33 n. 3).
*La lezione "*Homodei*" lascia qualche margine di dubbio, tuttavia non sembra convincente la trascrizione del Nicolini, che propone "*Bernardi*".

91.26 - 1262. In una seduta del Consiglio speciale e generale si accenna a un *factum pilastre d. Tancredi de Rosciano*, ma non è chiaro di che cosa si tratti, mancando riferimenti evidenti nella *propositio* e nella *reformatio* (NICOLINI, Reformationes. .., pp. 61-64).

91.27 - 1262. D. *Stellutus* di Foligno è condannato a 40 soldi per essersi trovato in strada dopo il terzo tocco; a fianco della sentenza è annotato: *non cogatur*. *Recommandatus d. Tancredo de Rosciano* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 288v).

91.28 - 1264. Iacopello *Iuvenis* è inquisito per aver aggredito Perusinello *Angeli, familiaris d. Tancredi de Roxano* (SBANDITI 2, c. 222r).

91.29 - 1266. Andrea *d. Iacobi de Roxano*, per suo figlio *Iohagnolus*, e Rainalduccio di Ugolino di Rustichello, per sua figlia donna *Benchamanda*, chiedono ed ottengono licenza di matrimonio per i loro figli (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 287r).

91.30 - 1267. Andrea *Iacobi de Rosiano* è citato per un debito di 10 libre, a petizione di Massolo *d. Munaldi* (SBANDITI 2, c. 273v).

91.31 - 1267. Il Consiglio speciale e generale si occupa ripetutamente della controversia ancora in corso tra il comune di Perugia e d. Tancredo *de Roxano* per le terre di Colle (RIFORMANZE 6, cc. 157v-158v, 161rv, 179rv, 183rv).

91.32 - 1267. Leonarduccio *d. Iacobi de Roxano*, proveniente *de alieno districtu*, ottiene la cittadinanza perugina (RIFORMANZE 6, c. 153r).

91.33 - 1269. Nella seduta del Consiglio speciale e generale tenutasi il 16 settembre, viene data lettura di una delibera dei rettori delle Arti adottata il giorno precedente nella quale, tra l'altro, si dispone *quod…terre concesse olim d. Tancredo de Rosciano, que devenerunt in comuni, vendantur per comune Perusii, que posite sunt in Cole, per tempus sex annorum*. Tale deliberazione viene approvata quasi all'unanimità (RIFORMANZE 6, cc. 289v-290r).

91.34 - 1274. Donna *Iacoba filia q.d. Tancredi Homodei de Rosciano* vende al comune di Perugia tutte le terre sue e di suo padre *in collibus Torsciani a fossis castri intus et in ipsis fossis*, più altri appezzamenti sempre a Torgiano, eccetto un casalino già a lei concesso nel castello dallo stesso comune; il prezzo è 141 l. e 12 soldi (DIPLOMATICO IV 12 167).

91.35 - 1274. Pietro *d. Iannis de Rosciano*, anche a nome del fratello Ranucetto, vende al comune di Perugia 4 staia e mezzo di terra ubicata in Torgiano, al prezzo di 6 libre e 6 soldi di denari minuti (DIPLOMATICO IV 12 166).

91.36 - 1277. Pepuccio *d. Berardi de castro Toçani** è assolto dall'accusa di aver rubato *bladum* da un campo (PODESTÀ 1277 [10 a], reg. 1, c. 33v).
*In realtà dovrebbe trattarsi di Rosciano: probabilmente è un *lapsus* del notaio, che ha scritto "*Toçani"* per "*Roçani*".

91.37 - 1277. Pepuccio *d. Berardi de Rossiano* riceve 3 libre e 11 soldi dal massaro del comune di Perugia *pro XXVII puillilis terre quos vendidit comuni in castro de Torsciano* (MASSARI 1 bis, c. 34v).

91.38 - 1279. Andrea *d. Iacobi*, della parr. di S. Severo *de Monte* in P. Sole, *habitans loci ubi dicitur ad Canta Lupum*,* viene assolto dall'accusa rivoltagli dai *custodes grassie* del comune di Perugia, i quali sostenevano di aver sorpreso *quoddam iumentum pilaminis rubei ipsius Andree, oneratus duobus eminis farine in via publica in capite pontis Torsciani, a latare** comitatus Perusii, eundo versus comitatus Asisii* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 4, c. 16r).
**Dovrebbe identificarsi con Andrea *d. Iacobi de Roxano*; ved. anche *infra*, 91.43.
*Così nel testo, sta per *a latere*?

91.39 - 1279. Tra i proprietari di molini che il podestà e il capitano dovranno convocare entro otto giorno dall'inizio del loro *regimen*, vi sono i *domini sive homines de Rosciano* (STATUTI 1, I, p. 72 r.5).

91.40 - 1281. Un campo presso Corciano è stato dato a cottimo da Leonarduccio *d. Iacobi** (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 122r).
*Si tratta di quel Leonarduccio che nel 1267 si è fatto *civis perusinus*?

91.41 - 1282. Donna *Iacoba q.d. Tancredi de Rosciano* e i figli di lei e del q.d. *Iacobus* di Biagio da Todi, *Tellus* e *Zelus* (il primo è maggiore di 25 anni, mentre *Zelus* è minorenne), insieme a d. Oddo di d. Oddo e a d. *Iacobus* di d. Simone, detto Merlino, vendono al comune di Perugia un *tenimentum terre* nel contado di Perugia nelle pertinenze di Ponte Nuovo, presso Torgiano, *in Renario Petroso*, confinante anche col Tevere, più altri due terreni sempre presso il fiume, della misura complessiva di 109 modioli e 2 starii *ad mensuram Bictonii*, per 1999 l. meno 8 soldi (DIPLOMATICO IV 6 10).

91.42 - 1283. Ceccolo *Tomassoli d. Monaldi de Roxano* è tra i tre sospettati di aver derubato un mercante orvietano di una borsa contenente una grossa somma di denaro presso il ponte nuovo di Torgiano; gli altri due sospettati sono Filippuccio *Aluminate* e *donnus Todinus*, rettore della chiesa di Ponte Nuovo; per Ceccolo garantiscono d. *Zaconus d. Ofreducii* e Bartuccio *d. Tadei*. Dalle deposizioni dei testimoni si parla di costoro come *homines male fame et male conditionis*, responsabili di furti, compreso il prete, il quale si sarebbe reso colpevole del furto di un cavallo e di calici ed arredi sacri da varie chiese. In particolare, a proposito di Cecco e di Filippuccio, un testimone, *Brocardellus Francisci*, sostiene *quod… stetent in dicta terra in tabernas et ibi suppignorant vestitum et stivales et ibi faciunt maximas expensas et post modum semper aquirunt multos denarios et recuperant ipsas robas, et audivit dici quod ludunt ad ludum açari et nullum laborem faciunt et ob id capti fuerunt*; altri testimoni parlano di loro come *homines baratarii et male fame*, o come *forenses et luxuriosi*; Petriolo *Bonucii* di Torgiano afferma che Ceccolo, tra l'altro, *furatus fuit Rainalducio d. Munaldi eius avunculo unam gonellam, quam gonellam ipse Raynalducius recuperavit ab ipso pro XL solidis*, tale fatto è confermato da altri testimoni. A conclusione dell'escussione dei testi, Mannuccio *Lamie* ed altri sei uomini di Ponte Nuovo affermano che, per tutto il giorno in cui era avvenuto il furto, Ceccolo era sempre stato in compagnia del detto Mannuccio, andando con lui a pesca sul Tevere e catturando anche dei pesci (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, cc. 57r-60v, 62r-64v, 69r).

91.43 - 1285. Andrea *de Rosciano** (P. S., S. Severo *de Monte*) è allibrato per 1000 libre; Petriolo e Ranuccetto *de Rosciano*** (P. S. P., parr. di S. Stefano *a puteo supra*) sono allibrati per 1500 l.;

donna *Iacoba d. Tancredi* (P. S. P., parr. di S. Martino) lo è per 4000 l. (LIBRA 1285, pp. 216, 241, 249).
*Da identificare con d. Andrea *d. Iacobi,* il quale risulta abitante nella parr. di S. Severo di P. Sole (ved. sopra, 91.38).
**Si tratta sicuramente di Pietro e Ranuccetto *d. Iannis,* citati nel 1274 (91.35).

91.44 - 1286. Taduzolo, *filius et heres q.Petri olim d. Iannis de Rosciano,* della parrocchia di S. Stefano, deve avere dal comune di Perugia: 11 libre e 15 soldi per 18 giorni di servizio *in tribus cavalcatis, videlicet XI diebus apud Mevaniam cum duobus equis ad rationem XV solidorum pro die, et III diebus apud Spellum et IIII apud Mevaniam alia vice cum uno equo contra Fulgineum, ad rationem X solidorum pro die*; 33 libre 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposto a…comuni de numero Sexcentum militum, retinuit continue XVI mensibus*; 45 libre come somma residua della valutazione di un suo cavallo venduto per conto del comune; 40 soldi prestati *pro opere fontis* .
Tellus domine Iacobe de Rosciano, della parrocchia di S. Martino, deve avere 13 libre e 16 soldi per 18 giorni di servizio *apud Mevaniam et Spellum in tribus cavalcatis,* con due cavalli, a 16 soldi il giorno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari per aver tenuto un cavallo per 16 mesi *de numero Sexcentum militum*; 3 libre, prestate dalla madre *in opere fontis.*
Zelus domine Iacobe [di Rosciano], stessa parrocchia, deve avere: 33 libre, 6 soldi e 8 denari per aver mantenuto un cavallo c. s. ; 10 libre *pro ludo quando d. papa venit Perusium* (DEBITORI, 2, cc. 24v, 37r).

91.45 - 1288. *Zelus domine Iacobe de Rosiano,* della parr. di S. Martino, è tra i *milites* condannati a 25 libre in quanto non hanno mai fatto la guardia *nocturno tempore in. .exercitu* [*contra Fulgineum*], *ipso exercitu durante* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, c. 90v)

91.46 - 1290. Ceccolo *ser Munaldi de Rosciano,* della parr. di S. Angelo, accusa Guglielmo *Ranucii,* della parr. di S. Fortunato, di averlo aggredito; da una annotazione a lato dell'ato di accusa si evince che l'accusato è stato assolto *quia non fuit repertus culpabilis* (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 304r-305r).

91.47 - 1292. Vagnolo, *bevulcus Telle de Rosciano,* è assolto da una accusa di rissa presentata dal sindaco degli uomini di Monte Nero (CAPITANO 1292 [17], reg. 3, c. 35r).

91.48 - 1293. Allevigia *Vicinelli, que moratur in domo Nicolutii Peponis de Podio Rosciani**, è condannata per aver rubato in una casa sita *in castro Podii Rosciani* (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 9, c. 13r).
*Figlio di Pepuccio di Bernardo?

91.49 - 1295. Una aggressione è avvenuta *in strata pubblica una de quinque stratibus* [così] *regalibus dicte civitatis* [*Perusii*]*…ante domum Telle de Rosciano* (CAPITANO 1295-96, reg. 2, c. 17r).

91.50 - 1296. il Consiglio speciale e generale accoglie la richiesta degli uomini e del comune di Torgiano di non permettere ad alcun *cataneus* di Rosciano di acquistare case e casalini a Torgiano e/o di venirvi ad abitare; ciò in quanto i detti uomini vogliono servire in pace il comune di Perugia *et in consuetum periculum et dampnum non recidivare*. I Torgianesi avevano anche chiesto di costringere alcuni uomini di Rosciano, che avevano promesso di venire ad abitare a Torgiano e non l'avevano fatto, di trasferirsi nel loro castello. Si eccettuano dal divieto di cui sopra i casalini concessi a donna *Iacoba* del q. Tancredo (RIFORMANZE 10, cc. 244r-245v).

91.51 - 1296. Bonifacio VIII scrive al comune di Urbino affinché accolga come podestà il *nobilis vir Tellus de Rosciano* (THEINER, I, n. 503, p. 333).

91.52 - 1298. Risulta che *Tele de Rosano/de Roxano* è stato capitano a Borgo S. Sepolcro (RIFORMANZE 10, cc. 330v-331r, 332r-333r, 341r-342v).

91.53 - S. D. [ma 1260-61]. D. Tancredo *Amodio,* insieme a d. Saracino di Bucarello, deve 233 l. e 12 corbe di grano (CATASTI 1, c. 229r).

91.54 - Sec. XIII. [Tra i redditi *de Ducatus, castrorum de Valle Spoletina et Antiqui*, dovuti alla S. Sede, vi sono quelli di *castrum Rossani*, da cui si ricevono 5 l. lucchesi *pro fodro*, 4 l. *pro adiutorio Nativitatis*, 3 l. *pro adiutorio Paschae Resurrectionis*, oltre alla terza parte *de bannis, foliis et salario, de quibus quantitas non est parva*. Inoltre si ricavano dal *podium Rosciani* 5 l. lucchesi *pro adiutorio Nativitatis* e 40 soldi *pro adiutorio Paschae Resurrectionis*, oltre al terzo *de bannis, foliis et salariis*] (MURATORI V, p. 800)

91.55 - Nel Libro Rosso del 1333, Nallo di Contuccio di R., Ceccolo *Conacii* di R. e i suoi fratelli, i figli di Taduccio di Petriolo di R. (FABRETTI, pp. 105-106).

92.

Conti di Rotecastello

Orvieto-Perugia

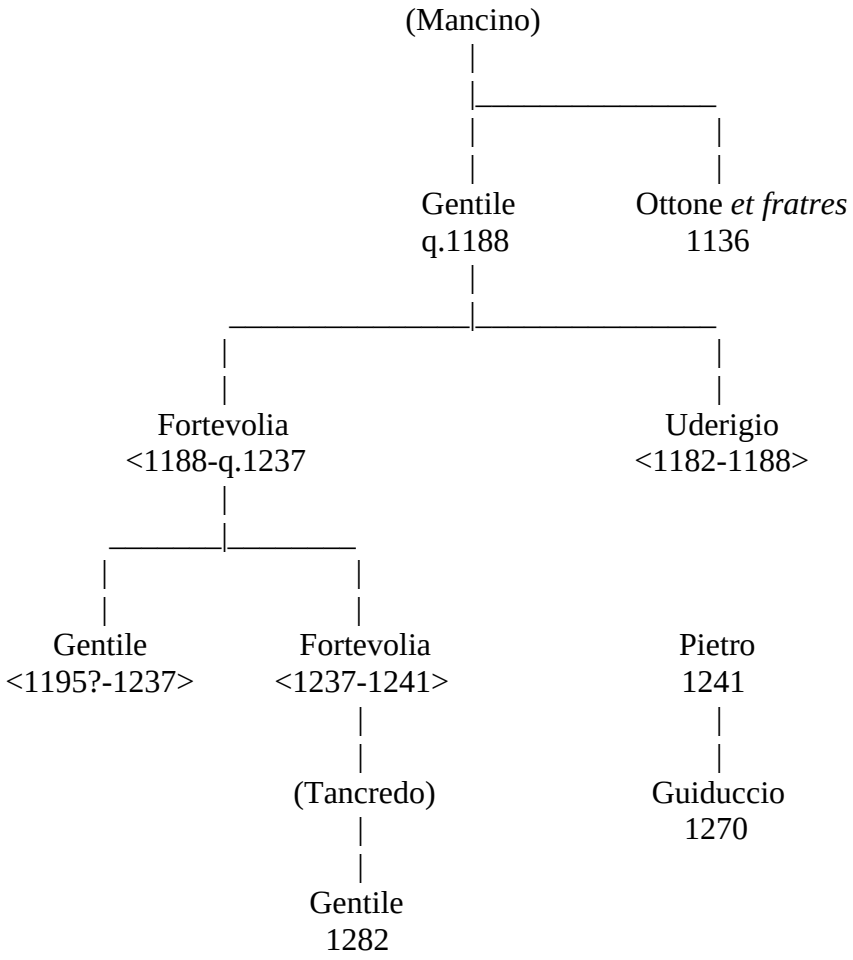

Pepo
1241

92.1 - 1136. Il papa Innocenzo II conferma con bolla al vescovo perugino Rodolfo, tra gli altri possessi, *castrum de Monte Agili, quod ab Othone et fratribus suis, filiis Mancini, cum omni curte sua, tu, frater episcope, emisse cognosceris* (PFLUGK HARTTUNG, II, p. 288).

92.2 - 1182. Oderisio *filius Ientilis de Mancino* promette al vescovo di Orvieto e all'abbate di S. Vito di non portare alcuna molestia alla detta chiesa di S. Vito, agli *homines* e alle proprietà di essa (FUMI p. 35).

92.3 - 1188. Uderigio e Fortevolia *comites filii q.Gentilis Mancini* sono condomini di Montali (ved. *Bertraimi*, 9.2, e *Girardini*, 50.2).

92.4 - 1195. Romana, una delle due figlie gemelle del defunto Cencio *Romani de Papa*, le quali addivengono ad un accordo con Cencio, cardinale diacono e camerario pontificio, riguardo a diritti su Civita Castellana, risulta essere moglie di Gentile *Fortivollie** (LIBER CENSUUM, p. 436).
*Figlio di Fortevolia di Gentile?

92.5 - 1237. Tra i signori che *iuraro alli mandati….signor Fordivoglia et Gentile di Fordivoglia de Roticastello...et così poi detti signori di Roticastello vendono loro iurisditione al comuno di Orvieto* (MANENTI, p. 296).

92.6 - 1237. Fordevoglia *q.d. Fordivoglie* di Rotecastello, con la presenza di d. Gentile suo fratello, riceve dai sovrastanti ai prigionieri di Todi che sono nella città di Orvieto 83 l. lucchesi, come residuo della somma di 400 l. che il comune di Orvieto aveva stabilito di dare loro *pro muriccio dicti castri* (FUMI, pp. 155-156).

92.7 - 1241. Fordevoglia, Pepo e Pietro, *comites de Rotacastello, ab antiquo civitati Urbevetane infesti...et rebelles*, vengono convocati dal comune di Orvieto per giustificarsi sotto pena di 1000 l. e, un mese dopo, vengono scomunicati dal vescovo; essi erano colpevoli di aver saccheggiato, insieme agli *urbevetani hostes*, il castello di S. Vito in Monte, appartenente allo stesso vescovo, di averne derubato gli abitanti e di averli condotti prigionieri, insieme al clero locale, a Rotecastello. Secondo il Fumi, i conti di Rotecastello erano di parte imperiale e questo atto di violenza si dovrebbe inquadrare nella politica di intervento in Italia centrale portata avanti in quel periodo da Federico II (FUMI, pp. 168-169).

92.8 - 1270. Guiduccio *Petri comitis de Rotata Castello* [così] è condannato a 25 l. per aver aggredito a mano armata Zanello di Trasmundo nella piazza di Marsciano (SBANDITI 2, c. 7r).

92.9 - 1282. *Messer Gentile di Tancredo Fordivoglia* è tra coloro che furono *creati da papa Martino nobilitati et capi de offitio et de la balia generali consiglio* (MANENTI, p. 317).

SCHEDE FAMILIARI

S

93.

Domini di S. Biagio

Perugia

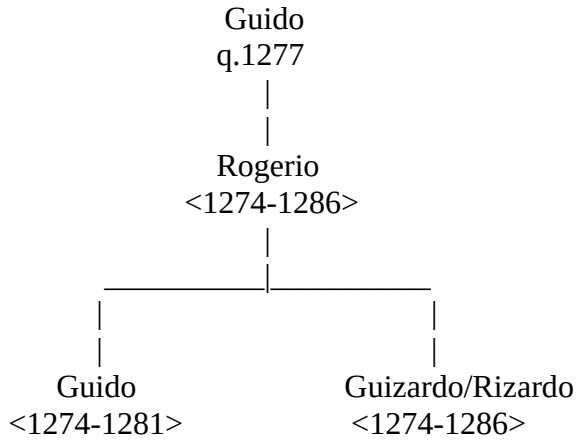

- Si hanno notizie di questo nucleo familiare soprattutto in relazione alle vicende collegate alla prigionia dei membri conosciuti di essa nelle carceri di Carlo d'Angiò, rimanendo comunque oscuro il motivo di questa detenzione.

93.1 - 1274. Il Consiglio speciale e generale perugino delibera di chiedere a re Carlo d'Angiò la liberazione dei figli di d. Rogerio, cittadini perugini, da lui detenuti in carcere (RIFORMANZE 7, cc. 130v-131r).

93.2 - 1277. Il detto Consiglio si occupa ancora della scarcerazione di Guido e Guizardo, figli di d. Rogerio *d. Guidonis de S. Blaxio*: a tale proposito delibera di nominare una commissione di *sapientes* per decidere sulle garanzie richieste da Carlo d'Angiò riguardo ai detti; la delibera dei *sapientes* [quale?] viene fatta propria dal Consiglio. Esso successivamente concede a Rogerio un ambasciatore per trattare la liberazione dei suoi figli (RIFORMANZE 8, cc. 146rv, 183r, 183v-184r, 9, 182rv).

93.3 - 1277. Guido e Rizardo *d. Rogerii q.d. Guidonis de S. Blaxio, cives perusini*, scarcerati da re Carlo su richiesta del comune di Perugia, promettono, insieme al padre loro, al podestà e al suo notaio, riceventi a nome del re, di non rientrare mai più nel regno e di non danneggiare il re medesimo. Guido e Rizardo sono minori di 25 anni. Garantiscono per loro d. Andrea di d. Ugolino e *Thomaius* [così] di d. Perone, ambedue della parr. di S. *Antolinus*, e Rainuccio di d. Nercolo* e Iacopello di Zonolo, ambedue della parr. di S. Maria dei Francolini (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 3, c. 9v).
*La presenza di Rainuccio di d. Nercolo, i cui legami con S. Biagio della Valle sono documentati (ved. scheda *Nercoli*, 73.22, 73.23, 73.48), tra i fideiussori può far pensare ad un rapporto di parentela o anche di alleanza.

93.4 - 1279. *Venzius de Ramazano* riceve dal giudice del capitano l'intimazione *quod hodie ad tertiam sit coram dicto iudice ad videndum iura testium d. Rozerii de S. Blasio*. Due giorni dopo, a sua volta, *d. Rozerius de S. Blasio stetit et presentavit coram dicto iudice…in mane et sero usque ad campanam pulsatam…et presentavit… testes suos quos vult producere in placito quod habet cum Venzo de Ramazano* (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, cc. 5r, 5v).

93.5 - 1281. Il Consiglio speciale e generale delibera che il capitano e gli ambasciatori che devono recarsi a Roma per incontrare re Carlo d'Angiò, lo ringrazino per aver scarcerato su richiesta del comune i figli di d. Rogerio *de S. Blaxio* e lo preghino di restituire a quest'ultimo *suam gratiam et bona volluntatem* (MISCELLANEA 7, c. 73r).

93.6 - 1281. Tra i *milites* di Porta S. Pietro andati *in servitio hominum Civitatis Castelli*, vi è d. Ruggero *de S. Blasio*, che riceve dal comune di Perugia 18 libre e 15 soldi per un servizio di 15 giorni a 25 soldi al giorno (DIPLOMATICO, V 3 291).

93.7 1286. D. Ruggero *de S. Blasio* deve avere dal comune di Perugia:
18 libre e 10 soldi *pro residuo et suplemento extimationis unius sui equi venditi pro comune*;
22 libre *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum, quia dictus equus fuit extimatus tantum XXX libris denariorum*;
110 soldi per undici giorni di servizio militare prestato con un cavallo *in cavalcata contra Fulgineum*
20 soldi, a nome di suo figlio Riccardo, *pro vice promissionis quam fecit in equo Craoli Mafei* (MASSARI 23 c, c. 39v).

93.8 - 1333. Nel *Libro Rosso* si trovano menzionati *Ninus, Vagnozzus et Venciolus d. Riciardi habitatores in villa S. Blaxii de Valle* (FABRETTI, p. 113)

94.

Domini di S. Valentino

Perugia

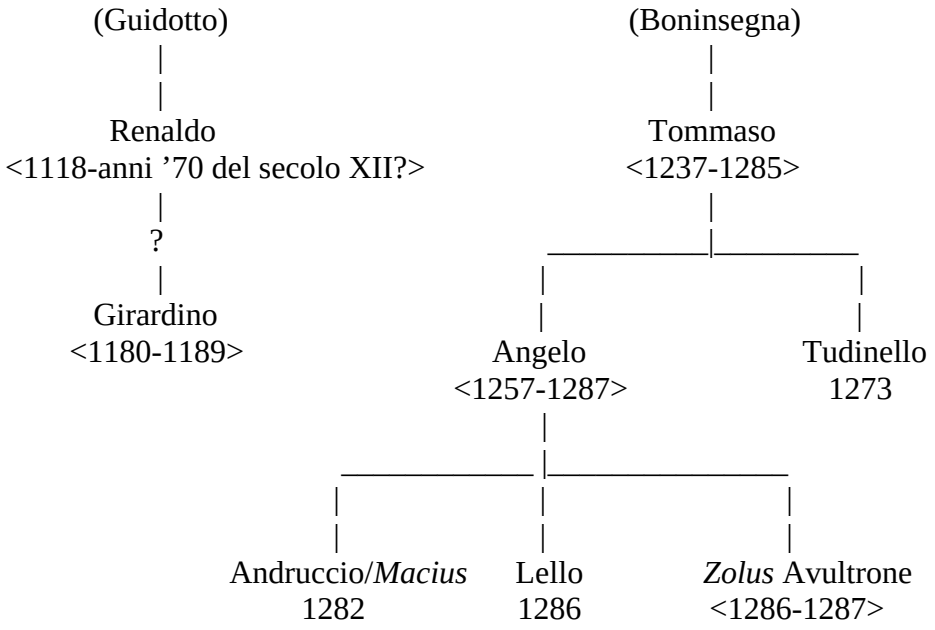

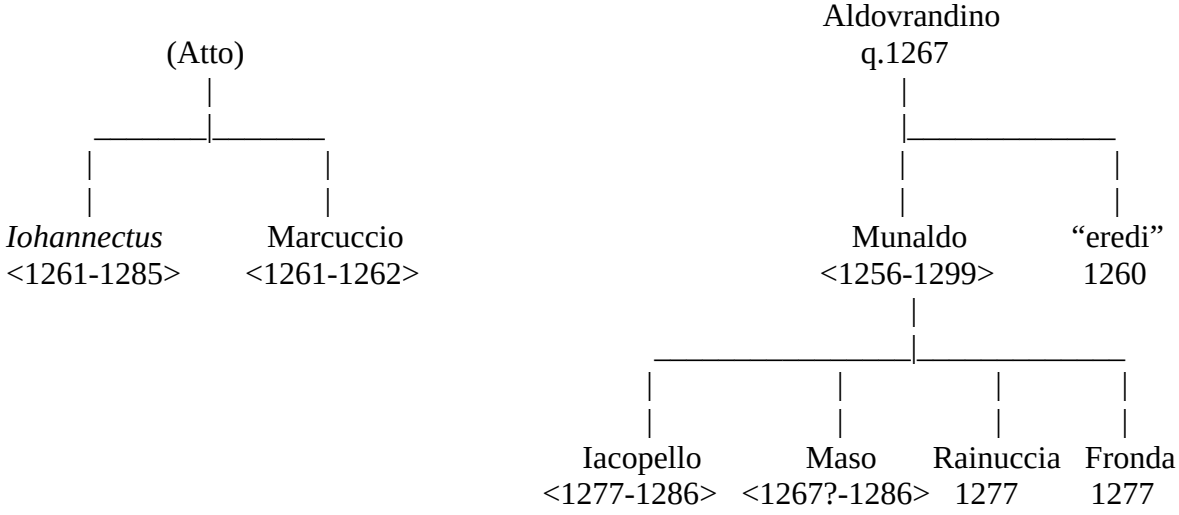

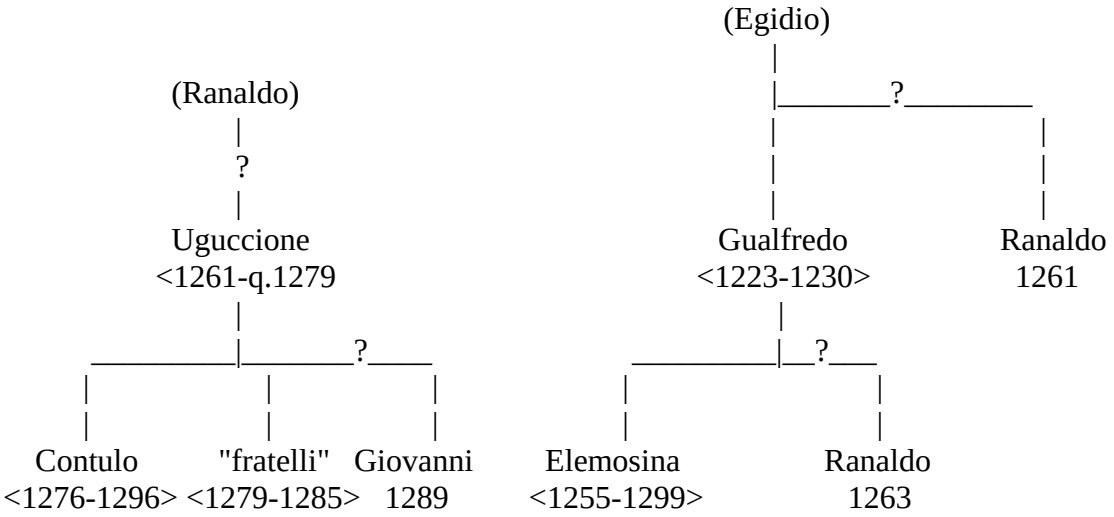

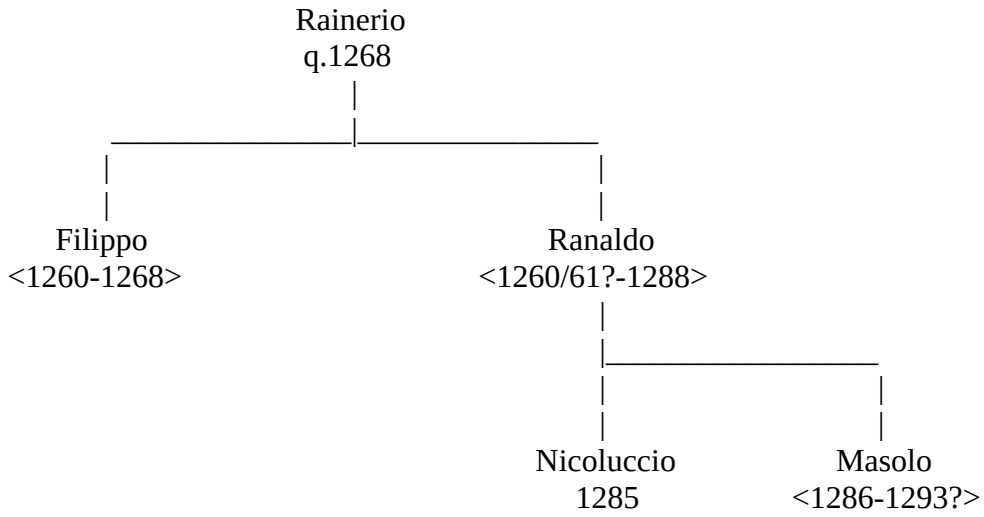

- Anche in questo caso, siamo in presenza di un raggruppamento signorile formato da più nuclei familiari accomunati da uno stesso predicato territoriale ma non uniti, almeno in apparenza, da legami di consanguineità e/o di affinità.

94.1 - 1118. *Renaldus S. Valentini** è tra i testimoni della concessione a Girardino di Montalto da parte dell'abbate di S. Maria di Valdiponte delle proprietà del monastero nel poggio di Castiglione e al mercatale di Cerbasciano (DE DONATO I, n. 40).
*Si tratta del padre di Girardino?

94.2 - 1180. Girardino *de Rainaldo* è tra i testimoni alla sommissione di Città di Castello al comune di Perugia (CDP, p. 12).

94.3 - 1187. Girardino *de Rainucio Guidotti** è tra i testimoni all'atto di vendita della contessa Maria a S. Maria di Valdiponte di terreni presso Rance (DE DONATO II, p. 74).
*Si identifica con Girardino di Rainaldo di S. Valentino?

94.4 - 1188. Girardino *de Rainaldo S. Valentini* è console (CDP, p. 23).

94.5 - 1189. Girardino *de Rainaldo S. Valentini* è tra i testimoni alla sommissione degli *Ioncitani* ed è console (CDP, pp. 28 e 30).

94.6 - [prima del 1218]. d. *Prestabilis*, cappellano di S. Angelo di Colognola e testimone a favore del monastero valpontese nella controversia tra esso e Guido *Zaconis*, nella sua deposizione afferma di aver visto gli *homines* che il monastero possedeva a Rance portare i tributi, tra gli altri, a Rainaldo *de S. Valentino**. Si tenga presente che d. *Prestabilis* asserisce di essere da 40 anni titolare della cappellania, quindi i suoi ricordi possono risalire agli anni 70 del secolo XII (VALDIPONTE 1121. TIBERINI 1993, p. 63).
*Si tratta del "Renaldo" documentato nel 1118? La cosa sembrerebbe poco probabile, soprattutto per ragioni di cronologia.

94.7 - 1223. Gualfredo *Gidii/Egidii S. Valentini* è tra i *capitanei militum* che stipulano, a nome della loro *pars que dicitur militum*, i patti con Città di Castello (CDP, pp. 206 e 209).

94.8 - 1230. Gualfredo *Egidii* è consigliere (CDP, p. 245).

94.9 - 1237. D. Tommaso *de S. Valentino* è tra i testimoni della seduta consiliare in cui si delibera la cancellazione del lodo del 1217 col comune di Gubbio; è anche consigliere (CDP, pp. 368 e 381).

94.10 - 1245. D. Tommaso *de S. Valentino* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 444).

94.11 - 1250. D. Tommaso *Boninsinie de S. Valentino* fa quietanza a Riccolo di Rainuccio, sindaco della comunità della villa di S. Valentino, per la somma di 40 l., dovuta dal detto comune a Rainerio *Spagliagrani*, presente e consenziente (CDP, appendice II n. 20)*.
*Dubbi sull'autenticità di questo atto sono avanzati dal Bartoli Langeli (CDP, p. 699).

94.12 - 1251. D. Tommaso *de S. Valentino* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 501).

94.13 - 1255. Elemosina *d. Gualfredi* e d. Tommaso *Bonensegne*, per Porta S. Angelo, fanno parte di una commissione di *sapientes* finalizzata *ad compositionem statutorum* (ANSIDEI, p. 79).

94.14 - 1256. Risulta che d. Tommaso *de S. Valentino* è stato podestà di Spello (ANSIDEI, pp. 35, 40, 47).

94.15 - 1256. D. Munaldo *de S. Valentino*, avendo prestato al comune di Perugia 300 l., ne vuole abbonare 65 allo stesso comune *pro remedio anime sui patris*; il Consiglio speciale e generale

delibera che di queste 65 l. 45 *restituantur* [a chi?] e le altre 20 si rendano a Munaldo (ANSIDEI, p. 65).

94.16 - 1257. D. Angelo *d. Tomassi** è tra i testimoni alla sommissione di Tommaso di Compresseto (SOMMISSIONI 1, cc. 79v-80r. SOMMISSIONI 2, c. 158rv).
*Dovrebbe trattarsi del figlio di Tommaso di S. Valentino, successivamente documentato, e non di Tommaso di Compresseto, che non risulta aver figli di questo nome (ved. scheda *domini* di Compresseto, 34.).

94.17 - 1257. Tommaso *de S. Valentino* è tra i testimoni del lodo tra Orvieto e Todi, pronunciato dai rappresentanti del comune di Perugia (FUMI, p. 214).

94.18 - 1257. Giovannello *Voioli* di S. Valentino denuncia di essersi trovato insieme a d. Elemosina *d. Gualfredi ad interficiendum Rainutium Alegrantis, in terra S. Valentini* (BANDITI 458).

94.19 - 1259. Tommaso *de S. Valentino* e Munaldo *de S. Vallentino* sono eletti consiglieri (ANSIDEI, p. 245).

94.20 - 1259. Angelo *d. Thomaxii* di P. E. è uno dei cento consiglieri per Porta eletti nel dicembre dell'anno (ANSIDEI, p. 249)

94.21 - 1260. D. Tommaso *de S. Valentino* è due volte ambasciatore, fa parte di due commissioni di *sapientes* ed è consigliere; d. Munaldo *de S. Valentino* è anche lui consigliere e fa parte di una commissione di *sapientes* (ANSIDEI, pp. 103, 109, 114, 116, 119, 120, 174, 184, 196).

94.22 - 1260. D. Munaldo *de S. Valentino* è assolto dall'accusa di donna Maria *Benvenute Ardine* di averle sottratto alcuni terreni, avendo la donna lasciato cadere l'accusa, *salvo iure proprietatis utriusque* (RIFORMANZE 4, c. 187v).
- D. Tommaso *de S. Valentino* e d. Munaldo *d. Bonifaci* sono condannati a 100 soldi per essersi insultati in pieno Consiglio generale maggiore (Ivi, c. 343r).
- D. Tommaso *de S. Valentino* è tra i fideiussori di d. Andrea *d. Tiverii* e di Turlotto di d. Bonconte, che hanno subito pene pecuniarie (Ivi, cc. 358r e 359v).
- D. Tommaso *de S. Valentino* è condannato a 100 l. per aver falsamente accusato Bonagura di Zilio dello stesso luogo di essersi aggirato in città di notte e con armi proibite; garantiscono per Tommaso d. Armanno di Suppolino e d. Capitone di Giovanni (Ivi, c. 365r).
- D. Munaldo *de S. Valentino* è tra i fideiussori di d. Bonconte di d. Ermanno *Comitis*, condannato a 10 l. per aggressione (Ivi, c. 370r).
- D. Tommaso *de S. Valentino* è tra i consiglieri condannati all'ammenda di un fiorino per aver parlato durante una seduta consiliare, contro il divieto del podestà (Ivi, c. 379r).

94.23 - 1260. D. Angelo *d. Thomassi de S. Valentino* è condannato a 25 l. *occasione rixe seu mesclantie facte in terra S. Valentini* (BANDITI, n. 611).

94.24 - 1260. D. Filippo *d. Ranerii* [di S. Valentino] paga la *pensio* alla canonica perugina per un casalino nella parr. di S. Maria del Verzaro (CENSI 2, c. 37v).

94.25 - 1260. Tra i confinanti di due terreni nelle pertinenze di S. Valentino, Munaldo *d. Aldrebandini/d. Aldrovandini* e gli eredi di Aldobrandino (CENSI 2, cc. 16r e 77r).

94.26 - 1261. *Iohannectus d. Atti de villa S. Valentini* è condannato a 25 l. per aver insultato e ferito, insieme a Marcuccio *d. Atti* [suo fratello?], don Angelo, priore di S. Montano della detta villa (BANDITI, n. 759).

94.27 - 1261. D. Uguccione *de S. Valentino* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) è allibrato per un estimo totale di 2616 l. ed ha terreni nelle pertinenze di S. Valentino, S. Biagio della Valle, Cerqueto, Spina, Monte Sperello. Tra le sue proprietà, oltre a due casalini, uno nel castello di S. Valentino e un altro nel *burgus* del castello stesso, ha due altri casalini a Monte Sperello e la sesta parte *silvarum et pratorum et omnium comunantiarum Montis Sporelli*. Sono anche assegnati vari suoi *homines*, con i terreni che coltivano. Tra i confinanti delle proprietà, d. Ranaldo *Gilii* [di S. Valentino]*, d. Munaldo *Aldrovandini*, d. Tommaso (CATASTI 1, cc. 115v-118r).
*Fratello di Gualfredo di Egidio?

94.28 - 1261. D. Munaldo *d. Aldrebandini* è tra i testimoni a due atti di quietanza rilasciato al comune di Perugia (DIPLOMATICO IV 8 60. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 439 e 442).

94.29 - 1262. Il podestà ordina agli *homines S. Valentini* tra cui, nominato per primo, Tommaso *Boninsinie, ut recipiant pecuniam a d. Tancredo de terra quam vendiderunt, ad terminum eis* [….?, manca la conclusione] (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 184r).

94.30 - 1262. D. Munaldo *S. Valentini* e d. Bonconte *Bonaventure* ricevono dal podestà l'ingiunzione *ut debeant expurgari viam que pretenditur ad domum d. Ranerii d. Bonaventure* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 186r).

94.31 - 1262. Vengono convocati dal podestà d. Lemosina *S. Valentini* e *Iohannectus Atti de S. Montano**, insieme ai sindaci di S. Enea e S. Elena. Successivamente, *Marcholus* [?] *d. Atti de S. Valentino* è tra i convocati dal podestà per difendersi dall'accusa di estrazione illecita di *grascia* (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 188r, 191v, 192r).
*Espunto: "*Valentini*"

94.32 - 1262. D. Elemosina *d. Gualfredi* (P. S. A.) è tra coloro che sono multati a causa dei loro porci, trovati liberi per le strade della città (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 244v).

94.33 - 1262. D. Elemosina *d. Gualfredi* è tra i fideiussori di d. Crispolito e di suo figlio Orlandino, condannati per l'uccisione di un bailo del comune (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 275v).

94.34 - 1262. Raccolta di testimonianze nell'ambito di un procedimento di ufficio aperto dal podestà per estrazione di grascia dai territori di S. Valentino, S. Enea, Morcella, Marsciano; tra gli inquisiti d. Elemosina *d. Gualfredi de S. Valentino* La grande maggioranza dei testimoni di S. Valentino depone di non saper nulla; solo alcuni dicono di essere a conoscenza per sentito dire che d. Elemosina ha estratto grascia (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 351v-357v).

94.35 - 1263. D. Ranaldo *Gualfredi** e Rigo di d. Orlando accusano la comunità di Villanova *de Materno* di cospirazione nei confronti della famiglia dello stesso Rigo (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 164r).
*È fratello di Elemosina di S. V.?

94.36 - 1263. D. Lemosina *de S. Lalentino* [così] è testimone ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 218r).

94.37 - 1264. D. Ranaldo *d. Rainerii* [di S. V.], anche anome del fratello Filippo, paga alla canonica perugina la *pensio* di un denaro per una casa nella parr. di S. Maria del Verzaro (CENSI 2, c. 74r).

94.38 - 1265. D. Angelo *d. Thomassi de S. Valentino* è condannato a 10 l. per non aver pagato un debito di 10 l. (SBANDITI 2, c. 70v).

94.39 - 1266. D. Tommaso *de S. Valentino* è consigliere (RIFORMANZE 6, c. 36v).

94.40 - 1266. D. Munaldo *d. Aldrevandini de S. Valentino* è tra i consiglieri che vengono multati per aver parlato nel Consiglio maggiore, contro il divieto del podestà; è anche fideiussore di alcuni uomini *de Passiiano* trovati in possesso di *cultellum malitiosum* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 85v-86r, 87rv).

94.41 - 1266. D. Tommaso *Boninsegne de S. Valentino* è condannato a 10 l. per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 134v).

94.42 - 1266. D. Elemosina *de S. Valentino* ottiene licenza di portare armi difensive; per lui garantisce Armanno di d. Enrico di Ascagnano. A sua volta, Elemosina *d. Gualfredi* garantisce per il detto Armanno e per *Manzarellus* di maestro Giovanni della villa di S. Valentino, che ottengono analoga licenza.
Anche Munaldo *de S. Valentino* ottiene la medesima autorizzazione; garantisce per lui d. *Iacominus Iacobi Aczolini* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 269v, 270r, 272r, 273r).

94.43 - 1267. D. Munaldo *q.d. Aldrevandini de S. Valentino* accusa varie persone di aver aiutato ad evadere dal carcere perugino *Balio* di Gotefredo, detenuto *occasione maleficii commissi in personam dompni Tribaldi prioris de Pozale*. Lo stesso Munaldo accusa alcune delle dette persone di aver estratto *bladum* per portarlo a Todi (CAPITANO 1258-67 [2], cc. 120v-121v).

94.44 - 1267. D. Ranaldo *de S. Valentino* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (SBANDITI 2, c. 268v).

94.45 - 1267. Andrea *Iacobi de Rosiano* è citato per un debito di 10 libre, a petizione di Massolo *d. Munaldi** (SBANDITI 2, c. 273v).
*Figlio di Munaldo di S. Valentino?

94.46 - 1268. La canonica di S. Lorenzo di Perugia dà in enfiteusi a Filippo *olim d. Rainerii de S. Valentino* un casalino nella parr. di S. Maria del Verzaro; l'entratura è di 10 fiorini d'argento, il canone annuo di un denaro; lo stesso Filippo paga la *pensio* per un altro [?] casalino nella stessa parrocchia (CENSI 2, cc. 10r e 24r).

94.47 - 1268. D. Munaldo *de S. Valentino* è membro del Consiglio speciale e generale perugino e fa parte, insieme a d. Tommaso *de S. Valentino*, di un gruppo di *sapientes* riuniti insieme ai *consules mercatorum* per ascoltare la petizione dell'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto a favore dei suoi fratelli, *qui dicuntur de Fossato* (RIFORMANZE 6, cc. 225r, 271v-272v).

94.48 - 1268. D. Munaldo *Aldebrandini* è tra i testimoni ad alcuni atti giudiziari. Lo stesso Munaldo risulta aver denunciato un suo *famulus*, Bentivenga *de Castello*, di aver rotto il contratto con cui si impegnava a servirlo per un anno, e di averlo derubato (SBANDITI 2, cc. 260r, 261v, 262v, 263v).

94.49 - 1269. D. Munaldo *d. Aldrebandini de S. Valentino* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di S. Valentino *a Sepibus de Ronzone* (CENSI 2, c. 34r).

94.50 - 1269. D. Tommaso *d. Boninsigne* accusa Guido di Scagno di S. Valentino di aver rotto il patto che aveva stretto con lui di servirlo per 10 anni; Guido viene assolto *quia non est probatum* (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. 136r).

94.51 - 1271. Angelo *d. Thomasii, de parochia S. Valentini*, è fideiussore in un procedimento penale (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 4r).

94.52 - 1272. D. Tommaso *de S. Valentino* è tra i fideiussori di Guglielmo e Gentiluccio del q.d. Enrico di Ormanno di Tebaldo, condannati a 30 l. per aggressione (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 95v).

94.53 - 1272. D. Elemosina *d. Gualfredi* e d. Rainaldo *d. Raynerii* sono tra i fideiussori della comunità di S. Valentino, condannata a 500 l. per non aver consegnato agli uomini di Pila due malfattori (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 78v).

94.54 - 1273. Tudinello *Thomasii* subisce una condanna a 50 l. per aver aggredito *cum cultello, spontone et tavolacio* un tale Giovanni nelle pertinenze di S. Valentino e S. Montano; per quest'ultima condanna garantisce per lui d. Angelo di d. Tommaso di S. V. (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 55r).

94.55 - 1273. D. Elemosina *Gualfredi* è condannato a 10 l. per non aver risposto ad una citazione per un debito non specificato con Paolo di Uguccione *cardator* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 67r).

94.56 - 1273. D. Munaldo e d. Tommaso *de S. Valentino* sono consiglieri; d. Munaldo è autorizzato dal Consiglio speciale e generale ad accettare la podesteria di Nocera (RIFORMANZE 7, cc. 75v, 96v, 100rv).

94.57 - 1276. D. Munaldo *Aldobrandini de S. Valentino* compare per due volte nel *consilium sapientium credentie* ed è ambasciatore (RIFORMANZE 8, cc. 1v, 3r. MISCELLANEA 1, c. 44r).

94.58 - 1276. Ranaldo *de S. Valentino* (P. S. A.) e Contulo *d. Uguitionis* (P. S.)* sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, cc. 62v e 67v).
*Da non confondersi con il suo omonimo di Ramazzano, abitante in P. S. S. .

94.59 - 1276. Il Consiglio speciale e generale delibera di nominare un sindaco per appaltare a d. Munaldo *de S. Valentino* le terre di Colle; successivamente si decide di rilasciare allo stesso quietanza per la somma da lui versata per le comunanze di Colle (RIFORMANZE 3, cc. 70r e 71r. RIFORMANZE 8, 106r e 120v).

94.60 - 1276. Il podestà propone al Consiglio speciale e generale del comune di Perugia *si placet dare licentiam domino Munaldo de S. Valentino recipiendi capitaneatum Castri Plebis usque ad kallendas madii in qua ellectus fuit* (RIFORMANZE 3, c. 25v).

94.61 - 1277. Nella seduta di una commissione di *sapientes* si menziona una non meglio specificata discordia tra d. Munaldo *de S. Valentino* e *Iacobus d. Magistri* (RIFORMANZE 8, c. 127r).

94.62 - 1277. D. Munaldo *de S. Valentino* e i suoi figli *Zacopellus* e Maso (P. E., parr. di S. Biagio) ottengono licenza di portare armi difensive (CAPITANO 1277-78 [4], reg. 3, c. 1v).

94.63 - 1277. *Gracianellus d. Bracarii* di Borgo S. Sepolcro è accusato di aver accoltellato Ugolino, originario della Sicilia e *serviens* di d. Munaldo *Aldrevandini*, della parr. di S. Biagio; nel dibattimento testimoniano, oltre a d. Munaldo, i suoi figli donna Rainuccia, donna Fronda, Iacopello e Masolo (PODESTÀ 1277 [10 c], reg. 4, cc. 4r-6r).

94.64 - 1277. Tra i confinanti di quattro terreni a Montepetriolo, d. Tommaso *de S. Valentino* (CENSI 2, c. 101r).

94.65 - 1277. *Iacopellus d. Monaldi** versa al massaro del comune di Perugia 2 soldi *nomine decimum…pro petitionem quam fecit contra deucem* [? Così, sta per *iudicem*?] *specialem de IIII libris.*
D. Tommaso *de S. Valentino* versa al detto massaro 10 libre *pro quadam condempnatione* non meglio specificata (MASSARI 2, cc. 30v, 76r).
*Si tratta del figlio di Munaldo di S. Valentino?

94.66 - 1279. *Iacopellus d. Munaldi* è tra gli *offitiales comunis Perusii super examinandis et aprobandis bailitoribus novis et fideiussoribus eorum* (MASSARI 4, c. 29v).

94.67 - 1279. I confinanti di un terreno posto tra le ville di S. Valentino e di S. Costanzo *in castellare de Formis*, ceduto dalla canonica perugina in permuta, sono da una parte d. Tommaso *d. Boninsigne*, d. Munaldo *d. Aldrovandini*, i figli di Uguccione *Ranaldi**, d. Ranaldo *d. Ranerii*, Romagnolo *d. Ysacci* e d. Elemosina *d. Gualfredi*, ciascuno per la propria parte, e sugli altri lati la via (CENSI 1, c. 291r).
*Dovrebbe essere Uguccione di S. V., padre di Contulo.

94.68 - [*Ante* 1281] Da alcune deposizioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso tra la fine del 1281 e i primi del 1282 dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del castello, risulta che d. Munaldo *de S. Valentino*, in precedenza, era stato per una volta podestà del luogo (Gualdo Tadino preunitario, 2, perg. n. 1).

94.69 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam*, vi è Angelo *d. Thomasii Bonisigne* (P. E.), per conto del quale il padre riscuote dal comune di Perugia 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

94.70 - 1281. *Iacopellus d. Munaldi*, riceve dal comune di Perugia 15 soldi *pro uno sparaverio quem emit pro ludo festi Omnium Sanctorum*; lo stesso è *superstans bladi pro Porta Eburnea* (MASSARI 7, c. 4r. MASSARI 14, cc. 18r, 35r).

94.71 - 1282. Andruccio *d. Angeli*, detto *Macius*, *de S. Valentino*., risulta essere debitore per 4 l. (CAPITANO 1282 [6 b], reg. 12, c. 169r).

94.72 - 1282. Iacopello *d. Monaldi* è condannato a 40 soldi per aver minacciato Iacopello di Ranaldolo *quod extraheret sibi de visceribus*, e ciò di fronte al giudice (CAPITANO 1282 [6 b], reg. 12, c. c. 210r).

94.73 - 1282. D. Munaldo *de S. Valentino*, insieme a d. Pellegrino [di Girardino?], riceve dal comune di Perugia 10 libre per una ambasceria a Spello (CAMERLENGHI 1, c. 296v)

94.74 - 1283. D. Munaldo *d. Aldrovandini* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di S. Valentino, *in Costis Filonze* e di un altro terreno nelle pertinenze di *castrum Forme...in loco qui dicitur Falarita* (CENSI 1, cc. 10r. CENSI 2, c. 35v).

94.75 - 1283. Il giudice e vicario del capitano del Popolo ordina, tra gli altri, a d. Munaldo *de S. Valentino*, presente, sotto pena di 200 libre, *quod hodie hinc ad completorii horam faciat aportari in plateam comunis Perusii ad vendendum decem corbas grani*. Il detto d. Munaldo, insieme agli altri, riceve dal capitano l'ordine di andare a ritirare *ad tabulam Iohannelli domine Veronice* il suo salario per una ambasceria svolta *de Narnia et in civitate et in exercitu Narnie* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, cc. 62r, 67r).

94.76 - 1283. D. Munaldo *de S. Valentino* è fideiussore di Alevuccio *Paganelli*, condannato a 20 soldi per non aver provato una accusa (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 96v).

94.77 - 1283. Angelo *d. Thomassi*, della parr.di S. Angelo, è assolto dall'accusa di non essersi recato *personaliter vel cum equis ad custodiam nocturnam diei mercuri secundi iunii factam per homines et milites Porte Heburnee apud Fulgineum pro custodia exercitus comunis Perusii* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 218r).

94.78 - 1284. d. Munaldo *d. Aldrovandini*, parr. di S. Biagio di P. Eburnea, è fideiussore del sindaco degli uomini di Cerqueto, che depone come teste in un processo per aggressione (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 3, c. 34r).

94.79 - 1285. D. Rainuccio *d. Rainerii de S. Valentino* e suo figlio Nicoluccio sono citati tra i testimoni in un procedimento contro i fratelli Guidarello e Rainucolo di d. Ugolino di Monte Sperello (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 26v-27v).

94.80 - 1285. Contulo *d. Uguitionis* è tra i confinanti di un terreno *in districtu…castri Montis Sporelli*, ove è avvenuta una aggressione da parte di Guidarello di d. Ugolino (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 55v).

94.81 - 1285. *Iohagnolus Atti* (P. E., parr. di S. Stefano) è allibrato per 300 l; D. Munaldo di d. Aldebrandino (P. E., parr. di S. Biagio), lo è per 2500 l.; d. Tommaso, *pro se et d. Angelo eius filio* (P. E., parr. di S. Angelo), per 1300 l.; Contulo *d. Uguitionis*, i fratelli e il nipote (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*), per 3000 l. (LIBRA 1285, pp. 216, 271, 274).

94.82 - 1285. Rainuccio *d. Rainerii de S. Valentino* è tra i confinanti di una casa posta nella parrocchia di S. Maria del Verzaro, in P. S. Angelo (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, c. 40v).

94.83 - 1286. *Inquisitio ex officio* contro d. Angelo *Tomasii equester de P. Eburnea*, Lello suo figlio, *Zolus d. Angeli* e due suoi *serventes et familiares*, tutti accusati di aggressione a mano armata e ferimento contro cinque uomini di Montepetriolo; i fatti si sono verificati *in via publica infra campum domine Matelde…in pertinentiis ville Mugnani in loco qui dicitur Valle Genestri*; tra i confinanti del campo, il detto d. Angelo. Tre testimoni interrogati confermano l'accusa; uno di essi menziona nella sua deposizione un'altra aggressione che apparentemente non c'entrerebbe nulla con l'inquisizione in corso, vale a dire quella effettuata da Tebalduccio *d. Oliverii*, suo figlio *Serolus* e un non altrimenti noto *filius Caçanelli de castro "Angeli"* [così nel testo, starà per "*Agelli*"] ai danni di altri cinque uomini di Montepetriolo. L'inquisito, interrogato, nega l'accusa.
La causa si conclude con la condanna di d. Angelo a 16 libre e 5 soldi, *mitigata pena propter instrumentum pacis quod produxit coram…iudice*.

Nell'ambito dello svolgimento del'azione giudiziaria, viene richiesto dal giudice un *consilium* relativo alla questione vertente tra il detto d. Angelo e la comunità di Montepetriolo in merito alla *silva Zenestreti*
(CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, cc. 14r-16v. CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 70r; reg. 6, c. 9rv).

94.84 - 1286. D. Angelo *d. Thomasii*, della parr. di S. Angelo di P. Eburnea, è fideiussore di Rustichello *Merçoli*, della parr. di S. Maria di Mercato, condannato per porto d'armi proibite (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 83v).

94.85 - 1286. Masolo *d. Ranaldi de S. Valentino*, della parr. di S. Maria di Mercato, è condannato ad una ammenda di 10 libre per porto di armi proibite; garantisce per lui Gilio *Recoli*, della parr. di S. Martino del Verzaro (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 284r).

94.86 - 1286. Angelo *d. Tomassi*, della parr. di S. Angelo di P. Eburnea, è fideiussore di Pancaldo *Simeonis tabernarius de castro Agelli*, condannato per aver permesso che nella sua taverna si giocasse d'azzardo (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 28r)

94.87 - 1286. D. Ranaldo *de S. Valentino* deve avere dal comune di Perugia: 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo quem retinuit de numero sexcentum*; 11 libre e 15 soldi *pro servitiis que fecit in cavalcatis* nella guerra contro Foligno del 1282; 50 soldi *pro servitium quod fecit ad Castrum Plebis*; 3 libre, prestate al comune *pro opere fontis.* Inoltre, gli sono anche dovute 5 libre e 10 soldi per i danni procurati ad una sua casa *in qua habitaverunt familiares d. pape* . Si registrano anche danni dati ad una casa *iusta platea* di d. Rainuccio di S. Valentino [si tratta della stessa persona?] *quam habuit magister Iohannes de Marescalla* [*vicecancellarius*].
D.Munaldo *d.Aldrebandini*, della parr. di S. Biagio di P. Eburnea, deve avere dal detto comune: 13 libre e 10 soldi per diciotto giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi; 100 soldi *quos prestitit pro opere fontis.* Inoltre lo stesso Munaldo deve avere, pre conto dei suoi figli *Iacopellus* e Massolo: 11 libre cumulative per un totale di diciotto giorni di servizio nella guerra contro Foligno, undici giorni con due cavalli e sette con uno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi; 10 libre, spettanti a Massolo, *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium* (DEBITORI, 5, c. 2v. DEBITORI, 6, cc. 1r, 68v, 69r. MASSARI 23 d, c. 55v).

94.88 - 1286. D. Munaldo *de S. Valentino* riceve dal comune di Perugia 30 libre per un'ambasceria di 15 giorni a Roma *in servitium comunis et hominum civitatis Narnie* (MASSARI 23 a, cc. 53r, 80r).

94.89 - 1286. D. Elemosina *d. Gualfredi* riceve 15 libre come *pensio* per una sua casa *in quo repositus est bladum Clusii pro comune Perusii* (MASSARI 23 a, c. 76r).

94.90 - 1287. Angeluccio *qui dicitur Gabuzius de Azello filius Iohannis* è inquisito per aver aggredito a mano armata *Zolus Avultronus d. Angeli d. Thomasii* e Giovanni *Francisci qui dicitur Crivelus de Azello*, procurando a *Zolus* una ferita alla guancia e riducendo l'altro in fin di vita, i fatti sono avvenuti *in via seu strata publica in pertinentiis de plebe Marchono longe a dicta villa de plebe Marcho per medium miliare vel circa*. L'accusato si difende affermando di aver agito per legittima difesa; viene comunque arrestato e incarcerato e si invia anche un medico a constatare le condizioni dei due feriti: l'uno, Giovanni, si trova ad Agello e lo si ritiene vicino a morire, mentre *Zolus*, domiciliato in P. Eburnea, non corre pericolo di vita tuttavia si prevede che la ferita all guancia produrrà un cicatrice permanente.

Parallelamente all'*inquisitio* contro Angeluccio ne viene avviata un'altra contro *Zollus*, detto qui *de castro Agelli**, accusato a sua volta di aver aggredito a mano armata il detto Angeluccio, ferendolo e mettendolo a rischio di perdere l'occhio destro e avendolo lasciato *pro mortuo*; cambia comunque la localizzazione dello scontro armato, che sarebbe avvenuto *in pertinentiis ville plebis Fontignani in quodam campo canonice S. Laurentii de Perusio*. L'accusato si presenta alla convocazione del giudice, proclamandosi innocente e presentando la fideiussione di suo padre Angelo, della parrocchia di S. Angelo di P. Eburnea, e di Tribaldo *ser Oliverii*, della parr.di S. Silvestro di P. S. Pietro.
Zolus, anche qui detto *de castro de Agello*, viene assolto dall'accusa *deficientibus probationibus non repertus in culpa* (CAPITANO 1287 [12], reg. 2,cc. 114r-117r; reg. 5, c. 6v; reg. 7, c. 8r).
*Pur trattandosi indubbiamente dell'esponente di una famiglia legata al gruppo magnatizio di S. Valentino, vi dovevano essere dei legami, di cui ignoriamo la natura, tra essa e il castello di Agello testimoniati, oltre che dal "predicato territoriale" di *Zolus*, anche dalla fideiussione presentata da Tebalduccio d. d. Oliviero di Agello e dal fatto che, nell'altro procedimento giudiziario del 1286 riguardante la famiglia (ved. sopra, 94.83), si parla in una testimonianza di una aggressione perpetrata dal detto Tebalduccio e da suo figlio, senza che apparentemente tra i due avvenimenti vi sia un nesso.

94.91 - 1287. D. Munaldo *de S. Valentino* e Angelo *d. Tomaxii* sono ambasciatori (RIFORMANZE 5, cc. 251rv e 260rv).

94.92 - 1287. Contulo *d. Uguitionis*, della parr. di S. Severo di P. Sole, giura di aver smarrito *unam politiam de LII libras quas habere debebat…tamquam sindicus ville S. Valentini pro prestantia imposita pro fontibus platee*; garantiscono per lui Ioannello *Bevenuti*, della parr. di S. Severo di P. Sole, e Ioannello *Bucholli*, della parr. di S. Antonio di P. Sole. Il capitano dà ordine che la polizza sia riscritta CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 54v).

94.93 - 1288 D. Ranaldo *d. Rainerii de S. Valentino* è citato tra i testimoni in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 30v).

94.94 - 1288. D. Munaldo *d. Aldobrandini de S. Valentino* deve avere 12 libre per una ambasceria di 8 giorni ad Orvieto e a Todi, insieme a d. Ianne *de Monte Sporello*; gli viene anche successivamente corrisposto un saldo di 30 soldi (MASSARI 24, cc. 56v, 76r. MASSARI 25, c. 14r).

94.95 - 1289. Andruccio *Iacobi, cansor*, dà a cottimo a Contulo *olim d. Uguitionis* e a d. Pace, priore di S. Paterniano, per quattro anni, tutti i possessi del monastero di S. Maria di Valdiponte, tra cui un molino, nelle pertinenze di S. Paterniano e di S. Giovanni *de Prugneto*, per un canone annuo di 50 libre di denari cortonesi e perugini minuti. Risulta che il concedente, a sua volta, aveva ricevuto allo stesso titolo le dette proprietà da fr. Umile, sindaco del detto monastero. L'atto è rogato a Perugia *in camera d. Iohannis d. Uguitionis** (VALDIPONTE 1034).
*Fratello di Contulo?

94.96 - 1289. Contulo *d. Uguitionis*, anche per conto di suo fratello e di suo nipote, deve aver dal comune di Perugia 50 fiorini d'oro per un cavallo *quem assignaverunt coram assessores equorum comunis Perusii et qui equus fuit eis impositus per comune Perusii* (MASSARI 25, c. 19r).

94.97 - 1290. D. Munaldo *de S. Valentino* e d. Elemosina *d. Gualfredi* compaiono nel lungo elenco di coloro che, come sembra, hanno pagato una ammenda di 5 s., non è detto per quale motivo. (CAPITANO 1291 [16], reg. 6 b, cc. 2v, 5v).

94.98 - 1292. D. Elemosina *d. Gualfredi*, della parr.di S. Croce di P. S. Susanna, è fideiussore degli accusati in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1292 [17], reg. 1, c. 144v).

94.99 - 1292. D. Munaldo *de S. Valentino* è citato come testimone in un procedimento penale (CAPITANO 1292 [17], reg. 2, c. 121v).

94.100 - 1292. D. Munaldo *d. Aldrovandini* accusa *Muscolus d. Guidonis qui…immisit seu immicti fecit et immissa detinet…a kalendis maii citra…berbecones, lingna et proferlum et tectum de domo sua, que fuit condam Andrucii Ranaldi et fratris, super viam publicam que est iuxta ipsam domum ab una parte et iuxta domum predicit Munaldi ex altera, ultra medietatem ipsius vie sine voluntate ipsius d. Munaldi qui habet domum ex altera parte dicte vie; et est predicta domus Muscoli posita in civitate Perusii in P. Eburnea in parrochia S. Blasii, cui de ante et de retro sunt vie, ab alio heredes Rusticelli d. Saracini et ab alio d. Munaldus predictus; domus vero predicti d. Munaldi posita est in predicta Porta et parrochia, cui a tribus lateribus vie et ab alio res q.d. Bartolomei d. Bonaventure*. D. Munaldo chiede che le strutture in questione siano demolite, dichiarando tra l'altro di possedere, lui ed i suoi *autores*, la casa in questione da trent'anni e più (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, cc. 44r-47v).

94.101 - 1293. Massolo *d. Ranaldi*, della parr. di S. Maria del Verzaro,* è condannato a 30 soldi per porto d'armi proibite (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 4, c. 10v).
*Da identificare con Massolo di Ranaldo di S. Valentino?

94.102 - 1294. D. Elemosina *d. Gualfredi*, come sindaco e procuratore della villa di *Collis Iantis*, risulta aver denunciato una aggressione avvenuta nel territorio della detta villa (PODESTA' 1294 [23], reg. 2, c. 37v).

94.103 - 1296. Contulo *d. Uguitionis*, della parr.di S. Severo di P. Sole, insieme a d. *Iacobus* di Girardino, rettore della chiesa di S. Silvestro *de Colle Pizonis*, promette a *Zachinellus* di Munaldo di restituirgli 8 libre di denari cortonesi, da lui ricevuti in mutuo (VALDIPONTE 1093).

94.104 - 1296. D. Elemosina *d. Gualfredi*, della parr. di S. Croce di P. S. Susanna, è tra i fideiussori di uno *scutifer* di *Gheçus d. Trencoli* e di *Collus Geptii* e di Teo *Optonutii*, dei quali si specifica che sono *de prole militari ex paterna linea* (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 2, c. 35v).

94.105 - 1298. *Vengiatolus, famulus d. Munaldi de S. Valentino*, è condannato, insieme ad altri, a 40 soldi per porto di armi proibite (CAPITANO 1297-98, reg. 5, c. 123r)

94.106 - 1298. D. Elemosina *de S. Valentino* riceve dal comune di Perugia 18 libre come *pensio* per una sua casa *in qua repositum fuit bladum de Clusio Perusii pro XV mensibus* (MASSARI 37, c. 11r).

94.107 - 1299. D. Elemosina *d. Gualfredi*, di P. S. Susanna, parr. di S. Croce, riceve dal detto comune 6 libre e 5 soldi come *pensio* della medesima casa, affittata dal comune per cinque mesi al medesimo scopo (MASSARI 41, c. 35r).

94.108 - 1299. Sensolo *Alexandri*, della parr. di S. Bartolomeo di P. Eburnea, viene aggredito *ad domum d. Munaldi de S. Valentino, in qua dictus Sensolus vinum vendebat, iuxta stratam regalem, unam de quinque stratis regalibus de civitate* (PODESTA' 1298-99 [30], reg. 1, c. 29r).

94.109 - S. D. [ma 1260-61]. Rainuccio *de S. Valentino** deve 50 soldi a Pasquarello *Peri*, *causa mutui* (CATASTI 1, c. 224v).

*Si tratta di Ranaldo di Rainerio?

94.110 - Sec. XIII. Contulo *d. Uguitionis de S. Valentino* è tassato per due corbe di grano (MISCELLANEA 17, c. 2r).

94.111- Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari discendenti di questo raggruppamento signorile (FABRETTI, pp. 104, 114, 120).

95.

Saraceni

Gubbio

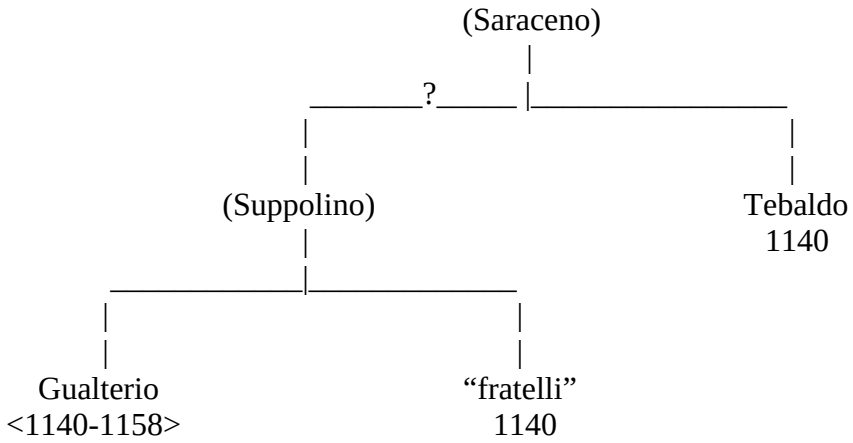

95.1 - 1140.Gualterio *Suppolini* e i suoi fratelli donano a Tebaldo *Saraceni* loro zio* la metà della terra che hanno da S. Maria di Valdiponte *in castro Montis Urbini et in burgo Castrisi: ibi edificaverimus castrum* (DE DONATO I, n. 59).
*Paterno o materno?

95.2 - 1158. Gualterio *de Suppolino* è tra i testimoni a due atti di S. Maria di Valdiponte (DE DONATO I, pp. 141 e 143).

96.

Domini di Sasso Rosso – Colle - Deruta

Perugia-Assisi

- Tra i signori di Sasso Rosso-Colle e i vari *domini* di Deruta, o almeno alcuni di essi, ci dovrebbe essere parentela, secondo il Nicolini (ved. *infra*, 96.35 e 96.36), nel senso che i secondi rappresenterebbero un ramo dei primi. Ciò è ammissibile ipotizzando che il Leonardo di Deruta e suo figlio Rainaldo menzionati nelle fonti della fine del sec. XII (ved. *infra*, 96.77 e 96.78) si identifichino con uno dei figli di Ghislerio di Alberico, Leonardo appunto. Nell'incertezza ho comunque preferito trattare separatamente i due gruppi signorili.

- Per ciò che riguarda i signori di Sasso Rosso-Colle, non è sicuro in tutti i casi che il patronimico *Fortisbrachii* indichi un rapporto di figliolanza con Fortebraccio di Ghislerio, o addirittura non è detto che tutti quelli che presentano tale patronimico appartengano alla famiglia, vista la diffusione del nome.

- Nella documentazione perugina più antica compare un Girardo di Ghislerio, che è anche console (DE DONATO II, p. 125. CENSI 1, c. 16r. CDP, p. 49, VALDIPONTE 236): si tratta certamente di un omonimo perugino di Girardo di Ghislerio di Alberico, in quanto compare come testimone nell'atto in cui quest'ultimo è menzionato per la prima volta come attore (ved. *infra*, 96.11). Anche Benvenuto di Girardo di Ghislerio, proprietario di case e casalini nel quartiere di P. S. Pietro (CENSI 1, c. 162r. CENSI 2, cc. 94v-103r), non dovrebbe appartenere alla famiglia, o per lo meno non sono emersi legami con essa.

- Secondo il Fortini (FORTINI , II, pp. 144-145), Leonardo di Gislerio si identificherebbe con quel *frater Leonardus de Asisio* che, secondo la narrazione di Tommaso da Celano, tornando dal viaggio in Oriente compiuto insieme al Santo nel 1219, si lamentava tra sé del fatto di dover andare a piedi, lui di origine signorile, mentre il plebeo Francesco andava a cavallo, sia pure di un asino (*Non ludebant de pari parentes huius et mei*, mugugnava l'offeso); e Francesco, indovinati i suoi pensieri non proprio benevoli, si affrettò a scendere, mettendo in confusione l'incauto (TOMMASO DA CELANO, p. 150). In ogni caso, è fuori di dubbio che Filippa, una delle prime compagne di S. Chiara e terza testimone al suo processo di beatificazione, celebrato nel 1253, fosse *figliola già de mesere Leonardo de Gislerio*, come dichiara all'inizio della sua deposizione.

- Seguendo il criterio dell'onomastica familiare, il Fortini ritiene: che Gislerio di Alberico avesse uno zio priore della cattedrale dei S. Rufino, e due cugini, di nome Fortebraccio e Girardo; che il Munaldo di Leonardo più volte citato nei documenti assisani, sia figlio di Leonardo di Gislerio (FORTINI, II, pp. 138 e 142-143). Non sussistendo però altri indizi tali da rafforzare questa ipotesi, sono stati evidenziati ove necessario i dubbi che si nutrono in proposito.

- Questi signori, emigrati temporaneamente a Perugia all'inizio del '200, mantengono per tutto il secolo prerogative signorili nel castello di Sasso Rosso, in territorio assisano; un forte nucleo patrimoniale è comunque presente nell'area di Colle-Castel Grifone [Brufa], insieme a terre e ad un molino sul Nestore, presso Castiglione della Valle.

96.1 - I *nobiles de Diruta* sono tra i soggetti signorili che Enrico VI, nel suo diploma al comune di Perugia, esclude dal controllo cittadino sul contado (CDP, p. 20).

96.2 - *Domini* di Sasso Rosso-Colle

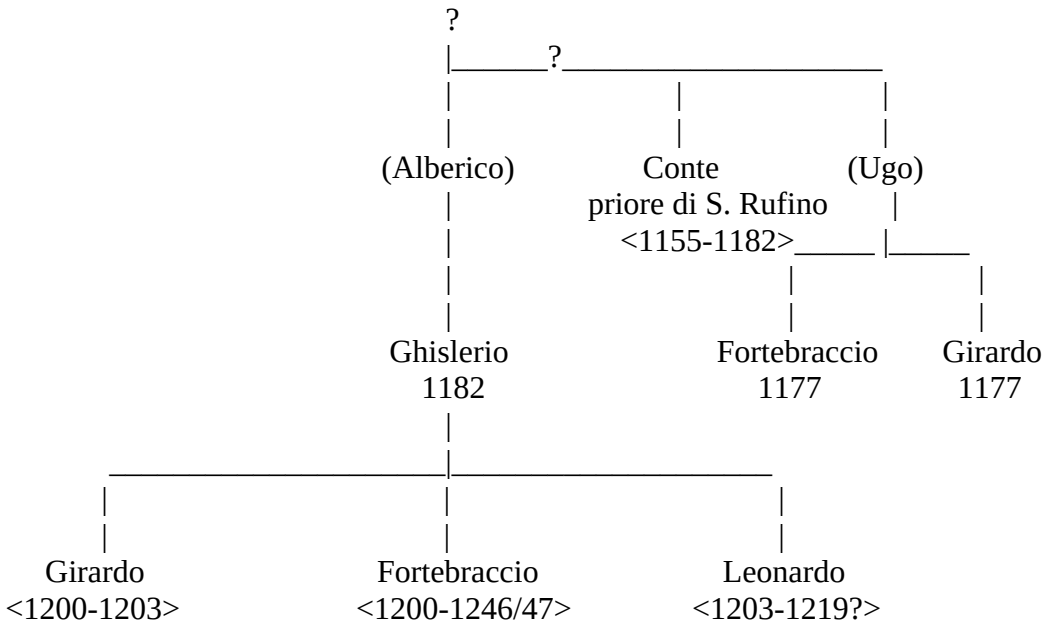

-Discendenti di Fortebraccio di Gislerio:

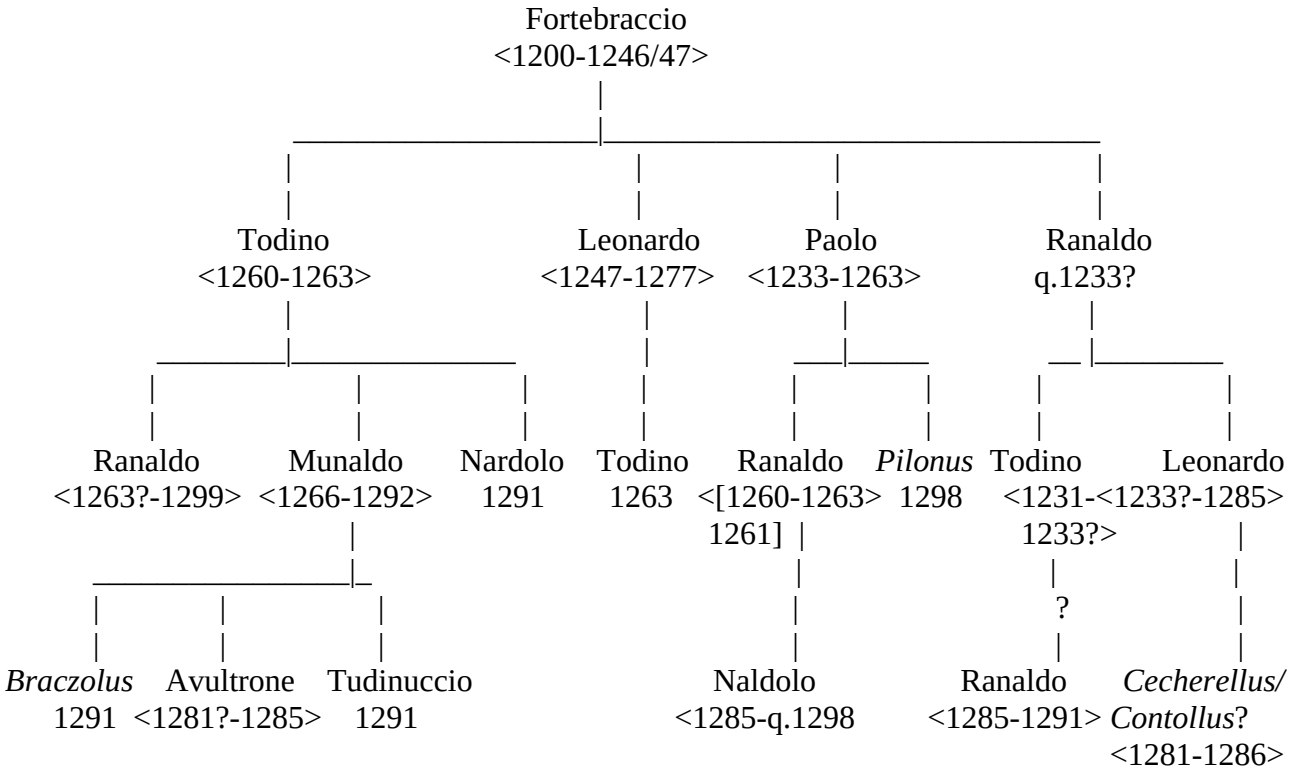

Vagnolo, nipote di *Nardolus Ranaldutii*
1286

-Discendenti di Leonardo di Gislerio:

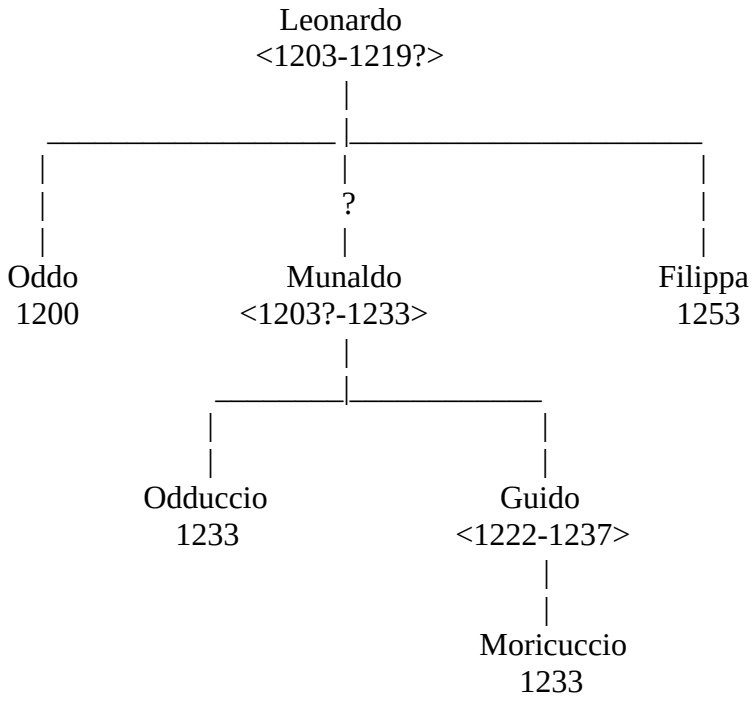

Inoltre, vi sono i seguenti personaggi di cui, nonostante il patronimico, non è sicura la collocazione nella linea agnatizia, o addirittura è dubbia l'appartenenza alla famiglia:

Puzolus de castro Grifonis/de Colle <1266-1291> e *Mignolus* di Fortebraccio, fratelli <[1260-61]-1286>

Taduccio di Fortebraccio
[1260-1261]

Simone di Fortebraccio
<1245-1264>

Abrunamonte di Fortebraccio
<[1260-1261]-1299>

96.3 - 1155. Lupo e Sanguigno di Tiberio vendono a Conte, priore di S. Rufino di Assisi, un terreno in vocabolo *Spina* (S. RUFINO, II 108. FORTINI, III, p. 289).

96.4 - 1166. Il detto priore riceve da alcune persone la rinuncia ad una lite, riguardante i beni di Bernardo di Rainerio e figli (S. RUFINO, II 119. FORTINI, III, p. 291).

96.5 - 1170. Ugo *Veteris* dona e refuta al detto priore due terreni (S. RUFINO, II 122. FORTINI, III, p. 538).

96.6 - 1177. D. Conte, priore di S. Rufino, con il consenso dei nipoti *Fortebrachia* e Girardo, *filii Ugonis*, di *Guictone Iaconi* e di *Machabeus Arregeati* dona alla detta Chiesa *de ipsa persona que Petrus Berarducii vocatur atque de omnibus illius rebus que habet* (S. RUFINO II 129. FORTINI, III, p. 292).

96.7 - 1179. Alcune persone vendono alla Chiesa di S. Rufino, *per manus de domino Comite priore*, un terreno *in Castro Novo* (S. RUFINO II 131. FORTINI, III, p. 293).

96.8 - 1180. Marco, figlio di Aifredo presbitero, dona *pro anima* alla Chiesa di S. Rufino, *per manus de domino Comite priore Ecclesie S. Rufini*, terreni e case (S. RUFINO II 132. FORTINI, III, p. 293).

96.9 - 1182. Gislerio *de Alberico* è tra i testimoni ad un atto di compravendita relativo alla Chiesa di S. Rufino (S. RUFINO II 135. FORTINI, III, p. 294).

96.10 - 1182. La Chiesa di S. Rufino acquista una terra *propter manus d. Comitis prioris* (S. RUFINO II 136. FORTINI, III, p. 294).

96.11 - 1200. Girardo *Gislerii Alberici*, presentatosi ai consoli di Perugia, giura di essere cittadino perugino e di assumere gli oneri connessi, in particolare di tenere i propri beni siti nel contado della città, a Colle e altrove, a nome della comunanza; lo stesso giuramento ripetono successivamente suo fratello Fortebraccio e suo nipote Oddo *filius Leonardi* (CDP, n. 22).

96.12 - 1202. I *filii Gisleri* sono tra i confinanti di un terreno *in Castro Novo* (S. RUFINO III 6. FORTINI, III, p. 302).

96.13 - 1203. I consoli perugini e il camerario del comune, nell'offrire ospitalità, protezione e garanzia ai *milites* di Assisi e ai *pedites* ad essi aderenti che sono venuti o verranno al servizio di Perugia, promettono tra le altre cose di non far pace con gli Assisani se non verranno rimborsati i danni subiti dagli stessi *milites*, *ad dictum* di Leonardo, Fortebraccio e Arlotto *Pilucii** (CDP, n. 36).
*Secondo il Bartoli Langeli, costoro erano i leaders dei *milites* di Assisi cacciati dalla loro città, in seguito alla rivolta dei popolari (CDP, pp. 48 e 82).
In tre atti successivi (1205, nn. 37, 38, 39) alcuni fuoriusciti assisani liberano il comune di Perugia dal detto impegno di emenda dei danni *ad dictum Fortisbrazii pro se et fratre suo Leonardo*, essendo stati risarciti dagli stessi assisani.

96.14 - 1203. Nel trattato di pace tra i *boni homines* e gli *homines populi* di Assisi, si stabilisce tra l'altro che *Fortisbracio et Girardo pro sua* [*casa habeant*] *L libras et habeant ibi casas donec habebunt denarios. Item pro casalino Munaldi* dentur sibi XXX libras; pro casalino Leonardi sibi XXX libras dentur*. Si aggiunge poi che *si filii Gislerii* [ed altri] *voluerint esse in manibus nostris, reservetur nobis* [agli arbitri] *quod possimus dicere inter eos et comune et comune teneatur stare dictis nostris* (ASCA, M1, c. 1v. FORTINI, III, p. 557).
*Si tratta di Munaldo di Leonardo?

96.15 - 1205. Il podestà di Perugia, ordinando la pace tra Perugia ed Assisi e dettando varie disposizioni agli uomini di Assisi e di Bastia, che hanno giurato di osservarle, ordina che essi risarciscano i danni subiti da Leonardo e Fortebraccio *de Gislerio*. Tale risarcimento consiste nella restituzione della *tenuta* di Sasso Rosso* e dei possessi in Assisi e nel territorio, nella ricostruzione della torre e del *palatium* di Sasso Rosso e nel pagamento di 100 l. di denari lucchesi (CDP, pp. 88-89).
* A tale proposito, si fa cenno ad un privilegio imperiale che sarebbe stato posseduto dalla famiglia.

96.16 - 1209. Nell'arbitrato tra Perugia ed Assisi celebrato da Uguccione del q. Guido di Ianne, vengono tra l'altro ribadite le disposizioni di cui sopra circa i risarcimenti ai figli di Ghislerio (CDP, pp. 108-114).

96.17 - 1210. Leonardo e Fortebraccio *Gislerii* sono tra i testimoni al patto del 1210 tra *boni homines* e *populares* di Assisi; inoltre, un Leonardo è tra i sei deputati dal podestà e dal comune *ad cognoscendum et emendandum cartam franchitatis at alia strumenta comunis pro pace composita* (A.BARTOLI LANGELI, *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di S. Francesco*, atti del V Convegno della Società internazionale di studi francescani, Assisi 13-16 ottobre 1977, Assisi 1978, pp. 327-328).

96.18 - 1214. Fortebraccio è tra i testimoni alla sommissione del conte di Sarteano (CDP, p. 126).

96.19 - 1215. Leonardo *Gislerii* è tra i testimoni a due atti di quietanza rilasciati da vari *milites* per le somme loro dovute dal comune di Assisi (ASCA, M1, cc. 5v e 6r. FORTINI, III, p. 584).

96.20 - 1217. Fortebraccio *de Gislerio* è tra i testimoni della cessione a Perugia da parte degli eugubini dei diritti territoriali loro tolti in seguito al lodo di Pandolfo *de Sigura* (CDP, p. 176).

96.21 - 1219. *Frater Leonardus de Asisio* [Leonardo di Gislerio?]*, compagno di S. Francesco (TOMMARO DA CELANO, p. 150).
*Ved. nota introduttiva alla scheda.

96.22 - 1222-1223. Guido *Munaldi** è tra i testimoni a due atti del comune di Assisi (ASCA, M1, c. 16r. FORTINI, III, pp. 410 e 603)
*Figlio di Munaldo di Leonardo?

96.23 - 1223. Fortebraccio è tra i testimoni dell'alleanza tra Città di Castello e i *milites* perugini (CDP, p. 208).

96.24 - 1228. Tra i testimoni di atti del comune di Assisi, Munaldo *Leonardi**, come consigliere del comune medesimo, e Guido *Munaldi* (ASCA, M1, cc. 15v e 17v. FORTINI, II, p. 142; III, p. 619).
*Seguendo il criterio dell'uniformità dell'onomastica familiare, il Fortini ritiene che costui sia figlio di Leonardo di Gislerio (FORTINI, II, pp. 138 e 142-143).

96.25 - 1229. D. Munaldo *Leonardi* dona alla chiesa di S. Francesco un terreno; l'atto è rogato in Assisi, *in domo Guidi Munaldi*, alla presenza tra gli altri, di d. *Fortibrachia Gisleri** e di Guido *Munaldi* (Archivio del Sacro convento di Assisi, *Instrumenta*, II 2. FORTINI, III, p. 459).
*Nel Fortini si trova un *d. Fortibrachia VIRI HONORABILIS Gisleri*, che non ha alcun riscontro nel documento.

96.26 - 1230. Guido *Munaldi* è tra i testimoni ad un atto di donazione che vede come attrice Marianna di Gislerio *iudex** (S. RUFINO, III 42. FORTINI, III, p. 309).
*Non dovrebbe trattarsi del capostipite della famiglia, cui non viene mai accostato tale appellativo.

96.27 - 1230. Brunetta *quondam amasia Guidonis Munaldi*, è condannata *quia non soluit exbannitionem in III solidis* (ASCA, N1, c. 21v. FORTINI, III, p. 423).

96.28 - 1231. Todino *Rinaldi Fortisbrachii* è condannato dal podestà a 17 libre e 15 soldi *quia non soluit exbannitionem* (ASCA, N1, c. 22v. FORTINI, III, p. 426).

96.29 - 1232. Munaldo *Leonardi* è uno dei fideiussori di un giudice del comune di Assisi, che promette al podestà di sottoporsi a sindacato (FORTINI, III, p. 383*).
* Le indicazioni contenute nel Fortini non hanno consentito di reperire l'originale.

96.30 - 1232. Un tale Matteo *Ionte Gratiano* è condannato *pro accusatione facta de eo a Munaldo Leonardi quia fregit piscariam suam et pisces inde extraxerat de nocte* (ASCA, N1, c. 23v. FORTINI, III, p. 427).

96.31 - 1233. Si tratta di una nota di elargizioni che il comune di Assisi soleva fare in occasione del Natale a *milites*, a *pedites* e ad enti religiosi. In esso vengono menzionati Munaldo *Lionardi*, suo figlio Odduccio *vel alter eius socio idoneo*, Guido *Munaldi*, Moricuccio suo figlio, la moglie di Rainaldo *Fortisbrachie**, Paolo *Fortibrachius* e i suoi nipoti Todino e Leonarduccio** (ASCA, N1, cc. 13r, 14r, 16r. FORTINI, III, pp. 429, 430, 432).
*Da questa notizia, il Fortini desume che Rainaldo di Fortebraccio era defunto (FORTINI, II, p. 142).
**Di chi sono figli costoro? Probabilmente di Rainaldo di Fortebraccio, se si ammette che in questa data costui era morto e che quindi Paolo di Fortebraccio, loro zio, doveva esercitare su di loro una specie di tutela.

96.32 - 1237. Guido *Monaldi* è tra i *consiliares* del comune di Assisi (ASCA, N1, c. 29v. FORTINI, III, p. 641)

96.33 - 1245. Ugolino di Benincasa presta fideiussione in favore di Simone *Fortisbrachii* presso d. Ugolino, pievano della pieve di S. Quirico, *in una naticla et uno ferro pro molendino* (CDP, p. 669).

96.34 - 1245. Innocenzo IV, in un breve diretto al comune di Assisi, *ut nec dampna rerum vobis* [*assisinates*] *undique per infideles et inimicos ecclesie, ac specialiter per illos qui morabantur in Rocca de Saxo Rubeo, que nuper dextructa extitit de mandato et auctoritate dilecti filii magistri Alexandri cappellani nostri,* ordina che *in Rocca predicta, per quam multa mala solent vobis contingere, ulterius nulla munitio vel structura fiat in penam infidelium ecclesie Romane, ad quos pertinet* (THEINER, I, pp. 118-119)

96.35 - [1246-48]. In una testimonianza resa al processo contro Matteo da Rieti, si menziona d. Fortebraccio che tornava dal "regno" insieme allo stesso Matteo (NICOLINI, Reformationes. .., p. 91 e nota 1)*.
*Il Nicolini, ricordando la prigionia dei figli di Fortebraccio, Leonardo e Paolo, e di Rainaldo di Deruta nelle carceri pugliesi di Federico II (ved. doc. successivo), afferma che Rainaldo era nipote di Fortebraccio, tuttavia nè qui nè altrove emerge questo dato, anche se lo si può ipotizzare.

96.36 - 1247. Leonardo e Paolo *Fortisbrachii* e Rainaldo *de Diruta* sono banditi dal comune, essendo stati liberati dalle carceri di Federico II *in detrimento comunis Perusii* (BANDITI, n. 38. CDP, p. 451).

96.37 - 1251. D. Paolo *Fortebraccie* e Leonardo *d. Ranaldi Fortebraccie* [suo nipote] sono condannati a 500 l. ciascuno e alla *destructio bonorum* per aver assalito davanti all'ospedale di Colle, *ad iniuriam comunis Perusii*, d. Beccario di Spello, il quale si dirigeva a Perugia come ambasciatore della sua città (BANDITI, n. 238. CDP, p. 501).

96.38 - 1253. Filippa, una delle prime compagne di S. Chiara e testimone al processo di beatificazione di lei, celebrato in questa data, dichiara all'inizio della sua deposizione di essere *figliola già de mesere Leonardo de Gislerio* (Z. LAZZERI, *Processo di canonizzazione di S. Chiara*, in "Archivium Franciscanum Historicum" XIII (1920), pp. 452-459. FORTINI, II, pp. 144-145, 340-341, 402).

96.39 - 1258. D. Leonardo *Fortisbrachii* è assolto dall'accusa presentata da tre custodi delle comunanze [di Colle] di aver catturato un uomo che dicevano avesse danneggiato le comunanze stesse (PODESTÀ 1258 [3], c. 259v).

96.40 - 1260. D. Paolo, d. Todino e d. Leonardo *Fortisbraçi* sono tra i magnati del contado di P. Sole (RIFORMANZE 4, c. 163r).

96.41 - 1261. D. Todino *Fortisbrachii* (P. S., parr. di S. Severo di Monte) assegna beni immobili per un estimo di 2300 l.; essi si compongono di 13 appezzamenti posti a Colle e a Sasso Rosso, tra cui la sesta parte di *totum terrenum quod habet ad Saxum Ruscium*. Fanno anche parte del patrimonio la sesta parte del pedaggio di Sasso Rosso e 5 famiglie, *de quibus tres iverunt vias suas.* Da notare che un *donicatum terre et vinee* a Colle, presso la casa di Todino, stimato 1300 l., è in comune col fratello Leonardo (CATASTI 1, c. 130r).
D. Paolo *Fortisbrachii* assegna beni immobili per un estimo totale di 1553 l., distribuiti soprattutto a Colle e Castiglione della Valle; tra di essi, la sesta parte del terreno di Sasso Rosso e del pedaggio, oltre a parte di un molino sul Nestore (Ivi, cc. 130v-131r).

96.42 - 1263. D. Todino e d. Leonardo *Fortisbrachie* e Ranaldo di d. Paolo assegnano tutta una serie di terreni nel contado di Perugia, ma appartenenti ad assisani; tali terreni sono stati da loro occupati come gesto di rappresaglia contro gli uomini e il comune di Assisi il quale, a quanto pare, aveva loro inflitto una condanna a 1000 l., non è detto per quale motivo (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, cc. 183v-184r).

96.43 - 1263. Urbano IV, con due bolle distinte, ordina a *Paulus natus, Teodinus Leonardi* (così denominato solo in uno dei due documenti) e a *Rainaldus, nepotes quondam Fortisbrachii** di non molestare il comune di Assisi *in percipiendo fructibus in castro Saxi Rubei* (THEINER, I, pp. 148-149).
*Di questi tre personaggi, è il terzo che è difficoltoso da situare nel gruppo familiare, in quanto vi sono in esso due esponenti di tale nome. Propongo di identificarlo con il figlio di Todino di Fortebraccio in quanto, se si fosse trattato di Rinaldo di Paolo, non lo avrebbero designato come "nipote di Fortebraccio" ma come figlio di quel Paolo che compare tra i destinatari delle ingiunzioni papali.

96.44 - 1264. Simone *d. Fortisbrachii*, insieme a d. Napoleone *d. Boncontis*, viene citato per non aver onorato la garanzia prestata a favore di Benedettolo *Rubei*, debitore di Bonagura *barberius* per 40 soldi (SBANDITI 2, c. 316r).

96.45 - 1266. Munaldo *d. Tudini* è assolto dall'accusa di aver rubato grano, spelta ed orzo da un campo (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 179r).

96.46 - 1266. Puzolo *d. Fortisbrachie*/*d. Fortibraçi* è condannato a 7 soldi e 8 denari per aver tenuto *moneta exbannita*; a sua volta, insieme al fratello Mignolo, sporge denuncia contro la comunità di *castrum Griffonis sive Brufe*, per danni ad un suo asino (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 20r e 195v).

96.47 - 1267. Munaldo *d. Tudini* viene citato dietro denuncia di donna Angela *que petit eidem* [*Munaldo*] *ut reddat unam petiam terre positam in Canpania in agio Collis Strade, quam eidem promisit reddere, ut patet publico istrumento* (SBANDITI 2, c. 241v).

96.48 - 1268. D. Abrunamonte *d. Fortisbrachii*, insieme a Ugolino *d. Ramberti*, viene citato per un debito di 130 libre, a petizione di Ermanno *d. Rigonis* e di Ricobaldo *Donoli*; l'ingiunzione viene revocata alcuni giorni dopo, essendosi l'imputato presentato in tribunale (SBANDITI 2, c. 313r).

96.49 - 1269. Mignolo *d. Fortisbrachii de Castro Grifono* dà garanzia al podestà di eseguire ogni suo ordine, non è detto a che proposito. Tre giorni dopo il medesimo Mignolo è condannato a 100 l. per aver esportato grascia verso Gualdo Cattaneo (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 2, c. 1r; reg. 3, cc. 35v-36r).

96.50 - 1273. D. Brunamonte *d. Fortibrachii* è tra i testimoni ad un atto celebrato a Castiglione Ugolino e riguardante i *domini* di Antognolla e i *domini* di Ascagnano-Castiglione Ugolino (MONTEACUTO 1, c. 108r).

96.51 - 1276. D. Leonardo *Fortisbrachii* e Munaldo *d. Tudini* (P. S.) sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, cc. 67r e 68v).

96.52 - 1277. D. Leonardo *Fortis Brachii* e Munaldo *d. Tudini* (P. S., parr. di S. Severo *de Monte*) sono tra i multati *quia non iverunt ad faciendam promissionem pro auxilio expensarum aque ductus* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 6, c. 70r).

96.53 - 1279. Nello statuto cittadino, proibendo ai proprietari di pedaggi di riscuoterli dai perugini e dai romani, si ordina agli *homines seu domini* di Sasso Rosso che, come altri perugini, posseggono *castrum in iurisdictione alterius*, di rispettare questa disposizione (STATUTI 1, I, p. 96 r.8-10).

96.54 - 1281. Il Consiglio speciale e generale concede a Munaldo *d. Tudini* di inviare a sue spese ambasciatori ad Assisi per chiedere il rimborso dei danni dati ad un suo cavallo (MISCELLANEA 7, c. 65v).

96.55 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam,* vi è *Cecherellus d. Leonardi de Colle* (P. S.), che riceve dal comune di Perugia, tramite Rigoccio *d. Rigonis* 67 libre e 10 soldi, equivalenti a 30 fiorini per un servizio di 30 giorni a un fiorino al giorno. A sua volta, *Contollus d. Leonardi de Colle**, tramite *Zonellus d. Ugolini*, riceve 43 libre e 10 soldi *pro emendatione unius equi devastati in servitio comunis* (DIPLOMATICO, V 2 265. MASSARI 15, c. 33r).
**Cecherellus* e *Contollus* sono la stessa persona? Dovrebbe trattarsi comunque di un figlio di Leonardo di Ranaldo, e non di Leonardo di Fortebraccio, visto il "predicato territoriale" *de Colle*, assunto anche dal primo Leonardo (ved. *infra*, 96.58).

96.56 - 1281. Avultrone *d. Munaldi** è *bailitor* del comune di Perugia (MASSARI 7, cc. 6r, 8v).
*Si tratta di Avultrone di Munaldo di Todino?

96.57 - 1284. D. Brunamonte *Fortis Brachii* è condannato a 20 soldi per non aver provato una accusa di aggressione; il fatto denunciato sarebbe avvenuto *in pertinentiis Colognole in fossato qui dicitur Rivus Maior*, mentre il preteso aggredito stava recandosi al mulino (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 88v).

96.58 - 1285. Nella parrocchia di S. Severo di Monte, in P. S., sono allibrati i seguenti membri della famiglia: Munaldolo *d. Tudini* è allibrato per 1500 l. *pro podere quod habebat in comitatu Perusii et in comitatu et districtu Asisii et ubilibet et maxime pro podere et passagio Sassi Rubei et Uscioli et eorum iurisdictionis*; Avultrone *Munaldi d. Tudini*, per 25 l. (???); d. Leonardo *d. Ranaldi de Colle*, *pro podere*... (c. s., manca però la menzione del pedaggio di Usciolo), per 2500; Ranaldo di d. Todino*, *pro podere*... (c. s.), per 1000 l.; Naldolo *Ranaldutii***, anche per conto di sua madre, *pro podere*... (c. s., manca anche qui la menzione del pedaggio di Usciolo), per 2000 l. (LIBRA 1285, pp. 214-215).
*Figlio di Todino di Ranaldo?
**Figlio di Ranaldo di Paolo (ved *infra*, 96.66)

96.59 - 1286. Ceccolo *d. Leonardi* deve avere dal comune di Perugia:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;
13 libre e 5 soldi per 18 giorni di servizio militare prestato con due cavalli *in cavalcata contra Fulgineum*;
100 soldi *quos d. Leonardus pater eius mutuavit pro fonte*;
10 libre *quare idem Ceccolus lusit eques quando d. papa venit Perusium*
(MASSARI 23 d, c. 26r).

96.60 - 1286. Mignolo *d. Fortisbrachii* deve avere dal detto comune:
33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro XVI mensibus quibus retinuit equum de numero sexcentum*;

9 libre per 18 giorni di servizio militare con un cavallo *in cavalcata contra Fulgineum*;
19 libre *pro suplemento extimationis dicti sui equi qui fuit venditus pro comuni minus quam fuerit extimatus*
Nardolus Ranalducii, della parr. di S. Severo *de Monte*, deve avere: 9 libre per diciotto giorni di servizio, con un cavallo, *in cavalcata* [*contra Fulgineum*], *computatis XIIII diebus quibus servivit pro eo Vagnolus nepos eius**; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*; 10 libre *pro mutita fontis de platea*.
Munaldolo *d.Tudini*, della stessa parrocchia, deve avere a sua volta: 11 libre e 5 soldi per quindici giorni di servizio, con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi; 39 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni minus quam fuit extimatus*; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*.
Ranaldolus d.Tudini deve avere a sua volta: 5 libre e 5 soldi per un periodo di servizio non specificato (dovrebbero comunque essere sette giorni), con due cavalli, nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per 16 mesi; 29 libre *pro residuo extimationis…sui equi venditi pro comuni minus quam fuit extimatus*; 10 libre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium* (MASSARI, 23 d, cc. 42v, 43v, 47v, 48v).
*Di chi era figlio Vagnolo?

96.61 - 1288. Munaldolo *de Colle*, di P. Sole*, è tra i *milites* condannati a 20 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad circham et pontationem factam per d. Venciolum Ugucinelli confanonerium balistariorum…sub vexillo ipsius d. Vençoli, diebus veneris XXV mensis iunii, die sabati et dominice sequentibus, in exercitu facto per comune Perusii contra Fulginates* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 93v, 94r).
*Il nominativo è ripetuto, probabilmente per errore.

96.62 - 1290. Puzolo *d. Fortisbrachii de castro Grifonis* accusa Angeluccio *Benenchese de villa Campi* di essersi impossessato abusivamente di due suoi terreni siti *in loco qui dicitur Monterone*; da una nota a margine dell'atto di accusa, risulta che l'imputato viene assolto (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 322v-323v).

96.63 - 1291. Munaldo *d. Tudini de Colle* e Tudinuccio suo figlio vendono a Benvenuto di Bernardo, per due parti, e a Graziolo di Bernardino, per la restante parte, un terreno in località Castel Grifone, contado di Perugia, *in Colcello Baldovini*, al prezzo di 40 l.; tra i confinanti, Ranaldo *d. Tudini** e i venditori. Munaldo e Tudinuccio promettono di far sì che donna *Tramondesca*, moglie di Munaldo, donna Francesca, moglie di Brazzolo, figlio di Munaldo, e Nardolo, fratello di Munaldo, rinunzino ad eventuali diritti di dote o di altra natura sulla terra. Garantiscono per i venditori Puccio *d. Fortisbrachii de Colle* e Ambrogio di Pezzolo (S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n. 49).
*Figlio di Todino di Ranaldo?

96.64 - 1292. Rainaldo *d. Tudini de Colle** riceve un fiorino d'oro *pro complemento solutionis salarii cavalcate quam fecit cum aliis militibus perusinis qui iverunt in servitium comunis et hominum de Camerino* (MASSARI 29, c. 13r).
*Figlio di Todino di Fortebraccio, in quanto fratello di Munaldo di Todino *de Colle* (ved. doc. seguente).

96.65 - 1292. Ranaldolo *d. Tudini de Colle* versa al comune di Perugia 15 soldi *pro istrumento pacis et concordie facte per eundem cum Munaldolo eius fratre, secundum formam reformationis rectorum Artium* (MASSARI 32, c. 4v).

96.66 - 1298. *Pilonus d. Pauli militis de villa castri Grifonis comitatus Perusii et comitatensis ipsius comitatus, nobilis et natus de prole militari, qui non habet nec habuit domum in civitate vel burgis Perusii, nec alia facit propter que civis perusinus habeatur,* viene condannato a 1000 libre ed al bando per cinque anni *quia dictus Pilonus…iniuriose, proditorie et malo modo accessit ad Nardolum Raynalducii, filius fratris sui, et patrem suum civem perusinum et natum in civitate Perusii, habentem libram in ipsa civitate ut alii cives perusini, et flexis genibus ante eum, extrahendo sibi caputeum, petiit ab eodem Nardolo veniam dicendo : « Parce michi », et tetigit et palpavit eum si arma habebat, et ipsum percussit cum uno cultello acuto et malitioso in guture et in pectore,* provocandone la morte ; se il condannato non pagherà la pena pecuniaria entro tre giorni, sarà condannato alla decapitazione.
L'ammenda viene inoltre raddoppiata *quia dictus Pilonus est comitatensis et districtus Perusii et comisit homicidium in Nardolum supradictum civem perusinum et natum in civitate Perusii et habentem libram et etiam factiones et alia facientem in ipsa civitate, quemadmodum faciunt alii Perusini* (PODESTA' 1298 [29], reg. 2, c. 133rv).

96.67 - 1299. D. Abrunamonte *d. Fortisbrachii,* della parr. di S. Maria *de Francolinis* in P. S. Susanna, riceve una corba di grano in elemosina dal comune di Perugia (MASSARI 41, c. 4r).

96.68 - 1299 Ranaldo *d. Tudini de Colle* accusa Nicoluccio *Fulcutii de castro Grifonis* di aver ostruito una via posta nelle pertinenze del detto castello, *in loco qui dicitur Roscena,* confinante tra l'altro con l'accusatore e l'accusato (CAPITANO 1299 [24], reg. 6, c. 38rv).

96.69 - S. D. [ma seconda metà del secolo XII]. Uno dei testimoni che depongono in un procedimento riguardante le condizioni di alcuni *homines per capitantiam* che la Chiesa di S. Rufino rivendicava, afferma che *vidit priorem dominum Comitem habere multa verba cum eis* [*homines*] (S. RUFINO VIII 14. FORTINI, III, p. 346).

96.70 - S. D. I figli di Gislerio sono tra i confinanti di un terreno in vocabolo *Case* (S. RUFINO VIII 16. FORTINI, III, p. 346).

96.71 - S. D. [ma 1260-61]. D. Taduccio *Fortis Brachii* assegna crediti per 145 l. (CATASTI 1, c. 83r).
- Mignolo *d. Fortis Brachii* ha debiti per un totale di 23 l. nei confronti di d. Ugolino *Boncontis* (Ivi, c. 93rv).
- Ranalduccio *d. Pauli Fortis Brachii* assegna crediti per 78 l. e 10 soldi (Ivi, 94r).
- Simone *d. Fortisbrachii* ha debiti per un totale di 9 l. verso Bonaspene *Caffarelli* e Benedettolo *Rubei* (Ivi, 188v e 190v).
- D. Abrunamonte *d. Fortisbrachii* deve 9 l. e 5 soldi a Benedettolo *Rubei* (Ivi, c. 190v).

96.72 - S. D. [1292?]. Rando [Ranaldo?] *d. Tudini** assegna due cavalli e un ronzino (MISCELLANEA 13, c. 4v).
*Figlio di Todino di Ranaldo?

96.73 - Sec. XIII. Mignolo *d. Fortisbrachii,* d. Leonardo *d. Fortisbrachii* e Munaldo *d. Tudini, de castro Griffonis,* sono tassati rispettivamente per 2, 10 e 3 corbe di grano (MISCELLANEA 17, c. 8r).

96.74 - Nel Libro Rosso del 1333, Cecco detto Rubeo di Nardolo di Colle e *Checchus Nannoli* di Colle (FABRETTI, p. 111).

96.75 - *Domini* di Deruta

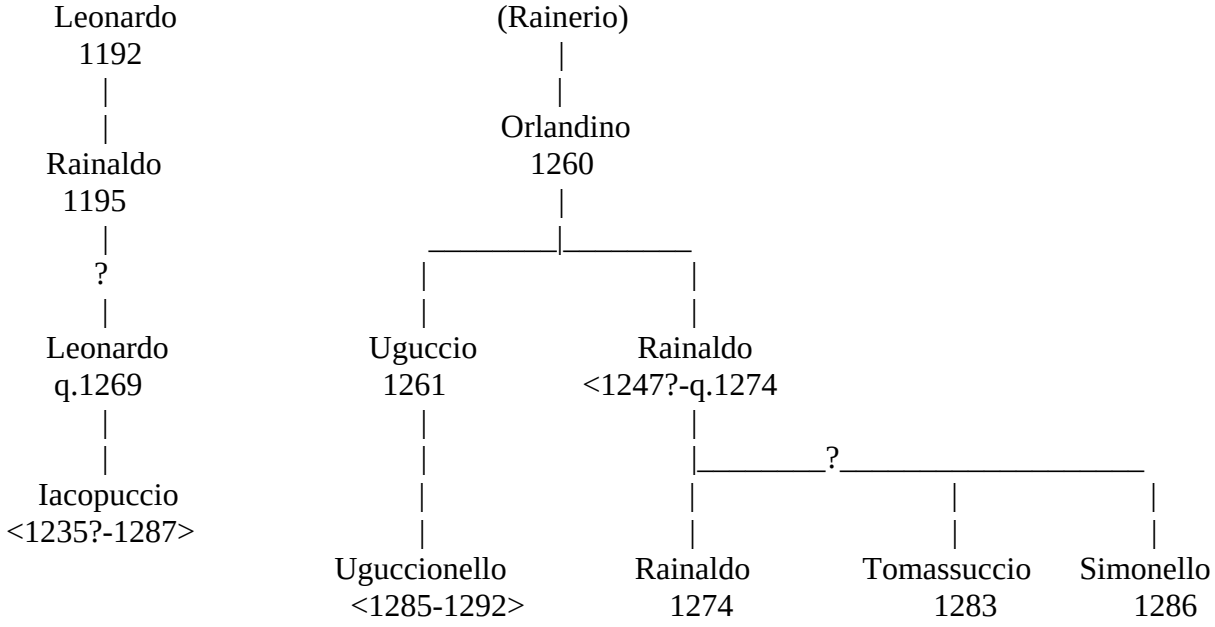

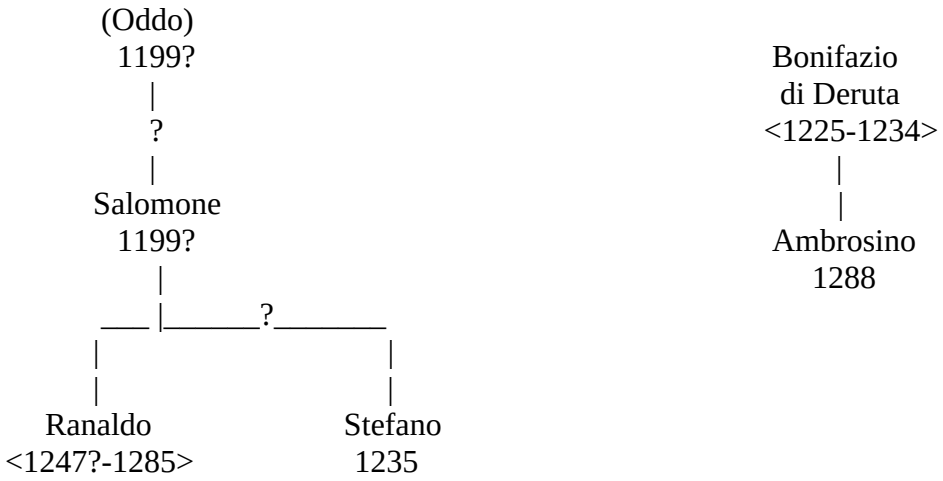

96.76 - 1188. Berardo *de Diruta* è tra i testimoni alla sommissione di Bernardino Bulgarelli per *Castrum Plebis* (CDP, pp. 25-26).

96.77 - 1192. *Reonardo Deruta* è podestà di Perugia (UGOLINI, p. 143).

96.78 - 1195. Rainaldo *de Leonardo de Diruta* è arbitro in un controversia tra S. Maria di Valdiponte e alcuni successori di Tancredo *de Latro* (DE DONATO II, p. 124).

96.79 - 1199. *Salamon de Oddone de Diruta** è il primo nell'elenco dei testimoni all'atto di donazione effettuato dai conti di Coldimezzo dei propri beni posti nei territori di Perugia, Assisi e Todi (S. PIETRO, 26).
*Potrebbe trattarsi del padre di Ranaldo di Salamone di Deruta.

96.80 - 1225. D. Bonifazio *de Diruta* è uno degli undici *milites* perugini che giurano l'alleanza della loro *pars* col comune di Assisi (CDP. p. 228).

96.81 - 1234. D. Bonifazio *de Diruta** è tra i confinanti di un terreno nel borgo di S. Pietro, venduto al comune di Perugia (CDP, p. 302 e 304).
*Su questo personaggio, che il Bartoli Langeli suppone appartenente alla famiglia Coppoli, ved. A. BARTOLI LANGELI, *La famiglia Coppoli nella societa perugina del Duecento*, in *Francescanesimo e società cittadina. L'esempio di Perugia*, studi storici per il VII centenario del convento francescano di Monteripido in Perugia (1276-1976), a cura di U.Nicolini, Perugia 1979 (Pubblicazioni del "Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia", 1), p. 68.

96.82 - 1235. D. Stefano *Salomonis* e d. *Iacobus Leonardi** sono tra i testimoni ad atti concernenti l'alienazione di parte del castello di Gualdo Cattaneo ad Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto (LIBER CENSUUM, pp. 547, 548).
*Si tratta di esponenti del gruppo signorile dei *domini* di Deruta?

96.82bis - 1247. Leonardo e Paolo *Fortisbrachii* e Rainaldo *de Diruta** sono banditi dal comune, essendo stati liberati dalle carceri di Federico II *in detrimento comunis Perusii* (BANDITI, n. 38. CDP, p. 451).
*Si tratta di Rainaldo di Orlandino? O di Rainaldo di Salomone?

96.83 - 1260. Marco di Ugolino di Deruta è assolto dall'accusa di d. Orlandino *d. Raynerii de Diruta* di avergli sottratto un terreno (RIFORMANZE 4, c. 184v).

96.84 - 1261. D. Uguccio *Orlandini* e d. Rainaldo *Orlandini de castro Dirute* sono condannati a 10 l. ciascuno per non essersi presentati a palazzo per un debito di 7 l. e 4 soldi, che Capriolo di Martino reclamava come prezzo di un bove (BANDITI, n. 781).

96.85 - 1269. Iacopuccio *olim d. Leonardi de Diruta** è condannato a 4 l. per aver spintonato frate Paolo, *clericus* del vescovo; suo fideiussore è Petruccio di d. Gualfredo (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 3, c. 52r).
*Nipote di Rainaldo di Leonardo?

96.86 - 1270. Ranaldo *d. Salamonis de Diruta* è arbitro nella controversia tra il monastero di S. Pietro di Perugia e gli uomini di Casalina (S. PIETRO, p. 168).

96.87 - 1274. Allevuccio *Deruptani* di Deruta è condannato a 100 l. per aver aggredito e percosso Rainaldo *q.d. Rainaldi de Derupta* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 93r).

96.88 - 1282. Iacopuccio *d. Ranaldi*, ad petitionem fratris Benvegnatis,* riceve 10 libre *pro petreta et loco unde et ubi extracti sunt lapides pro ponte Dirute dato ipso fratri pro ipso opere faciendo* (MASSARI 16, c. 27r).
*E' il figlio di Leonardo di Rainaldo, designato con il nome del nonno?

96.89 - 1283. Donna , moglie di Ugolinuccio di Ugolino di Deruta, è condannata a 10 libre, alla perdita della dote *et totius debiti maritalis* in quanto, secondo l'accusa del marito, *ut mulier impudica secessit a domo sua cum Thomassutio d. Rainaldi* et aliis pluribus, adulterium commisit ut mulier publica* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 275v).
*Essendosi i fatti svolti nell'ambiente derutese, è probabile che costui sia figlio di Rainaldo di Orlandino.

96.90 - 1285. Uguccionello *d. Uguitionis de Diruta* (P. S. P. , parr. di S. Maria di Mercato) è allibrato per 150 l.; d. Ranaldo *d. Salomonis* (P. S. P. , parr. di S. Isidoro) lo è per 1500 l. (LIBRA 1285, pp. 236 e 237).

96.91 - 1286. Vannolo *Bartholomei de castro Dirute* è assolto da un'accusa non specificata rivoltagli da Simonello *d. Rainaldi**. Quest'ultimo è a sua volta condannato a 20 soldi per non aver portato avanti l'accusa contro il detto Vannolo; dal testo della condanna si inferisce che tale accusa si riferiva ad una pretesa violazione di proprietà relativamente a un *salcetum* nelle pertinenze di Deruta (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 4, c. 39r; reg. 5, c. 357r).
*Figlio di Rainaldo di Orlandino?

96.92 - 1287. Mafuccio *Iacopi maysti Mafei de castro Dirute* è condannato a 20 soldi per non aver portato avanti l'accusa da lui rivolta a *Iacopus d. Leonardi* di aver occupato abusivamente un suo terreno (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 50v).

96.93 - 1288. Ambrosino *d. Bonifazii* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Monte Nero, *in Renario Morelli,* presso il Tevere (CAPITANO 1288 [13], reg. 2, c. 13r).

96.94 - 1292. Zonolo [Uguccionello] *d. Uguitionis de Dirutane* accusa Gaudino *Peri* di Perugia, P. S. Pietro, di averlo aggredito in casa sua, sita *in castro Dirute*; a margine dell'atto di accusa vi è la notazione: "*condempnatus accusator*". A sua volta, il detto Gaudino accusa Uguccionello di averlo assalito a mano armata insieme a Ceccolo *Gratie,* bandito dal comune per omicidio; anche qui, l'accusatore viene condannato, come risulta da una notazione marginale. La doppia condanna porta comunque ad una assoluzione incrociata dei due (CAPITANO 1292 [17], reg. 2, cc. 47r-48v, 49r-50r; reg. 3, cc. 44v-45r).

96.95 - Sec. XIII. D. Ranaldo *d. Salomonis de Monte Nigro** è tassato per 6 corbe di spelta e 2 corbe di grano (MISCELLANEA 17, c. 6v).
*Si tratta certamente di Monte Nero nel contado di P. S. P. , vicino a Deruta.

97.

Scarinci [*lambardi* di Coceto]

Perugia

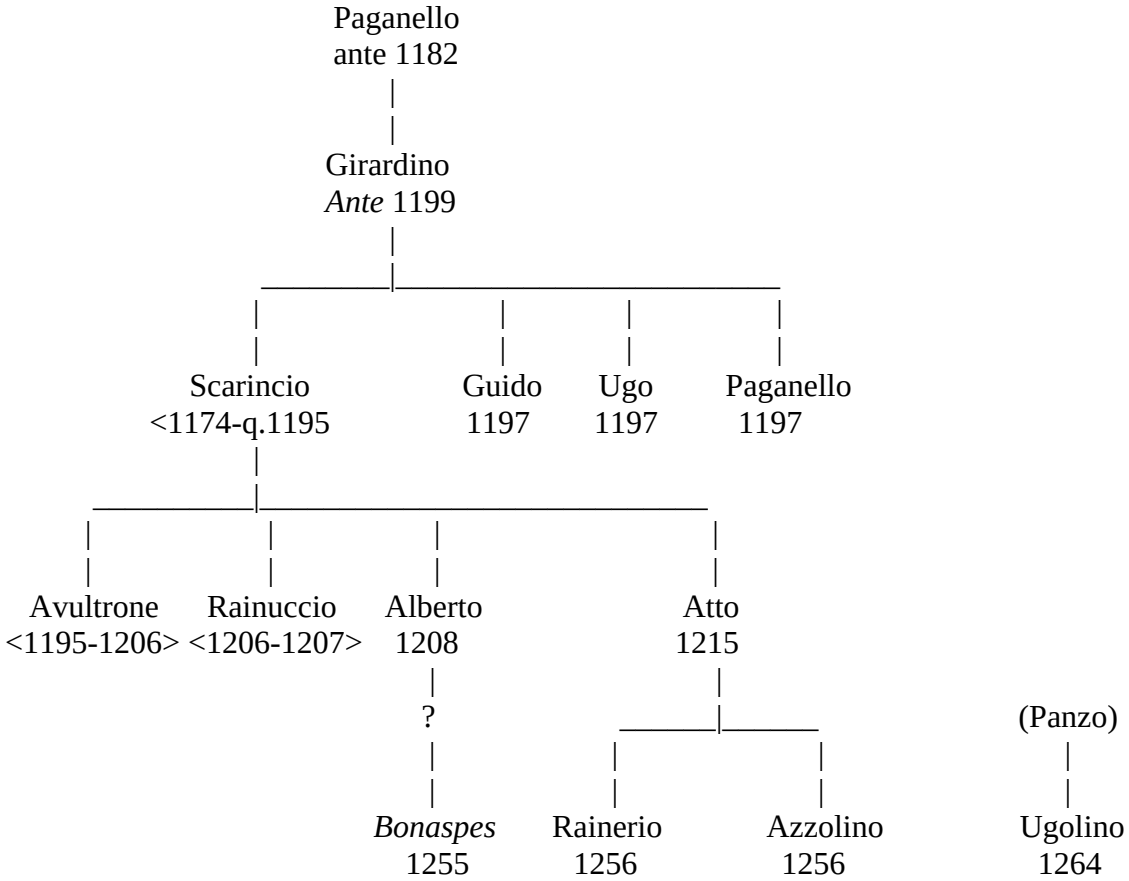

97.1 - 1174. Tra i testimoni ad un atto di donazione a S. Maria di Valdiponte, Scarincio *de Tocito* [Coceto] (DE DONATO II, p. 17).

97.2 - 1182. Il campo di Lonzano che il marchese Rainerio vende al detto monastero, era stato in precedenza dato in pegno da lui anche a Paganello *de Coceto* (DE DONATO II, p. 48).

97.3 - 1187. Scarincio *de Girardino de Coceto* è *investitor* nell'atto di compravendita stipulato tra la contessa Maria, vedova del marchese Rainerio, e il monastero valpontese (DE DONATO II, p. 74).

97.4 - 1195. L'abbate di S. Maria di Valdiponte, su mandato di Avultrone *Scarincii* e di Rofengolo, arbitri eletti dalla due parti, concede in enfiteusi ai figli del q. Scarincio tutto il terreno che il monastero possiede nell'area di Staffole, articolato in più appezzamenti, con l'annuo canone di 12

denari, più la decima. Come entratura, i figli del q. Scarincio refutano al concedente i *Conversi*, con i loro possessi e le loro persone (DE DONATO II, n. 176).

97.5 - 1197. Guido *de Giraldino de Paganello*, anche a nome dei fratelli Ugo e Paganello* e delle sue sorelle, refuta al detto monastero due famiglie di *homines*, vari terreni e un molino nelle pertinenze di Colognola e, in generale, tutto ciò che fu loro concesso da una sentenza del vescovo perugino Viviano, emessa a conclusione di una vertenza tra essi e il monastero stesso (DE DONATO II, n. 177).
*Guido, Ugo e Paganello dovrebbero essere fratelli di Scarincio di Coceto; ciò sia per il patronimico comune, sia perchè si identificano certamente con i *lambardi de Cocetola* per i quali ved. *infra*, 97.11.

97.6 - 1199. Tra i confinanti di un terreno *in asio Rance...in loco qui dicitur Curte, res Girardini de Paganello** (DE DONATO II, p. 143).
*Pur trattandosi sicuramente del padre di Scarincio di Coceto e fratelli, il fatto che il nome di lui compaia nelle confinazioni dei terreni non significa necessariamente che nel 1199 egli fosse ancora vivo!

97.7 - 1206. Tra i confinanti di terreni a Caligiana e Colognola, Avultrone e Rainuccio *Scarincii* (VALDIPONTE 242).

97.8 - 1207. Rainuccio *Scarinci* è *investitor* in un atto di permuta relativo a terreni posti in Colognola, presso S. Maria di Rance (VALDIPONTE 244)

97.9 - 1208. Tra i confinanti di un terreno *in pertinentiis Dafriani in colle Dafriani et in Laceola*, Alberto *Scarinci* (VALDIPONTE 250).

97.10 - 1215. Tra i confinanti di un terreno a Rance, Atto *Scarinci* (VALDIPONTE 303).

97.11 - [1218]. Un testimone, che depone nell'ambito della controversia tra S. Maria di Valdiponte e Guido *Zaconis*, a proposito degli *homines* che il monastero rivendicava a sé in territorio di Colognola, presso Rance, dichiara che il possesso di essi da parte del monastero stesso non è mai stato messo in discussione, se non quando esso ebbe una *questio** con i *lambardi de Cocetola*, "vinta" però dal monastero nel *placitum*.
Un altro testimone, prodotto da Guido per provare la dipendenza degli *homines* in questione dai *marchiones*, da cui li aveva acquistati, afferma che *Scarincius vessconte*** *predabat et spredabat et accipiebat...servitia pro dictis marchionibus ab hominibus et ab ecclesia dicte terre* [di Colognola] *de qua non recordatur de nomine* (VALDIPONTE 1121. TIBERINI 1993, p. 72).
*La *questio* cui si fa qui riferimento dovrebbe essere quella di cui si parla nel 1197, anche se da quest'ultimo atto non emerge con evidenza che il monastero l'abbia "vinta": infatti quel Rainaldo di Garzo di cui sono figli Cortosonno, Albertino, Rainerio e Guido, alcuni tra gli *homines* oggetto della lite del 1218, è uno dei due capifamiglia che vengono ceduti nel 1197, mentre l'altro è il di lui fratello Matteo.
**Costui, dati la relativa singolarità del nome e i luoghi in cui i fatti si sono svolti, può essere senz'altro identificato con Scarincio di Coceto.

97.12 - 1255. Bono del q. Anastasio da Preggio vende a *Bonaspes doni* [così] *Alberti de Orsciano** un terreno a Cerbasciano, al prezzo di 15 l. (VALDIPONTE 684).
*Questo Alberto da Orgiano, non lontano da Coceto, può essere identificato con Alberto di Scarincio?

97.13 - 1256. In un contratto di enfiteusi riguardante terreni a Preggio, si eccettuano dal vincolo due terreni nella curia di Preggio *in parochia S. Bartolomei de Fresseneto in Valbaruczola* che il concessionario ha acquistato da Rainerio e Azzolino *sive ab Aczone Scarincii* loro padre (VALDIPONTE 699).

97.14 - 1264. Ugolino *d. Pançi de Coceto** viene citato per un debito di 18 libre meno 5 soldi verso Bartolo *Duili Saciis* (SBANDITI 2, c. 319v).
*Come si colloca costui nell'ambito della famiglia? Il patronimico "*Pançi*" potrebbe far anche pensare ad un *lapsus* del notaio, il quale avrebbe scritto "*de Coceto*" invece che "*de Cortonio*", ove invece fiorì nei secc. XII-XIII una famiglia di questo nome, nell'ambito della quale si trova proprio in questo lasso di tempo un Ugolino *Pançi* (RIGANELLI 2002, pp. 70-72).

98.

Domini di Scheggia

Gubbio

Alberico
q.[1143-59]
|
|
Ugolino
<1136-[1143-59]>
|
|
Albertino
1172

98.1 - 1136. Ugo *de Alberico* è tra i testimoni ad un atto di compravendita riguardante due privati (CENCI, n. 152).

98.2 - [1143-1159]. Ugolino *filius q.Albrici* promette all'eremo di Fonte Avellana di non togliere, anzi di difendere, *castrum Sclizie*, di non permettere alcuna rapina nel territorio di esso e di riparare ad eventuali furti, a giudizio di *boni homines* del castello. Eccettua dalla promessa *quicquid pro melioratione et laboratione eiusdem castelli fecerimus. ..predia et possessiones extraneorum hominum et quicquid mihi et vobis per virtutem ablata sunt ab extraneis hominibus.* Inoltre promette di aiutare il monastero e gli *homines* di esso che avranno prestato un simile giuramento nei suoi confronti *ex vestro bono usu et derictu in curte predicti castelli ab omni persona hominum.* Inoltre, *si quis ex meis angaialibus mihi debitum servitium subtraxerit et postquam requisitus fuerit a me et habitatoribus castelli infra triginta dies non emendaverit, liceat mihi infra senaitas eum depredari...et inde excipio si quis extraneus vestra poma tulerit donec mecum permanserit et si quis ex familia mea usque XX poma vel duas vel tres uvas ex vestra vinea furtim vel palam acceperit* (FONTE AVELLANA 2, n. 254).

98.3 - 1157.Ugolino *Alberici** dona *pro anima* alla canonica di S. Mariano di Gubbio una famiglia di *homines*, con il suo *peculium vel aggregatum*, ricevendo però 5 soldi (CENCI, n. 252).
*Si tratta dello stesso personaggio di cui sopra?

98.4 - 1172. Albertino *Ugolini, Alberici filius*, dona *pro anima* all'eremo di Fonte Avellana i beni immobili che detiene dall'ospedale della Foce *Muliermale*, eccettuati i terreni dati in enfiteusi ad altre chiese, nonchè la propria parte del castello e della *curtis* di Scheggia, nel comitato di Gubbio, *cum mansis et hominibus, vineis et donicatis*, a condizione che tali beni gli siano lasciati in enfiteusi per l'annuo censo di una *casata*. Vi è anche la clausola che, se Albertino morrà senza figli legittimi e qualcuno dei suoi parenti vorrà ottenere tali beni in enfiteusi, questi ultimi dovranno versare all'Eremo 40 l. di infortiati; se invece gli nasceranno soltanto figlie femmine, queste non godranno del diritto ereditario su tali beni immobili ma dovranno ricevere una dote in beni mobili, da parte del padre se sarà ancora in vita, o da parte del monastero se sarà premorto (FONTE AVELLANA 2, n. 280).

99.

Domini di Serralta

Gubbio-Cagli-Nocera

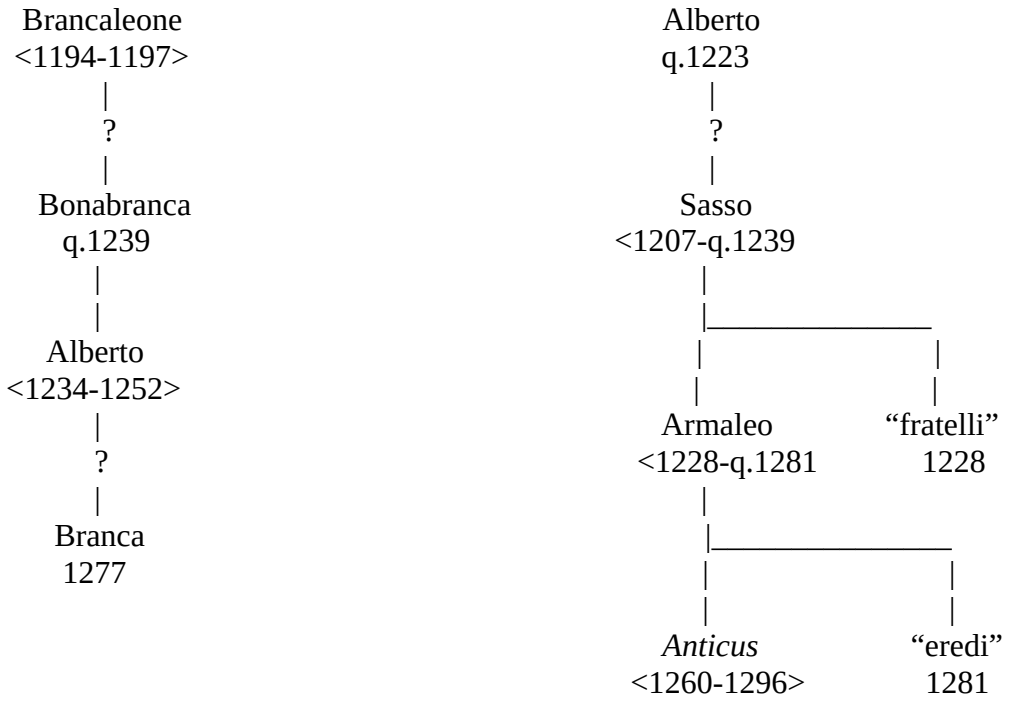

Rigo, nipote di Sasso di Alberto di Serralta
1223

Quali rapporti ci siano stati tra tali soggetti signorili, ambedue aventi la loro base nel *castrum* di Serralta, non è dato sapere

99.1 - 1194. Brancaleone *de Serralta* cede all'eremo di Fonte Avellana tutti gli usi e gli abusi che finora ha avuto sugli uomini e i beni dell'Eremo stesso, dovunque abitino e si trovino; inoltre dona *pro anima* una parte del castello e *curtis* di Campetri, con gli *homines* e le possessioni, entro i confini specificati (FONTE AVELLANA 2, n. 344 bis).

99.2 - 1197. Tra i confinanti di una *clausura* nel territorio di Campetri, restituita al detto Eremo, Brancaleone (FONTE AVELLANA 2, n. 359).

99.3 - 1207. Innocenzo III, sotto pena di interdetto, ingiunge ai consoli e al comune di Senigallia di far desistere certi nobili di Nocera, Gubbio, Cagli e Senigallia ed i loro fautori dall'infuriare contro

l'eremo di Fonte Avellana e di costringerli a restituire le cose rubate e a riparare i danni causati; tra questi nobili, Sasso *de Seralta* e i *Serraltenses* (FONTE AVELLANA, 3, n. 392).

99.4 - 1207. Tra i confinanti di un terreno nel comitato nocerino, *in curia Lictie in Pescarie, Saxus Seralte* (FONTE AVELLANA 3, n. 395).

99.5 - 1217. Onorio III, ad istanza del priore e della comunità di S. Croce di Fonte Avellana, che accusavano Sasso *de Seralta* ed altri delle diocesi di Nocera e Gubbio di aver usurpato possessioni ed altri beni, ordina al vescovo di Gubbio e al priore di S. Mariano di Gubbio di convocare ed ascoltare le parti contendenti e di far osservare quanto giudicheranno giusto stabilire per dirimere la controversia (FONTE AVELLANA 3, n. 425).

99.6 - 1223. Il priore di Fonte Avellana si impegna verso Sasso *filius q.Alberti**, che stipula anche per il nipote d. Rigo**, a consentire ad entrambi ed ai loro eredi il pacifico possesso della quinta parte di *castrum Leze* nella diocesi di Nocera, eccetto un casalino tenuto dal figlio di *Lizzus* di Guiduccio, che riserva per la chiesa (FONTE AVELLANA 3, n. 466).
*Si tratta di Sasso di Serralta?
**Nipote da parte di padre o di madre? Qal era il nome di suo padre?

99.7 - 1223. Tra i confinanti di un terreno *in Casalinus Berardi*, Sasso *de Serralte* (FONTE AVELLANA 3, n. 467)

99.8 - 1228. D. Armaleo *cum fratribus* è tra i confinanti di un terreno *in curia Varree*, comitato di Nocera (FONTE AVELLANA 3, n. 508).

99.9 - 1234. D. Alberto *Bonebranche** è tra i testimoni alla donazione da parte di Ugolino di Grifoglieto e di Marsilione *Corradi* del terreno necessario per l'edificazione di Colle Pergola (Gubbio diplomatico, XIV 5).
*A giudicare dal patronimico, potrebbe trattarsi di un nipote di Brancaleone di Serralta, ammettendo che il "marchio" distintivo della famiglia sia stato il prefisso, o suffisso, *Branca*; si tenga presente che, probabilmente, un figlio di Alberto si chiama *Branca* (ved. *infra*, 99.22).

99.10 - 1235. [Nella diffida rivolta da Gregorio IX al comune di Perugia riguardo all'ostilità dello stesso verso il castello di Pergola costruito dagli eugubini, tale castello viene detto *castrum quod Seralta seu Collis Pergule dicitur*] (CDP, p. 332).

99.11 - 1235. D. Armaleo *Saxonis de Seralta*, per sé e per i suoi eredi, promette a d. *Jacobus*, sindaco e procuratote del comune di Cagli, di esser *civis* di Cagli in perpetuo *et quod fatiet…hostem et parlamentum* in favore del detto comune come gli altri *milites cives callenses.* Armaleo promette inoltre di *reficere et reactare* il *castrum* di Montaiate e di tenerlo *ad honorem civitatis Callis*; tale promessa viene da lui effettuata in qualità di tutore dei figli di Enrico, Riguccio e Munalduccio, eredi del castello. In cambio, il sindaco del comune promette ad Armaleo 150 libre ravennati e anconitane *inter domum, vineam et terram,* ed una somma uguale in denaro liquido; si impegna inoltre, a nome del comune, sia con il detto Armaleo che con i suoi pupilli a non *recipere* i loro *homines* in città e a *semper manutenere eos et eorum homines et castellanos ad habitandum Seralte et Dullione et Montaiati, ubi de antico steterint et habitaverint et manutenere çironem castri Montis Iati et Dullionem et Seraltam post quam predicti refecerint, excepto contra papam, imperatorem et eorum nuntios…et dare iuvamen et adiutorim eidem Armaleo ad aptandum çironem Montisiati et eum manutenere; quod dictus Armaleus promisit dicto syndico…facere suos homines et castellanos, ubicumque alio sint, habitare et stare in predictis locis* (Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli, *Pergamene*, n. 22).

99.12 - 1237. D. Armaleo *de Seralta* e d. Alberto *Bonebranche* sono tra i testimoni alla sommissione di Rainaldo di Bellisio al comune di Pergola (Gubbio diplomatico, III 133).

99.13 - 1239. D. Armaleo *filius q.Saxonis de Serralta* rilascia al comune di Cagli una quietanza in cui si dichiara soddisfatto di aver ricevuto beni immobili per il valore di 150 libre; tuttavia, a conclusione dell'atto, lo stesso Armaleo, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, *cassat et infringit… omnes sententias si que sunt pro illis trecentis libris quas comune Calli tenebatur eidem Armaleo dare et sententiam latam a domino R. iudice generali in Marchia et omnes alias pro hiis latis et factis vel earum occasione* (Cagli diplomatico, pergamena non inventariata).

99.14 - 1239. Alberto *quondam filius Bonebranche de Serralta*, vende a Clario, rettore di Montesecco, ricevente a nome dell'eremo di Fonte Avellana, due terreni. Tra i testimoni, d. Ugolino di Griffoleto (FONTE AVELLANA, 4, n. 600)

99.15 - 1247. Tra i confinanti di un terreno *in colle Vacario*, curia di Varrea [?], d. Alberto *de Serralta* (FONTE AVELLANA, 4, n. 668 p. 184)

99.16 - 1250. Tra i confinanti di un terreno *in curia Vallis Ree ubi dicitur Terra Tallata*, i nipoti del venditore di essa *pro domino Armaleo* (FONTE AVELLANA, 4, n. 686).

99.17 - 1250. D. Armaleo risulta essere *consul* del *castrum* di Montesecco; un suo vicario, con il consenso del Consiglio generale dello stesso castello, nomina un procuratore per sottomettere il castello a Gubbio (Gubbio diplomatico, IV 18 [4])

99.18 - 1252. D. Armaleo *d. Saxxonis* e d. Alberto *Bonebranche de Seralta* fungono da garanti a favore degli eredi di *Frateleone* di Campetri, riguardo al rispetto da parte loro degli accordi stipulati a proposito del detto castello con l'eremo di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 4, n. 701)

99.19 - 1260. *Anticus d. Armalei*, insieme a Ivano [?] di Bellisio, Ugolino di Griffoleto e altri, è testimone ad un atto di cessione all'eremo di Fonte Avellana da parte di Vincileone del fu Guido di Fenigli (FONTE AVELLANA, 5, n. 791).

99.20 - 1272. *Anticus d. Armalei*, per proprio conto e come rappresentante di altre 14 persone, si rappacifica con il rappresentante del comune di Colle Pergola e, insieme ad esso, promette al podestà e al *rector comunis* di Gubbio di *tenere…castrum Collis Pergule cum sua curia et districtu…in pace et concordia et bono et pacifico statu, ad honorem et reverentiam comunis Eugubii, et parere et obedire predictis dominis potestati et rectori* (Gubbio diplomatico, IX 8, X 1-2)

99.21 - 1276. In una permuta tra il monastero di S. Maria di Sitria e l'eremo di Fonte Avellana, quest'ultimo riceve *terras et vineas, pascua et aquimina, homines et vasallos et servitia omnia ab ipsis debita, domos et casalena*, posseduti dal monastero *in castro Litie et eius curia et districtu*, in comitato nocerino; tali beni, già concessi da S. Maria di Sitria a d. Armaleo *d. Sassonis in feudum sive in infiteosin* o in altro modo, erano stati venduti da Armaleo a Ranaldo di Sicardo, il quale a sua volta li aveva ceduti all'eremo di Fonte Avellana, che li deteneva al momento della stipula dell'atto. In cambio, il sindaco dell'eremo cede al monastero di Sitria la somma di 125 libre ravennati e anconitane, più un terreno; tale cessione viene confermato in un lodo tra i due enti religiosi, celebrato dal vescovo di Nocera dopo alcuni giorni (FONTE AVELLANA, 6, nn. 1061, 1064).

99.22 - 1277. Tra i testimoni ad un mandato di procura della comunità di Colle Pergola, *Branca d. Alberti** (Gubbio diplomatico, X 6 [1]).
*E’ un figlio di Alberto di Bonabranca?

99.23 - 1281. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Serralta, comitato di Nocera, *in valle Fabrorum,* gli eredi di d. Armaleo (FONTE AVELLANA, 6, n. 1143)

99.24 - 1282. *Anticus d. Armalei de Serralta* cede a Rainalduccio *Jacobi qui Hoclus vocatur* e ai suoi eredi i suoi diritti su alcuni beni, come compenso per altre proprietà ricevute contestualmente in cambio; tra i beni ceduti, *cassalinum de castelare Serralte ubi fuit palatium, cum medietate petra(m) et lapidem, sicut est terminatum* (FONTE AVELLANA, 6, pp. 310-311).

99.25 - 1296. *Anticus d. Armalei de Pergula* è tra i testi sentiti in una causa tra i comuni di Gubbio e Sassoferrato per questioni di confine (SASG, *Cause*, n. 45, c. 16r).

100.

Domini di Sioli

Gubbio-Città di Castello

Nel 1147. Rainaldo di Rudolfino, per ordine dei consoli eugubini, refuta alla canonica di S. Mariano *totam curtem Valii sicut Cono Rainerii dedit predicte canonice...et quicquid canonica habet in castro et curte Siole da Pagano de Seziano* [così]; tra i testimoni all'atto vi è un Suppo *Ubaldi* (CENCI, n. 206). Tra i vari personaggi con tale nome, quest'ultimo a prima vista potrebbe essere il padre di Brunamonte e di Rainaldo, vista la collocazione dei possessi oggetto del contrattto; tuttavia la presenza insieme a lui tra i testimoni di un suo figlio di nome Alberto, già dunque in età legale nel 1147, rende difficilmente sostenibile questa ipotesi, a causa della eccessiva distanza cronologica tra costui e i suoi altri pretesi fratelli. Non è tuttavia da escludere la possibilità che Alberto di Suppo fosse già allora padre di un altro Suppo, a sua volta genitore dei signori di Sioli documentati nella prima metà del Duecento

100.1 - 1197. La canonica di S. Mariano di Gubbio dà in enfiteusi a varie persone, tra cui Rainerio *Suppoli**, la metà di tutti i beni che Pagano di Fuscardo e sua moglie avevano donato alla stessa canonica *in curte et in castro Siole et in Podio Senzani et eius curte*; si tratta di vari *casamenta*, termine che qui dovrebbe stare per mansi, intesi come poderi dei servi casati (CENCI, n. 443).
*Si tratta di un altro fratello di Rainaldo e di Brunamonte?

100.2 - 1209. Brunamonte, col consenso della madre donna Guiduccia e del suo tutore *Bos*, vende al monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano un *mansum de terra...in territorio S. Donati*, entro i seguenti confini: *fluviun Asini et vadit usque ad ecclesiam de Ranco de Urlo* [*Orno*?] *et ascendit ad ecclesiam Campaule et tendit ad Crucem Bagnoli et inde descendit in fossam Sciole et revertitur in Assino; tenens* del manso era stato Ubaldolo *Peczali*. Viene anche venduto ciò che avevano in pegno Guido fratello di Mirolfo [?] e Daniele. L'atto è rogato *in castro Goregii*. Brunamonte si obbliga anche a far sì che suo fratello Rainaldo, divenuto maggiorenne, ratifichi l'atto; vi è anche il consenso della madre, dato in presenza di d. Giovanni, *presbiter* di Sioli, e di Bernardino, figlio naturale di Suppo (ARMANNI I B 14, cc. 31r-32r).

100.3 - 1217. Nel secondo lodo di Pandolfo *de Sigura*, tra le comunità e i signori che hanno aiutato il comune di Perugia nella guerra contro gli eugubini, Abrunamonte *de Suppo et homines sue terre et frater* [Rainaldo]; tra i testimoni, Abrunamonte *de Sciola* (CDP, pp. 171 e 175).

100.4 - 1223. Essendo sorta una controversia tra Giovanni, vescovo di Città di Castello, e Brunamonte e Rainaldo, *filii q.Suppi de Siole, super castro Verne, famulis, terris, vineis, et super plebe de Runte bonis et rebus ad eam spectantibus, et rebus aliis positis in plebatu plebis eiusdem*, gli interessati rimettono la definizione del caso a Ugo di Ugolino *Latini*; sulla base del lodo da lui emesso, i due fratelli si impegnano a cedere tali beni al vescovo, dietro pagamento di 160 libre di denari pisani .
Nello stesso giorno, il detto Brunamonte rilascia quietanza per 24 libre di denari pisani dovuti dal vescovo in forza del detto arbitrato (BARNI, pp. 117-118; AVC, reg. 1, c. 54v).

100.5 - 1224. Con due distinti atti, Brunamonte e Rainaldo *filii q.Suppi* rilasciano al vescovo tifernate ricevuta per 24 libre di denari pisani ciascuno, ricevute in forza del lodo del 1223 (AVC, reg. 1, c. 104r).

100.6 - 1230. D. Brunamonte *de Syola/de Siola* è tra i testimoni di due atti componenti il trattato tra Perugia e Città di Castello (CDP, pp. 252 e 254).

100.7 - 1231. D. Brunamonte e Rainaldo *filii q. Supi de Siole* promettono all'arciprete della pieve di Agnano di *manutenere* e aiutare la detta pieve contro chiunque, in cambio della promessa da parte del detto arciprete di dare annualmente, per la festa di S. Michele, 2 soldi ravennati per ogni famiglia della pieve, *et hoc valeat quantum placuerit tibi d. Petro* [arciprete] *vel tuis successoribus* (S. MARIANO XXI 3).

100.8 - 1233. Due ambasciatori del comune di Città di Castello ordinano a d. Brunamonte *de Syole* che, all'atto del ricevimento dell'ingiunzione, si trova nel comitato di Perugia presso la chiesa di S. Salvatore, di venire con loro a Città di Castello per obbedire agli ordini del comune riguardo al castello e agli uomini di Certalto, in forza della giurisdizione che la città vanta su di esso, per partecipare all'*exercitus super civitatem Urbini*, insieme ai suoi uomini. Brunamonte risponde affermativamente (LIBRO NERO, c. 128r).

100.9 - 1237. Risulta che d. Brunamonte *de Siole* era stato arbitro in una controversia tra la pieve di S. Veriano e Manente e Fordevoglia del q.d. Albertino e la loro madre Conciata (S. MARIANO XXII 22).

100.10 - 1238. [Il priore e rettore della chiesa di S. Paolo di Campaula dichiara al podestà di Città di Castello, che si trova con l'esercito tifernate all'assedio del castello di Certalto, che la sua chiesa è nel comitato ed episcopato castellano e dipende in tutto dal vescovo di quella città] (LIBRO NERO, c. 128r).

100.11 - 1239. Il procuratore del comune di Perugia promette al rettore del Patrimonio e del Ducato, con la fideiussione di venti cittadino, di garantire i diritti che Città di Castello, Gubbio e d. Rainaldo e d. Abrunamonte, *domini de Siole*, vantano sul castello di Certalto, di mantenere l'integrità del medesimo castello e di promuovere la pace, o almeno una tregua, tra Castellani ed Eugubini (CDP, nn. 184-185).

100.12 - 1243. D. Brunamonte *de Siole*, anche a nome del fratello Rainaldo, dal quale è nominato procuratore con apposito atto, si appella a tre giudici imperiali, in quanto il comune di Città di Castello ha distrutto e saccheggiato il castello di Certalto, di proprietà *pleno iure* del monastero di S. Salvatore di Monte Acuto e concesso in enfiteusi ai due fratelli, e il castello di Montevalentino, appartenente *pleno iure* a Brunamonte. Quest'ultimo chiede il risarcimento dei danni, minutamente elencati, sia sui beni distrutti sia in termini di mancati redditi agricoli e "bannali" non percepiti nei cinque anni che hanno seguito la distruzione del castello.
Il sindaco tifernate si difende affermando che non si può nè si deve fare alcuna stima dei danni dati *tempore scismatis vel antequam predicta Civitas Castelli et fratres predicti ad dominium revertentur imperii et ad manus principis devenirent*. I giudici danno ragione al sindaco castellano (LIBRO NERO, cc. 94v-95r. CDP, p. 401 nota 3).

100.13 - 1239-45. Da vari atti risulta che, in questo lasso di tempo, vari uomini di Certalto cedono le loro case nel castello, ricevendone in cambio dal comune tifernate altre a Città di Castello. Nel 1245 inoltre 40 uomini di Certalto giurano il *sacramentum comunis* nelle mani del *vicecomes* dei castelli di Montelardario, Bagnoli, Montevalentino, Certalto; il giuramento è prestato nel comitato castellano, *in curia que olim fuit castri Certalti, apud S. Benedictum* (LIBRO NERO, cc. 95r-101r).

100.14 - 1246. Il comune di Gubbio nomina un procuratore per ricevere le obbligazioni di d. Ranaldo *de Siole*, di Filippo *d. Brunamontis de Siole* e degli altri figli di Brunamonte* riguardo il castello di Certalto e la sua *curtis* e pertinenze.
Con atto immediatamente seguente, d. Rainaldo *Suppi de Siole* promette al comune di Gubbio:
di completare la costruzione, o la ricostruzione, delle fortificazioni di Certalto e di *manutenere et salvare* il castello *ad honorem, servitium et utilitatem* del detto comune;
di tenere il castello a disposizione del comune eugubino *ad pacem et guerram, exercitum et parlamentum*, come gli altri comitatensi;
di non sottometterlo ad altri.
Rainaldo ha avuto dal comune 300 l., 300 stai di calcina e fanti e balestrieri per la difesa del castello (ARMANNI 2 XI 1).
*In questa data, Brunamonte dovrebbe essere morto, in quanto la sommissione del castello di Certalto avviene senza che di lui si faccia cenno, mentre invece si menzionano i suoi figli.

100.15 - 1250. D. Rainaldo *de Siole*, insieme a Tiberio di d. Ugo, è nominato procuratore del comune di Gubbio per ricevere la sommissione di Montesecco (Gubbio diplomatico, IV 17).

100.16 - 1250. Sei persone si dichiarano *homines per capitantiam* del monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano, promettendo di dare *datium et omnia alia servitia que quilibet eorum facere et dare consuevit seu consueverat d. Brunamonti de Siole vel filiis eius, videlicet Suppo et Ugolino seu aliis pro eis* (ARMANNI I B 14, c. 27rv).

100.17 - 1256. D. Rainaldo *de Siole* fa quietanza per amor di Dio a d. Miliano, canonico di S. Mariano, stipulante per la detta canonica e per la pieve di S. Veriano, *pro afictu* che doveva ricevere dalla detta pieve (S. MARIANO XXVI 9a).

100.18 - 1256. D. Ranaldo *de Siole* è tra i testimoni di una promessa di pagamento stipulata a Gubbio dai procuratori dei Francescani di Perugia relativa all'acquisto dell'oratorio perugino di S. Matteo dall'eremo di Fonte Avellana (FONTE AVELLANA, 5, p. 70).

100.19 - 1259. Venciolo *d. Brunamontis* è tra i soggetti signorili che sono stati danneggiati dagli eugubini in quanto alleati di Perugia nella guerra con Gubbio, e che il lodo Valcelli decreta debbano essere reintegrati nel possesso dei loro beni e diritti (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 379 e segg.).

100.20 - 1261. D. Ranaldo *de Siole* e Suppo *d. Brunamontis* sono tra i testimoni ad un lodo tra i signori di Poggio Manente e il monastero di S. Bartolomeo di Camporeggiano (ARMANNII B 14, cc. 18v-19r).

100.21 - 1263. D. Ranaldo *de Siole* e Ugolinuccio *d. Brunamontis de Siole* sono tra i testimoni ai patti tra gli uomini di Montesecco e il comune di Gubbio (SASG, *Libro Rosso*, cc. 49v-50r).

100.22 - 1265. D. Ranaldo *de Sciola* è tra i testimoni all'atto in cui i procuratori del comune di Gubbio e dell'eremo di Fonte Avellana compromettono nell persona del cadinale Uberto di S. Eustachio (ARMANNI 2 XVI 9).

100.23 - 1265. Il *nobilis vir Ranaldus de Sirola Eugubine diocesis* e suo nipote Ugolino *de Sirola* sono tra i testimoni al lodo arbitrale celebrato dal cardinale Uberto di S. Eustachio tra l'eremo di S. Croce di Fonte Avellana e il comune di Gubbio (Gubbio diplomatico VIII 5. SASG, *Libro Rosso*, c. 61v)

100.24 - 1269. Venzolo *d. Brunamontis de Siole, qui in castro Benni moratur*, anche a nome dei suoi fratelli Suppo e Ugolino e degli eredi del q.d. Rainaldo *de Siole* e di tutti gli altri *de domo eorum*, affrancano due famiglie di *homines*, insieme a una chiusa vignata *in villa sive parrochia ecclesie S.* [*Marie*] *de Merte*; ciò al prezzo di 149 l. e in cambio della *refutatio et restitutio* delle possessioni e della casa di Civitella [*Comitum*]; l'atto è ratificato da donna Imildina e donna Maffia, rispettivamente madre e moglie di Venzolo. Il testo del contratto si dilunga sulla descrizione delle varie obbligazioni da cui le famiglie vengono affrancate (MONTE ACUTO 1, cc. 11rv e 12r).

100.25 - 1280. Nella più volte citata memoria difensiva presentata dal comune di Gubbio per comprovare i diritti sul suo contado, anche i *domini et nobiles de Syole* vengono annoverati tra le famiglie signorili sottoposte al comune di Gubbio *per tempus cuius non extat memoria* (Gubbio diplomatico, XIII 8).

100.26 - 1280. In un accordo tra Ginolo *d. Ranaldi de Siole* e un Armanno non meglio qualificato si parla di 250 l. che Ginolo aveva promesso ad Armanno, di una fideiussione che Ginolo si era assunto e per la quale Armanno aveva promesso, per conto di donna Suppolina *Bonehore*, di conservarlo indenne, e anche dello scioglimento dall'obbligo che Ginolo si era assunto di far

sposare uno dei suoi figli con una delle figlie di Ugolino *Bonehore* (ARMANNI I B 12, cc. 83r-84v)*.
*I documenti compresi sotto l'indicazione archivistica I B 12-13-14-15 sono trascrizioni, in genere sintetiche, ad opera dell'erudito secentesco Primoli; in questo caso, il testo è stato reso in modo poco chiaro.

100.27 - 1292. Ugolino *d. Brunamontis de Sciole* è tra i testimoni [?] alla nomina del rettore dell'eremo *de Virgiliano*, nel territorio di Preggio, da parte dell'abbate di S. Bartolomeo di Camporeggiano (ARMANNI I B 14, c. 125r).

100.28 - 1293. Tra i confinanti di tre terreni *in parrochia S. Andree de Certalto*, Ugolino *comes de Siole* (MONTE ACUTO 1, cc. 117v-118r).

100.29 - 1293. Ugolino *d. Brunamontis* è testimone ad un atto; un altro rogito notarile è celebrato *in domo comitum Siolis in quarterio S. Martini* (ARMANNI I B 14, c. 108r).

100.30 - 1294. *Frater Philippus, natus nobilis viri Barilis de Siolis**, nominato abbate di S. Bartolomeo di Camporeggiano per intervento del cardinale Pietro Colonna e per designazione del capitolo e del convento, chiede al priore di Fonte Avellana la conferma della sua elezione; tra i testimoni all'atto con cui *Iacobus*, priore claustrale di Fonte Avellana, effettua la conferma richiesta, *dompnus Ventura de Siolis*** (FONTE AVELLANA, 6, nn. 1344, 1349, 1350).
*Nipote di Filippo di Brunamonte, di cui ripete il nome?
*Fa anche lui parte della famiglia?

100.31 - 1294. Naldo *comes q.Iacopucii d. Ranaldi comitis de Siole*, residente *in castro Certalti*, conferma in enfiteusi a Bencivenne di Crispiano *de Coseto* [?], distretto di Montone, senza limitazioni, due terreni nella parrocchia di S. Benedetto *de Coseto* [?]; l'entratura è di 15 l., il c. annuo di un denaro (MONTE ACUTO 1, c. 155v).

100.32 - 1295. L'abbate di S. Salvatore di Monte Acuto conferma in enfiteusi a *Naldus comes, filius nobilis viri Iacoputii comits de Certalto, cum pactis et conditionibus appositis in istrumento livelli olim concessi de castro Certalti*, un terreno nelle pertinenze di Certalto; l'entratura è di 3 libre (MONTE ACUTO 1, c. 189r).

100.33 - 1295. Riguccio *Tuti comes Siolis** è tra i confinanti di un terreno nella curia di Serra (ARMANNI 4 XXIV 6).
*Come si inserisce costui nella linea agnatizia della famiglia?

100.34 - 1297. Ugolino *d. Brunamontis de Syolis*, anche a nome dei suoi figli, acconsente alla vendita di un terreno *in asio Veturine*. Puccio, figlio del detto Ugolino, acconsente anche lui alla detta vendita.
(ISTRUMENTI 2, c. 39rv. ARMANNI I B 13, c. 175rv).

100.35 - 1298. Riguccio e Guiduccio *q.Tuctii de Syolis** promettono a Ferragallo di Ugolino del quartiere di S. Pietro di Gubbio di restituirgli 600 libre di denari ravennati e anconitani *pretio quadrigentorum florenorum de puro auro de iusto et recto pondere*; tra i testimoni, Ugolino *de Syoli* (ISTRUMENTI 2, c. 28r. ARMANNI I B 13, c. 186rv).
*Come si inseriscono costoro nella linea agnatizia della famiglia?

101.

Domini di Somareggio, *Gluxanum*, Rocca S. Lucia

Perugia

I) Somareggio

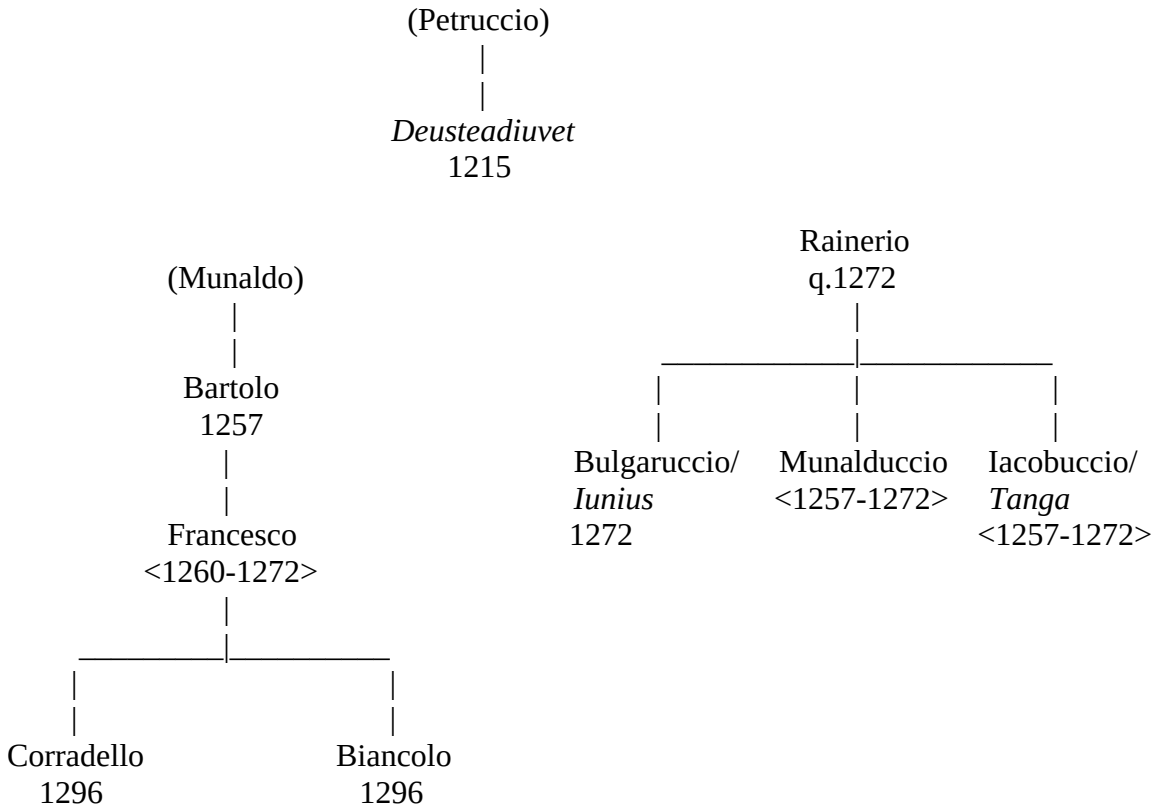

II) *Gluxanum*

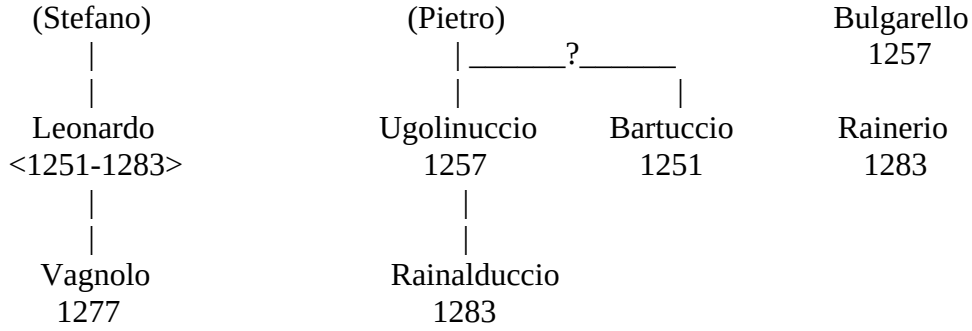

III) Rocca S. Lucia

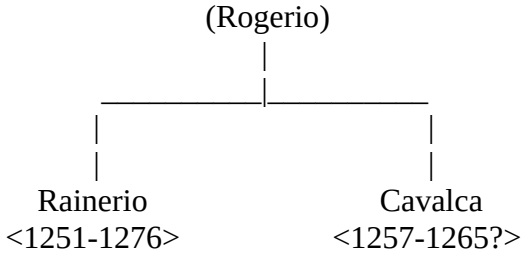

- Tratto in un'unica scheda questi nuclei signorili, in quanto spesso agiscono insieme e sono coinvolti in vicende comuni; è anche possibile che rappresentino diramazioni di un unico gruppo parentale e/o consortile.

101.1 - 1215. D. *Deoteadiuvet de Somaregia filius Petrucii* rilascia quietanza al comune di Assisi per 6 soldi a lui dovuti per il servizio militare prestato in favore del detto comune (ASCA, M1, c. 5v. FORTINI, III, pp. 590-591).

101.2 - 1251. D. Rainerio *Rogerii*/*de Rocka*, Leonardo *de Glogiano*/*Cluçano* e Bartuccio *d. Petri** sono tra gli *homines Gualdi* che giurano la sommissione di quel comune a Perugia (CDP, pp. 516-518).
*Fratello dell'Ugolinuccio *d. Petri de castro Glogiani* menzionato nel 1257?

101.3 - 1256. Il Consiglio speciale e generale delibera di inviare ambasciatori a Gubbio e a Fabriano, affinchè questi comuni *non debeant impedire nec aliquam molestiam facere comitibus de Somarezo et hominibus dicte terre, cum sit subiecta* a Perugia (ANSIDEI, p. 17).

101.4 - 1256. Il Consiglio speciale e generale delibera che il capitano riunisca una commissione di *sapientes* che si occupino *de facto Sasferati et de comitibus de Somarezo et de Gluxano*, riportando in Consiglio le loro conclusioni (ANSIDEI, p. 19).

101.5 - 1256. Gli ambasciatori eugubini, a proposito di *illi de Somarezo*, affermano che il loro comune non ha alcuna intenzione di danneggiarli, anzi vuol essere in pace con loro (ANSIDEI, p. 28).

101.6 - 1256. Il rettore del ducato di Spoleto, nel revocare la scomunica e l'interdetto comminati al comune di Fabriano a causa dei fatti di Somareggio, esclude la *questio dominorum de Valle Somarezia, videlicet de Somarezia, Glozano et Rocca Sancte Lucie inter comune Fabriani et nobiles memoratos quam, Deo dante, speramus amicabiliter terminare* (LIBRO ROSSO, p. 20).

101.7 - 1257. D. Bartolo *Munaldi*, Munalduccio e Iacobuccio *d. Rainerii de castro Somaregii*; d. Rainerio e Cavalca *d. Rogerii de Rocca S. Lucie*; d. Bolgarello, d. Leonardo *d. Stefani* e Ugolinuccio *d. Petri de castro Glogiani*; Rainuccio *d. Ranaldi de Mucia*, giurano a Restoro di Bonaspene, *capitaneus in valle Somaregii pro comune Perusii*, stipulante per lo stesso comune, di tenere *ad servitium et honorem* e sotto la protezione e il dominio di esso i castelli di Somareggio, *Glogianum*, Rocca S. Lucia, Poggio Sorifa, Castiglione, Brescia e *Lauretum* e le loro giurisdizioni.

Giurano ancora di far pace e guerra a volontà del comune e di non svolgere trattative finalizzate a porre i castelli in potere di altri, all'infuori del detto comune (SOMMISSIONI 1, c. 54v).

101.8 - 1260. Avendo comunicato d. Rainerio *de Arce S. Lucie*, Pietro di Castiglione e Munalduccio e Francesco *de Somaregia* al comune di Perugia che Enrico di Ventimiglia, vicario di re Manfredi, aveva chiesto loro di obbedire ai suoi ordini, il Consiglio speciale e generale delibera di inviare al detto vicario una lettera in cui si chiede di non aggravare in alcun modo i detti signori e di discutere la risposta in una seduta consiliare (ANSIDEI, pp. 188-89, 193, 196).

101.9 - 1260. Gli ambasciatori perugini che si recano a Fabriano *pro facto d. Raynerii de S. Luzia*, devono anche ringraziare questo comune per l'aiuto dato nel vittorioso assedio di Rocca d'Appennino (ANSIDEI, p. 197).

101.10 - 1260. Il Consiglio speciale e generale, discutendo *super dampno dato, preda et iniuria illata hominibus de Nuceria per d. Raynerium de Rocha S. Lucie*, delibera di inviare ambasciatori a Rainerio, se ce ne sono che devono andare da quelle parti, per ingiungergli di restituire il maltolto (ANSIDEI, p. 286).

101.11 - 1265. D. Villano e d. Cavalca*, ambasciatori del comune di Gualdo Tadino, si presentano al Consiglio speciale e generale perugino; il primo, prendendo la parola, *retulit etiam conquerendo de comune Fabriani et de comuni Nucee, dicens quod dicta communia iniurabantur castellanum suum d. Raynerium Ruçerii et fratres et vasallos eorum, et quod volunt facere unam comunantiam in eorum dampnum et preiudicium, et etiam in dampnum et preiudicium Somareçii; quod si facerent, magna quantitas suorum subditorum recederent a servicio suo et comunis Perusii, euntes ibi ad habitandum. Unde postulant quod comune Perusii debeat taliter laborare quod dicta comunancia ad effectum nullatenus perducatur*. Prende poi la parola Cavalca, il quale *retulit similiter quod Nucerini, occasione suorum proditorum, cum illi de Fabriano volunt facere unam comunanciam in eorum et comunis Somarecii et comunis Perusii preiudicium et gravamen, et petunt quod comune Perusii debeat displicere, et quod debeant operari ita quod dictus locus fieri non debeat, quod si non facerent et se non abstinerent, petunt licentiam quod possint se cum aliis suis amicis prout melius poterent adiuvare*. Il consiglio delibera, in risposta, di inviare ambasciatori a Fabriano (RIFORMANZE 6, c, 171rv).
*Dovrebbe trattarsi del fratello di d. Rainerio.

101.12 - 1266. *Cum dicatur quod domini de Somareço velint vendere castrum de Somareço comuni Fabriani, quod castrum est de episcopatu Nucerie et districtu comunis Perusii*, il Consiglio speciale e generale delibera di inviare ambasciatori che intimino a quel comune di non acquistare il castello; gli stessi ambasciatori dovevano anche invitare i Fabrianesi a lasciar libera Rocca d'Appennino (RIFORMANZE 6, cc. 33v-34r, 49rv).

101.13 - 1267. Nella seduta del 2 aprile del Consiglio speciale e generale perugino prende la parola d. Rainerio *de Rocha de S. Lucia*, il quale afferma *quod ipse et sui affectant quod comune Perusii habet plenum dominium in comitatu Nucee et quod ipse cum suis senper* [così] *voluerant honores comunis Perusii, sepius intollerabile dampnum sustinuerunt; et quia mandatum fuit ipsis a comune Perusii, noluerunt facere mandata regis, amiserunt fructus suarum possessionum de Marchia usque ad recoltam proximam preteritam iam est lungum tempus. Recitavit etiam quod d. Bartholomeus de Palatio, qui potestas est Nucee, quod non observat nec perinde comuni Perusii prout debet, transivit montem qui est inter Noceam et Rocham et venit in quoloquio cum ipso, et finaliter dixit quod volebat quod ipse et sui deberent in eum dimittere ad conciliandum discordiam que est inter ipsis et comune Nucee; quod si non faciet, minatus fuit eis quod faciet fieri iusta eos unam comunanciam, ita quod voluerit ibi venire etiam exemptus, quod si faceret omnes homines eorum*

amitterentur, ita quod non servirent ipsis nec comuni Perusii; *hoc autem sic dito* [così, sarà per "*audito*"], *dixerunt ei quod volebre* [così, sarà per "*voluere*"] *consilium inter eos, et ita dedit ei terminum ad respondendum hinc ad diem lune proximum. Unde petit quod unus capitaneus pro comuni Perusii fiat in comitatu nucerino qui eis rescitet* [?] *et etiam quod dicat nucerinis et ipsis quod dimittant ipsam reconciliationem ad faciendum comuni Perusii. Postulabat etiam quod ambaxatores pro comuni debeant videre quos suam ambaxatam prout ei utile videbatur et cui placuerit ut predicta remaneant*. Il Consiglio delibera di concedere a Rainerio due ambasciatori a spese del comune; sulle altre richieste, si decide di soprassedere.
Nove giorni dopo viene di nuovo proposto al Consiglio di deliberare *super ambasciata retracta per d. Saracenum Berardi de Marsciano, ambaxatorem comunis Perusii, qui ivit ad Nuceam pro facto d. Rainerii de Rocha de S. Lucia*. La questione viene demandata al capitano ed ai *sapientes* (RIFORMANZE 6, cc. 179v-180r, 184rv).

101.14 - 1269. Il Consiglio speciale e generale perugino viene chiamato a deliberare *super eo quod comune Nucerii non venit nec missit sindicum aliquem sufficientem paratum facere mandatos capitanei et comunis Perusii et populi Perusii de discordia que stat et est inter ipsum comune Nucerii…et d. Rainerium delarocha et alios nobiles cives comitatus Perusii, cum pluries sint admoniti per nuntios et litteras comunis Perusii ut veniret* [così] *parere mandatis comunis Perusii et non venerunt nec misserunt sed precepta eiusdem penitus contempserunt.* Si delibera, quasi all'unanimità [*uno exceptato*] di mettere in atto una spedizione militare contro i Nocerini, stabilendone i modi e i tempi; di tale spedizione ci si torna ripetutatenete ad occupare in altre successive sedute (RIFORMANZE 6, cc. 240v-241v, 254r-255r, 259rv).

101.15 - 1272. Il comune di Fabriano costituisce un procuratore per stipulare un accordo con Munalduccio, Iacopuccio *qui alias vocatur Tanga*, e Bulgaruccio *qui alias vocatur Iunius, filii q.d. "Naymerii"* [sarà "*Rainerii*"], e Francesco *d. Bartoli, domini castri Somaregie*. Si tratta di un testo molto lungo, che tratta in particolare delle condizioni previste per la sommissione dei signori e dei rapporti con i loro *homines*, molti dei quali risultano essere immigrati a Fabriano, cosa che aveva provocato disordini e conflitti. Tra le altre cose, si stabilisce che, nel caso che *aliquis de hominibus et vasallis dominorum Rocce Sancte Lucie et Cluzani vellent effici castellani dicti comunis Fabriani*, il detto comune non li dovrà *adiuvare* riguardo ai beni immobili posti nella curia dei detti castelli di Rocca S. Lucia e *Cluzanum* (LIBRO ROSSO, pp. 381-395).

101.16 - 1276. Il Consiglio speciale e generale del comune di Perugia permette a Rainerio *de Rocha* di accettare la podesteria di Rocca Contrada a cui è stato eletto (RIFORMANZE 8, c. 76r).
Si delibera di inviare ambasciatori, alcuni a Rocca S. Lucia ed altri ai signori *de Clixano*, in seguito alla discordia tra questi ultimi e Rainerio *de Rocha* (RIFORMANZE 3, c. 57v, 8, c. 80v).
In seguito alla relazione degli ambasciatori di cui sopra, il Consiglio speciale e generale delibera: di inviare altri due ambasciatori al comune di Camerino, per far sì che esso non faccia nulla contro i signori *de Closano...cum ipsi domini sint cives perusini et in civitate Perusii de honorioribus* [così] *et de melioribus reputatis*; di inviare ancora una comunicazione scritta ai detti signori *de Closano* e di Rocca S. Lucia nella quale, sotto pena di mille marche d'argento, li si inviti ad obbedire ai comandi del comune e a rimettere ad esso le controversie che hanno con alcuni cittadini perugini (RIFORMANZE 3, c. 59r, 8, c. 83r).

101.17 - 1277. D. Egidio *Benedicti*, della parr. di S. Andrea, è fideiussore di Vagnolo *d. Leonardi de Nuçera*, inquisito per porto di *gorçera ferrea*. D. Egidio depone anche come teste nell'ambito della detta *inquisitio*, affermando di conoscere il padre di Vagnolo, *et iam pluries eum* [*patrem*] *vidit in dicta civitate Nucerii*. Aggiunge pure che, quando Vagnolo era stato sorpreso dalla *familia* del podestà con la detta gorgera *tunc paulo ante venerat in civitatem Perusii, et veniebat de Gloçano, districtus ducatus.* Alla successiva domanda su come sapesse ciò, risponde *quia moratur*

[il detto Vagnolo] *cum quedam suo* [di Egidio] *çenero in dicto castro* (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 5, cc. 9r-10r).

101.18 - 1282. Il comune di Perugia invia ambasciatori a Camerino *in servitium dominorum de Glogiana*, impiegandovi 24 libre (CAMERLENGHI 1, c. 136v).

101.19 - 1283. Rainerio, d. Leonardo e Rainalduccio *Ugolini*, tutti *de Gloiano*, ma compresi nella parr.di S. Antonio, sono condannati a 25 libre essendo tra coloro *de civitate et comitatu Perusii quibus impositi fuerunt equos pro comuni non assignaverunt equos eis impossitos infra terminos eis datos ante exercitum et in ipso exercitu hoc anno facto contra Fulginates, et qui non fuerunt ad custodiam dicti exercitus…de nocte diei lune ultimi maii, et contra omnes alios et singulos…qui non fuerunt in ipso exercitu, in ipsis custodiis et si fuerunt et non steterunt a principio usque ad finem* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 296r).

101.20 - 1285. I *domini de Roccha S. Lucie* sono allibrati per 2000 l., i *domini de Glozano* e *de Somaregio* per 1000 l. ciascuno; tutte e tre le famiglie sono censite tra quelle della parrocchia di S. Antonio di P. S. (LIBRA 1285, p. 234).

101.21 - 1287. Il podestà e il capitano, col consenso del Consiglio speciale e generale, nominano un procuratore che, a nome del comune, presenti una formale protesta al comune di Camerino, affinchè esso non osi acquistare dai *domini* di *Gloxanum, Somaregium* e *Arx S. Lucie* terreni ed edificare nei detti castelli. Il procuratore dovrà anche intimare ai detti signori di non alienare nè sottomettere in alcun modo i loro castelli e di presentarsi entro tre giorni al podestà e al capitano (RIFORMANZE 5, c. 258r).

101.22 - 1294. Avendo il comune di Nocera usurpato proditoriamente parte del castello di Somareggio, togliendolo ai suoi signori, il detto Consiglio delibera che i Nocerini debbano rendere a Perugia la proprietà sottratta *certis dominis et partiariis*, sotto pena di 1000 marche d'argento.
Non essendosi presentato alcun inviato del comune di Nocera per giustificare l'usurpazione, il banno contro di esso è portato a 10000 marche d'argento (RIFORMANZE 10, cc. 231rv e 239r-240v).

101.23 - 1295. *In quisto millesimo...cavalcaro sopre la citade de Nocera C cavaliere de Peroscia; e quisto fo per lo castello de Somaregie* (UGOLINI, pp. 163-164).

101.24 - 1296. [Il Consiglio speciale e generale rinnova il bando contro il comune di Nocera, che verrà tolto solo se entro quattro giorni la parte del castello di Somareggio occupata indebitamente verrà restituita] (RIFORMANZE 10, cc. 254v-255v).

101.25 - 1296.[Viene liquidato un compenso a un sindaco del comune perugino e a cinque *boni homines* designati uno per Porta *pro dandis et concedendis casalinis hominibus volentibus ire ad abitandum ad castrum Somareçe*] (MASSARI 35, c. 47rv).

101.26 - 1296. *Rangonus Ottonelli* accusa Corradello e Biancolo, *fratres, filii Francisci de Somareçia, forenses*, di averlo aggredito a mano armata insieme a quattro uomini di Postignano e a tre *famuli* del vescovo di Nocera, il fatto è avvenuto *in territorio et districtu castri Collis Mincii in loco qui dicitur villa S. Savini de Larcane* [?] (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 5, cc. 102r-103r).

101.27 - 1298. [Il Consiglio speciale e generale nomina un sindaco per assegnare casalini *in curia castri Somareggi* a coloro che vi vogliono venire ad abitare] (RIFORMANZE 10, c. 342v).

102.

Spada

Gubbio

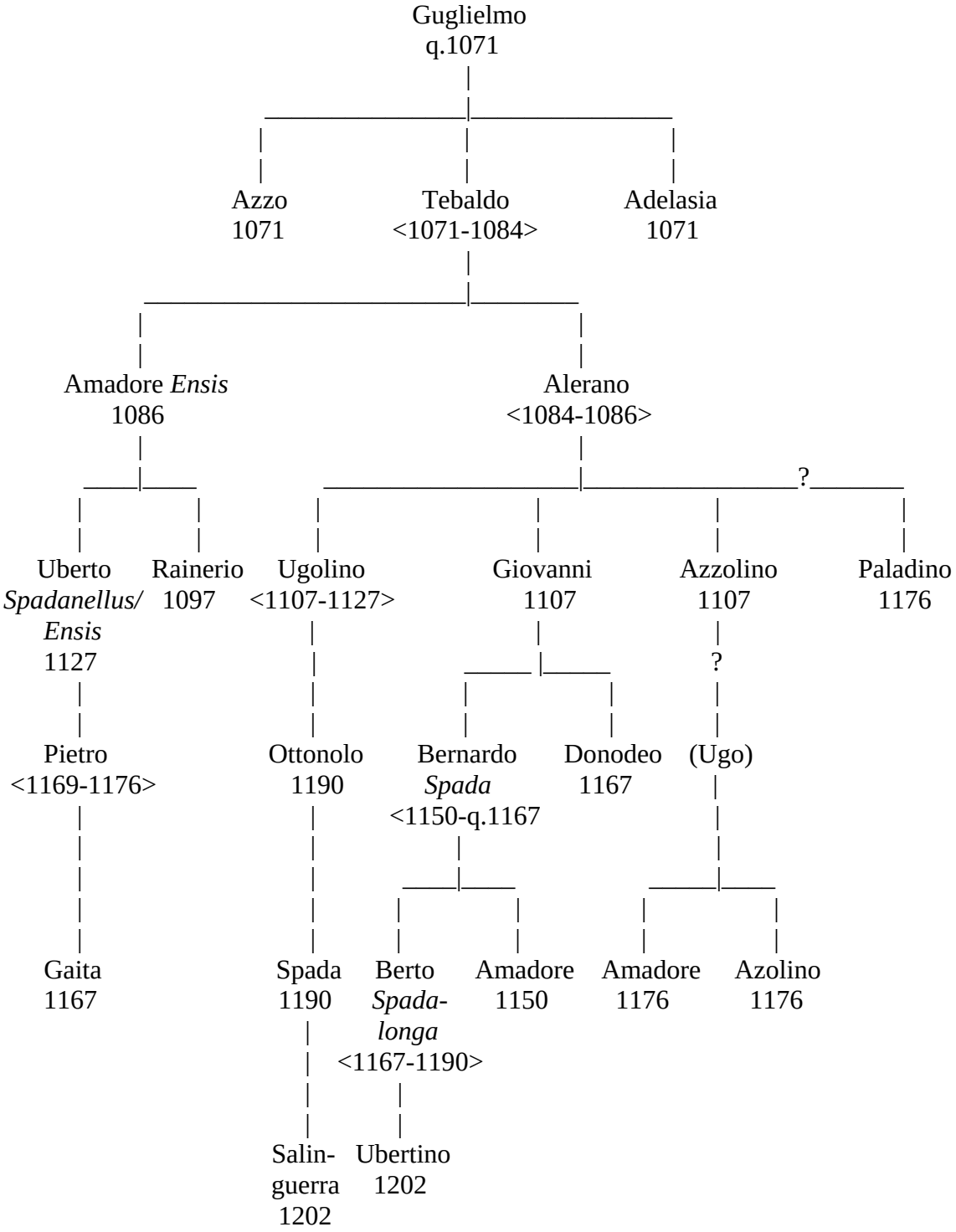

102.1 - 1071. Tebaldo *filius q.Guilielmi*, col consenso della sorella Adelasia, vende a Giovanni di Domenico e a Leto e Benedetto di Pietro la parte sua e della sorella di una selva *que dicitur Spiscia*, ammontante a tre modioli e mezzo, al prezzo di 65 soldi; tra i confinanti, i venditori e Azzo *Guilielmi*, fratello dei venditori (CENCI, n. 30).

102.2 - 1084. Tebaldo *filius q.Guilielmo*, suo figlio *Alaranus* e sua moglie Boniza, insieme a Gemma, vedova del q. Beluzo, vendono alla canonica di S. Mariano la metà di due mansi, uno *in Sarcita* l'altro *in fundo Martini*, e la metà di un molino; il prezzo è 100 soldi (CENCI, n. 48).

102.3 - 1086. Amadore *Tebaldi filius* dà in permuta al fratello Alerano la sua parte *in castro nostro de Podiolo, quod acquisivit mater nostra de Ildebrando duce eius fratre*, e un *tenimentum terre...incipiendo a Colle S. Marie castro nostro usque ad castrum Collis Pamfilii*; riceve in cambio dal fratello la sua parte di *castrum Moniano*, con le terre *donicate et indonicate*. Testimoni all'atto sono Alberto di Guido *comes* e Bentivoglio *Ardegi comitis* (CENCI, n. 53).

102.4 - 1097. Rainerio *Amadoris vocati Ensis alio nomine*, è testimone, insieme a Bernardo e Aldebrando *comes*, Rainerio di Rainerio *iudex* e a Rainaldo di Guelfone, ad una transazione tra la canonica di S. Mariano e Rainerio di Rainerio *marchio* riguardante il *castrum* di Colognola (CENCI, n. 67).

102.5 - 1107. In una deposizione di Pietro di Picotto e *Todiscus* di Pietro, rilasciata *prope palatium Iohannis, Azolini et Ugolini filiorum Alerani*, questi due testi riferiscono di essere stati presenti alla dichiarazione giurata di *Dumanqua* di Vico, che affermava di saper bene che tre uomini erano andati ad abitare *in castrum Roncheri et dabant servitium ad Atildam filiam de Rainerio marchione et matrem de predictorum Azolino, Ugolo et Iohanne*; questi tre uomini, secondo *Dumanqua*, erano *donicati* della canonica di S. Mariano e solo ad essa erano tenuti a *facere servitium* (CENCI, n. 82).

102.6 - 1127. Ugolino *Alerani comitis* e Uberto, *dictus Spadanellus, Amadoris* sono tra i testimoni ad un contratto di enfiteusi stipulato dal vescovo di Gubbio (CENCI, n. 110).

102.7 - 1150 Bernardo *Iohannis comitis, dictus Spada*, e suo figlio Amadore, insieme ad *Aldotius* di d. Panfilio, sono testimoni ad una transazione tra esponenti dei *Guelfoni* e la canonica di S. Mariano (CENCI, n. 222).

102.8 - 1167. Burga, vedova del q. Bernardo, insieme a suo figlio Berto e col consenso di Donodeo *comitis Iohannis Alerani* e di Gaita *Petri Spadanelli*, fa quietanza e transazione nelle mani di *Richelocus*, legato imperiale e di Zampolo console e alla presenza del vescovo Gualfredo, alla canonica di S. Mariano, a tutti i *subiecti* di essa e a tutti coloro che *in assaltu necis filii mei* [di Burga] *fuere*; riceve per questo 12 l. di infortiati (CENCI, n. 293).

102.9 - 1169. Tra i testimoni all'atto di donazione di Martino di Giovanni ad Armanno e Guido di Raimondo, Pietro *filius Uberti Ensis dapo Serra* (CENCI, n. 310).

102.10 - 1175. Paladino *Alerani** è tra i testimoni ad un atto riguardante i *Panfili* (CENCI, n. 345).
*Figlio di Alerano di Tebaldo? La cosa è dubbia, stante la distanza cronologica tra i due.

102.11 - 1176. *Ferronus* di Azzo di Guido vende a Amadoro e a Azzolino *filii Ugonis Azolini** un *tenimentum terre...in Poczogemmolo*; tra i confinanti, Pietro *Uberti Spade*; prezzo: 70 l. lucchesi (CENCI n. 349).

*Visto il nome *Amadorus*, tipico della stirpe, dovrebbero essere nipoti di Azzolino di Alerano di Tebaldo, figli di un Ugo non altrimenti documentato.

102.12 - 1190. In un elenco di tributi corrisposti da varie persone, non si sa a chi e a quale titolo, Ottonolo *Ugolini comite*, che deve 30 soldi *et com*[*estiones*?], Spada *Octonoli Ugolini* e Berto *Spadalonga filius Bernardi* (CENCI, n. 407).

102.13 - 1202. Ubertino *Spadalonge* è tra i testimoni perugini ad un patto di amicizia tra Perugia e Siena (CDP, p. 66).

102.14 - 1202. Un lodo arbitrale viene celebrato a Gubbio *in domo Salinguerre Spade ante palatium episcopi* (S. MARIANO XIV 7).

SCHEDE FAMILIARI

T

103.

Tebaldi

Gubbio

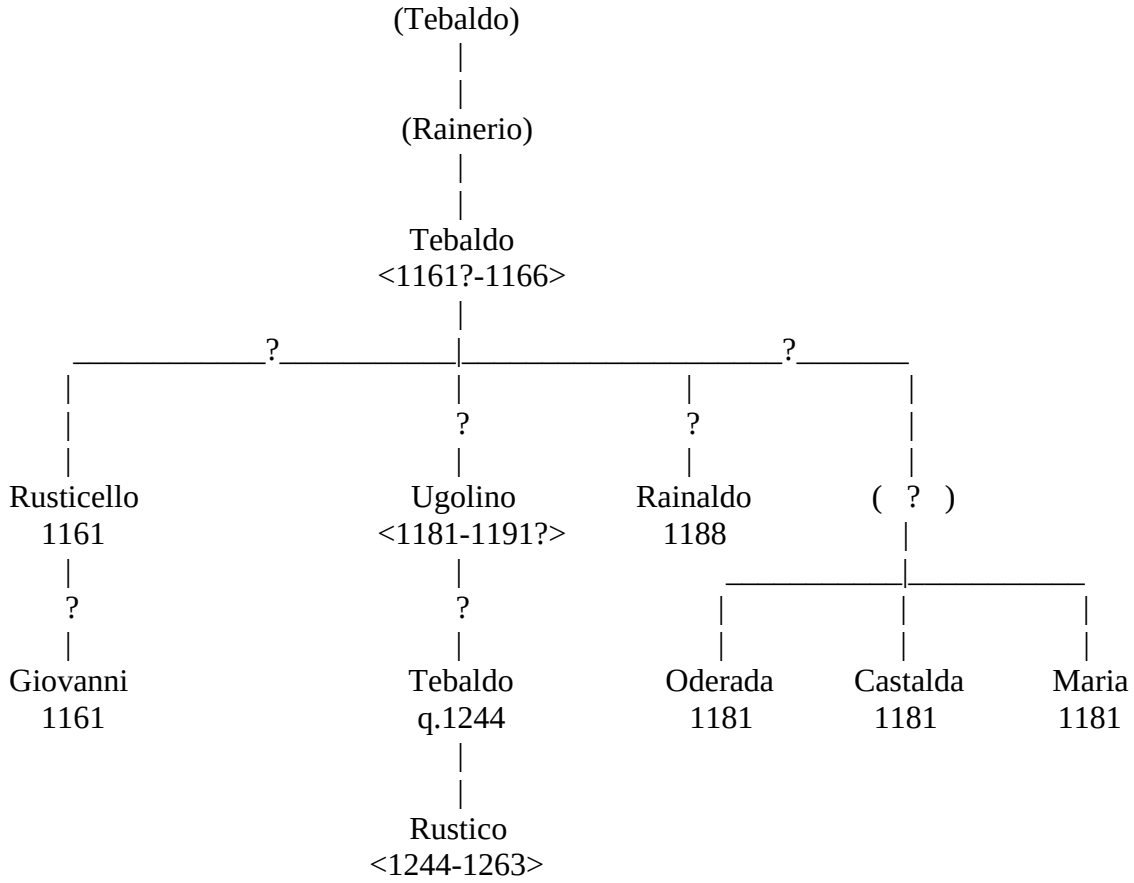

103.1 - 1161. Rusticello *filius cuisdam Tebaldi Rainerii** dona al vescovo di Gubbio, *ad honorem S. Mariani et Ubaldi*, alcuni terreni *in Lupaiolo et in Petra Faniana*; dal contesto sembra di capire che, al momento della donazione, Rusticello non abbia ancora figli. Tra i sottoscrittori dell'atto, Maria, moglie di Rusticello, e Giovanni *Rusticelli*** (CENCI, n. 266).
*Si tratta di un antecessore di Rustico di Tebaldo e di un fratello di Ugolino di Tebaldo? Il vescovo Tebaldo, successore e biografo di S. Ubaldo, è un congiunto di Rusticello?
**Figlio dell'attore?

103.2 - 1165. Tebaldo *Rainutii Teubaldi* * è tra i testimoni ad un atto di compravendita della canonica di S. Mariano di Gubbio (CENCI, n. 285).
*È il padre di Rusticello di Tebaldo di Ranerio?

103.3 - 1166. Tebaldo *Rainutii Teubaldi* è tra i testimoni ad un atto di donazione riferito alla stessa canonica (CENCI, n. 289).

103.4 - 1181. Maria, con il consenso del marito Ubertino, Castalda, con il consenso del marito Lorenzo, e Oderarda, con il consenso del marito Simone, fanno quietanza a Ugolino *Tebaldi*, loro zio*, per ogni motivo di controversia tra loro, facendo però eccezione *de totam rationem quam super mansum quod fuit matris tue* [*Ugolini*] *Oderade habemus* (CENCI, n. 375).
*Si tratta di uno zio paterno o materno? Chi è il padre di queste tre sorelle? Ugolino è figlio di Tebaldo di Rainerio di Tebaldo?

103.5 - 1188. Ugolino *Tebaldi*, insieme ad esponenti del lignaggio di Poggio Manente-Ascagnano, dona alla canonica di S. Mariano i suoi diritti sulla chiesa di S. Angelo di Agello. Tra i testimoni, Rainaldo *Tebaldi** (CENCI, n. 397).
*Fratello di Ugolino di Tebaldo?

103.6 - 1191. Ugolino *de Agello** dona *pro anima* alla canonica di S. Mariano Ugolino di Attolo, suo *manens…cum tota sua familia et tenimento, videlicet cum allodio, feudo et scricto…preter hoc quod habet ad laborandum* (CENCI, n. 411).
*Si tratta di Ugolino di Tebaldo o di un figlio di Agello di Rainaldo (ved. signori di Poggio Manente, 83.14)?

103.7 - 1231. Rustico *Tebaldi** appare o confinante o comproprietario di più della metà delle cinquantacinque proprietà fondiarie, site nel castello e nel territorio di Castiglione Albovrando e cedute in questa data da Rainuccio *Guastonis* alla canonica di S. Mariano di Gubbio (S. MARIANO XXI 2).
*È possibile che costui sia un successore [un pronipote?] di Ugolino di Tebaldo, visto il nome e il collocarsi dei suoi diritti signorili.

103.8 - 1244. Rustico *olim Tebaldi filius* permuta con la canonica di S. Mariano la quarta parte della *curia* di *castrum Castilionis* ed alcune famiglie di *homines*, ricevendo delle proprietà *in plano Eugubii* (S. MARIANO XXIII 24).

103.9 - 1253. D. Rustico di Tebaldo costituisce un procuratore per trattare la causa che ha con la canonica di S,Mariano, di cui è giudice il cardinale Pietro Capocci. Nella stessa data, il comune di Gubbio fa la stessa cosa (S. MARIANO XXIV 24, 25).

103.10 - 1254. Atti della causa di cui sopra (S. MARIANO XXV 3, 5; XXXV 5).

103.11 - 1254. Rustico *Tebaldi* risulta comproprietario di un terreno venduto alla canonica di S. Mariano (S. MARIANO XXV 11).

103.12 - 1263. Rustico *Tebaldi* è sindaco del comune di Gubbio e, come tale, promette al sindaco degli uomini di Montesecco di rispettare i patti e le convenzioni stipulati con essi dal detto comune (SASG, *Libro Rosso*, c. 49v)

103.13 - 1263. Rustico *Tebaldi, pro vico Sancti Andree*, è uno dei detentori delle sette chiavi del cofano contenente alcune reliquie conservate nella Cattedrale eugubina (SASG, *Libro Rosso*, c. 52r).

103.14 - E' possibile che il seguente gruppo familiare, originato da *Guaston*, esponente dell'aristocrazia consolare eugubina, sia una ramificazione del gruppo familiare dei *Tebaldi*, cosicché *Guaston* di Tebaldo sarebbe fratello di Ugolino e Rainaldo di Tebaldo (ved. sopra); questa ipotesi sarebbe suffragata dal collocarsi dei beni di ambedue i soggetti signorili nell'area di Agello eugubino e di Castiglione Aldobrando (ved in particolare 103.25) e, in generale, dell'alta collina tra il bacino eugubino e la valle del Tevere.

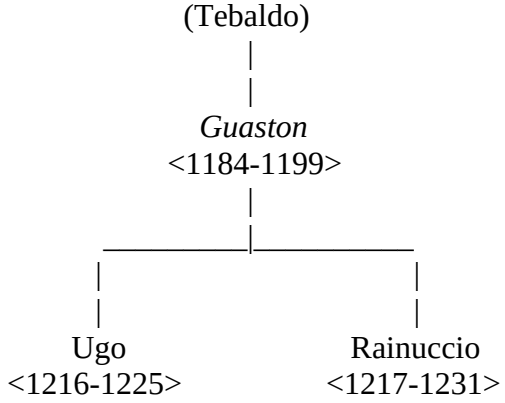

103.15 - 1184. *Guaston Tebaldi*, console, è testimone ad un privilegio concesso dal vescovo di Gubbio (CENCI, n. 392).

103.16 - 1198. *Guaston* è tra i consoli eugubini che ricevono la sottomissione di Cagli (CENCI, n. 453).

103.17 - 1198. *Guaston Tebaldi* è tra i testimoni ad un lodo arbitrale concernente il monastero di S. Angelo di Chiaserna (CENCI, n. 456).

103.18 - 1199. *Guaston*, console, è testimone, insieme a due colleghi, ad un lodo riguardante la canonica di S. Mariano (CENCI, n. 464).

103.19 - 1216. Ugo *Guastonis* è tra i testimoni ad una sentenza del podestà di Gubbio (ARMANNI 1 VII 9).

103.20 - 1217. Rainuccio *Guastonis* è tra i testimoni ad un atto di oppignorazione riguardante Bonaguida di Rudolfino (VALDIPONTE 317).

103.21 - 1217. Rainuccio *Guasconis* si trova nell'elenco dei cittadini eugubini che giurano di osservare i precetti contenuti nel lodo dettato da Pandolfo podestà di Perugia (CDP, n. 63 p. 160 r. 105).

103.22 - 1218. D. Ugo *Guastonis* è tra i testimoni ad un atto di donazione a favore dell'eremo di Fonte Avellana, celebrato nel capitolo del monastero (FONTE AVELLANA, 3, n. 435).

103.23 - 1223. Rainuccio *Guastonis* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (ARMANNI 1 VIII 3).

103.24 - 1225. D. Ugo *Guastonis* risulta tra i confinanti di un casalino *in burgo..castri Castilionis* ed è comproprietario di un altro casalino nello stesso luogo (ARMANNI 1 VIII 7).

103.25 - 1231. Rainuccio *Guastonis* immette la canonica di S. Mariano di Gubbio nel possesso di vari beni, ad essa da lui venduti; tali possessi costituiscono un grosso patrimonio articolato in cinquantacinque proprietà fondiarie nel territorio di Castiglione Aldobrando, tra cui diversi casalini dentro il castello e fuori, nel *burgus**. Questa *possessio* viene effettuata *pro permutatione quam fecit cum eodem de omnibus rebus quas Rainutius habebat in castro Castilionis Aldrevandi et tota eius curia et a Sabunda ultra, ut continetur in istrumentum permutationis factum manu Deotaiuti notario* (S. MARIANO XXI 2).
* Da sottolineare come, tra i confinanti o i comproprietari di più della metà di tali appezzamenti compaia Rustico *Tebaldi*, cosa che avvalora l'ipotesi di una comune origine delle due famiglie il cui patrimonio, originariamente indiviso, sarebbe stato frazionato in un momento successivo.

104.

Turris – Condomini del castello

Gubbio

Benedetto q.1071 | | Atto 1071	Giovanni 1071 Matilda 1071

104.1 - 1071. *Atto..q.Benedictus*, Giovanni e Matilda donano *pro anima* all'episcopio di S. Mariano di Gubbio la quarta parte della chiesa di S. Lorenzo *in Colle*, la loro quarta parte della terra posta *in loco qui dicitur Valla Gre…* e la loro quota *de ipso monte prenominatum Turre…et omnia nostra sorte et porcione…de ipso castello…cum carbonarie et fossata* (CENCI, n. 27).

SCHEDE FAMILIARI

U

105.

Uffreducci [Graziani]

Perugia

- È possibile che Guido *Zaconis*, di cui alla scheda II, sia un fratello di Uffreduccio *Iaconi*, tenendo conto anche del fatto che, ad un certo punto, il patronimico "*Iaconi*" ha assunto la forma "*Zacani*", "*Zaconi*" .

I)

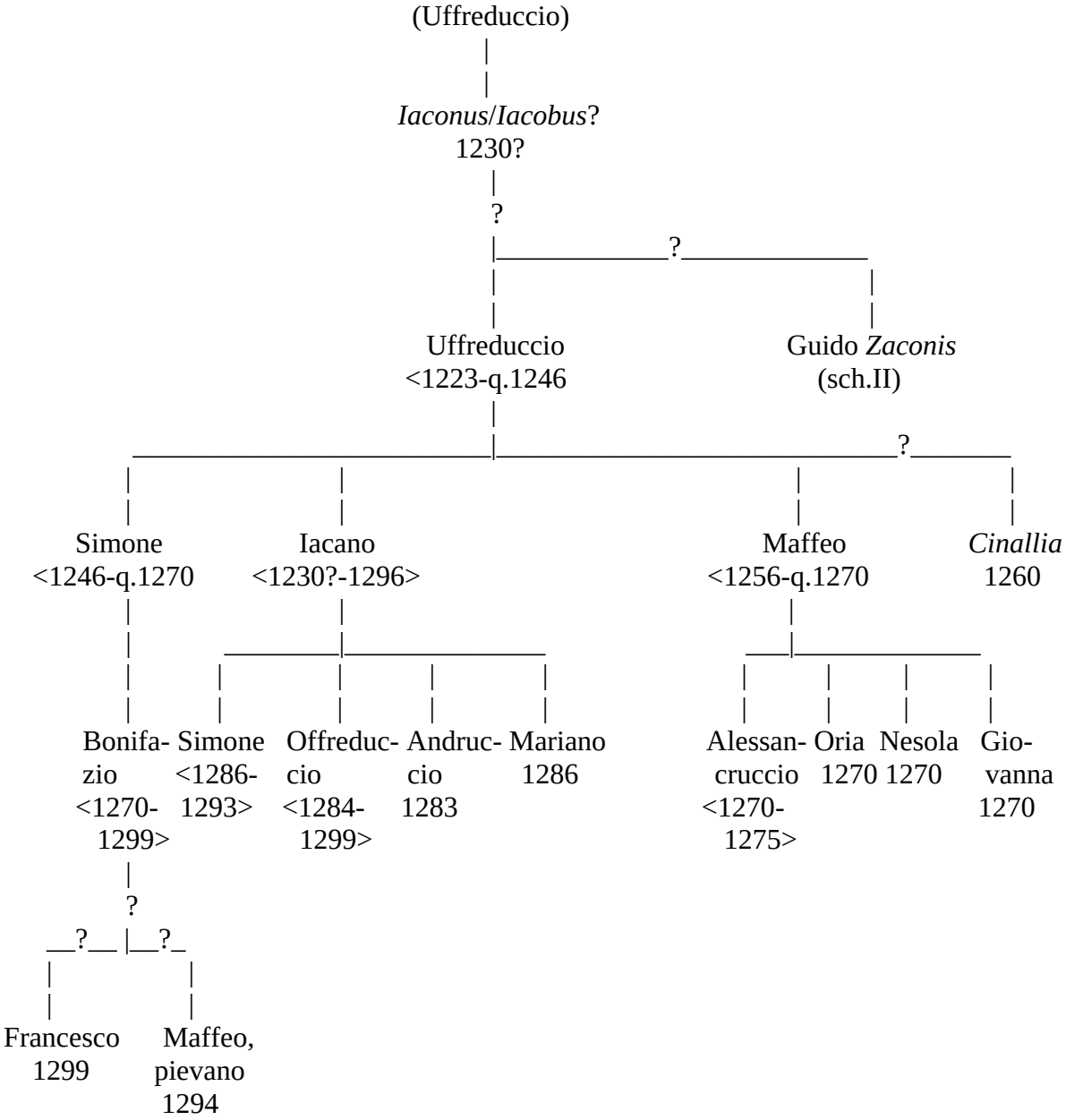

- In alcuni casi, quando cioè manca l'indicazione dell'avo *Iaconus*, può apparire incerta l'identificazione di Maffeo di Uffreduccio in quanto vi è un omonimo nella famiglia dei signori di Pilonico (ved. sopra, 82.). In genere comunque ho ritenuto di inserire il detto nominativo nella presente scheda in assenza del predicato territoriale, che invece invariabilmente accompagna tutte le citazioni dei membri dell'altro gruppo familiare.

105.1 - 1206. Un atto di cessione in pegno di un terreno *in curia de Rance in Longiano* da parte del priore di Rance è rogato *ante turrim filiorum Iacuni* [o *Iatuzii*] *et Ruzoli** (VALDIPONTE 238).
*Se la prima lezione è quella corretta, potrebbe trattarsi di un fortilizio di cui sono condomini i figli del capostipite della famiglia; non si sa comunque dove era situata questa torre.

105.2 - 1223. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di S. Paterniano *in Colle Ioculatori*, Uffreduccio *Iaconi* (VALDIPONTE 358).

105.3 - 1230. Tra i componenti il Consiglio speciale e generale, *Iacobus Ufredutii** (CDP, p. 245).
*Se fa parte della famiglia, si identifica con *Iaconus* I, capostipite, per cui si potrebbe risalire ad un Uffreduccio senior? oppure è *Iaconus* II, figlio di Uffreduccio di Iacono? Essendo costui attivo sino al 1296, la seconda ipotesi è la meno probabile, dovendosi presupporre quasi 70 anni di presenza di quest'ultimo nella vita pubblica.

105.4 - 1246. Tra i confinanti di un terreno a *castrum Preitidii*, Simonello *d. Ufredutii* e gli eredi del q. Uffreduccio *Iaconis* (VALDIPONTE 625).

105.5 - 1247. Tra i confinanti di un terreno a *Castrum Preitinum*, i figli di Uffreduccio (VALDIPONTE 630).

105.6 - 1250. Tra i testimoni ad un atto giudiziario, Simoncello *d. Ufreducii* (CDP, p. 498).

105.7 - 1253. Compagnolo e Aiutolo del q. Sicardo sono condannati a 500 l., su denuncia di d. Simone *q.d. Uffredutii Iacani* e di Aldevrandinello di Mafeo di Girardo, per aver ucciso d. Angelo di Rainuccino *Mendice* nel territorio di Monte Nero (BANDITI, n. 318).

105.8 - 1254. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di S. Paterniano di Lepoiano, i figli di Uffreduccio *Iaconis* (VALDIPONTE 675).

105.9 - 1256. D. Maffeo *d. Uffreducii* è ambasciatore (ANSIDEI, p. 32).

105.10 - 1258. D. Maffeo *olim d. Ufreducii Iaconi* è assolto dall'accusa di *Novelerus* di Simone di non essersi trattenuto nel palazzo del comune sino a soluzione di un debito (PODESTÀ1258 [3], c. 295r).

105.11 - 1259. Tra i testimoni al lodo pronunciato da Tiberio di Rainaldo *de Valcellis*, d. Matteo *Ufreducii* (DIPLOMATICO VII 11 10. BARTOLI LANGELI 1969, p. 396).

105.12 - 1259. D. Maffeo *d. Ufreducii* è tra i testimoni alla *possessio* del castello di Fossato da parte del comune di Perugia, che se lo era visto assegnare dal lodo Valcelli (DIPLOMATICO IV 8 52. BARTOLI LANGELI 1969, p. 403).

105.13 - 1260. D. Maffeo *Uffreducii Iaconi*, di P. S. Pietro, è consigliere, due volte ambasciatore e fideiussore di d. Andrea *Tiverii* (ANSIDEI, pp. 148, 213, 229, 238).

105.14 - 1260. D. Maffeo *d. Uffreducii*, podestà di Gualdo, viene condannato a 50 l. perchè, nonostante la proibizione del podestà di Perugia, aveva permesso che gli uomini di Gualdo assalissero nel suo castello Tommaso di Compresseto (RIFORMANZE 4, c. 350r).

105.15 - 1260. D. Maffeo *d. Ofreducii*, il suo *serviens* Magnamonte ed altri vengono condannati a 40 soldi per essersi trattenuti all'interno delle canonica di S. Lorenzo dopo il secondo tocco della campana di notte, contro la proibizione; il fatto è avvenuto *tempore rixe canonicorum dicte ecclesie*. Ad alcuni la pena è aumentata a 100 soldi per essere stati sorpresi con indosso armi difensive; fideiussore di Maffeo è d. *Blanzardus d. Magistri* (RIFORMANZE 4, cc. 404v-405r).

105.16 - 1260. Tra i confinanti di un terreno a *Castrum Preitidii*, i figli di d. Uffreduccio *Iaconi* (VALDIPONTE 761).

105.17 - 1260. Alessandro IV ordina al vescovo di Perugia di citare in giudizio alcuni personaggi che hanno arrecato danni ai beni di S. Maria di Monteluce; tra di essi, *Cinallia**, "N. " [o "M", Maffeo?] e "I." [Iacono], *filii q.Ofreducii Iaconi* (S. MARIA DI MONTELUCE 84).
*È anche lui figlio di Uffreduccio, o è un personaggio citato col solo nome proprio?

105.18 - 1260-61. D. Maffeo *Ufredutii Iaconi* è tra i testimoni citati da Matteo da Rieti per comprovare la pubblica fama in Perugia dei suoi meriti verso i perugini (NICOLINI, Reformationes. .., p. 90 e nota 2).

105.19 - 1261. D. Maffeo *Ufreducii Diaconi* e Mastinello di d. Sinibaldo sono condannati a 10 l. ciascuno per essere usciti dal palazzo del comune, dove si dovevano invece trattenere per un debito di 500 l. verso Benvenuto di Domenico di Corbolo, loro creditore *causa mutui* (BANDITI, n. 780).

105.20 - 1262. Il giudice del podestà ingiunge a d. Matteo *Ofreducii de Liacono ut constituat tenutam Massiolo Hermanni quam dedit baiulus*, sotto pena di 100 libre (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 190v).

105.21 - 1262. D. Maffeo *Offredutii Iaconi*, per essersi trovato all'aperto dopo il terzo tocco, è condannato a multa doppia *quia miles* (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 240r).

105.22 - 1262. Iaconello *d. Offredutii Iaconi*, insieme a d. Nicola di d. *Iacobus* di Palmerio di Oddo, a Rubeo di d. Corbino e ad altre due persone, è condannato a 100 l. per aver aggredito Piero di Deotaiuti *de l'Abarbagliato* di Borgo S. Sepolcro per strada, nella curia di Montecastelli in comitato castellano, derubandolo di zafferano, di vestiti e di altro. Maffeo *Uffredutii Iaconi*, fratello di Iaconello, paga per lui la pena.
Tra i testi che depongono durante il dibattimento, d. Andrea di Guiduccio *Nigri*, che pare avesse anticipato agli imputati il denaro per tacitare la vittima (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 249r e 400v-402r).

105.23 - 1263. D. Maffeo *d. Ufreducii Iaconi* viene citato per un debito di 500 libre, a petizione di Benvenuto *Corboli*, creditore. Lo stesso d. Maffeo, insieme a d. Andrea *Uguitionis Nigri*, viene citato per lo stesso motivo in riferimento ad un debito di 20 libre, a petizione di *dompnus* Benvenuto *Galgani* creditore (SBANDITI 2, c. 216r).

105.24 - 1263. Venturella *scutifer/famulus d. Mafei Ufreducii* viene citato per discolparsi dall'accusa di Mercatante *Girardi* di aver abbattuto un suo pioppo; l'ingiunzione viene annullata quattro giorni dopo, essendosi l'imputato presentato in tribunale. Il detto Venturella compare anche tra i testimoni di altre ingiunzioni (SBANDITI 2, cc. 309v, 310r, 311r).

105.25 - 1264. Iaconello *d. Ufreducii* è fideiussore di un *bailitor* citato dal giudice del capitano (SBANDITI 2, c. 319v).

105.26 - 1266. Il Consiglio speciale e generale delibera di concedere a d. Maffeo *Offredutii* licenza di inviare a sue spese due ambasciatori a Sulmona; Maffeo aveva presentato questa richiesta facendo presente di essere stato derubato e preso prigioniero dal comune di Sulmona quando era *rector* di esso, e che quindi si doveva chiedere allo stesso comune di risarcire i danni e le ingiurie (RIFORMANZE, 6, cc. 6v-7v).

105.27 - 1266. D. Maffeo *Offreducii*è tra i fideiussori di d. Martino di Berardo, eletto podestà di Chiusi (RIFORMANZE, 6, c. 142v).

105.28 - 1266. Iacanello *d. Ufredutii* è sindaco degli uomini di *castrum Preitilli* per difenderli in una causa per danni dati *in districtu et territorio castri Preitilli in pleberio plebis Petrorii* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 62r).

105.29 - 1266. Iacanello *d. Offreduçi* (P. S. P., parr. di S. Lucia) è condannato a 10 l. per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 85r).

105.30 - 1266. D. Matteo *d. Offredutii* è multato, avendo preso la parola senza averne licenza *in maiori Consilio* (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 126v-127r).

105.31 - 1266. D. Maffeo *d. Fredutii/Offredutii* è tra i fideiussori di d. *Iohannellus* di Rainaldo, eletto camerario del comune di Perugia per il primo semestre del 1266, e di d. Oddo *de Oddis*, camerario per i restanti sei mesi (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 278r).

105.32 - 1266. Gli eredi di d. Uffreduccio *Iaconi* sono tra i confinanti di un terreno *subtus Bucugnanum* (CENSI 1, c. 207v).

105.33 - 1267. Iacanello *d. Uffreducii* è tra i testimoni a vari atti giudiziari celebrati a Perugia, *in Consilio maiori comunis Perusii* (DIPLOMATICO, IV 9 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. SBANDITI 2, c. 272v).

105.34 - 1268. Tra i confinanti di un terreno a *castrum Preitidii*, i figli di d. Uffreduccio (VALDIPONTE 839).

105.35 - 1268. D. Maffeo *Ofreducii* è membro del Consiglio speciale e generale (RIFORMANZE 6, c. 223v).

105.36 - 1269. Il Consiglio speciale e generale delibera che la *venditio fructus aque lacus…fiat…d. Mafeo Ufreducii per Andream Negozoli sindicum ad hoc ordinatum…per omnia sicut in instrumento continetur*. Anche in altre successive sedute ci si occupa dell'appalto di Mafeo, in primo luogo quando, discutendosi sulla richiesta dei Francescani di poter pescare tinche *pro necessitate Capituli generalis dicti ordinis*, un consigliere propone di accogliere la richiesta *dum modo placeat d. Mafeo Ufreduzi qui emit fructus lacus et camarlengo lacus et aliis dominis laci.* Vi è poi una petizione del detto d. Mafeo [*Ufreduzii*], il quale chiede al Consiglio di perseguire gli

abitanti *de contrata seu contratis lacus* i quali tralasciano la pesca a causa di *rixe et discordie* tra loro, cosa che danneggia i suoi redditi; la richiesta viene accolta (RIFORMANZE 6, cc. 255v-256r, 258v, 259rv, 273v-276r).

105.37 - 1269. D. Maffeo *d. Ufreducii* viene citato dal giudice del comune per un debito non specificato, a petizione di d. Blanzardo, creditore (SBANDITI 2, c. 182r).

105.38 - 1270. Testamento di Maffeo *d. Uffreducci*, dettato a Montefiascone; tra i legati, 50 l. lasciate *pro anima*, anche per onorare le precedenti disposizioni testamentarie del padre, della madre Cecilia e del fratello Simone; 25 l. e l'usufrutto dei beni alla moglie donna Beldia; 300 l. ciascuna alle figlie Giovanna, Nesola e Oria; il figlio Andruccio, di cui è tutore lo zio paterno Iaconello, è nominato erede universale. Viene anche emancipato dalla condizione servile un dipendente del testatore, con il consenso del detto Iaconello, suo fratello, e del nipote Faziolo [Bonifazio] di d. Simone, il quale è anche esecutore testamentario insieme allo zio (S. MARIA DI MONTELUCE 120).

105.39 - [*Ante* 1270] Da alcune deposizioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso tra la fine del 1281 e i primi del 1282 dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del castello, risulta che d. Maffeo *d. Offreducii Iaconi*, in precedenza, era stato per una volta podestà del luogo* (Gualdo Tadino preunitario, 2, perg.n. 1).
*Ved sopra, 105.14.

105.40 - 1271. Iaconello *d. Unfredutii Iacobi, civis perusinus,* è uno dei cessionari di diritti su 1000 l. dovute *occasione represalliarum a comuni Perusii concessarum* [contro il comune di Città di Castello]...*occasione mortis Vechie*; Iaconello aveva ceduto tali diritti a Fucciolo di d. Benvenuto, che a sua volta li aveva girati ad Andrea di Guarnerio (LIBRO NERO, pp. 145 e 151).

105.41 - 1271. *Zacanellus d. Ofredutii* è tra i fideiussori di *Fuzolus* di d. Benvenuto, condannato a 45 libre, insieme a *Iacobus d. Magistri*, per essersi preso a pugni con lui in piazza (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 38v).

105.42 - 1273. Iacanello *d. Offreducii* è ambasciatore e riceve dal Consiglio speciale e generale licenza di accettare la podesteria di Spoleto (RIFORMANZE 7, cc. 12v e 89r).

105.43 - 1273. *Zacanellus d. Ofredutii Zacani* è fideiussore di Cellolo di Ziliuccio di d. Benvenuto, multato per essersi trovato all'aperto dopo il terzo tocco (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 41r).

105.44 - 1274. D. Bonifazio *d. Simonis* è tra i fideiussori di due fratelli di S. Martino in Colle, accusati di aggressione (PODESTÀ 1274-75 [7], c. 88v).

105.45 - 1275. D. Iacono *d. Ufredutii Iaconi*, anche in qualità di tutore di *Alessandrucius olim d. Mafei*, e d. Bonifazio *d. Simonis*, promettendo che Alessandruccio, giunto alla maggiore eta', ratificherebbe il contratto, vendono a S. Maria di Valdiponte per 540 l. vari terreni a Cordigliano, Villa Pitignano, Civitella *Bonizonum*, Monte Nero, più un molino e un terreno sul Tevere; tra le proprietà alienate, un diritto su un terreno a Villa Pitignano, in comune con alcuni *domini* di Monte Nero. L'atto viene rogato *in domo filiorum olim d. Uffredutii Iaconi* (VALDIPONTE 901).

105.46 - 1276. D. Iacono *d. Ufridutii* è tra i testimoni ad un atto di quietanza rilasciato dal delegato pontificio alla canonica perugina, che ha versato la decima papale (CENSI 1, c. 157v).

105.47 - 1276. D. Bonifazio *d. Simonis* è ambasciatore e si trova tra i *milites* di P. S. P. che devono andare in aiuto al comune di Spoleto (MISCELLANEA 1, cc. 7v e 78r).

105.48 - 1276. D. Bonifacio *d. Simonis* prende in appalto per un anno i frutti del Chiugi perugino (SOMMISSIONI, 1, cc. 120r-121r)

105.49 - 1276. D. *Zaconus* è ambasciatore del comune di Perugia (RIFORMANZE, 3, c. 59r. RIFORMANZE, 8, c. 83r).

105.50 - 1276. Risulta che d. *Zaconus*, insieme a d. Merlino, ha una questione, non specificata, con il comune di Assisi. Successivamente, il Consiglio speciale e generale del comune di Perugia delibera che egli, insieme al detto Merlino, sia messo in possesso delle terre per le quali c'è controversia tra loro e Assisi (RIFORMANZE, 8, cc. 93v, 116v).

105.51 - 1276. Il *Consilium sapientium Credentie* del comune di Perugia delibera di sottoporre all'esame di cinque giuristi i diritti di d. *Zacanus* e di d. Merlino (RIFORMANZE, 8, c. 120v).

105.52 - 1277. D. *Zaconus*, insieme ad Arlettuccio *Oddonis* e ad altri, è incaricato di una ambasceria di 6 giorni ad Orvieto, in ragione di 20 soldi al giorno. D. Bonifazio *d. Simonis* riceve dal massaro del comune 4 libre *pro residuo ambaxiatam quam fecit Trevium et Nargnium* (MASSARI 1 bis, cc. 72r, 89r).

105.53 - 1277. D. Bonifazio *d. Simonis* versa al massaro del comune di Perugia prima 10 libre, poi 30 libre *pro quibusdam condempnationibus.* Lo stesso successivamente riceve 10 soldi *pro una die qua ivit ad castrum Torsciani cum duobus equis* e, insieme a Bonaccorso *Iacobi*, 12 libre per una ambasceria di 3 giorni da farsi ad Assisi (MASSARI 2, cc. 3r, 8v. MASSARI 3, cc. 1v, 37r).

105.54 - 1279. D. Bonifazio *d. Simonis* e *Tondolus Geremie* versano 10 libre ciascuno al comune di Perugia *pro quadam condempnatione* loro comminata da Ermanno di Sassoferrato, già capitano del comune di Perugia (MASSARI 6, c. 3v).

105.55 - 1279. D. Bonifacio *d. Symonis* riceve l'ingiunzione di presentarsi dal giudice del capitano a petizione di Nicola *Bonacolti*, procuratore di donna Dalianda *Bonoscagni*. Si intima successivamente a Bonifacio *quod incontinenti reddat bestia sua* al detto procuratore, sotto pena di 10 libre (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 6, cc. 9v, 10v).

105.56 - 1279. D. Bonifacio *d. Simonis*, della parr.di S. Lucia di P. S. Pietro, è fideiussore di Puccio *Boncagni* di Collazzone e di Ugolinuccio *Grisoli*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, inquisiti per porto d'armi proibite; d. *Giaghenus d. Ufreducii*, della detta parr. di S. Lucia, presta simile fideiussione per Baroncello *Guidi Baroncelli*, della parr. di S. Maria del Verzaro, inquisito per lo stesso reato (CAPITANO 1279-80 [5 b], reg. 8, cc. 10r, 11r, 14r).

105.57 - 1280. D. *Iacobus d. Ofredutii* è tra i testimoni di un atto di quietanza rilasciato all'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 951).

105.58 - 1281. D. Iacano *de Iaconis*, o di Iacono*, è podestà di Todi (CDP, p. 255. CECI, pp. 310-315).
*Si tratta indubbiamente di Iacano, o *Iacobus, d. Ofredutii*, il quale da questo momento in poi è spesso designato dalle fonti con il "cognome" *de Zacanis*, addirittura volgarizzato in "*degl Giacome*" nella non certo prolissa cronaca del Graziani, in riferimento all'anno 1281 (ved. infra, 105.60). Ignoti sono i motivi di questa precoce tendenza della famiglia a darsi un appellativo

comune e stabile, tendenzialmente svincolato dall'infido gioco del ripetersi ed accavallarsi di patronimici ed "avonimici"; sta di fatto comunque che tale "cognome" non godrà di duratura fortuna, in quanto nel corso del Trecento sarà definitivamente soppiantato dal nome di famiglia "Graziani" (ved. Libro Rosso 1333), sull'origine del quale non dispongo di alcuna notizia.

105.59 - 1281. D. Iacano *de Iacanis* è tra i fideiussori dei conti di Marsciano (MISCELLANEA 4, cc. 46v-47r)

105.60 - 1281. *Messer Giacomo degl Giacome de Peroscia* è capitano dei cento cavalieri inviati al vicario pontificio per partecipare alla guerra contro Guido di Montefeltro *rivello de la Chiesa di Roma* (UGOLINI, p. 155).

105.61 - 1281. D. *Zacanus de filiis Zaconi*, d. Bonifazio *d. Simonis* ed altri sono condannati ad una multa di 40 soldi perché *non fecerunt nec fieri fecerunt suam partem muri in casalino posito in parrochia S. Lucie in Porta S. Petri prope domum d. Bonifatii d. Simonis*, come invece era stato loro ingiunto dal podestà (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 3r).

105.62 - 1281. Tra i *milites in servitium d. pape qui iverunt in Romagnam*, vi è *d. Iaconus d. Uffreducii, capitaneus militum* (P. S. P.) che riceve, *pro se et pro duobus militibus et pro Coppolutio Simonis suo sotio*, 202 libre e 10 soldi, pari a 90 fiorini per un servizio di un mese a un fiorino al giorno (DIPLOMATICO, V 2 265).

105.63 - 1281. D. Bonifazio *d. Simonis* versa al massaro del comune di Perugia 45 libre *pro quadam condempnatione factam de Pellolo Munaldi qui dicitur Pellolus Margole per dominum capitaneum*. Lo stesso d. Bonifazio riceve: 10 soldi per essersi recato insieme al podestà e al capitano *ad pontem novum aput Torscianum et aput castrum Grifonis pro uno die*; 8 libre *pro vice promissionis quam fecit in mensuris comunis Perusii in XII*^{c} [=1200] *libris;* 24 libre *pro emendatione cuisdam sui equi qui fuit magagnatus in exercitu Romagne*; un totale di 18 libre per ambascerie a Città di Castello, *Castrum Plebis* e Gubbio (MASSARI 8, c. 4r. MASSARI 14, cc. 15r, 48v, 50v. MASSARI 15, cc. 43r, 50r, 58v).

105.64 - 1281. D. Bonifazio *d. Simonis* è un dei due fideiussori di *Martolus d. Iacobi de Oddis*, colpevole di ingiurie nei confronti di *Petrus d. Blanci*, uno dei *consules populi* (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 87v).

105.65 - 1281. D. *Zaconus d. Offreducii*, P. S. Pietro parr. di S. Lucia, viene multato per 5 soldi avendo abbandonato terra e immondizia davanti alla sua casa (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 110v).

105.66 - 1281. D. *Zacanus de Zacanis* è fideiussore di Paoluccio di Gilio, P. S. Pietro parr.di S. Donato, condannato per porto abusivo di armi difensive (PODESTA' 1281-1282 [13], c. 146r).

105.67 - 1282. D. Bonifazio *d. Simonis*, in qualità di *capitaneus militum* [si tratta dei *C stipendiariorum*] *qui iverunt Castellum*, riceve dal comune di Perugia 36 libre, *pro se et notario et uno tamburello* [*et uno balio comunis*], per otto giorni di servizio. Riceve anche: 9 libre *pro duabus vicibus et pro missionibus…quas fecit in pretio fructuum de Valiano*; 8 libre per essersi recato, insieme ad altri ambascitori, *ad Montefalcum, Bectone* [così] *et Bevangnam occasione exercitus fiendum contra Fulgineum pro VIII diebus.* Lo stesso, tramite Andrea *domine Veronice* e *Benetellus* di Benvenuto, suoi procuratori, versa nelle casse del detto comune 1400 libre in quanto *emptor comunantiarum castri Valiane*; riceve anche, insieme ad Arlettuccio *Oddi*, 100 soldi *pro vice*

promissionis quam fecerunt in bonis Angelutii Belarate, condannato ad un'ammenda di 50 libre; paga un'ammenda di 40 soldi per conto di *Giptius de Pilonico*.
D. *Iaconus, pro residuo denariorum quos habuit pro ambaxiatam quam fecit apud Castellum pro comuni perusino*, riceve 40 soldi; riceve altre 16 libre per una ambasceria a Roma.
(CAMERLENGHI 1, cc. 56r, 84r, 241v, 343v. MASSARI 16, cc. 36v, 40r. MASSARI 18, c. 5r. MASSARI 22, cc. 21v, 40v).

105.68 - 1282. Bonifazio *d. Simonis* è a capo delle truppe mercenarie al servizio del comune di Perugia nella guerra contro Foligno (GALLETTI , p. 76 nota 114, p. 79 nota 125).

105.69 - 1283. D. *Iacanus de filiis Iacani*, insieme agli altri, riceve dal capitano l'ordine di andare a ritirare *ad tabulam Iohannelli domine Veronice* il suo salario per una ambasceria svolta *de Narnia et in civitate et in exercitu Narnie*. Lo stesso *Iacanus* [*d. Offreduci*] è fideiussore di Bucarello *Bonaiunte* di Romeggio, accusato di aver acquistato una quantità di *bladum* superiore a quanto consentito (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, cc. 67r, 122v).

105.70 - 1283. Andruccio *filius d. Zacani* depone come testimone in un processo per aggressione (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, c. 89v).

105.71 - 1283. D. *Zacanus d. Ofreducii* è un dei due fideiussori di Ceccolo *Tomassoli d. Munaldi de Roxano*, imputato per rapina (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, cc. 57v-60v).

105.72 - 1283. D. Bonifazio *d. Simonis* riceve dal capitano del popolo, l'ordine di ritirare dal massaro del comune di Perugia il compenso *pro eundo in capitaneum C militum iturorum Spellum in servitium comunis Perusii et postea movere pro eundo Spellum cum ipsis militibus in capitem eorum ad voluntatem potestatis et capitanei* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 69r).

105.73 - 1283. D. Bonifazio *d. Simonis* è tra i fideiussori di Andruccio *d. Iohannis qui dicitur Zuffarus qui fuit de Asisio*, il quale riceve il permesso di portare armi *ad suam defensionem*; lo stesso è anche fideiussore di Pietro *Caneti*, condannato per aggressione nei confronti di due *clerici* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 72v. CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 261v).

105.74 - 1283. D. *Zaganus* è fideiussore di Brunello *Martini de Codalle*, condannato a 20 soldi per non aver provato una accusa di aggressione (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 279v).

105.75 - 1283. Il baiulo del comune ordina a d. Bonifazio *d. Simonis* di comparire di fronte al giudice *ad petitionem Boniohannis d. Tebaldi* (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 6, c. 3r).

105.76 - 1284. D. Bonifazio *d. Symonis*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, è fideiussore di due *custodes grassie* accusati di falso, e di un gruppo di persone accusate di aver aggredito il rettore della chiesa di S. Leonardo di Fontignano (CAPITANO 1283-84 I [8], reg. 1, c. 19v. CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 21v).

105.77 - 1284. D. *Odefredus d. Zacani*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, è fideiussore di *Brancus doni Bonaveris* di S. Mariano, condannato per aggressione (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, c. 9r).

105.78 - 1284. D. *Zaganus d. Odofredi* è fideiussore di *Crescolus Iohannis Martini*, di Ugolinuccio *Grisi* e di *Zanca barberius*, condannati nell'ambito di una inchiesta finalizzata a sanzionare coloro che, nel decennio precedente, avessero compiuto malversazioni nell'esercizio di cariche pubbliche per il comune di Perugia (CAPITANO 1284 II [9], reg. 5, cc. 2r, 2v, 3v).

105.79 - 1285. D. *Unfreducius Iacobi* [sarà "*Iacani*"] è uno dei due fideiussori di Guidarello di d. Ugolino [*de Monte Sporello*], accusato di aggressione (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 26v-27v).

105.80 - 1285. D. Bonifazio *d. Simonis* risulta essere *emptor* delle comunanze di Fossato; in quanto tale viene citato a comparire dal giudice per difendersi nell'ambito di una *inquisitio* effettuata *occasione…eorum* [dei vari *emptores comunantiarum*] *aministrationis* (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 165r; reg. 7, cc. 8r, 28v).

105.81 - 1285. D. Iacono *d. Ufredutii* e d. Bonifazio *d. Simonis*, ambedue allibrati nella parrocchia di S. Lucia di P. S. P., lo sono rispettivamente per 2800 e 1500 l. (LIBRA 1285, p. 239).

105.82 - 1286. D. Bonifazio *d. Simonis* promette al capitano e podestà del comune di Perugia, stipulante a nome del detto comune di obbedire ai suoi precetti e di presentarsi ad esso quando la vorrà, *et si reperiretur ipsum fecisse, tractasse et ordinasse aliquod contra honorem, statum pacificum et tranquillitatem civitatis et comunis Perusii et contra dignitatem eiusdem comunis et ipsa de causa esset et erit in aliquo condempnatus, quod solvat in integrum condempnationem dicti domini potestatis et capitanei et eius successoris*, sotto pena di 1000 libre di denari. Garantiscono per d. Bonifacio d. Merlino *d. Iacobi*, d. *Balio d. Guidonis Saçarnis* [così nel testo, sarà "*Sancti Zannis"*], Rustico di Bartolomeo, di P. S. Pietro.
Subito dopo, il detto podestà e capitano ordina a d. Bonifacio, presente, *quod ipse hinc ad die lune proxime veniente per totam diem* [si tratta del 4 marzo, svolgendosi gli eventi qui riferiti il primo marzo, venerdì] *faciat et procuret taliter quod tota eius familia quam habet in civitate Nucerii et omnia sua apparata quam habet in dicta civitate sint et esse debeant dicto die lune in civitate Perusii et ipsam familiam et alia properamenta* [così, ?] *venire et venisse et duci sed faciat ad terminum supradictum*, sotto pena di 1000 libre.
Item precepit [il detto podestà e capitano] *eodem die et hore et uno istanti quod ipse* [Bonifacio] *inter hodie cras eripiat iter ad eundum ad confines ad civitatem Mediolani et exivisse et exire debeat extra civitatem et burgos civitatis Perusii ad eundum ad dictos confines*, sempre sotto pena di 1000 libre.
Il successivo lunedì 4 marzo, il sindaco degli uomini di Nocera si presenta al podestà e capitano e gli promette di ottemperare ai precetti del comune di Perugia, e in particolare di assoggettarsi alla condanna comminata ai Nocerini per non aver versato al detto comune il censo dovuto per la festa di S. Ercolano in segno di sottomissione. Garantiscono per i detti Nocerini d. *Balionus Guidonis Sançanis*, d. Simone *d. Zacani* e Todino di Pietro, tutti di P. S. Pietro*.
*E' evidente, anche se non viene detto esplicitamente, che tra l'atto di insubordinazione dei Nocerini e l'esilio di d. Bonifacio di d. Simone vi deve essere un nesso: forse costui era sospettato dalle autorità comunali di aver istigato alla ribellione i sudditi di Nocera, per motivi a noi sconosciuti. In ogni caso, l'esilio dovette essere di breve durata: già a partire dall'ottobre successivo Bonifazio torna a ricoprire funzioni diplomatiche e di altro genere per conto del comune (ved. doc. successivo).
(MASSARI 23a, cc. 9r-10v).

105.83 - 1286. D. Bonifacio *d. Simonis* riceve 30 libre per una ambasceria di quindici giorni a Roma *in servitium comunis et hominum civitatis Narnie*, ed ancora 16 libre e 10 soldi per un'altra ambasceria di 15 giorni a Todi, Narni e Spoleto e per essersi trattenuto tre giorni *apud terra Casaline pro comune Perusii*; lo stesso d. Bonifazio [*d. Zacani*] riceve ancora: 20 soldi come compenso *quando fuit cum dominis potestate et capitaneo et certis sapientibus ad videndum ibi ubi pons Vallis Fabrice debeat fieri*; 50 libre *pro duabus vicibus quas promisit in bonis Petrucii Minçolli ultra promissionem factam.*

Lo stesso Bonifazio *d.Simonis*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, riceve dal comune di Perugia: 13 libre e 10 soldi per 18 giorni di servizio con due cavalli nella guerra contro Foligno; 33 libre, 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito de numero sexcentum militum*, per sedici mesi (MASSARI 23 a, cc. 53v, 64r, 78v. MASSARI 23 b, c. 31r. DEBITORI, 2, c. 73v).

105.84 - 1286. D. Simone *d. Zacani* riceve 5 libre per una ambasceria di cinque giorni a Orvieto (MASSARI 23 a, c. 53v).

105.85 - 1286. Mariano *d. Zagani*, di P. S. Pietro, insieme a Lello *d. Zoanis Virleonis*, della parr.di S. Gregorio, è condannato a 50 libre, per essere entrato con la forza nella casa di Simonello *Baçardi*, della parr. di S. Gregorio, e di averlo percosso e ferito (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, c. 56rv).

105.86 - 1286. D. Bonifazio *d. Simonis* è tra i fideiussori di Oddo *marchio de Colle*, il quale viene condannato a 500 libre per aver invaso il territorio perugino, *cum banderiis et vexillis levatis*, con un esercito di duecento *milites* e tremila *pedites*, e per aver catturato Gentiluccio di Montone, trattendolo poi prigioniero nelle sue terre.
Lo stesso d. Bonifazio è condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito; garantisce per lui *Feolus Libriocti* (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 241r, 264r).

105.87 - 1286. D. Bonifazio *d. Symonis* è tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta multati per 5 soldi per assenza ingiustifcata alla riunione del *Maius Consilium civitatis* del 3 giugno precedente (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 35r).

105.88 - 1287. D. *Zaconus d. Ofredutii*, o anche solo d. *Zaconus*, è due volte ambasciatore, è consigliere e fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 22rv, 24r, 26v, 29v)

105.89 - 1287. D. Uffreduccio *d. Zacani* è ambasciatore (RIFORMANZE 10, c. 40v).

105.90 - 1287. Bonifazio *d. Simonis* è tra i fideiussori del comune di Gualdo (RIFORMANZE 5, c. 259v).

105.91 - 1287. Il rettore del comune di Gualdo d. Bonifazio *domini Simonis*, della parrocchia perugina di S. Lucia di P. S. Pietro, e il Consiglio generale del popolo, con i rettori delle arti del castello, eleggono Simone *domini Finaguerre* quale procuratore per cercare di reperire 1200 fiorini d'oro (luglio 20).
Successivamente, il detto d. Bonifazio, insieme a Micheluccio *Donadei, Micçolus Balionis* e Armeluccio *domini Uguitionis* promettono di restituire a *Vallo, filio quondam Burgesis Mafei Clare* di Borgo San Sepolcro 1200 fiorini d'oro, in precedenza dati loro come mutuo.
Lo stesso giorno il medesimo Bonifazio, insieme al detto d. Simone, sindaco e procuratore del comune di Gualdo, ed agli altri tre garanti del prestito, si impegnano vicendevolmente a restituire la somma di 1200 fiorini d'oro a colui che li aveva mutuati.
Simone *d. Finaguerre*, infine, si impegna a *conservare indempnes* i quattro sopra citati riguardo l'impegno e la promessa da loro fatta di restituire la somma di 1200 fiorini d'oro a *Vallo* di San Sepolcro (luglio 25) (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. nn. 110 [ex 103], 111 [ex 104], 112 [ex 105], 113 [ex 106]).

105.92 - 1287. D. *Zaconus de Zaconis* (P. S. P., parr. di S. Lucia) è fideiussore ion un procedimento giudiziario (INQUISITIONES, p. 412 e nota 248).

105.93 - 1287. D. Bonifazio *d. Simonis* è fideiussore di *Colla d. Fumasii de Scaldaschis* e di Pellolo *domine Genevrie,* inquisiti per percosse (CAPITANO 1287 [12], reg. 3, c. 189r).

105.94 - 1287. D. Simone *Ser Zachani* è nominato ambasciatore a Spoleto, insieme a d. Giovanni *de Montesporello* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 13r).

105.95 - 1287. Bonifazio *d. Simonis,* della parrocchia di S. Lucia di P. S. Pietro, è fideiussore di Incontrolo *Filippi de castro Gualdi* e Nancio suo figlio, i quali si presentano al giudice del capitano *occasione cuisdam accusationis* da loro presentata contro *Zacoputius nobilis de Compresseto*; loro fideiussore è Bonifazio *d. Simonis,* della parrocchia di S. Lucia di P. S. Pietro (CAPITANO 1287 [12], reg. 7, c. 22v).

105.96 - 1287. Il vicario del capitano del popolo ordina a d. Bonifazio [*d. Simonis*]* *emptor seu camerlengus castri Fossati pro se et consortum eius quatenus sub pena mille librarum custodiat seu custodiri faciat dictum castrum, secundum formam pactorum factorum inter ipsum factum et comune Perusii, et hodie debeat assignasse dictum instrumentum pactorum* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 38r).
*Che si tratti di lui è attestato dal fatto che d. Bonifacio di Simone già dal 1285 è *emptor* delle comunanze di Fossato (ved. sopra, 105.80).

105.97 - 1287. D. Bonifacio *d. Simonis* è tra i fideiussori di d. Oddo *d. Gualfredi de Oddis,* condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, cc. 58v-59r).

105.98 - 1288. Bonifazio *d. Simonis,* insieme a Gluttolo di d. Senso, è nominato procuratore del comune di Perugia per nominare lo sgravatore del comune di Spoleto (MISCELLANEA 11, c. 4rv)..

105.99 - 1288. D. Bonifazio *d. Simonis* (P. S. P., parr. di S. Lucia) deve avere 10 fiorini d'oro come risarcimento per un suo cavallo magagnato e venduto per conto del comune perugino (MASSARI 24, c. 27v).

105.100 - 1288. Simone *d. Zacani* è consigliere; è anche uno dei *sapiens de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S. Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto (RIFORMANZE 10, cc. 55rv, 57v).

105.101 - 1288. Uffreduccio *d. Iaconi,* di P. S. Pietro*, è tra i *milites* condannati a 20 soldi in quanto *non fuerunt inventi et scripti ad circham et pontationem factam per d. Venciolum Ugucinelli confanonerium balistariorum…sub vexillo ipsius d. Vençoli, diebus veneris XXV mensis iunii, die sabati et dominice sequentibus, in exercitu facto per comune Perusii contra Fulginates* (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 93v, 94r).
*Il nome risulta annotato due volte, probabilmente per errore.

105.102 - 1288-1289. d. Bonifazio *d. Simonis,* insieme a *Gluttolus d. Sensi,* svolge una ambasceria di sei giorni *apud Cassium et Lionisam…pro comuni Perusii pro Martolo d. Iacobi de filii Oddi qui est ibi carceratus,* ricevendo 9 libre (ved. anche scheda Oddi, 75.210) (MASSARI 24, c. 73v. MASSARI 25, c. 26v).

105.103 - 1289. D. Bonifazio *d. Simonis de Perusio,* della parr. di Santa Lucia di Porta S. Pietro, Micheluccio *Donadei* della medesima porta e parrocchia, *Micçolus Balionis,*della parr. di San

Donato nella medesima Porta, Armeluccio *d. Uguitionis*, della parr. di San Biagio di Porta Eburnea, dichiarano davanti al notaio Guglielmo, estensore dell'atto, di essere stati liberati da *Luchesenus Trasimundi*, sindaco di Gualdo Tadino, da ogni promessa fatta a *Vallum, filium quondam Burgesis Mafei Clare* di Borgo San Sepolcro della restituzione di 1200 fiorini d'oro.
Il detto *Vallus* fa quietanza ai menzionati uomini di Perugia di 1200 fiorini d'oro che da loro doveva ricevere (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg. n. 106 [ex 99]).

105.104 - 1289. D. Bonifazio *d. Simonis* è tra i testimoni, tutti di alto livello, di un accordo tra i comuni di Perugia e Foligno, riguardante le *novitates* da quest'ultimo apportate alle sue fortificazioni contro i patti seguiti alla guerra del 1282 (RIFORMANZE 10, c. 15r).

105.105 - 1289. *Iacanus de Iacanis* deve avere 48 libre per una ambasceria da effettuarsi *ad dominos Girradum..?Sabinensis et Karolum can* [*onicus*?] *pro quibusdam negotiis comunis Perusii* (MASSARI 25, c. 13v).

105.106 - 1289. D. Bonifazio *d. Simonis* è fideiussore di Perusinello *Accurroli de villa Ulmeti*, accusato di appropriazione indebita (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, c. 48r).

105.107 - 1290. D. Bonifazio *olim d. Simonis* deve ricevere 60 fiorini d'oro per un suo cavallo magangato, compreso *in numero septingenti equorum*. La stima fa riferimento alla delibera degli *assessores equorum* del 1288 (ved. sopra, 105.99), in cui però il risarcimento era valutato in 10 fiorini (MASSARI 26, c. 36r).

105.108 - 1290. D. Simone *d. Zacani* è tra gli ambasciatori che si devono recare a Todi per quindici giorni (MASSARI 26, c. 73r).

105.109 - 1290. Suppolino, *marescalcus* del comune di Perugia, deve ricevere 2 soldi al giorno *pro equis d. Simonis Guidalotti et Simonis d. Zacani quos retinuit et medicavit et pasturavit suis expensis XXI diebus.* Qualche settimana dopo, il detto Simone *d. Zacani* deve avere dal detto comune 4 fiorini d'oro *pro mendatione cuisdam sui ronzini*, magagnato nel corso di una ambasceria a Narni e poi morto: evidentemente la cure del *marescalcus* comunale non erano servite alla guarigione dell'animale! (MASSARI 26, cc. 11v, 126r).

105.110 - 1290. D. Simone *d. Zacuni* risulta essere *sindicus comunis ellectus in maiori consilium ad brevia*, ricevendo per questo un salario di 25 libre; è anche tra i testimoni alla lettura da parte del notaio del massaro del rendiconto finanziario *in maiori consilio* (MASSARI 26, c. 127r. MASSARI 28, c. 4r).

105.111 - 1290. D. *Zacanus de Zacanis* deve svolgere una ambasceria *ad ducem* per la durata di 9 giorni, a 20 soldi al giorno. Lo stesso *d. Iaconus de Zaconis* è tra coloro che ricevono 8 libre ciascuno per esssersi recati con il podestà e il capitano del popolo *ad curiam d. pape* (MASSARI 26, cc. 96r, 107r. MASARI 27, c. 40v).

105.112 - 1290. D. Bonifazio *d. Simonis* è fideiussore di Puccio *Bettoli* di Deruta, condannato ad una ammenda di 50 libre (MASSARI 28, c. 3r).

105.113 - 1290. Uffreduccio *d. Iaconi* versa nelle casse del comune 48 libre e 15 soldi, come prezzo di un cavallo messo all'asta dal detto comune (MASSARI 28, c. 3v).

105.114 - 1290. D. Simone *d. Iacani* e d. Bonifacio *d. Simonis* sono tra i testimoni citati in un procedimento penale per calunnia nei confronti di *officiales* e *conestabiles* impegnati nel conflitto contro Foligno (CAPITANO 1290 [15], reg. 3, c. 7r).

105.115 - 1291. Alcune persone, accusate di aver aggredito *Colla Bonifazii, familiaris d. Iaconi*, vengono condannate a pene pecuniarie, l'aggressione è avvenuta *in quadam petia terre d. Ufreducii d. Iachani, quam habet pro uxore sua* (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 168v).

105.116 - 1291. D. Bonifazio *d. Symonis d. Zacanis*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, è uno dei fideiussori di d. Andrea *Uguci Nigri*, condannato a 100 libre per aver dato man forte agli Oddi, i quali avevano tentato di invadere il palazzo del capitano del popolo allo scopo di impedire la condanna di uno di loro per omicidio (CAPITANO 1291 [16], reg. 4, c. 175v).

105.117 - 1291. D. Bonifacio *d. Simonis*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, presenta dei fideiussori per ottenere licenza di portare armi difensive; tra di essi, d. *Iacanus d. Hofreducii*, stessa parrocchia (CAPITANO 1291 [16], reg. 5, c. 4r).

105.118 - 1291. D. Bonifazio *d. Simonis* è tra coloro che versano al comune di Perugia 222 libre e 10 soldi, corrispondenti a 100 fiorini d'oro, in qualità di fideiussori dell'ex podestà Ranaldo di Pontarolo, condannato a tale pena pecuniaria da d. *Iacobus* di d. Tancredi, sindaco del comune *super examinationem dicti d. Ranaldi*; la quota individuale, versata da 47 fideiussori in tutto, è di 2 fiorini d'oro (MASSARI 28, c. 14r).

105.119 - 1292. Tra i confinanti di un terreno a *castrum Preitidii*, i figli di d. Ufreduccio *Iaconi* (VALDIPONTE 1062).

105.120 - 1292. D. Iacano *de filiis Iacani de Perusio* risulta essere podestà di Sassoferrato (Gubbio diplomatico, XV 9).

105.121 - 1292. D. Simone *d. Iaconi de Zacanis* deve avere dal comune di Perugia 16 soldi *pro quattuor diebus pro uno runçino misso ad steratum pro d. Iacono qui venire debet ad civitatem Perusii ad acceptandum potestatem sibi data per comune Perusii* (MASSARI 29, c. 10v).

105.122 - 1293. *Zacanus de Zacanis* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 186r).

105.123 - 1293. Simone *d. Zacani* è *capitaneus* dei *milites* mandati in aiuto del comune di Camerino; è inoltre nominato podestà di Terni e componente di due commissioni di *sapientes*, una delle quali *super adventu dominorum cardinalium et curie romane* a Perugia; è anche *electionarius*, con l'incarico di designare con altri il podestà di Spello (RIFORMANZE 10, cc. 192rv, 187v, 188v, 209r, 228v-229r).

105.124 - 1293. Simone *d. Iaconi*, ricevente per il detto d. *Iaconus*, deve avere dal comune di Perugia 50 libre *pro opere turris seu fortalitie que debet fieri iuxta pontem de Clanibus in Clusio perusino* (MASSARI 30, c. 1v).

105.125 - 1293. D. Iacano *d. Uffreducci* deve avere 10 libre e10 soldi *de summa XL florenorum auri quos debet recipere a comuni Perusii pro emenda unius sui equi* (MASSARI 30, c. 1r).

105.126 - 1294. D. Iacano *q.d. Uffreducii de Iacanis* è fideiussore dell'accusato in un procedimento penale per occupazione abusiva di terreno riferito all'area di Montone (PODESTA' 1294 [23], reg. 5, c. 30v).

105.127 - 1294. Risulta che il rettore della pieve di S. Maria di Casacastalda, coinvolto come attore e come imputato in una serie di procedimenti penali, è d. Maffeo *d. Bonifacii*; potrebbe essere figlio di d. Bonifazio *d. Simonis*, che compare costantemente in tali procedimenti come fideiussore di d. Maffeo (PODESTA' 1294 [23], reg. 9, cc. 42r-47v, 49r-50r).

105.128 - 1295. D. Offreduccio *d. Iacani* è tra i testimoni ad un atto giudiziario (PODESTA' 1295 [24], reg. 5, c. 29r).

105.129 - 1296. D. Bonifazio *d. Simonis* deve recarsi a Roma per una ambasceria della durata prevista di quindici giorni, in ragione di 1 fiorino al giorno (MASSARI 36, c. 2r).

105.130 - 1296. Uffreduccio *d. Zacani de Zacanis* deve ricevere 14 fiorini d'oro *pro XV diebus quibus dictus d. Zaconus pater dicti d. Uffreducii iviti et stetit ad romanam curiam una cum Massolo d. Oddonis*, e 9 libre per un'altra ambasceria di suo padre, questa volta a Todi e della durata di 6 giorni, sempre con il detto d. Massolo (MASSARI 36, c. 21v).

105.131 - 1296. Il notaio Pietro di Nicoluccio deve avere dal comune di Perugia 100 soldi cortonesi *pro quodam legato continente somma centum librarum relata per d. Iacomum de Iaconis comuni Perusii, scripto manu dicti Petri, ad rationem XII denariorum pro libra secundum formam statuti* (MASSARI 36, c. 22r).

105.132 - 1296. D. Uffreduccio *d. Iaconi*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, è tra i fideiussori di alcuni uomini di Isola Maggiore, accusati di aggressione (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, c. 45r; reg. 3, c. 109r).

105.133 - 1296. Il mugnaio che gestisce il mulino di d. *Iacanus de Iaconis*, sito *in flumine Caine in pertinentiis Castri Preitini*, promettono al comune di Perugia e al capitano del popolo di ottemperere ai lor precetti e di non esportare né lasciare che si esporti *grascia* dal territorio perugino (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 3 bis, c. 4v).

105.134 - 1297. Uffreduccio *d. Zacani* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, c. 291v).

105.135 - 1298. Bonifazio *d. Simonis*, che è stato podestà di Firenze nel 1297, è *sapiens* e fideiussore del podestà. La podesteria fiorentina di Bonifazio si è conclusa con una ammenda di 1012 libre, comminatagli dal comune fiorentino; il comune di Perugia si fa carico della cosa, inviando ambasciatori (COMPAGNI, p. 58, nota 28. RIFORMANZE 10, 324r-325r, 332r-333r, 340r, 347rv, 347v-348r).

105.136 - 1298. Uffreduccio *d. Zacani* (P. S. P.) fa parte di due commissioni di *sapientes* ed è consigliere (RIFORMANZE 10, cc. 327r, 330r, 351r).

105.137 - 1298. Corrado *Benencase qui moratur in castro Montonis* è condannato in contumacia a 50 libre in seguito ad una denuncia di Uffreduccio *d. Iaconi*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, il quale gli aveva rivolto l'accusa che *hoc anno de mense ianuarii proxime preterito nocturno tempore intrasse quandam ecclesiam S. Gregorii de dicto castro* [*Montonis*]*…quam habet ad coptimum dictum d. Ufreducium a dompno Mariano rectore et archipresbitero ecclesie supradicte*, rubandovi

un antifonario del valore di 100 soldi, un salterio del valore di 30 soldi e cera e candele per 40 soldi. Il detto Corrado, insieme a Zanello *de dicto loco*, vene condannato a 50 libre per essersi introdotto in un orto di proprietà della chiesa, tenuto sempre a cottimo da Uffreduccio, sottraendovi pali ed ortaggi (CAPITANO 1297-98, reg. 5, c. 154v).

105.138 - 1298. Il procuratore dell'abbadessa del monastero di S. Maria di Monte Luce accusa d. Uffreduccio *d. Iaconi* e d. Bonifacio *d. Simonis* di non aver ottemperato all'ordine del giudice di trattenersi a palazzo sinché non avessero pagato un debito non specificato nei confronti del monastero stesso.
A comclusione del procedimento, i due vengono condannati ad una ammenda di 10 libre (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, c. 36rv; reg. 8a, c. 11v).

105.139 - 1298. D. Bonifazio *d. Simonis*, della parr. di S. Lucia di P. S. Pietro, insieme a Gluttolo *d. Sensi* e a Ugolino *d. Ianis*, è fideiussore degli accusati in un procedimento penale per omicidio relativo alla zona di Preggio (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 2, c. 3v).

105.140 - 1299. D. Uffreduccio *d. Iaconi* e d. Bonifazio *d. Diaconi* vengono citati come testi in un procedimento per porto d'armi proibite (CAPITANO 1299 [24], reg. 3, cc. 9v, 11r).

105.141 - 1299. D. Uffreduccio *d. Iacopi*, di P. S. Pietro, riceve dal comune di Perugia 24 libre come *pensio* per due anni di una sua casa *in qua est repositus bladum comunis Perusii* (MASSARI 41, c. 15v).

105.142 - 1299. *Franciscolus d. Bonifazii** deve recarsi come ambasciatore *ad castrum Somareçie pro facto comunis Perusii* (MASSARI 41, c. 29r).
*Figlio di d. Bonifazio di d. Simone?

105.143 - 1299. Francesco *Bonifazii* deve avere 40 soldi *pro officio suo posito ad extimandum equos qui iverunt in exercitum in servitium comunis Perusii* (MASSARI 41, c. 32v).

105.144 - 1299. Il "*trombetta*" che *ivit cum d. Ufreduccio d. Iacani in exercitu Spoleti* deve avere dal comune di Perugia 6 libre per 12 giorni di servizio *in dicto exercitu cum dicto d. Uffreduccio in servitio comunis Spoleti* (MASSARI 41, c. 51v).

105.145 - 1299. D. Uffreduccio *d. Iaconi* è tra gli ambasciatori che devono recersi a Spello *pro pace ipsius castri tractanda/pro statu dicti castri* (MASSARI 41, cc. 56r, 59v).

105.146 - S. D. [ma 1260-61]. Maffeo *d. Ufredutii*, insieme a Guido di Luterio, deve 276 l. ad Antonio *Mercati*, della parr. di S. Lucia (CATASTI 1, c. 84v).

105.147 - Nel Libro Rosso del 1333 sono menzionati vari esponenti della famiglia, che iniziano ad assumere il predicato *de Gratianis*: d. Bonifazio di d. Uffreduccio *de Gratianis*, d. Simone di d. Bonifazio *de G.*, Nicola figlio naturale di Grazianello di d. Bonifazio, Cola figlio naturale di d. Uffreduccio di d. Iacano, Lippolo di d. Bonifazio *de Gratianis* (FABRETTI, pp. 104-105).

II)

(*Zacon*)
|
|
Guido
<1193-1224>
|
|
“figlio”
1237

105.148 - 1193. Guido *Zaconis* è *consul et camerarius* del comune di Perugia (CDP, pp. 31 e 34).

105.149 - 1201. Guido *Zacconis* è tra gli *examinatores* di alcuni baili delle comunanze, sottopsti a sentenza da tre giudici delegati dal podestà perugino (CDP, p. 58).

105.150 - 1201. Guido *Zaconis* è tra i consoli perugini (CDP, p. 58).

105.151 - 1217. Uguccione e Rainerio *marchiones*, figli minorenni del q.*Uguiccio marchio*, con la presenza e il consenso di d. Bulgarello *Ray*[*nerii*?] loro tutore, vendono a Guido *Zaconis* i loro possessi in Colognola e sua curia e pertinenze, *videlicet terras cultas et incultas, vineas, silvas, harbores fructifera et infructifera, aquas, aquimola, prata, pascua, palludes, propria et conducta, domos et casalina, homines et familias, usaria, servitia, iura et actiones et iuspatronatus.* ., al prezzo di 680 libre di denari lucchesi (VALDIPONTE 321).

105.152 - 1218. Tra i confinanti di un terreno *in Plano Rancis*, Guido *Zaconis* (VALDIPONTE 327).

105.153 - 1218. Uguccione del q.Uguccione *marchio*, non avendo specificato nell’atto di vendita stipulato l’anno precedente* i confini entro cui erano compresi i beni ceduti, li descrive:..*a cepetello infra versus Colognola et Orscianum infra versus Colognolam, et a plagiis Morlani infra versus Colognolam, et a via que venit a Sancta Natollia ad Rivum Petrosum infra versus Colognolam, cum ficto quod in Rance habebam*. Segue la ratifica di Rainerio, fratello di Uguccione (VALDIPONTE 330).
*Ved. 1217.

105.154 - [1218]. *Attestationes abbatis Sancte Marie Vallis Pontis contra Guidonem Zaconis* (VALDIPONTE 1121. TIBERINI 1993, pp. 63-78, edizione)

105.155 - 1224. Tra i confinanti di una casa *in villa Colognole*, comitato perugino, Guido *Zaconis* (VALDIPONTE 375).

105.156 - 1237. Tra i confinanti di un terreno *in Plano Rancis, filius Guidonis Zaconis* (VALDIPONTE 497).

SCHEDE FAMILIARI

Z

107.

Zampoli

Gubbio

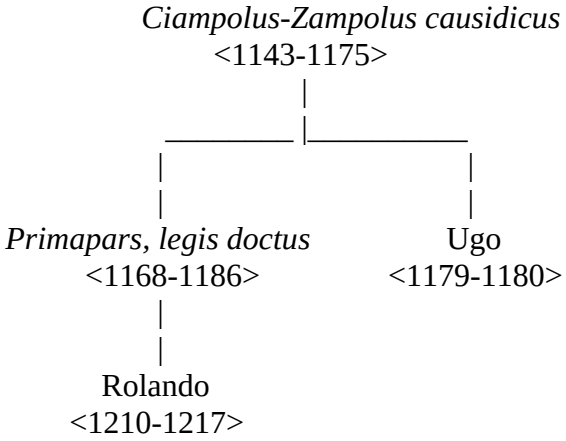

107.1 - 1143. *Ciampolus* è tra i testimoni ad un atto di commendazione alla canonica di S.Mariano di Gubbio (CENCI, n.190).

107.2 - 1147. *Ciampolus, Eugubine civitatis defensor**, presenzia, insieme a un delegato apostolico, al vescovo di Gubbio e all'abbate di S.Donato, ad un accordo tra la canonica di S.Mariano e Rainaldo di Rudolfino [di Serra?] (CENCI, n. 206).
*Da identificare, molto probabilmente, con *Zampolus* console.

107.3 - 1153. *Zampolus* è tra i testimoni allo stabilimento dei confini della parrocchia di S.Vittore da parte del santo vescovo Ubaldo e ad una permuta tra il monastero eugubino di S.Pietro e la canonica di S.Mariano (CENCI, n. 231, 232).

107.4 - 1160. *Zampolus causidicus* è tra i testimoni ad un atto del vescovo di Gubbio (CENCI, n. 261).

107.5 - 1167. *Zampolus* è console del comune di Gubbio (CENCI, n. 293).

107.6 - 1168. *Zampolus* e *Prima Pars* sono tra i testimoni ad una concessione enfiteutica della canonica di S.Mariano (CENCI, n. 297).

107.7 - 1169. Un atto di donazione a favore di esponenti dei *Guelfoni* è rogato *in domum Zampoli in conspectu legis docti Prunepartis* [*Primepartis*] (CENCI, n. 310).

107.8 - 1172. *Zampolus* è tra i confinanti di un terreno *in loco qui dicitur Andiliano* (CENCI, n. 337).

107.9 - 1175. Si menziona una *silva Zampoli et Corbolini*, sita *in loco qui dicitur Intrato* (CENCI, n. 345).

107.10 - 1177. *Prima Pars* [*Zampoli*] è tra i testimoni ad una sentenza del console di Gubbio (CENCI, n. 356).

107.11 - 1179. Ugo *Zampoli filius* vende alla canonica di S.Mariano *Simeonem Guidonis*, suo *manens, cum toto suo tenimento et cum tota familia sua suisque rebus…et cum omnibus servitiis atque utilitatibus suis*, oltre a tutto ciò che possiede *in tota curte Montis Luliani a flumine Savunde usque ad Montem Tanaldum*, al prezzo di 30 libre di infortiati (CENCI, n. 363).

107.12 - 1180. Ugo *Zampoli* è tra i testimoni ad un atto del vescovo di Gubbio (CENCI, n. 371).

107.13 - 1182. *Primapars* è tra i confinanti di un terreno *in plano eugubino in loco qui dicitur Andiliana* (CENCI, n. 382).

107.14 - 1186. *Prima Pars Zampoli* è tra i testimoni, insieme a *Guaston Tebaldi* console, ad una concessione del vescovo di Gubbio (CENCI, n. 392).

107.15 - Fine secolo XII. *Tampolus** *causidicus* è testimone all'autenticazione di una copia notarile (CENCI, n. 234).
*Così il testo, sarà probabilmente *Zampolus* .

107.16 - 1210. Rolando *Primepartis* vende alla canonica di S. Mariano un terreno *in campo de Avozo*, al prezzo di 4 soldi per tavola (S.MARIANO XV 23).

107.17 - 1217. Orlando *Primepartis* si trova nell'elenco dei cittadini eugubini che giurano di osservare i precetti contenuti nel lodo dettato da Pandolfo podestà di Perugia (CDP, n. 63 r. 158)

107.18 - Sec.XIII. In una raccolta di testimonianze, riferita probabilmente alla condizione di un *homo* della canonica di S.Mariano, si dice che costui andava *ad castri servitium quando ei dicebatur, sicut hominibus filiorum Corbolini et filiorum Zampoli*. Non è detto di quale *castrum* si trattasse e chi dava l'ordine di fare i *servitia* castrensi, che tuttavia gravavano su *omnes homines de terra generaliter* (ARMANNI 1 IX 4).

SCHEDE FAMILIARI

V

106.

Domini di Valmarcola

Perugia-Gubbio

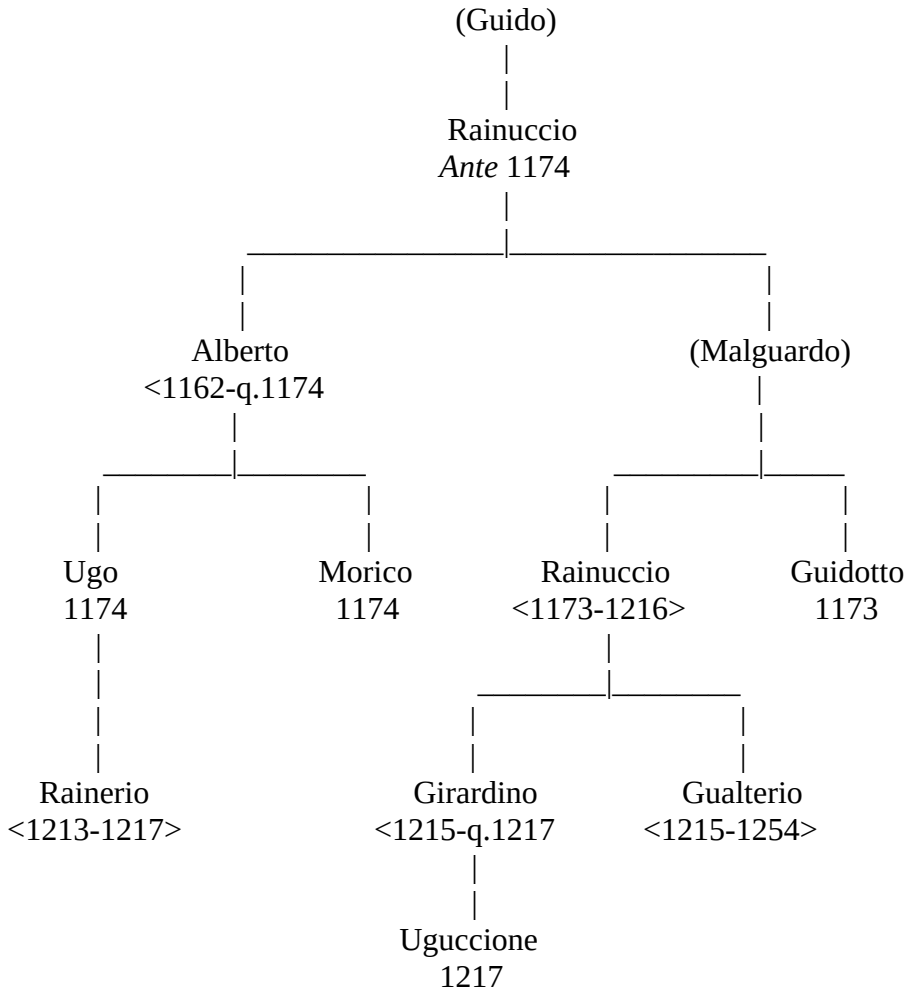

106.1 - 1162. Albertino *Rainerii Guidonis* e sua moglie Dialta vendono al priore della canonica di S. Mariano di Gubbio un manso, già retto da *Ogolus* di Alberto, che il padre e la madre [di Dialta?] diedero loro il giorno delle loro nozze, insieme a tutta la loro proprietà *in Monte Iuliano et eius curte et in Colle et in Intiato et ubicumque invenitur de predicto manso et predicti Ogoli tenimento*; il prezzo non è specificato (CENCI, n. 268).

106.2 - 1173. Rainuccio *Malguardi filius* refuta a Vivolo e Simeone di Ugolino e ai loro figli in perpetuo, alla canonica di S. Mariano e al comune di Gubbio la persone di Vivolo e Simeone e quelle dei loro figli ed eredi, più le proprietà mobili e immobili; rinuncia inoltre a *omnem usum bonum vel malum* che aveva avuto sino ad allora su di loro e sui loro eredi, avendo ricevuto dagli affrancati 8 l. di infortiati, 7 per lui e 20 soldi per la moglie, più la *consuetudo castaldi*. Rainuccio doveva essere minorenne, tant'è vero che, con atto immediatamente successivo, *Superclus* di Gualterio dà in pegno alla detta canonica e al comune di Gubbio un manso *in Pulveca*, retto da *Zantius* di Attone, come garanzia che Rainuccio in futuro non voglia rispettare il contratto *occasione minoris etatis*. Tra i testimoni, Guidotto *Malguardi*, indubbiamente fratello di Rainuccio (CENCI, n. 339).

106.3 - 1174. Morico *Alberti filius*, anche a nome del fratello Ugo di cui è tutore*, e Rainuccio *filius Malguardi* refutano alla canonica di S. Mariano ciò che il loro avo Rainuccio *Guidonis filius* aveva concesso alla stessa *pro anima per cartam*** e cioè il castello di Valmarcola con la *curtis*, le proprietà *in curte Carestelli*, nel castello e nella *curtis* di Agello e in altri luoghi, nonchè la chiesa di S. Maurizio di Valmarcola, *cum dotis et paramentis*; tutto ciò viene confermato *cum manentibus, colonibus atque censitis* e tutte le pertinenze (CENCI, n. 343).
*Evidentemente, in questa data Alberto, padre di Morico e di Ugo, è deceduto, come si desume dal fatto che suo figlio Morico è tutore del di lui fratello minore, che dunque è orfano!
**Si desidera tale *carta*.

106.4 - 1179. Guglielmo di Giovanni di Mincio vende alla canonica di S. Mariano un terreno nel piano di Gubbio, che Guglielmo aveva acquistato in precedenza da Albertuccio *Rainerii Guidonis* e da sua moglie (CENCI, n. 365).

106.5 - 1213. Tra i confinanti di un terreno a Valmarcola, Rainerio *Ugoni* (FONTE AVELLANA 3, n. 411).

106.6 - 1215. Il priore della canonica di S. Mariano dà in enfiteusi a Gualterio *Rainutii Malg*[*uardi*], stipulante anche per il fratello Girardino, per la metà, e a Rainerio *Ugonis* per l'altra metà, il castello di Valmarcola con la sua *curtis* e le pertinenze, eccettuato ciò che era stato concesso dalla stessa canonica alla chiesa di S. Maurizio, *in curia dicti castri*. L'entratura non è specificata; il canone annuo è di quattro paia di capponi per l'Epifania (S. MARIANO XVII 1).

106.7 - 1216. Gualterio e Girardino *filii Ranucii Malguardi*, stipulanti anche per il loro *frater* (in realtà cugino di II grado) Rainerio *Ugonis Alberti*, sottomettono al comune di Perugia il castello e la corte di Valmarcola, cedendone il cassero, la torre e il palazzo. Ne ricevono in cambio, oltre alla promessa di difenderli e di includerli in un'eventuale pace con gli Eugubini, la proprietà di sette poderi, 100 l. lucchesi, una certa quantità di terra in località Colle e una, o tre, case di abitazione in città. Il loro padre Rainuccio e il loro "fratello" Rainerio di Ugo assumono successivamente gli stessi impegni (CDP, n. 59).

106.8 - 1217. Nel secondo lodo di Pandolfo *de Sigura*, si ordina tra l'altro agli Eugubini di rimettere a Gualterio *de Valmarcola*, a suo nipote Uguccione *filio q.Girardini* e a Rainerio *Ugonis* i poderi loro concessi dai Perugini, di conservare indenni i fideiussori dati a donna Beldina vedova di Girardino e di rendere ai detti *omnia istrumenta sibi pertinentia que fuerunt inventa in Valle Marcola*. Inoltre, tra le comunità e i signori che hanno dato aiuto al comune di Perugia ed ai quali si ordina agli eugubini di non *reddere malum meritum*, c'è Gualterio *de Valmarcola et homines sue terre*, suo nipote e il suo "*frater*", Rainerio di Ugo (CDP, n. 65)*.

*Nella documentazione perugina successiva al 1217 vi sono molti riferimenti al castello di Valmarcola, distrutto poi su ordine dei perugini, senza che si menzionino più i suoi antichi signori (ved. CDP, indice analitico).

106.9 - 1218. Tra i confinanti di una comunanza perugina in Colle, *rem filiorum de Rainuccio Malguardi* (CDP p. 191).

106.10 - 1235. Gregorio IX ordina al comune di Gubbio di restituire a Perugia il castello di Valmarcola (Gubbio diplomatico, III 1).

106.11 - 1245. D. Gualterio *de Valmarcola* è testimone ad un atto giudiziario (CDP, p. 444).

106.12 - 1253-1254. Su ordine di Innocenzo IV, il procuratore del capitolo di S. Mariano di Gubbio prende possesso a nome di esso di vari beni nella curia di Valmarcola, togliendoli a Gualterio *Ranutii de Valle Marcula* che li deteneva ingiustamente; della detta curia si danno le seguenti confinazioni: *ab uno curia castri Castilionis, a secundo curia Montis Floris* [o *Montis Salaioli*], *a tertio curia Caristelli, a quarto curia S.Cristine* (S. MARIANO XXV, 6 e 7. ARMANNI 2 XIII 1)*.
*Nel 1251, lo stesso Innocenzo aveva confermato al comune di Perugia il possesso di Valmarcola (CDP, n. 231).

106.13 - 1254. Un campo nella curia di Valmarcola è situato *in Castello Vecclo* (S. MARIANO XXV 17).

106.14 - 1283. Un pezzo di terra è collocato *in villa Valmarcole* (S. MARIANO XXXIII 3).

POSSESSORI DI HOMINES

POSSESSORI I QUALI, ACCANTO A PROPRIETÀ FONDIARIE, VANTANO IL CONTROLLO DI NUCLEI DI DIPENDENTI SEMISERVILI (*HOMINES PER CAPITANTIAM*) E/O FRAZIONI DI EDIFICI DI CULTO

In tale sezione, sono compresi unicamente quei soggetti signorili rispetto ai quali, ad eccezione del fatto che risultano essere *domini* di un numero in genere imprecisato, ma presumibilmente esiguo, di umili "vassalli" e/o che posseggono porzioni più o meno ridotte di chiese ed oratori, non abbiamo alcun indizio che faccia pensare ad un loro collocarsi in qualche modo al livello più elevato delle aristocrazie cittadine o rurali (partecipazione a strutture dirigenti comunali, ammissione di membri di esse nei collegi canonicali delle chiese cattedrali, possesso di *castra*, assunzione del predicato territoriale…).

Le schede familiari sono disposte in ordine cronologico, tenendo conto della notizia più antica riferita ai vari soggetti.

109.

Perugia

Pietro
q. 1020
|
|
Andrea *qui Zizostrico vocatur*
1020

109. 1 - 1020. Andrea *qui Zizostrico vocatur, filio q. Petro de vico Lepoiano*, insieme alla moglie Rotruda, dona *pro anima* al monastero di S. Maria di Valdiponte la metà della chiesa dedicata a S. Patrignano e S. Pietro, sita *in fundo Lepogiano*, con due parti del terreno dove la chiesa è costruita (DE DONATO I, n. 3).

110.

Gubbio

Benedetto
q. 1049
|
|
Lamberto
1049

110. 1 - 1049. Lamberto *filius q. Benedictus* dona all’episcopio di S. Mariano di Gubbio la quarta parte della pieve di S. Veriano *in fundo Sambuceta* e dei beni di essa, *sicut ego* [il donatore] *tenere visus sum iure henfiteosin da predictum episcopatum*. La donazione viene effettuata *propter Dei timorem et redentione uxor mea Imma nomine* (CENCI, n. 8).

111.

Gubbio

Barunzio *de Cantiniano*
1054
|
|
figlio
1054

111. 1 - 1054. Barunzio *de Cantiniano*, dona *pro anima* al monastero di S. Maria di Valdiponte tutto quanto possiede nel territorio eugubino, con la parte a lui spettante della chiesa di S. Angelo di Cantignano, rinunziando Itta, nuora del detto Barunzio*, a quanto di tali terre dovesse spettarle per qualsiasi documento o per diritto di *morghengabe* (DE DONATO I, n. 10).
*Possedendo una nuora, il donatore doveva anche avere almeno un figlio maschio, che però poteva anche essere defunto in quella data.

112.

Perugia

(Adamo)
|
|
Rainerio
<1058-q. 1067?>

112. 1 - 1058. Rainerio *de Adamo*, insieme alla moglie Teuderada, dona al monastero di S. Maria di Valdiponte *pro anima* un manso *in Lupaccione*, ora tenuto da Pietro *Rucius*, con l'impegno di aggiungervi, se necessario, della propria terra quanto basti a raggiungere l'estensione di 16 moggi, nonché quattro piccoli pezzi di terra nei pressi del manso stesso e una *clusura* già in precedenza ceduta al monastero, per l'estensione complessiva di 7 moggi (DE DONATO I, n. 12).

112. 2 - 1067 [?]. La frazione della chiesa di S. Donato [di Lupaccione] che viene ceduta al detto monastero di Valdiponte da Pietro *Uberti q. filius* (ved. *infra*, 113. 1) pare sia stata lasciata in eredità al figlio di costui, Uberto, da Rainerio *de Adamo* (DE DONATO, n. 20).

113.

Perugia

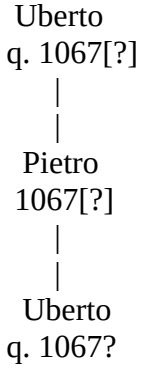

113. 1 - 1067[?]. Pietro *Uberti q. filius* dona per l'anima propria e del figlio Uberto al monastero di S. Maria di Valdiponte una terra e la parte della chiesa di S. Donato [di Lupaccione], *sicut obvenit Uberto filio meo* [del donatore] *de Rainerio de Adamo**, nonché una casa di sua proprietà finora tenuta da *Giro* (DE DONATO I, n. 20)

*Perché il padre agisce in luogo di suo figlio Uberto, erede della frazione della chiesa? Evidentemente, o costui era deceduto o era ancora minorenne.

114.

Perugia

Rainerio
<1073-1110?>

114. 1 - 1073. Dulgiza, *filia Dominico iudice*, con il consenso del marito Rainerio*, cede in permuta al monastero di S. Maria di Pomposa un terreno nella città di Perugia *in Porta Sancte Susanne et vico qui nominatur Verzario* e riceve in cambio un terreno con casa *prope platea publica* della detta città, confinante con la piazza; tale terreno era stato ceduto dal detto monastero alla parte della chiesa perugina di S. Giovanni *prope platea*, di proprietà del detto marito di Dulgiza, Rainerio (DE DONATO I, n. 25)
*E' possibile che il Rainerio come proprietario della chiesa di S. Giovanni *prope forum* si identifichi con uno dei due suoi omonimi presenti nell'elenco dei fondatori del monastero di S. Paolo di Valdiponte nel 1110, comparendo questa chiesa al primo posto nell'elenco dei luoghi di culto donati alla neonata abbazia (ved. *Bonizoni*, sch. 10. 5).

115.

Gubbio

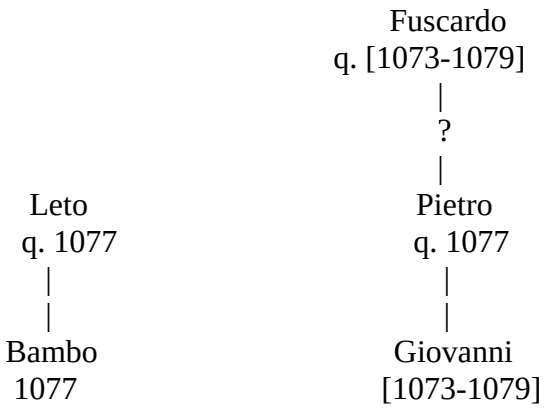

115. 1 - 1073-1079. Giovanni *filius q. Petro* e sua moglie Inegrada donano alla chiesa di S. Mariano di Gubbio un modio di terra *in loco qui dicitur all Casalina, prope plebe S. Paterniani*, per l'anima di Pietro del q. Fuscardo* (CENCI, n. 34).
*Padre del donatore?

115. 2 - 1077. Bambo *filius q. Leto* e sua moglie Scoiza vendono a Giovanni *filius q. Petro* i loro possessi *in loco qui dicitur Colbraconi*, con la loro parte della chiesa ivi eretta, al prezzo di 10 libre (CENCI, n. 43).

116.

Gubbio [?]

Pagano
q. 1083
|
|
Tebaldo *de Nartiaula*
1083

116. 1 - 1083. Tebaldo *filius q. Pagani de Nartiaula** refuta *pro anima* all'eremo di Fonte Avellana la chiesa di S. Apollinare sita *in Nartiaula. . . et de omnibus patrociniis sanctorum qui ibi sunt, que fuit de iure S. Apolenaris in Classe de Ravenna*. Tale chiesa era detenuta in parte *ex parte genitoris mei iure infiteoticario,* in parte *iure episcopii S. Mariani*. Viene anche refutata la metà di un modiolo di proprietà di Tebaldo *de Silva Maiore*, al prezzo di un cavallo e di una somma di denaro convenuta (FONTE AVELLANA 1, n. 59).
*Tale località non è individuabile con sicurezza, anche se dovrebbe collocarsi in territorio eugubino, visti gli interessi che in essa aveva l'episcopio di S. Mariano.

117.

Perugia

I) (Gizzo)
|
|
(Giovanni)
|
|
Bonizo
1084

II) Pagano *presbiter*
1101

Gualfredo, nipote
di Pagano *presbiter*
1101

117. 1 - 1084. Bonizo *filio Iohanni de Gizzo* e sua moglie Purpura donano alla chiesa di S. Salvatore e S. Romualdo di Valdicastro la metà della chiesa di S. Maria, sita a Perugia *in Porta S. Susanne in vico Verdiarius*, in aggiunta ad alcuni terreni *ante la Fratta de Catuccalana, in campo Ricco, la Ranca, campo Roberto* (CENCI, n. 47).

117. 2 - 1101. Pagano *presbiter* e Gualfredo suo nipote donano alla chiesa di S. Salvatore *ubi S. Romualdus nominatur*, nel comitato di Camerino, la loro parte della chiesa di S. Maria *in Verzaio*, sita a Perugia *infra Porta S. Susanne*, riservandosene Pagano l'usufrutto vitalizio (CENCI, n. 75).

118.

Perugia

(Donato *qui Picinellus vocatur*)
|
|
Domenico *qui Mincius vocatur*
(1085)

118. 1 - 1085. L'abbazia di Farfa riceve da Domenico *qui Mincius vocatur cuiusdam Donati qui Picinellus vocatur filius* la chiesa di S. Martino *intus civitatem Peruscinam in regione porta que nominatur Porta Sancti Petri in loco Fortuno*, con la *casa* in cui abita il cedente, attigua alla chiesa, alcuni casalini e due terreni; il cedente riceve 11 libre d'argento (RF, V pp. 102-103).

119.

Territorio non individuabile (Gubbio?)

Tota domina
1118
|
|
Robertino
1118

119. 1 - 1118. *Tota domina*, insieme al figlio Robertino, dona e refuta alla canonica di S. Mariano di Gubbio la propria parte della chiesa di S. Angelo *cum dotibus suis et cum suo tenimento* (CENCI, n. 92).

120.

Gubbio

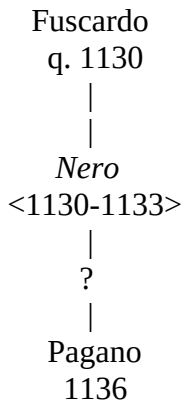

120. 1 - 1130. *Nero, filius q. Fuscardi* e sua moglie Ota, donano alla canonica di S. Mariano di Gubbio un terreno *a la Branca* (CENCI, n. 124).

120. 2 - 1133. *Nero de Fuscardo* e sua moglie Ota acquistano un terreno *in Colle de Petro de Ranerio* (CENCI, n. 138).

120. 3 - 1136. Pagano *de Ota** cede in pegno alla canonica di S. Mariano un manso *sicut fuit erectum per Petro de Dominico a la Traforata de Materno cum hominibus* (CENCI, n. 149).
*Dovrebbe trattarsi di un figlio di Ota, moglie di *Nero* di Fuscardo; quest'ultimo è anche suo padre?

121.

Gubbio

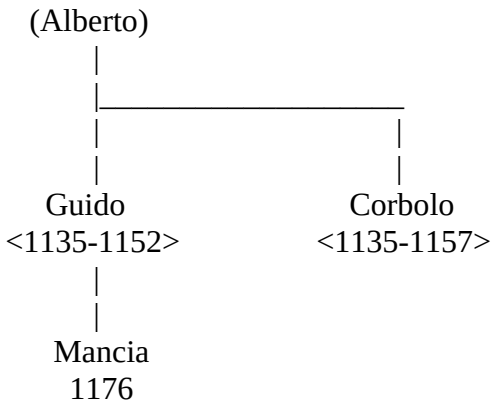

121. 1 - 1135. Armanno e Sasso di Guelfuccio fanno quietanza a Guido e a Corbolo *filii Alberto de omni lite et causatione unde nos fecimus vobis de ipsum cambium quod olim Randulo cum patre nostro fecit in curia Collis* (CENCI, n. 146).

121. 2 - 1147. Corbolo *Alberti* è testimone ad un atto di donazione a favore della canonica di S. Mariano di Gubbio (CENCI n. 205).

121. 3 - 1152. Guido *Alberti* in parte dona in parte vende per un prezzo non specificato alla canonica di S. Mariano di Gubbio *totam familiam Ugonis Dominci Botii, silicet Ugonem et Martinum et Rainerium et Iohannem filios eius et omnes suos heredes*. Refuta inoltre *focatias unde causationem fatiebamus in terra quam acquisistis a parentibus nostris* . Tra i testimoni, Corbolino *legis doctor* (CENCI n. 230).

121. 4 - 1157. Corbolo *Alberti* è testimone ad un atto di donazione a favore della canonica di S. Mariano di Gubbio (CENCI n. 254).

121. 5 - 1176. Tra i confinanti di un terreno *in Poczogemmolo*, Mancia *Guidi Alberti* (CENCI, n. 349).

122.

Gubbio

(Bernardo)
|
|
Matiolia/Natolia?
<1143-1156?>

122. 1 - 1143. *Matiolia filia Bernardi*, con il consenso del marito *Belinus*, dona alla canonica di S. Mariano di Gubbio *quicquid nos…abemus et tenemus in Avecio iure vel uso de hominibus atque de terris cultis vel incultis vel de rebus eorum mobilibus vel immobilibus, silicet filii Petri Letonis et filii Martini Petri. Nam predictos homines cum illorum heredibus et cum illorum tenimentis et cum feodo vel proprio atque libello sic habeatis* (CENCI, n. 193).

122. 2 - 1156. *Natolia**, con il consenso del marito *Belinus*, vende alla canonica di S. Mariano le sue quote di proprietà in diversi vocaboli (*in Turati, Querciti in plano, in Colle, in Casegno, in Cantre, Peracerii, Ceriti, Fusato de canale*), al prezzo di 20 soldi (CENCI, n. 245).
*Da identificarsi con la "*Matiolia*" dell'atto precedente.

123.

Gubbio

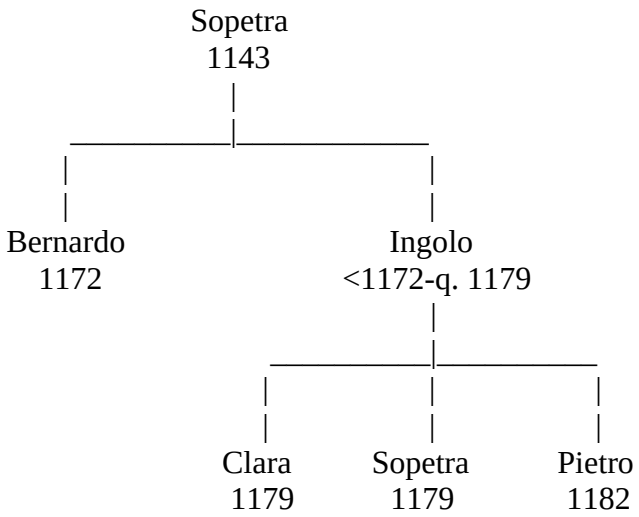

123. 1 - 1143. *Supetra* dà il suo consenso ad un atto di compravendita (CENCI, n. 195).

123. 2 - 1172. Bernardo e Ingolo *filii Sub-Petre* danno in enfiteusi a Vivolo un terreno *al Brotano* (CENCI, n. 331).

123. 3 - 1179. Resedano e Clerico *Homodei*, tutori di Clara e Sopetra, figlie di Ingolo e loro nipoti*, vendono alla canonica di S. Mariano di Gubbio *sextam partem Ugolini de Avozo eiusque familie atque tenimento, cum sexta parte servitiis et utilitatibus*, per 10 libre di denari lucchesi, utilizzate dalla madre delle due minorenni *pro pignore recolligendo quod ab Ingolo patre earum fuerat obligatum* (CENCI, n. 367).
*Indubbiamente, dal lato materno, visto il patronimico dei due tutori.

123. 4 - 1182. Pietro *Ingole* è tra i testimoni ad una compravendita effettuata dalla canonica di S. Mariano (CENCI, n. 383).

124.

Gubbio

Valentino
<1153-1157?>

124. 1 - 1153. Martino *de Bonanti*, insieme alla moglie *Muza*, dichiara di vendere un terreno livellario *per consensu domini mei Valentini** (CENCI, n. 233).
*Nel 1157 un certo Valentino dona alla canonica di S. Mariano di Gubbio un terreno vignato *iusta flumen civitatis* (CENCI, n. 249).

125.

Gubbio [?]

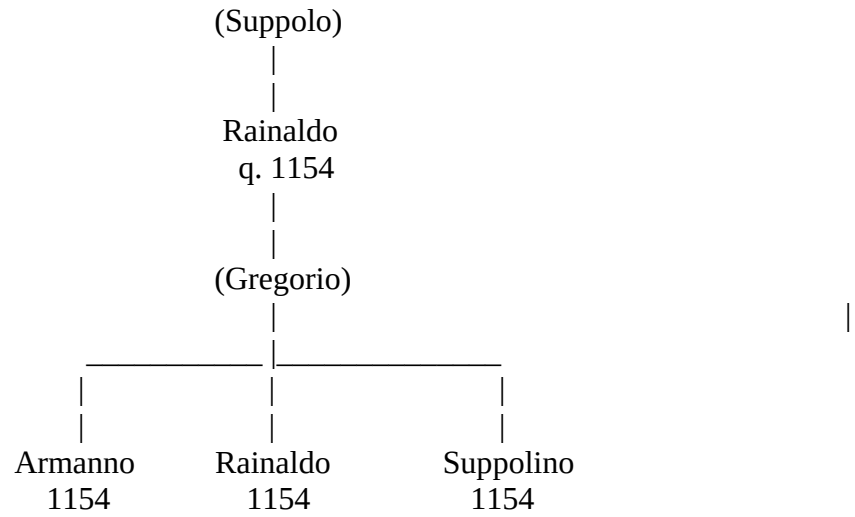

125. 1 - 1154. Armanno, Rainaldo e Suppolino *Gregorii filii q. Rainaldi Suppoli* danno in pegno alla canonica di S. Mariano di Gubbio, a garanzia di un debito di 3 libre di denari lucchesi infortiati, *li Fuskitti cum eorum tenimentora et Ogolo de Gico cum suo tenimento et usum bonum et rectum* (CENCI, n. 239).

126.

Gubbio

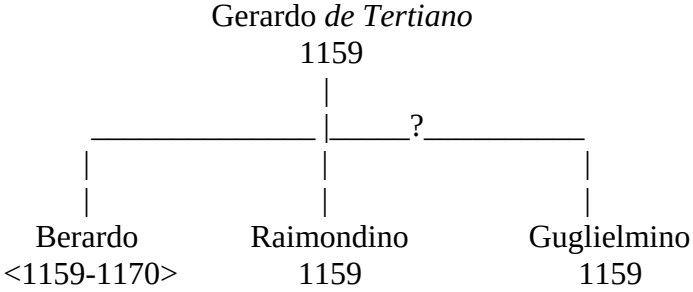

126. 1 - 1159. Gerardo *de Tertiano* cede alla canonica di S. Mariano di Gubbio ciò che possiede nel comitato eugubino *in loco qui dictur Alaiole*, come pegno in garanzia di un debito di 40 soldi, *donec filii mei Berardus et Raimundinus soluerint vobis predictum debitum pro anima mea meorumque parentum…salva laboratione revertatur in predicto Raymundino et Guililmino* et Bernardo in filiis et nipotibus et in unoquoque anno solvant predicte canonice pensionem duas cascatas* (CENCI, n. 256).
*Si tratta di un altro figlio di Gerardo?

126. 2 - 1170. Bernardo *Gerardi filius* vende alla canonica di S. Mariano tutto ciò che possiede *in loco qui dicitur l'Aiola, videlicet familiam Martinelli cum omnibus eorum tenimentis et pertinentiis et Maria cum suo tenimento*, al prezzo di 55 soldi di denari infortiati col patto che, se il compratore vorrà rivendere a laici, dovrà consultare il venditore e i suoi eredi, i quali si riserveranno il diritto di prelazione (CENCI, n. 315).

127.

Gubbio

I) (*Monacus*)
|
|
Ugolino
<1168-q. 1200

II) Rainaldo *Clericus*
Clara sua moglie
1200

127. 1 - 1168. Ugolino *Monachi* riceve in enfiteusi dalla canonica di S. Mariano di Gubbio i beni da lui stesso donati, tra cui *homines cum illorum tenimentis* (CENCI, n. 297).

127. 2 - 1200. Rainaldo *Clericus* dà in pegno alla pieve di Agnano ciò che possiede *in curte de Agnano, homines et tenimenta*, in garanzia di un debito di 9 libre di denari lucchesi (S. MARIANO XIII 25).

127. 3 - 1200. Rainaldo *Clericus* e sua moglie Clara vendono alla pieve di S. Esuperanzio quanto di loro spettanza *de hoc quod fuit de Ugolino Monaci in Ampugnano*, eccettuando *filios Ugoli Bucarelli cum suis mansis*, al prezzo di 22 libre e 2 denari (S. MARIANO XIII 26).

128.

Gubbio

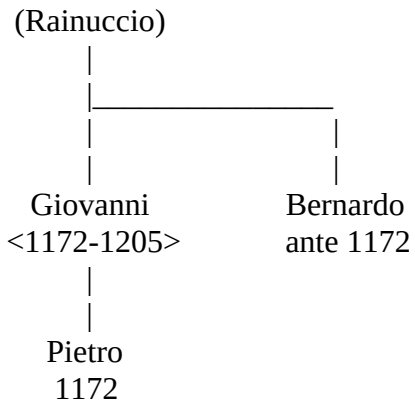

128. 1 - 1172. Giovanni *Rainutii*, insieme al figlio Pietro, refutano alla canonica di S. Mariano di Gubbio una casa *in vico S. Andree extra murum civitatis*, già acquistata da suo fratello Bernardo e dalla moglie di lui, e la metà di un manso *in loco qui dicitur Casavigna*, con tutte le pertinenze *et cum hominibus quos ibi sunt*, oltre a tutto ciò che possiede *in la curte de la Fracta vel in Ondana* (CENCI, n. 332).

128. 2 - 1193. Giovanni *Rainutii* è tra i testimoni ad una compravendita della canonica di S. Mariano (CENCI, app. Y).

128. 3 - 1205. Giovanni *Rainutii* permuta con la canonica di S. Mariano ciò che possiede *a fossato Calanitie usque ad viam domus filiorum Mathei*, ricevendo in cambio *totum vignale quod olim fuit magistri Orlandi*, più altri tre terreni, con l'obbligo dell'annua *pensio* di *unum par ferrorum* (S. MARIANO XIV 22).

129.

Gubbio

Suppolino
q. 1173
|
|
figli
1173

129. 1 - 1173. Giovanni *Astorellus*, nel dare in pegno all'ospedale eugubino detto di Grimo un terreno *in loco qui dicitur Gleola*, fa salva *usaria filiis Suppolini, videlicet omni anno unam sappam et unam falcem cum uno pario focatiarum* (CENCI, n. 340).

130.

Gubbio

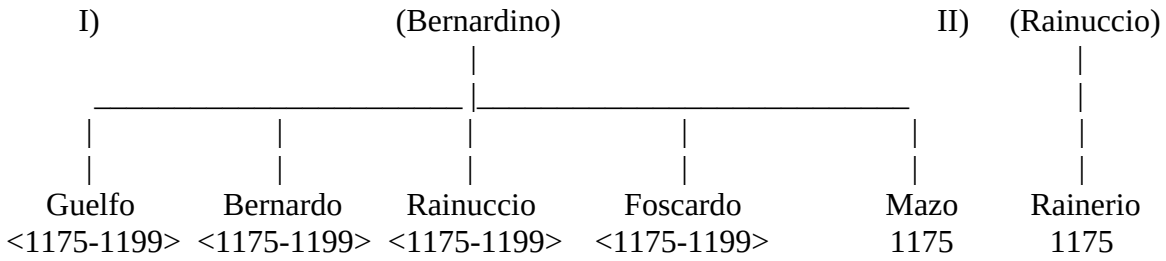

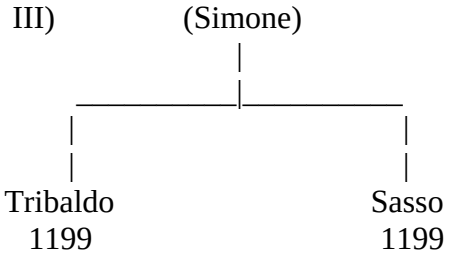

130. 1 - 1175. Rainerio *de Rainutio, una cum voluntate filii Bernardino, Guelfo et Bernardo et Rainutio et Foscardo et Mazo,* conferma ai figli del q. Ingone una concessione enfiteutica, con una *pensio* consistente in *unum parum spalle et unam cascatam cum due focatie et unam operam boum et unam falcem et uno capone de Pasca et de uno anno quattuor denarios et de secundo tres infortiatorum* (CENCI, n. 346).

130. 2 - 1199. Controversia tra la canonica di S. Mariano, da una parte, e Tribaldo e Sasso *filii Simonis*, e Rainuccio, Bernardo, Fuscardo e Guelfo, *filii Bernardi*, riguardo ai *servitia* dovuti da alcune famiglie di *homines* (CENCI, n. 464).

131.

Perugia

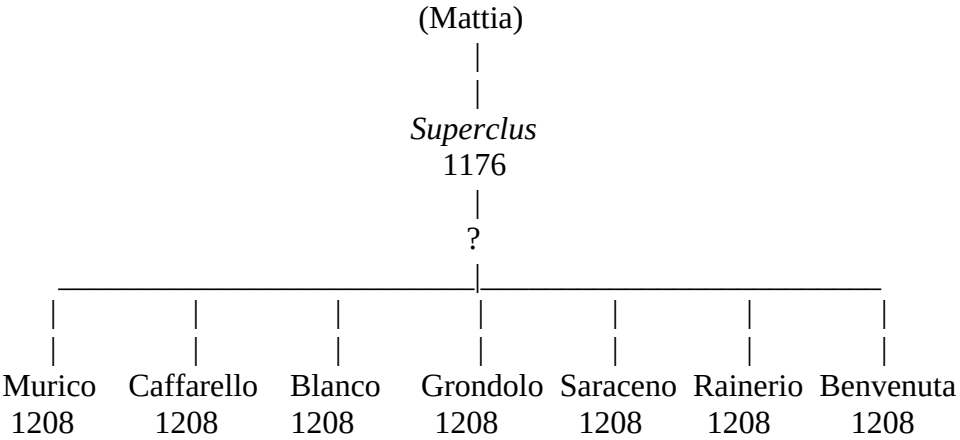

131. 1 - 1176. *Superclus de Mathia* dona *pro anima* a S. Maria di Valdiponte tutto ciò che posssiede nella *curtis* di Castiglion Fidatto e Montelabbate, tra cui *servitia hominum iuste vel iniuste*, ad eccezione dei *servitia* che gli devono i figli di Giovanni di Raino e i figli di Rainuccio di Colcello, *et accepi* [il donatore] *remissionem per me et patrem meum de hoc quod offensi fuimus ad monasterium* (DE DONATO II, n. 117).

131. 2 - 1208. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà in enfiteusi a Murico, Caffarello *de Superclo*, stipulanti anche per i fratelli Blanco, Grondolo, Saraceno, Rainerio e Benvenuta *de la Sopercla** tre terreni *in pertinentiis Dafriani, in Colle dafriani et in Laceola*, senza limitazioni; l'entratura è di 6 l. , il c. annuo di 2 denari, più la decima a S. Maria di Rance (VALDIPONTE 250).
*Solo l'omonimia del patronimico può far ipotizzare che costoro siano figli di *Superclus* di Mattia.

132.

Perugia

(*Ascarellus*)
|
|
(figli)
|
|
nipoti
1193

132. 1 - 1193. L’abbate di Camporeggiano conferma ai *filii filiorum Ascarelli* ciò che essi posseggono *in Creti, in Pagana et in Vubiana, silicet homines et familias* con gli accessori, entro i confini indicati. La concessione è subordinata alla condizione che i fruitori saranno *fideles et servitiales ecclesie S. Barholomei in suis rebus* (CENCI, n. 434).

133.

Gubbio

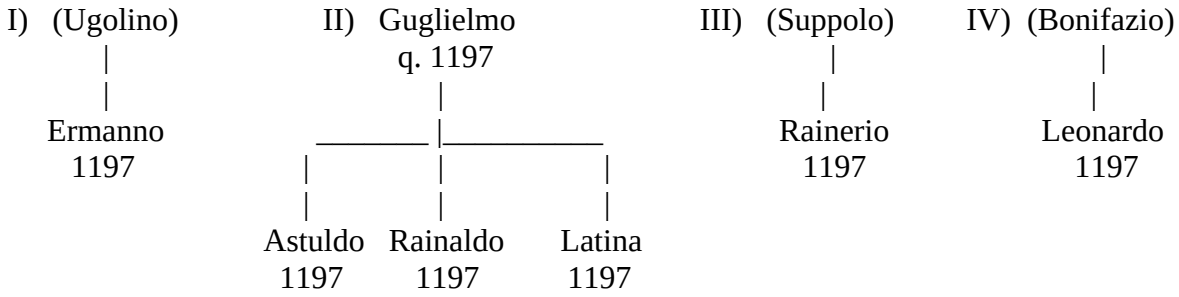

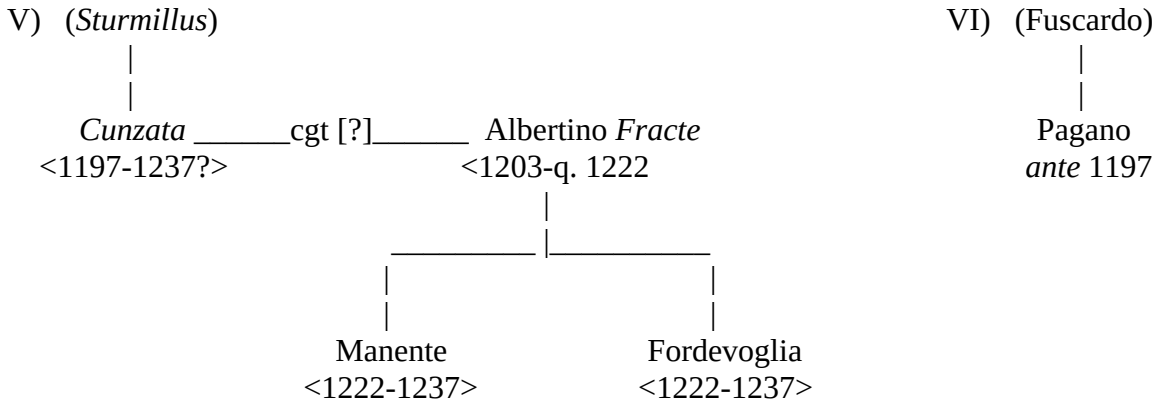

133. 1 - 1197. La canonica di S. Mariano di Gubbio concede in enfiteusi a Ermanno *Ugolini*, ad Astuldo, Rainaldo e Latina, *filii q. Guilielmi*, a Rainerio *Suppoli*, a Leonardo *Bonifatii* e a donna *Cunzata Sturmilli* la metà dei possessi che Pagano di Fuscardo e sua moglie donarono alla canonica stessa *in curte Syole, seu in castro et in podio Senzani et in eius curte*. Si tratta di vari *casamenta* con l'indicazione dei *rectores* di essi; la concessione viene effettuata insieme, tra l'altro, agli *homines* in essa compresi (CENCI, n. 443).

133. 2 - 1203. Albertino *Fracte* è uno dei cinque rappresentanti del *populus* di Certalto che, insieme al console del castello, lo sottomettono al comune di Gubbio (Gubbio diplomatico, 1 9).

133. 3 - 1222. Manente e Fordevollia, *fratres, filii q. Albertini de Certalto*, vendono alla pieve di S. Veriano la quarta partre di due terreni, di cui uno *in loco qui dicitur Collepoggi* [sarà *Collepozzi*], al prezzo di 12 libre e 10 soldi di denari lucchesi (S. MARIANO XVIII 15).

133. 4 - 1237. Manente *q. Albertini*, per sé e per suo fratello Fordevoglia e per sua madre donna *Conciata**, refuta alla pieve di S. Veriano tutti i diritti da loro posseduti su un terreno *in pertinentiis dicte plebis*, ricevendo 50 soldi di denari pisani, *secundum quod d. Brunamons de Siole laudavit* (S. MARIANO XXII 22).
*Dovrebbe trattarsi di donna *Cunzata Sturmilli*, di cui al doc. del 1197.

134.

Perugia

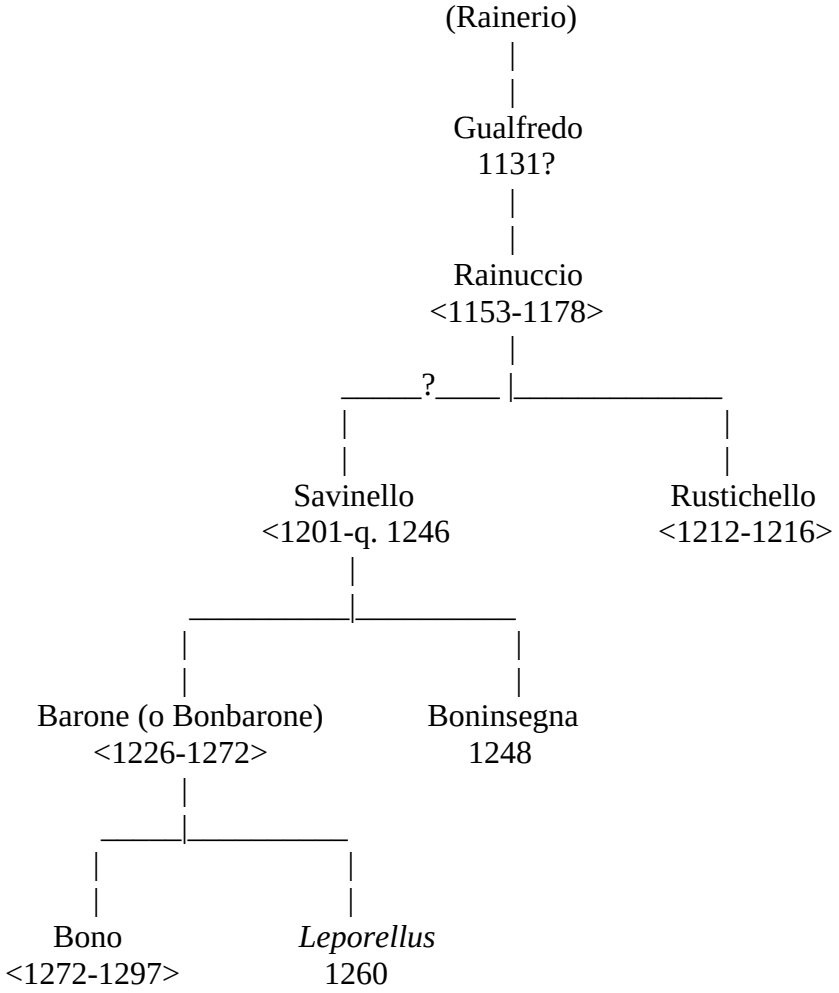

- È abbastanza strano che, il più delle volte, Barone, come pure suo figlio Bono, siano indicati con l'appellativo di *dompnus* o *donnus*, riservato agli ecclesiastici, e non con quello laico di *dominus.* Barone aveva forse abbracciato lo stato clericale? ed anche suo figlio, o nipote?

134. 1 - 1131[?]. Gualfredo *de Rainerio* è tra i testimoni ad un atto di donazione riguardante terreni a Castiglion Fidatto (DE DONATO I, p. 95).

134. 2 - 1153. Rainuccio *de Gualfredo* è tra i confinanti di un terreno *in curia de Civitella* (DE DONATO I, p. 130).

134. 3 - 1178. Rainuccio *Gualfredi* è comproprietario di un terreno che i fratelli *donnus* Rainaldo e *Someolus*, figli di Cono, danno in enfiteusi ad Ubertino di Giovanni; il terreno si trova nel comitato perugino *in loco qui nominatur Valle Begnolini* (DE DONATO II, p. 32).

134. 4 - 1201. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in enfiteusi a Savinello *Rainutii* tutto ciò che lo stesso Savinello ha acquistato da Saracino di Cristiano [?] a Castiglion Fidatto e nella sua curia. Le femmine sono ammesse alla successione solo se sposate *super podere monasterii* (VALDIPONTE 187).

134. 5 - 1202. Savinello *Rainutii* è tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Castiglion Fidatto (VALDIPONTE 193).

134. 6 - 1212. Rustichello *Rainutii Gualfredi** vende a S. Maria di Valdiponte tutti i suoi possessi nei territori di Castiglion Fidatto, Colcello e Coldalbero, compresi *homines et familias* con le loro *res et tenimenta,* insieme a tutti i diritti su tali possessi, *sive iuxtam quam iniquam* (VALDIPONTE 282).
*Rustichello dovrebbe essere fratello di Savinello: patronimico identico, possessi a Castiglion Fidatto. . . .

134. 7 - 1216. In un arbitrato vertente sulla contestata condizione servile di alcuni *homines*, gli arbitri stabiliscono tra l'altro che i beni che gli *homines* in questione hanno acquistato da Rustichello *Rainutii Gualfredi* dovranno essere da essi tenuti a livello per conto di S. Maria di Valdiponte; non è detto dove si trovino questi beni (VALDIPONTE 308).

134. 8 - 1226. Barone *Savinelli* è tra i testimoni di una concessione livellaria stipulata da Vigilante di Corbolo [di Castiglion Fidatto] (VALDIPONTE 392)

134. 9 - 1227. Tra i confinanti di un terreno a Castiglion Fidatto, i figli di Savinello (VALDIPONTE 396).

134. 10 - 1231. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Castiglione [Fidatto], i figli di Savinello *Rainutii* (VALDIPONTE 418).

134. 11 - 1232. Tra i confinanti di un terreno nella detta curia, i figli di Savinello (VALDIPONTE 429).

134. 12 - 1233. Tra i garanti che si impegnano a far rispettare l'accordo tra S. Maria di Valdiponte e la comunità di Cast. Fidatto riguardo l'elezione dei baiuli, c'è *donnus* Barone *Savinelli* (VALDIPONTE 440).

134. 13 - 1234. Tra i confinanti di un terreno nella curia di Castiglion Fidatto, i figli di Savinello (VALDIPONTE 449)

134. 14 - 1236. Tra i confinanti di un terreno *in valle Iuliana*, i figli di Savinello (VALDIPONTE 478)

134. 15 - 1237. Tra i confinanti di un terreno *in plagia Castilionis*, Barone *Savinelli* (VALDIPONTE 500).

134. 16 - 1238. Tra i confinanti di un terreno *da domo Bucarelli, donnus* Barone (VALDIPONTE 529).

134. 17 - 1239. Tra i confinanti di vari terreni a Cast. Fidatto, Barone *Savinelli* (VALDIPONTE 536).

134. 18 - 1246. *Donnus* Barone *q. Savinelli* dona e refuta *pro anima* a S. Maria di Valdiponte tutti i beni che suo padre aveva avuto dal monastero e che erano proprietà del monastero stesso. Si tratta di una casa e di un casalino nel castello di Castiglione *Abbatis* [Cast. Fidatto] e di 18 terreni nella sua curia; questi possessi sono, con ogni probabilità, quelli di cui al doc. del 1201. L'atto è rogato *in domo dicti donni Baronis in castro Castilionis* (VALDIPONTE 628).

134. 19 - 1248. Un terreno a Cast. Fidatto, dato in enfiteusi da Simone di Gilio a Mafeo di Ugolino, era stato dato a sua volta in enfiteusi a Simone da Boninsegna e Barone *Savinelli* (VALDIPONTE 633).

134. 20 - 1256. *Donnus* Barone *Savinelli* è tra i testimoni di un contratto di livello stipulato dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 707).

134. 21 - 1257. *Dompnus* Bo[n]barone *Savinelli* è tra i testimoni di un atto di compravendita (VALDIPONTE 722).

134. 22 - 1258. *Donus* Bo[n]barone *Savinelli* è tra i testimoni di un atto di compravendita (VALDIPONTE 734)

134. 23 - 1260. Tra i testimoni di una concessione enfiteutica stipulata dall'abbate di S. Maria di Valdiponte e concernente proprietà site nella curia di Castiglion Fidatto, *Leporellus donni Baronis* (VALDIPONTE 762).

134. 24 - 1266. Tra i confinanti di una casa a Cast. Fidatto, *dompnus* Barone (VALDIPONTE 808).

134. 25 - 1267. *Dompnus/donnus* Barone, in un caso *cum suis consortibus*, è tra i confinanti di due terreni nella curia di Castiglion [Fidatto]; lo stesso è comproprietario con altri di un terzo terreno (VALDIPONTE 831).

134. 26 - 1272. *Dompnus* Bono *dompni Baronis* è tra i testimoni di atti di quietanza rilasciati dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte a titolari di beni livellari in seguito al versamento della *pensio* annuale; versa inoltre la *pensio* di 12 denari per sei anni relativamente a terreni *in curia castri Castilionis* (VALDIPONTE 873).

134. 27 - 1272. *Dompnus* Bono *dompni Baronis* è tra i testimoni di un contratto enfiteutico stipulato dalla detta abbazia (VALDIPONTE 878)

134. 28 - 1272. *Dompnus* Barone *Savinelli de Castilione Acti filiorum Iohannis* nomina un procuratore per chiedere a donna Gaudiana di Uguccione un atto riguardante obbligazioni in grano e in denaro che la comunità di Cast. Fidatto aveva con lui (VALDIPONTE 879).

134. 29 - 1273. *Dompnus* Bono *dompni Baronis* è tra i testimoni all'atto del versamento del *datium per hominitium* all'abbate di S. Maria di Valdiponte da parte di alcuni *homines* di Colcello (VALDIPONTE 884).

134. 30 - 1277. Tra i confinanti di un terreno a Castiglione *Abbatis* [Fidatto], *dompnus* Bono *dompni Baronis* (VALDIPONTE 929 e 930).

134. 31 - 12[89]. *Dompnus* Bono *de Castilione* è tra i testimoni ad un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbate di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 1036).

134. 32 - 1294. *Dompnus* Bono *Baronis* è tra i testimoni di un contratto di enfiteusi stipulato dall'abbazia di S. Maria di Valdiponte (VALDIPONTE 1078).

134. 33 - 1294. Tra i confinanti di un terreno, *dompnus* Bono (VALDIPONTE 1081).

134. 34 - 1297. Tra i confinanti di una *domus* nel *burgus* di Castiglion Fidatto, *dompnus* Bono *Baronis* (VALDIPONTE 1096).

134. 35 - Sec. XIII. Tra i possessori citati in un elenco non datato, *filius Savinelli*, in riferimento ad un terreno *in Biscinale*, mentre trai confinanti di un terreno *in loco Palaie* vi è il *filius Savinelli Rainutii* (VALDIPONTE 1136).

134. 36 - Sec. XIII. Barone *Savinelli* possiede due terreni facenti parte dell'eredità di Tebaldo *Pecii*, e compare tra i confinanti di due altri; non è indicato quale fosse il territorio cui questi appezzamenti aderivano (VALDIPONTE 1138).

134. 37 - Sec. XIII. Tra i confinanti di un terreno *in Biscinale*, *donnus* Barone (VALDIPONTE 1141).

135.

Gubbio

(Maurizio)
|
|
Alberto
1203

135. 1 - 1203. Alberto *Mauritii* vende alla canonica di S. Mariano di Gubbio *Simonem Ugonis una cum sua familia e cum suo manso, quod mansum est positum in curte Agelli…sicut currit via que venit a Castilione Aldrevandi versus Montem Episcopi et redit ad Anam et revertitur ad plebem Lisani*, al prezzo di 28 libre di denari lucchesi. Tra i testimoni, due *domini* di Carestello (S. MARIANO XIV 17).

136.

Gubbio

I)
Quintavalle
1207

II)
(Sinibaldo)
|
|
Giovanni
1207

136. 1 - 1207. Quintavalle agisce in tribunale per conto di Guido, suo *manens*, contro Giovanni *Senebaldi*, accusato di aver sottratto di notte con la violenza beni vari per un valore di 8 libre; l'accusato non si presenta in giudizio, cosicché viene condannato al pignoramento di una sua *familia*, quella cioè di Pietro e Tebaldo *Mastinelli* (S. MARIANO XV 2).

137.

Gubbio

(Guido)
|
|
Greffolino
1213
|
|
Atto
1218

137. 1 - 1213. Greffolino *Guidonis* refuta alla canonica di S. Mariano di Gubbio e, per conto di essa, alla chiesa di S. Andrea *de Arsena omne ius patronatus…in dicta ecclesia S. Andree vel in bonis et specialiter panem quem ab ea vel ab rectore eius habui usque modo in festo Omnium Sanctorum et ova que ab ea habere consuevi in Pasca Resurrectionis, hec omnia et omne aliud servitium omnemque usariam seu prestationem* (S. MARIANO XVI 18).

137. 2 - 1218. *Attus Greffolini* dà in pegno al cappellano della chiesa di S. Maria di Scarafeggio un terreno *in Ortale* (S. MARIANO XVI 20).

Non appaiono sussistere collegamenti tra costoro e i possessori di *castrum Arsene*, sui quali si veda l’appendice I

138.

Gubbio

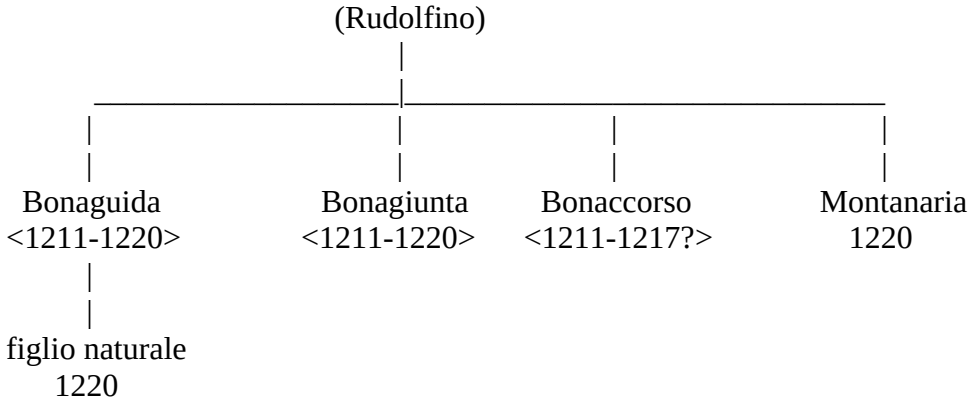

138. 1 - 1211. Nicola di Domenico dà in pegno a Bonaccorso *Rudolfini*, stipulante anche per i fratelli Bonagiunta e Bonaguida, un pezzo di terra che il detto Nicola ha a sua volta in pegno da Domenico di Armanno; il terreno si trova *in manso predicti Iohannis* [*Armanni*] *in loco qui dicitur al Cerqueto*. Il pegno è a garanzia di un debito di 40 soldi di denari lucchesi dati in mutuo (VALDIPONTE 278).

138. 2 - 1217. *Bonacursus Rodolfi* [*Rudolfini*?] e *Bonaiuncta Ruduffini* si trovano nell'elenco dei cittadini eugubini che giurano di osservare i precetti contenuti nel lodo dettato da Pandolfo podestà di Perugia (CDP, n. 63, rr. 51, 234)

138. 3 - 1217. Bonaguida *Rudolfini* dà in pegno a Guidaloste di Rainaldo tutto cio che possiede *in pozzo a quercu Calanicie et ad Clascio et a fossato Venieti, inter homines, terras, familias, servitia, reddita pensiones, tenimenta, mansa, terras, vineas, molendina, aquas, aquimola, culta et inculta, sallecta, prata, pascua*, a garanzia della somma di [. . .] libre in contanti e di 35 libre *de bonis rebus appretiatis quas mihi dedisti pro dote ob matrimonium contractum inter me* [*Bonaguida*] *et filiam tuam Novellam*. Il cedente si impegna alla restituzione della dote in caso di scioglimento senza prole del vincolo (VALDIPONTE 317).

138. 4 - 1218. Bonaguida *Rudolfini* dà in pegno a Giovanni di Guidolo *Dacastilione* un pezzo di terra *in curia Podii in Mezano* (VALDIPONTE 336).

138. 5 - 1220. Bonaguida *Rodolfini* fa testamento, nominando erede universale il figlio o la figlia che dovrà nascere dalla moglie Novella, che il testatore ritiene essere incinta; vi è anche un figlio naturale, non nominato, che riceve in legato un pezzo di terra *in pede silve Podii*. Alla moglie, oltre alla restituzione della dote, sono assegnati *unum par zugulis argenteis et duos anulos argenteos et XXVI brachia panni lini*, avute a suo tempo da lei *super appreciamentum*, e 100 soldi di denari. Nel caso invece che la moglie non fosse incinta, vengono nominati eredi universali, in parti uguali, i

fratelli del testatore Bonagiunta e Montanaria, ponendo comunque la loro madre come usufruttuaria dei beni vita natural durante (VALDIPONTE 344).

138. 6 - 1227. Matteo di Ianuario, dando in pegno *ad frudium* a *Iacobus* di Luterio sei terreni *in curia Pilli*, dichiara che essi *habebat obligatas Martinus Gualfreducci pro XL solidis lucensibus a Bonaguida Rudolfini et ego eas recollegi* (VALDIPONTE 400).

139.

Gubbio [?]

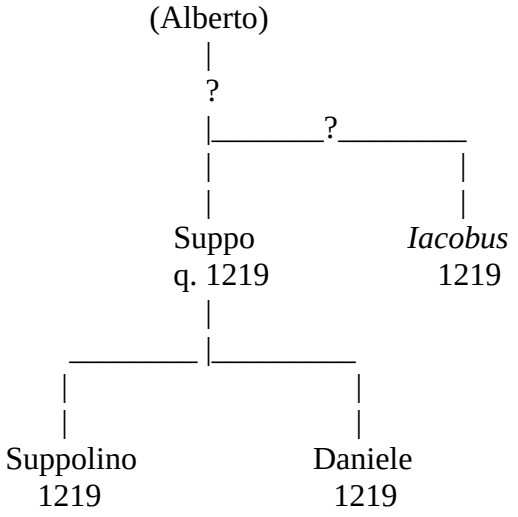

139. 1 - 1219. Suppolino e Daniele *filii q. Suppi*, con la presenza e il consenso del loro *patruus Iacobus Alberti**, donano *pro anima* alla canonica di S. Marino di Gubbio *quamdam familiam…hominum cum suo tenimento, videlicet Rodolfum Bretonem cum rebus et tenimentis et bonis suis et omnibus servitiis et datio debitis et usualibus que nobis et antecessoribus nostris facere consueverunt…que familia posita est in Cella*; viene anche donato un campo *in Caneta* (ARMANNI 1 VII 10).
*Fratello del defunto Suppo?

140.

Gubbio

(Berardo)
|
|
Ugo
1223

140. 1 - 1223. Ugo *Berardi*, nel vendere a Gabriele di Armanno un terreno *in Noceto*, obbliga *loco pignoris*, a garanzia della regolarità della vendita, la metà delle terre e degli *homines* che possiede *in Crapegio* e *in Petazano* (ARMANNI 1 VIII 4).

141.

Gubbio

Raggruppo in un'unica scheda alcuni nuclei familiari dei quali si ha notizia quasi unicamente in una deposizione resa da d. Forestico *Guilielmini*, nell'ambito di una inchiesta condotta nel 1235 da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, per accertare i diritti della Curia romana sul comitato eugubino *et de aliis locis dictum tangentibus*

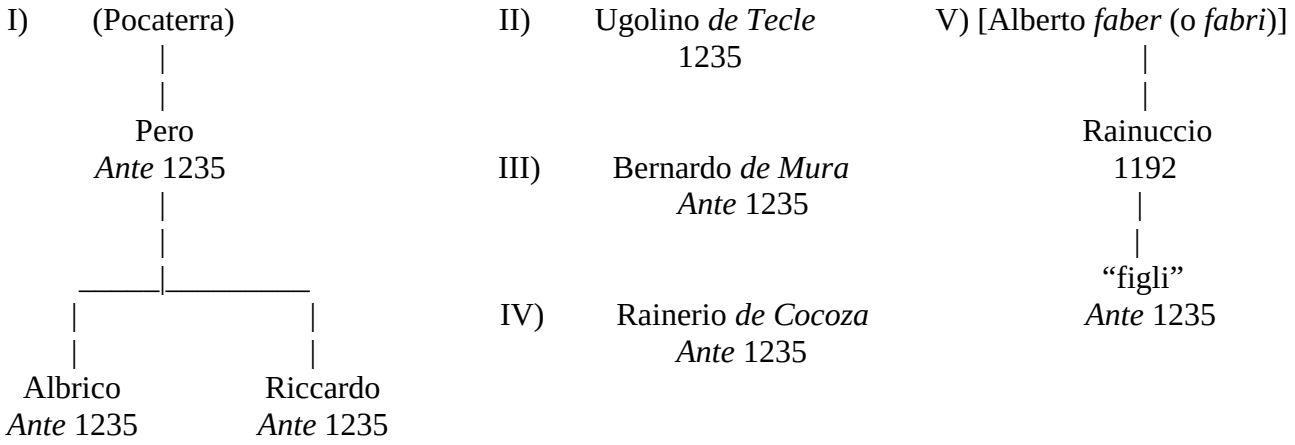

141. 1 - 1192. Rainuccio *Alberti fabri* è tra i confinanti di un terreno *in Petrorio* (CENCI 323)

141. 2 - *Ante* 1235. Nell'ambito dell'inchiesta di cui sopra si è detto, d. Forestico *Guilielmini* afferma sotto giuramento *quod vidit Perum Pocaterre et filios…stare sub dominio et signoria d. imperatoris et ducis qui erat in ducatu pro imperatore dum terra fuit imperii, et servire sicut alii de curia serviebant, cum terra sua et hominibus suis; et postquam ducatus pervenit ad Ecclesiam similiter fecit nuntiis Ecclesie donec ivit in civitatem Eugubii et homines sui respondebat nuntiis curie…illud idem dicit de d. Hugolino de Tecle et hominibus suis…de Bernardo de Mura et hominibus suis…de podere Rainerii de Cocoza et hominibus suis…de filiis Hugoli Casti quam familiam tenent filii Ranucii Alberti fabri de Mongiardino.* La medesima testimonianza è resa da d. Ugolino *de Tecle* (LIBER CENSUUM, p. 544).

SCHEDE FAMILIARI

108.

Località non identificata
(Tancredo *de Latro de Iohanne* e successori)

Perugia [?]

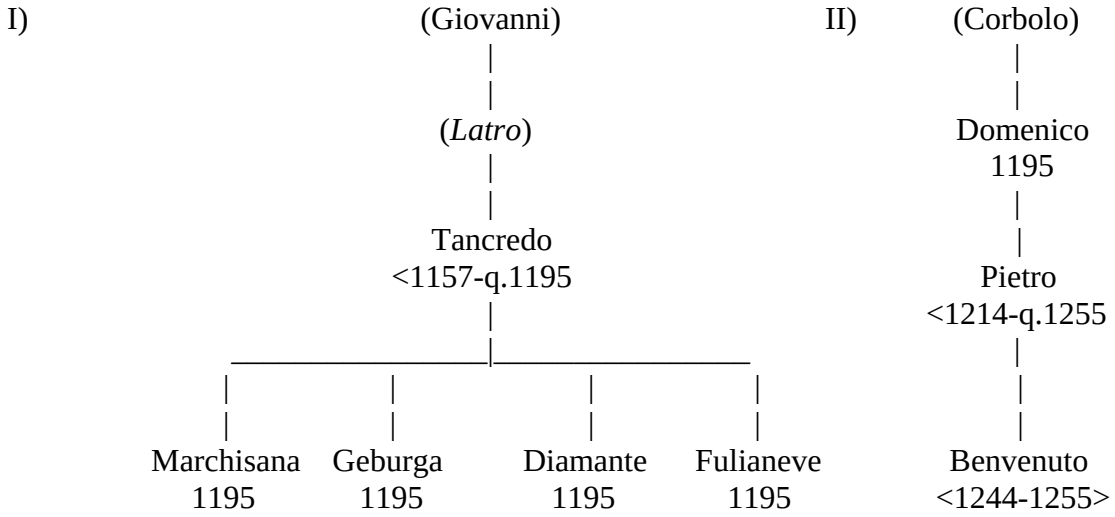

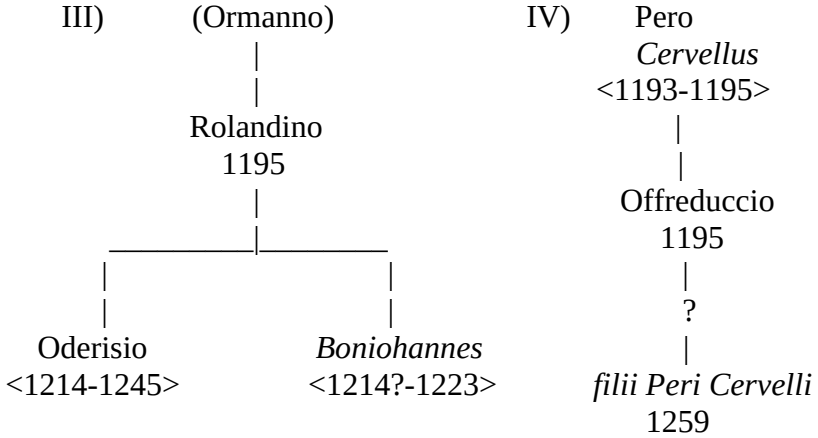

V) (Martinello)
|
|
Gualfreduccio
<1188-1195>

108.1 - 1157. Tancredo *de Latro de Iohanne* refuta a S. Maria di Valdiponte *omnem usum sive bonum sive malum quem habui vel causavi Iohanni de Petro Montenario de Cerbasciano vel in suos heredes* (DE DONATO I, n. 78).

108.2 - 1188. Gualfreduccio *Martinelli* è tra i consoli perugini (CDP, p. 24).

108.3 - 1189. Gualfreduccio *de Martinello* è ancora tra i consoli (CDP, p. 30).

108.4 - 1193. Pero *Cervellus* è tra i consoli perugini (CDP, p. 31).

108.5 - 1195. L'abbate di S. Maria di Valdiponte dà e conferma in enfiteusi, senza limitazioni, a Rolandino *de Ormanno*, Domenico *de Corbolo*, Offreduccio *filius Petri Cervelli**, Gualfreduccio *Martinelli* e a Geburga, Marchisiana, Diamante e Fulianeve i beni che erano stati da loro donati con atto immediatamente precedente, e cioè il podere un tempo appartenuto a Tancredo *de Latro*, con gli *homines*, le *usarie*, i *servitia* e la torre. L'entratura è di 33 l., il c. annuo di 12 denari. Le donne dovranno essere seppellite nel cimitero di S. Maria o in quello delle sue "cappelle" (DE DONATO II, nn. 173 e 174)**.
*L'atto di donazione che precede la concessione enfiteutica è stato effettuato, tra gli altri, da Pietro *Cervelli, pro filio suo Uffreduccio et nurus sue*.
**Da una annotazione del sec.XIII sul retro della n. 174 (*Carta de filie Tancredi*), risulta che Geburga, Marchisiana, Diamante e Fulianeve erano figlie di Tancredi *de Latro*, mentre gli uomini nominati prima di loro dovrebbero essere i rispettivi mariti; questo, almeno, è certo per Offreduccio di Pero *Cervelli*, il cui padre stipula per il figlio e per la nuora.

108.6 - 1214. Tra i testimoni alla sommissione di Tancredo di Sarteano, Oderisio *Orlandi Hermanni* e suo fratello [*Boniohannes*?] (CDP, p. 126).

108.7 - 1214. Tra i consiglieri che partecipano all'atto di donazione da parte del comune di Perugia di un terreno sul Monte Tezio, per costruire un eremo, Oderisio *Orlandini Ormanni* e Pero *Dominici Corboli* (CDP, pp. 130 e 131).

108.8 - 1223. Nella pacificazione tra i *milites* e i *pedites* di Perugia si decide tra l'altro che, per ciò che riguarda i danni dati alle terre, alle case e alle torri di Oderisio e di Bongiovanni *Orlandini Ermanni**, dovrà essere eletto arbitro il vescovo di Chiusi (CDP, p. 224).
*Oderisio e Bongiovanni appartenevano alla *pars militum*? E perchè viene scelto proprio il vescovo di Chiusi per la valutazione dei danni?

108.9 - 1241. Altomanno* e Rengratiato *Iohannis Grassi* confessano di aver avuto da S. Maria di Valdiponte due "casamenti" a Perugia, di cui uno con torre, una volta appartenuti a Tancredo *Latri*.
Con atto immediatamente successivo, l'abbate del detto monastero rilascia ai due detti fratelli quietanza per il versamento della *pensio* cumulativa di un denaro annuo per le dette proprietà, per l'anno in corso e per i successivi cento anni. La quietanza sembra che valga anche *de alia pensione*

que exit de alio podere quondam dicti Tancredi quod habent alii consortes vestri (VALDIPONTE, nn. 570 e 571).
*Su Altomanno, si veda la condanna da lui subita nel 1247 per aver commissionato un atto notarile falso (BANDITI nn. 27, 29 e 30).

108.10 - 1244. Intendolo, *serviens* di Benvenuto *Peri Dominici*, è bandito in seguito all'accusa di Giovanni di donna Imiglia (CDP, p. 430).

108.11 - 1245. D. Oderisio *Horlandini Hermanni* garantisce per d. Sinibaldo di Giovanni, debitore di d. Ranaldo di Berardo per 15 l. (CDP, p. 668).

108.12 - 1255. L'abbate di S. Maria di Valdiponte conferma in livello per cento anni a Benvenuto *q.d. Petri Dominici Corboli* e ai suoi eredi un campo nelle pertinenze di Capocavallo *in plano Caine*, una volta posseduto da Tancredo *de Latro* (VALDIPONTE 686).

108.13 - 1259. Tra i confinanti di un terreno *in Monte Musclente*, presso Mantignana, *filii Peri Cervelli** (VALDIPONTE 749).
*Essendo *Perus Cervellus* documentato più di sessanta anni prima, è probabile che qui si parli, in senso lato, di suoi discendenti, nipoti o pronipoti.